

Paolo Pastori

*Alla ricerca
di un ordine nuovo*

Tomo II



'VETUS ORDO NOVUS' XIX

*Al caro ricordo di
Giano Accame
Francesco Adorno
Dino Naldini
Dino Pasini
Salvatore Valitutti*

'VETUS ORDO NOVUS' XIX
Studi, saggi e ricerche

La collana 'Vetus Ordo Novus' si articola nelle seguenti classi:

I. Testi e memorie

II. Studi, saggi e ricerche

III. Tesi e opere prime

IV. Progettualità sociale e politica

V. Lógos e Eĩdos

VI. "Arché. Rivista internazionale di filosofia e cultura politica"

Paolo Pastori

Alla ricerca di un ordine nuovo

*Napoli e Palermo fra antico regime, rivoluzione
e restaurazione (1759-1821)*

Tomo II.

*La deriva reazionaria sul continente europeo
negli anni 1815-20. Il quadro storico-politico,
i referenti filosofico-giuridici, il ruolo della diplomazia
e l'antologia cronologica degli avvenimenti dai memoriali
e dalla stampa contemporanea (6 luglio-6 ottobre 1820)*

Prefazione di Roberto Martucci

Edizioni del Poligrafico Fiorentino

*Questo secondo volume è pubblicato con il contributo
della Scuola di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Camerino*

© Copyright 2010 Paolo Pastori

ISBN 978-88-902492-0-4

Impaginazione Centro Immagine - Lucca

Edizioni del Poligrafico Fiorentino - ABC Tipografia s.r.l.
Via E. Majorana 38/40 - Sesto Fiorentino (Firenze)

Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questo libro può essere tradotta, riprodotta o trasmessa con qualsiasi mezzo senza espressa autorizzazione dell'Editore e dell'Autore.

Tabula gratulatoria

I volumi di questa opera vedono la luce grazie alle seguenti Persone, alla cui amicizia, al concreto e sincero interessamento, ed al liberale sostegno e consiglio si deve l'edizione.

Pietro Araniti
Dottore Commercialista
Reggio Calabria

Paolo Bagnoli
Università di Siena

Guido Biscontini
Università di Camerino

Antonio Cirri
Consulente all'edizione
Firenze

Leopoldo De Martino
Oculista
Crotone

Aniello De Rosa
Presidente dell'Accademia Ercolanese

Andrea Garofalo
Architetto
Marcedusa (CZ)

Luigi Garofalo
Sindaco di Marcedusa (CZ)

Maria Grasselli
Università di Camerino

Eugenio Guccione
Università di Palermo

Raffaele (Luccio) Manfredi
Centro Internazionale di Studi Europei - Calabria

Domenico Pappaterra
Presidente del Parco del Pollino
Regione Calabria

Paola Pirolo
Vice Direttore Biblioteca Nazionale Centrale
Firenze

Roberto Righi
Avvocato
Firenze

Filippo Salvi
Vice Presidente Confindustria Firenze

Riccardo Tagliaferri
Avvocato
Firenze

Franco Talarico
Presidente del Consiglio Regionale della Calabria
Reggio Calabria

Roberto Martucci

Tra Restaurazione e costituzione:
riflessioni a margine dell'itinerario di ricerca
di Paolo Pastori

1. All'atto di lasciare formalmente l'Accademia per attendere con serenità ai suoi studi prediletti, Paolo Pastori affida ai colleghi questo secondo tomo della sua *Ricerca di un Ordine Nuovo*: una ricerca con cui l'Autore, utilizzando una «cifra di lettura critica ispano-prussiana», si propone di delineare le «profonde trasformazioni innescate dalla Rivoluzione Francese» nel trentennio 1791-1821 soffermandosi nel presente volume, in particolare, sui primi sei anni della Restaurazione. Dico «affida ai colleghi», con cognizione di causa, vista la complessità dell'ordito e la vastità delle fonti presentate e analizzate con intensa capacità di penetrazione, giocando l'ardita scommessa di incastonarle nel *corpus* della stessa opera, obbligando il lettore a un continuo gioco di rimandi che rischia di disorientare chi non padroneggi sia la storia costituzionale che quella del pensiero politico della Restaurazione europea.

Ma non solo quelle, visto che la permanente centralità dell'esercito in due significative realtà istituzionali – quella spagnola e quella napoletana – obbliga il lettore a confrontarsi anche con la storia militare della Restaurazione e con i diversi problemi che essa evoca, a seconda del contesto considerato, sia esso europeo o ispano-americano. Certo, in via generale, la disfatta napoleonica dovrebbe aprire le porte alla pace (per circa un secolo, fino all'esplosione della Grande Guerra d'inizi Novecento) e, quindi, a una riduzione dei dispositivi militari: ma anche in questo caso non è possibile generalizzare.

Per la Francia sconfitta la smobilitazione rappresenta il primo scotto da pagare nella "discesa agli inferi" da unica super-potenza terrestre (1793-1814) a semplice Grande Potenza europea con Austria, Russia e Prussia. La necessaria riduzione dell'immenso apparato bellico imperiale che ha movimentato fino a un milione di soldati e migliaia di ufficiali non è certo compensata dai preparativi militari contro i Barbareschi che, regnante Carlo X, daranno inizio all'avventura

coloniale algerina (1830), implicando con il riarmo la riallocazione di poche centinaia di quadri militari d'ogni ordine e grado.

Ma, per esempio, i due Stati italiani continentali – i Regni d'Italia e di Napoli – non avendo più necessità belliche immediate, dovranno smobilitare gran parte dei reggimenti collocando a «mezzo soldo» parecchie centinaia di ufficiali (tra cui numerosi gli ufficiali superiori: maggiori, colonnelli e generali), senza contare almeno un paio di migliaia di sottufficiali divenuti superflui. Il caso più noto è rappresentato dall'esercito napoletano, protagonista della campagna anti-austriaca culminata nella sconfitta di Tolentino (2 maggio 1815) e nel conseguente esilio di re Gioacchino Murat. Il restaurato Ferdinando I di Borbone, per necessità di bilancio in un contesto di pacificazione forzata, ridusse l'originario esercito murattiano – che nel corso della campagna del 1815 aveva inquadrato 82000 combattenti – agli effettivi di una sola divisione di appena diecimila soldati, con collocamento «in disponibilità» di almeno cinquecento ufficiali e circa mille sottufficiali.

Problemi analoghi li pone l'armata italica del Vicerè Eugenio de Beauharnais: il Comando austriaco la disperde nei depositi del vasto impero asburgico, riducendone la consistenza di mese in mese dagli originari quarantamila soldati fino alla sostanziale eutanasia finale.

Questa vasta forma di disoccupazione militare qualificata, mai sperimentata prima d'ora su così vasta scala, alimenta il malcontento, suggerendo le alternative della permanente cospirazione in patria o di un'emigrazione dai caratteri semi-permanenti, che consenta di mettere a frutto il mestiere delle armi.

Si tratta di un fenomeno di grande rilievo qualitativo, dove s'incrociano i percorsi degli smobilitati napoleonici e dei giovani insofferenti dei lacci della Restaurazione – valga per tutti il nome del cospiratore modenese Enrico Cialdini divenuto militare di carriera e colonnello nella Spagna della guerra civile carlista, per poi riapparire come generale nell'Italia del Risorgimento – un fenomeno, vale la pena ripeterlo, tutt'ora inesplorato in sede storiografica. In questa sede basterà riferirsi alle epopee di Rubino Ventura da Finale di Modena (ribattezzatosi Jean-Baptiste Ventura), finito generalissimo dell'esercito del Maharajah Ranjit Singh del Punjab (1822-43), riconosciuto come divisionario da re Luigi Filippo; Paolo Avitabile, napoletano, generale e governatore di Peshawar sempre per conto del Maharajah Ranjit Singh del Punjab (1830-44); Paolo Solaroli combattente delle guerre afgane, colonnello nell'esercito della Compagnia delle Indie, poi generale sardo e aiutante di campo di Vittorio Emanuele II; Agostino Codazzi di Lugo, ufficiale di artiglieria esule in Sudamerica dopo il 1815, combattente con Simon Bolivar, generale,

cartografo e ingegnere militare; gli esuli modenesi Nicola Fabrizi ed Enrico Cialdini. Per tacere dei tanti sottufficiali e ufficiali italiani meno noti, transitati nella Legione straniera francese o approdati alla Guerra civile spagnola, prima di raggiungere Egitto, India o Sudamerica per dare inquadramento europeo a masse scomposte e anarcoidi di combattenti.

A differenza della Francia e dei suoi satelliti (Regni d'Olanda, d'Italia e di Napoli, dipartimenti italici dell'impero francese), la Spagna, invece, dovrà continuare la mobilitazione per far fronte all'insorgenza coloniale sudamericana alimentata dall'ambiguo bolivarismo. Inevitabilmente, un dispositivo bellico ipertrofico da utilizzare nei Vicereami delle Indie non potrà che alimentarsi di quei militari che hanno conquistato i loro gradi nella campagna peninsulare anti-napoleonica degli anni 1808-12, sotto la guida di *Juntas* autolegittimate dalle vittorie, ma poi misconosciute dal fedifrago re Ferdinando VII che inaugura il suo regno revocando la costituzione gaditana del 1812. E che, paradossalmente, deve richiamare in servizio quella "leggittimità rivoluzionaria" quando si tratta di schiacciare militarmente la ribellione coloniale del generale Miranda e poi di Simon Bolivar.

Per quanto possa apparire singolare agli occhi di noi posteri, in entrambi i casi, sia che si smobiliti sia che si mobiliti, le soluzioni adottate alimentano una effervescenza che non può non avere ricadute sugli equilibri politici.

Quindi, una lettura impegnativa ed esigente per "addetti ai lavori", quella proposta da Paolo Pastori, sollecitati da una bibliografia intrigante e per nulla scontata, non certo una carrellata divulgativa per "chi non sa".

2. Come ho appena detto, il periodo abbracciato è quello cortissimo e intenso della Restaurazione. Poco più di un lustro intercorso tra la riunione del Congresso di Vienna – che, a grandi linee, avrebbe garantito per un secolo una "quasi pace" nel continente europeo fino alla Grande Guerra – e il fallimento, più che annunciato, del generoso quanto ingenuo Nonimestre costituzionale napoletano, promosso dal proteiforme e incontrollabile movimento carbonaro, ma poi decollato per impulso della *élite* militare e politica murattiana.

Generoso il Nonimestre per la capacità di quella che era stata, fino al 1815, la classe dirigente murattiana di rimettersi in gioco come alternativa costituzionale alla sonnecchiosa Monarchia amministrativa borbonica. E, al tempo stesso, ingenuo, per la sottovalutazione del contesto italiano a dominante austriaca, dove la costituzionalizzazione del maggiore Stato della Penisola avrebbe inevitabilmente rappresentato un ineliminabile punto di riferimento per l'Italia "alla car-

bonara": ma, soprattutto, per quella significativa massa di scontenti rappresentata dagli ufficiali napoleonici smobilitati, lievito perenne di tutti i sommovimenti rivoluzionari peninsulari fino ai tardi anni 1848-53. Protagonisti, spesso sconosciuti (o, non del tutto conosciuti) di un micro-cosmo latomistico ancóra inesplorato.

Del Congresso di Vienna, le informatissime pagine di Pastori ci restituiscono luci ed ombre, manovre diplomatiche, compromessi, esiti; ma, per comodità del lettore, desidero aggiungere qualche riflessione supplementare.

3. In questi due secoli è stato spesso adombrato un interrogativo – privo di risposte soddisfacenti – sul perché la Gran Bretagna abbia lasciato tanto spazio in Europa alla Santa Alleanza: forma di accordo inter-governativo tra Russia, Prussia e Austria, basato sulla negazione sistematica dei princípi sui quali poggiava la forma di governo inglese da più di un secolo. Ho l'impressione che chi si pone questo interrogativo non abbia ben chiaro il contesto bellico in cui è maturata la disfatta francese (Campagna di Francia 1814, Waterloo 1815).

Ritengo che vada chiarito in via preliminare che quella su Napoleone è stata una vittoria dai molti padri, quindi, non solo ed esclusivamente britannica: per tanto, i nuovi assetti istituzionali europei non avrebbero mai potuto concretizzarsi in una condivisa adozione del "modello Westminster" a base rappresentativa. Si tenga, infatti, presente che se la vittoria finale deve molto al dominio britannico sui mari e alla tenacia con cui Londra, anche nei momenti più drammatici del conflitto militare, ha puntato alla *débaclé* del generale corso, viceversa, sui fronti continentali la disfatta napoleonica ha due soli nomi: Spagna e Russia.

La grande insurrezione iberica degli anni 1808-12 – con il pullulare di *Juntas* e *Guerrillas* che inquadrano combattenti contadini e reparti del vecchio esercito – provoca la prima seria sconfitta dell'esercito più organizzato d'Europa, dando all'armata britannica comandata dal duca di Wellington l'opportunità di assumere il controllo dei territori di Portogallo e Spagna, dimostrando che quello dell'invincibilità napoleonica è un mito da consegnare agli archivi. Straordinaria palestra bellica anche per i reparti italici e napoletani ivi impiegati – e che alimenteranno i ricordi marziali degli ufficiali sopravvissuti negli angoscianti crepuscoli della Restaurazione – l'insurrezione della penisola iberica, fiaccando il dispositivo militare francese, segna per il sistema napoleonico l'inizio della fine.

Invero, il colpo finale all'Impero lo assesta l'incauta aggressione alla Russia, seguita dall'impari tenzone con il Generale Inverno e dalla disfatta della Beresina: vicende drammatiche che hanno segnato

l'immaginario europeo fino alla Grande Guerra; grazie anche a Tolstoj che, nelle straordinarie pagine di *Guerra e Pace*, ci racconta come i vinti Russi divenendo vincitori abbiano saputo disintegrare il maggiore dispositivo militare operante nei secoli XVIII e XIX, destinato a rimaner tale fino alla Guerra Civile nord-americana. Piegata per insipienza napoleonica nelle plaghe russe, la *Grande Nation* malgrado la sua poderosa spinta demografica non riesce a garantire il flusso ordinato della coscrizione, vede aumentare a dismisura *insoumis* e disertori, attribuisce le fattezze dell'avventuriero corso all'Orco che divora i propri figli-coscritti (dando nuova vita alla fiaba gotica dei Grimm).

Così, la ritirata di Russia lascia invitta l'armata del Kutuzov, rimettendo in gioco, a fianco dello czar vittorioso Alessandro, Vienna e Berlino: la futura pace dovrà necessariamente tener conto del fatto che la vittoria è un'idra a più teste e che l'Europa della vittoriosa Coalizione anti-napoleonica non ha comuni forme di governo; se mai, accarezza il comune intento di "restaurare" strutture istituzionali tra loro diverse.

4. Ci si ritrova, dunque, a Vienna per decidere come ridonare tranquillità ai popoli, facendo dimenticare la guerra a un'Europa esausta. Ma nel corso dei lavori del Congresso nulla è come sembra, e la stessa Restaurazione tenderebbe a restaurare solo quanto rientra negli interessi delle Grandi Potenze, tra le quali, con passo felpato e per merito di Talleyrand rientra la stessa Francia, sconfitta militarmente ma, a quanto pare, non politicamente, grazie all'astuto ministro neoborbonico, padre del moderno trasformismo politico. Si ricordi come il versatile abilissimo Talleyrand fosse stato costituzionale e pacifista con la Costituente, disinvoltamente espansionista con il Direttorio, golpista con Bonaparte, interlocutorio e ammiccante con i Borbone, tanto da meritarsi la nomina a plenipotenziario francese al Congresso dove eserciterà il congeniale ruolo di *grand commis* di una Grande Potenza che non ha mai cessato di esser tale.

Sarà, invece, la Spagna – che, pure, è stata determinante nella sconfitta di Napoleone con l'insurrezione delle campagne, le *Guerrillas* e lo spirito costituzionale gaditano – ad essere ridotta di rango ed emarginata per insipienza di Ferdinando VII e nullità del suo ministro degli Esteri: tra l'impossibile sogno di un recupero della lontana e ingovernabile Luisiana e l'inconsistente e malgestita pretesa sulla Toscana per conto di Maria Luisa di Borbone, Infanta di Spagna, sorella dello stesso re Ferdinando.

La Corte di Madrid sembra non rendersi conto che in Italia ai Borbone spettano i Regni delle Due Sicilie e il Ducato di Parma (transitoriamente assegnato a Maria Luigia d'Asburgo). Quanto al resto,

più che alla marginale e gradevole Toscana, il re di Spagna avrebbe dovuto tenere alla sua sovranità sulle Americhe dove – sempre per insipienza ferdinandina – sta per essere compromesso definitivamente un impero trisecolare, visto che il Borbone si impelaga in una costosa e mal condotta guerra coloniale dagli esiti annunciati (almeno, per chi avesse voluto far tesoro dell'unilaterale indipendenza messicana proclamata fin dal 1810).

5. I Trattati di Vienna siglati nel 1815 tra le Potenze alleate e la Francia, se sanciscono la fine dei sogni imperiali di Parigi, non per questo danno origine a una Europa degli Stati, quale essa era prima del 1789. Convitato di pietra in quegli anni è l'idea che nel XIX secolo uno Stato evoluto non possa ridursi a mera amministrazione – sia pure di altissimo profilo, secondo la lezione francese di Richelieu, Mazarino e Colbert recepita da Federico il Grande di Prussia – ma debba inquadrare l'intero sistema di poteri pubblici in un atto legislativo formale costitutivo dell'intero assetto istituzionale: la costituzione, per l'appunto. Come faranno gli Stati tedeschi – compresa la Prussia – costituzionalizzandosi immediatamente sia pure in una forma che fa i conti con l'eredità d'*Ancien Régime* dello *Ständestaat* germanico.

Intanto, a dare l'esempio sarà proprio la Francia borbonica, dove Luigi XVIII in persona, per mezzo della Dichiarazione di Saint-Ouen (2 maggio 1814), darà all'esausta *Grande Nation* – svegliatasi improvvisamente post-napoleonica *malgré soi* – quella *Charte octroyée* (recepita dal 1848 piemontese, toscano e napoletano), autentico punto di non ritorno, tanto rispetto al cesarismo militare dello sconfitto generale corso come anche nei confronti degli assetti assolutisti d'*Ancien Régime*. Uguaglianza dei sudditi dinanzi alla legge, bicameralismo imperfetto imperniato su Camera vitalizia e Camera elettiva, sistema rappresentativo (benché ultra-censitario) basato sull'elezione di deputati votati in collegi uninominali da ristrettissimi gruppi di elettori: ottantamila in tutta la Francia. Un numero pari al doppio degli *électeurs* di secondo grado insediati nelle assemblee primarie di epoca rivoluzionaria (1789-99); dunque, la presa d'atto che a partire da quel momento il re avrebbe regnato consultando la Francia profonda dei notabili dipartimentali.

Mutato nomine e badando strettamente ai contenuti al di là dei preconcetti ideologici, è quanto stabilisce la stessa costituzione “anglosiciliana” del 1812, imposta da Lord Bentinck a re Ferdinando nella forzata convivenza di Palermo. Costituzione formalmente redatta dal Parlamento del Regno isolano ma, nella realtà, limitantesi a codificare la forma di governo britannica, in origine consuetudinaria e, di conseguenza, non scritta.

Va da sé che i derivati in qualcosa debbano pur differire dall'originale, visto anche che quel modello britannico, imposto *manu militari*, era il prodotto di una storia di aspri conflitti, costellata da lunghe tenzoni tra titolari dei supremi poteri pubblici; una guerra civile terminata con la decisione di processare per tradimento lo sconfitto Carlo I Stuart, seguita da un turbolento trentennio: apertosi con l'interregno militare di Cromwell (1649-59) surrogato a breve dall'effimera Restaurazione degli Stuart (1660). Sarà poi il definitivo fallimento politico dell'opzione Stuart a riproporre la centralità del Parlamento, rafforzata dall'inevitabile cambio di dinastia (1688): eventi tutti che avevano prodotto lungo cento anni un continuo e consistente affievolimento dei poteri della Corona, il cui esercizio concreto sarebbe stato poi attribuito nel corso del XVIII secolo al comitato di controllo della maggioranza parlamentare, il *Cabinet*.

Ovvio che non potesse darsi analogo sbocco all'assetto istituzionale del Regno tanto nella Sicilia del 1812 che nella Francia del 1814, dove centrale sarebbe rimasto il ruolo del re quale supremo titolare del potere esecutivo, parzialmente bilanciato dalla Camera elettiva.

6. Fedifrago spergiuro della moderatissima costituzione "anglo-siciliana" del 1812 – revocata con un sotterfugio all'atto della Restaurazione di un trono già bicefalo – Ferdinando di Borbone si ritrova nell'estate 1820 a fare i conti con Cadice, vale a dire con la radicale costituzione francese del 3 settembre 1791 recepita dalle *Cortes Constituyentes* gaditane nell'indimenticato 1812.

Va subito detto che l'Europa della Santa Alleanza non avrebbe mai potuto registrare tale repentino mutamento di rotta istituzionale e che l'esperimento napoletano – privo di appoggio militare britannico – avrebbe avuto fiato corto anche senza l'improvvida esplosione anarcoide siciliana: formalmente autonomista ma, sostanzialmente, austriacante per l'indubbia capacità di debilitare il già debole dispositivo militare napoletano, impantanato in una inutile e sanguinosa pugna fratricida. Più discutibile e, comunque, non verificabile, l'ipotesi di un'acquiescenza austriaca qualora il movimento napoletano – secondo le personali simpatie del generale Guglielmo Pepe (e, probabilmente, dell'alta ufficialità murattiana) – avesse optato per l'adozione della *Charte* censitaria del 1814, comunque estranea agli orizzonti della Carboneria napoletana; ma, tuttavia, fondante una monarchia forte con poteri rilevantissimi attribuiti al re.

Quanto alla Carboneria, occorre intanto precisare che l'incauto movimento promosso dall'abate Luigi Menichini – oltre ad aprire un trentacinquennio di infausti e perdenti tentativi settari, carbonari e poi mazziniani – azzera le basi del ragionevole compromesso istitu-

zionale borbonico-murattiano di Casa Lanza (20 maggio 1815) negoziato dal generale Pietro Colletta, provocando l'esilio forzoso della parte più moderna della classe dirigente delle Due Sicilie.

Ciò premesso, torniamo brevemente allo sviluppo degli eventi, non senza ricordare la passionale acribia con cui Paolo Pastori rimedita i principali passaggi del «Giornale costituzionale delle Due Sicilie», fonte quanto mai sotto-utilizzata in sede storiografica ed ora ricondotta al primo rango nella gerarchia delle fonti del Nonimestre napoletano.

Il 2 luglio 1820 uno squadrone di cavalleria del reggimento Real Borbone di guarnigione a Nola, innalzando il tricolore carbonaro (rosso, nero e turchino), sotto il comando dei tenenti Michele Morelli e Giuseppe Silvati stimolati dall'abate Luigi Menichini muove sulla città di Avellino. Qui, il tenente-colonnello Lorenzo De Conciliis assume la direzione del movimento che richiama simpatizzanti dalla Capitanata, dal Salernitano e da Terra di Lavoro. Si tratta di un *pronunciamento* di tipo ispano-americano – lettura provinciale delle parigine Giornate di Brumaio – che difficilmente avrebbe potuto condurre all'insediamento di uno stabile governo costituzionale-rappresentativo a Napoli.

Tuttavia, sotto il profilo strettamente militare, per il re la situazione è compromessa. Infatti, nel campo trincerato di Monteforte cominciano ad affluire rinforzi per i ribelli. Non si dimentichi che l'esercito è murattiano nelle sue componenti; murattiani sono i generali Vito Nunziante e Michele Carrascosa inviati a stroncare la rivolta: come meravigliarsi se gran parte dei loro reparti diserta per raggiungere le bandiere di De Conciliis? Bandiere destinate a passare rapidamente di mano, quando alla testa del movimento si pone il generale Guglielmo Pepe, comandante della guarnigione di Napoli.

Il 7 luglio 1820 un compromesso appare inevitabile: sarà la costituzione di Spagna (cioè quella gaditana del 19 marzo 1812) a guidare la rigenerazione delle Due Sicilie. Ma re Ferdinando non ha intenzione di farsi compromettere nel processo di costituzionalizzazione dello Stato, delegando l'esercizio dei suoi poteri al figlio Francesco, duca di Calabria, nominato Vicario generale del Regno. Ed è in tale veste che quello stesso 7 luglio 1820 il principe Francesco insedia una commissione con l'incarico di tradurre in lingua italiana la costituzione di Cadice; testo successivamente emendato e votato il 9 dicembre 1820 dal Parlamento monocamerale napoletano, eletto a suffragio universale maschile, e infine promulgato dal Vicario il 29 gennaio 1821.

Promosso dalla Carboneria ma gestito dai murattiani – si pensi ai politici Matteo Galdi, Giuseppe Zurlo, Melchiorre Delfico, Davide Winspeare e ai generali Michele Carrascosa, Guglielmo e Florestano

Pepe, Vito Nunziante e Pietro Colletta – il regime costituzionale napoletano sembrerebbe insediato all’insegna di un quadrinomio tranquillizzante: elezioni, Parlamento, costituzione, libertà di stampa. Viceversa, la crisi sta per precipitare. Vienna, Berlino e Pietroburgo, capitali della Santa Alleanza, non possono accettare il ritorno al potere degli epigoni bonapartisti, né tanto meno quei governi intendono dialogare con i rappresentanti del nuovo potere. Come ci viene opportunamente ricordato in questo volume, Metternich e Nesselrode più che freddi restano irraggiungibili per i diplomatici napoletani che, per altro, non riescono a intercettare neppure la proverbiale benevolenza britannica. Ma prima che la Santa Alleanza muova pedine e cannoni, beffando nel Congresso di Troppau (23 ottobre/17 dicembre 1820) Gran Bretagna e Francia e umiliando, successivamente, Napoli nel Congresso di Lubiana (11-30 gennaio 1821) dove re Ferdinando viene chiamato *ad audiendum verbum*, ci pensano i costituzionali siciliani a intorbidare le acque interne.

Non a caso Paolo Pastori ci ricorda, opportunamente, come nella parte insulare del Regno, cioè in Sicilia, non ci si entusiasmi per la rivoluzione di Napoli. Infatti, nemmeno dieci giorni dopo l’avvio della costituzionalizzazione del Regno, i notabili palermitani riuniti nel palazzo del principe di San Cataldo scelgono la strada della secessione anti-napoletana, agitando contro il nuovo corso il vessillo della costituzione “anglo-siciliana” del 1812. In tal modo, la festa di Santa Rosalia (14-16 luglio 1820) viene celebrata con una inconsulta insurrezione che ha il suo momento-chiave nell’apertura delle carceri; conquistano, così, la libertà circa settecento galeotti che instaurano un regime di terrore malavitoso che connoterà tutti i sommovimenti politici isolani fino all’arrivo di Garibaldi nel 1860.

Poco importa che si tenti di dar vesti politiche all’anarchia, insediando una «Giunta provvisoria di pubblica sicurezza e tranquillità» presieduta dall’ammiraglio Ruggero Settimo dei principi di Fitalia, visto che tale governo provvisorio (a sua volta spaccato al proprio interno tra aristocratici e Maestranze) non resce ad imporsi neppure ai fautori dell’indipendenza siciliana. L’intrinseca debolezza del governo provvisorio siciliano non azzera le chimere dei suoi capi – e segnatamente del principe di Villafranca – che ritengono di aggirare Napoli negoziando direttamente con Metternich l’ascesa al trono di Sicilia di un principe austriaco, come risulta dal dispaccio 20 settembre 1820 inviato a Vienna dall’incaricato d’affari austriaco Karl von Menz (e richiamato in questo libro).

All’insurrezione siciliana il governo costituzionale napoletano non può che dare una risposta militare affidata a un corpo di spedizione imbarcato il 2 settembre 1820 e comandato, in sequenza, dagli ener-

gici generali Florestano Pepe e Pietro Colletta; al termine di una dura campagna sarebbe stato raggiunto il controllo del territorio isolano.

Va detto che i dodicimila soldati napoletani posti a presidio della Sicilia indeboliscono il dispositivo militare del governo costituzionale al momento del conflitto con l'esercito austriaco sulla linea settentrionale Rieti/Antrdoco, alla frontiera pontificia il 7 marzo 1821. La disfatta è totale. Mi sembra opportuno ricordare che il Regno, riconsegnato formalmente a re Ferdinando, resta però sotto occupazione militare austriaca, gravando sulle finanze napoletane per più di un quinquennio; e che, al tempo stesso, quell'esercito murattiano che a Casa Lanza nel 1815 aveva ottenuto con l'onore delle armi piena cittadinanza nella restaurata Monarchia borbonica, viene ora definitivamente sciolto su ordine di Vienna.

Dunque, improvvido e velleitario il *pronunciamento* promosso dai Carbonari, foriero di conseguenze di lungo periodo per la stessa indipendenza del Regno delle Due Sicilie. Resta da aggiungere qualcosa riguardo al livello di "coinvolgimento settario" degli alti ufficiali murattiani. Che i generali Pepe, Carrascosa, Nunziante e Colletta fossero in grado di dialogare con le Vendite carbonare appare evidente; ma del pari evidente traspare il loro tentativo di ridurre l'influenza sul governo del Regno nel corso del Nonimestre. Pietro Colletta nell'austero esilio toscano, Guglielmo Pepe nel vivacissimo e pur provante esilio parigino avrebbero avuto a disposizione molto tempo per meditare sulle conseguenze nefaste dell'attivismo carbonaro dell'abate Luigi Menichini e dei suoi sodali.

Principali sigle di riferimento:

ADB = *Allgemeine Deutsche Biographie*. I-LVI Bd. Leipzig, Verlag von Duncker und Humboldt, 1875-1912.

ALR = *Allgemeine Landrecht für die preussische Staaten*.

APDS = *Atti del Parlamento delle Due Sicilie*. 1820-21. Editi (a cura della R. Accademia dei Lincei. Commissione per gli *Atti delle Assemblee costituzionali italiane*) sotto la direzione di A. Alberti. Raccolti e illustrati da E. Gentile, con premessa di M. Schipa. I-IV(1-2). Bologna, Zanichelli, 1926-1931.

AQUARONE-D'ADDIO-NEGRI = *Le costituzioni italiane*. A cura di M. D'Addio, A. Aquarone, G. Negri. Milano, Comunità, 1958.

ALBERTI = Annibale ALBERTI, *La rivoluzione napoletana, il suo parlamento e la reazione europea* (1820-1821), in: APDS, IV, pp. VII-CDX.

ASN = *Archivio di Stato di Napoli*.

ASPN = *Archivio storico per le province napoletane*, (I) 1876-.

BERTIER de SAUVIGNY-M = Guillaume BERTIER de SAUVIGNY, *Metternich et la France après le Congrès de Vienne*, Paris, Hachette, 1968-1971, to. I-III. [Titoli: I (*De Napoléon à Decazes*. 1815-1820); II (*Les grands Congrès*. 1820-1824); III (*Au temps de Charles X*. 1824-1830)].

BIANCHI = Nicomede BIANCHI, *Storia documentata della diplomazia europea in Italia dall'anno 1814 all'anno 1861*. To. I-VIII, Torino, Dall'Unione tipografico-editrice, 1865-72. [In particolare: To. I. *Anni 1814-1820*; To. II. *Anni 1820-1830*].

BIANCO = Giuseppe BIANCO, *La rivoluzione siciliana del 1820. Con documenti e carteggi inediti*. Firenze, Bernardo Seeber, 1905.

BLANCH = Luigi BLANCH, *Scritti storici. A cura di Benedetto Croce*. Vol. I [-III]. Bari, Laterza, 1945.

COLLETTA = Pietro COLLETTA, *Storia del reame di Napoli*. Introduzione e note di Nino Cortese. Voll. I-III, Napoli, libreria scientifica, ?. Particolarmente la biografia nel vol. III, pp. 343-373.

CUOCO = Vincenzo CUOCO, *Saggio storico sulla Rivoluzione napoletana del 1799*. Con introduzione, note ed appendici di Nino Cortese. Firenze, Vallecchi, 1926.

DBI = *Dizionario biografico degli italiani*, Roma, Istituto dell'Enciclopedia italiana, 1960-

DNB = *Dictionary of National Biography*. Ed. by Leslie Stephen and Sidney Lee. Voll. 21. London, Smith – Elder and Co., 1908-1909.

DUGUIT-MONNIER = *Les constitutions et les principales Lois politiques de la France depuis 1789. Collationnées sur les Textes Officiels, précédées des Notices Historiques et suivies d'une Table Analytique détaillée*. Par Léon Duguit et Henry Monnier. Troisième édition. Paris, Librairie générale de Droit et de Jurisprudence, 1915.

FONTANAROSA = Vincenzo FONTANAROSA, *Il Parlamento nazionale napoletano per gli anni 1820 e 1821. Memorie e documenti*. Roma, Società editrice Dante Alighieri, 1900.

GCRDS = *Giornale costituzionale del Regno delle Due Sicilie* (8 luglio 1820-31 marzo 1821).

GUZMAN = Eduardo DE GUZMAN, *España, entre las dictaduras y la democracia, con el texto integro de las siete constituciones que han regido en España a partir de 1812*. Madrid, G. Del Toro editor, 1976.

IBNH = *Index Bio-bibliographicus Notorum Hominum. Corpus Alphabeticum. I. Sectio generalis*, Vol. 83. Osnabrück, Biblio Verlag, 1996-

Indice biografico = *Indice biografico* nel terzo volume della presente ricerca.

MARTENS-R = Georg Friedrich de [von] MARTENS, *Recueil des principaux traités d'alliance, de paix, de trêve, de neutralité, de commerce, de limites, d'échange, etc., et plusieurs autres actes servant à la connaissance des relations étrangères des Puissances et des États de l'Europe, tant dans leur rapport mutuel que dans celui envers les Puissances et États dans les autres parties du globe, depuis 1761 jusqu'à présent*. 2e éd. revue et augmentée [...]. To. I-VIII. À Gottingue, dans la librairie de [Johann Christian] Dieterich, 1817-1835.

MARTENS-S = Georg Friedrich de [von] MARTENS, *Supplément au Recueil des principaux traités d'alliance, de paix, de trêve, de neutralité, de commerce, de limites, d'échange &c. conclus par les Puissances de l'Europe tant entre elles qu'avec les Puissances et États dans d'autres parties du monde depuis 1761 jusqu'à présent, précédé de Traités du XVIIIeme siècle antérieurs à cette époque et qui ne se trouvent pas dans le Corps universel diplomatique de mrs. Dumont et Rousset, et autres recueils généraux de Traités, par George Frédéric de Martens*. To. I-IV. À Gottingue, dans la librairie de [Johann Christian] Dieterich, 1802-1808.

[BNCF – Palat. 20. 6. 3. 1]

I testi sono riportati nelle varie lingue in cui i documenti vennero editi, talvolta con a fronte il testo in francese ed in lingua originale (tedesco, latino, inglese, italiano, spagnolo, olandese).

MARTENS-SNR = Georg Friedrich de [von] MARTENS, *Supplément au Recueil des principaux traités d'alliance, de paix, de trêve, de neutralité, de commerce, de limites, d'échange &c. conclus par les Puissances de l'Europe tant entre elles qu'avec les Puissances et États dans d'autres parties du monde depuis 1761 jusqu'à présent, précédé de Traités du XVIIIeme siècle antérieurs à cette époque et qui ne se trouvent pas dans le Corps universel diplomatique de mrs. Dumont et Rousset, et autres recueils généraux de Traités, par George Frédéric de Martens*. To. V-X. À Gottingue, dans la librairie de [Johann Christian] Dieterich, 1808-1828.

[BNCF – Palat. 20. 6. 3. 1]

Ogni tomo ha: sia un doppio frontespizio [*Nouveau recueil de Traités d'alliance, de paix, de trêves, de neutralité, de commerce, de limites, d'échange etc. et de plusieurs autres actes servant à la connaissance des relations étrangères des Puissances et des États de l'Europe, tant dans leur rapport mutuel que dans celui envers les Puissances et États dans les autres parties du globe, depuis 1808 jusqu'à présent* [...]]; sia una numerazione diversa, rispetto al primo frontespizio, per cui si ha: *Supplément*, to. V [= *Nouveau recueil*, to. I]; *Supplément*, to. VI [= *Nouveau recueil*, to. II]; *Supplément*, to. VII [= *Nouveau recueil*, to. III]; *Supplément*, to. VIII [=

Nouveau recueil, to. IV]; *Supplément*, to. IX [= *Nouveau recueil*, to. V]; *Supplément*, to. X [= *Nouveau recueil*, to. VI].

I tomi V-VIII sono di G. F. de [von] Martens; il to. IX è la continuazione da parte del nipote, barone Charles de [von] Martens; il to. X è la continuazione da parte di Frédéric Saalfeld.

MARTENS-NS = *Nouveaux supplémens au Recueil des Traités et d'autres actes remarquables, servant à la connaissance des relations étrangères des Puissances et États dans leur rapport mutuel, depuis 1761 jusqu'à present [...]. Suivi d'un appendice [...]. Par Frédéric Murhard*. To. I-III. À Goettingue, dans la librairie de [Johann Christian] Dieterich, 1839-1842.

MARTENS-T1 = Georg Friedrich von MARTENS, *Table générale chronologique et alphabétique du Recueil des Traités, Conventions et Transactions des Puissances de l'Europe et d'autres parties du globe, servant à la connaissance des relations étrangères des États dans leur rapport mutuel, commencé par G. F. de Martens [...]. Première partie [-seconde partie]. À Gottingue, dans la librairie de [Heinrich] Dieterich, 1837-1845.*
[BNCF – Palat. 20. 6. 3.1]

MARTENS-T2 = *Table générale du recueil des Traités de G.F. de Martens et de ses continuateurs. 1494-1874. Partie chronologique [-Partie alphabétique]. À Gottingue, Librairie de Dieterich, 1875-1876.*

MARTENS-PDG = Georg Friedrich von MARTENS, *Précis de Droit des gens de l'Europe [...], nouvelle édition, revue, accompagnée des notes de Pinheiro Ferreira, précédée d'une introduction et complétée par l'exposition des doctrines des publicistes contemporains, et suivie d'une bibliographie raisonnée du Droit des gens, par M. Ch. Vergé. Tome premier [-second]. Paris, Guillaumin, 1858.*
[BNCF – Magl. 12. 6. 473]

MARTENSch-GD = Charles de MARTENS, *Le Guide diplomatique. Précis des droits et des fonctions des agents diplomatiques et consulaires, suivi d'un Traité des actes et offices divers qui sont du ressort de la diplomatie [...]. Cinquième édition. Entièrement refondue par M. F. H. Geffcken. Tome premier [-second], Leipzig, F.A. Brockhaus, 1866.*
[BNCF – Magl. 20. 8. 27]

NBG = *Nouvelle biographie générale* [a cura di Jean Chrétien Ferdinand Hofer], voll. 46. Paris, Firmin Didot frères, 1852-1866.

ÖBL = *Österreichisches biographisches Lexikon (1815-1950)*. Hrsg. von der *Österreichischen Akademie der Wissenschaft unter Leitung von Leo Santifaller...*, Graz-Köln, Verlag Hermann Böhlaus, 1957-

PEPE = Guglielmo PEPE, *Memorie... intorno alla sua vita e ai recenti casi d'Italia...*, Voll. I-II. Parigi, Baudry, Libreria europea, 1847.

SRI [o S.R.I.] = *Sacro Romano Impero della nazione germanica*.

TULARD-FAYARD-FIERRO= J. TULARD-J.C. FAYARD-A. FIERRO, *Dizionario storico della Rivoluzione francese*, Firenze, Ponte alle Grazie, 1989.

WINTER = *Repertorium der diplomatischen Vertreter seit dem Westfälischen Frieden (1648)*. Band III. 1764-1815. Herausg. unter der Leitung von Leo Santifaller [...] und Otto Friedrich Winter. Graz- Köln, Hermann Böhlaus Nachf., 1965.

WURZBACH = Constant WURZBACH, *Biographisches Lexikon des Kaiserthums Österreich...*, I-LX, Wien, Verlag der Universitäts, 1856-1890.

[CB]= Chiara Bartolini

[CG]= Claudia Giurintano

[LP]= Letizia Pagliai

[MR]= Marzia Rosti

INTRODUZIONE

L'individuazione di due 'stemmi' da cui discende
la crisi europea continentale nel XIX secolo.

Il reazionario 'ascondimento' della società civile
come sistema etico-politico-economico complesso
ed il primato dell'ideologia surrettiziamente
semplificatrice nell'evocazione di un possibile
ordine politico radicalmente nuovo ed 'egaltario'

La storia post-rivoluzionaria dell'Ottocento, dopo il pur significativo e determinante tentativo di un nuovo ordine 'rivoluzionario-imperiale', appare come la risultante dell'incomponibile contrasto fra due sostanzialmente diversi movimenti culturali e politici, i quali – peraltro – manifestano una relativa e contingente affinità nel ruolo che l'esercito è chiamato a svolgere – quasi nello stesso intorno di anni fra il 1807-1808 – in Prussia come in Spagna, al fine sia di realizzare una riforma istituzionale in senso costituzionale, sia – contestualmente – di riaffermare una ritrovata indipendenza nazionale.

L'esteriore affinità di progetti costituzionali-nazionali è appunto del tutto apparente, in quanto si tratta in effetti di due concezioni radicalmente diverse non solo nella forma ma soprattutto nella sostanza. Su di un fronte, in Prussia, questo movimento di riforma costituzionale-militare ha come referente una concezione complessa della *società civile*. Intanto, per una dichiarata convinzione di poter coniugare tradizione e progresso, ossia: da un lato, il ruolo concretamente svolto sin lì dai corpi rappresentativi dei ceti sociali (a livello locale e centrale, in senso privatistico e pubblicistico); e dall'altro lato il processo di un concreto 'rammodernamento' della *società civile*, operando le necessarie aperture economiche, politiche ed istituzionali alle istanze emergenti, quali entità improcrastinabilmente da incanalare in un'interazione sia nel complesso delle classi sociali, sia fra la *società civile* e lo Stato.

Fra Spagna e Prussia giocava un ruolo particolare la diversità di referenti socio-culturali prima ancora che teoretico-progettuali. Intanto, in Prussia, la distanza fra popolo, borghesia e nobiltà, fra masse e classi sociali, non era sentita come insuperabile o quanto meno era considerata come componibile in una complementarietà di ruoli, caratterizzata da una marcata osmosi cetuale. Nell'epoca rivoluzionaria e napoleonica una simile dinamicità era quanto meno imposta dalla

mobilitazione di massa per la difesa della libertà nazionale. Una dinamicità capace di infrangere o superare almeno formalmente barriere e pregiudizi tradizionali in senso conservatore, in quanto caratterizzata da una selezione capacitaro-meritocratica imposta da una plurigenerazionale mobilitazione militare, e ora dimostrata con l'ascesa alla nobiltà sia di alto-borghesi che di militari di estrazione dal ceto medio, borghese se non addirittura rurale.

Un altro fattore di differenziazione rispetto alla Spagna era il referente costituito dal costituzionalismo anglo-sassone. E non tanto, o non solo, per i legami fra l'Hannover 'inglese' e la Prussia, né solo per effetto contro-propagandistico – per quanto forte ideologicamente – del 'manifesto' contro-rivoluzionario rappresentato dalle *Reflections on the Revolution in France* di Burke¹, le quali peraltro vennero diffuse dal governo britannico in funzione di *intelligence*, tradotte nelle lingue delle nazioni coinvolte nella lotta mortale contro il radicalismo rivoluzionario e l'espansionismo economico-militare francese.

L'eventuale referente britannico ad una *società civile* complessa (articolata per corpi, per distinzioni cetuali, per funzioni al tempo stesso privatistiche e pubblicistiche) risultava in Prussia comunque di minore impatto sociale, politico e culturale, di quanto non lo fosse la propria storia nazionale (gerarchizzata in ruoli e funzioni), e soprattutto minore di quanto la cultura prussiana non fosse di per sé profondamente permeata e convinta da una riflessione che fra il XVII-XVIII secolo si era espressa filosoficamente, incentrata sul piano del raffronto fra *diritto di natura* e *diritto positivo*, secondo cioè la cifra 'tradizionale' del primo come legittimazione e limite al secondo. Una cifra che – per estensione, dalla teoria filosofico-giuridica alla prassi etico-economico-politica – si concretava nel convincimento che la *società civile* si ponesse come il luogo della legittimazione e come limite stesso al potere instaurato nella *società politica*, ossia nello Stato.

Quest'ultimo punto è particolarmente rilevante, in quanto il referente al *diritto di natura* è qui colto nelle concrete individuazioni storico-politiche, cioè in viventi comunità, associazioni, società, che hanno manifestato la loro vitalità nel tempo, come individuale espressione delle loro naturali caratteristiche personali, di loro specificità per affrontare le esigenze primarie e per organizzarsi in un peculiare tipo di comunità. Qui il *diritto naturale* è inteso a valorizzare, difendere la diversità, l'ineguaglianza (o almeno la distinzione fra un'*éga-*

¹ Si veda: *Indice biografico*.

lité statualmente imposta ed il giusto eguagliamento politico fra diverse personalità e finalità). Forse, pur con qualche approssimazione, questa prima accezione di 'diritto naturale' potremmo definirla come *diritto naturale storicamente concretato in specifiche istituzioni cetuali-comunitarie*.

Questa difesa dell'*ineguaglianza* è una lotta contro un'*eguaglianza formale* di cui si indica la funzione di mero supporto strumentale al primato assoluto-dispotico di un'oligarchia che si arrocca nel corso di tutto l'Ottocento nel *sostanziale* credo inegalitario. Un'oligarchia che abilmente si serve del supporto ideologico di un *egalitarismo del tutto formale*, in politica come in economia. Il suo fine è di imporre la propria personale-cetuale *ineguaglianza* su una massa di individui tutti egualmente ridotti allo stato di subordinazione, dapprima materiale, poi culturale e politica.

Ma prima, alla svolta fra Sette-Ottocento, c'era pure stato in Prussia anche il referente sostanziale ad un'altra concezione del *diritto di natura*. Anzitutto quella che verrà filtrata dal criticismo kantiano, in una concezione dell'*eguaglianza morale*, pertanto intesa come imperativo etico, categorico, valido ed indiscutibile al di là di qualsiasi condizionamento della realtà oggettiva. Del tutto problematico sarà qui, come riconoscerà un neo-kantiano come Hermann Cohen, collegare questo imperativo – tutto vissuto all'interno della coscienza individuale – da un lato con valori politici condivisi dagli altri individui, e dall'altro lato soprattutto con lo *Stato* ed una *società civile* complessa, cioè storicamente articolata in corpi di diversa importanza ed incidenza politica.

Da qui, dunque, il senso delle riflessioni filosofiche e della progettualità istituzionale sia di riformatori liberali – come Carl von Stein² e Wilhelm von Humboldt³ – sia di un conservatore *sui generis* come Hegel. Anche qui, con una qualche semplificazione concettuale, potremmo definire questo diverso tipo di referente al diritto naturale come la categoria di un *diritto naturale* inteso come *dovere morale, incondizionato* dalla realtà del *mondo naturale* e del *cosmo umano*, ossia un *diritto naturale incondizionato* non solo da *concreti condizionamenti storici*, ma anche dalla *diversità di inclinazione naturale, di indole, di capacità e di meriti*.

Come ricordavano gli stessi neo-kantiani di Marburgo (Albert Friedrich Lange ed appunto Hermann Cohen, suo allievo-maestro) le *in-*

² Si veda: *Indice biografico*.

³ *Ibidem*, l. c.

clinazioni naturali non sempre sono prioritariamente di carattere etico, né tanto meno sociale-comunitario, quali determinanti e prevalenti momenti umani. Non per niente si rende necessario considerare sia la coazione e la sanzione, come *'formale'* cemento sociale, da rafforzare attraverso il timore, l'ambizione, la finzione, quali correlati ineluttabili di ogni conversione più o meno obbligata dell'istintività naturale.

Sul piano delle finzioni e delle coazioni, la difesa dell'*ineguaglianza* si configurerebbe come immorale – oggi diremmo *politically incorrect* –, ossia posta come qualcosa di inconcepibile per una società che – secondo l'aforisma kantiano – deve *'osare di sapere'*, cioè di *'uscire dalla minorità'*, sortire da quelle che vengono indicate come soggezioni troppo intensamente subite ad opera dell'autorità tradizionale.

Qui dunque la prima tipologia, il *diritto naturale storicamente concretato in specifiche istituzioni cetuali-comunitarie*, si pone in una marcata, insuperabile, antinomia rispetto ad un *diritto naturale inteso come dovere morale incondizionato dalla realtà del mondo naturale e del cosmo umano*.

Sul piano filosofico giuridico, spetta a Christian Wolf il merito di aver considerato analiticamente il primo tipo di *diritto naturale storicamente concretato in specifiche istituzioni cetuali-comunitarie*. Era stato Wolf a cercare di superare concettualmente quella prospettiva etico-razionalistica che da Leibniz aveva condotto sino a Pufendorf. E proprio questo *razionalismo etico* si protrarrà poi, se non alla morale imperativa kantiana, soprattutto alla concezione etico-politica dello *Stato*, formulata da Hegel.

La *società civile* di Hegel è in definitiva solo la *società dei bisogni*, 'giudiziosamente' da porre sotto la tutela dello Stato, cioè della monarchia ereditaria prussiana. Un paradigma dunque poco accettabile per il resto dell'umanità 'non prussiana'.

Sul piano etico-concettuale e politico-riformista, spetta invece a personalità come Wilhelm von Humboldt e Carl von Stein il merito di aver tentato di coniugare appunto diversità, diseguaglianze naturali di capacità, di concrete realizzazioni e pragmatiche azioni accomunanti in un progetto di riforma. E questa da attuare nel senso della continuità della tradizione, in contrapposizione ai conservatorismi e tradizionalismi ormai inattuati. Una riforma da inserire nel contesto della concreta e contingente situazione politico-militare della Prussia fra 1807 e 1820-21.

La suddetta esteriore affinità di progetti – sia rivoluzionari-militari, sia costituzionali-nazionali – fra Prussia e Spagna si rivela del tutto apparente proprio in quanto si trattava di due concezioni radicalmente differenti. Se infatti – come appunto si è visto – su di un fronte, in Prussia, questo movimento di riforma costituzionale-

militare ha come referente una concezione complessa della *società civile*, invece – su tutt'altro fronte ideologico – in Spagna prevale un referente alla concezione francese-rivoluzionaria di un'eguaglianza che formalmente non ammette distinzioni di ceto, di classe.

Diversamente dai tentativi di riforma liberal-parlamentare in Prussia e negli Stati meridionali tedeschi (Baviera, Baden e Württemberg) –, in Spagna (i cui eventi influenzarono d'altro canto il rivoluzionario regime costituzionale del *Regno di Napoli e di Sicilia*, fra il luglio 1820 ed il marzo 1821) la resistenza contro l'invasione napoleonica si venne gradualmente differenziando dalle stesse istanze di continuità nazionale avanzate dalle prime *Cortes* (come si è visto rivendicava il canonico Francisco Martínez Marina), per effetto di un referente al costituzionalismo francese, di cui si vollero ignorare totalmente gli effetti palesati di un ventennio di tragedie e di spaventose carneficine, in qualche modo ideologicamente legittimate per imporre quella 'democrazia totalitaria' che Jacob Talmon indica nel *continuum* fra Rousseau ed il totalitarismo del XX secolo.

Ossia, diversamente dal costituzionalismo prussiano e sud-tedesco, invece in Spagna (da lì irradiandosi per 'canali borbonici e post-borbonici' appunto nel Regno di Napoli e di Sicilia) si ripropose – più o meno formalmente o sostanzialmente – la convinzione di un *diritto naturale all'eguaglianza*. Un postulato 'egalitario' che come correlato aveva il proposito di recidere ogni legame con la tradizione, considerata come espressione di oscurantismo dispotico, inteso a soffocare i dettami della *vera natura universale* dell'uomo, e *tout-court* a negare gli stessi diritti universali.

Qui si annientò così ogni legittimazione delle acquisizioni passate, ogni validità delle istituzioni precedenti, sulla base del postulato di un'*eguale diritto naturale*, concettualmente correlato ad una naturale capacità di immediatamente manifestarsi nel senso di un *eguale comportamento*, di un'*eguale intenzione* e di un *eguale adeguazione* ai *valori fondamentali* della politica. Qui si manifesta compiutamente la visione radicalmente innovativa, nella dichiarata convinzione di non dovere affatto coniugare tradizione e progresso, ma anzi di dover annientare qualsiasi ruolo concretamente svolto, per secoli e generazioni dai corpi rappresentativi dei ceti sociali a livello locale e centrale, per assicurare una continuità come alternativa al *caos* ed alla retrogradazione verso una sempre latente 'barbarie'. Qui, poi, a tale 'rammodernamento radicale' si cerca di dare un'apparenza gradualmente riformista, in un sostanziale *progressismo* che si rivela come mero pretesto per una perseguita cesura immediata e definitiva nei confronti di ogni grado di avanzamento precedentemente acquisito e senza il quale non c'è più fondamento al progredire stesso.

In realtà, in Spagna – e poi a Napoli (ma non a Palermo, dove il modello non è certamente quello prussiano, ma sicuramente è quello anglo-sassone) – il movimento di riforma costituzionale e di indipendenza nazionale mira, consapevolmente o meno nei suoi immediati artefici, alla cesura radicale. A partire dalla puntuale riproposizione del monocameralismo assembleare delle costituzioni francesi fra 1791-93, si volle riprendere il discorso della *costituzione direttoriale* del 1795, intenzionalmente scartandone qualsiasi ricerca di soluzione meno schematica (appunto il bicameralismo) e livellatrice.

Ogni differita risultante di questa diversa articolazione della riforma costituzionale in Prussia (pluricetuale-multifunzionale nella costituzione per ceti e località) rispetto a quella in Spagna (monocetuale-unifunzionale nella struttura monocamerale) venne cancellata nel fallimento di entrambe, a causa dell'affermarsi di un processo di reazione inteso a restaurare una tradizione assolutistica.

Dopo il 1820-24, con la fine sia dei regimi costituzionali a Napoli ed in Spagna, sia con la conversione forzata dei riformatori liberali prussiani ai *desiderata* di Metternich⁴, appare la vittoria militare ed ideologica del modello di una monarchia ereditaria, priva di *valori etico-politici* fondati sulla diversità e distinzione di persone, ceti, ruoli. Da qui l'eclissi dell'unico fattore di un sostanziale *eguagliamento* etico-politico.

Nel XIX secolo avviene pertanto l'ascondimento' di questo tipo di *eguagliamento*, il solo possibile ed auspicabile, in quanto non disconosce naturali diversità e, d'altro canto, si contrappone sia ad *ereditarie diseguaglianze tradizionaliste-conservatrici*, sia ad un *egalitarismo* della democrazia radicale o della riduzione della politica e della socialità al criterio individualistico-atomistico (quello dell'egoismo, dell'edonismo, dell'eudemonismo). Da qui il vuoto che poi aprirà il varco al *formalismo giuridico* borghese, formalmente 'egalitario', ma sostanzialmente interessato a legittimarsi formalmente con asserite garanzie politiche universali. Garanzie formali che poi risulteranno un mero schermo ideologico e giuridico al sostanziale primato del fine economico, perseguito dai diversi ambienti, ceti e regimi, dall'età post-rivoluzionaria, restauratrice dell'assolutismo, sino all'epoca contemporanea.

Precisato tutto questo, voglio chiarire subito che quanto mi propongo preliminarmente in questa ricerca è di delineare parti-

⁴ *Ibidem*, l. c.

tamente – secondo la suddetta cifra di lettura critica *ispano-prussiana* – quale fosse la situazione dei principali Stati coinvolti nelle profonde trasformazioni innescate dalla Rivoluzione francese fra 1791-1821. Trasformazioni anch'esse complesse, da considerare non solo negli effetti negativi delle prime due ondate rivoluzionarie (fra il 1789-91 e il 1793-94), ma anche in alcune pur rilevanti novità, positive quanto meno nel senso di differenti modalità con cui tutti questi Stati affrontarono la transizione dall'antico al nuovo regime. Transizione che del resto va considerata (come ammoniva un Bonald troppo frettolosamente liquidato dalla storiografia come tradizionalista retrivo e conservatoristicamente nostalgico) secondo tre prevalenti orientamenti, fra loro reciprocamente antagonisti. Vi fu una rivoluzione che semplicemente tendeva a tradurre in monarchia costituzionale quella assolutista. Vi fu inoltre una rivoluzione che recepì i criteri assolutistici di livellamento e di centralismo decisionale-statalistico, e che quindi dovette eliminare la stessa monarchia assoluta. Vi fu infine una rivoluzione che tendeva invece a ricomporre il quadro complesso della *società civile*, secondo un percorso politico in cui comunque non si potevano ignorare, né tanto meno superare immediatamente, gli scomposti ed irrefrenati esclusivismi e le ambizioni di ogni genere.

In Spagna si rivissero in modo 'inattuale' le prime due ondate rivoluzionarie, e la scelta dei modelli rese impossibile ricomporre il quadro della terza, anche perché – non va dimenticato – quella terza fase della rivoluzione assumeva particolarmente nella Penisola iberica il carattere di resistenza nazionale ad un'invasione straniera. Un'invasione che non poteva essere come in Italia recepita nei tratti di una 'fase intermedia' per il promesso recupero di un'identità nazionale e di una rappresentanza politica della nazione nella molteplicità dei suoi corpi e delle loro istanze, che i legittimi Sovrani 'italiani' non avevano mostrato di voler reintrodurre (fra XVI-XVIII secolo).

D'altra parte la Rivoluzione venne vissuta nei singoli contesti degli Stati regionali italiani anche come una reazione al nuovo tipo di cultura ed alle ideologie di cui la crisi francese era sintomo e veicolo. E pertanto va qui considerato il complesso intreccio fra diverse culture ed ideologie, che – prima ancora che subire – vivono la crisi dell'illuminismo politico. E specialmente l'illuminismo dei *philosophes* francesi, i quali in certa misura avevano pur legittimato l'assolutismo monarchico, concentrando la loro riflessione ed azione propagandistica sul piano del rifiuto della morale religiosa.

Riguardo poi alla Prussia, una tale critica al razionalismo francese aveva assunto caratteri non univoci. Intanto, perché forte era la presenza di un diverso carattere dell'illuminismo stesso. E basterebbe pensare alla cifra di lettura proposta da Cassirer, per capire

una religiosità ed un pietismo nell'illuminismo tedesco ben diverso dall'atteggiamento dei *philosophes*. E poi perché forte era in Germania il senso della storia che con Herder ed altri si riconnette a posizioni non incompatibili con l'illuminismo britannico, ossia non solo con Hume (storico delle istituzioni), ma anche con Burke, cioè con un orientamento culturale che annuncia, in Inghilterra, come in Germania, il pre-romanticismo.

Qui, in Germania, la rivalutazione delle origini nazionali in certo modo aveva persino anticipata la perentoria e vigorosa affermazione dell'idea di nazione, che del resto proprio la Rivoluzione francese – secondo la lettura di Godechot e di Chabod – introdurrà con effetti però radicali, espansionistici e militari, dunque sconvolgenti rispetto al tessuto sovranazionale delle monarchie e degli imperi, nel bene e nel male caratterizzando il XVIII-XIX secolo, sino alla prima metà del XX.

D'altra parte, sono questi i termini stessi entro cui si dovrà considerare l'atteggiamento dei monarchi che fra Rivoluzione e Restaurazione si incamminarono lungo vie ambigue, se non proprio sempre divergenti dal criterio di una sostanziale rilegittimazione. In concreto, quasi tutti (malgrado alcuni 'figli' e 'cadetti') imboccarono più o meno decisamente ed apertamente la via 'neo-assolutista'. Allora si intraprese la via della cosiddetta *monarchia dei consigli*, che si instaura alla fine nell'ambito austro-tedesco, nella 'federazione germanica' metternichiana, soffocando e dilazionando istanze di un costituzionalismo significativamente maturato nel corso delle guerre nazionali contro l'Impero napoleonico. In effetti si perseguiva un disegno apertamente assolutistico, come del resto era nelle ambizioni di Metternich e della Corte asburgica-lorenese, inclini a dissimulare l'assolutismo in una '*monarchia amministrativa*' di vaga impronta napoleonica.

A questa deriva reazionaria in senso neo-assolutistico si opposero con diversi presupposti, finalità e situazioni interne, soprattutto la Prussia, la Spagna ed i ceti dirigenti dell'Italia post-napoleonica, specialmente con la Rivoluzione nel Regno delle due Sicilie. Inoltre, un loro ruolo, in parte ambiguo, svolsero in questa resistenza alla reazione assolutistica, sia inizialmente la Russia di Alessandro I, sia l'Inghilterra, anch'essa però travagliata da una difficile transizione dal governo liberale (*Wighs*) a quello post-napoleonico dei conservatori (*Tories*).

Una tale partita complessa si gioca appunto in ognuno degli Stati europei coinvolti proprio in questo piano di restaurazione assolutistica di Metternich, nell'intorno di tempo fra l'imminente e poi conclusivo declino napoleonico (a partire dal 1812, in Spagna e Russia) ed il Congresso di Vienna nel 1815. E qui va valutata attentamente la

posizione degli Stati italiani nel complesso processo determinato sia dalle crescenti rivalità fra le Potenze vincitrici di Napoleone, sia dal 'ritorno' della Francia post-napoleonica nel gioco politico internazionale, grazie al fortunoso e disinvolto rientro sulla scena politica di un 'redivivo' principe di Talleyrand.

Sullo sfondo c'è la Russia di Alessandro I⁵, agitata da pulsioni antinomiche fra: un iniziale disegno di dar vita ad un liberalismo mistico-religioso (che particolarmente fra il 1815-20 muove lo *Czar* in difesa delle nazionalità, certo più stabilmente in Grecia e, almeno inizialmente, in Italia ed in Spagna); e la graduale deriva che l'ambizione di una *Santa Alleanza* subisce, nel senso di quello che con tutta apparenza sembra un cedimento reazionario verso Metternich.

D'altro canto non va circoscritta la questione dell'assetto europeo post-napoleonico ai soli Stati continentali, perché un suo ruolo determinante nel condizionare alleanza ed antagonismi lo svolse la diplomazia britannica soprattutto negli anni 1815-20. E qui entra in campo anche l'incapacità della diplomazia di Ferdinando VII dei Borbone di Spagna di far valere – nelle trattative che precedono il *Congresso di Vienna* – quello che era pur stato il determinante contributo ideologico-militare iberico alla crisi delle armate napoleoniche nel 1812 e quindi al successo di quelle ispano-britanniche.

Un'attento esame si impone dunque sulle vicende di questo tormentato Regno borbonico spagnolo, dilaniato al suo interno anzitutto dall'irrisolvibile ambiguità del Sovrano, Ferdinando VII⁶. E qui più che la storia scritta varrebbe a spiegare forse meglio la fisiognomica del Lavater, surrogata icasticamente dai ritratti di Goya. Il Sovrano spagnolo si muove infatti fra gli estremi che la situazione impone con l'agilità di un elefante che il caso ereditario avesse sospinto anziché negli spazi infiniti di una pianura selvaggia in una cristalleria di fragilissimi e preziosi prodotti boemi. Ed è proprio questo tipo di animale politico che alla fine vacilla esitante fra la carta dell'alleanza con la Russia (che termina con il pessimo *affaire* dell'acquisto di fatiscanti navigli russi, per l'improbabile spedizione militare in America) e quindi l'aspetto non secondario di una sua strumentale e del tutto formale adesione alla *Santa Alleanza*.

Di questo tipo di connessione fra i troni europei, Ferdinando VII non comprende il significato che, diversamente da Metternich, gli attribuiva lo *Czar* in senso non meramente reazionario. Non va di-

⁵ *Ibidem*, l. c.

⁶ *Ibidem*, l. c.

menticato che Alessandro I almeno inizialmente aveva il sostegno di una sorta di partito transnazionale, quale era quello rappresentato da un liberalismo a sfondo tradizionale, ma non conservatore o tradizionalista, bensì aperto alle diffuse istanze di progresso, di indipendenza nazionale e di libertà civile.

Un liberalismo rispettoso della continuità dello sviluppo della *società civile*, da riscattare prima contro l'assolutismo, poi contro il radicalismo innovativo rivoluzionario, poi dalle conquiste nazionalistico-imperiali di Napoleone. Un liberalismo tradizionalista *à la Maistre* (il quale a lungo era stato presente in Russia nell'epoca napoleonica), oppure un più articolato liberalismo *à la Bonald* (il quale risulta a sua volta molto attivo nel Parlamento della Restaurazione, assumendo posizioni non avverse a quelle di Constant) – e di altri liberali, sia 'cattolici' che 'laici' – a proposito della mediazione fra estremi, non condivisibili unilateralmente, per un'armonica composizione della politica moderna.

In Spagna c'è anche il pesante condizionamento impersonato dalle divisioni interne agli stessi 'liberali', i quali, nel complesso, nel corso della Rivoluzione del 1820 dimostreranno la loro incapacità, fra l'altro, di far fronte alle insorgenze nelle colonie americane, del cui evocato fantasma anzi si servono per destabilizzare la monarchia, imponendo misure radicali, per il resto lasciando spazio a consimili prospettive insurrezionali nelle Americhe, al costo – per la Spagna – della perdita definitiva dell'impero coloniale.

E qui dovremo affrontare la spiegazione di questo atteggiamento dei diversi settori liberali (appunto divisi fra *moderatos* e *exaltados*), attraverso la lunga sequenza di *pronunciamientos* (fra 1815-19), ossia di quella serie di ribellioni che alcuni ufficiali spagnoli mettono in opera contro il regime assolutistico di Ferdinando VII. L'esito ne sarà comunque drammatico: per un verso rafforzando le intenzioni reazionarie-assolutistiche dello stesso Sovrano e della Corte, e per altro verso innescando un processo di radicalizzazione interna al movimento liberale, sia in quelle componenti minoritarie, ma attive, di presenze latomistiche, sia – e soprattutto – con gli eccessivi entusiasmi che il primato delle armi suscita negli animi dei liberali.

Al culmine di questo processo, nel gennaio del 1820, avviene in Spagna il *pronunciamiento* militare, inteso al ritorno alla Costituzione gaditana del 1812 (la famosa Costituzione 'doceanista' di cui si è trattato nel primo volume della presente ricerca), e che fa da preliminare alla Rivoluzione napoletana del luglio seguente. Da consimile angolazione, si tratta dunque di seguire anzitutto punto per punto le ragioni del fallimento politico del regime costituzionale spagnolo. Fallimento motivato, in primo luogo, precisamente dal suddetto contrasto che emerge – fra liberali *moderatos* e liberali *exaltados* – sul significato e

la portata della 'rivoluzione nazionale'. Un fallimento motivato, in secondo luogo, dalla reazione negativa del 'popolo', oltre che dei ceti tradizionali, alla politica ecclesiastica portata avanti dai liberali nel loro complesso. E qui, non ultimo fattore a determinare l'insuccesso politico della rivoluzione liberale, va tenuto conto sia della formale 'ridistribuzione' dei cosiddetti '*beni nazionali*' (soprattutto le proprietà ecclesiastiche) a tutto vantaggio dell'oligarchia borghese, sia della stessa indifferenza del Governo e delle *Cortes* verso il conseguente aggravarsi della questione sociale.

Tale è nel suo insieme il quadro su cui va vista la stessa situazione delle Corti italiane nel contesto della politica degli Stati europei nel corso della Restaurazione (fra 1815-20). Un simile quadro complessivo spiega il diverso atteggiarsi dei Sovrani, dei ceti e delle popolazioni italiane sia verso la Rivoluzione costituzionale spagnola del gennaio 1820, sia – e poi soprattutto (per le pressioni di Metternich intese a rafforzare la presenza austriaca in Italia) – verso la Rivoluzione costituzionale esplosa a Napoli nel luglio seguente.

Conclusivamente si staglia il quesito se l'intero processo della transizione fra antico regime monarchico e rivoluzione costituzionale non vada riletto non soltanto attraverso il luminoso sorgere, ma soprattutto il subitaneo, cruento tramontare – nel continente europeo (in quanto in parte vi sfugge la sola Inghilterra) – di un nuovo criterio di legittimazione del potere. E qui forse la storiografia ha perso di vista – in una dicotomica visione di comodo (meno faticosa, se non proprio di mero vantaggio economico di adesioni ideologiche) – appunto una tale incipienza di una concezione di legittimazione sostanzialmente diversa dal legittimismo dinastico, cioè dall'interessata e non casuale confusione fra legalità-legittimità. Una confusione che Carl Schmitt giustamente indica anche sul versante democratico-borghese dell'età post-rivoluzionaria e post-napoleonica.

Dunque, emerge dai fumi delle polveri delle battaglie e dai sonni della ragione storiografica un *antico-nuovo* criterio (nel senso di un *vertus ordo novus*) di interpretare la storia contemporanea. Da qui l'esigenza di un'ermeneutica dei fatti, degli accadimenti e delle istanze profonde delle coscienze europee. Un'interpretazione capace di superare anzitutto l'ormai sterile concezione assolutistica dell'ereditarietà del potere. Concezione reazionaria, questa 'legittimista', inammissibile sul piano teorico (si pensi alle torsioni argomentative del *Patriarca* di Robert Filmer) e rivelatasi sterile e perniciosa, proprio perché dipartitasi dal consapevole abbandono della tradizione di '*governo misto*' (o '*costituzione mista*').

È questa infatti una tradizione antitetica rispetto al tradizionalismo ed al conservatorismo. Una tradizione è vitale in quanto sia

capace di raffrontare la *continuità* di una *sostanza* etico-politica con la necessaria *variazione delle forme* per adeguarsi al presente. Una tradizione che da Aristotele giunge a Tommaso d'Aquino, pervenendo sino ad illuminare il progresso verso il costituzionalismo anglosassone ed ispirare il lato numinoso, veramente luminoso e progressuale, dell'era moderna e contemporanea. Sul continente europeo, al contrario, la legittimazione del potere su base solo ereditaria segnò con la Restaurazione un sostanziale regresso, combinandosi con mai del tutto acquisite pulsioni autocratiche (quelle sostenute da quegli ambienti che ne trassero immediati vantaggi politici ed economici).

Intesa solo conservatoristicamente, per giunta in senso meramente reazionario, cioè surrettiziamente ridotta alla fissità di ambienti e di ruoli, resa asfittica da criteri sia ereditari (dinastici o cetuali), sia da accordi meramente economici, quella che viene indicata come una 'legittimazione tradizionale' del potere monarchico segnò la fase conclusiva del declino della *società civile* europea. Infatti, dapprima minacciata di estinzione dalla Rivoluzione, ora la *società civile* veniva isterilita in un conservatorismo illusorio, quale processo preliminare ad una retrogradazione verso una '*società naturale*' (si pensi, anche se non solo, a Karl Ludwig von Haller) che in sostanza significava un riflusso in cui ideologicamente si confondevano '*stato di natura*' e '*Stato patrimoniale*' (dinastico o economico-cetuale).

D'altro canto, sul fronte dicotomico opposto in una simile insana bipolarizzazione del potere, venne producendosi quell'antagonismo ideologico che riduttivamente interpretava in termini di maggioranza quantitativo-numerica questo ritorno alla '*legge di natura*', evocato come un puntuale ed immediato 'ritorno' all'eguaglianza fra gli uomini, secondo una tendenza che malgrado il postulato progressismo segna il ritorno ad una barbarica lotta di tutti contro tutti.

Prevedendo questa riduzione antagonistica a due estremi, determinati ambienti, ceti e personalità nei diversi Stati continentali avevano pur intravisto una più misurata soluzione fra il preteso legittimismo meramente ereditario ed un radicalismo egualitario. La videro e la tentarono nei termini di un antico-nuovo criterio di legittimazione del potere. Qui ci fu il riferimento (più o meno intravisto se non sempre consapevolmente vissuto) a questa tradizione di una *società civile* quale sistema complesso, che sia pure in maniera discontinua si era espresso con la metafora, o immagine filosofico-teoretica di '*governo misto*' o '*costituzione mista*'.

Nella drammatica transizione fra Rivoluzione e Restaurazione a questo modello '*misto*' guardavano ancora i 'liberali' di alcuni stati continentali europei. È quanto si riscontra sia in Spagna (nei liberali *moderatos*), sia in Sicilia, particolarmente nell'aristocrazia e nella borghesia

di sentimenti liberali, e più in generale in tanti altri interessati alla vigenza del Parlamento palermitano. Un Parlamento, del resto, giunto intatto, malgrado i tentativi assolutistici napoletani, sino all'epoca contemporanea, come solo quello inglese, a cui lo accomunava un comune ceppo 'normanno', non alterato da angioini e aragonesi.

Ma è quanto si riscontra anche sia nei 'Paesi Bassi' (che si ribellano ancora in tutto il XVIII secolo agli Asburgo); sia infine in Germania, particolarmente in Prussia e negli Stati meridionali. In ognuno di questi Stati ed ambienti si tenta, sia pure in maniera e grado differenti, di scrollarsi di dosso il giogo del legittimismo assolutistico, in cui d'altronde sta per finire definitivamente quanto sopravvive del *Sacro Romano Impero della Nazione germanica*.

Entro questi termini, di contro alla dicotomia antagonistica fra monarchi reazionari e democratici 'liberali', si staglia dunque la possibilità di ripercorrere una '*terza via*', di ritrovare e capire la '*via media*' fra gli 'estremi' sistemi ideologico-economico-politici che con grande veemenza si stavano allora scontrando. Una '*terza via*' non solo rispetto al criterio di legittimazione ereditario, arcaico-assolutistico, ma anche al più recente criterio privatistico-economico (più che economico-pubblicistico) di un settore in potente ascesa dalla 'borghesia', di un ceto che cioè fa irruzione sulla scena politica, dapprima in funzione ausiliaria della monarchia assoluta, contro la feudalità sopravvissuta, poi nei termini di egemonia di classe, di primato dell'economico sul politico, sull'etica e sulla giustizia.

Ora, se è un fatto che altrove, nel mondo anglo-sassone, questa '*terza via*' si era già saldamente affermata e consolidata fra il XVII-XVIII secolo, invece nei suddetti Stati continentali questa '*via media*' poteva essere percorsa solo affrontando la congiuntura dei due schieramenti antagonistici della Rivoluzione e della Restaurazione. Negli Stati dell'Europa continentale determinati ambienti e non pochi fra principi e magnati non erano insensibili a questa esigenza di mediazione. È la traccia di queste istanze di mediazione e di reciproco coinvolgimento delle diverse posizioni in un comune tessuto etico, economico e politico che la presente ricerca vuole ricomporre il disegno.

Si tratta infatti di riflettere sulle ragioni del fallimento di queste istanze, che – trasversali nell'uno come nell'altro di questi due fronti antagonistici – risultò alla fine violentemente interrotto, sia in Prussia (fra il 1819-20), sia nel *Regno delle Due Sicilie* (fra il luglio 1820-marzo 1821), sia in Spagna (fra il 1820-24).

Parte I

La transizione post-rivoluzionaria
dell'Europa continentale verso una Restaurazione.

Gli esiti estremi della progettualità
filosofico-politica di un recupero della complessità
dell'ordine sociale ed istituzionale, sconfitta
dall'antagonismo bipolare nelle società e fra le
nazioni europee.

Capitolo I

Prussia e Spagna fra Rivoluzione e Restaurazione. Due polarità del costituzionalismo continentale ed il ruolo dell'esercito nella lotta anti-francese per l'indipendenza nazionale e nella ricerca di un nuovo assetto istituzionale.

Eppure, fra Rivoluzione ed epopea napoleonica, all'inizio in Germania le cose erano iniziate ben diversamente da come si conclusero. A partire dalla Prussia, dove erano attivi ambienti riformistici in senso liberale, consapevoli della continuità di una tradizione rappresentativa che sentivano di impersonare loro stessi, in ancora vigenti istituzioni cetuali che in certa misura condizionavano quella monarchia.

In Prussia, fra la fine del XVIII ed il primo ventennio del XIX secolo, prima cioè che si saldasse il fronte unico della reazione asburgico-metternichiana, il ceto nobiliare giocò nei confronti del potere dinastico una sua carta rappresentativa, in senso cetuale, della complessità di quella *società civile*.

A questo settore della nobiltà, certo minoritario, ma trainante, appartenevano di fatto e spesso di diritto (acquisito al di là delle loro origini) anche molti di estrazione borghese, distintisi per capacità e merito nelle attività economiche, nella produzione della ricchezza, nell'amministrazione e nella milizia. La Prussia era infatti uno Stato che si era venuto affermando con un proprio ruolo. E nel XVIII secolo, con le armi e con l'organizzazione culturale ed amministrativa, la monarchia vi era pienamente riuscita. Per un verso, i Sovrani riuscirono a valersi di collaboratori capaci di attuare questa volontà di individuazione con una cultura aperta ai talenti, sensibile agli ideali estetico-politici della classicità, non senza contestualmente aderire in maniera critica sia alle suggestioni di progresso proprie dell'illuminismo dei *philosophes*, sia ai primi fermenti di una nostalgica riscoperta del medioevo cavalleresco.

Così, poi, con il Grande Federico (*l'Alt Fritz* del cameratesco appellativo dei militari), la Prussia si era aperta con le armi uno spazio fra i due grandi Imperi centrali, al cui confine era nata per volontà di un Ordine militare (i Cavalieri teutonici) e poi di una dinastia (gli Hohenzollern, anche di nome aspiranti ad un 'alto confine'). In una sorta di organicismo tutto moderno non mancavano né superficiali fermenti

latomistici (nel quadro del complessivo processo europeo di incernieramento nelle logge nazionali create dai Sovrani, al fine di dirigere anche queste correnti di opinione e di attività politiche), né ampio spazio ad uomini di talento e ad ambienti molto attivi nel determinare una continuità fra il passato e nuove istanze culturali e politiche.

Le coordinate di questa *koinè* tutta moderna erano appunto le sopra accennate forti suggestioni di un illuminismo e di una classicità che, per l'opera unificatrice dei Sovrani, lasciavano spazio nel privato e nel mondo culturale alla riflessione filosofica e ad una spiritualità che presero corpo nel criticismo di Kant, nel naturalismo di Wolf, contestualmente a nostalgie classicistico-romantiche di un Goethe o di un Wilhelm von Humboldt, le quali poi ben altrimenti sfociarono nel romanticismo nostalgico delle medievali origini germaniche.

Da un lato, dunque, le due componenti dell'illuminismo tedesco: sia il referente ad una *legge di natura* identificata con la Ragione, sia il permanere di tensioni etico-pietistiche verso la riforma della società. Dall'altro, un classicismo nostalgico della Grecia e di Roma che ritrovava un significato perenne e più alto fondamento alla stessa Ragione. Da qui un razionalismo affine, ma non coincidente con la razionalità illuministica, un referente capace di commisurare con il *Logos* (pensiero intuito, come *idea* prima ancora che come *prassi* sociale e politica) i primi germogli di sentimenti romantici orientati alla riscoperta ed alla rivalutazione di un medioevo a volte idealizzato nelle sue componenti mistico-cavalleresche, a volte inteso come modello di una moderna epopea nazionale.

In una magistrale ricostruzione di questa temperie culturale, sin dagli anni Trenta del secolo trascorso, mentre si affermava una dittatura di per sé incompatibile con la concezione di una '*costituzione mista*', proprio un italiano, Gioele Solari (uno dei non pochi ingegni liberi ancora, allora, da suggestioni sui due fronti del dispotismo personale-monocratico o democratico-egaltario) significativamente richiamava l'attenzione su questa esperienza '*prussiana*', focalizzando in pagine di intatta vitalità (che è merito di Norberto Bobbio e di Luigi Firpo aver riproposte al disattento mondo della cultura politica) l'analisi proprio sul contesto culturale dell'illuminismo tedesco e del suo intreccio con il romanticismo⁷.

⁷ Gioele SOLARI, *Dallo Stato giuridico allo Stato etico. I: Guglielmo Humboldt e il suo pensiero politico*, in: *L'Erma*, IV, 1932, n. 1, pp. 42-58; 1933, n. 4, pp. 416-426; n. 7, pp. 813-829. Incompiuto, il saggio venne ripreso in parte dopo la guerra e pubblicato poi, con una premessa, anonima (ma di Norberto Bobbio), ora, in: ID., *La formazione*

In simile ricostruzione del clima culturale della Prussia a fine Settecento-inizio Ottocento, si staglia anzitutto il contrasto fra due concezioni diverse dell'illuminismo. Sono assenti nell'illuminismo tedesco-prussiano le suggestioni razionalistiche dell'illuminismo francese, che sfociarono nell'immediata identità fra *istinto*, *natura* e *ragione*. Un'identità che fatalmente approdava ad un naturalismo in cui spontaneità soggettivistica, realtà sociale e politica venivano astrattamente fatte coincidere. Si visse così, nella visione dei *philosophes*, la seducente illusione che sarebbe bastato abbattere ogni vestigia della tradizione morale per 'scatenare' davvero una spontanea energia per l'universale conquista della felicità, del benessere e del godimento, finalmente incondizionati⁸.

L'illuminismo tedesco, kantiano e prussiano, interpretò invece in modo ben diverso il quesito fra passato e presente, fra tradizione e progresso, fra un'etica della responsabilità (incentrata sul nesso fra diritti e doveri) e la necessità di innovazioni decise (per rendere più sostanziale e meno moralisticamente formale questo stesso nesso).

Dunque continuità e divenire, progresso, come motivazioni non assolute ed irresponsabili⁹. È pur vero, infatti, che Kant concepiva il *dovere morale* come qualcosa di assoluto e di incondizionato dalla realtà storica, sociale e politica. D'altro canto, in quello stesso intorno di tempo, proprio alla storia, alle concrete individualità ed allo specifico carattere dei singoli popoli davano invece una determinante importanza autori come Hamann, Herder, Jacobi.

Si trattava di componenti preromantiche ed irrazionaliste¹⁰, ma fattori umani con cui la ragione ed il progresso si dovevano pur misurare, precisamente in nome di quella concreta individualità fatta di istinti, sentimenti e passioni a cui lo scolasticismo della filosofia tradizionale non aveva saputo dare risposte esaurienti e condivisibili.

storica e filosofica dello Stato moderno, Torino, Einaudi, 1962. Qui ci riferiamo alla nuova edizione: ID., *La formazione storica e filosofica dello Stato moderno*. A cura di Luigi Firpo. Napoli, Guida, 2000.

⁸ “[...] *La dottrina politica dell'illuminismo* [...] affermava l'origine divina della sovranità, negava il rapporto di uguaglianza tra il principe e i sudditi implicita nell'idea del contratto, attribuiva allo Stato il fine della felicità”, fine che – in realtà – “non poteva attuarsi se non negando la libertà degli individui e procurandone l'infelicità. Poiché la felicità è concetto empirico, relativo, e ogni individuo l'attua secondo le sue particolari tendenze ed esigenze”(Ib., p. 135).

⁹ “[...] Kant iniziava un'era nella storia del razionalismo moderno, superando quella fase di esso in cui la ragione credevasi in possesso di verità assolute”(Ib., p. 141).

¹⁰ *Ibidem*, p. 137.

Lungo una sua *'via media'* fra il razionalismo critico-soggettivistico di Kant e queste correnti irrazionali pre-romantiche si dispose Wilhelm von Humboldt, dimostrandosi capace di trarre da entrambi questi contesti culturali quanto ne era pure il merito: da un lato la rivalutazione della ragione intesa come misura di tutto il reale (senza esclusione dell'estrema 'varietà' di fattori umani, istintuali, pre-logici, valoriali, volontaristici) e dall'altro l'individualità di ogni singola persona, di ogni tipo di associazione umana e di ogni popolo e cultura. Ecco il complessivo quadro in cui una concreta umanità universale veniva riconosciuta come il fine di ogni azione e di ogni modello sociale e politico.

Il complesso di queste suggestioni culturali, etico-giusnaturaliste ma anche storicistico-tradizionali, si venne coniugando – in Prussia – con un sincero, per quanto confuso, sentimento dell'urgenza di progresso e di modernizzazione. Sentimento intensamente e non incoerentemente vissuto da ambienti e ceti che di fatto lì ancora esistevano ed operavano, al confine di una pur ardua osmosi fra nobiltà e borghesia, ceti che entrambi avevano offerto alla monarchia che unificava la nazione sia un valido supporto di mediazione con il popolo, sia un deciso argine, una sostanziale resistenza alla tentazione monarchica di centralizzazione e di livellamenti. A mezzo fra questi due ceti avviene il passaggio dallo stato privato allo stato pubblico di personalità come Scharnhorst¹¹, Gneisenau¹², Gentz¹³, Clausewitz¹⁴. Forse meglio di altri ceti, la casta militare era consapevole di doversi sempre aprire ai nuovi talenti in una funzione in cui non c'erano mere rendite di posizione, esenti cioè da rischi estremi.

La Rivoluzione francese fu per questi ceti borghesi e nobiliari (peraltro ancor più indispensabili alla monarchia) l'occasione per fronteggiare al tempo stesso le mai sopite tentazioni assolutistiche dei Sovrani ed il radicalismo 'democratico'. Sul momento prevaleva quest'ultimo pericolo, il radicalismo rivoluzionario, che adesso si rivelava come il vero volto di una Rivoluzione che pure in questi stessi ceti aveva inizialmente suscitato entusiastica partecipazione. Si pensi al caso di Gentz, ma anche di Wilhelm von Humboldt.

Nel recente passato di una storia non antica, la monarchia prusiana, corroborata da questi ceti politicamente attivi, aveva saputo

¹¹ Si veda: *Indice biografico*.

¹² *Ibidem*, l. c.

¹³ *Ibidem*, l. c.

¹⁴ *Ibidem*, l. c.

sviluppare capacità organizzative dell'economia agricola ed industriale, affidandone le redini ad individui di forte carattere, non di rado appartenenti alla nobiltà ereditaria, ma provenienti spesso dalla borghesia se non dal popolo. Qui uno dei segreti della Prussia era stata l'apertura al merito emergente, capace di raccogliere gli uomini migliori là dove erano nati, senza considerare alcun privilegio di ambiente o di casta. E lo dimostrano appunto le promozioni di *parvenus* come Scharnhorst, Gneisenau, Clausewitz, e persino l'irresistibile ascesa di un piccolo borghese come Gentz, che poi – abbandonati i giovanili entusiasmi per la Francia – diventerà il consigliere aulico del principe della reazione, Metternich.

Si capisce pertanto come 'da sempre' in Prussia la ragione venisse intesa come esigenza di commisurare non tanto le eguaglianze, ma le condizioni di un possibile eguagliamento delle insopprimibili differenze naturali. Qui la ragione significava pertanto opposizione sia agli egalitarismi democratici (del resto imposti dallo straniero, sul finire del XVIII secolo, non con la ragione ma con la forza delle armi), sia alle ambizioni di dominio sovranazionale tentate alla svolta fra il XVIII-XIX secolo dalla metamorfosi del giacobino-robepierriano Bonaparte nell'Imperatore Napoleone I.

Alla sua ricerca di individuazione nazionale (diremmo alla sua *Sehnsucht*) la Prussia trovava ostacoli che dunque solo la forza delle armi – più che la diplomazia all'esterno o la polizia all'interno – poteva superare e vincere. Appunto, vincere una nuova identità nazionale, cioè legare le sorti della nazione nel suo complesso ad una propria concezione e visione della vita, al tempo stesso individuale e collettiva. Da qui l'intreccio fra l'urgenza di difesa nazionale verso l'esterno e di riforme interne, tali da rivitalizzare le distinte membra del corpo sociale ed il popolo nel suo insieme, indicandogli la sua identità politica nell'individualità nazionale.

A questo intreccio, un certo misticismo romantico dava un forte contributo (e qualche pericolosa inclinazione al perfettismo come all'avventura). Sul momento, però, si sviluppò così il richiamo ai sentimenti profondi, ai grandi ideali medievali, alla cavalleria, allo spirito di eroica contesa, animato anche di pietà religiosa oltreché di ambizioni di conquista.

È pur vero che si trattò di un romanticismo tedesco più che britannico. Infatti, in Edmund Burke questi accenti romantici si armonizzavano più esaurientemente con una concezione tutta moderna della politica, a partire da quella riforma costituzionale attuata con l'incruenta *Glorious revolution* del 1689. Quella era stata del resto una rivoluzione soprattutto intesa dai suoi autori nel senso tradizionale di un recupero delle istituzioni e delle garanzie rappresentative me-

dievali, dalla *Magna charta* del 1215 in poi. Una rivoluzione intesa a riaffermare un progresso interrotto dall'affermazione dell'assolutismo monarchico fra XV-XVII secolo, contro cui aveva reagito una ritrovata capacità della nazione e dei suoi ceti (clero, nobili e borghesia) di riaffermare un proprio libero consenso all'ordine vigente.

Diverso il caso della Prussia, dove non tanto un fattore interno, bensì la situazione internazionale imponeva di considerare attentamente sia le istanze di libertà civile, sia quelle di indipendenza nazionale. Da qui l'urgenza di riforme sia amministrative (appunto elaborate da Stein e da Humboldt) che militari (escogitate da Scharnhorst e Clausewitz). Alla fine, la contingenza dei tempi impose un primato dei militari riformatori, ceto che così si trovò ad impersonare la sopravvivenza stessa della Prussia. Dunque risultò poi del tutto naturale che alla fine il ceto militare – avendo contribuito decisamente alla vittoria, persino nello scontro finale a Waterloo – si sentisse investito di un primato rispetto alle riforme rappresentative, le quali comunque fra 1812-15 si sarebbero potute attuare solo se le armi avessero fatto sopravvivere la stessa Prussia.

Quando, fra il 1815-20, questo primato, con la pace, si verrà attenuando e prevarrà la 'diplomazia', allora – e solo allora – potrà trionfare l'abile disegno egemonico dell'Austria. Solo allora Metternich avrà spazio per il suo disegno reazionario, e troverà la formula per illudere e irretire le istanze di riforme rappresentative, deviandole – a partire dalla costituzione, sotto la sua egida, del *Deutsche Bund* (nel 1815) – verso una rappresentanza solo locale (provinciale) e facendo dimenticare una vera costituzione politica, unitaria, cetuale, per la Prussia e per l'intera Germania.

Allora saranno svanite per sempre le speranze di Stein, di Humboldt, e persino di Hardenberg¹⁵, e tanto più quando esploderanno le rivoluzioni del 1820 in Spagna e nel Regno delle Due Sicilie. Ma sarà quello anche il momento in cui si rianima l'ambizione della nobiltà militare prussiana, da tempo non casta chiusa, ma – come si è visto – aperta al merito. E non solo nominalmente *Pour le Mérite* è il titolo della più alta onorificenza militare tedesca. Un ceto militare capace di esercitare un suo ruolo in questi eventi, intanto non cedendo alle suggestioni metternichiane di intervento militare verso Madrid e verso Napoli.

¹⁵ *Ibidem*, l. c.

Nondimeno, anche queste nobili intenzioni verranno impedito, e nel complesso tutto il riformismo costituzionale prussiano verrà rinviato, come per gli Stati italiani, alla fatale stagione rivoluzionaria europea del 1848. Uno stesso destino unirà poi la guerra per l'indipendenza nazionale della Prussia e dell'Italia nel 1866. Ma questo è un discorso che esula dal campo di indagine che ci siamo proposti.

Per tornare quindi al contesto dei principali Stati dell'Europa continentale coinvolti in questa doppia transizione (dall'antico al nuovo regime, e da questo alla Restaurazione) una possibile chiave di lettura ci sembra dunque quella di definire intanto tre diverse concezioni della rappresentanza politica, cioè del significato che in diversi intenti e modi si volle dare alla funzione rappresentativa parlamentare. Si tratterebbe soprattutto di vedere se non si sia in presenza – in tanta parte delle posizioni ideologiche e della stessa progettualità istituzionale – di un referente ad una mera rappresentanza formale della complessità sociale (e quindi estranea alla tradizione di '*costituzione mista*' o '*governo misto*').

Una rappresentanza formale, dunque, e non solo da parte di una *monarchia dei consigli* o di una *monarchia amministrativa*, ma della stessa concezione cetuale borghese che risulta dal primato conseguito – fra Rivoluzione francese e Restaurazione europea – dalla mera proprietà economica. Un primato alla fine ambiguo, perché impersona il referente formale ad universali diritti individuali, mentre rende impossibile qualsiasi aggregazione e vitalità di corpi sociali. Un primato che nella sua più vera sostanza produce la trasformazione dell'idea liberale nel puro e semplice liberismo economico, incurante degli effetti di pauperismo sulla maggioranza del popolo e dell'inevitabile asservimento culturale delle altre classi.

Un primato che alla fine suscita intanto involuzioni reazionarie, nel convincimento che forse si stava meglio sotto la Chiesa e perfino sotto i Principi, invece che sotto una borghesia. Un primato che provocherà anche la deriva socialista verso nuove prospettive di una rivoluzione radicale. Infatti, dopo una lunga peregrinazione culturale e politico-ideologica, un'inesausta catarsi di questo liberismo avverrà negli Stati del continente europeo solo quando la questione sociale diventerà esplosiva, innescando i moti rivoluzionari del 1848, in cui ancora una volta saranno a confronto le suddette tre concezioni politiche.

Spetterà poi al solidarismo cristiano ed al socialismo riformista giocare più di una carta con cui riproporre soluzioni accettabili. Intanto, quella latente, di recuperare la tradizione di una *società civile* complessa, pluricetuale e multifunzionale, quale l'avevano riscoperta e riproposta dopo la Rivoluzione francese uomini come Constant e soprattutto Bonald. Né questo potrà avvenire se non attraverso

nuove prove e nuove tragiche peregrinazioni. Nuove catarsi saranno necessarie per approdare, quasi esausti, al moderno Stato parlamentare. E non senza dover convivere con la sopravvivente concezione dicotomico-antagonista della politica, dell'etica, della cultura.

In queste vicende del XIX secolo va collocata la genesi della nuova *facies* della concezione polemica, antagonistica, duale, che nel XX secolo avrà ben altri protagonisti. Peraltro, in questi frangenti, tale tradizione rappresentativa di una '*costituzione mista*' rischierà di scomparire in una con la stessa *società civile*. E poi, nell'onda lunga di questa visione duale, la *società civile* complessa, pluricetuale e multifunzionale (personificazione dell'antica tradizione di '*governo misto*') dovrà di nuovo resistere alla riduzione su scala planetaria della politica al solo fine economico. E su questo ben altri confronti sono oggi in atto.

Ma negli anni che avevano visto la resistenza all'imperialismo napoleonico, prima cioè che questo venisse sostituito dalla Restaurazione (reazionaria, particolarmente in Prussia) al radicalismo rivoluzionario ed al dispotismo imperiale si reagiva nel nome di una concezione della politica molto prossima alla tradizione di '*governo misto-costituzione mista*', quella che nei secoli XVII-XVIII restava vigente in molte altre parti d'Europa, dove forme di rappresentanza cetuale-locale sussistevano e si difendevano in nome di uno *ius publicum europaeum* incentrato su di una concezione complessa, ossia multi-funzionale e pluri-cetuale, dell'ordine politico. Si trattava del resto di una resistenza dei corpi sociali, iniziata sin dal medioevo, osteggiando il processo di accentramento statalistico che segnava la distruzione non solo della dimensione feudale, ma anche di quella cittadina, comunale, a tutto vantaggio di signorie e principati. Entità nuove, monarchiche, si instaurano allora potentemente, facendo leva sul sostegno di una borghesia economica, che insofferente di barriere corporative e cetuali è in piena ascesa.

Resistono le province dei 'Paesi Bassi' alla politica dinastica degli Asburgo. Resistono i corpi rappresentativi (gli *Stände*) e le corporazioni (*Zünfte*) nel *Sacro Romano Impero della Nazione germanica*. Resistono gli *Estamentos* ed i *Gremios* in Spagna sin dai tempi di Carlo V e dal dramma di Padilla. Resiste nella Penisola italiana soprattutto il *Parlamento* di Sicilia, coevo – sotto l'egida normanna – di quello britannico, cui lo collega una residuale confluenza di sentimenti, mentalità e di scopi politici. Ed è questo che darà poi corpo alla '*costituzione anglo-sicula*' del 1812. Una costituzione allora, in assoluto, la più avanzata – come sottolineerà fondatamente Gaetano Mosca (e più recentemente Königsberger) – di tutta l'Europa.

In America questa resistenza ai livellamenti dello Stato accentratore aveva prodotto la confederazione dei tredici Stati, i quali poi si

trasformarono in federazione. La Rivoluzione americana del 1776 era una risposta all'assolutismo politico-militare messo in atto dall'Inghilterra, la quale si risolse poi, dopo un'ambigua oscillazione fra *Whigs* e *Tories*, appena sconfitto Napoleone, a non estendere all'esterno, se non in funzione strumentale, alcuna forma di 'costituzione consuetudinaria' di cui Edmund Burke si era fatto paladino nel mortale scontro con il radicalismo innovativo della Francia sia nella fase rivoluzionaria che in quella imperiale. Un momentaneo oblio della '*costituzione mista*' avvenne dunque proprio in Inghilterra, che un secolo prima aveva prodotto la *Glorious revolution*, nel 1689, a cui aveva fornito un supporto ideologico-programmatico la teorizzazione di Locke, nei due *Treatises on Government*.

La persistenza della tradizione di '*costituzione mista*' si ripresenta invece proprio dove sembrava scomparsa irreversibilmente ad opera dell'assolutismo, ossia in Germania, in Spagna e Italia, che si rivelano come le nazioni d'Europa a più alta intensità del potenziale rivoluzionario. Vero è che il referente ad una tale tradizione si presenta nei tratti di una residuale vitalità culturale e politica dell'antica *società civile*, che si dimostra – malgrado secoli di assolutismo – tuttavia ancora forte, radicata nei residui di corpi ed ambienti tuttavia animati da sentimenti di appartenenza alla comunità, ai luoghi, alla città, alla nazione. Sentimenti che – come ben vide Vincenzo Cuoco¹⁶ – vennero riaccesi dalla stessa azione aggressiva della Francia rivoluzionaria, della *Grande nation*, che al di là dei propositi di conquista costituiva per queste nazioni europee un'inattesa occasione di riscatto, di rinascita, di 'risorgimento'.

Da qui la centralità delle vicende risorgimentali sia della Prussia che della Spagna e dell'Italia, popoli nei quali i rinascenti sentimenti nazionali, l'urgenza di indipendenza e di lotta armata per il recupero di un'unità nazionale, significativamente ritrovano le suddette istanze di una persistente tradizione di un ordine politico complesso, pluricetuale e multifunzionale. Un ordine che in quanto tale non coincide affatto con le diverse, ma connesse, *facies* di quella *febbre costituente* che caratterizzò sia la Rivoluzione francese che il nuovo Impero napoleonico. E tanto meno coincideva con la prepotente affermazione di un nuovo ordine reazionario, neo-assolutistico, perseguita dall'Austria, nella persona di Metternich. Del resto, proprio qui si instaura quel gioco degli inganni, e degli equivoci, per cui il

¹⁶ *Ibidem*, l. c.

timore per il radicalismo democratico serve di supporto all'abile obliterazione voluta dal Principe di quelle mai del tutto sopite istanze di rappresentatività nazionale (o anche sovranazionale) in un ordine che però tornasse – dopo la temperie di livellamenti assolutistici – ad essere davvero complesso, nel senso appunto della tradizione di *'governo misto-costituzione mista'*.

Su queste ambiguità, su tali inganni, su simili elusioni la storiografia politica continua ad alimentare una vera e propria *'zona d'ombra'*, per la quale si dimentica il ruolo che allora ebbero quelle istanze di cui si sentivano ancora latori ambienti e personalità che poi dovranno rassegnarsi alla svolta reazionaria.

Qui dunque dovremmo considerare alcune ipotesi sulle possibili coordinate per un – diciamo – dissolvimento, sia pure parziale, della persistente *zona d'ombra* nella storiografia politica sulla Restaurazione. Una *zona in ombra*, gettata per superficialismo, per intenzione o per incapacità, sulla drammatica e complessa transizione dalla Rivoluzione alla Restaurazione.

Una volta che fosse superata questa cortina occultante la verità delle situazioni storiche e delle vicende politiche, allora potrebbero scorgersi, e per noi utilmente delinearci, i contorni di un'intuizione che – in personalità come Humboldt, Stein e tanti altri – si produsse sia pure nel breve attimo di un'unità di tempo, di luogo e d'azione nel seno stesso del grande dramma della Restaurazione. Una Restaurazione che dunque potrebbe essere intesa non solo come resistenza contro la rivoluzione conquistatrice, ma anche contro la reazione conservatrice.

Per un attimo – ma abbastanza lungo da abbracciare il trentennio fra 1791-1821 in cui si colloca l'attività di questi riformatori liberal-conservatori – si colse al tempo stesso sia la sostanza tradizionale del complesso nesso di ordine-libertà, sia la difficoltà di ridefinirne contestualmente le forme pre-assolutistiche e post-rivoluzionarie.

Capitolo II

La transizione culturale della Prussia fra illuminismo critico, suggestioni pre-romantiche e propositi di riforma delle strutture cetuali, corporative e militari quale nuovo volto dell'identità nazionale (1793-1820)

Quale era dunque la situazione della Prussia coinvolta nelle vicende della Rivoluzione francese? Cominciamo con ricordare che nel 1786, alla morte di Federico II Hohenzollern (Federico il Grande, *Friedrick der Grosse*), sul trono di Prussia sale Federico Guglielmo II, il quale nell'epoca rivoluzionaria si allea alla coalizione anti-francese delle maggiori 'Potenze' europee, guidata dall'Inghilterra e dall'ormai austriaco *Sacro Romano Impero della Nazione Germanica*.

A seguito delle ripetute sconfitte del 1793 e del 1795, inflitte dalle armate rivoluzionarie francesi, con la Pace di Basilea (1795) la Prussia dovette cedere quanto possedeva sulla riva sinistra del Reno. Morto Federico Guglielmo II, gli successe il figlio, Federico Guglielmo III (nel 1797), il quale – memore dei recenti rovesci delle fortune militari prussiane – inizialmente ritiene saggio mantenersi neutrale, malgrado le pressioni delle suddette Potenze, pertinacemente alleate contro la Francia nello scontro mortale per la loro stessa sopravvivenza.

In una sua ricostruzione del decennio 1795-1805, Ettore Passerin d'Entrèves si riconnette a Meinecke¹⁷ nel definire quegli anni come quelli in cui la Germania del Nord apparve l'isola felice, tranquilla nel mare agitato dell'Europa in armi. Quello fu il tempo in cui Fichte viveva ancora con distacco illuministico gli avvenimenti, pervaso di uno spirito cosmopolitico, indifferente alle conquiste territoriali che febbrilmente muovevano le Potenze in conflitto¹⁸. Solo dopo sarebbe diventato il mentore della rinascita nazionale.

¹⁷ F. MEINECKE, *Das Zeitalter der deutschen Erhebung (1795-1815)*. Göttingen, [1957], pp. 28-29. Citato da: Ettore PASSERIN D'ENTRÈVÈS, *Guerra e riforme fra il periodo napoleonico e la restaurazione: la Prussia e il problema nazionale tedesco prima del 1848. Compendio*. Torino, Tirrenia, 1981, p. 9.

¹⁸ *Ibidem*, l. c.

Intanto, cominciava a farsi sentire anche in Prussia il peso degli avvenimenti in corso. Si impose quindi alla cultura tedesca il quesito della missione che la Germania sentiva di avere nel mondo, secondo la traccia della rivalutazione compiuta da J.G. Herder (1744-1803) del carattere individuale delle singole nazioni. Qui si evocava il ruolo che le tradizioni germaniche avevano nell'impersonare ora il legame con l'originale fiaccola di civiltà e di progresso umano che di tempo in tempo passava fra le varie nazioni¹⁹.

Ma era anche l'età in cui Hegel (1770-1831) prendeva coscienza di una crisi profonda che in questa fase di neutralità e di stabilizzazione la cultura tedesca e la classe politica prussiana non avrebbero potuto più a lungo ignorare. L'antico edificio imperiale era ormai una vuota forma, la cui inconsistenza proprio allora stavano dimostrando le armate rivoluzionarie. Qui Hegel per un verso denunciava le cause della decadenza politica di tutta la Germania, e per altro verso – lasciando in ombra le pur a lui note istanze di libertà – indicava come prioritario il recupero della perduta unità, attraverso una costituzione che, superando l'assolutismo, nel contempo evitasse il centralismo statale potenziato dalla Rivoluzione²⁰.

Anche Goethe (1749-1832) considererà quel decennio 1795-1805 come il luogo ideale in cui l'individuo trovò la possibilità di coltivare la propria cultura, l'opportunità quasi di auto-formare (*auszubilden*) il proprio carattere, alla luce dei grandi ideali settecenteschi, fra classicismo e romanticismo, in una fioritura letteraria destinata ad influenzare profondamente l'Europa nei decenni successivi²¹. Significativa è la dichiarata estraneità di Goethe ai 'giovanili' entusiasmi romantici della sua generazione per il riscatto nazionale. Pervaso di uno spirito cosmopolitico, egli considerava non duratura la contrapposizione delle nazioni a quella cultura francese cui la Germania troppo doveva²².

Peraltro, Goethe non smentiva quanto lui stesso aveva scritto nel suo diario negli anni 1792-93, appunto quando aveva espresso la propria riconoscenza verso il suo Sovrano (Carlo Augusto, Duca di Weimar), per avergli dato la possibilità di coltivare liberamente il suo genio, nel contesto di una cultura settecentesca definibile come un illuminismo dai connotati liberal-aristocratici²³. Ed è proprio consimile

¹⁹ *Ibidem*, p. 6.

²⁰ *Ibidem*, pp. 6-7.

²¹ *Ibidem*, p. 5.

²² *Ibidem*, p. 7.

²³ *Ibidem*, pp. 7-8.

fiducia nei sovrani illuminati che guiderà anche Carl von Clausewitz (1780-1831) nella sua azione di rinnovamento politico-militare, in una prospettiva di riscatto nazionale, affidato alle armi, al di là di qualsiasi suggestione liberal-costituzionale²⁴.

In questo quadro vanno infatti colte tutte le confluenze, e le differenze, fra il liberalismo conservatore di coloro che, come Clausewitz, focalizzavano sulla riforma militare il riscatto nazionale, e quanti invece (e fra questi spiccano i nomi del *Freiherr* Wilhelm von Humboldt, del *Reichsfreiherr* von Stein e del *Fürst* von Hardenberg) venivano convincendosi sempre più che una tale rinascita dovesse contestualmente seguire la via della costituzione. Una via da percorrere con determinazione, sia pure senza abbandonare le tradizioni nazionali, contemperando la presenza degli antichi ordini (gli *Stände*) con le insopprimibili istanze di partecipazione e di apertura alla borghesia ed al popolo.

L'irruzione di Napoleone nel complesso di queste diverse ed a tratti confuse istanze della cultura politica tedesca si ebbe nel luglio 1806, quando l'Imperatore creò la *Confederazione del Reno*, raccogliendo in un sistema federale sotto il suo forte pugno i territori tedeschi, allo scopo di riaccendervi un qualche residuo dell'antica indipendenza germanica, ora soprattutto intesa ad indebolire il già frantumato *Sacro Romano Impero* nella versione asburgico-lorenese.

In queste circostanze, mentre ormai sembrava una fortezza assediata senza speranza, la Prussia trovò il suo salvatore in un ufficiale che non proveniva dalla nobile casta militare, Gerhard Johann David Scharnhorst (solo successivamente nobilitato), il quale aveva dato buona prova di sé come tecnico militare nella campagna del 1793, militando nei contingenti dell'Hannover nella coalizione anti-francese²⁵. Come pochi altri, in questo inizio di contatto con la Francia rivoluzionaria, Scharnhorst comprese subito l'esigenza di un cambiamento dell'antica struttura militare assolutistica. L'anno prima, ben più autorevolmente, era stato Wilhelm von Humboldt a richiamare l'attenzione degli ambienti culturali e politici della Prussia su queste esigenze, come si evince fra l'altro dalla lettera che egli scrisse nel gennaio 1792 a Friedrich von Gentz (già allievo di Kant ed in quel momento ardente fautore della Rivoluzione francese, per quanto ancora quella della fase 'monarchico costituzionale').

²⁴ *Ibidem*, p. 8.

²⁵ Si veda: *Indice biografico*.

Sulla base dell'impressione delle nuove tecniche di combattimento rivoluzionarie, proprio Humboldt con la sua apologia della funzione moralizzatrice della guerra, aveva precorso, nel 1792, le concezioni in proposito manifestate non solo da Scharnhorst e Clausewitz, ma dallo stesso Joseph de Maistre²⁶. E, soprattutto, Humboldt aveva anticipato la presa di coscienza dell'urgenza di un cambiamento di mentalità, di organizzazione e di strategia per l'esercito prussiano. Un cambiamento che più tardi altri sostennero, e fra questi – oltre ai suddetti – anche lo Stein, ma che Humboldt considerava di vitale importanza, traendo spunto dalle ragioni profonde dei successi delle armate francesi.

Si trattava dunque anche in Prussia di esaltare lo spirito di iniziativa individuale, quello stesso sentimento che un tempo aveva animato i combattenti nell'antica Grecia. Uno spirito ben diverso – sottolineava – dall'attuale passiva staticità sia della strategia, sia dei criteri di disciplina imposta ai singoli soldati degli eserciti permanenti, ridotti ad automi, a schiavi che obbedivano ciecamente agli ordini ed il cui coraggio diventava perciò facilmente brutalità²⁷.

Tuttavia la riforma dell'esercito, imposta dalla generale situazione di conflitto, non poteva restare isolata, sconnessa dalla riforma della *società civile*. In questa direzione, negli anni immediatamente successivi, sul piano di una prospettiva poi decisamente sviluppata da Stein, lo stesso Humboldt aderirà al progetto di una rappresentanza per ceti²⁸.

Non c'era infatti solo la pur impellente riforma della concezione della guerra, della strategia e della struttura dell'esercito, infatti le nuove idee francesi imponevano una riconsiderazione in profondo delle tradizionali concezioni politico-istituzionali prussiane. Sul

²⁶ “[...] La guerra mi sembra una delle manifestazioni più salutari per la formazione del genere umano [...]. Essa è certamente la prova estrema e terribile, con la quale il coraggio attivo viene messo alla prova e temprato nell'affrontare il pericolo, nella tensione del lavoro e nello sforzo della fatica [...] dando esso solo [il coraggio attivo] alla figura totale dell'uomo quell'energia e quella varietà senza le quali la leggerezza è solo debolezza e l'unità è vacuità” (W. von HUMBOLDT, *Idee per un Saggio sui limiti della attività dello Stato*, in: ID., *Antologia degli scritti politici*. A cura di F. Serra. Bologna, Il Mulino, 1961, p. 81).

²⁷ *Ibidem*, pp. 62-83.

²⁸ Su Humboldt si vedano: Fulvio TESSITORE, *Note su Humboldt politico*, 'Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento', X (1984), pp. 319-338; ID., *Wilhelm von Humboldt e lo storicismo*, in: *Politica, scienze e cosmopolitismo. Alexander e Wilhelm von Humboldt* [atti del convegno: *L'intervento di Alexander e Wilhelm von Humboldt nella politica universale*. Torino, 24-25 novembre 1995]. Milano, Franco Angeli, 1997, pp. 165-180.

piano giuridico, intanto, l'*Allgemeine Landrecht für die preussischen Staaten* [qui: *ALR*] – pubblicato nel 1794, ma entrato in vigore con l'ascesa al trono di Federico Guglielmo III, nel 1797 – aveva già a suo tempo aperto più questioni di quante non ne risolvesse.

È soprattutto riguardo alla ristrutturazione dell'economia su di base egualitaria, l'*ALR* poneva problemi che – in una congenialità dei criteri livellanti ed accentratori del dispotismo illuminato con quelli della Rivoluzione francese – rimisero in discussione la tradizionale struttura per corpi, ceti ed ordini titolari anche di funzioni politiche di primo piano (gli *Stände*)²⁹. È in effetti sembrato che l'*ALR* sia solo una codificazione parziale, insufficiente, in quanto in sostanza risultato di una particolare combinazione fra una moderna astrazione generalizzante, schematica, semplificante, ed una residuale molteplicità tradizionale.

In altre parole, l'*ALR* sarebbe un tentativo mal riuscito, per le resistenze dei conservatori e progressisti, di definire in termini aperti all'osmosi sociale lo spazio politico-economico e le modalità istituzionali per contemperare le istanze di continuità dei ceti antichi (originariamente titolari di funzioni contestualmente private e pubblicistiche) con nuove istanze di partecipazione dei ceti emergenti dalla borghesia e dal popolo.

Almeno, è in questa prospettiva che la storiografia pone l'*ALR* come punto di riferimento iniziale delle riforme di Stein e dei suoi successori (Humboldt e poi, all'inizio, Hardenberg), i quali intesero proseguire in questa riconversione (e non nell'annullamento) del sistema degli antichi ceti (gli *Stände*). Entrambi Stein ed Humboldt riconoscevano nei ceti i veri titolari di una continuità tradizionale, la quale comunque andava emendata dai privilegi formali. Rivitalizzata con l'aprirsi a nuove forme di partecipazione.

Il fatto su cui non tutti gli storici sono d'accordo è l'oggettiva contestualità dei problemi da risolvere fra i requisiti capacitari, fatalmente elitari, e le altrettanto fondamentali istanze di eguagliamento di quanto è effettivamente possibile eguagliare delle ineliminabili disegualianze di capacità, di talento, di opzione partecipativa. Non sembra onestamente in discussione che determinati gruppi sociali si dimostrino nella storia dell'Occidente più capaci di contemperare interessi privati e finalità pubbliche. E nemmeno è negabile che questa capacità talvolta si possa consolidare in famiglie, consorterie e dina-

²⁹ Reinhart KOSELLECK, *La Prussia tra riforma e rivoluzione (1791-1848)*. Bologna, Il Mulino, 1988, p. 55.

stie. Costatazione per cui la predicata eguaglianza assoluta si dimostra una mera formalità propositiva di un dover essere di cui non arriva nessuno a cogliere (se non Rousseau e Robespierre) l'alta tensione morale e politica richiesta a tutti affinché tutti possano accedervi.

Ad un tale nobile sogno di eguaglianza, miraggio di perfezione, possono essere commisurati gli imperfetti comportamenti delle suddette *élites*, fatte di consorterie, famiglie e dinastie. Però nel campo della fattuale realtà umana, questo tipo di continuità ha funzionato nei secoli, producendo ovunque in Europa aggregazioni del tipo della *gentry* o dei *landed interests* britannici, in ambienti e ceti intenzionati (e capaci) di contemperare contestualmente interesse privato e funzioni pubbliche.

Del resto questo è quanto razionalisticamente Hegel definisce – come vedremo – nei *Lineamenti di filosofia del diritto*, a partire dal paragrafo 187. E comunque è esattamente il contrario di quanto si asserisce concettualmente e si pone programmaticamente in essere nel dogmatico universo egalitario, dove dilaceranti cesure e massacri di massa (di quanti non rientrino nel letto di Procuste di un paradigma omologante) si riproducono di continuo come le recise teste dell'Idra egalitaria (sostanzialmente inegalitaria, nei suoi stessi più ardenti fautori). E queste, nel loro ineshausto rinascere, hanno caratterizzato due secoli di antagonismi feroci, dicotomici, due dogmatiche visioni del mondo poste in insanabile contrasto, fra rivoluzioni di sinistra o di destra che, comunque, risultano condotte e trascinate sempre da poche persone, se non da un solo despota assoluto.

Come Humboldt, anche Stein apparteneva a questa *landed gentry* capace di contemperare il proprio interesse con il bene pubblico, perfettamente comprendendo l'esigenza di aprirsi a novità ed istanze. E queste, comunque, da riconoscere come qualcosa di non puramente formale, né d'altro canto facendone il grimaldello per aprire le porte dell'inferno di una generalizzata richiesta di tutti per aver tutto, subito e con qualunque motivazione e comportamento. Un inferno che nella stessa Rivoluzione francese avevano riconosciuto sia Burke, sia Maistre e soprattutto Bonald. Un inferno nella fattispecie di una predicata libertà e di un'imposta speranza di eguaglianza universale, dietro alla quale si celava l'ambizione di dominio assoluto di una minoranza, cioè di intellettuali ausiliari di una borghesia economica, affaristica, alla fine indifferente alla questione sociale da lei stessa innescata, come proveranno le reazioni di un secolo e mezzo di rivolte socialistiche e di tre dittature dal carattere sostanzialmente socialistico-nazionale.

Questa nostra conclusione trova parziale conferma nella cifra di lettura proposta da Koselleck – alla base di quella che lui chiama

“evoluzione sociale, che nell’orizzonte di una libera economia di mercato, trasformò gradualmente tutti i vecchi ceti in una direzione che andava verso una società di classi”³⁰. Classi appunto meramente economiche. Una metamorfosi resa possibile, se non voluta dichiaratamente, da alcuni capitali difetti dell’ALR, che si riflettono, si ripercuotono, restando insoluti, nelle successive riforme di Stein ed Hardenberg. Difetti che – diremmo – permangano negli stessi ulteriori tentativi di Stein e di Humboldt di rendere compatibili con le riforme burocratiche la persistenza ed il rammodernamento della tradizionale struttura sociale e costituzionale per ceti, titolari di funzioni al tempo stesso privatistiche e pubblicistiche.

Tali principali difetti dell’ALR del 1794, solo in minima parte corretti da Stein e dai suoi collaboratori e proscrittori sulla via delle riforme, sarebbero dunque i seguenti. In primo luogo il centralismo statale che nell’ALR in parte attenua la vitalità dell’impianto pluralistico voluto a tutela dei ceti da Federico il Grande (intenzione codificata nel precedente *Allgemeine Gesetzbuch*). Un criterio centralistico che poi viene ripreso da Svarez, principale autore appunto dell’*Allgemeine Landrecht*. Un centralismo che venne positivamente celebrato nel 1838 dagli hegeliani di sinistra, apprezzandovi la perdurante forza della volontà statale, impersonata allora dal sovrano, a fronte delle critiche della scuola storica del diritto³¹.

Inoltre, c’era nell’ALR una contraddizione di fondo fra l’evocazione formalistica di un egualitario *diritto naturale*, garantito illuministicamente ai cittadini come ‘*naturale diritto alla felicità*’, e la sostanziale riduzione dell’espressione legale di un tale *diritto naturale* alla convalida attraverso il *diritto positivo* statale, per giunta allora espresso dalla volontà personale del Sovrano³². Sotto questo profilo l’ALR si rivelava come un Giano bifronte, quantunque – sostiene Kosselleck – con due facce “*unite ma chiaramente distinte: da un lato le norme d’illuminata pianificazione statale e dall’altro la tradizione cetuale*”³³.

Lungo questa ‘coerente duplicità’, Svarez elencava tutta una serie di diritti individuali chiaramente derivati dalla dichiarazione dei diritti posta in cima alla Costituzione francese del 1791³⁴. Ma, si potrebbe qui osservare, un elenco di diritti altrettanto privo di so-

³⁰ *Ibidem*, p. 7.

³¹ *Ibidem*, p. 34.

³² *Ibidem*, p. 25.

³³ *Ibidem*, p. 24.

³⁴ *Ibidem*, l. c.

stanziali garanzie in un coerente testo costituzionale. Una lacuna che dimostra dunque la distanza del costituzionalismo francese e dei suoi riflessi prussiani dal costituzionalismo anglo-sassone³⁵.

Vero è che nelle intenzioni di Svarez c'era palese la presa di distanza dall'assolutismo austriaco-imperiale di Giuseppe II³⁶, ma poteva bastare davvero il richiamo alla legittimità dell'autorità del Sovrano condizionata dal rispetto della libertà morale dei sudditi³⁷? Sostanzialmente pochi sono i limiti posti al Sovrano ed ai suoi consiglieri, i quali auto-limitano l'autorità al rispetto della proprietà privata, a patto che da loro stessi ne fossero autorizzati i titoli di godimento³⁸.

Inoltre, l'ALR toglieva con una mano ai ceti privilegiati quanto solo parzialmente ridava loro con l'altra, legiferando norme di indennizzo che resero possibile la trasformazione di gran parte della proprietà feudale in proprietà borghese³⁹. Alla fine poteva sembrare che le riforme fiscali avessero di mira soltanto i ceti in quanto tali, cioè titolari di funzioni politiche e non solo relative alla condizione di proprietari⁴⁰. Ed effettivamente su questi presupposti si articolava la critica di Karl Ludwig von Haller⁴¹, il quale poteva sostenere che Svarez era partito da una rivalutazione del *diritto naturale* per annullare i *diritti storici* acquisiti dai ceti, per poi rafforzare ben oltre i limiti tradizionali il *diritto positivo*, cioè l'esclusivo diritto dello Stato.

In realtà, Haller si sarebbe pronunciato su questa materia – come vedremo – molto più tardi, laddove sin dai tempi dell'ALR si era espresso in senso critico Humboldt, teorizzando l'urgenza di porre precisi limiti al potere legislativo dello Stato. Proprio il contrario di questo processo di intervento trasversale⁴² del potere legislativo dello Stato nei diritti specifici della società cetuale, quale sin lì era quella vigente in Prussia, in parte abrogandoli, in parte confusamente lasciandoli sopravvivere, senza un'opportuna codificazione costituzionale. E questa sarebbe stata la sola coerente espressione dell'ALR, che se da un lato attenuava ma non aboliva la presenza dei ceti, dall'altro irrobustiva il diritto di proprietà di tipo borghese, ponendola in contrad-

³⁵ Roberto MARTUCCI, *L'ossessione costituente. Forma di governo e costituzione nella Rivoluzione francese (1789-1799)*. Bologna, Il Mulino, 2001.

³⁶ KOSELLECK, *Op. cit.*, p. 29.

³⁷ *Ibidem*, pp.30-31.

³⁸ *Ibidem*, p. 32.

³⁹ *Ibidem*, pp. 33-34.

⁴⁰ *Ibidem*, p. 35.

⁴¹ *Ibidem*, p. 36.

⁴² *Ibidem*, p. 37.

dizione con una *società civile* per tradizioni ancora vigenti strutturata come una *Ständengesellschaft*.

Infine, l'ALR non riusciva in quello che vi si riconosceva come il suo principale proposito, ossia di soddisfare in una codificazione coerente la molteplicità di fonti giuridiche ancora operanti nell'ambito prussiano. In effetti, l'ALR "*si insinuò sotto gli ordinamenti provinciali e locali, sostituendosi al diritto comune e romano*"⁴³. Intanto, una decisa svolta rispetto a queste questioni venne impressa dagli avvenimenti del 1806-1807: di fronte alla catastrofe militare si rese necessario imboccare con più decisione la via verso un ordine nuovo⁴⁴.

Come meglio vedremo, secondo Stein (e per Wilhelm von Humboldt) si sarebbe invece dovuto codificare su basi nuove l'antica rappresentanza dei ceti, per farne l'espressione di tutta la nazione nel suo complesso, nella continuità e nel progresso della molteplicità dei suoi corpi e ceti sociali. Secondo questi riformatori liberali non si sarebbe dovuto ulteriormente lasciarne le sorti alla sterile dialettica fra il sovrano ed un solo ordine cetuale, sia che questo fosse il ceto in ascesa dei *Bürger* (tutelato dall'ALR in quanto ceto economico), sia che si trattasse ancora del ceto di una nobiltà terriera. Tanto più se quest'ultima restava per un verso chiusa nella sua continuità ereditaria (e quindi senza osmosi con gli altri ceti), e per altro verso rimaneva come forza immobilizzatrice della stessa organizzazione militare. E poi anche questa struttura militare – come sottolineano Humboldt e Scharnhorst, sin dal 1792-93 – era ormai evidentemente obsoleta, a fronte delle strategie delle armate di massa della Rivoluzione, come poi si confermerà anni dopo, al cospetto dei diversi esiti della *guerrilla* scatenata dalla nazione spagnola contro Napoleone.

Frattanto, però, c'è da considerare come si fosse evoluta la situazione interna della Prussia dopo il 1795, cioè dopo la successione al trono di Federico Guglielmo III. In realtà, nel corso di un decennio di stretta neutralità, negli anni 1795-1806, la Prussia aveva ottenuto sensibili vantaggi da Napoleone, comunque a spese di numerosi territori germanici di pertinenza ecclesiastica, ora secolarizzati. In tale politica, Napoleone, dopo Austerlitz, cercò di tenere Federico Guglielmo III ancor più distante dalla tentazione di rinnovare la precedente partecipazione della Prussia alla coalizione anti-francese. Più tardi lo indusse quindi ad accettare, con il Trattato di Presburgo (1805), l'Hannover, che allora apparteneva all'Inghilterra.

⁴³ *Ibidem*, p. 38.

⁴⁴ *Ibidem*, p. 175.

Nondimeno, persistendo nei suoi propositi di riforma, il Sovrano prussiano aveva già affidato a Stein rilevanti incarichi ministeriali. Quest'ultimo, 'barone dell'Impero', ossia il *Reichsfreiherr* Heinrich Friedrich Karl vom und zum Stein, aveva dato prove dei suoi criteri di modernizzazione in precedenti esperienze. Iniziata la sua carriera nella burocrazia, aveva promosso in Westfalia (in qualità di *Oberpräsident*) la canalizzazione del fiume Ruhr (che pertanto divenne la principale via per l'esportazione del carbone della regione). In tale veste, Stein attua significative modernizzazioni, come membro dell'opposizione secolarizzando i beni ecclesiastici.

Successivamente, entra nell'attività propriamente politica appunto quando Federico Guglielmo III di Prussia gli affida nel 1804 l'incarico di ministro dell'Economia (*Wirtschaftsminister*), comprendente una molteplicità di ruoli (*Minister des Akzise-, Zoll-, Salz-, Fabrik- und Kommerzialsens*), ed in sostanza anche tutte le competenze specifiche dei ministeri del Commercio e delle Finanze⁴⁵.

Non va comunque dimenticato quale fosse il complessivo quadro della situazione venutasi a creare in Germania con il *Traité pour la formation de la Confédération du Rhin*, sottoscritto a Parigi il 12 luglio 1806⁴⁶. Appunto in tali drammatiche circostanze, Federico Guglielmo III⁴⁷ si convinse, anche per opera di Stein, della necessità per la Prussia di insorgere contro la Francia. Da qui l'intempestiva, tardiva adesione alla IV Coalizione (solo dopo, cioè, che Napoleone aveva deciso di togliere alla Prussia l'Hannover per darlo all'Inghilterra). Tuttavia anche in questa occasione la Prussia subì una dura sconfitta a Jena e ad Auerstadt (14 ottobre 1806).

Solo dopo la successiva pace con la Francia, Federico Guglielmo III si risolse ad affidare il ministero degli Esteri a Stein, il quale pose però come condizione l'allontanamento dei 'consiglieri segreti' e la formazione di un nuovo Gabinetto, più deciso alla resistenza nei confronti di Napoleone. Non accolte queste richieste, Stein rifiutò il ministero. Comunque, considerato troppo favorevole alla guerra che il Sovrano non voleva, e per il suddetto rifiuto, visto come insubordinazione, Stein venne licenziato il 3 gennaio del 1807.

⁴⁵ Michael STOLLEIS, *Geschichte des öffentlichen Rechts in Deutschland. Zweiter Band. Staatsrechtslehre und Verwaltungswissenschaft. 1800-1914*. München, Verlag C. H. Beck, 1992, p. 60 e n.

⁴⁶ MARTENS-S, to. IV, pp. 313 e ss. ; MARTENS-R, to. VIII, pp. 480 e ss.

⁴⁷ Si veda: *Indice biografico*.

Dopo questa serie di sconfitte, la Prussia era praticamente finita, anche se la guerra continuò, sinché Napoleone nei primi sei mesi del 1807 sconfisse i Russi ad Eylau ed a Friedland. E ci volle la presa di Königsberg a far capitolare anche lo stesso Federico Guglielmo III. Tuttavia, subito dopo aver preso atto delle dure condizioni imposte dalla Pace di Tilsit (8 luglio 1807), il Sovrano prussiano decise di riorganizzare il governo. Venne allora richiamato Stein (nell'ottobre 1807), il quale nel frattempo aveva preparato (sin dal giugno precedente) il programma di riforme noto come il *Memoriale di Nassau* (la *Nassauer Denkschrift*), così da lui stesso definito, dal nome del luogo dove si era ritirato ed aveva atteso alla sua stesura.

Dunque fra l'ottobre del 1807 ed il novembre 1808, richiamato al governo, Stein promuove le riforme abbozzate nel suddetto *Memoriale*. Anzitutto introdusse nell'invecchiato *Kabinettsystem* una direzione collegiale (*kollegialer Leitung*), con specifiche competenze. Un'innovazione che venne interpretata come un vero e proprio atto costituzionale. Inoltre, al posto dei ministeri provinciali (*Provinzialministerien*) introdusse la figura di un Presidente superiore (*Oberpräsident*). Su sua ispirazione, il 9 ottobre 1807, viene emesso l'Editto sulla emancipazione di contadini (*Edikt über die Bauernbefreiung*), attraverso una riforma agraria e societaria (*Agrar- und Gesellschaftsreform*) che implicava interventi intesi a promuovere la possibilità di elevazione dei contadini stessi alla titolarità dei feudi (*Domänenbauern*), ossia allo stato di proprietari a pieno titolo (*Erhebung der Domänenbauern zu Volleigentümern*). Misure più tardi perfezionate, nel 1811, con uno specifico editto (*Regulierungs- und Landeskulturedikte*)⁴⁸.

Nell'immediato, invece, a livello comunale si stabilì il riordino delle amministrazioni cittadine, che avvenne con l'Editto del 19 novembre 1808 (*Städteordnung für der Preussischen Staaten*) che riguardava tutti gli Stati incorporati nella Prussia⁴⁹. Qui la riforma prevedeva la creazione di un organo rappresentativo in senso moderno, eletto da circoscrizioni territoriali, per distretto e non per corpi o ordini. Non cioè da gilde o corporazioni che sarebbero state interessate ad un mandato imperativo sui propri eletti.

Tale riforma istituiva dunque una rappresentanza che, per quanto ancora censitaria (ma non tanto alta da determinare ampie esclusioni di cittadini), volutamente sottraeva gli eletti ad ogni mandato imperativo

⁴⁸ Michael STOLLEIS, *Op. cit.*, p. 61.

⁴⁹ *Ibidem*, l. c.

da parte degli elettori⁵⁰. Una riforma che quindi, sia pure su scala minore, realizzava i progetti di Stein, dal momento che costituiva in ogni città un Parlamento, per un verso già significativamente dotato del diritto di iniziativa, di approvazione di bilancio e di misure in materia fiscale, e per altro verso già l'embrione di un Parlamento politico, abilitato cioè a tracciare le linee direttive per gli organi esecutivi locali.

D'altro canto in questo *Städteordnung für der Preussischen Staaten* permaneva la suddivisione della popolazione del comune in due classi di cittadini, fra coloro che cioè in città godevano dei pieni diritti politici e civili (i *Bürger*), i quali potevano iniziare qualsiasi attività industriale ed acquistare beni immobili, ed invece coloro che tali diritti avevano in misura limitata⁵¹. Questi erano i così definiti *Schutzverwandte* – letteralmente coloro la cui trasformazione in proprietari fondiari ed imprenditori era esaminata dal magistrato⁵², alla luce della 'sicurezza' dell'ordine cittadino – che in qualche misura rimanevano sotto tutela, nel senso della subordinazione al Consiglio cittadino per poter acquistare i beni immobili all'interno della città o iniziarvi un'attività industriale.

In questo senso persistevano dunque chiusure di tipo corporativo, a vantaggio di coloro che già godevano a pieno il diritto della cittadinanza. Un diritto che si poneva come strumento di difesa e di emancipazione dallo Stato, ed al tempo stesso come condizione per cui lo Stato stesso poteva far leva su questi privilegi, ottenendo il sostegno dei cittadini per realizzare le finalità di rammodernamento⁵³. Era tuttavia un passo significativo verso la riforma dell'antica *società di corpi* in un più aperto ordinamento, conservando – come premeva a Stein – la sostanza della tradizionale struttura pluricetuale e multifunzionale della società tedesca. Il nucleo della riforma, basandosi su un fondamento etico dello Stato, andava dunque al di là dell'ambito economico-amministrativo ed investiva problemi che anticipavano una vera e propria riforma costituzionale⁵⁴.

D'altro canto, non va dimenticato che c'era in Stein il referente ad una specifica concezione della *società civile*, da lui intesa come un ordinamento complesso, pluricetuale e multifunzionale, in cui cioè la nobiltà avesse un ruolo di complementarietà con gli altri ceti, ma

⁵⁰ Fabio RUGGE, *Il governo delle città prussiane tra '800 e '900*. Milano, 1989, p. 46.

⁵¹ *Ibidem*, p. 50.

⁵² *Ibidem*, pp. 50-51.

⁵³ *Ibidem*, p. 14.

⁵⁴ *Ibidem*, l. c.

anche di guida, analogamente a quello che nel sistema britannico svolgevano i *Landlords*, i proprietari terrieri giunti alla condizione nobiliare⁵⁵. Su questo atteggiamento di Stein va precisato che era del tutto condiviso negli ambienti prussiani, sia per l'oggettiva realtà economica, storico-sociale, degli *Junkern*, sia per la condizione mentale in quella contingenza di difesa contro la Rivoluzione francese. E questo spiega l'interesse di Friedrich Gentz a tradurre e diffondere le *Reflections* di Edmund Burke, peraltro stese dallo scrittore irlandese in funzione di *contro-intelligence* (come provano non solo certe forzature interpretative, ma la stessa diffusione di esse in tutta Europa, tradotte nelle principali lingue delle nazioni sottoposte all'azione rivoluzionaria francese)⁵⁶.

Restava il fatto che, seppure la società prussiana rimaneva suddivisa in classi o ceti (appunto gli *Stände*), tuttavia i confini fra questi diversi ordini non erano affatto rigidi, anzi c'era una significativa mobilità verso l'alto di individui o gruppi, con possibilità di passare dal ceto rurale a quello cittadino-borghese e da questo alla nobiltà⁵⁷.

Un nesso strettissimo fra, da un lato, la riforma della società cetuale, strutturata per ordini o corpi (gli *Stände*) e, dall'altro lato, le nuove esigenze di riorganizzazione dell'esercito, venne considerato primario non solo da Stein, Humboldt e poi da Karl August von Hardenberg, ma anche da un gruppo di alti ufficiali prussiani, i quali non dividevano l'immobilismo sociale e le esitazioni del Sovrano a rompere con l'umiliante alleanza con Napoleone. Fra questi, spiccano i nomi di Scharnhorst, di August Wilhelm Neithard von Gneisenau e di Clausewitz.

Ma non erano i soli a volere la riforma dell'esercito e la ripresa della lotta contro Napoleone. Accanto a Scharnhorst e Gneisenau vi erano altri valenti ufficiali, e fra questi sia Karl von Grolman (che diventerà Capo di Stato maggiore alla morte di Scharnhorst) che Hermann von Boyen (il quale nel 1814 sarà il primo ministro della Guerra prussiano)⁵⁸.

Resta che il soggetto portante del movimento riformatore era anzitutto da riconoscere proprio nel ceto dei funzionari, degli amministratori statali, dei burocrati su cui esercitano la loro influenza le idee di

⁵⁵ KOSELLECK, *Op. cit.*, pp. 86 e ss.

⁵⁶ RUGGE, *Op. cit.*, p. 14.

⁵⁷ Gian Enrico RUSCONI, *Clausewitz, il prussiano. La politica della guerra nell'equilibrio europeo*. Torino, Einaudi, 1999, p. 11.

⁵⁸ *Ibidem*, p. 59. Ma si veda anche: *Indice biografico*.

Stein, Humboldt ed Hardenberg, a loro volta pienamente consapevoli che la precondizione delle riforme fosse il risveglio del sentimento patriottico della popolazione. Risveglio, peraltro, anzitutto del ceto medio, nel quale all'iniziale simpatia per le idee rivoluzionarie era subentrata la preoccupazione per i sopravvenuti eccessi e radicalismi⁵⁹.

Va nondimeno sottolineato quanto sia fuorviante cercare di classificare l'atteggiamento di Stein come quello di un proto-liberale, oppure di un conservatore, dal momento che nel breve periodo del suo cancellierato (dall'ottobre 1807 al novembre 1808) egli dimostrò di sapersi adattare alle circostanze, percorrendo la '*via media*' fra progresso e conservazione, in un atteggiamento destinato ad influenzare i successori, fra cui il più pragmatico e deciso Hardenberg, il quale realizzerà buona parte delle riforme di Stein, nel periodo che va dall'agosto 1810 al 1822⁶⁰.

Nel complesso, nel primo decennio successivo alla Pace di Tilsit (1807), l'azione di questi riformatori incontra forti resistenze da parte degli ambienti conservatori della Corte. Ciò comunque non impedisce che i liberali riformatori riescano appunto a far passare sia l'Editto dell'ottobre del 1807, sia quello dell'ordinamento cittadino o municipale, del novembre successivo.

Nondimeno, restava del tutto aperta la questione della generale riforma dello Stato, la quale avrebbe richiesto una vera costituzione, per cui questa lacuna era destinata a far persistere la confusione di termini – già emersa a partire dal 1794 (come si è qui sopra precisato, sulla linea di Koselleck, riguardo all'*ALR*) – fra rappresentanza politica degli Ordini (cioè *ständisch*) ed una rappresentanza meramente economica (*repräsentativ*), svincolata invece da un eccessivo potere di questi ceti⁶¹.

A frenare la spinta delle riforme amministrative verso un esito costituzionale però stavano indubbiamente l'attiva opposizione di gran parte della nobiltà e la resistenza passiva della Corona, che del resto poteva fare affidamento sugli stessi riformatori come Stein e Hardenberg, desiderosi sì di progresso, ma non al punto di mettere a repentaglio la monarchia, come sarebbe potuto accadere con lo scatenamento di una lotta di classe o di ceto, a motivo di una radicale ed immediata spinta verso le riforme⁶².

⁵⁹ G. E. RUSCONI, *Op. cit.*, p. 58.

⁶⁰ *Ibidem*, l. c.

⁶¹ *Ibidem*, p. 61.

⁶² *Ibidem*, p. 63.

Nell'ambito delle riforme militari, concepite assieme a quelle civili-amministrative, c'è rispetto a queste ultime un certo sfasamento cronologico. A fronte del ritmo serrato delle riforme civili-amministrative (intenso fra 1807-1808, prima di attenuarsi e spengersi fra 1820-21), le riforme militari hanno un inizio deciso nel 1808-1809, anch'esso seguito da un rallentamento, sinché nel 1812 si produce una marcata cesura, e nel 1817-1819 una regressione, a proposito dei contrasti sull'idea di un *esercito nazionale*, la *Landwehr*⁶³.

Ma vediamo partitamente queste diverse fasi della riforma militare. La *Reorganisationkommission* del luglio 1807 diretta da Scharnhorst ha l'incarico anzitutto di vagliare il comportamento degli ufficiali nella sfortunata guerra del 1806. Seguono espulsioni, prepensionamenti e regressioni nella riserva. Nel gennaio 1808 la suddetta commissione (diretta ancora da Scharnhorst, al cui fianco c'è in funzione di aiutante Clausewitz) abolisce ogni privilegio nobiliare e riafferma il principio dell'obbligo per tutti i sudditi di prestare servizio militare. Nel marzo 1809 è istituito uno specifico ministero della Guerra (*Kriegsministerium*)⁶⁴.

Frattanto il comportamento degli ufficiali superiori prussiani, a fronte della passività del Sovrano, rivela variazioni significative proprio mentre è al lavoro la suddetta *Reorganisationkommission*. Da parte sua, Scharnhorst continua a sviluppare il grande piano di riforma che già Stein aveva concepito anche per l'esercito. Allora si introduce il servizio militare obbligatorio, si integra l'esercito con una milizia nazionale, si eliminano le pratiche disciplinari umilianti. In una parola, si prepara l'intero popolo alle armi per la riscossa nazionale.

Qui si è voluta vedere una riforma di carattere borghese, nel senso dell'accoglimento nel corpo degli ufficiali anche di coloro che, meritevoli di elevazione, avessero invece altra origine sociale rispetto alla nobiltà. Tuttavia si dimentica che questa riforma è voluta da Stein, orgoglioso di essere di antichissima famiglia feudale, persona che dunque la concepisce nel segno di una tradizione da riattuare nelle nuove forme, reiterandone la più vitale sostanza.

E del resto, almeno nell'esercito l'apertura al merito era una prassi. Intanto, ha un suo significato che la massima onorificenza militare prussiana, come si è visto intitolata *Pour le Mérite*, fosse costituita da una croce che nella forma riprendeva quella dell'*Ordre de Saint-Louis*,

⁶³ *Ibidem*, l. c.

⁶⁴ *Ibidem*, p. 65.

istituito da Luigi XIV, vero modello del nazionalismo e militarismo prussiano (almeno da Federico il Grande in poi).

Vista nei suoi antefatti e nelle sue implicazioni fu la guerra per l'indipendenza nazionale che fece avviare le riforme della tradizionale società cetuale, in una prospettiva – come quella di Humboldt e di Stein – contraria sia all'imborghesimento economico della politica che al radicalismo democratico. In questa loro prospettiva, oltre al sostegno dei vertici militari, all'inizio trovarono entrambi il decisivo appoggio del ministro Hardenberg. È quanto si evince da alcune lettere scritte da Clausewitz alla fine del 1808, dalle quali emerge il nesso strettissimo fra le suddette riforme amministrative e quelle militari. E queste ultime già avanzate dallo stesso Stein, il quale aveva proposto la coscrizione obbligatoria, allora incontrando il sostegno di Scharnhorst e di altri generali prussiani (quali York, Boyen ed appunto Clausewitz)⁶⁵.

Per parte sua, in queste lettere Clausewitz esprimeva il convincimento che Napoleone volesse operare in Prussia la stessa sostituzione dinastica imposta in Spagna, dove aveva messo suo fratello Giuseppe al posto del legittimo sovrano. Inutili, meschini, sembravano a Clausewitz i tentativi di accattivarsi Napoleone, posti in opera dalla Corte e dai consiglieri di Federico Guglielmo III. Notava inoltre il Generale, con profonda amarezza, il trattamento fatto a Stein, nel novembre 1808 allontanandolo dal ministero proprio su richiesta di Napoleone⁶⁶. In un'altra lettera, Clausewitz si consolava che finalmente Scharnhorst avesse avuto l'incarico di riorganizzare l'esercito, con compiti specifici di un ministro della Guerra e coadiuvato da un altro valido generale, Gneisenau⁶⁷.

Dal carteggio con Scharnhorst e Gneisenau si apprende poi che Clausewitz aveva maturato, proprio alla luce delle difficoltà incontrate da Napoleone in Spagna, un suo ampio studio sulla guerriglia, che divenne il testo per l'insegnamento (affidatogli da Scharnhorst nel novembre 1810) presso la *Kriegsschule* di Berlino⁶⁸. Intanto Scharnhorst cercava di organizzare quei progetti di armamento popolare (il *Volksbewaffnung*) temuto per le sue implicanze egalarie dai conservatori⁶⁹.

⁶⁵ PASSERIN D'ENTRÈVES, *Guerra e riforme...*, cit., p. 14.

⁶⁶ *Ibidem*, l. c.

⁶⁷ *Ibidem*, pp. 14-15.

⁶⁸ *Ibidem*, l. c.

⁶⁹ *Ibidem*, p. 16.

Tuttavia, deludendo tutte queste aspettative del gruppo dei 'patrioti riformatori' (in particolare di Stein, Scharnhorst, Gneisenau e Clausewitz), invece il Sovrano si piegò all'alleanza con Napoleone, il 31 marzo 1812. A questo reagisce Clausewitz in una sua memoria intitolata *Bekennnisdenschrift* (professione di fede o testimonianza), dello stesso anno, la quale reca a margine le glosse di Gneisenau, di Boyen e di altri che evidentemente l'avevano letta con attenzione. Clausewitz rifletteva sulla situazione della Prussia, individuandone le cause della crisi non solo nei rovesci militari, e sostenendo con forza che l'alleanza con Napoleone non avrebbe certo risolto, ma semmai aggravato le precarie condizioni dello Stato. Anche dal solo punto di vista economico, come si vedeva dagli effetti per il commercio prussiano del blocco continentale voluto dall'Imperatore dei Francesi⁷⁰.

Ma nella *Bekennnisdenschrift* c'è soprattutto la professione di fede che la resistenza nazionale all'invasore debba basarsi su di uno stretto legame dei sudditi con il Sovrano, fondato sul reciproco rispetto dei diritti. Una prova di lealtà che comunque non si accompagna in Clausewitz ad alcun riferimento a questioni di ristrutturazione costituzionale della Prussia, quali invece risultavano in Stein, Humboldt ed Hardenberg⁷¹.

Il 1812 è comunque *l'annus mirabilis* della riscossa della Prussia come di tutti gli altri paesi sotto il giogo dell'Impero francese, sistema transnazionale divenuto dispotico, tradendo le promesse ideologico-rivoluzionarie non solo di liberazione dei popoli, ma anche di indipendenza nazionale. Insofferenti dell'oppressiva alleanza con l'Impero francese, un gruppo di alti ufficiali prussiani si risolse a dimissionare ed a recarsi a combattere dalla parte dei coalizzati, nel fronte russo. Anche Clausewitz si dimise a metà aprile e, per il tramite di una raccomandazione di Gneisenau, passò a sua volta in Russia per militare sotto le bandiere di Alessandro I.

Nello stesso mese anche Stein si trasferisce presso lo *Czar*, per condurvi l'azione diplomatica intesa a far cambiare la politica di alleanza con la Francia subita dalla Prussia. Nello stesso tempo, lo stesso Gneisenau si reca in Inghilterra per avere i mezzi per organizzare una legione germano-russa. Il 14 settembre Napoleone entra a Mosca, restando senza comunicazioni logistiche con le basi di partenza, anche per effetto della defezione di contingenti prussiani, che si aggregarono alla legione germano-russa allora costituita sotto la guida di Gneisenau.

⁷⁰ *Ibidem*, l. c.

⁷¹ *Ibidem*, pp. 18-20.

A questa legione aderisce il generale prussiano Hans David Ludwig von Yorck und Wartenburg⁷², che avrebbe invece dovuto coprire il fianco della *Grande Armée* nell'area nord-occidentale della Russia⁷³. Passando con i germano-russi, York nel corso della ritirata abbandona i Francesi, facendo venir meno il sostegno della retroguardia di 14.000 prussiani. Un fatto che compromise ogni possibilità dell'*Armée* di attestarsi e fermare l'avanzata russa. Rientrato poi nella Prussia orientale, York organizza la prima *Landwehr*, un'armata di volontari raccolti fra la popolazione locale.

Sul momento il Sovrano prussiano rimane ancora esitante ad abbandonare l'alleanza con Napoleone. Solo più tardi Scharnhorst convinse il Re ad abbandonare la capitale, Berlino, ed a recarsi a sua volta presso lo *Czar*, nella Prussia orientale, dove c'era già York e dove venne legalizzata appunto da Federico Guglielmo III la 'rivoluzionaria' *Landwehr*. Lì si strinse l'accordo con Alessandro I, in un patto di pace e subito di alleanza (il 28 febbraio 1813) per la dichiarazione di guerra alla Francia, come avvenne a metà marzo⁷⁴. Nell'autunno del 1813 la riorganizzazione dell'esercito prussiano passò da 60.000 uomini a 130.000, che riuniti alla *Landwehr* costituirono un totale di 270.000 soldati⁷⁵.

Vediamo adesso analiticamente entro quali termini in Prussia una tale congiuntura politico-militare si riflettesse allora nei progetti di Stein, Humboldt ed Hardenberg, tutti in diversa connotazione riformatori di orientamento 'liberal-conservatore', i quali pertanto non si riconoscevano affatto nell'angusta dicotomia di una contrapposizione sostanzialmente generica, schematica, dualistica e perentoria fra 'antico' e *nuovo regime*.

Su queste personalità e sul complessivo orientamento di un tale liberalismo conservatore le pur approfondite ricerche storiografiche, malgrado l'acribia analitica, a tratti mancano di cogliere la sostanza complessa del fenomeno, soprattutto in quel che attiene ad una continuità di referenti, capace di coniugare tradizione e progresso. Si focalizza poco il nesso fra la *sostanza* di tradizioni di libertà individuale e cetuale, e le nuove *forme* in cui questa si deve riproporre nel progresso, nelle mutate dimensioni interne ed internazionali⁷⁶.

⁷² Si veda: *Indice biografico*.

⁷³ G. E. RUSCONI, *Clausewitz, il prussiano. La politica della guerra nell'equilibrio europeo*, cit., p. 104.

⁷⁴ PASSERIN D'ENTRÈVES, *Guerra e riforme...*, cit., p. 23.

⁷⁵ *Ibidem*, pp. 23-24.

⁷⁶ A tal proposito va segnalato l'importante contributo dato a questo ordine di indagine dal convegno torinese, i cui atti sono stati curati da Corrado Malandrino:

Nondimeno, entro questi limiti, recenti ricerche hanno il merito non solo di porre in risalto le complesse personalità di Wilhelm von Humboldt⁷⁷, Karl von Stein⁷⁸, di Hardenberg⁷⁹, *et alii*, ma soprattutto la loro stretta aderenza agli immediati problemi politici del tempo, per un verso prendendo le distanze dalle posizioni retrive e neo-assolutistiche di un Gentz e di Metternich, e per altro verso invece ponendo in piena sintonia questi loro intenti e queste speranze riformistiche con quelle di alcuni militari di alto impegno morale e politico.

Fra questi militari risaltano alcuni *homines novi* – gli Scharnhorst⁸⁰, gli Gneisenau⁸¹, i Clausewitz⁸², e non pochi altri – a cui la Rivoluzione diede un'occasione per inserire le loro giuste ambizioni nell'antico sistema gerarchico, rivitalizzando la tradizione politico-militare in un decisivo progresso, alieno dalle astrazioni dal contesto storico e quindi dalla violenza livellatrice che la stessa Rivoluzione aveva avuto in Francia.

Delineato per sommi capi il contesto filosofico-politico delle riforme prussiane, va ora considerata la situazione dell'Austria, dove la Corte non si trova a fronteggiare filosofi riformatori e politici liberali, dovendosi invece preoccupare più di quanto non dovesse fare la Prussia dei sommovimenti interni all'Impero asburgico e delle pressanti ambizioni territoriali delle altre Potenze. Tale è il contesto della politica austriaca già a partire dall'intorno di tempo che separa il graduale declino della potenza napoleonica (a partire dal 1812, con le pesanti sconfitte in Spagna e Russia) dalle trattative fra le grandi Potenze subito dopo Waterloo (2 giugno 1815).

Dopo la caduta di Napoleone, sin dall'inizio della Restaurazione il complesso della politica europea è improntato dalla progressiva

Politica, scienze e cosmopolitismo..., cit. Dal punto di vista che qui ci interessa, sono particolarmente da vedere i seguenti contributi: Luigi MARINO, *W. v. H. tra liberalismo e conservatorismo*, pp. 31-52; Carla DE PASCALE, *W. v. H. e la costituzione prussiana*, pp. 53-82; Fulvio TESSITORE, *W. v. H. e lo storicismo*, pp. 165-180; Maria Pia PATERNO, *W. v. H. e la questione tedesca*, pp. 83-94. Ma di quest'ultima si vedano i seguenti lavori caratterizzati da una prospettiva analitico descrittiva: ID., *Individuo, esercito, nazione Heinrich Freidrich Karl vom Stein e la politica delle riforme in Prussia*. Napoli, Jovene, 1998; ID., *La Prussia e la rivoluzione napoletana del 1820. Affinità storico-politiche e progettualità istituzionali a confronto*. Camerino, Facoltà di Giurisprudenza, 2000.

⁷⁷ Si veda: *Indice biografico*.

⁷⁸ *Ibidem*, l. c.

⁷⁹ *Ibidem*, l. c.

⁸⁰ *Ibidem*, l. c.

⁸¹ *Ibidem*, l. c.

⁸² *Ibidem*, l. c.

affermazione continentale della progettualità politica dell’Austria, dove l’Imperatore Francesco I d’Asburgo Lorena⁸³ ha abbandonato da tempo il titolo del *Sacro Romano Impero della Nazione germanica* (S. R. I.). Va infatti ricordato che proprio Francesco II ne aveva deposto la corona (con l’editto del 6 agosto 1806), sia in quanto constatava l’ormai avvenuto distacco dai tradizionali legami del S. R. I. con i vari regni tedeschi, sia a motivo dell’assunzione del titolo di Imperatore da parte di Napoleone nel 1804, subordinando parte di tali regni e principati germanici.

Però, sin dal 1813, l’Impero napoleonico volge verso la catastrofe, poiché nel 1812 si erano verificate la dura ritirata dalla Spagna e quella ancor più tragica dalla Russia. Ed ora, nel 1813, nel corso della sesta coalizione anti-francese avviene l’inequivocabile sconfitta campale a Lipsia, nota come ‘*la battaglia delle nazioni*’ d’Europa, ora in aperta lotta contro l’Impero napoleonico.

Sin dal 1813-14 è ormai evidente per la Corte di Vienna che – quando verrà la definitiva vittoria delle armi alleate – l’Austria si troverà accerchiata da temibili strategie concorrenti rispetto alle sue mire imperialiste. Non solo dalla Russia, ma anche dalla Prussia e dalla stessa Inghilterra. Infatti, da un decennio almeno, innescato da Napoleone il processo di distacco dal S. R. I. di tutti gli Stati tedeschi, ormai la Prussia intende svolgere nei loro confronti un ruolo trainante verso l’unità nazionale, ben al di là di quella che sarà la costituzione del *Deutsche Bund* (o *Confédération germanique*) voluto da Metternich nel 1815.

Quando dunque nell’ottobre 1813 la battaglia di Lipsia pose fine alle ambizioni di dominio continentale del *Grande corso*, allora il Principe di Metternich⁸⁴ ritenne fosse il caso di persistere nella sua politica di equilibrio fra le Potenze, a tutto vantaggio dell’Austria. Politica di vecchia data, a cominciare da quando, inviato ambasciatore a Parigi (nel 1806), aveva avuto l’opportunità di incontrarsi con personalità come Talleyrand⁸⁵. Dagli ambienti e dalle opportunità connesse con questa sua attività diplomatica il Principe aveva per tempo tratto la convinzione di dover valutare meno unilateralmente il confronto con la Francia, particolarmente dopo la sua sconfitta, rendendosi conto di come dietro la contingente alleanza con Russia, Inghilterra e Prussia vi fossero altrettanti potenziali concorrenti ed avversari nel dominio continentale austriaco.

⁸³ *Ibidem*, l. c.

⁸⁴ *Ibidem*, l. c.

⁸⁵ *Ibidem*, l. c..

Pertanto sin da quando a Lipsia venne battuto Napoleone, il Principe manifestò il convincimento che non si dovesse annientare del tutto la forza francese, sia perché aveva scorto nelle prospettive imperiali di Napoleone qualcosa di più affine al suo mondo che non la mentalità e gli scopi sia del liberalismo britannico, sia del nazionalismo prussiano, sia del misticismo del liberaleggiante *Czar* Alessandro I⁸⁶. Tuttavia la disponibilità di Metternich a concedere (in funzione anti-russa, anti-prussiana ed anti-britannica) un compromesso, uno spazio di sopravvivenza alla Francia post-napoleonica venne allora osteggiata da Alessandro I, non dimentico delle ragioni del fallimento del suo stesso precedente tentativo di alleanza con l'Impero francese.

Un fallimento sancito al momento in cui Napoleone si era rifiutato di mantenere la promessa fatta allo *Czar* di sposare sua sorella (promessa che era stata intesa a corroborare l'alleanza franco-russa), preferendogli la figlia dell'Imperatore Francesco I, determinando così il rovesciamento delle alleanze e la convergenza fra l'Impero francese e quello asburgico-lorenese. Nondimeno, successivamente, la complessa personalità di Alessandro I si manifesterà proprio al momento dell'entrata delle truppe alleate a Parigi, all'alba del 30 marzo 1814. Il giorno seguente, alle due del mattino, è firmata la resa di Parigi, mentre già le truppe francesi si stanno dirigendo verso Fontainebleau dove si è ritirato Napoleone, che rinunciando a contrattare invia dei parlamentari agli Alleati.

Allora, a Parigi, è proprio Alessandro I che, dopo aver ricevuto e rassicurato il Consiglio comunale sulle buone disposizioni degli Alleati nei confronti della città, si reca da Talleyrand, nel palazzo dove l'ex-vescovo di Autun ed ex-ministro degli Affari esteri ora si trovava, dopo aver subitaneamente abbandonato lo sconfitto Napoleone, facendosi arrestare mentre in ossequio apparente ai suoi ordini si recava da lui a Fontainebleau. In questo palazzo Talleyrand era attorniato come da una Corte, costituita dai vincitori stessi di Napoleone, cioè il Re di Prussia, Schwarzenberg⁸⁷, Nesselrode⁸⁸, Pozzo di Borgo⁸⁹, esponenti dunque della politica e della diplomazia sia prussiana che russa⁹⁰.

⁸⁶ *Ibidem*, l. c.

⁸⁷ *Ibidem*, l. c.

⁸⁸ *Ibidem*, l. c.

⁸⁹ *Ibidem*, l. c.

⁹⁰ Guillaume BERTIER de SAUVIGNY, *La Restauration*. 3ème éd. revue et augmentée. Paris, Flammarion, 1974, p. 37.

In particolare, secondo lo *Czar* vi erano allora solo tre esiti possibili della situazione: rappacificarsi con Napoleone, con tutte le precauzioni del caso; istituire una reggenza, affidata all'imperatrice Maria Luisa, moglie di Napoleone; rimettere sul trono i Borbone⁹¹. Ma Talleyrand escluse decisamente le prime due ipotesi, osservando che anzitutto non vi poteva essere una pace possibile e durevole con Napoleone, e che inoltre l'ipotesi di una reggenza affidata ad un'austriaca come sua moglie avrebbe sempre avuto alle spalle Nesselrode⁹², cioè lo stesso *Czar*. Dunque a tutto vantaggio di Russia ed Austria e certo non della Prussia e di una rediviva Francia.

D'altro canto non va sottovalutato che lo stesso Alessandro I si rendeva perfettamente conto che – seppure ora trovasse un possibile sostegno in un redivivo Talleyrand – sia l'Austria che l'Inghilterra non apprezzavano affatto le sue oscillazioni 'mistico-liberali', considerate avverse sia all'assolutismo di Metternich, sia al liberismo economico che stava già rivelandosi – dietro lo schermo di un ormai superato liberalismo in funzione anti-napoleonica – sintomo dell'invadenza britannica nei mercati europei ed intercontinentali. Per la verità, era ben chiaro a tutte le Potenze a confronto che proprio l'Inghilterra (liberale soprattutto all'interno e liberista sul piano dei rapporti internazionali), non avrebbe mai tollerato, dopo la sconfitta della Francia, le ingerenze russe né nel Mediterraneo, né riguardo ai Balcani.

E non si trattava per Londra solo di Malta e delle Isole ionie, ex-veneziane, ma anche di impedire ogni ripresa dell'alleanza che un tempo, specialmente nel 1799, vi era stata fra la Russia e la Corte napoletana, nei cui confronti l'Inghilterra, dai tempi del Tanucci⁹³, aveva palesato la sua indisponibilità ad accettare qualsiasi sviluppo mercantile e tanto meno militare nell'area così vitale per i suoi traffici con l'Oriente.

Sul momento, in questo marzo del 1814, è proprio in riferimento ad una simile complessità delle questioni in gioco nello scacchiere continentale e mediterraneo, che lo *Czar* finisce per condividere l'idea di Metternich di non debellare totalmente la Francia post-napoleonica. Ora però a contrastare tali propositi è inaspettatamente proprio Talleyrand, il quale rientra sulla scena delle decisioni politiche rapidamente risorgendo dalle ceneri della sua da pochi giorni terminata esperienza imperiale napoleonica. Riuscendo ad inserirsi nella com-

⁹¹ *Ibidem*, l. c.

⁹² *Ibidem*, l. c.

⁹³ Si veda: *Indice biografico*.

plexa situazione dei dissensi insorti fra gli stessi Alleati, da pochi giorni entrati a Parigi, Talleyrand risponde ad Alessandro I appunto che delle tre suddette ipotesi di assetto per la Francia ritiene esperibile solo il rientro dei Borbone, aggiungendo la spiegazione che in ultima analisi questa è la volontà dell'intera Francia. All'ulteriore domanda posta dallo *Czar* a Talleyrand, sul perché sia così certo di questo orientamento, questi risponde che è quanto sicuramente risulterà da una deliberazione che lui stesso farà prendere al Senato francese⁹⁴.

In vista di una soluzione che certo dispiaceva anche all'Austria, il Re di Prussia e Schwarzenberg si pronunciarono anch'essi in favore del ritorno dei Borbone. Dunque invitarono anch'essi il Senato francese a designare sul campo un governo provvisorio per il disbrigo delle più impellenti questioni amministrative e per elaborare una costituzione adatta al popolo francese⁹⁵. Per battere sul tempo ipotizzabili iniziative dello *Czar* per contattare Napoleone (ed indurlo ad accettare una capitolazione con la reggenza affidata a sua moglie), il Senato – alla presenza di 64 membri su 100 e di Talleyrand nella veste di '*vice-grand électeur*' – il 1 aprile nomina un governo provvisorio di cinque membri (fra cui lo stesso Talleyrand).

Il 3 aprile lo stesso Senato si affretta ad approvare il testo definitivo dell'atto di decadenza⁹⁶. Né l'ulteriore tentativo di Alessandro I per arrivare all'auspicata reggenza, né l'ammutinamento delle truppe francesi (al comando di Marmont) di stanza a Versailles, in favore di Napoleone, dissuadono il Senato dalla decisione presa di imporre a quest'ultimo un'abdicazione senza condizioni⁹⁷.

Il giorno 5, lo stesso Marmont riesce a convincere le truppe a non persistere nell'ammutinamento. Il giorno successivo, Napoleone interrogati i suoi marescialli si rende conto che non lo seguiranno ulteriormente ed accetta l'abdicazione senza condizioni. Nello stesso giorno il Senato adotta all'unanimità il progetto di costituzione elaborato da una sua commissione⁹⁸.

L'adozione della *Constitution sénatoriale* sembrava un compromesso accettabile per la restaurazione della dinastia borbonica, ma apriva nuovi scenari sul carattere che avrebbe assunto il potere reale.

⁹⁴ G. BERTIER de SAUVIGNY, *La Restauration*, cit., p. 37.

⁹⁵ *Ibidem*, p. 38

⁹⁶ *Ibidem*, p. 39.

⁹⁷ *Ibidem*, l. c.

⁹⁸ *Ibidem*, p. 41.

Anzitutto, proprio Luigi XVIII⁹⁹ non accettò la *Constitution sénatoriale*, diffidando del preteso ‘governo senatoriale’, e non perse occasione in quei giorni tanto decisivi per la sorte della Francia e della dinastia di dimostrare la sua altezzosità sui due personaggi sui quali contava il partito senatoriale, cioè Talleyrand e lo *Czar*.

La dichiarazione elaborata da Talleyrand e fatta approvare dal Senato, affissa sui muri di Parigi il 7 maggio, conteneva alcune garanzie liberali ma in nome di un re ancora di diritto divino, secondo la formula con cui si apriva il documento “*Louis, par la grâce de Dieu, roi de France et de Navarre*”¹⁰⁰. Da simili antefatti si comprendono le ragioni della travagliata esistenza della Restaurazione francese fra il 1814-15. E si capiscono i motivi non solo del consenso che Napoleone ritroverà nell’incontrastata avanzata verso Parigi dopo la sua fuga dall’Isola d’Elba, ma la disponibilità dell’opinione liberale a credere che ora il redivivo Imperatore dei Francesi avrebbe appagato le istanze di costituzionalità a lungo eluse nel suo precedente regno.

Come è noto, persino Constant¹⁰¹, il quale pochissimo tempo prima lo aveva indicato come il ‘*nuovo Attila*’ che marciava ‘*contro la civiltà*’, si risolse ad accettare l’offerta di Napoleone stesso di elaborare una costituzione davvero liberale, che effettivamente si dimostrava nei suoi elementi formali ben superiore alla stessa *Charte* che Luigi XVIII concesse dopo il suo secondo rientro, ossia dopo Waterloo, nel 1815.

Per sommi capi, questo è quanto si delinea a cominciare dagli accordi di pace, con il primo Trattato di Parigi (firmato il 30 maggio 1814 da Austria, Francia, Gran Bretagna, Prussia e Russia)¹⁰². A questo seguirono i preliminari al Congresso di Vienna, che si aprì il 22 settembre 1814 con il protocollo firmato da Austria, Prussia e Russia¹⁰³, cui si aggiunse il giorno dopo la firma della Gran Bretagna¹⁰⁴. Il Congresso si concluse appunto il 9 giugno 1815¹⁰⁵, culminando nel conseguimento di un assoluto predominio dell’Austria nel processo della Restaurazione europea fra 1820-21.

⁹⁹ Si veda: *Indice biografico*.

¹⁰⁰ BERTIER de SAUVIGNY, *La Restauration*, cit., pp. 58-59.

¹⁰¹ Si veda: *Indice biografico*.

¹⁰² *Traité de paix signé à Paris* (MARTENS-SNR, *Supplément*, to. VI [= *Nouveau recueil*, to. II], p. 1, 13).

¹⁰³ *Protocole signé à Vienne pour fixer la manière de procéder au Congrès* (MARTENS-SNR, to. I, p. 334).

¹⁰⁴ *Adesion au protocole du 22 septembre* (*Ibidem*, p. 337).

¹⁰⁵ *Acte sur la Constitution fédérative de l’Allemagne, signé à Vienne le 8 juin 1815* (MARTENS-SNR, *Supplément*, to. VI [= *Nouveau recueil*, to. II], pp. 353 e ss).

Come si vede anche qui i sommari giudizi di una storiografia che vuole la Prussia da sempre aggogata al carro austriaco devono essere rivisti, a testimonianza di quanto gli interessi liberal-rappresentativi fossero forti anche a Berlino, e ad altissimo livello, e non già in gruppi settari o masse giovanili scatenate verso la ricerca di appagamento dell'ansia del nuovo.

Purtroppo la congiuntura politica era condizionata da altri fattori, soprattutto dai timori del Re di Prussia e dello stesso *Czar*, che rispettivamente paventavano l'uno sollevamenti studenteschi e l'altro soprattutto insurrezioni militari. Da tutto questo Metternich traeva motivo per tessere l'abile trama della sua politica. Già a Toeplitz, poco prima di Karlsbad, Metternich poté dunque 'consigliare', perentoriamente, a Federico Guglielmo III di accordare fiducia solo a ministri sicuri (ministri, cioè, come Wittgenstein, il ministro della Polizia prussiana), facendo impegnare per iscritto gli altri Sovrani a non concedere alcuna costituzione 'popolare'¹⁰⁶.

Ma, proprio mentre stava raggiungendo questa intesa anti-liberale, Metternich si trovò inaspettatamente di fronte alla crisi napoletana. Nel sollevamento militare di Nola e Avellino vide uno scoglio che non aveva considerato, avendo sin lì valutato sprezzantemente qualsiasi potenzialità rivoluzionaria italiana. Allora capì che su questo ostacolo imprevisto poteva infrangersi tutto il suo sogno di egemonia per l'Austria. E tanto più si preoccupò quando seppe (anche se poi finse di ignorarlo) che la Rivoluzione napoletana non era affatto in mano ai settari della *Carboneria*, ma ai seguaci di Murat¹⁰⁷.

Allora il Principe ebbe paura di impegnare unicamente le forze militari austriache nel Sud dell'Europa, perché in tale evenienza avrebbe pur sempre potuto riprodursi un'intesa fra Alessandro I e Federico Guglielmo III. E non tanto pericolosa nel senso del progetto costituzionale, bensì ora per la possibile alleanza egemonica fra le due monarchie militari. In questa prospettiva, Metternich predispose la conferenza di Troppau, e volle che vi fossero invitati il Sovrano prussiano ed il ministro Hardenberg, per meglio tenerli sotto controllo.

Comunque è allora che Metternich comprese anche quanto l'iniziativa minacciasse di sfuggirgli, quanto cioè si stessero profilando non solo i pericoli di una convergenza fra le finalità egemonico-

¹⁰⁶ A.PALMER, *Metternich*, Novara, Editoriale Nuova, 1983, [da qui in poi: PALMER], p. 220.

¹⁰⁷ *Ibidem*, p. 228. Su Murat, si vedano: MAURICE HENRY WEIL, *Joachim Murat roi de Naples*, to. V, Paris, 1910; *Indice biografico*.

militari di Prussia e Russia, ma fra quest'ultima ed i propositi liberal-costituzionali della stessa Francia (poiché entrambe avrebbero anche potuto allearsi con la liberale Inghilterra). I timori di un fronte unico fra le quattro Potenze aumenteranno, quando lord Castlereagh rifiuterà di recarsi a Troppau.

Si doveva adesso cercare di impedire il peggio, e quindi di eliminare qualsiasi tentazione liberale in Alessandro I. Pertanto, Metternich doveva riuscire ad estromettere i plenipotenziari russi¹⁰⁸, soprattutto i filo-liberali Capodistria¹⁰⁹ e Pozzo di Borgo¹¹⁰, come in effetti riuscirà a fare.

Riguardo alla Prussia, in un tale contesto di ristretta ampiezza politica, si sviluppa dunque l'azione della sua diplomazia, nelle persone dei seguenti rappresentanti. A Vienna, – oltre a Wittgenstein¹¹¹ ed al conte Christian Günther von Bernstorff (in qualità di intermediario fra la corte di Danimarca e quella di Prussia)¹¹² – c'era il Luogotenente Generale Friedrich Wilhelm Ludwig von Krusemarck (in qualità di ministro plenipotenziario)¹¹³. A Parigi c'era, in veste di consigliere segreto di ambasciata¹¹⁴, August Friedrich Ferdinand [Graf von der] Goltz¹¹⁵. In Inghilterra, Heinrich August Alexander Wilhelm [Freiherr von] Werther¹¹⁶. Nelle altre sedi diplomatiche vi erano inoltre i seguenti incaricati prussiani. A Roma, dapprima il barone Friedrich Wilhelm Basilius von Ramdohr¹¹⁷, poi passato a Napoli¹¹⁸, e succes-

¹⁰⁸ PALMER, p. 229.

¹⁰⁹ Si veda: *Indice biografico*.

¹¹⁰ *Ibidem*, l. c.

¹¹¹ *Ibidem*, l. c.

¹¹² *Ibidem*, l. c.

¹¹³ Nel quadro della resistenza a Napoleone, è inviato a Vienna e Londra in missione speciale, dal 27 giugno al 1 settembre 1807. In qualità di inviato straordinario, ministro plenipotenziario, a Parigi, ricevuto in prima udienza il 5 novembre 1809 e lascia la sede il 7 aprile 1813. Presente all'inagurazione dei lavori a Troppau, il 23 ottobre 1820 (WINTER, pp. 328-329, 547).

¹¹⁴ WINTER, pp. 323, 332, 336-337, 340, 529.

¹¹⁵ Si veda: *Indice biografico*.

¹¹⁶ *Ibidem*, l. c.

¹¹⁷ *Ibidem*, l. c.

¹¹⁸ Lettera di Zichy (rappresentante austriaco a Berlino) a Metternich, in cui lo informa che Ramdohr, ministro di Prussia a Napoli, ha ricevuto istruzione di mantenere presso quella corte un atteggiamento del tutto passivo, limitandosi ad osservare e riportare tutto quanto attiene alla sfera politica, ma di non partecipare ad alcuna discussione o spiegazione con l'attuale governo partenopeo (APDS, V, 2, p. 95).

sivamente Berthold Georg Niebuhr¹¹⁹. A San Pietroburgo, si trovava invece Friedrich von Schöler¹²⁰.

Sui contatti fra questo ambiente diplomatico prussiano e Vienna, particolarmente interessante sono due documenti. Anzitutto, il dispaccio di Zichy (rappresentante austriaco a Berlino) a Metternich, nel quale lo informa dell'atteggiamento di estrema prudenza assunto da quella Corte verso il governo napoletano. E, soprattutto, la lettera dello stesso Metternich a Bernstorff. In questa, datata 17 agosto 1820, da Vienna, il Principe precisa al diplomatico danese la sorta di frainteso da parte delle Corti di Londra e di Parigi sui reali contenuti costituzionali del nuovo regime rivoluzionario napoletano, i cui protagonisti dimostravano di aver fatto lo sbaglio di scegliere la Costituzione di Spagna, documento che non aveva molto in comune né con quella inglese, né con quella francese.

Un testo – sottolineava Metternich – particolarmente pericoloso, e non soltanto per quei due Stati (cioè Spagna e Napoli), ma per tutte le altre monarchie. Pericoloso oltremodo, sia per le monarchie non costituzionali, come appunto la Prussia e l'Austria, sia infine per la stessa Inghilterra. Sotto questo profilo, le relazioni fra il governo inglese e la Sicilia (dove a Palermo si rivendica la Costituzione 'anglo-sicula' del 1812, anziché quella di Cadice) Metternich riteneva persino ancor più pericolosa, in quanto contraddittoria, la posizione di Londra rispetto ai rivoluzionari di Napoli¹²¹.

¹¹⁹ WINTER, p. 335. Già a Vienna, in qualità di incaricato di affari *ad interim*, di prima udienza il 4 luglio 1808 richiamato il 26 giugno 1808 (*Ib.*, p. 334).

¹²⁰ Inviato a San Pietroburgo, in missione speciale (per ottenere l'aiuto della Russia contro le violazioni dell'esercito di occupazione napoleonico), ricevuto in prima udienza il 29 settembre 1807, vi resta (per volontà dello stesso Czar, per mantenere contatti personali fra le due Corti) fino al 10 agosto 1812. Dopo altri incarichi presso quella Corte, vi ritorna in qualità di inviato straordinario, ministro plenipotenziario, ricevuto in prima udienza il 7 luglio 1814, e sarà richiamato il 30 maggio 1835 (WINTER, p. 337; ma si veda: *Indice biografico*).

¹²¹ "E[uer] E[xcellenz] werden meine Ueberzeugung theilen dass die Erklärungen von Frankreich und England unmöglich günstiger seyn können, als sie es bisher und zwar vom ersten Augenblicke an, und unaufgefordert gewesen sind. Dieser günstiger Umstand beruht sicher auf der Missgriffe der neapolitanischen Revolutionärs sich statt auf das englische und französische konstitutionelle Terrain zu stellen, das spanische gewählt zu haben, welches letztere in der Form und in der Sache den beyden Konstitutionellen Staaten eben so Gefahr drohend ist als unseren nicht Konstitutionirten Reichen. Die Verhältnisse Siziliens werden übrigens England mehr als es ihm lieb sein kann, in Anspruch nehmen" (Klemens Wenzel Nepomuk Lothar METTERNICH [Fürst von Metternich Winneburg, Graf von Beilstein Ochsenhausen], [Lettera a Bernstorff, Vienna, 17 agosto 1820], in: APDS, V, 2, p. 98.

A tal riguardo, non tutti gli studi più o meno recenti hanno operato un valido avvicinamento al nucleo del problema storiografico relativo a questo periodo, surrettiziamente 'oscurato' da quella che abbiamo definito appunto come una persistente e non immotivata 'zona d'ombra'. Data l'importanza di questo argomento, che costituisce lo sfondo su cui si colloca la vicenda del costituzionalismo continentale europeo fra Rivoluzione e Restaurazione, non sembri una divagazione occuparsi preliminarmente del 'riformismo prussiano' in maniera meno superficiale.

Si tratta infatti di un imprescindibile complemento alla ricostruzione che qui tentiamo sia delle cause della Rivoluzione e del conseguente regime costituzionale spagnolo del gennaio 1820, sia della sua onda d'urto fino alla Rivoluzione ed al regime costituzionale napoletano, quale punto di massimo arrivo speculativo e programmatico perso poi per un troppo lungo tratto di tempo.

Capitolo III

L'antefatto filosofico-politico della riflessione di Wilhelm von Humboldt (negli anni 1791-92) sulla Rivoluzione francese, sulla rivalutazione dell'individualità concreta e sulla complessità dei corpi sociali

La riflessione e l'azione politica di Wilhelm von Humboldt nel contesto dei tentativi di riforma dello Stato prussiano costituiscono lo sfondo di una delle due polarità che all'inizio abbiamo localizzato come dominanti fra la Rivoluzione ed i primi due decenni del XIX secolo, fra le guerre di liberazione con cui le nazioni europee reagiscono all'Impero napoleonico e la reazione neo-assolutistica della Restaurazione.

Come si è accennato, su questa figura Gioele Solari scrisse alcune pagine a cui è ancor oggi necessario tornare per comprendere nella sua vera essenza quello che è definito come un liberalismo al tempo stesso conservatore e progressista di Humboldt. A nostro avviso meglio sarebbe considerare questo liberalismo come la ricerca della rivalutazione della sostanza della tradizione di una *società civile* complessa, in quanto plurifunzionale e multicetuale. Una *società di corpi*, o *società di ceti*, della cui vitalità e validità la storia pre-assolutistica tedesca ed europea fornisce testimonianza.

Si tratterebbe in effetti di operare un genere di rivalutazione molto prossima al concetto machiavelliano di *rivoluzione verso i 'primi principi'* della politica¹²². Una rivalutazione-rivoluzione sia di contro al formalismo conservatore (o tradizionalismo) del passato autoritarismo monarchico-imperiale, sia di contro al radicalismo innovatore della Rivoluzione francese. Particolarmente contro gli esiti livellanti, centralistici, egalitari di entrambi, nel riferimento ad un'individualità astratta (nei fatti mero schermo ad un'individualizzazione del potere nelle mani di un'oligarchia non meno dispotica dei Sovrani assoluti).

¹²² Gioele SOLARI, *La formazione filosofica dello Stato moderno* [1934]. A cura di Luigi Firpo, cit., pp. 163, 170.

Molte altre sono state successivamente le interpretazioni del pensiero humboldtiano. Forse più esauriente la cifra di lettura di Fulvio Tessitore in chiave di storicismo, meno convincente, fra tanti meriti interpretativi, quella di Nicolao Merker in chiave di materialismo storico e di marxiana denuncia in Humboldt di persistenti suggestioni cetuali, aristocratico-borghesi. Da valutare attentamente è poi quella tesi interpretativa di Luigi Marino, che si diparte dalla constatata difficoltà di individuare il fondamento della riflessione humboldtiana in chiave di *conservatorismo* o di *liberalismo*. Una difficoltà dovuta alla confusione terminologica e concettuale di cui entrambi questi termini sono troppo spesso caricati da interpretazioni ideologiche o comunque superficiali.

Il primo termine, il *conservatorismo*, palesa un'intima connessione con il razionalismo, per cui si troverebbe fatalmente – almeno stando alla “*stupefacente acrobazia verbale a cui la complessità dei fenomeni ha costretto gli interpreti*” – a scendere in campo contro i negatori di una ragione codificata dalla storia¹²³. Il secondo, il *liberalismo*, si rivela a sua volta soggetto a scadere nell'atomismo individualistico del liberalismo di mercato – ma diremmo che qui si tratta del liberismo – anziché più propriamente concretarsi nel liberalismo dei contropoteri, in cui cioè la garanzia delle libertà individuali si realizza solo nel gioco delle forze in campo, a partire dal loro conflitto ed equilibrio¹²⁴.

Secondo questa interpretazione, Humboldt vivrebbe il dilemma di un simile complesso contesto concettuale, coagulato nella polarità conservatorismo-liberalismo¹²⁵. Un dilemma a cui Humboldt reagirebbe attraverso quello che Marino indica come un paradosso specifico del suo progetto politico elaborato nel *Saggio* del 1792. In questo testo, dopo aver asserito che una comunità di esseri umani pienamente educati potrebbe fare a meno dello Stato, Humboldt poi – ed ecco il paradosso – afferma che comunque la presenza dello Stato si rende necessaria, per quanto limitativa delle libertà individuali, dal momento che gli uomini sono ben lontani da questa formazione educativa, anche se alla lunga il progresso umano perverrà a cancellare questa loro inadeguatezza culturale¹²⁶.

Qui, inoltre, definita l'ipotesi di una *prima antinomia fra conservatorismo e liberalismo*, Marino indica anche un altro paradosso, stretta-

¹²³ L. MARINO, *Wilhelm von Humboldt tra liberalismo e conservatorismo*, in: *Politica, scienze e cosmopolitismo. Alexander e Wilhelm von Humboldt...*, cit., p. 32.

¹²⁴ *Ibidem*, p. 33.

¹²⁵ *Ibidem*, l. c.

¹²⁶ *Ibidem*, pp. 39-40.

mente connesso con il primo, laddove sottolinea il convincimento di Humboldt che non si può diventare liberi se non attraverso la libertà e possedendo già la libertà¹²⁷. Secondo questa interpretazione, da queste antinomie, Humboldt sapeva di non poter uscire immediatamente se non attraverso posizioni estreme che nell'intimo sentiva peraltro parimenti a lui estranee¹²⁸.

In definitiva, da un lato, Humboldt non avrebbe potuto aderire totalmente alle idee della Rivoluzione francese, perché condivise quella 'reazione umanistico-estetica' che aveva animato il dibattito sul nesso fra teorie e prassi. Nello specifico: il nesso fra le idee rivoluzionarie e la procedura repressiva conseguente. Un dibattito che si era svolto fra lo stesso Kant e due suoi allievi, l'uno A.W. Rehberg e l'altro Friedrich von Gentz¹²⁹. Del resto, proprio quest'ultimo¹³⁰, amico di lunga data di Humboldt, aveva vissuto un suo interiore travaglio, trascorrendo – da un'iniziale sua condivisione di ideali che aveva creduto di scorgere nei primi anni della Rivoluzione – verso l'altro estremo, la successiva reazione conservatrice. Dunque un approdo reazionario determinato appunto dal contrasto fra rivendicazione di diritti universali e la prassi persecutoria ed annientatrice dello sviluppo rivoluzionario stesso. Pertanto, Gentz diventò il porta bandiera delle posizioni tradizionaliste, delle quali in realtà si serviva il disegno puramente reazionario di Metternich.

Comunque andrebbe attenuato il giudizio per cui – secondo Marino – Gentz, in quanto borghese *parvenu*, sarebbe stato quasi costretto a scendere nel campo insidioso della discussione pubblica, delle scelte di campo decise, fino a porsi come uno dei campioni della contro-rivoluzione. Ma qui non ci sembra affatto che uno *status* sociale o economico vada inteso come totalmente determinante per spiegare l'una piuttosto che l'altra scelta di campo. C'è forse un condizionamento atavico¹³¹ che costringerebbe¹³² Gentz a diventare da entusiasta per le idee rivoluzionarie il traduttore e commentatore di Burke, di Mounier, alleandosi con Mallet du Pan e d'Ivernois¹³³?

¹²⁷ *Ibidem*, p. 40.

¹²⁸ *Ibidem*, p. 42.

¹²⁹ *Ibidem*, p. 43.

¹³⁰ Si veda: *Indice biografico*.

¹³¹ L. MARINO, *Wilhelm von Humboldt tra liberalismo e conservatorismo*, cit., p. 43.

¹³² Qui è lo stesso Marino che rinvia a: Hannah ARENDT, *Rahel Varnhagen. Lebensgeschichte einer deutschen Jüdin aus der Romantik*. München, 1975.

¹³³ L. MARINO, *Wilhelm von Humboldt tra liberalismo e conservatorismo*, cit., p. 45. Per i tre personaggi, cfr.: *Indice biografico*.

Giusta invece la sottolineatura dove Marino indica comunque il diverso atteggiamento di Humboldt a fronte di questa antagonistica scelta fra due estremi. Ma sino a che punto, anche qui, è sostenibile che Humboldt abbia preferito rifugiarsi cioè nel privato¹³⁴, quantunque non rinunciando certo a riflettere sulla politica, ed anzi affidando le sue conclusioni a scambi epistolari e invii di memorie ad amici e conoscenti a cui palesa la sua inesausta fiducia che qualcosa si debba fare?

E poi, davvero, come conclude Merker¹³⁵, anche Humboldt alla fine si rinchioderebbe nello sterile idealismo tedesco, nella '*miseria della filosofia*', formula (che polemicamente capovolgerà la nota frase di Proudhon) con cui il dogmatismo di Marx etichettava sbrigativamente, nella sua fretta ideologica, un ben altro universo culturale e politico?

E, per inciso, davvero quel pragmatismo-realismo che Marx denunciava carente nei sogni idealistici della pretesa misera filosofia francese era a sua volta immune da un onirico complesso materialista-metafisico, secondo la diagnosi di Lange-Cohen, i '*tedeschi del sud-ovest*', i '*marburghesi*' che a loro volta contro-denunciavano un tale sottofondo 'idealistico-metafisico' in quello come in ogni altro materialismo?

D'altronde, è innegabile che più di un influsso venne ad Humboldt certamente da Gentz, quantunque non in senso conservatore-reazionario, bensì sulla base della distinzione prodotta da quest'ultimo sin dal 1794, fra le rivoluzionarie *costituzioni rappresentative* (le *Repräsentativ-Verfassungen*) e le tradizionali *costituzioni per ceti* (*Landständische Verfassungen*). Infatti, Gentz, nel 1794, nell'articolo *Über die Grundprinzipien der jetzigen französischen Verfassung nach Robespierre's und St.-Just's Darstellung derselben* (apparso su la *Minerva*, di Berlino), aveva posto la distinzione che poi riprenderà con tutt'altra impostazione ideologica nel 1819 (in *Über den Unterschied zwischen der landständischen und Repräsentativ-Verfassungen*).

Certo che in quelle circostanze, nel 1819, Gentz darà un segno differente al valore delle *costituzioni rappresentative*, a motivo del diverso significato che in questo riflusso reazionario era anch'egli ormai deciso a dare alle concezioni rivoluzionarie. Si può dunque dire che ora le *costituzioni rappresentative* non gli sembravano più conciliabili, come invece aveva asserito nel 1794, con una *costituzione per ceti*. Adesso

¹³⁴ *Ibidem*, p. 44.

¹³⁵ N. MERKER, *Introduzione*, a: W. von HUMBOLDT, *Stato, società e storia*. A cura di N. Merker. Roma, Editori Riuniti, 1974, pp. 54-55.

nelle *costituzioni rappresentative* indicava anzi un consenso distorto, un consenso surrettiziamente attribuito alla '*volontà del popolo*', mentre invece nella *costituzione per ceti* questo consenso aveva una sua sostanziale e non solo formale espressione. Resta però il fatto che quando Gentz assurge a campione della contro-rivoluzione, alla *costituzione per ceti* (*landständische Verfassung*) conferisce una fisionomia più che nel senso della tradizione cetuale-feudale in quello di un primato del potere dinastico del Sovrano¹³⁶.

Diverso, – ovviamente – il piano su cui valutare la concezione cetuale di Humboldt, lungo una linea che dal 1807-1808 conduce Stein ad Hardenberg¹³⁷ ed al fallimento del progetto costituzionale nel 1819-20¹³⁸. Qui vanno collocati sia il termine d'inizio del riformismo cetuale che in senso liberale prefigura la riforma costituzionale, sia il termine conclusivo del fallimento di tali tentativi da parte di Hardenberg. Quest'ultimo, infatti, sinché la congiuntura politica glielo permetterà, si dimostra intenzionato a seguire Stein ed Humboldt nell'idea di una riforma nella linea di una continuità storica. Una continuità intessuta nel nesso libertà-ordine. Un nodo che avrebbe potuto esser risolto con la ragione più che con la spada, per far spazio alla formula di un progresso graduale verso forme rappresentative-parlamentari, per ceti, per corpi, per ordini.

Al di là di queste semplificazioni storicistiche, quale era stata – ripercorsa sin dal suo principio – la posizione di Humboldt in merito a questi problemi? Quale era stata la sua reazione agli eventi rivoluzionari, in un senso certamente non reazionario-restaurativo, ma anzi liberal-conservatore e dunque legato alla tradizione? E poi, un legame con questa tradizione escludeva consapevolmente in lui la semplice accettazione del tradizionalismo cetuale-feudale? Infine, era davvero poco sensibile – come sostiene ideologicamente Merker¹³⁹ – alle

¹³⁶ Ma si vedano gli altri studi dedicati da Marino a questo personaggio: L. MARINO, *Rivoluzione e costituzione in Friedrich Gentz*, in: *Behemoth*, VII, 1990, fasc. 1-2, pp. 19-32; ID., *Friedrich von Gentz*, in: PLURES, *L'albero dell'evoluzione*. A cura di Bruno Buongiovanni e Luciano Guerci, Torino, 1989, pp. 219-222.

¹³⁷ Si veda: *Indice biografico*.

¹³⁸ C. DE PASCALE, *Wilhelm von Humboldt e la costituzione prussiana*, in: *Politica, scienze e cosmopolitismo....*, cit., pp. 53-82.

¹³⁹ La tesi di Nicolao Merker, per quanto troppo legata alla cifra di lettura economico-marxista, palesa comunque più di un fondamento, sebbene non giunga al nucleo complesso del problema, e sembra peraltro oggi ingiustamente abbandonata dai recenti studi humboldtiani, sintomo del rapido avvicinarsi delle mode ideologiche e dei subitanei opportunismi nell'abbandonarle totalmente (quando non più premianti l'*intelligentzia* sempre in cerca di ingaggi).

ragioni del progresso nella continuità? Oppure era sinceramente al di là di qualsiasi integralismo nobiliare e di qualsiasi suggestione assolutistico-monarchica?

Partiamo dunque da questa iniziale posizione di Humboldt in merito all'evento della Rivoluzione francese, tenendo conto del suo convincimento dell'endemica inattualità di un modello 'ellenico' allora evocato in Francia, un modello di armonia fra la genuina istintualità individuale e la complessiva totalità della *polis*, fatta peraltro di individualità dialoganti, in un *logos* che da pensiero si fa parola e, da idea, prassi capace di costruire un ordine complesso¹⁴⁰. Qui, in precisi echi nostalgici della *Sehnsucht* ellenica, Humboldt commisurava certo troppo romanticamente il rapporto fra antichi e moderni. Ma diversamente ragionava nelle sue 'memorie', nelle quali affrontava in termini realistici, concreti la politica contemporanea.

Qui si riscontra un'attualità nel definire questo sentimento di individualità, lo si delinea nel contesto del riconoscimento al tempo stesso delle diversità individuali e della necessità di un ordine fondato sulla complementarietà di distinzioni di ruoli e di funzioni, peraltro gerarchicamente ordinate, in una rappresentanza per ceti che non doveva affatto considerarsi, né divenire onnipotente (come invece si era tragicamente dimostrata l'*Assemblée nationale* francese), ma dimostrarsi competente per settori e per territorio.

Non diversamente da quelli che saranno i convincimenti di Stein, secondo Humboldt, il nucleo della concezione stessa di una *costituzione per ceti* (*landständische Verfassung*) era una rappresentanza politica (e dunque non solo amministrativa) che però non doveva invadere la sfera del governo, dell'amministrazione, né sottrarre al Sovrano la funzione di garante della coerenza del sistema istituzionale.

Una rappresentanza che d'altronde non poteva rinunciare ad intervenire nella legislazione e nel controllo costituzionale di legittimità delle decisioni sovrane. Non diversamente da Stein, secondo Humboldt una rappresentanza per ceti avrebbe avuto il merito di assicurare la continuità senza eludere il necessario progresso. Una continuità in cui si desse effettivamente voce alle singole individualità corporate e cetuali, alle singole comunità, appunto in una rappresentanza che le esprimesse secondo il complesso paradigma di interazione fra distinti ambiti di esperienza.

¹⁴⁰ Marina LALATTA COSTERBOSA, *Introduzione*, a: HUMBOLDT, *Scritti giuridici e politici*, Soveria Mannelli, Rubettino, 2004, p. 26.

Da tale angolazione, pertanto, non si può parlare di un conservatorismo aristocratico né di Stein, e tanto meno di Humboldt, bensì di una consapevole difesa della continuità di antiche capacità istituzionalizzate nelle relazioni intercorrenti in famiglie, ceti, corpi. Queste le matrici di un ordine sociale, economico e morale anteriore allo Stato moderno, alla sua pervasiva burocrazia. Adesso, dunque, la risposta da dare sia al radicalismo egualitario della Rivoluzione, sia agli esiti altrettanto dispotici della sua metamorfosi nell'Impero napoleonico non era quella di una mera reazione assolutista, ossia non quella di uno Stato autoritario-burocratico. Quanto andava recuperato e riproposto era invece un ordine non chiuso né alle giuste istanze di emancipazione (economica, sociale e morale) degli strati contadini e del proletariato urbano, né alle giuste richieste di apertura della gerarchia sociale ai meriti emergenti e degni di una funzione non solo privatistica, ma propriamente politica.

Da entrambi i punti di prospettiva le leggi di riforma pensate da Stein e da Humboldt dimostrano come il dilemma fra conservatorismo e liberalismo, come pure i due paradossi di cui parla Marino qui siano più apparenti che sostanziali.

In effetti, il dilemma fra conservatorismo e liberalismo si risolve, non solo concettualmente riferendosi alla 'tradizione', ma alla fine soprattutto muovendosi nella direzione di riforme incentrate sulla necessità di rivitalizzare e di ridare spazio a quei ceti e corpi che storicamente hanno pur impersonato la sostanziale vitalità di una continuità rappresentativa complessa.

È tale appunto perché non monocratica, non livellata in un egualitarismo da *citoyens* o da sudditi, ma cetuale, articolata per ordini sociali, titolari al tempo stesso di interessi privatistici e di funzioni pubblicistiche. Ecco la continuità tradizionale da recuperare dopo le cesure assolutistiche e radical-democratiche, e da ampliare nel senso di nuove istanze partecipative.

Secondo i due riformatori, si trattava adesso di ridare spazio a tali entità cetuali e territoriali, nel contempo impedendo di compromettere la sostanza dinamica e comprensiva della tradizione in sterili ed inattuali conservatorismi, oppure in un cetuale integralismo tradizionalistico ostile ad aprirsi al diverso ed al sin qui estraneo. Aperture ineludibili per coloro che abbiano il merito e la capacità di essere titolari di diritti civili e politici.

Una tradizione dinamica deve aprirsi nelle forme nuove di un antico diritto di cittadinanza, migliorandolo: sia differenziando la struttura sociale secondo distinzioni cetuali, secondo cioè diverse funzioni tutte politicamente equivalenti, sia assicurandone la fruizione a persone, a classi politiche ed a contesti culturali in cui si

palesi un attivo istinto di individualità, capace però di inserirsi nell'ordine vigente, di caricarsi di tutti gli oneri, di tutti i doveri ad esso relativi.

Riguardo al primo preteso paradosso di Humboldt si può dunque osservare che solamente una comunità di esseri umani pienamente educati (come sognavano gli illuministi francesi) potrebbe fare a meno dello Stato, la cui presenza si rende invece necessaria per la tutela e la sicurezza del cittadino, quantunque con inevitabili limitazioni delle libertà individuali. Limitazioni che però non devono spingersi a negare la libertà dei singoli, essenziale per la vigenza del sistema istituzionale.

Al secondo ipotetico paradosso si può obiettare che, se è pur vero che per Humboldt non si può aspirare alla libertà se non si ha almeno un animo libero, tuttavia questo non esclude che l'istinto di libertà sia potenzialmente presente e latente anche nel più avvilito e sfortunato degli esseri umani. E dunque, ha un fondamento l'idea di Humboldt che ancor oggi l'unica soluzione veramente valida per risolvere in parte la crisi contemporanea – e gli sconvolgimenti prodotti da una rivoluzione troppo radicale nella sua pretesa di costruire un ordine integralmente nuovo – sia il recupero dell'antica *costituzione per ceti*, al fine di riallacciare alla comunità locale, associativa, cetuale e nazionale gli individui ora isolati e senza un ruolo economico, sociale e politico.

Da qui può sortire una continuità storicamente ritrovata, sia pure attraverso cesure e radicali cambiamenti di forme e modi di partecipazione della variegata complessità individuale da cui era costituita la *società civile* anteriormente ai livellamenti ed alla centralizzazione prodotti sia dall'assolutismo, sia dal giacobinismo, sia dal dispotismo napoleonico.

Sui contenuti di questa concezione costituzionale per ceti, Humboldt aveva del resto insistito sin dall'epoca della Rivoluzione, come si legge in uno scritto indirizzato in forma di lettera a Friedrich von Gentz, nell'agosto del 1791, intitolato *Idee sulla costituzione dello Stato suggerite dalla nuova Carta costituzionale francese (Ideen über die Staatsverfassung durch die neue französische Konstitution veranlasst)*¹⁴¹. La

¹⁴¹ La lettera venne pubblicata nel gennaio 1792 sulla *Berliner Monatsschrift*, con il titolo di *Ideen über die Staatsverfassung durch die neue französische Konstitution veranlasst...* (ora in: W. von HUMBOLDT, *Idee sulla costituzione dello Stato suggerite dalla nuova Carta costituzionale francese*, in: ID., *Antologia degli scritti politici*. A cura di F. Serra, cit., pp. 40-42).

lettera, pubblicata sulla *Berliner Monatsschrift*, nel gennaio 1792, era nell'immediato argomentata sul nesso vicendevole fra irrinunciabili tradizioni cetuali e le improcrastinabili riforme istituzionali e militari.

Sin da quegli anni così lontani, Humboldt aveva espresso il convincimento che uno Stato (quale che sia la sua forma istituzionale) se davvero volesse essere veicolo di una sostanziale (e non formale o, peggio, astratta) razionalizzazione della società ne dovrebbe comunque esprimere legislativamente la continuità rispetto alla tradizione. Cioè continuità nel senso di valorizzare e tutelare (non già cercare di eliminare o livellare) la variegata fisionomia acquisita progressivamente dalla nazione nel corso dei secoli.

Nessuna nazione può mai essere matura per elaborare un integralmente nuovo edificio statale ("*ein völlig neues Staatsgebäude*") sulla sola base dei principi della Ragione ("*nach blossen Grundsätzen der Vernunft*"), come invece stava facendo l'*Assemblée nationale* francese, con il suo atteggiarsi in una continua fase costituente ("*die constituirende Nationalversammlung hat es unternommen*")¹⁴². Intanto, – osserva Humboldt – non si deve trascurare il fatto che la Ragione non crea dal nulla la realtà oggettiva. Al più può ordinarla e perfezionarla. Ed a condizione che questa realtà sia misurata in tutta la variegata complessità di elementi e di momenti della sua formazione storica. Sicuramente la Ragione ha la capacità di plasmare quanto è già nella realtà, ma non ha la potenza di creare qualcosa di nuovo. Una tale creatività è legata alla comprensione dell'essenza delle cose ("*diese Kraft ruht allein im Wesen der Dinge*"), e tale comprensione può essere solo stimolata ed eventualmente guidata dalla Ragione¹⁴³.

Al di là di ogni astrattismo ideale, la Ragione deve essere dunque essa stessa misurata a questo suo limite. Non si può innestare sugli esseri umani una costituzione dello Stato come si innestano dei germogli sugli alberi. E poi anche per questi innesti ci vuole il giusto tempo e che la natura abbia fatto il suo corso, altrimenti sarebbe come legare sui rami, con un filo, dei fiori recisi che il sole di mezzogiorno farebbe subito appassire e cadere¹⁴⁴. Né solo questi sono i limiti che la Ragione ha di fronte, poiché la facoltà raziocinante deve commisurare

¹⁴² ID., *Ideen über die Staatsverfassung durch die neue französische Konstitution veranlasst (aus einem Briefe an einen Freund, von August 1791)*, in: ID., *Gesammelte Schriften. Band I. Erste Abteilung: Werke I. Erster Band. 1785-1795*. Herausgegeben von Albert Leitzmann. Berlin, B. Behr's Verlag, 1903, p. 78.

¹⁴³ *Ibidem*, p. 80.

¹⁴⁴ *Ibidem*, l. c.

una pluralità di aspetti della realtà, di fattori da cui concretamente essa stessa è stata prodotta nella storia.

La Ragione dunque non deve circoscriversi nella definizione di una gradazione di perfezione ideale, per giunta di un solo aspetto o momento (*“ausser dem Grade der Vollkommenheit jeder einzelnen”*)¹⁴⁵. La Ragione va compresa nell’ambito dell’azione unitaria di un complesso di forze che costituiscono la realtà umana e delle quali devono essere compresi in maniera univoca, il più correttamente possibile, i vicendevoli rapporti (*“das richtigste Verhältniss einer jeden zu dem übrigen”*)¹⁴⁶.

Certo vi sono alcune fondamentali creazioni storiche che comunque non sono modelli di razionale perfezione, ma semmai sono la risultante di una circolarità di diversi e molteplici fattori, di rinvii da un momento all’altro della discontinuità della storia. C’è una sorta di complementarietà fra tutte queste soluzioni parziali, che nel complesso segnano il limite estremo del grado di progresso storico che l’umanità può raggiungere in ogni periodo. La Ragione deve tenere conto di questa unilateralità (*“Einseitigkeit”*), di questo impatto di una sola forza, e riconnetterla al coagire di tante attività le più differenziate (*“das vielseitigste Wirken”*)¹⁴⁷.

C’è poi la varietà dei singoli individui, come anche delle nazioni, ossia comportamenti, scelte e decisioni che si muovono verso il perfezionamento solo un passo per volta. Da ciò risulta la diversità non solo fra di loro (*“daher ihre Verschiedenheiten unter einander”*), ma anche fra i diversi stadi della loro stessa storia singolare (*“[...] in ihnen selbst in verschiedenen Epochen”*)¹⁴⁸.

Si deve pertanto tener conto di questi diversi fattori e dei differenti momenti, che nel loro complesso, in una misura o nell’altra, non solo tutti ancora condizionano il presente, ma pur nella loro essenziale inesaurienza rispetto all’ideale di perfezione costituiscono quanto di oggettivamente funzionale si ha attualmente. Che cosa può nascere – nell’animo dei cittadini – se si trascura questa realtà, se si costringe il presente ad operare solo secondo i piani di un’astratta Ragione (*“nach dem Plane der blossen Vernunft”*), solo secondo un puro ed unico ideale di perfezione, per conseguire una sola eccellenza (*“die Treflichkeit”*), mentre invece il presente dovrebbe contendere, com-

¹⁴⁵ *Ibidem*, l. c.

¹⁴⁶ *Ibidem*, l. c.

¹⁴⁷ *Ibidem*, l. c.

¹⁴⁸ *Ibidem*, p. 81.

battere per soddisfarle tutte (“*nach allen ringen*”)?¹⁴⁹ Solo fiacchezza e indolenza.

Certo è anche che, d'altra parte, non ci si può chiudere alle novità. Il presente non vive di solo passato. E tutto quanto è del passato si può, e si deve, perfezionarlo. Si deve cioè liberare dalle forme ossificate. Non però recidendo il legame con quanto di vivente ci ha pur consegnato la tradizione, bensì rivalutandone la sostanziale validità, modificandone le forme che, se non sono del tutto fossilizzate, comunque sono sempre in assoluto inadeguate. Sterile è infatti il conservatorismo integrale, che è non tradizione ma tradizionalismo. E tuttavia queste forme del passato, in parte imperfette, al tempo stesso contengono una parte di meno visibili elementi vitali che si pongono imprescindibili per la continuità col presente e col futuro.

Rispetto a questa realtà, il conservatorismo integrale, il tradizionalismo, si rivelano inadeguati a veicolare la continuità altrettanto quanto il radicalismo innovativo della Rivoluzione francese. In entrambi questi estremi atteggiamenti si sopravvaluta il potere della Ragione e della volontà di dominare la varietà delle situazioni e, non ultimo, il dominio del caso.

A fronte di questa idealistica perfezione astratta di un nuovo ordine immaginato come perfetto si staglia la realtà appunto di una ciclicità imperfetta, dominata alternativamente dal caso come dalla volontà creativa di un ordine, secondo un ritmo in cui ogni soluzione è solo la soluzione parziale dei problemi precedenti.

Sembra qui di udire più di un'eco della definizione che dell'idealizzato Stato perfetto aveva data Bernardo Tanucci¹⁵⁰, chiamandolo lo *Stato platonico*, modello di razionalità e di perfezione, ma irraggiungibile nella globalità della sua visione, in quanto astratto dalla realtà, e solo in parte realizzabile, in misura minima, e solo con un progredire di lente e sempre reversibili conquiste. Altrettanto bene criticherà Rosmini questo atteggiamento perfettista che caratterizza tutte le costituzioni moderne, anche se specialmente quelle rivoluzionarie francesi.

Per inciso, sembra qui che la riflessione di Humbolt sia come a metà di questo percorso speculativo che da Tanucci conduce a Rosmini, quasi negli echi della concezione aristotelica di una *anakyklosis* dei sistemi politici, ossia di una visione dell'ordine politico relativa-

¹⁴⁹ *Ibidem*, l. c.

¹⁵⁰ Si veda: *Indice biografico*.

mente-contingentemente armonico, se – e finché – permane sulla base del positivo delle tre forme di governo classiche.

Dunque si può avere nel corso dell'instabile ciclo storico un tale ordine complesso – o, secondo la terminologia tradizionale, una '*costituzione mista*' (o '*governo misto*') – alle seguenti condizioni. Anzitutto, a patto di essere animati dal convincimento dell'eccellenza di un ordinamento che in una sua necessaria unitarietà consista peraltro di elementi distinti, di organismi fra loro connessi ed interattivi, nel contempo dotati di una sostanziale autonomia per quanto relativa al rispetto dell'unità complessiva.

Infatti, coloro che sono animati da finalità dispotiche, meramente egemoniche, non sono affatto interessati (Thomas Hobbes insegna) ad una '*costituzione mista*' o '*governo misto*'. Quanti invece sono consapevoli del valore storico, sociale e politico di questo '*sistema misto*' dovranno comprendere che una simile tradizione considera come imprescindibili e determinanti alcuni fattori: sia l'*unità di comando* (specifica della monarchia), sia un *filtro da parte di corpi intermedi* (peculiare dell'aristocrazia), sia un *consenso-partecipazione popolare* (tipico della democrazia).

Inoltre, e per l'altro verso dello stesso instabile ciclo storico per cui si perviene ad un '*sistema misto*', un'ulteriore condizione basilare della sua continuità è data dalla capacità di evitare che questo sistema si avvii a forme degenerative, latenti in un'ognuna delle suddette tre componenti, ossia rispettivamente il *dispotismo autocratico*, le prepotenze e le *chiusure oligarchiche*, l'*anarchia demagogica*.

Ora, Humboldt sembra recepire proprio questa tradizione quando afferma che nella storia delle singole Costituzioni statuali ("*Geschichte der Staatsverfassungen*") non si trova alcun alto grado di *perfezione* ("*hohen Grad der Vollkommenheit*"), ma in ognuna di queste – anche nelle più corrotte – si possono scoprire alcuni lati positivi, che nell'*ideale di uno Stato* si dovrebbe nella loro totalità riunire tutti ("*die das Ideal eines Staats alle vereinen müsste*")¹⁵¹.

Qui comunque si coglie soprattutto la coerenza di Humboldt nel mantenersi estraneo ad ogni contrapposizione ideologica. Quasi a riprova di un'aristotelica '*via media*' fra gli estremi della monarchia e della democrazia, si legge infatti qui un'inequivocabile e precoce rinuncia ad ogni integralismo nobiliare. D'altro canto, Humboldt non si ferma a tale definizione dell'ideale dello Stato come '*sistema misto*',

¹⁵¹ W. von HUMBOLDT, *Ideen über die Staatsverfassung durch die neue französischen Konstitution veranlasst (aus einem Briefe an einen Freund, von August 1791)*, cit., p. 81.

ma nella sua critica dell'astrattezza della Costituzione francese – appunto un nuovo edificio statuale, creato sulla sola base di una pretesa pura ragione¹⁵² – cerca anche di ripercorrere la storia della nascita e dello sviluppo (dallo *'stato di natura'* allo *'stato civile'*) dello Stato come *'sistema misto'*, proprio per trarne in superficie le condizioni di esistenza, e poterle attentamente considerare.

Si sbaglia nelle teorie politiche – osserva Humboldt – se si cerca di spiegare le istituzioni riferendole semplicemente a principi filosofici o di scienza politica, mentre giustamente gli antichi consideravano solo cause storiche. E fra queste certo il pericolo della sopravvivenza, il bisogno essenziale, il primo requisito esistenziale che in mancanza di una personale capacità di difesa rese necessaria la sottomissione di tutti ad uno più forte, ad un signore (*"eine dringende Gefahr nöthigte die Nation einem Herrscher zu gehorchen"*), che da tutti si ascoltava, tutti si obbediva attentamente, almeno sinché non se ne poteva fare a meno, perché una volta passato il pericolo la nazione stessa si sforzava di scuoterne il giogo (*"war die Gefahr vorüber, so strebte sie das joch abzuschütteln"*)¹⁵³.

Ecco come si spiega il feudalesimo: la prima signoria fu frutto del bisogno (*"die erste Herrschaft schuf das Bedürfniss"*)¹⁵⁴, frutto della paura, del timore per la stessa sopravvivenza, e quindi della necessità di trovare difesa. Si obbediva perciò ad un signore sinché non se ne poteva fare a meno. Non si può quindi spiegare le attuali condizioni della politica, in Stati in cui ora regnano una pur relativa sicurezza e libertà, se si ripropone a modello quel sistema feudale in cui la necessità di difesa rendeva necessaria una concentrazione di forze sotto un unico comando. Qui, oggi, nel sistema politico si considera primaria la libertà, allora era necessaria la pura forza che niente di più assicurava meglio che il sottomettersi ad una sola volontà¹⁵⁵. Confutata così qualsiasi nostalgia per la nobiltà feudale, Humboldt contesta anche qualsiasi accettazione dell'assolutismo monarchico come effettivo rimedio all'arbitrio feudale, nel quale almeno un ceto godeva della libertà ancorché a spese della schiavitù degli altri ceti e del popolo, mentre poi nella monarchia assoluta tutti divennero schiavi, i ceti, le città, il popolo e la stessa nobiltà, quella almeno che si unì al Sovrano.

¹⁵² Si veda quanto qui, *supra*, si è detto in relazione a: *Ibidem*, p. 78.

¹⁵³ *Ibidem*, p. 81.

¹⁵⁴ *Ibidem*, l. c.

¹⁵⁵ *"Daher ist zu diesem Freiheit, zu jenem, da mehrere Kräfte nie besser gerichtet werden, als wenn ein Wille sie lenkt, Unterwürfigkeit nothwendig"* (*Ib.*, pp. 81-82).

Certo, il sistema feudale fu quello nel quale la più atroce schiavitù e la più sfrenata libertà coesisterono l'una accanto all'altra¹⁵⁶, a ciò l'invidia del Sovrano per la potenza dei vassalli poi trovò loro un contrappeso (“*ein Gegengewicht*”) nelle Città e nel Popolo (“*in den Städten und dem Volk*”), infine la gelosia di un unico ‘reggitore’ riuscì ad abbattere il sistema feudale (“*die Eifersucht der Regenten [...] endlich gelang es ihm zu unterdrücken*”)¹⁵⁷. Tuttavia, mentre prima solo un ordine sociale era stato il depositario della libertà, ora – con la monarchia assoluta e poi con il suo apparente rimedio della rivoluzione democratica – non ci furono che schiavi¹⁵⁸

Peraltro, confutata la nobiltà feudale (un discorso ancora molto impegnativo in Prussia), confutato il rimedio ‘hobbesiano’ della sottomissione ad un Sovrano assoluto, confutato l’asservimento ad esso della nobiltà di Corte, resta ad Humboldt da definire i caratteri della nuova classe politica, di una nobiltà che possa rendersi nuovamente interprete di un ‘*sistema misto*’. Non possono infatti essere considerati classe politica né il *ceto dei dotti* (che sopravvalutano la loro ragione particolare, o l’astratta generalità della scienza), né la *borghesia finanziaria*, che ha il suo strumento nel denaro liquido (acido corrosivo delle istituzioni politiche e delle relazioni sociali) e che quindi crede di sostituire la politica con l’economia da lei diretta.

La *nuova classe politica*, comunque la si voglia chiamare, deve avere quei caratteri che fecero della nobiltà prussiana il fulcro di un ‘*sistema misto*’, nel quale la vitale particolarità dei ceti professionali animava le comunità. Ma si dovrà ancora trattare di un ceto – legato alla continuità della proprietà e della famiglia – che sappia legittimare un suo ruolo politico nel definire le comuni motivazioni morali, nella capacità di legare il proprio *particolare* al perseguimento di finalità complessive, alla conservazione ed al progresso delle finalità sociali e statuali.

Forse anche per questo qui Humboldt non sottoscrive l’apologia sociologica – cui invece aderiranno poi Saint-Simon e Comte – di una *nuova classe economica* (scaturita dallo sviluppo della scienza, dell’industria e del commercio), in quanto generata all’ombra della monarchia dispotica, poi sostituita dal formalismo egalaritario di una borghesia economica che si rese egemone.

¹⁵⁶ “*Das Lehnsystem war es, in welchem die ärgste Sklaverei, und ausgelassene Freiheit unmittelbar neben einander existirte*”(Ib., p. 82).

¹⁵⁷ *Ibidem*, l. c.

¹⁵⁸ “*Statt dass nun ehemals doch Ein Stand Dépot der Freiheit gewesen war, war jetzt alles Sklave*”(Ib., l. c.).

In questa sua critica, nondimeno, Humboldt non avrebbe certo condiviso la futura demonizzazione socialista (da Marx a Proudhon) della *classe borghese*, di cui solo una parte prepotentemente si era avviata alla sostituzione di una nobiltà, del resto dimentica della sua 'dignità' storica, sociale e politica. Una nobiltà che prima era stata sempre un male necessario, e che ora si dimostrava corrotta tanto da risultare un male superfluo¹⁵⁹. Considerazione che – come avverte il curatore (come è noto: Gentz) appunto di questa 'lettera ad un amico' o *Ideen über Staatsverfassung...*¹⁶⁰ – cadde vittima della censura del curatore della prima edizione, Biester.

Del resto, con accenti che 'singolarmente' sembrano anticipare l'analogia diagnosi di Capograssi sulla degenerazione dello Stato moderno, qui infatti Humboldt denuncia anzitutto l'arbitrarietà, e quindi la strumentalità della concezione sorta nella testa sia buonomini ("*gut-müthige Menschen*"), soprattutto scrittori, sia – quel che è peggio – di alcuni principi, convinti di doversi preoccupare della felicità ("*fur das Glück*") e del benessere ("*und das Wohl*"), fisico e morale ("*physische und moralische*") della nazione¹⁶¹. In questi tratti, potremmo dire – in un'extrapolazione concettuale da allora ad oggi – che si evince qui in Humboldt la localizzazione di una una linea di continuità fra il *Wohlfahrtstaat* 'camerale' tedesco e l'anglicismo non solo linguistico del *Welfare* attuale.

Riguardo comunque al complessivo discorso sulle novità introdotte dalla Costituzione francese del 1791, secondo Humboldt dunque il difetto di questa pretesa di instaurare un ordine nuovo, frutto di un'astratta razionalità, di un ideale 'perfettistico' consiste proprio nell'ignorare che una tale perfezione, sempre relativa rispetto all'ideale di *Stato platonico*, semmai risulta nel complessivo quadro di una discontinua successione di parziali soluzioni. È cioè si verifica in una sorta di diacronico riallineamento di una molteplicità di distinte esigenze, istanze, istituzioni che la semplice dialettica antagonista fra due estremi che si combattono per escludersi a vicenda non potrebbe assicurare in quanto a sua volta particolarità ideologica e solo contingente immediatezza instaurativa.

¹⁵⁹ "Der Adel verband sich mit dem Regenten, das Volk zu unterdrücken, und von hier aus hebt die Verderblichkeit des Adels an, der immer nur ein nothwendiges Uebel war, und jetzt ein überflüssiges geworden ist" (Ib., l. c.).

¹⁶⁰ A. LEITZMANN, Nota a: HUMBOLDT, *Ideen über Staatsverfassung...*, cit., p. 82.

¹⁶¹ HUMBOLDT, *Ideen über Staatsverfassung...*, cit., p. 82.

In alcune epoche – osserva qui Humboldt – c'è sempre un genere di esistenza che si impone come figura principale del quadro (*“ist Eine Art des Daseins Hauptfigur in dem Gemälde”*)¹⁶² a cui tutti gli altri modi di essere servono da figure di contorno. In altre epoche, invece, questa figura principale diviene essa stessa un semplice sfondo ad altri modi di essere che a loro volta si impongono come protagonisti. Proprio per questo nessuna particolare condizione umana e nessuno stato delle cose devono essere considerati significativi se presi singolarmente, ma solo nella connessione con tutto l'esistente, passato e futuro, dalla cui forza soltanto acquistano significato le cose che ne derivano e da cui scaturiscono¹⁶³.

Considerata sotto questo profilo, la Rivoluzione francese ha veicolato una necessità troppo a lungo repressa, e quindi non poteva non esprimersi in un sistema opposto a quello contro cui reagiva, che era la negazione di ogni libertà. L'umanità aveva sofferto su di un estremo: doveva cercare la salvezza nell'estremo opposto. La Rivoluzione cercava un sistema il più conforme alla libertà, ma una libertà la più piena e la più illimitata (*“das System einer gemässigten, aber völligen und unumschränkten, Freiheit”*), il che significava un sistema della razionalità perfetta, quella di una costituzione semplicemente ideale (*“das System der Vernunft, das Ideal der Staatverfassung”*)¹⁶⁴.

Se però ci si chiede, nell'immediato, se questa costituzione avrà una durata, si dovrà rispondere sulla base dell'esperienza storica che non l'avrà, anche se contribuirà ad illuminare le idee, a dare incitamento alla virtù attiva (*“aufs neue jede tätige Tugenden anfachen”*), diffondendosi fuori dai confini della stessa Francia. La sorte di questa Costituzione francese seguirà infatti il corso delle cose umane, nel senso che mai il bene opera dove è iniziato, ma in spazi ed epoche successivi¹⁶⁵.

Nello stesso 1792, Humboldt stende il 'saggio' noto sotto il titolo di *Idee per un 'saggio sui limiti della attività dello Stato'* (*“Ideen zu einem Versuch die Grenzen des Staats zu bestimmen”*), un testo che avrebbe dovuto avere ampia diffusione a Berlino, essendo destinato alla *Berliner Monatsschrift*, come poi invece non accadde per l'intervento della

¹⁶² *Ibidem*, p. 84.

¹⁶³ “[...] Keine einzelner Zustand der Menschen und Dinge Aufmerksamkeit verdient an sich, sondern nur in Zusammenhang mit dem vorhergehenden und folgenden Dasein; dass die Resultate an sich nichts sind, alles nur die Kräfte, die sie hervorbringen, und die aus ihnen entspringen” (*ib.*, p. 85).

¹⁶⁴ *Ibidem*, p. 83.

¹⁶⁵ *Ibidem*, p. 84.

censura, che vi colse critiche inammissibili alla religione. Ma non solo di critica alla Chiesa si trattava, bensì dell'aver asserito la necessità di una riforma dello Stato, affinché il Sovrano ed i suoi consiglieri non potessero più intervenire ad alterare in centralismi burocratici la varietà di situazioni e di modi di essere degli individui e dei corpi sociali.

Infatti Humboldt sin da qui sosteneva che il bene supremo che la società fornisce è esattamente la varietà ("*Mannigfaltigkeit*") che risulta dall'associazione di molti ("*aus der Vereinigung Mehrerer*"), varietà che certamente è sempre perduta nella misura dell'intromissione in essa dello Stato ("*gehet gewiss immer in dem Grade der Einmischung des Staats verloren*")¹⁶⁶. Ed ogni volta che una simile intromissione si verifica, allora non vi sono più propriamente i membri di una nazione ("*die Mitglieder einer Nation*"), che cioè vivono in una comunità ("*in Gemeinschaft leben*"), ma vi sono soltanto dei singoli sudditi ("*einzelnen Unterthanen*")¹⁶⁷. In questi termini, gli individui ridotti a semplici sudditi sono entità isolate, senza altre relazioni se non quelle con lo Stato, e più esattamente con il particolare spirito dominante in quel governo ("*mit [...] dem Geiste, welcher in seiner Regierung herrscht*"), per cui lo strapotere dello Stato stesso impedisce il libero gioco delle forze sociali ("*die überlegene Macht des Staats das freie Spiel der Kräfte hemmt*")¹⁶⁸.

Contro questo pericolo, Humboldt ripropone appunto la necessaria esistenza di corpi, ceti, ordini, in un pur irrinunciabile impegno di perfezionamento e di progresso. Come si avverte, c'è già qui, *in nuce*, la rivendicazione – lungo una linea che lo condurrà a Stein ed a Hardenberg – di una non sorpassata validità della tradizionale *costituzione per ceti* (la *landständische Verfassung*), pertanto da opporre ora alla razionalistica, astratta, perfezionistica *costituzione rappresentativa* (la *Repräsentativ-Verfassung*) immaginata dagli intellettuali razionalisti ed imposta con la forza dalla Rivoluzione francese.

Progetto astratto, dunque, che inevitabilmente si deve imporre violentemente alla realtà, sia con le mazze e le picche popolari (prima che con le baionette della *Garde nationale*), sia con i 'processi sommari' (prima di quelli 'legali', giunti addirittura all'esclusione di testimoni ad eventuale discarico), sia con le 'ghigliottine' (divenute indispensabili per ritagliare anche fisicamente la realtà oggettiva e per farla quadrare nell'ideale astratto di eguaglianza, il cui interfaccia speculare

¹⁶⁶ *Ibidem*, p. 113.

¹⁶⁷ *Ibidem*, l. c.

¹⁶⁸ *Ibidem*, l. c.

sarà la prassi della conquista del potere, al grido di eguaglianza, per un'oligarchia di diseguali).

Ma Humboldt non polemizza su questi aspetti, su cui il suo amico Gentz allora anch'egli sorvolava nel suo iniziale entusiasmo per la Rivoluzione (ben lungi dal diventare il più intimo consigliere di Metternich). Certo è che, da parte sua, Humboldt a fronte del radicalismo innovativo e degli azzeramenti rivoluzionari oppone sin da questo saggio una prima e significativa enucleazione di alcuni concetti della complessiva concezione cetuale sui quali dovremo fermare più volte l'attenzione per comprendere a pieno la gravità della *zona d'ombra* sovrappostale dall'ideologia trionfante e dalla storiografia asservita al potere.

Intanto, si evidenziano specifiche definizioni terminologiche che delineano nel loro insieme lo sfondo dell'intera vicenda della deriva ideologica del costituzionalismo fra la Restaurazione del 1815 e le successive insorgenze rivoluzionarie, che alla fine – particolarmente nella Spagna di Ferdinando VII¹⁶⁹ e nel Regno delle Due Sicilie malamente retto da Ferdinando IV (poi I, dopo il colpo di Stato reazionario del dicembre del 1816)¹⁷⁰ – minacciarono di far saltare il disegno reazionario, in senso neo-assolutistico, di Metternich.

È un fatto che – a prescindere dai precedenti del *whiggismo* britannico (da Locke sino a Burke) – proprio lo scritto di Humboldt, intitolato *Idee per un 'saggio sui limiti della attività dello Stato'* a buon diritto è da considerare come il 'manifesto del pensiero liberale' dell'Europa continentale. E non è senza motivo. Vi si notano infatti molteplici elementi di una concezione che potremmo definire un liberismo etico-politico nel modo di raffrontare il tema della libertà individuale sia alla dimensione etica, giuridica e statutale, sia anche alla sfera economica. A tal riguardo, la critica recente ha evidenziato i seguenti aspetti. Anzitutto i prodromi della critica allo Stato burocratico-amministrativo, nel senso della denuncia dell'invasione di settori vitali della *società civile* e della stessa vita individuale da parte di una burocrazia centralizzata, distante dalla realtà che pretende di amministrare.

Inoltre c'è nel saggio una contrapposizione netta fra gli 'antichi' ed i 'moderni', la quale si ricollega al modello di *ideale platonico* che abbiamo notato nel primo scritto humboldtiano (la 'lettera' a Gentz) e che qui nel secondo saggio si focalizza sul contrasto rispettivamente

¹⁶⁹ Si veda: *Indice biografico*.

¹⁷⁰ *Ibidem*, l. c.

fra la ricerca della 'virtù' negli 'antichi' e quella della 'felicità' da parte dei 'moderni'¹⁷¹. Ma in questo secondo scritto c'è anche un'equazione fra la società (*Gesellschaft*) e la fondamentale molteplicità (*Mannigfaltigkeit*) dei suoi membri e delle sue funzioni, di contro alla pretesa livellante-accentratrice dello Stato burocratico¹⁷².

Sviluppando poi l'analisi di questa complessità dell'ordine sociale e politico, qui si distingue fra le *organizzazioni intermedie* (*Nationalanstalten*) e le *istituzioni statuali* (*Staatseinrichtung*). Da un lato, c'è il riconoscimento della *nazione* come luogo di una secolare formazione spontanea degli organismi sociali (corpi, ceti, ordini): vere e proprie istituzioni intermedie, nelle quali si articolano le funzioni delle singole *Nationalanstalten*, capaci di mediare tra l'individuo e lo Stato. Dall'altro, c'è la denuncia se non di una pretesa 'costruzione dello Stato' dalle connotazioni marcatamente innovative, comunque di un riordinamento, di un assestamento (*Staatseinrichtung*), che di fatto in maniera nuova tende a subordinare la nazione (come complesso dei suddetti organismi) alla logica interventista della quale è strumento il pervasivo sistema burocratico¹⁷³.

Meno evidente ed accertato è che vi sia in Humboldt anche una definizione di *società civile* come entità differenziata dalla *nazione*, nel senso di una specificità di aggregazioni, inizialmente del tutto spontanee, ma ora inquadrata in un ordinamento giuridico degli interessi professionali e locali (in quelle *Gemeinhaiten* o *Vereine*, dove i singoli stringono patti e concludono contratti)¹⁷⁴. D'altro canto, non sono queste stesse aggregazioni contestualmente interessate alla partecipazione alle funzioni politico-statali? E comunque sono tutti questi aspetti di un'incipiente teorizzazione dell'ordine come complesso di una molteplicità di elementi (appunto la sopra accennata *Mannigfaltigkeit*) che in seguito si preciserà meglio in Humboldt. E non ultimo nel diretto contatto con le idee di Stein e nei progetti di riforma tentati dapprima con lui e poi con Hardenberg, in una solida linea di continuità.

Nel nome di questa complessità sociale, della varietà delle situazioni concrete in cui gli individui sono connessi, discende tuttavia una chiara rivendicazione della libertà, appunto come limite invalicabile per i poteri dello Stato. Una vera ricerca sui limiti – letteralmente:

¹⁷¹ C. DE PASCALE, *Wilhelm von Humboldt e la costituzione prussiana*, in: *Politica, scienze e cosmopolitismo....*, cit., p. 61.

¹⁷² *Ibidem*, p. 62.

¹⁷³ *Ibidem*, l. c.

¹⁷⁴ *Ibidem*, l. c.

sui confini (*"Grenzen"*) – dell'azione dello Stato deve condurre (*"führen"*) alla più alta libertà delle forze (*"auf höhere Freiheit der Kräfte"*), ed alla più grande varietà di situazioni (*"und grössere Mannigfaltigkeit der Situationen"*)¹⁷⁵.

D'altronde, Humboldt precisa come alla libertà si possa arrivare in diversi modi. È talvolta un popolo che infrange le sue catene, animato da un presentimento di quelli che sono i diritti dell'uomo e del cittadino (*"im vollen Gefühl seiner Menschen und Bürgerrechte"*)¹⁷⁶. Ma si ha un modo incomparabilmente più bello ed elevato di liberazione se un Principe spontaneamente scioglie queste catene e garantisce la libertà. E non perché consideri questo suo come un atto di bontà, bensì come l'adempimento del suo primo e non trascurabile dovere (*"sondern als Erfüllung seiner ersten, unerlässlichen Pflicht betrachtet"*)¹⁷⁷.

Tale eventualità può ora prodursi in Prussia per il nuovo spirito che spinge la monarchia. Questo accade perché – sottolinea Humboldt – la disciplinata spada della nazione (*"das gezüchte Schwerdt der Nation"*) ora delimita la stessa potenza fisica del reggitore dello Stato, e ne supera le stesse idee e la volontà, grazie all'unione con l'illuminato mondo della cultura (*"so besiegt hier Aufklärung und Kultur seine Ideen, und seine Willen"*)¹⁷⁸. Pertanto, ne risulta anche una nuova configurazione dell'assemblea cetuale, che aderisce alla sin lì indefinita oggettività delle cose (*"die umgeformte Gestalt der Dinge"*) e che finalmente dimostra che ora la sua è l'opera della nazione (*"das Werk der Nation"*)¹⁷⁹.

Fraresi involute, certo, ma al tempo stesso eloquenti dell'atteggiamento verso la monarchia da parte di Humboldt, che qui peraltro anticipa Constant nella distinzione fra l'idea di libertà degli antichi rispetto a quella dei moderni. In realtà, proprio considerando i caratteri peculiari non solo del Sovrano, ma degli stessi sudditi, Humboldt sottolinea come oggi la libertà politica venga spesso confusa sia con un libertinismo sfrenato, sia con un liberismo economico. In entrambi i casi c'è regressione verso un'assoluta libertà nella dimensione privata, senza alcuna considerazione dell'interrelazione fra diritto alla felicità e doveri verso la società. Gli antichi si preoccupavano dell'energia

¹⁷⁵ HUMBOLDT, *Ideen zu einem Versuch die Grenzen des Staats zu bestimmen*, cit., p. 101.

¹⁷⁶ *Ibidem*, pp. 101-102.

¹⁷⁷ *Ibidem*, p. 102.

¹⁷⁸ *Ibidem*, p. 101.

¹⁷⁹ *Ibidem*, l. c.

(*“die Kraft”*) e della cultura (*“die Bildung”*) dell’uomo in quanto uomo, mentre i novatori si preoccupano della felicità (*“die Glückseligkeit”*)¹⁸⁰.

E qui c’è anche un percepibile referente più che al passato remoto delle repubbliche classiche, in realtà al passato prossimo delle idee di Rousseau, e della loro ricezione nella Rivoluzione francese, particolarmente in Robespierre. Le repubbliche antiche – precisa qui Humboldt – cercavano la felicità nella virtù, mentre i novatori (*“die Neueren”*), i moderni, cercano la virtù nella felicità¹⁸¹. Ma fra i moderni c’è anche Kant, il quale – se ben diversamente ha individuato il carattere della virtù in una moralità dalla più ampia purezza¹⁸² – ha poi ritenuto di poter condurre ad essa attraverso un meccanismo molto artificioso (*“durch eine sehr künstliche Maschinerie”*)¹⁸³.

D’altro canto, – sottolinea Humboldt – si è più volte discettato da parte dei professori di diritto pubblico (*“StaatsRechtsLehrern”*) se lo Stato dovesse avere per scopo solo la sicurezza dei sudditi, o soprattutto il complessivo benessere fisico e morale della nazione (*“[...] ob der Staat allein Sicherheit, oder überhaupt das ganze physische und moralische Wohl der Nation beabsichtigen müsse?”*)¹⁸⁴. Alla seconda ipotesi fanno capo la maggior parte sia degli attuali sistemi di diritto pubblico (*“die meisten Systeme des Staatsrechts”*), sia i nuovi codici dedotti da dottrine filosofiche (*“die neueren philosophischen Gesetzbücher”*), sia la stessa storia dell’ordinamento (*“Verordnung”*) della maggior parte degli Stati¹⁸⁵.

Tutto oggi giorno sembra quindi aver vita e direzione dallo Stato: agricoltura, industria, artigianato, commercio, l’arte e la stessa scienza¹⁸⁶. Secondo questo principio lo studio delle scienze dello Stato (*“Staatswissenschaften”*) ha cambiato forma, assumendo quella di nuovi rami dell’amministrazione (*“neue Zweige der Staatsverwaltung”*)¹⁸⁷. Ma per quanto un tale orientamento appaia oggi ormai universale, tuttavia – afferma Humboldt (interrompendo qui l’ultima riga del

¹⁸⁰ *Ibidem*, p. 103.

¹⁸¹ *Ibidem*, p. 104.

¹⁸² In nota il referente a Kant [precisato da Albert LEITZMANN *“in den Anfangsgründen der Metaphysik der Sitten, und in der Kritik der praktischen Vernunft”* (Ib., p. 105n)] è ricondotto al testo di [Kuno] FISCHER, *“Geschichte der neueren Philosophie”* (Ib., l. c.).

¹⁸³ HUMBOLDT, *Ideen zu einem Versuch die Grenzen des Staats zu bestimmen*, cit., p. 105.

¹⁸⁴ *Ibidem*, l. c.

¹⁸⁵ *Ibidem*, l. c.

¹⁸⁶ *Ibidem*, l. c.

¹⁸⁷ *Ibidem*, pp. 105-106.

primo paragrafo del saggio) – questa è una questione che richiede ulteriori approfondimenti ed altre prove¹⁸⁸.

Sin dall'inizio del secondo paragrafo, Humboldt infatti a questa entificazione dello Stato da parte dei dottrinari (assertori della sua invadenza burocratico-amministrativa) oppone la rivendicazione del ruolo sia della ragione individuale, sia della complessa varietà delle situazioni locali, associative e cetuali in cui questa libertà individuale deve autonomamente potersi sviluppare. Oggi è necessario che l'uomo si possa sviluppare in base alla sua libertà ed alla sua ragionevolezza, nella concreta dimensione delle relazioni sociali e professionali.

Il vero scopo dell'umanità (*"Der wahre Zweck des Menschen"*) non è infatti semplicemente quello suggerito dalle oscillanti e mutevoli inclinazioni, bensì quello che gli prescrive l'eterna, immutabile Ragione (*"die ewig unveränderliche Vernunft"*)¹⁸⁹. Ossia: lo scopo supremo è il conseguimento della più elevata e della più proporzionata formazione (*"Bildung"*) della sua personalità, della sua forza, intese a raggiungere la completezza delle sue facoltà¹⁹⁰. E se la prima essenziale condizione per questa formazione complessiva resta la libertà, tuttavia – oltre a questa – necessita a tale sviluppo dell'energia umana qualcosa d'altro, quantunque strettamente connesso con la libertà stessa (*"etwas anderes [...] mit der Freiheit eng verbundenes"*), e cioè una molteplicità di situazioni sociali (*"Mannigfaltigkeit der Situationen"*)¹⁹¹.

Indubbio è – per Humboldt – che persino l'uomo più dotato resta inevitabilmente unilaterale. Non può cioè che concentrare ogni sua energia su di un solo modo di vivere e non su tutti. L'individuo può vivere in una sola e determinata condizione, in una situazione e non in tutte le altre situazioni esistenziali degli altri uomini. Pertanto l'individuo realizza pienamente se stesso sia nel nodo che lega la sua condizione presente al passato ed al futuro dell'umanità (*"die Verknüpfung der Vergangenheit und der Zukunft mit der Gegenwart"*), sia nel legame che unisce (*"die Verbindung"*) nella società la sua individualità alle differenziate situazioni determinate dalle altre individualità (*"in der Gesellschaft [...] mit anderen"*)¹⁹². Nel corso della sua vita l'uomo ha la possibilità di raggiungere una sola delle molte perfezioni (*"nur Eine*

¹⁸⁸ *Ibidem*, p. 106.

¹⁸⁹ *Ibidem*, l. c.

¹⁹⁰ *Ibidem*, l. c.

¹⁹¹ *Ibidem*, l. c.

¹⁹² *Ibidem*, p. 107.

der Vollkommenheiten") che nel complesso costituiscono il carattere dell'umanità¹⁹³.

Per questa sua condizione esistenziale, l'individuo deve far propria la pienezza raggiunta da tutti gli altri uomini, grazie ai rapporti di unione che spontaneamente si costituiscono fra di essi. Si deve però trattare di rapporti non basati sul mero interesse economico. L'individuo si nobilita tanto attraverso la stima e l'amore, quanto è in pericolo di disonorarsi per il mero interesse¹⁹⁴. Un esempio universale di un tipo di rapporto suscettibile di perfezionare la persona umana è l'unione dei due sessi ("*die Verbindung der beiden Geschlechter*")¹⁹⁵. Niente spiega meglio il tipo di unione intensamente voluta ("*der Sehnsucht nach Vereinigung*") che si esprime nella diversità ("*der Verschiedenheit*") fra i due diversi sessi¹⁹⁶.

A questo proposito va segnalato come proprio su questo tema dell'amore come intimo legame fra individui di sesso diverso (eco parziale del roussoviano amore di sé che non esclude ma implica la contestuale considerazione dell'amore per gli altri) Gioele Solari abbia significativamente soffermato la sua analisi¹⁹⁷, riconoscendovi uno dei momenti salienti di questo saggio humboldtiano sui limiti dell'intervento dello Stato nella vita degli individui¹⁹⁸. Un tema che specialmente riferito da Humboldt al matrimonio, come il più intimo legame pur fra due individui totalmente diversi per il sesso, diventa l'archetipo di una rivalutazione della diversità come fondamento della prima forma di unione e per traslato di socialità umana¹⁹⁹.

Vale dunque la pena di soffermarci su questo aspetto, cui Humboldt dedica una delle sue pagine più significative, tralasciata dalle traduzioni, peraltro antologiche, sia di Franco Serra²⁰⁰ che di Nicolao

¹⁹³ *Ibidem*, l. c.

¹⁹⁴ "*Wird der Mensch durch Achtung und Liebe ebenso sehr geadelt, als er durch Interesse in Gefahr ist entehrt zu werden*" (*Ib.*, p. 119).

¹⁹⁵ *Ibidem*, l. c.

¹⁹⁶ *Ibidem*, l. c.

¹⁹⁷ "*Avviene qui ciò che ha luogo nell'unione dei due sessi, che divisi sono deboli e imperfetti, uniti si integrano, si potenziano e formano il carattere. Perciò, i legislatori antichi, soprattutto i greci, sfruttano ai fini dell'educazione l'amore e l'amicizia*" (SOLARI, *La formazione filosofica dello Stato moderno* [1934]. A cura di Luigi Firpo, cit., p. 165).

¹⁹⁸ *Ibidem*, pp. 177-178.

¹⁹⁹ Un tema che – unitamente a quello della nobiltà del lavoro (come unione con gli altri) – singolarmente ritroviamo nello stesso Giuseppe Capograssi, come un motivo conduttore non solo delle appassionate pagine scritte a Giulia.

²⁰⁰ Si veda: HUMBOLDT, *Antologia degli scritti politici*, cit., p. 70.

Merker²⁰¹, quantunque vi sia da decenni l'attenta traduzione del saggio nella *Biblioteca di Scienze politiche* diretta da Attilio Brunialti, dove l'importante passo è riportato integralmente²⁰². Il tema dell'amore come primo e fondamentale legame sociale ha una lunga tradizione, almeno quanto quella che tale legame lo indica nella forza o nel timore. Nell'epoca moderna sono Thomas Hobbes e Jean Jacques Rousseau che autorevolmente rappresentano queste due opposte spiegazioni.

Evidentemente a quest'ultimo, il Ginevrino, più volte evocato nel saggio, si riferisce Humboldt sulla linea di un concetto dell'amore di sé (*amor sui*, o *amour propre*) che non esclude, ma anzi implica l'amore per gli altri. Ma tutta humboldtiana è questa sottolineatura della specificità dell'amore fra l'uomo e la donna quale legame primario, fondamentale, di due esseri che si uniscono anima e corpo, per completare la loro natura singolare (già era detto nel *Symposio*), e con ciò costituiscono in ogni tempo e luogo l'unità elementare dell'umanità e della società stessa.

E dunque si legge in queste pagine del terzo paragrafo, ricchissime di riflessioni, come – sulla base di studi scientifici e di opinioni religiose su quei vincoli che di fatto legano gli esseri umani fra di loro – il più naturale di tutti i legami (fondamentale per gli individui, come per la società e per lo Stato) resti il matrimonio ("*der Ehe*")²⁰³. A questa asserzione si fermavano peraltro, evitandola, entrambe le traduzioni antologiche sia di Serra che di Merker. Sintomo di vane peregrinazioni censorie del pensiero che si pretende laico, mentre fa capo ad una nuova dogmatica religione, ancorché in senso secolaristico.

Qui, del resto, Humboldt riconosce la varietà dei modi con cui nelle diverse culture e nelle differenti situazioni esistenziali tale unione avvenga nella realtà, ma ritiene che in qualsiasi modo siano determinati questi rapporti nella vita coniugale, il loro effetto risulta decisivo per orientare la propria esistenza verso un più alto perfezionamento oppure verso l'indebolimento delle facoltà ("*Davon hängt grösstentheils die höhere Vervollkommnung oder die Erschlaffung seines Wesens ab*")²⁰⁴.

²⁰¹ Anche Merker si ferma nel medesimo punto di Serra nella citata edizione di: ID., *Stato, società e storia*, p. 82.

²⁰² ID., *Saggio sui limiti dell'azione dello Stato*, in: *Biblioteca di Scienze politiche. Scelta collezione delle più importanti opere moderne italiane e straniere di Scienze politiche*. Volume III. A cura di Attilio Brunialti. Torino, Unione tipografico-editrice, 1891, pp. 658-658.

²⁰³ ID., *Ideen zu einem Versuch die Grenzen des Staats zu bestimmen*, cit., p. 119.

²⁰⁴ *Ibidem*, l. c.

Gli effetti benefici di questa unione sono quindi ribaditi da Humboldt identificandoli più genuinamente nella donna, la quale impersona la parte più interessante, la più tenera (*“zartesten”*) e la più influenzabile (*“leichtesten”*) dell'umanità, poiché da tali suoi caratteri dipende il tipo di relazioni familiari che si instaurano in una nazione (*“von der Art der Familienverhältnisse in eine Nation”*)²⁰⁵.

E qui Humboldt traccia una vera apologia del carattere delle donne all'interno della famiglia. Dispensate dalle moltissime occupazioni esterne, dedicate esclusivamente a quelle interne alla famiglia (dove minimo è il turbamento dall'esterno), le donne qui si dimostrano più forti di quanto sia loro permesso di fare, e più espressive quando tacciono che quando esprimono i loro sentimenti, più dotate nell'esprimersi direttamente, più attente, più persuasive²⁰⁶.

E ancora: destinate ad attendere l'altrui iniziativa piuttosto che prenderla; più deboli e pertanto più ammirate degli esempi di grandezza e di forza; intenzionate a conservare e formare quanto ricevono dalla persona cui si uniscono; più animate dal coraggio ispirato dalla preoccupazione per ciò che si ama e dalla forza che non sfida le avversità, ma che non soccombe al dolore²⁰⁷. Per questo loro complesso carattere le donne si approssimano più dell'uomo all'ideale dell'umanità (*“sind die Weiber eigentlich dem Ideale der Menschheit näher als der Mann”*), anche se da loro più raramente raggiunto, forse perché sono dirette nell'agire e non sanno aggirare gli ostacoli²⁰⁸.

Per quanto più vulnerabili dagli agenti esterni, sarebbe impossibile considerare quante cose nella società dipendono dallo sviluppo appropriato del carattere delle donne, che è poi quello di conservare tutto il tesoro della moralità (*“so bewahrt der weibliche Charakter den ganzen Schatz der Sittlichkeit”*)²⁰⁹. Questo è quanto afferma Humboldt, qui riportando l'aforisma di Goethe (nel *Torquato Tasso*, verso 1022) per cui mentre l'uomo lotta per conquistare la libertà, la donna applica ogni suo sforzo per conservare il costume (*“Nach Freiheit strebt der Mann, das Weib nach Sitte”*)²¹⁰.

Del resto, – continua Humboldt – la storia stessa dimostra come la moralità delle nazioni sia sempre dipesa dal grado di stima in cui

²⁰⁵ *Ibidem*, p. 120.

²⁰⁶ *Ibidem*, l. c.

²⁰⁷ *Ibidem*, l. c.

²⁰⁸ *Ibidem*, l. c.

²⁰⁹ *Ibidem*, l. c.

²¹⁰ *Ibidem*, l. c.

sono tenute le donne (*“die Sittlichkeit der Nationen mit Achtung des weiblichem Geschlechts überall in enger Verbindung zeigen”*)²¹¹. E dunque il matrimonio, l’unione indissolubile e perpetua fra l’uomo e la donna (*“ungetrennte, dauernde Verbindung Eines Mannes mit Einer Frau”*) è l’istituzione fondamentale, la più favorevole alla popolazione²¹². E nessun’altra forma di unione potrebbe essere tale, come questa che risulta dal vero, naturale, dal più cordiale amore (*“keine andre aus der wahren, natürlichem unverstimmten Liebe”*)²¹³.

Proprio questo tipo di legame si esprime qui da noi relativamente: alla generazione dei figli, alla loro educazione, alla comunità delle esistenze, alla suddivisione dei beni, alla predisposizione degli affari esterni attraverso l’uomo (*“Anordnung der äusseren Geschäfte durch der Mann”*); ed all’amministrazione della economia domestica attraverso la donna (*“Verwaltung des Hauswesens durch die Frau”*)²¹⁴. Da tutto questo risulta una specifica di tipologia di relazioni umane, individuali e sociali, assicurata – sottolinea Humboldt – qui da noi sia dal costume che della legge (*“die Verhältnisse, welche die Sitte und das Gesetz bei uns sich bringen”*)²¹⁵.

Ma è un errore pensare che la legge possa comandare dall’esterno il contenuto di quelle relazioni che nascono solo dalla personale inclinazione (*“aus Neigung”*): è un errore credere di poter costringere queste relazioni o anche solo pretendere di indirizzarle in contraddizione con questa personale inclinazione, che invece, se costretta, perde la dritta via²¹⁶ del suo naturale e libero perfezionamento.

Da qui poi Humboldt accenna alla differenza fra legalità e legittimità della legge statuale, nel contrasto fra diritto positivo e le norme consolidate nel costume. La cura, la difesa, di queste relazioni familiari appartiene ad una legge codificata dal costume. Infatti, non di rado l’esperienza ci mostra che proprio quello che la legge discioglie, invece il costume lo riannoda²¹⁷.

²¹¹ *Ibidem*, p. 121.

²¹² *Ibidem*, l. c.

²¹³ *Ibidem*, l. c.

²¹⁴ *Ibidem*, l. c.

²¹⁵ *Ibidem*, l. c.

²¹⁶ *“Allein, der Fehler scheint mir darin zu liegen, dass das Gesetz befiehlt da doch ein solches Verhältniss nur aus Neigung, nicht aus äusseren Anordnungen entstehn kann, und wo Zwang oder Leitung der Neigung widersprechen, diese noch weniger zum rechten Wege zurückkehrt”* (Ib., l. c.).

²¹⁷ *“Denn nicht selten zeigt die Erfahrung, dass gerade, was Gesetz löst, die Sitte bindet”* (Ib., p. 122).

Data dunque l'importanza e la fragilità di questo fondamentale legame umano e sociale, dato cioè che in maniera del tutto autonoma possono svilupparsi questi vincoli fondati sull'intima e diversificata indole personale dei singoli individui ("*die Wirkung der Ehe ebenso mannigfaltig sind als der Charakter der Individuen*")²¹⁸, vi possono essere le più svantaggiose conseguenze ("*die nachteiligen Folgen*") nel cercare di ricondurli ad un'unica modalità di espressione, resa prescrittiva dalle leggi o delle disposizioni dello Stato ("*wenn der Staat [...] durch Gesetze zu bestimmen, oder durch seine Einrichtungen [...] zu machen versucht*")²¹⁹. Intervento pericoloso, inammissibile, anche nel caso che a motivarlo legislativamente fossero ragioni demografiche o le stesse esigenze di un'educazione pubblica, o di altre importanti istanze²²⁰.

In linea generale, i limiti all'attività dello Stato sono relativi ai diritti dell'uomo in quanto essere che vuole realizzare la propria personale libertà nell'unione con gli altri individui, nelle singole forme (a partire dalla famiglia) prescelte in base ai suoi sentimenti, ai suoi interessi, alla totalità dei suoi bisogni e delle sue inclinazioni ("*[...] nach dem Masse seines Bedürfnisses und seiner Neigung*")²²¹. Forme prescelte secondo appunto i diritti relativi alle libertà dei singoli di associarsi in una *varietà* di modi e di situazioni, la quale rappresenta il più alto beneficio della società ("*Gerade aus die Vereinigung Mehrerer entstehende Mannigfaltigkeit ist das höchste Gut welches die Gesellschaft gibt*")²²². Una *varietà* che dunque sarebbe sempre compromessa, perduta, nella misura in cui lo Stato intervenisse in queste stesse libertà ("*[...] und diese Mannigfaltigkeit geht gewiss immer in dem Grade der Einmischung des Staats verloren*")²²³.

A fronte di questa esigenza di salvaguardare individui, famiglie e società dall'eccessiva ingerenza dello Stato, Humboldt denuncia il crescente interventismo statale, reso possibile dalla creazione di una burocrazia pervasiva. È la tendenza per cui, di decennio in decennio, nella maggior parte degli Stati sono venuti aumentando la consistenza dei funzionari statali ("*das Personale der Staatsdiener*") e l'estensione dell'attività dell'Ufficio del Registro nella situazione patrimoniale dei sudditi, mentre – correlativamente – diminuisce la loro libertà ("*der Freiheit der Unterthanen*")²²⁴.

²¹⁸ *Ibidem*, p. 121.

²¹⁹ *Ibidem*, l. c.

²²⁰ *Ibidem*, l. c.

²²¹ *Ibidem*, p. 111.

²²² *Ibidem*, p. 113.

²²³ *Ibidem*, l. c.

²²⁴ *Ibidem*, p. 125.

Al contrario, la sostanziale funzione dello Stato dovrebbe limitarsi ad una duplice posizione. Da un lato, lo Stato dovrebbe restare del tutto inattivo, cioè astenersi da qualsiasi preoccupazione di un suo diretto intervento legislativo in favore del benessere dei cittadini. Lo Stato quindi non deve annotare ulteriori registrazioni e documentazioni inerenti la loro vita, i loro interessi ed i loro beni²²⁵. Dovrebbe invece predisporre i mezzi per la loro sicurezza (*“ihrer Sicherstellung”*): sia interna – anzitutto contro lo stesso Stato (*“gegen sich selbst”*) –; sia quella esterna, contro il nemico della nazione (*“gegen auswärtige Feinde”*)²²⁶.

Dall’altro lato, lo Stato non dovrebbe nemmeno limitare la loro libertà in qualsiasi altro scopo (*“zu keinem anderen Endzwecke beschränke er ihre Freiheit”*)²²⁷. Più precisamente, lo Stato non dovrebbe restringere in alcun modo questa libertà dei sudditi per favorire il loro benessere materiale. Ma è proprio il contrario di quanto invece lo Stato contemporaneo persegue: sia per via diretta, con leggi, incoraggiamenti e premi; sia per via indiretta, quando il Sovrano stesso (che è anche il più grande proprietario) conceda speciali diritti, monopoli o altro, a singoli cittadini. Tutti mezzi che in un caso e nell’altro si risolvono in un danno²²⁸.

Definito il confine dell’attività dello Stato al rispetto della libertà dei singoli e della varietà di situazioni della vita sociale, Humboldt si preoccupa di definire una per una le dimensioni di questa complessità dell’esperienza che si deve svolgere al di fuori di qualsiasi intervento statale che non sia la sicurezza interna ed esterna.

L’individuo contemporaneo è uomo ragionevole, e nella ricerca di spazio alla sua libertà si dimostra intenzionato, e capace, di unirsi agli altri individui che siano analogamente formati e motivati. Ogni individuo, peraltro, per le sue caratteristiche personali si incontra e si allea in una delle variegate realtà di possibili imprese che formano la società. Ecco la vera unità, che nasce non semplicemente dalle istituzioni statali (*“nicht bloss durch Staatsanstalten”*), ma soprattutto dalle organizzazioni spontanee (*“die Nationalanstalten”*), dall’associazione di più individui, che appunto formano queste vitali istituzioni della nazione²²⁹. A queste singole parti della nazione, ed alla nazione stessa

²²⁵ *“Der Staat enthalte sich aller Sorgfalt für den positiven Wohlstand der Bürger, und gehe keinen Schritt weiter [...]”* (Ib., p. 129).

²²⁶ *Ibidem*, l. c.

²²⁷ *Ibidem*, l. c.

²²⁸ *Ibidem*, l. c.

²²⁹ *“Allein diese Einheit lässt sich auch durch Nationalanstalten, nicht bloss durch Staatsanstalten hervorbringen”* (Ib., p. 131).

come un tutto, lo Stato deve solo dare la libertà di unirsi mediante stabili accordi, alleanze, contratti²³⁰.

Per il ruolo insostituibile di queste organizzazioni spontanee da cui è formata la nazione si può addirittura pensare che questa sia la vera origine dello Stato stesso²³¹. Ancor oggi gli individui si legano vicendevolmente in una reciprocità di impegni, in un forte rapporto contrattuale che però non è quello di tipo statale, ma consiste in un accordo privato fra le parti da cui nascono le diverse aggregazioni costitutive della nazione. La diversità rispetto al tipo di contratto statale è che l'accordo fra privati si può discutere e rivedere. Nelle organizzazioni spontanee della nazione, nelle sue libere associazioni c'è più libertà di entrarvi, di distaccarsene e di modificare la stessa associazione ("*bei jener ist daher mehr Freiheit im Eingehen, Trennen und Modificiren der Verbindung*")²³².

Invece il contratto statale – sottolinea Humboldt (pensando alle teorie di Rousseau) – è coercitivo, irreversibile. Su questa base, Humboldt esclude infatti che la stessa rappresentanza parlamentare pronunciandosi a maggioranza possa surrogare la volontà dei singoli nello stipulare accordi con lo Stato. La maggioranza – dichiara Humboldt (appunto in un referente partecipativo alle meno immediatamente percepibili teorie roussoviane, particolarmente sul pericolo di una rappresentanza formale della 'volontà generale')²³³ – non è affatto rappresentativa dell'immediata volontà dei singoli individui.

In nome dei sopra definiti diritti dei singoli individui, è necessario – sottolinea Humboldt – che essi abbiano una rappresentanza diversa da quella costituita sulla base della mera maggioranza numerica dei voti. Un rappresentante su base maggioritaria ("*ein Repräsentant Mehrerer*") non è l'organo adatto a rappresentare l'opinione dei singoli individui rappresentati²³⁴. Sulla base dei sopra considerati principi fondamentali dell'individuo va infatti considerata la neces-

²³⁰ "*Einzelnen Theilen der Nation, und ihr selbst im Ganzen muss nur Freiheit gegeben werden sich durch Verträge zu verbinden*"(Ib., l. c.).

²³¹ "*Anfangs sind höchst wahrscheinlich alle Staatsverbindungen nichts als dergleichen Nationenvereine gewesen*"(Ib., l. c.).

²³² *Ibidem*, l. c.

²³³ Si veda qui l'attenta analisi su questo Rousseau meno compreso, in: Francesco MERCADANTE, *Eguaglianza e diritto di voto. Il popolo dei minori*. Milano, Giuffrè, 2004, p. 232, e *passim*.

²³⁴ "[...] *So könnte dennoch der Wille der einzelnen Individuen sich nur durch Repräsentation erklären, und ein Repräsentant Mehrerer kann unmöglich ein so treues Organ der Meinung der einzelnen Repräsentirten sein*"(HUMBOLDT, *Ideen zu einem Versuch die Grenzen des Staats zu bestimmen*, cit., p. 131).

sità di una rappresentanza costituita con il consenso di ogni singola persona (“*die Nothwendigkeit der Einwilligung jedes Einzelnen*”), una rappresentanza perciò diversa dalla semplice maggioranza dei voti (“*Der Stimmenmehrheit*”)²³⁵.

Discorso, questo di Humboldt, involuto, non chiaro ma nemmeno ambiguo, che in qualche modo fa trasparire il retroterra concettuale che anima questo filosofo liberale, il quale in seguito si dimostrerà interessato a riproporre in versione progressista l’antica costituzione cetuale prussiana. E che in questo interesse verrà incontrando l’onda d’urto dell’alleanza, a distanza, fra il reazionarismo imposto da Metternich e la statolatria di Hegel.

Discorso in parte incomprensibile, questo sull’esigenza – espressa appunto in termini quasi roussoviani – di una rappresentanza politica, immediata, diretta, di ogni individuo, di contro appunto sia al formalismo della volontà generale (tradita dalla democrazia radicale-egalitaria, ma oligarchica, non a caso plebiscitariamente metamorfosabile nell’Impero), sia al disprezzo hegeliano per l’eguaglianza.

Ma un discorso il cui significato diverrà del tutto comprensibile nella collaborazione con Stein, nel proposito di recuperare una concreta rappresentanza delle singole individualità sociali, delle località, dei corpi, degli Ordini. Un recupero inteso al progresso, all’ampliamento dell’eredità ricevuta, dando nuova fisionomia alla libertà individuale nella ricerca dei modi di partecipare a quest’ordine sociale complesso. Una libertà che dunque si esprime nella specificità professionale dei singoli corpi sociali. Una libertà non rappresentabile nella formalistica ‘*volontà generale*’ surrettiziamente postulata dall’egalitarismo democratico.

Temi che nei successivi scritti di Humboldt sempre più chiaramente si preciseranno nel riferimento alla libertà degli individui di aggregarsi secondo affinità cetuali, locali e professionali, ossia in modi di consociarsi la cui autonomia rispetto allo Stato è sin da questo saggio comunque rivendicata.

Il referente critico è qui palese, contro la falsa rappresentanza, meramente formale, che lo Stato contemporaneo impone agli individui, attraverso un patto sociale che nella sua vera essenza è quello di Hobbes più che di Rousseau. Del resto, proprio nel *Contract social*, nell’ultimo capitolo era disvelato il volto forte dello Stato, era posta perentoriamente l’alternativa alla non accettazione del patto. E cioè la fuoruscita,

²³⁵ *Ibidem*, p. 132.

anzi, il non ingresso, nella *società civile*, con la sanzione della pena capitale per chi una volta giurato il patto lo avesse poi tradito.

In effetti, è contro quest'angusta alternativa, senza spazi di libertà etica e politica, che qui Humboldt denuncia come essenzialmente formale la rappresentanza politica derivante da un patto sociale che obbligasse incondizionatamente ed in maniera irreversibile gli individui a rinunciare alla diretta espressione della loro volontà. Un simile patto non lascerebbe altro spazio ai *dissenzienti* che quello di *separarsi dalla società* ("*Den nicht Einwilligenden bliebe also nichts übrig als aus Gesellschaft zu treten*"), come unica possibilità per sottrarsi ad un simile formalismo giuridico ("*dadurch ihrer Gerichtsbarkeit zu entgehen*"), cioè per rifiutare, considerandola non valida, e dunque imposta, una rappresentanza surrettiziamente unanime ("*und die Stimmenmehrheit nichts mehr für sich geltend zu machen*")²³⁶. Ma questo comporta per gli individui che non accettano questo patto (di soggezione e non di vera unione) una fuoruscita dalla società che comporta anche la fuoruscita dallo Stato ("*wenn aus dieser Gesellschaft gehen, zugleich aus dem Staate gehen heisst*")²³⁷.

Per converso, se lo Stato non deve intromettersi nella libertà di iniziativa e di associazione degli individui, non si può nemmeno disconoscere l'importanza di quelle che si pongono come le specifiche finalità delle istituzioni statuali. Funzione primaria dello Stato è garantire condizioni di sicurezza sia contro minacce esterne²³⁸, sia nelle relazioni interne alla società. E qui Humboldt precisa che la *sicurezza interna* implica da un lato che vi sia un argine per impedire qualsiasi forma di dissenso sui fini stessi dello Stato ("*Zwistigkeiten den Zweck des Staats ausmachen*"), ma dall'altro lato – ripete qui Humboldt – che lo Stato stesso non superi precisi limiti, quei confini ("*Gränzen*" [sic]) che rendono legittima e non solo legale la volontà statale²³⁹.

Nei due paragrafi che seguono, Humboldt affronta poi distintamente tutte le implicazioni di questo concetto di *difesa della nazione*, particolarmente rilevante nella temperie storica in cui si trovava allora la Prussia, a fronte dell'aggressiva democrazia conquistatrice francese. Qui, nel paragrafo 5, considerando la difesa da nemici esterni, il tema della guerra è affrontato con accenti che prefigurano il Joseph de Mai-

²³⁶ *Ibidem*, p. 132.

²³⁷ *Ibidem*, l. c.

²³⁸ "[...] Dass die Erhaltung der Sicherheit sowohl gegen auswärtige Feinde, als innerliche Zwistigkeiten den Zweck des Staats ausmachen, und seine Wirksamkeit beschäftigten muss" (*Ib.*, p. 134).

²³⁹ *Ibidem*, l. c.

stre degli *Entretiens de Saint-Petersbourg*, nel senso di un'esaltazione del coraggio, del lavoro e della fatica, per cui la guerra costituisce una delle manifestazioni più salutari per la formazione del genere umano ("ist mir der Krieg eine der heilsamsten Erscheinungen zur Bildung des Menschengeschlechts"), del resto fondamentale nei rapporti fra gli Stati²⁴⁰.

Affermazioni che suonano oggi 'inattuali', ma che vanno correlate alla contingente situazione in cui versano i territori tedeschi, sotto la minaccia delle armate rivoluzionarie. Delle quali, nondimeno, Humboldt mostra di apprezzare il carattere di 'esercito nazionale', prefigurando la prospettiva di farne un punto di riferimento delle stesse riforme prussiane. E qui la sua argomentazione assume poi il carattere di un'esaltazione degli esempi classici di virtù, in un'apologia dell'eroismo militare. Anche questo è un aspetto dell'influsso che il classicismo rivoluzionario francese – à la *David*, per intenderci – si intreccia con un'esaltazione specifica del pre-romanticismo tedesco.

Peraltro, qui, in piena coerenza con la determinazione di tracciare una netta linea di demarcazione ai poteri statuali, Humboldt rifiuta l'idea che spetti unicamente allo Stato decidere la guerra e la pace, e tanto meno di artatamente sospingere i sudditi all'ostilità contro gli stranieri. In nessun modo lo Stato deve provocare la guerra²⁴¹. La nazione deve poter esprimere la sua libertà anche in questi sentimenti di ostilità o di amicizia fra gli Stati. La guerra è benefica e necessaria – come hanno dimostrato le armate prussiane – quando non è scollegata dal più elevato sentimento della libertà, e dalle più belle virtù del tempo di pace. Anzi – se così si può dire – la guerra è benefica quando conduce nel grembo stesso della pace²⁴².

E dunque, il sentimento guerresco – sottolinea Humboldt – è degno di onore quando è connesso con le più alte virtù, così come lo scopo stesso della guerra si legittima solo se connesso con il più elevato sentimento della libertà²⁴³. Solo a tali condizioni il coraggio e la disciplina dei militari sono apprezzabili, altrimenti sono inevitabilmente destinati a degenerare: il coraggio, in uno spirito selvaggio ed in sfrenata licenza ("in Wildheit und Zügellosigkeit"); la disciplina, nella schiavitù ("in Sklaverei"), quale è un'obbedienza cieca a qualsiasi comando²⁴⁴.

²⁴⁰ *Ibidem*, p. 136.

²⁴¹ *Ibidem*, p. 140.

²⁴² "Allein unsre stehende Arméen bringen, wenn ich so sagen darf, den Krieg mitten in den Schooss [sic] des Friedens" (*Ib.*, p. 139).

²⁴³ "Kriegsmuth ist nur in Verbindung mit dem schönsten friedlichen Tugend, Kriegszucht nur in Verbindung mit dem höchsten Freiheitsgeföhle ehrwürdig" (*Ib.*, l. c.).

²⁴⁴ *Ibidem*, l. c.

In questi tratti, riferendosi alla forza armata difensiva, allo spirito combattivo a cui deve essere lasciata libertà di compenetrare tutti i membri della nazione (*“Dem Geist, den er wirkt, muss Freiheit gewährt werden, sich durch alle Mitglieder der Nation zu ergiessen”*)²⁴⁵, Humboldt si dichiara contrario all’istituzione di eserciti permanenti, perché è convinto che questi sentimenti di umanità e di civismo vi siano trascurati. In particolar modo, nell’epoca contemporanea si è infatti affermata la tendenza a sopravvalutare l’alta meccanizzazione degli strumenti di guerra. In questa mentalità deleteria, il coraggio e la virtù del singolo soldato sono destinati ad essere sostituiti dal più rigido automatismo. Qui è soprattutto il combattente che vede sacrificata la propria libertà e diventare esso stesso una macchina (*“Wenn schon überhaupt der Krieger, mit Aufopferung seiner Freiheit, gleichsam Maschine werden muss”*)²⁴⁶.

Sin da qui, dunque, Humboldt dimostra di aver presente il necessario carattere di una futura riforma militare della Prussia, quale risulterà nei progetti successivi alla catastrofe di Jena, negli anni 1808-1809, quando cioè la nobiltà militare e riformatori come Stein si renderanno conto di dover recepire l’esempio delle rivoluzionarie ‘armate di popolo’ francesi, animate da entusiasmo e dunque vincitrici delle ‘armate di automi’ degli eserciti imperiali.

Ma tutto questo riconoscimento che la situazione politica della Prussia richiede veri sentimenti di libertà e di partecipazione degli individui alla difesa della nazione, non impedisce a Humboldt di considerare se queste virtù, questo eroismo civico (tanto più ora richiesti per acquisire, conservare e sviluppare la libertà, sia morale che politica degli individui) si manifestino pienamente in altri ambiti della vita sociale. Certo, coraggio e virtù ci vogliono anche in tutti coloro che hanno responsabilità politiche, come pure nell’impegno sociale, nella riflessione filosofica, nella cultura, ed in quei tanti su cui grava la semplice fatica, il duro lavoro. Qui però coraggio e disponibilità alla fatica non implicano la disponibilità all’estremo sacrificio che qualifica l’eroismo civico o militare. Manca nelle altre professioni sociali l’idea di grandezza e di gloria che sono invece tanto strettamente connesse con la guerra (*“Andren, obschon gleich gefahroollen Beschäftigungen [...] fehlt [...] die Idee der Grösse und des Rhums, die mit dem Kriege so eng verbunden ist”*)²⁴⁷.

²⁴⁵ *Ibidem*, p. 138.

²⁴⁶ *Ibidem*, l. c.

²⁴⁷ *Ibidem*, p. 137. Concetti, dunque, che anticipano l’esaltazione dello spirito di nobiltà da parte di Tocqueville.

Tuttavia è riguardo al lato interno del compito della difesa demandato allo Stato che Humboldt dimostra di negare che in questo possa riconoscersi una funzione moralizzatrice che invece riveste una guerra in cui la liberazione nazionale si identifichi con la difesa della personale libertà. A tal proposito, nel paragrafo 7, Humboldt affronta infatti il quesito se nella funzione dello Stato di promuovere la sicurezza pubblica (*“in der Absicht der Beförderung des öffentlichen Sicherheit”*) rientri anche il compito di promuovere il bene morale dei cittadini (*“das moralische Wohl der Bürger angehen”*)²⁴⁸.

Intanto, Humboldt considera inattuale la stessa evocazione di antiche virtù e libertà per legittimare una pretesa eticità dello Stato contemporaneo. Manca del tutto qualsiasi fondamento alla pretesa di una legittimazione ideologica di un'eticità dello Stato elaborata sulla base di questi antichi esempi di sentimenti repubblicani, non fosse altro che per il fatto che sono troppo lontani dallo spirito che invece anima la monarchia nell'epoca contemporanea²⁴⁹. Oggi tutto è anche qui diverso. Conferire allo Stato gli strumenti di natura morale come quelli a cui gli antichi potevano ricorrere – quali l'educazione nazionale, la religione, le leggi in materia di costume (*“Nationalerziehung, Religion, Sittengesetze”*) – darebbe certamente dei risultati positivi inferiori, mentre di gran lunga maggiori sarebbero quelli negativi²⁵⁰.

Si tratta però di un discorso qui in Humboldt pervaso da una qualche ambiguità, sintomo di una parziale assonanza, persino di una certa ammirazione per i sentimenti che tanto efficacemente muovono le armate della Rivoluzione, fenomeno che – siamo nel 1792 – stava dimostrando di saper riportare anche in una monarchia il sentimento di una *res publica*, quando fosse esattamente definito, distinto dalla gestione personale del Sovrano o della Corte. Una certa ammirazione del resto condivisa da Humboldt con l'amico Gentz. Quest'ultimo, allora si dimostrava sincero entusiasta ed assertore dell'esempio francese. E proprio a lui – non si dimentichi – lo stesso Humboldt indirizza sotto forma di lunga lettera (datata al 9 gennaio 1792) la parte sostanziale del saggio di cui stiamo parlando²⁵¹.

Tuttavia, qui Humboldt non perde nemmeno l'occasione di confrontare la differenza fra la dimensione statuale attuale, in cui molto

²⁴⁸ *Ibidem*, p. 141.

²⁴⁹ *Ibidem*, p. 142.

²⁵⁰ *Ibidem*, l. c.

²⁵¹ Si veda in proposito la lunga nota in: SOLARI, *La formazione filosofica dello Stato moderno* [1934]. A cura di Luigi Firpo, cit., p. 152.

spesso domina solo l'abilità del legislatore positivo ("*Wirkung der Klugheit des Gesetzgeber*"), ed invece le antiche repubbliche, in cui era la necessità del costume popolare che sanzionava la legge ("*der Sanktion des Gesetzes bedürfende Volkssitte*")²⁵². Una conclusione argomentata da Humboldt nel riferimento alle conclusioni di Ferguson a proposito dell'evoluzione storica della *società civile*, nel senso cioè che le antiche istituzioni repubblicane della Sparta di Licurgo – le stesse tanto ammirate dai rivoluzionari francesi – erano relative al genere di vita delle popolazioni che oggi consideriamo le più incolte ("*unkultivierten Nationen*")²⁵³. E dunque quando un più alto grado di cultura raffina una nazione ("*und da höhere Kultur die Nation verfeinerte*") di quelle antiche istituzioni di fatto non rimane che l'ombra²⁵⁴.

D'altro canto, anche per altri motivi l'evoluzione dello Stato moderno deve guardare più oltre, non ricercare quell'uniformità di sentire che caratterizzava quelle società arcaiche, nelle quali l'individuo non aveva altro ruolo che uniformare la propria volontà agli interessi primari dell'insieme, della totalità della nazione, senza per il resto avere alcuno spazio di autonomia personale. Oggi invece – asserisce Humboldt (anticipando sui tempi il confronto di Constant fra gli antichi ed i moderni) – lo Stato non dovrà intervenire in un progresso morale che riguarda strettamente gli individui. Oggi il genere umano ("*das Menschengeschlecht*") è giunto ad un tale grado di cultura ("*auf einer Stufe der Kultur*") che per ulteriori avanzamenti si richiederebbe il più alto slancio in avanti nella formazione dell'individuo ("*nur durch Ausbildung der Individuen höher emporschwimmen kann*")²⁵⁵.

Pertanto, tutte quelle istituzioni che impediscono questa formazione e sospingono l'uomo sempre più nella massa ("*und die Menschen mehr in Massen zusammendrängen*") ora sono più dannose che un tempo ("*jetzt schädlicher als ehemals*")²⁵⁶. D'altro canto, se pure è necessaria un'appropriata educazione pubblica ("*öffentliche [...] Erziehung*"), tuttavia farla preordinare e guidare dallo Stato ("*das ist vom Staat angeordnete oder geleitete*") è sotto molti punti di vista da riconsiderare ("*von vielen Seiten bedenklich*")²⁵⁷.

²⁵² HUMBOLDT, *Ideen zu einem Versuch die Grenzen des Staats zu bestimmen*, cit., p. 142.

²⁵³ *Ibidem*, l. c.

²⁵⁴ *Ibidem*, l. c.

²⁵⁵ *Ibidem*, pp. 142-143.

²⁵⁶ *Ibidem*, p. 143.

²⁵⁷ *Ibidem*, l. c.

Se si vuol impedire qualsiasi tipo di promozione legislativa (*“alle positive Beförderung”*) dell’educazione pubblica, si dovrà limitare il potere dello Stato, ponendogli come dovere (*“es ihr zur Pflicht machen”*) semplicemente di favorire il singolo sviluppo delle energie, delle facoltà [individuali] (*“bloss die eigene Entwicklung der Kräfte zu begünstigen”*)²⁵⁸. Ipotesi, però, – precisa subito Humboldt – non facilmente realizzabile, poiché dove vi sia uniformità dell’ordinamento (*“da was Einheit der Anordnung hat”*) il risultato è una specifica uniformità (*“allemal eine gewisse Einförmigkeit”*), per cui anche sotto questo punto di vista un’educazione pubblica non va considerata utile²⁵⁹.

Considerando poi, nel paragrafo 7, un altro mezzo di operare sul carattere e sui costumi della nazione (*“auf den Charakter und die Sitten der Nation zu wirken”*) – oltre, cioè, alla militanza in un esercito nazionale ed all’educazione – Humboldt sottolinea quanto il sentimento religioso venga sfruttato da parte dello Stato, che interviene sia sui giovani ancora in formazione che sugli uomini maturi, con l’intendimento di dirigere l’intera loro vita, il loro modo di agire e di pensare, per tracciar loro una precisa direzione (*“eine Richtung zu ertheilen”*), col pretesto di impedire di incamminarsi su strade traverse o sbagliate (*“Abwege”*)²⁶⁰.

Un sentimento che dunque non deve nemmeno questo essere assunto come una funzione che spetti esclusivamente allo Stato, che in particolare non può intromettersi in alcun modo in questioni religiose (*“so ist daher [...] keine Einmischung des Staats in Religionssachen möglich”*)²⁶¹.

Il nucleo essenziale (*“Inbegriff”*) del sentimento religioso – che comunque è un bisogno dell’anima (*“Bedürfniss der Seele”*) – assume forme diverse in rapporto al grado di evoluzione della cultura umana²⁶². Infatti, – afferma qui Humboldt non senza una qualche parvenza di eco da Vico – dove manca ancora ogni traccia di cultura spirituale (*“wo noch alle Spur geistiger Kultur fehlt”*), il sentimento religioso è semplicemente l’espressione della paura e della speranza di salvezza (*“Furcht und Hofnung”*) a fronte di accadimenti naturali (*“bei Naturbegebenheiten”*), che la forza dell’immaginazione (*“die Einbildungskraft”*) trasforma in esseri dotati di volontà (*“in selbstthätige*

²⁵⁸ *Ibidem*, p. 145.

²⁵⁹ *Ibidem*, l. c.

²⁶⁰ *Ibidem*, p. 147.

²⁶¹ *Ibidem*, p. 148.

²⁶² *Ibidem*, p. 149.

Wesen")²⁶³. Solo successivamente, solo quando l'idea di una divinità è il risultato di una formazione spirituale ("*wenn die Idee einer Göttheit die Frucht wahrer geistiger Bildung ist*"), solo allora le idee di sapienza ("*Weisheit*"), di ordine ("*Ordnung*"), di intenzione ("*Absicht*") – tanto necessarie ("*so nothwendig*") ai fini dell'azione per l'elevazione delle nostre facoltà intellettuali –, solo allora si radicano fortemente nella nostra anima ("*fassen festere Wurzel in unsrer Seele*")²⁶⁴.

Ed è qui – in questo sentimento che vichianamente ora possiamo definire *vis veri* – che Humboldt riconosce come la nostra ricerca della verità ("*unser Forschen nach Wahrheit*"), ogni nostro sforzo verso la perfezione ("*unser Streben nach Vollkommenheit*") acquistano più stabilità e sicurezza ("*mehr Festigkeit und Sicherheit*") quando un Essere ci è dato come la fonte di ogni verità e la sostanza di ogni perfezione ("*wenn es ein Wesen für uns giebt, das der Quell aller Wahrheit, der Inbegriff aller Vollkommenheit ist*")²⁶⁵.

In conclusione, in questo senso Humboldt reitera il principio su cui riposa tutto il saggio sui limiti dell'attività dello Stato, dichiarando che ogni intervento statale nella sfera della religione e della morale deve limitarsi semplicemente a due momenti. In primo luogo, limitarsi a rimuovere tutti quegli ostacoli che possano insorgere contro la fede nelle idee religiose ("*Wegräumung der Hindernisse mit Religionsideen vertraut zu werden*")²⁶⁶. In secondo luogo, limitarsi a favorire lo spirito di libera ricerca ("*und Begünstigung des freien Untersuchungsgeistes*")²⁶⁷. Questi sono conseguentemente gli unici due strumenti di cui il legislatore può fare legittimamente uso ("*sind folglich die einzigen Mittel, deren der Gesetzgeber sich bedienen darf*")²⁶⁸.

Sbaglia dunque il legislatore se va oltre. Se cioè cerca di promuovere direttamente la religiosità o di guidarla ("*[...] gehet er weiter, sucht er die Religiosität direkt zu befördern, oder zu leiten[...]*")²⁶⁹. Sbaglia se assume su di sé la più esatta idea della sicurezza ("*[...] oder nimmt er gar gewisse bestimmte Ideen in Schuz*")²⁷⁰. Sbaglia in tutto questo lo Stato, perché si sostituisce alla vera convinzione, perché sostituisce alla fede l'autorità ("*statt wahrer Ueberzeugung, Glauben auf Autorität*"),

²⁶³ *Ibidem*, l. c.

²⁶⁴ *Ibidem*, p. 150.

²⁶⁵ *Ibidem*, l. c.

²⁶⁶ *Ibidem*, p. 157.

²⁶⁷ *Ibidem*, l. c.

²⁶⁸ *Ibidem*, l. c.

²⁶⁹ *Ibidem*, l. c.

²⁷⁰ *Ibidem*, l. c.

ed in questo impedisce ogni sforzo d'elevazione dello spirito, ogni sviluppo delle energie dell'anima ("so hindert er das Aufstreben des Geistes, die Entwicklung der Seelenkräfte")²⁷¹.

In tale evenienza, il legislatore può anche ottenere l'adeguamento normativo delle attività dei suoi cittadini ("Gesetzmassigkeit der Handlungen seiner Bürger"), sfruttando la forza dell'immaginazione ("durch Gewinnung der Einbildungskraft"), attraverso momentanee emozioni ("durch augenblickliche Rührungen")²⁷². Ma così facendo, impiegando il pretesto della religione, non riesce a trarne la loro vera virtù ("aber nie wahre Tugend hervor"), poiché questa è indipendente, insofferente di una religione imposta e creduta per opera dell'autorità²⁷³.

In questi termini, peraltro, Humboldt contestualmente produce una rivendicazione della libera ricerca, del libero pensiero, non solo nei confronti della fede religiosa di cui strumentalmente il nuovo Stato si erge a tutore e guida, ma nei confronti della fede religiosa stessa, che qui è posta in un confronto dialettico, antagonistico appunto con la libertà di pensiero. A quest'ultima, alla libertà di pensiero come libertà di ricerca, qui è conferita se non una netta superiorità di valore morale e di risultati intellettuali, sicuramente un imprescindibile ruolo preliminare per l'acquisizione stessa di una vera fede.

Qui dunque Humboldt sembra segnare un netto punto di distinzione fra un suo *liberalismo laico* e la fede religiosa, anticipando i termini di una contrapposizione che forse può spiegare la ritrosia del Capograssi *cattolico liberale* a riferirsi esplicitamente ed esaurientemente ad Humboldt, verso il quale tante mutazioni di pensiero lo legano, come risulterebbe da un'attenta collazione dei due testi, peraltro non ancora tentata.

Vale dunque la pena di produrre qui questo 'inciso' della trattazione di Humboldt sui limiti dello Stato, laddove la suddetta contrapposizione è più evidente in questo stesso paragrafo 7. Certamente l'uomo – ammette Humboldt – trae insostituibile beneficio dalla religione, in quanto questa gli offre: sia maggior dignità ("*mehr Würde*"); sia la certezza di una vita eterna, prospettiva di una durata senza fine ("*die Zuversicht einer endlosen Dauer*") che poi conduce a prospettive più alte, a più ampi propositi e piani nelle proprie attività; sia il sentimento della bontà piena d'amore della Divinità ("*das Ge-*

²⁷¹ *Ibidem*, l. c.

²⁷² *Ibidem*, l. c.

²⁷³ "*Denn wahre Tugend ist unabhängig von aller, und unverträglich mit befohlener, und auf Autorität geglaubter Religion*" (*Ib.*, l. c.).

fühl der liebevollen Güte der Gottheit”), che dà all’anima una consimile disposizione (*“giebt ihrer Seele eine ähnliche Stimmung”*)²⁷⁴. In breve, la religione trasporta con le sue onde il senso della bellezza della virtù (*“flösst ihnen Sinn für die Schönheit der Tugend ein”*)²⁷⁵.

Ma affinché la religione possa avere una simile influenza, è necessaria una piena armonia con la libertà di ricerca e di convincimento. Condizione ben difficile a soddisfare quando il libero spirito della ricerca sia intralciato (*“wenn der freie Untersuchungsgeist gehemmt”*)²⁷⁶.

Asserzioni che vanno però raffrontate a quanto, poco oltre in queste stesse pagine, Humboldt esprime nei termini di una netta contrapposizione fra fede e libero pensiero. È qui che culmina l’asserzione del primato della libera ricerca sulla mera fede. Ed è qui che quest’ultima risulta da Humboldt definita come una forza estranea, che indica la via di una perfezione intellettuale e morale inconciliabile con il libero pensiero e con un intimo convincimento personale, razionalmente acquisito appunto tramite l’autonoma libera ricerca della verità²⁷⁷.

Per un verso, Humboldt dichiara che il convincimento personale scaturisce dalla stessa libera ricerca, dall’attività spontanea (*“Untersuchung und Ueberzeugung, die aus Untersuchung entspringt, ist Selbstthätigkeit”*)²⁷⁸. Per l’altro verso, sottolinea come sia proprio per la sua stessa perentorietà che la fede (*“Glaube”*) si palesa in contrasto al libero pensiero, come fiducia (*“Vertrauen”*) in una forza straniera (*“auf fremde Kraft”*), in una straniera perfezione, in una straniera pienezza intellettuale o morale (*“fremde intellektuelle oder moralische Vollkommenheit”*)²⁷⁹.

Qui la distanza fra il *liberalismo laico*, di stampo luterano, diventa incolmabile rispetto alle posizioni del *cattolicesimo liberale*, lungo una linea che va da Bonald a Rosmini, e da quest’ultimo a Capograssi. E, per inciso, è questa incolmabile distanza che spiega, ma non giustifica pienamente, il silenzio che Capograssi lascia in tante pagine in cui palese è la ripresa quasi letterale della teoria humboldtiana sui limiti dello Stato.

²⁷⁴ *Ibidem*, p. 159.

²⁷⁵ *Ibidem*, l. c.

²⁷⁶ *Ibidem*, l. c.

²⁷⁷ A tal riguardo, si vedano le osservazioni di: Stefano TESTA BAPPENHEIM, *L’idea di libertà religiosa in Wilhelm von Humboldt, con particolare riferimento all’emancipazione degli Ebrei*, in: *Diritto e Religioni*, VI (2009), n. 1, pp. 251-275.

²⁷⁸ HUMBOLDT, *Ideen zu einem Versuch die Grenzen des Staats zu bestimmen*, cit., p. 160.

²⁷⁹ *Ibidem*, l. c.

Ma per tornare al contesto di questo *liberalismo laico*, qui Humboldt, quantunque a guisa di semplice corollario, esclude che una simile libera ricerca morale, che un simile libero pensiero attorno alla definizione della moralità, possano essere limitati dallo Stato. E qui Humboldt ne adduce una prova ulteriore nel riferimento agli atteggiamenti moralizzatori assunti dai nuovi Stati nell'epoca moderna, specificamente nelle leggi con cui si vuol porre un limite al lusso.

Allo scopo di realizzare quella che ritengono rientri nella loro specifica funzione difensiva, la sicurezza (*"ihrem Endzweck der Beförderung der Sicherheit"*), fra i mezzi normativi di cui si servono normalmente i nuovi Stati per operare sul carattere e sui costumi rientrano soprattutto le leggi intese a fissare limitazioni al lusso (*"gehören vorzüglich alle den Luxus einschränkende Gesetze"*)²⁸⁰. Secondo Humboldt, ogni intervento statale anche in questo campo, per quanto moralmente motivato, risulta dannoso, poiché l'uomo è spontaneità, che può essere orientata alla virtù solo dal personale convincimento di adesione e di rispetto per la legge morale. Qui, in un percepibile riferimento a Kant, Humboldt anzitutto riconosce che la legge morale impone all'individuo di considerare gli altri non come uno strumento di cui servirsi, ma come un fine (*"[...] das moralische Gesetz jeden Menschen, als einen Zweck in sich zu betrachten nöthigt"*)²⁸¹, cioè come persone partecipi della sua stessa condizione umana.

D'altro canto, la legge morale non va intesa come coincidente con una *legge di natura*, per cui l'imperativo morale risulterebbe automaticamente osservato, eseguito come un'immediata adeguazione dell'istinto. Al contrario, la legge morale richiede sforzo, fatica, un'alta tensione spirituale. Richiede confronto con le immediate pulsioni istintive, passionali. Un confronto, cioè, con la potente seduzione che i sensi subiscono per quanto possa dare godimento immediato e puramente sensibile. Un confronto contro l'illusione stessa che la ricerca della felicità, del godimento, dell'appagamento sensuale coincida sempre con la ricerca della virtù.

Sempre l'uomo si sforza di ottenere il godimento, e tanto spesso si illude che la virtù e la felicità possano sempre congiungersi, anche nelle più inconciliabili circostanze. E pur tuttavia, sebbene esposto al rischio di questa illusione, l'animo umano è capace di recepire la

²⁸⁰ *Ibidem*, p. 164.

²⁸¹ *Ibidem*, pp. 172-173.

grandezza della legge morale²⁸². Circoscritto entro questi suoi veri termini, il rispetto della legge morale non implica affatto una radicale rinuncia alla parte sensibile della nostra natura, ossia ai desideri, ai moventi passionali, alle pulsioni istintive, al desiderio di godimento e di felicità piena. Anzi, senza questi fattori emotivi, senza questa sensibilità non vi può essere una vera osservanza della legge morale. E questo per la vitale, intima connessione fra materia e anima, fra corpo e spirito. Ogni forza umana – anche quella relativa alla materia – discende peraltro da una simile sensibilità, e quanto più si ritiene lontana da questo nucleo iniziale di intima unione fra spirito e corpo, tanto più si fonda su questa connessione²⁸³.

E dunque la legge morale non impone di sopprimere questa parte sensibile della natura umana; non impone di annientare, schiacciare queste pulsioni istintive e passionali, ma di ricondurle a quella che è la vera natura umana, ossia una tensione costante a superare le pulsioni inferiori ed a perfezionare le facoltà proprie dell'uomo. Il fine che la natura ha posto all'uomo è di formare incessantemente il proprio essere in vista di un più alto compimento, quello che consiste soprattutto nel riuscire a riunire inscindibilmente le facoltà sensibili ed il pensiero, conferendo correlativamente alle une ed a questo il grado di energia necessaria²⁸⁴.

Trascendendo questo fine supremo, non si uniscono armonicamente le facoltà dei sensi e l'attività del pensiero, per cui la gioia umana si tramuta in godimento bestiale, sparisce il gusto, o prende direzioni innaturali (*"Dann wird menschliche Freude thierischer Genuss, der Geschmack verschwindet, oder erhält unnatürliche Richtungen"*)²⁸⁵. Qui, come si sente, il discorso di Humboldt è riferito ancora ad un concetto kantiano, quello del dovere, che – in quanto moralmente fondato – non corrisponde ad alcun criterio utilitaristico o edonistico. Il *dovere morale* corrisponde infatti ad un imperativo che il sentimento avverte in un modo 'divinamente disinteressato', incondizionato da qualsiasi considerazione di felicità o di infelicità, di vantaggio o di danno.

²⁸² *"Wie strebend der Mensch nach Genuss ist, wie sehr er sich Tugend und Glückseligkeit ewig, auch unter den ungünstigsten Umständen, vereint denken möchte; so ist doch auch seine Seele für die Grösse des moralischen Gesetzes empfänglich"* (Ib., p. 173).

²⁸³ *"Alle Stärke – gleichsam die Materie – stammt aus der Sinnlichkeit, und, wie weit entfernt von dem Stamme, ist sie doch noch immer, wenn ich so sagen darf, auf ihm ruhend"* (Ib., l. c.).

²⁸⁴ *"[...] Dieser aber ist, dass sein Wesen sich zu immer höherer Vollkommenheit bilde, und daher vorzüglich, dass seine denkende und empfindende Kraft, beide in verhältnismässigen Graden der Stärke, sich unzertrennlich vereine"* (Ib., p. 174).

²⁸⁵ *Ibidem*, l. c.

Solo l'idea di tale sublimazione (*"die Idee der Erhabenen"*) dei meri interessi immediati, utilitaristici ed edonistici, permette di ascoltare il comando indeflettibile della legge morale (*"unbedingt gebietenden Gesetze"*) – attraverso il sentimento (*"durch das Medium des Gefühls"*) – in maniera propriamente umana, eppure divinamente disinteressata (*"auf eine menschliche und doch [...] auf eine göttlich uneigennützigen Weise"*), al di là, cioè, di qualsiasi considerazione di beatitudine o di infelicità (*"durch den völligen Mangel der Rücksicht auf Glückseligkeit oder Unglück"*)²⁸⁶.

Pertanto, il *dovere morale* va rapportato alla variegata molteplicità di possibili modi di attuare il rispetto della legge morale, che ogni individuo, in ogni singola circostanza deve da sé solo ricercare. Infatti la forza della legge morale avvince l'anima solo attraverso il potente impulso interiore ed una multiversa lotta esteriore²⁸⁷. La definizione del *dovere* da un lato sfugge alla fredda ragione (qui rozza perché non considera le effettive risposte che gli individui con modalità e gradazioni diverse possono dare o non dare alla legge morale) mentre il *dovere* consiste nel trovare le più diverse applicazioni della *legge morale* ed i *diritti* consistono nel godimento che consegue dall'osservanza della virtù²⁸⁸.

La legge di natura è nell'uomo pulsione verso il perfezionamento, verso la sublimazione delle facoltà, verso l'adeguazione agli imperativi della legge morale. Ma questa però non può mai essere interamente, completamente afferrata, recepita ed accettata nella sua totalità, anche se ad essa tendiamo per un misterioso legame, che se sfugge al nostro sguardo, viene invece sentito dal sentimento²⁸⁹. Un legame, dunque, che per un verso si riconnette alla sensibilità, alla natura immediata, istintuale e passionale; e, per l'altro verso si riallaccia a quella che possiamo solo definire come la sfera della 'sovrassensibilità', cioè al mondo dello spirito, del sentimento dell'incommensurabile grandezza della legge morale rispetto all'energia umana di comprenderla e seguirla totalmente²⁹⁰.

²⁸⁶ *Ibidem*, p. 172.

²⁸⁷ *"Aber diese Stärke gewinnt die Seele [...] nur durch mächtigen inneren Drang und mannigfaltigen äusseren Streit"* (*Ib.*, p. 173).

²⁸⁸ *"Allein es soll bloss die Pflicht auf sich haben, gleichsam mannigfaltigere Anwendungen für das moralische Gesetz aufzufinden, welche dem kalten, und darum hier allemal unfeinen Verstande entgehen würden, und das Recht geniessen [...]"* (*Ib.*, l. c.).

²⁸⁹ *"Aber Sinnlichkeit und Unsinnlichkeit verknüpft ein geheimnisvolles Band, und wenn es unsrem Auge versagt ist, dieses Band zu sehen, so ahndet es unser Gefühl"* (*Ib.*, p. 169).

²⁹⁰ *"Das Gefühl der Unangemessenheit der menschlichen Kräfte zum moralischen Gesetz [...]"* (*Ib.*, p. 172).

Con l'idea del sublime Humboldt intende riassumere questa sintesi da operare sul piano morale come sul piano dell'esperienza estetica, artistica: sintesi fra il sentimento del bello, dell'appagante, del fruibile attraverso i sensi e d'altra parte il sentimento di un'irrinunciabile spiritualità. Nel campo dell'arte, l'idea del sublime si esprime nel gusto, nella facoltà che individualità geniali hanno nel riuscire a fondere in un'opera armonica queste due dimensioni della sensibilità e della spiritualità. Nell'esperienza morale, l'idea del sublime si esprime nella contesa, nel duro confronto, nella diuturna lotta che l'individuo deve affrontare per rendere armoniche le sue facoltà sensibili, la sua materialità, la sua corporeità, l'istintualità e la passionalità con l'imperativo di quella legge morale.

È fra gli estremi, è lungo una *via media*, in un sentiero mediano, che gli uomini possono protendersi verso la saggezza e la virtù (*"Durch die Extreme müssen die Menschen zu der Weisheit und Tugend mittlerem Pfad gelangen"*)²⁹¹. E che cosa sono infatti i costumi senza la forza morale e la virtù (*"Was sind aber Sitten ohne moralische Stärke und Tugend?"*)²⁹².

In conclusione, Humboldt ritiene che per quanto solo intuita, solo intravista nella sua grandezza, incomprendibile per la fredda ragione, la legge morale sia nondimeno percepita dall'individuo eticamente motivato. È percepibile – kantianamente – al di là di ogni immediato interesse utilitario o felicità immediatamente fruibile con i sensi. L'alternativa è solo l'abbandono alla mera corporeità, all'attrazione esercitata da una felicità puramente sensibile, immediatamente istintuale e passionale. Alternativa certo sempre possibile, ma itinerario esistenziale che può condurre solo all'abbruttimento, ossia alla perdita di contatto con la vera legge di natura umana, che è appunto impulso al perfezionamento, alla sublimazione sia delle facoltà sensitive, sia di quelle intellettive e spirituali.

E proprio per questa sua intima essenza l'obbligazione morale deve essere lasciata nella sfera della libera ricerca individuale. Lasciata libera, al di là non solo di una autorità religiosa di cui lo Stato si erga ad interprete, ma anche al di là di qualsiasi specifica autorità statale, al di là di qualsiasi idea di sovranità statale legislativamente definita e positivamente imposta. Sulla base di questi principi di libertà morale del cittadino, considerati da Humboldt come altrettante norme fondamentali (*"Grundsätze"* [sic]) dell'intero ordinamento statale e giuridico, è necessario che lo Stato si astenga completamente (*"gänzlich*

²⁹¹ *Ibidem*, p. 175.

²⁹² *Ibidem*, l. c.

enthalten müsse") da ogni proposito di intervenire, sia direttamente che per via indiretta, sui costumi e sul carattere stesso della nazione²⁹³.

Pertanto lo Stato deve completamente astenersi da quanto non sia strettamente necessario per assicurare la sicurezza e la libertà dei cittadini. Esula assolutamente dalla sfera di attività dello Stato (*"schlechterdings ausserhalb der Schranken seiner Wirksamkeit liege"*) qualsiasi specifica forma di sorveglianza sull'educazione, sulle istituzioni religiose, sulla regolamentazione del lusso e via dicendo (*"alle besondere Aufsicht auf Erziehung, Religionsanstalten, Luxusgesetze u. s. w. [...]"*)²⁹⁴.

Ogni intervento dello Stato nella vita dei cittadini è legittimato solo dalla garanzia di sicurezza che deve essere loro assicurata dalle istituzioni statuali. Sul concetto della sicurezza e della sua intima connessione con la libertà Humboldt reiteratamente ritorna più volte. Fra l'altro nel paragrafo 9, dove precisa nei termini seguenti questo concetto di sicurezza dei cittadini, contro l'eventualità che vengano violati i loro diritti sia personali che patrimoniali²⁹⁵. In questo senso, la sicurezza consiste pienamente nella certezza della libertà definita nell'ambito delle leggi (*"[...] Gewissheit der gesezmässigen Freiheit"*)²⁹⁶

Nel paragrafo 12, Humboldt precisa meglio questi limiti dell'intervento dello Stato nell'ambito giurisdizionale. Deve trattarsi anche qui di un intervento relativo ad una considerazione dei principi di sicurezza e di libertà (*"Gehörige Rücksicht auf Sicherheit und Freiheit"*), da cui discendono le seguenti norme fondamentali (*"zugleich scheint daher auf folgende Grundsätze"*)²⁹⁷. La prima, è che uno degli eminenti doveri dello Stato (*"eine der vorzüglichsten Pflichten des Staats"*) resta l'accertamento e la decisione nelle controversie giuridiche insorte fra i cittadini²⁹⁸. Un intervento statale dunque necessario per evitare sia la violazione dei diritti, sia la pretesa del privato cittadino di vendicare da sé tale violazione, con una sua azione diretta. In entrambi i casi lo Stato interviene per prevenire quelle illegittime pretese (*"un-*

²⁹³ "[...] Der Staat sich schlechterdings alles Bestrebens, direkt oder indirekt auf die Sitten und den Charakter der Nation anders zu wirken [...] gänzlich enthalten müsse [...]" (Ib., p. 177).

²⁹⁴ Ibidem, l. c.

²⁹⁵ "Sicher nenne ich die Bürger in einem Staat, wenn sie in der Ausübung der ihnen zustehenden Rechte, dieselben mögen nun ihre Person, oder ihr Eigenthum betreffend, nicht durch fremde Eingriffe gestört werden" (Ib., p. 179).

²⁹⁶ Ibidem, l. c.

²⁹⁷ Ibidem, p. 205.

²⁹⁸ Ibidem, l. c.

gerechte Forderungen") che potrebbero appagarsi solo in modo distruttivo per la quiete pubblica ("*die öffentliche Ruhe störende Weise erhalten könnten*")²⁹⁹.

La seconda norma fondamentale è che questo intervento avvenga attraverso un giudice superiore alle parti, la cui sentenza deve essere formulata sulla base di prove legislativamente previste e definite³⁰⁰, ciò che oggi comporta una completa riforma del sistema legislativo, tale – fra l'altro – da definire certe e sicure caratteristiche formali dei negozi giuridici³⁰¹.

Da condividere pienamente, dunque, la conclusione di Solari che la vera sostanza di questo scritto di Humboldt fosse la rivendicazione dell'individualità '*organica e concreta*' – cioè l'individuo persona, il cittadino (*Bürger*) –, di contro sia alla posizione meramente passiva del suddito – *der Untertan* – in una monarchia assoluta, sia di contro alla stessa concezione astratta, meramente formale (da Hobbes in poi)³⁰², dei *diritti naturali* dell'uomo. Giustamente Solari sottolineava quanto la relazione sociale non fosse per Humboldt un rapporto tra esseri uguali, considerati in ciò che hanno di essenzialmente comune, "*cioè nella loro razionalità o sensibilità astratta, ma è rapporto di esseri specificamente diversi, che per i caratteri che più li distinguono si uniscono e si giovano reciprocamente*"³⁰³.

²⁹⁹ *Ibidem*, p. 206.

³⁰⁰ "*Die Entscheidung des streitigen Rechts durch den Richter kann nur durch bestimmte, gesetzlich angeordnete Kennzeichen der Wahrheit geschehen*" (*Ib.*, l. c.).

³⁰¹ "*Hierhaus entspringt die Nothwendigkeit einer neuen Gattung der Gesetze, derjenigen nemlich, welche den rechtlichen Geschäften gewisse bestimmte Charaktere beizulegen verordnen*" (*Ib.*, l. c.).

³⁰² SOLARI, *La formazione filosofica dello Stato moderno* [1934]. A cura di Luigi Firpo, cit., p. 171.

³⁰³ *Ibidem*, p. 181.

Capitolo IV

La riflessione di G.W.F. Hegel sulla formalità della costituzione imperiale a fronte dello Stato moderno scaturito dalla Rivoluzione francese (1799-1802)

A confronto con i suddetti scritti di Humboldt del 1791-92, salta immediatamente agli occhi la differenza di fondo con quanto scrisse su questi stessi argomenti politico istituzionali – e nel medesimo intorno di anni – Georg Wilhelm Friedrich Hegel (Stoccarda, 1770-Berlino, 1831)³⁰⁴, a partire dalle riflessioni sull'assetto istituzionale della Germania, come risulta dallo scritto intitolato *Primo abbozzo di una introduzione alla 'costituzione della Germania'*, del 1799.

Nativo di un piccolo Stato meridionale, il ducato di Württemberg, primo di tre figli del Segretario ducale della Camera finanziaria, poi Capo della Cancelleria, per quanto borghese (a differenza di Humboldt), da parte sua Hegel non era certo estraneo alle dimensioni auliche del potere quando si accinse a stendere questo suo commento sulla costituzione imperiale tedesca, in una dettagliata analisi degli eventi di cui era lui stesso testimone.

Per venire ai fatti cui l'abbozzo si riferisce, va ricordato che alla fine del 1797 si era riunito a Rastadt un congresso dei 'corpi' dell'Impero germanico, gli *Stände*, per sanzionare gli accordi di Campoformio tra la Repubblica francese e la Casa d'Austria. Accordi relativi, fra l'altro, alla cessione della riva sinistra del Reno, già segretamente ceduta alla Francia³⁰⁵. Il congresso si svolse con infinite dispute fra i principi tedeschi, senza che nulla si fosse concluso quando si sciolse nella primavera del 1799, allorché già si erano mossi gli eserciti della seconda coalizione anti-francese.

Di questa inconcludenza del coacervo di individualità disunite e contrapposte, quali erano le parti lì riunite, c'è un immediato ri-

³⁰⁴ Si veda: *Indice biografico*.

³⁰⁵ Claudio CESA, *Introduzione*, a: G. W. F. HEGEL, *Scritti politici (1798-1831)*. Torino, Einaudi, 1974, p. xxv.

flesso sin dall'introduzione di questa sua riflessione che allora Hegel produsse sulla cosiddetta 'costituzione imperiale' della Germania. Qui c'è subito la considerazione che l'attuale assetto, "*opera di secoli remoti*", fosse ormai privo di quella vitalità assicurata dalle singole personalità, ancora non piegate "*da un universale*", che profondevano la loro energia in sostegno dello Stato, forza all'Impero³⁰⁶. Individualità che vivevano in un paese libero, impersonando la "*libertà germanica*", in un'epoca in cui "*i paesi liberi erano così rari*"; allora questo genere di persona, "*per il carattere era parte dell'Intero, ma nel suo operare e nel suo fare, nel suo reagire contro il suo mondo non subiva niente dall'Intero*"³⁰⁷.

Con il tempo, consimili individualità divennero invece disunte e contrapposte, acquisendo possessi che poi "*produssero un gran numero di diritti*", senza però alcuna "*unità, senza un principio*", finendo per costituire più "*una raccolta che un sistema*", un insieme incoerente, una "*molteplicità così confusa, da esigere un altissimo acume per salvarli, per quel che era possibile, dalle loro contraddizioni, e per introdurre in essi, qua e là, un principio unitario*"³⁰⁸.

Da tale frantumazione di individualismi risulta l'attuale fragilità dell'edificio complessivo. L'Impero è divenuto un "*edificio statale*" nel quale le singole parti ("*ogni casa principesca, ogni ordine [Stand], ogni città, ogni corporazione*") tutto ciò che in definitiva "*possiede diritti, li ha acquisiti per propria forza, e non ha avuto assegnato nulla dall'universale, dallo Stato come Intero*"³⁰⁹. Tutto il contrario del carattere delle vere costituzioni, in cui "*ogni potere politico e ogni diritto del singolo è conferito dall'universale*"³¹⁰. Proprio per questa frantumazione di individualità indipendenti lo Stato imperiale oggi non esiste che *formalmente*, a fronte di *diritti sostanziali* che principi, città libere, ordini, corporazioni adesso custodiscono gelosamente³¹¹.

³⁰⁶ HEGEL, *Primo abbozzo di una introduzione alla 'costituzione della Germania'* [1799], in: ID., *Scritti politici*, cit., p. 6.

³⁰⁷ *Ibidem*, l. c.

³⁰⁸ *Ibidem*, pp. 6-7.

³⁰⁹ *Ibidem*, p. 7.

³¹⁰ *Ibidem*, l. c.

³¹¹ "*L'indipendenza che è garantita come diritto ad ogni singola parte non è proporzionata solo a quel tanto dell'Intero che essa è, ma anche alla misura con cui essa si è isolata, si è posta fuori dal potere dello Stato; e, quotidianamente, le parti tendono a sottrarsi alla dipendenza dell'Intero, andando anche assai al di là di quel limite che è sancito*" (*Ib.*, p. 8).

Una costituzione che è solo formale, fragile, ineffettuale, come appunto l'Impero germanico³¹². È tutto qui, in questo abbozzo, il nucleo dell'ampia ad ampollosa riflessione di Hegel sulla costituzione imperiale, in un'esposizione tutt'altro che coerente e chiara³¹³, il cui significato complessivo si colloca agli antipodi della concezione di Humboldt di una costituzione cetuale per la Prussia, articolata per corpi differenziati per attività e funzione, che Hegel non nasconde di avversare e disprezzare³¹⁴.

Discorso, il suo, tutt'altro che coerente, sin dall'introduzione, come si avverte dove Hegel intesse un'apologia della *"antica libertà germanica"*, per cui il Germano non aveva alcun bisogno degli altri (*"il singolo, nella sua vita e nel suo fare, era isolato"*, ed il *"suo onore e il suo destino non derivavano, per lui, da un legame che lo unisse ad altri suoi pari, ma da lui stesso"*)³¹⁵. Ma poi dice che proprio questo 'antico Germano' necessitava di un'autorità superiore, senza cui non ci sarebbe stata l'unità della stirpe o del clan, né la proprietà in comune con gli altri membri della comunità.

Per un verso, dunque, Hegel sostiene che *"nella sua attività e nel suo fare"*, il singolo Germano non si *"lasciava porre dei limiti dall'Intero, ma si limitava, senza timore e senza titubanza, da sé solo"*; e per l'altro dichiara invece che, per questo singolo individuo, tutto ciò *"che si trovava nell'interno della sua cerchia era così tanto e così interamente lui stesso che non si poteva nemmeno chiamarlo la sua proprietà"*³¹⁶.

Altre incongruità dove Hegel si riferisce ancora a questa nozione a-storica di 'Intero', con caratteri di genericità che evocano un'originaria comunità pre-statuale, che poi però chiama 'Stato' – dotato di *"poteri e di diritti"* sostanzialmente diversi da quelli della struttura comunitaria degli antichi Germani – precisando che presso di loro *"le prestazioni e i doveri del singolo"* non erano *"stabiliti secondo i bisogni"*

³¹² *"Quei diritti di separarsi dall'Intero che i singoli corpi dell'Impero hanno acquisito, sono sacri ed inviolabili, e tutto l'edificio dello Stato si regge solo se essi non vengono lesi; tali diritti vengono custoditi con somma coscienza e con la più ombrosa sollecitudine, e questo tipo di giustizia è il principio, è l'anima della costituzione"* (Ib., I. c.).

³¹³ Hans MAIER, *Lo scritto sull'ordinamento costituzionale dell'Impero germanico* [1963], ora in: PLURES, *Il pensiero politico di Hegel*. A cura di Claudio Cesa. Bari, Laterza, 1979, p. 123.

³¹⁴ *Ibidem*, p. 118.

³¹⁵ HEGEL, *Introduzione*, a: ID., *La 'costituzione della Germania'*, in: ID., *Scritti politici (1798-1831)*, cit., p. 17. *La Costituzione della Germania (Die Verfassung Deutschlands)* completata nel 1802, rimase inedita, ed uscì in edizione postuma nel 1893.

³¹⁶ *Ibidem*, I. c.

dell'Intero"³¹⁷. E non lo sarebbero perché ogni singolo membro della comunità – “ogni singolo membro della gerarchia politica”, ogni “casa principesca, ordine [Stand], città, corporazione” – aveva acquisito con la sua propria forza “tutto ciò che ha diritti e doveri rispetto allo Stato”³¹⁸.

Incongruità, anche qui, perché dapprima si ammette l'esistenza di una totalità tanto organizzata da avere una gerarchia di corpi e di funzioni, ma se ne disconosce la qualità di 'Intero', di totalità sociale ed istituzionale di equivalente valore con lo Stato, in quanto basata sulla 'propria forza' di ognuno dei molteplici di corpi, dotati di specifiche funzioni e di una loro gerarchia, ma privi di quei caratteri di centralità e di unità che qualificano la superiorità dello Stato moderno.

“Lo Stato esige un centro universale, un monarca e corpi rappresentativi, in cui trovino un principio unitario i diversi poteri”: un centro che, per esercitare “la direzione, abbia anche la potenza necessaria per far rispettare se stesso le sue decisioni, e per mantenere dipendenti da sé le singole parti”³¹⁹.

Dunque, qui, il carattere peculiare dello Stato è la forza coercitiva di tenere unite le singole parti, al di là dell'idea stessa di loro eventuali diritti effettivi (si è visto poc'anzi come per Hegel le vere costituzioni sono quelle in cui “ogni potere politico e ogni diritto del singolo è conferito dall'universale”)³²⁰. Su questa base, appare inutile cercare qui una possibile convergenza con la teoria di Humboldt relativa alla necessità di porre dei limiti cetuali, individuati nei singoli corpi sociali ed in una loro rappresentanza politica nei confronti dei poteri dello Stato.

D'altro canto, come è stato osservato, questa critica della costituzione imperiale tedesca è scritta 'a caldo', di fronte all'incapacità di reazione dell'Impero ai pericoli che in quei frangenti storici lo stavano stravolgendo. Un crollo che si annuncia definitivo e che Hegel considera con rassegnazione, come la risultante necessaria di una struttura cetuale che ha reso lo Stato semplicemente una mera *finzione giuridica* del tutto estranea alla realtà effettuale.

La presenza di corpi, di ordini sociali, di entità territoriali che si pretendono dotati di una loro autonomia – peraltro acquisita in una continuità storica non incompatibile con la Prussia federiciana –, è agli occhi di Hegel una contraddizione vivente fra quelli che considera come dei meri interessi privatistici incompatibili con la realtà

³¹⁷ *Ibidem*, p. 18.

³¹⁸ *Ibidem*, l. c.

³¹⁹ *Ibidem*, p. 19.

³²⁰ *Ibidem*, p. 7.

di uno Stato imperiale, adesso solo immaginario, chiamato in causa formalmente, ma sostanzialmente diverso da uno Stato reale: lo Stato universale³²¹.

Come può constatarsi, fra l'altro non c'è qui in Hegel nessun sentimento di riscatto per la *'nazione tedesca'*, perché la disfatta è appunto solo una risultante ineluttabile del particolarismo cetuale, principesco e territoriale. Il risultato scontato, cioè, dell'antica *'passione tedesca'* per la libertà. Una passione *'alto-germanica'*, che – secondo Hegel – è stata alla base di quella struttura politica per ceti e corpi (gli *Stände*) che storicamente ha reso problematica, ed alla fine impossibile, una vera struttura imperiale dei popoli tedeschi. Una passione per la libertà che, autolimitata al primato dell'individualità, rende ardua la creazione di uno Stato moderno, e sfocia invece in un'astratta evocazione di una statualità imperiale, strumentale ad una concezione privatistica del potere. Ecco quanto, in questi anni fra il 1799 ed il 1802 (in quell'ultimo anno termina la stesura del saggio), sembra ad Hegel del tutto incompatibile con l'unità e la forza dello Stato³²².

*"Il sistema dello Stato astratto è l'organizzazione di un ordinamento costituzionale che non dispone di alcuna forza in ciò che fa l'essenza di uno Stato"*³²³. Proprio perché manca di una sostanziale unitarietà, la Germania attuale è uno Stato solo in teoria, malgrado la capillare definizione dei diritti dei singoli enti territoriali e degli *Stände*. Inutilmente, infatti, *"gli obblighi di ogni singolo corpo nei confronti dell'imperatore e dell'impero, nei confronti del governo centrale, consistente nell'imperatore in unione ai corpi dell'impero, sono stabiliti nel modo più preciso da una infinità di atti solenni, ed aventi forza costituzionale"*³²⁴.

In un vero Stato non vi può essere una rappresentanza che esprima la libera volontà dei singoli individui. *"Data l'estensione degli Stati odierni è del tutto irrealizzabile l'ideale per il quale ogni uomo libero debba aver parte alle deliberazioni ed alle decisioni sulle questioni politiche generali. Il potere statale deve concentrarsi in un punto, sia per l'esecuzione, che spetta al governo, sia per la decisione relativa"*³²⁵. Solo a patto che questa concentrazione del potere sia assicurata, attraverso il tacito consenso popolare e grazie alle garanzie fornite dalla *supremazia naturale* di una

³²¹ Oggi, ormai *"la Germania [...] è uno Stato in teoria e non nella realtà, forme esterne [gli Stände] e realtà [lo Stato] non hanno nulla in comune, il vuoto formalismo appartiene allo Stato, e la realtà, invece, al non essere dello Stato"* (Ib., p. 54).

³²² H. MAIER, *Op. cit.*, pp. 111-112.

³²³ HEGEL, *Introduzione*, cit., p. 55.

³²⁴ *Ibidem*, l. c.

³²⁵ *Ibidem*, p. 29.

monarchia ereditaria, solo allora si può lasciare una sfera di autonomia agli *Stände*, in quel che attiene alle competenze dei singoli, riguardo agli interessi locali³²⁶.

Qui, poi, Hegel artatamente confonde l'esigenza di unitarietà dello Stato con una sostanziale subordinazione di individui, corpi e territorialità privi di ogni rappresentanza politica, di confronto e contraddittorio con il potere monarchico, e questo confuso a sua volta *sic et simpliciter* con lo 'Stato'.

Argomentazione ambigua, questa di Hegel, il quale da un lato dichiara che negare ogni autonomia, livellare tutto è un errore del 'dispotismo illuminato', a torto rivestito "con i panni dei principi di ragione"³²⁷, ma poi reitera l'asserzione che l'Intero deve corrispondere ad una razionalità statale. Secondo Hegel, una pluralità di interessi e di posizioni economiche, sociali e politiche non è ricomponibile in un'unità statale complessiva. Simile pluralità rende inevitabilmente un paese diviso in innumerevoli interessi contrastanti, un paese privo di qualsiasi "razionale collegamento delle parti in un'unica autorità statale", un paese che non potrà evitare di "essere dilaniato in guerra e smembrato in pace", ossia marcire nella più insicura neutralità³²⁸.

Considerando conclusivamente le uniche condizioni possibili per giungere ad una vera 'unificazione della Germania' (tale è il tema del paragrafo 12, ed ultimo), Hegel precisa che si dovrebbe riorganizzare la pluralità di parti dell'Impero sulle basi di un vero Stato, ossia ristabilire la guida di un unico capo, quantunque sostenuto dalla collaborazione delle parti sociali, politiche, territoriali, che però non avanzassero alcuna pretesa di interferire nei singoli ambiti della giustizia, delle finanze pubbliche e del culto³²⁹.

Resta che qui Hegel non è disposto a riconoscere una rappresentanza 'parlamentare' dei corpi, ai ceti, agli ordini, in una 'dieta' degli

³²⁶ "Se questo centro è sicuro di per se stesso per l'ossequio dei popoli, e la sua stabilità è consacrata nella persona del monarca, scelto secondo una legge di natura e il diritto di nascita, allora un potere statale può, senza timore e gelosia, affidare ai sistemi e ai corpi subordinati, nell'ambito delle leggi, di regolare e di mantenere una gran parte dei rapporti generantisi nella società: e ogni corpo sociale, ogni città, villaggio, comune ecc. può godere della libertà di fare e di eseguire direttamente ciò che ricade nel suo ambito" (Ib., pp. 29-30).

³²⁷ Ibidem, p. 31.

³²⁸ Ibidem, p. 53.

³²⁹ "Ad essere messo in piedi dovrebbe essere l'essenziale, ciò che costituisce uno Stato, cioè un potere statale guidato da un capo con la collaborazione delle parti. Ciò che non è essenziale – la dipendenza dal centro dell'amministrazione giudiziaria, l'amministrazione delle entrate, la religione – tutto ciò deve venir escluso da quel necessario che caratterizza uno Stato" (Ib., p. 128).

Stände – come volevano riformatori liberali come Stein ed Humboldt. È quanto si evince, in primo luogo, dal fatto che nel paragrafo 11, dove si accenna alla ‘libertà dei cittadini e dei corpi statali’, Hegel dichiara che dieci anni di lotte dovrebbero avere insegnato “*a non farsi più commuovere da un cieco vociare per la libertà*”, da una nuvola di idee confuse che in questo “*gioco sanguinoso*” ora si è dissolta, mostrando ai popoli la dura realtà di un abisso di miseria verso cui li si era irretiti e condotti³³⁰.

E tuttavia, dato che dietro tutto questo “*vociare per la libertà*” si è consolidata l’opinione che un “*solido governo è necessario alla libertà*” stessa, niente vieta di ammettere – concede Hegel – che nell’organizzare un corpo che rappresenti il popolo, il suo compito possa essere quello di “*esprimere un voto su una parte delle imposte, soprattutto quelle straordinarie*”, richieste dal monarca³³¹. Ma niente di più. Non una rappresentanza imperiale per ordini, per *Stände*, ossia un’assemblea generale (distinta e con funzioni diverse dalle singole assemblee o diete locali, territoriali), quale quella che appunto Stein, Humboldt e poi inizialmente Hardenberg auspicavano per la Prussia. Anzi è proprio contro la Prussia che in queste ultime pagine Hegel si scaglia.

Se è vero che “*la maggior parte degli Stati tedeschi hanno una tale rappresentanza [le diete territoriali: Landstände]*”, tuttavia tale rappresentanza non basta per avere un’entità superiore, che garantisca contestualmente l’unità e l’autonomia delle singole entità statuali. Ognuno dei singoli Stati in “*questa libertà tedesca cerca naturalmente protezione presso uno Stato che sia lui stesso fondato su questo sistema di libertà*”, ma questo Stato non può essere la Prussia, perché certamente non è fondata su queste libertà, e pertanto “*non può quindi farsene paladina*”³³². Quindi, negli attuali frangenti, a fronte del pericolo che dall’esterno minaccia i singoli Stati tedeschi, l’opinione pubblica dovrebbe desistere dal considerare un’eventuale “*guerra della Prussia come guerra per la libertà tedesca*”³³³.

Riguardo al tipo di ‘rappresentanza politica’ che in questo ultimo paragrafo (il 12) sembra delinarsi nel senso di un qualche riconoscimento alle entità cetuali nella ‘dieta’ imperiale, tuttavia si tratta di una concessione molto limitata. Qui, da un lato, Hegel anticipa anche lui l’idea di un esercito nazionale, e precisa la necessità che debba

³³⁰ *Ibidem*, p. 122.

³³¹ *Ibidem*, pp. 122-123.

³³² *Ibidem*, p. 123.

³³³ *Ibidem*, l. c.

essere sostenuto dai contributi di “singole ripartizioni territoriali”, le quali, “in proporzione al numero degli abitanti”, avrebbero eletto dei deputati incaricati del “voto sulle imposte per mantenere le forze armate dello Stato”³³⁴.

Tuttavia, questa rappresentanza è ridotta semplicemente ad una componente di uno dei tre ‘collegi’ della nuova struttura della dieta imperiale, ossia inglobando i deputati territoriali nel collegio dei rappresentanti delle Città, il quale peraltro aveva voce politica non sulla base di un criterio maggioritario rispetto agli altri due collegi (il primo, quello degli antichi elettori imperiali, ed il secondo, quello dei principi), ma solo nel caso di un pieno accordo fra tutti e tre³³⁵.

Come si avverte, manca qui in Hegel non soltanto quella distinzione di una rappresentanza cetuale a livello territoriale ed a livello centrale, quale venne invece assunta a riferimento delle riforme di Stein e di Humbold, ma in particolare la distinzione di una specifica articolazione degli *Stände* in una pluralità di contesti professionali e della loro contestuale specificità funzionale privata e pubblicistica.

Del resto, il fattore fondamentale per elaborare e realizzare la riunificazione di una Germania imperiale qui non viene certo attribuito da Hegel ad una riforma dei ceti, che fosse coerentemente connessa con peculiarità legislative rispetto al potere esecutivo, nel rispetto delle leggi fondamentali. L’individuazione di un tale fattore è da Hegel argomentata nell’evocare l’azione di una grande personalità, che – come un nuovo Teseo, che riunì le disperse membra di un popolo e ne fece una città – ricomponga in un’unità i popoli della Germania, però certamente non in quella forma democratico-repubblicana che la Rivoluzione francese ha posto come modello. Infatti, “ai nostri tempi e in grandi Stati, è in se stessa contraddittoria una costituzione democratica”³³⁶.

Infine, alla gran “massa del popolo tedesco” a che serve questa idea di “diete territoriali”, se non a far loro capire che “le stirpi germaniche sono divise”, mentre potrebbero essere riunite, raccolte “in una sola massa”, dalla “forza di un conquistatore”, il quale dunque, anche se straniero, dovrebbe essere considerato come appartenente lui stesso alla Germania?³³⁷. Un interrogativo che in Hegel sembra prefigurare l’esaltazione di Napoleone stesso, e che conferma, se non proprio affi-

³³⁴ *Ibidem*, p. 129.

³³⁵ *Ibidem*, l. c.

³³⁶ *Ibidem*, p. 131.

³³⁷ *Ibidem*, l. c.

nità con un illuministico cosmopolitismo, come in Goethe, comunque una prospettiva non nazionalistica, ma già rivolta all'universale.

Su questa base, la distanza di Hegel da Stein e da Humboldt è già incolmabile, sia nella svalutazione di una costituzione cetuale, sia nell'esaltazione di un monarca come guida unica ed indiscussa. E se non per questa esaltazione di Napoleone³³⁸ – lo straniero invasore contro cui poi sorgerà in armi la Prussia (organizzando un esercito territoriale animato da forte spirito nazionale) –, certo la svalutazione dell'individualità³³⁹ dei singoli sudditi è qui in Hegel agli antipodi specialmente della filosofia politica di Humboldt.

³³⁸ Di contro all'opinione di Dilthey e di Lukács, Cesa non ritiene che qui ci sia un riferimento a Napoleone (CESA, *Introduzione*, cit., p. xxxi), al quale del resto Hegel – e lo riconosce lo stesso Cesa, più avanti (*ib.*, p. xxxiv) – non nasconderà l'ammirazione, definendolo 'anima del mondo' ed 'enorme genio'.

³³⁹ "Pazzia, infatti, non è altro che – esclama alla fine Hegel – la totale separazione del singolo dalla sua stirpe. Se la nazione tedesca non è capace di spingere il proprio caparbio chiudersi nel particolare sino alla pazzia della nazione ebraica [...], è pur vero che il particolare, il privilegio e la prerogativa sono penetrati così intimamente nella sua personalità, che il concetto e la consapevolezza della necessità sono troppo, troppo deboli per indurre direttamente all'azione [...]" (HEGEL, *Introduzione*, cit., p. 132).

Capitolo V

La Memoria sulla costituzione tedesca (*Denkschrift über die Deutsche Verfassung*) elaborata da Wilhelm von Humboldt nel 1813

Torniamo dunque a Humboldt, seguendo gli ulteriori passi della sua riflessione, dopo i due suoi primi scritti (del 1791-92) che abbiamo precedentemente considerato. Subito dopo, nel 1793, Humboldt sviluppa un attento studio dell'antichità classica, palesando il suo indirizzo 'umanistico' in uno scritto, intitolato *Theorie der Bildung des Menschen*, rimasto frammentario. Nondimeno già rilevante vi è il concetto di educazione intesa come formazione, ma non solo genericamente culturale, bensì specificamente relativa alla dimensione dello spirito.

In seguito, negli anni 1794-96, lo sviluppo teoretico-filosofico di Humboldt continua nella sua permanenza a Jena, dove frequenta Schiller e Goethe. Fra il 1797-98 Humboldt è in Francia e da questa presenza nell'ex-capitale dei *lumi*, ora drammatica fucina di un'ardua risaldatura dei meccanismi sociali azzerati dalla Rivoluzione, trae ispirazione per due importanti riflessioni, anch'esse rimaste frammenti. Si tratta sia di *Das 18. Jahrhundert*, sia di *Über dem Geist der Menschheit*. Lasciata Parigi, Humboldt poi compie due viaggi in Spagna, per studiare il fenomeno etnico-linguistico basco.

Rientrato a Berlino, Humboldt viene inviato come rappresentante del governo prussiano a Roma, dove rimane dal 1802 al 1808, stendendo tre studi rimasti anch'essi allo stato di frammenti, dedicati agli ideali della civiltà greca e sulle cause del suo tramonto. Tali sono sia *Latium und Hellas*, sia *Geschichte des Verfalles und Untergangs der griechischen Freistaaten*, sia *Von der griechischen Charakter überhaupt und der idealischen Ansicht desselben insbesondere*.

Nel 1809, è richiamato a Berlino, poi nominato Consigliere segreto e Direttore della Sezione per il Culto e l'Istruzione al ministero dell'Interno. Appunto in questa veste ha l'occasione di collaborare al progetto di riforma dello Stato prussiano. Argomento già affrontato decisamente da Stein, subito dopo la sconfitta di Jena, nel 1806. In questo ambito, però, nel 1810, per intervenute divergenze con i

superiori rispetto ai criteri di riforma liberale-rappresentativa, che appunto condivide con Stein, Humboldt è costretto a dimettersi.

Allora accetta la missione di ambasciatore a Vienna, affidatagli dal nuovo Cancelliere, il principe K.A. von Hardenberg. Pertanto, nel 1813 è plenipotenziario al *Congresso di Praga*. In questa occasione dedica una sua riflessione al tema allora molto sentito fra i liberali tedeschi, quello relativo ad una costituzione tedesca. Riflessione stesa a Francoforte sull'Oder (dove Humboldt si trova alla vigilia dei lavori in vista del *Congresso di Vienna*), intitolata *Denkschrift über die Deutsche Verfassung (Memoria sulla costituzione tedesca)*, che indirizza sia a Stein che allo stesso Gentz). Se proprio in questa memoria del 1813 si possono cogliere già i tratti che caratterizzeranno le due future memorie del 1819 (richiestegli da Stein), sulle quali più avanti ritorneremo, tuttavia sin da ora vi emerge una differenza rispetto alle posizioni che in questo momento aveva assunto lo stesso Stein, allora semplicemente fautore di un *Kaiserplan* (cioè di un ripristino della 'dignità imperiale')³⁴⁰.

In questa 'memoria' c'è infatti un punto nodale che caratterizza su più fronti la concezione costituzionale di Humboldt. E cioè non solo distanziandolo dalle posizioni di Hegel – espresse nella *Costituzione della Germania [Die Verfassung Deutschlands]*, del resto, come si è visto, rimasta inedita –, ma anche da quelle tracciate sia dal *Kaiserplan* di Stein, sia – e soprattutto – dalle teorie anti-costituzionali ed anti-parlamentari del 'secondo' Gentz (il quale, ormai da tempo, non immotivatamente visti gli esiti della Rivoluzione, si era allontanato dai giovanili entusiasmi per essa).

A quelle che in sostanza erano state le proposte sia di Hegel, sia soprattutto di Stein, di recuperare appunto una piena ed effettiva 'dignità imperiale' (*Kaiserwürde*), dal canto suo Humboldt espone le sue perplessità, con lo scritto intitolato *Gegen Steins Denkschrift über die deutsche Kaiserwürde*, argomentando una critica all'ipotesi di un ripristino di tale 'dignità imperiale'. Un ripristino che da un lato, secondo Humboldt avrebbe leso le pressanti aspettative di una costituzione all'interno dei singoli Stati tedeschi e, dall'altro lato, non avrebbe comunque dato loro alcuna vera garanzia di sicurezza esterna, nel contesto di un ritrovato equilibrio europeo³⁴¹.

³⁴⁰ M. LALATTA COSTERBOSA, *Introduzione*, a: HUMBOLDT, *Scritti giuridici e politici*, cit., p. 26.

³⁴¹ *Ibidem*, p. 27.

D'altro canto, alle obiezioni di Gentz, invece Humboldt rispondeva con una lettera del gennaio 1814 (ora intitolata *An Gentz über die Deutsche Verfassung*), difendendo la sua idea di istituire un'unione fra gli Stati tedeschi (*Staatenverein*), ma nella prospettiva opposta a quella di Vienna (di Gentz e di Metternich), quale era quella di una semplice alleanza fra Stati indipendenti, sempre revocabile³⁴². Su questo aspetto fondamentale, Humboldt ritorna nel 1815, con un suo abbozzo di una costituzione federale tedesca, che avrebbe previsto la suddivisione della Germania in province (*Entwurf einer Deutschen Bundesverfassung, mit Eintheilung Deutschlands in Kreise*). Qui si trattava di un progetto ufficiale, molto dettagliato (articolato in centoventi paragrafi), riguardanti i diversi aspetti interni, istituzionali ed amministrativi, anche in prospettiva di un possibile nuovo assetto unitario dell'intera Germania (allora appunto frammentata in province e Stati molto eterogenei)³⁴³.

A parte il fatto che alla fine proprio il disegno di Gentz e di Metternich prevalse, con la costituzione del *Deutsche Bund* (o *Confédération germanique*)³⁴⁴ nel 1815, tuttavia – proprio come ben diversa alternativa a questo esito reazionario – nella *Memoria sulla costituzione tedesca* (*Denkschrift über die Deutsche Verfassung*) del 1813 Humboldt palesava significativamente il riferimento al principio che la Germania dovesse essere unita non formalmente-strumentalmente in una Confederazione diretta dall'Austria, bensì in un'unione sostanziale, sulla base cioè di una tradizione unitaria legata al passato ed intesa a rivalutare la complessità di corpi sociali.

Proprio di questa tradizione Humboldt definisce poi esattamente i termini, nel senso di indicarne la sostanza non solo nelle concrete dimensioni familiari, cetuali, locali, cioè non solo in questo fattore pur essenziale di una *comunanza dei costumi, della lingua e della letteratura* ("*Gemeinsamkeit der Sitten, Sprache un Literatur*")³⁴⁵. Aspetti, del resto,

³⁴² *Ibidem*, l. c.

³⁴³ *Ibidem*, l. c.

³⁴⁴ Nel titolo dell'*Acte sur la Constitution fédérative de l'Allemagne, signé à Vienne le 8 juin 1815* (MARTENS-SNR, *Supplément*, to. VI [= *Nouveau recueil*, to. II], pp. 353 ss.), come si vede, si parlava di federazione e non di confederazione (termine quest'ultimo che evocerà una netta distinzione fra gli Stati, e quindi meno potenzialità di ingerenza). Del resto, il testo tedesco usa il termine *Bund* (*ib.*, p. 353), appunto federazione, mentre la traduzione ufficiale in francese reca quello di *Confédération* (*ib.*, p. 369).

³⁴⁵ HUMBOLDT, *Denkschrift über die deutsche Verfassung* (Dezember 1813), in: ID., *Gesammelte Schriften. Band XI. Zweite Abteilung. Politische Denkschriften*. Herausgegeben von Bruno Gebhardt. *Zweiter Band (1810-1813)*. Berlin, B. Behr's Verlag, p. 97.

che Humboldt riconosceva comuni anche a territori ormai non unificabili nella Germania, come la Svizzera. Ma soprattutto aspetti in quel retaggio spirituale che egli considerava come la vera anima della tradizione nazionale tedesca.

È questa per Humboldt la sostanza di una tradizione che, pur attraverso la varietà delle forme assunte da essa nel tempo, poteva ridare un vero fondamento all'unità tedesca. Un'unità prodotta dunque dal ricordo sia di diritti e di libertà vissuti assieme nella comunità ("*auf der Erinnerung an gemeinsam genossene Rechte und Freiheiten*"), sia di pericoli affrontati tutti assieme, di una gloria ottenuta combattendo uniti ("*gemeinsam erkämpften Ruhm und bestandene Gefahren*"), sia di uno stretto legame che unì i padri e che ancora adesso vive nei nipoti in questa ricerca di significato ("*und die nur noch in der Sehnsucht*")³⁴⁶.

Qui evidentemente il richiamo a questo 'sentimento naturale' (tradotto forse inesaurientemente con 'nostalgia') è quella *Sehnsucht* che nella sua concezione etico-filosofica Humboldt lega appunto in un 'sentimento naturale' la nazione tedesca, quale suo carattere specifico che la caratterizza rispetto alla diversità, alla 'varietà', dei sentimenti di altre nazioni.

Nel modo con cui la natura riunisce gli individui nelle nazioni e caratterizza il genere umano nelle diverse nazioni ("*Es liegt in der Art, wie die Natur Individuen in Nationen vereinigt, und das Menschengeschlecht in Nationen absondert*") c'è un legame oltremodo profondo, e tuttavia pieno di mistero ("*geheimnisvolles*"), per il quale sia il singolo individuo – che per sé è niente ("*der für sich nichts ist*") –, sia la specie – che ha valore solo nei singoli individui ("*und das Geschlecht, das nur im Einzelnen gilt*") – trovano la vera via per lo sviluppo delle loro forze in un rapporto di differenziate relazioni reciproche ("*verhältnismässiger und allmählicher Kraftentwicklung zu erhalten*")³⁴⁷.

Rispetto a questa tradizione nazionale da rivitalizzare, non ha più senso riproporre – obietta a Stein (ma anche, se non soprattutto, pensando al disegno reazionario di Gentz e di Metternich) – la 'dignità imperiale', che lentamente – a partire dalla Riforma (da quando tutte le parti dell'Impero cominciano ad essere in contrasto fra loro) – si è venuta irreversibilmente spengendo come fattore di unione, di garanzia e di difesa. Perciò nessuno dubita – sottolinea Humboldt – che la trascorsa unione imperiale ("*des ehemaligen Reichsverbandes*") sia ormai

³⁴⁶ *Ibidem*, l. c.

³⁴⁷ *Ibidem*, pp. 97-98.

inadeguata a far fronte alle attuali urgenze di sicurezza per la nostra autonomia (*“zu der jetzt nöthigen Sicherung unserer Selbständigkeit”*)³⁴⁸.

Una vera costituzione deve fondarsi non su uno schema teorico, ma sulla sostanziale creatività che nel tempo ha caratterizzato la vitalità della nazione. E questo implica che una costituzione che non voglia restare ferma al passato abbia la sola possibilità di sviluppo nel ritrovare quel germe materiale della sua forza vitale (*“muss einen materiellen Keim ihrer Lebenskraft”*) che ha manifestato nel tempo, nelle circostanze, nel carattere nazionale (*“Nationalcharakter”*)³⁴⁹.

Sulla base di questa concezione, in effetti Humboldt riafferma la sostanzialità della *tradizione storica nazionale*, non solo contro il vuoto formalismo unitario prospettato dal disegno reazionario di Vienna. Né il discorso di Humboldt è meramente conservatore, e tanto meno immobilista, tradizionalista. In realtà, quel che Humboldt propone è un modello che va al di là del recente passato assolutista, confuta cioè la validità del riferimento reazionario alla tradizione imperiale (come, in sostanza analogamente, pensavano invece sia Hegel, sia Metternich e Gentz).

La critica all’astrattezza delle costituzioni concepite a tavolino da quanti pretendessero – sull’esempio delle prime Costituzioni rivoluzionarie francesi – di elaborare *ex novo* un ordine di cose non è argomentata da Humboldt sulla base di un rifiuto pregiudiziale di innovazioni, bensì sul principio dell’assenza dei necessari agganci con la concreta realtà delle situazioni storiche, degli ambienti sociali, delle inclinazioni, delle capacità individuali e delle specificità cetuali.

Le costituzioni che hanno avuto una durata nella storia non erano mai state formalmente definite o basate su stringenti prove di un valido inizio (*“alle wirklich dauerhaften Verfassungen einen unförmlichen, und keine strenge Prufung ertragenden Anfang gehabt haben”*)³⁵⁰, o su di un documento razionalmente esauriente, quand’anche vi fosse considerata tutta la passata esperienza. Una costituzione durevole deve considerare l’esperienza stessa come un dato in costante divenire, che pertanto nessuna ragione può mai definire astrattamente, *a priori*. Volerla fondare puramente sia su principi di ragione, sia sulla stessa esperienza è altamente difficile (*“Sie rein nach Prinzipien der Vernunft und Erfahrung gründen zu wollen ist im hohen Grade mislich”*)³⁵¹.

³⁴⁸ *Ibidem*, p. 98.

³⁴⁹ *Ibidem*, p. 99.

³⁵⁰ *Ibidem*, l. c.

³⁵¹ *Ibidem*, l. c.

Dunque, conclude Humboldt, un progetto di rivitalizzare in forme nuove la sostanziale costituzione della nazione tedesca, deve necessariamente tener conto delle oggettive condizioni storico-politiche del momento. Nella fattispecie, imprescindibile è dunque la concordia e l'amicizia fra Prussia ed Austria, le sole entità statuali in condizione di determinare e rendere difendibile un'unione tedesca. Altrettanto necessario è il sostegno esterno che a questo disegno devono dare la Russia e l'Inghilterra, dai cui interessi non si può peraltro prescindere.

A fronte, poi, dell'impossibilità dei più piccoli Stati tedeschi di competere sia fra di loro, sia con la Prussia e l'Austria, vi dovrà essere nella progettata unione un'articolata espressione che soddisfi un rinnovato e generale spirito nazionale, da appagare tramite la libertà personale e l'indipendenza della nazione ("*[...] den wieder erweckten, und durch Freiheit und Selbständigkeit zu erhaltenden Geist der Nation*")³⁵².

A tali condizioni, la Germania, nel suo complesso, può svolgere un ruolo positivo nel contesto degli Stati europei proprio in questa difficile transizione dall'antico regime all'ordine nuovo. La Germania ha palesemente acquisito un duplice ruolo, anche se non tanto – sin qui – in quanto potenza politica ("*nicht gleich wichtig als politische Macht*"), quanto per il benefico influsso che vi esercitano (tramite una lingua comune) una medesima cultura e letteratura, i suoi costumi ed il suo modo di pensare ("*Denkungsart*")³⁵³. Si tratta adesso di unire questi due aspetti, politico e culturale, sulla base di quello che costituirebbe la vera forza della Germania unita, ossia l'essere strutturata secondo la 'varietà' ("*die Mannigfaltigkeit*") della sua stessa, anteriore, tradizionale, formazione storica (poi scaduta nella frammentazione, ma ora da rivitalizzare non nella riproposizione di tradizioni statiche, sorpassate, ma recuperando la sostanza di un'antica tradizione di libertà e di indipendenza).

Ecco quanto si può fare ridando l'energia vitale, la sostanza di quella tradizione (e non di quella imperiale, isterilitasi in forme senza più sostanza), proprio alle singole particolarità, sia territoriali, statuali, sia individuali e cetuali.

Il Tedesco è consapevole non soltanto di esser tale in quanto è abitante di una terra che gli dà il sentimento di una patria comune, ma soprattutto del fatto che la sua forza ed il convincimento che lo animano verrebbero indeboliti se venisse – con il sacrificio della sua autonomia personale, cetuale, provinciale ("*mit Aufopferung seiner*

³⁵² *Ibidem*, p. 100.

³⁵³ *Ibidem*, p. 101.

Provincial-Selbstständigkeit") – incorporato in un ordine estraneo che non gli è dunque affatto gradito ("*einem fremden, ihn durch nichts ansprechenden Ganzes beigeordnet wird*")³⁵⁴.

Sotto questo profilo, la situazione della Germania risulta ad Humboldt diversa sia da quella della Francia e della Spagna, sia da quella della stessa Italia, per quanto quest'ultima in certa misura più vicina alla situazione tedesca. L'orientamento della Germania è di essere una lega di Stati ("*ein Staatenverein*") e quindi non è né, come Francia e Spagna, fusa in un'unica massa ("*in Eine Masse zusammengeschmolzen*"), né, come l'Italia, costituita da singoli Stati fra loro disuniti ("*aus unverbundenen einzelnen Staaten*")³⁵⁵.

D'altro canto, la riflessione di Humboldt va al di là della situazione contingente, tale da imporre l'esigenza di unione difensiva contro aggressioni esterne³⁵⁶. Infatti, Humboldt riconnette questa necessità di unione federale sia all'irrinunciabile individualità dei singoli Stati, sia alla difesa dei diritti individuali, personali e cetuali, all'interno di ogni singolo Stato e nel complesso della federazione³⁵⁷.

Significativo – e, per estensione, preveggente rispetto alla futura politica di intervento della *Santa Alleanza* in Italia e Spagna – è il principio (quantunque qui limitato ai soli Stati tedeschi contraenti) sia di garantirsi reciprocamente la difesa ("*die Beschützung*") contro aggressioni esterne, sia di non acconsentire alcun intervento nelle questioni istituzionali interne ai singoli Stati ("*[...] und die garantirenden Mächte begeben sich aller Einmischung in die innere Angelegenheiten*")³⁵⁸, sia tedeschi che stranieri.

Come si vede, Humboldt per tempo intuisce le intenzioni di Vienna di coinvolgere gli Stati tedeschi in una politica repressiva delle garanzie di libertà personale, cetuale, territoriale. Nel paragrafo 18, proprio contro una simile eventualità si considera necessaria una

³⁵⁴ *Ibidem*, l. c.

³⁵⁵ *Ibidem*, l. c.

³⁵⁶ Si veda nel paragrafo 1 del progetto, dove è detto che attraverso un reciproco accordo difensivo tutti i principi tedeschi si uniscono in un tutto politico. "*Alle deutschen Fürsten vereinigen sich durch ein gegenseitiges Vertheidigungsbündniss zu einem politischen Ganzes [...]*" (*Ib.*, 102).

³⁵⁷ Nel paragrafo 2 si precisa che la finalità di questo accordo è non soltanto il mantenimento della tranquillità e dell'indipendenza della Germania, ma anche la certezza di una condizione giuridicamente definita di legalità all'interno dei singoli Stati tedeschi. "*Der Zweck dieses Bündnisses ist die Erhaltung der Ruhe und Unabhängigkeit Deutschlands, und die Sicherung eines auf Gesetze gegründeten rechtlichen Zustandes in den einzelnen Deutschen Staaten*" (*Ib.*, l. c.).

³⁵⁸ *Ibidem*, p. 103.

struttura sociale e politica per ceti, nel senso cioè degli *Stände*, definiti come antiche istituzioni tedesche (“*sie sind [...] eine altdeutsche Einrichtung*”), la cui vitale sostanza tradizionale va recuperata, di contro a qualsiasi rimozione, a qualsiasi recente ‘accantonamento’ del problema, o alle vuote riduzioni formali loro imposte (“*nur in neueren Zeiten abgekommen, oder zu einer leeren Förmlichkeit geworden*”) in una politica di livellamento e di centralizzazione³⁵⁹.

Qui in effetti Humboldt, facendo salvo il principio della piena sovranità di ogni monarca entro il suo Stato, sostiene peraltro la necessità per ogni Stato tedesco di ripristinare, o istituire ove non vi fosse già, un sistema di distinzioni cetuali e le relative rappresentanze locali (periferiche, intermedie e centrali). Ma – Humboldt precisa – si deve trattare di una struttura per ordini (appunto gli *Stände*) caratterizzata da specifiche finalità che vanno ben oltre la conservazione o acquisizione di privilegi. La funzione degli *Stände* è cioè complementare a quella dello Stato, rispetto alla funzione specifica di quest’ultimo, che consiste nella difesa contro le aggressioni esterne che attentano all’indipendenza nazionale, ma anche nella difesa contro le minacce interne, contro le violazioni dei diritti individuali e cetuali.

La funzione di *Stände* propriamente organizzati (“*gut eingerichtete Stände*”) deve dunque consistere non solo, da un lato, nella difesa delle garanzie contro le aggressioni del governo (“*der Regierung*”), quando questo, dimenticando la sua funzione meramente esecutiva delle leggi, potrebbe intervenire nella sfera dei diritti privati³⁶⁰. E dall’altro lato spetta agli *Stände* di elevare e sostenere – in stretta connessione con lo stesso potere esecutivo (“*und verbinden sie fester mit der Regierung*”) – a livello cetuale e locale un generale sentimento di indipendenza nella nazione (“*sondern erhöhen auch das Gefühl der Selbstständigkeit in der Nation*”)³⁶¹. Indipendenza verso l’esterno che infatti coinvolge anche un’autonoma stabilità (“*Selbstständigkeit*”) delle prerogative cetuali, appunto all’interno della nazione, dalle quali dipende l’effettiva difesa della nazione stessa.

L’insieme di queste garanzie di indipendenza dei singoli Stati dall’ingerenza esterna, e contestualmente le garanzie di libertà all’interno dei singoli Stati, sono confermate dal paragrafo 19, dove si riafferma la validità della presenza di ceti differenziati (gli *Stände*, gli

³⁵⁹ *Ibidem*, p. 108.

³⁶⁰ “*Gut eingerichtete Stände sind nicht bloss eine nöthige Schutzwehr gegen die Eingriffe der Regierung in die Privatrechte [...]*”(Ib., l. c.).

³⁶¹ *Ibidem*, l. c.

ordini), intanto a livello locale, regionale (in modo da rappresentare il carattere complesso della nazione) sia a livello nazionale (in una rappresentanza cetuale titolare di una complessiva funzione politica).

Per la definizione degli specifici diritti degli Ordini, devono poi essere assunti principi validi in generale per l'intera Germania, ma senza cancellare quelle diversità che la costituzione di un tempo rappresentava nelle singole regioni ("*die Verschiedenheit [...] welche die ehemalige Verfassung der einzelnen Länder mit sich bringt*")³⁶². Una tale diversità non solo non minaccia l'unità nazionale, ma è necessaria in ogni particolare regione, al fine di connettere esattamente al fondamento unitario della costituzione la peculiare struttura cetuale-proprietaria specifica del carattere nazionale tedesco.³⁶³

Tuttavia, qui l'argomentazione relativa ad una così concepita *costituzione per ceti* richiede una precisazione concettuale-terminologica, e non solo nella traduzione del termine tedesco *Stände* in italiano (con i termini generici, quali: '*ceti*', o *Corporazioni*, oppure, meglio, *Ordini*)³⁶⁴. Ma anche perché il termine di *Stände* è da questi riformatori tedeschi differenziato rispetto a quello tradizionalmente diffuso in tutta l'Europa, fra l'altro con la distinzione dei tre Ordini della nobiltà, del clero e della borghesia.

In questo abbozzo di riforma humboldtiano, la nobiltà è sì ereditaria, ma aperta anche al merito emergente. E proprio in quanto tale, in quanto elemento di trasmissione plurigenerazionale dei meriti individualmente acquisiti nell'espletamento di funzioni pubbliche (oltreché di quelle private, come proprietaria rurale) aveva un ruolo definito, una funzione distinta da svolgere nella '*Camera alta*' del progettato Parlamento nazionale. Rappresentavano cioè, con le nuove individualità emergenti alla nobilitazione dal popolo e dalla borghesia, la continuità culturale, politica e materiale della nazione.

Invece gli individui pur appartenenti a famiglie nobili ma non aventi uno *status* di continuità economico-sociale nella dimensione rurale (come pure la borghesia della finanza, del commercio, ed il popolo di contadini e prestatori d'opera) avrebbero fatto parte della *camera elettiva* – pure delle assemblee di circondario, di provincia e

³⁶² *Ibidem*, l. c.

³⁶³ "*Eine solche Verschiedenheit ist nicht allein durchaus unschädlich, sondern sie ist nothwendig, um in jedem Lande die Verfassung genau an die Eigenthümlichkeit des Nationalcharakters anzuschliessen*" (*Ib.*, l. c.).

³⁶⁴ MERKER, *Nota introduttiva*, a: HUMBOLDT, *Memoriale per una costituzione corporativa* [*Denkschrift über ständische Verfassung* (ottobre 1819)], in: *ID.*, *Stato, società e storia*, cit., p. 119.

di regione – dove sia nobili che di altra estrazione sarebbero stati (senza alcuna distinzione ereditaria, ma solo cetuale-professionale) ‘confusi’, aggregati alle *Bürgercorporationen*. Ossia, nelle corporazioni ‘borghesi’: le quattro fondamentali aggregazioni dell’agricoltura, dell’industria, del commercio e delle altre occupazioni diverse dalle prime tre³⁶⁵. E queste *Bürgercorporationen* (come pure le *Zünfte*, le semplici associazioni di mestiere, le corporazioni) si differenziavano per tali caratteristiche dagli ordini, gli *Stände*³⁶⁶.

Così innovativamente concepito, il ruolo degli *Stände* era la risposta dei riformatori liberali come Stein e Humboldt anzitutto contro gli intenti neo-assolutistici della formale (in quanto priva di sostanziale autonomia dei singoli Stati, sia interna che intestatuale) Confederazione germanica voluta da Vienna (il *Deutscher Bund*, o *Confédération germanique*).

Ma voleva essere una risposta anche contro i ritorni di fiamma della progettualità francese, del razionalismo astratto, lesivo, mortale per la costituzione naturale delle diverse nazioni che con molteplici differenti caratteristiche si erano ritagliate un loro spazio nella storia, e che ora si potrebbero riunire in una federazione in cui fossero valorizzate le loro individualità in un tessuto comune.

Del tutto erroneo, una delle più gravi confusioni determinate da un malcompreso rapporto fra la teoria e la pratica, è invece – sottolinea Humboldt – il criterio specifico dell’epoca moderna, nel senso di ‘pre-scrivere’ (“*vorzuschreiben*”) per tutte le regioni, indifferentemente, dei regolamenti generali, elaborati in modo teorico (“*teorische gebildete Reglements*”): errore radicale, in quanto ciò significa semplicemente schiacciare ogni loro diversificata molteplicità di modi di essere della società e della storia nazionale (“*und dadurch alle Mannigfaltigkeit und Eigenthümlichkeit niederzuschlagen*”)³⁶⁷.

Ad arginare consimili derive livellanti e centralizzatrici servono peraltro non soltanto il suddetto rinvigorimento (o almeno la ricostituzione) di una struttura cetuale, ma anche l’introduzione di un organismo di controllo di questa struttura complessa, interattiva (sia fra ceti e governo, sia fra le singole nazioni e la Confederazione stessa), che potrebbe essere garantito solo da una ‘*suprema corte di giustizia*’ (“*Höchste Gerichtshöfe*”). Organismo, quest’ultimo (previsto nel para-

³⁶⁵ DE PASCALE, *Op. cit.*, p. 70.

³⁶⁶ Sono infatti distinte – sia da Stein che da Humboldt – dalle *Corporationen* i ‘corpi di mestiere’, appunto le *Zünfte* (*Ib.*, p. 71n).

³⁶⁷ HUMBOLDT, *Denkschrift über die deutsche Verfassung*, cit., p. 108.

grafo 21), da porre sotto l'egida delle quattro Potenze vincitrici di Napoleone (Austria, Russia, Prussia ed Inghilterra). Un organismo in cui i 'ceti', gli 'ordini sociali' (gli *Stände*), possano trovare ascolto per ogni violazione delle garanzie di libertà, di individuale partecipazione al potere ed alla rappresentanza politica.

Il paragrafo 21 prevedeva infatti che le ingerenze dei governi – nei diritti degli Ordini ("*Eingriffe der Regierungen in die Rechte der Stände [...]*") nei singoli Stati della Confederazione tedesca – potessero venir sia denunciate dalle parti lese ("*können von dem beeinträchtigten Theile*") alle quattro Potenze che si erano assunte la garanzia interna della Germania ("*den vier Mächten, welche die innere Garantie in Deutschland übernehmen*"), sia risolte giurisdizionalmente da questo tribunale supremo, posto sotto il controllo ("*von dem unter ihre Aufsicht gestellten Tribunale [sic] entschieden*") delle stesse Potenze³⁶⁸.

Più avanti, al paragrafo 27, Humboldt precisa questa esigenza di individuazione in termini di garanzie cetuali, sia confermando che una tale istanza non potrebbe trovare accoglienza da parte di un'inesistente *autorità imperiale* ("*wenn kein Reichsoberhaupt vorhanden ist*"), sia asserendo invece proprio la necessità che i singoli Stati potessero disporre, come un tempo, di una propria Corte giudiziaria ("*die Anordnung eines eignen Gerichtshofes für alle Fürsten*"), quantunque nel contesto di una legislazione federale uniforme per tutta la Germania³⁶⁹.

Nel paragrafo 25 era del resto già precisata la condizione di ogni singolo Stato, rispetto all'Impero o all'eventuale, futura, federazione germanica. Una precisazione riferita anche alla Prussia, in particolare rivolta al Sovrano, al quale si prescriveva di non emettere nessun decreto inteso a modificare i diritti civili e penali sin lì vigenti, se prima non si fosse sottoposta la questione alla suddetta '*corte suprema*', cui era conferita la funzione di appello³⁷⁰.

E qui, nello stesso paragrafo, un forte rilievo è opportunamente posto da Humboldt sul principio che – ai sensi del progetto costituzionale – fra la funzione giudiziaria ("*die Rechtspflege*") e la legislazione ("*die Gesetzgebung*") fosse rispettata una così stretta connessione ("*stehen in so enger Verbindung*"), per cui un controllo da parte della

³⁶⁸ *Ibidem*, pp. 109-110.

³⁶⁹ *Ibidem*, p. 111.

³⁷⁰ "*Ein solcher Staat kann ferner keine das bisher in ihm bestehende Civil- und Criminalrecht abändernde Verordnung ergehen lassen, ohne dieselbe demjenigen, an dessen höchste Gerichtshöfe er die Appellation zugeben muss, zur Genehmigung vorzulegen*" (*Ib.*, p. 110).

suddetta Corte suprema si rendeva assolutamente necessario (“*nothwendig gemacht wird*”)³⁷¹.

Da qui, conseguentemente, altre irrinunciabili esigenze su cui Humboldt pone l’accento. Intanto, sul piano delle garanzie individuali, al paragrafo 28 si dichiara la piena libertà per ogni suddito di cambiare Stato, di emigrare, senza che gli fossero frapposte difficoltà o menomazioni del suo patrimonio³⁷². Vi si precisa inoltre che questa libertà è il fondamento di ogni vantaggio per la sua individuale esistenza che il suddito tedesco può trarre dall’unione della Germania come un tutto³⁷³.

Inoltre al paragrafo 30 si dichiara il diritto alla libertà di formazione culturale dei singoli individui, ossia la libertà di studiare in Università tedesche fuori del proprio Stato, in nessun modo limitata³⁷⁴. Ed anche qui si sottolinea come da questa libertà consegua il progresso, la futura equivalenza fra tutti i diversi orientamenti della formazione spirituale nell’intera Germania (“*Die Gleichmässigkeit der Fortschritte der Geistesbildung in dem gesammten Deutschland hängt vorzüglich von dieser Freiheit ab*”)³⁷⁵. E questo dimostra quanto questa stessa libertà fosse essenziale anche dal punto di vista strettamente politico (“*die auch in politischer Rücksicht wesentlich nothwendig ist*”)³⁷⁶. Sulla base di tali garanzie individuali, Humboldt quindi evidenzia tutta l’utilità che le singole nazioni potrebbero avere da un’unione commerciale fra gli Stati tedeschi. Nel paragrafo 31 si prevede l’esigenza di un’unione doganale fra i singoli Stati, tale da prefigurare – diremmo – il futuro bismarckiano *Zollverein*³⁷⁷.

³⁷¹ *Ibidem*, l. c.

³⁷² “Jedem Underthanen eines Deutschen Staates steht es frei, in einen andern deutschen Staat auszuwandern, und es kann ihm hierin keine Schwierigkeiten entgegenstellt, noch ein Abzug von seinem Vermögen auferlegt werden [...]” (*Ib.*, p. 111).

³⁷³ “Diese Freiheit ist die Grundlage aller Vorzüge, welche der Deutsche für seine individuelle Existenz aus der Verbindung Deutschlands zu einem Ganzen zu ziehen vermag” (*Ib.*, l. c.)

³⁷⁴ “Die Freiheit auf fremden deutschen Universitäten zu studieren, ist allgemein, und wird durch keine Bestimmung, auch nicht durch die, wenigstens eine gewisse Zeit auf einer inländischen gewesen zu seyn, beschränkt” (*Ib.*, p. 112).

³⁷⁵ *Ibidem*, l. c.

³⁷⁶ *Ibidem*, l. c.

³⁷⁷ *Ibidem*, l. c.

Capitolo VI

Il rifiuto di G.W.F. Hegel di una costituzione per ceti nel commento (1817) alla costituzione imposta da Federico I alla dieta degli *Stände* del ducato di Württemberg

Quasi agli antipodi della sopra considerata concezione costituzionale-cetuale elaborata nel 1813 da Humboldt, invece Hegel – quasi ne volesse costituire l'antitesi – cinque anni dopo teorizza tutt'altri principi, come si vede nello scritto intitolato *Valutazione degli atti a stampa dell'Assemblea dei deputati del regno del Württemberg negli anni 1815 e 1816*.

Edita appunto nel 1817, negli *Annali* dell'Università di Heidelberg (*"Heidelbergische Jahrbücher der Literatur"*)³⁷⁸, nella *Valutazione* Hegel prende decisamente le parti del Sovrano – attirandosi le prime critiche di parte liberale – contro l'assemblea territoriale dei ceti (gli *Stände*), raccolti nel *Landstände* per ascoltare la presentazione della Costituzione proposta appunto da Federico I, del resto in termini niente affatto liberali e rappresentativi di una volontà politica dei ceti.

Sugli antefatti di questa *Valutazione* della Costituzione di Federico I, va ricordato che con la pace di Presburgo (dicembre 1805) si erano formati – per volontà di Napoleone e sotto la sua egida – alcuni Stati di media grandezza (Baden, Baviera, appunto il Württemberg e poi la Westfalia), ormai distaccati dall'Impero asburgico-lorenese. Dopo la battaglia di Jena (ottobre 1806) si infranse anche l'ultima resistenza prussiana alle ambizioni francesi di dominio in Germania. Con la *Confederazione renana*, imposta da Napoleone, questi nuovi Stati erano divenuti giuridicamente dipendenti dalla Francia³⁷⁹.

³⁷⁸ Vincenzo CICERO, *Cronologia della vita e delle opere di Hegel*, in: Georg Wilhelm Friedrich HEGEL, *Lineamenti di filosofia del diritto. Diritto naturale e scienza dello Stato [Grundlinien der Philosophie des Rechts. Naturrecht und Staatswissenschaft in Grundrisse]*. Edizione del testo tedesco [che sin dall'edizione del 1821 recava un doppio frontespizio, appunto: *Grundlinien...*, e *Naturrecht...*], introduzione, traduzione, note e apparati di Vincenzo Cicero. Milano, Rusconi, 1996, p. 24.

³⁷⁹ CESA, *Introduzione*, cit., p. xxxiii.

Per un tale *status* internazionale, anche nel regno del Württemberg venne abolita l'antica costituzione cetuale, sostituita da un'amministrazione centralizzata, sul tipo francese, che poneva fine alle antiche autonomie e libertà territoriali e dei corpi³⁸⁰. In quel momento Hegel non nascose appunto la sua accettazione del sistema imperiale francese, né allora manifestò alcun particolare attaccamento alla nazionalità germanica. Quando venne la fine per Napoleone, Hegel paventò invece un ritorno di quelli che sarcasticamente definì '*i buoni tempi antichi*'³⁸¹. Sembrò infatti che, sostenute dall'Inghilterra, tornassero in vita le '*città libere*'. Si parlò in tal senso di Francoforte, Amburgo, Lipsia e di altre città minori. A Norimberga, per giunta, la plebe stessa invocò la ricostituzione dell'antica '*libertà dell'impero germanico*'³⁸².

Frattanto, nel Württemberg, successivamente alla sconfitta di Napoleone, al cui sistema imperiale Federico I aveva aderito, si sollevarono forti opposizioni interne contro questo sovrano ed il suo dominio dispotico, tanto da fargli temere la perdita del trono. D'altra parte, l'atto federale del 1815 (la Confederazione germanica [*Confédération germanique* o *Deutsche Bund*]) stipulato a Vienna, almeno formalmente prevedeva – come si è visto – l'introduzione di una parvenza di istituzioni rappresentative negli Stati membri. A fronte di questa evenienza, che avrebbe coinvolto anche il suo regno, Federico I cercò di evitare con una 'fuga in avanti' la reintroduzione dell'antica costituzione cetuale-territoriale, nel senso che anticipò (come aveva fatto Luigi XVIII con la *Charte octroyée*) la concessione di una sua Costituzione³⁸³. Tuttavia, nell'assemblea dei deputati dei ceti, la *Dieta* degli *Stände*, convocata il 15 marzo 1815, contro di lui si coalizzarono le resistenze sia della nobiltà che della borghesia, rifiutando la costituzione 'concessa' e richiedendo invece la reintroduzione di quella tradizionale³⁸⁴.

Dal testo della sua *Valutazione* è chiaro che Hegel sostenne la posizione di Federico I contro le richieste della Dieta. Peraltro, alla morte di questo Sovrano, il suo successore, Guglielmo I, che pure aveva un qualche credito nell'opinione come patriota e liberale, nemmeno lui accettò le richieste della Dieta, presentando ad essa un *ultimatum* (nel

³⁸⁰ *Ibidem*, pp. xxxiii-xxxiv.

³⁸¹ *Ibidem*, p. xxxvii.

³⁸² *Ibidem*, l. c.

³⁸³ *Ibidem*, l. c.

³⁸⁴ *Ibidem*, p. xxxix.

giugno 1817) che venne respinto dalla Dieta stessa, la quale poi venne sciolta³⁸⁵.

Nel suo commento, appunto la *Valutazione*, Hegel considerò positiva l'assenza di un'aristocrazia che si ponesse come mediatrice, quale sarebbe stata una nobiltà di possidenti terrieri, titolari di funzioni rappresentative (appunto come nell'antica costituzione cetuale)³⁸⁶. Per il resto, Hegel sostenne che ora il Re si trovava proprio nella condizione storica eccezionale, unica, di poter dare una costituzione già fatta, "una costituzione tutta di un getto"³⁸⁷.

Aveva, del resto, lo stesso Hegel pur detto – nel suo abbozzo di costituzione per la Germania – che "la trasformazione del diritto del più forte in politica va considerata come nient'altro che un passaggio dall'anarchia ad un ordinamento costituzionale"³⁸⁸. Anche qui dunque dualità secca, bipolarità concettuale e logica. Anarchia o il diritto del più forte di porre, giustamente, la costituzione che al suo modo di pensare ["*Gesinnung*"] apparisse la più razionale, in una visione che non doveva trovare davanti a sé ostacoli, resistenze, obiezioni. Dei corpi intermedi, infine, nessuna traccia né in questo commento, la *Valutazione* del 1817, come già non ve ne era traccia apprezzabile nell'abbozzo di costituzione per la Germania, steso a caldo, nel 1799. Difficile dunque, sin da qui, fare del filosofo di Stoccarda un liberale.

Nell'espone i tratti salienti della Costituzione concessa da Federico I, sempre in questa *Valutazione*, Hegel ne loda infatti la modernità, sostanzialmente per aver adottato il criterio monocamerale, valutandolo positivamente, soprattutto per la netta prevalenza degli elementi elettivi rispetto a quelli a titolo ereditario³⁸⁹.

³⁸⁵ *Ibidem*, l. c.

³⁸⁶ "[...] Da ultimo, il favore delle circostanze fornì al sovrano del Württemberg [...] l'eccezionale vantaggio di non trovare il ceto intermedio, l'aristocrazia, come un ostacolo già consolidato, come una nobiltà di campagna fornita di privilegi: al contrario, questo elemento sembrava solo adesso dover essere incorporato" (G.W.F. HEGEL, *Valutazione degli atti a stampa dell'assemblea dei deputati del regno del Württemberg negli anni 1815 e 1816* [*Beurteilung der im Druck erschienenen Verhandlungen in der Versammlung der Landstände des Königreichs Württemberg im Jahre 1815 und 1816*], ora in: ID., *Scritti politici. 1798-1831*, cit., p. 138).

³⁸⁷ *Ibidem*, l. c.

³⁸⁸ ID., *Introduzione*, cit., p. 74.

³⁸⁹ "Qui val la pena di mettere in evidenza, anzitutto, che nel testo costituzionale presentato dal re, all'elemento aristocratico, riunito in una sola camera con i deputati eletti, sono stati attribuiti solo cinquanta seggi, mentre ai deputati elettivi settantatre – il che assicura a questi ultimi una preponderanza considerevole" (ID., *Valutazione degli atti a stampa dell'assemblea dei deputati del regno del Württemberg...*, cit., pp. 145-146).

A parte la prevalenza o meno di un elemento sull'altro, è l'adesione di Hegel al criterio monocamerale che ne conferma l'orientamento ostile ad una costituzione cetuale liberale. E, d'altra parte, mentre vi si confermano anche le sue convinzioni non democratiche (e dunque il favore per un potere monarchico monocratico ed ereditario)³⁹⁰, Hegel non nasconde – in questo 1817 – la sua ostilità anche verso la Costituzione britannica³⁹¹, di cui asserisce immeritato il prestigio di cui gode fra i liberali europei, perché in sostanza essa codifica lo strumento maggioritario³⁹².

Una 'Camera alta' come quella dei *Lords*, in certa misura rappresenta se non sempre la tradizione – che nella prospettiva 'modernista' di questo Hegel è antinomica rispetto alla 'modernità' della monarchia assoluta – quanto meno fa propri, impersonandoli, gli interessi meno immediati della ragione statale, più distanti dunque dagli interessi permanenti. A questa 'retrogradicità' conservatrice, secondo Hegel proprio una 'camera bassa', di estrazione immediatamente borghese-popolare, è il solo potenziale e valido argine. Ma sarà proprio questa assenza di una 'Camera alta' che – con buona pace di questo Hegel del 1817 – farà invece apparire agli occhi di tutti i liberali europei fragile il sistema costituzionale spagnolo e napoletano del 1810-21, facendo loro accettare la svolta repressiva orchestrata da Metternich.

³⁹⁰ "In termini di potere politico questo equilibrio è assai differente da quello che si ha nel sistema bicamerale, il quale, per essere così largamente applicato, e per la sua antichità, gode di tanto prestigio" (*Ib.*, p. 146).

³⁹¹ Z.A. PELCZYNSKI, *Hegel e la costituzione inglese* [1952], ora in: PLURES, *Il pensiero politico di Hegel*, cit., pp. 129-147.

³⁹² "Tutti sono d'accordo nel ritenere che la costituzione inglese si mantiene solo in grazia di ciò che si chiamano i suoi abusi, cioè per quei privilegi elettorali così diversi, e quindi ingiusti, ed anzi in parte del tutto assurdi, i quali però sono il solo mezzo con cui è possibile che il governo possa, in genere, contare sulla maggioranza dei voti" (HEGEL, *Valutazione degli atti a stampa dell'assemblea dei deputati del regno del Württemberg...*, cit., p. 150).

Capitolo VII

Wilhelm von Humboldt e la riproposizione di una *'Landständische Verfassung'* nel contesto del complessivo fallimento delle speranze costituzionali in Prussia fra 1815-1819

I. Riprendendo le fila della nostra analisi della posizione liberale di Humboldt, interrotta per seguire nel precedente capitolo la deriva reazionaria dell'Hegel del 1817, va prima di altro considerato quali fossero i condizionamenti vissuti nella maggior parte delle Corti tedesche. E fra queste soprattutto l'atteggiamento di quella prussiana in quel momento, quando, a partire dal 1815, la sua diplomazia viene gradualmente allineandosi alla conclusiva subordinazione alla politica austriaca.

Fra 1814-15, Metternich solo strumentalmente mostrerà di accogliere – appunto del tutto formalmente – quelle che allora si stavano palesando come sempre più irrefrenabili istanze di libertà politica e di indipendenza nazionale all'interno dell'Impero e nei principati tedeschi ad esso esterni.

Istanze che avevano da tempo animato il mondo tedesco, anche se non subito dal 1807, dopo la dura sconfitta di Jena inflitta da Napoleone alla Prussia. In questa luce va collocato anche l'abbozzo di riforma dell'apparato governativo austriaco, intesa al solo decentramento amministrativo, ed all'istituzione di quattro cancellierati distinti (uno per ognuna delle nazionalità dell'Impero). Si trattava appunto di un abile tentativo, anche questo, da parte della Cancelleria viennese, escogitato al fine di fronteggiare i due movimenti paralleli che nel contesto europeo minacciavano la sopravvivenza dell'Impero asburgico (ormai non più *Sacro Romano della Nazione germanica*), cioè il liberalismo ed il nazionalismo³⁹³.

È poi un fatto che in quel momento, i soli due Stati che potevano impersonare (per il loro potenziale ideologico, al tempo stesso ap-

³⁹³ Henry A. KISSINGER, *Diplomazia della Restaurazione*, Milano, Garzanti, 1973 [da qui in poi: KISSINGER], p. 252.

punto costituzionale-liberale e indipendentistico-nazionale) un serio ostacolo al centralismo dell'Impero asburgico erano la Russia (per le forti suggestioni nazionalistiche nell'intera Europa) e la Prussia. Particolarmente il governo prussiano preoccupava Metternich, sia perché ormai da tempo vi avevano preso consistenza progetti intesi sia all'unificazione tedesca sotto l'egida di Berlino (che si configurava come potenziale guida di una resistenza militare contro Napoleone, sempre pronta a riesplodere), sia alla costituzionalizzazione del potere, non solo in Prussia, ma come modello di riforme osservato attentamente in altri Stati tedeschi.

Progetti, gli uni e gli altri, che, se realizzati, in breve avrebbero fatto di quello Stato la guida dell'intera Germania e dunque la fine dell'egemonia austriaca³⁹⁴. Del resto, nel confronto mortale con Napoleone, sia la Russia che la Prussia avevano prefigurato ai loro sudditi non soltanto una guerra di liberazione nazionale, ma anche una costituzione rappresentativa. Per fronteggiare questi pericoli per l'egemonia austriaca, Metternich ebbe l'abilità di promuovere, nel 1815, una Confederazione tedesca (la *Confédération germanique*, ossia il *Deutsche Bund*), ma sotto l'egida austriaca e non prussiana. Un modo dunque di far dipendere da Vienna il sostegno militare tedesco alla Prussia stessa, stretta dalla minaccia di richieste territoriali da oriente a occidente³⁹⁵. In questo senso, il costo dell'operazione messa in campo da Vienna fu per la Prussia e per la Germania il rinvio *sine die* dei progetti costituzionali.

In seguito, a compromettere le istanze costituzionali vennero in soccorso di Metternich diversi fattori. Intanto la situazione internazionale, per il profondo turbamento suscitato negli ambienti politici francesi, anche in quelli liberal-costituzionali, a seguito delle notizie delle agitazioni studentesche in Germania, con l'assassinio del drammaturgo tedesco August Kotzebue³⁹⁶ – fra l'altro agente del servizio segreto russo – avvenuto il 23 marzo 1819 a Mannheim, per mano di uno studente di teologia di Jena, Karl Sand. Fra l'altro, sembra anche che proprio Kotzebue fosse ritenuto dagli studenti tedeschi responsabile di aver convinto lo *Czar* ad abbandonare le precedenti inclinazioni liberali³⁹⁷.

³⁹⁴ *Ibidem*, p. 253.

³⁹⁵ *Ibidem*, pp. 254-255.

³⁹⁶ Si veda: *Indice biografico*.

³⁹⁷ PALMER, p. 218.

Fra gli stretti collaboratori di Metternich, particolarmente Gentz aveva assunto una posizione critica verso le richieste di libertà avanzate dagli studenti. E dopo questo assassinio politico temeva per la propria stessa vita, in quell'occasione scrivendo lettere isteriche a Metternich, il quale in quel momento era a Roma, per sollecitarne l'intervento. Dal canto suo, quest'ultimo vide invece in questa estremizzazione dei moti studenteschi un'occasione per far mutare completamente i sentimenti liberali sia di Alessandro I, sia in particolare della Prussia, dove aperture in senso costituzionale erano da anni sostenute da Stein, Humboldt e, sin lì, dallo stesso cancelliere Hardenberg.

A sostenere tale disegno di Metternich si disposero poi non solo Gentz, ma anche lo scrittore conservatore Adam Müller, i quali entrambi sostennero la risoluzione di prendere duri provvedimenti contro la libertà di stampa. Da qui, poi, la decisione di convocare una conferenza informale dei principi tedeschi, a Karlsbad³⁹⁸. Dopo aver ottenuto pochi giorni prima dal Re di Prussia, Federico Guglielmo III, l'assenso a tale svolta repressiva, Metternich poté concertare a Karlsbad, nell'agosto 1819, l'accordo fra gli Stati tedeschi sul controllo sia sulla stampa, sia sullo stesso insegnamento universitario³⁹⁹.

Tali misure riaccesero le inquietudini liberali dello *Czar* ed aspre critiche dalla Camera dei Comuni britannica e dal *'Times'*, per cui lo stesso Castlereagh dovette ammonire Vienna a non aspettarsi un pieno appoggio alla repressione di eventuali sviluppi rivoluzionari. Nondimeno è Karlsbad che segna una pietra miliare della complessiva strategia di Metternich⁴⁰⁰. D'altra parte, sin dai preliminari di tale conferenza delle Potenze, svoltisi a Toeplitz, Metternich riusciva a convincere definitivamente il Re di Prussia a non dare seguito alle richieste di costituzionalizzare la monarchia, ed implicitamente a rinunciare a qualsiasi ambizione di un ruolo di guida nel nazionalismo tedesco⁴⁰¹. Da qui la posizione irreversibile di una sostanziale dipendenza delle iniziative diplomatiche prussiane da Vienna, i cui differiti esiti si vedranno particolarmente nel corso delle rivoluzioni costituzionali del 1820, sia in Spagna che nel Regno delle Due Sicilie⁴⁰².

II. Se questo è il complessivo quadro del successo della politica di Metternich fra il 1815 ed il 1819-20, tuttavia non si comprenderebbe

³⁹⁸ *Ibidem*, pp. 218-219.

³⁹⁹ *Ibidem*, pp. 220-221.

⁴⁰⁰ *Ibidem*, p. 221.

⁴⁰¹ KISSINGER, p. 262.

⁴⁰² *Ibidem*, pp. 268, 280-282.

la portata del duro colpo inferto alle istanze costituzionali e nazionalitarie delle principali Corti europee dall'abile Cancelliere austriaco, se non si ripercorresse tutta intera la vicenda del confronto a distanza che intercorse fra i singoli momenti di questa manovra reazionaria in senso assolutistico e l'infaticabile opera svolta dai riformatori liberali prussiani.

Va infatti ricordato come gli stessi massimi dirigenti della politica prussiana, Hardenberg ed il Sovrano, non fossero stati affatto pregiudizialmente orientati ad accettare supinamente queste risultanze reazionarie ed anti-costituzionali attraverso cui si consolidava il primato di Vienna in Europa e sulla Prussia in particolare.

Tutt'altro era infatti stato il tenore delle convinzioni, delle discussioni e della stessa collaborazione fra il cancelliere Karl August [Freiherr von] Hardenberg⁴⁰³, alcuni membri della diplomazia prussiana – fra i quali appunto Humboldt – e, non ultimo, il principale fautore di tali riforme costituzionali, cioè il 'barone dell'impero', Heinrich Friedrich Karl von Stein⁴⁰⁴.

Il fatto è che tutti questi protagonisti del riformismo prussiano, pur senza disconoscere l'urgenza di una costituzione, dovettero poi riconoscere prioritario e vincolante il pieno conseguimento sia dell'indipendenza nazionale che di un complessivo equilibrio europeo. Alla fine dovettero accettare l'impostazione elaborata da Metternich e dal suo mentore, Gentz, i quali giocavano abilmente nel manipolare questi fattori, intendendo sacrificare all'urgenza di 'ordine' e di 'equilibrio' europeo (da Vienna interpretate e surrettiziamente orientate) le istanze di indipendenza nazionale e di costituzioni rappresentative.

Del resto, giocava il fatto che anche in Prussia, come a Vienna, si dovette riconoscere la priorità di impegni militari e politici imposta dalla complessità della situazione europea. Le Potenze vivevano tutte le contraddizioni che ostacolavano ogni possibilità di armonizzare una molteplicità di interessi antagonisti, strettamente connessi l'uno con l'altro.

Ma se questi furono gli esiti, ben diverse erano state le prospettive di riforma precedentemente vissute con tanta convinzione in Prussia, come appunto dimostrano sia i progetti di Stein e di Humboldt, sia le aperture dello stesso Hardenberg, il quale inizialmente riuscì a strappare concessioni in tal senso al Sovrano. Torniamo infatti agli avvenimenti che immediatamente precedono la creazione della Con-

⁴⁰³ Si veda: *Indice biografico*.

⁴⁰⁴ *Ibidem*, l. c.

federazione germanica (il *Deutsche Bund*, o *Confédération germanique*, nel linguaggio diplomatico del tempo) voluta da Metternich, intenzionato a raggiungere il suo scopo anche con qualche apertura ad una parvenza di rappresentanza politica concessa ai ceti, ossia all'antica struttura per ordini titolari di diritti privati e di funzioni politiche (gli *Stände*). Concessione necessaria per una parvenza di sostanziale e di salda alleanza fra Prussia ed Austria in funzione anti-russa.

Nondimeno, accadde poi il fatto imprevisto nel corso stesso degli avvenimenti che precedono il congresso delle Potenze, in quanto fece la sua comparsa, per un attimo (ma che minacciava di diventar decisivo) un diverso orientamento del Sovrano prussiano, Federico Guglielmo III, il quale – in un estremo sobbalzo alla stretta che Metternich stava imponendo alla Prussia – venne convinto dalla Corte della necessità di trovare un'alternativa, ossia stabilire un'alleanza con l'Impero russo.

In quei frangenti, immediatamente Metternich non vide più ragione di lasciare alla Prussia alcuna seppur apparente iniziativa nella Confederazione germanica. Ed in quel preciso momento, decise di stipulare un trattato segreto sia con la Francia di Talleyrand⁴⁰⁵ che con l'Inghilterra.

Tuttavia, ad interrompere queste oscillazioni e tali trame, si verificò l'imprevisto della fuga di Napoleone dall'Elba, ed il suo sbarco in Francia il 1 marzo 1815. Adesso di nuovo Austria e Prussia dovevano necessariamente riconvergere in una comune linea difensiva di fronte allo stesso pericolo. Sul momento riprese vita, almeno in parte, il progetto di costituzione del *Deutsche Bund*, ora persino nel senso di una Germania unita in senso federale-cetuale. Del resto, la questione del ruolo dei singoli Stati (e, in ognuno di questi, della rappresentanza, generale e provinciale, degli *Stände*) si profilava necessariamente in tempi differiti, anche per l'incertezza della situazione sul versante francese. Venne dunque accantonato, rinviandolo formalmente, *sine die*, ogni progetto di costituzione cetuale, nei termini stessi con cui Hardenberg, Stein e Humboldt lo avevano sottomesso all'attenzione di Vienna.

Ecco i motivi per cui l'atto federale stipulato l'8 giugno 1815⁴⁰⁶ finì per configurarsi più nel senso voluto da Metternich che non in quello auspicato inizialmente da Stein (ed in misura minore dallo stesso

⁴⁰⁵ *Ibidem*, l. c.

⁴⁰⁶ *Acte sur la Constitution fédérative de l'Allemagne, signé à Vienne le 8 juin 1815* (MARTENS-SNR, *Supplément*, to. VI [= *Nouveau recueil*, to. II], pp. 353 e ss.

Humboldt). Giustamente Stein poteva allora lamentare – in una nota al Gabinetto russo – che le garanzie costituzionali, così come erano state ora previste, risultavano prive di un efficace meccanismo di controllo e di tutela.

Per meglio apprezzare il senso del progetto di riforma cetuale si devono qui considerare tutti gli antefatti di questa conclusiva svolta impressa da Metternich agli avvenimenti. Gli antefatti spiegano quanto serie fossero le posizioni di Humboldt successivamente al 1813 (cioè successivamente alla sua *Memoria* sulla costituzione tedesca). Dopo la conclusione della campagna contro Napoleone (il quale abdica il 6 aprile 1814), nel 1815 Humboldt – al rientro da una missione diplomatica a Londra – è inviato al Congresso di Vienna, al seguito di Hardenberg. Siamo nel corso dei perigliosi Cento giorni in cui un redivivo Napoleone minaccia ancora una volta le Potenze alleate.

Negli atti preliminari al congresso tutto sembrava ancora in gioco, anche se in realtà qualsiasi prospettiva di ripresa dei progetti costituzionali doveva venir meno proprio all'indomani stesso della definitiva sconfitta di Napoleone (la battaglia di Waterloo si conclude il 18 giugno 1815). Malgrado che la Prussia, con il suo esercito, avesse svolto il ruolo di protagonista nello scontro militare con Napoleone (e decisivo il suo apporto a Waterloo), tuttavia – in quel poco spazio di grandi incertezze che i Cento giorni avevano aperto alle Cancellerie di tutta Europa – il Principe di Metternich riusciva a stringere definitivamente le maglie conclusive della sua trama, finendo per imporre la propria strategia alle altre Potenze vincitrici, fino a perfezionare l'esclusione di ogni istanza costituzionale, in particolare quelle avanzate dalla Prussia e da altri dei maggiori Stati tedeschi.

Eppure, nello stesso breve spazio temporale dei Cento giorni, in Prussia ancora restavano vive le speranze di poter far leva sull'importanza del suo esercito per imporre a Metternich un'accettazione di quei progetti costituzionali che in senso persino cetuale erano stati avanzati con maggior forza nel Regno di Prussia rispetto al Regno di Baviera ed al Granducato di Baden.

Riconsiderando l'intera sequenza di questi significativi antefatti in cui in Prussia, e per l'intera Europa, svanì ogni istanza riformatrice in senso cetuale-parlamentare, va ricordato che – successivamente al progetto di costituzione elaborato nel 1813 da Humboldt – la questione costituzionale era stata ripresa poco prima della stipulazione dell'*Acte sur la Constitution fédérative de l'Allemagne* [formula conclusiva della *Confédération germanique*, o *Deutsche Bund*] sottoscritto a Vienna l'8 giugno 1815, dalle Potenze. A risollevarla era stato Hardenberg, lo *Staatskanzler* che il 22 maggio 1815 era riuscito a strappare l'assenso

del titubante Federico Guglielmo III a sottoscrivere un *'decreto sulla futura rappresentanza del popolo'*⁴⁰⁷.

Sulla base dei principi di questo documento, Hardenberg poté poi argomentare a Vienna che la Prussia richiedeva che fossero meglio precisati i contenuti dello statuto federale sottoscritto l'8 giugno 1815, specialmente riguardo al troppo laconico e dilatorio art. XIII, il quale recitava: *"Il y aura des Assemblées d'états dans tous les pays de la Confédération"*⁴⁰⁸.

D'altro canto, questo decreto prussiano del 22 maggio 1815 poneva come un imprescindibile antefatto i progetti di una *'costituzione per ceti'* sin lì elaborati da Stein e da Humboldt. Nel suddetto decreto, al paragrafo 1 era infatti precisato che *"sarà costituita una rappresentanza del popolo"*, ed al paragrafo 2 si asseriva che questo implicava la necessità sia di *"restaurare gli Stati provinciali là dove essi funzionano tuttora con maggiore o minore efficacia, adattandoli ai bisogni dell'epoca presente"*, sia che, *"là dove ora non esistono Stati provinciali"*, questi dovessero essere istituiti (*"saranno da istituirsi"*)⁴⁰⁹.

Va qui appena ricordato che per *Stati* qui si intendeva una rappresentanza dei ceti, dei corpi, degli Ordini (in tedesco, appunto, gli *Stände*), ossia una rappresentanza provinciale di un'assemblea articolata secondo distinzioni in classi titolari di diverse funzioni, al tempo stesso economiche, sociali e politiche (debitamente rammodernata nel senso di osmosi ed aperture intercettuali).

Sulla base di quanto detto nei precedenti due paragrafi, il paragrafo 3 indicava che spettava agli *Stati* provinciali l'elezione dell'assemblea dei *"rappresentanti"* dell'intero paese, che si sarebbe installata a Berlino⁴¹⁰. Tale assemblea veniva dichiarata (paragrafo 4) competente *"alla deliberazione su tutti i punti della legislazione che si riferiscano ai diritti personali ed alla proprietà dei cittadini, comprese le imposte"*⁴¹¹. I Paragrafi 5 e 6 stabilivano poi che una *"Commissione composta di funzionari intelligenti e di abitanti stabili delle province"* doveva essere *"convocata immediatamente"*

⁴⁰⁷ Wilhelm ONCKEN, *L'epoca dell'imperatore Guglielmo I*. Tomo primo. Milano, Società Editrice Libreria, 1897, p. 45.

⁴⁰⁸ MARTENS-SNR, *Supplément*, to. VI [= *Nouveau recueil*, to. II], p. 374. Nella versione tedesca: *"Art. XIII. In allen Bundesstaaten wird eine landständische Verfassung Staat finde"* (*ib.*, p. 362). D'altro canto all'art. IV si parlava semplicemente di un'assemblea federativa – nella versione in tedesco: *Bundesversammlung* (*ib.*, p. 358), ed in quella francese: *Diète fédérative* (*ib.*, p. 370).

⁴⁰⁹ ONCKEN, *Op. cit.*, p. 46.

⁴¹⁰ *Ibidem*, l. c.

⁴¹¹ *Ibidem*, l. c.

a Berlino”, per occuparsi sia “dell’organizzazione degli Stati provinciali”, sia “dell’organizzazione della rappresentanza del paese”, sia dell’elaborazione di una “Costituzione secondo i principi indicati”⁴¹².

Come si avverte, il decreto non era quindi del tutto generico come doveva sembrare in sede storiografica prevenuta contro ogni distinzione cetuale. Infatti venne interpretato da Metternich come un’eventualità minacciosa per il suo disegno assolutistico, quindi da eludere, come egli fece presentando a sua volta un progetto che servisse a vanificare ogni simile prospettiva di ‘costituzione per ceti’.

La qualità del pericolo del documento prussiano viene colta dalla troppo sottovalutata ricostruzione prodotta sin dalla fine del XIX secolo da Wilhelm Oncken, il quale ricordava che preliminarmente un ampio dibattito era avvenuto fra i rappresentanti degli Stati interessati che saranno poi convocati al congresso di Vienna, per cui oggetto di critiche divenne in particolare l’art. XIII dell’*Acte sur la Constitution fédérative de l’Allemagne*, dell’8 giugno 1815. Critiche per la laconicità con cui si faceva semplicemente cenno ad una futura eventualità di addivenire, in un indefinito futuro, ad una vera e propria costituzione cetuale⁴¹³.

Del resto, quanto si evince, è che sul momento appunto la creazione della *Confédération germanique* serviva a Metternich per aggirare invece il tentativo prussiano di realizzare una vera *landständische Verfassung*. Questo anche se – nella stessa sua dilatoria laconicità – proprio l’art. XIII non escludeva affatto, ma anzi prevedeva – pur surrettiziamente rinviandola *sine die* – che vi dovessero essere delle *Assemblées d’états* in ogni paese membro, proprio come impegno conseguente tale unione fra gli Stati tedeschi.

Il fatto è che questo art. XIII costituiva un surrettizio inserimento di una concezione estranea agli intenti di Metternich di ridurre al minimo ogni elemento relativo ad una specifica articolazione della rappresentanza federale. Infatti, negli artt. IV-VI tale rappresentanza veniva ben altrimenti definita rispetto all’art. XIII (dove si parlava di una *Ständesverfassung*, e di una *Assemblée d’États*), in quanto in tali articoli si parlava semplicemente, sia nel testo in tedesco di una ‘assemblea federale’ (*Bundesversammlung*)⁴¹⁴, sia nel testo in francese di una *Diète fédérative*⁴¹⁵.

⁴¹² *Ibidem*, pp. 46-47.

⁴¹³ *Ibidem*, pp. 47-48.

⁴¹⁴ MARTENS-SNR, *Supplément*, to. VI [= *Nouveau recueil*, to. II], pp. 358-359.

⁴¹⁵ *Ibidem*, pp. 370-371.

In questo clima, nel compromesso conclusivamente siglato a Toeplitz, sotto il titolo di *Rettificazione di concetti relativamente all'art. XIII dell'Atto federale* (la *Confédération germanique* o *Deutsche Bund*), la Prussia dichiarò la sua decisione di non volere la sua riforma costituzionale sulla base della rappresentanza di una massa indifferenziata, in quanto riteneva più corrispondente allo stato della nazione appunto "non introdurre alcuna rappresentanza generale del popolo, incompatibile colla conformazione interna e geografica del regno, ma di voler concedere alle sue provincie delle costituzioni fondate sulla rappresentanza degli Stati [intendi: *Stände*], dalle quali dovrebbe formarsi una Giunta centrale di rappresentanza del paese"⁴¹⁶.

In altre parole, con questa *Rettificazione di concetti relativamente all'art. XIII dell'Atto federale* si riconfermava una netta distinzione fra una costituzione su base monocamerale, alla francese – che la Prussia appunto rifiutava, contrapponendole invece una *landständische Verfassung* (quale era quella che Humboldt aveva concepito nella *Memoria sulla costituzione tedesca* [la *Denkschrift über die Deutsche Verfassung*] del 1813, e come lo stesso decreto prussiano del 22 maggio 1815 aveva in qualche modo promesso).

Resta il fatto che nell'*Acte final*, quale risulta dall'edizione ufficiale, pubblicata a Vienna dall'*Imprimerie Impériale et Royale*, in francese⁴¹⁷ – come precisato per tutti gli atti del Congresso –, non vi è il minimo accenno ad una costituzione cetuale, pur recando in calce anche la firma di Humboldt (qui precisandone i titoli di ministro di Stato, Ciambellano, Inviato straordinario e ministro plenipotenziario presso Sua Maestà Imperiale e reale apostolica, l'Imperatore d'Austria). Per quanto essenzialmente consistente in una capillare divisione dei territori europei, nell'*Acte final* si fa gran spazio alle acquisizioni, oltreché dell'Austria, soprattutto del Regno di Prussia.

Ma sull'assetto interno ai domini prussiani, non v'è alcuna accenno nemmeno all'esistenza dei ceti, ordini (*États* o *Stände*). C'è solo un vago accenno, nell'art. XX, alla promessa del Re di Prussia "*de faire régler tout ce qui peut regarder la propriété et les intérêts des sujets respectifs* [dei vari domini acquisiti] *sur les principes les plus libéraux*"⁴¹⁸. Fra l'altro, all'art. XLVI, relativamente alla città di Francoforte, dichiarandola '*ville libre*', si precisa che le sue istituzioni "*seront basées sur le principe*

⁴¹⁶ ONCKEN, *Op. cit.*, p. 61.

⁴¹⁷ *Acte du Congrès de Vienne, signé le 9 juin 1815. Acte principal* (MARTENS-SNR, *Supplément*, to. VI [= *Nouveau recueil*, to. II], pp. 379 e ss.).

⁴¹⁸ *Ibidem*, p. 390.

d'une parfaite égalité des droits", sia fra le differenti confessioni cristiane, sia relativamente ai "*droits civils et politique*", sia in tutti i "*rappports du gouvernement et de l'administration*"⁴¹⁹.

Riguardo poi alla stessa fondazione di una "*Confédération perpétuelle, qui portera le nom de Confédération Germanique*" (art. LIII), precisando (art. LV) che "*les membres de la Confédération, comme tels, sont égaux en droit*" (e che si obbligavano "*tous également à maintenir l'acte qui constitue leur union*")⁴²⁰, non si fa alcun cenno ad una struttura attuale che pure ancora c'era in alcuni Stati, e particolarmente in Prussia.

Venendo poi all'attività legislativa dell'assemblea federale, mentre non c'è alcuna connessione con una struttura interna dei singoli Stati confederati, invece la struttura rappresentativa della *Diète fédérale* contraddice il principio dell'eguaglianza nei termini seguenti. Intanto, all'art. LVI, si prescrive che nelle votazioni i rappresentanti dei principali Stati avranno un voto, mentre un voto collettivo verrà attribuito ad alcuni raggruppamenti di principati e di città libere⁴²¹. Appunto all'art. LVIII, a proposito sia di "*Lois fondamentales*" da istituire o da cambiare, sia di "*mésures à prendre par rapport à l'acte fédératif même*", sia di "*institutions organiques ou d'autres arrangements d'un intérêt commun*", si precisa che la *Diète* si costituirà in *Assemblée générale*, esprimendosi in maniera differenziata. Nel particolare: Austria, Prussia, Sassonia, Baviera, Hannover, Württemberg avranno 4 voti ciascuno, mentre altri raggruppamenti di principati e Stati minori rispettivamente tre voti, o due voti, oppure un solo voto. Le quattro città libere (Lubecca, Francoforte, Brema, Amburgo) solo un voto⁴²².

Una risoluzione da sottolineare in questo *Acte final* del Congresso di Vienna è quella dell'art. LXII, dove si sancisce quel principio di mutuo intervento⁴²³ che avrà un'interpretazione estensiva in alcune occasioni, non ultimo nei confronti dell'insorgenza rivoluzionaria a Napoli⁴²⁴. Tuttavia, lo stesso articolo prevedeva che nel caso che un

⁴¹⁹ *Ibidem*, pp. 404-405.

⁴²⁰ *Ibidem*, p. 406.

⁴²¹ "Art. LVI. *Les affaires de la Confédération seront confiées à une Diète fédérative, dans laquelle tous les membres voteront par leurs Plénipotentiaires, soit individuellement, soit collectivement*" (*Ib.*, p. 407).

⁴²² *Ibidem*, pp. 407-408.

⁴²³ "Art. LXIII. *Les états de la Confédération s'engagent à défendre non seulement l'Allemagne entière, mais aussi chaque état individuel de l'union en cas qu'il fût attaqué, et se garantissent mutuellement [...]*" (*Ib.*, p. 410).

⁴²⁴ Fra l'altro, l'art. CIV (*Ib.*, p. 426) anticipa la trasformazione del Regno di Napoli e di Sicilia in Regno delle Due Sicilie, fornendo elementi al futuro colpo di Stato di Fer-

membro della Confederazione fosse attaccato, lo stato di guerra da parte della Confederazione doveva essere preceduto da una dichiarazione in tal senso da parte della stessa assemblea federale⁴²⁵.

Alla *Diète* inoltre si attribuiva il compito preliminare di mediazione per evitare il conflitto eventualmente insorto fra gli stati membri, fallito il quale diverrebbe necessaria una sentenza giuridica (“*une sentence juridique devient nécessaire*”), alla quale la commissione stessa provvederà attraverso “*un jugement Austrégäl*” [cattiva francesizzazione del tedesco “*Austrägalinstanz*”, mandato per eseguire una commissione], a cui si dovranno sottomettere le parti in conflitto⁴²⁶.

III. Successivamente a questo *Acte final*, perseverando nella sua opera di arginamento contro i movimenti costituzionali, Metternich il 14 novembre 1815 invia al ministro di Stato prussiano, Wittgenstein, una lettera confidenziale (aggiungendo in copia due memorie prima consegnate ad Hardenberg) nella quale si definiva la promessa rappresentanza nazionale come uno sfacelo per l'intera Germania⁴²⁷.

Nondimeno le resistenze a questa strategia reazionaria in senso assoluto non cessarono allora. Anzi, un più deciso passo verso una ‘costituzione per ceti’ venne messo in atto in altri regni e principati tedeschi. Il Re di Baviera concesse una Costituzione bicamerale il 26 maggio 1818, seguita da quella del Granducato di Baden (concessa il 22 agosto seguente)⁴²⁸. Le differenze fra le due costituzioni erano date dal fatto che in quella bavarese la Camera elettiva fosse formata sulla base di quattro classi (*Stände*) di cittadini. Il primo *Stand* era quello dei proprietari nobili aventi giurisdizione demaniale, ai quali spettava l'elezione di un ottavo della rappresentanza nazionale (la camera elettiva)⁴²⁹. Il secondo *Stand* era formato da proprietari non nobili (i contadini proprietari) che però avevano una maggiore funzione elettorale, nel senso che spettava loro l'elezione di quattro ottavi dei rappresentanti nella Dieta (contro un ottavo spettante ai proprietari nobili)⁴³⁰.

Il terzo *Stand* era quello del clero (formato da religiosi della Chiesa cattolica e di quella protestante), che eleggeva un ottavo dei rappre-

dinando IV, nel dicembre 1816, per il quale implicitamente si pose fine al Parlamento palermitano (ovviamente non sostituito da uno napoletano).

⁴²⁵ Si tratta di un altro comma dell'art. LXIII (*ib.*, p. 410).

⁴²⁶ *Ibidem*, l. c.

⁴²⁷ ONCKEN, *Op. cit.*, p. 56.

⁴²⁸ *Ibidem*, p. 48.

⁴²⁹ *Ibidem*, p. 49.

⁴³⁰ *Ibidem*, l. c.

sentanti⁴³¹. Al quarto *Stand* appartenevano i rappresentanti delle città e delle borgate che dovevano eleggere due ottavi della camera elettiva (nella quale si dovevano includere anche un deputato per ognuna delle tre università del Regno)⁴³².

La Costituzione bavarese venne positivamente valutata da Stein, specialmente per aver dato una specifica rappresentanza ai ceti dei borghesi delle città, dei contadini, del clero e della nobiltà. A proposito di questa Costituzione, sembrava poi opportuno a Stein che vi si fossero distinte le competenze non solo all'interno della 'seconda Camera', in parte ereditaria, in parte di nomina regia (nella quale l'aristocrazia costituiva l'elemento conservatore della stabilità della Costituzione stessa), ma anche fra questa 'seconda' e la 'prima camera', quella elettiva, dove il ceto dei nobili era distinto dagli altri ceti sociali⁴³³.

Diversamente si regolava la Costituzione del Granducato di Baden, dove quattordici città eleggevano ventidue deputati su un totale di sessantatre, mentre ai ben più popolati distretti rurali era riservato l'elezione solo dei due terzi restanti. Inoltre nella Camera non elettiva qui non era prevista alcuna distinzione di *Stand*⁴³⁴.

Tuttavia nel 1819 queste diffuse istanze costituzionali subiscono un arresto, incontrando una più ferma opposizione di Metternich, quando il 23 marzo viene assassinato Kotzebue. Appresa la notizia, il 1 aprile (dalla lettera di Gentz) mentre si trovava a Roma, Metternich è contrariato dal fatto che il granduca Carlo Augusto di Weimar avesse proprio dopo quell'evento sentito ancora la necessità di confermare le sue aperture al movimento studentesco, garantendo la piena libertà di opinione e di insegnamento.

Del tutto diversamente aveva sul momento reagito invece il re Massimiliano di Baviera, il quale il 30 marzo palesò al Sovrano di Prussia l'intenzione di sopprimere la Costituzione concessa, venendo poi a ciò dissuaso dallo stesso Federico Guglielmo III. Quest'ultimo confermò un simile atteggiamento anche nella conferenza di Toeplitz (fra il 29 luglio ed il 1 agosto), dando a vedere di non essersi ancora del tutto piegato a sottoscrivere il compromesso suggerito da Metternich, nel senso di una dichiarazione che la Prussia avrebbe rinunciato alla concessione di una Costituzione (promessa quattro anni prima,

⁴³¹ *Ibidem*, l. c.

⁴³² *Ibidem*, l. c.

⁴³³ *Ibidem*, l. c.

⁴³⁴ *Ibidem*, p. 50.

con il sopra ricordato decreto del 22 maggio 1815)⁴³⁵. Fra l'altro, il 24 settembre 1819, veniva concessa la Costituzione anche nel Regno di Württemberg, qui risultando non da una concessione regia, ma da un accordo intercorso fra il Sovrano e gli Ordini provinciali.

Non desta dunque meraviglia che nell'atto finale costituito dalla cosiddetta *Wiener Schlusskarte* (in realtà: *Acte final des conférences ministerielles tenues à Vienne, pour compléter et consolider l'organisation de la Confédération Germanique, signé a Vienne, le 15 may 1820*)⁴³⁶ anche gli altri plenipotenziari e ministri radunati a Vienna riassumessero la loro posizione in un senso palesemente contrario a quello voluto da Metternich, decidendosi a promettere di concedere o di rafforzare le carte costituzionali all'interno del loro Stato⁴³⁷.

Era l'esatto contrario di quanto Metternich si aspettava. D'altro canto, ogni suo ulteriore intento dilatorio, in certa misura palesato nell'art. LVII della '*Wiener Schlusskarte*', veniva – anche se ambiguamente ridimensionato – nei successivi artt. LVI e LX.

Ma ambiguo soprattutto l'art. LVII, dove si precisava che, essendo la Confederazione germanica costituita da Principi sovrani, il principio fondamentale di questa unione confederale esigeva che tutti i poteri della sovranità restassero nel Capo supremo del governo⁴³⁸. E che riguardo all'esistenza di una *costituzione degli Stati* (e qui il testo francese è meno chiaro di quello in tedesco)⁴³⁹, cioè solo ai sensi di una costituzione basata sui ceti, su ordini territoriali, il sovrano – solo nell'esercizio di un tale diritto – poteva essere tenuto (e qui un'ulteriore ambiguità: anche del verbo tedesco, '*gebunden*', in quanto può

⁴³⁵ *Ibidem*, pp. 59-61.

⁴³⁶ *Acte final des conférences ministerielles tenues à Vienne, pour compléter et consolider l'organisation de la Confédération Germanique, signé a Vienne, le 15 may 1820* (MARTENS-SNR, *Supplément*, to. IX [= *Nouveau recueil*, to. V], pp. 466 e ss.).

⁴³⁷ ONCKEN, *Op. cit.*, p. 65.

⁴³⁸ "Art. LVII. La confédération germanique, étant à l'exception des villes libres, formée par des principes souverains, le principe fondamentale de cette union exige que tous les pouvoirs de la souveraineté restent réunis dans le chef suprême du gouvernement, et que par la constitution des États, le souverain ne puisse être tenu d'admettre leur coopération que dans l'exercice de droits spécialement déterminés" (*Acte final des conférences ministerielles tenues à Vienne...*, cit., p. 505).

⁴³⁹ Nel testo tedesco, invece di "*constitution des États*" c'è specificato: "*landständische Verfassung*" (*Ib.*, l. c.), evitando dunque la confusione fra i singoli Stati nella Costituzione della Confederazione germanica, da un lato, e dall'altro gli Ordini, i ceti, gli *Stände*, all'interno della costituzione di ogni singolo Stato tedesco.

essere inteso come 'ob-ligato' oppure 'impegnato a rispettare')⁴⁴⁰ ad ammettere la cooperazione di questi ordini territoriali.

Nell'art. LVI si affermava inoltre che le costituzioni già esistenti, riconosciute in vigore, non possono essere cambiate se non per via costituzionale⁴⁴¹, e nell'art. LX si precisava che se un membro della Confederazione sollecita la garanzia dell'assemblea degli Stati confederati a favore della costituzione delle assemblee dei ceti stabiliti nel suo paese, la *Diète* [la stessa assemblea degli Stati confederati] è autorizzata ad assumerla⁴⁴².

C'era comunque una qualche contraddittorietà fra l'art. LVII, da un lato e dall'altro gli artt. LVI e LX. In effetti, l'art. LVII asseriva la superiorità del potere sovrano rispetto alle assemblee cetuali, nel senso di lasciar loro un semplice potere di cooperazione, e dunque non decisionale, mentre gli artt. LVI e LX garantivano l'intangibilità delle Costituzioni già esistenti, nei confronti delle quali non valeva alcun diritto del Sovrano a modificazioni unilaterali⁴⁴³.

IV. Ecco dunque l'arco di tempo in cui vanno collocati i termini per valutare pienamente i memoriali stesi da Humboldt nel 1819. Il primo termine è dato dall'esito reazionario (in senso assolutistico) della creazione del *Deutsche Bund* (sancito fra l'8-9 giugno 1815). Il secondo termine va localizzato nel riemergere di evidentemente non sopite pulsioni costituzionali fra gli stessi principi tedeschi, tali comunque da indurre Metternich a cercare di fronteggiarle in qualche modo, appunto con la cosiddetta *Wiener Schlusskarte* ("*l'Acte final [...] pour compléter et consolider l'organisation de la Confédération Germanique*") sottoscritta il 15 maggio 1820.

Dal canto suo, dopo aver svolto la sua missione di Inviato della Prussia presso la Corte britannica, Humboldt era stato indotto ad occuparsi nuovamente di temi costituzionali quando, nel 1817, venne chiamato a far parte del Consiglio di Stato (lo "*Staatsrat*"), sia come presidente della Commissione sulle tasse ("*Steuerkommission*"), sia come componente della Commissione per la costituzione ("*Verfas-*

⁴⁴⁰ Nel testo tedesco, invece di "*le souverain ne puisse être tenu d'admettre leur coopération*", è detto "*der Souverain kann durch eine landständische Verfassung [...] an die Mitwirkung der Stände gebunden werden*" (Ib., l. c.).

⁴⁴¹ "Art. LVI. *Les constitutions d'États existantes, reconnues comme étant en vigueur, ne peuvent être changées que par des voies constitutionnelles*" (Ib., l. c.).

⁴⁴² "Art. LX. *Lorsqu'un membre de la confédération sollicite la garantie générale pour la constitution des assemblées d'États établies dans son pays, la Diète est autorisée à s'en charger*" (Ib., l. c.).

⁴⁴³ *Ibidem*, l. c.

sungskommission"). In quest'ultima veste, Humboldt ebbe modo di riprendere contatto con la linea progettuale delle riforme, sin dal 1807 tracciata dallo stesso Stein.

Tornato da un viaggio in Inghilterra, recatosi poi al Congresso di Aquisgrana e quindi a Francoforte sul Meno, per concludere la questione della rappresentanza territoriale allora dibattuta, Humboldt scrive – su sollecitazione dello stesso Stein nel novembre 1818 – il primo di due memoriali su di una costituzione basata sulla rappresentanza per ceti relativamente alla Prussia. Elaborando il materiale fornitogli da Stein, poco dopo Humboldt gli invia il progetto personalmente, come risulta dalla dedica (“*An den Staatsminister von Stein. Frankfurt am Main, den 4 februar 1819*”), con il titolo di *Memoriale sulla costituzione cetuale della Prussia* [*Denkschrift über Preussens ständische Verfassung* (4 Februar 1819)]⁴⁴⁴.

Successivamente, mentre si trova a Tegel, elabora un abbozzo di relazione (intitolandolo: *Denkschrift über ständische Verfassung*) – con una premessa [*Concept meines Entwurfs*] – che viene presentato alla *Verfassungskommission*, presso il *Consiglio di Stato* (“*Staatsrat*”), e discusso in una prima sessione il 12 ottobre⁴⁴⁵. Il fatto che in una seconda seduta, il 28 ottobre, un membro della Commissione (“*Schuckmann*”) leggesse un documento che conteneva trentotto domande ed alcune osservazioni alla relazione di Humboldt, dimostra che questa *Denkschrift über ständische Verfassung* (oktober 1819) deve essere stata elaborata fra il 18 ed il 28 di tale mese, in sostanza riprendendo il nucleo di idee contenuto nel primo memoriale, la *Denkschrift über Preussens ständische Verfassung* (4 Februar 1819)⁴⁴⁶.

La quasi coincidenza dei titoli e del contenuto dei due memoriali, per il fatto di costituire la rielaborazione del primo (*Denkschrift über Preussens ständische Verfassung* [4 Februar 1819] nel secondo (*Denkschrift über ständische Verfassung* [oktober 1819]), e – non ultimo la doppia intitolazione che in sostanza risulta da parte di Gebhardt di questo secondo memoriale (riferendosi ad esso sia come *Zur stän-*

⁴⁴⁴ Wilhelm von HUMBOLDT, *Denkschrift über Preussens ständische Verfassung* (4 Februar 1819), in: ID., *Gesammelte Schriften. Band XII. Zweite Abteilung: Politische Denkschriften III. 1 Hälfte (Dritter Band. 1815-1834. 1. Hälfte)*. Herausgegeben von Bruno Gebhart. Berlin, B. Behr's Verlag, 1904, pp. 225-296.

⁴⁴⁵ Si veda la premessa di Bruno Gebhardt, a: HUMBOLDT, *Zur ständische Verfassung in Preussen*, in: *Gesammelte Schriften. Band XII. Zweite Abteilung: Politische Denkschriften 2. Hälfte (Dritter Band. 1815-1834. 2. Hälfte)*. Herausgegeben von Bruno Gebhart. Berlin, B. Behr's Verlag, 1904, p. 381.

⁴⁴⁶ *Ibidem*, l. c.

dischen Verfassung in Preussen, che come *Denkschrift über ständische Verfassung*) – hanno prodotto una qualche confusione nei riferimenti di quanti in Italia si sono occupati di questo aspetto della riflessione humboldtiana.

Una confusione da cui sembra esente solo la traduzione parziale, ma esattamente intitolata (*Memoriale sulla costituzione a rappresentanza di Ordini per la Prussia*), curata da Franco Serra⁴⁴⁷, il quale dunque correttamente parla della *Denkschrift über ständische Verfassung* come secondo memoriale del 1819⁴⁴⁸. Confusione, da cui non è invece del tutto immune la pregevole analisi politico-filosofica di Carla De Pascale⁴⁴⁹, la quale sembra riferirsi indistintamente sia al primo memoriale, del febbraio, sia al secondo, quello di ottobre. Confusione da cui si è saggiamente tenuta invece lontana Marina Lalatta Costerbosa, non riproducendo né l'uno, né l'altro nella raccolta di testi di Humboldt da lei intitolata *Scritti giuridici e politici*⁴⁵⁰. Va anche segnalata una concausa di questa confusione nel fatto che, malgrado ogni intenzione, Nicolao Merker aveva pubblicato il 'secondo memoriale', quello di ottobre semplicemente con il titolo di *Memoriale per una costituzione corporativa*⁴⁵¹.

Nondimeno, venendo dunque al 'primo memoriale' – la *Denkschrift über Preussens ständische Verfassung* (4 Februar 1819) – va anzitutto ricordata la medesima linea concettuale che del resto aveva unito sin dal 1807-1808 Humboldt a Stein sulla via delle riforme, proprio secondo un progetto di rappresentanza che fosse espressione e veicolo di interessi non solo particolari, corporativi o locali, ma anche dello Stato nel suo complesso. E questo è quanto si ripropone nel 1819, secondo una prospettiva federale-cetuale più che sempli-

⁴⁴⁷ W. von HUMBOLDT, *Memoriale sulla costituzione e rappresentanza di Ordini per la Prussia* [*Denkschrift über Preussens ständische Verfassung* (4 Februar 1819)], in: ID., *Antologia degli scritti politici*, cit., pp. 163-197.

⁴⁴⁸ Franco SERRA, *Nota bio-bibliografica*, in: Wilhelm von HUMBOLDT, *Antologia degli scritti politici*, cit., pp. 40-42.

⁴⁴⁹ Carla DE PASCALE, *W. v. H. e la costituzione prussiana*, cit.

⁴⁵⁰ W. von HUMBOLDT, *Scritti giuridici e politici*. A cura di Marina Lalatta Costerbosa, cit.

⁴⁵¹ HUMBOLDT, *Memoriale per una costituzione corporativa*, in: ID., *Stato, società e storia*. A cura di N. Merker, cit., pp. 119-167. Dal canto suo, anche Marino attribuisce un diverso titolo a questo scritto, fra l'altro indicando (L. MARINO, *Wilhelm von Humboldt tra liberalismo e conservatorismo*, cit., p. 48) la coerenza argomentativa di tali posizioni rivalutative della nobiltà in altri due scritti indirizzati a W. Rehberg: HUMBOLDT, *Über den deutschen Adel* (Göttingen, 1803); ID., *Über die Staatsverwaltung deutscher Länder und die Dienerschaft des Regenten* (Hannover, 1807).

cemente confederale, soprattutto *versus* il *Deutsche Bund* voluto da Metternich nel 1815.

Al 'secondo memoriale' viene dedicata una specifica analisi della De Pascale, la quale trae le seguenti conclusioni relativamente al complesso processo per cui tutti i corpi, gli 'ordini', gli *Stände*, avrebbero dovuto, nella concezione di Humboldt, partecipare alla vita politica secondo un duplice movimento interattivo. Per il primo aspetto, Humboldt sembra abbia voluto considerare uno 'scorrimiento' dall'alto verso il basso, nel senso sia di rafforzare i livelli intermedi costituiti dagli *Stände*, sia – nel contempo – nel senso di eventualmente sfoltire i ranghi superiori della burocrazia (che sin lì assumevano ogni iniziativa, verticizzando le decisioni legislative ed esecutive).

Con il processo dal basso, invece Humboldt si riferiva alla necessità di assicurare una possibilità di ascesa sociale (cioè di accesso ad una sostanziale partecipazione alle decisioni pubbliche) a quelle figure sociali, i corpi, i ceti sociali minori che in quel momento non erano coinvolti in alcuna rappresentanza politica, ma alla quale avrebbero invece potuto accedere se si fosse ripristinato un ruolo di rappresentanza delle *Bürgercorporationen* e delle stesse *Zünfte*⁴⁵².

E qui vale la pena di riferirsi allo stesso testo di Humboldt, cominciando dalla parte conclusiva di questo 'secondo memoriale', dove emerge con maggior chiarezza la distinzione fra i diversi tipi di *Stände*, in relazione cioè alla loro specifica funzione. In effetti, il progetto di una costituzione per ceti ha qui un suo punto saliente nella distinzione fra la rappresentanza nazionale (con un'*Assemblea generale degli Ordini* o dei *Ceti generali*, gli "*Allgemeine Stände*") e, dall'altro, una tipologia di rappresentanza locale, con le *Assemblee degli Ordini provinciali*⁴⁵³ (ossia i *Provinzialstände*, raccolti nelle assemblee provinciali [*Provinzialversammlungen*]).

D'altro canto, una tale *ständische Verfassung* va riferita a quella che Humboldt riconosce come l'articolazione complessa della *nazione*, nel senso cioè di una pluralità di distinte e complementari entità cetuali e comunitarie territoriali. A partire, quindi, dai municipi (a seconda delle dimensioni distinti in *Communen* e *Gemeinde*), per giungere ai circondari ("*Kreisen*") e quindi alle Province ("*Provinzen*"). I comuni (rurali e urbani) ed i circondari sono retti da dei *Präsidenten* (nel para-

⁴⁵² DE PASCALE, *Op. cit.*, p. 71.

⁴⁵³ *Ibidem*, p. 70.

grafo 24 si prevede che questi fossero eletti dalle municipalità, ancorché confermati dalle autorità statali, altrimenti da rieleggere)⁴⁵⁴.

Un primo abbozzo alla globalità di queste suddivisioni andrebbe comunque visto nella suddetta premessa al secondo memoriale, scritta a Tegel (intitolata: *Concept meines Entwurfs*), laddove Humboldt parla sia di 'autorità comunali' ("*Communalbehörden*"), sia di ceti, di ordini a livello di circondario ("*Kreisstände*"), sia di assemblee provinciali ("*Provinzialversammlungen*"), distinguendo queste ultime da un'assemblea generale regionale ("*Allgemeinen Landesversammlung*")⁴⁵⁵.

Se nel 'primo memoriale' – il memoriale di febbraio del 1819 – Humboldt aveva anche considerato l'ipotesi monocamerale (paragrafo 106) e persino una tricamerale (paragrafo 107)⁴⁵⁶, poi questa ipotesi – assieme a quella di un'assemblea generale regionale – era stata riconsiderata nel 'secondo memoriale', riducendole entrambe al contesto del progetto bicamerale della rappresentanza nazionale.

In quest'ultima doveva esserci la vera *rappresentanza politica* degli ordini, distinta dalla *rappresentanza di interessi privati*, professionali o locali, eletta sia a livello del comune o del circondario, sia a livello provinciale ("*die Provinzialversammlungen*"). La *rappresentanza politica* degli Ordini era questa, a livello nazionale, come rappresentanza generale ("*die allgemeine ständische Versammlung*").

Nel paragrafo 37 Humboldt precisava comunque che le elezioni per le assemblee provinciali e per le assemblee generali regionali non dovessero essere fatte attraverso una rappresentanza cetuale, ossia non attraverso 'grandi elettori', ma direttamente da parte della nazione⁴⁵⁷. Con più ampia chiarezza terminologico-concettuale si precisava nel paragrafo 40 la rappresentanza centrale, come un' *Assemblea generale degli Ordini* (paragrafo 40), costituita da due Camere, cioè una ereditaria ed una elettiva, fermo restando il principio che ogni decisione avrebbe dovuto esser presa all'unanimità delle due Camere⁴⁵⁸.

⁴⁵⁴ "Die von der Gemeinde gewählten Vorsteher müssen von den Staatsbehörden bestätigt werden, die Verweigerung dieser Bestätigung zieht die Nothwendigkeit einer neuen Wahl nach sich" (HUMBOLDT, *Zur ständische Verfassung in Preussen (Oktober 1819)*, cit., p. 411).

⁴⁵⁵ ID., *Concept meines Entwurfs*, in: *Ibidem*, p. 384.

⁴⁵⁶ ID., *Denkschrift über Preussens ständische Verfassung (4 Februar 1819)*, cit., pp. 270-271.

⁴⁵⁷ "[Paragr.] 37. Die Wahlen zu den Provinzialversammlungen (und das gleiche gilt von dem allgemeinen Landtag) geschehen, ohne Vermittlung von Wahlherren, geradezu durch die Nation" (ID., *Zur ständische Verfassung in Preussen [Oktober 1819]*, cit., p. 444).

⁴⁵⁸ "Die allgemeine ständische Versammlung müsste aus zwei Kammern, einer erblichen, und einer Wahlkammer bestehen. [...] Der Schluss der ständischen Versammlung muss nur aus ihrer Einstimmigkeit hervorgehen [...]" (ib., pp. 449-450).

La *Camera ereditaria* doveva comunque essere aperta anche all'accesso di nuovi membri, provenienti da tutti gli Ordini, e quindi non solo riservata alla nobiltà di antica data. In tal senso, nel paragrafo 41 si precisava che la *Camera ereditaria* avrebbe dovuto essere formata sia dai principi reali, sia da quei nobili già appartenenti ad Ordini nobiliari tedeschi che precedentemente all'epoca napoleonica dipendevano dall'Impero – cioè non ancora *mediatizzati*⁴⁵⁹ –, sia dai membri nobili degli Ordini ancora vigenti, sia da tutte quelle altre personalità che fossero elevate al rango della nobiltà ereditaria '*per volere di Sua Maestà il Re*', sia dalle alte gerarchie ecclesiastiche cattoliche e protestanti, infine sia da tutti coloro cui il Re avesse ritenuto di conferire il diritto di essere membri vitalizi di questa 'Camera alta' (dunque non solo ereditaria)⁴⁶⁰.

Alla *Camera elettiva* – nel paragrafo 42 definita come formata dai deputati sia della nobiltà proprietaria di terreni, sia delle altre tipologie di proprietari terrieri della campagna e delle città ("*Die Wahlkammer bestände aus Abgeordneten der adelichen Grundeigentümer, der übrigen ländischen Besitzer und der Städte*")⁴⁶¹ – si accedeva (paragrafo 43) sulla base del voto espresso immediatamente dalla nazione stessa, senza alcun grado intermedio di elezione ("*ohne Mittelstufe von Wahlherrschaft*")⁴⁶². Concetto analogo a quello relativo (paragrafo 37) alle assemblee comunali, di circondario, provinciali e regionali.

Tuttavia, – cioè al di là dei meccanismi istituzionali formalmente proposti (più o meno concettualmente coerenti, su cui del resto si accanisce invano l'acribia analitica storiografica) – è sulla concezione

⁴⁵⁹ Merker spiega questa aggettivazione riferendosi alla dipendenza 'immediata' che l'alta nobiltà aveva con l'Imperatore, mentre la nobiltà minore (baroni, cavalieri, etc.) recepiva in maniera 'mediata' l'autorità imperiale, dipendendo direttamente dai sovrani dei singoli Stati. Con la *Pace di Luneville*, alcuni Stati tedeschi erano passati alla Francia, e per compensarne l'alta nobiltà che prima era all'immediata dipendenza dell'Imperatore, con l'*Atto di mediazione (Reichsdeputationshauptschluss)*, del 1803, questa nei nuovi Stati venne sottoposta alla 'mediata autorità' dei singoli sovrani (MERKER, *Nota a: HUMBOLDT, Memoriale per una costituzione corporativa [Zur ständische Verfassung in Preussen]*, cit., p. 157).

⁴⁶⁰ "*Die erbliche Kammer würde bestehen aus den Königlichen Prinzen, den ehemals unmittellbar gewesen Deutschen Reichsständen, den Standesherrn, allen anderen Individuen, welche es Seiner Majestät dem Könige gefallen würde, zu Erbständen des Reichs zu erheben, und den Häuptern der katholischen und protestantischen Geistlichkeit; endlich aus denjenigen, welchen seine Majestät auf ihre Lebenszeit das Recht Mitglieder der Kammer zu seyn, verleihen*" (HUMBOLDT, *Zur ständische Verfassung in Preussen [Oktober 1819]*, cit., p. 451).

⁴⁶¹ *Ibidem*, l. c.

⁴⁶² *Ibidem*, p. 452.

di fondo di questo progetto che dobbiamo trovare il sostanziale significato che Humboldt sembra attribuire alla *ständische Verfassung*. Del resto giustamente la stessa De Pascale⁴⁶³ pone l'accento sulla distinzione di fondo indicata da Humboldt fra un fattore ereditario e, di contro, un'esigenza selettivo-meritocratica della struttura cetuale. Esigenza quest'ultima di una rammodernata rappresentanza per ceti, attraverso selezione, cooptazione ed elezione.

Lo Stato – precisa Humboldt (nel contesto del paragrafo 36) – deve elevare alla condizione di nobile coloro che vanno ricompensati per meriti dimostrati. E comunque si deve evitare di discriminare per pregiudiziali di rango o requisiti di *status* sia quanti meritano di avere un alto incarico ufficiale, sia quanti ambiscono solo a diventare grandi proprietari (condizione che sarebbe sbagliato circoscrivere ancora alla sola grande proprietà ereditaria).

Dunque lo Stato deve nobilitare anche quanti non siano per nascita nobili, ma dimostrino – assieme al possesso di grandi proprietà – delle pregevoli doti personali (“*mit persönlichen Vorzügen*”), in quanto privarli di un tale innalzamento produrrebbe un certo squilibrio nella distinzione sociale dell'individuo⁴⁶⁴. Sin da qui Humboldt contrappone il criterio dell'*eguaglianza astratta* a quello di un *concreto eguagliamento politico* di diseguaglianze cetuali-funzionali in senso contestualmente privatistico-pubblicistico. Nel mentre, però, Humboldt privilegia eccessivamente la grande proprietà, senza cui non vi sarebbe riconoscimento politico delle pur effettive capacità.

D'altra parte, convince invece il suo riconoscimento che, fra i requisiti di fondo della nobiltà, così storicamente intesa su basi capacitario-meritocratiche, vi debba essere comunque un criterio ereditario, nel senso che, poca o molta, la proprietà stessa è il fondamento della continuità familiare e cetuale. Nel possesso continuato della terra c'è il legame più indissolubile fra le famiglie, i ceti, la nazione e lo Stato. Il possesso di una significativa dimensione di proprietà terriera, tenuta unita dall'eredità (“*bedeutenden, erblich zusammengehaltenen Grundbesitz*”) è quanto assicura la conservazione delle famiglie e della stirpe (“*Erhaltung und Sicherung der Geschlechter*”)⁴⁶⁵. Ma proprietà, legami di

⁴⁶³ DE PASCALE, *Op. cit.*, p. 72.

⁴⁶⁴ “[...] *Der Staat muss bei Erhebungen in den Adelstand nur Belohnung des Verdienstes, oder solche Fälle im Augen haben, wo, bei Uebertragung eines Amtes, oder bei erworbenem grossen Güterbesitz, verbunden mit persönlichen Vorzügen, der Mangel des Adels ein gewisses Missverhältniss in die Lage des Individuums bringt*” (HUMBOLDT, *Zur ständische Verfassung in Preussen* [Oktober 1819], cit., p. 442).

⁴⁶⁵ *Ibidem*, l. c.

suolo e di sangue non bastano alla continuità di un ceto se manca la dignità dei costumi ("*sittliche Würde*")⁴⁶⁶.

Delineata in questi tratti, la struttura cetuale si fonda su diseguaglianze, storicamente affermate sulla base di una continuità capacitario-meritocratica. È comunque un criterio che peraltro esclude qualsiasi trasmissione puramente ereditaria della nobiltà (se priva cioè di riconfermati meriti e capacità privatistico-pubblicistiche) e qualsiasi esclusione di nuove individualità meritocratico-capacitarie, espressione di altri ceti, borghesi e contadini.

Come si può constatare, qui le suddette aperture ai meriti e capacità emergenti non sembrano riferite da Humboldt esclusivamente a nebulose dimensioni ancestrali, né esclusivamente al ruolo che i ceti antichi, tradizionali, possono comunque ancora dare, assumendosi quel ruolo di 'classe politica' che ha storicamente caratterizzato la nobiltà.

Un ruolo che qualifica lo *status* di nobile come condizione a cui possono aspirare individui provenienti da altri ceti, dal contesto stesso di quelle modificazioni formali-sostanziali che non intaccano la sostanza e la forma di un ordine cetuale complesso. Un'apertura ai talenti emergenti che non solo non compromette, ma anzi rafforza, rammodernandolo in forme nuove, il fondamento dell'ordine presente, la sostanziale eticità politica che deve legare individui e ceti alle istituzioni sociali e politiche.

C'è però in Humboldt anche il riferimento ad un criterio nettamente egualitario nel paragrafo 31, dove precisava che l'eguaglianza è il requisito che va richiesto, legittimamente giustificato e difeso in quel che riguarda l'appartenenza ad un Ordine, in cui il proprio interesse, per quanto possa essere specifico, può davvero appartenere in modo uguale a tutti i suoi membri⁴⁶⁷.

A proposito di questa 'diseguale eguaglianza politica', Humboldt sottolinea (nel paragrafo 37) la differenza rispetto ai criteri di elezione solo formalmente egualitari, quali risultano nei gradi di elezione specifici del sistema francese, a questo opponendo invece l'elezione diretta da parte dell'intera nazione. In questo senso, secondo Humboldt, con questo criterio di elezione diretta è innegabile che si stabilisce un sostanziale legame fra elettore ed eletti⁴⁶⁸. Criteri che si confermano

⁴⁶⁶ *Ibidem*, l. c.

⁴⁶⁷ "Die Gleichheit lässt sich von der Seite vertheidigen und rechtfertigen, dass jeder Stand sein Interesse, insofern es sich absondern könnte, gehörig wahren kann" (*Ib.*, p. 423).

⁴⁶⁸ "[...] Das Interesse der Nation an der Verfassung viel mehr durch unmittelbare Wahlen erhalten wird, die allein im Stande sind, ein eigentliches Band der Theilnahme zwischen dem Wähler und Gewählten anzuknüpfen" (*Ib.*, p. 445).

nei paragrafi successivi. Nel paragrafo 42, si precisa – come si è visto – che gli Ordini componenti la Camera elettiva debbano essere eletti non attraverso ‘grandi elettori’. Nel paragrafo 43 si prescrive che per tutti gli altri consigli o assemblee (comunali, circondariali, provinciali e generali) le elezioni non dovessero avvenire attraverso intermediari, ma direttamente da parte di tutta la nazione (“*unmittelbar aus der Nation selbst*”), da tutto il popolo (“*unmittelbar vom Volke ausgehen müssen*”)⁴⁶⁹.

Precisamente nel paragrafo 43 Humboldt esclude infatti che una validità rappresentativa della volontà della nazione si potesse avere nel caso che l’elezione dei rappresentanti avvenisse all’interno dei singoli ordini. Infatti, gli ordini sono delle singole corporazioni, legate ad una specifica situazione privata e ad una particolare funzione pubblica, ossia aggregazioni che non comprendono tutto il popolo. E se si ammettesse una loro rappresentatività generale in quanto singoli ordini, si avrebbe in tal caso che gli elettori coinciderebbero con gli eletti⁴⁷⁰.

Al fine di evitare una tale evenienza – per cui il particolarismo municipale penetrerebbe negli Ordini provinciali, ed a sua volta la parzialità di vedute locali di questi ultimi entrerebbe nell’animo dei membri degli Ordini generali – è più opportuno che i membri della Camera elettiva vengano eletti dalla nazione stessa. Immediatamente, la nazione, il popolo dovrà eleggerli, sia pure scegliendoli fra gli stessi membri dei diversi livelli degli Ordini, e destinandoli ad una distinzione cetuale specifica dell’assemblea generale stessa.

In tal modo, questa *Assemblea generale degli Ordini* non sarebbe definita secondo il particolarismo di assemblee provinciali o di circondario, incompatibile con il carattere che deve avere una rappresentanza generale della nazione⁴⁷¹.

Un altro aspetto rilevante su cui Humboldt insiste è poi quello della distinzione fra *rappresentanza cetuale generale* ed *autorità sovrana*,

⁴⁶⁹ *Ibidem*, p. 452.

⁴⁷⁰ *Ibidem*, l. c.

⁴⁷¹ Qui vale la pena di riportare l’intero inizio del paragrafo 43: “*Die Wahlen dieser Abgeordneten [della Camera elettiva] geschehen unmittelbar aus der Nation selbst, durch dieselbe, und ohne Mittelstufe von Wahlherrs [quale potrebbero essere le assemblee cetuali provinciali]*” (*Ib.*, l. c.). Per cui la scelta dei membri dei tre livelli della rappresentanza cetuale, sia quelli municipali e di circondario, sia quelli provinciali, sia quelli dell’Assemblea generale degli Ordini (“*die Wahlen zu den drei verschiedenen Stufen ständischer Autoritäten: den Municipal- und Kreisbehörden, den Provinzialständen, und den allgemeinen Ständen*”), deve venir fuori unitariamente e immediatamente dal popolo (“*sämtlich unmittelbar vom Volke ausgehen müssen*”) (*Ib.*, l. c.).

distinzione incentrata sia sui diritti individuali inviolabili per lo Stato, sia d'altro canto sulla non identificabilità fra autorità statale e la particolarità delle finalità individuali-cetuali costitutive degli Ordini. Al paragrafo 3 è infatti precisato che proprio a questa distinzione si deve l'urgenza di una nuova costituzione politica per ceti, per ordini, la quale dovrà avere i seguenti requisiti. Intanto, il requisito per cui l'amministrazione degli affari della nazione ("*Die Verwaltung der Angelegenheiten der Nation*") sia affidata ad autorità corporative locali ("*ständischen Behörden*"), attentamente distinta e separata dall'amministrazione degli affari generali dello Stato ("*von der Verwaltung der Staatsangelegenheiten sorgfältig abzusondern*"), sia pure l'una e l'altra in un vicendevole rapporto ("*und beide in das Verhältnis zu stellen*"), requisito per il quale soltanto possono derivare la più ampia pace interna e la più grande forza della monarchia⁴⁷².

In secondo luogo, è però importante che nel complesso di questa interazione fra i ceti e lo Stato, vengano tratti in superficie nella nazione il necessario attaccamento, l'amore ed un diffuso entusiasmo ("*Liebe und regen Eifer*") nel prendersi cura delle questioni che la riguardano⁴⁷³. D'altro canto, la sovranità statale non deve in alcun modo travalicare questi limiti di distinzione-interazione fra ceti, professioni private, funzioni pubbliche, né pretendere di surrogare totalmente l'insieme di istituzioni create nel tempo per conservare e perfezionare un tale ordine complesso. Perciò è indispensabile che – assicurando comunque la sostanziale continuità nel progressivo divenire delle nuove forme di partecipazione – siano definiti inviolabilmente quei principi la cui trasgressione farebbe degenerare la monarchia in un sistema arbitrario. E, d'altra parte, sono questi principi che rendono possibile per gli stessi organismi corporativi-cetuali, gli ordini, assumere le necessarie decisioni per cui sulle aspirazioni innovatrici predomini sempre il principio della conservazione ("*das Prinzip der Erhaltung über das Bestreben nach Neuerung herrschend erhält*")⁴⁷⁴.

Nondimeno, nel suo progetto Humboldt non esclude affatto che il variare dei tempi e delle situazioni rendano necessaria la costituzione di novi ordini, diversi da quelli tradizionali. Nel paragrafo 9 si sottolinea come in una nuova distribuzione delle differenze cetuali (in una nuova distribuzione delle funzioni, arricchita dall'apertura all'ascesa

⁴⁷² *Ibidem*, p. 390.

⁴⁷³ *Ibidem*, l. c.

⁴⁷⁴ *Ibidem*, l. c.

di nuove capacità) sia auspicabile una stretta correlazione con le condizioni storiche e la struttura istituzionale dello Stato⁴⁷⁵.

In Prussia è indispensabile che la costituzione di nuovi ordini non avvenga in base ad un'immagine ideale, ad un calcolo di una ragione astratta rispetto alle situazioni concrete, ma valutando esattamente i termini della presente situazione storica e politica, le oggettive condizioni per la conservazione della struttura istituzionale ed il mantenimento del principio monarchico⁴⁷⁶. L'essenza della costituzione corporativa ora da dare allo Stato prussiano deve consistere anzitutto nell'organizzazione di una ben calcolata serie di distinzioni cetuali⁴⁷⁷, cioè di Ordini cetuali ai quali siano – contestualmente – garantite le loro libertà e richiesta loro una rigorosa corresponsabilità (“[...] *aber unter strenger Verantwortlichkeit*”)⁴⁷⁸. È indispensabile un controllo reciproco nell'affrontare le questioni che interessano tutta la nazione, intesa dunque come totalità fatta di grandi e piccole comunità.

Ma l'essenza della costituzione corporativa, cetuale, consiste anche nel grado di autorità che questi ordini debbono avere quando si confrontano con il governo. Gli ordini non devono dimenticare che il loro scopo è non solo garantire la propria autonomia, la loro libertà personale, cetuale e funzionale, ma anche di far sì che il governo stesso abbia davvero, per il loro tramite, maggior solidità, considerazione sociale e forza esecutiva (“*mehr Festigkeit, Würde und Kraft zu verschaffen*”)⁴⁷⁹.

V. E qui c'è il preciso riferimento alla concreta dimensione storica in cui va considerata questa struttura pluricetuale dello Stato prussiano, il quale non è una concezione dell'astratta ragione, ma è un'entità che ha una precisa fisionomia culturale e politica nel contesto degli altri Stati europei. Una propria individualità nazionale lo Stato prussiano l'ha conseguita non unicamente in ragione dell'energia militare (“*nicht unmittelbare Folge seiner physischen Kräfte*”)⁴⁸⁰ dispiegata per contrastare e vincere il dispotismo rivoluzionario-napoleonico. Ma ancor prima è un'individualità conseguita per la forza morale che

⁴⁷⁵ “Die neu zu errichtenden Stände müssen nur ganz genau auf die Lage und Verfassung des Preussischen Staates berechnet werden” (Ib., p. 392).

⁴⁷⁶ *Ibidem*, l. c.

⁴⁷⁷ “[Paragr.] 8. Das Wesen der dem Preussischen Staate zu gebenden Verfassung muss daher in der Organisation einer wohl berechneten Reihe ständischer Behörden bestehen [...]” (Ib., p. 391).

⁴⁷⁸ *Ibidem*, l. c.

⁴⁷⁹ *Ibidem*, l. c.

⁴⁸⁰ *Ibidem*, p. 492.

la Prussia è riuscita a manifestare nei termini sia di una resistenza nazionale, sia di una contestuale difesa del ricostituito ordine europeo. E ciò è potuto avvenire per il concorso dato dall'energia spirituale dei suoi monarchi al patriottismo ed alle aspirazioni della nazione⁴⁸¹.

Un altro aspetto di questa realtà nazionale complessa è che la forza morale e l'energia materiale messe in campo dallo Stato prussiano hanno avuto come presupposto che il governo non incontrasse ostacoli alla sua funzione di organizzazione e di direzione politica. Un governo che non ha cercato di imporre alla nazione stessa niente che opprimesse o estinguesse questa forza morale. Il governo stesso deve poter contare sempre su questo spirito dalla nazione ("*[...] sondern die Regierung muss auf den Geist rechnen können, der dieselbe belebt*")⁴⁸².

Contrariamente a quanto prevedono le costituzioni delle altre nazioni – nella nuova Costituzione da dare alla Prussia la funzione degli ordini non deve essere concepita come un semplice contrappeso all'opera del governo, in un antagonismo di forze contrapposte. La funzione degli ordini va intesa nel senso della collaborazione col governo stesso, in vista del raggiungimento di quello che è lo stesso fine, ossia trovare le migliori soluzioni per la nazione. Sotto questo profilo, – diversamente da quanto accade in altri Stati europei – la rappresentanza politica delle diverse classi di cittadini, dei ceti, degli ordini, non deve essere uno strumento per quietare l'opinione e ancor meno un'estorta concessione di nuovi diritti⁴⁸³.

Un simile modo antagonistico di considerare la rappresentanza nazionale significherebbe andare incontro ad un oggettivo pericolo. Invece, una costituzione non imposta da ideologie antagonistiche (o da interessi immediati e contingenti) dovrebbe rendere possibile un ruolo centrale dell'opinione nazionale, in sintonia sia con la rappresentanza parlamentare degli ordini, sia con le scelte di governo sui problemi di fondo.

Gli ordini possono essere considerati come un mezzo salutare e necessario ("*ein heilsames und notwendiges Mittel betrachtet*") sia al fine di comprendere l'opinione della nazione ("*die Meinung der Nation*"), espressa razionalmente ed oggettivamente fondata proprio grazie ad essi, sia per assicurare al governo non la semplice obbedienza, bensì quella forte, attiva collaborazione che risulta dall'unanimità di sentire

⁴⁸¹ "[Paragr.] 9 [...] *Der Preussische Staat* [...] *verdankt dieselbe der Geisteskraft seiner Monarchen und dem Patriotismus und den Bestrebungen der Nation*" (*Ib.*, l. c.).

⁴⁸² *Ibidem*, l. c.

⁴⁸³ *Ibidem*, l. c.

della nazione (*“durch die Zustimmung der Nation eine kraftvollere Mitwirkung zu gewinnen”*), unanimità tanto più necessaria nelle attuali circostanze dello Stato prussiano⁴⁸⁴.

Al contrario, nei nuovi Stati europei l'ordinamento istituzionale viene definito dall'alto (*“Alle diese organisirten die Einrichtung von oben herab”*), e se anche contemplanò l'esistenza di una rappresentanza cetuale, tuttavia senza alcuna mediazione la fondano sull'indivisa, indistinta massa popolare (*“oder gründeten die Ständeversammlung unmittelbar auf der Basis der ganzen Volkmasse [...]”*)⁴⁸⁵. Invece nella progettata costituzione prussiana, la rappresentanza delle diverse classi di cittadini, dei ceti, degli ordini, è uno strumento per portare dalla base sociale verso i vertici (*“[...] in den Ausführung von unten hinauf [...]”*) del potere politico l'opinione, il consenso o il dissenso della nazione nella complessità dei suoi corpi, delle sue comunità, delle sue associazioni locali e professionali⁴⁸⁶.

Ecco il modo per evitare una contrapposizione antagonistica da parte di una *rappresentanza massificata della nazione*. Un insano antagonismo serve eventualmente solo ad un nuovo dispotismo. Soltanto mediante una *costituzione per Ordini* (*“durch eine ständische Verfassung”*) la volontà di chi governa viene sempre in qualche maniera limitata ad evitare che diventi *volontà dispotica*, una *volontà totalmente incondizionata* (*“das ganz unbedingte Wollen”*) della quale il governo di una nazione sana non ha mai veramente bisogno⁴⁸⁷. D'altro canto, una *rappresentanza massificata della nazione* appare necessaria nel caso di un popolo reso inquieto da grandi abusi (*“entweder sehr grosse Misbräuche”*), quando cioè ad opera del dispotismo siano scomparse le aggregazioni intermedie ed il governo sia dunque instabile e violento⁴⁸⁸.

Qui Humboldt insiste che tale è l'esito inevitabile quando i rappresentanti del popolo non siano stati eletti (*“dass die Volksbehörden nicht so gewählt und so gestellt waren”*) in piena corrispondenza con un vero interesse civico (*“das eigentliche bürgerliche Interesse”*), profondamente sentito dalle diverse comunità di cittadini (*“verschiedenen Gemeinheiten”*), desiderosi di vedere in chi occupa la sede dell'autorità

⁴⁸⁴ *Ibidem*, p. 393.

⁴⁸⁵ *Ibidem*, p. 394.

⁴⁸⁶ *Ibidem*, p. 393.

⁴⁸⁷ *Ibidem*, p. 394.

⁴⁸⁸ *Ibidem*, l. c.

statale (“*der Staatsbewohner*”) un veridico organo di espressione (“*ihr wahrhaftes Organ*”) delle istanze comuni⁴⁸⁹.

Riferendosi ai lavori della commissione incaricata di elaborare il progetto di costituzione⁴⁹⁰, Humboldt ne riassume il quadro generale nel senso della valorizzazione della vera espressione della volontà dell'intera nazione, a partire dai più piccoli circondari⁴⁹¹, dove è meglio percepibile la concreta dimensione di vita dei sudditi, delle loro attività professionali, dei loro interessi (al tempo stesso personali, familiari e cetuali), definiti in ambito locale (comunale, circondariale, provinciale, comunque periferico rispetto al centro del potere statale). Lì si coglie il fondamentale fulcro di virtù personali, familiari e civiche, intimamente connesse con i luoghi, le vicende sociali, politiche e storiche. Aspetti che spesso sfuggono, non sono pienamente riconosciuti, o che possono addirittura non essere riconosciuti ed apprezzati come fondamento dello Stato⁴⁹². Virtù di cui peraltro hanno dato prova i Prussiani, anche recentemente, a partire dal 1806, sia nel combattere che nel sopportare la presenza del nemico sul territorio nazionale⁴⁹³.

E qui, la considerazione dell'alto grado dello spirito che anima il popolo negli Stati prussiani rende Humboldt sempre più persuaso della piena validità della struttura cetuale su cui basare la nuova Costituzione⁴⁹⁴. Il popolo prussiano Humboldt lo descrive come formato in gran parte da persone ragionevoli, industrie, completamente fiduciose nei Sovrani, per il grato ricordo del loro comportamento nei grandi avvenimenti della storia nazionale⁴⁹⁵. La costituzione cetuale è perfettamente adatta ad un tale tipo di abitante, e tanto più ai

⁴⁸⁹ *Ibidem*, l. c.

⁴⁹⁰ Qui Gebhardt ricorda che la Commissione per gli Affari costituzionali, insediata il 12 ottobre 1819, aveva registrato nel protocollo della prima seduta i criteri che avrebbe seguito, nel senso di stendere prima un piano generale per l'istituzione di una costituzione cetuale, rinunciando a dare troppi dettagli sulle singole articolazioni della struttura cetuale, rinviando ad un momento successivo la precisazione dell'ordinamento comunale (“*Communal Ordnung*”), di quello di circondario (“*Kreiständische Ordnung*”), di quello provinciale (“*Provinzialstädtische Ordnung*”), nel quadro complessivo di una globale costituzione cetuale per il Regno di Prussia [“*der allgemeinen Reichsständische Verfassung*”](Bruno GEBHARDT, [Nota], a: *Ibidem*, p. 394n.).

⁴⁹¹ HUMBOLDT, *Zur ständischen Verfassung in Preussen*, cit., 394.

⁴⁹² *Ibidem*, p. 396.

⁴⁹³ *Ibidem*, l. c.

⁴⁹⁴ “*Aber ich bin überzeugt, dass sich die ständischen Einrichtungen auf die gesagte Weise mit denselben vereinigen lassen, und werde darin noch mehr bestärkt, wenn ich auf den Geist und Charakter des Volks in den Preussischen Staaten im Ganzen sehe*”(ib., l. c.).

⁴⁹⁵ *Ibidem*, l. c.

membri dei singoli Ordini, animati da virtù come la considerazione per lo Stato, la fedeltà, il coraggio, il sentimento religioso, una saggezza di fondo⁴⁹⁶. Persone che sono in maggioranza dei proprietari fondiari⁴⁹⁷, i quali – grazie alle dimensioni di vita rurale ed a motivo della stessa mediocrità (tutto sommato, a paragone delle ricchezze finanziarie) del loro patrimonio⁴⁹⁸ – hanno conservato la semplicità dei costumi.

A motivo di questa loro concreta fisionomia storica, familiare e politica, proprio per queste abitudini di vita frugale e laboriosa, i ceti prussiani costituiscono una realtà effettiva ben diversa dalle astratte concezioni razionalistiche di riformatori o di rivoluzionari che intendono imporre queste loro vedute, con il risultato di scatenare azioni violente e comunque effimere⁴⁹⁹. Secondo Humboldt, tuttavia, neanche questa individuazione delle condizioni di vita, delle attitudini morali dei ceti prussiani, attivamente inseriti nelle vicende storiche, in un leale sostegno verso l'autorità legittima, basterebbe di per sé a spiegare il fulcro del sistema cetuale.

Infatti, il cardine su cui ruota tutto il sistema consiste nell'insieme di interazioni sia di individui, famiglie, ceti, i cui interessi professionali e locali si integrano con la generalità dei fini dello Stato. È dunque necessario che queste particolarità tanto vitali a livello delle distinzioni professionali e delle diverse entità territoriali abbiano una loro parte non solo nella legislazione, ma anche nelle funzioni di sorveglianza dell'amministrazione. D'altra parte, ognuno dei ceti acquisisce nelle funzioni che svolge un maggiore senso civico, conseguendo un più alto significato della sua professione, commisurandola al benessere dei concittadini⁵⁰⁰.

Pertanto, il fattore principale in una costituzione cetuale è che venga conferita la giusta direzione alla partecipazione di questa complessa articolazione della nazione agli affari pubblici. È quanto Humboldt esprime indicando tre diversi modi, tre differenti livelli di partecipazione alla politica. Il primo è definibile come un *inserimento passivo* che ogni individuo, nazionale, assimilato ("*Schutzverwandter*")

⁴⁹⁶ "Die Bewohner dieser Provinzen sind, der Mehrzahl nach, [...] den Staat blickende, treue, tapfere, religiöse und besonnene Menschen [...]" (Ib., l. c.).

⁴⁹⁷ "[...] Ihre Mehrzahl besteht aus grossen, mittleren und kleinen Grundeigenthümern" (Ib., l. c.).

⁴⁹⁸ "[...] Deren Sitten durch die Beschäftigung des Landlebens, und die Mittelmässigkeit ihres Vermögens einfach erhalten werden" (Ib., l. c.).

⁴⁹⁹ *Ibidem*, p. 397.

⁵⁰⁰ *Ibidem*, 398.

o straniero, deve compiere nel sistema vigente, adattandosi alle istituzioni ed ai ruoli dell'ordinamento sin qui istituito ("*in die eingeführte Ordnung*") e vigente⁵⁰¹.

Il secondo livello è l'*inserimento attivo* di tutti quegli individui che nel passato hanno avuto parte decisiva nella *fondazione dello Stato*, e di individui che nel presente operano quanto meno per conservarlo. Infatti, il prendere parte alla fondazione e conservazione dell'ordine attraverso l'esercizio di una *professione pubblica* ("*aus dem allgemeinen Beruf*"), ossia in qualità di membro attivo della comunità statale ("*als tätiges Mitglied der Staatsgemeinschaft*"), è la funzione specifica del cittadino ("*das eigentliche Geschäft des Staatsbürger ist*")⁵⁰².

Il terzo livello è quello della semplice *partecipazione* alla vita pubblica, nell'espletamento di una professione particolare ("*aus besonderem Berufe*"), cioè in qualità di *servitore dello Stato* ("*als Staatsdiener*")⁵⁰³. Qui Humboldt esprime la constatazione che sia soprattutto il secondo livello, quello della *partecipazione attiva* dei cittadini, ad essere stato progressivamente abbandonato nel recente passato. Già nell'antico regime, molti per ambizione e vanità si affollarono verso l'ascesa ad un livello di potere superiore, mentre altri per inerzia, edonismo o egoismo ripiegarono su ruoli inferiori di potere e di partecipazione⁵⁰⁴. Da qui una dannosa indifferenza verso le decisioni prese dal governo, che peraltro furono molto incisive negativamente per le persone e le proprietà, creando difficoltà alla fine insormontabili, a cui per giunta si è cercato di sottrarsi con mezzi illegali⁵⁰⁵.

VI. Resta comunque palese che la reazione rivoluzionaria a questi abusi risultò però eccessiva. Si ritenne infatti di ricostruire un ordine, del tutto nuovo, dimenticando, o ignorando, le connotazioni cetuali-istituzionali dell'ordine tradizionale, ossia dell'antico regime pre-assolutistico. Si credette davvero di poter saltare ogni grado intermedio. Ci si illuse della possibilità di partecipazione politica di tutti, immediatamente, senza corpi, senza gradi intermedi, senza selezione capacitaria all'ascesa cetuale.

Per il complesso insieme di questi motivi, con la Rivoluzione si accentuò ancor più questo processo di eliminazione del suddetto

⁵⁰¹ *Ibidem*, l. c.

⁵⁰² *Ibidem*, l. c.

⁵⁰³ *Ibidem*, l. c.

⁵⁰⁴ *Ibidem*, l. c.

⁵⁰⁵ *Ibidem*, l. c.

livello mediano, ossia del secondo livello nel processo di partecipazione politica.

Infatti, tutti gli stimoli (dai più ai meno eticamente fondati) che gli individui trassero dalle prospettive di un cambiamento radicale ebbero l'effetto di farli come volare, impazienti, saltando ogni altra articolazione intermedia ("*so flogen sie mit Uebersprungung aller Mitglieder*"), febbrilmente ansiosi di insediarsi al livello in cui si decidono le più alte e generali misure di governo ("*der unmittelbaren Theilnahme an den höchsten und allgemeinsten Regierungsmassregeln zu*")⁵⁰⁶.

Al contrario, se si volessero davvero includere in un complesso e coerente organismo tutte le diverse forme di comunità civile che ora esistono nello Stato ("*die im Staate vorhandenen einzelnen Bürgergemeinheiten*"), e cioè se si volesse veramente legarle ("*zu knüpfen*") per gradi all'interesse generale, in una distinzione-interazione di distinte e cooperanti funzioni, niente sarebbe tanto necessario quanto alimentare l'interesse per gli affari dello Stato che fosse rimasto ancora residualmente vivo in queste individualità (personali, familiari, cetuali, locali), lasciando che si elevassero grado a grado dalle loro sfere particolari verso la generalità degli interessi e dei fini ("*Es ist daher nichts nothwendig, als das Interesse stufenweise [...] so allmählig zum Allgemeinen aussteigen zu lassen*")⁵⁰⁷.

Un tale innalzamento graduale può attuarsi attraverso l'educazione del popolo alla ragionevolezza ed all'azione. Educazione, pertanto, da realizzare attraverso istituzioni per cui venga assicurata la piena libertà di espressione alla attività del singolo, orientandola nel senso dell'attaccamento, della dedizione, dell'amore per l'intera comunità, per la generalità dei concittadini ("*die Liebe zum Allgemeinen*")⁵⁰⁸. E questo significa predisporre un'educazione volta a sviluppare il primo embrione di amore per la patria ("*die ersten Keime der Vaterlandsliebe entwickeln*")⁵⁰⁹.

Solo una costituzione cetuale tende ad agire sul popolo nel senso di assicurare allo Stato il sostegno di una simile forza morale della nazione ("*Kann man dahin gelangen dem Staate in der erhöhten sittlichen Kraft der Nation*")⁵¹⁰, attraverso non solo l'educazione, ma anche attraverso un'attiva e ben guidata partecipazione agli affari pubblici. Ecco

⁵⁰⁶ *Ibidem*, l. c.

⁵⁰⁷ *Ibidem*, pp. 398-399.

⁵⁰⁸ *Ibidem*, p. 399.

⁵⁰⁹ *Ibidem*, l. c.

⁵¹⁰ *Ibidem*, l. c.

i veri strumenti morali dai quali risulta l'attiva difesa della società, sia contro i pericoli esterni, con un esercito nazionale, sia contro quelli al suo interno, con uno sviluppo culturale e civile.

A tal fine, – precisa Humboldt nel paragrafo 10 – con la progettata costituzione cetuale si dovranno non soltanto garantire i *diritti costituzionali di tutti i singoli cittadini* (“*die verfassungsmässigen Rechte aller einzelnen Staatsbürger*”), ma anche definire la specifica competenza di ognuna delle *autorità corporative* prese nel loro insieme (“*die Befugnisse der ständische Behörden zusammengenommen*”)⁵¹¹. Fra i diritti costituzionali generali – precisa nel paragrafo 11 – vanno annoverate contestualmente sia la *sicurezza della persona* (“*die Sichertit der Person*”) e della *proprietà* (“*des Eigenthums*”), sia la *libertà di coscienza* (“*Freiheit des Gewissens*”)⁵¹². Dunque garanzia di diritti che presuppongono l'esistenza di una magistratura indipendente dal governo, strumento per la *sicurezza individuale della persona* (“*die individuelle Sichertit der Person*”), fondata sul principio che ognuno venga giudicato dal suo giudice naturale e che all'eventuale arresto si faccia seguire entro i termini previsti dalla legge l'istruttoria giudiziaria⁵¹³.

Riguardo alla *sicurezza della proprietà* – che è anch'essa una garanzia individuale (la *garanzia della proprietà*) – ci si dovrà sempre basare su di un'*incondizionata indipendenza* (“*Unabhängigkeit der Gerichtshöfe*”) dei tribunali e delle loro sentenze dal governo⁵¹⁴.

Riguardo poi alla *libertà di stampa* (“*Über die Freiheit der Presse*”) – termine che nel manoscritto risulta cancellato e sostituito dalle parole: *libertà di coscienza*⁵¹⁵ –, alla fine del paragrafo 11 è aggiunto un periodo – non riportato da Merker⁵¹⁶ – in cui Humboldt asserisce che essa riguarderebbe in maniera speciale la libertà di coscienza. E quindi, significativamente, conclude che dopo la legge del 18 ottobre di questo anno 1819 (repressiva appunto della libertà di stampa) non è più richiesta alcuna discussione su di essa⁵¹⁷.

È comunque alla *libertà di coscienza* che Humboldt poi si riconduce, non soltanto in relazione ai diritti delle *singole Chiese* (eventualmente da definire per via concordataria), ma anche in rapporto all'ina-

⁵¹¹ *Ibidem*, l. c.

⁵¹² *Ibidem*, l. c.

⁵¹³ *Ibidem*, p. 400.

⁵¹⁴ *Ibidem*, l. c.

⁵¹⁵ B. GEBHARDT, [Nota], a: HUMBOLDT, *Zur ständische Verfassung in Preussen*, cit., p. 399.

⁵¹⁶ Cfr.: HUMBOLDT, *Memoriale per una costituzione corporativa*, cit., p. 132.

⁵¹⁷ ID., *Zur ständische Verfassung in Preussen*, cit., p. 400.

movibilità dei giudici, una garanzia da considerare assoluta al pari dell'indipendenza dei tribunali ("*Unabhängigkeit der Gerichtshöfe*")⁵¹⁸. E pertanto la *carica di giudice* dovrebbe perciò essere garantita come costituzionalmente inamovibile, al pari della sicurezza della persona e della proprietà⁵¹⁹.

VII. Venendo poi alle competenze delle *autorità corporative*, Humboldt distingue nel loro complesso ("*in ihrer Gesamtheit*")⁵²⁰ anzitutto le funzioni svolte dalle *singole comunità* della nazione, cioè dal comune di villaggio ("*Dorfgemeinde*") fino alle Province. In questo ambito prende forma la prima legge fondamentale dell'ordinamento corporato, cioè la necessità di un'esatta distinzione fra *affari comunali* ed *affari statali* ("*Der erste Grundsatz muss hier ein strenge Scheidung der Comunal- und der Staatsangelegenheiten seyn*")⁵²¹. La seconda *legge fondamentale* è poi quella per cui, nella loro sfera amministrativa, negli affari comunali vi sia una piena *libertà* degli ordini ("*die Freiheit der ständische Behörden*"), i quali cioè, a questo livello locale, non siano limitati da interventi d'ufficio dell'amministrazione centrale, statutale, se non nei casi di accertata violazione di leggi ("*Unredlichkeit*"), di disordini ("*Unordnung*") o di colpevole negligenza ("*strafbarer Saumseligkeit*")⁵²².

Nonostante il principio di reciproche limitazioni fra i due tipi di competenze (amministrative locali e statali) non si deve però escludere che vi siano affari che riguardano entrambe le sfere di interessi, come è il caso di lavori pubblici nell'ambito provinciale, per i quali è necessario il controllo dello Stato⁵²³.

⁵¹⁸ *Ibidem*, l. c.

⁵¹⁹ *Ibidem*, l. c. Diversi i diritti da riconoscere agli impiegati pubblici, i quali – costituendo sin qui il pernio dell'amministrazione burocratica dipendente dal governo – se avessero anch'essi una garanzia di assoluta inamovibilità assumerebbero una particolare fisionomia come ceto non più di *servitori dello Stato*, ma come titolari di *prebende* elargite dal potere esecutivo, ed in quanto tali questi *funzionari* diventerebbero una classe a sé stante nella nazione. D'altra parte, se dunque il loro rapporto di lavoro dovesse configurarsi sul piano dei normali rapporti privatistici (ossia in maniera molto più libera da condizionamenti del governo di quanto oggi si verifica), è indubbio – sostiene Humboldt – che anche questi impiegati pubblici dovrebbero essere tutelati contro eventuali arbitrii da parte dei capi dell'amministrazione. Una garanzia che richiede degli specifici regolamenti, prevedendo per l'amovibilità di questi *servitori dello Stato* la decisione del Consiglio di Stato ("*die Entscheidung der Staatsraths*") sulla loro eventuale dimissione (*Ib.*, p. 401).

⁵²⁰ *Ibidem*, p. 402.

⁵²¹ *Ibidem*, l. c.

⁵²² *Ibidem*, l. c.

⁵²³ *Ibidem*, p. 403.

Precisata la distinzione delle rispettive sfere di pertinenza fra corporazioni ed ordini a livello locale e la rappresentanza centrale, statutale – cioè fra *affari comunali* e quelli *statali* –, poi nel paragrafo 17b, Humboldt considera appunto le competenze dell' *Assemblea generale degli Ordini* ("*allgemeine Ständeversammlung*")⁵²⁴ a livello del potere legislativo. Qui sussiste per essi anzitutto un *diritto decisionale reale*, come diritto di *approvazione* o di *diniego* alle proposte di leggi o di tasse da parte del governo, nei riguardi di un'estensiva modificazione delle *leggi generali* ("*jede Veränderung derselben auszudhennen*")⁵²⁵.

Qui Humboldt distingue i confini fra quanto concerne una semplice ordinanza del governo ("*blosser Befehl der Regierung*") e la legge vera e propria, per la quale si richiede comunque sempre che l' *Assemblea generale degli Ordini* ("*allgemeine Ständeversammlung*") dia il suo assenso ("*die Zustimmung der Stände*")⁵²⁶. Inoltre, nelle approvazioni delle imposte, il governo deve necessariamente presentare alla rappresentanza degli ordini il bilancio delle sue spese, e non può evitare discussioni su quelli che venissero indicati come dei mancati risparmi⁵²⁷.

Nel paragrafo 18c, Humboldt precisa poi l'iniziativa legislativa come esclusiva delle specifiche funzioni del governo, lasciando peraltro agli Ordini la facoltà di fare proposte ("*Vorschlägen*"), sia pure in veste di suppliche ("*Bitten*")⁵²⁸. Pertanto, – come si precisa nel paragrafo 19d – il governo non può esimersi dal presentare ogni disegno di legge agli Ordini stessi, per cui ogni decreto non sottoposto alla discussione nell' *Assemblea generale degli Ordini* è soggetto ad un *diritto di rimostranza* da parte di essi. È qui considerata necessaria una procedura di reclamo ("*die Beschwerdeführung*") contro ogni questione unilateralmente decisa dal governo, che dunque andrà discussa nell' *Assemblea generale degli Ordini* con una precisa assunzione di responsabilità da parte del governo stesso⁵²⁹.

Humboldt considera ai diversi livelli di rimostranza, secondo un *iter per gradi*, che si inizia dalle rimostranze di una serie organica di unità corporative, alle quali spetta di rappresentare la nazione nelle diverse situazioni locali ("*nur bei der lokalen ständischen Behörde*"), in un procedimento più incisivo e capillare, maggiormente efficace

⁵²⁴ *Ibidem*, p. 408.

⁵²⁵ *Ibidem*, p. 405.

⁵²⁶ *Ibidem*, l. c.

⁵²⁷ *Ibidem*, l. c.

⁵²⁸ *Ibidem*, p. 407.

⁵²⁹ *Ibidem*, l. c.

di quello per cui si demandasse qualsiasi rimostranza direttamente all'*Assemblea generale degli Ordini*⁵³⁰.

A livello di quest'ultima, invece un diritto di reclamo si esplica nel diritto di richiamare i ministri stessi alla loro responsabilità, in quanto è un loro preciso dovere – in qualità di titolari della *direzione suprema dell'amministrazione* a loro affidata dal 'Reggitore' ("*insofern ihnen der Regent die oberste Leitung der Verwaltung anvertraut hat*") – quello di garantire che i diritti costituzionali non siano violati ("*die verfassungsmässigen Rechte nicht verletzt*") e che vengano rigorosamente osservate le leggi⁵³¹.

Quindi, non vi è alcuna ragione perché i ministri siano esentati da una loro responsabilità verso gli ordini. D'altra parte, una tale responsabilità non è affatto lesiva dell'autorità di chi regge il governo ("*der Regent*") e pertanto li sceglie. Al contrario, una simile responsabilità risulta un fatto positivo per la nazione ("*eine Wohlthat für dieser Nation*"), una sicura garanzia ("*eine sichere Bürgschaft*") della costituzionalità delle proposte che gli stessi ministri presentano all'*Assemblea generale degli ordini*⁵³².

La complessa tipologia dei diversi ordini è poi chiaramente definita nel paragrafo 28. Si va infatti dalle semplici associazioni di mestiere ("*Zünften*") – tanto numerose quanto appunto i tipi di attività che queste intendono tutelare – alle associazioni professionali ("*Corporationen*"), le quali invece hanno per finalità non solo la tutela della loro attività, ma anche l'amministrazione degli interessi cittadini⁵³³. La più naturale suddivisione delle Corporazioni attiene alle professioni legate alla coltivazione della terra, alla manifattura ed al commercio ("*Landbau, Handwerke und Handel*")⁵³⁴. Nelle grandi città, la Corporazione del commercio potrebbe essere suddivisa nel commercio al dettaglio o all'ingrosso.

Per il resto, Humboldt esclude che un'associazione di studiosi o di artisti possa considerarsi una specifica corporazione ("*Gelehrte und Künstler als eine eigene Corporation*"), in quanto ritiene che seppure la loro influenza è certamente benefica considerandoli individualmente, niente assicura invece che costituiscano una vera classe politica ("*als politische Classe*"), per cui non sono in grado come ceti di svilup-

⁵³⁰ *Ibidem*, p. 408.

⁵³¹ *Ibidem*, l. c.

⁵³² *Ibidem*, l. c.

⁵³³ *Ibidem*, p. 417.

⁵³⁴ *Ibidem*, p. 418.

pare alcuna utilità generale per la città⁵³⁵. Analoga valutazione c'è comunque riguardo alla nobiltà ("*der Adel*"), ceto che può avere una funzione politica solo nelle campagne, in quanto proprietari terrieri residenti nel luogo. In città, la nobiltà potrebbe invece far parte solo di una 'classe generale', di una 'classe mista' ("*die allgemeine, gemischte Klasse*"), alla quale appartengono anche gli impiegati dello Stato ("*die Staatsbeamten*")⁵³⁶.

In quel che attiene ai requisiti considerati da Humboldt come sostanziali per definire l'appartenenza al livello base della struttura degli ordini, nel paragrafo 23 si precisa che sia la residenza (con proprietà terriera o altri beni patrimoniali), sia la nascita o la scelta del proprio domicilio in un determinato comune, costituiscano in generale i soli requisiti richiesti per essere considerati membri del comune ("*Gemeindeglieder*") e quindi per essere titolari del diritto di voto attivo e dell'elettorato passivo⁵³⁷. Tali requisiti valgono per tutti gli altri Ordini cetuali-territoriali, dal momento che le altre superiori istituzioni riposano su questa Costituzione comunale ("*alle übrigen ständischen Einrichtungen auf der Gemeindeverfassung als ihrer Grundlage ruhen*")⁵³⁸.

I requisiti della proprietà immobiliare ("*Eigentum*") e della residenza stabile ("*Ständigkeit des Aufenthalts*")⁵³⁹ sono dunque considerati da Humboldt fondamentali per una costituzione cetuale adatta alle condizioni storiche e sociali della monarchia prussiana. C'è qui una precisa presa di posizione verso diritti di cittadinanza concessi solo sulla base della ricchezza finanziaria, o dell'occasionale presenza sul territorio nazionale. Quale che sia il grado di tassazione cui questi capitali vengano sottoposti, nulla di sostanzialmente politico ne risulta infatti allo Stato corporativo-cetuale, quanto meno in termini di legami morali e delle più importanti relazioni economico-sostanziali, sia professionali (dei singoli individui), sia dei principali Ordini (a livello locale e centrale).

In questa prospettiva, è del tutto da escludere da un progetto di costituzione cetuale il sistema per cui oggi negli Stati la condizione di cittadino viene definita unicamente sulla base di un certo ammontare di denaro ("*nach einem bestimmten Satz des Geldvermögens*"), o

⁵³⁵ *Ibidem*, l. c.

⁵³⁶ *Ibidem*, l. c.

⁵³⁷ *Ibidem*, p. 410.

⁵³⁸ *Ibidem*, l. c.

⁵³⁹ *Ibidem*, l. c.

di un certo livello di tassazione (“*oder einem bestimmten Steuerbetrag richten*”) ⁵⁴⁰. Infatti, sbaglierebbe qualsiasi costituente che credesse di aver assunto a principio stabile – che tale dovrebbe essere un principio fondamentale (“*Grundbestimmung*”) dell’ordine da costituire – quello che invece è un fattore caratterizzato dalla massima instabilità, dalla più alta mobilità (“*Beweglichste*”) ⁵⁴¹. Un fattore che quindi potrebbe essere usato a qualsiasi fine, e che pertanto rappresenta in realtà un sistema che deve essere inevitabilmente instabile (“*muss nothwendig wieder selbst beweglich seyn*”) ⁵⁴².

Il principio del mero denaro è il più vuoto ed il più vano in considerazione della *moralità* (“*in Rücksicht auf Sittlichkeit*”) e della *fedeltà alla patria* (“*und vaterländische Anhänglichkeit*”) ⁵⁴³. Motivo per cui, applicando questo principio nella dimensione rurale, dando per scontato che lo si voglia tollerare nelle città, vorrebbe dire metterlo in contraddizione con tutte le abitudini di vita ed i sentimenti sin qui vigenti (“*wurde es bei uns auch allen biseherigen Gewohnheiten und Empfindungen widersprechen*”) ⁵⁴⁴.

Da questo punto di vista, il fatto che la legge consideri i cittadini a domicilio fisso ed i proprietari come gli elementi sostanziali di una costituzione stabile è la vera garanzia del grado sia di validità, di capacità, sia della complessiva rettitudine del popolo (“*die einzige Bürgerschaft für die Tüchtigkeit und die Rechtlichkeit der Gesinnung im Volk*”) ⁵⁴⁵.

Sono dunque questi i criteri che Humboldt adotta nella definizione delle suddette quattro classi cetuali: sia, nelle campagne, il ceto dei proprietari fondiari, degli artigiani o manifatturieri e dei commercianti; sia, nelle grandi città, la ‘*classe mista*’.

Tuttavia, resta più complesso il suo discorso sugli ordini sia a livello provinciale, sia a quello dell’*Assemblea generale degli Ordini*. Al livello della rappresentanza nazionale, peculiare di questa costituzione cetuale è comunque il criterio di una rappresentanza ereditaria accanto a quella elettiva. Tratto che palesa una qualche analogia, da un lato, fra le tradizioni patrie prussiane e le stesse istituzioni britanniche, e – dall’altro lato – con le nuove istituzioni francesi: sia quelle della Restaurazione borbonica, la *Charte constitutionnelle*, concessa, oc-

⁵⁴⁰ *Ibidem*, p. 411.

⁵⁴¹ *Ibidem*, l. c.

⁵⁴² *Ibidem*, l. c.

⁵⁴³ *Ibidem*, l. c.

⁵⁴⁴ *Ibidem*, l. c.

⁵⁴⁵ *Ibidem*, l. c.

troyée, da Luigi XVIII il 4 giugno 1814; sia quelle del ritorno di fiamma imperiale, nei cento giorni, nel pur tardivo modello costituzionale noto come l'*Acte additionnel* sottoscritto da Napoleone, ma elaborato da Constant nella forma in cui appare il 22 aprile 1815.

Va dunque anche sotto questo profilo ridimensionata, o meglio confutata, l'accusa di integralismo nobiliare rivoltagli da Merker, in quanto – sulla traccia della *Paria* riconosciuta dalle pur liberali costituzioni britannica (la *Chamber of Peers*) e francese (la *Chambre des Paires*) – Humboldt considera la *Camera ereditaria* e gli stessi *Ordini ereditari* significativamente aperti al merito e alle nuove capacità emergenti dalla borghesia e dal popolo. E vediamo in quali termini.

Prima di altro, come si è visto nel paragrafo 36, già a livello degli *Ordini provinciali* il criterio ereditario è annoverato accanto e paritariamente al criterio elettivo, in quanto l'uno e l'altro qualificano gli ordini nel senso di una loro funzione politica rappresentativa delle istanze di partecipazione espresse dalle particolari aggregazioni cetuali-locali ai fini, agli interessi generali della nazione. Una funzione diversa da quella meramente rappresentativa degli interessi locali, comunali e di circondario. Per cui, mentre quest'ultima, in quanto rappresentativa di interessi locali, deve essere eletta dall'intero popolo, dalla massa senza alcuna distinzione cetuale, invece la rappresentanza a livello provinciale deve essere eletta attraverso gli ordini⁵⁴⁶.

Qui, d'altro canto, nello stesso paragrafo 36, si precisa che tale *rappresentanza provinciale* degli Ordini – le *assemblee provinciali* ("*die Provinzialversammlungen*") – deve essere costituita: da un lato, dagli ordini formati da grandi proprietari terrieri e dagli abitanti delle città; dall'altro, dagli Ordini ereditari (dalla nobiltà terriera di antica origine, unitamente a quella di nuova nomina). Entrambe queste due tipologie di ordini costituiscono appunto la rappresentanza provinciale⁵⁴⁷.

Come vedremo, al riguardo sussiste una precisa analogia nei criteri di composizione sia delle *Assemblee provinciali* degli Ordini ("*die Provinzialversammlungen*"), sia dell'*Assemblea generale degli Ordini* stessi ("*die allgemeine ständische Versammlung*"). Qui però va sottolineato

⁵⁴⁶ "Die Mitglieder der Provinzialversammlungen werden nicht nach Districten, oder numerischen Volksmassen, gewählt, sondern nach Ständen" (Ib., p. 434).

⁵⁴⁷ "Als Stände würden in diesem politischen Sinne des Worts angesehen, der landbesitzende Adel, die übrigen Landbesitzer aller Art, die Städter. Von jenem dieser drei Stände gewählte Mitglieder bilden, neben den Erbständen, welche sich in der Provinz befinden, die Versammlung" (Ib., l. c.).

come, nello stesso paragrafo 36, Humboldt esclude l'opportunità di includere altre tipologie di Ordini in queste *Assemblee provinciali*. Ossia esclude che si considerino come appartenenti ad uno specifico Ordine sia il clero, sia – come si è visto – l'ambiente costituito da intellettuali, studiosi, docenti universitari ed artisti.

In quel che in questa esclusione attiene al clero, anzitutto Humboldt sostiene che non vi sono più oggi le circostanze per cui nel passato si riconosceva al clero una sorta di *ereditarietà non biologica*, legata cioè alla personalità dell'Ordine ecclesiastico.

Il clero, nel suo complesso, oggi non è più titolare di quella particolare tipologia di proprietà, fondiaria, che nel passato lo qualificava come un Ordine distinto, affine a quello della nobiltà ereditaria. Nel passato, il possesso da parte del clero di vaste proprietà fondiarie, vincolate, indivisibili (e pertanto da considerare in certa misura eterne, suscettibili di *accrescimento* ma non di *diminuzione*) aveva – proprio per il suo carattere di durata – la funzione di strumento di quella continuità necessaria a qualificarlo come Ordine, come fattore di coesione e conservazione non solo economica, privatistica, ma ancor prima sociale ed istituzionale⁵⁴⁸. Ora non più, intanto a motivo della nuova distribuzione della stessa proprietà terriera.

Resta comunque un qualche riconoscimento da parte di Humboldt del prestigio e dell'importanza della religione in generale ("*von [...] dem Ehrwürdigen der Religion*")⁵⁴⁹, per cui ritiene che dovrà esser definito un ruolo al clero nelle Assemblee provinciali, ma non riconoscendovi uno specifico Ordine nella '*camera elettiva*', i cui membri dovessero cioè essere scelti dall'intera nazione. Ciò non esclude invece che nella '*Camera alta*' il clero sia rappresentato dalla presenza di singole personalità, da esponenti delle alte gerarchie (cattoliche e protestanti), definite per legge ("*als gesetzlich*")⁵⁵⁰ a far parte di questa camera ereditaria ("*die erbliche Kammer*")⁵⁵¹.

In tal senso, oggi – sottolinea Humboldt – se non c'è più alcun valido fondamento per voler includere nella rappresentanza territoriale degli Ordini ("*Landschaft*") dei membri del clero, invece c'è un ben fondato motivo per riconoscere a livello istituzionale la presenza delle suddette alte gerarchie nella composizione della '*Camera alta*', accanto alla nobiltà ereditaria (emendata dalle caratteristiche di una nobiltà feu-

⁵⁴⁸ *Ibidem*, l. c.

⁵⁴⁹ *Ibidem*, p. 437.

⁵⁵⁰ *Ibidem*, p. 438.

⁵⁵¹ *Ibidem*, p. 451.

dale, quale ceto chiuso ad ogni osmosi inter-cetuale) ed alle suddette nobilitazioni o alte forme di elevazione di rango volute dal Sovrano⁵⁵².

In quel che in questa esclusione attiene al composito ceto degli intellettuali, studiosi, docenti universitari ed artisti, particolare motivazione Humboldt produce relativamente ai docenti universitari, argomentandola nel senso che anche per le Università l'assenza del possesso di significative proprietà fondiariae ("*die keine bedeutenden liegenden Gründe haben*") costituirebbe un eguale impedimento per partecipare come un Ordine distinto sia alle *Assemblee provinciali* degli Ordini ("*die Provinzialversammlungen*"), sia all'*Assemblea generale* degli Ordini stessi ("*die allgemeine ständische Versammlung*")⁵⁵³.

D'altro canto, seppure le università venissero chiamate talvolta a far parte di queste Assemblee rappresentative degli Ordini – in considerazione di un dovuto rispetto per la scienza e del benefico influsso esercitato ("*dem wohlthätigen Einfluss stehender*") da questi e consimili istituzioni –, sarebbe comunque un danno per le stesse scienze e per l'educazione nazionale se le università cessassero di essere organismi in certo modo effettivamente autonomi, specificamente distinti dalle istituzioni statali, ed espressione della *società civile*⁵⁵⁴.

Come si vede, una simile esclusione va considerata attentamente, proprio perché Humboldt intende garantire alla ricerca universitaria quel grado di libertà e di indipendenza dal potere politico costituito che hanno fatto della cultura tedesca, nel recente passato, un punto di riferimento universale, più ampio e superiore al contesto nazionale prussiano⁵⁵⁵. Riemerge qui in Humboldt la convinzione di un'*universalità di valori* che trascende la pura e semplice cultura nazionale di uno Stato, per quanto questo sia quello cui lui stesso si pregia di appartenere, ma del quale non ignora quei limiti che sono connaturali a questa come ad ogni cultura nazionale⁵⁵⁶. Da qui il richiamo all'autonomia delle università, in quanto istituzioni diverse dai semplici istituti scolastici statali ("*[...] dass man die Universität, als ganz geschieden von den eigentlichen Schulanstalten, wie Institute betrachtet [...]*")⁵⁵⁷.

⁵⁵² "Jetzt kann es kaum einen gültigen Grund geben, anderen Geistlichen die Landstandschaft einzuräumen, als den obersten protestantischen und katholischen an der Seite der Ständesherrn und der Erbstände" (Ib., p. 438).

⁵⁵³ *Ibidem*, l. c.

⁵⁵⁴ "[...] Wenn die Universitäten aufhörten, wirkliche und gewissermassen selständige bürgerliche Institute auszumachen" (Ib., l. c.).

⁵⁵⁵ *Ibidem*, l. c.

⁵⁵⁶ *Ibidem*, l. c.

⁵⁵⁷ *Ibidem*, p. 439.

Appunto grazie alla libertà di ricerca di questi intellettuali la scienza si è formata un suo proprio dominio, che sussiste di per sé (“für sich bestehendes Reich”), e che – finché si limita al terreno delle idee (“so lange man sich im Gebiet der Ideen hielt”) – per un verso non reca danno a nessuno e per altro verso si mantiene libera dai condizionamenti imposti dalle mutevoli situazioni storiche, del tutto estranee alla stessa vera scienza⁵⁵⁸. Dunque, proprio in quanto diverse dagli istituti scolastici che formano l’istruzione pubblica, proprio perché le università si dedicano senza alcun condizionamento esterno alla ricerca scientifica, è necessario riconoscere loro la più ampia indipendenza possibile da ogni limite imposto dallo Stato⁵⁵⁹. Precisamente questo principio deve esser tenuto ben saldo se si vuole che la scienza – questa nobile libertà di pensiero che non attenta alle leggi, ma le rispetta (“die edle und gesetzmässige Freiheit des Denkens”) – sia mantenuta libera da catene e continui ad assicurare quell’ascesa culturale che in tempi più felici si è potuta produrre e fiorire in Germania⁵⁶⁰.

Infine, dopo aver passato in rassegna gli altri ordini titolari di una rappresentanza di tipo politico (distinta cioè dalla rappresentanza meramente professionale e locale), Humboldt – sempre a proposito di queste *Assemblee provinciali*, ma con valutazioni che per affinità riguardano anche l’*Assemblea generale degli Ordini* – conclusivamente ripropone il quesito del ruolo della nobiltà.

Qual è infatti il significato di questo cetto tradizionale della Prussia, nel contesto del progetto di una rinnovata struttura per Ordini? Richiede o meno una sostanziale riforma, tale da rappresentare sia la connessione degli interessi privati, professionali e locali, con le finalità pubblicistiche impersonate dalla specificità dei diversi ordini, sia le necessarie aperture di queste distinzioni attuali ai meriti emergenti?

In sostanza queste aperture non erano mancate, almeno nel recente passato e nel presente nella monarchia prussiana. E proprio in ragione delle necessità stesse poste ad uno Stato militare, particolarmente nella fase dello scontro con le armate francesi, dietro cui si celavano idee rivoluzionarie rispetto all’antico assetto tradizionale prussiano, quantunque poi metamorfosate nella fattispecie imperiale di una medesima ricerca di dominio nazionale. È quanto dimostrano le promozioni, diremmo sul campo, agli alti gradi della nobiltà

⁵⁵⁸ *Ibidem*, l. c.

⁵⁵⁹ *Ibidem*, l. c.

⁵⁶⁰ *Ibidem*, l. c.

militare, conferite a personalità di grande spicco, come Gneisenau, Scharnhorst, Clausewitz, Boyen e tanti altri.

D'altro canto, oltre a queste aperture al merito militare, Humboldt considera necessaria anche l'apertura, l'osmosi inter-cetuale a favore di meriti e capacità emerse sia nella dimensione rurale che in quella cittadina. Nel qui sopra più volte considerato paragrafo 36, proprio una tale distinzione si esplica nel richiamo alla concreta realtà fattuale. Se, argomenta Humboldt, – al di là di qualsiasi divagamento teorico (*"weit in theoretische Betrachtungen herumzuschweifen"*)⁵⁶¹ – attentamente si considera la realtà delle situazioni concrete che una struttura rappresentativa cetuale deve affrontare, non si possono ignorare le differenze fra il tipo di rappresentanza a livello meramente locale (nei comuni e nei circondari), rispetto al tipo di rappresentanza, propriamente politica, delle *Assemblee provinciali*, in tutto affine a quello dell'*Assemblea generale degli Ordini*. E dunque, nelle *Assemblee provinciali* vi dovranno essere due Ordini distinti: precisamente quello degli agricoltori e quello degli abitanti della città⁵⁶².

VIII. Quantunque nella sua oggettiva complessità e nella sua difficoltà argomentativa, un punto particolarmente rilevante nella trattazione humboldtiana sui ceti è la sua articolazione su di un doppio versante critico. Per un verso, infatti, Humboldt orienta la sua critica al superamento della tradizionale contrapposizione fra i rispettivi diritti (*"mit einander entgegenstehenden Rechten"*)⁵⁶³ degli ordini. E per l'altro verso dispone questa sua critica lungo la linea di una rammodernata concezione cetuale, in aperto contrasto con quel sostanziale primato che la cultura post-rivoluzionaria sembra sin dall'inizio della Restaurazione conferire all'economia sulla politica. Atteggiamento che ad Humboldt risulta evidente attraverso l'analisi dell'attuale tendenza a considerare i rapporti fra i cittadini *uti singuli*, distinti nei loro diritti politici sulla sola base della ricchezza, della capacità finanziario-contributiva.

In opposizione a questa deriva 'economico-privatistica' avvertibile nello Stato contemporaneo, Humboldt indica invece la validità di un rammodernato sistema di ceti, di ordini, appunto quello che lui teorizza in un contesto rappresentativo incardinato nel complesso di

⁵⁶¹ *Ibidem*, p. 437.

⁵⁶² *"Sieht man sich aber in der Wirklichkeit um, und blickt man auf dasjenige zurück, was Provinzialständen zur Basis dienen soll, so giebt es unläugbar zwei abgesonderte Stände, die man nicht übergehen und nicht vermischen kann, den Landbauer und den Städter"* (*Ib.*, l. c.)

⁵⁶³ *Ibidem*, pp. 434-435.

molteplici elementi e fattori della vita nazionale (“*die ganze Nation*”)⁵⁶⁴. Un sistema che invece non viene affatto considerato nella prospettiva di una massa indifferenziata di sudditi, in cui cioè il singolo individuo o un particolare ceti vale solo come una mera unità numerica (“*als numerische Einheit gilt*”)⁵⁶⁵.

Nella prospettiva appunto ‘economico-privatistica’, configurandosi i sudditi come una congerie di individui isolati, in effetti si adotta come unico criterio di una loro considerazione politica il semplice esercizio di diritti individuali, per giunta delimitati sulla base del loro possesso di ricchezza mobile, dei loro beni in denaro (“[...] *die Ausübung politischer Rechte, bloss nach dem Geldvermögen ertheilt*”)⁵⁶⁶.

Punto cardinale della concezione cetuale di Humboldt è infatti il richiamo a non confondere fra il fondamento morale, politico-economico delle distinzioni cetuali-funzionali ed una loro presunta sostanzialità economico-produttiva. I ceti hanno invece la loro ragion d’essere sociale e politica nelle diverse motivazioni etico-pratiche delle proprie attività professionali che essi intendono svolgere in quanto ‘Ordini politici’, nella distinzione di funzioni interattive e complementari nella totalità dell’ordine sociale e statale⁵⁶⁷.

Sotto questo profilo Humboldt reitera la sua analisi della complessa natura degli ordini. Una volta appurato che non vadano ignorate e annientate le distinzioni cetuali, ma da conservare e valorizzare, resta ancora il quesito di quali siano i caratteri per cui – fra l’infinita serie di organismi professionali (che sono tanti quante sono le occupazioni) – alcuni di questi siano a differenza di altri più specificamente da distinguere, ossia da definire propriamente come *Ordini politici* (“*politische Stände*”)⁵⁶⁸.

La risposta di Humboldt è che certamente si deve partire – anche qui – non già da più o meno lunghe disquisizioni teoriche, ma verificare nella realtà come vivono – ad esempio – questi due Ordini degli agricoltori (*Landbauer*) e quello degli abitanti della città (*Städter*). Solo così si può vedere che la vera differenza politica è il modo con cui questi ordini vivono nello stesso territorio dello Stato, distinguendosi reciprocamente a tutta prima per un’evidente differenza di ordine fisico (“[...] *Alles auf diesem physischen Unterschied berhut*”), per una

⁵⁶⁴ *Ibidem*, p. 435.

⁵⁶⁵ *Ibidem*, l. c.

⁵⁶⁶ *Ibidem*, l. c.

⁵⁶⁷ *Ibidem*, l. c.

⁵⁶⁸ *Ibidem*, p. 437.

diversa tipologia di attività materiale, che però è non la causa, ma l'effetto di precise differenze morali, giuridiche e politiche⁵⁶⁹.

Ecco in che termini Humboldt precisa che non è soltanto il tipo della loro attività professionale-economica che a differenza di altri (che esercitano queste stesse attività pratiche) li qualifica come Ordini politici. Sono infatti le motivazioni etiche, giuridiche e politiche con cui gli individui, le famiglie, i ceti affrontano la dimensione pratica, economica, il fattore che li qualifica come tali. Sono questi gli aspetti che li distinguono in modo diverso dalle altre classi meramente interessate ai fini economici, dalle quali si differenziano proprio perché affrontano i condizionamenti fisici, materiali, ambientali e sociali nella prospettiva del primato etico-sociale, istituzionale-statuale del bene comune, dell'interesse nazionale, su quello esclusivamente economico.

Qui si staglia l'incolmabile distanza fra una concezione basata sul riconoscimento di una *società di ceti, di Ordini funzionali in senso politico-economico*, rispetto ad una concezione che fa capo ad una mera *società di classi economiche*. Indubbiamente è rilevante anche per una *società di ceti, di Ordini funzionali in senso politico-economico* il tipo di rapporto economico che si instaura con le altre classi, la società e lo Stato, ma quanto qualifica questo rapporto come non solo e non esclusivamente economico-pratico, è il fondamento etico-politico con cui questi ceti affrontano l'economia. Ed è questo referente che li distingue dagli altri ceti come Ordini propriamente politici, e li rende complementari nell'interesse della connessione fra la loro sfera privata e la complessità delle finalità sociali e statuali.

Una valutazione globale della totalità di tali rapporti fra individuo, ceti e *società civile*, deve considerare non solo i rapporti economici, ma anche quelli giuridici ed etico-politici⁵⁷⁰. Procedere altrimenti, considerare un solo tipo di questo complesso di rapporti, sarebbe mera astrazione⁵⁷¹.

D'altra parte, è sulla base di questa concezione complessa dell'ordine sociale e politico, che Humboldt denuncia l'inammissibilità sia dei criteri integralmente conservatori sia di quelli radicalmente innovatori. Per un verso, i *criteri conservatori* sono solo formalmente

⁵⁶⁹ *Ibidem*, l. c.

⁵⁷⁰ "Man muss auf alle Verhältnisse zusammengenommen, auf die ganze Lage des Menschen eingehen, auf seine Eigenthum, sein Gewerbe, die Stätigkeit seines Aufenthaltes, seine Beschäftigungen, natürlichen Verbindungen u. s. w. sehen" (*Ib.*, p. 436).

⁵⁷¹ *Ibidem*, l. c.

tradizionali, pertanto staticamente orientati nel considerare gli Ordini politici in una prospettiva superata dalla storia, in quanto meramente verticistica, gerarchica, aristocratica, totalmente ereditaria, e quindi chiusa ad ogni osmosi fra i ceti ed al divenire sociale. Per l'altro verso, i *criteri di radicale innovazione*, espressi dalle recenti prospettive rivoluzionarie, mirano all'annientamento, al livellamento in una massificazione democratica di ogni distinzione cetuale. Distinzione che invece è realisticamente rappresentativa sia delle diverse attività e professioni, sia dei differenziati modi di determinare ed assicurare la continuità dei fini sociali e politici della nazione.

Una costituzione cetuale si colloca come concreta alternativa a queste polarità ideologiche, inserendosi fra entrambi gli estremi da cui è oggi minacciata la monarchia, ossia dalla sostituzione (dalla surrogazione: *Zusatz*) delle finalità politiche (codificate nella loro tradizionale complessità di articolazioni e relazioni cetuali) con due criteri contrapposti ma sostanzialmente analoghi nelle loro risultanze. Tali sono infatti sia il *criterio in senso verticistico*, specifico delle chiusure aristocratiche, sia il *criterio in senso egalaritario*, specifico dei livellamenti democratici. Quest'ultimo atteggiamento si rivela del resto anch'esso verticistico, fattualmente, pur dietro le formalità egalitarie. Ecco la vera proprietà che distingue la più ampia globalità di tale costituzione cetuale della monarchia contro i due estremi da cui è nel presente minacciata.

Una complessità opportunamente improntata al riconoscimento ed alla valorizzazione delle distinzioni ed interazioni cetuali: distinzioni contestualmente funzionali sul piano privatistico e pubblicistico, collaudate dalla capacità e dal merito, aperte all'osmosi fra gli ordini stessi. Come si vede un tale richiamo alla funzione mediatrice fra gli estremi svolta da una monarchia costituzionale⁵⁷² – come quella che Humboldt e gli altri riformatori liberali auspicavano per la Prussia – si impernia sul progetto di una rappresentanza cetuale delle distinte professioni e funzioni privatistico-politiche. Sulla base di questi presupposti cade nel niente l'accusa ideologica di Merker⁵⁷³,

⁵⁷² "In dieser Eigenschaft ist sie die wohlthätigste für das monarchische Prinzip, das durch jene beiden Extreme von aristokratischem und demokratischem Zusatz bedroht wird" (Ib., p. 435).

⁵⁷³ Il "perno ideologico dei progetti costituzionali humboldtiani, cioè l'idea in sé contraddittoria di un compromesso di classe fra borghesia e nobiltà da attuare sì sotto la guida della borghesia, ma mantenendo fermi nel contempo i privilegi del junkerismo agrario e una struttura complessivamente conservatrice" (MERKER, *Op. cit.*, p. 43).

cioè che Humboldt voglia premiare il dominio economico di classe, quello di una sia pure rammodernata proprietà fondiaria-nobiliare.

In realtà, Humboldt precisa senza alcuna ambiguità che il progetto di una costituzione rappresentativa cetuale può essere inquinato in senso aristocratico, quando si hanno grosse rendite altamente garantite dalla legge (*"wenn es grosse hochberechtigte Körperschaften gibt"*)⁵⁷⁴. È un errore comunque politico, quale che ne siano i gruppi beneficiari, non solo gli aristocratici ma anche i borghesi o i popolari. C'è qui infatti in Humboldt un'anticipazione delle teorie élitarie di Pareto e dell'idea di Gaetano Mosca di una minoranza comunque dominante in ogni regime, in una trasversalità di egemonie che vanno al di là delle forme ideologiche o istituzionali. Riguardo poi al fatto che una costituzione rappresentativa cetuale possa essere inquinata in senso democratico, Humboldt osserva che proprio in questa eventualità l'individuo risulta massificato nel farlo immediatamente parte di un tutto (*"Unmittelbarer Theil des Ganzen"*), e dunque non parte di una delle molte parti (*"nicht Theil des Theiles"*) di cui è composta la società⁵⁷⁵.

L'individuo appartenente ad un sistema democratico in definitiva non ha nessun valore politico. E dunque questo individuo isolato non è titolare di quel diritto alla sicurezza (*"Sicherheit"*) ed alla stabilità (*"Stätigkeit"*) che invece gli sarebbe garantito in un sistema cetuale, in cui sono apprezzate le differenze, l'effettivo *status* professionale, in cui cioè l'interesse a conciliare i propri scopi con il fine generale passa attraverso una selezione capacitario-meritocratica⁵⁷⁶. Del resto, anticipando la diagnosi socialista di Proudhon e di Sorel, Humboldt indica in questa massificazione gli effetti dell'instabile, perennemente agitata ricchezza finanziaria (*"die Beweglichkeit des Geldvermögens"*), causa prima dell'instabilità della costituzione politica⁵⁷⁷.

IX. Ora, è proprio sul significato che in quanto ordine politico si possa e si debba ancor oggi attribuire alla nobiltà che prende forma la modernità della concezione humboldtiana della *'classe politica'*, o *'classe di governo'*, quale nucleo sostanziale del suo progetto di una costituzione cetuale, rappresentativa della molteplicità di ceti e della pluralità di funzioni della *società civile*. Ecco un genere di argomentazione sviluppato secondo un paradigma che ci permette un raffronto

⁵⁷⁴ HUMBOLDT, *Zur ständische Verfassung in Preussen*, cit., p. 435.

⁵⁷⁵ *Ibidem*, l. c.

⁵⁷⁶ *Ibidem*, pp. 435-436.

⁵⁷⁷ *Ibidem*, p. 436.

con le coeve teorizzazioni di Hegel, ossia con la nozione di *classe politica*, o *classe sostanziale*, relativa a quel ceto che per le particolari attitudini di governo nel passto si è definito come *nobiltà*, e che oggi in qualche modo deve ricomporsi in un *ceto dirigente*, a tal fine nobilitando i nuovi meriti e capacità emergenti in quello che si può definire un nuovo *ceto medio*, erede delle tradizioni politiche degli antichi ceti nobiliari di governo.

È questo un principio fondamentale che ridimensiona, confutando, le accuse di matrice marxista che – come si è accennato – sono state rivolte da Merker a questa concezione cetuale, a torto ricondotta alla tendenza della nuova classe politica al compromesso con i vecchi centri di potere assolutistico-feudali. Una tendenza che secondo Merker prenderebbe corpo proprio nelle ‘prudentissime conclusioni del riformismo moderato’ di Humboldt⁵⁷⁸.

Riguardo a quest’ultimo punto, va infatti ora ampliata l’analisi di quanto qui sopra accennato circa il convincimento di Humboldt della necessità del superamento di ogni carattere pregiudiziale in favore della nobiltà ereditaria. A tale questione Humboldt dedica una precisazione nel senso di ritenere inammissibile con un progetto di costituzione cetuale qualsiasi convincimento di una possibile ed auspicabile sopravvivenza di diritti nobiliari di tipo esclusivamente feudale. Oggi – sostiene Humboldt – non esiste più quel carattere politico della nobiltà tedesca, che unitamente alla funzione difensiva ed allo *status* di proprietari terrieri, le dava un diritto assoluto sui contadini, per lo più schiavi⁵⁷⁹.

Oggi, dunque, né nelle *comunità rurali* la nobiltà (“*der Adel*”) deve avere maggiori prerogative di quelle relative a tutti gli altri tipi di proprietari terrieri⁵⁸⁰, né nelle *città* la nobiltà può aspirare ad altro che essere una semplice componente, una sola parte, di una *classe mista generale* (“*die allgemeine, gemischte Klasse*”) formata anche dagli addetti all’agricoltura, alla fabbricazione, al commercio e dallo stesso ceto borghese degli impiegati dello Stato (“*die Staatsbeamten*”)⁵⁸¹.

Attualmente, se davvero il legislatore volesse dare alla nobiltà una nuova posizione politica, potrebbe solamente farlo in considerazione di quanto ha effettivamente conservato del suo antico carattere

⁵⁷⁸ MERKER, *Op. cit.*, p. 38.

⁵⁷⁹ “Nun aber besteht der politische Charakter des deutschen Adels [...] nicht mehr” (HUMBOLDT, *Zur ständische Verfassung in Preussen*, cit., p. 442).

⁵⁸⁰ *Ibidem*, p. 418.

⁵⁸¹ *Ibidem*, l. c.

politico, del suo ruolo sostanzialmente morale (*“von dem ehemaligen politischen Charakter moralisch wirklich in sich erhalten hat”*)⁵⁸² svolto in senso alla società cetuale.

Pertanto, oggi la nobiltà prussiana non deve appagarsi di una nostalgia di privilegi senza funzioni, perché così concepiti questi offenderebbero la necessaria eguaglianza giuridica (*“die Gleichheit vor dem Gesetz”*) e l'eguale ripartizione degli oneri dello Stato (*“die Staatslasten”*) con tutti gli altri cittadini (*“die übrigen Bürger”*)⁵⁸³. E dunque sia la nobiltà di origine feudale che ancora conservasse simili privilegi, sia la borghesia che li volesse acquisire, attraverso la nobilitazione connessa all'acquisto di una proprietà feudale (*“das Rittergut”*), se davvero volessero comprendere pienamente la dimensione attuale dei loro veri interessi politici dovrebbero rinunciare a privilegi come questi, che in un tempo ormai tramontato consistevano nell'esenzione dalle imposte (*“die Steuerfreiheit”*)⁵⁸⁴.

D'altra parte, l'attuale significato politicamente morale di una nobiltà antica deve essere individuato e conservato non sulla base della deduzione di astratti concetti o di pregiudizi, ma sulla base della sua naturale formazione storica, ossia in rapporto alla sua forza vitale di rinnovare questo suo antico ruolo sociale e politico⁵⁸⁵.

Come si è qui precisato all'inizio, Humboldt sottolinea la distinzione di fondo, irrinunciabile per costituire una rappresentanza per ceti, fra un fattore meramente ereditario, inteso unicamente a conservare un passato immobile e senza vita, ed invece un fattore dinamico, un'intenzione di adottare sempre il criterio selettivo-meritocratico. Sotto questa angolazione la nobilitazione dei meriti emergenti è per Humboldt un fattore irrinunciabile per ordine morale e politico della società prussiana. E quando lo Stato eleva una persona alla condizione di nobile, deve prendere in considerazione solo un merito di servizio da premiare (*“Belohnung des Verdienstes”*), o casi in cui la nobilitazione fosse l'unico modo per premiare il buon svolgimento di un alto ufficio (*“Übertragung eines Amt”*), o anche solo il possesso di grandi beni connesso però con meriti personali (*“oder bei erworbenem grossen Güterbesitz, verbunden mit persönlichen Vorzügen”*)⁵⁸⁶. Qualora

⁵⁸² *Ibidem*, p. 442.

⁵⁸³ *Ibidem*, l. c.

⁵⁸⁴ *Ibidem*, l. c.

⁵⁸⁵ “[...] Ein Institut, was nur historisch, nicht nach Begriffen, erklärt und hergeleitet werden kann, nur so lange, und nur insofern erhalten muss, als es selbsts Lebenskraft besitzt” (*Ib.*, l. c.).

⁵⁸⁶ *Ibidem*, l. c.

queste capacità e questi meriti non fossero ricompensati con l'elevazione alla nobiltà, che oggi distingue il vertice della scala sociale, si avrebbe da parte dello Stato un atteggiamento particolarmente lesivo nei confronti dell'individuo.

I requisiti per la sopravvivenza ed anzi per la rivalutazione stessa di una nobiltà ereditaria sono – come ora si è visto – inscindibilmente connessi con un elemento capacitario-meritocratico che impone alla nobiltà come cetò, come Ordine distinto dagli altri ordini, sia una costante apertura al merito emergente dagli altri ceti, sia una potenzialità di decadenza, di fuoruscita da questo *status*, per demerito, incapacità o inettitudine sopravvenuti negli eredi di grandi famiglie.

Sin dall'inizio di questo discorso, Humboldt individua tali requisiti sulla base di criteri relativi alla storia nazionale ed alle più generali esigenze di progresso che le nuove idee e le recenti vicende rivoluzionarie hanno posto di fronte alla monarchia prussiana. Le condizioni poste ai membri dell'antica nobiltà ed a coloro che aspirano alla nobilitazione, per gli uni e per gli altri rientrano fra i requisiti richiesti per accedere ad un cetò titolare di una distinta funzione nel complesso degli Ordini sociali.

Anzitutto a condizione di essere stati capaci di conservare o acquisire una significativa dimensione di proprietà terriera ("*bedeutenden, erblich zusammengehaltenen Grundbesitz*")⁵⁸⁷. In secondo luogo, e di conseguenza, a condizione di considerare questa proprietà come un possesso continuativo, e quindi di legarla alla conservazione della continuità della stirpe ("*Erhaltung und Sicherheit der Geschlechter*")⁵⁸⁸. In terzo luogo, a condizione di avere un comportamento dignitoso riguardo ai costumi vigenti ("*sittliche Würde*")⁵⁸⁹.

Da qui la localizzazione delle coordinate che rivelano il cetò eminentemente politico della nobiltà anche nel presente, se coloro che ne fanno o faranno parte si dimostrano motivati in modo diverso dal mero godimento di privilegi senza funzioni. E questo implica che questo ordine si consideri caratterizzato per l'espletamento di specifiche funzioni politiche, nel contempo sia aprendosi al merito emergente, sia accettando la decadenza da essa di coloro che si dimostrassero chiaramente non più all'altezza di queste funzioni politiche.

Da qui ancora una riprova dell'infondatezza delle accuse ideologiche di un tradizionalismo o conservatorismo borghese che a torto

⁵⁸⁷ *Ibidem*, l. c.

⁵⁸⁸ *Ibidem*, l. c.

⁵⁸⁹ *Ibidem*, l. c.

Merker imputa a questa visione della complessità dell'ordine sociale e politico, per la quale invece Humboldt si dimostra al tempo stesso tradizionalista e liberale, conservatore e progressista.

Visione tradizionalista, conservatrice della 'naturale' struttura differenziata (inegalitaria) dei diversi modi di partecipare alla complessità sia della *società civile* che della società politica. Ma al tempo stesso visione progressista, innovativa, nella consapevolezza di dover superare i precedenti criteri di selezione e definizione dei diversi *status* dei sudditi, divisi in classi, in ceti funzionali in senso contestualmente privatistico-pubblicistico.

Del resto, in un'ommissiva traduzione di questo importantissimo paragrafo 36, del memoriale intitolato *Zur ständische Verfassung in Preussen* (come si è detto dell'ottobre 1819) Merker non riporta – fra l'altro arbitrariamente traducendo la nozione di *ständische Verfassung* (riduttivamente-svalutatativamente, data l'epoca, con il titolo di *costituzione corporativa*)⁵⁹⁰ – tutta la parte in cui viene specificato attentamente il carattere non più privilegiato della nobiltà che Humboldt descrive. E in particolare risultano omessi quei Paragrafi 117 e 102 del primo memoriale, quello del febbraio 1819, inviato a Stein (la *Denkschrift über Preussens ständische Verfassung*), in cui questo carattere non privilegiato della nobiltà cetuale è messo chiaramente in luce. Nel paragrafo 117 è infatti precisato che la nobiltà ("*der Adel*") non ha assolutamente alcun privilegio nella costituzione cetuale in quanto prende ovunque il suo posto accanto agli altri proprietari terrieri ("*Grundheigenthümern*")⁵⁹¹.

Pertanto, concepito in questo modo il tentativo di rianimarla ("*die Wiederbelebung*") di spirito politico, la nobiltà cetuale non può più trovare alcun fondato motivo di rimostranza negli altri ceti⁵⁹². Del resto, nel paragrafo 102, tale eguagliamento politico delle distinte funzioni rappresentative svolte dagli ordini veniva sottolineato a proposito dell'organizzazione provinciale, ossia proprio mentre si definivano quattro categorie di proprietari terrieri in Germania. La prima era ap-

⁵⁹⁰ Si veda: ID., *Memoriale per una costituzione corporativa*, in: ID., *Stato, società e storia*. A cura di N. Merker, cit., p.162.

⁵⁹¹ "*Er hat schlechterdings keine Vorrechte, er nimmt seinen Platz überall bei den Grundeigenthümern*" (HUMBOLDT, *Denkschrift über Preussens ständische Verfassung*, cit., p. 276. Il passo è riportato integralmente, meno la parola fra le parentesi quadre, nel paragrafo 36 di: ID., *Zur ständische Verfassung in Preussen*, cit., p. 443).

⁵⁹² "*Auf die hier angegebene Weise kann die Wiederbelebung des Adels keine gegründeten Beschwerden erregen*" (ID., *Denkschrift über Preussens ständische Verfassung*, cit., p. 276 [cfr: nel paragrafo 36 di: ID., *Zur ständische Verfassung in Preussen*, cit., p. 443]).

punto quella della nobiltà ancora titolare di proprietà con diritti feudali (*"der adliche Besitzer von Rittergütern"*), limitatamente alla quale si poteva oggi applicare tale concetto giuridico e solo in due province (*"[...] in den Provinzen nemlich wo noch jetzt ein gesetzlicher Begriff mit diesem Worte verbunden werden kann"*)⁵⁹³, ossia a Berlino e, per certi aspetti, nel Ducato di Westfalia⁵⁹⁴.

Paritetiche dal punto di vista dell'organizzazione provinciale, Humboldt annoverava poi le altre tre categorie di proprietari fondiari: sia quelli non nobili, ma titolari di acquistati beni feudali; sia i proprietari di terreni non feudali, ma non lavorati direttamente da essi; sia i proprietari contadini che direttamente lavoravano i loro terreni e che, quantunque da recente o più antica data, erano sortiti (*"herausgetreten sind"*) da uno stato di effettiva dipendenza servile (*"aus einem Verbande wirklicher Hörigkeit"*)⁵⁹⁵.

X. Per le vicende che si sono ricordate, tuttavia la conclusione non fu quella voluta da questi riformatori liberali, poiché nella complessiva politica interna della Prussia alla fine prevalse su queste prospettive di Stein e di Humboldt l'allineamento dello stesso Gabinetto prussiano alla politica reazionaria di Metternich. Alla fine, anche a Berlino prevalsero gli elementi rigidamente conservatori, comunque più reazionari che liberali.

Accadde infatti che pochi mesi dopo questi progetti di Stein e di Humboldt, nel dicembre del 1819 dimissionarono, per contrasti con Hardenberg, i ministri fautori di una carta costituzionale (e con questi lo stesso Humboldt). Evidentemente stavano giungendo al punto di confronto e di rottura le diverse interpretazioni del sistema politico e dei criteri di una rappresentanza nei termini attuali auspicati dai liberali. In effetti, par i conservatori una tale rappresentanza per ordini era stata sempre interpretata strettamente nei termini della tradizione feudale.

Al contrario, per i riformatori – liberali ma non radicali (e fra questi indubbiamente Stein ed Humboldt) – si doveva affrontare una riforma che non recidesse le radici con la *tradizione nazionale*, ma ne vivificasse (ecco il concetto, qui sopra riportato, di *Wiederbelebung*) le

⁵⁹³ È quanto Humboldt aveva affermato in: ID., *Denkschrift über Preussens ständische Verfassung*, cit., p. 269. E che ora viene qui ripetuto nel paragrafo 36 di: ID., *Zur ständische Verfassung in Preussen*, cit., pp. 334 e ss.

⁵⁹⁴ *Ibidem*, p. 443.

⁵⁹⁵ *Ibidem*, p. 444. Concetto ripreso da: ID., *Denkschrift über Preussens ständische Verfassung*, cit., p. 269.

forme ormai divenute asfittiche, recuperando cioè la sua *sostanza* ancor valida, riadattando le stesse *forme* invecchiate alla mutata temperie delle situazioni interne ed internazionali, sia sociali che etiche, sia politiche che economiche.

Non va poi dimenticato che alla Corte prussiana la posizione conservatrice aveva avuto dall'inizio l'appoggio di Federico Guglielmo III, secondo un orientamento che in questo senso si era rafforzato dopo l'assassinio di Kotzebue ed il convegno di Karlsbad. Sino dal 1818 del resto il Sovrano nell'intimo inclinava (malgrado gli intendimenti di Hardenberg, Stein, Humboldt) ad un'interpretazione del problema nel senso prospettato dal Gabinetto austriaco. Come a Vienna, anche a Berlino si intese il *Deutsche Bund-Confédération germanique* come uno strumento di dominio interno (e internazionale). Al di là della prospettiva formalmente confederale, in realtà nessun governo di questa unione avrebbe mai potuto intervenire nella struttura assolutistica imposta agli *Stände* nei singoli Stati.

Del resto si sa che Federico Guglielmo III temeva queste aperture liberali dei suoi collaboratori. Soprattutto, era convinto delle potenzialità rivoluzionarie che questi progetti potevano sortire fra gli studenti ed in generale in tutta la giovane generazione. Nondimeno, da parte sua – neppure dopo la pubblicazione dei decreti reazionari di Karlsbad – invece il cancelliere Hardenberg rinunciò del tutto ad incoraggiare Humboldt a riprendere le iniziative riformatrici. Due giorni dopo la pubblicazione del suo secondo memoriale, il 12 ottobre 1819, Humboldt veniva nominato da Hardenberg ministro degli Affari cetuali (relativi appunto agli *Stände*).

Resta il fatto che la conversione del Gabinetto prussiano verso la linea di condotta voluta da Metternich non era dovuta solo ad un'incertezza di fondo sull'effettiva concretezza da dare alle istanze costituzionali, ma corrispondeva ad un analogo stato d'animo degli altri governi, e non solo negli altri Stati della *Confederazione germanica-Deutsche Bund*, ma più che altro in Francia, in Russia e nello stesso Gabinetto britannico. A queste esitazioni fra conservazione e innovazione va ricondotta la causa principale della mancata realizzazione del progetto di Humboldt.

Capitolo VIII

L'obliterazione della struttura cetuale nella conversione di G.W.F. Hegel all'idea di una potenziale razionalità nella monarchia ereditaria prussiana, di contro all'irrazionalità di una 'cultura sentimentale, passionale, distruttiva della continuità istituzionale' nel surrettizio riferimento ad 'associazioni viventi'(1817-1821)

I. Nel 1817, dopo la pubblicazione della *Valutazione degli atti a stampa dell'Assemblea dei deputati del regno del Württemberg*⁵⁹⁶, nel luglio dello stesso anno Hegel pubblica l'*Enciclopedia delle Scienze filosofiche in compendio*⁵⁹⁷. Successivamente, nel 1821, con una prefazione (*Vorrede*) – che reca la data del 25 luglio 1820 – appare la sua *Filosofia del diritto*, edizione che ha un duplice frontespizio, con i titoli di *Lineamenti di filosofia del diritto* (*Grundlinien der Philosophie des Rechts*) e di *Diritto naturale e scienza dello Stato in compendio* (*Naturrecht und Staatswissenschaft im Grundrisse*)⁵⁹⁸. Partizione che, nella seconda intitolazione, avverte il riferimento alla tradizionale distinzione-contrapposizione fra *diritto naturale*, espresso nella moralità, e *diritto positivo*, enunciato dallo Stato.

Come accenna Peperzak, a proposito della suddetta *Vorrede*, la rilevanza del suo significato risulta percepibile non solo e non tanto in termini filosofici (poi ampiamente trattati nel contesto dei *Lineamenti*), ma soprattutto nel riferimento densamente critico, a tratti polemico,

⁵⁹⁶ G.W.F. HEGEL, *Valutazione degli atti a stampa dell'assemblea dei deputati del regno del Württemberg* [*Beurteilung der im Druck erschienen Verhandlungen in der Versammlung der Landstände des Königreichs Württemberg im Jahre 1815 und 1816*, pubblicata nel 1817 – come si è visto – negli *Annali dell'Università di Heidelberg* (*Heidelbergsche Jahrbücher der Literatur*)], ora in: ID., *Scritti politici (1798-1831)*, cit., pp. 133-270.

⁵⁹⁷ Vincenzo CICERO, *Cronologia della vita e delle opere di Hegel*, in: G. W. F. HEGEL, *Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio* (1830) [*Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften im Grundrisse*]. Introduzione, traduzione, note e apparati di Vincenzo Cicero. Milano, Rusconi, 1996, p. 22. Dell'*Enzyklopädie* usciranno due edizioni accresciute, nel 1827 e nel 1830.

⁵⁹⁸ Si tratta dei già citati: G. W. F. HEGEL, *Lineamenti di filosofia del diritto. Diritto naturale e scienza dello Stato* [*Grundlinien der Philosophie des Rechts. Naturrecht und Staatswissenschaft in Grundrisse*].

a quella che qui si delinea come la condizione culturale, ideologico-politica dell'Università di Berlino, in cui Hegel scrisse e pubblicò questa opera⁵⁹⁹.

In effetti, precedentemente a questa *Vorrede* del 1820, Hegel non aveva manifestato alcun particolare apprezzamento né per la Prussia, né più in generale per il sistema vigente nei territori germanici, eccezion fatta per il natio Württemberg e per la Costituzione, diciamo 'octroyée', da quel Sovrano, in cui del resto Hegel riconosceva lo 'spirito dei tempi', cioè un riformatore in linea di continuità fra gli ideali della Rivoluzione francese ed il sistema imperiale napoleonico. Una certa coerenza, sotto questo profilo, sussisteva dunque fra gli scritti del 1799-1802 (la *Costituzione della Germania* ["*Die Verfassung Deutschlands*"]) completata nel 1802) e soprattutto la suddetta *Valutazione degli atti a stampa dell'Assemblea dei deputati del regno del Württemberg*, appunto del 1817.

Nella suddetta *Vorrede*, nella polemica contro la 'corporazione' universitaria di Berlino, è percepibile invece una particolare adesione alle ultime posizioni politiche assunte dal governo prussiano nei confronti di questo movimento studentesco, del resto non solo fatto di giovani entusiasti, impazienti per riforme che non venivano, ma capeggiato da rinomati professori di teologia, fra i quali non mancavano nemmeno dei difensori dell'uccisione del 'reazionario' Kotzebue (fra l'altro per mano dello studente di teologia Sand).

Ma, intanto, come era arrivato Hegel a Berlino? Ancora nel 1817 era ad Heidelberg, dove l'anno prima aveva iniziato i suoi corsi, e dove è co-direttore degli *Annali* di quella università (*Heidelbergsche Jahrbücher der Literatur*), sui quali pubblica la suddetta *Valutazione*. Lì – nel 1818 – Hegel riceve un secondo invito (il primo risaliva al 1816, quando aveva ormai accettato di trasferirsi ad Heidelberg) del ministro prussiano per l'Istruzione e gli Affari di culto (il barone Von Stein zum Altenstein) a ricoprire la cattedra di filosofia nell'Università di Berlino⁶⁰⁰. Accettata l'offerta, Hegel si insedia a Berlino nell'ottobre del 1818, con una prolusione in cui riconosce allo Stato prussiano il massimo peso nella Germania post-napoleonica⁶⁰¹.

⁵⁹⁹ Adriaan PEPPERZAK, *Filosofia e politica. Commentario della Prefazione alla 'Filosofia del diritto' di Hegel*. Milano, Guerini, 1991, p. 25.

⁶⁰⁰ V. CICERO, *Cronologia della vita e delle opere di Hegel*, in: G. W. F. HEGEL, *Lineamenti di filosofia del diritto. Diritto naturale e scienza dello Stato* [*Grundlinien der Philosophie des Rechts. Naturrecht und Staatswissenschaft in Grundrissen*], cit., p. 29.

⁶⁰¹ *Ibidem*, l. c.

Nel frattempo, nell'ottobre del 1817 c'era stato un raduno studentesco a Wartburg (poi rievocato come *Wartburgfest*), nel corso del quale si era decisa la fondazione di una 'lega' degli studenti (che poi avvenne nell'estate del 1818), sia per la capitale prussiana che più in generale per la Germania. Un'associazione chiamata allora *Burschenschaft*, termine ambiguo, in quanto *Bursch* significa non immediatamente ed unicamente studente, ma *giovane, compagno, camerata*. E dunque solo per estensione studente, significando anche militante in un'azione diretta contro le istituzioni vigenti. Del resto, *Schaft* significa al tempo stesso *tronco, fusto di fucile, asta, bandiera, lancia*.

Nel *Wartburgfest* si celebrò la ricorrenza, nel mese di ottobre, di due eventi considerati fondamentali per la rinascita della nazione tedesca: il terzo centenario dell'affissione delle 95 tesi anti-papali di Lutero (nel 1517) ed il quinto anniversario della battaglia di Lipsia (nel 1813)⁶⁰².

Uno dei principali oratori di questo *Wartburgerfest* fu Jakob Friedrich Fries (professore di filosofia a Jena, nel 1816, che Hegel conosceva da antica data, almeno dal 1790). Nel corso della festa si bruciarono scritti di autori ritenuti reazionari. E, fra questi, non solo quelli del noto scrittore Kotzebue, ritenuto al servizio dello *Czar*, autore di roventi polemiche, sia contro l'esaltazione studentesca della Rivoluzione francese e dello stesso Napoleone, sia contro le stesse corporazioni studentesche o 'ginniche'. Infatti vennero bruciati anche scritti di Karl Christoph Albert Heinrich von Kamptz (capo della Polizia prussiana) e di L. K. von Haller (per le posizioni reazionarie di cui lo aveva accusato anche Hegel)⁶⁰³.

Su quello che risulta un vero capovolgimento di posizione di Hegel rispetto agli scritti del periodo 1802-1817, la storiografia non si è sufficientemente soffermata – con la lodevole eccezione della nota biobibliografica di Cicero –, limitandosi a giustapporre semplicemente le date e le opere. Al contrario si tratta, come vedremo, di una '*svolta*' altamente significativa. Molto più del conflitto che subito a Berlino oppose Hegel sia a Savigny, sia in particolare a Schleiermacher. Quest'ultimo, peraltro, era allora il più importante teologo protestante, il quale pose il suo veto ad ammettere Hegel nell'Accademia prussiana delle Scienze, malgrado questi fosse protetto dal ministro Stein⁶⁰⁴.

⁶⁰² PEPERZAK, *Filosofia e politica...*, cit., p. 28.

⁶⁰³ *Ibidem*, l. c.

⁶⁰⁴ *Ibidem*, l. c.

Del resto, sugli antefatti di questa 'svolta' non si sofferma più di tanto nemmeno l'attenta analisi di Peperzak sulla prefazione alla *Filosofia del diritto*, del 1821. Nella sua cronologia, Peperzak parte sì dal luglio 1817, data della pubblicazione della prima edizione dell'*Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio*, ma non si accenna alle implicazioni attuali-rappresentative presenti nella *Valutazione degli atti a stampa dell'Assemblea dei deputati del regno del Württemberg*, concentrando l'attenzione sulle motivazioni filosofiche del duro confronto critico fra Hegel e gli ambienti delle agitazioni studentesche, capeggiate da alcuni teologi protestanti.

Piuttosto, Peperzak chiama in causa, con ripetuti accenni, a connessioni di Hegel con il latomismo dei Rosacroce⁶⁰⁵. Accenni in definitiva non del tutto esplicitati, qui non diversamente da quelli di Racinaro, il quale a sua volta confusamente parla di contatti con questi ambienti⁶⁰⁶, contribuendo però ad una certa irrisolta ambiguità con quanto Hegel afferma nella *Vorrede-Prefazione ai Lineamenti di filosofia del diritto*.

Va anzitutto ripercorsa la vicenda biografica di Hegel da poco stabilito a Berlino, il 5 ottobre 1818, dove il 22 successivo tenne la sua prima lezione, nel cui contenuto c'era adesso un'esaltazione della rinascita della Germania post-napoleonica, e soprattutto – senza sbilanciarsi in approfondimenti istituzionali – del primato che spettava alla Prussia in un simile rinnovamento. Nondimeno, la situazione interna era tutt'altro che unanimemente in favore di una tale tesi. Il governo prussiano avvertiva la portata rivoluzionaria di questi movimenti 'studenteschi', e quindi cercava di impedire a quanti ne fossero la vera anima, alcuni degli stessi docenti berlinesi, di continuare il loro insegnamento. Ne consegue la proibizione fatta al teologo Schleiermacher (che insegnava anche filosofia ed era molto legato agli ambienti liberali studenteschi) di tenere lezioni che avessero un contenuto politico. Il 18 gennaio del 1819, il Re di Prussia firma poi un proclama in cui si prevede il licenziamento di tutti quei professori che manifestassero sentimenti considerati lesivi per lo Stato⁶⁰⁷.

Tuttavia – e questo lo rileva giustamente Peperzak – non tutto il ceto politico prussiano era su queste posizioni reazionarie. C'erano certamente dei reazionari puri, fra cui il ministro di Polizia (Wilhelm

⁶⁰⁵ *Ibidem*, pp. 128 e ss.

⁶⁰⁶ Roberto RACINARO, *Rivoluzione e società civile in Hegel*, Napoli, Guida, 1972, pp. 38-40.

⁶⁰⁷ PEPERZAK, *Filosofia e politica...*, cit., p. 28.

Ludwig Georg Sayn *graf* von Wittgenstein-Hohenstein). Ma vi era anche il Primo ministro, Karl August *fürst* von Hardenberg⁶⁰⁸, meno conservatore, di quanto lo fosse allora la stessa Corte. D'altra parte, il ministro della Cultura, dell'Educazione e della Sanità (il sopra ricordato Karl Sigmund Franz, *Freiherm* vom Stein zum Altenstein) era dichiaratamente su posizioni liberali e non solo proteggeva in quel momento Hegel⁶⁰⁹, ma era amico e collaboratore di Humboldt (oltreché di Hardenberg).

Comunque, dopo tale proclama restrittivo del gennaio 1819, avvenne il fatto destinato a cambiare il clima politico in Germania ed in gran parte dell'Europa continentale. Infatti, – come si è precedentemente qui ricordato – il 23 marzo 1819, lo studente di teologia a Jena (e lì discepolo di Fries) Carl Ludwig Sand, uccise con un colpo di pugnale Kotzebue, che peraltro lo aveva ricevuto in casa sua, per un colloquio richiestogli dal medesimo e liberalmente concesso⁶¹⁰. Da questo evento scaturì un ampio movimento di reazione, con perquisizioni ed accuse non solo a studenti, ma anche a professori universitari, sospettati di corrompere la gioventù⁶¹¹.

Questa che venne definita come la '*persecuzione dei demagoghi*' ebbe poi una sanzione ufficiale con i cosiddetti *Decreti di Karlsbad* (dal luogo in cui si tenne la riunione dei ministri di nove Stati tedeschi che elaborarono il testo, fra il 6-20 agosto 1819), poi ratificati a Francoforte il 20 settembre dal *Bundesversammlung* (il Congresso federale, della *Confédération Germanique* o *Deutsche Bund*).

A seguito di queste decisioni, le associazioni studentesche dovettero sciogliersi, mentre in tutte le Università venivano inviati ufficiali governativi, allo scopo di controllare sia le opinioni di studenti e di professori (e di questi vagliare attentamente persino le nomine), sia giornali e libri, allora sottoposti a censura⁶¹². Si istituì inoltre un Comitato centrale per tutta la Germania, per investigare sulle società segrete e su professori considerati pericolosi, e dunque da licenziare. Come accadde fra gli altri anche a Fries.

Da parte sua, se non nascose amicizia e sostegno per molti studenti coinvolti nella repressione (e se meritò ampiamente la stima dell'aristocratico liberale barone Stein), comunque Hegel non celò

⁶⁰⁸ *Ibidem*, l. c.

⁶⁰⁹ *Ibidem*, pp. 28-29.

⁶¹⁰ *Ibidem*, p. 29.

⁶¹¹ *Ibidem*, l. c.

⁶¹² *Ibidem*, pp. 29-30.

nemmeno le ragioni del suo dissenso da Fries e dagli altri teologi. Del resto, studente di teologia era Sand e docenti di tale materia erano sia lo stesso Schleiermacher, sia quel De Wette che aveva scritto una lettera alla madre di Sand, lodando il gesto del figlio, e non esitando a chiamare in causa la religione⁶¹³.

Con una sorta di 'irruzione del silenzio' nella sequenza della sua ricostruzione, Peperzak non si sofferma sul fatto che da parte di Hegel non si era trattato semplicemente di un'amicizia 'non nascosta' e del semplice 'sostegno' per molti studenti coinvolti nella repressione. In realtà, e ben lo sottolinea Cicero, Hegel era considerato una delle guide spirituali della *Burschenschaft*, insieme a Schleiermacher, Fries, W.M.L. de Wette e F. L. Jahn⁶¹⁴. Quando in luglio inizia la 'persecuzione dei demagoghi' vengono imprigionati diversi ex-allievi di Hegel, ossia K. Ulrich, L. v. Henning, G. Asverus, F. Förster, F. W. Carové.

Peraltro, quando il 18 ottobre 1819 entrano in vigore anche in Prussia i *Decreti* di Karlsbad, con cui si limita la libertà di stampa e di insegnamento, da parte sua Hegel (che precedentemente aveva accettato l'invito a prendere parte a due riunioni, a febbraio ed a maggio, delle corporazioni studentesche) prende appunto nettamente le distanze dalla *Burschenschaft*⁶¹⁵.

Nel contesto europeo, i timori per il radicalismo rivoluzionario, già molto sentiti per l'assassinio di Kotzebue nel marzo 1819, da cui erano appunto risultati in agosto i restrittivi decreti di Karlsbad (ratificati a Francoforte dalla *Dieta federale* in settembre), si riaccendono fortemente per l'assassinio del Duca di Berry⁶¹⁶, nipote di Luigi XVIII, il 13 febbraio 1820. È un avvenimento che segna il ritorno della reazione nella vita politica francese⁶¹⁷.

Da parte sua, Hegel nel marzo 1820 è chiamato a far parte della commissione che deve conferire l'abilitazione alla libera docenza ad Arthur Schopenhauer, ed il 25 giugno 1820 conclude la *Vorrede-Prefazione*, premessa alla stessa *Introduzione ai Lineamenti di Filosofia del diritto*, che usciranno l'anno seguente, suscitando polemiche per quella

⁶¹³ *Ibidem*, p. 38.

⁶¹⁴ CICERO, *Cronologia della vita e delle opere di Hegel*, in: G.W.F. HEGEL, *Lineamenti di filosofia del diritto*, cit., p. 25.

⁶¹⁵ *Ibidem*, l. c.

⁶¹⁶ Si veda: *Indice biografico*.

⁶¹⁷ Jacqueline LALOUËTTE, *1822, l'année noire des Carbonari français*, in : PLURES, *La nascita della Nazione. La Carboneria, intrecci veneti, nazionali e internazionali* [Atti del XXVI Convegno di Studi storici. Rovigo-Crespino-Fratta Polesine. 8-10 novembre 2002], Rovigo, Associazione Culturale Minelliana, 2004, p. 113.

che Cicero definisce come “l’apparentemente esplicita adesione all’ordinamento statutale prussiano”⁶¹⁸. Tutt’altro che apparente è invece il significato della ‘svolta’ (che è un vero e proprio voltafaccia), se Hegel era stato costretto a “rielaborare il manoscritto, già praticamente terminato alla fine dell’estate, della *Filosofia del diritto*”⁶¹⁹.

Intanto, palese è l’intento di prendere le distanze anche sul piano filosofico dal movimento studentesco. È qui che Hegel attacca adesso con decisione proprio quel Fries assieme al quale (con Hölderlin e Schelling), in anni lontani, nel 1790, quando era ospite dello *Stif* (l’ex-monastero agostiniano che allora era il collegio teologico in cui ricevevano la loro formazione i futuri ecclesiastici protestanti e gli insegnanti del Ducato), aveva piantato un *Albero della libertà*, per celebrare il primo anniversario della Rivoluzione francese⁶²⁰.

In questo ‘attacco’, nella suddetta *Vorrede-Prefazione ai Lineamenti di filosofia del diritto*, Hegel prende di mira quello che ora definisce l’irrazionalismo di Fries e dei suoi seguaci, dei quali critica la pretesa soggettivistica di considerare la realtà storica dello Stato prussiano sulla base di una visione personalistica. “Il corifeo di questa superficialità che definisce se stessa filosofia, il signor Fries, in un discorso sullo Stato e sulla costituzione statutale tenuto in una solenne occasione pubblica divenuta ormai famigerata, non ha avuto pudore nell’esprimere” l’opinione che “in un popolo in cui regnasse un genuino spirito comunitario, a ogni questione relativa agli affari pubblici la vita verrebbe dal basso, dal popolo”⁶²¹. Motivo per cui, in quella – secondo Fries – situazione felice, si sarebbe rivelata di vitale importanza la formazione culturale del popolo stesso [nel testo: “*Volksbildung*”], compito a cui si sarebbero dovute dedicare appunto delle ‘associazioni viventi’ (quelle studentesche ispirate dai teologi) incrollabilmente unite dal ‘sacro vincolo dell’amicizia’⁶²².

E qui la versione di Cicero manca di cogliere, nell’arbitraria traduzione di “*die heilige Kette der Freundschaft*”, con “il sacro vincolo dell’amicizia”, il sottofondo di un linguaggio latomistico, che in Hegel – alcune pagine dopo (con l’*hic Rodus, hic saltus*) – prenderà l’accento di una vera abiura. Infatti *Kette* significa *catena*. E la nozione di una ‘*sacra catena dell’amicizia*’ ricorda non casualmente la ‘*catena*’ di

⁶¹⁸ CICERO, *Cronologia della vita e delle opere di Hegel*, in: G.W.F. HEGEL, *Lineamenti di filosofia del diritto*, cit., p. 25.

⁶¹⁹ *Ibidem*, l. c.

⁶²⁰ *Ibidem*, p. 20.

⁶²¹ G.W.F. HEGEL, *Prefazione a: ID., Lineamenti di filosofia del diritto. Diritto naturale e scienza dello Stato*, cit., p. 49.

⁶²² *Ibidem*, l. c.

una 'fraternità' settaria, quale quella che poteva essere il 'rosacrucianesimo' delle Logge berlinesi, di un contesto, cioè, cui del resto poco oltre Hegel riconduce non tanto allusivamente, sia Fries che tutto l'ambiente accademico e studentesco.

Comunque, – tornando all'opportunistica polemica contro Fries – qui poi Hegel gli rivolgeva l'accusa di aver sostanzialmente posto la Scienza nella 'percezione immediata' e nell'immaginazione accidentale' ("[...] die Wissenschaft [...] auf die unmittelbare Wahrnehmung und die zufällige Einbildung zu stellen")⁶²³. Dove questa pretesa scientificità dell'immaginazione ("Einbildung") filosofica vuol intenzionalmente essere il contro-piano della pretesa, poco sopra attribuita allo stesso Fries, di dare una formazione ("Bildung") culturale al popolo. Mentre – secondo Hegel (che qui gioca appunto sull'equivocità fra *Einbildung* e *Bildung*) – la filosofia di Fries e dei suoi altro non sarebbe che il prodotto della loro individuale *immaginazione*, il sogno di singoli individui, che però avrebbe l'effetto, divulgandosi e facendosi opinione sovversiva, rivoluzionaria, di lasciar dissolvere la ricca articolazione interna dell'eticità, e dello stesso Stato ("[...] die reiche Gliederung des Sittlichen in sich, welche der Staat ist [...] zusammenfließen zu lassen")⁶²⁴.

Un'eventualità per cui si sarebbe poi lasciata dissolvere – in quella che Hegel sprezzantemente qui definisce la 'poltiglia del cuore, dell'amicizia e dell'entusiasmo' ("in den Brei des Herzens, der Freundschaft und Begeisterung' ") – quella vitale articolazione che è appunto lo Stato ("welche des Staat ist"), l'architettonica della sua razionalità ("die Architektonik seiner Vernünftigkeit"), un edificio che deve restare invece ben strutturato ("diesen gebildeten Bau") e solido⁶²⁵.

E qui, nei *Lineamenti di filosofia del diritto*, questo 'edificio ben ordinato', lo Stato come 'articolazione interna dell'eticità', non è più immediatamente identificato con il monarca del Württemberg, con l'eroe fondatore, con il 'conquistatore' ("Eroberer") Napoleone, ma tout-court con lo 'Stato'. Un 'edificio ben costruito', questo Stato, che Hegel qui definisce come un'opera architettonica della razionalità etica, come un edificio in cui si trova il sostegno, si fa emergere la forza del Tutto.

II. Ma quanto qui va – a mio avviso – sottolineato è che in questo Tutto, in questa ricca articolazione interna dell'eticità, non vi è affatto alcun accenno a valorizzare sia delle diverse sfere della vita pubblica (gli Stände, le corporazioni), sia dei diritti in queste vigenti. Si è dunque in

⁶²³ *Ibidem*, l. c.

⁶²⁴ *Ibidem*, l. c.

⁶²⁵ *Ibidem*, l. c.

presenza di un'evocazione formale di una 'ricca membratura della morale' nei corpi sociali (*die reiche Gliederung des Sittlichen*) a fronte della sostanzialità etico-politica dello Stato, che impone una rigorosa comune misura a questi altrimenti dispersi elementi individuali, facendone invece i pilastri, gli archi ed i contrafforti dell'intera struttura⁶²⁶.

Tuttavia non si dice come, almeno in questa *Vorrede*. Qui si pone dunque il quesito di quanto effettivamente nel complesso dell'opera così prefata, i *Lineamenti di filosofia del diritto*, poi Hegel affronti la distinzione, e la correlazione, fra il sistema cetuale e lo Stato, ossia fra una 'rappresentanza parlamentare-cetuale' della volontà della nazione ed il potere decisionale dello Stato. Un potere, quest'ultimo, che Hegel definisce coercitivo, in quanto *Macht*, in quanto forza, *Gewalt*. E poi – ed in definitiva – sino a che punto Hegel distingue fra lo Stato e la persona del Sovrano, ossia fra lo Stato come istituzione etico-giuridica e la monarchia personale?

In effetti, un cardine del confronto fra le teorie di uno Stato cetuale-liberale di Stein-Humboldt e la concezione di Hegel, consiste non tanto nel diverso riconoscimento della molteplicità dei ceti, delle articolazioni interne alla loro specificità, bensì nella definizione della qualità sostanzialmente politica (in Stein e Humboldt), oppure (in Hegel) meramente privatistica (o al più consultiva, ma mai decisionale in senso politico).

Enumerare semplicemente la molteplicità dei ceti non basta a stabilirne il fondamentale ruolo politico che gli attribuivano invece Stein ed Humboldt. Come si è visto, particolarmente quest'ultimo riconosce dignità cetuale, lo *status* di ordine (*Stand*) ad ognuna delle attività professionali – "secondo il comune uso linguistico vi sono in una nazione moltissimi Ordini, quasi altrettanti quante sono le occupazioni"⁶²⁷.

Qualcosa di similmente generico aveva detto anche Hegel⁶²⁸, ma dal canto suo Humboldt aveva specificato subito dopo che si dovessero considerare come *Ordini politici* quei ceti professionali che (contestualmente titolari sia di funzioni privatistiche che funzioni pubblicistiche) partecipassero sostanzialmente ad una 'rappresentati-

⁶²⁶ "[...] *Die reiche Gliederung des Sittlichen in sich, welche der Staat ist, die Architektonik seiner Vernünftigkeit, die durch die bestimmte Unterscheidung der Kreise des öffentlichen Lebens und ihrer Berechtigungen und durch die Strenge des Masses, in dem sich jeder Pfeiler, Bogen und Strebung hält, die Stärke des Ganzen aus der Harmonie seiner Glieder hervorgehen macht* [...]" (*Ib.*, l. c.).

⁶²⁷ HUMBOLDT, *Memoriale per una costituzione corporativa* [*Denkschrift über ständische Verfassung* (ottobre 1819)], in : ID., *Stato, società e storia*, cit., p. 155.

⁶²⁸ Nell'*Enciclopedia*, a partire dal paragrafo 527: HEGEL, *Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio*, cit., pp. 827-829.

vità politica', ossia che ad essi la costituzione riconoscesse di far parte delle assemblee deliberanti sulle scelte politiche.

Tale il senso di quanto si è detto a proposito delle *Assemblee provinciali* ("Provinzialstände") e soprattutto dell'*Assemblea generale degli Ordini* (gli "Allgemeine Stände"). Si è infatti visto come una rappresentanza cetuale Humboldt la riconoscesse anche a livello locale, amministrativo: sia nei municipi o comuni (le "Gemeinden")⁶²⁹, sia nei circondari (i "Kreisen")⁶³⁰, ma anche nelle grandi città, distinguendo in esse i ceti, le corporazioni civiche (le *Corporationen* degli agricoltori, degli industriali e dei commercianti) dalle semplici associazioni, o corpi, di mestiere (le "Zünfte")⁶³¹.

È significativo per un raffronto con la diversa concezione di Hegel, il fatto che Humboldt – sempre distinguendo fra dimensione rurale e dimensione urbana – riconosca che all'interno delle città accanto ai tre ceti degli agricoltori, degli industriali e dei commercianti vi è un quarto ceto. E lo definisce come *classe mista generale*, includendovi sia tutte quelle professioni non riconducibili alle suddette tre classi, sia la classe degli *impiegati pubblici* (gli impiegati dello Stato, i *Beamten*), sia la stessa *nobiltà cittadina*⁶³². Tuttavia, al livello dell'*Assemblea generale degli Ordini*, Humboldt non considerava la presenza di questo quarto ceto, o quarto Stato, escludendo perciò ogni ipotesi di una sua contitolarità nelle funzioni di rappresentanza politica, cioè di partecipazione al potere legislativo.

Ora, rispetto a queste posizioni di Humboldt, qual è invece la prospettiva di Hegel? Intanto, nei *Lineamenti di filosofia del diritto*, Hegel non mostra di dare molto spazio né alle autonomie locali, né più in generale ad un'articolata struttura cetuale. Accennando (§. 308) genericamente ai deputati ("Abgeordnete") ed alla loro 'estrazione' dalla *società civile*, si limita a definire quest'ultima come una complessità cetuale-funzionale, "non in quanto dissolta atomisticamente nei singoli", o raccolta per una questione contingente, "per un atto singolo e temporaneo", bensì in quanto "articolata nelle sue associazioni, comunità e corporazioni già di per sé costituite, le quali in questo modo, acquistano una rilevanza e collocazione politica"⁶³³.

⁶²⁹ HUMBOLDT, *Memoriale per una costituzione corporativa*, cit., p. 140.

⁶³⁰ *Ibidem*, p. 144.

⁶³¹ *Ibidem*, l. c.

⁶³² *Ibidem*, p. 145.

⁶³³ G.W.F. HEGEL, *Lineamenti di filosofia del diritto. Diritto naturale e scienza dello Stato*, cit., p. 519. Per il testo tedesco: *Ibidem*, p. 518.

Sintomatico per la distanza da Humboldt è tuttavia che – né qui, né altrove – definendo la funzione legislativa, Hegel parli mai di una specifica *rappresentanza della pluralità cetuale* dell'assemblea legislativa. E nemmeno quando si riferisce alla complessità cetuale della *società civile* Hegel mostra di attribuire una specifica funzione legislativa a tutti gli ordini, che pure con acribia filologica aveva definito nei paragrafi 201 e seguenti.

In realtà, nel paragrafo 201 aveva considerato le differenze nel complesso di vari ceti sociali, dapprima riconducendoli a sistemi particolari dei bisogni ("*zu besondere Systemen der Bedürfnisse*"), poi, nel par. 202, a tre tipologie, secondo cioè la distinzione logico-concettuale fra: un ceto *sostanziale o immediato* ["*der substantielle oder unmittelbare*"], un ceto *riflettente o formale* ["*der reflektierende oder formelle*"], un ceto *universale* ["*der allgemeine Stand*"]⁶³⁴.

A proposito di questo *ceto sostanziale o immediato* ["*der substantielle Stand*"], nel paragrafo 203 Hegel aveva precisato – implicitamente escludendo il ceto della nobiltà terriera – che con questo termine era da intendersi il ceto che "*ha il suo patrimonio nei prodotti naturali di un terreno che gli individui di questo ceto lavorano*"⁶³⁵.

Invece, riguardo alla seconda tipologia della suddetta distinzione logico-concettuale, nel paragrafo 204 definiva come *ceto riflettente o formale* ["*der reflektierende oder formelle*"] il *ceto dell'industria*, in quanto ceto che "*ha per propria occupazione la trasformazione del prodotto naturale*" ["*der Stand des Gewerbes hat die Formierung des Naturprodukts zu seinem Geschäfte*"]⁶³⁶. E poi questo ceto formale Hegel lo articolava a sua volta in altri tre ceti: degli artigiani ["*Handwerksstand*"], degli industriali ["*Fabrikantenstand*"] e dei commercianti ["*Handelstand*"]⁶³⁷.

Il *ceto universale* era quello la cui occupazione sono *gli interessi generali della situazione sociale* ["*paragrafo 205. Der allgemeine Stand hat die allgemeinen Interessen des gesellschaftlichen Zustandes zu seinem Geschäfte*"]⁶³⁸.

Venendo poi al livello politico di questa distinzione di una pluralità di ceti sociali, dapprima (al paragrafo 309), a proposito del carattere di un'assemblea degli Ordini, Hegel parla di un '*convegno*' dei ceti, dotato della determinazione "*di essere un'assemblea vivente, che*

⁶³⁴ *Ibidem*, p. 356.

⁶³⁵ *Ibidem*, p. 357.

⁶³⁶ *Ibidem*, pp. 358-359.

⁶³⁷ *Ibidem*, p. 358.

⁶³⁸ *Ibidem*, l. c.

si informa e convince reciprocamente e che delibera in comune”⁶³⁹. Quando poi conclusivamente (al paragrafo 312) indica esplicitamente l’articolazione in due camere di un’assemblea cetuale (*die ständische Versammlung*), riconoscendone la funzione nella mediazione fra i diversi elementi della *società civile* e dello Stato, Hegel di tale funzione rende titolare solo uno dei due “*momenti*”, dei “*due lati contenuti nell’elemento cetuale*” del potere legislativo⁶⁴⁰.

Il primo elemento costituente la funzione legislativa svolta dalla *ständische Versammlung*, è quello che Hegel con cura evita di indicare come la ‘camera ereditaria’, ma si riferisce esplicitamente al cetto sostanziale, al cetto legato alla continuità familiare nel possesso fondiario, ancorché eviti (nel paragrafo 307) con altrettanta cura di chiamarlo esplicitamente il cetto della nobiltà (paragrafo 305). Tuttavia per questo suo carattere, tale cetto esplica una funzione di mediazione diversa dalla funzione che deve esplicare la camera elettiva, per cui l’assemblea legislatrice si articola appunto in due rami⁶⁴¹.

Qui dunque c’è una possibile base di raffronto fra questa sorta di ‘anonimato’ in cui Hegel lascia il *cetto sostanziale* e l’esplicita individuazione che ne produce Humboldt attribuendo la funzione mediatrice (fra il pubblico ed il privato, fra la *società civile* e lo Stato) ad un nuovo cetto nobiliare, in cui vanno compresi sia quella parte della nobiltà ereditaria che abbia rinunciato alla prospettiva di personali privilegi senza funzione politica (e che, viceversa, sia animata da una fedeltà agli antichi costumi sociali e politici ed aperta ai meriti emergenti), sia quella parte di individualità emergenti dagli altri ceti e desiderosi di acquisire uno *status* politico diverso dalla semplice attività o ricchezza economica, alle quali è necessario aprire l’accesso alla gerarchia sociale.

III. A fronte dell’impressione di ‘anonimato’ della sopra considerata definizione hegeliana delle funzioni rappresentative svolte dai ceti nell’assemblea legislativa, indubbiamente una maggiore validità analitica sembra avere l’intenzione di Humboldt di evitare qualsiasi ‘elusione’ del ruolo politico-rappresentativo della nobiltà, ma anzi di

⁶³⁹ *Ibidem*, p. 522.

⁶⁴⁰ *Ibidem*, p. 527.

⁶⁴¹ “[...] *Dei due lati contenuti nell’elemento cetuale* (paragrafi 305 e 308), ciascuno appor-ta nella deliberazione una modificazione particolare. Inoltre, poiché uno dei due momenti ha la funzione peculiare di mediare all’interno di questa sfera, cioè tra cose esistenti, ecco allora che, a un tempo, questo stesso momento ha un’esistenza separata. L’assemblea legislatrice, quindi, si dividerà in *due camere* [*die ständische Versammlung wird sich somit in zwei Kammern teilen*]” (*Ib.*, p. 527).

valorizzarlo nei termini dei caratteri di una nuova *élite*. E questa, cioè, definita non per il carattere puramente ereditario del suo *status*, ma per il grado di partecipazione politica, manifestando nei rapporti con gli altri ceti l'effettiva intenzione e capacità di connettere l'interesse privato con la continuità istituzionale e con i fini collettivi dello Stato. In questi termini, Humboldt aveva potuto riconoscere ad una nobiltà così eticamente motivata la funzione di mediazione complessa, cioè esplicata non solo nelle relazioni inter-cetuali, ma anche nella funzione legislativa.

Da parte sua Hegel, sin dall'*Enciclopedia*, nel 1817, aveva voluto cancellare persino il debito che la nazione aveva avuto anche con la nobiltà militare. Lì, dicendo che la guerra andava considerata una manifestazione della vanità di ogni esistenza particolare⁶⁴², Hegel trascurava quindi la prospettiva certo non solo particolare con cui la nobiltà militare aveva sostenuto eroicamente tutto il peso delle 'guerre di liberazione'. Forse più legato alle sue vicende particolari è proprio Hegel, disinvoltamente passando dall'esaltazione per la Rivoluzione, poi per l'Impero napoleonico (formalmente sovranazionale ma sostanzialmente dinastico e nazionalistico), agli entusiasmi 'democratico-borghesi' dei professori e degli studenti berlinesi, infine fornendo una copertura ideologico-filosofica alla stessa svolta reazionaria del 1819-20.

Ma soprattutto nei *Lineamenti*, nel 1821, era palese l'attenta cura a non nominare mai la nobiltà costituita da proprietari terrieri, che Humboldt invece aveva identificato come classe legata più delle altre alla continuità, ed aperta al merito emergente dagli altri strati della popolazione.

Evidentemente riferendosi a questa nobiltà, proprio con l'intenzione di non nominarla, Hegel – non già come interpola Vincenzo Cicero, nei suoi 'titoli in grassetto', inseriti nel testo hegeliano, definendola come *Il primo settore cetuale dell'assemblea: la nobiltà*⁶⁴³ –, nel (paragrafo 303) limitandosi a parlare di un semplice "*ceto privato* (*der*

⁶⁴² "**Paragrafo 546.** Nello stato di guerra, la Sostanza dello Stato procede, nella sua individualità, verso la negatività astratta. Questa Sostanza mostra qui come la potenza in cui l'autonomia particolare dei singoli, insieme alla loro immersione nell'esistenza esteriore del possesso e nella vita naturale, sente se stessa come un'entità **nulla** [...]" (ID., *Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio* (1830), cit., pp. 865-867).

⁶⁴³ V. CICERO, *Nota editoriale*, in: HEGEL, *Lineamenti di filosofia del diritto. Diritto naturale e scienza dello Stato*, cit., p. 31.

Privatstand)", riferendosi al cetο che si fondava "sul rapporto sostanziale ("auf das substantielle Verhältnis")"⁶⁴⁴.

È però qui che va raffrontato anche tutto il positivo, oltreché il negativo di questa riduzione della realtà storica, sociale e politica, alla rarefatta ed astratta analisi teorica della struttura cetuale. Da un lato, in positivo, – certo meno realisticamente di Humboldt (che si riferisce alla concreta individuazione storica della società cetuale) – il Filosofo di Stoccarda definisce il *ceto sostanziale* semplicemente come "uno dei ceti della società civile ("Der eine der Stände der bürgerlichen Gesellschaft")"⁶⁴⁵, ancorché caratterizzato dal primato sugli altri, dotato cioè di una 'una moralità naturale'.

In questa prospettiva, Hegel ha il merito di delineare modernamente una nozione di classe aperta al merito ed alle specificità individuali e cetuali, laddove Humboldt aveva localizzato quest'insieme di caratteri come pre-requisiti, certo *a posteriori*, però non solo nel senso di imprescindibili verifiche di antefatti storici per testimoniare la dignità nobiliare di individui, famiglie o ceti capaci di perseguire contestualmente interessi privati ed il bene pubblico. Infatti questa verifica di effettivi requisiti civili e politici è per Humboldt un *a priori* posto come condizione per legittimare l'ascesa cetuale verso l'élite politica, cui certo non contesta il titolo storicamente collaudato di nobiltà nuova ed antica.

Il negativo della concezione tutta moderna dell'élite politica cui Hegel riferisce il suo *ceto sostanziale* è connesso alla stessa formula di una intenzionale, rarefatta ed astratta analisi teoretica, filosofica della struttura cetuale. A ben vedere, proprio nella riluttanza di Hegel ad ammettere una qualche priorità storica ad una componente di questo cetο politico (alla nobiltà dei proprietari fondiari, che sono anche membri della nobiltà militare e parte dello stesso cetο dei funzionari pubblici) c'è quella stessa riduzione della realtà storica e politica a quella filosofia soggettiva, a quella immaginazione di cui accusava tanto frettolosamente Fries ed i suoi seguaci.

Qual è effettivamente l'individuazione storica, attuale, del cetο sostanziale di cui Hegel parla attribuendogli una "moralità naturale ["der Stand der natürlichen Sittlichkeit"]"⁶⁴⁶ Basta, per individuare un cetο politico, indicarlo in quello che (paragrafo 305) "ha per propria base

⁶⁴⁴ HEGEL, *Lineamenti di filosofia del diritto. Diritto naturale e scienza dello Stato*, cit., p. 514.

⁶⁴⁵ *Ibidem*, p. 517.

⁶⁴⁶ *Ibidem*, l. c.

la vita familiare e, riguardo alla sussistenza, il possesso fondiario ["*der das Familienleben und in Rücksicht der Subsistenz den Grundbesitz zu seiner Basis*"]⁶⁴⁷? Basta asserire che si tratta di un ceto che "*si radica in un volere fondato su se stesso* ["*auf sich beruhendes Wollen*"]"⁶⁴⁸

E poi, come è che (paragrafo 304) questa "*collocazione [...] inizialmente astratta*" – in quanto posta fra "*l'estremo dell'universalità empirica contrapposto al principio sovrano o monarchico in generale*" –, ora "*diviene rapporto razionale (diviene sillogismo, cfr. paragrafo 302 annot.)*"⁶⁴⁹

Diventa chiaro, a questo punto, che senza nominarla Hegel si riduce qui ad alludere alla nobiltà ereditaria (paragrafo 306), parlando di indisponibilità patrimoniale e di maggioraschi⁶⁵⁰. Ma in questo si rende responsabile di un duplice torto. Per un verso, Hegel ha il torto di lasciare questa pretesa di una '*moralità naturale*' ad un ceto senza osmosi, ereditario, quindi con esclusione degli *homines novi* che meritassero quella distinzione sociale che allora si chiamava nobiltà. E, per altro verso, ha il torto di lasciare questa potenziale pretesa di primato sociale, politico, etico del tutto non storicamente circostanziata, argomentandola sulla base di un sillogismo per cui da '*idea astratta*' diventa '*rapporto razionale*'.

Non solo nel XIX secolo, ma ancor più nella prima metà del XX secolo questa pretesa di una '*moralità naturale*', filosoficamente concepita astrattamente, verrà raccolta da qualsiasi aggregato umano che si riterrà impersonare questa contestuale naturale moralità e razionalità, per legittimare volta a volta ora un primato economico, ora un'egemonia di classe (o 'non classe'), ora la superiorità della propria nazione e poi della propria stirpe, con la risultante di tragiche e veementi pretese di essere la personificazione di un rapporto razionale, e quindi di legittimare il proprio dominio sotto le spoglie dell'indiscutibile auto-evidenza della razionalità.

Tutt'altra – come si è visto – la prospettiva liberal-rappresentativa di Humboldt, che da un lato esclude la mera sopravvivenza della nobiltà feudale e dei suoi privilegi, ma dall'altro attribuisce un ruolo vitale alla nuova nobiltà, nella quale alcuni – e non tutti – gli elementi di quella antica possono sopravvivere. Ma solo condizionatamente all'effettiva disponibilità e capacità di impersonare una continuità ef-

⁶⁴⁷ *Ibidem*, l. c.

⁶⁴⁸ *Ibidem*, l. c.

⁶⁴⁹ *Ibidem*, l. c.

⁶⁵⁰ *Ibidem*, pp. 517-519.

fettuale, sostanziale. Anzitutto, animandosi intanto dello spirito degli antichi costumi, e d'altro canto aprendosi a nuovi elementi, quantunque selezionati sulla base di un criterio capacitaro-meritocratico.

Per il primo aspetto, non va infatti dimenticato appunto il saldo principio di Humboldt della necessaria estinzione di diritti nobiliari di mero tipo feudale, sia nelle *comunità rurali* (dove i nobili non devono avere altro privilegio che quello relativo a tutti gli altri proprietari terrieri)⁶⁵¹, sia nelle città (dove i nobili dovrebbero appartenere semplicemente ad una sorta di *classe mista generale*)⁶⁵².

Secondo Humboldt, per non contraddire la necessaria eguaglianza giuridica e politica, al pari della borghesia che acquista proprietà fondiaria la nuova nobiltà deve rinunciare a privilegi (come quelli dell'esenzione dalle imposte) precedentemente connessi a questo tipo di proprietà rurale⁶⁵³. D'altra parte, la prospettiva in cui Humboldt considera l'odierno significato politico di una nobiltà come *élite* della nazione, esclude priorità o preminenze dedotte sulla base di astratti concetti e pregiudizi. La prospettiva di un rammodernamento della struttura e della gerarchia sociale implica per Humboldt l'attenta verifica – sia nei singoli individui dall'antica nobiltà, sia in coloro che aspirano alla nobilitazione – dell'esistenza di una volontà di conseguire i propri scopi, il proprio interesse privato (familiare e cetuale), nel riconoscimento del primato del 'bene pubblico', dell'interesse dell'intera nazione nella diversificata complessità dei suoi corpi.

Sotto questo profilo, la stessa nobiltà ereditaria, in quanto istituto il quale può essere spiegato e dedotto soltanto storicamente, "*va conservato solo fino a quando ed in quanto esso stesso possieda una forza vitale*"⁶⁵⁴.

È del tutto evidente che qui Humboldt sottoscriveva una distinzione di fondo fra un fattore meramente ereditario e l'irrinunciabile esigenza selettivo-meritocratica per costituire una rappresentanza per ceti. Sotto questa angolazione, soltanto la nobilitazione dei meriti emergenti era da considerare come un dovuto riconoscimento che lo Stato deve compiere. "*Lo Stato, quando eleva qualcuno alla condizione di nobile deve badare soltanto a ricompensare un merito*", ad ovviare a

⁶⁵¹ HUMBOLDT, *Memoriale per una costituzione corporativa* [Denkschrift über ständische Verfassung (ottobre 1819)], cit., p. 145.

⁶⁵² *Ibidem*, l. c.

⁶⁵³ *Ibidem*, l. c.

⁶⁵⁴ *Ibidem*, p. 161.

situazioni discriminanti per chi abbia “pregevoli doti personali” a fronte della “mancanza di un titolo”⁶⁵⁵.

Riguardo ad Hegel, la questione della nuova *élite*, del *ceto sostanziale*, è argomentata su di un piano assolutamente contrario rispetto a questo di Humboldt. C'è infatti da chiedersi: la sopra constatata elusione di un diretto riferimento alla nobiltà, significa semplicemente che Hegel non voglia considerare nessuna sopravvivenza della tradizionale struttura cetuale della nobiltà prussiana, legata alla proprietà rurale ed al servizio militare? O forse c'è qui qualcosa di più che lo differenzia da Humboldt, nel senso di una preclusione a qualsiasi ruolo sostanzialmente politico della rappresentanza cetuale?

Interrogativi che ci riconducono al secondo aspetto qui sopra individuato nel delimitare la distanza fra Hegel ed Humboldt. Oltre, cioè, a questa ‘elusione’ del ruolo politico-rappresentativo della nobiltà (o, più esattamente, del ruolo di un’*élite* nella struttura pluricetuale della nazione), possiamo forse avanzare l’ipotesi che a differenza di Humboldt vi sia in Hegel un palese disconoscimento di una specifica titolarità del potere legislativo conferita agli ordini, in quella che del resto lui stesso definisce come l’assemblea cetuale?

IV. È davvero arbitrario avanzare l’ipotesi di una preconcepita avversione, ‘*tout-court*’, da parte di Hegel nei confronti di qualsiasi funzione di *élite* politica attribuita ad uno dei ceti, sia in quel che attiene l’interno della complessa strutturazione della *società civile*, sia nel contesto stesso dei poteri politici (legislativo, esecutivo e giurisdizionale)?

L’ipotesi riposa sul dubbio che appunto questa sorta di pregiudiziale animi Hegel e non soltanto nei confronti della nobiltà (sia fondiaria, sia anche militare o degli alti funzionari dello Stato), ma anche nei riguardi di ogni altro ceto che, come quello borghese, ora emergeva con inclinazioni politico-partecipative al di fuori della dimensione puramente economica della ‘*società dei bisogni*’.

E dunque vi sarebbe in Hegel un’avversione preconcepita contro qualsiasi ceto che dimostrasse intenzioni di partecipazione politica, che cioè esprimesse le istanze di un ruolo non solo economico, ponendosi in una funzione di mediazione sia fra i ceti, sia fra il complesso di questi e lo Stato?

Oppure una tale preclusione per la continuità storica, motivata da una concezione filosofico-dialettica del progresso, sia – al di là

⁶⁵⁵ *Ibidem*, l. c.

dello stesso ossequio alla monarchia ereditaria prussiana (prima o poi anch'essa da superare nell'ottica dello Stato etico come Stato della razionalità) – il vero fattore che impedisce ad Hegel di individuare pienamente il ceto capace di una *funzione mediatrice* da esercitare nell'assemblea cetuale?

A momenti, peraltro, tale *mediazione* sembra che Hegel la attribuisca – nel paragrafo 202 dei *Lineamenti di Filosofia del diritto* – ad *ceto universale* (“*der allgemeine Stand*”), che individua nel ceto di coloro che hanno per occupazione “*gli interessi generali della situazione sociale*” (“*Der allgemeine Stand hat die allgemeinen Interessen des gesellschaftlichen Zustandes zu seinem Geschäft*”)⁶⁵⁶. In altri momenti, questa *mediazione* sembra conferirla – invece – al *ceto sostanziale* (quello, si è visto, dei proprietari terrieri, che si fonda appunto sul rapporto sostanziale). Infine, Hegel riconosce una tale *funzione mediatrice* come specifica del *ceto industriale*, il ceto che si fonda sui bisogni particolari e sul lavoro che li media.

Vediamo partitamente queste torsioni concettuali che fanno da sfondo al rifiuto di Hegel di considerare effettivamente (e non in maniera formale) una tale *funzione mediatrice*, cioè in termini di continuità e di perfezionamento della stessa struttura cetuale tradizionale. Una continuità che invece Humboldt attentamente descriveva, pur nel necessario rammodernamento, nelle inevitabili aperture al progresso, al divenire sociale.

Va in effetti ricordato che, nel paragrafo 302 dei *Lineamenti*, Hegel parla di una *funzione mediatrice* dei ceti in generale, ma non la specifica affatto nel senso delle differenziate correlazioni inter-cetuali, del resto ben presenti nell'antico regime pre-assolutistico, ora da riformare in un nuovo regime, ma – nel senso della continuità nel progresso – conservandone intatta la sostanziale complessità di distinte funzioni.

Al contrario, una tale *mediazione* Hegel la interpreta a livello di un generico confronto fra il preminente potere della monarchia assoluta e la condizione di subordinazione dei ceti, per giunta senza precisare di questi le specificità funzionali ed il loro ruolo in un'assemblea legislativa.

“*Considerati come organo di mediazione, i ceti stanno fra il governo in generale e il popolo disseminato in individui e in sfere particolari*”⁶⁵⁷. Vero è che nel paragrafo 295 lo stesso Hegel aveva indicato specifica-

⁶⁵⁶ HEGEL, *Lineamenti di filosofia del diritto. Diritto naturale e scienza dello Stato*, cit., p. 358.

⁶⁵⁷ *Ibidem*, p. 513.

mente – anticipando la definizione di *ceto universale* (“*der allgemeine Stand*”) – nel *ceto dei funzionari pubblici* questa funzione mediatrice. Ma anche lì il discorso risultava tutt’altro che lineare, in quanto vi si dava per scontato sia che una tale funzione sarebbe spettata a tale *ceto*, sia che, però, questi funzionari pubblici *sinora non fossero ancora preparati* a questo ruolo.

E dunque, attualmente, per la “sicurezza dello Stato” (“*die Sicherung des Staates*”) e dei governati (“*die Regierten*”), si dovevano soprattutto fronteggiare eventuali abusi da parte del *ceto dei funzionari pubblici*, cioè i magistrati (“*die Behörden*”) e gli impiegati (“*die Beamten*”)⁶⁵⁸.

Ed è nel successivo paragrafo, il paragrafo 296, che Hegel sentiva poi il bisogno di sottolineare l’urgente necessità di un’educazione etica di questi funzionari. “*Nel funzionario, l’assenza di passioni, la rettitudine e la temperanza del comportamento devono diventare ethos*”, ciò che si può ottenere da un lato “*con la diretta educazione etica e di pensiero*”; dall’altro con la stessa “*grandezza dello Stato*” (“*die Grösse des Staates*”), il quale costituisce il momento capitale (“*Hauptmoment*”) attraverso cui viene “*indebolito il peso dei legami familiari e di altri legami privati, e diventano più impotenti, e quindi più attenuati, la vendetta, l’odio e altre passioni analoghe*”⁶⁵⁹.

C’è qui qualcosa di più di un incidentale referente alla lockiana differenza fra *stato di natura* (caratterizzato dalla giustizia come vendetta privata) e *stato civile* (o meglio, lo *stato politico*, o propriamente lo *Stato moderno*, come luogo di una vera giustizia, cioè *super partes*). Va qui infatti rilevato un sostanziale ridimensionamento della *società civile* (allora la *società cetuale*) nella sfera privatistica, priva di vera giustizia. Ma al di là di questo pur significativo inciso, qui si deve anche considerare attentamente il fatto che nel paragrafo 297 Hegel procede concettualmente ben oltre l’attribuzione di questa funzione mediatrice ad un *ceto dei funzionari pubblici* genericamente considerato, che nelle sue articolazioni egli peraltro riconosce costituito da magistrati (“*die Behörden*”) e da impiegati pubblici (“*die Beamten*”).

Ora, infatti, in questo paragrafo 297, Hegel qualifica esplicitamente tale *funzione mediatrice* come la specificità funzionale che distingue i soli *membri del governo* (“*die Mitglieder der Regierung*”) ed i funzionari di Stato (“*die Staatsbeamten*”)⁶⁶⁰. E dunque è solo in questa parte, in tale sezione del *ceto medio* che ora, in questo paragrafo,

⁶⁵⁸ *Ibidem*, p. 501.

⁶⁵⁹ *Ibidem*, p. 503.

⁶⁶⁰ *Ibidem*, l. c.

Hegel afferma che “*risiede l'intelligenza educata e la coscienza giuridica della massa di un popolo*”⁶⁶¹.

È proprio soltanto tale *ceto medio* dei funzionari dello Stato quello che può evitare sia di assumere la “*posizione isolata di un'aristocrazia*”, sia di diventare a sua volta, proprio a motivo della sua “*cultura ed abilità*”, un elemento di arbitrio e di dominio⁶⁶². Un'eventualità contro la quale questo *ceto* ha tutto il sostegno che gli proviene sia ‘dall'alto’, dalla sovranità, sia ‘dal basso’, grazie al corretto espletamento delle funzioni specifiche da parte dei singoli ceti. Conclusivamente (nel paragrafo 312), quantunque – come si è visto – nel riconoscimento della necessità di una suddivisione in due camere dell'*Assemblea generale degli Ordini* (“*die ständische Versammlung*”), secondo cioè una distinzione fra i diversi elementi della *società civile* e dello Stato⁶⁶³, tuttavia Hegel non fornisce alcuna ulteriore spiegazione del nesso fra questa suddivisione ed una correlata struttura cetuale della stessa *società civile*.

V. Traendo una prima conclusione da queste formulazioni, quanto vi risalta è una formidabile successione di petizioni di principio. Si veda infatti quella per cui (al paragrafo 296) i “*legami familiari*” ed “*altri legami privati*” sarebbero circoscritti alla *vendetta*, all'*odio* e ad altre *passioni* analoghe. Si veda, inoltre, l'asserzione per cui solo il peso dello Stato riuscirebbe ad indebolire queste passioni, ponendosi come limite e correttivo ai legami specifici della sfera privata (qui visti come solo negativi). Nondimeno, resta che quella che appare come la principale di questa serie di petizioni di principio, da considerare come fondamentale per vauare l'intero sistema concettuale hegeliano, è quella per cui lo Stato si identifica in un processo storico *non ancora compiuto*, ma comunque *costantemente teso alla razionalità*, alla perfezione, a qualcosa comunque grande (“*die Grösse des Staates*”). E ben più grande della *società civile*, secondo Hegel insolubilmente relegata nella dimensione dei bisogni materiali, in quanto definita non già come *bürgerlichen Gesellschaft*, la società borghese, ma come ‘società dei bisogni’, come *Bedürfnissgesellschaft*.

Un'ulteriore petizione di principio, non meno discutibile delle altre in questi paragrafi, riguarda appunto la sopra considerata attribuzione della *funzione mediatrice* non alla complessità di corpi, corporazioni, ceti ed ordini della *società civile* (a livello amministrativo,

⁶⁶¹ *Ibidem*, l. c.

⁶⁶² *Ibidem*, l. c.

⁶⁶³ *Ibidem*, p. 527.

legislativo e giurisdizionale), ma ai soli *membri del governo* ed agli *impiegati dello Stato*. E qui la petizione di principio appare evidente dal fatto che Hegel aggiungeva poi, riguardo al tempo presente, che governanti ed alti funzionari sembravano interessati solo ad abusi di potere e di dominio, tanto da assumere a tratti il carattere di una casta aristocratica. Evenienza contro cui si rende necessaria – come si è visto – una loro educazione, una formazione etica da parte dello *Stato*.

In definitiva, c'è da chiedersi se in una tale *summa* di postulati deontologici non emerga più di un residuo delle giovanili simpatie di Hegel per la 'rivoluzione borghese', un residuo molto sapientemente filtrato attraverso un rigore argomentativo logico-formale. E questo residuo, che potremmo definire illuministico (ma in senso filosofico-razionalistico) è in Hegel pienamente percepibile intanto nel suo anteporre lo *Stato* come entità suprema (addirittura eticamente fondato e razionalmente architettato) a quello tradizionale, allo *Stato cetuale* cui si erano riferiti Stein ed Humboldt in quello stesso intorno di tempo, ma opportunamente da rammodernare nelle forme e nei contenuti, nel rispetto peraltro dei principi fondamentali su cui riposava una tale complessità interattiva di ceti e di funzioni.

Un simile residuo illuministico in senso filosofico-razionalista è percepibile nella stessa concezione della *società civile* da Hegel circoscritta alla sfera di un aggregato di individui, di singoli ceti, abilitati ad interessarsi unicamente al soddisfacimento dei bisogni primari. Due aspetti, questi – sia dello *Stato etico* come *Stato razionale*, sia della *Società civile*, come *Società dei bisogni* – che rivelano più di altre considerazioni la sostanziale svalutazione di distinzioni cetuali da parte di Hegel, quali che siano le sue formali analisi di ognuno dei ceti partitamente considerati.

E proprio una tale 'simpatia' di Hegel per la 'rivoluzione borghese' – di contro alla *società cetuale* tradizionale – spiegherebbe poi non soltanto la sua avversione 'borghese' nei confronti dell'*egalitarismo democratico*; ma anche il suo 'borghese' rifiuto nei confronti di quello che possiamo definire un *inegalitarismo aristocratico*.

Qui, comunque questa sua analisi della complessità della *società civile* si rivela argomentata non tanto nei termini di un riconoscimento della presenza di una pluralità di ceti e della rilevanza politica delle funzioni da essi svolte. Si tratta infatti di una complessità argomentata nella prospettiva di individuare nei ceti le diverse fattispecie di una pluralità di elementi che spetta poi comunque allo Stato stesso razionalizzare, riformandone le pretese in istanze relative ad un contesto in cui, però, la *società civile* dovrà identificarsi semplicemente con la 'società dei bisogni'. Al resto, alla '*società politica*' ed al suo fondamento etico dovrà pensare unicamente lo Stato.

C'è qui in Hegel forse più Hobbes che Bodin, in questa apologia della sovranità dello Stato, il quale 'dover necessariamente essere grande', e per giunta necessariamente identificato con la monarchia ereditaria prussiana, autocratica ed assoluta? Sotto questo profilo, possiamo concludere che i *Lineamenti* del 1821 non risultano molto distanti dalla *Valutazione* del 1817, dove cioè la critica nei confronti di quelle assemblee cetuali del Württemberg era argomentata tutta a favore di quel Sovrano, il quale del resto aveva inteso la costituzione in maniera autocratica.

Una conclusione – questa – che parrebbe eccessiva, se non fosse per il fatto che, nell'indicare il fulcro su cui si incardinano i nessi sostanziali fra la *società civile* e lo Stato, Hegel concentra la sua attenzione unicamente sul momento legislativo, definendo tale potere sia nei tratti di una *garanzia di perseguimento del 'meglio generale'* ("*das allgemeine Beste*")⁶⁶⁴, sia anche nella personificazione della pienezza del bene pubblico ("*das öffentlihers Wohl*")⁶⁶⁵. Ma è poi nel concepirne l'articolazione che Hegel mostra di intendere in maniera del tutto formale l'attribuzione dell'esercizio del potere legislativo contestualmente sia alle due Camere, sia al Sovrano, sia al Governo.

C'è inoltre una certa ambiguità nel concetto stesso di una *garanzia di perseguimento del 'meglio generale'*, la quale è (nel paragrafo 301) dapprima indicata con il termine *Gewährleistung* e successivamente come con quello di *Garantie*. Nel primo caso la garanzia (*die Gewährleistung*) di tale perseguimento del bene pubblico implica la compartecipazione dei ceti al legislativo ("*Die Gewährleistung, die für das allgemeine Beste und die öffentliche Freiheit in den Ständen liegt [...]*").⁶⁶⁶ Nel secondo caso, con il termine *Garantie* Hegel indica un'indiscussa superiorità del monarca ereditario, la cui deliberazione legislativa è identificata con una legge fondamentale, ed in quanto tale da tutelare ai sensi di una giurisdizione costituzionale⁶⁶⁷.

⁶⁶⁴ *Ibidem*, p. 508.

⁶⁶⁵ *Ibidem*, p. 510.

⁶⁶⁶ *Ibidem*, p. 508.

⁶⁶⁷ "Di conseguenza, per quanto riguarda la garanzia in generale che deve risiedere soprattutto nei ceti, anche ogni altra istituzione statale condivide con essi il fatto di essere una garanzia del benessere pubblico e della Libertà razionale, e tra queste ci sono istituzioni – come la sovranità del monarca, l'ereditarietà della successione al trono, la costituzione giudiziale [ma nel testo si legge espressamente: "*Gerichtsverfassung*", cioè: Corte, Tribunale costituzionale], ecc. – nelle quali tale garanzia è insita in grado molto più elevato e forte ("*in welchen diese Garantie noch in viel stärkerem Grade liegt*") (*Ib.*, p. 511).

A ciò si aggiunga che lo stesso parlare – come fa Hegel – di quel ‘conoscere insieme’ (“*Mitwissen*”), di quel ‘pensare insieme’ (“*Mitberaten*”), di quel ‘deliberare insieme’ (“*Mitbeschliessen*”), riferito surrettiziamente alla compartecipazione dei ceti (assieme con gli altri organi, il Sovrano ed il governo) alla funzione legislativa, è solo un ossequio formale ai poteri rappresentativi-legislativi delle due Camere.

In realtà, che di un mero ossequio formale si tratti si evidenzia dove Hegel afferma inequivocabilmente (nel paragrafo 314) che in questa funzione legislativa i ceti “*constituisciono soltanto un di più (“sie nur eienem Zuwachs ausmachen”)*”⁶⁶⁸. D’altra parte, qualcosa in tal senso era già precisato nel §. 300, dove si vede chiaramente che nella concezione hegeliana la compartecipazione dei ceti è del tutto subordinata alla volontà del Sovrano e del governo da lui designato⁶⁶⁹.

Limitate dunque anche al livello immediatamente parlamentare, le funzioni delle Camere richiedono la presenza di ‘alti funzionari dello Stato’, in quanto (paragrafo 301) solo loro vedono da più in alto e più lontano⁶⁷⁰.

Delimitati in questa funzione di spettatori, si ammette che i deputati possano essere necessari, ma soltanto ed unicamente quando si richiedano competenze che concernono il particolare, il contingente, il momentaneo. E quindi quando si tratta di interpretare e prevenire gli umori dell’opinione pubblica⁶⁷¹.

Del resto nell’*Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio*, sin dal 1817, tutto questo era, sia pur schematicamente, esplicito. E per riproporne le implicazioni in maniera più sistematica – e meno

⁶⁶⁸ *Ibidem*, p. 526.

⁶⁶⁹ “§. 300. Nel potere legislativo, in quanto totalità, sono innanzi tutto attivi gli altri due momenti: 1) il **potere monarchico** (“*die monarchische Gewalt*”), **cui spetta** la decisione suprema (“*die höchste Entscheidung*”); 2) il **potere governativo** (“*die Regierungsgewalt*”), in quanto momento consultivo e deliberante tanto con la cognizione e prospettiva concreta del tutto nei suoi molteplici aspetti e nei principi reali qui divenuti stabili, quanto con la cognizione dei bisogni del potere statale in particolare. Infine, è qui attivo 3) l’elemento **cetuale**” (*Ib.*, p. 509). Tuttavia, nel testo tedesco c’è semplicemente: “*endlich das ständische Element*” (*Ib.*, p. 509). Del resto, i due momenti attivi nel legislativo sono il potere monarchico ed il governo. Dunque traduzione integrativa, arbitraria, peraltro contro la logica stessa di Hegel nei confronti dei ceti.

⁶⁷⁰ “Infatti i più alti funzionari statuali hanno necessariamente sia un’intellezione più profonda e più ampia della natura delle istituzioni e dei bisogni dello Stato, sia una maggiore attitudine e consuetudine per questi affari: essi, quindi, **possono** operare il Bene comune anche facendo a meno dei ceti, come pure devono operare costantemente per il Bene comune durante le assemblee cetuali (“[...] und **können** ohne Stände das Beste tun, wie sie auch fortwährend bei den ständische Versammlung das Beste tun müssen [...]”)’ (*Ib.*, p. 511).

⁶⁷¹ *Ibidem*, l. c.

ambigua che nella stessa *Valutazione* dell'operato della *Dieta* del Württemberg – bastò ad Hegel orientarsi verso un cambiamento di rotta rispetto alla sua precedente posizione critica verso la monarchia prussiana. Un cambiamento che si verifica in Hegel nel contesto della svolta politica interna alla Prussia, dopo l'assassinio di Kotzebue e le decisioni di Karlsbad. Eventi a seguito dei quali ogni palese simpatia per la 'rivoluzione borghese' doveva divenire più cauta anche nel Filosofo della württemburghese Stoccarda.

Ora, questa borghesia poteva trovare appagamento nel *Wohlfahrtstaat* della reazione prussiana, ossia poteva accontentarsi del primato economico nella *società civile* (nella *bürgerlichen Gesellschaft*, la società borghese intesa da Hegel come 'società dei bisogni', come *Bedürfnissgesellschaft*). Al patto però che un tale primato restasse sempre ben distante da un immediato ruolo politico. Nell'*Enciclopedia* si legge infatti a chiare lettere quale fosse stato sin da allora il convincimento di Hegel sul ruolo che un Parlamento cetuale (come luogo della rappresentanza politica delle diverse componenti professionali della 'società civile') dovesse avere nell'esercizio del potere legislativo⁶⁷².

VI. Su questi diversi livelli risulta dunque dimostrata la distanza di Hegel da Humboldt e le diverse conseguenze che – nell'immediato della svolta reazionaria del 1819-20, e tanto più nelle ideologie del XIX-XX secolo – ebbe la 'posposizione' della concezione liberal-rappresentativa di Humboldt rispetto alla concezione di Hegel, sostanzialmente filosofico-soggettivista nella sua astrazione (alla fine ben più grave di conseguenze di quella di Fries) prima ancora che formalmente razionalista nella sostanziale individuazione del carattere etico dello Stato.

Rispetto a questo, lo scritto humboldtiano sui limiti al potere dello Stato si colloca agli antipodi nel panorama della riflessione filosofico-politica della Restaurazione. Restarono due polarità che si configuravano, al di là di un confronto diretto (che non ci fu mai) reciprocamente esclusive, vicendevolmente escludendosi a vicenda. Erano del resto due interpretazioni della deriva che trascinava gli Stati ed i ceti

⁶⁷² "paragrafo 544. [...] Le assemblee cetuali ("Ständversammlungen") sono già state designate, a torto, come il **potere legislativo**. Esse, infatti, costituiscono semplicemente un solo ramo di questo potere ("sie nur Einen Zweig dieser Gewalt ausmachen"), potere in cui hanno parte essenziale le magistrature governative particolari ("an dem die besondern Regierungsbehörden wesentlichen Anteil...") e in cui al potere sovrano spetta la partecipazione assoluta della decisione finale("und die fürstliche Gewalt den absoluten der schliesslichen Entscheidung hat")" (ID., *Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio* (1830), cit., pp. 861-863).

politici verso un guado troppo profondo per le loro forze, come per quelle dei ceti intellettuali e dei gruppi ideologici a confronto.

Si aprì allora la tragica, subito incolmabile, distanza fra queste due posizioni politico-filosofiche, che appunto riflettevano due diverse progettualità politiche di allora. Una distanza marcata, insuperabile, fra la prospettiva di una riforma in senso cetuale, incardinata su di un ruolo esclusivo delle Camere (come rappresentanza della nazione articolata nei suoi corpi), e – sull'altro versante – invece la prospettiva di una loro a-prioristica condizione di subalternità, nel quadro cioè di una monarchia autoritaria a cui Hegel forniva il decisivo supporto teorico-filosofico.

Da parte sua, – precisata la distinzione delle rispettive sfere di pertinenza fra *'corporazioni'* ed *'Ordini'* (cioè fra *"affari comunali"* e *"statali"*) – Humboldt asseriva la necessità che vi fosse una rappresentanza delle *"autorità corporative"* in un'*Assemblea generale degli Ordini*, appunto al livello del potere legislativo. Lì questi ordini avrebbero potuto svolgere un'effettiva attività complementare con le iniziative decisionali che nello stesso ambito legislativo spettavano all'iniziativa del Sovrano e del governo. Qui, cioè, Humboldt richiedeva per gli Ordini che la costituzione prevedesse un loro *"diritto decisionale reale"*, un loro esclusivo diritto di *"approvazione"* o di *"diniego"* alle proposte di leggi, di modificazioni, di ordinanze da parte del Sovrano e del governo⁶⁷³. Qui, infatti, Humboldt distingueva con attenzione i confini *"fra ciò che è una semplice ordinanza del governo"* – da un lato, e, dall'altro lato – *"la legge vera e propria, la quale richiede l'assenso degli Ordini"*⁶⁷⁴.

Riconsideriamo le posizioni espresse da Humboldt a tal proposito. Intanto, senza negare l'iniziativa legislativa fra le specifiche funzioni del governo, riteneva che fosse lasciata comunque agli Ordini *"la facoltà di fare proposte"*, sia pure in veste di *"suppliche al governo"* stesso⁶⁷⁵. Inoltre, il governo non poteva esimersi dal presentare ogni disegno di legge ed ogni decreto agli Ordini stessi. Pertanto, ogni iniziativa dell'esecutivo che non venisse sottoposta alla discussione nell'*Assemblea generale degli Ordini* doveva essere soggetta ad un *diritto di rimostranza* da parte della stessa assemblea cetuale⁶⁷⁶. Inoltre

⁶⁷³ HUMBOLDT, *Memoriale per una costituzione corporativa* [*Denkschrift über ständische Verfassung* (ottobre 1819)], cit., pp. 134-135.

⁶⁷⁴ *Ibidem*, p. 135.

⁶⁷⁵ *Ibidem*, p. 137.

⁶⁷⁶ *Ibidem*, p. 136.

“nelle approvazioni delle imposte”, il governo doveva necessariamente presentare il bilancio delle sue spese, non potendo perciò “evitare discussioni su possibili risparmi”⁶⁷⁷.

Diversamente – come si è visto – l’atteggiamento di Hegel. Del tutto laconico, anzi elusivo, su questo argomento, nei *Lineamenti*, dove il rapporto fra gli ordini, il potere del Sovrano ed il governo non è trattato nella suddetta prospettiva humboldtiana di una reciprocità di distinti diritti e doveri. Domina nella concezione di Hegel una prospettiva inversa, quale quella di un rapporto in cui tutto fosse dovere nei confronti dello Stato (ed in ultima istanza, nei confronti del Sovrano e del suo governo). Per il resto, rimaneva elusa, rimossa, la questione della compartecipazione della rappresentanza parlamentare degli Ordini cetuali alla definizione normativa delle rispettive prerogative.

Proprio nei *Lineamenti*, nel paragrafo 299, Hegel affronta in questi termini il rapporto con il potere. Non vi è più traccia, qui, dei ceti, dei corpi, degli Ordini. Ora c’è solo la massa indifferenziata di sudditi, considerati come individui isolati, titolari di doveri, più che di diritti, nei confronti dello Stato. Qui infatti si tratta di “ciò che gli individui devono rendere in prestazioni allo Stato”, ossia di quanto può “essere determinato in modo corretto soltanto se viene tradotto in **denaro**, cioè nel **valore universale esistente delle cose e delle prestazioni**”⁶⁷⁸.

Per ulteriori precisazioni, qui Hegel rinvia⁶⁷⁹ al successivo paragrafo 324, dove però la questione del ‘dovere’ di pagare le tasse non viene affrontata nei termini di una decisione da parte di un’assemblea legislativa in cui gli Ordini possano rappresentare le istanze delle distinte entità territoriali e cetuali in cui è articolata la nazione. Quantunque avesse dapprima accennato – come si è visto – ad Ordini e Camere rappresentative, in conclusione Hegel poi non solo li subordina al volere del Sovrano e del suo governo, ma li cancella completamente, riducendo la globalità di reciproci diritti-doveri fra lo Stato e la nazione al rapporto *immediato* (non *mediato* dagli Ordini) fra il potere ed il suddito.

Pertanto, l’argomento trattato nel paragrafo 299, relativo a “ciò che gli individui devono rendere in prestazioni allo Stato” in termini di denaro, non trova certamente nel rinvio al paragrafo 324 alcuna precisazione

⁶⁷⁷ *Ibidem*, l. c.

⁶⁷⁸ HEGEL, *Lineamenti di filosofia del diritto. Diritto naturale e scienza dello Stato*, cit., p. 505.

⁶⁷⁹ *Ibidem*, p. 507.

di una procedura di approvazione legislativa delle imposte, tanto meno da parte di un'assemblea cetuale. Anzi, in questo paragrafo 324, Hegel si limita a trattare la correlazione fra il dovere degli individui di pagare le tasse ed il loro dovere di prestare servizio nel caso di guerra.

In questi termini Hegel chiama surrettiziamente in causa sia un "dovere sostanziale dei singoli", sia un dovere da parte dello Stato "di conservare questa individualità sostanziale", intendendo però con questa sostanzialità non la struttura territoriale e cetuale interna alla nazione, ma ora la sua difesa militare verso l'esterno.

In tal modo, si elude ogni questione dei diritti alla rappresentanza politica da parte di un'assemblea cetuale, mentre si evoca il dovere da parte dei singoli sudditi non solo di pagare le tasse, ma anche di una personale "esposizione al pericolo" in caso di guerra, un dovere spinto sino al "sacrificio delle loro proprietà e della loro vita"⁶⁸⁰.

Se ben si considera, sulla questione della struttura cetuale della nazione, Hegel era stato invece in qualche misura più esplicito prima della sua 'svolta' ideologica del 1819-20, almeno a livello, diciamo, manualistico, cioè nell'*Enciclopedia*. Lì, precisamente a partite da quel paragrafo 544 su cui ci siamo precedentemente soffermati, in effetti – dopo aver premesso che "la questione più discussa è in che senso debba essere intesa la partecipazione delle **persone private** agli affari dello Stato"; e dopo aver sottolineato che "innanzitutto vanno considerati come **privati** i membri delle assemblee cetuali" – subito dopo Hegel aveva riconosciuto, sia pure contraddittoriamente, che "la cosiddetta **legge finanziaria**, nella misura in cui viene codeterminata dai ceti, è essenzialmente un **affare di governo**"⁶⁸¹.

D'altronde, il possibile dubbio relativo alla riserva spettante al potere esecutivo, circa la definizione della tassazione, ossia il dubbio che fosse eluso un intervento cetuale nel legislativo, era risolto poco dopo, dove Hegel asseriva che "l'interesse riposto nella facoltà di approvare sempre di nuovo il bilancio consiste nel fatto che l'assemblea cetuale ("die Ständeversammlung") possiede con ciò un **mezzo coercitivo** nei confronti del governo"⁶⁸².

Un mezzo che è, sì, qui definito da Hegel come "una garanzia contro il torto e la violenza"⁶⁸³, ma al successivo capoverso di questo

⁶⁸⁰ *Ibidem*, p. 543.

⁶⁸¹ ID., *Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio (1830)*, cit., pp. 859-863.

⁶⁸² *Ibidem*, p. 863.

⁶⁸³ *Ibidem*, l. c.

paragrafo 544 si può constatare che risulta uno strumento garantistico alla fine molto relativizzato. Infatti, qui, da un lato, tale "interesse" degli Ordini – riposto nella facoltà di approvare sempre di nuovo il bilancio – è definito come "una parvenza superficiale, in quanto l'organizzazione delle finanze necessaria per la sussistenza dello Stato non può essere condizionata da una qualsiasi altra circostanza"⁶⁸⁴.

Secondo Hegel, cioè, "la sussistenza dello Stato può essere annualmente pregiudicata"⁶⁸⁵ da tale procedura di approvazione, quand'anche fosse prevista da una costituzione che attribuisse una simile competenza all'assemblea cetuale nella discussione dei bilanci annuali.

Simili forme di rappresentanza cetuale – qui sottolinea infatti Hegel – per un verso si fondano "sulla falsa rappresentazione di un rapporto contrattuale fra governo e popolo e, per l'altro verso, presuppongono la possibilità di una divergenza fra lo spirito del Governo e quello del popolo ("die Möglichkeit einer solchen Divergenz des Geistes beider")"⁶⁸⁶. E nell'eventualità di una tale divergenza "non sarebbe più corretto parlare in generale di costituzione e governo"⁶⁸⁷.

In altre parole, l'intervento dell'assemblea cetuale è solo un'ipotesi astratta, una fantasia intellettuale (diversamente argomentata, ma analoga alla soggettivistica immaginazione filosofica di cui Hegel accusava Fries), che, applicata davvero alle istituzioni, facendone cioè un fondamento dei rapporti costituzionali fra il popolo e lo Stato, condurrebbe inevitabilmente ad uno scontro fra diversi partiti⁶⁸⁸, ossia a negare quel di fondamentale rappresenta lo stesso Stato. "Rappresentarsi l'ordinamento dello Stato come una mera costruzione intellettuale – rappresentarselo, cioè, come il meccanismo di un equilibrio tra forze che, nel loro interno, sono reciprocamente esteriori –, è contrario all'Idea fondamentale di ciò che è uno Stato"⁶⁸⁹.

Dunque, l'Idea fondamentale di ciò che è uno Stato [e qui si noti la maiuscola di Idea evidenziata dalla traduzione, mentre in tedesco è relativa ad ogni sostantivo] è incompatibile con quella che qui viene

⁶⁸⁴ *Ibidem*, pp. 863-865.

⁶⁸⁵ *Ibidem*, p. 865.

⁶⁸⁶ *Ibidem*, l. c.

⁶⁸⁷ *Ibidem*, l. c.

⁶⁸⁸ "Se ci si rappresentasse come effettivamente esistente – la vuota possibilità di **giovare a qualcosa** mediante tale mezzo coercitivo, allora questo giovamento sarebbe piuttosto rovina e dissoluzione dello Stato, e in questo sconvolgimento non ci sarebbe più nessun governo, bensì si troverebbero soltanto partiti, e in tal caso gioverebbero soltanto la violenza e la soppressione di un partito da parte dell'altro" (Ib., l. c.).

⁶⁸⁹ *Ibidem*, l. c.

definita da Hegel come la falsa rappresentazione di un equilibrio [ma nel testo c'è il termine contrappeso (*Gleichgewicht*), più esattamente riferito alle qui implicitamente confutate 'ipotesi' costituzionali di matrice britannica] fra forze [i ceti, gli Ordini] – che sono del resto *contrapposte* al loro *interno* [all'interno della *società civile*], ma non possono contrapporsi a quella che è rispetto ad esse una *sfera esterna* alle loro funzioni e competenze, ossia non possono misurarsi e contendere con lo Stato.

Tutt'altra – si è qui, più volte, visto – invece la posizione di Humboldt riguardo alla distinzione fra *l'autorità dello Stato*, da un lato e dall'altro lato, i *diritti individuali*, le *autonomie amministrative* locali (ossia tutto il complesso di specificità di ognuno degli ordini politici, da impersonare nella rappresentanza politica, nell'*Assemblea generale degli Ordini*).

VII. Come si è precedentemente osservato, nell'art. 3 del suo progetto, Humboldt insisteva sulla rilevanza di tale distinzione. A questa si doveva con urgenza provvedere attraverso una riforma istituzionale, ossia con una nuova costituzione politica, per la quale cioè venisse definito, anzitutto, come "*l'amministrazione degli affari della nazione*" dovesse essere affidata preferibilmente ad "*autorità corporative*"⁶⁹⁰. Nel contempo da tenere "*accuratamente separata dall'amministrazione degli affari dello Stato*", cioè dalle funzioni del governo⁶⁹¹.

Solo così si sarebbe evitata l'attuale interferenza reciproca fra i compiti dell'*esecutivo* nell'*ammministrazione centrale* (specifici degli *interessi dello Stato*) ed i compiti delle *amministrazioni a livello locale e cetuale* (specifici degli interessi delle singole articolazioni locali e corporative del complessivo organismo della nazione)⁶⁹². Solo così si sarebbe finalmente potuto conseguire fra questi contesti distinti una collaborazione tale da stabilire "*la massima tranquillità e forza della monarchia*"⁶⁹³.

Questo sul piano della distinzione amministrativa fra governo ed autorità locali. Ma nello stesso art. 3 Humboldt definiva il rapporto di tipo politico che – al di là del suddetto contesto amministrativo delle *autorità dei corpi*, degli *Ordini* – andava riconosciuto nei confronti

⁶⁹⁰ HUMBOLDT, *Memoriale per una costituzione corporativa* [*Denkschrift über ständische Verfassung* (ottobre 1819)], cit., p. 120.

⁶⁹¹ *Ibidem*, l. c.

⁶⁹² *Ibidem*, l. c.

⁶⁹³ *Ibidem*, l. c.

dell'*autorità dello Stato* alla rappresentanza politica di questi organismi, ossia all'*Assemblea generale degli Ordini*.

Si è visto come, partendo da questo presupposto di una necessaria, vitale interazione fra rappresentanza cetuale degli Ordini e lo Stato, secondo Humboldt si potesse ottenere che nella "*nazione*" venissero "*stimolati amore e vivo zelo di occuparsi degli affari che la riguardano*"⁶⁹⁴. E conseguentemente – dunque, agli antipodi della concezione di Hegel – da una così concepita interazione (fra contesti funzionali distinti ma complementari) potevano discendere delle precise obbligazioni, delle definite limitazioni all'attività dello Stato. In altri termini, riprendendo la sua antica teoria sui 'limiti dello Stato' – argomentata pervasivamente nel saggio del 1797 –, ora, nel 1819, nella concezione di Humboldt la stessa *sovranità statale* è delineata più esattamente entro termini invalicabili, tali da non travalicare le condizioni di sussistenza, di distinzione-interazione fra ceti, professioni private, funzioni pubbliche. Una tale sovranità doveva rendere possibile e garantire l'esistenza di istituzioni appropriate a questa complessità di distinti organismi ed il pieno svolgimento di una loro complementarietà di ruoli e di funzioni.

Del resto, rimane per Humboldt costante la distinzione fra *sovranità statale* e la *persona* del Monarca. Distinzione implicita alla stessa costituzione cetuale che, concepita come organo di rappresentanza della *complessa articolazione della volontà della nazione*, doveva assicurare un ruolo istituzionalmente meglio definito della funzione legislativa, sia escludendo che il *Sovrano come persona* potesse configurarsi come titolare, per giunta su base ereditaria e non elettiva, di una superiorità assoluta in questo potere legislativo, sia – per converso – rendendolo invece del tutto condizionato da precisi limiti costituzionali.

Si è qui precedentemente osservato come Humboldt – sin dalla *Denkschrift über eine deutsche Verfassung* (del 1813), nel paragrafo 27 – avesse precisato che questa esigenza di garanzie per i singoli Ordini implicava che essi potessero disporre, come un tempo, di "*una propria Corte giudiziaria*"⁶⁹⁵ presso il Sovrano stesso ("*die Anordnung eines eignen Gerichtshofes für alle Fürsten*")⁶⁹⁶. Un organismo ora da riproporre nel contesto stesso di una legislazione federale, uniforme per tutta la Germania. E nel paragrafo 25 – evidentemente riferendosi alla situazione della Prussia come monarchia ereditaria – Hum-

⁶⁹⁴ *Ibidem*, l. c.

⁶⁹⁵ ID., *Memoria sulla costituzione tedesca* (1813), cit., p. 239.

⁶⁹⁶ ID., *Denkschrift über eine deutsche Verfassung* (1813), cit., p. 252.

boldt aveva sostenuto che il titolare del potere sovrano non poteva sentenziare a suo arbitrio, cioè “emettere [...] nessuna prescrizione che modifichi il diritto civile e penale”, sin lì vigente, “senza sottoporla all’autorizzazione di quella corte suprema alla quale esso deve consentire l’appello”⁶⁹⁷. Si è anche posto in risalto come Humboldt – in questo stesso paragrafo – insistesse sulla stretta correlazione fra la funzione legislativa ed il necessario controllo giurisdizionale (costituzionale) su di essa⁶⁹⁸.

Ora, proprio rispetto a queste posizioni, ben diversa risulta la concezione della *sovranità* in Hegel. E non solo nell’*Enciclopedia*, ma tanto più dopo la svolta reazionaria della Prussia fra il 1819-20, ossia nei *Lineamenti*, dove – a cominciare dal paragrafo 275 – si possono leggere dichiarazioni del seguente tenore, tali da aprire più di uno squarcio di luce su quello che resta uno sfondo di equivoca indistinzione delle specificità fondamentali, fra: la sovranità statale; l’ipotesi di costituzione (sostanzialmente elusa o esclusa); i tre poteri; la stessa particolarità della persona fisica del Sovrano. In particolare, Hegel considera il Sovrano dotato comunque della facoltà naturale di un’assoluta autolegittimazione⁶⁹⁹.

Appunto qui, si legge che questa “autodeterminazione assoluta costituisce il principio distintivo del potere sovrano”⁷⁰⁰. Il monarca è la perfetta personificazione reale, concreta, dello Stato, come si legge nel paragrafo 279, dove si afferma che “la *personalità dello Stato*, l’*autocertezza dello Stato*” è quello che in ultima istanza “rimuove tutte le particolarità elevandole”⁷⁰¹. E “la *personalità dello Stato* è reale solo in quanto è una *persona*: il *monarca*”⁷⁰².

Di più. Hegel asserisce (nel medesimo paragrafo 279) che il diritto sovrano di questo monarca “ha puramente e semplicemente inizio da se

⁶⁹⁷ Nel testo tedesco: “Ein solcher Staat kann ferner keine das bisher in ihm bestehende Zivil- und Kriminalrecht abändernde Verordnung ergehen lassen, ohne dieselbe demjenigen, an dessen höchste Gerichtshöfe er die Appellation zugeben muss, zur Genehmigung vorzulegen” (Ib., l. c.).

⁶⁹⁸ “Die Rechtspflege und die Gesetzgebung stehen in so enger Verbindung miteinander, dass diese Bestimmung schlechterding durch die vorige notwendig gemacht wird” (Ib., l. c.).

⁶⁹⁹ “Paragrafo 275. Il potere sovrano contiene esso stesso entro sé i tre momenti della totalità (paragrafo 272): 1) l’universalità della costituzione e delle leggi; 2) la deliberazione, in quanto relazione del particolare all’universale; 3) il momento della *decisione* ultima come *autodeterminazione* entro cui tutto il resto ritorna, e da cui esso trae l’inizio della sua realtà” (HEGEL, *Lineamenti di filosofia del diritto. Diritto naturale e scienza dello Stato*, cit., p. 471).

⁷⁰⁰ *Ibidem*, l. c.

⁷⁰¹ *Ibidem*, p. 477.

⁷⁰² *Ibidem*, l. c.

stesso”⁷⁰³. A tal proposito, del tutto vana è la ricerca di una legittimazione razionale a questo Potere sovrano. “Al riguardo, pertanto, è la più vicina alla verità quella rappresentazione secondo cui il diritto del monarca è fondato sull’*autorità divina*, perché in questa autorità è contenuto il carattere incondizionato del monarca”⁷⁰⁴.

A questa *divina autorità incondizionata* Hegel non è dunque disposto a riconoscere il ‘contrappeso’ (il sopra menzionato *Gleichgewicht*) di una rappresentanza cetuale, di una costituzione per ordini, cioè di una *ständische Verfassung*.

Esattamente il contrario, dunque, di quella costituzione cetuale cui si riferiva invece Humboldt, sulla base della concretezza dell’esperienza storica relativa alla complessità e multifunzionalità dei diversi elementi della *società civile*, quantunque certamente ora da riordinare, nel senso del progresso di forme nuove di partecipazione e di rappresentanza.

Al contrario, quindi, di quanto si dice nel suddetto paragrafo 279 dei *Lineamenti*, dove Hegel si limita a ricercare una giustificazione filosofica a quella che definisce come l’*autorità divina del monarca*⁷⁰⁵. Partendo dal presupposto di una tale *divina legittimazione*, è chiaro che diventava per Hegel incompatibile la stessa idea di *sovranità del popolo*.

Solo nell’epoca moderna – lamenta Hegel – si è cominciato a parlare in modo ordinario [qui il riferimento in nota è espressamente a Rousseau] di una *sovranità popolare*, “*opposta alla sovranità esistente nel monarca*”⁷⁰⁶. Così immaginato, in tale opposizione, il concetto di *sovranità popolare* si palesa come espressione di tutti “*quei pensieri confusi che hanno per fondamento una rappresentazione rozza del popolo*”⁷⁰⁷.

Secondo Hegel, quando il popolo è visto “*senza il suo monarca e senza l’articolazione del Tutto che vi è appunto necessariamente e immediatamente connessa*”, allora si ha una concezione del popolo stesso come “*massa amorfa che non costituisce più*” alcuna forma di Stato, e pertanto non gli si può attribuire alcuna funzione, nessuna di quelle “*determinazioni che si danno soltanto nel Tutto*”, ossia nell’insieme costi-

⁷⁰³ *Ibidem*, p. 479.

⁷⁰⁴ *Ibidem*, l. c.

⁷⁰⁵ “È noto, tuttavia, quali fraintendimenti siano connessi a questa rappresentazione. Ora, il compito della considerazione filosofica è appunto quello di comprendere concettualmente questo carattere divino” (*Ib.*, l. c.).

⁷⁰⁶ *Ibidem*, l. c.

⁷⁰⁷ *Ibidem*, l. c.

tuito da “determinazioni quali sovranità, governo, tribunali, autorità, ceti sociali e così via”⁷⁰⁸.

Sì, ma poi Hegel a questo *Tutto* così sommariamente articolato non riconosce alcuna autonomia di fronte al monarca, ossia nessuna rappresentanza complessa della molteplicità dei ceti sociali e delle funzioni private e pubbliche. C'è qui semplicemente una concezione organicista dell'ordine sociale e politico, come un *Tutto* che si riduce alla volontà personale del Sovrano⁷⁰⁹.

Escluso risulta qui un qualsiasi ruolo autonomo della volontà popolare, e tanto più di una *rappresentanza cetuale* della *nazione*. Evocati, ancora una volta formalmente, i ceti sociali, qui Hegel non riferisce peraltro alcuna ulteriore definizione delle loro articolazioni, del resto concretamente attive nell'esperienza storica, sociale e politica della Prussia. Ma proprio questa presenza storicamente attiva era quanto poco più di un quinquennio prima si era visto nelle guerre di liberazione dal dispotismo napoleonico, da parte sia del corpo degli ufficiali (Ordine militare, classe aperta e non più casta), sia nella partecipazione di popolo all'esercito territoriale, nella *Landswehr*, nei volontari dei ‘*corpi franchi*’, come la *Legione russo-germanica*.

D'altra parte, nel paragrafo 284 si legge chiaramente che “*la maestà peculiare del monarca*”, in quanto “*è l'ultima soggettività decidente, è elevata al di sopra di ogni responsabilità per gli atti governativi*”⁷¹⁰. Il potere sovrano rappresenta la totalità, l'universale “*in sé e per sé*”⁷¹¹. Un potere universale che, sul piano soggettivo, certamente “*consiste nella Coscienza del monarca*”, mentre, sul piano oggettivo, “*consiste nell'intera costituzione e nelle leggi*”⁷¹². In questa prospettiva, è del tutto formale, in realtà, la considerazione dell'autonomia di cui parla Hegel nel paragrafo 286 [che peraltro indebitamente Vincenzo Cicero intitola *L'autonomia relativa dei tre poteri l'uno rispetto all'altro come garanzia oggettiva della monarchia*]⁷¹³.

Al contrario, proprio per assicurare concretamente la possibilità di una simile *autonomia* dei tre poteri (sia pure *relativa*, ma nella reci-

⁷⁰⁸ *Ibidem*, pp. 479-481.

⁷⁰⁹ “*La sovranità [...] dev'essere compresa, in riferimento a un popolo pensato come una totalità sovrapposta entro sé, autenticamente organica: in tale popolo, la sovranità è come la personalità del Tutto, e questa personalità [...] è la persona del monarca*” (*Ib.*, p. 481).

⁷¹⁰ *Ibidem*, p. 491.

⁷¹¹ *Ibidem*, l. c.

⁷¹² *Ibidem*, l. c.

⁷¹³ V. CICERO, [Intitolazione del paragrafo 286], in: HEGEL, *Lineamenti di filosofia del diritto. Diritto naturale e scienza dello Stato*, cit., p. 491.

proca complementarietà di funzioni), Humboldt considera indispensabile porre quei limiti che – come si è ora visto – invece Hegel ritiene inammissibili per il Sovrano. Nella prospettiva di una costituzione cetuale, per Humboldt è fondamentale, è una condizione imprescindibile l'interazione fra le distinte funzioni istituzionali esercitate sia dal monarca, sia dei ceti. Solo a tale condizione diviene possibile la sostanziale continuità (sia pure nel progressivo divenire delle nuove forme di partecipazione) del sistema costituzionale. Ma, appunto per questo, è un requisito indispensabile: sia che *“vengano fissati come inviolabili quei principi che, a trasgredirli, farebbero degenerare la monarchia in un regime dell'arbitrio”*; sia che agli *“organismi corporativi deliberanti si diano forme tali che sulle tendenze innovatrici prevalga il principio della conservazione”*⁷¹⁴.

Inoltre, Humboldt insiste particolarmente sul fatto che nell'ampliare il sistema rappresentativo cetuale tradizionale, gli eventuali *“Ordini di nuova istituzione”* debbano venir definiti *“con la massima precisione”*, in conformità *“alla situazione e struttura dello Stato prussiano”*⁷¹⁵. Si dovrà cioè tener conto – da parte del Sovrano (per evitare inopportune elevazioni individuali o illegittime modificazioni del sistema cetuale) – dei requisiti di ogni innovazione, ossia: da un lato del necessario rispetto del *“mantenimento e consolidamento”* della struttura cetuale; e dall'altro dello stesso sostanziale *“rafforzamento del principio monarchico”*⁷¹⁶.

A tale contestualità di impegni Humboldt ascrive il carattere distintivo della Prussia, il primato rispetto alle altre nazioni europee. Un carattere che la distingue proprio nella capacità di inserire le necessarie innovazioni nella concreta dimensione storica tradizionale, cioè conservando e facendo progredire la dimensione pluri-cetuale dello Stato. Ed è questo il vero carattere storico-politico che ha distinto la Prussia da quella concezione dell'astratta ragione che ha invece travolto l'Europa rivoluzionaria. Un carattere che si è manifestato sia nell'energia militare che la Prussia ha dispiegato per contrastare e vincere il dispotismo rivoluzionario-napoleonico, sia – e soprattutto – in una forza morale che la nazione è riuscita a ritrovare in questa azione di resistenza, contestualmente finalizzata a difesa sia della propria identità, sia di un ricostituito ordine europeo.

⁷¹⁴ HUMBOLDT, *Memoriale per una costituzione corporativa* [*Denkschrift über ständische Verfassung* (ottobre 1819)], cit., pp. 120-121.

⁷¹⁵ *Ibidem*, p. 122.

⁷¹⁶ *Ibidem*, l. c.

Ecco perché oggi, “lo Stato prussiano ha una sua posizione che non è conseguenza diretta delle sue forze materiali”, ma che è dovuta prima di tutto “all’energia spirituale dei suoi monarchi ed al patriottismo e alle aspirazioni della nazione”⁷¹⁷. Ora, proprio questa posizione ha ancora oggi “un grande bisogno di consolidamento”, per cui lo Stato è adesso ancor più “costretto a maggiori sforzi materiali, ma soprattutto deve anche mettere in atto mezzi morali”⁷¹⁸.

Si da qui si delineano dunque quelli che risulteranno i due fra i termini stessi di tutta la riflessione filosofico-giuridica, politico-sociale e politico-istituzionale dell’intero XIX secolo, *et ultra* (fino alle tre *facies* dello Stato etico-organicista del XX secolo). Da un lato, c’è l’aristocratico-liberale Humboldt, interessato a coniugare tradizione e progresso, continuità storica e divenire sociale. Dall’altro, c’è il borghese Hegel, frettolosamente convertitosi – dopo la stretta reazionaria post-Karlsbad – dalle sue simpatie per il ‘rivoluzionario’ Fries all’apologia della monarchia assoluta. Un’apologia filosofica che riconferma in questo inizio post-rivoluzionario del XIX secolo una sostanziale coincidenza fra volontà del Sovrano e volere divino, secondo il paradigma, dunque non tramontato, del dispotismo monarchico dei secoli XVI-XVII.

Appunto sono questi due i termini di un contrasto che tragicamente dilacera non solo la Restaurazione, ma l’intero periodo fra XIX-XX secolo. Una lacerazione inconciliabile, in cui una polarità filosofica ed ideologica si contrapporrà ad un’altra, senza possibilità di mediazione. Infatti, su di un polo, c’è una visione liberal-parlamentare che, nel senso di Humboldt, è intesa (con una *ständische Verfassung*) a dare alla complessità, pluricetuale-multifunzionale, della *società civile* un distinto ruolo interattivo rispetto allo Stato. Sull’altro polo c’è questa visione organicistica, monolitica, della monarchia che Hegel filosoficamente giustifica, reiterando in sostanza – pur dietro il referente al primato della *razionalità dello Stato* – le spiegazioni in chiave di diritto ereditario-divino.

Prima ancora che fornire una base a tutta una neo-hegeliana statolatria che segnerà la svolta tragica fra XIX-XX secolo, è questa seconda polarità ideologico-politica, argomentata da Hegel, che nell’immediato servirà a legittimare sul piano filosofico-politico la violenta torsione restaurativa in senso reazionario-assolutistico compiuta da Metternich.

⁷¹⁷ *Ibidem*, p. 123.

⁷¹⁸ *Ibidem*, l. c.

Nell'immediato, infatti, a consimile torsione si oppone – per il momento a distanza (ma precocemente temuta da Metternich) – la Spagna 'liberale'. Ma questa rivoluzione costituzionale iberica si delinea subito – nella ripresa della Costituzione del 1812 – negli angusti termini del referente ad un modello democratico-radicale, che per un verso è sì formalmente egalitario (ma nella sostanza è élitario, oligarchico), e per altro verso è formalmente liberal-borghese (ma nel senso di una borghesia economica).

Un modello, dunque, del tutto contrario alla concezione liberal-cetuale concepito dall'aristocrazia e dalla borghesia liberali, sia in Prussia, sia nella stessa Sicilia occidentale – nel settembre-ottobre 1820 – nei suoi ceti (quelli intenzionati a riconoscere la reciprocità e l'interazione di funzioni distinte, permeate da osmosi vicendevole, in un sistema bicamerale), poi travolti a Palermo dal caotico radicalismo delle masse popolari e repressi dalle armi napoletane.

Nel far convergere le forze repressive in senso reazionario neo-assolutistico contro questo riflesso nel Regno delle Due Sicilie della Rivoluzione costituzionale spagnola, l'Austria imperiale riuscì a porre in ombra ed a far dimenticare le riforme liberal-cetuali che la Prussia e, ancor prima, la Costituzione 'anglo-sicula' avevano pur dimostrato di poter realizzare. Poi tutto divenne questione di contrastare il timore di un radicalismo rivoluzionario criticato dai liberali di tutta Europa, specialmente quando si temette di rivedere gli eccessi del 1789-94 negli sviluppi della vicenda costituzionale napoletana del 1820-21.

Sullo sfondo di questa rimozione delle prospettive di riforma liberal-cetuale prussiane si stagliano con maggiore evidenza le vicende dei singoli Stati europei, a partire dalla Restaurazione del 1815 sino alla svolta del 1819-20. Nei prossimi capitoli cercheremo di seguirle nel loro particolare, in ognuno dei contesti nazionali e nel complesso della dipomazia internazionale.

VIII. Ma su di un ultimo punto ci sembra necessario riconsiderare l'importanza delle formulazioni di Hegel, qui quelle in positivo, relativamente cioè alla denuncia che nella *Vorrede*, cioè nella *Prefazione ai Lineamenti di filosofia del diritto*, proprio in quel 1820, il Filosofo württembergese significativamente compie in relazione al settarismo, anche se qui si tratta di quello filosofico-teologico che si cela dietro il movimento studentesco del *Warburgerfest*.

Mi riferisco a quel luogo della stessa *Vorrede* in cui c'è quella citazione dell'*Hic Rodus, hic saltus* cui si riferisce Peperzak indicandovi una sorta di messaggio cifrato, giocato sul voluto equivoco fra *Rodus*, *Rosa* e *Rosicrucianesimo*. Un messaggio per cui – quasi in un'eco delle maistriane *Serate di San Pietroburgo* (in cui il Conte savoiaro si commiatava, pochi anni prima, dal latomismo di Claude de Saint-Martin,

dicendo di voler risalire sulla *Barca di Pietro*, il cristianesimo) – Hegel dà l'addio ai suoi sin lì almeno culturali *confrères*.

Un commiato in cui c'è l'invito ad abbandonare soggettivistiche interpretazioni filosofiche, quali quelle che Fries e la *Burschenschaft* stanno vivendo, relativamente ad una visione astratta, auto-referenziale, fantasiosa, intellettuale, alla fine irrazionale del problema dello Stato moderno, post-rivoluzionario.

Un invito ad abbracciare invece la *ragione*, a collocare la loro fede paligenetica, la loro *Rosa*, al centro della *Croce*, che non è – per Hegel – tanto quella cristiana, quanto la ruota del supplizio, delle sofferenze, delle dure ma salutari prove che i tempi impongono. Questa è l'unica via per essere presenti nel proprio tempo, *hic et nunc*, per poter comprendere la verità in cui oggi si può e si deve realizzare la vera libertà individuale, la quale non è da attuare entro qualcosa di particolare e di accidentale, ma entro ciò che è sostanziale, universale e durevole⁷¹⁹.

Sotto questa angolazione, prende maggiore consistenza il senso della *'svolta'* di Hegel dalle residuali simpatie giovanili per la rivoluzione borghese, e dalle recenti adesioni alle istanze di rinnovamento studentesche – e *'teologico-accademiche'* –, verso l'accettazione della situazione che il tempo presente oppone. Accettazione però argomentata nel senso di una scelta per la riconferma della monarchia autoritaria, secondo Hegel resa obbligata dalla crescente deriva di radicalismo, che a momenti assume i tratti dell'omicidio politico (Kotzebue, il Duca di Berry).

Ed è questa la scelta che negli Stati della Restaurazione si configura come urgente, proprio per i pericoli di insorgenze militari come quelle di Spagna e di Napoli, tanto più pericolose perché suffragate (ora anche a Berlino ed in Germania) da intellettuali legati ad un latomismo velleitario, ad una visione soggettivistica della realtà. Una visione ir-

⁷¹⁹ *"Hic Rodus, hic saltus [...]. Con una piccola variazione, quel motto suonerebbe così: Qui è la rosa, qui danza. [...] Ora, conoscere la Ragione come la rosa nella croce della Presenza [nel tempo presente, nel testo tedesco: Die Vernunft als die Rose in Kreuze der Gegenwart], e con ciò godere della Presenza: questa visione razionale è la riconciliazione con la Realtà [die Versöhnung mit der Wirklichkeit]", riconciliazione che la Filosofia garantisce a coloro nei quali a un certo punto è emersa l'intima esigenza di comprendere concettualmente; solo costoro hanno l'esigenza sia di mantenere la Libertà soggettiva entro ciò che è sostanziale, sia anche di permanere nella Libertà soggettiva come entro qualcosa che è non particolare e accidentale, bensì in sé e per sé"* (HEGEL, Prefazione, a: ID., *Lineamenti di filosofia del diritto. Diritto naturale e scienza dello Stato*, cit., p. 63).

razionale in quanto latitante rispetto a tutte le complesse implicazioni del perseguito *'ordine nuovo'*.

Con questo, niente toglie alla discutibilità della scelta operata da Hegel con questa *'svolta'*: sia dal punto di vista strettamente filosofico, nella problematicità di spiegare sino in fondo le incognite concettuali e le variabili per ridurre ad equazione *'naturalistico etica'* [nozione affine alla sopra ricordata *moralità naturale del ceto sostanziale*] "la Ragione ["*die Vernunft*"] come conoscenza concettuale ["*begreifendes Erkennen*"]" e la Ragione come "essenza sostanziale ["*substantielle Wesen*"]"⁷²⁰; sia la loro eventuale risultante *'pratica'*, nella dimensione storicamente concreta dello Stato prussiano (autoritario ed illiberale). In altre parole, anche Hegel sottoscrive una serie di postulati (anche se diversi da quelli di cui accusa Fries e gli altri intellettuali *'teologico-libertari'*, se non proprio liberali).

Il postulato hegeliano – tutto da dimostrare – è che possano davvero coincidere Ragione concettuale-Ragione sostanziale-Stato prussiano e Stato razionale. E che, inoltre, questa equazione filosofica sia meno distante dalla realizzabilità, razionalmente ipotizzabile, del programma di riforma cetuale-rappresentativa di Stein e di Humboldt.

L'inconsistenza politica di questa *'svolta'* hegeliana si colloca, malgrado le premesse e le precisazioni filosofiche del suo Autore, come l'archetipo di uno dei due poli antagonisti che caratterizzano il XIX-XX secolo: quello autoritario, centralista, statolatrato, a cui si riferisce in concreto Hegel, e contro cui avranno in parte validi motivi di rispondere i vari movimenti rivoluzionari, più o meno latomisticamente architettati. Ma anch'essi con prospettive altrettanto antagonistiche, altrettanto riduttive della complessità tragico-sacrale della politica anche da loro costretta allo schema semplice, talora soggettivisticamente elaborato da filosofi auto-referenziali con le loro visioni soggettivistiche ed irrazionali, talaltra da filosofi magari più sistematici, ma non meno auto-referenziali nel porre la loro visione della realtà come l'unica razionalmente possibile ed auspicabile.

⁷²⁰ "Nel suo significato più concreto, infatti, la **forma** è la Ragione come conoscenza concettuale, mentre il **contenuto** è la Ragione in quanto essenza sostanziale sia della realtà etica, sia della realtà naturale" (*Ib.*, pp. 62-63).

Parte II

La diplomazia europea negli anni 1815-20
della Restaurazione

Capitolo IX

Il proposito dell'Austria di deviare la diplomazia delle Potenze della Restaurazione verso un esito repressivo delle istanze costituzionali del continente europeo

È ora il momento di ripercorrere partitamente lo scacchiere della diplomazia in quella che Heinrich Lutz nella sua ricostruzione⁷²¹ definisce la 'costellazione europea' negli anni 1815-19. A partire comunque dagli stessi antefatti, fra il 1806-15, con cui avviene la fine del S. R. I. (appunto nel 1806), l'instaurazione della *Confederazione renana* voluta da Napoleone (nello stesso anno), fino alla definitiva sconfitta di quest'ultimo, nel 1815. Al termine di questo lungo ciclo di sconvolgimenti dei territori tedeschi, venne posta in essere la *Confederazione tedesca* (il "*Deutsche Bund*"), decisa dalle Potenze vincitrici, costituita in forma definitiva con l'atto di unione di Vienna, nel 1820. Una svolta reazionaria in senso assolutistico che si perfeziona negli anni 1819-20.

In questo quadro si delineano quelle complesse e contrapposte posizioni politico-diplomatiche delle maggiori Potenze europee che caratterizzano la Restaurazione. Contrapposizioni e contrasti del resto ben evidenti sin dal 1814-15, sullo sfondo dell'alleanza fra le corti di Prussia e d'Austria, dapprima nella '*Quadruplici alleanza*' (che le vide problematicamente collegate a Russia ed Inghilterra), e quindi nel '*concerto europeo*', definitosi con il ritorno sulla scena politica della Francia stessa, al Congresso di Aquisgrana nel 1818.

L'Inghilterra sembrava nel 1815 definitivamente distaccata dalle questioni continentali, appagata dalla sua potenza mercantile e di dominio sui mari del mondo. Più tardi, all'interno, l'atteggiamento conservatore di quel governo non sarà condiviso dai *Radicals*, in particolare dagli anni 1819-20. Intanto però prevaleva l'atteggiamento conservatore, inteso a non alterare i rapporti con l'Austria, anche perché

⁷²¹ Heinrich LUTZ, *Tra Asburgo e Prussia. La Germania dal 1815 al 1866*, Bologna, Il Mulino, 1992.

l'unione personale del Regno di Hannover con la Gran Bretagna, sancita dal Congresso di Vienna, imponeva cautela ed il mantenimento dello *status quo*, sia sul piano interno che internazionale⁷²².

Diverso il caso della Russia, non solo perché aveva il più forte esercito del tempo, ma per le enormi potenzialità di risorse naturali, e certamente non ultimo per i propositi liberali, umanitari e nazionalitari che sembrarono sinceramente animare le iniziative di Alessandro I. In effetti, sotto questo profilo, proprio la Russia dimostra l'inesaurienza di schemi interpretativi del tipo della contrapposizione fra fattori progressisti e fattori reazionari⁷²³. Il sogno dello *Czar*, in piena consonanza con una forte corrente di pensiero del tempo, era di creare un nuovo ordinamento mondiale, incentrato sulle idee di un vero cristianesimo, base della politica interna ed internazionale degli Stati che avevano abbattuto la tirannia napoleonica. Idee dalla forte presa sulle nazionalità dell'Europa post-napoleonica, ossia fraternità e solidarietà fra popoli liberati, resi indipendenti, ma uniti in un solidale sistema di pacificazione fra le nazioni cristiane⁷²⁴.

Le idee di libertà, di pace, di solidarietà morale fra i popoli (vissute con sincera onestà da Alessandro I) a motivo anche della complessità di un simile intento riformatore, vennero però abilmente aggirate nei negoziati e nei trattati che seguirono la *Santa Alleanza* decisa a Vienna, dove con pochi tratti di penna la diplomazia guidata da Metternich, alterò quel messaggio di solidarietà fra i popoli in una solida alleanza fra gli interessi immediati dei singoli Sovrani⁷²⁵. Del resto, la stessa diplomazia russa divenne incerta, divisa fra le posizioni liberali del corso Pozzo di Borgo e del greco Capodistria e quelle conservatrici del conte Nesselrode⁷²⁶.

Riguardo alla direzione intrapresa sull'onda di questi avvenimenti da Metternich va riconosciuto che le successive vicende della stessa Francia fra il 1819-20 daranno conferma di quanto poco spazio vi fosse comunque, all'epoca, per mediazioni impregnate su di un serio equilibrio internazionale, per posizioni di mediazione fra gli estremi che alla fine dovevano dominare saldamente il campo. In Francia, soprattutto (ma non solo lì), le passioni, i diversi schieramenti ideologici e le progettualità dei partiti si trincerarono, sino

⁷²² *Ibidem*, pp. 12-13.

⁷²³ *Ibidem*, p. 13.

⁷²⁴ *Ibidem*, p. 14.

⁷²⁵ *Ibidem*, l. c.

⁷²⁶ *Ibidem*, p. 15.

dallo stesso 1815, in un confronto marcatamente antagonistico. Ne doveva risultare l'effetto nefasto di privare di ogni sostanza qualsiasi ipotesi di un durevole equilibrio, qualsivoglia tentativo di mediazione fra gli estremi. Alla fine di un tormentato periodo in cui non smisero mai di misurarsi nostalgici dell'*antico regime* e quelli del *nuovo regime* rivoluzionario e napoleonico, nella Francia del 1819 fallirà ogni tentativo 'liberale' di Decazes di attuare una politica di un centro-sinistra a sfondo liberal-democratico.

Alimentata dalla sinistra che non si sentiva appagata dalle tre diverse leggi sulla libertà di stampa (che pure costituivano allora l'aspetto migliore di quella sessione parlamentare), si delineò quella totale indisponibilità dell'opinione a sostenere posizioni mediane, destinata poi a sconfinare nel radicalismo dell'estrema sinistra. Un processo di crescente esasperazione ideologica che culmina nel clima di tensioni in cui matura (forse al di là di ogni premeditazione politica) l'assassinio del Duca di Berry (il 13 febbraio 1820), cui segue la caduta di Decazes⁷²⁷. Ma fallirà anche il tentativo successivo, di Richelieu, di una moderata politica di centro destra, che sfocia nell'estremismo ultracista dei monarchici⁷²⁸.

In qualche misura più complesso il fenomeno di tale interdipendenza fra queste due polarità nella Restaurazione spagnola, nel senso che la direzione reazionaria assunta subito da Ferdinando VII al suo rientro sul trono, nel 1815, provoca una forte resistenza a sinistra, tale da rendere impossibile la persistenza di un governo di centro, nella fattispecie quello di Martínez de la Rosa⁷²⁹. Un tentativo che nel 1820 non potrà impedire alla Rivoluzione liberale di radicalizzarsi, ciò che provocherà l'intervento della Francia ossequiente al disegno reazionario di Metternich.

Altrettanto, come vedremo, accadrà a Napoli con il regime costituzionale del 1820-21, dove venne con eccessiva superficialità accettata dalla Corte impaurita la Costituzione spagnola del 1812. Un fatto che condiziona quell'esperienza rivoluzionaria costituzionale verso una crescente deriva di costanti condizionamenti radical-democratici, al culmine della quale il Parlamento napoletano entrerà in rotta di collisione con le istanze dei Palermitani per la riadozione della Costituzione '*anglo-sicula*' dello stesso 1812. I due modelli costituzionali che

⁷²⁷ *Ibidem*, p. 163.

⁷²⁸ *Ibidem*, p. 177.

⁷²⁹ Si veda: *Indice biografico*.

si erano contrapposti negli anni 1812-16, significativamente tornarono a confrontarsi nel 1820.

Nel complesso, per un verso, nel corso di tutta la Restaurazione, persiste dunque un'onda radical-rivoluzionaria che frantuma il delicato sistema di equilibri etico-istituzionali: fra libertà ed ordine, fra innovazione e continuità. Per l'altro verso, proprio questa stessa spinta di estremismo di sinistra cozza con una controonda montante, quella agitata dall'integralismo conservatore e da un tradizionalismo, che per le loro concezioni polemiche, alla fine ideologiche, verranno invano criticate sotto diversi profili da Joseph de Maistre, da Gabriel Louis Ambroise de Bonald, da Benjamin Constant, da Antonio Rosmini Serbati, impegnati a considerare seriamente le implicazioni dinamiche della conservazione dell'essenziale della vera sostanza della tradizione.

L'incapacità dei due movimenti di trovare un incontro, una mediazione, spiegano da un lato e giustificano in parte le scelte di Metternich, mentre da un altro lato lasciano intatta la grande potenzialità rivoluzionaria, la legittimità stessa delle istanze sia liberali, sia democratiche, sia nazionalitarie. È il contesto in cui reazione e liberalismo restano due mondi in opposizione, entrambi nella loro tragica settorialità, in un bipolarismo antagonistico che su un fronte sfocia nella repressione poliziesca e militare, e su quello avverso nel settarismo, determinando quei mari agitati che caratterizzano tutto il XIX-XX secolo. E forse *ultra*.

Da parte sua, la Francia, dopo Aquisgrana, poté riprendere la sua politica di difesa degli interessi nazionali, anche se ovviamente ad un livello necessariamente minore e più cauto rispetto alla Rivoluzione ed a Napoleone. Però di quest'ultimo si ripresero le ambizioni manifestate nella *Confederazione renana*, adesso aderendo alle istanze degli Stati meridionali tedeschi, avversi al *Deutsche Bund* egemonizzato da Vienna e Berlino. Su questa base, Francia e Russia potevano credere di giocare ancora una volta la carta di un equilibrio contro l'egemonia austriaca sul centro Europa⁷³⁰.

Riguardo agli Stati italiani, prevalse l'obiettivo di Vienna di escluderli da un ruolo di compartecipi al nuovo equilibrio europeo. Prevalse cioè il convincimento di una dominazione austriaca su di essi, sia per l'acquiescenza dei Sovrani italiani, sia perché l'Austria era impegnata a fronteggiare la politica russa nei Balcani, opponendosi ad

⁷³⁰ LUTZ, *Tra Asburgo e Prussia...*, cit., p. 16.

una guerra che la Russia voleva con l'Impero turco. A differenza dei progetti di Metternich di non compromettere la stabilità dell'Impero ottomano, invece la Russia appoggiò la ribellione dei Greci contro i Turchi, sostenendo sin dal 1821 quel '*Risorgimento ellenico*' che portò poi all'indipendenza⁷³¹.

Sulla situazione degli Stati tedeschi, a fronte del sopra considerato atteggiamento egemonico della Prussia – fallito, a tutto vantaggio dell'Austria nella *Confédération germanique* (o "*Deutsche Bund*"), peraltro in senso avverso ad una vera Confederazione di Stati – giocò pure un suo ruolo il diverso orientamento che in senso parlamentare-costituzionale, manifestarono le stesse forze conservatrici, soprattutto in Baviera, nel Württemberg, ma anche nel Baden e nell'Assia.

Nondimeno, prevalse l'Austria, l'Impero asburgico, dominatore non solo sulla *Confédération germanique*, ma come si è detto anche in Italia, precisamente secondo le prospettive della politica di Metternich, a cui dedichiamo qui il prossimo capitolo, per ora limitandoci a ripetere quanto Lutz stesso descrive sui contenuti di questa 'politica poliziesca', svolta nel contesto di una forte riorganizzazione dell'attività censoria, della polizia e dello spionaggio all'interno e nelle relazioni internazionali. Una politica abilmente dissimulata da Metternich, dapprima persino riprendendo la strategia napoleonica di una formale libertà, qui garantita (prima della svolta reazionaria del 1819-20) alla stampa⁷³².

L'atteggiamento ancora incerto – e, se non ondivago, quanto meno non del tutto inteso alla politica reazionaria degli anni immediatamente seguenti – si staglia soprattutto, e ad alto livello, nella cultura ufficiale nella Prussia. È quanto si evince dalle parole con cui il 22 ottobre 1818, il professore di filosofia Georg Wilhelm Hegel (di recente chiamato all'Università di Berlino) iniziava la sua prolusione, parlando di "*una grande battaglia del popolo in unione coi suoi principi, battaglia per l'autodeterminazione*", implicitamente contro tutte le tirannie, passate (Napoleone) e presenti (l'Austria)⁷³³.

Parole che, comunque, – ci sembra – niente dicessero sull'assetto interno della Prussia, peraltro rivendicando l'indipendenza nazionale, ma non la libertà politica e la rappresentanza parlamentare. Del resto, Lutz precisa che ben distante da simili istanze liberali era lo

⁷³¹ *Ibidem*, p. 19.

⁷³² *Ibidem*, pp. 27-28.

⁷³³ G. W. HEGEL, *Werke*, X, Frankfurt am Main, 1970, p. 440. Citato da: LUTZ, *Op. cit.*, p. 31.

stesso Sovrano, Federico Guglielmo III, attorniato dalla “cricca reazionaria della corte e delle potenti forze di una nobiltà orientata su schemi vetero-cetuali”, la quale lo distoglieva dal mantenere fede alle promesse di Costituzione “solennemente ripetute e pubblicamente pronunciate”⁷³⁴. Un giudizio, questo di Lutz sulla Prussia, che fa però torto all’ampio movimento di riforma liberal-cetuale tentato per quasi due decenni da aristocratici come Stein, Humboldt, dallo stesso Hardenberg, oltretutto dall’intero ceto dei militari. E del resto, questo, più che una casta era stato classe aperta (anche grazie all’aristocrazia liberale) – come si è precisato – ai meriti emergenti dagli strati non aristocratici, ma borghesi, dell’esercito nel corso delle guerre di liberazione anti-napoleoniche.

Con una qualche incoerenza, d’altra parte lo stesso Lutz frammentariamente accenna al fatto che sotto il cancellierato di Hardenberg, non solo gli uffici burocratici centrali vennero modernizzati, ma quel che più è significativo, venne introdotto, nel 1817, il Consiglio di Stato (“*Staatsrat*”), inteso come “corporazione consultiva del Re e del governo”⁷³⁵. Organo certamente dagli echi napoleonici, ma anche sintomo di una concezione cetuale che il Principe non era stato ancora costretto a abbandonare. Discutibile anche l’asserzione che Hardenberg alla fine aveva contro di sé non soltanto la resistenza dei vecchi ceti e “la cricca reazionaria di corte”, ma anche “un gruppo di decisi riformatori raccolti attorno ad Humboldt, Beyme e Boyen”⁷³⁶.

Non erano forse Humboldt un aristocratico liberale, e Beyme e Boyen (due borghesi che non avevano certo rifiutato come meramente formale la nobilitazione) seriamente interessati alla prospettiva cetuale, riconoscendovi una miglior egida all’imborghesimento economico-cetuale della classe politica surrettiziamente ricercato dal Re e dalla ‘cricca reazionaria’?

E poi, questa opposizione ‘di Corte’ non si opponeva forse ad un Hardenberg in quanto liberale (interessato alla struttura cetuale rammodernata, aperta ai meriti emergenti), cercando di sospingerlo lui ed il Sovrano ad accettare la svolta reazionaria?

Del resto, proprio Lutz si chiede che cosa avesse indotto Hardenberg e, sotto la sua guida, l’intera Prussia a questa svolta reazionaria indotta da Metternich. Ora, tale svolta ci fu indubbiamente, e venne avvertita da tutti, specialmente, sul piano culturale dallo stesso He-

⁷³⁴ LUTZ, *Op. cit.*, p. 32.

⁷³⁵ *Ibidem*, p. 33.

⁷³⁶ *Ibidem*, p. 35.

gel, la cui posizione risulta in realtà molto più controversa e complessa di quanto ritengano da tempo i suoi apologeti ed i suoi critici. È un aspetto che richiederebbe una specifica valutazione, per chiarire una componente non secondaria della suddetta polarità fra Prussia e Spagna in quei primi decenni del XIX secolo, destinati ad influenzarne tutto il complessivo corso degli avvenimenti.

Per il restante, senza riconnetterla al processo di inserimento nella struttura cetuale, Lutz si riferisce alla riforma militare, a suo dire attuata dai “gruppi radicali” che ruotavano attorno a Scharnhorst ed a Boyen, tale comunque da implicare il potenziamento dell’esercito nel contesto dell’integrazione “in un sistema libero di autodeterminazione politica”⁷³⁷. Una riforma voluta anche da Carl von Clausewitz, che – seppure non appartenente all’aristocrazia prussiana, era originario delle piccola nobiltà del Magdeburgo – non era né un borghese, né un contadino. Eppure – come riconosce lo stesso Lutz – proprio Clausewitz si era spinto tanto oltre, sin dal 1815, nel volere la riforma di un *esercito nazionale*, in quanto tale aperto ai meriti emergenti dagli altri ceti. Posizioni che lo fecero addirittura sospettare di giacobinismo, finendo per essere poi allontanato dall’esercito già nel 1816⁷³⁸.

Tutta da dimostrare sembra poi l’asserzione che tale riforma militare fosse alimentata “non certo” da quello “sviluppo della cultura politica” a suo tempo voluta dai riformatori, bensì dall’intreccio fra una “mobilitazione tecnico-capitalista”, da un lato, e dall’altro la “posizione tradizionale”, appunto quella costituita dalla “funzione della nobiltà nell’esercito”⁷³⁹. E questa funzione per giunta intrecciata – sottolinea Lutz – con gli “interessi nell’economia e nella burocrazia”⁷⁴⁰.

Qui, in realtà – in pieno contrasto con la favola di Mandeville e dei moniti di Constant a non confondere la libertà degli antichi con quella dei moderni – riemerge la categoria storiografica della *classe politica reazionaria*, indicata come ceto arretrato, arroccato nei privilegi senza funzioni, interessato solo ad intrecciare i suoi interessi privati nell’espletamento di una funzione pubblica.

Categoria storiografica dai tratti persino ‘gnostici’ – come ammonisce Hermann Lübke –, sicuro sintomo di un “monopolio interpretativo” nel valutare idee e posizioni, che pertanto si rivelano

⁷³⁷ *Ibidem*, p. 36.

⁷³⁸ *Ibidem*, p. 37.

⁷³⁹ *Ibidem*, p. 38.

⁷⁴⁰ *Ibidem*, l. c.

surrettiziamente costrette “sotto le regole dell’ortodossia”⁷⁴¹. Qui un’ortodossia ideologico-storiografica per cui si asserisce che la difesa del ruolo rammodernato della nobiltà (e più in generale dell’*élite* meritocratica), sarebbe comunque ‘reazionaria’. Asserzione senza quelle aggettivazioni che sarebbero invece necessarie. Asserzione che pertanto si qualifica come storiograficamente dogmatica, caricata cioè di significati aprioristicamente e pregiudizialmente del tutto negativi. Per cui non si riesce più a distinguere fra la positività di una reazione della nobiltà a qualcosa di negativo (le mire neo-assolutistiche della Corte e del Sovrano), dalla negatività di una reazione conservatrice (impersonata dalla stessa Corte e dallo stesso Federico Guglielmo III) a qualcosa di positivo, cioè le istanze di riforma cetuale-liberale.

Inoltre, a fronte di questa categoria della nobiltà come ‘sempre negativamente reazionaria’ nelle sue posizioni, si immagina un altro protagonista di questo scontro gnostico fra passatismo, conservatorismo, tradizionalismo, e – sull’altro versante – il progressismo, il cambiamento radicale, il modernismo. Infatti, in qualità di figura storiografica antagonista (della nobiltà cetuale, quale *classe politica reazionaria*) c’è poi il referente implicito ad una *classe politica borghese*, aprioristicamente-dogmaticamente qualificata come del tutto immune dagli interessi privati, ed invece tutta dedicata al bene pubblico.

Al di là della polemica con la *storiografia frammentaria*⁷⁴², invece va proprio tenuto conto di un’altra componente della complessa situazione tedesca negli anni qui in questione, ossia la situazione reale di quella *Terza Germania* costituita dagli Stati tedeschi del sud, dove in questi anni si erano pur date delle costituzioni moderne. Intanto, lo stesso Lutz riconosce che già le tre città anseatiche di Brema, Amburgo, Lubeca, e la stessa Francoforte (come città libera) avevano modificato con qualche concessione liberale le loro antiche costituzioni cetuali⁷⁴³. E se nel Mecklenburg, nell’Hannover ed in Sassonia restava saldo il potere vetero-cetuale della nobiltà, e se nella stessa Assia elettorale il movimento costituzionale non raccoglieva alcun successo duraturo –, invece nella Sassonia-Weimar era stata già nel 1816 promulgata una Costituzione liberale (ad opera del patrono di

⁷⁴¹ H. LÜBBE, *Hegel critico della società politicizzata*, in: PLURES, *Il pensiero politico di Hegel*, cit., p. 151.

⁷⁴² Rinvio per questo concetto a : P. PASTORI, *Frammenti di un altro 1799. Comunità e federazione nella resistenza delle popolazioni italiane alle armate ‘giacobine’*. Torino, Giapichelli, 2003.

⁷⁴³ LUTZ, *Op. cit.*, pp. 38-39.

Goethe, il granduca Carlo Augusto), seguita nel 1818 da quelle del Baden e della Baviera, poi, nel 1819, da quella del Württemberg e nel 1820 da quella dell'Assia-Darmstadt⁷⁴⁴.

Diversamente da quanto era accaduto con la Costituzione spagnola del 1812 e di nuovo accadrà nella sua reiterazione nel 1820, sia in Spagna, sia poi nel regime costituzionale napoletano –, va sottolineato come tutte queste costituzioni della *Terza Germania* assumessero la configurazione di un sistema bicamerale. Struttura dotata di un suo specifico significato – di cui Lutz, pur segnalandone il carattere, non rileva l'importanza – ossia che in queste costituzioni trovava accogliamento la prospettiva di una continuità rispetto alla tradizionale struttura cetuale.

Struttura pur da perfezionare, come del resto si era già argomentato in Prussia, dai riformatori liberali (Stein, Humboldt, Hardenberg). Infatti, se questi riformatori escludevano – riservando l'elezione a suffragio popolare, indiretta, a due gradi, ad una '*Camera bassa*' – una rappresentanza elettiva in una '*Camera alta*', o '*prima camera*', comunque motivavano questa struttura non solo in riferimento al criterio della continuità (meglio assicurata attraverso diritti ereditari) ma anche aprendone i ranghi ai nuovi meriti e capacità emergenti dai ceti borghesi, cittadini o rurali, locali e nazionali.

D'altra parte, quando gli Stati dei territori tedeschi situati al di fuori rispetto a questa *Terza Germania* (orbitanti nella sfera di influenza dell'Austria e della Prussia) – ossia la moltitudine di piccoli e medi Stati della *Confédération germanique* ("*Deutsche Bund*") – si riunirono la prima volta nel Parlamento confederale di Francoforte, il 5 novembre 1816, dapprima ebbero una notevole autonomia nel dibattito parlamentare, che però, dal 1818 (con gli accordi di Karlsbad, con l'inizio della svolta reazionaria voluta da Metternich), venne meno, sostituita dalla formula del '*consiglio ristretto*', competente per la maggioranza dei casi⁷⁴⁵.

È indubbio che prima di Karlsbad vi fosse in Germania una vasta gamma di raggruppamenti politici e di correnti di opinione che andavano dall'estrema sinistra all'estrema destra, per l'influsso sia della filosofia idealistica di Kant, Fichte ed Hegel, sia di diverse componenti della filosofia politica francese ed inglese. E qui anche Lutz ne riconosce il riflesso nell'importante ruolo svolto dal ceto burocratico nel promuovere le riforme liberali. Un ceto composito,

⁷⁴⁴ *Ibidem*, p. 39.

⁷⁴⁵ *Ibidem*, p. 44.

all'inizio supportato dalla borghesia, ma poi tale da coinvolgere una parte della nobiltà⁷⁴⁶.

Ma c'erano anche – prima di Karlsbad – forme diverse di progetti di riforma, da parte anche di gruppi ispirati dal sentimento nazionale, ed intenzionati a realizzare una federazione con carattere solo moderatamente liberale. Gruppi distinti peraltro dal movimento che raccoglieva in organizzazioni sportive soprattutto gli studenti, “sotto l’influsso della dottrina sul carattere nazionale, il risveglio cristiano e l’amore patriottico per la libertà”⁷⁴⁷. Un movimento di matrice protestante, ispirato alle tesi di Lutero, incline a costituirsi in organismi militari, e non limitato ai soli studenti, ma rivolto a tutta la nazione, e che ispirando un’ampia pubblicistica (con la creazione di giornali e riviste, con raccolta di petizioni) contribuì ad orientare i lavori parlamentari, tanto che i governi se ne dovettero occupare già nel 1818, nei colloqui di Aquisgrana⁷⁴⁸.

Particolarmente in Austria questi movimenti provocarono preoccupazione. Metternich vide nelle idee di Jahn, Arndt, Oken e Fries la folle azione distruttrice della sua Confederazione. In molti nella Corte viennese pensarono fosse venuto il momento di una separazione dalla Confederazione stessa, ma nel 1819 Vienna si decise invece a cercare di conferire ad essa un più solido fondamento, nel senso anzitutto di restrizioni alla sfera di azione dei liberali. A decidersi in tal senso intervenne appunto l’assassino di August von Kotzebue, il 23 marzo 1819, nella sua casa di Mannheim. Autore di opere teatrali molto diffuse, tuttavia in quanto membro del Consiglio di Stato russo era invisibile agli ambienti radicali studenteschi in Germania, che sospettavano Kotzebue di essere una spia al servizio del nemico. Del resto ad ucciderlo fu uno studente di teologia Karl Ludwig Sand. La reazione fu forte a Berlino, con il licenziamento o l’arresto di esponenti liberali. In luglio venne arrestato Friedrich Ludwig Jahn, da tempo sospetto per le sue associazioni ginniche. Inquisiti furono nell’Università di Berlino i teologi Schleiermacher e De Wette. All’Università di Jena venne rimosso il naturalista Lorenz Oken, uno dei capi del movimento studentesco. Nell’Università di Bonn la polizia inquisì Ernst Moritz Arndt, e Joseph Görres (autore di severe critiche alle procedure poliziesche prussiane) si salvò dall’arresto fuggendo in Francia⁷⁴⁹.

⁷⁴⁶ *Ibidem*, p. 47.

⁷⁴⁷ *Ibidem*, p. 48.

⁷⁴⁸ *Ibidem*, p. 49.

⁷⁴⁹ *Ibidem*, pp. 51-52.

Come ebbe allora a rilevare il delegato prussiano a Bruxelles, il principe Hatzfeld, rispondendo alla circolare del ministro degli Esteri, Bernstoff, l'opinione pubblica tedesca vedeva nelle misure prussiane un esempio che la stessa Austria non avrebbe tardato a seguire. Ma quello che turbava Vienna ed in particolare Metternich non erano queste agitazioni studentesche, bensì il fiorire di iniziative costituzionali nella Germania meridionale. È quanto risulta da una lettera a Gentz, scitta da Roma subito dopo la notizia dell'assassinio di Kotzebue. Rientrato in Austria, successivamente Metternich si incontrò, a Toeplitz, con Federico Guglielmo III, stipulando il 1 agosto 1819 una segreta bozza di accordo sulla necessità che la Prussia provvedesse rapidamente a porre freno alle agitazioni studentesche, con la censura sulla stampa e sulle istanze costituzionali⁷⁵⁰.

In rapida sequenza, fra il 6 ed il 31 agosto si svolse la conferenza dei ministri degli Esteri a Karlsbad, le cui decisioni si tradussero subito in leggi per gli Stati della *Confédération germanique*. L'anno seguente, la Conferenza dei ministri a Vienna si concluse, il 15 maggio 1820, con un formale atto, poi trasformato l'8 luglio in una legge (approvata con un solo voto contrario nel *Plenum* di Francoforte) valida per tutta la *Confédération germanique*⁷⁵¹. In questa legge si precisava definitivamente l'ampliamento delle competenze centrali, ora non più intese ad accogliere le istanze delle diverse nazionalità confederate, ma ad imporre fini e procedure reazionari in senso assolutistico⁷⁵². A questi risultati contribuì soprattutto Metternich, dapprima contro lo stesso atteggiamento più cauto sia della Corte viennese che dello stesso Imperatore, Francesco I, intenzionati a prendere seriamente in considerazione l'ipotesi di una secessione dell'Austria dalla *Confédération germanique*⁷⁵³.

In questo processo di trasformazione dei motivi originali del patto federale in una mera prassi repressiva, indubbiamente l'opera svolta da Metternich è da considerare il vero fulcro del graduale accrescimento – in un confronto serrato con Prussia e Russia (e meno apertamente con la stessa Inghilterra) – dell'influenza dell'Impero asburgico-lorenese sulla politica europea destinata a protrarsi sino ad almeno la guerra austro-prussiana del 1866.

⁷⁵⁰ *Ibidem*, pp. 55-56.

⁷⁵¹ *Ibidem*, p. 56.

⁷⁵² *Ibidem*, l. c.

⁷⁵³ *Ibidem*, p. 57.

Nondimeno, qui – come sempre – non andrebbe certamente persa di vista la sequenza di diversi momenti, qui nella fattispecie del continuo divenire delle complesse situazioni non solo politiche ma anche, e prima di tutto, allora, militari. In rapporto a tutto questo, si spiega infatti il graduale crescendo di ostilità del Principe rispetto a quella che all’inizio poteva sembrare una sua disponibilità, almeno formale, alle nuove prospettive suscitate dalle istanze dei riformisti, particolarmente nel contesto della mobilitazione delle Potenze contro il ‘dispotismo napoleonico’. Di per sé, la costituzione della *Constitution fédérative* (il giorno 8 giugno 1815), che reca in calce al primo posto la firma di Metternich, non aveva intendimenti reazionari in senso assolutistico. Solo successivamente lo stesso Principe si verrà convincendo, e proprio per gli ulteriori sviluppi della situazione internazionale, che l’unica via da seguire fosse una reazione contro i liberali e democratici in un confermato primato dell’autocrazia imperiale reso necessario dall’assenza di realistiche alternative.

Si comprende meglio questa graduale conversione del Principe tedesco considerando le sue stesse origini, da una famiglia di ascendenza feudale, della Renania, al confine fra il *Sacro Romano Impero della nazione germanica* e la Francia monarchico-assolutista.

Il renano Klemens Wenzel Nepomuk Lothar (conte di Metternich Winneburg Ochsenhausen, poi *Fürst* von Metternich-Winneburg) nacque infatti a Koblenz, seguendo gli studi universitari a Strasburgo (considerata una scuola di primo livello per la formazione dei giovani diplomatici). Dunque una gioventù ed una formazione vissute proprio sul confine fra i due mondi, germanico e francese, già in lotta nel secolo precedente. Due nazioni che poi – mutate le spoglie istituzionali – si troveranno ancora in conflitto, quello che oppose le armate rivoluzionarie agli eserciti dei ‘principi’, delle monarchie tedesche che si unirono nella prima reazione all’invasione francese nel 1792.

Del resto, al momento della Rivoluzione, subito Metternich emigra in Inghilterra, dove fra l’altro conosce personalmente Edmund Burke, dalle cui idee conservatrici ed anti-democratiche venne certo influenzato. Tuttavia, non tanto da poter arrivare a comprendere e tanto meno a condividere la distinzione posta dallo Scrittore irlandese fra le diverse tipologie del fenomeno rivoluzionario. Critico di quella Rivoluzione francese, radicalmente innovativa ed egualitaria, invece Burke considerava necessaria quella inglese del 1689, in quanto intesa al recupero di un sistema liberal-parlamentare incentrato sulla tradizione di ‘governo misto’ o ‘costituzione mista’. Una tradizione che da Aristotele e Polibio attraversa, tramite Tommaso d’Aquino, tutto l’occidente medievale fino a contribuire a formulare i primi embrioni del sistema rappresentativo-parlamentare moderno e contemporaneo.

Ma, termine dell'intera vicenda rivoluzionaria e napoleonica, di fatto l'intero sistema delle relazioni internazionali ruota attorno a Vienna. Qui, abilmente Metternich – ormai convinto di perseguire la via del pregiudiziale rifiuto di costituzioni e di nazionalità – riesce finalmente a tessere la trama fino all'ultimo nodo per legare le principali Potenze d'Europa alla sua concezione 'reazionaria'. E convinse non solo la Prussia, che appunto gradualmente si subordinerà alla politica austriaca, ma riuscì a superare le stesse riluttanze dello *Czar* Alessandro I, malgrado che i suoi ministri Capodistria e Pozzo di Borgo avessero cercato invano di orientarlo definitivamente lungo la linea di una prospettiva tendenzialmente liberale. E nemmeno le altre due Potenze, che a differenza della Prussia e della Russia, erano chiaramente su posizioni monarchico-costituzionali, ossia la Francia e soprattutto l'Inghilterra, alla fine riusciranno a sottrarsi del tutto dalle spire della sapiente manovra diplomatica di Metternich. Anche se indubbiamente – come vedremo – diverse saranno le motivazioni di consimili approdi di queste due Potenze.

La Francia sentiva ancora il peso sia della sconfitta (che per lunghi anni la relegherà al rango di ex-Potenza, con stretti margini di autonomia nella sua politica estera), sia delle contrastanti spinte interne, fra la Corte reazionaria, gli *ultras* (monarchici più del Re) ed i liberali (a loro volta fra loro suddivisi fra monarchico costituzionali e 'dottrinari' tendenzialmente radicali).

In questo quadro, ognuna delle Potenze europee viene sviluppando fra il 1815-20 un suo proprio disegno, di cui appunto le rispettive diplomazie hanno il compito di sondare le possibilità di realizzazione. Ma su tutte svetta l'opera della diplomazia austriaca. E quali erano i principali collaboratori ed il complesso degli altri diplomatici di cui Metternich disponeva?

Fra i primi va annoverato il poc'anzi ricordato Friedrich [*Ritter*] von Gentz, Consigliere aulico dell'Imperatore, Consigliere di Stato e pubblicista⁷⁵⁴. Costui, dopo una prima infatuazione per le promesse liberal-costituzionali della Rivoluzione francese, (tanto da discuterne appassionatamente con Wilhelm von Humboldt), ne divenne poi decisamente critico, fra l'altro traducendo in tedesco anche le *Reflections on the Revolution in France* di Burke. Sin dai primissimi anni del XIX secolo, stringe amicizia con Metternich⁷⁵⁵, del quale in seguito diverrà

⁷⁵⁴ *Indice biografico.*

⁷⁵⁵ Il periodo ha una sua precisa caratterizzazione politico-istituzionale. Le sconfitte del 1797 e del 1800 pesano sullo stesso assetto del Sacro Romano Impero, alterando-

Consigliere ascoltato. Il pragmatismo reazionario di questo 'secondo' Gentz in qualche misura fornisce un referente dell'orientamento ideologico-concettuale di Metternich⁷⁵⁶.

Fra gli altri principali collaboratori di quest'ultimo, nel periodo in questione, vanno ricordati soprattutto i seguenti. Il principe Paul Anton [*Fürst*] von Esterhazy è ambasciatore a Londra⁷⁵⁷. Il conte Stephan [*Graf*] von Zichy Vàsonykeö⁷⁵⁸, di antica famiglia ungherese, è in rapporti di amicizia con il principe Starhemberg⁷⁵⁹, e dal 1810 è ambasciatore a Berlino, dove ha rapporti con il maresciallo Gebahrd Lebrecht von Blücher⁷⁶⁰. Il generale, barone Nicolas von Vincent⁷⁶¹ è a Parigi. Il conte Ludwig von Lebzelter⁷⁶² è in Italia dal 1806 – dove si lega con reciproca stima a Pio VII⁷⁶³ – nel 1816 è presso la corte russa.

L'Austria dovette a Lebzelter se i suoi rapporti con la Santa Sede non precipitarono, per il persistere delle pretese imperiali nella nomina dei vescovi. Sfortunatamente per la diplomazia austriaca, all'inizio del 1816 Lebzelter venne appunto inviato a San Pietroburgo, qui richiesto insistentemente da Alessandro I. In via provvisoria lo sostituì il conte Anton von Appony, che appunto allora lascia Firenze, ma a Roma non riesce a competere con l'ambasciatore francese Blacas d'Aulps, allora proveniente da Napoli, dove si era attirata la stima di Ferdinando I⁷⁶⁴.

Anton von Appony, anch'egli di antica famiglia originaria dell'Ungheria⁷⁶⁵, ambasciatore prima a Parigi e poi appunto presso la Santa Sede, rientra a Firenze quando nel 1817 viene sostituito da Alois

lo irreversibilmente. Nel 1803, nella Dieta di Regensburg, il sistema imperiale viene trasformato in un Collegio elettorale. Nella stessa composizione della Dieta ora il predominio passa ai protestanti, con riflessi anche nell'antica struttura municipale ed ecclesiastica della vecchia Germania. A seguito di queste trasformazioni, nel febbraio del 1803, Metternich è destinato all'importante ambasciata di Berlino, entrando allora negli alti livelli della diplomazia imperiale, della quale resterà protagonista almeno fino al 1820-21 (PALMER, p. 54).

⁷⁵⁶ *Ibidem*, pp. 52-53.

⁷⁵⁷ ÖBL, I, p. 269; WURZBACH, IV, p. 106; IBNH, LXVI, 326. Ma si veda: *Indice biografico*.

⁷⁵⁸ Conosciuto anche nella forma tedesca del nome, Stefan [Graf von] Zichy von Vasonkö. Si veda: *Indice biografico*.

⁷⁵⁹ *Ibidem*, l. c.

⁷⁶⁰ WURZBACH, LIX, pp. 30-32.

⁷⁶¹ Si veda: *Indice biografico*.

⁷⁶² *Ibidem*, l. c.

⁷⁶³ *Ibidem*, l. c.

⁷⁶⁴ BERTIER de SAUVIGNY-M, I, p. 121.

⁷⁶⁵ WURZBACH, I, p. 57. Si veda: *Indice biografico*.

Ludwig [*Fürst*] von Kaunitz-Rietberg-Questenberg⁷⁶⁶, cugino di Metternich. Nel periodo che qui ci interessa, nel settembre del 1820, Metternich fa tornare Appony a Roma⁷⁶⁷, in sostituzione dell'Incaricato d'affari Wilhelm Ferdinand [*Ritter*] von Genotte von Merkenfeld⁷⁶⁸, il quale maldestramente aveva cercato di ottenere dal cardinal Consalvi il passaggio delle truppe austriache dallo Stato pontificio, per il progettato attacco a Napoli⁷⁶⁹.

Il principe Ludwig graf von Starhemberg è a Torino, coadiuvato dal conte Ficquelmont, in qualità di inviato straordinario⁷⁷⁰. Il conte Karl Ludwig von Ficquelmont, generale di cavalleria ed uomo politico, nato a Nancy, dapprima ambasciatore a Stoccolma, è poi a Firenze ed a Napoli⁷⁷¹. In seguito, da Torino, Ficquelmont viene inviato a Firenze, in sostituzione di Appony, con l'incarico di controllare e reprimere le organizzazioni rivoluzionarie nell'Italia centrale. Invece a Torino, in sostituzione di Ficquelmont, subentra Franz von Binder [von Kriegelstein]⁷⁷², fratello di Friedrich von Binder, il quale è distaccato presso l'ambasciata austriaca a Parigi⁷⁷³.

Riguardo agli altri membri del corpo diplomatico austriaco, vanno comunque ricordati anche i seguenti. Il barone Joseph [*Freiherr*] von Werner è dal luglio 1816 segretario dell'ambasciata austriaca a Berlino, dove per sedici anni è il pilastro dell'attività diplomatica di Vienna, risultando molto apprezzato dal suo superiore Zichy. A Napoli, in veste di ambasciatore, a sostituire il barone Franz von Cresceri⁷⁷⁴, c'è dal luglio 1815 il principe Ludwig [*Fürst*] von Jablonowski, di famiglia magnatizia della Galizia⁷⁷⁵, richiamato all'inizio della rivoluzione napoletana e sostituito dall'Incaricato d'affari Menz⁷⁷⁶, in un ruolo di "osservatore passivo"⁷⁷⁷.

Dal 1812 Karl von Menz è a Napoli come segretario di legazione, dove più tardi stabilisce i contatti fra gli Alleati e Murat, in vista del

⁷⁶⁶ Si veda: *Indice biografico*.

⁷⁶⁷ WURZBACH, II, p. 828.

⁷⁶⁸ Si veda: *Indice biografico*.

⁷⁶⁹ BERTIER de SAUVIGNY-M, II, pp. 338-339.

⁷⁷⁰ *Ibidem*, p. 323. Ma si vedano anche: WINTER, pp. 281, 594; *Indice biografico*.

⁷⁷¹ ÖBL, I, p. 310. Si veda: *Indice biografico*.

⁷⁷² WINTER, pp. 87, 274, 277-280, 283, 498.

⁷⁷³ *Ibidem*, pp. 92, 274, 281, 283, 498. Inoltre: ÖBL, pp. 336-337.

⁷⁷⁴ Franz [*Freiherr*] von Cresceri è ministro residente a Napoli dal 25 giugno 1807 al 12 luglio 1815, quando viene sostituito da Jablonowski (WINTER, p. 282).

⁷⁷⁵ ÖBL, III, p. 50; WINTER, pp. 282, 540.

⁷⁷⁶ WINTER, pp. 279, 559.

⁷⁷⁷ BERTIER de SAUVIGNY-M, II, p. 326.

progettato cambiamento di fronte del cognato di Napoleone. Dal 1816 è incaricato di affari⁷⁷⁸. A Napoli c'è anche il conte Louis Philippe de Bombelles (già ambasciatore a Copenhagen nel 1814, ed al Congresso di Karlsbad, dove applica energicamente le direttive imperiali). Nella crisi napoletana del 1820 sarà lì nominato ambasciatore, ma lo scoppio della Rivoluzione gli impedirà di assumere la carica, per cui svolgerà attività diplomatica presso le corti di Firenze, Modena e Lucca⁷⁷⁹.

Attraverso il suddetto organismo diplomatico, Metternich poté spiegare la sua politica di fronte ai rappresentanti dei nove governi tedeschi collegati nella *Confédération germanique*. Oltre alla Prussia, i ministri sia dell'Hannover, della Sassonia, del Mecklenburg, dell'Assia-Nassau, sia i tre della Germania meridionale. Quando esploderà – del tutto anche da lui impreveduta – la crisi della terza restaurazione napoletana dei Borbone, nel luglio 1820, giunto a Karlsbad (per dirimere altre questioni della stessa *Confédération germanique*) Metternich incontrerà proprio questi rappresentanti, apparentemente per caso, dopo cena, all'Hotel del Cervo Bianco dove anch'egli era sceso.

E proprio in queste conferenze fra i ministri che si riunirono in quella città termale (fra il 6-31 agosto 1820) si posero le basi della svolta reazionaria che molti di essi non avrebbero voluto, ma che avvenne grazie all'unanimità che Metternich seppe assicurarsi, intanto attraverso l'approvazione dei suddetti tre progetti che subito diventano leggi federali, intese a fronteggiare la crescente opposizione dei liberali tedeschi, attraverso le agitazioni studentesche che portarono all'assassinio di August von Kotzebue.

Del resto, proprio questo avvenimento segnò la svolta reazionaria ed il graduale distacco dalle simpatie per i movimenti liberali europei da parte dello *Czar* Alessandro I, del quale Kotzebue era consigliere di Stato.

La posizione della diplomazia francese fra 1815-1820 è anch'essa caratterizzata da oscillazioni e instabilità di prospettive, in quanto percorsa e divisa dall'intimo travaglio di contraddizioni fra le ambizioni niente affatto liberali del Sovrano, ed invece le attese che animano sia i principali rappresentanti presso le Corti estere, sia lo stesso ministro degli Affari esteri francese. Nondimeno, è un fatto che quella francese è la sola fra le diplomazie delle grandi Potenze a rivelarsi quasi interamente favorevole a cercare una soluzione costituzionale per Napoli.

⁷⁷⁸ ÖBL, VI, p. 225.

⁷⁷⁹ WINTER, pp. 275, 276, 280; WURZBACH, II, p. 41; ÖBL, I, p. 101.

Nel periodo in questione, la diplomazia francese risulta globalmente strutturata nei termini seguenti. Il ministro degli Affari esteri, è in questo momento Étienne Denis Pasquier⁷⁸⁰, il quale si avvale di alcuni collaboratori solo in parte affidabili per la sua politica. Fra questi, l'ambasciatore a Vienna, dal 1816, il visconte Victor Louis Charles Riquet (o Riqueti), marchese di Caraman (il vero artefice del riavvicinamento all'Austria, dopo il periodo napoleonico)⁷⁸¹. Purtroppo, Caraman è tanto legato a Metternich da risultare inaffidabile per lo stesso Pasquier, il quale pertanto gli affianca⁷⁸² il conte Pierre Louis de La Ferronnays⁷⁸³. Quest'ultimo, già ambasciatore a San Pietroburgo, si trova in permanenza a Vienna appunto per bilanciare l'ambigua rappresentanza di Caraman. Sarà per questo necessaria la presenza di La Ferronnays a Troppau. In quel convegno è lui che si renderà protagonista della protesta contro la dichiarazione austriaca del 23 ottobre 1820, tanto da suscitare la dura reazione di Metternich, e l'ira dello *Czar*, che arriva a minacciare di risottoporre la Francia a controllo militare⁷⁸⁴.

Nella sede di Londra, si trova appunto l'allora conte (solo successivamente duca) Elie Decazes⁷⁸⁵. Mentre a rappresentare gli interessi francesi in Toscana (ritornata sotto la tutela austriaca) invece giunge nel 1820, dopo una lunga vicenda personale, il marchese Louis de La Maisonfort⁷⁸⁶, in qualità di ministro plenipotenziario. Anche lui ha il compito di sviluppare un'azione anti-austriaca. A sua volta il visconte Anne Louis Gabriel de Fontenay⁷⁸⁷, che aveva esercitato l'interinato di incaricato di affari a Firenze (in attesa del marchese de La Maisonfort), viene inviato con le stesse funzioni a Napoli, di supporto al rappresentante ufficiale, il conte Narbonne, dimostratosi troppo indolente nell'esercizio della sua carica⁷⁸⁸.

Appunto l'ambasciatore 'ufficiale', Raymond Jacques Marie Narbonne (successivamente nominato duca di Pelet, e poi *Pari* di Francia al rientro dei Borboni, nel 1815)⁷⁸⁹ resta a Napoli in veste di incaricato

⁷⁸⁰ Si veda: *Indice biografico*.

⁷⁸¹ WINTER, pp. 132, 580. Ma si veda anche: *Indice biografico*.

⁷⁸² BERTIER de SAUVIGNY-M, I, pp. 91-97; II, pp. 345-410, 417-502.

⁷⁸³ Si veda: *Indice biografico*.

⁷⁸⁴ KISSINGER, pp. 280-286.

⁷⁸⁵ BERTIER de SAUVIGNY-M, II, *passim*.

⁷⁸⁶ Si veda: *Indice biografico*.

⁷⁸⁷ BERTIER de SAUVIGNY-M, II, *passim*; IBNH, LXXIV, p. 102.

⁷⁸⁸ MICHAUD, XXVI, p. 336.

⁷⁸⁹ WINTER, pp. 140, 564.

di affari⁷⁹⁰. Il barone Emmerick Joseph [Freiherr von] Dalberg (già investito del titolo di duca, da Napoleone)⁷⁹¹ nel corso della crisi del 1820 è l'artefice della proposta di un intervento francese a Napoli, in nome dei legami della famiglia borbonica con le corti di Spagna e del Regno delle Due Sicilie⁷⁹².

Proposta che inquieta Metternich, il quale alla fine convince anche Russia e Prussia a diffidare di Parigi. Ma nemmeno le precedenti iniziative di Dalberg avevano trovato mai l'appoggio neppure da parte di Luigi XVIII, il quale, anzi, lo aveva osteggiato per le sue posizioni anti-reazionarie in Parlamento e per il suo progetto di una futura sistemazione dell'Italia in senso liberale-costituzionale. Perciò Dalberg era stato allontanato da Torino, dove si trovava dal 1816, e sostituito da La Tour-du-Pin⁷⁹³, a sua volta invisato a Metternich per la sua militanza napoleonica⁷⁹⁴. Ma è il conte Pierre Louis Jean Casimir Blacas (poi duca d'Aulps, già incaricato di affari a Roma)⁷⁹⁵ che nei preliminari di Troppau manifesta forse la maggiore autonomia di giudizio di tutto il corpo diplomatico francese, rivelandosi il degno avversario di Metternich.

Del resto, quale era l'effettiva prospettiva su cui si muoveva in quel periodo a sua volta la diplomazia russa? Un profondo cambiamento era intervenuto, lo abbiamo accennato, sia nell'animo dello *Czar* che dei suoi ministri. Fra il 1819-20 si compie la fine di un'epoca felice, tramontavano per sempre le prospettive di un equilibrio europeo che avevano orientato il governo russo al termine delle guerre napoleoniche.

Allora allo *Czar* era sembrato necessario, di vitale importanza, stabilire in Europa un equilibrio basato sul reciproco riconoscimento delle rispettive attese ed esigenze da parte di ognuna delle Potenze, peraltro nell'intima convinzione di non dover escludere il riconoscimento anche dei diritti delle nazioni minori. Del resto, Nesselrode⁷⁹⁶ non era affatto stato sin dall'inizio un reazionario, né incline più degli altri membri della diplomazia russa – cioè di Giovanni Antonio di

⁷⁹⁰ NBG, XXXVII, col. 451.

⁷⁹¹ Si veda: *Indice biografico*.

⁷⁹² BERTIER de SAUVIGNY-M, I, p. 38.

⁷⁹³ Si veda: *Indice biografico*.

⁷⁹⁴ BERTIER de SAUVIGNY-M, I, pp. 70, 115-116.

⁷⁹⁵ *Ibidem*, II, pp. 327-329. Si veda anche, qui, *infra*, l'*Indice biografico* nel terzo volume della presente ricerca.

⁷⁹⁶ Si veda: *Indice biografico*.

Capodistria⁷⁹⁷ o di Charles André Pozzo di Borgo⁷⁹⁸ – ad accettare passivamente la svolta autoritaria voluta dall’Austria nei rapporti internazionali. Nel corso delle guerre napoleoniche fra i tre la collaborazione era stata molto stretta.

Il conte Karl Robert von Nesselrode, ai tempi dell’intesa fra Napoleone ed Alessandro I, rappresenta a Parigi tali istanze di conciliazione. Successivamente, nel precipitare della crisi fra Francia e Russia, ormai nello stato di guerra dichiarata, Nesselrode, assieme a Pozzo di Borgo, è al centro di tutti i movimenti della diplomazia delle Potenze⁷⁹⁹.

Quando le truppe russe entrano a Parigi, nel 1814, sia Nesselrode che Pozzo di Borgo sono oggetto delle pressioni degli ambienti monarchici francesi per ottenere dallo *Czar* il rientro dei Borboni. Dopo i Cento giorni ed il disastro francese a Waterloo, sono proprio Nesselrode e Pozzo di Borgo che riescono ad evitare lo smembramento della Francia. Dopo il 1816, per tanti suoi servizi, Nesselrode è ricompensato dallo *Czar* con la direzione degli Affari esteri, che all’inizio condivide con lo stesso Capodistria.

In seguito, il mutarsi della congiuntura internazionale, lo stato di crescente agitazione delle masse studentesche, dei militari e dei setari induce Nesselrode ad allinearsi alla politica di Metternich, mentre Capodistria persiste ancora nelle sue convinzioni liberali e sulla necessità di garantire l’indipendenza per tutte le nazioni europee. Fra l’altro è lui che dà un deciso contributo alle istanze nazionalitarie delle popolazioni greche contro il dominio turco. Ma è Nesselrode che alla fine trionfa (costringendo Capodistria a farsi da parte), e segue Metternich a Troppau, a Lubiana e a Verona⁸⁰⁰.

E d’altro canto, non ci sembrano giuste le illazioni sull’incoerenza o l’abilità degli ideali di libertà sia di Capodistria che di Pozzo di Borgo. L’adesione a tali ideali è anzi comprovata da lunghi anni spesi nella rivendicazione di garanzie internazionali per le istanze costituzionali nei singoli Stati e per il riconoscimento di una loro reciproca indipendenza. D’altronde, nel 1820 il corpo diplomatico russo, formalmente agli ordini del ministro degli Esteri, in effetti si muove con una relativa autonomia rispetto al conclusivo allineamento di Nesselrode sulla linea di intervento repressivo voluta da Metternich.

⁷⁹⁷ *Ibidem*, l. c.

⁷⁹⁸ *Ibidem*, l. c.

⁷⁹⁹ NBG, XXXVII, coll. 773-774.

⁸⁰⁰ *Ibidem*, col. 774.

In questo senso, a Parigi, il conte Pozzo di Borgo ed il conte Capodistria (il quale peraltro è ancora portavoce dello *Czar* per gli Esteri) si muovono in un deciso dissenso dal loro più cauto superiore.

Comunque, agli ordini di Nesselrode risultano anche i seguenti collaboratori. Il conte Christoph Andreevic Lieven (Luogotenente generale, aiutante di campo) è ambasciatore a Londra, dove si trova in qualità di inviato plenipotenziario, straordinario, dal 1812, e vi resterà fino al 1834⁸⁰¹. Il conte Gustav von Stackelberg (o Stakelberg)⁸⁰², consigliere di Stato, membro del Consiglio segreto, Camerlengo⁸⁰³, è l'incaricato di affari a Napoli. Invece il conte Golovkin⁸⁰⁴ è ambasciatore a Vienna.

In questi termini, qual è dunque il senso del conclusivo atteggiamento della diplomazia russa relativamente alla politica di intervento voluto da Vienna contro la rivoluzione costituzionale napoletana?

Intanto, molto dipende anche dalla visione degli avvenimenti che lo *Czar* gradualmente acquisisce, dimostrandosi sempre più preoccupato per i pericoli di insurrezione militare anche in Russia. Pertanto, Alessandro I finisce per mettere da parte i suoi precedenti convincimenti, prima improntati all'esaltazione della libertà dei popoli e delle nazioni. Da questo momento egli è sempre più palesemente orientato ad allinearsi sulle posizioni di Metternich. In questi frangenti si incrina per sempre la precedente leggenda di un Alessandro I autocrate ma liberale. Un'illusione, forse, ma a cui comunque molti, anche in Napoli, in quei difficili frangenti del 1820-21 dimostrano di aderire, sperando in un intervento russo capace di frenare l'Austria nelle sue bellicose intenzioni.

Del resto, come avverte Lebzelttern da San Pietroburgo, non solo il primo ministro russo, il conte Nesselrode, persiste nel suo atteggiamento incline alla politica di Metternich, ma sta cambiando atteggiamento anche il suo consigliere negli Affari esteri, appunto Capodistria, che alla fine critica apertamente la Costituzione napoletana⁸⁰⁵.

In particolare, nelle istruzioni inviate al conte Golovkin, a Vienna (delle quali Metternich fa cenno ad Esterhazy, nel dispaccio del 26 agosto 1820)⁸⁰⁶ proprio Capodistria mostra adesso chiari cedimenti

⁸⁰¹ WINTER, pp. 355, 363, 553. Si veda: *Indice biografico*.

⁸⁰² Si veda: *Indice biografico*.

⁸⁰³ WINTER, pp. 349, 351, 352-354, 356-361, 363-364, 368, 594.

⁸⁰⁴ Si veda: *Indice biografico*.

⁸⁰⁵ ALBERTI, p. cxxvii.

⁸⁰⁶ APDS, V. 2, pp. 122 e ss.

ai propositi reazionari dell'Austria. Ad incrinare la saldezza delle convinzioni liberali e filo-costituzionali di Capodistria possono aver concorso le preoccupazioni per l'ondata di radicalismo che in un crescendo inquietante scuoteva tutto il meridione dell'Europa (prima in Spagna, ora a Napoli, ed a Palermo).

Sin lì Capodistria aveva confidato sull'appoggio della Francia, in funzione di contrappeso alla reazionaria Austria, a patto che a Parigi si sapessero arginare pericolosi ritorni del radicalismo giacobino o le ambizioni *revanchiste* che animavano parte dell'opposizione parlamentare francese⁸⁰⁷. Del resto, proprio gli sviluppi in senso democratico-radicalista del moto napoletano non facevano altro che affrettare il processo di riconversione della Corte russa su posizioni assolutiste. Invano Capodistria sollecitò, attraverso La Ferronnays, il sostegno della Francia (cioè di Pasquier e di Richelieu) per condizionare le scelte napoletane, onde far sì – del resto – che a lui stesso rimanesse una qualche influenza nella politica estera russa.

Dal canto suo, senza eccessiva fatica lo stesso Nesselrode viene convinto, per consimili motivi ed analoghe argomentazioni, dal residente inglese Bagot e dallo stesso Lebzeltner, ad allinearsi completamente alle prospettive austriache. Alla fine, comunque, Capodistria è sempre meno padrone della situazione. La sua convinzione liberale, sempre più residuale (se non proprio velleitaria, come vorrebbe l'Alberti), vacilla ora che si deve fronteggiare il pericolo di un'intesa fra Austria e Francia⁸⁰⁸. Lontano ormai quel maggio dello stesso 1820, in cui lo *Czar*, animato dalla "*manie libérale [...] entretenue par Capo d'Istria*", mostrava di voler intervenire lui in Spagna per sventare i propositi repressivi alimentati in Europa da Metternich, e cercare di correggere – non annientare – proprio il regime costituzionale sortito dalla Rivoluzione⁸⁰⁹.

Allora si era ancora lontani dalla logica repressiva e reazionaria successivamente imposta dalla strategia di Metternich, che sapientemente saprà anche sfruttare lo spauracchio delle cospirazioni settarie. Non va infatti dimenticato che, ancora pochi mesi prima, lo stesso Pozzo di Borgo, ambasciatore dello *Czar* a Parigi, aveva potuto suggerire un'azione concertata delle Potenze, ovviamente da affidare alla Russia, al fine di ricucire senza traumi la vicenda dell'insurrezione costituzionale spagnola.

⁸⁰⁷ ALBERTI, p. cxxxi.

⁸⁰⁸ *Ibidem*, pp. cxxxi-cxxxii.

⁸⁰⁹ BERTIER de SAUVIGNY-M, II, pp. 309-310.

Allora la stessa idea era stata sostenuta addirittura dal cancelliere prussiano, il principe Karl August von Hardenberg, il quale ancora poteva parlare della necessità di una conferenza internazionale non strettamente nei termini dettati in seguito dall'Austria⁸¹⁰. Ma se a quel tempo tali erano ancora le prospettive di un'iniziativa russa in senso almeno nelle intenzioni garantista, e tendenzialmente liberal-costituzionale, in seguito invece, appunto in questo fine agosto 1820, l'iniziativa sarà sempre più orientata nel senso reazionario e repressivo voluto da Metternich.

In quel che attiene alla posizione della diplomazia britannica va precisata prima di altro la struttura del ministero degli Esteri, che aveva al suo vertice, come *Foreign secretary*, Robert Stewart, meglio noto come lord Castlereagh⁸¹¹. Quindi venivano i suoi collaboratori. Il suo fratellastro, Lord Charles William Stewart (terzo marchese di Londonderry), ufficiale nelle guerre napoleoniche, dal 1814 era ambasciatore a Vienna⁸¹². Sir Charles Stuart (barone de Rothsay), dapprima Incaricato d'affari 'aggiunto', a Madrid, poi in Portogallo, quindi all'Aja come ministro d'ambasciata, è infine (fra 1815-1830) ambasciatore a Parigi⁸¹³. Sir Charles Bagot (parlamentare, sottosegretario degli Affari esteri nel 1807, ministro plenipotenziario in Francia nel 1814) è dal 1820 ambasciatore a San Pietroburgo⁸¹⁴.

Riguardo al Regno di Napoli e di Sicilia, sono soprattutto due le personalità attraverso le quali prende corpo l'attività della diplomazia britannica: il primo è William Henry Cavendish (meglio noto, particolarmente nell'Italia del tempo, come *lord Bentinck*); il secondo è William A'Court. D'altra parte, Bentinck è un militare (ai tempi della seconda Restaurazione napoletana Luogotenente Generale, quindi Comandante supremo della flotta inglese nel Mediterraneo)⁸¹⁵. Ma Bentinck è anche un convinto liberale, un *whig*, al quale si devono sia il sostegno dato all'aristocrazia e borghesia di orientamento parlamentare, che in Sicilia impongono a Ferdinando IV la Costituzione nel 1812, sia – nel 1814 – l'estremo tentativo di difesa dell'indipendenza italiana e particolarmente della repubblica

⁸¹⁰ *Ibidem*, pp. 307-309.

⁸¹¹ Si veda: *Indice biografico*.

⁸¹² Si vedano: DNB, XVIII, pp. 1165-1168; BERTIER de SAUVIGNY-M, I, 87. Si veda: *Indice biografico*.

⁸¹³ DNB, XIX, p. 75. Si veda: *Indice biografico*.

⁸¹⁴ DNB, *Index and epitome*, p. 46. Si veda: *Indice biografico*.

⁸¹⁵ WINTER, p. 507. Si veda: *Indice biografico*.

di Genova. Il secondo, William A'Court, barone di Heytesbury⁸¹⁶, è in qualità di inviato straordinario e plenipotenziario a Napoli, dove assume nel corso della rivoluzione un ruolo molto apprezzato da Castlereagh⁸¹⁷.

⁸¹⁶ *Ibidem*, l. c.

⁸¹⁷ DNB, IX, p. 779.

Capitolo X

La costellazione degli Stati italiani fra ritorno al passato ed egemonia dell'Austria

Riguardo alla situazione italiana, sin dall'ottobre 1814, Metternich comunica in via strettamente riservata le coordinate della sua politica (intesa a realizzare una federazione degli Stati italiani sotto l'egida austriaca) al plenipotenziario toscano, Neri [*senior*] Corsini, il quale a sua volta informa il suo ministro degli Affari esteri, Antonio Fossombroni⁸¹⁸, a Firenze⁸¹⁹.

L'intenzione di rendere dipendenti dall'Austria gli Stati italiani è del resto ben nota e risaputa dagli altri gabinetti europei. E qui l'atteggiamento dei singoli protagonisti del gioco diplomatico si viene delineando secondo la specificità della situazione di ognuna delle Potenze e degli Stati minori, peraltro caratterizzata da molteplici oscillazioni, incertezze reciproche, contraddizioni e divisioni interne. Riguardo alla Francia, lo stesso Metternich – nel primo colloquio che ebbe a Lubiana con il ministro degli Affari esteri del Regno di Sardegna (conte di San Marzano) – poteva riscontrare l'esistenza di divisioni interne nella diplomazia francese, nella quale si contrapponevano due partiti avversi, come del resto in quella russa⁸²⁰.

In effetti, mentre a San Pietroburgo l'ambasciatore La Ferronnays svolgeva una sua quasi personale azione in senso anti-austriaco, intanto a Vienna, l'altro ambasciatore francese, il marchese Caraman, si rivelava del tutto succube agli orientamenti di Metternich. D'altronde, in Italia, mentre Fontenay dimostrava benevolenza verso il regime costituzionale napoletano, al contrario sembrava che Blacas, a Roma, inclinasse apertamente verso l'Austria. Dal canto suo, la diplomazia russa era anch'essa appunto divisa fra l'orientamento del conte

⁸¹⁸ Si veda: *Indice biografico*.

⁸¹⁹ BIANCHI, I, p. 14.

⁸²⁰ *Ibidem*, II, pp. 8-9.

Nesselrode, ministro degli Esteri, favorevole all'Austria, e le posizioni sia del conte Capodistria, sia del conte Pozzo di Borgo, entrambi animati da sentimenti liberali.

Fra il 1814 e il 1821, Metternich sfrutta abilmente sia queste incertezze e divisioni, sia quelle ambiguità che caratterizzano nello stesso periodo non solo il Gabinetto britannico dal Parlamento, ma anche la diplomazia prussiana. Infatti, se la situazione era valutata non coerentemente nelle altre maggiori Potenze, del tutto saldi ed evidenti erano invece i propositi di dominio austriaci. Dunque non senza qualche ragione, nel suo dispaccio dell'8 ottobre 1814, Joseph de Maistre, plenipotenziario sardo a San Pietroburgo, avvertiva Torino che in quel momento la Corte russa era convinta della inevitabilità del predominio austriaco in Italia. In realtà, la situazione, come si è accennato, era un po' diversa, e si rifletteva nella stessa diplomazia russa, anzitutto in Capodistria, che sinceramente sosteneva la causa dell'indipendenza degli Stati italiani⁸²¹.

Dal canto suo, l'ambigua diplomazia britannica, se da un lato assicurava i delegati degli Stati italiani a Vienna della posizione attualmente liberale dell'Austria nei loro confronti, dall'altro smentiva i progetti liberali dello stesso Bentinck, che con il proclama del 26 aprile 1814 aveva restaurata la repubblica di Genova e non voleva che i Borboni venissero ricondotti sul trono di Napoli⁸²².

Fuori di dubbio è pertanto l'incontrastata posizione dominante che Russia e Gran Bretagna finirono nel 1814 per lasciare all'Austria, sia malgrado le preoccupazioni di parte degli stessi ambienti diplomatici russo e francese, sia e soprattutto malgrado i timori della Santa Sede e del Regno di Sardegna. In entrambe queste Corti possiamo percepire meglio che negli altri Stati italiani le ragioni profonde di non immotivate incertezze, le cause effettive di una difficoltà di decidere, non riducibili a mere oscillazioni o ambiguità. Del resto, lo Stato della Chiesa era stato il primo bersaglio delle più pesanti mire austriache sulla Penisola. Già fra il 1798-1800, cioè fra la vittoriosa controffensiva in Valpadana contro i francesi ed il conclave per il nuovo Pontefice, Vienna aveva fatto capire di volere le legazioni di Bologna, Ravenna e Ferrara, e uno stabile presidio militare ad Ancona⁸²³.

In seguito, poi, le preoccupazioni della Santa Sede e di Torino si erano accresciute. Le ambizioni di Vienna sembravano infatti realiz-

⁸²¹ *Ibidem*, pp. 16-17.

⁸²² *Ibidem*, pp. 22-24.

⁸²³ *Ibidem*, pp. 6-7.

zarsi totalmente. Il trattato di Fontainebleau, dell'11 aprile 1814, assegnava Parma, Piacenza e Guastalla proprio a Maria Luisa d'Asburgo Lorena, un tempo imperatrice di Francia in quanto moglie di Napoleone, ed adesso per più motivi da sistemare nel contesto degli Stati nell'orbita austriaca.

Qualcosa di più decisivo avvenne d'altronde con la pace di Parigi, il 30 maggio 1814, per la quale l'Austria ebbe Lombardia, Veneto, parte del Ferrarese, mentre Bologna e Ravenna venivano poste nel novero dei territori da assegnare⁸²⁴. Per il patto segreto stipulato con Russia, Prussia ed Inghilterra, dunque l'Austria ottenne la restituzione del granducato di Toscana, che ora Vienna poteva apertamente rivendicare come un retaggio familiare⁸²⁵.

Invece, restava delusa profondamente Genova. Libera finalmente dal dominio della Francia, adesso Genova anelava a ricostituirsi in repubblica, ed era disposta anche a trasformarsi in uno Stato dipendente dall'Austria. Una speranza infranta, non ultimo perché Vienna era decisa ad attribuire Genova al Regno di Sardegna (nella convinzione che anche questo sarebbe poi passato sotto il dominio austriaco, non ultimo per l'assenza di discendenza maschile di Vittorio Emanuele⁸²⁶ e di Carlo Felice). E nell'attesa, intanto, l'Austria si accontentava di chiedere l'annessione dei territori della Lombardia⁸²⁷. Apertosi il congresso di Vienna (appunto il 22 settembre 1814) vennero via, via prese decisioni che avrebbero a lungo pesato anche sui destini d'Italia. Nell'atto finale, steso da Gentz, datato 9 giugno 1815, Genova venne effettivamente assegnata al Regno di Sardegna.

All'Austria (oltre ai territori conferitigli dalla pace di Parigi) venne data anche la Dalmazia fino a Ragusa⁸²⁸. I ducati di Modena, Reggio e Mirandola furono attribuiti⁸²⁹ a Francesco IV d'Este, il quale – facendosi forte del matrimonio con la figlia del Re di Sardegna – aveva palesato insaziabili ambizioni chiedendo, sin dall'ottobre 1814, a Metternich di incorporare gli ex-territori genovesi, promettendo in cambio la disponibilità del porto di La Spezia per l'Austria⁸³⁰.

⁸²⁴ Scipione GEMMA, *Storia dei trattati nel secolo XIX*, Firenze, Barbèra, 1895 [da qui in poi: GEMMA], pp. 73-79, 90.

⁸²⁵ BIANCHI, I, p. 9.

⁸²⁶ Si veda: *Indice biografico*.

⁸²⁷ BIANCHI, I, pp. 9-10.

⁸²⁸ GEMMA, pp. 92, 96.

⁸²⁹ *Ibidem*, pp. 96-97.

⁸³⁰ BIANCHI, I, pp. 43-44.

Il ducato di Massa ed il principato di Carrara, con i feudi imperiali della Lunigiana erano attribuiti all'arciduchessa Maria Beatrice d'Este, mentre si confermavano appunto a Maria Luisa d'Asburgo Lorena i ducati di Parma, Piacenza e Guastalla. Analoga conferma – e come si è detto anche questa a favore della politica dinastico-familiare austriaca – fu la conclusiva attribuzione a Ferdinando III d'Asburgo Lorena del granducato di Toscana (ingrandito sia dallo Stato dei Presidi, sia da una parte dell'isola d'Elba, sia dall'ex-principato di Piombino e da altri territori minori)⁸³¹.

Il principato di Lucca, però declassato a ducato, veniva dato a Maria Luisa di Borbone, figlia di Carlo IV di Spagna. A loro volta le Marche, il ducato di Benevento ed il principato di Pontecorvo erano restituiti alla Santa Sede, la quale avrebbe riavuto anche le Legazioni di Ravenna, Bologna e Ferrara (meno una parte del Ferrarese, posta sulla riva sinistra del Po, data alla guarnigione austriaca). All'Austria restavano anche dei presidi in Ferrara ed a Comacchio. In queste attribuzioni e restituzioni territoriali, a Ferdinando IV di Borbone veniva restituito il trono di Napoli⁸³², non senza un forte pagamento in denaro che a lungo peserà sulle finanze del Regno.

Come reagirono i singoli Stati italiani a queste decisioni? Si è detto, e più avanti meglio lo vedremo, come fra tutte le Corti della Penisola, che in maggioranza si piegarono forzatamente ai voleri dell'Austria, almeno due dimostrarono l'intenzione di opporsi alla condizione di sudditanza a Vienna: ossia il Regno di Sardegna e lo Stato Pontificio. Sudditanza che invece veniva subita, in una misura o nell'altra, dallo stesso Granducato di Toscana, oltreché dal Ducato di Modena e dal Regno delle Due Sicilie. A prescindere dalla posizione marginale di Modena, vediamo adesso quale orientamento presero gli eventi a Napoli ed a Firenze, poi considereremo conclusivamente il diverso atteggiamento di Torino e di Roma.

Riguardo al Regno delle Due Sicilie, la soggezione di Ferdinando (allora IV del regno di Napoli e di Sicilia) alla politica dell'Austria risulta immediatamente dopo il congresso di Vienna (conclusosi con il documento sottoscritto il 9 giugno 1815). Peraltro non va dimenticato che proprio grazie a Metternich (come risulta da una dichiarazione fatta a Talleyrand il 25 febbraio 1815, in cui il Principe precisava che non avrebbe tollerato l'eventuale intervento francese)⁸³³ era stata data

⁸³¹ GEMMA, p. 97.

⁸³² *Ibidem*, pp. 97-98.

⁸³³ BERTIER de SAUVIGNY, *La Restauration*, cit., p. 94.

carta bianca ai Borbone per liquidare Murat, come di fatto avvenne in poche settimane dal *Proclama agli Italiani*. Documento emanato *in extremis* da Murat, ma che certo a Vienna non piaceva in quanto chiamava le popolazioni italiane ad un'unità ed a un'indipendenza del tutto incompatibili con i propositi austriaci di dominio nella Penisola.

Riguardo a Napoli restava comunque la questione che Ferdinando, ancora nel 1815, aveva promesso la Costituzione in funzione anti-murattiana, mentre poi – al suo rientro in Napoli – si era guardato bene sia dall'estendere alla parte continentale del Regno la costituzione da lui sottoscritta a Palermo nel 1812, sia dal permettere che se ne elaborasse una nuova.

D'altra parte, l'Austria impose nel trattato con il Regno delle Due Sicilie, del 12 giugno 1815 – oltre alla presenza del generale austriaco Nugent⁸³⁴ a Napoli (con il compito di disarticolare il ben organizzato esercito murattiano) – una clausola segreta per la quale si stabiliva che Ferdinando non avrebbe introdotto nel regno “*cambiamenti inconciliabili sia con le antiche istituzioni monarchiche, sia coi principii adottati da sua Maestà imperiale, reale ed apostolica* [Francesco I d'Asburgo Lorena] *nel regime interiore delle sue provincie italiane*”⁸³⁵.

Dal canto suo, era Metternich ad avere in mano le leve del potere determinando gli orientamenti della monarchia asburgico-lorenese nell'arco di tutta la restaurazione. È Metternich che sul piano internazionale traccia le linee della strategia intesa a perpetuare un ruolo centrale, egemone, dell'Austria sul continente. E perciò è lui che prima della definitiva conclusione del Congresso di Vienna, il 3 gennaio 1815 aveva stipulato un accordo segreto che legava Francia, Inghilterra ed Austria contro la Prussia e la Russia, delle quali Vienna temeva le tendenze all'ingrandimento tutto attorno ai suoi confini.

La fuga di Napoleone dall'isola d'Elba, i Cento giorni del suo effimero ritorno, rinsaldarono per un momento l'unione fra le quattro Potenze nemiche della Francia, appunto l'Austria, l'Inghilterra, la Prussia e la Russia. In questo contesto, addirittura fece la sua apparizione un liberalismo misticheggiante di Alessandro I, che allora

⁸³⁴ Si tratta del conte Laval von Nugent-Westmeath, Maggiore generale, gentiluomo di Camera, plenipotenziario in missione speciale (Cfr.: *Repertorium der diplomatischen Vertreter aller Länder. III. Band (1764-1815)*. Herausg. [...] von Otto Friedrich Winter. Graz- Köln, Hermann Böhlau Nachf., 1965 [qui, *supra*, citato come WINTER], p. 275). Si veda: *Indice biografico*.

⁸³⁵ Citato in: BIANCHI, I, p. 208.

riuscì a far accettare una *Santa Alleanza*, per la quale i singoli Sovrani si configuravano come i *'delegati della Provvidenza divina'* a conservare l'ordine politico, e quindi il loro diritto di guidare come padri i rispettivi popoli.

A questa tipologia di liberalismo mistico, temendone il forte influsso politico-religioso che dalla Russia si irradiava in tutta l'Europa centrale, ritenne di doversi opporre il governo britannico, che evidentemente intendeva in ben altri termini il liberalismo (del resto in quel momento solo parzialmente applicato sul piano interno e del tutto dimenticato sul piano dei duri confronti strategico-commerciali sul continente e sui mari). Infatti, due mesi dopo l'accordo della *Santa Alleanza*, temendo soprattutto le implicazioni di un simile espansionismo russo (quale si configurava dietro il misticismo-liberale dello *Czar*, specialmente sotto forma sia di un sostegno anti-turco, nei Balcani, in favore di Serbi e Greci, sia di un intervento nello stesso Mediterraneo, con mire su Malta e sulle Isole ionie), il *premier* britannico, Castlereagh, propose ed ottenne dagli allora ancora alleati la sottoscrizione della Quadruplice Alleanza.

Ecco quanto spiega l'atteggiamento russo alle successive conferenze internazionali. Almeno fino a quella di Aix la Chapelle (Aquisgrana, Aachen), nel 1818, ed a quella di Karlsbad, nel 1819, dove la Russia sostiene tutti quei movimenti liberali in Europa suscettibili di potenziare la sua influenza. Solo in seguito, gli eventi di Germania (l'assassinio di Kotzebue) e di Francia (l'assassinio del Duca di Berry) indurranno lo *Czar* ad un diverso atteggiamento verso i movimenti liberali dell'Europa meridionale. Un nuovo atteggiamento, sempre più nel senso auspicato da Metternich, caratterizza Alessandro I nel momento delle conferenze di Troppau e di Lubiana, al volgere del 1820-21, e poi a quella di Verona (1822).

Precisamente in questo intorno di anni fra il 1815-22 si decidono le sorti degli Stati italiani. In particolare a motivo dell'intervento repressivo, reazionario, imperialistico voluto soprattutto da Vienna. Anni dopo, in una sorta di effetto differito della strategia austriaca, il braccio armato della reazione neo-assolutistica sarà la Francia di Chateaubriand, allora contro la rivoluzione costituzionale di Spagna, che era iniziata nel lontano gennaio 1820 e sarà appunto repressa dalle armi francesi nel 1822.

È in questo contesto che prende forma definitiva la determinazione del Gabinetto viennese di porre fine sul nascere ad una rivoluzione costituzionale di Napoli, che ben più di quella spagnola (iniziata pochi mesi prima, a marzo) ora, nel giugno-luglio del 1820, minacciava da vicino l'assetto strategico austriaco in Italia, prefigurando ampie onde d'urto ideologiche anche nelle non del tutto estinte

istanze parlamentari-costituzionali malgrado tutto ancora attive nella stessa *Confédération germanique*, se non addirittura in Prussia e nella stessa ancora incerta situazione russa.

In definitiva, solo Metternich, sin dal dopo-Waterloo, potrà dire la parola decisiva sull'assetto dell'Italia post-napoleonica. Solo con il suo assenso si poté infatti perpetrare l'eliminazione della costituzione siciliana del 1812 (stando almeno a quanto affermò il 22 novembre 1815 il principe Alvaro Ruffo plenipotenziario napoletano, inviato straordinario a Vienna)⁸³⁶, attraverso i due decreti dell'8 e dell'11 dicembre del 1816. Espedienti con i quali Ferdinando IV rinomina il Regno di Napoli e di Sicilia in Regno delle Due Sicilie, compiendo un vero e proprio colpo di Stato, inteso ad eliminare ogni possibile richiamo al Parlamento di Palermo ed alla costituzione 'anglo-sicula'⁸³⁷. Il piano strategico di Vienna per l'Italia si perfeziona con la permanenza di truppe austriache a Napoli, e la surrettizia riduzione (il 4 febbraio 1819) dell'esercito napoletano da venticinquemila a diecimila uomini⁸³⁸.

Riguardo al resto dell'Italia, marginale è l'effetto della pur innegabile ostilità degli ambienti politici del Granducato di Toscana alla crescente supremazia austriaca. Sin dal 1814, in Toscana, il plenipotenziario Neri Corsini (come risulta dal suo rapporto al marchese Fossombroni, datato da Vienna il 24 luglio) aveva contestato qualsiasi dipendenza dall'investitura imperiale. Il parere dello stesso Consiglio di Stato aveva confermato questa rivendicazione di autonomia (il 22 settembre), argomentandola con l'avvenuta riconquista del granducato per merito delle armate alleate (nel loro complesso, e certamente non solo di quelle austriache). Concepita in questi termini, la riconquista annullava di fatto qualsiasi più antica pretesa di investitura imperiale⁸³⁹. Tuttavia anche il ceto dirigente del Granducato non era in sostanza disposto a riconoscere ai sudditi i richiesti maggiori spazi di libertà e di partecipazione politica. Questo anche se qui (diversamente da Napoli) la restaurazione degli Asburgo Lorena era stata voluta dagli stessi sudditi, che comunque non rinunciavano alla speranza di riottenere spazio per antiche tradizioni civili, ora da ampliare alla luce delle nuove prospettive istituzionali aperte dalla Rivoluzione.

⁸³⁶ WINTER, pp. 423-424, 426.

⁸³⁷ BIANCHI, I, pp. 208-209. Anche questa notizia risulta dalla dichiarazione verbale resa dallo stesso Alvaro Ruffo, il 3 gennaio 1817.

⁸³⁸ *Ibidem*, p. 211.

⁸³⁹ *Ibidem*, pp. 37-39.

D'altronde, da parte di Ferdinando III e soprattutto della Corte toscana, un'aperta ostilità alla dipendenza dall'Austria non poteva spingersi troppo oltre. Ai ceti dirigenti toscani risultava chiaro che una troppo decisa rivendicazione di autonomia da Vienna poteva riaccendere fra i sudditi toscani l'attesa di un concreto spazio per istanze costituzionali non condivise da tutti. E poi Firenze non poteva parlar troppo di riconoscimenti di indipendenza, dal momento che si pretendeva di inglobare l'antica repubblica di Lucca. Frattanto si erano anche ottenuti dal congresso di Vienna ulteriori accrescimenti territoriali rispetto all'antico regime. Quindi non stupisce se il 12 giugno 1815, oltre al suddetto trattato segreto con Napoli, Vienna riesce ad imporne uno consimile alla Toscana, nel senso, anche qui, di un'alleanza difensiva che in concreto mirava ad assicurare all'Austria tranquillità interna ed internazionale.

Non diversamente, nella sostanza, dall'atteggiamento del Re delle Due Sicilie, anche Ferdinando III d'Asburgo Lorena si impegnava quindi a non stipulare paci o tregue senza il consenso austriaco. Ed inoltre si impegnò sia a tenere informate le autorità austriache di minacce all'ordine interno dei loro possedimenti di Lombardia e del Veneto (il che implicava un'azione di polizia per i fuorusciti ed esuli nel granducato), sia a fornire in caso di necessità a Vienna seimila soldati. Si resero poi conto, le autorità toscane, di quanto limitativo fosse un simile accordo e cercarono in ogni maniera di aggirarne le strettoie, per recuperare l'indipendenza dall'Austria e per conservare quella libertà interna che avevano fatto della Toscana un luogo di approdo per i più diversi e talvolta opposti gruppi politici ed intenti programmatici⁸⁴⁰.

Ma veniamo adesso ai due Stati che, sia pure fra incertezze, illusioni ed ambiguità, tuttavia alla fine meglio reagirono alla pressione di Vienna, e quindi si disposero ad un ruolo di non passivi spettatori degli eventi del 1820-21, anticipando un atteggiamento che si confermerà anche nel 1847-48, e nel momento stesso dell'Unità italiana.

Riguardo al Regno di Sardegna, a lungo quella Corte aveva rimosso qualsiasi considerazione della pericolosità dell'allineamento alla politica reazionaria dell'Austria. Del tutto senza effetti erano

⁸⁴⁰ Al riguardo, lo stesso Brignole Sale, allora incaricato di affari del Regno di Sardegna nella capitale toscana, fornisce diretta testimonianza nei suoi rapporti a Torino, particolarmente fra l'aprile 1817 ed il dicembre 1818. In quel momento si delinea infatti il fermo rifiuto di Fossombroni di aderire alla progettata federazione italiana sotto l'egida austriaca, e vano fu lo stesso viaggio di Metternich a Firenze, mentre conseguì piena adesione ai suoi disegni sia a Modena, sia a Parma (*Ibidem*, pp. 218-219).

rimasti i continui richiami che, da San Pietroburgo, lo stesso Joseph de Maistre con preveggenza aveva rivolto alla necessità del Piemonte di rafforzare i confini. Infatti, affrontando questo tema dell'inevitabilità del confronto con Vienna, in un dispaccio – del 24 dicembre 1812 – Maistre aveva precisato a Vittorio Emanuele I⁸⁴¹ il convincimento che l'Austria “sarà sempre sospinta da una forza irresistibile ad avanzarsi sui domini di casa Savoia”, per cui non si doveva concedere a Vienna un solo palmo del suolo italiano⁸⁴².

Una valutazione questa a cui il Conte savoiaro resterà coerente. Nel dispaccio al ministro degli Affari esteri, Vallesa⁸⁴³, del 14 luglio 1814, Maistre stende infatti una vera requisitoria contro l'irrisolutezza del Re di Sardegna, il quale esita a farsi “capo degli Italiani”⁸⁴⁴. Ed è appunto questo che secondo Maistre ci vorrebbe da parte del Sovrano: un atto di coraggio, un rinnovamento della politica, spinto sino a chiamare “in tutti gli impieghi civili e militari della stessa sua Corte [...] indistintamente [...] de' rivoluzionari, eziandio a nostro pregiudizio”⁸⁴⁵. Si sta delineando un tempo di grandi cambiamenti ineluttabili, di fronte ai quali, – esclama Maistre – c'è una sola parola d'ordine: “se noi siamo inerti e diventiamo un ostacolo, *requiem aeternam*”⁸⁴⁶.

Tuttavia, nel 1814, non diversamente dalle Corti di San Pietroburgo e di Londra, anche a Torino si continuava a considerare politicamente inevitabile il predominio austriaco sull'Italia⁸⁴⁷. Si trattava certo di un atteggiamento che nel congresso di Vienna finirà per pesare sui più vitali interessi del Regno di Sardegna⁸⁴⁸. Sin qui del resto, Vittorio Emanuele ed i suoi ministri potevano ancora illudersi che l'Austria fosse, malgrado tutto, l'unico baluardo contro la minaccia rivoluzionaria. Un pericolo che si configura ai loro occhi latente dietro tutte le istanze costituzionali.

Una simile illusione peraltro viene dissolvendosi fra il gennaio e l'aprile del 1814, quando Vienna rifiuta di ritirare le truppe dal Pie-

⁸⁴¹ Si veda: *Indice biografico*.

⁸⁴² J. de MAISTRE, [lettera da San Pietroburgo a Vittorio Emanuele I] in: BIANCHI, I, pp. 45-46.

⁸⁴³ Si veda: *Indice biografico*.

⁸⁴⁴ J. de MAISTRE, [lettera da San Pietroburgo a Vallesa, del 18 luglio 1814], in: *Ib.*, p. 46.

⁸⁴⁵ *Ibidem*, l.c.

⁸⁴⁶ *Ibidem*, l.c.

⁸⁴⁷ BIANCHI, I, pp. 46-49.

⁸⁴⁸ *Ibidem*, p. 51.

monte, richiestole da Torino a motivo del comportamento dei generali austriaci, considerato tale da umiliare qualsiasi sovranità nazionale⁸⁴⁹.

Ma è proprio Vittorio Emanuele che pone fine alle esitazioni fra la fermezza ed il calcolo opportunistico, sino ad esprimere appunto la sua protesta di indipendenza da Vienna in termini tali da aprire un varco alle speranze costituzionali dei suoi sudditi. Nondimeno, per il Re, un conto era rivendicare l'indipendenza nazionale, un altro era ammettere un qualsiasi spazio che potesse sembrare accettazione di una legittimità fondata su di un consenso dei sudditi piemontesi, per giunta conferito sulla base di una pretesa identità fra l'indipendenza nazionale verso l'esterno ed una libertà politica all'interno dello Stato.

Si spiega così perché Vittorio Emanuele – che pure ambisce ad ottenere il ritiro della guarnigione austriaca da Alessandria (ed a tale scopo induce San Marzano a reiterarne nell'ottobre 1814 la richiesta, incontrando l'evasiva risposta di Metternich)⁸⁵⁰ – d'altro canto non si risolve né ad assumere una coerente posizione liberale, né a prendere un'aperta rivendicazione dell'indipendenza nazionale⁸⁵¹. Al contrario, appunto per questo spirito retrivo e conservatore che anima la stessa Corte sarda, a livello internazionale – sin dagli inizi del 1814 – la sua diplomazia finisce per allinearsi verso l'accettazione della soggezione a Vienna, che agita lo spauracchio delle rivoluzioni a questa come alle altre Corti europee.

A conferma di consimile atteggiamento, sono le parole dell'ambasciatore sardo a Vienna, il cavalier Gioacchino Alessandro Rossi⁸⁵², il quale nel dicembre del 1814 – a fronte delle intenzioni liberali di Alessandro I – esprime il convincimento della Corte piemontese che

⁸⁴⁹ Si vedano, sugli echi di questa situazione, i dispacci degli ambasciatori sardi al ministro degli Esteri, San Marzano, rispettivamente da parte sia del conte Alessandro di Vallesa, da Vienna, del 24 febbraio 1815, sia del *cavalier d'Aglié* [i.e.: San Martino d'Aglio], da Londra, del 18 aprile dello stesso anno (*Ib.*, pp. 121-122).

⁸⁵⁰ *Ibidem*, pp. 54-55, 58.

⁸⁵¹ *Ibidem*, pp. 60-61.

⁸⁵² Già Incaricato d'affari presso l'Imperatore del S. R. I (fra l'aprile del 1791 ed il giugno 1796), poi presso la repubblica ligure (fra il 18 maggio ed il 6 settembre 1797, e di nuovo fra marzo-dicembre 1799), è poi nominato consigliere di legazione, poi inviato straordinario e ministro plenipotenziario dal 20 maggio 1801 al 19 ottobre 1803. Durante il congresso di Vienna è appunto in tale veste in Austria, fra il 9 aprile ed il 12 maggio 1815 (WINTER, pp. 394-396). Si veda anche l'*Annexe X (Alexandre Rossi, ministre de Sardaigne à Vienne)*, in: WEIL, *Les dessous du Congrès de Vienne. D'après les documents originaux des Archives du Ministère impérial et royal de l'Intérieur à Vienne*. Tome I (juin 1814-4 janvier 1815) [-II (4 janvier-23 décembre 1815)]. Paris, Payot, 1917, pp. 807-808. Si veda: *Indice biografico*.

la concessione di qualsiasi costituzione fosse di per sé un progetto negativo⁸⁵³. E sempre da quel contesto della Corte asburgica, anche San Marzano scrive al Re di Sardegna che l'Austria è la sola speranza contro la minaccia rivoluzionaria, ancora alimentata dalla Francia⁸⁵⁴. D'altra parte, analoga era stata la risposta data, a Londra, in settembre, da San Martino d'Aglio⁸⁵⁵, a Bentinck, in occasione dell'invito di quest'ultimo a riflettere sull'opportunità di rammodernare le istituzioni piemontesi⁸⁵⁶. E sempre per tali remore anti-liberali, lo stesso ministro degli Affari esteri sardo, Vallesa, sin dal giugno aveva da Torino ammonito i suoi plenipotenziari a Vienna a diffidare non solo della Francia, ma della stessa Russia e dell'Inghilterra⁸⁵⁷.

Una tale politica piemontese non era certo esente da rischi o comunque capace di evitare le pressioni austriache. Nello stesso 1814, proprio mentre ottiene la Liguria, Vittorio Emanuele si trova appunto a fronteggiare le ambizioni del duca di Modena, suo genero, cioè Francesco IV d'Este. Si è infatti visto che proprio il Duca, spalleggiato dall'Austria, rivendicava una sua priorità nella futura eredità dello Stato sardo. D'altronde, solo in questa occasione (e del tutto contingentemente a tale questione) si viene delineando un fronte unico fra Torino, Parigi e persino di Londra. Ed è pur vero che allora, nel settembre, si era dato incarico al conte Prospero Balbo⁸⁵⁸ ed al conte G. F. Galeani Napione di Cocconato⁸⁵⁹ di dimostrare, sulla base della Legge salica, l'inammissibilità della successione femminile, e quindi il diritto alla successione del ramo Savoia Carignano, anziché quello della casa d'Este⁸⁶⁰.

⁸⁵³ Dispaccio a Vallesa, del 9 dicembre 1814 (BIANCHI, I, p. 61).

⁸⁵⁴ Lettera del 29 luglio 1814 (*Ib.*, l. c.).

⁸⁵⁵ Noto nell'ambiente diplomatico con il nome francesizzato di Saint Martin d'Aigle, è – come si è sopra ricordato – a Londra in qualità dapprima di incaricato di affari, poi (fra 1813-15) inviato straordinario e ministro plenipotenziario (WINTER, p. 396; WEIL, *Les dessous du Congrès de Vienne...*, cit., I, p. 196, nota 1). Si veda: *Indice biografico*.

⁸⁵⁶ Dispaccio al Vallesa, del 6 settembre 1814 (BIANCHI, I, l. c.).

⁸⁵⁷ Istruzioni a San Marzano, da Torino, il 26 giugno 1814 (*Ib.*, pp. 61-62).

⁸⁵⁸ Alla caduta del regime napoleonico, Prospero Balbo fece inizialmente parte del Consiglio di reggenza, presieduto da San Marzano, in attesa che rientrasse Vittorio Emanuele a Torino (come avvenne il 20 maggio 1814). È in questo periodo che con G.F. Galeani Napione appronta la difesa diplomatica contro le mire austriache di impossessarsi di tutta l'Alta Italia (F. SIRUGO, *S.v.* in: DBI, p. 423). Si veda, inoltre: *Indice biografico*.

⁸⁵⁹ Si veda: *Indice biografico*.

⁸⁶⁰ Da qui le due memorie relative, che uscirono rispettivamente il 16 ed il 17 ottobre 1814 (BIANCHI, I, pp. 111-112).

In realtà, Balbo non si limitava alla rivendicazione (contenuta nel suo *Ragionamento*) di un diritto dinastico, ma si spingeva a concepire la legittimità dell'annessione del Genovesato e del Piacentino in vista della costituzione di un Regno dell'Alta Italia. In questo Balbo indicava l'effettiva possibilità di assicurare in Europa un equilibrio fra Francia ed Austria. Qualcosa di simile poco tempo dopo veniva sottoposto dal San Martino d'Aglio allo stesso Castlereagh⁸⁶¹.

Nel settembre del 1814 il Regno di Sardegna recepisce d'altro canto di buon grado l'annessione dei territori dell'antica repubblica di Genova (repubblica che Bentinck, come si ricorderà, aveva ricostituito il 26 aprile dello stesso anno). Per evitare tale annessione, Genova aveva inviato a Vienna il marchese Antonio Brignole Sale⁸⁶², al fine di perorare la causa di questa repubblica cittadina. Invano questi cerca l'appoggio del governo inglese (che, come si è detto, smentisce le stesse decisioni di Bentinck). Significativa ed illuminante sulla maturità di alcuni protagonisti di quei tempi, è la relazione con cui Brignole Sale argomenta l'importanza, per il complessivo equilibrio dell'assetto europeo, di uno Stato genovese indipendente⁸⁶³.

Decisa invece a Vienna l'unione di Genova al Piemonte, il marchese Brignole Sale si risolve ad elaborare un progetto di costituzione inteso a garantire almeno la presenza di un senato cittadino nella capitale dell'ex-repubblica ligure, dotato sia della funzione di controllo sull'esecutivo di nomina regia, sia di un diritto di rimostranza verso le decisioni sovrane. Un tale progetto viene sottoposto anche a Castlereagh, il quale lo fa pervenire al ministro degli Affari esteri sardo, il conte di San Marzano⁸⁶⁴, che obietta trattarsi di un progetto di restaurare una repubblica aristocratica e non già di istituire una monarchia costituzionale, per cui conclude che risultano preferibili le costituzioni piemontesi (in realtà semplicemente delle raccolte di statuti cittadini e di consuetudini locali)⁸⁶⁵.

Quantunque sottoposto all'esame dei plenipotenziari a Vienna, e posto in discussione in una conferenza particolare, Metternich ebbe buon gioco nel far rifiutare il progetto, specialmente dopo che Talleyrand, che pure aveva promesso a Brignole Sale di intervenire, si tacque. Addirittura Castlereagh vi riconobbe il veicolo di un'inam-

⁸⁶¹ F. SIRUGO, *Op.cit.*, I.c.

⁸⁶² WINTER, p. 399. Si veda, inoltre: *Indice biografico*.

⁸⁶³ BIANCHI, I, pp. 68-70.

⁸⁶⁴ Si veda: *Indice biografico*.

⁸⁶⁵ BIANCHI, I, pp. 89-98.

missibile reintroduzione in Italia di progetti costituzionali di impronta francese, considerata radical-rivoluzionaria⁸⁶⁶.

La riunione di Vienna si sciolse dando ad alcuni plenipotenziari l'incarico di concertare con San Marzano e Brignole Sale il modo di stabilire su basi solide, ma con qualche garanzia di autonomia, l'ormai decretata unione di Genova al Piemonte⁸⁶⁷. Il 7 gennaio 1815, in nome di Vittorio Emanuele I, il conte Ignazio Thaon [di Sant'Andrea] de Revel [di Pralungo]⁸⁶⁸ prende possesso per il Regno di Sardegna dell'intera Liguria. Del resto, il rifiuto di questo primo progetto di costituzione avrà poi il suo riflesso nello stesso Piemonte, nel senso di ingrossare le fila dell'opposizione alla politica assolutista del Sovrano e della Corte.

Nel corso dell'anno seguente, qualcosa sembra cambiare negli intendimenti della Corte sarda. Il dissidio da Vienna si rafforza. Il 13 dicembre 1815 Vittorio Emanuele I, nella sua lettera al fratello Carlo Felice, si duole dell'atteggiamento dei generali austriaci verso il Regno di Sardegna, e li definisce invadenti ed aggressivi non meno dei capi delle armate rivoluzionarie francesi, senza peraltro avere dalla loro né "le inclinazioni dei popoli", né il vantaggio di un Piemonte militarmente debole come allora⁸⁶⁹.

Si tratta di un sintomo importante della tardiva ma crescente insoddisfazione della Corte sarda per le pretese territoriali austriache sul Novarese. Finalmente Torino fronteggia la minacciosa iniziativa di Vienna, l'insistenza con cui Metternich cercava di ottenere un trattato simile a quelli imposti a Napoli ed a Firenze. Un patto anche qui inteso, cioè, a limitare ogni autonomia di decisione. Solo adesso Vittorio Emanuele I si risolve a sollecitare attraverso i suoi diplomatici il sostegno di Russia, Prussia ed Inghilterra.

Peraltro, il dispaccio del 17 febbraio 1816 a Vallesa, a Vienna, rivela come San Martino d'Aglio non abbia ottenuto da Londra niente di decisivo⁸⁷⁰. Il governo britannico resta fermo nella sua alleanza con l'Austria in funzione anti-russa ed anti-francese. Invece un appoggio contro le pretese austriache è conseguito sia dall'ambasciatore sardo a Berlino, il conte Giuseppe Vincenzo Lascaris di Castellar⁸⁷¹, sia da

⁸⁶⁶ *Ibidem*, p. 99.

⁸⁶⁷ *Ibidem*, l. c.

⁸⁶⁸ Si veda: *Indice biografico*.

⁸⁶⁹ BIANCHI, I, p. 223.

⁸⁷⁰ *Ibidem*, p. 224.

⁸⁷¹ WINTER, p. 398. Si veda: *Indice biografico*.

Joseph de Maistre a San Pietroburgo, come prova l'intervento dello stesso *Czar* Alessandro I a Vienna, tramite il suo ambasciatore, per esprimere a Metternich l'opposizione russa alle pretese austriache di incorporare il Novarese. In questo senso, va visto anche il dispaccio del marchese Alfieri di Sostegno (già inviato straordinario e ministro plenipotenziario)⁸⁷² da Parigi (il 7 marzo 1816) allo stesso conte Vallesa a Vienna⁸⁷³.

Ma Torino tenta altre vie per fronteggiare la supremazia austriaca. All'inizio del 1816, viene inviato a Napoli il marchese di San Saturnino⁸⁷⁴, per cercare di stabilire un'accordo fra gli Stati minori italiani e tedeschi, tale da coinvolgere, oltre al Regno di Sardegna ed alla Santa Sede, anche il Regno delle Due Sicilie, la Baviera e la Sassonia. Purtroppo, per l'atteggiamento negativo di Ferdinando I, il rappresentante sardo comunica nell'agosto 1816 il fallimento della missione, sottolineando che il Sovrano napoletano conta sull'Austria per il mantenimento dell'ordine interno e sulla Gran Bretagna per le relazioni internazionali⁸⁷⁵.

Nel frattempo, analoghi abboccamenti con Roma non hanno sortito risultati diversi. Sino dal febbraio, l'ambasciatore sardo, Giuseppe Barbaroux⁸⁷⁶, ha ricevuto l'incarico di convincere Consalvi a partecipare alla progettata alleanza degli Stati minori, italiani ed europei⁸⁷⁷. Il cardinale Segretario di Stato peraltro risponde con un diniego non dissimile nella sostanza da quello apposto alle pretese di Vienna, come riporta il dispaccio di Brignole Sale (inviato a Torino, da Firenze, del 23 marzo 1816).

Fra 1817-18, l'Austria ha quindi motivo di sospettare occulti accordi fra Roma e Torino, fomentati dalla Russia, dove – come si è visto – molto attiva è la diplomazia sarda. A San Pietroburgo, – in sostituzione di Joseph de Maistre (che alla fine, per il suo proselitismo cattolico fra le fila dell'aristocrazia russa, risultò scomodo per

⁸⁷² Alfieri era già stato ambasciatore straordinario e ministro plenipotenziario dal 10 settembre 1814 al 25 marzo 1815 (*Ibidem*, p. 395). Si veda: *Indice biografico*.

⁸⁷³ BIANCHI, I, p. 226, in nota.

⁸⁷⁴ Il marchese di San Saturnino Quesada era stato inviato straordinario e ministro plenipotenziario a Vienna il 10 novembre 1814, dove sembra sia rimasto per tutto il 1815 (WINTER, p. 397). Si veda: *Indice biografico*.

⁸⁷⁵ Si veda il suo dispaccio in data 20 agosto 1816 (BIANCHI, I, p. 236).

⁸⁷⁶ Si veda: *Indice biografico*.

⁸⁷⁷ Istruzioni del ministero sardo a Barbaroux, da Torino, il 14 febbraio 1816 (*Ib.*, p. 237, in n.).

lo stesso Alessandro I) –, nel gennaio del 1817, venne inviato il conte Alessandro Cotti di Brusasco⁸⁷⁸.

Rivelatrici degli orientamenti del Regno di Sardegna sono del resto le istruzioni impartite a quest'ultimo dallo stesso Vittorio Emanuele I, dalle quali risulta che le speranze piemontesi di sostegno in funzione anti-austriaca, in una più ampia prospettiva di indipendenza nazionale dell'Italia, riposano in questo momento sulla sola Russia. Infatti, la Francia risulta allora "ridotta a un deplorabile stato di debolezza e di tutela, lacerata dai partiti e incapace d'offerire a noi, siccome fece ai maggiori nostri, d'augusta memoria, un appoggio atto a controbilanciare in Italia la potenza dell'Austria"⁸⁷⁹.

In ottemperanza a questo incarico (ulteriormente specificatogli, il 19 marzo del 1817, dalle istruzioni del conte Vallesa)⁸⁸⁰, da parte sua il conte Cotti presenta allo *czar* un memoriale sullo stato dell'Italia, nel quale fra l'altro si sottolinea la necessità dell'appoggio russo per garantire l'indipendenza dalle mire dell'Austria, e non solo a sostegno del Piemonte, ma dell'intera Penisola, i cui Stati sono caratterizzati da una comunità di cultura e di lingua, inassimilabili a quelli dell'impero di etnia e lingua tedesca⁸⁸¹.

Comunque, neppure a San Pietroburgo la diplomazia sarda trova un durevole sostegno alla minaccia austriaca. Nuovi pericoli per l'integrità territoriale del Piemonte si delineano infatti con il terzo *Trattato di Parigi*, stipulato il 10 giugno 1817, a conclusione della conferenza voluta proprio dalla Russia per reinserire la Spagna nella *Santa Alleanza*⁸⁸². Infatti, il sovrano spagnolo, Ferdinando VII di Borbone, rivendicava per la sorella Maria Luisa i ducati di Parma, Piacenza e Guastalla, ceduti invece a Maria Luisa d'Asburgo Lorena, già imperatrice dei francesi.

Con questo terzo *Trattato di Parigi*, le grandi Potenze convennero con il Re di Spagna che i ducati sarebbero rimasti vita natural durante alla vedova di Napoleone, per poi passare a Maria Luisa di Borbone (cui temporaneamente veniva dato il ducato di Lucca) o alla sua di-

⁸⁷⁸ Si veda: *Indice biografico*.

⁸⁷⁹ VITTORIO EMANUELE I DI SAVOIA (Re di Sardegna), *Istruzioni al conte Alessandro Cotti di Brusasco, Torino 19 gennaio 1817*, in: BIANCHI, I, p. 242.

⁸⁸⁰ *Ibidem*, pp. 440-441.

⁸⁸¹ ALESSANDRO COTTI DI BRUSASCO, *De l'état moral et politique de l'Italie après le Congrès de Vienne. Mémoire rédigé... à la suite des instructions données par le comte de Vallaise...*, in: *Ibidem*, p. 244, e per esteso alle pp. 442-455.

⁸⁸² *Ibidem*, p. 308.

scendenza⁸⁸³. Ma l'Austria intendeva mantenere la sua influenza su Piacenza e Parma, non meno che su Lucca. E nel palesare questi propositi, mentre da un lato preoccupa il Piemonte (che con San Martino d'Aglio cerca invano sostegno in Inghilterra), dall'altro Metternich impone alla Toscana di provvedere agli assegni per Maria Luisa di Borbone (fino a che fosse rimasta a Lucca), come poi avviene con la convenzione del 10 luglio 1818, sottoscritta da Fossombroni⁸⁸⁴.

Il congresso di Aix-la-Chapelle (Aquisgrana, Aachen), che si tenne fra il 24 ottobre ed il 19 novembre 1818, era stato convocato dalle Potenze per verificare quale fosse la situazione interna della Francia e se vi fossero le condizioni per ritirare da essa le truppe di occupazione e reinserirla nel contesto di quell'oligarchia che di fatto reggeva le sorti dell'equilibrio europeo⁸⁸⁵. Vi intervennero personalmente i sovrani di Russia, Austria e Prussia, mentre Francia ed Inghilterra inviarono plenipotenziari⁸⁸⁶. Il protocollo di intesa venne sottoscritto dalle suddette cinque Potenze, il 15 novembre, sulla base del riconoscimento della validità del trattato di pace del 15 novembre 1815 (esaltato come fondamento della pace europea, cementato dai vincoli cristiani di reciproco 'amore fraterno', dal rispetto del diritto delle genti), per il quale adesso anche la Francia veniva impegnata al mantenimento dell'ordine continentale⁸⁸⁷.

In sostanza, con il corrispettivo del ritiro delle truppe di occupazione alleate dal suo territorio, anche la Francia veniva coinvolta in un sistema di dominio, caratterizzato dall'assolutezza del potere e dalla conseguente politica di intervento nelle questioni interne di tutti i paesi d'Europa, ai quali si imponevano vigilanza e censura, anziché quegli ideali di libertà politica e di indipendenza nazionale, che pure avevano motivato quanto meno la Russia, se non del tutto la Prussia, nella lotta anti-napoleonica⁸⁸⁸.

Il fatto grave e sintomatico delle ambiguità della Restaurazione è che questo accordo avveniva aggirando le stesse buone intenzioni dello *Czar*, e costringendo i liberali di Francia e di Inghilterra nel gioco senza scrupoli di Metternich e di Castlereagh. Dal canto loro, i sovrani italiani (chi più chi meno sinceramente convinto, o opportu-

⁸⁸³ GEMMA, p. 105.

⁸⁸⁴ BIANCHI, I, pp. 314-315.

⁸⁸⁵ GEMMA, p. 105.

⁸⁸⁶ *Ibidem*, l. c.

⁸⁸⁷ BIANCHI, I, pp. 322-324.

⁸⁸⁸ *Ibidem*, pp. 324-326.

nisticamente e pavidamente motivato) erano indotti a sottomettersi ad una giurisdizione suprema dei fondatori della *Santa Alleanza*, della quale fra breve avrebbero fatto le spese tutti gli italiani⁸⁸⁹.

Per quel che riguarda ancora il Regno di Sardegna, nell'imminenza degli avvenimenti rivoluzionari del luglio del 1820 a Napoli, è percepibile la forte pressione esercitata da Vienna sulla Corte e sulla stessa diplomazia sarda. Nel suo dispaccio al ministro degli Affari esteri a Torino, il conte Rossi in data 26 luglio 1820 informa che il principe di Metternich sostiene con forza l'idea dell'urgenza di reprimere prontamente una sollevazione che, come quella napoletana, secondo lui poneva in linea immediata in pericolo non solo la sicurezza dell'Impero, ma quella delle stesse Corti italiane, alle quali richiedeva pertanto fermezza nei confronti delle iniziative costituzionali⁸⁹⁰.

Lo stesso Imperatore espresse al Rossi (come risulta dal dispaccio da questi inviato a Torino il successivo 27 luglio) i medesimi convincimenti. Ma con maggior decisione Francesco I insistette sulla necessità di spengere una volta per sempre quella che definiva l'idea costituzionale che minacciava di sterminio tutti i governi⁸⁹¹.

A Torino, dove – come si è visto – c'era Stahrenberg, da parte del Gabinetto di Vienna si provvide ad aggiungere alla legazione austriaca, in veste di inviato straordinario, il conte Ficquelmont, con il compito (come risulta dalle istruzioni impartitegli il 2 agosto) di ottenere da Vittorio Emanuele I una concertazione contro la rivoluzione costituzionale napoletana (senza d'altronde impegnare l'Austria in un'alleanza o niente di simile)⁸⁹². Dopo l'incontro con il Sovrano sardo ed i suoi ministri, Ficquelmont scrive (il 12 agosto) a Metternich per rassicurarlo che la tranquillità del Piemonte era tale da non richiedere alcun ulteriore impegno formale.

Da parte sua Metternich non era invece, e giustamente, del tutto sicuro degli orientamenti dominanti a Torino ed inviò un ulteriore ricalzo alla rappresentanza austriaca, nella persona di Franz von Binder⁸⁹³, fratello del diplomatico presente nell'ambasciata di Parigi. Nelle istruzioni date il 6 settembre a Binder c'era anzitutto quella di

⁸⁸⁹ *Ibidem*, p. 328.

⁸⁹⁰ BIANCHI, II, p. 16.

⁸⁹¹ *Ibidem*, p. 17.

⁸⁹² BERTIER de SAUVIGNY-M, II, pp. 322-323.

⁸⁹³ Si veda: *Indice biografico*.

collaborare strettamente con il generale Bubna⁸⁹⁴, il quale controllava in Piemonte la situazione politico-militare⁸⁹⁵.

A sua volta, la Francia invia il nuovo ambasciatore a Torino – come si è precisato – nella persona del marchese La Tour du Pin. Arrivato il 29 agosto, questi già il 9 settembre scrive a Pasquier che nella capitale piemontese si percepisce chiaramente una diffusa ostilità verso l’Austria, tale comunque da scongiurare a Vittorio Emanuele, malgrado i suoi intimi convincimenti, qualsiasi collaborazione con Vienna in senso contro-rivoluzionario⁸⁹⁶.

Del resto non va dimenticato che – come si è visto – fra i consiglieri di Vittorio Emanuele dominava un intendimento non favorevole alle idee costituzionali. Si trattava degli effetti di una mentalità conservatrice, incapace cioè di connettere le istanze di ordine con quelle della libertà politica. Per cui, malgrado tante giuste remore e preoccupazioni per l’intraprendenza austriaca, nella Corte sarda prevalsero le preoccupazioni reazionarie. E quindi si finì per scegliere la via dell’adesione alla linea politica voluta da Metternich, anziché quella che la buona politica avrebbe dovuto consigliare, cioè l’alleanza con le posizioni di Francia e Russia, per niente ostili al giusto riconoscimento del diritto all’autodeterminazione dei popoli, sia nel senso dell’indipendenza nazionale che in quello della libertà politica.

Sotto questo profilo, Metternich poteva ancora trovare nei diplomatici e ministri piemontesi dei partigiani e dei consenzienti interlocutori, sia nel Rossi che in San Marzano, cioè sia direttamente a Vienna prima che a Torino⁸⁹⁷.

In effetti, in questo momento quale era divenuta la struttura dei singoli uffici diplomatici sardi presso le principali Corti europee? Si è già detto del ministro degli Affari esteri, marchese di San Marzano, e dell’ambasciatore a Vienna, appunto il conte Gioacchino Alessandro Rossi (lì presente già al Congresso, in qualità di plenipotenziario, oltreché di inviato straordinario presso la Corte imperiale). In Francia, il marchese Carlo Emanuele Alfieri di Sostegno era subentrato nella sede di Parigi al conte Ignazio Thaon di Revel, con lo stesso incarico (dal 27 luglio alla fine del 1815).

⁸⁹⁴ Si tratta di Littitz Ferdinand [Graf von] Bubna, *Feldmarschalleutnant*, già in Francia come plenipotenziario, in missione speciale per i preliminari di pace a Parigi, dal 31 dicembre 1812 al 27 marzo 1813, e poi di nuovo dall’11 maggio al 12 agosto 1813 (WINTER, p. 276). Si veda: *Indice biografico*.

⁸⁹⁵ BERTIER de SAUVIGNY-M, II, pp. 336-337.

⁸⁹⁶ *Ibidem*, p. 337.

⁸⁹⁷ BIANCHI, II, p. 18.

A Londra, San Martino d'Aglio, ancora in qualità di inviato straordinario e ministro plenipotenziario, tiene informata la Corte di Torino (si veda fra l'altro il dispaccio del 23 luglio 1820) sull'atteggiamento di sfiducia di Castlereagh nei confronti del nuovo regime costituzionale instaurato a Napoli⁸⁹⁸. E sarà proprio San Martino d'Aglio a rappresentare il governo sardo a Lubiana, secondo le istruzioni dategli il 14 dicembre 1820 da San Marzano⁸⁹⁹.

In Toscana, come ministro plenipotenziario, dal 1815, c'è il marchese Antonio Brignole Sale⁹⁰⁰, sul quale ci siamo già soffermati. In Prussia, a Berlino, c'è il conte Carlo Luigi Amico di Castellalfero (in qualità di inviato straordinario e ministro plenipotenziario fra il 26 agosto 1812 ed il 30 maggio 1819)⁹⁰¹. In Russia (richiamato il 7 giugno 1815 Joseph de Maistre, che vi si trovava dal 30 ottobre 1803, quando era subentrato al conte Alessandro Vallesa), era giunto nel gennaio 1817 a San Pietroburgo – come si è visto – Cotti di Brusasco⁹⁰².

Per quel che riguarda, infine, lo Stato della Chiesa, nello stesso intorno di anni 1816-20, va qui considerato – al di là, cioè, della prossimità all'analogia posizione cautamente anti-austriaca della Corte sarda – il tenore delle relazioni intrattenute con gli altri Stati europei. Intanto, sebbene attutito nelle sue espressioni, l'urto delle politica romana con Vienna è palese sin dall'inizio della Restaurazione. Un urto che ha le sue radici lontane nel fatto che l'Imperatore, Francesco I governa sia il recuperato Lombardo-Veneto che i territori imperiali secondo il giurisdizionalismo a suo tempo codificato dalle leggi di Giuseppe II⁹⁰³, sin dall'epoca che immediatamente precede la Rivoluzione francese.

Un giurisdizionalismo d'antico regime assolutista, ma ancora adesso spinto sia fino alla nomina regia dei vescovi (a prescindere dalla designazione e consacrazione romana), sia fino all'amministrazione statale dei beni ecclesiastici, sia fino all'imposizione della subordinazione dei preti, fatti diventare stipendiati dallo Stato. Da qui la bolla di Pio VII, del 20 settembre 1817, e l'inutilità del viaggio a Roma dello stesso Imperatore, nel 1819, animato, come appunto rilevava Consalvi, dalla stessa concezione d'antico regime della dinastia austriaca⁹⁰⁴.

⁸⁹⁸ *Ibidem*, pp. 9-10.

⁸⁹⁹ *Ibidem*, p. 32.

⁹⁰⁰ WINTER, p. 399.

⁹⁰¹ *Ibidem*, p. 398. Si veda: *Indice biografico*.

⁹⁰² WINTER, p. 399.

⁹⁰³ Si veda: *Indice biografico*.

⁹⁰⁴ WINTER, p. 281. Si veda la lettera di Consalvi a Spina, del 3 maggio 1819 (*Ib.*, p. 282).

Non maggiori i successi della politica concordataria nel Ducato d'Este, dove Francesco IV vede nella religione solo un puntello al suo dispotismo, e comunque applica la stessa politica giurisdizionalista dell'Austria. Invano l'inviato di Pio VII, monsignor Zamboni, cerca nel settembre del 1815 di allontanare da Modena il vescovo, responsabile di disordini motivati dal suo giansenismo. Il Duca si oppone e, dopo anni di discussioni, il Papa, con il Breve del 3 giugno 1820, accetterà la sua volontà⁹⁰⁵.

Anche nella Francia della Restaurazione borbonica la Santa Sede incontra difficoltà a rivedere la politica concordataria che in senso giurisdizionalista le è stata imposta da Napoleone nel 1801. Invano Roma cercò di ottenere l'abolizione delle leggi gallicane e della giurisdizione statale che l'Imperatore aveva recepito dall'antico regime. A sua volta, appena reinsediato sul trono, Luigi XVIII invia a Roma il fido Blacas, tradizionalista, animato da sentimenti di devozione, il quale stipula con la Santa Sede un accordo segreto nell'agosto 1816, che però non viene accettato a Parigi.

L'anno dopo, nell'agosto 1817, si sottoscrive un nuovo concordato che significativamente comporta: sia l'abolizione di quello del 1801 e dei capitoli aggiunti nel 1802; sia la riconferma del concordato stipulato nel XVI secolo, fra Leone X dei Medici e Francesco I; sia una bolla pontificia per stabilire la nuova circoscrizione diocesana, con l'istituzione di sette sedi metropolitane e trentacinque vescovadi⁹⁰⁶.

Nondimeno, per la forte opposizione interna, lo stesso Luigi XVIII è indotto a riconsiderare gli accordi stipulati da Blacas e ad inviare a Roma per negoziarli nuovamente Joseph Marie Portalis⁹⁰⁷. Tuttavia non si giunse a nulla, e la Santa Sede continuò a considerare valido questo secondo concordato⁹⁰⁸. Durissimo il confronto di Roma con il Regno di Baviera, dove, in vista di un concordato, l'ottuagenario rappresentante pontificio, il vescovo Kasimir [*Freiherr*] von Häffelin⁹⁰⁹, avanzò la richiesta di restituzione alla Chiesa di molte delle indennità pre-rivoluzionarie, suscitando l'ira del Sovrano, Massimiliano I di Baviera, che ricusò di ricevere il Nunzio. Infatti, nell'ottobre del 1818, il Nunzio stesso, Serra di Cassano, si ridusse ad entrare a Monaco

⁹⁰⁵ *Ibidem*, p. 283.

⁹⁰⁶ *Ibidem*, pp. 300-301.

⁹⁰⁷ Si veda: *Indice biografico*. Ma sul personaggio: WINTER, pp. 115, 132, 574.

⁹⁰⁸ *Ibidem*, p. 302.

⁹⁰⁹ *Ibidem*, pp. 13, 24, 482.

nottetempo⁹¹⁰, anche se poi non esitò ad organizzare in brevissimo tempo un gruppo ultramontano, particolarmente attivo, tanto da attirarsi una pubblica diffida ad intromettersi nelle questioni di Stato. Pertanto, la stipulazione del concordato non fu favorevole alla Santa Sede⁹¹¹.

Nel considerare poi il tratto che accomuna, fra i sette principali Stati italiani, la Santa Sede ed il Regno di Sardegna in una medesima intenzione dell'urgenza di fronteggiare l'Austria e mantenere una pur minima indipendenza, tuttavia non vanno neanche qui trascurate reciproche divergenze e contrapposizioni. Nel giugno 1814, con un *motu proprio*, Pio VII destinò il vescovo di Ivrea a reggere temporaneamente la diocesi di Vercelli. Il rescritto ledeva le regie prerogative. Vallesa fece conoscere a Roma che il Re negava il permesso a tale incarico. La questione andò avanti sinché Vittorio Emanuele I si risolse a concedere l'*exequatur* al rescritto pontificio⁹¹².

Ma altre controversie insorsero, tali da richiedere l'invio a Roma del conte Giuseppe Barbaroux, al quale lo stesso Vittorio Emanuele impartì precise istruzioni il 14 ottobre 1816, intese a salvaguardare la distinzione fra potere temporale e potere religioso nei rapporti con la Santa Sede⁹¹³. Comunque fu una questione di più antica data che richiese molti anni per essere appianata. Insorse infatti un disaccordo di fondo per il rinnovo della consuetudine della consegna annuale di un *Calice d'oro* al pontefice da parte dei Savoia, come segno tangibile dell'*ufficio* loro conferito di vicari apostolici in alcuni feudi. I consiglieri di Vittorio Emanuele sostenevano che i trattati del 1814-15 avevano abolito qualsiasi obbligo feudale.

Dopo lunghe querele venne di nuovo inviato a Roma Giuseppe Barbaroux, con particolareggiate istruzioni del Sovrano, per le quali si dovevano riconfermare gran parte delle pertinenze giurisdizionali, pur con alcune concessioni alla Santa Sede (che peraltro non incontrarono del tutto l'assenso di Consalvi)⁹¹⁴. In tal modo si addivenne al ripristino della usanza della presentazione del *Calice d'oro*, con la corrispettiva somma arretrata per gli anni 1815-16.

⁹¹⁰ *Rapporto degli affari della Nunziatura di Baviera dal novembre al dicembre 1818, pel Nunzio Serra-Cassano* (BIANCHI, I, p. 304).

⁹¹¹ *Ibidem*, pp. 304-305.

⁹¹² *Ibidem*, pp. 285-286.

⁹¹³ *Ibidem*, pp. 288-289.

⁹¹⁴ Si veda la nota di Consalvi, del 31 agosto 1816, dal Quirinale (*Ib.*, p. 291).

Un problema ben più spinoso fu poi la richiesta di conferma dell'avvenuta alienazione dei beni ecclesiastici, che alla fine con il *Breve* del 20 dicembre del 1816 venne concessa da Pio VII al Piemonte⁹¹⁵. Al contrario, Roma fu molto decisa a rifiutare la richiesta di Vittorio Emanuele (inoltrata da Vallesa a Barbaroux il 17 marzo 1817) di sanare con un *breve* la situazione di quanti, durante il periodo francese, avevano abbandonato l'abito religioso. A tal riguardo, il cardinale Consalvi precisò nel dicembre dello stesso anno l'indisponibilità della Santa Sede⁹¹⁶.

D'altra parte, sul piano dei rapporti politici, se fallisce – come si è accennato – il tentativo di Torino di convincere Consalvi ad allearsi in funzione anti-austriaca al Piemonte, un analogo diniego viene in sostanza opposto dalla Santa Sede al disegno di Vienna di legarla al suo carro, dopo Firenze e Napoli, ventilando l'idea di una federazione degli Stati italiani. In effetti, nel 1816 gli artifici del conte Lebzeltern, a Roma, per convincere il cardinale Consalvi a nulla valsero. Il Segretario di Stato di Pio VII argomentò anche qui il rifiuto dicendo che la proposta di federazione italiana sotto l'egida austriaca contrastava con i principi di pacifica convivenza e neutralità che la Santa Sede applicava nei rapporti fra gli Stati⁹¹⁷.

Del resto a questa posizione di diffidenza la Santa Sede rimase coerente nel tempo. Nel 1818, ricuserà la proposta austriaca di un servizio postale gestito per gli stati italiani da Vienna⁹¹⁸. E le ragioni della diffidenza si confermano nei maneggi di Metternich, nel 1819, sia per eliminare dalla scena politica il troppo abile Consalvi, sia per impadronirsi delle Legazioni. Un atteggiamento, questo, che inquieterà lo stesso ambasciatore francese Blacas (un tempo non ostile all'Austria), il quale si affrettò ad informare direttamente Parigi. Si spiega perciò anche la preoccupazione di Consalvi alla proposta, formulata nell'agosto del 1820, dallo stesso Metternich a Fossombroni per l'apertura di una strada che collegasse Rimini con la Toscana⁹¹⁹.

In conclusione, va sottolineato come, ben anteriormente al luglio 1820, ed agli eventi spagnoli, la disposizione degli spiriti nelle principali Corti italiane è caratterizzata dal contrasto fra due diversi

⁹¹⁵ *Ibidem*, p. 294.

⁹¹⁶ *Ibidem*, pp. 295-297.

⁹¹⁷ *Ibidem*, pp. 219-220.

⁹¹⁸ Si veda il dispaccio del rappresentante sardo a Roma, Barbaroux, del 17 gennaio 1818 (*Ib.*, p. 220).

⁹¹⁹ METTERNICH, [Lettera al Fossombroni, da Vienna, del 21 agosto 1820] (*Ib.*, l. c.).

schieramenti. Da un lato, c'erano le 'prudenti riserve' sia della Santa Sede che del Piemonte verso la crescente onnipotenza austriaca nella Penisola. Dall'altro lato, fra le restanti Corti italiane, con un soverchio ottimismo per la propria sorte, prevaleva l'indifferenza nei confronti sia degli altri Stati della Penisola, sia del complessivo assetto europeo. In effetti, questi principi per un motivo o per l'altro non erano affatto preoccupati dell'intraprendenza del Gabinetto di Vienna, sul cui potere anzi riponevano le maggiori speranze di sopravvivenza, in un atteggiamento quanto meno contraddittorio con una qualche loro incongrua pretesa di autonomia politica e soprattutto militare.

Parte III

La Spagna fra rivoluzione 'democratica' e
restaurazione assolutistica

Capitolo XI

Il processo di costituzionalizzazione della Spagna fra il 1808-1813⁹²⁰

I. A seguito dell'invasione francese – sui cui sviluppi ci siamo soffermati nel primo tomo di questa nostra ricerca – fra il 1808 ed il 1813 si trovarono a convivere in Spagna dapprima tre e poi due diversi governi. Innanzitutto, il governo francese con sede a Madrid, i cui organi e poteri erano stati subito definiti dalla Costituzione di Baiona del 1808. Documento che aveva del resto trovato il sostegno in quegli ambienti spagnoli definiti, ma con tutt'altra valenza, già nell'antico regime come *'infrancesati' (afrancesados)*⁹²¹. Costoro erano pienamente convinti che un regime ispirato alla Francia napoleonica fosse adatto alla Spagna.

Data l'importanza di questo referente istituzionale, dobbiamo qui ripercorrerne per linee sommarie la vicenda. Dal 15 giugno al 6 luglio 1808 si era riunita a Baiona un'assemblea, composta da 150 deputati, la quale approvò un progetto di Costituzione presentato da Napoleone stesso. Nell'ultima sessione, il 6 luglio, Giuseppe Bonaparte, in qualità di Sovrano della Spagna, promulgava la Costituzione stessa, che venne pubblicata, suddivisa in più numeri, sulla *Gaceta de Madrid*, nello stesso luglio.

In merito all'organizzazione dei poteri, il testo attribuiva al Re il potere sia esecutivo sia legislativo. In particolare, il potere esecutivo sarebbe stato da lui esercitato, unitamente sia ad un *Ministerio* (composto da nove ministri), sia ad un *Senado* (composto dagli *infanti* di Spagna, se maggiori di diciotto anni e da ventiquattro membri desi-

⁹²⁰ L'autore di questo capitolo è Marzia Rosti, come del resto risulta dalla sigla posta alla fine: MR.

⁹²¹ Per lo più si trattava di funzionari della corona spagnola ansiosi di mantenere il proprio stipendio e che approfittarono della situazione per migliorare la loro posizione.

gnati dal Sovrano), sia ad un *Consejo de Estado* (presieduto sempre dal Re, il quale ne avrebbe designato i componenti).

Il potere legislativo sarebbe stato esercitato dal Re stesso sino alla prima riunione, alla 'celebrazione' delle prime *Cortes*, che sarebbero state articolate ancora secondo la tradizione dei tre *Ordini*, qui *Estados* (nobiltà, clero e 'popolo'), destinate a riunirsi solo ogni tre anni, per giunta in sessioni segrete. Al Sovrano erano demandate la loro convocazione, l'eventuale proroga delle sessioni o il loro scioglimento anticipato. La Costituzione di Baiona in sé non ebbe grande fortuna in Spagna, in quanto venne applicata solo nei territori controllati dai Francesi, ma il popolo in lotta contro questi invasori vide in essa un documento contro la legittima monarchia spagnola. E dunque, la *Junta Suprema de Gobierno* di Madrid, che aveva organizzato l'Assemblea di Baiona, venne identificata con il governo francese.

La Costituzione di Baiona è comunque un documento importante per l'evoluzione costituzionale spagnola, benché una parte dei costituzionalisti iberici l'abbia spesso definita semplicemente come uno *Statuto* non riconoscendole il rango di Costituzione. All'inizio del secolo scorso, comunque Sanz Cid scriveva un'esauriente descrizione del contenuto di questa Costituzione di Baiona⁹²². D'altro canto, è solo successivamente, nel XX secolo, che s'insinuò persino il dubbio se non fosse stato preferibile Giuseppe Bonaparte a Ferdinando VII. Lo studioso Fernández Almagro si chiede infatti: davvero "Napoleone avrebbe

⁹²² La Costituzione di Baiona "istituì un regime autoritario, nel quale, sotto l'apparenza di una certa moderazione e garanzia, il re continuò ad essere il centro e la molla di tutto il sistema. Fra gli altri organi dello Stato incaricati di far da contrappeso all'autorità del monarca, nessuno rappresentò una limitazione insuperabile ad un'iniziativa del sovrano [...]. Per mezzo della Costituzione di Baiona si tentò d'introdurre, timidamente e senza grandi audacie, i principi liberali inseriti definitivamente nella vita dei popoli dalla Rivoluzione francese, ma ancora in antitesi, in vari aspetti, con i costumi della Spagna. Con il nuovo statuto, infatti, si soppressero i privilegi che erano in contrasto con la sovranità della nazione, con l'uguaglianza dinanzi alla legge e con la libertà economica, come lo erano le giurisdizioni speciali dei nobili e dei vescovi, [...] i diritti dei nobili ad ottenere, con esclusione di ogni altra classe, alcuni incarichi, il diritto illimitato dei maggioraschi [...]. Stabilendo un minimo di garanzie per la libertà individuale, di domicilio e di stampa, in Spagna si aprì la strada all'esaltazione della personalità dell'individuo, tanto umiliata [...] alla fine dell'assolutismo. In sintesi: la Costituzione di Baiona sarebbe stata forse un tentativo accettabile d'introdurre in Spagna le nuove forme costituzionali senza grandi agitazioni. Sotto uno spirito organizzatore come quello di Napoleone, inoltre, essa avrebbe potuto porre riparo ai danni che la politica dell'ultimo sovrano aveva causato" (Carlos SANZ CID, *La Constitución de Bayona*, Madrid, Reus, 1922, per la citazione, le pp. 445, 448-449). Va precisato che questa di Sanz Cid è l'opera fondamentale per un'analisi molto puntuale di questa Costituzione di Baiona.

creato uno Stato di diritto?”. E risponde che: “dopo tutto, Ferdinando VII, no”, non lo fece affatto⁹²³.

Abbiamo detto che nel periodo in questione vi erano tre diversi governi in Spagna. Infatti, oltre a quello francese a Baiona ed a quello ‘insurrezionale’ di Aranjuez (la *Junta Suprema Central y Gubernativa del Reino e Indias*) c’era ancora formalmente vigente a Madrid la *Junta Suprema de Gobierno* a suo tempo nominata da Ferdinando VII⁹²⁴, appunto prima di recarsi a Baiona. Questa *Junta* era presieduta dall’*infante* don Antonio⁹²⁵, il quale aveva precise istruzioni di coltivare ad ogni costo l’amicizia con i francesi. Ma pur essendo l’unico organo effettivamente rappresentante la monarchia spagnola, incaricato di governare il paese durante l’assenza della famiglia reale, la *Junta* di Madrid assistette impotente alla reazione spagnola contro i Francesi. Una reazione che – dal punto di vista politico – si manifestò con la costituzione, fra maggio e giugno, nelle principali città, di alcune *Juntas provinciales*⁹²⁶, le quali si presentarono come sostitutive della *Junta Suprema Central y Gubernativa del Reino e Indias*, e quindi di fatto costituirono esse stesse il terzo governo presente in Spagna in quel momento.

Ciascuna *Junta provincial*, oltre a governare il rispettivo territorio, organizzò la resistenza militare contro i Francesi, instaurando relazioni con i Paesi stranieri, per ottenere aiuti nella guerra. I risultati furono buoni: dal punto di vista militare, infatti, i Francesi si trovano in difficoltà nel contrastare i diversi centri di resistenza, mentre, nell’ambito delle relazioni diplomatiche, alcune *Juntas* ottennero aiuti dalla stessa Inghilterra⁹²⁷.

⁹²³ Inoltre, cfr.: Melchor FERNÁNDEZ ALMAGRO, *Orígenes del régimen constitucional en España*, Barcelona, Labor, 1928, p. 195.

⁹²⁴ *Gaceta Extraordinaria*, Regio decreto del 9 aprile 1808.

⁹²⁵ All’*Infante* don Antonio si affiancavano Sebastián Piñuela, Miguel José de Azanza, Gonzalo O’Farrill e Francisco Gil de Lemus.

⁹²⁶ Il processo ebbe inizio nelle Asturie il 24 maggio, quando la *Junta Central del Principado* si trasformò in *Junta Suprema*. Ad essa seguì quella de La Coruña, il 30 maggio.

⁹²⁷ Ad esempio, la *Junta Suprema* delle Asturie alla fine di maggio inviò una vera e propria missione diplomatica a Londra, per riallacciare le relazioni diplomatiche e per chiedere aiuti per la guerra d’indipendenza. Ugualmente fecero le *Juntas* della Galizia, di Siviglia e di Murcia. Sul ‘*Juntismo spagnolo*’ la bibliografia è molto vasta e pertanto si segnalano due principali testi di riferimento: Alfonso GARCÍA GALLO, *Manual de historia del derecho español*, 5 ed., Madrid, 1973, tomo I, pp. 843-857; Domingo Antonio PIGRETTI, *Juntas de gobierno en España durante la invasión napoleónica*, Buenos Aires, Cooperadora de Derecho y Ciencias Sociales, 1972, p. 156.

A tale processo di frammentazione del governo spagnolo fece seguito, nell'estate dello stesso 1808, il fenomeno inverso: le *Juntas* si allearono in una politica di strette relazioni che il 25 settembre 1808 portò alla creazione – non senza contrasti⁹²⁸ – di una nuova *Junta Suprema Central y Gubernativa del Reino e Indias*, con sede ad Aranjuez, composta da trentacinque rappresentanti delle *Juntas* di tutto il paese, la quale (sostituendosi a quella di Madrid, ritenuta troppo esposta alla volontà delle autorità francesi) si prefiggeva di coordinare la resistenza contro Napoleone.

Dall'autunno del 1808 al 1813, in Spagna si contrapposero così due governi: contro quello controllato dai Francesi, a Madrid, c'era ora un governo che almeno formalmente si poneva come il vero rappresentante della dinastia dei Borboni. In un primo tempo, questa funzione di resistenza al governo imposto dai Francesi venne esercitata da una *Junta Suprema Central*, d'ispirazione più liberale, che trovò opposizione da parte del *Consejo de Castilla* e del *Consejo de España e Indias*, i quali poi diedero il loro sostegno ad un *Consejo de Regencia*⁹²⁹, che – meno liberale e forte dell'appoggio dei due Consigli – nel 1810 convocò le *Cortes* di Cadice⁹³⁰. A queste istituzioni – più o meno liberali – spettò comunque il compito di mantenere i rapporti sia con i Paesi stranieri (per avere aiuti nella 'guerra d'indipendenza' contro i Francesi), sia con le colonie dell'America Latina⁹³¹, ove iniziavano a verificarsi i primi moti rivoluzionari.

Il principale risultato delle *Cortes* di Cadice, che si definirono 'generali e straordinarie', riunendosi fra il 10 settembre 1810 ed il 14 settembre 1813, fu un'apposita Commissione costituente, da cui venne elaborata la Costituzione del 1812. Appunto il 14 settembre 1813 si celebrò la sessione di chiusura di queste *Cortes* 'generali e straordinarie', ed in linea con il dettato di questa Costituzione del 1812 venne nominata una *Diputación permanente*, la quale doveva sostituire il pre-

⁹²⁸ Il *Consejo de Castilla* si oppose alla formazione della *Junta Suprema Central*, esortando le *Juntas provinciales* a costituire un organo di governo distinto, che avrebbe invece sostenuto. La *Junta Suprema de Gobierno* di Madrid dichiarò quindi l'illegalità delle *Juntas* provinciali, da cui derivava l'illegalità della *Junta Suprema Central*, e chiese la convocazione delle *Cortes* che avrebbero nominato una *Regencia*.

⁹²⁹ Il 29 gennaio 1810 la *Junta Suprema Central* cedeva il proprio potere al *Consejo de Regencia*, composto da cinque membri, uno rappresentante le Indie.

⁹³⁰ Con il termine *Cortes* s'indica il Parlamento spagnolo, sia esso monocamerale o bicamerale.

⁹³¹ Con il termine *America Latina* s'indicano i territori coloniali spagnoli del centro e del sud del continente americano.

visto organo di governo in attesa della convocazione di nuove *Cortes*, le cui sessioni ordinarie s'inaugurarono il 1 ottobre 1813. Poi, queste ultime il 29 novembre sospesero le sessioni, in quanto i deputati si trasferirono a Madrid, che nel frattempo era stata liberata dai Francesi. Nel teatro *Caños del Peral* della capitale, le *Cortes* ordinarie ripresero a riunirsi, dal 15 gennaio 1814 sino al loro scioglimento decretato da Ferdinando VII nel maggio seguente.

Significativa, per capire i contenuti della Costituzione del 1812, risulta la stessa composizione della Commissione costituente che l'aveva elaborata, vi figuravano deputati rappresentanti del territorio della Spagna metropolitana e quelli delle colonie spagnole americane. Fra i primi, figuravano: Agustín Argüelles, José Pablo Valiente, Pedro María Ric, Francisco Gutiérrez de la Huerta, Alfonso Cañedo Vigil, José Espiga, Francisco Rodríguez de la Bárcena ed Evaristo Pérez de Castro (come *Secretario de la Comisión*). Fra i deputati rappresentanti le colonie americane vi erano: Vicente Morales Duárez, Joaquín Fernández de Leyva, Antonio Joaquín Pérez, Marano Mendiola Velarde ed Andrés Jáuregui⁹³².

Nel 1811 la Commissione presentò in due tempi il testo della Costituzione alle *Cortes*: il 18 agosto ed il 24 dicembre. La discussione del progetto si alternò fra questioni di carattere politico, militare e di legislazione ordinaria e ciò spiega perché l'esame sia terminato solo il 22 febbraio 1812. Il progetto non fu comunque modificato durante il dibattito parlamentare, nonostante le discussioni siano state vivaci. L'11 marzo 1812 le *Cortes* approvarono la Costituzione, il 18 marzo venne pubblicato il testo e il 19 marzo la Carta fu promulgata ed i deputati vi prestarono giuramento.

I componenti di questa Commissione costituente – che Espiga chiama “*Padri della Patria*” – in realtà ristabilirono “*la Costituzione della Monarchia Spagnola*”: espressione con cui in sostanza lo stesso Espiga riprendeva quanto Argüelles, nel presentare il progetto di Costituzione alle *Cortes*, aveva sostenuto: “*Nada ofrece la comisión en su proyecto que no se halle consignado del modo más auténtico y solemne en los diferentes cuerpos de la legislación española*”⁹³³.

⁹³² Cfr.: Rafaél María LABRA Y MARTINEZ, *Los presidentes americanos de las Cortes de Cádiz. Estudio biográfico*, Cádiz, Imprenta de Manuel Alvarez Rodríguez, 1912, pp. 10-11.

⁹³³ Cfr. Agustín ARGÜELLES, *Discurso preliminar a la Constitución de 1812, con una Introducción de Luis Sánchez Agesta*, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1981, 132 pp. Il discorso fu letto nelle sessioni del 17 agosto, 6 novembre e 24 dicembre del 1811 e lo si può reperire anche nel *Diario de las sesiones de las Cortes Generales y Ex-*

I costituenti del 1812, “*Padri della Patria*”, pretesero di essersi limitati ad ‘aggiornare’ le leggi spagnole violate dall’assolutismo. Una posizione teorica che fu adottata dai costituenti di Cadice per poter introdurre le riforme con meno resistenze di quante ne avrebbe suscitato palesare che in effetti si stava sostanzialmente modificando l’antico regime. Lo studioso Tomás y Valiente osservava, infatti, come fosse diffusa la convinzione che il Medio Evo fosse stata un’epoca ricca di libertà e di garanzie, le quali erano poi state soffocate dalla monarchia assoluta degli Asburgo e dei Borboni. In tal senso la Costituzione non faceva altro che riprendere e rimettere in vigore quei principi che esistevano già.

Ferdinando VII, nel proprio discorso per la proclamazione, riconobbe formalmente – “*unendo i suoi sentimenti a quelli del popolo spagnolo*” – l’importanza delle *Cortes* riunite nuovamente e la necessità per il paese di una Costituzione, che lui stesso s’impegnava a rispettare e a far rispettare. Il legittimo sovrano di Spagna – “*el Deseado*” come veniva chiamato durante la guerra d’indipendenza – pareva così aver accettato la fine del proprio potere assoluto, ma così non era ed avrebbe lui stesso restaurata la monarchia sulle antiche basi dispotiche, nel 1814, al momento del suo rientro, dopo che i Francesi avevano abbandonato la Penisola iberica.

In quell’anno, infatti, lo stesso Ferdinando VII pose fine all’esperimento liberale avviato nel 1808, cancellando tutto l’operato delle *Cortes* di Cadice e sospendendo la Costituzione del 1812⁹³⁴. Benché le *Cortes* di Madrid nel loro complesso avessero disposto in un decreto del 2 febbraio 1814 che non si sarebbe prestata obbedienza al Re, fino a quando questi non avesse giurato fedeltà alla Costituzione, invece alcuni deputati presentarono a Ferdinando VII – appena una volta rientrato in Spagna – uno scritto noto come *Manifiesto de los Persas*, che convinse il Sovrano a restaurare l’antico regime.

Furono questi sessantanove deputati delle *Cortes* a spiegare al Re come fosse consuetudine presso gli ‘*antichi persiani*’ di trascorrere cinque giorni in anarchia, dopo la morte del proprio sovrano, affinché l’esperienza di omicidi, di furti e di altre pubbliche calamità accaduti in quel breve periodo li inducesse ad essere più fedeli al successore. Metafora a sfondo ‘storico-mitologico’ per sostenere che alla Spagna,

traordinarias. Dieron principio el 24 de septiembre de 1810 y terminaron el 20 de septiembre de 1813, Madrid, Imprenta de J. A. García, 1874, 9 voll.

⁹³⁴ Con il Decreto del 4 maggio 1814 Ferdinando VII ripudiò la Costituzione del 1812 e le leggi emanate dalle *Cortes*.

dopo i sei anni di prigionia di Ferdinando VII, non occorre una simile prova per essergli fedele, per cui gli si chiedeva di annullare tutti gli atti delle *Cortes* di Cadice, considerandoli come quel quinquennio di anarchia, e di restaurare la situazione precedente al maggio 1808.

II. Sui riflessi 'ultramarini' di queste vicende, cioè sulle immediate reazioni che nelle colonie spagnole nelle Americhe si ebbero, va precisato quanto segue. Sin dalla primavera del 1810 nelle principali città coloniali in cui l'idea rivoluzionaria iniziava a diffondersi, cioè Caracas, Buenos Aires, Santa Fe de Bogotá, Quito e Santiago de Chile, si erano riuniti i *Cabildos* (consigli municipali), proprio per discutere sulla legittimità dei poteri dei rappresentanti del governo coloniale, in seguito agli eventi occorsi in Spagna.

Quando infatti, il 5 maggio 1808, Ferdinando VII aveva lasciato Madrid per recarsi a Baiona (insieme al padre Carlo IV) per incontrare Napoleone, egli aveva delegato i propri poteri alla *Junta de Gobierno*, presieduta dallo zio, l'*Infante* Antonio. Ricevuta la notizia dell'abdicazione di entrambi i legittimi Sovrani a favore di Giuseppe Bonaparte, fra il maggio e il giugno 1808 in tutto il regno di Spagna – sia nelle città principali, sia in quelle più piccole – si erano andate formando le suddette *Juntas provinciales*, le quali si erano dichiarate depositarie del potere del Sovrano in esilio e avevano organizzato la resistenza contro i Francesi, che ormai stavano penetrando nella Penisola iberica⁹³⁵.

Al processo di frammentazione dell'autorità spagnola aveva fatto seguito – come si è visto –, nell'agosto 1808, un fenomeno inverso: le *Juntas provinciales* avevano creato la *Junta Suprema Central y Gubernativa del Reino e Indias*, composta dai rappresentanti delle *Juntas provinciales* e che avrebbe rappresentato il popolo spagnolo, coordinando la resistenza.

Ora, il passaggio dei poteri in nome di Ferdinando VII da una istituzione all'altra in Spagna, suscitò nelle colonie americane alcune perplessità e favorì il gruppo dei più rivoluzionari. Infatti, se era stata accettata l'autorità della *Junta Suprema Central* come organo rappre-

⁹³⁵ Sul *juntismo* spagnolo: Alfonso GARCÍA GALLO, *Op. cit.*, pp. 843-857; Germán BIDART CAMPOS *Historia política y constitucional argentina*, Buenos Aires, Ediar, 1976, To. I, pp. 60 e ss.; Francisco A. DEVOTO, *El problema de la soberanía de las juntas españolas de 1808*, in: *Anales de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales* [La Plata], 1963; Domingo Antonio PIGRETTI, *Op. cit.*, pp. 156; Sigfrido Augusto RADAELLI, *Las juntas españolas de 1808, errores y fantasías de nuestros historiadores*, in: *Anuario de Historia Argentina*, 1939 [Buenos Aires, Sociedad de Historia Argentina, 1940]; ID., *Las juntas españolas de 1808 y su repercusión en el Río de la Plata*, in: *Revista de Historia de América* [México], 49 (1960), pp. 181-189.

sentante Ferdinando VII, al contrario molte perplessità sorsero a proposito dell'accettazione del *Consejo de Regencia*, al quale la *Junta* stessa aveva trasferito i propri poteri. Si riteneva, infatti, che Ferdinando VII avesse delegato i suoi poteri alla *Junta* per fronteggiare una situazione d'emergenza, ma che essa non potesse a sua volta trasferire le proprie attribuzioni, già delegate, ad un altro organo (il *Consejo de Regencia*).

Coloro che erano favorevoli all'indipendenza delle colonie videro nella situazione creatasi un'occasione per proporre governi indipendenti dalla Madrepatria, in quanto il trono di Spagna era da considerarsi vacante e la sovranità era ritornata al popolo. Nella fattispecie a quello delle colonie americane. Ecco dunque la convocazione dei *Cabildos*, per discutere sulla legittimità dei poteri delle autorità coloniali, e la successiva decisione di costituire nuovi organi di governo che non prevedessero la partecipazione di funzionari spagnoli, ormai decaduti, se non in misura ridotta.

Alcune *Juntas* che si formarono si dichiararono comunque, in un primo tempo, fedeli a Ferdinando VII e questo richiamarsi al Sovrano è stato interpretato, da alcuni studiosi, come una 'maschera' dietro cui si nascosero all'inizio gli stessi rivoluzionari, per guadagnare tempo nei confronti sia del governo spagnolo sia della popolazione americana. Invece altri studiosi vi hanno visto un gesto di vera fedeltà al Sovrano imprigionato a Valençay da Napoleone, o al più l'imitazione di quanto era accaduto in Spagna per resistere ai francesi⁹³⁶, senza che tutto questo corrispondesse ad alcun progetto d'indipendenza. [MR]

⁹³⁶ Cfr. Germán J. BIDART CAMPOS, *Op. cit.*, tomo I, pp. 48-52, 110-113; Héctor José TANZI, *El tema ideológico de la revolución norteamericana y su influencia en hispanoamérica*, in: *Revista de Historia de América* [Instituto Panamericano de Geografía e Historia], 86 (luglio-dicembre 1978, pp. 169-191); ID., *El pensamiento europeo y su influencia en la emancipación americana*, in: *Ib.*, 92 (luglio-dicembre 1981, pp. 99-126). Infine, con riferimenti più specifici alla rivoluzione a Buenos Aires si veda: Carlos S. A. SEGRETÍ, *La máscara de la monarquía. Contribución al estudio de las llamadas gestiones monárquicas bajo la Revolución de Mayo 1808-1819*, Córdoba, Centro de Estudios Históricos, 1994, p. 312.

Capitolo XII

L'incapacità della diplomazia di Ferdinando VII fra il 1814-15 di far valere nel Congresso di Vienna quello che era pur stato il determinante contributo spagnolo contro le armate napoleoniche nel 1812

Un discorso a sé richiedono le finalità politico-territoriali della Spagna fra il Congresso di Vienna (apertosi il 22 settembre 1814) e la crisi rivoluzionaria culminata nel gennaio del 1820. In quest'ultimo evento accadde qualcosa destinato a rianimare in tutta Europa – e particolarmente nel Regno delle Due Sicilie (fra il luglio 1820-marzo 1821) e, in tempi differiti, nello stesso Regno di Sardegna (nel marzo del 1821) – non soltanto le istanze costituzionali, ma e forse ancor più fortemente quelle nazionalitarie.

Ripercorriamo dunque le fila dell'attività svolta dalla diplomazia spagnola a partire dalle conclusioni del Congresso di Vienna, nel 1815. Due erano le principali questioni che interessavano i Borbone di Spagna, riguardo sia ai ducati di Parma, Piacenza e Guastalla (già appartenenti ai Borbone di Parma, nella persona del duca Ludovico), sia al Principato di Lucca. In precedenza, quest'ultimo era stato costituito dalla trasformazione, nel 1805, dell'antica repubblica di Lucca voluta da Bonaparte (allora Primo Console) ed affidato 'in soggezione' a sua sorella Elisa ed al di lei marito, Felice Baciocchi.

La questione di Parma era più complessa, in quanto il legittimo Sovrano (il suddetto Ludovico di Borbone di Parma) era stato anch'egli spodestato da Bonaparte, ricevendone come momentanea compensazione la nomina a Re di Etruria nel 1801. Un Regno che prendeva il posto del Granducato di Toscana, e dunque nelle intenzioni di Bonaparte misura motivata dalla volontà di privarne Ferdinando III d'Asburgo Lorena, figlio cadetto dell'Imperatore del Sacro Romano Impero, Leopoldo I (già Pietro Leopoldo, granduca di Toscana).

Alla morte di Ludovico di Borbone di Parma, nel 1803, la moglie Maria Luisa di Borbone di Spagna (figlia di Carlo IV e sorella di Ferdinando VII di Spagna), ebbe la reggenza del Regno d'Etruria, finalizzata ad assicurare il trono al figlio, Carlo Ludovico. Quando però venne abolito il Regno d'Etruria nel 1807 (ora, senza più finzioni, per annettere la Toscana all'Impero francese), lei stessa per le resistenze

opposte cadde in disgrazia (nel 1809) ed infine fatta imprigionare da Napoleone (nel 1811).

La caduta di Napoleone richiese la risistemazione di questi territori del Ducato di Parma e del Principato di Lucca. Quest'ultimo nel 1815 venne momentaneamente occupato dai Napoletani e poi dagli Austriaci, sinché il Principato – ai sensi di quanto deciso con il terzo *Trattato di Parigi*⁹³⁷ – viene nel 1817 trasformato nel Ducato di Lucca e appunto concesso in vitalizio a Maria Luisa di Borbone (vedova del Duca Ludovico di Parma) con finale destinazione a suo figlio Carlo Ludovico di Borbone.

Invece il Ducato di Parma, a seguito delle decisioni prese al Congresso di Vienna, è affidato come regno vitalizio alla moglie di Napoleone, Maria Luisa d'Asburgo Lorena, per tornare (con il 'patto di reversibilità') alla sua morte in possesso dei Borbone di Parma. Solo allora questi ultimi, sin lì principi di Lucca (appunto Maria Luisa di Borbone o, come anni dopo doveva avvenire, il figlio Carlo Ludovico), avrebbero ceduto il loro temporaneo principato alla Toscana, ritornando loro stessi nel Ducato originario.

Tale lo stato di incertezza di tutte queste pontenzialità lasciate insolute dal Congresso di Vienna. Insolute ma fortemente condizionate da segrete pattuizioni fra le maggiori Potenze (Austria, Prussia, Inghilterra e Russia), ancorché lo *Czar* Alessandro I a lungo cercasse di tutelare gli interessi spagnoli a che venisse affidata Parma a Maria Luisa di Borbone.

A conclusione della conferenza voluta dalla Russia appunto per inserire la Spagna nella *Santa Alleanza*⁹³⁸, venne stipulato il terzo *Trattato di Parigi* – il 10 giugno 1817 – per dare attuazione alla 'reversione' dei Ducati di Parma, Piacenza e Guastalla⁹³⁹. Questa conclusione del Trattato spense per sempre la speranza di Ferdinando VII di riottenere per Maria Luisa di Borbone, oltre ai suddetti Ducati anche il Ducato di Lucca. Si confermava determinante il fatto che fra le Potenze riunite nel Congresso di Vienna, soprattutto l'Austria avesse sempre perseguito quanto più possibile il controllo delle risorse della Penisola italiana.

⁹³⁷ *Traité concernant la réversion des Duchés de Parme, Plaisance et Guastalla, et.., signé* [da Austria, Spagna, Francia, Gran Bretagna, Prussia e Russia] à Paris [il 10 giugno 1817](MARTENS-SNR, *Supplément*, to. VIII [= *Nouveau recueil*, to. IV], pp. 416 e ss.).

⁹³⁸ BIANCHI, I, p. 308.

⁹³⁹ *Traité concernant la réversion des Duchés de Parme, Plaisance et Guastalla, etc., signé à Paris le 10 Juin 1817* (MARTENS-SNR, *Supplément*, to. VIII [= *Nouveau recueil*, to. IV], p. 416.

Da questa angolazione, Vienna non avrebbe mai accettata la creazione di un'entità territoriale come quella che, se si fossero accolte le richieste spagnole, avrebbe congiunto il Parmense con la Toscana, con il possesso del valico delle principali vie di comunicazione attraverso gli Appennini ed il mare. Tanto meno disponibile Vienna era poi al fatto che si sarebbe trattato di affidarla ad una dinastia da sempre avversaria dell'Austria e dell'Impero. E tanto più trattandosi di una dinastia legata da vincoli familiari strettissimi e transnazionali, ossia con la Casa di Spagna (Ferdinando VII), con i Borbone di Napoli (Ferdinando IV), con i Borbone di Parma e con la casa regnante francese (Luigi XVIII).

E dunque la risoluzione finale fu quella già presa a Vienna, quando le quattro grandi Potenze avevano deciso che fra le richieste della Spagna si concedesse solo il ritorno ai Borbone del Ducato di Parma, escludendo qualsiasi definitiva attribuzione di altro territorio, in particolare del Ducato di Lucca affidato temporaneamente. Nondimeno, abilmente, in questa linea strategica, Metternich allora ritenne opportuno, per il momento, di 'imporre' alla Toscana (recuperata al trono asburgico-lorenese di Ferdinando III) di provvedere intanto agli assegni da conferire a Maria Luisa di Borbone, fino a che fosse rimasta a Lucca, come poi avviene con la convenzione del 10 luglio 1818, sottoscritta da Fossombroni⁹⁴⁰.

In questa complessa vicenda, la diplomazia spagnola aveva evidentemente giocato male le sue carte, poiché – come rileva Carlos Seco Serrano⁹⁴¹ – lo spazio di manovra c'era, e dopo tutto era stata l'insorgenza spagnola ad incrinare, compromettendola prima della campagna di Russia, la potenza militare napoleonica. L'effetto di questa incapacità diplomatica fu tale da compromettere quanto legittimamente auspicato da Ferdinando VII, contribuendo a diminuire il suo già precario prestigio sul piano interno ed internazionale. Data l'importanza di questo processo per le sorti dell'assetto italiano e per le negative influenze sul regime costituzionale della rivoluzione napoletana del 1820-21, seguiamone i tratti salienti.

Cominciamo dunque dal riprendere il giudizio di Seco Serrano sul fatto che la "*pésima diplomacia fernandina*" non seppe far valere di fronte all'Europa del Congresso di Vienna i meriti indubbiamente

⁹⁴⁰ BIANCHI, I, pp. 314-315.

⁹⁴¹ Carlo SECO SERRANO, *Introducción*, a: Miguel ARTOLA GALLEGÓ, *La España de Fernando VII. Volumen I. La guerra de la independencia y los orígenes del constitucionalismo*. Madrid, Espasa Calpe, 1999 (*Historia de España Menéndez Pidal*. Tomo XXXII. 1), p. XVIII.

contratti dalla Spagna nell'immenso sforzo della guerra sostenuta sul suo territorio⁹⁴². Una guerra che aveva aperto la via della "*liberación y del triunfo*", mettendo in rotta per prima in una lotta in campo aperto un generale napoleonico, ed obbligando lo stesso Imperatore a dividere le sue forze, fornendo all'offensiva britannica una prima base sul continente⁹⁴³.

Inoltre, la Spagna anti-napoleonica poteva ritenere, a buon diritto, di incontrare una mediazione con l'Inghilterra anche sul piano '*ultramarino*', potendo giocare su nuove basi la sorte del suo Impero ispano-americano. Ma proprio Ferdinando – come si è visto – mancò completamente di cogliere l'occasione dalla "*revolución ultramarina*", che si era accesa invocando il suo nome, per legare saldamente la dinastia ad una "*emancipación inevitable*"⁹⁴⁴.

Da qui, poi, la perdita differita ma ineluttabile di questo impero, quando lo stesso Sovrano decise di imporre, nel 1814, all'interno della Spagna, con effetti '*ultramarini*', la sua politica reazionaria. Del resto, la strategia delle spedizioni repressive verso questi conati di emancipazione e di libertà nelle colonie non erano solo un errore politico, ma anche un lusso che le precarie condizioni economiche del regno (anche a motivo della depressione provocata dalla guerra contro la Francia) non potevano permettere⁹⁴⁵. Da qui lo scarso prestigio che la politica reazionaria di Ferdinando VII, ridotta a cercare il sostegno della sola Austria, conseguì durante le trattative di pace del 1814-15, circoscrivendosi alle poche ambizioni rivolte ad ottenere (da un'Austria che invece mirava all'assoluto predominio in Italia) il "*minúsculo ducado de Lucca*"⁹⁴⁶.

Da qui la miope azione diplomatica del plenipotenziario spagnolo a Vienna, Pedro Gómez Labrador (o Gómez Havelo)⁹⁴⁷, il quale del resto – a parte la personalità e la sua procedura fatta di dispacci che tardavano un mese a comunicare con Madrid ed a riceverne istruzioni opportune – si trovava ad agire in un clima oltremodo difficile. Si sarebbe dovuto, da un lato, destreggiare fra le contrapposte intenzioni dei Quattro grandi (Metternich per l'Austria, Hardenberg per la Prussia, Castlereagh per l'Inghilterra e Nes-

⁹⁴² *Ibidem*, l. c.

⁹⁴³ *Ibidem*, l. c.

⁹⁴⁴ *Ibidem*, l. c.

⁹⁴⁵ *Ibidem*, l. c.

⁹⁴⁶ *Ibidem*, l. c.

⁹⁴⁷ *Indice biografico*.

selrode per la Russia), i veri protagonisti del Congresso di Vienna, e – dall'altro lato – misurarsi con i rappresentanti delle Potenze minori (Portogallo, Svezia).

In realtà sarebbe stato comunque arduo, carattere a parte, per Labrador cercar di fronteggiare gli accordi segreti che i Quattro Grandi stabilivano fra di loro, non curandosi degli interessi e dei diritti delle Potenze minori, fra cui la Spagna che pure aveva tanto contribuito alla vittoria⁹⁴⁸. A fornire un sostegno alla Spagna intervenne l'abilità diplomatica di Talleyrand, il quale giunge a Vienna il 23 settembre 1814 (il giorno dopo la firma del protocollo che regolava l'attività del Congresso) e riesce a riproporre il ruolo di tutte le otto Potenze firmatrici del Trattato di pace di Parigi (cioè, oltre alle quattro Potenze, anche la Francia, la Spagna, la Svezia ed il Portogallo)⁹⁴⁹. E qui Labrador si atteggiò ad "*acólito fiel*" di Talleyrand, tanto da suscitare allora le critiche dello *Czar*. Ma ormai la Francia si poneva su di un piede di parità con le quattro Potenze, contrariando la Prussia, che aveva osteggiato l'inclusione di Francia e Spagna attorno al tavolo dei Quattro grandi. Del resto, gli accordi segreti del primo *Trattato di Parigi* (del 30 maggio 1814) avevano deciso che ogni decisione sarebbe stata riservata alle suddette quattro Potenze.

Solo Talleyrand riuscì appunto ad inserire la Francia come quinta Potenza, mentre già agli inizi del 1815 la Spagna restava relegata, palesemente o meno, fra le Potenze minori. E vediamo attraverso quali decisioni. Ripercorsa dal suo inizio, questa situazione – da quando cioè Labrador assicurò a Talleyrand il sostegno della Spagna – l'ambasciatore spagnolo aveva acquistato un vantaggio che però nei mesi seguenti si sarebbe rapidamente dissolto. E non solo per suo demerito, ma anche per la carenza di una coerente linea politica spagnola.

In effetti, il ministro Ceballos⁹⁵⁰ in un dispaccio del 9 ottobre 1814 aveva ordinato al plenipotenziario spagnolo a Vienna di appoggiare le pretese russe sulla Polonia, contrariando la linea politica dello stesso Talleyrand⁹⁵¹. Emerge a tal proposito quella che è stata definita come la 'doppia diplomazia' iberica, nel senso che – a fronte della linea perseguita dal ministro Ceballos e da Labrador – in più occasioni Ferdinando VII intervenne con una sua intenzione di avvicinamento

⁹⁴⁸ Miguel ARTOLA GALLEGO, *Op. cit.*, p. 568.

⁹⁴⁹ *Ibidem*, pp. 568-569.

⁹⁵⁰ Si veda: *Indice biografico*.

⁹⁵¹ Miguel ARTOLA GALLEGO, *Op. cit.*, p.570.

alla Russia, sia con una politica matrimoniale, sia aderendo poi alle posizioni dello *Czar* relative alla *Santa Alleanza*.

In questa luce, si capisce come tali inclinazioni del Sovrano contrastassero con la linea dello stesso ministro degli Esteri spagnolo, Ceballos, come si vide subito nel dispaccio del 3 novembre con cui quest'ultimo ordinava a Labrador di contrastare "*estas escandalosas adquisiciones*" della Russia in danno della Polonia⁹⁵². Ed è proprio in un simile quadro di ambiguità del Sovrano che va collocata la difficile posizione di Labrador, il quale sul momento doveva far fronte soprattutto alle incertezze e contraddittorietà di Madrid nei confronti sia delle decisioni di Austria, Inghilterra e Prussia riguardo alla sistemazione della questione italiana, sia della stessa Russia.

Tuttavia, se nella questione italiana Madrid (il ministero ed il Re) accettarono di buon grado l'adesione delle tre Potenze alla richiesta di Luigi XVIII di eliminare dal gioco Murat, in quanto questa esclusione avrebbe implicato la possibilità del ritorno di un Borbone (Ferdinando IV) sul trono di Napoli, qui fu proprio Labrador a sopravvalutare l'effettiva possibilità che la devoluzione dell'ex-repubblica di Genova potesse essere una compensazione all'ex-regina d'Etruria (Maria Luisa di Borbone) per la temporanea rinuncia al Ducato di Parma, che dunque avrebbe potuto esser concesso ai Borbone di Spagna. Un errore di prospettiva a fronte delle decisioni del Congresso di destinarle il Ducato temporaneamente a Maria Luisa d'Asburgo Lorena.

Un altro errore di prospettiva Labrador commise quando, sfumata anche questa fragile ipotesi, si illuse che fossero le ex-Legazioni pontificie a poter esser date all'ex-regina d'Etruria, mentre invece queste ritornarono in possesso di Roma, per la ferma ostilità del cardinal Consalvi⁹⁵³, il quale – a sua volta – invano richiese allora anche i Ducati di Parma e Piacenza⁹⁵⁴.

Un'altra mossa azzardata di Labrador risaliva al novembre 1814, quando si permise addirittura di richiedere la Toscana come compensazione all'ex-regina d'Etruria, ignorando che Talleyrand si stava adoperando per un programma minimo di reintegrazione della dinastia borbonica a Parma. Peraltro, nell'immediato sviluppo della situazione, Metternich nel dicembre 1814 chiarì le sue intenzioni sia di riaffidare ad un Asburgo Lorena la Toscana (riportando sul trono granducale Ferdinando III), sia – nel febbraio del 1815 – di ridare

⁹⁵² *Ibidem*, l. c.

⁹⁵³ Si veda: *Indice biografico*.

⁹⁵⁴ Miguel ARTOLA GALLEGO, *Op. cit.*, p. 571.

all'ex-regina d'Etruria i soli Ducati ereditari dei Borbone di Parma, dunque con esclusione di Piacenza (che, assieme alla parte di Mantova alla destra del Po, sarebbe spettata all'Austria)⁹⁵⁵.

La fuga di Napoleone dall'Elba indusse i plenipotenziari delle otto Potenze firmatarie del primo *Trattato di Parigi* (del 30 maggio 1814) durante i *Cento giorni* (febbraio-giugno 1815) a costituire nel corso del *Congresso di Vienna* (il 13 marzo) una nuova alleanza militare, invitando le Potenze minori ad aderire⁹⁵⁶. Allora, Labrador pose come condizione alla firma dell'alleanza la parità della Spagna rispetto alle quattro Potenze nei futuri accordi di pace e di risistemazione dei territori. Ma non ebbe alcuna risposta alla richiesta.

Nei successivi accordi stipulati a Parigi fra i plenipotenziari, i Quattro grandi ottennero l'assenso di Luigi XVIII a che venisse affidato, come mera sovranità vitalizia, a Maria Luisa Asburgo Lorena il ducato di Parma. A compensazione dell'attesa di un pieno rientro nel diritto dei Borbone di Parma (Maria Luisa di Borbone e suo figlio) a riavere i loro domini ereditari, venne inoltre decisa a loro beneficio una forte somma annuale in denaro, a spese dell'Austria⁹⁵⁷. Tali accordi vennero definitivamente nel Congresso di Vienna, il 9 giugno 1815, dove fra i segnatori è riportata molto succintamente la presenza di Labrador (in rappresentanza di "*sa Majesté le Roi d'Espagne et des Indes*"), indicandolo come "*Don Pierre Gomez Labrador, Chevalier de l'Ordre Royal et distingué de Charles III, son Conseiller d'État*"⁹⁵⁸, ma la sua firma non risulta nella conclusione dell'atto stesso⁹⁵⁹.

Un altro scacco subito dalla diplomazia iberica riguardava la devoluzione della Luisiana, il cui territorio era stato venduto da Napoleone, nel 1803, agli Stati Uniti e che dunque rientrava nel processo di revisione di tutto quanto quest'ultimo aveva fatto nel corso del suo regno. Al riguardo Labrador non ebbe alcun dubbio sull'assenza di possibilità che la Luisiana potesse ritornare in mani spagnole⁹⁶⁰. D'altro canto un'altra questione era ben più importante per la Spagna nei riguardi dell'Impero americano. E non solo per la tratta degli schiavi

⁹⁵⁵ *Ibidem*, p. 573.

⁹⁵⁶ *Congrès de Vienne. Déclaration des Puissance signataires du Traité de Paris* [il primo Trattato di Parigi, del 30 maggio 1814] *sur l'évasion de Napoléon Bonaparte de l'île d'Elbe* (MARTENS-NR = *Nouveaux suppléments au Recueil de Traités*, to. II, pp. 110 e ss.).

⁹⁵⁷ ARTOLA GALLEGRO, *Op. cit.*, p. 574.

⁹⁵⁸ *Acte du Congrès de Vienne, signé le 9 juin 1815. Acte principal* (MARTENS-SNR, *Supplément*, to. VI [= *Nouveau recueil*, to. II], p. 380).

⁹⁵⁹ *Ibidem*, p. 431.

⁹⁶⁰ *Ibidem*, l. c.

richiesta da Castlereagh, per la quale Spagna, Francia e Portogallo si limitarono (per iniziativa di Talleyrand) nel dicembre 1814 ad una mera enunciazione di principi umanitari, senza di fatto prospettare concrete misure per abolirla⁹⁶¹.

Del resto, Labrador aveva ormai poche illusioni. Sin dal dispaccio del 2 gennaio 1815 denunciava i criteri di mera usurpazione delle quattro principali Potenze, che in violazione di "*todos los principios de la justicia universal*", davano a vedere di volersi accaparrare quel poco che restava dell'indipendenza delle nazioni, del tutto ignorando il diritto delle genti⁹⁶². Riguardo alla Spagna, le quattro Potenze davano a vedere di voler tutelare solo la posizione di Maria Luisa d'Asburgo Lorena, conferendole i Ducati che spettavano invece ai Borbone di Parma. Per giunta – sottolineava Labrador – c'era anche l'orientamento ad abolire il "*comercio de los negros*", la qual cosa era "*perjudicial*" per la Spagna⁹⁶³.

Con i *Cento giorni* tutta l'attenzione dei plenipotenziari si concentrò poi su Parigi. Sconfitto Napoleone a Waterloo, le sette Potenze (Austria, Inghilterra, Russia, Prussia, Portogallo e Svezia, con l'aggiunta della Francia di Talleyrand) conclusero i lavori per stendere la relazione finale del Congresso, senza però la firma di Labrador – in ottemperanza all'ordine di Ceballos – per non aver visto l'accoglimento di alcuna sua richiesta spagnola. Abbandonando Vienna, come gli altri plenipotenziari, Labrador si diresse a Parigi⁹⁶⁴.

Nella capitale francese i plenipotenziari inglesi ed austriaci, colpiti dalla poca resistenza offerta da Luigi XVIII al ritorno di Napoleone, rimisero in questione persino il rientro dei Borbone sul trono francese. Al contrario, Alessandro I sostenne la causa di Luigi XVIII, evitando alla Francia di subire un trattato vendicativo, che specialmente la Prussia, con Hardenberg, voleva imporre⁹⁶⁵. Dal canto suo, Labrador non poté ottenere altro che cinque milioni di indennizzo a riparazione dei maggiori danni subiti nel corso della resistenza anti-francese dalle fortezze spagnole, per il resto rimanendo valido quanto deciso nel Congresso di Vienna relativamente ai Ducati parmensi ed al Ducato di Lucca.

⁹⁶¹ ARTOLA GALLEGO, *Op. cit.*, p. 575.

⁹⁶² *Ibidem*, pp. 575-576.

⁹⁶³ *Ibidem*, p. 576.

⁹⁶⁴ *Ibidem*, l. c.

⁹⁶⁵ *Ibidem*, p. 578.

Si capiscono quindi le ragioni di risentimento che indussero la Spagna a firmare solo successivamente al 20 novembre 1815 il secondo *Trattato di Parigi*, ad eccezione dell'articolo 11, che confermava quanto stabilito nel Congresso di Vienna in senso contrario alle richieste di Madrid⁹⁶⁶.

⁹⁶⁶ *Traité de paix signé à Paris* [il 20 novembre 1815, da Austria, Francia, Gran Bretagna, Prussia e Russia], *suiivi d'un article additionnel* (MARTENS-SNR, *Supplément*, to. VI [= *Nouveau recueil*, to. II], pp. 682 e ss.)

Capitolo XIII

La Spagna negli anni 1815-20 fra *Santa Alleanza* e l'insorgenza delle colonie nelle Americhe

I. *L'oscillazione della diplomazia iberica fra Francia e Russia nella strumentale adesione alla Santa Alleanza*

Il complessivo quadro della Spagna fra il 1815 ed il 1820 va parzialmente considerato sia sul piano interno che su quello internazionale. All'inizio del 1815, il giorno 2 febbraio, il ministro di *Hacienda*, Pérez Villamil, è sostituito con Gonzáles Vallejo. Il giorno 16 salpa da Cadice una spedizione, per fronteggiare il movimento di ribellione in America. Il comando è affidato al generale Pablo Morillo (conte di Cartagena e marchese De la Puerta)⁹⁶⁷. Intanto, il 22, il governo sente la necessità di proibire in tutta la Spagna le feste in maschera, mentre si iniziano a comminare sanzioni al linguaggio 'irriverente ed osceno' che ha per oggetto la Chiesa ed il costume tradizionale.

Il giorno 1 di marzo avviene lo sbarco di Napoleone in Francia, con cui si inizia il periodo detto dei *Cento giorni*, cioè dei tre mesi del suo effimero ritorno. In Spagna si crea un ministero de *Seguridad Pública* (soppresso poi ad ottobre) e – in vista della partecipazione alla ripresa della lotta contro Napoleone – il 25 marzo si destituisce il ministro della *Guerra*⁹⁶⁸, il generale Eguía⁹⁶⁹, sostituendolo con il generale Ballestreros⁹⁷⁰. Il 31 comincia a riunirsi il *Consejo de Estado*.

Ad aprile, il giorno 25, si intensificano i rigori sulla stampa, proibendo la pubblicazione di tutti i periodici, eccetto la *Gaceta y Diario de Madrid*, considerata l'organo ufficiale del governo. Contestualmente

⁹⁶⁷ Si veda: *Indice biografico*.

⁹⁶⁸ Josep FONTANA, *La crisis del Antiguo régimen (1808-1833)*. Barcelona, Editorial Crítica, 1979, p. 218.

⁹⁶⁹ Si veda: *Indice biografico*.

⁹⁷⁰ *Ibidem*, l. c.

al rafforzamento della svolta reazionaria, si ricostituisce la *Compagnia di Gesù*, il 29 marzo⁹⁷¹.

Il 9 giugno si chiudono in tutta fretta, per fronteggiare la nuova situazione, i lavori del *Congresso di Vienna*. Tutto si deve ormai rimettere in gioco sul campo di battaglia. Pochi giorni dopo, a Waterloo, il 18 giugno, Napoleone è definitivamente sconfitto ed abdica per la seconda ed ultima volta, il 22 seguente.

Nei mesi successivi la Spagna assiste impotente alla proclamazione del programma rivoluzionario di Simón Bolívar⁹⁷², che il 6 settembre stende la *Carta de Jamaica*⁹⁷³. Intanto, Ferdinando VII sopprime, il giorno 16, il ministero delle *Indias*, e cerca sostegni alla sua politica sia sul piano interno che su quello internazionale. Mentre avviene, a La Coruña, il primo *pronunciamento* militare – argomento, questo delle insorgenze militari, che tratteremo succesivamente – da parte di Juan Díaz Porlier⁹⁷⁴, Ferdinando VII cerca il sostegno dello Czar Alessandro I, aderendo alla costituzione della *Santa Alleanza* (avvenuta il 26 settembre).

In ottobre, il giorno 3, a seguito del primo *pronunciamento* militare, avviene l'impiccagione di Porlier, e per la debole reazione opposta a questi fatti viene sostituito, il giorno 23⁹⁷⁵, il ministro della *Guerra* Ballestreros⁹⁷⁶, con il marchese di Campo Sagrado⁹⁷⁷.

Il 20 novembre 1815 si stipula il secondo *Trattato di Parigi*. Ma è a dicembre che il governo spagnolo prende nuove misure per riorga-

⁹⁷¹ J. FONTANA, *La crisis del Antiguo régimen...*, cit., p. 218.

⁹⁷² Si veda: *Indice biografico*.

⁹⁷³ La Carta de Jamaica, datata 6 settembre 1815, fu scritta da Simón Bolívar durante il soggiorno a Kingston fra il maggio e il dicembre di quell'anno. L'intestazione originale del documento riporta il titolo *Contestación de un Americano Meridional a un caballero de esta Isla* e si presume che il destinatario fosse l'inglese Henry Cullen [cfr.: *Indice biografico*], residente a Falmouth vicino a Montego Bay nella costa nord della Giamaica, in risposta a una sua missiva. I veri destinatari della lettera erano forse i governi europei, soprattutto l'Inghilterra, ancora incerti e indecisi sulla posizione da assumere nei confronti dei movimenti indipendentisti latinoamericani. Nello scritto Bolívar illustrava le cause che avevano stimolato i moti per l'indipendenza, esortando gli Stati europei a sostenere quei territori nel loro progetto. Inoltre, Bolívar tratteggiava il possibile futuro dei territori americani, individuando la migliore forma di governo nella repubblica, per abbandonarsi poi a una "visione utopica" dell'evoluzione della storia americana: cioè l'unione di tutte le ex colonie spagnole ormai Stati indipendenti in un'unica grande Confederazione. [MR]

⁹⁷⁴ Si veda: *Indice biografico*.

⁹⁷⁵ J. FONTANA, *La crisis del Antiguo régimen...*, cit., p. 218.

⁹⁷⁶ Si veda: *Indice biografico*.

⁹⁷⁷ *Ibidem*, l. c.

nizzarsi e per far fronte alla situazione sempre più critica, all'interno come all'estero. Il 10 dicembre, per i pessimi risultati che ha dato, si sostituisce il ministro di *Hacienda*, Valejo⁹⁷⁸, con Ibarra⁹⁷⁹. Il 13, su proposta di Ceballos, il governo condiziona ambigualmente (nei termini che si sono accennati relativamente all'azione diplomatica di Labrador) la sua adesione al trattato conclusivo del Congresso di Vienna⁹⁸⁰.

Sull'adesione di Ferdinando VII alla *Santa Alleanza*, giustamente insiste nella sua ampia, e confusa, ricostruzione storica Artola Gallego, il quale nondimeno pone giustamente l'accento sul contrasto che proprio nella prima Restaurazione, a partire precisamente dagli anni 1815-16, avviene in Spagna nel contesto di questo tentativo di avvicinamento allo *Czar*. Di per sé il tentativo sarebbe stato, se ben condotto, un elemento di riequilibrio non solo nell'immediato confronto in atto nel Congresso di Vienna, ma in più ampia prospettiva nel contesto dei futuri equilibri interni ed internazionali, nei quali sarebbero entrate in gioco anche per la Spagna diverse forme di legittimazione politica, dopo che quelle d'antico regime risultavano inadeguate.

D'altro canto, superato dal *Congresso di Vienna* il criterio puramente legittimista, sostituendogli quello della forza militare prevalente, ci voleva un altro criterio di legittimazione del potere, da opporre a quello messo in campo dalle preminenti fra le Potenze vincitrici. A questo intento si volsero gli Stati esclusi dai vantaggi che Austria ed Inghilterra si stavano assicurando. Proprio gli esclusi, in particolare la Spagna e la stessa Francia di Talleyrand, cercarono di organizzare un'alternativa, unendosi ai tentativi di recuperare terreno posti in opera dalla Russia, attraverso una diversa legittimazione fondata su principi etico-politici diversi dalla semplice Restaurazione reazionaria austriaca o dalle mire egemoniche della stessa Inghilterra (il cui governo conservatore, una volta debellato Napoleone, non si curava più di tanto di istanze di indipendenza nazionale, né di quelle di una struttura liberal-constituzionale all'interno dei paesi 'liberati dal gioco francese').

Non minore importanza, in questa ricerca di una nuova legittimazione post-rivoluzionaria e post-napoleonica del potere, avevano infatti anche i fattori ideali, i modelli di ordine politico a confronto, elementi che erano stati tutt'altro che secondari nel sostenere l'azione

⁹⁷⁸ *Ibidem*, l. c.

⁹⁷⁹ *Ibidem*, l. c.

⁹⁸⁰ J. FONTANA, *La crisis del Antiguo régimen...*, cit., p. 219.

politica delle Potenze sul piano interno e su quello internazionale, sia contro la Rivoluzione che contro l'Impero napoleonico.

Sotto questo profilo, assume una posizione centrale la *Santa Alleanza* organizzata da Alessandro I nell'intento di unire tutti i 'principi cristiani', non ultimo per l'influenza su di lui esercitata dalla baronessa Von Krudener⁹⁸¹, ancorché la storiografia abbia troppo sottovalutato la lunga presenza di Joseph de Maistre⁹⁸² a San Pietroburgo in quegli anni.

Il Conte savoiardo si era dimostrato infatti molto attivo nel senso di un esoterismo cristiano che già prima della Rivoluzione aveva nei suoi scritti assunto toni cristiano-massonici. Questo si legge a chiare lettere nel famoso *Mémoire* diretto al Duca di Brunswick⁹⁸³, *Gran maestro* della *Strikte Observanz* tedesca, dalla cui mediazione il Conte auspicava l'avvento appunto di un *Osiride cristiano* nella prospettiva di un latomismo spiritualista, ben diverso dal radicalismo materialistico che animerà quello degli *Illuminati* di Baviera ('scismatici' a seguito del *Convent* di Wilhelmsbad, nel 1782).

Nel 1815 quest'uomo messianico non avrebbe potuto forse essere lo *Czar*? Certo la suggestione di questa sorta di settarismo mistico-religioso (di un misticismo dalle matrici romantiche, non solo idealistiche ma dirette all'azione nella storia e nella politica) era molto forte al tempo della Restaurazione, particolarmente negli ambienti nobiliari. E non solo per l'influenza russa, ma ancor prima, se si pensa all'organizzazione dei *Chevaliers de la Foi* creata a Parigi da Bertier, in una confusa congerie di alcune famiglie del *faubourg Saint Germain*, di alcuni nobili auto-esiliatisi nei loro castelli, di qualche prete refrattario, di qualche vandeano o scrittore come Chateaubriand⁹⁸⁴. Si trattava di un primo nucleo della destra ultracista, sorto ancor prima della restaurazione, nel momento che coincide con l'inizio della fase calante dell'Impero napoleonico, fra il 1810-12⁹⁸⁵.

Dunque un'*élite* di settari che agivano di reazione alla politica antireligiosa di Napoleone (tale appariva la sua stessa politica concordataria), il quale sembra fosse molto sorpreso di scoprire nel 1809 il gruppetto della *Congrégation*, che osava cospirare in favore del Papa. Ma era stato proprio l'eccesso del suo dispotismo imperiale a

⁹⁸¹ Si veda: *Indice biografico*.

⁹⁸² *Ibidem*, l. c.

⁹⁸³ *Ibidem*, l. c.

⁹⁸⁴ *Ibidem*, l. c.

⁹⁸⁵ BERTIER de SAUVIGNY-M, *La Restauration*, cit., p. 17.

far germinare anche questa nuova tipologia di alleati per il 'royalisme' borbonico⁹⁸⁶.

Il termine di settari applicato a questi *Chevaliers de la Foi* è tutt'altro che inappropriato. Il creatore di questa organizzazione era il ventottenne Ferdinand de Bertier⁹⁸⁷ – figlio dell'ultimo Intendente generale, atrocemente ucciso il 22 luglio 1789 – animato da un odio sviscerato per la Rivoluzione. La *Congrégation* l'aveva accolto nel 1807 ed era stato fra i più attivi nel diffondere la *Bolla* di scomunica rivolta contro Napoleone. L'idea di un organismo che unisse in un solo *faisceau de résistance* tutte le forze realiste prese in Bertier ad esempio l'organizzazione massonica, alla quale – almeno secondo l'ex-gesuita *abbé* Barriel (i cui *Mémoires* erano stati ripubblicati a Parigi nel 1803) – veniva attribuita una delle cause principali del successo della Rivoluzione.

Nondimeno, ad imitazione della massoneria internazionale, anche gli *Chevaliers de la Foi* ebbero i loro 'gradi', la loro gerarchia (qui a mezza via fra suggestioni medievali e principi organizzativi massonici), i loro rituali di investitura, i loro segni di riconoscimento, i loro 'supérieurs occultes' (e, questi ultimi, anche qui gli unici ad essere a conoscenza delle finalità e dell'intera organizzazione). Al posto delle *Logge*, avevano le *Bannières*, attorno a cui si raccoglievano le unità elementari, gli organismi di base⁹⁸⁸.

Malgrado questa sua matrice nobiliare, l'organizzazione si diffuse fra gli operai ed i commercianti di Parigi, diffondendosi nei ceti medi e contadini, sia al centro, nella Franca Contea, sia a nord, nelle Fiandre e nell'Artois, sia nel *Midi* (in Aquitania), dove a Tolosa un buon numero di elementi popolari erano al servizio di quella *Bannière*⁹⁸⁹. Allora nessuno pensava certo ad un loro successo, ma nel 1814 gli *Chevaliers de la Foi* potevano giocare un ruolo importante per il ritorno dei Borbone⁹⁹⁰.

Del resto, nel 1818, esprimendo un sentimento diffuso fra i realisti, il duca di Richelieu scriverà all'ambasciatore francese a Roma che il destino della monarchia dei Borbone e quello della religione cattolica erano strettamente connessi⁹⁹¹. Posizione esattamente agli antipodi dalle prospettive razionaliste con cui gli Illuministi avevano creduto

⁹⁸⁶ *Ibidem*, p. 18.

⁹⁸⁷ Si veda: *Indice biografico*.

⁹⁸⁸ BERTIER de SAUVIGNY-M, *La Restauration*, cit., p. 19.

⁹⁸⁹ *Ibidem*, l. c.

⁹⁹⁰ *Ibidem*, p. 21.

⁹⁹¹ *Ibidem*, p. 300.

nel secolo precedente di poter rinnovare la monarchia d'antico regime⁹⁹². D'altro canto questa rivoluzione nel modo di concepire la monarchia non sarebbe stata opera né degli emigrati a Coblenza, né di Maistre e di Bonald, anche sul presupposto che le loro opere fossero conosciute in Francia solo dopo il 1815⁹⁹³. In definitiva si trattava degli effetti di un movimento più vasto del pensiero europeo nel suo complesso, di cui sia gli *Chevaliers de la Foi*, sia la stessa *Santa Alleanza* non sarebbero che un movimento fra i molti altri⁹⁹⁴.

Una posizione storiografica diversa considera invece determinante nel clima intellettuale dell'epoca l'influsso sia di sette come gli *Chevaliers de la Foi* che di scrittori come Chateaubriand⁹⁹⁵. Qui, di contro ad affermazioni come queste, si potrebbe obiettare la grande diffusione e l'influsso che ebbero in tutta Europa, e quindi anche in Francia, non solo le *Reflections on the Revolution in France*, di Edmund Burke (del 1790), ma – se non le opere di Gabriel Louis Ambroise de Bonald (*Théorie du pouvoir politique et religieux dans la société civile, démontrée par le raisonnement et per l'histoire*, del 1795) – certo le *Considérations sur la France* (del 1797) di Joseph de Maistre.

Sotto il profilo del misticismo filosofico-politico che fa da sfondo a questa rivoluzione verso i principi religiosi del sistema politico, non va dimenticato il ruolo che proprio Maistre svolse nel suo lungo soggiorno in Russia, fra il 1803-17, dove esercitò un'attività di proselitismo cattolico fra i membri dell'aristocrazia. Da qui il duro confronto con il ministro Speranskij, al quale Alessandro I aveva affidata la riforma dell'educazione. Contro di lui, Maistre scrisse le *Cinq lettres au comte Razoumovski sur l'éducation publique en Russie* (del 1810) ed i *Quatre chapitres sur la Russie* (del 1811). E qui andrebbero meglio considerati i rapporti fra tali posizioni maistriane e la Baronessa De Krudner, ispiratrice di Alessandro I.

Ma si potrebbero anche ricordare le diverse polarità in quelli che la storiografia si affretta a definire come referenti tradizionalistici o, al più, conservatori. In effetti, due principali posizioni si potrebbero localizzare nel vasto schieramento dell'opposizione al radicalismo antistorico, al materialismo naturalistico, al settarismo massonico confluiti nella Rivoluzione. Qui, infatti, su di un fronte c'erano senz'altro

⁹⁹² *Ibidem*, l. c.

⁹⁹³ *Ibidem*, l. c.

⁹⁹⁴ *Ibidem*, p. 301.

⁹⁹⁵ *Ibidem*, l. c.

il settarismo religioso degli *Chevaliers de la Foi*, il misticismo filosofico-religioso di Maistre, il misticismo assolutistico di Alessandro I.

Ma sull'altro fronte di una stessa contingenza antagonistica contro la Rivoluzione francese, vi erano i ben diversi referenti alla tradizione, quelli che in termini liberal-parlamentari argomentava soprattutto Burke, che in nome della continuità storica etico-politica, criticava quella francese, ma esaltava la *Glorious revolution* britannica, del 1689. Ma anche Bonald, proprio a partire dalla *Théorie du pouvoir politique et religieux...*, dimostrava la sua presa di distanza dalla concezione assolutista, riconoscendovi la finalità accentratrice, intesa a livellare tutti i corpi sociali, non meno della democrazia giacobina, quale prodotto finale della stessa monarchia assoluta. E chi scrive ha proposto una lettura più attenta del pensiero etico-politico di Bonald, per potervi riconoscere le matrici di un suo *illuminismo cristiano*⁹⁹⁶.

Del resto, una comune battaglia in nome degli ideali etico-religiosi e politici minacciati dalla Rivoluzione univa Bonald a Maistre, del quale Bonald aveva pubblicato, all'insaputa del suo autore, l'*Essai sur le principe générateur des constitutions politiques et des autres institutions humaines* (edito a Parigi, nel 1814). Diversità sussistevano invece sul piano della concezione liberal-parlamentare dell'ordine politico da restaurare. La medesima convinzione religiosa non indusse Bonald a posizioni come quelle espresse da Maistre, nel 1819, con il *Du Pape*.

Peraltro, gli stessi *ultras* monarchici nel corso della Restaurazione agirono in Parlamento nel senso di controllare il potere sovrano, come rivelerebbe una più attenta lettura del fenomeno della *Chambre introuvable*. E qui la connessione fra liberali come Bonald e liberali come Benjamin Constant potrebbe risultare a proposito della questione della libertà di coscienza e della fede religiosa, che con gli opportuni distinguo li animava entrambi.

Su questo sfondo complesso di una resistenza al radicalismo rivoluzionario eticamente fondata e riferita alla tradizione, si staglia invece la politica di adesione formale, forse del tutto opportunistica, di Ferdinando VII a quella *Santa Alleanza* dei principi cristiani che, intensamente voluta dal misticismo liberaleggiante dello Czar Alessandro I, venne organizzata dalla diplomazia russa, nel progetto poi sottoposto alla firma di tutti gli Stati europei, appunto il 26 settembre 1815.

⁹⁹⁶ Si veda: P. PASTORI, *L'illuminismo cristiano di Louis de Bonald*, in: *Rivista Internazionale di Filosofia del diritto*, S. IV., LIX (1982), pp. 381-433. Ora in: ID., *Tradizione e tradizionalismi. Primi saggi*. Lecce, Milella, 1997, pp. 275-324.

Anche in questa occasione si ebbe comunque una tardiva adesione da parte della Spagna, anche a motivo della sostituzione (il 20 ottobre 1816), come ministro di Stato, Pedro [de] Ceballos con José [García de León y] Pizarro⁹⁹⁷, per cui anche questa negoziazione venne affidata al nuovo plenipotenziario, il conte Fernán Núñez, destinato a Parigi, mentre Labrador⁹⁹⁸ veniva trasferito come ambasciatore ‘di famiglia’ presso i Borbone di Napoli⁹⁹⁹.

Ma per capire questa crisi di governo dell’ottobre 1816, vanno riconsiderati i principali avvenimenti che la precedono. Il 16 gennaio 1816 viene proclamato l’Impero del Brasile. In Spagna, il 26 gennaio si verifica un tentativo di *golpe* da parte del ministro di Stato, González Vallejo¹⁰⁰⁰, che viene esiliato, subentrandogli Ceballos. Il giorno successivo si ha una crisi parziale nel governo, con la nomina di nuovi ministri, di *Hacienda* (López Araujo)¹⁰⁰¹, della *Marina* (Vásquez Figueroa)¹⁰⁰², mentre si affida per un solo giorno il ministero di *Gracia y Justicia* al vescovo Abad y Queipo¹⁰⁰³.

Il 14 febbraio si decidono i matrimoni di Ferdinando VII e di suo fratello, *don Carlos*, rispettivamente con le principesse del Portogallo, Isabell e María Francisca. Pochi giorni dopo, il 21, si scopre – come meglio vedremo più avanti, a proposito di una valutazione complessiva delle cospirazioni e dei *pronunciamientos* del periodo – la cosiddetta ‘*conspiración del triángulo*’, che si sospetta avesse per scopo il regicidio, per cui già il giorno 21 ci si affretta a giustiziare un certo Richart, ritenutone uno dei principali artefici¹⁰⁰⁴.

Intanto, nelle Americhe la situazione è sempre più incontrollabile. Il primo di giugno Rodríguez de Francia è nominato ‘*dictator perpetuo*’ del Paraguay¹⁰⁰⁵, mentre il 9 luglio si dichiara l’indipendenza dell’Ar-

⁹⁹⁷ *Indice biografico*.

⁹⁹⁸ *Indice biografico*.

⁹⁹⁹ ARTOLA GALLEGO, *Op. cit.*, pp. 579-580.

¹⁰⁰⁰ Si veda: *Indice biografico*.

¹⁰⁰¹ *Ibidem*, l. c.

¹⁰⁰² *Ibidem*, l. c.

¹⁰⁰³ J. FONTANA, *Op. cit.*, p. 219. Sul personaggio, cfr.: *Indice biografico*.

¹⁰⁰⁴ *Ibidem*, l. c.

¹⁰⁰⁵ Il territorio corrispondente all’odierno Paraguay proclamò l’indipendenza il 1 ottobre 1813, svincolandosi non solo dalla Spagna, ma anche dal Vicereame del Río de la Plata e, soprattutto, dalla città di Buenos Aires. Il piccolo paese conservò la libertà a caro prezzo, poiché nel 1814 s’instaurò nel paese la dittatura di José Gaspar Rodríguez de Francia che, nel 1817, venne nominato dittatore a vita. Per evitare ingerenze straniere, ma in realtà per mantenersi saldamente al potere, il dittatore isolò il paese nel modo più totale fino alla sua morte, nel 1840. [MR].

gentina. Si cerca di alleggerire le tante tensioni accumulate da tali eventi in occasione delle nozze di Ferdinando e Carlos, concedendo un'amnistia (il 29 settembre), peraltro molto limitata¹⁰⁰⁶. Ma la situazione è tutt'altro che tranquilla, se un mese dopo (il 30 ottobre) cade il governo di Ceballos, rimpiazzato, nella carica di ministro di Stato, da José [García de León y] Pizarro, sostenuto dalla *camarilla* filo-russa. In una reazione a catena, il 23 dicembre viene sostituito¹⁰⁰⁷, nel ministero di *Hacienda*, anche López Araujo, al quale subentra Martín [de] Garay [y Perales]¹⁰⁰⁸.

Sullo sfondo di questa faccenda c'è intanto l'aggravamento crescente della situazione americana, dove Simon Bolívar¹⁰⁰⁹ il 31 dicembre sbarca con le sue truppe nel continente americano¹⁰¹⁰. Si chiude così drammaticamente il 1816.

A monte dell'intera crisi interna al regime, c'era stata anche la combinata azione diplomatica fra l'ambasciatore russo a Madrid, Tatischeff, e quello spagnolo a San Pietroburgo, Francisco Cea Bermúdez¹⁰¹¹, relativamente alla costituenda *Santa Alleanza*. Iniziativa, questa, russo-spagnola, di cui il ministro di Stato, Ceballos ed il plenipotenziario Labrador non erano stati affatto messi a conoscenza. Si trattava infatti di un passo voluto dallo stesso Ferdinando VII, che con la sua 'diplomazia segreta' architettava la propria adesione senza che la diplomazia ufficiale spagnola ne fosse messa al corrente¹⁰¹². Anche qui, dunque, si palesavano tutti gli effetti devastanti che l'esistenza di una tale 'duplice diplomazia' aveva manifestato in questa ed in altre vicende.

D'altra parte, anche la nomina di Pizarro era dovuta ad un momentaneo tentativo di unire queste due diplomazie interne alla Spagna. Pertanto, una delle prime decisioni di Pizarro fu di ordinare a Labrador di astenersi da ogni ulteriore passo diplomatico per i Ducati di Parma, Piacenza e Guastalla, confidando nel solo intervento dello *Czar* per ottenere, tramite l'appoggio della Francia, dalle altre tre principali Potenze una migliore sistemazione degli ex-Stati italiani¹⁰¹³.

¹⁰⁰⁶ J. FONTANA, *Op. cit.*, p. 220.

¹⁰⁰⁷ *Ibidem*, l. c.

¹⁰⁰⁸ *Indice biografico*.

¹⁰⁰⁹ *Ibidem*, l. c.

¹⁰¹⁰ J. FONTANA, *Op. cit.*, p. 220.

¹⁰¹¹ Si veda: *Indice biografico*.

¹⁰¹² ARTOLA GALLEGÓ, *Op. cit.*, pp. 580-581.

¹⁰¹³ *Ibidem*, p. 583.

Ma ai primi di gennaio del 1817 lo stesso Pizarro riconosceva che l'intervento presso il governo francese attuato in tal senso dal plenipotenziario russo, Pozzo di Borgo, era stato molto blando ed inconclusivo. Dal canto suo, Labrador anche in questo frangente aveva tentato una sua carta, cercando l'appoggio di una mediazione da parte di Wellington, considerandolo più vicino alle cose spagnole, non fosse altro che per le trascorse esperienze dell'intervento inglese nella Penisola, nella guerra contro i Francesi.

Comunque, anche a Pizarro poteva sembrare che la buona disposizione di Inghilterra e Russia potesse indurre le altre Potenze a concedere qualcosa di più alla Spagna di quanto in effetti le venne dato. E cioè anche la sola promessa che il Ducato di Parma (quindi senza Piacenza che per volere di Metternich andava all'Austria), sarebbe tornato in mano borbonica (nella persona dell'ex-regina d'Etruria, la moglie del defunto Ludovico, Duca di Parma) alla morte di Maria Luisa d'Asburgo Lorena (moglie di Napoleone). Nel complesso, si rivelava del tutto sterile non solo la precedente azione della diplomazia ufficiale, messa in opera da Ceballos e da Labrador, ma anche quella della 'diplomazia segreta' architettata da Ferdinando VII con quella che appare essere solo una strumentale adesione alla *Santa Alleanza*. Il solo vantaggio che la diplomazia spagnola nel suo complesso assicurò fu dunque la nomina a duca del conte Fernán Núñez¹⁰¹⁴.

Tuttavia era questo solo il culmine di una dissennata politica diplomatica iniziata quando il governo spagnolo, oltre a questi problemi della successione negli ex-Ducati dei Borbone di Parma, avrebbe dovuto sviluppare un'azione più decisa nei domini americani. Allora la partita dell'impero coloniale spagnolo poteva essere considerata ancora aperta. Ma non va dimenticato che riguardo al sud-America, proprio la miope politica di Ferdinando VII aveva provocato la ribellione del Venezuela e di Buenos Aires, dove si erano quindi instaurati governi rivoluzionari. Un parziale correttivo si era avuto con il successo della grande spedizione affidata al comando del generale Morillo, già distintosi nella guerra contro i francesi, da lui nel corso di ben cinque anni brillantemente condotta con abili operazioni militari. Ma, ora, questa sua partenza da Cadice (con ben 10.000 uomini su 42 navi) non sarebbe comunque riuscita a fermare le iniziative di Simón Bolívar per creare le nuove repubbliche sud-americane¹⁰¹⁵.

¹⁰¹⁴ *Ibidem*, p. 588.

¹⁰¹⁵ *Ibidem*, p. 607.

Inoltre, un fatto ancor più decisivo furono i contrasti che la diplomazia spagnola incontrò a proposito dei territori nord-americani, in quanto gli Stati Uniti si erano ormai spinti ad incorporare tutti quelli lungo la linea del Mississippi. In quei frangenti, il governo spagnolo venne costretto a cercare l'appoggio sia dell'Inghilterra, sia da parte della Francia, la quale nella politica di riconversione dei territori dell'ex-impero napoleonico pure aveva una qualche aspirazione a rivedere la questione della Luisiana (nel 1803 venduta da Napoleone al governo di Washington).

In questo contesto, la Spagna, sin dalla primavera del 1816, aveva accettato di riconsiderare l'immediata abolizione della tratta degli schiavi, richiesta da Londra al *Congresso di Vienna*¹⁰¹⁶. Intanto, però, nel 1817, si riproposero altre questioni interne. Il 17 gennaio fallisce il tentativo, a Valencia, di assassinare Eguía (come si è visto, un fedelissimo di Ferdinando VII). Quindi viene nominato ministro di *Gracia y Justicia*, Lozano de Torres, uno dei protagonisti di punta della *camarilla* di Corte.

Si cerca, cioè, di frenare il pieno ritorno dell'ideologia assolutista con la decisione (il 12 febbraio) della *Real Academia de San Fernando* del divieto di dipingere, incidere o scolpire immagini sacre unitamente a quella dello stesso Re¹⁰¹⁷. In quello stesso giorno José de San Martín¹⁰¹⁸ entra a Santiago del Cile¹⁰¹⁹. In Spagna, nei giorni del 5-8 aprile si verifica, con l'appoggio della borghesia di Barcellona, il *levantamiento liberal* di Lacy¹⁰²⁰ in Catalogna¹⁰²¹.

Se a preoccupare Madrid è comunque il crescente fallimento della politica americana, nondimeno sul versante interno della Spagna

¹⁰¹⁶ [Acte du Congrès de Vienne, signé le 9 Juin 1815. Pièces annexées]. N. XV. Déclaration des Puissances sur l'abolition de la traite des Nègres du 8 Févr. 1815 (MARTENS-SNR=Supplément, to. VI [= Nouveau recueil, to. II], pp. 432-434).

¹⁰¹⁷ J. FONTANA, *Op. cit.*, p. 220.

¹⁰¹⁸ Si veda: *Indice biografico*.

¹⁰¹⁹ Come in altri territori sudamericani, a Santiago de Chile i moti rivoluzionari scoppiarono nel 1810, ma i contrasti all'interno dello stesso gruppo dei rivoluzionari facilitarono le ripetute vittorie degli spagnoli che, nel 1814, la rioccuparono, ponendo fine al primo periodo d'indipendenza, noto come "*Patria Vieja*". Mentre gli spagnoli entravano in Santiago de Chile, Bernardo O'Higgins [si veda: *Indice biografico*], che aveva guidato i moti per l'indipendenza, varcava le Ande a capo di un gruppo di fuggiaschi cileni e raggiungeva l'Argentina, ove con l'aiuto di José de San Martín avrebbe organizzato la liberazione del Cile. Infatti, nel 1817 venne allestito '*el Ejército de los Andes*' che, alla guida dell'argentino José de San Martín, riattraversò le Ande e invase l'odierno Cile, che il 12 febbraio 1818 si proclamò indipendente. [MR]

¹⁰²⁰ Si veda: *Indice biografico*.

¹⁰²¹ J. FONTANA, *Op. cit.*, p. 220.

comunque restava grave la situazione. La guerra aveva grandemente abbassato il livello delle attività economiche, in particolare l'agricoltura ed il commercio. Le popolazioni rurali erano state angariate per lunghi anni dalla presenza di eserciti che nel complesso, fra 'amici' e 'nemici', erano sempre stati sul mezzo milione di uomini, che vivevano di quanto potevano strappare alla popolazione. Di qui anche un sensibile calo demografico ed il grave accrescimento del debito pubblico. E tutto nel contesto di una congiuntura depressiva mondiale che arriverà sino al 1830¹⁰²².

Non valsero peraltro a molto le politiche economiche messe in atto dal governo fra il 1815-17, cioè la *Junta de Economía* e la *Junta de Hacienda* create da Ferdinando per cercare di arrestare il crescente deficit¹⁰²³. A capo della *Junta de Hacienda* il Re volle porre Martín de Garay, il quale con una sua *Memoria* del 6 marzo 1817 chiarì le uniche possibilità per risolvere la questione: grandi economie o grandi contribuzioni¹⁰²⁴. Viste le difficoltà di far pesare le riduzioni delle spese sui ministeri di *Gracia y Justicia* e della *Guerra*, Garay aveva di fronte solo la politica di tassazioni, e queste riguarderanno (a partire dalla decisione del governo presa fra il 15-16 aprile 1817) sostanzialmente la Chiesa¹⁰²⁵.

Su questo piano prenderà sempre più corpo la ricerca di appropriarsi degli ingenti patrimoni ecclesiastici, in un processo che dalla politica di tassazione del governo neo-assolutistico di Ferdinando giungerà – in un crescendo di radicalizzazioni ideologiche – sino alla politica anti-religiosa del governo rivoluzionario instauratosi a partire dal gennaio-marzo 1820.

Sin qui, comunque, risulta determinante il complessivo processo per cui, grado a grado, sul piano interno, sia la crisi economica, sia l'ostinato proposito di Ferdinando VII di reprimere i governi rivoluzionari centro-sud americani, si vengono sommando alle crescenti resistenze liberali al suo assolutismo, finendo poi per sfociare in un clima di congiura maturato nell'ombra dell'organizzazione latomistica.

La massoneria spagnola sin dall'inizio della Restaurazione può infatti far leva sui sentimenti di insoddisfazione e sulla disponibilità alla ribellione di alcuni generali protagonisti della resistenza ai

¹⁰²² ARTOLA GALLEGO, *Op. cit.*, pp. 593-595.

¹⁰²³ *Ibidem*, p. 597.

¹⁰²⁴ *Ibidem*, l. c.

¹⁰²⁵ *Ibidem*, p. 599.

francesi, ora delusi dalla politica restaurativa del governo, orientata nel senso di riproporre le chiusure d'antico regime all'ascesa nella gerarchia militare poste agli ufficiali non appartenenti alla nobiltà. La massoneria spagnola – come chiarisce nelle sue *Memorias* un suo protagonista, Antonio Alcalá Galiano¹⁰²⁶ – si differenzia da quella del 'secolo dei lumi' perché ha un unico, realistico ed immediato programma: il ripristino della Costituzione del 1812¹⁰²⁷.

In questi frangenti, il 30 maggio 1817, si pubblica il nuovo progetto di *Hacienda* noto come '*sistema de Garay*', che però non si sa sino a che punto sia opera del ministro¹⁰²⁸. Il 19 giugno è nominato ministro della *Guerra* il generale Francisco de Eguía¹⁰²⁹, il quale l'11 agosto firma con Tatischeff l'accordo di Madrid per l'acquisto delle navi russe, che è subito occasione di un grave scandalo¹⁰³⁰. In questa complessa situazione, il governo spagnolo si trova a dover fronteggiare gli Stati Uniti, che appunto ora pretendevano il confine non più con i domini spagnoli lungo il Mississippi (come aveva accettato Madrid) ma alle fonti del Colorado. Perciò Pizarro convinse il Consiglio di Stato spagnolo a richiedere, come avvenne il 22 giugno 1817, l'appoggio dell'Inghilterra¹⁰³¹.

Nondimeno, la situazione interna continua a peggiorare. A settembre, il giorno 21, si arresta Juan Van Halen¹⁰³², sospettato autore di una congiura massonica a Murcia e Granada¹⁰³³. Intanto, solo ora Pizarro può dar adito alla richiesta di sostegno inoltrata all'Inghilterra (sin dal giorno 26 aprile)¹⁰³⁴, accettando con il trattato del 23 settembre 1817¹⁰³⁵ la richiesta di Londra di porre fine (dietro un compenso di 400.000 sterline alla Spagna) alla tratta degli schiavi a nord dell'Equador (e comunque solo molto più tardi, il 30 maggio 1820, si giungerà all'abolizione generale e definitiva)¹⁰³⁶.

¹⁰²⁶ Si veda: *Indice biografico*.

¹⁰²⁷ ARTOLA GALLEGÓ, *Op. cit.*, pp. 616-617.

¹⁰²⁸ Si veda: *Indice biografico*.

¹⁰²⁹ *Ibidem*, l. c.

¹⁰³⁰ *Acte de vente d'une escadre russe, cédée par S. M. l'Empereur de Russie à S. M. le Roi d'Espagne, signé à Madrid le 11 Août 1817* (MARTENS-SNR, *Supplément*, to. IX [= *Nouveau recueil*, to. V], pp. 41-44).

¹⁰³¹ ARTOLA GALLEGÓ, *Op. cit.*, p. 589.

¹⁰³² Si veda: *Indice biografico*.

¹⁰³³ J. FONTANA, *Op. cit.*, p. 221.

¹⁰³⁴ ARTOLA GALLEGÓ, *Op. cit.*, p. 697.

¹⁰³⁵ MARTENS-SNR, *Supplément*, to. VII [= *Nouveau recueil*, to. III], pp.135 e ss.

¹⁰³⁶ ARTOLA GALLEGÓ, *Op. cit.*, p. 586. Ma si vedano: *il Traité pour la suppression de la traite des noirs, suivi d'un formulaire, signé à Madrid, le 23 Septembre 1817* [stipulato

Nel frattempo, – mentre il 28 dicembre 1817 si incarcera Torrijos, coinvolto nella congiura di Van Halen – la politica espansionista statunitense continua, adesso con il pretesto di voler porre fine sia all'attività dei pirati spagnoli in Florida, sia alle scorrerie degli indiani Seminole. Questione, anche questa, che si risolverà solo molto più tardi, quando la Spagna, nella persona di Onís [Luis de Onís González-Vera]¹⁰³⁷, dovrà accettare di sottoscrivere a Washington, il 22 febbraio 1819, il trattato che stabiliva la rinuncia alla Florida ed a qualsiasi rivendicazione sulla Luisiana¹⁰³⁸.

Tuttavia la questione americana, 'risolta' per il momento per il nord-America, restava del tutto aperta per il centro e sud-America, dove nel corso della lotta anti-napoleonica e della Restaurazione reazionaria di Ferdinando VII si erano prodotte le suddette ribellioni e movimenti di distacco dalla Madrepatria. La decisione del governo ferdinandino di dovervi intervenire con spedizioni militari per riportare quelle vaste regioni sotto il controllo spagnolo avrebbe avuto decisivi riflessi sul piano interno.

Per il momento, nel 1818, il giorno 12 febbraio si proclama a Santiago l'indipendenza (che sarà definitivamente sancita, il 21 aprile, con la vittoria riportata da José de San Martín), mentre il 21 febbraio giungono a Cadice le navi acquistate dai Russi. Ad agosto, il giorno 5, si pubblica il progetto di Garay per il regolamento del debito pubblico. Ma è a settembre, il giorno 14, che si apre la nuova crisi di governo, per la quale a Pizarro, Garay ed a José Vásquez Figueroa subentrano nelle rispettive cariche sia il marchese di Casa-Irujo¹⁰³⁹, sia José de Imaz¹⁰⁴⁰, sia Balthasar Hidalgo de Cisneros¹⁰⁴¹.

In questi frangenti, il 24 ottobre 1818 inizia il *Congresso di Aquisgrana* (destinato a concludersi il 21 novembre), al quale partecipano le Potenze della Quadruplice Alleanza (cioè Gran Bretagna, Russia, Austria e Prussia), cui poi si aggiunge la Francia, ma non la Spa-

fra Spagna e Inghilterra] (MARTENS-SNR, *Supplément*, to. VII [= *Nouveau recueil*, to. III], pp. 135 e ss.); il *Protocole des Conférences tenues à Londres relativement à la traite des nègres* [stipulato fra Austria, Francia, Inghilterra, Prussia e Russia] (MARTENS-NS, *Nouveaux suppléments au Recueil de Traités...*, to. III, pp. 48-87)] ; i *Protocoles des Conférences tenues [al Congrès d'Aix-la-Chapelle] entre le cinq Puissances relativement à la traite des nègres, avec les correspondances et mémoires relatifs à ce sujet* (Ib. pp. 87-127).

¹⁰³⁷ Si veda: *Indice biografico*.

¹⁰³⁸ ARTOLA GALLEGÓ, *Op. cit.*, p. 591.

¹⁰³⁹ Si veda: *Indice biografico*.

¹⁰⁴⁰ *Ibidem*, l. c.

¹⁰⁴¹ *Ibidem*, l. c.

gna¹⁰⁴². Del resto, nel corso del *Congresso di Aquisgrana*, nell'ottobre 1818, facendo leva sulla politica interventista della *Santa Alleanza*, il governo spagnolo richiese l'aiuto di Inghilterra, Russia e Francia per reprimere i governi rivoluzionari del sud-America, ottenendone il sostanziale rifiuto¹⁰⁴³. Nel frattempo, il 20 novembre Simón Bolívar proclamava l'indipendenza del Venezuela¹⁰⁴⁴.

II. *Un consuntivo della ribellione delle colonie spagnole nelle Americhe*¹⁰⁴⁵

Un fatto certo è che “la disintegrazione dell'impero spagnolo ebbe inizio con l'applicazione in America [Latina] del diritto rivoluzionario della penisola iberica”, ossia di quel “modello del cambiamento” che in termini di forma giuridica proveniva, “per una singolare ironia della storia” dalla stessa Madrepatria¹⁰⁴⁶. Sugli sviluppi complessivi della politica ‘*ultramarina*’ spagnola, vanno comunque precisati diversi momenti. Nell'autunno del 1811 si era costituita a Cadice una *Comisión o Junta de Arbitrios y de Reemplazos*, per organizzare e allestire le spedizioni militari per la riconquista dei territori delle colonie, ove erano scoppiati l'anno precedente i primi moti rivoluzionari. L'iniziativa nacque dai commercianti gaditani, che erano interessati a non perdere i proficui rapporti con le Indie con cui commerciavano, e che erano comunque allarmati per la disorganizzazione e l'inerzia del governo liberale, impegnato nel frattempo nella guerra contro i Francesi¹⁰⁴⁷.

¹⁰⁴² *Congrès d'Aix la Chapelle. Protocole concernant les modifications proposées par la France aux stipulations de la convention du 9 octobre* (MARTENS-SNR, *Supplément*, to. VIII [= *Nouveau recueil*, to. IV], p. 648.) Per la convenzione in parola (stipulata dalle Potenze vincitrici, cioè Austria, Francia, Gran Bretagna, Prussia e Russia), si veda: *Conventions pour l'évacuation de la France, signées à Aix-la-Chapelle* (*ib.*, p. 549).

¹⁰⁴³ ARTOLA GALLEGO, *Op. cit.*, pp. 613-614.

¹⁰⁴⁴ J. FONTANA, *Op. cit.*, p. 221.

¹⁰⁴⁵ La parte che segue, fino alla fine del capitolo, è di Marzia Rosti [MR].

¹⁰⁴⁶ Ricardo ZORRAQUÍN BECÚ, *La recepción de los derechos extranjeros en la Argentina durante el siglo XIX*, in: *Revista de historia del derecho* [Buenos Aires]. IV (1976), pp. 328-329.

¹⁰⁴⁷ La *Comisión* fu considerata, in un primo momento, una sezione del ministero della Marina, poi di quello delle Indie (dal 15 gennaio al 6 dicembre 1815) e, infine, di quello della Guerra (dal 6 dicembre 1815 al 6 giugno 1820). Il 6 giugno 1820 l'organo passò sotto il controllo del ministero delle Finanze (*Hacienda*) e furono sospese le spedizioni militari nelle – ormai – ex colonie. Nel 1826 venne istituita a Madrid, su incarico di Ferdinando VII, una Commissione *ad hoc* che avrebbe dovuto redigere, sulla base dei documenti custoditi negli archivi, una storia dell'attività della *Junta*. Il 13 dicembre

La *Comisión* svolse una notevole attività in quanto – già nel novembre 1811 – partirono i primi 1.068 soldati così destinati: 757 a La Habana, 224 a Puerto Rico e 87 a Montevideo. Nel 1812, furono inviati altri 5.814 uomini, per destinazione suddivisi fra le province di Veracruz (4.611), Santa Marta (308), Maracaíbo (214) e Montevideo (681). La fine della guerra contro Napoleone, nel 1813, consentì l'impiego di maggiori truppe in queste colonie, ed infatti furono inviati altri 2.260 soldati a Veracruz, 214 a Santa Marta, 1.449 a Caracas, 1.473 a Lima e 3.444 a Montevideo¹⁰⁴⁸.

Il ritorno sul trono di Spagna di Ferdinando VII e i cambiamenti che ne derivarono, nel 1814 consentirono solo la partenza di un'imbarcazione per Lima con 118 uomini¹⁰⁴⁹. Intanto, era iniziata l'organizzazione della spedizione con più di 10.000 uomini per la Costa Firme, che sarebbe stata guidata da Pablo Morillo e da Pascual Enrile¹⁰⁵⁰ la cui partenza era prevista per il febbraio 1815. L'anno 1815 fu comunque quello che vide il maggior impiego di forze militari: ai 12.254 uomini inviati nella spedizione per la Costa Firme, si aggiunsero i 3.098 uomini diretti a Portobelo, i 1.479 uomini per Lima ed i 308 per Montevideo, nel complesso raggiungendo la cifra di 17.139 soldati, che superò il totale degli uomini di tutte le spedizioni inviate nelle Indie dal 1810 al 1814.

Nel 1816 i militari inviati nelle colonie furono molto pochi e diretti al nord del continente, per aiutare Morillo (e precisamente: 1.698 a Veracruz, 1.924 a La Habana, 723 a Portobelo), mentre agli inizi del 1817 il *Consejo de Estado* spagnolo decise di sospendere temporaneamente l'invio di grandi spedizioni militari nelle Indie per l'elevata somma di denaro spesa sino ad allora con scarsi risultati.

1831 venne presentato a Ferdinando VII un testo intitolato *Memoria sobre las operaciones de la Comisión de Reemplazos de América* (Antonio MATILLA TASCÓN, *Las expediciones o reemplazos militares enviados desde Cádiz a reprimir el movimiento de independencia de Hispanoamérica*, in: *Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos*, tomo 57, Madrid, 1951, n. 1, pp. 37-52). Per la redazione del testo *Memoria sobre las operaciones de la Comisión de Reemplazos de América* (217 pp.), la Commissione *ad hoc* si avvale, probabilmente, dei documenti oggi conservati nell'*Archivo General de Indias (AGI). Sevilla, Sección XII (Papeles de Cádiz)*. L'autore informa, inoltre, che l'originale manoscritto, unico esemplare, della *Memoria* è presso la *Biblioteca del ministero de Hacienda*, Madrid.

¹⁰⁴⁸ I dati delle spedizioni militari sono tratti da: Edmundo Aníbal HEREDIA, *Planes españoles para reconquistar hispanoamérica, (1810-1818)*, Buenos Aires, Eudeba, 1974, pp. 78-81, pp. 105, 387.

¹⁰⁴⁹ *Ibidem*, p. 387.

¹⁰⁵⁰ Si veda: *Índice biografico*.

In particolare, da una relazione presentata da Campo Sagrado, ministro de la Guerra, risultò che dal 1811 al 1817 fossero stati inviati 33.127 soldati – senza contare gli ufficiali e i comandanti – e che il costo totale delle spedizioni era ammontato a circa 214.102.746 *reales*: una somma che le finanze del Regno avevano molto faticato a sostenere. Per il 1817 quindi si dispose solo l'invio di 4.321 uomini (1.962 a La Habana, 1.139 a Portobelo, 118 a La Guayra e 1.102 a Lima), cui seguirono, nel 1818, solo 1.950 soldati destinati a Lima¹⁰⁵¹.

Sulle complessive reazioni che nelle colonie spagnole delle Americhe ebbe l'orientamento delle *Cortes* e del Sovrano per le istanze di questi territori 'ultramarini', si possono fare le seguenti considerazioni. L'ipotesi di introdurre la forma di governo monarchica nei territori originatisi dallo smembramento dei vicereami coloniali spagnoli fu presa in considerazione sia dai governi dei neo-Stati sia dalle *Cortes* spagnole durante il triennio liberale. In entrambi i casi venne offerta la corona a un membro della dinastia dei Borbone o a Ferdinando VII stesso, ma tutte le proposte furono sempre rifiutate dalla Corte spagnola.

Consideriamo infatti le offerte in tal senso prodotte dalle colonie dell'Argentina, del Cile e del Perù. In Argentina – nella ricerca di una forma di governo che riportasse la tranquillità nel paese dilaniato dai contrasti fra federalisti e centralisti – emerse l'idea di adottare una monarchia costituzionale, sul modello della Gran Bretagna. Nel 1814, infatti, Manuel Belgrano¹⁰⁵², Bernardino Rivadavia¹⁰⁵³ e Manuel de Sarratea¹⁰⁵⁴ si recarono in Europa e con l'aiuto di Francisco de Cabarrús¹⁰⁵⁵ offrirono il trono delle *Provincias Unidas del Río de la Plata* a Francisco de Paula, fratello di Ferdinando VII, ma la missione non ebbe fortuna.

Nel 1816 al Congresso di Tucumán – convocato per proclamare l'indipendenza dalla Spagna e per redigere una costituzione – furono presentate alcune proposte appunto per istituire comunque una monarchia costituzionale. Il primo progetto fu di Manuel Belgrano, che propose di offrire ad un Inca il trono di un regno che avrebbe avuto la capitale a Cuzco e avrebbe compreso i territori del Río de la Plata,

¹⁰⁵¹ I dati sono forniti da Edmundo Aníbal Heredia (*Op. cit.*, pp. 252-256), che rinvia agli *Actas del Consejo de Estado*, libro 20 d, sessione del 22 gennaio 1817, reperibili presso l'*Archivo Histórico Nacional* (Madrid).

¹⁰⁵² *Indice biografico*.

¹⁰⁵³ *Ibidem*, l. c.

¹⁰⁵⁴ *Ibidem*, l. c.

¹⁰⁵⁵ *Ibidem*, l. c.

del Cile e del Perù, raggiungendo un'estensione equivalente a quella del Brasile. Il progetto fu respinto dal Congresso, poiché il centro del regno si sarebbe spostato in Perù, danneggiando la posizione privilegiata di Buenos Aires.

Un altro progetto offriva la corona ad un principe della dinastia portoghese dei Braganza, che allora regnava in Brasile, ed in alternativa si ipotizzava il matrimonio fra una principessa portoghese e il presunto candidato Inca al trono. Infine, nel 1818, dalla Francia fu proposto come candidato, in un primo momento, Luigi Filippo di Orléans, cugino di Luigi XVIII, e in un secondo momento il duca di Lucca, un Borbone per linea materna ed ex-erede del regno d'Etruria¹⁰⁵⁶.

Anche in Cile e in Perù fu considerata l'idea d'introdurre una monarchia, il cui trono venne offerto ad un membro della famiglia reale spagnola. In particolare, è stato ricostruito¹⁰⁵⁷ che José de San Martín l'8 settembre 1820 si incontrò con il Viceré del Perù, Pezuela¹⁰⁵⁸, per discutere l'eventuale trasformazione dell'antico Vicereame in Stato indipendente, con un principe dei Borbone alla guida. L'anno seguente, San Martín incaricò Juan García del Río e Diego Paroissen di recarsi in Europa per offrire il trono del Perù, in un primo tempo, al duca di Lucca e, in seguito, qualora fosse stata rifiutata la proposta, ad un altro principe europeo. È al tal proposito stato sostenuto che anche un Bernardo O'Higgins¹⁰⁵⁹ avesse pensato ad un governo monarchico per il Cile indipendente, ma i documenti relativi sono andati distrutti¹⁰⁶⁰.

Infine, il 22 febbraio 1821 il Messico proclamò l'indipendenza dalla Spagna e fu presentato da Agustín de Iturbide¹⁰⁶¹ il *Plan de Iguala*, per un Messico indipendente, retto da un governo monarchico, la cui corona veniva offerta a Ferdinando VII o ad un membro della sua dinastia o di un'altra casa regnante in Europa. In definitiva, il *Plan de Iguala* riprendeva dunque il progetto del 1783, allora avanzato

¹⁰⁵⁶ Cfr.: Germán BIDART CAMPOS, *Historia política y constitucional argentina*, Buenos Aires, Ediar, tomo I, p. 117. Le sessioni del Congresso di Tucumán si celebrarono nel 1816, il 27 e il 30 ottobre, il 3 e il 12 novembre (cfr.: Dardo PÉREZ GUILHOU, *Las ideas monárquicas en el Congreso de Tucumán*, Buenos Aires, Depalma, 1966, 106-[6]; Carlos M. RAMA, *Historia de las relaciones culturales entre España y la América Latina. Siglo XIX*, Madrid, Fondo de Cultura Económica, 1982, p. 87.

¹⁰⁵⁷ *Ibidem*, l. c..

¹⁰⁵⁸ Si veda: *Indice biografico*.

¹⁰⁵⁹ *Ibidem*, l. c.

¹⁰⁶⁰ L'ipotesi è di Ricardo DONOSO (*Las ideas políticas en Chile*, Fondo de Cultura Económica, 1946, p. 61), citato da Carlos M. RAMA (*Op. cit.*, p. 87).

¹⁰⁶¹ Si veda: *Indice biografico*.

dal conte di Aranda, ministro di Carlo III, in cui si proponeva la trasformazione e la suddivisione delle Indie in tre monarchie (Messico, Perù e Nuova Granada) con a capo principi borbonici. In tal modo la Spagna si sarebbe liberata di quei vasti e lontani territori, mantenendo sotto il suo controllo diretto solo Cuba e Porto Rico¹⁰⁶².

La proposta per un Messico indipendente con un governo monarchico fu oggetto del trattato – noto come *Trattato di Córdoba* – concluso il 24 agosto 1821 fra Iturbide stesso e Juan O'Donoju, inviato del governo liberale spagnolo per reintrodurre in quei territori la Costituzione del 1812 e organizzare un governo costituzionale.

Il *Trattato* riconobbe l'indipendenza del Messico, che avrebbe adottato la forma di governo monarchica, e la cui corona sarebbe stata assegnata a uno dei seguenti candidati: Ferdinando VII, l'infante Carlo, Francisco de Paula o il duca di Lucca. Il *Trattato* stabilì, inoltre, che sarebbe stata nominata una *Junta Provisional de Gobierno*, che a sua volta avrebbe designato tre membri per comporre una *Regencia*, con il compito di governare il paese in nome del sovrano e di convocare le *Cortes* messicane.

In linea con quanto disposto, si formò tale *Junta*, e fu creata la *Regencia*, che proclamò solennemente l'indipendenza del Messico, nominandone presidente Iturbide. Il governo spagnolo, però, – come vedremo – non riconobbe validità all'accordo, lasciandosi così sfuggire un'occasione per mantenere il controllo in America Latina. Nel 1822 António López de Santa Ana, a capo di un gruppo di liberali, insorse contro Iturbide, ponendo fine all'effimero Impero del Messico. Il 4 ottobre 1824, lo stesso López Santa Ana diede al paese una Costituzione, che istituiva una repubblica federale ispirandosi agli Stati Uniti.

Retrospectivamente considerando il complessivo operato delle *Cortes* nei confronti dei territori 'ultramarini', nel corso del triennio liberale (fra la rivoluzione del 1821 e la repressione subita nel 1822 da parte delle armate francesi), va ricordato come sin dall'inizio alle stesse *Cortes* nuovamente riunite vennero presentati alcuni progetti

¹⁰⁶² Senza dubbio, nel 1783, il conte di Aranda immaginò perfettamente quanto sarebbe accaduto all'impero spagnolo qualche decennio dopo. Aranda espone le sue idee in un *Memoriale* che inviò al Viceré del Messico, nel 1783. Quasi contemporaneamente espone il proprio pensiero anche a Carlo III, nella celebre *Exposición del conde de Aranda al rey Carlos III sobre la conveniencia de crear reinos independientes en América*. Per il pensiero politico di Aranda, cfr.: José A. FERRER BENIMELI, *América en el pensamiento político de Aranda*, in *Actas del Congreso de Historia de los Estados Unidos*, Madrid, Universidad de la Rábida, Servicio de publicaciones del Ministerio de Educación y Ciencia, 1978, pp. 39-49.

per introdurre monarchie nazionali in quei territori, a patto che la corona fosse stata sempre riservata ad un membro della dinastia dei Borbone. Il deciso rifiuto di Ferdinando VII al primo progetto presentato fece però fallire anche le successive proposte, che le *Cortes* si rifiutarono persino di prendere in esame.

Nel maggio 1821 una Commissione presieduta dal *ministro de la Gobernación de Ultramar* propose alle *Cortes* di suddividere l'America in tre regni: uno nel nord e due nel sud, che Ferdinando VII avrebbe governato "per mezzo di *Infanti*"¹⁰⁶³. Le *Cortes*, nella sessione del 25 giugno, espressero parere favorevole sulla proposta, definendola "l'unica misura in grado di ristabilire la tranquillità e di assicurare la conservazione e il benessere di quella grande e interessante parte della monarchia"¹⁰⁶⁴. Ferdinando VII, invece, informato del dibattito nelle *Cortes*, fece sapere che mai avrebbe dato il proprio consenso, in quanto intendeva ristabilire il proprio potere assoluto nelle *Indie*, sicuro dell'aiuto delle Potenze europee e con il favore delle "stesse condizioni sociali e culturali dei paesi ispano-americani"¹⁰⁶⁵.

Nel giugno del 1821, José Miguel Ramírez, deputato di Guadalajara, presentò alle *Cortes* un progetto articolato in quindici punti, che prevedeva la seguente riorganizzazione dell'Impero spagnolo in America Latina. Il territorio sarebbe stato suddiviso in tre zone: America Centrale e Nuova Spagna; Nuova Granada e Tierra Firme; Perù, Buenos Aires e Cile. In ciascuna area il potere legislativo sarebbe stato esercitato da un organo rappresentante il popolo, mentre il potere esecutivo sarebbe stato attribuito a una sola persona, designata dal Re di Spagna. Erano anche previsti Ministeri, una Corte Suprema e un Consiglio di Stato.

Le *Cortes* rifiutarono il progetto, sostenendo: sia che Ferdinando VII non l'avrebbe mai accettato; sia che loro, in veste di deputati, non avevano il potere per approvarlo; sia che l'opinione pubblica spagnola non era preparata a un simile cambiamento nei rapporti con le *Indie*; sia che, infine, si sarebbero dovuti consultare gli alleati della Spagna, ma che il tempo non era sufficiente¹⁰⁶⁶.

¹⁰⁶³ Carlos M. RAMA, *Op. cit.*, p. 83.

¹⁰⁶⁴ *Ibidem*, l. c.

¹⁰⁶⁵ *Ibidem*, p. 88.

¹⁰⁶⁶ Cfr.: Michael P. COSTELOE, *La respuesta a la independencia. La España imperial y las revoluciones hispanoamericanas, 1810-1840*, México, Fondo de Cultura Económica, 1989, pp. 231-232; Jaime DELGADO, *España y México en el siglo XIX. Prólogo de C. Pérez Bustamante*, Madrid, Instituto Gonzalo Fernández de Oviedo CSIC, 1950, vol. I, pp. 100-103, ove c'è il testo del progetto.

Nel gennaio 1822 il deputato Fernández Golfín presentò una relazione sullo stato dei territori americani e una proposta di soluzione del problema americano, entrambi elaborati da Cabrera de Nevares e presentati nel novembre 1821 al *Ministerio de Ultramar*¹⁰⁶⁷. Il secondo documento, cioè la proposta di soluzione del problema americano, prevedeva che la Spagna avrebbe dovuto riconoscere l'indipendenza degli Stati originatisi dalle colonie, ottenendo in cambio da ciascuno di essi un accordo commerciale vantaggioso, e che in seguito si sarebbe poi costituita una Confederazione ispano-americana composta dai nuovi Stati e dalla Spagna stessa, la cui presidenza sarebbe stata affidata a Ferdinando VII e ai suoi successori, con il titolo di "Protettore della Gran Confederazione Ispano-Americana". Entro due anni, inoltre, si sarebbe dovuto riunire a Madrid il primo Congresso federale, composto dai rappresentanti di ciascuno Stato. L'organo si sarebbe riunito ogni anno, per risolvere le questioni d'interesse generale per la Confederazione, nel rispetto delle Carte costituzionali di ciascuno Stato.

Il progetto fu attentamente valutato dalle *Cortes*, ma poiché risultò evidente che Ferdinando VII non avrebbe accettato una qualsiasi forma d'emancipazione sudamericana, questa particolare soluzione venne archiviata. Solo dodici anni dopo, nel 1834, quando il governo di Madrid decise di riconoscere gli Stati indipendenti dell'America Latina, venne nuovamente proposta l'idea d'introdurre la monarchia dei Borboni in quei territori¹⁰⁶⁸.

Infine, nella sessione delle *Cortes* del 13 febbraio 1822 fu approvata la proposta di non riconoscere valore ed efficacia a "tutti i trattati firmati fra i comandanti spagnoli e i governi dell'America [...] che

¹⁰⁶⁷ Cfr.: Michael P. COSTELOE, *Op. cit.*, p. 233; Miguel CABRERA de NEVARES, *Memoria sobre el estado actual de las Américas y medio de pacificarlas. Escrita de orden de Exemo Sr. D. Ramón López Pelegrín, Secretario de Estado y del Despacho de la Gobernación de Ultramar y presentada á S. M. y á las Cortes extraordinarias por [...]*, Madrid, Imprenta de don José del Collado, 1821, pp. 54-55.

¹⁰⁶⁸ Il presidente dell'Ecuador, Juan José Flores, offrì alla Spagna, una prima volta nel 1843, la sua collaborazione per introdurre in alcuni paesi sudamericani la forma di governo monarchica. In seguito, quando nel 1845 lasciò il potere in quanto rovesciato da una rivoluzione liberale e trovò rifugio in Spagna, egli propose il progetto di un Ecuador monarchico, ottenendo l'appoggio del governo di Madrid, presieduto dal liberale moderato Istúriz, e della stessa regina Maria Cristina. Quest'ultima sperava, infatti, di assegnare il trono dell'Ecuador al figlio, il duca di San Agustín. Furo-no così avviati i preparativi per riconquistare l'Ecuador, ma il piano fallì, in quanto la stampa spagnola ne venne a conoscenza e le Cortes intervennero, reagendo con durezza (Carlos M. RAMA, *Op. cit.*, pp. 88-89).

riconoscevano l'indipendenza [delle repubbliche] e per concludere i quali i comandanti spagnoli non erano stati autorizzati"¹⁰⁶⁹. Inoltre, si incaricava il governo spagnolo di scegliere nuovi rappresentanti da inviare nelle Indie, che si sarebbero limitati a raccogliere e a trasmettere eventuali proposte provenienti da quei territori coloniali.

In sostanza, si rifiutava il *Trattato di Córdoba* – si veda qui, *supra* – di cui era giunta notizia nell'agosto del 1821, e si ricorreva ancora una volta all'invio di delegati dalla Madrepatria, anche quando ormai la crisi delle colonie 'ultramarine' era divenuta irreversibile in maniera più che mai evidente. Senza dubbio il *Trattato di Córdoba* in sé non era valido, in quanto O'Donoju non aveva avuto i poteri per concluderlo, ma bisogna sottolineare che i termini del progettato accordo erano estremamente importanti e vantaggiosi per la Spagna.

A quell'epoca non era infatti il momento di discutere se O'Donoju avesse avuto o meno i poteri per concludere il *Trattato*, ma piuttosto se utilizzare o meno quello che aveva ottenuto dai rivoluzionari. Infatti, se si fosse riusciti a far salire sul trono del Messico un principe spagnolo, forse qualche altra provincia dissidente avrebbe potuto seguirne l'esempio, magari per poco tempo, ma sufficiente forse ad arginare l'interesse degli Stati Uniti per quell'area. E dunque, per quel poco che fosse durato, l'esistenza di un tale *Trattato* avrebbe influito molto sul futuro della Spagna e dei suoi rapporti con gli Stati dell'intera America latina¹⁰⁷⁰.

Il vero significato del *Trattato di Córdoba* non rimase nascosto all'opinione spagnola dell'epoca. Ci si riferì ad esso nuovamente nel gennaio-febbraio 1822, nell'Ateneo di Madrid (il nuovo centro culturale della città, fondato nel 1820), ma non si conosce l'intero contenuto di quelle discussioni. È noto, invece, quanto García de León y Pizarro espose in una *Memoria* presso l'Ateneo, il 1 dicembre 1822. Se riconosce anch'egli la non validità legale del progettato *Trattato*, aggiunse che, mancando alla Spagna i mezzi materiali e morali per risottomettere quei territori, sarebbe stato il caso di considerarne intanto i punti base, cioè l'indipendenza e l'investitura di uno dei principi spagnoli. In seguito, poi, si sarebbe potuto far capire ai rivoluzionari delle colonie che la Spagna era disposta a negoziare su queste basi con persone autorizzate. Riguardo all'intera vicenda, García de León y Pizarro

¹⁰⁶⁹ La proposta venne presentata dai deputati Espiga, Toreno, Moscoso, Cuesta, Alvarez Escudero, Oliver Murfi, Navarrete e Paul (cfr.: Jerónimo BÉCKER, *La independencia de America*, Madrid, 1922, p. 81).

¹⁰⁷⁰ *Ibidem*, p. 82.

ebbe ad osservare che *“il popolo spagnolo è scandalizzato, ma non per la separazione dell’America, della quale è dispiaciuto, ma alla quale è abbastanza preparato”*, ma è scandalizzato piuttosto *“dal fatto che siano i suoi propri figli quelli che con impegno contribuiscono ad accelerarla”*¹⁰⁷¹. [MR]

¹⁰⁷¹ *Ibidem*, p. 80, nota 1, e p. 83.

Capitolo XIV

Una causa del crescendo del radicalismo liberale degli anni 1814-22, fra rivendicazione autoreferenziale e imputazione sovversiva del nesso fra il latomismo e la sequenza di ‘pronunciamientos’ militari degli anni 1814-22

Un altro fatto su cui è necessario riflettere, sia per l'importanza negli eventi spagnoli, sia per l'ispirazione che, quanto meno, ebbero sui rivoluzionari napoletani nel luglio del 1820, è la lunga serie di *pronunciamientos* militari che si verificano fra il 1814-1822. Si tratta di più di un centinaio di episodi, dei quali alcuni ebbero il significato di un profondo dissenso dei militari liberali. Fra questi episodi, il primo è quello del generale Francisco Espoz y Mina, dell'ottobre del 1814, il secondo è quello del generale Juan Díaz Porlier, nel settembre del 1815. Il terzo è la cosiddetta *Conspiración del Triángulo*, del febbraio 1816. Il quarto ed il quinto si verificano nel 1817, rispettivamente in aprile quello organizzato dal generale Luis Lacy, ed in settembre quello – apparentemente il più settario – di cui si suppose autore Van Halen.

Tuttavia la serie dei *pronunciamientos* ha un suo punto di svolta fra il 1818-19. Intanto, con la congiura ordita dal colonnello Vidal, alla fine del 1818, scoperta già il 1 gennaio 1819. Ma ancor più con la congiura che venne alla luce esattamente un anno dopo, il 1 gennaio 1820, con il *pronunciamiento* di Antonio Quiroga¹⁰⁷², Rafael del Riego¹⁰⁷³ e Miguel López Baños¹⁰⁷⁴. In effetti, se non sono certo tutti i cento e più episodi di insurrezionalismo anarchico-militare, forse settario o comunque puramente protestatario, a determinare la svolta negli orientamenti politici delle *Cortes*, invece sono proprio i suddetti *pronunciamientos* che si rivelano opera di militari ideologicamente etero-diretti, i quali contribuiranno al successo del costituzionalismo, preparandone la strada fra 1814-20. In realtà, sono questi gli strumenti

¹⁰⁷² Si veda: *Indice biografico*.

¹⁰⁷³ *Ibidem*, l. c.

¹⁰⁷⁴ *Ibidem*, l. c.

di lotta armata senza cui i liberali spagnoli non sarebbero venuti a capo del regime reazionario di Ferdinando VII.

Cominciamo dunque a riconsiderare il significato di questi più importanti episodi di insorgenza militare sul versante liberale. Non vanno comunque dimenticati – e ne daremo un cenno – anche quelli, non meno significativi, che furono tentati sul versante assolutistico, ossia da generali ed alti ufficiali rimasti fedeli al Re contro le *Cortes* ed il governo.

Sintomatico del ben noto sentimento di scontento per le chiusure gerarchiche nell'esercito è la totale permeabilità dei militari alle idee liberali, come si vede nel *pronunciamiento* del generale Francisco Espoz y Mina¹⁰⁷⁵. Il suo è infatti l'inizio di un *levantamiento* militare che prende corpo addirittura nel 1814, di reazione al decreto reale del 28 luglio, con il quale si licenziavano tutti i componenti delle *guerrillas*¹⁰⁷⁶, cioè delle formazioni di 'irregolari' che tanto audacemente avevano con successo battuto i Francesi.

Per effetto del decreto, come tutti gli altri generali che avevano comandato queste *guerrillas*, Mina si veniva a trovare integralmente privato di tutta quell'autorità militare e di tutta l'autonomia amministrativa ed economica che al comando del suo territorio aveva avuto nel corso della guerra contro le armate di Napoleone. Pertanto Mina decide nel settembre 1814 di organizzare le sue forze ed altri reggimenti per muovere alla presa di Pamplona, da cui poi ampliare a tutto il paese la ribellione. Ma il suo tentativo fallì perché all'ultimo momento parte dei contingenti coinvolti nell'impresa ci ripensarono rifiutandosi di attaccare la città. Pertanto, Mina dovette rifugiarsi in Francia, il 4 ottobre 1814, mentre uno dei suoi collaboratori, il capo di reggimento Gorriz veniva preso e fucilato¹⁰⁷⁷.

Se il fallito *pronunciamiento* di Mina non ebbe alcun carattere di rivendicazione costituzionale, ne ebbe invece quello del generale Juan Díaz Porlier¹⁰⁷⁸, nel settembre del 1815, che dal castello di San Antón de La Coruña, proclamò al cospetto della guarnigione di questa piazza la rivendicazione della Costituzione del 1812¹⁰⁷⁹. Il 21 settembre Porlier diffonde un manifesto nel quale si rivendicavano i "*derechos de la Nación*", si richiedeva la convocazione delle *Cortes*,

¹⁰⁷⁵ *Ibidem*, l. c.

¹⁰⁷⁶ ARTOLA GALLEGÓ, *Op. cit.*, p. 621.

¹⁰⁷⁷ *Ibidem*, pp. 620-621.

¹⁰⁷⁸ Si veda: *Indice biografico*.

¹⁰⁷⁹ ARTOLA GALLEGÓ, *Op. cit.*, p. 623.

l'adozione delle "*leyes constitucionales de las Monarquías limitadas*", adottate nel resto d'Europa. Ma anche questo *pronunciamiento* non ebbe alcuna adesione, se non di una sola guarnigione. Pertanto, si concluse pochi giorni dopo, con la fucilazione di Porlier (il 26) e l'imprigionamento di alcuni ufficiali e di una novantina di civili (e questi quasi tutti commercianti)¹⁰⁸⁰.

Nel febbraio del 1816 venne scoperta quella che si definì la *Conspiración del Triángulo*, dalla struttura dei rapporti fra le cellule di tre membri di un'organizzazione latomistica che in qualche modo si richiamava a Weishaupt. Anche questa cospirazione – che sembra, da quanto rivelato, con la tortura, da alcuni suoi sospettati membri, avesse per scopo l'assassinio del monarca – si proponeva sicuramente di agire attraverso i militari, alla guida di un non meglio identificato commissario di guerra Richard (o Richart) e di alcuni ufficiali dei Granatieri. Si concluse anch'essa tragicamente, con la decapitazione del suddetto commissario, la cui testa venne infissa su una picca, ad universale ammonimento¹⁰⁸¹.

Due altri tentativi di *pronunciamientos* si verificarono nel 1817. Il primo venne attuato in aprile, dal generale Luis Lacy¹⁰⁸², il quale assieme al generale Miláns del Boch, voleva anch'esso una non meglio specificata restaurazione costituzionale. Venuto a conoscenza di questi propositi, il capitano generale dell'esercito spagnolo, Francisco Javier Castaños, reagì con fermezza e subito le truppe dei cospiratori disertarono dall'impresa, che dunque fallì. Durante il processo non si riuscì a dimostrare che Lacy fosse il capo del *pronunciamiento*, per cui la sua fucilazione (il 5 luglio 1817) contribuì al discredito del regime fernandino¹⁰⁸³.

L'altro tentativo (in realtà più intenzionale che tentato) venne scoperto in settembre, a quel che sembra rivelando la matrice massonica cospiratrice di un gruppo che – secondo Alcalá Galiano – pare sia stato attivamente presente in Spagna sin dal 1816, nelle regioni di Murcia e Alicante. A capo di questo 'cenacolo latomistico' vi sarebbe stato il generale Juan Van Halen¹⁰⁸⁴, di origine straniera. Un fatto, questo, che ci sembra confermare la natura *castrense* di questa come di molte altre Logge attive nelle armate dei due schieramenti, i cui

¹⁰⁸⁰ *Ibidem*, p. 625.

¹⁰⁸¹ *Ibidem*, pp. 625-626.

¹⁰⁸² Si veda: *Indice biografico*.

¹⁰⁸³ ARTOLA GALLEGÓ, *Op. cit.*, pp. 627-628.

¹⁰⁸⁴ Si veda: *Indice biografico*.

contingenti – sui diversi fronti d’Europa, fra Rivoluzione e prima Restaurazione – nei loro spostamenti da un campo (da cui l’epiteto di *castrum*-castrense) all’altro per motivi militari, diffondevano questa loro organizzazione latomistica.

Passato sotto gli interrogatori dell’Inquisizione, Van Halen dichiarò che l’intento suo era solo di poter esporre al Sovrano le istanze della sua organizzazione. Richiesta che pare venisse accolta dal Re, a testimonianza di una certa trasversalità di intrighi e congiure. Difatti, sebbene non impedisse sul momento la carcerazione di Van Halen (arrestato assieme ad altri ufficiali, tutti fatti oggetto di un interminabile processo) alla fine, all’inizio del 1818, una qualche trasversalità non impedì nemmeno la sua misteriosa fuga¹⁰⁸⁵.

Verso la fine del 1818 è la volta del colonnello Vidal¹⁰⁸⁶, il quale – in contatto con elementi liberali della Corte (appunto in senso trasversale agli schieramenti dichiarati) – organizzò per l’inizio dell’anno 1819 l’insurrezione di alcuni contingenti militari, con la loro adesione, attraverso un *pronunciamento*, al movimento di insurrezione liberale, in un *levantamiento* armato che avrebbe dovuto verificarsi partendo da Valencia. Ma, scoperti per le rivelazioni di uno dei partecipanti, intervenne alla riunione il Capitano generale di Valencia, il generale Francisco Xavier Elío, che con la sua spada ferì Vidal e catturò gli altri, in seguito portando a termine la repressione del movimento¹⁰⁸⁷.

La serie di *pronunciamentos* è ormai giunta al culmine in coincidenza con gli ultimi preparativi per la spedizione contro gli insorgenti nelle colonie americane. A Cadice si stava infatti concentrando il contingente per la spedizione. Fra le truppe serpeggiava lo scontento. Malgrado il monito delle Potenze in occasione della *Pace di Aquisgrana*, nell’ottobre 1818, a non usare le vie della forza con i governi rivoluzionari dell’America centro-meridionale, Ferdinando VII aveva preparato la spedizione¹⁰⁸⁸, affidata ad Enrique O’Donnell, conte di La Bisbal¹⁰⁸⁹.

In precedenza, nell’agosto del 1817, avendo già in mente la spedizione, la ‘diplomazia segreta’ di Ferdinando VII aveva acquistato dalla Russia una squadra di cinque navi di linea con 74 cannoni e tre

¹⁰⁸⁵ ARTOLA GALLEGO, *Op. cit.*, p. 631.

¹⁰⁸⁶ Si veda: *Indice biografico*.

¹⁰⁸⁷ ARTOLA GALLEGO, *Op. cit.*, p. 633.

¹⁰⁸⁸ *Ibidem*, l. c.

¹⁰⁸⁹ Si veda: *Indice biografico*.

fregate¹⁰⁹⁰. L'affare – combinato dal ministro Antonio Ugarte¹⁰⁹¹ – si rivelò un imbroglio, per le pessime condizioni del naviglio, come ebbe a constatare il Capitano generale di Cadice, Francisco Hidalgo de Cisneros¹⁰⁹², esaminandolo attentamente. L'*affaire*, realizzato dalla *camarilla* di cui il Sovrano si circondava, agendo alle spalle della stessa amministrazione e della diplomazia ufficiale, aveva confermato quali risultanze dava l'azione delle persone che tanta influenza esercitavano su di lui¹⁰⁹³.

In questo clima, a contribuire alla demoralizzazione delle truppe destinate all'impresa americana concorse nei mesi seguenti all'ottobre 1818 la lentezza dei preparativi che ancora nei primi mesi del 1819 stentavano a concludersi.

Nel 1819 – sventata appunto il 1 gennaio la cospirazione liberale di Vidal, e giustiziato il 22 quest'ultimo ed i suoi ausiliari, nella stessa Valencia – il 15 febbraio in America il generale Simon Bolivar¹⁰⁹⁴ presenta un progetto di costituzione¹⁰⁹⁵ al secondo congresso degli insorti in Venezuela. Frattanto, pochi giorni dopo, il 22 febbraio, a nome di Ferdinando VII, Onís¹⁰⁹⁶ sottoscrive con Adams il trattato per cui la Spagna cede la Florida agli Stati Uniti (che verrà però ratificato solo il 21 febbraio del 1821, a motivo di una sequenza di tensioni interne al governo spagnolo)¹⁰⁹⁷.

Come si vede, su un fronte e sull'altro, in effetti la Spagna è costantemente in crisi. Il 12 giugno 1819, proprio a motivo della cessione della Florida, nel ministero di *Estado*, al posto del marchese di

¹⁰⁹⁰ ARTOLA GALLEGO, *Op. cit.*, p. 634.

¹⁰⁹¹ Si veda: *Indice biografico*.

¹⁰⁹² *Ibidem*, l. c.

¹⁰⁹³ ARTOLA GALLEGO, *Op. cit.*, p. 635.

¹⁰⁹⁴ Si veda: *Indice biografico*.

¹⁰⁹⁵ Si tratta del discorso che Bolívar tenne al Congresso di Angostura il 15 febbraio 1819, in occasione del quale istituiva la *Terza Repubblica* e presentava ai congressisti il proprio progetto costituzionale. Bolívar proseguì nella liberazione dagli Spagnoli dei territori dell'ex Vicereame della Nueva Granada, battendoli nelle battaglie di Pantano de Vargas e Boyacá; entrò dunque vittorioso a Caracas e, infine, propose di unificare tutti i territori liberati e di dar vita alla Gran Colombia, che avrebbe compreso il Venezuela, la Colombia e l'Ecuador, promettendo la convocazione di un primo Congresso Costituente a Cúcuta per il 1821. Gli avvenimenti spagnoli del 1820 – culminati con il pronunciamento del colonnello Riego (1 gennaio 1820) – impedirono l'invio di rinforzi a Morillo, che fu costretto a sottoscrivere l'armistizio di Santa Ana. Nella piana di Carabobo le truppe spagnole furono definitivamente sconfitte il 24 giugno 1821, segnando la definitiva liberazione di tutto il territorio venezuelano. [MR]

¹⁰⁹⁶ Si veda: *Indice biografico*.

¹⁰⁹⁷ J. FONTANA, *Op. cit.*, p. 222.

Casa-Irujo viene messo Manuel González Salmón¹⁰⁹⁸, ed al ministero della *Guerra*, al posto di Eguía viene messo José M. Alós¹⁰⁹⁹. L'8 luglio 1819 il conte di La Bisbal imprigiona i congiurati liberali dell'esercito rivoluzionario accampato attorno a Cadice¹¹⁰⁰. Frattanto la situazione si era ulteriormente evoluta in America, ed il 7 agosto Bolívar diffonde la sua Rivoluzione, vince sul campo ed è ormai prossimo a Bogotà.

In questo clima di tensione vi fu spazio per il piano insurrezionale della loggia massonica del *Taller sublime*, in cui il vero protagonista ed organizzatore era Alcalá Galiano¹¹⁰¹, il quale prese contatti con Antonio de la Vega¹¹⁰² (futuro presidente del Consiglio nel governo costituzionale)¹¹⁰³ ed il finanziere Alvarez Mendizábal¹¹⁰⁴, che si offrì di reperire all'estero i fondi occorrenti all'impresa insurrezionale. Su queste basi la cospirazione si diffuse in altre località. Un ostacolo all'impresa, decisa per il mese di agosto 1819, venne più che dal governo da un'epidemia di febbre gialla diffusasi fra i contingenti militari, privando la congiura di non pochi elementi¹¹⁰⁵.

Seguono altre due crisi di governo. Il 12 settembre, nel ministero di *Estado*, il Duca di San Fernando¹¹⁰⁶ sostituisce Manuel González Salmón, e nel ministero di *Gracia y Justicia* al posto di Lozano de Torres¹¹⁰⁷ subentra Mozo de Rosales (marchese di Mataflorida)¹¹⁰⁸, mentre in quello di *Hacienda* al posto di José de Imaz¹¹⁰⁹ viene messo Antonio González Salmón¹¹¹⁰.

Entro questi termini prende consistenza l'atto finale di questa serie di *pronunciamientos*. Rimandata per mesi, infine nella notte fra il 28-29 dicembre 1819 si tenne la riunione conclusiva in cui si decise il momento dell'azione. Allora entra in scena il colonnello Riego, da poco convinto a far parte della cospirazione, appunto scelto per guidare uno dei tre movimenti di truppa attraverso cui si doveva

¹⁰⁹⁸ Si veda: *Indice biografico*.

¹⁰⁹⁹ *Ibidem*, l. c.

¹¹⁰⁰ J. FONTANA, *Op. cit.*, p. 222.

¹¹⁰¹ *Ibidem*, l. c.

¹¹⁰² Si veda: *Indice biografico*.

¹¹⁰³ J. FONTANA, *Op. cit.*, p. 222.

¹¹⁰⁴ *Ibidem*, l. c. Ma si veda: *Indice biografico*.

¹¹⁰⁵ ARTOLA GALLEGGO, *Op. cit.*, p. 639.

¹¹⁰⁶ Si veda: *Indice biografico*.

¹¹⁰⁷ *Ibidem*, l. c.

¹¹⁰⁸ *Ibidem*, l. c.

¹¹⁰⁹ *Ibidem*, l. c.

¹¹¹⁰ J. FONTANA, *Op. cit.*, p. 223.

svolgere il *pronunciamiento* (gli altri due erano guidati da Quiroga e López Baños)¹¹¹¹.

A redigere il manifesto che sarebbe stato diffuso dai suddetti tre comandanti intervenne non a caso chi aveva architettato il piano, cioè lo stesso Alcalá Galiano, il 29 dicembre 1819. In questo manifesto prendevano finalmente forma coerente i tratti significativi del programma insurrezionale. Si insisteva infatti che la nazione non poteva sopportar oltre un governo al tempo stesso violento e debole, mentre ce ne voleva uno che ispirasse fiducia. E questa poteva essere la sola condizione perché la 'patria ritornasse ad essere felice'. Più esplicito comunque il proclama-manifesto di Riego, che insistendo sui pericoli della spedizione e sull'urgenza di stabilire un governo moderato e paterno, invocava esplicitamente una costituzione che mettesse al sicuro i diritti di tutti i cittadini¹¹¹².

¹¹¹¹ ARTOLA GALLEGO, *Op. cit.*, p. 639.

¹¹¹² *Ibidem*, p. 640.

Capitolo XV

Per il nesso fra radicalismo ideologico ed inclinazione all'azione diretta, il 'pronunciamiento' militare nel gennaio 1820 è il decisivo antefatto della Rivoluzione costituzionale napoletana del luglio 1820-marzo 1821

Il 1 gennaio 1820, di fronte alle sue truppe Riego proclama il ritorno della Costituzione gaditana del 1812. Iniziate le manovre dei tre contingenti per dirigersi su Cadice, il 7 di gennaio Quiroga inviava a nome dell'esercito un manifesto a Ferdinando VII in cui si rivendicavano le ragioni del sollevamento. Nel complesso, i capi *liberales* di questi contingenti militari insorgenti anzitutto affermavano appunto di voler rimettere in vita la Costituzione del 1812. In secondo luogo, dichiaravano che la nazione legittimamente rappresentata era la sola ad avere il diritto di fare le leggi.

In terzo luogo, si invitava il Re a comprendere finalmente che "*las luces de Europa non permiten [...] qua las naciones sean gobernadas como posesiones absoluta de los reyes*"¹¹¹³. Infine, – con qualche eco delle formule di Rousseau sull'impossibilità, per una grande nazione, di una democrazia indiretta – sostenevano il principio che i popoli esigevano differenti istituzioni e che il governo rappresentativo sembrava quello più confacente ad una grande società, in cui peraltro i singoli individui "*no pueden materialmente congregarse todos para promulgar leyes*"¹¹¹⁴.

Il movimento insurrezionale non ha pieno successo a Cadice, a motivo della resistenza della guarnigione locale (guidata dal generale Campana) e della flotta, i cui contingenti ed equipaggi, con a capo i loro ufficiali, non cederanno sinché non giungerà la notizia che il 10 marzo 1820 Ferdinando VII aveva giurato la costituzione¹¹¹⁵. Una resistenza che comunque produce uno scontro non molto violento. A

¹¹¹³ Citato senza alcuna indicazione bibliografica in: ARTOLA GALLEGO, *Op. cit.*, p. 643.

¹¹¹⁴ *Ibidem*, p. 644.

¹¹¹⁵ *Ibidem*, pp. 656-657.

fronte di tale scarsa attività militare, c'è anche il fatto di una popolazione del tutto indifferente per l'una e per l'altra causa. Nonostante questo, come surrogato all'immediato successo militare, sia i *liberales* che, sul fronte contrapposto, gli assolutisti danno luogo ad una gran quantità di proclami e ad una vera e propria proliferazione di pubblicazioni, di *pamphlets* e persino di effimeri periodici. Tanto che lo stesso Alcalá Galiano ricorderà che allora agiva più la penna che la spada¹¹¹⁶. Fallito il tentativo a Cadice, sul momento Riego decide di tentare di sollevare altrove l'insorgenza, ed il 24 gennaio marcia dunque verso l'Andalusia.

Intanto la situazione internazionale è percorsa da forti tensioni fra reazione e radicalismo liberale. Il 13 febbraio viene assassinato il Duca di Berry, erede presuntivo al trono di Francia. Il giorno 23 in Inghilterra si scopre una cospirazione per eliminare il governo. In Spagna, comunque, in questi primi mesi del 1820 si diffonde – pur nelle suddette incertezze e resistenze – il movimento insurrezionale. Non ultimo per l'indecisione del governo, dal momento che non mancavano piazzeforti e contingenti che appunto si erano opposte a Riego e Quiroga. Pertanto, alla fine anche i *liberales* più cauti presero animo in diverse regioni della Spagna.

Il 21 febbraio si proclama la Costituzione a La Coruña, dove si formò una *Junta* di militari e civili che si autoproclamò detentrica del potere sovrano fino a che le *Cortes* non si fossero potute riunire. Tale *Junta* il 3 marzo 1820 pubblica un ampio manifesto in cui, senza più riferirsi alla volontà della nazione, si rivendicava direttamente la Costituzione del 1812 come la formula politico-programmatica ancora la meglio corrispondente all'attuale momento di rinnovamento¹¹¹⁷.

Una qualche cautela nel non voler rompere con il Sovrano si leggeva comunque dove il manifesto imputava tutto il malgoverno a ministri infedeli. Ulteriore espansione del movimento, ormai esteso a tutta la Galizia, incontrò resistenze non solo di piazzeforti e generali rimasti fedeli a Ferdinando VII, ma da parte dello stesso vescovo di Orense, che diresse una pastorale ai fedeli ed ai parroci per resistere all'insorgenza.

Il 4 marzo 1820 avvengono due fatti decisivi. A Ocaña, ponendo sul momento fine alle sue stesse ambiguità, il conte di La Bisbal proclama di sua iniziativa la Costituzione¹¹¹⁸. A loro volta gli insorgenti,

¹¹¹⁶ *Ibidem*, p. 646.

¹¹¹⁷ *Ibidem*, p. 652.

¹¹¹⁸ J. FONTANA, *Op. cit.*, p. 223.

occupato Santiago, si dirigono ad Oviedo, che abbandonata da militari ed abitanti, viene occupata il 4 marzo¹¹¹⁹.

Il 7 marzo, in *Consejo de Estado*, il Re sottoscrive tardive concessioni, mentre Riego entra a Cordoba. Il giorno seguente, il foglio ufficiale, la *Gaceta*, pubblica il relativo decreto dell'accettazione della Costituzione del 1812. Quindi il giorno dopo si istituisce la *Junta Provisional de gobierno*¹¹²⁰.

Su un altro versante, sin dal 23 febbraio, alla notizia del *levantamiento* di Riego, il fuggitivo generale Mina con altri emigrati rientra in Spagna attraversando il confine francese, cautamente muovendosi in attesa degli avvenimenti, quindi dichiarandosi anch'egli pubblicamente per la Costituzione il 9 marzo ed entrando a Santisteban¹¹²¹. Frattanto avevano aderito al *levantamiento* liberale altre città, come Oviedo, Murcia, a cui seguirono ai primi di marzo Saragozza, Barcellona, Pamplona e Cadice, le ultime località in cui si dichiarò il ripristino della Costituzione del 1812 ancor prima della notizia che il Re avesse a sua volta accettato di giurarla¹¹²². Il generale Mina unitosi agli insorti di Saragozza proclamò con loro l'adesione alla costituzione l'11 marzo, dopo che il giorno precedente l'avevano già dichiarata gli insorgenti guidati dai generali Arco Agüero¹¹²³, López Baños e da Alcalá Galiano.

Consideriamo retrospettivamente il comportamento incauto e poi le tardive concessioni del Re e della Corte, per constatarne l'incapacità a fronteggiare il *levantamiento* liberale, quantunque si fossero appunto avute molteplici prove della resistenza di militari e civili al *pronunciamiento* di Riego, Quiroga e López Baños. In effetti, Ferdinando VII, alle prime notizie del *levantamiento* liberale aveva creduto di porre argine alla situazione costituendo, il 3 marzo, una *Junta de Estado*, i cui membri furono in prevalenza dell'avviso di convocare le *Cortes* (ancorché nei termini cetuali dei tre ordini tradizionali, gli *Estamentos* d'antico regime) in funzione di *Cortes estamentales*¹¹²⁴. Ma già il 7 marzo 1820 il Sovrano invece capitola su tutta la linea. Dichiara che, in ottemperanza alla "*voluntad general del pueblo*", si era risolto "*a jurar la Constitución promulgadas par las Cortes generales y extraordinarias en*

¹¹¹⁹ ARTOLA GALLEGÓ, *Op. cit.*, p. 652.

¹¹²⁰ *Ibidem*, l. c.

¹¹²¹ *Ibidem*, p. 654.

¹¹²² *Ibidem*, p. 653.

¹¹²³ Si veda: *Indice biografico*.

¹¹²⁴ ARTOLA GALLEGÓ, *Op. cit.*, p. 660.

el año 1812”¹¹²⁵. Il giorno 8 emana un suo decreto che liberava tutti i detenuti. Il 9 marzo 1820, giura la costituzione ed emette un altro decreto, per l’abolizione del *Santo Tribunal de la Inquisición*¹¹²⁶.

In pratica si sanciva così il ritorno al tipo di *Ayuntamiento constitucional* del 1814, che ora il Sovrano credette di poter condizionare con l’istituzione di una *Junta Provisional Consultiva*, formata dalle seguenti personalità¹¹²⁷: l’arcivescovo di Toledo¹¹²⁸, il Cardenal de Borbón (Luis Mario de Borbón, *Cardenal Primado de España*)¹¹²⁹, in qualità di presidente; il generale Francisco López Ballestreros (vicepresidente); Abad y Quiroga¹¹³⁰; Miguel de Lardizábal (in qualità di *ministro de Ultramar*)¹¹³¹; Mateo Valdemoros¹¹³²; Vicente Sancho¹¹³³; il Conde de Taboada¹¹³⁴; Francisco Crespo de Tejada¹¹³⁵; Bernardo de Borja Tarrius¹¹³⁶ e Ignacio de la Pezuela¹¹³⁷.

Tuttavia tale *Junta Provisional Consultiva* era tutt’altro che disposta ad alimentare la resistenza del Sovrano su posizioni assolutiste, formata da personalità quasi sconosciute, quantunque si atteggiassero a ‘*representantes del pueblo*’, finì per indurre con le sue pressioni alla capitolazione di Ferdinando VII, il quale sottoscrisse il 10 Marzo 1810 un ‘suo’ manifesto in cui si impegnava al ristabilimento del sistema rappresentativo¹¹³⁸, dichiarando enfaticamente di voler marciare per primo lungo il sentiero costituzionale (“*Marchemos todos, y yo el primero, por la senda constitucional*”)¹¹³⁹.

In quello stesso giorno si proclama la Costituzione a Barcellona ed a Cadice, mentre il generale Elío viene imprigionato a Valencia¹¹⁴⁰.

Nell’immediata reazione a queste vicende, il 12 marzo a Cadice rientravano Riego e poco dopo Quiroga, entrambi accolti in un de-

¹¹²⁵ Si tratta delle parole dello stesso Sovrano, citate in: *Ibidem*, p. 661.

¹¹²⁶ *Ibidem*, l. c.

¹¹²⁷ *Ibidem*, l. c.

¹¹²⁸ Si veda: *Indice biografico*.

¹¹²⁹ *Ibidem*, l. c.

¹¹³⁰ *Ibidem*, l. c.

¹¹³¹ *Ibidem*, l. c.

¹¹³² *Ibidem*, l. c.

¹¹³³ *Ibidem*, l. c.

¹¹³⁴ *Ibidem*, l. c.

¹¹³⁵ *Ibidem*, l. c.

¹¹³⁶ *Ibidem*, l. c.

¹¹³⁷ *Ibidem*, l. c.

¹¹³⁸ ARTOLA GALLEGO, *Op. cit.*, pp. 663-664.

¹¹³⁹ Citado da: J. FONTANA, *Op. cit.*, p. 223.

¹¹⁴⁰ *Ibidem*, l. c.

lirante trionfo, mentre a capo della guarnigione rimasta fedele al Re subentrava Juan O'Donnell¹¹⁴¹. Intanto, sin dai primi giorni di questa resa del Re, la stessa *Junta Provisional Consultiva* gli presentava sia la richiesta di ripristino della libertà di stampa, sia il testo di tre progetti di decreto, tutti intesi a ristabilire la guida politica degli uomini del 1814: ossia uno specifico ministero esecutivo, la responsabilità davanti alle *Cortes* dei ministri di nomina regia e la separazione dei fondi della tesoreria e del Credito pubblico¹¹⁴².

Inoltre, la stessa *Junta Provisional Consultiva* richiese al Sovrano, il giorno 17 marzo, la formazione di un Gabinetto composto solo da provati costituzionali (che arrivò a costituirsi ad aprile). La richiesta indicava i seguenti nomi¹¹⁴³: Argüelles (Governò), García Herreros¹¹⁴⁴ (Grazia e Giustizia), Canga Argüelles¹¹⁴⁵ (Azienda) e Miguel Moreno¹¹⁴⁶ (Segreteria della Marina). Alla fine il Gabinetto risultò effettivamente formato con l'aggiunta del marchese di Las Amarillas¹¹⁴⁷ (Guerra), Pérez de Castro¹¹⁴⁸ (Stato), Jabat¹¹⁴⁹ (Marina) e Porcel¹¹⁵⁰ (Oltremare). Ma la decisione di maggior rilievo presa dalla *Junta Provisional Consultiva* doveva essere la convocazione delle *Cortes*, pubblicata sin dal 22 marzo 1820.

Del resto, i proponimenti radicali della *Junta Provisional Consultiva* si palesarono ulteriormente nella richiesta (il 26 marzo) di imporre un giuramento universale della Costituzione, con la minaccia dell'esilio per tutti i renitenti. In realtà era un monito rivolto a coloro che nel 1814 avevano sottoscritto il cosiddetto *Manifiesto de los Persas*, coloro cioè che avevano sostenuto il ritorno assolutistico della monarchia¹¹⁵¹.

In aprile entra in carica il nuovo Gabinetto, riprendendo le fila della restaurazione politica del costituzionalismo sorto nel 1812. E cioè: si ridà autonomia (nei confronti del Re) al potere giudiziario, ma si ricostituisce (il 25 aprile 1820)¹¹⁵² la *Milicia Nacional*. E mentre si permette il rientro degli *afrancesados* (sospettati, a torto o ragione,

¹¹⁴¹ ARTOLA GALLEGO, *Op. cit.*, p. 664.

¹¹⁴² *Ibidem*, pp. 671-672.

¹¹⁴³ *Ibidem*, p. 673.

¹¹⁴⁴ Si veda: *Indice biografico*.

¹¹⁴⁵ *Ibidem*, l. c.

¹¹⁴⁶ *Ibidem*, l. c.

¹¹⁴⁷ *Ibidem*, l. c.

¹¹⁴⁸ *Ibidem*, l. c.

¹¹⁴⁹ *Ibidem*, l. c.

¹¹⁵⁰ *Ibidem*, l. c.

¹¹⁵¹ ARTOLA GALLEGO, *Op. cit.*, p. 674.

¹¹⁵² J. FONTANA, *Op. cit.*, p. 223.

di aver sostenuto la monarchia napoleonica in Spagna), si congeda l'esercito per la spedizione americana, elevando al grado di generale i protagonisti del *pronunciamiento*¹¹⁵³.

A giugno, eletti i nuovi deputati, la cosa era fatta. Il regime costituzionale era ristabilito, con un Parlamento affidabile, una forte *Milicia Nacional* (in cui la cavalleria era irrobustita da elementi aristocratici), la stampa risorta, con una proliferazione di giornali e di scritti. Ecco, stando almeno agli *Apuntes* allora stesi da Alcalá Galiano, la situazione, a suo dire coincidente con un grande sviluppo del *Grand Orient* massonico, e dunque in una piena identità di vedute con la direzione politica del governo. Opinione evidentemente intesa a sottolineare il ruolo di quel latomismo, che peraltro indubbiamente si rivelava come uno dei fattori più attivi della Rivoluzione costituzionale¹¹⁵⁴.

Nondimeno, a far concorrenza a questa ed altre Logge erano intervenute anche le organizzazioni 'spontanee', chiamate *Sociedades patrióticas*. Un sintomo di un fenomeno che ci sembra peculiare di ogni settarismo che ponendosi come egemonico finisce per produrre altri concorrenti settarismi. A tale conclusione induce infatti l'ostilità a suo tempo insorta, nel corso del regno napoletano di Murat, fra il *Grande Oriente* di ispirazione francese, e la *Carboneria* attiva nel Meridione d'Italia.

Qui, in Spagna, comunque, queste *Sociedades patrióticas*, formatesi come circoli da caffè (la prima si costituì infatti in tale genere di ambiente, nel quartiere della *Puerta del Sol* di Madrid), finirono per convertirsi in un'incontrollabile replica 'popolare' delle stesse *Cortes*. Si moltiplicarono, cioè, tanto da vanificare l'intenzione repressiva che aveva preso corpo da parte dello stesso governo costituzionale contro la prima di queste *Sociedades patrióticas*.

Sintomatico di insoddisfazione all'interno della congerie latomistica è che a sostenere l'attività di queste *Sociedades patrióticas* vi fossero personalità come Martínez de la Rosa e Alcalá Galiano, il quale peraltro distingueva fra una maggiore validità delle *Sociedades patrióticas* delle province, piuttosto che di quelle della capitale, caratterizzate da un eccesso di radicalismo che fece definire i suoi esponenti come degli *Exaltados*¹¹⁵⁵.

Se non per l'eco, certo per un qualche coordinamento con queste vicende spagnole, a Napoli il 2 luglio 1820 avviene l'insorgenza 'car-

¹¹⁵³ ARTOLA GALLEGGO, *Op. cit.*, p. 674.

¹¹⁵⁴ *Ibidem*, l. c.

¹¹⁵⁵ *Ibidem*, l. c.

bonara' dei contingenti di truppe di Nola e Avellino, a fronteggiare il quale la Corte invia il generale Carrascosa (a suo tempo arruolato, sotto Murat, nel *Grand Orient de France*)¹¹⁵⁶ evidentemente nel ricordo della violenta repressione che proprio questa massoneria franco-na-poletana aveva organizzato contro la *Carboneria* pugliese. Un compito di arginamento, di resistenza repressiva che – come ricorderà anni dopo lo stesso Carrascosa, senza chiarirne il motivo – ora nel luglio del 1820 lui non riesce ad attuare.

Comunque, è in Spagna che anzitutto si diffonde ormai senza freno un estremismo rivoluzionario che inizia a contestare l'attività stessa delle *Cortes*, delle quali, terminata la loro 'straordinarietà' restaurativa, il 6 luglio si decide la convocazione come *Cortes ordinarias*. In tali frangenti, nei giorni seguenti, fra l'8-9 luglio, le *Guardias reales* provocano in Madrid alcuni disordini. Questo non impedisce che il 9 luglio Ferdinando VII inauguri le sessioni delle *Cortes* davanti a cui giura la Costituzione¹¹⁵⁷.

Storiograficamente vige la tesi che le *Cortes ordinarias* risultassero – fra questo 9 luglio ed il 9 novembre 1820¹¹⁵⁸ –, radicalmente divise al loro interno fra due schieramenti. Da un lato, vi sarebbero coloro che venivano considerati di tendenza moderata nell'applicazione della Costituzione del 1812, detti appunto *moderatos*, o *doceañistas*. Dall'altro lato, vi sarebbero quelli che furono definiti come *exaltados*, ossia i rappresentanti della frazione radicale del liberalismo iberico¹¹⁵⁹. Ma quale era la loro effettiva differenza?

Intanto, nel 1820 fra i *doceañistas* c'erano anche coloro che erano stati protagonisti delle prime *Cortes* del 1812, e fra questi: il *Conde de Toreno* (cioè José Maria Quiépo de Llano Ruíz de Saravia, *Conde de Toreno*)¹¹⁶⁰, Muñoz Torrero¹¹⁶¹, Espiga¹¹⁶², Francisco Martínez de la Rosa¹¹⁶³, Villanueva¹¹⁶⁴. Nel 1820, inoltre, fra gli *exaltados* si annoverano: Romero Alpuente¹¹⁶⁵, Moreno Guerra¹¹⁶⁶, Calatrava¹¹⁶⁷, Qui-

¹¹⁵⁶ Si veda: *Indice biografico*.

¹¹⁵⁷ J. FONTANA, *Op. cit.*, p. 224.

¹¹⁵⁸ ARTOLA GALLEGÓ, *Op. cit.*, p. 677.

¹¹⁵⁹ *Ibidem*, p. 678.

¹¹⁶⁰ Si veda: *Indice biografico*.

¹¹⁶¹ *Ibidem*, l. c.

¹¹⁶² *Ibidem*, l. c.

¹¹⁶³ *Ibidem*, l. c.

¹¹⁶⁴ *Ibidem*, l. c.

¹¹⁶⁵ *Ibidem*, l. c.

¹¹⁶⁶ *Ibidem*, l. c.

¹¹⁶⁷ *Ibidem*, l. c.

roga¹¹⁶⁸, Istúriz¹¹⁶⁹ e Alvaro Flórez Estrada¹¹⁷⁰. Segnalato è, inoltre, uno sparuto gruppo di assolutisti: Galiano¹¹⁷¹, Lobato¹¹⁷², Alegria¹¹⁷³.

In queste condizioni di frammentazione, l'attività delle *Cortes*, espressione della borghesia liberale, visse tutte le tendenze più eterogenee di cui questo composito ceto rivoluzionario era latore, in una confusione di poteri che nasce dal suo impulso innovatore, senza riuscire pertanto a disporsi in qualche rapporto positivo rispetto alla preesistente complessità di corpi, di ceti e di classi¹¹⁷⁴.

In effetti i contrasti vi furono fra questi due schieramenti proprio fra l'agosto-settembre 1820 (fra l'altro segnando una svolta anche nel Parlamento napoletano, dove si guardava con attenzione alle *Cortes*). Contrasti del tutto evidenti, se il 5 agosto si proibisce (a tutela degli interessi corporativi, quelli cioè rappresentati dai *Gremios*, e di quelli cetuali, degli *Estamentos*) l'importazione di grani e farine straniere, il 9 si inizia la disammortizzazione dei cosiddetti '*bienes nacionales*' (primo sintomo di attacco alle proprietà della Chiesa). Il 17 agosto si sopprime la da poco ricostituita *Compañía de Jesús*, ed il giorno seguente, è sfiduciato il ministro della *Guerra*, il marchese di Las Amarillas.

Come si vede, c'è qui dunque il preannuncio di una crescente confusione da parte delle diverse componenti della rivoluzione, ognuna delle quali pretende di avere ogni iniziativa di riforma. Difatti, si ha un duro contrasto fra le *Cortes* ed il potere militare, specialmente dei contingenti di Cadice, in quegli ufficiali che come Riego si sentivano interpreti unici del cambiamento. Sembra inarrestabile, intanto, il clima insurrezionale, sia all'estero, con l'inizio delle rivoluzioni liberali in Portogallo (il 24 agosto) che nella stessa Madrid, dove (il 31 agosto) avviene l'entrata trionfale di Riego.

D'altra parte, sul piano interno, la soppressione dei maggiorascati è affrontata a metà agosto da Calatrava, contestualmente alla proibizione per la Chiesa di acquisire beni immobili. Una misura a cui comunque si opporrà invano il Decano della cattedrale di Salamanca, Lobato, sostenendo che la Chiesa aveva il diritto sui suoi beni come le altre classi

¹¹⁶⁸ *Ibidem*, l. c.

¹¹⁶⁹ *Ibidem*, l. c.

¹¹⁷⁰ *Ibidem*, l. c..

¹¹⁷¹ *Ibidem*, l. c.

¹¹⁷² *Ibidem*, l. c.

¹¹⁷³ *Ibidem*, l. c.

¹¹⁷⁴ ARTOLA GALLEGGO, *Op. cit.*, p. 679.

o individui dello Stato ne avevano sui loro¹¹⁷⁵. Sulla stessa linea, il 17 agosto si verifica la soppressione della Compagnia di Gesù.

Non si capisce pertanto su cosa Artola Gallego basi la sua tesi circa l'atteggiamento del governo e di una parte delle *Cortes* relativamente ad un loro tentativo di parare ogni ulteriore avanzamento radicale. Un tentativo che li renderebbe esitanti, oscillando sotto la spinta fra contrapposte pressioni. In effetti, il 3 settembre si emanano le norme sulla disamortizzazione richieste dagli *exaltados*, e nello stesso tempo si prendono alcune misure contro coloro che si erano resi protagonisti degli incidenti che in quel giorno stesso segnarono l'omaggio a Riego (al quale del resto il giorno 5 venne ordinato di marciare verso Oviedo, e di acquartere lì le sue truppe).

Alle suddette misure, Riego reagì con la minaccia di perseguire misure più radicali di quelle, a suo dire, troppo blande, impiegate dalle *Cortes*, per cui al ministero della Guerra si pensò di sciogliere quei contingenti. Ma la questione era tutt'altro che risolta, in quanto anche qui erano a confronto moderati ed estremisti, i *doceañistas* e quegli *exaltados* che avevano successivamente fatto il loro ingresso sulla scena politica, spingendo le cose al punto estremo.

Sull'altro versante della loro oscillazione, le *Cortes* affrontano più decisamente il tema spinoso della riforma delle comunità religiose. Riforma che nella seduta del 9 settembre 1820 Victórica¹¹⁷⁶ sostenne con un progetto di decreto di legge inteso a sopprimere tutti i monasteri degli ordini monacali. E fra questi anzitutto i Benedettini di Aragona e Catalogna, come pure i conventi e i *Colegios militares* (di *San Juan de Jerusalén*, dei *Comendadores hospitalarios* e degli *Hospitalarios de San Juan de Dios*)¹¹⁷⁷.

Nel progetto di decreto i restanti ordini regolari venivano sottoposti al clero ordinario, riducendone comunque i conventi ad uno per ogni Ordine, a patto che riunisse un minimo di dodici religiosi 'in sacris'. Le stesse misure dovevano essere prese riguardo agli altri conventi e comunità religiose diverse dagli ordini regolari. In tale contesto, il governo si impegnava a provvedere alla difesa ed al sostentamento di quanti avessero voluto abbandonare gli Ordini, riducendosi i beni soppressi a questi ultimi in risorse da destinare metà a tale scopo e metà al credito pubblico¹¹⁷⁸.

¹¹⁷⁵ *Ibidem*, pp. 685-686.

¹¹⁷⁶ Si veda: *Indice biografico*.

¹¹⁷⁷ ARTOLA GALLEGÓ, *Op. cit.*, pp. 686-687.

¹¹⁷⁸ *Ibidem*, p. 687.

Ma per ricostruire per intero questo contrasto fra i *doceañistas* e gli *exaltados*, va tenuto conto – secondo Artola Gallego – che a giocare un ruolo decisivo nell'estremizzazione da parte degli stessi *exaltados* sarebbero state le Logge massoniche, insofferenti della lentezza di un processo rivoluzionario più misurato e ben in grado di smuovere le *sociedades patrióticas*. Perciò, mentre Toreno sosteneva la moderazione del governo, invece Alcalá Galiano ed Evaristo San Miguel¹¹⁷⁹ avevano deciso di non sciogliere i contingenti di Riego, sapendo che egli veniva a Madrid per imporre lo scioglimento del governo.

Allora il tentativo di Riego e degli *exaltados* non riuscì grazie a Martínez de la Rosa, che si pronunciò in difesa della libertà di azione del Gabinetto. D'altra parte, nella seduta delle *Cortes* del 7 settembre, Argüelles sostenne questa tesi dei moderati, a quel che sembra non condivisa dal *Grand Orient de France*, il quale allora espulse coloro che appoggiarono il Gabinetto¹¹⁸⁰.

In questa situazione, non è un caso se il giorno 23 settembre si nomina il nuovo ministro de la *Guerra*, nella persona di Cayetano Valdés¹¹⁸¹. Nondimeno, fra il 26-27 si producono altre decisioni intese a temporeggiare sulle spinte più radicali. Per un verso, si concede l'autorizzazione di rientrare in Spagna agli *Afrancesados* (già sostenitori del *despotismo lustrado*, quindi ben poco liberali nella sostanza), per l'altro si decide di sopprimere maggiorascati e vincoli alle proprietà feudali ed ecclesiastiche¹¹⁸².

A fronte di forti resistenze da parte dei ceti ("*Estamentos*") e delle corporazioni ("*Gremios*"), nell'intenzione di trarre alle posizioni liberali sia gli antichi ceti proprietari, che quelli nuovi, ci si concentrò nuovamente contro gli organismi ecclesiali. Da qui un continuo interventismo in ognuno di questi ambiti da parte delle *Cortes*, fino ad un'indubbia confusione fra i poteri, almeno fra il potere esecutivo (a livello sia centrale che provinciale) e quello normativo¹¹⁸³.

A riprova di questo atteggiamento ambiguo, Artola Gallego ricorda anzitutto il decreto del 29 settembre 1820, con cui si dava piena autonomia alle *Diputaciones provinciales* nel promuovere tutte quelle opere pubbliche che ritenessero necessarie. È qui si poneva appunto il problema di intervenire (confondendo ampiamente i due suddetti

¹¹⁷⁹ Si veda: *Indice biografico*.

¹¹⁸⁰ ARTOLA GALLEGO, *Op. cit.*, pp. 684-685.

¹¹⁸¹ Si veda: *Indice biografico*.

¹¹⁸² J. FONTANA, *Op. cit.*, p. 224.

¹¹⁸³ ARTOLA GALLEGO, *Op. cit.*, p. 679.

poteri) negli interessi dei *ceti* e dei *corpi*. In seguito, le *Cortes* dichiararono, per bocca di Calatrava, la loro competenza in questioni religiose, rigettando le resistenze che il Vescovo di Orihuela¹¹⁸⁴ aveva opposto a che si insegnasse il contenuto della Costituzione nelle scuole¹¹⁸⁵.

Nell'ottobre 1820 ormai la spinta radicale trova un pieno sfogo nella decisione da parte dei cosiddetti *moderatos* di approvare (il 1 ottobre 1820) la soppressione degli Ordini monacali e più in generale la riforma di tutti gli Ordini regolari. Si arrivò a questo come esito naturale di tutto un processo rivoluzionario che mostrava di non aver più alcun limite.

In altre parole, si ripropone qui quanto abbiamo visto nel primo volume di questa nostra ricerca, nel senso che si sta ripetendo adesso nel gennaio-dicembre 1820 quanto già era avvenuto con le prime *Cortes* del 1812, ossia un'estremizzazione dagli esiti dilaceranti per le stesse istanze costituzionali. Sintomatico della diffusione di tale radicalismo è che – quasi nello stesso intorno di tempo – ossia fra luglio 1820-dicembre 1820 verso questa deriva estremista si muove la Rivoluzione costituzionale partenopea.

La convergenza fra queste due ali del rivoluzionarismo del Sud-europa – in Spagna e, ora, nel Regno delle Due Sicilie – dissolve le ultime remore ad un intervento repressivo sin lì presente negli ambienti reazionari in senso assolutistico, attivi in ognuna delle Potenze della *Santa Alleanza*.

L'intervento si deciderà di conseguenza, come accadrà, dapprima – nel marzo 1821 – a Napoli, con la partecipazione diretta delle armate austriache, e poi – nel 1823 – in Spagna, con l'intervento della Francia di Chateaubriand. Ed in entrambe le repressioni avvenne la rovina non solo del radicalismo ma dello stesso liberalismo costituzionale.

Riguardo comunque a questo antefatto del crescendo di radicalismo nelle *Cortes* spagnole, fra settembre-ottobre 1820, suscita alcune perplessità l'interpretazione fornita da Artola Gallego, nel senso di un 'momentaneo trionfo' dei moderati (i *doceañistas*) sui radicali (gli *exaltados*). Non ultimo perché questi *doceañistas* appaiono moderati solo rispetto a radicali come gli *exaltados*. Infatti, i moderati non raffrenarono affatto la legge del 21 ottobre seguente, con cui le *Cortes* proibivano ogni associazionismo, anzitutto se di iniziativa individuale, e comunque prevedendo la previa autorizzazione governativa per

¹¹⁸⁴ Si veda: *Indice biografico*.

¹¹⁸⁵ ARTOLA GALLEGÓ, *Op. cit.*, p. 680.

creare nuove associazioni. La legge precisava inoltre che anche quelle autorizzate non dovessero considerarsi una forma di corporazione, e tanto meno arrogarsi il diritto di parlare a nome del popolo, né aver alcuna corrispondenza con altre associazioni (evidentemente considerata comunque sovversiva).

Quanto qui Artega Gallego manca di rilevare è che questo tipo di divieto in tutta la sua illiberalità e nel suo autoritarismo pseudo-egalitario riprendeva alla lettera il divieto della legge Le Chapelier del 1791, cioè la proibizione di libera associazione. Proibizione che, più esattamente definita, caratterizzerà poi tutte le Costituzioni rivoluzionarie francesi dal 1792 al 1793 (compreso il *Plan* di Condorcet, dello stesso 1793)¹¹⁸⁶, in un atteggiamento ripreso poi da tutte le Costituzioni italiane innescate dall'invasione francese fra il 1796-99.

Nel complesso, nel febbrile incalzare degli avvenimenti di questo 1820 spagnolo, quello che sembra ad Artola Gallego il momentaneo trionfo moderato sul radicalismo, fra settembre e ottobre, in sostanza è invece un coerente sviluppo in un senso radicale (magari attenuato rispetto a quello degli *exaltados*) della progettualità che proprio i *doceañistas* avevano perseguito nel corso dei mesi precedenti, mirando alla radicale trasformazione istituzionale.

Da parte sua, in questi frangenti, una volta approvato il decreto dalle *Cortes* (appunto il 1 ottobre 1820), il Re – su pressione del Nunzio apostolico – esercitò il suo diritto di veto, sancito dalla stessa Costituzione del 1812. Ma se in tal modo, Ferdinando VII intese interpersi, alla '*transformación de la estructura socioeconómica del país*'¹¹⁸⁷, poi però, ancora una volta, il 25 ottobre, capitola totalmente, sanziona la legge e si ritira – momentaneamente – all'Escorial¹¹⁸⁸, da dove infatti avrebbe tentato ancora altre vie a questa strana sua resistenza fatta di subitanei dinieghi e di conclusive sottomissioni alle più radicali misure delle *Cortes*.

Sul piano generale, comunque è proprio in questo mese di ottobre che si può constatare quanto poco, nella sostanza, i cosiddetti 'moderati', i *doceañistas*, riuscissero davvero a mediare fra reazione e radicalismo. Non va trascurato che proprio la parte moderata del governo e delle *Cortes* in realtà convennero per sottoscrivere le misure più gravi ed ambigue. Tali risultano, da un lato, la suddetta legge del 1

¹¹⁸⁶ Su questo aspetto, rinvio al primo volume di questa nostra ricerca, al capitolo IX, particolarmente alle pp. 247 e ss.

¹¹⁸⁷ ARTOLA GALLEGO, *Op. cit.*, p. 680.

¹¹⁸⁸ *Ibidem*, l. c.

ottobre, se si tiene conto delle gravi conseguenze, e non solo politiche, ma anche economiche e sociali. Ne doveva infatti risultare un liberalismo estremizzato, lesivo e dilacerante per le coscienze, che colpiva interessi, aggravava le condizioni del popolo contadino, spianando così la via alla reazione ed all'intervento francese del 1823. Dall'altro, c'è nella politica dei *moderatos* anche un contestuale cedimento agli interessi della borghesia degli antichi e dei nuovi proprietari. E da qui nasce una politica di formale contrasto degli *exaltados* che sostanzialmente trovano tutto lo spazio che pretendono giungendo a misure del tutto illiberali.

Forse è proprio questa dell'ambiguità delle *Cortes* l'ipotesi più plausibile della ben poca moderazione che c'è nel loro comportamento, in quanto i cosiddetti *moderatos* non mediano fra le due polarità, ma ne soddisfano volta a volta le pretese più estreme. Drasticamente le *Cortes* annientano, per un verso, appunto con la legge del 1 ottobre, il diritto di proprietà della Chiesa, mentre – per l'altro verso – il 21 emanano il decreto di dissoluzione delle *Societades patrióticas*, ed il giorno seguente il regolamento sulla *libertad de imprenta*¹¹⁸⁹.

Sul piano internazionale, intanto, il 23 ottobre si apre la conferenza di Troppau, in cui si discuterà appunto la forma per contrastare questo processo rivoluzionario che dilagava ormai non solo in Spagna, ma anche in altre parti d'Europa (anzitutto a Napoli). La conferenza si protrarrà fino al 17 dicembre, per proseguire nel 1821 a Laybach¹¹⁹⁰.

Sul piano interno continuano frattanto queste oscillazioni, se da un lato – come si è visto – le *Cortes* costringono, sotto la minaccia di una ribellione popolare, Ferdinando VII a sanzionare la suddetta legge del 1 ottobre, dall'altro lato l'ambigua politica dei *moderatos* si conferma nella decisione delle *Cortes*, il 26 ottobre, di amnistiare i firmatari del reazionario *Manifiesto de los Persas*¹¹⁹¹.

Nel novembre 1820 si conclude così, il giorno 10, la prima legislatura delle *Cortes*, mentre nuovi motivi di dissidio con la Corte e Ferdinando VII si riaccendono quando l'arcivescovo di Valencia¹¹⁹² sollevò l'accusa che con la legge del 1 ottobre si era decisa una riforma che spettava solo alla Chiesa produrre. Ma su proposta di Toreno le *Cortes* invitarono il governo a prendere tutte le misure necessarie per l'esecuzione di tale legge, facendo poi incarcerare l'arcivescovo come

¹¹⁸⁹ J. FONTANA, *Op. cit.*, p. 224.

¹¹⁹⁰ *Ibidem*, l. c.

¹¹⁹¹ *Ibidem*, l. c.

¹¹⁹² Si veda: *Indice biografico*.

sovversivo¹¹⁹³. Comunque altre resistenze alla suddetta legge non mancarono di rinnovarsi fra il novembre 1820 ed il febbraio 1821, ora ad opera degli arcivescovi di Saragozza e di Urgel¹¹⁹⁴.

Da parte sua, Ferdinando VII, dall'Escorial, riprendeva una sua politica di segreta intesa che gradualmente assunse il carattere di un tentato colpo di Stato, vanificato però dall'attenta sorveglianza del governo e della *Diputación Permanente de las Cortes*¹¹⁹⁵. Si pensò anche che il tentativo si fosse basato su di una convergenza di interessi fra il Sovrano e gli *exaltados* per far cadere il governo, come sembrerebbe dai contatti fra Alcalá Galiano ed il frate Cirilo Alameda y Brea (arcivescovo di Toledo)¹¹⁹⁶ per instaurare un nuovo governo, con a capo Pizarro¹¹⁹⁷.

Anche altre decisioni concorsero comunque, fra ottobre e novembre 1820, a rendere i rapporti fra il governo in carica ed il Re sempre più tesi, specialmente quanto Ferdinando VII volle nominare come Patriarca di Spagna l'arcivescovo di Valencia. Il governo si oppose a questa decisione accusando il *Consejo privado* di Ferdinando VII. Ma era solo l'inizio di una lunga crisi, i cui altri sintomi si avvertirono subito dopo, quando il Re sostituì nella carica di *Capitan General de Castilla la Nueva* il generale Gaspar Vigodet¹¹⁹⁸ con Carvajal¹¹⁹⁹. Misura a cui si oppose il *Grand Orient de France*, determinando uno stato di agitazione tramite le *Sociedades patrióticas*. Anche in questa occasione Ferdinando VII capitolò nuovamente, il 18 novembre, revocando la nomina di Carvajal. Ma questo nuovo trionfo sul Monarca – che provocò un profluvio di scritti – non bastò alle *Cortes*, le quali il 25 novembre diedero corso ad una serie di richieste al Re di non continuare ulteriormente ad assecondare le persone che lo circondavano nella Corte, palesamente avverse al sistema costituzionale¹²⁰⁰.

Ormai il sistema politico risultava inceppato in un alternarsi di tentativi contrapposti, sia di restaurazione assolutistica da parte del Sovrano, sia di un'impossibile ricerca di un centro nel governo e nelle *Cortes* che stabilmente si interponesse fra gli estremi della crescente resistenza dei fautori della monarchia assoluta e degli *exaltados* che facevano leva sui militari legati a Riego e sulle *Sociedades patrióticas*.

¹¹⁹³ ARTOLA GALLEGGO, *Op. cit.*, p. 687.

¹¹⁹⁴ *Ibidem*, p. 688.

¹¹⁹⁵ *Ibidem*, pp. 688-689.

¹¹⁹⁶ Si veda: *Indice biografico*.

¹¹⁹⁷ ARTOLA GALLEGGO, *Op. cit.*, p. 689.

¹¹⁹⁸ Si veda: *Indice biografico*.

¹¹⁹⁹ *Ibidem*, l. c.

¹²⁰⁰ ARTOLA GALLEGGO, *Op. cit.*, p. 691.

In questo gioco di reciproche delegittimazioni ebbe un ruolo la massoneria, specialmente dopo il rientro degli *afrancesados* d'Oltrepirenei, i quali si unirono ai molti funzionari rimasti fedeli alla logica del *despotismo ilustrado*. Costoro, numerosi ed ancora presenti nei tribunali superiori, nel *Consejo de Estado*, nelle segreterie del *Despacho* e nei gradi intermedi dell'esercito, si dimostravano in grado di formare un'opinione diffusa nel resto della società¹²⁰¹.

In questa situazione, Governo e Corte fecero fronte unito in un tentativo di porre freno agli *exaltados* ed alle *Sociedades patrióticas*. Infatti, a queste venne dato il bando, il 27 dicembre 1820, arrivando fino alla chiusura dei locali in cui si riunivano. Reagendo a queste misure, si verificò allora una scissione interna alla massoneria, con la costituzione di una nuova società segreta, i *Comuneros*¹²⁰². Come si vede, anche qui si riproponeva il fenomeno che aveva caratterizzato – come si è poc'anzi osservato – nel Regno murattiano (nell'opposizione insorta fra quel *Grand Orient de France* e la *Carboneria*), e che si riproporrà nel corso del regime costituzionale a Napoli fra luglio 1820-marzo 1821.

Intanto, riprendeva forza l'opposizione assolutista, a partire dalla suddetta opposizione dei vescovi alle misure prese dal Governo e dalle *Cortes*, per sfociare nell'apparizione in molte regioni della Spagna di partiti armati, in cui numerosi erano gli ecclesiastici¹²⁰³. D'altro canto si stima che nel periodo la frantumazione del paese era tale che si annoveravano circa centoventi diversi partiti e si erano verificati un minimo di cento *levantamientos*¹²⁰⁴, tutti della più diversa origine e progettualità.

In tali circostanze, nel gennaio 1821 – mentre a Leybach dal giorno 12 si teneva la conferenza delle Potenze già riunitesi a Troppau l'anno precedente – fecero la loro apparizione negli ambienti legati alla Corte numerosi scritti che esortavano a prendere le armi contro il regime costituzionale, per poi convocare nuove *Cortes* secondo la tradizionale articolazione dei ceti (gli "*Estamentos*"), e procedere all'eliminazione degli oppositori liberali. Si scoprì l'autore di uno dei più spinti di questi scritti nel Cappellano d'onore del Re, Matias Vinuesa¹²⁰⁵, che subito dopo, il 21 gennaio, venne incarcerato. Frattanto, anche in

¹²⁰¹ *Ibidem*, p. 692.

¹²⁰² *Ibidem*, l. c.

¹²⁰³ *Ibidem*, p. 693.

¹²⁰⁴ *Ibidem*, p. 694.

¹²⁰⁵ Si veda: *Indice biografico*.

Perù¹²⁰⁶ la situazione delle colonie americane volgeva al peggio, tanto che un gruppo di soldati spagnoli destituì (il 29 seguente) il Viceré, sostituendogli José de La Serna¹²⁰⁷. Nel contempo, avveniva la suddetta scissione latomistica dei *Comuneros*¹²⁰⁸.

Ma è a febbraio, nei giorni 4-5, che avviene l'episodio più grave, quando un gruppo di militari del *Cuerpo de Guardias de la persona del Rey* passa decisamente all'azione diretta, armi alla mano disponendosi a fermare ogni ulteriore manifestazione di opposizione contro Ferdinando VII¹²⁰⁹. Dopo alcuni scontri, le *Guardias* dovettero però desistere. Allora le *Cortes* chiesero la loro punizione esemplare, demandandone la decisione allo stesso *Consejo de Estado*. In questa occasione, traendo a pretesto le pesanti sanzioni imposte alle *Guardias*, Ferdinando VII riprese la sua iniziativa, cercando la rottura con il Gabinetto, di cui decise lo scioglimento, affidando – come richiesto dalle *Cortes* – la designazione di quello nuovo allo stesso *Consejo de Estado*¹²¹⁰.

Quando poi si installarono le nuove *Cortes*, il 25 febbraio, il nuovo Gabinetto rimase comunque nella difficile situazione di non godere, per un verso, della piena fiducia del Re, e per altro verso di dover fronteggiare una contrapposta ostilità da parte degli *exaltados*, i quali a loro volta pretendevano altre misure radicali.

La pericolosa condizione dei rapporti fra i poteri non poteva certo migliorare. Infatti, si aggravava a marzo, e non solo per le divisioni interne alle *Cortes* ma soprattutto per l'incalzare della controffensiva assolutista da parte di Ferdinando VII. Quest'ultimo, il 1 marzo 1821, nella seduta di apertura della seconda legislatura, aggiunge al discorso inaugurale davanti alle *Cortes* una sua lamentela per gli

¹²⁰⁶ Nel 1821 anche il Perù si proclamò indipendente, ma la completa liberazione dei territori del Vicereame avvenne più tardi. Nell'agosto 1824 a Junín, nelle Ande peruviane, gli spagnoli vennero battuti dalle truppe guidate da José de Sucre e da Simón Bolívar. Il Viceré del Perù, José de La Serna y Hinojosa decise allora di sferrare un attacco contro i ribelli con un esercito di 10.000 uomini. In un primo momento Sucre tentò di evitare lo scontro, ma i due eserciti finirono per affrontarsi sull'altopiano di Ayacucho, a sud di Lima, nel mese di dicembre: gli Spagnoli furono rapidamente sconfitti e La Serna fatto prigioniero. La battaglia di Ayacucho segnò la fine della presenza spagnola nell'America latina: infatti, i pochi centri di resistenza spagnola furono isolati e ben presto scomparvero, come ad esempio, il porto di Callao sulla costa del Pacifico che rimase controllato sino al 1826. [MR]

¹²⁰⁷ Si veda: *Indice biografico*.

¹²⁰⁸ J. FONTANA, *Op. cit.*, p. 225.

¹²⁰⁹ *Ibidem*, l. c.

¹²¹⁰ ARTOLA GALLEGGO, *Op. cit.*, p. 696.

insulti di cui è fatto oggetto pubblicamente. Non bastandogli, di ritorno a Palazzo esonerò il governo¹²¹¹. Ma il fatto più grave è che al di là di questo duro confronto di vertice fra potere esecutivo e potere legislativo stanno continuamente peggiorando le condizioni di vita della popolazione. Intanto in quella operaia, come testimonia quello che può definirsi il primo episodio di lotta sociale. Gli operai della regione di Alcoy si opponevano all'introduzione delle macchine nella produzione dei filati ed il 2 marzo ne avevano distrutte gran parte, restando in una violenta agitazione, in attesa che si fosse ottemperato alla loro richiesta di ritirarle dagli stabilimenti¹²¹².

Sin da questa occasione le *Cortes* dimostrarono un loro orientamento borghese che avrebbe caratterizzato il problema economico nel resto del secolo. Si vide, cioè, nella distruzione delle macchine un attentato alla proprietà privata ed alla 'ricchezza nazionale', e quindi si pretese una punizione esemplare per gli operai¹²¹³. A queste agitazioni operaie si aggiungeva anche la profonda insoddisfazione dei contadini, i *campesinos*, per le trasformazioni economiche imposte dai *liberales*, che tornavano – come conclusivamente vedremo – a tutto vantaggio della borghesia. Su tale piano, questa si palesava ormai alleata degli antichi ceti privilegiati (esclusa la Chiesa, sui cui beni si riversavano indistintamente le cupidigie di nobili e di borghesi). Comunque, il 4 marzo entra in carica il secondo governo costituzionale, affidato ad Eusebio Bardají¹²¹⁴.

Intanto, nel Mezzogiorno d'Italia, le sorti del regime costituzionale napoletano volgono alla loro tragica fine, il 7 marzo 1821, con la rotta delle truppe napoletane inflitta a Rieti dagli Austriaci, che il 23 marzo entrano a Napoli e restaurano di fatto la borbonica monarchia assoluta¹²¹⁵. Il 10 marzo avviene la Rivoluzione liberale in Piemonte, tardivamente decisa per fronteggiare il pieno ritorno del predominio austriaco nella Penisola. Ma anche questa è repressa dalle truppe austriache l'8 aprile¹²¹⁶.

Sullo sfondo internazionale di questi accadimenti, che indubbiamente ebbero un loro riflesso anche nelle convinzioni di Ferdinando VII, questi ritenne che fosse giunto il momento di ritornare all'asso-

¹²¹¹ J. FONTANA, *Op. cit.*, p. 225.

¹²¹² *Ibidem*, l. c.

¹²¹³ ARTOLA GALLEGGO, *Op. cit.*, pp. 696-697.

¹²¹⁴ Si veda: *Indice biografico*.

¹²¹⁵ J. FONTANA, *Op. cit.*, p. 225.

¹²¹⁶ *Ibidem*, l. c.

lutismo, dispiegando la definitiva azione cospirativa contro le *Cortes* ed il Governo. Dal canto loro, le *Cortes* istituirono una commissione incaricata della verifica dell'esistenza di un tale piano, e questa nella sua relazione (del 20 marzo) indicava effettivamente l'esistenza di una *Junta Suprema* assolutista, precedente l'apertura della nuova legislazione, il cui direttivo era a capo di organizzazioni insurrezionali in ogni parte del paese ed all'estero¹²¹⁷. La commissione certificò comunque che il Sovrano non era in alcun modo responsabile di questa *Junta Suprema*.

Del resto, in tutta la Spagna continuavano intanto a spuntare le più disparate formazioni partitiche, tanto che le *Cortes* decisero un decreto che stabiliva la pena capitale (dopo un giudizio da parte del *Consejo de guerra ordinario*) per quanti tentassero di abolire il regime costituzionale, dissolvendo le *Cortes* stesse o la *Deputación Permanente*¹²¹⁸.

Nonostante ciò, il 17 aprile avvengono a Burgos e Álava delle insorgenze dei partiti favorevoli all'assolutismo. D'altro canto, in quello stesso giorno le *Cortes* proibiscono prestiti di denaro alla Santa Sede, pur stabilendo la quota annuale per il Papa¹²¹⁹. Da parte sua, la Chiesa fece un estremo tentativo per convincere l'opinione pubblica dei suoi diritti violati, diffondendo scritti polemici e richiedendo l'allontanamento da parte delle *Cortes* dei suoi deputati più estremi. A sostegno di queste posizioni c'era la notizia che le armate austriache avevano posto fine al regime costituzionale di Napoli. Il fatto suscitò entusiasmi in tutti gli ambienti ecclesiastici, nobiliari e borghesi avversi alle *Cortes*, la cui reazione fu quella di decidere l'esilio di centinaia di persone¹²²⁰.

In una sorta di puntuale coincidenza, a loro volta queste speranze del partito assolutista provocarono anche una più forte reazione a sinistra, da parte dei deputati *exaltados* che il 13 aprile proposero la istituzionalizzazione delle *Sociedades patrióticas*, che convertita in legge incontrò il rifiuto del Re di controfirmarla, criticandone punto per punto alcuni articoli. Allora il segretario del governo dovette rinviare il testo alle *Cortes*, con l'osservazione che tali organismi avevano effettivamente il carattere di corporazione e dunque rientravano fra i casi proibiti dalla legge. In questo clima avvenne il 5 maggio l'assassinio

¹²¹⁷ ARTOLA GALLEGO, *Op. cit.*, p. 697.

¹²¹⁸ *Ibidem*, p. 698.

¹²¹⁹ J. FONTANA, *Op. cit.*, p. 225.

¹²²⁰ ARTOLA GALLEGO, *Op. cit.*, p. 698.

di Vinuesa, da parte di una folla che invase il tribunale dove questo giudice stava comminando al Cappellano d'onore (che – come si è visto – era l'autore dello scritto più assolutista) una pena di soli dieci anni invece della prevista pena capitale¹²²¹.

D'altro canto, il 30 giugno le *Cortes* si disciolsero, rinunciando al prolungamento di un mese contemplato dalla Costituzione. L'apertura del periodo elettorale per designare i nuovi deputati per il biennio 1822-23 alimentò altri motivi di dissenso fra i costituzionali moderati e gli *exaltados*¹²²². Nei mesi seguenti la situazione di ingovernabilità rimase la stessa, come in una fatale attesa che qualcosa di risolutivo avvenisse. E tale sarà l'imprevista, ma prevedibile, azione interventista francese, voluta dalla *Santa Alleanza* ed in particolare da Chateaubriand, allora ministro degli Esteri francese. Iniziata il 28 gennaio 1823, sotto l'enfatico epiteto di armata dei '*Centomila figli di San Luigi*', questa spedizione (in realtà di 80.000 effettivi, che si ingrossarono poi del contributo delle truppe spagnole assolutiste, arrivando a circa 120.000) pose fine al regime liberale spagnolo il 23 marzo 1823, con l'instaurazione di una reggenza assolutista¹²²³.

¹²²¹ *Ibidem*, p. 700.

¹²²² *Ibidem*, p. 701.

¹²²³ J. FONTANA, *Op. cit.*, p. 229.

Capitolo XVI

Il fallimento politico del regime costituzionale spagnolo: il contrasto fra liberali *moderatos* ed *exaltados* sul significato e la portata della rivoluzione; la reazione negativa del popolo alla politica ecclesiastica; la formale 'ridistribuzione' dei 'beni nazionali' a tutto vantaggio dell'oligarchia borghese e l'indifferenza del Governo e delle *Cortes* verso l'aggravarsi della questione sociale

Sulle ragioni del conclusivo fallimento del regime costituzionale spagnolo, nel cosiddetto '*trienio liberal*' (1820-23) va, a nostro parere, anzitutto messa da parte la *vexata quaestio* del ruolo svolto dal latomismo, qui come poi a Napoli, successivamente al 1814-15. Una relativizzazione del ruolo del settarismo è infatti ineludibile, sia a fronte di percepibili auto-celebrazioni, sia – sul versante opposto, antagonistico – di *damnationes memoriae* sul tipo di quelle 'à la *Barruel*' (allora motivate comunque in relazione ad una contingente e settoriale situazione cospirativa).

Il latomismo, qui in Spagna come a Napoli costituisce un multiverso complesso, variamente diversificato, che da un lato si caratterizza per marcati contrasti interni. E questo è del tutto naturale che avvenga in una realtà che a torto si considera come un tutto unico, laddove almeno nel periodo in esame, sussiste un'intera galassia di motivi cospirativi, ognuno irriducibile puntualmente ad altri. Qui basti pensare all'opposizione sia del *Grand Orient de France* 'murattiano' alla *Carboneria*, sia fra questa ed i reazionari *Calderari*.

Da un altro lato, il latomismo rappresenta certamente, sia pure in una qualche confusione programmatica, un gioco di trasversalità fra gli schieramenti in campo ed i correlati interessi che del resto, a tratti, risultano sempre più, ormai, finalità di semplice ascesa cetuale, economica e di potere, poi tradendo i postulati di un eventualmente integro latomismo dalle origini sia razionaliste, sia spiritualiste.

A questa conclusione arriva, in questo convincentemente, Josep Fontana nel suo recente studio a cui qui sopra ci siamo riferiti. Conclusione convincente anche se vi si sottolinea più volte la presenza di Logge nei momenti di svolta del regime: sia nella congiura di Lacy, sia in quella di Van Halen, sia e soprattutto nel *pronunciamento* di Rafael

del Riego¹²²⁴. Da condividere, dunque, almeno in parte, la conclusione di Fontana soprattutto dove parla di *historia paranoica* riferendosi a quanti vedono *sociedades secretas* dappertutto¹²²⁵.

In realtà, il conclusivo fallimento di questa Rivoluzione spagnola è dovuto – come ogni importante avvenimento – ad un concorso di molteplici fattori di cui è difficile (e pericolosamente fuorviante) pretendere di identificare puntualmente cause e protagonisti. Certo anche il latomismo può aver avuto un suo ruolo, ma le divisioni interne al liberalismo iberico andavano al di là dei convincimenti latomistici che in una misura o nell'altra, in qualche maggiore o minore tonalità deontologico-pragmatica, animavano sia i *moderatos* che gli *exaltados*.

Riguardo dunque a questa contrapposizione fra i due orientamenti del liberalismo iberico (in un duro antagonismo, che è in effetti la prima causa del fallimento del regime costituzionale), lo stesso Fontana osserva che intanto il confronto avviene in un preciso contesto. Il luogo del confronto sono infatti le grandi città, nelle quali la borghesia e la popolazione urbana traggono i loro maggiori vantaggi dalla transizione dal vecchio all'ordine nuovo. Ed evidentemente non solo etico-politici sono questi vantaggi che il Terzo stato iberico trae dalla rivoluzione costituzionale iniziata dal popolo di contadini, guidato dal clero e dai nobili nell'eroica lotta contro il dispotismo delle 'aquile imperiali' napoleoniche.

C'è in effetti da tener conto della totale eclissi che nella storiografia, anche recente, subisce la fase iniziale dell'insorgenza anti-francese. O quanto meno vi si accenna frammentariamente, per poi lasciare del tutto fuori dal mosaico complessivo questa pur importante tessera, che è anzi il punto di fuga lungo cui propriamente dovrebbe collocarsi l'intero quadro per capire dove è stata tradita anche quella *rivoluzione* iniziata per la *ripresa della continuità della tradizione*, e precisamente l'idea di 'governo misto' o 'costituzione mista'.

Ma veniamo all'interpretazione corrente. Ossia specialmente a quell'introduzione riassuntiva-anticipativa prodotta da Carlos Seco Serrano, *catedrático de la Universidad Complutense de Madrid*, per la monumentale storia della *'guerra di indipendenza e delle origini del costituzionalismo'* compilata da Miguel Artola Gallego, a cui ci siamo ampiamente riferiti nei precedenti paragrafi.

¹²²⁴ FONTANA, *op. cit.*, pp. 128-136.

¹²²⁵ *Ibidem*, l. c.

Da parte sua, Seco Serrano insiste anche lui, come Fontana¹²²⁶, sul fatto che solo una parte dei liberali spagnoli si accontenta dell'aver ridotto la presenza di Ordini cetuali (gli "Estamentos") e di corporazioni (i "Gremios"), per il resto limitandosi a percorrere le vie della conciliazione con questi stessi ambienti, una volta ottenuto un proprio spazio. Secondo Fontana, del resto, gli interessi di questi 'ex-privilegiati' ora sono stati ben distinti dal Clero e dalla feudalità. E dunque risultano privi di ogni assoluta discrezionalità economica e politica. Quindi, con essi la borghesia moderata non trova innaturale allearsi con una nobiltà che del resto ha dovuto rinunciare alla feudalità, e che ora concorre alla spartizione delle spoglie dei beni ecclesiastici, trasformandosi in ceti sostanzialmente economico più che specificamente politico-economico.

D'altro canto, almeno i liberali *moderatos* non rifuggono da questa alleanza, soprattutto perché temono uno slittamento a sinistra¹²²⁷. E qui giocava un ruolo il ricordo delle vicende del giacobinismo francese, che aveva privato del potere quella borghesia e quei ceti medi nobiliari che pure, considerandosi esclusi, avevano innescato quella Rivoluzione. Seppure non c'era in questi *moderatos* una non ancora acquisita mentalità conservatrice, indubbiamente le loro parole a momenti assumevano i contorni della retorica contro-rivoluzionaria¹²²⁸.

La testimonianza di un simile atteggiamento è che apparvero sulla *Miscelánea de comercio, política y literatura* del 21 settembre 1820, dichiarazioni per cui, riferendosi esplicitamente nientemeno che alle parole di Montlosier, si sottolineava l'errore che aveva commesso la Rivoluzione di Francia: ossia di evocare parole come quelle di *popolo* o di *nazione*, attribuendo ad esse un significato generico o, peggio, settoriale, laddove con questi due termini si sarebbe dovuto rappresentare la complessità di tutta la società, fatta di tutti i Corpi, di tutti e tre gli *Ordres* (distinzioni cetuali simili se non ai *Gremios* certamente agli *Estamentos* spagnoli) e, non ultimo, incentrata sulla figura dello stesso Sovrano¹²²⁹.

Sotto questo profilo si capisce quella decisione, di poco precedente (del 16 settembre 1820), presa dalla maggioranza delle *Cortes*, di istituire una commissione per studiare l'eventualità di una soppressione delle *sociedades patrióticas*, come poi avvenne il 21 ottobre seguente.

¹²²⁶ *Ibidem*, p. 139.

¹²²⁷ *Ibidem*, l. c.

¹²²⁸ *Ibidem*, p. 140.

¹²²⁹ *Ibidem*, pp. 139-140.

A tal riguardo, le parole del relatore della commissione, Nicolás Garelli¹²³⁰, sono oltremodo significative – tanto da risultare indubbiamente ancor oggi non ‘politicamente corrette’ –, laddove questi affermava che l’illuminismo era come un forte liquore, molto buono, ma se è diluito e gustato con misura¹²³¹. E non – insisteva Garelli – bevuto “*pródigamente*” e senza preparazione, poiché gli alimenti intellettuali, per quanto sani, si rivelano indigesti per le “*capezas débiles*”¹²³². Le idee di “*libertad en política*”, di “*crítica racional en materias eclesiásticas*”, di principi esatti come “*asuntos científicos*”, se inoculati superficialmente negli animi di una moltitudine impreparata se sono solo a produrre uomini “*díscolos e inobedientes a la legítima autoridad, incrédulos en religión*” e alla fine pedanti insopportabili¹²³³.

Appunto tale era – secondo Garelli – la condizione del popolino (del ‘*bajo pueblo*’), che mancava di istruzione, per cui qualsiasi progetto di creare un “*pueblo de filósofos*” sarebbe stato il progetto di un pazzo¹²³⁴. E poi – continuava –, anche se si fosse riusciti ad istruire ad esempio quello di Madrid, chi mai più faticherebbe, dal momento che tutti abbandonerebbero le loro occupazioni produttive.

Il relatore concludeva individuando appunto nella Costituzione le garanzie di libertà individuale ed i diritti di tutti gli Spagnoli come qualcosa di strettamente connesso con la ‘ricchezza economica’ e con i ‘lumi’ della cultura, per cui “*la igualdad de fortunas y de luces sería un delirio*”¹²³⁵. Qui opportunamente Fontana pone l’accento sul fatto che un simile nesso, strettissimo, fra ricchezza, cultura e diritti politici, va considerato quale atteggiamento ideologico non solo dei *liberali moderatos*, ma anche degli *exaltados*, gli uni e gli altri pertanto del tutto incuranti della condizione operaia e contadina. Infatti, quando la maggioranza delle *Cortes* accettò (il 21 ottobre) questa interpretazione dei *moderatos*, che richiedevano la messa fuori legge delle troppo democratiche *Sociedades patrióticas*, tuttavia questo non aveva niente a che vedere con una medesima incuranza della condizione del popolo da parte degli stessi *exaltados*.

¹²³⁰ Si veda: *Indice biografico*.

¹²³¹ Queste parole sono riportate da Fontana (*Op. cit.*, pp. 142-143), dal testo di: MIRAFLORES (*marqués*), *Documentos a los que se hace referencia en los Apuntes histórico-críticos sobre la revolución de España*, Londres, 1834. to. I, pp. 173-179. [MR]

¹²³² FONTANA, *Op. cit.*, p. 143.

¹²³³ *Ibidem*, l. c.

¹²³⁴ *Ibidem*, l. c.

¹²³⁵ *Ibidem*, l. c.

Fra i due schieramenti liberali c'era solo una diversità di tattica, non di strategia per conseguire una medesima finalità politica¹²³⁶. La persistenza di consimili convinzioni trova conferma nelle parole pronunciate, esattamente un anno dopo, nel dicembre 1821, dal conte di Toreno¹²³⁷ nel definire quello che si sarebbe dovuto intendere con il termine stesso di Rivoluzione. Ossia: qualcosa di buono, di vantaggioso, ma se intesa sia a togliere le ostruzioni poste al conseguimento della "*felicidad*" e della "*riqueza pública*", sia a rimuovere quanto impedisca le "*justas garantías*" di libertà¹²³⁸. Appunto questo, sottolinea Toreno, è stato sin qui fatto. Si sono disamortizzate "*casi*" – 'quasi': significativa ammissione – tutte le proprietà e liberato "*casi*" – quasi, anche qui – tutti gli intralci che si opponevano alla "*propiedad*" e alle "*libertades públicas*"¹²³⁹.

Al di là del raggiungimento di questa proprietà borghese e di tale libertà "*bien entendida*", la Rivoluzione – affermava il *conde de Toreno* – non avrebbe prodotto altro che gli orrori dell'anarchia, il disordine e la dissoluzione di "*todos los vínculos sociales*"¹²⁴⁰.

E qui il buon *conde de Toreno* dava a vedere di non aver capito le radici profonde di una Rivoluzione che nei suoi inizi avesse davvero riproposto gli originari principi di una possibilità di eguagliamento anche per il 'basso popolo'. Un popolo ora ignorante (nelle città e soprattutto nel vasto corpo della nazione rurale), ma da riscattare da secoli di oscurantismo. E non unicamente l'oscurantismo di cui si accusavano solo gli ecclesiastici (che negli Ordini regolari erano pur stati il veicolo della cultura, non solo cristiana).

Fra il 1810-12 ed ancora adesso, nel 1820-21, per molti si era trattato proprio (come si è visto nel caso del canonico Francisco Martínez Marina)¹²⁴¹ di una rivoluzione verso i primi principi della società. Una rivoluzione che avrebbe dovuto riscattare l'intera struttura cetuale, a partire dal popolo, guidando i più capaci e meritevoli attraverso una diversità di eguagliamento, appunto secondo una '*costituzione mista*' (o '*governo misto*') in cui ruoli e modalità di partecipazione trovassero

¹²³⁶ J. FONTANA, *Op. cit.*, p. 145. Però questa conclusione è ripresa dalle memorie di un protagonista del *partido moderado*: Agustín ARGÜELLES, *De 1820 a 1824. Reseña histórica*, Madrid, San Martin y Juberá, 1864, p. 85.

¹²³⁷ Si veda: *Indice biografico*.

¹²³⁸ Anche queste parole sono riportate da Fontana (*Op. cit.*, pp. 144-145), da: MIRA-FLORES (*marqués*), *Op. cit.*, p. 284.

¹²³⁹ *Ibidem*, l. c.

¹²⁴⁰ *Ibidem*, l. c.

¹²⁴¹ Si veda: *Indice biografico*.

il loro appagamento. E certo un appagamento non reperibile nella conciliazione perseguita dai *moderatos*, quella di loro, nuovi privilegiati borghesi, con gli antichi ceti privilegiati.

Ma nemmeno una tale rivoluzione per la ripresa della continuità di una simile '*costituzione mista*' era in animo negli *exaltados*, quale che sia il diverso avviso che anni dopo Karl Marx – citato invece a ripova di un miglior intendimento da Fontana¹²⁴² – manifestava nella sua analisi del fallimento del regime costituzionale. Il regime falliva per queste divisioni dei liberali, per la corruzione del denaro straniero, per la violenza delle baionette della *Santa Alleanza*¹²⁴³. Ma anche, è pur vero, per la sopravvenuta passività del popolo, di quel popolo che tanto aveva contribuito alla resistenza alle armate napoleoniche dopo il 1808¹²⁴⁴.

Il regime costituzionale aveva fatto ben poco spazio alla proprietà contadina, conferendo alla borghesia ed alla nobiltà (non più feudale) la possibilità di impadronirsi dei beni ecclesiastici. D'altro canto, intendendo a modo loro la rivoluzione liberale, i *campesinos* non solo cessarono di pagare le decime ecclesiastiche, ma non corrisposero nemmeno quell'ammontare di tassazione che (ridotte alla metà delle decime) ora lo stato liberale pretendeva da loro¹²⁴⁵.

Un nuovo feudalesimo si stava affermando? Anche se non ancora quello di una feudalità 'finanziario-industriale' di cui parlerà decenni dopo Pierre Joseph Proudhon?

Dal canto suo, Fontana si limita al fallimento della "*política agraria del trienio*"¹²⁴⁶. Le autorità liberali si schierarono dalla parte dei proprietari borghesi di latifondi, laddove la conversione dei *campesinos* in piccoli proprietari avrebbe creato un popolo strettamente legato alle sorti del regime costituzionale. Il risultato della vendita dei '*beni ecclesiastici*' finì nelle mani di quattro o, al più, di sei grandi capitalisti, il resto lo presero i proprietari assentisti¹²⁴⁷. Ecco perché, laddove la Rivoluzione francese aveva creato qualche milione di nuovi proprietari, quella spagnola ne produsse qualche migliaio¹²⁴⁸.

Quel che è peggio – continua Fontana –, si introdussero nelle campagne i criteri di una politica tributaria pensata in relazione ad

¹²⁴² J. FONTANA, *Op. cit.*, pp. 152-153.

¹²⁴³ *Ibidem*, pp. 151-152.

¹²⁴⁴ *Ibidem*, p. 152.

¹²⁴⁵ *Ibidem*, p. 154.

¹²⁴⁶ *Ibidem*, p. 153.

¹²⁴⁷ *Ibidem*, pp. 156-157.

¹²⁴⁸ *Ibidem*, p. 157.

un'agricoltura commercializzata, per cui le tasse divennero in denaro contante e non, come prima, in più sopportabili derrate prodotte. Per consimili ragioni di scontento, di delusione, un Clero che si era messo alla testa dell'insorgenza anti-napoleonica ora capeggiò la protesta contadina. Il pagamento in natura per i contadini verrà rivendicato – come vedremo qui, nella Parte quarta del presente volume della nostra ricerca – persino nel Parlamento francese.

Del resto, – e questo lo rileva Fontana – la riforma tributaria ebbe riflessi in tutti gli altri settori economici, con una pressione fiscale che si accrebbe per tutte le classi. Si può dunque concordare con Fontana che il sensibile peggioramento delle condizioni economiche della popolazione, e non solo rurale, sia stato fra i fattori decisivi che resero possibile la conquista francese nel 1823, laddove la decisiva partecipazione di popolo alla *guerrilla* nel 1808 aveva sconfitto le potenti armate napoleoniche¹²⁴⁹.

Ma qual era l'errore di fondo di questo orientamento cetuale-economico dei liberali spagnoli? Nella sua sintetica introduzione alla monumentale opera di Miguel Artola Gallego, a cui ci siamo qui riferiti, a sua volta Carlos Seco Serrano fornisce solo in parte una sua interpretazione di questo fenomeno nel suo complesso.

Ecco l'aspetto su cui vorremmo qui conclusivamente fermare l'attenzione, onde trarre o meno conferma dall'interpretazione qui da noi proposta sin dal primo volume di questa ricerca di un *ordine nuovo*, sulla base cioè dell'ipotesi che anche questa, come tutte le grandi rivoluzioni dell'Occidente, sia stata almeno inizialmente una rivoluzione costituzionale sentita come recupero di una tradizione di 'governo misto' o 'costituzione mista'. Una tradizione che dalle antichità greche e romane, passando per il razionalismo cristiano di Tommaso d'Aquino, sembra assunta a referente di un consimile atteggiamento delle classi politiche del mondo anglo-sassone, in Europa ed 'oltre-Atlantico'.

Dal canto suo, quale che ne sia la conclusione più o meno coerente, Seco Serrano dimostra di cogliere pienamente alcuni tratti salienti della questione. In primo luogo, giustamente egli rileva infatti il contrasto fra l'approdo radical-borghese (se non proprio radical-democratico) dell'insorgenza anti-francese, e l'origine del movimento. Un moto scaturito dal radicato sentimento di indipendenza nazionale, e questo espressione di una reazione di massa, di un movi-

¹²⁴⁹ *Ibidem*, pp. 158-159.

mento di popolo guidato da personalità ed ambienti appartenenti agli antichi Corpi e ceti privilegiati (corporazioni borghesi, clero e nobiltà) verso il recupero delle *tradizioni nazionali* di rappresentanza. Una rappresentanza di ceti ed interessi locali (nei comuni e nelle province, i "*municipios*", gli "*ayuntamientos*"), nelle corporazioni ("*gremios*"), nei ceti sociali (gli "*estamentos*")¹²⁵⁰.

Qui c'è l'azione spontanea di quel '*pueblo mítico*' che si porrà come '*modelo exhortante*' per le altre nazionalità oppresse, prime fra tutte quella greca e quella tedesca (particolarmente in Prussia).

Ma già qui si dimentica non solo l'eco che l'insorgenza nazionale spagnola avrà anche in quella italiana (nel Regno di Napoli e di Sicilia e poi nel Regno di Sardegna), ma soprattutto l'antefatto della trattazione del quesito di questa *reductio ad unum* operata dalla borghesia economica, quale risulta appunto dalla qui sopra ricordata ponderosa opera di ricerca storica di Francisco Martínez Marina (al quale del resto lo stesso Fontana dedica un solo, generico, cenno)¹²⁵¹.

Proseguendo nella sua disamina, invece Seco Serrano non solo insiste giustamente sull'eco tedesco della rivoluzione spagnola – riferendosi ai contenuti della riforma militare prussiana del 1813 (*l'esercito popolare*, il *Landsturm*) –, ma trascorre all'apologia degli effetti positivi delle riforme agrarie del gennaio dello stesso anno 1813, ora nel 1820-21 del tutto dimenticate, mentre proprio quelle riforme abbergo benefici effetti ponendosi come la prima riforma agraria dell'epoca contemporanea.

Una riforma intesa a disamortizzare, a rendere mobili e tradurre in "*bienes comunales*" le "*propriedades de la Iglesia o las de los municipios*", al fine di "*crear una constelación de pequeños propietarios*", a partire dalla promessa che una metà di questi beni saranno riservati per "*los ex combatientes sin fortuna, o simplemente para los jornaleros sin terras*"¹²⁵².

Un'altra riforma di questo 1813 che Seco Serrano chiama in causa è quella del 18 settembre, definendo questa come un decreto "*verdadamente revolucionario*", in quanto inteso a sostituire l'antico sistema delle rendite provinciali in una contribuzione diretta sopra tutte le proprietà fondiarie, industriali e commerciali¹²⁵³.

¹²⁵⁰ Carlo SECO SERRANO, *Introducción*, a: Miguel ARTOLA GALLEGO, *Op. cit.*, p. xiv.

¹²⁵¹ J. FONTANA, *Op. cit.*, p. 19.

¹²⁵² C. SECO SERRANO, *Introducción*, cit., pp. xv-xvi.

¹²⁵³ *Ibidem*, p. xvi.

Esattamente il contrario di quanto si è visto conclude Fontana, per il quale queste misure impoverirono le masse contadine, sbarcate dell'onere di pagamenti in denaro contante, mentre disponevano solo della loro produzione agricola, per giunta impoverita dal passaggio delle terre dalla Chiesa e dai feudatari al nuovo ceto borghese-nobiliare.

Da questo primo aspetto, comunque Seco Serrano passa a considerare quelli che definisce i due versanti della Rivoluzione costituzionale, ossia in Spagna e nelle Americhe. In tale contesto, avviene quella che – esplicitamente riprendendone il concetto da Godechot – Seco Serrano definisce come l'esplosione su due fronti di una medesima "*revolución atlántica*": inneggiando al nome di Ferdinando VII, oppresso dall'Impero napoleonico, insorgono infatti contestualmente la Spagna e le Americhe ispaniche. Sintomo di una "*transcendencia de la revolución española*" che non si circoscrive in Europa, contro la reazione incarnata da Metternich, ma si produce simultaneamente, appunto come "*revolución atlántica*", nei due emisferi e con gli stessi sintomi, quantunque poi apparissero in America delle nuove entità politiche al posto degli antichi viceregni spagnoli¹²⁵⁴.

Tuttavia non è ben chiaro su cosa si basasse – secondo Seco Serrano – questo doppio fronte atlantico di una Rivoluzione che si accende sì nel nome di Ferdinando VII, ma si conclude grazie al ruolo della borghesia, cui aderiscono sia un "*cuarto estado*" popolare, in Spagna, sia le "*masas indígenas y mestizas*" al di là dell'oceano¹²⁵⁵. Per un verso, infatti, le colonie spagnole d'America si ribelleranno proprio a Ferdinando VII. E per l'altro verso le 'masse indigene e meticce' saranno sottomesse e sfruttate proprio dalla borghesia, animata nel "*criollismo*" – questo è vero – germinato dalla stessa ideologia uscita dalla Rivoluzione francese¹²⁵⁶, e non si riconosceranno in alcun modo nella monarchia di Ferdinando VII.

Un altro aspetto che Seco Serrano affronta è comunque il processo che conduce dalla Restaurazione reazionaria attuata nel 1813 dal Sovrano al triennio della riaffermazione rivoluzionaria del regime costituzionale fra il 1820-23. Interessante è qui il confronto che si delinea fra la Restaurazione reazionaria spagnola e quella francese. In quest'ultima non c'era semplicemente la reazione, ma vi sarebbe anche – secondo Seco Serrano – un'esaltazione romantica del legitti-

¹²⁵⁴ *Ibidem*, l. c.

¹²⁵⁵ *Ibidem*, pp. xvi-xvii.

¹²⁵⁶ *Ibidem*, p. xvii.

mismo, diversa dalla pura reazione operata in Spagna da Ferdinando VII. Un romanticismo legittimista comunque filtrato dallo spirito intelligente e flessibile di Luigi XVIII, il quale – rifiutando di ignorare gli echi storici della Rivoluzione, come avrebbero voluto gli *ultras* monarchici – mise in pratica il principio di Joseph de Maistre secondo cui la pura necessaria contro-Rivoluzione non dovesse essere una Rivoluzione al contrario, bensì il contrario di una Rivoluzione¹²⁵⁷.

Per altri versi, del tutto discutibile è il fondamento di queste asserzioni dello storico complutense, in quanto contrastano con la presenza di una forte e duplice opposizione a Luigi XVIII, una delle quali va ben oltre l'ultracismo reazionario, e si sviluppa lungo una linea che unisce Bonald e Constant, più che Maistre a Chateaubriand. Inoltre, anche l'ultracismo più retrivo si oppose non solo al radicalismo borghese ma anche alla limitazione dell'autonomia della *Parìa* (come 'Camera alta' che non si voleva sottoposta alla nomina regia). L'altra forte opposizione era poi impersonata da quanti, memori davvero dell'eredità rivoluzionaria, volevano una legittimità espressa dalla 'volontà della nazione' e non per 'grazia divina' (come invece Luigi XVIII volle, con la sua *Charte octroyée*, rifiutando la proposta 'constitution sénatoriale')¹²⁵⁸.

Comunque la reazione in Spagna deluse tutti, mentre in un vano tentativo di inserirsi nel gioco delle Potenze vincitrici, fallì anche la diplomazia spagnola – come si è visto – duplice ambigua e pertanto incerta sia nelle pur ristrette ambizioni dinastiche in Toscana e nei Ducati di Parma e Piacenza (che in qualche modo avrebbero peraltro impedito un pieno dominio austriaco in Italia), sia sul piano coloniale, architettando improbabili spedizioni repressive nelle Americhe, per le quali la depressione economica in corso non avrebbe permesso di reperire le risorse finanziarie necessarie, mentre invece un'oculata diplomazia avrebbe potuto conservare quei ricchi mercati americani¹²⁵⁹.

Un quarto punto della sintesi introduttiva di Seco Serrano convince maggiormente: quello riguardo ai diversi elementi sociali mobilitati nella Rivoluzione del 1820. Anzitutto in quel che concerne il coinvolgimento dell'esercito in questa che nasce nel gennaio 1820 come una rivincita della borghesia rispetto al 1814, anno dell'apparente trionfo degli ordini privilegiati (gli "*Estamentos*"), che avrebbero

¹²⁵⁷ *Ibidem*, l. c.

¹²⁵⁸ "La divine Providence, en nous rappelant dans nos États après une longue absence, nous a imposé de grandes obligations [...]" (LUIGI XVIII, [incipit della *Charte constitutionnelle du 4 juin 1814*], in : DUGUIT-MONNIER, p. 183).

¹²⁵⁹ C. SECO SERRANO, *Introducción*, cit., p. xviii.

voluto restaurare soprattutto la struttura politico-sociale dell'antico regime di contro alla deriva livellante radical-borghese. E fra l'altro non è un caso se a fare le spese di questa Restaurazione assolutistica fosse specialmente il Clero, contro il quale invece si venne delineando una "gigantesca manovra" di cui la nobiltà non sarebbe stata meno beneficiaria della borghesia¹²⁶⁰.

E qui meglio sarebbe dire che nel 1814 il sistema reazionario imposto tramite le ambizioni dispotiche del Re e dalla Corte rappresentò la base su cui si costruì l'alleanza fra la borghesia economica ed una parte della nobiltà, quella parte che da ceti feudale (negli ordini cetuali, negli "*Estamentos*") – che comunque era stato titolare di funzioni politiche – ora si stava tramutando in mera borghese-economica. Un'abile metamorfosi in cui, molto 'borghesemente', manteneva i suoi possessi, ma perdendo assieme alla crisalide feudale anche il corpo e quella funzione politica che invece i cosiddetti *ultracisti* e tradizionalisti ancora cercavano di contrastare in Francia, a Luigi XVIII.

E ciò spiega, quantunque solo in parte giustifica, l'intervento di tradizionalisti come Chateaubriand e dei '*centes mille enfants de Saint Louis*' contro il liberalismo economico delle *Cortes*, sia pure trascurando completamente la parte sinceramente liberale in senso politico che, per quanto esautorata e messa da parte, c'era pur stata anche in Spagna, fra il 1810-12, e forse ancora nel 1810-22, al di là della polarità fra *exaltados* e *doceañistas moderatos*.

Del resto, lo stesso Seco Serrano deve ammettere che un'altra parte della nobiltà spagnola non accettò tanto alla leggera questa metamorfosi economico-borghese. Una metamorfosi che ci sembra facesse particolarmente comodo sia all'assolutismo monarchico, sia alle ambizioni di ceti e ambienti solo superficialmente acculturati ai veri fondamenti del progresso e della razionalità politico-economica. Questi ceti o ambienti si rivelerebbero come strumentali rispetto a mere finalità di primato economico, a loro volta facenti capo ad ambienti e ceti, di più alto livello, ma anch'essi incuranti sia del disastro che si stava producendo (nelle strutture funzionali, politiche e sociali), sia – e tanto meno – preoccupati della rovinosa condizione della questione sociale.

A tal proposito, Seco Serrano confusamente chiama in causa – per un primo verso – il raffrenamento esercitato da parte delle classi

¹²⁶⁰ *Ibidem*, p. xix.

medie urbane (le "*clases medias urbanas*") all'ulteriore annientamento delle strutture tradizionali, "*al ciclo de la revolución liberal*"¹²⁶¹. Poi, – per un secondo verso – lo stesso storico indica schierato su questo medesimo fronte delle classi medie urbane "*un amplísimo sector de la nobleza*". Infine – per un terzo verso – Seco Serrano identifica questo settore della nobiltà con quella parte che in effetti si avviava a beneficiare dello scongelamento del regime di 'mani-morte' dei beni appartenenti alla Chiesa.

Ecco i termini di un percepibile disagio argomentativo nel riconoscere che – ancora una volta, come nel 1808-12, poi nel 1814, infine '*ahora nel 1820*' – le istanze *estamentali* erano tutt'altro che assenti ed anzi erano ben più consapevoli di quanto lo fossero i liberali delle implicazioni del radicalismo economico che veniva imposto dietro la facciata di un sistema costituzionale, sistema che avrebbe garantito il sostanziale primato di una classe economica, celandosi dietro le garanzie formali di misure prese per l'universalità dei cittadini (formali in una società comunque livellata, ridotta ad 'uni-classe').

Sintomo di questo disagio argomentativo è la percepibile confusione sia delle due diverse componenti della nobiltà, sia delle distinte componenti presenti nella borghesia. In quest'ultima, appunto le classi medie si rendono conto che il processo di radicalizzazione della trasformazione delle proprietà d'antico regime tornerà a loro svantaggio. Non contrasteranno dunque il processo che sta arricchendo un'oligarchia di alto-borghesi e di ex-aristocratici, un ceto egemone del quale non faranno però parte né questi ceti medi, né la media e piccola nobiltà, né – tanto meno – il popolo degli "*obreros*" e dei "*campesinos*".

Non basta a spiegare questa complessità del processo il chiamare in causa le parole di un contemporaneo, Mesonero Romanos¹²⁶², il quale descrive l'universale entusiasmo di tutti gli individui, di qualsiasi ceto e classe nel salutare la Rivoluzione del gennaio del 1820, con "*un inmenso y profundo sentimiento de patriótica exaltación*"¹²⁶³. Infatti lo stesso Seco Serrano finisce per ammettere che se il liberalismo era il progresso, il futuro, la cultura, queste illuministiche promesse che attrassero tutte le classi ed i giovani studenti non riguardavano

¹²⁶¹ "*De forma mucho mas evidente que en 1810, se manifesta ahora [...] en 1820 [...] la vinculación del estamento*" – prima minoritario – "*al ciclo de la revolución liberal*" (*Ib.*, l. c.).

¹²⁶² Si veda: *Indice biografico*.

¹²⁶³ SECO SERRANO, *Introducción*, cit., p. xx.

certo le masse popolari (“*estaba excluida la plebe*”), che pertanto avevano nella rivoluzione nessun altro ruolo che quello di “*elementos mercenarios*”¹²⁶⁴. E tuttavia, se questa subalternità ripeteva nel *Nuovo regime* la condizione dell’*Antico*, questa funzione strumentale del popolo era comunque un’arma a doppio filo nelle mani della borghesia, un “*instrumento*” non un del tutto passivo “*sujeto*”, come si sarebbe visto nella complessità della lotta¹²⁶⁵.

Un quinto aspetto preso in considerazione da Seco Serrano è dato dagli echi e riflessi che il costituzionalismo spagnolo ebbe in Europa, anche se ci sembrano tutt’altro che scontate alcune sue affermazioni. Intanto, resta da dimostrare l’asserzione che a Cadice si fosse sostituito quello che nell’orizzonte politico mondiale era stato il terribile ricordo della Rivoluzione francese, in quanto questa gaditana ‘carta delle libertà e dei diritti’ rappresenterebbe un “*ingenuo monumento a la dignidad del hombre*”, in virtù non tanto delle teorie di Rousseau [-Robespierre] quanto per l’influsso dell’“*eterno mensaje cristiano*”¹²⁶⁶. In realtà, è pur vero che diversamente dai testi rivoluzionari del 1791-93 c’è in quello gaditano il riferimento al primato della religione cristiana, ma – ci chiediamo – quanto tutto questo rappresenta un accordo iniziale fra clero e borghesia, poi venuto meno con la politica di radicale spoliazione proprio in danno della Chiesa, in un processo spinto sino a proibire le vestizioni e sopprimere gli Ordini monastici?

Meraviglia poi che si annoveri¹²⁶⁷ il critico *pamphlet* di Ludwig Karl von Haller¹²⁶⁸ come uno “*estudio entusiasta*” della Costituzione di Cadice. Anche qui ben diversa è l’impressione che si ha nel leggere il testo halleriano, sia nella prefazione del 1820, sia nel commento del 1814, due anni dopo l’adozione, nel 1812, della Costituzione gaditana¹²⁶⁹.

Su di un sesto punto Seco Serrano coglie invece la chiave per capire le ragioni del fallimento del regime costituzionale del 1820 nei tre anni che lo separano dalla sua fine ingloriosa per mano dei ‘*centes mille enfants de Saint Louis*’. Il triennio liberale si auto-distrukge a motivo della tensione interna fra i due estremi contrapposti, entrambi se non estranei certo marginali rispetto all’“*auténtico espíritu de 1812*”:

¹²⁶⁴ *Ibidem*, l. c.

¹²⁶⁵ *Ibidem*, l. c.

¹²⁶⁶ *Ibidem*, l. c.

¹²⁶⁷ *Ibidem*, l. c.

¹²⁶⁸ Si veda: *Indice biografico*.

¹²⁶⁹ L.K. von HALLER, *De la Constitution des Cortès d’Espagne [...] traduit de l’Allemand par lui-même*. Modène, chez les héritiers Soliani, imprimeurs royaux, 1820.

da un lato, la reazione puramente negativa incarnata nel Sovrano e, dall'altro, gli irrequieti eccessi anarchici, demagogici¹²⁷⁰.

Su di un ultimo punto è parimenti utile seguire la sintesi di Seco Serrano, laddove riconsidera conclusivamente la sorta di rifondazione che nel 'trienio' 1820-23 si verifica all'interno del movimento costituzionale, nel senso appunto della sopra accennata metamorfosi rispetto alle premesse, in un "*rebasamiento revolucionario de la línea constitucional*"¹²⁷¹. Qui è inconfutabile che, grado a grado, il regime costituzionale si incammina verso lo sviluppo radicale, secondo una logica consequenzialità già riscontrabile nella Rivoluzione francese fra il 1789-92. Tuttavia, almeno in Spagna, non erano stati questi i fini per cui il movimento costituzionale era nato. Si è visto come lo stesso Seco Serrano avesse detto che nel 1812 a Cadice si era codificata una "*tabla de libertades y derechos*" sostanzialmente diversa da quella di Rousseau, proprio perché si era riusciti ad armonizzare questi principi costituzionali con l'"*eterno mensaje cristiano*"¹²⁷².

Ma allora, come si innesca questa radicalizzazione? Da un lato, anche qui, come in Francia, è forse il Sovrano che – non accettando la legislazione sui beni della Chiesa – provoca una reazione estrema? In parte certamente sì, ma questa sua difesa della Chiesa appare se non del tutto strumentale, almeno subordinata al suo ostinato disegno assolutistico, che con una qualche abilità dissimulò, centellinando il suo assenso mentre cercava appoggio nella *Santa Alleanza* contro le misure delle *Cortes*¹²⁷³.

Dall'altro lato, un fattore di radicalizzazione del conflitto va visto nel crescendo di richieste dei liberali *exaltados*, i quali sanno benissimo come mobilitando il popolino si sospingesse il Sovrano verso sempre nuove misure reazionarie. Era evidente che gli *exaltados* volevano spingere il sistema monarchico-costituzionale verso la rottura, al fine di imporre la repubblica. A loro volta fra i liberali *moderatos* vi era anche chi voleva mantenere una qualche armonia nei rapporti fra le *Cortes* e la Corona. Fra questi, soprattutto Martínez de la Rosa si impegnò nell'arduo obiettivo di salvare la Rivoluzione dalla stessa Rivoluzione, in quanto si rendeva ben conto che ogni eccesso dema-

¹²⁷⁰ C. SECO SERRANO, *Introducción*, cit., p. xxi.

¹²⁷¹ *Ibidem*, p. xxviii.

¹²⁷² *Ibidem*, p. xx.

¹²⁷³ *Ibidem*, p. xxix.

gogico era un passo in più verso la reazione appoggiata da Metternich e da mezza Europa¹²⁷⁴.

Nel complesso, i liberali spagnoli dimostrarono di non comprendere affatto – sottolinea giustamente Seco Serrano – che in una rivoluzione non sono le soluzioni estreme che assicurano le conquiste rivoluzionarie, ma quelle di centro, anzitutto perché privano di ogni motivo ed incentivo le contromosse reazionarie¹²⁷⁵. Al contrario, in Spagna si decise per una soluzione estrema, sia con il complessivo orientamento delle *Cortes*, sia da parte della Corte e del Sovrano. Infatti, mentre il partito moderato cercava di far ritoccare il testo costituzionale (con l'istituzione di una seconda Camera, come nella Francia della Restaurazione), un colpo di mano reazionario venne tentato dal *Cuerpo de Guardias de la persona del Rey*, fallito per l'intervento (il 7 luglio 1822) della *Milicia Nacional*, cioè – precisa Seco Serrano, peraltro non chiarendo molto l'episodio (tanto meno la sua contemporaneità con l'orientamento moderato verso una seconda Camera) – la “*burguesía armada al servicio de la revolución*”¹²⁷⁶. Da qui la reazione contro il Sovrano ed il conclusivo intervento dei ‘*Centes mille enfants de Saint Louis*’.

¹²⁷⁴ *Ibidem*, l. c.

¹²⁷⁵ *Ibidem*, l. c.

¹²⁷⁶ *Ibidem*, p. xxx.

La rivoluzione spagnola come immediato referente ideologico-istituzionale della sollevazione militare del luglio-agosto 1820 nel Regno delle Due Sicilie

¹²⁷⁷ A completamento concettuale-argomentativo dei singoli capitoli (la cui sequenza continua ad essere indicata con cifre in lettere latine), da questa *Parte quarta* del Tomo II della nostra ricerca riteniamo utile accludere ad ogni capitolo dei paragrafi antologici (contrassegnati con cifre arabe), tratti da testi coevi, sia, e soprattutto, dal *foglio ufficiale* del Regno delle Due Sicilie, sia anche da altre testate, sia dalla documentazione archivistica, sia infine dalle stesse memorie dei protagonisti. Riguardo al *foglio ufficiale*, va tenuto presente che preesisteva alla rivoluzione del luglio 1810, in quanto era stato creato all'inizio del 'decennio francese', nel 1806, con il titolo di *Il Monitore napolitano*, poi, nel 1811, divenuto *Il Monitore delle Due Sicilie*.

Con la seconda restaurazione borbonica a Napoli, nel 1815, il *foglio ufficiale* prese il titolo di *Giornale del Regno delle Due Sicilie*, [che nel prosieguo indicheremo con GRDS]. Con questa testata continua sino alla rivoluzione del luglio 1820, quando viene sostituito (dopo il suo ultimo numero, il 161, del 6 luglio 1820) inizialmente da due diverse pubblicazioni.

La prima, si intitola: *Notizie interne del Giornale costituzionale del Regno delle Due Sicilie*, con inizio il 7 luglio, e continuando sino al n. 9, del 29 luglio (come risulta almeno dall'esemplare della collezione posseduta dalla *Biblioteca universitaria* di Lecce).

La seconda pubblicazione assume il titolo che manterrà per tutto il *Novimestre costituzionale* (cioè, fino al marzo 1821): *Giornale Costituzionale del Regno delle Due Sicilie* [da qui in poi: GRDS], iniziando l'8 luglio e progressivamente inglobando anche le *Notizie interne...*, facendone una rubrica appunto così intitolata.

Non meno significativi sono comunque altri organi di stampa del periodo, sia per il loro sostegno ideologico, come pure per una loro posizione critica nei confronti del Governo provvisorio e poi del Parlamento napoletano. Nell'immediato degli eventi, sono da vedere anzitutto *La Minerva napoletana* e *L'Amico della costituzione*. Le due testate sono considerate fra le testimonianze fondamentali della stampa del periodo (Cfr.: Maria Sofia CORCIULO, *La stampa costituzionale napoletana del 1820-21 e le modifiche alla costituzione di Cadice*, in: *Accademia Peloritana dei Pericolanti. Classe di Scienze Giuridiche Economiche e Politiche*, CCLXII – *Università degli Studi di Messina, Atti*, LX, 1991, pp. 98, 102). Per entrambe ci avvaliamo anche delle ricerche di Chiara Bartolini, indicate qui nel testo o nelle note con la sigla [CB].

Nel prosieguo, dovremo inoltre vedere – quando si farà più serrato il conflitto con Palermo – soprattutto le seguenti testate siciliane: il *Giornale patriottico di Sicilia*; il *Giornale La Fenice* (dalla fine di luglio 1820); il *Giornale costituzionale di Palermo* (dal novembre 1820), infine *Il telegrafo di Sicilia* (dal gennaio 1821) e *La Rana* (dal febbraio-marzo 1821). Tutti questi periodici sono stati reperiti ed esaminati da Claudia Giurintano (i cui contributi sono qui contraddistinti dalla sigla [CG]) presso i seguenti istituti: la *Biblioteca Centrale* della Regione siciliana, la *Biblioteca Comunale* di Palermo e la *Società siciliana* per la Storia patria.

Capitolo XVII

L'atteggiamento elusivo del foglio ufficiale, allora intitolato '*Giornale del Regno delle Due Sicilie*', nei giorni che precedono la Rivoluzione costituzionale del luglio 1820

I. Stando almeno a quanto risulta dalla lettura del foglio ufficiale (il *Giornale del Regno delle Due Sicilie* [qui: GRDS]¹²⁷⁸, nelle settimane che precedono la sollevazione militare del luglio 1820 a Nola e Avelino una totale quiete caratterizzerebbe la globalità dei sudditi '*di qua*' e '*al di là del faro*' – come allora si diceva per indicare la parte continentale da quella insulare del Regno. In realtà, sull'assenza di qualsiasi presentimento o premonizione della situazione che sfocia nell'insurrezione militare, nella notte fra il 6-7 luglio 1820, nulla più di queste pagine del foglio ufficiale fornisce diretta ed esplicita testimonianza.

È pur vero che si segnala (in data 16 giugno, sul n. 144) la partenza per Palermo, dopo le rispettive nomine, di due personaggi che ritroveremo fra i protagonisti del cosiddetto *Novimestre* (luglio 1820-marzo 1821) costituzionale della Rivoluzione napoletana. Il primo è Diego Naselli (nominato *Luogotenente per la Sicilia*)¹²⁷⁹. Il secondo è Giuseppe De Thomasis, già regio Procuratore generale della *Gran Corte dei Conti* (ora in veste di "*organizzatore delle nuove istituzioni civili giudiziarie e finanziarie*" della Sicilia)¹²⁸⁰.

Forse nessuno, allora, poteva scorgere in questo spostamento un sintomo di crisi, o quanto meno di forte preoccupazione della Corte per lo scontento e le inquietudini in Sicilia. E del resto, la rivolta militare sarebbe nata dalla parte continentale del Regno, ed anzi in prossimità della capitale, Napoli. Per il resto, niente di inconsueto o di anormale sembrava profilarsi nell'immediato futuro nel foglio ufficiale. Scorrendo le pagine relative alla seconda quindicina del

¹²⁷⁸ Si veda la nota precedente.

¹²⁷⁹ GRDS, n. 144, venerdì, 16 giugno 1820, pp. 575-576. Sul personaggio, si veda: *Indice biografico*.

¹²⁸⁰ Anche per costui, si veda: *Ibidem*.

giugno che precede la Rivoluzione, si ha appunto l'impressione che il Redattore volesse dare al lettore un senso di assoluta tranquillità, che proprio le scarse e sommarie rubriche (*Notizie interne, Decreti reali, Notizie estere, Annunzi tipografici, Avvisi, Pubblicazioni, Spettacoli*, e poche altre occasionali) non dovevano alterare in alcun modo.

Riprendendo la notizia dal britannico *Times*, ad esempio, il 15 giugno non si ha alcuna ombra di sospetto che la sollevazione della Spagna (iniziata in gennaio) potesse in qualche modo riflettersi anche in quanti nel Regno delle Due Sicilie non avevano accettata la svolta reazionaria del 1815¹²⁸¹. Appunto riguardo alla Spagna, pochi giorni dopo, il *GRDS* descrive come ormai del tutto normalizzata la situazione, accennando ambigualmente – da un lato – a quella che era tutt'altro che una sincera accettazione della svolta rivoluzionaria da parte di Re Ferdinando VII. E, dall'altro, asserendo l'esistenza di un vasto consenso popolare a quelli che in realtà erano una proliferazione di iniziative politiche dei vari gruppi di orientamento radicale¹²⁸². Dello stesso tenore la notizia che il 22 maggio il Re di Spagna aveva accolto benevolmente alcuni dei nuovi eletti alle *Cortes*¹²⁸³. Tutto questo è sapientemente miscelato dal Redattore del foglio ufficiale dando una spropositata rilevanza a notizie di mera cronaca. Ad esempio, si accenna agli incidenti avvenuti per una corsa di tori a Cadice, il 4 maggio, e li si descrive con toni che assumono un carattere subito tragicomico¹²⁸⁴.

Sebbene delineato anch'esso come marginale, c'è anche un breve riferimento ai ben altrimenti inquietanti episodi insurrezionali dei militari nelle Americhe¹²⁸⁵. Nel contempo, traspare un malcelato interesse del Redattore per le questioni politico-istituzionali, nel largo spazio dato alle vicende politiche francesi. A cominciare, dal dibattito sulla

¹²⁸¹ *GRDS*, n. 143, giovedì, 15 giugno 1820, p. 569. Si veda alla fine del capitolo il paragrafo 1 della parte cronologico-antologica.

¹²⁸² *Ibidem*, n. 144, venerdì, 16 giugno 1820, p. 574. Si veda alla fine del capitolo il paragrafo 5 della parte cronologico-antologica.

¹²⁸³ *Ibidem*, n. 150, venerdì, 23 giugno, p. 597. Si veda alla fine del capitolo il paragrafo 14.

¹²⁸⁴ "Il concorso era straordinario, ma le logge posticce non essendo sode abbastanza [...], i palchi cominciarono a barcollare, e [...] rovinarono per modo che molte persone rimasero offese [...]. Gli architetti [...] furono subito arrestati [...]. In quel trambusto il disordine e lo spavento erano al colmo; gli uomini fuggivano senza cappelli, e le Signore senza scarpe e senza scialli: molti ne andarono chi con le braccia e chi con le gambe rotte ed offese [...]" (*Ib.*, n. 145, p. 578).

¹²⁸⁵ *Ibidem*, n. 144, venerdì, 16 giugno 1820, p. 573. Si veda alla fine del capitolo il paragrafo 3 della parte cronologico-antologica.

legge elettorale¹²⁸⁶ lì in corso, non senza una ‘doverosa attenzione’ al processo (davanti alla *Camera dei Pari*) contro i responsabili dell’uccisione del Duca di Berry, avvenuta il 13 febbraio precedente¹²⁸⁷.

Anche il foglio ufficiale mette comunque a fuoco i due problemi del momento: le istanze costituzionali e l’incombente reazione. In effetti, proprio in quel che attiene alla Francia, a leggere fra le righe le vere intenzioni del Redattore (o *Estensore*, come si auto-definisce l’ambiguo Emanuele Taddei¹²⁸⁸), pur fra le suddette cautele, si trovano dettagliati resoconti sulle manifestazioni studentesche in favore della piena applicazione della *Charte*.

È pur un sintomo dell’inizio di un diverso orientamento dello stesso *Estensore* del *GRDS*. E lo si evince pienamente, intanto dal modo con cui riporta queste notizie dalla Francia. Un modo cauto e circospetto, nell’apparente semplice resoconto fatto di traduzioni – nella rubrica delle *Notizie estere* – di estratti dal francese *Moniteur*. Ma intenzionalmente Taddei sottolinea gli avvenuti tumulti nella capitale francese, iniziati il 31 maggio di quel 1820. È appunto il sintomo della crescente

¹²⁸⁶ *Ibidem*, n. 144, pp. 574. Si veda alla fine del capitolo il paragrafo 6 della parte cronologico-antologica. Ma si vedano anche il numero 148 (*mercoledì, 21 giugno*), pp. 589-591; ed il 149 (*giovedì, 22 giugno*), dove si accenna (*ib.*, pp. 593-595) ad iniziative di importanti uomini politici di orientamento liberale, fra i quali Benjamin Constant e Camille Jourdan (settarico, già anti-bonapartista, amico e collaboratore di Ballanche). Su questi tre personaggi, si veda: *Indice biografico*.

¹²⁸⁷ Gli sono dedicati: sia il n. 152 (*lunedì, 26 giugno*), quasi interamente (*ib.*, pp. 605-608); sia il n. 153 (*martedì, 27 giugno*), *ib.*, pp. 609-611. Si vedano i paragrafi 17-18 della parte cronologico-antologica.

¹²⁸⁸ Si tratta del discorso editorialista del *GCRDS*, l’opportunisto ‘voltagebbana’ Emanuele Taddei [si veda: *Indice biografico*], che trascorre intatto i diversi regimi che si susseguono a Napoli fra il 1808-1821. All’inizio del ‘*decennio francese*’, nel 1806, le nuove autorità lo vollero (con Vincenzo Cuoco) collaboratore del *foglio ufficiale*, intitolato *Il Monitore napoletano*, di cui divenne poi il direttore, quando la testata cambiò titolo, nel 1811, divenendo *Il Monitore delle Due Sicilie* (A. ZAZO, *Il giornalismo a Napoli nella prima metà del secolo XIX*, Napoli, G. Giannini, 1920, p. 32). Tornati i Borbone, nel 1815, lo stesso Ferdinando IV, convinto del suo sincero ‘pentimento’ per la collaborazione con i Francesi, lo confermò direttore del *foglio ufficiale*, ora intitolato *Giornale del Regno delle Due Sicilie*. [qui: *GRDS*] Con la Rivoluzione del luglio 1820, si sottomette al nuovo regime, diventando l’editorialista (o l’*Estensore*, come lui stesso si firma) del ribattezzato *Giornale Costituzionale del Regno delle Due Sicilie* [qui: *GRDS*]. Quando il regime costituzionale è sconfitto dalle armate austriache, nel marzo 1821, con il ritorno reazionario Taddei ha solo un breve ‘sussulto’, ma poi subito riprende la direzione del *foglio ufficiale*, che torna ad intitolarsi *Giornale del Regno delle Due Sicilie*. Nell’antologia cronologica, costituita dai paragrafi che seguono i singoli capitoli di questa parte della nostra ricerca, riportiamo (con la sigla: [E.T.]) tante prove del suo modo di porgere gli eventi più gravi all’opinione. Nel *Novimestre* costituzionale l’elusione è il suo forte, ammantata di retorica e di divagazioni letterarie e mondane.

attenzione che persino sull'organo ufficiale napoletano alla fine si ritiene di dover conferire alla questione costituzionale, che si dimostra dunque tutt'altro che remota o assente nell'animo dei partenopei.

Da parte sua, l'*Estensore* – pur cautamente asserendo che i fatti hanno sollevato in molti parigini tristi memorie – successivamente insiste nel riportare il resoconto di consimili manifestazioni che si ripeterono alcuni giorni dopo. Riporta cioè che al momento dell'uscita dei deputati – mentre pochi degli astanti si misero a gridare *Viva il Re!* –, invece gruppi di studenti risposero *Viva il Re e la Carta*. E – aggiunge Taddei – “*parecchie risse particolari furono prevenute per la presenza degli ufiziali di pace e della gendarmeria*”¹²⁸⁹. Da quel momento – risottolinea Taddei – l'autorità corse però ai ripari, schierando forti picchetti. Ciò che nondimeno – continua – non valse ad impedire nuovi tumulti, che arrivarono a coinvolgere intere zone di Parigi. Alla fine ci scappò anche il morto, uno studente di diritto, di nome Lallemand¹²⁹⁰. E qui l'*Estensore* sente la necessità persino di moraleggiare. Si atteggia a conservatore quando riporta ancora traduzioni dal *Moniteur*¹²⁹¹.

In questi tratti è possibile quindi percepire anche sul foglio ufficiale una qualche avvisaglia di quanto di lì a poco si verificherà nella stessa Napoli. Certo che l'*Estensore* del GRDS non si spinge apertamente a tali conclusioni. E si potrebbe persino sospettare che Taddei volesse preventivamente sviare l'attenzione sullo scontento dei militari napoletani, insistendo nell'identificare i protagonisti dei tumulti costituzionali francesi negli studenti.

L'intenzione è che voglia tranquillizzare il lettore partenopeo sull'eventualità di una sollevazione popolare. E pertanto riporta la traduzione dal *Moniteur* dove si legge che a Parigi i tumulti erano stati opera di studenti universitari e non di gruppi di lavoratori. Con una qualche eccezione – si ammette – per quanto era accaduto nel *faubourg Saint-Antoine*. Quartiere di triste memoria nel corso della Rivoluzione, per la furia distruggitrice delle masse di popolo, ma – tiene a precisare Taddei – questo poteva accadere allora – da parte di masse di sfaccendati per giunta alla disperazione¹²⁹². E dunque non potrebbe accadere ora a Napoli – sottintende Taddei.

¹²⁸⁹ GRDS, n. 151, sabato, 24 giugno 1820, p. 602.

¹²⁹⁰ *Ibidem*, p. 603. Su tutto questo si veda nella parte cronologico-antologica, alla fine del testo di questo capitolo, il paragrafo 15.

¹²⁹¹ *Ibidem*, l.c.

¹²⁹² *Ibidem*, l. c.

Comunque, un analogo atteggiamento manifesta un altro importante foglio partenopeo, *La Minerva napoletana*, spesso invece – come vedremo – in aperta polemica con il GRDS¹²⁹³. D'altro canto, sia questo foglio, che *L'Amico della costituzione*, fra la miriade di altri organi di stampa, solitamente eserciteranno un importante ruolo critico nei confronti del *Giornale Costituzionale del Regno delle Due Sicilie* [qui: GCRDS]. Fra i due, comunque, è *L'amico della Costituzione* che si dimostra più prossimo agli avvenimenti. Il salentino Leonardo Antonio Forleo, 'regio giudice' a Napoli dalla natia Francavilla, era il principale compilatore di questo foglio, che esce con periodicità quasi quotidiana¹²⁹⁴. Riporta perciò gli avvenimenti in successione immediata, in tempo reale, in tal modo rappresentando un importante strumento di confronto con l'organo ufficiale del Regno. È quanto si precisa nell'editoriale programmatico di *L'amico della Costituzione*, apparso sul primo numero, il 17 luglio 1820¹²⁹⁵.

Invece *La Minerva napoletana*, per la sua periodicità trimestrale, è costretta prevalentemente ad un'analisi riassuntiva degli avvenimenti, ciò che peraltro mette in condizione i suoi tre fondatori di riuscire a cogliere tutta intera la complessità della situazione in rapporto sia ai principi costituzionali che alla ben diversa prassi legislativa¹²⁹⁶.

Dal canto suo, sul foglio ufficiale, Taddei continua a manifestare qualche sintomo di attenzione per le vicende costituzionali, come si verifica quando riporta del progetto conclusivo della *Confederazione*

¹²⁹³ La nozione di *rivoluzione delle masse*, intesa come motore consapevole e attivo della Rivoluzione, distinta dagli eccessi della sommossa popolare, ritorna più volte nelle pagine della *'La Minerva Napolitana'*, intesa però a riproporre una riabilitazione in termini patriottici della plebe, che tradizionalmente era vista negativamente. [CB]

¹²⁹⁴ *L'Amico della Costituzione* nasce il 17 Luglio 1820 per cessare le pubblicazioni il 30 Dicembre dello stesso anno. Mutuando il sottotitolo "*Moderazione e costanza*" – poi "*Moderazione e concordia*" – dall'organo spagnolo *El Observador Espanol*, a sua volta *L'Amico della Costituzione* si poneva in diretto contatto con i principi della riproposta Costituzione spagnola del 1812. [CB]

¹²⁹⁵ Si veda nella parte cronologico-antologica il paragrafo 3.

¹²⁹⁶ *La Minerva napoletana*, fondata dall'umanista e giuresconsulto Raffaele Liberatore (assieme a Carlo Troya e Giuseppe Ferrigno) inizia le pubblicazioni nell'agosto del 1820, dopo un modesto intervallo di tempo dalla proclamazione della Costituzione napoletana, seguendo una linea programmatica che, come dimostra la scelta del titolo, riprendeva motivi e progetti specifici della libertà intellettuale del pensiero d'Olttralpe. *La Minerva napoletana*, malgrado il carattere di periodico trimestrale (che la costringe ad affrontare un'analisi successiva degli avvenimenti) può considerarsi comunque un valido ausilio all'interpretazione critica dei fatti, dimostrata fra le altre cose dal lungo editoriale programmatico. [CB]

*germanica*¹²⁹⁷. Per il resto, nel *GRDS* sembrano dominanti soprattutto i seguenti argomenti. In primo luogo, quelle che potrebbero sembrare solo mere curiosità. Come la notizia della morte di un veterano di 118 anni, di cui in effetti si delinea un'immagine indubbiamente intesa ad evocare, in un sottofondo di saggezza, il tipo del cittadino fedele, di indole buona, disposto ad ogni fatica per la patria, contento solo di servire onorevolmente e di condurre una vita parca e misurata¹²⁹⁸.

Ma ci sono anche notizie di carattere erudito, come quella dei ritrovamenti archeologici di Adria, con la minuta descrizione – un'eco di quelle del Tanucci, fatte settimanalmente al *Re cattolico*, riguardo agli scavi di Pompei – del soggetto raffigurato su un prezioso cammeo venuto alla luce in quell'insediamento etrusco¹²⁹⁹. Un costante rilievo è dato sia alle vicende mondane dell'aristocrazia, sia all'attività delle varie Corti, quasi quotidianamente assorbite in sfilate militari, visite di Stato e cerimonie di vario tipo¹³⁰⁰.

Ma soprattutto riguardo al Regno sono costantemente riportati tutti i decreti, in questo momento relativi sia alle pubbliche rendite¹³⁰¹, sia alle nomine di nuovi notai, sia all'aumento del "*soldo mensuale [...] a tutti gl'impiegati di nomina regia*"¹³⁰², sia alle nuove cariche dei tribunali siciliani¹³⁰³, sia ai rendiconti che si dovrebbero presentare alla Gran Corte dei Conti di Palermo, sia – infine – alle modalità stabilite per la Sicilia circa l'esecuzione e la restituzione dei depositi giudiziari ed amministrativi¹³⁰⁴.

Per quel che concerne la rubrica degli avvisi di nuove pubblicazioni, poco prima del giorno dell'insurrezione si può notare un'evidente accentuazione rispetto ai giorni precedenti. In effetti, un solo

¹²⁹⁷ *GRDS*, n. 157, sabato, 1 luglio 1820, p. 626. Si veda nella parte cronologico-antologica il paragrafo 20.

¹²⁹⁸ *Ibidem*, n. 147, martedì, 20 giugno 1820, pp. 586-587. Si veda nella parte cronologico-antologica il paragrafo 11.

¹²⁹⁹ *Ibidem*, l. c. Si veda nella parte cronologico-antologica il paragrafo 12.

¹³⁰⁰ "Notizie estere. Inghilterra. Londra, 17 maggio. [...] Il conte Itterberg, figliuolo di Gustavo, già re di Svezia, è giunto a Inverness, in Scozia, dove fu ricevuto dai magistrati come un viaggiatore distinto [...]" (*Ib.*, n. 143, giovedì, 15 giugno, p. 569). Ma anche le notizie dalla Francia: "Parigi, 24 maggio. Oggi il principe di Castelcicala, ambasciatore di S. M. il re del regno delle Due Sicilie, di ritorno da Londra, ha avuto l'onore di presentarsi a S.M., [quindi alle] LL. AA. RR. Monsieur e Madame, e finalmente alla duchessa di Berry" (*Ib.*, l. c., p. 570).

¹³⁰¹ *Ibidem*, pp. 571-572.

¹³⁰² *Ibidem*, n. 147, martedì, 20 giugno, p. 588.

¹³⁰³ *Ibidem*, n. 149, giovedì, 22 giugno, pp. 595-596; n. 150, venerdì, 23 giugno, p. 598.

¹³⁰⁴ *Ibidem*, pp. 598-600.

annuncio tipografico era stato fatto, nella quindicina qui da noi considerata, sul n. 143 del 15 giugno, presentando solo tre opere di vario argomento¹³⁰⁵.

Ora, invece, il 24 giugno, sul n. 151 vengono presentati con pieno rilievo molti *Annunzi tipografici*. Si annunciano, cioè, pubblicazioni di carattere più specifico, intanto di argomento politico: le *Opere* di Machiavelli (in 10 volumi), *l'Economia politica* del Sismondi (in due volumi), la *Storia d'Italia* del Guicciardini (in due volumi), i tomi 8 e 9 delle *Oeuvres complètes* della Staël¹³⁰⁶. Ma anche opere di argomento giuridico¹³⁰⁷, di medicina¹³⁰⁸, di storia¹³⁰⁹, di letteratura¹³¹⁰, di linguistica, grammatica, teatro, botanica, belle arti, architettura¹³¹¹, etc.

Riguardo agli spettacoli si nota, oltre alla schematica rubrica quotidiana, proprio nel periodo che precorre di pochi giorni la rivoluzione che sul n. 148 ci si dilunga in lodi ed apprezzamenti per ben due pagine, in relazione ai lavori eseguiti nei principali teatri napoletani¹³¹². Nei mesi seguenti, gli altri organi di stampa periodica si occuperanno della funzione politica del teatro, come si potrà constatare soprattutto dalle pagine de *La Minerva napoletana*. Sul momento, però, è da questo n. 148 del foglio ufficiale che si inizia a dare ampio rilievo agli spettacoli, in particolare al teatro San Carlo, dove si rappresentano i

¹³⁰⁵ “[...] Bellezze della storia della Svizzera, dall'epoca della confederazione fino a' nostri giorni, contenente il quadro delle leggi, costumi ed usi de' suoi abitanti, la forma di governo di ciascun Cantone e la descrizione delle curiosità le più rimarchevoli di questo paese [...]” del cavaliere De Propiac [...]. *La maniera di farsi ricco*, di Beniamino Franklin [...], presso Agnello Nobile, prezzo grana dodici. *La Scuola delle donne, o discorso di un marito a sua moglie su i mezzi di rendersi felici nel loro stato*, di M.C., avvocato del Parlamento, Napoli, presso Agnello Nobile, 1820 (*ib.*, n. 143, giovedì, 15 giugno, p. 572). [LP]

¹³⁰⁶ GRDS, n. 151, sabato, 24 giugno 1820, p. 604.

¹³⁰⁷ “Presso i librai E. Marotta e Vanspandoch [successori di G. Piatti]” si trovano le seguenti opere di Sirey, in 4°: *Code civil annoté*; *Code de procedure civile annoté*; *Code penal annoté*; *Code d'instruction criminelle annoté* (*Ib.*, l. c.).

¹³⁰⁸ “[...] Omodeo, *Annali di medicina* [...]1817-18 [...]; Sprengel, *Medicina legale*” (*ib.*, l. c.).

¹³⁰⁹ “[...] Iomini, *Histoire critique et militaire des guerres de Frederic II*, Paris, 1819, 3 voll., in 8vo [...] et *Atlas*, 4to; [...] Bossi, *Storia d'Italia*, voll. 1-17; [...] Drago, *Storia dell'antica Grecia*, vol. I.mo, per associazione; [...] Guicciardini, *Storia d'Italia, ridotta a miglior lezione* da Gio. Rosini, voll. 8” (*ib.*, l. c.).

¹³¹⁰ “[...] *Il potere del bel sesso, ode anacreontica*, di Gabriele Antonelli, prezzo: grani sette. *Lo Scaldino, ode anacreontica*, del medesimo [...]; Boccaccio, *Il Decameron*, Firenze, 1820, edizione imitata dagli Elzeviri, un vol. in 12ci [...]” (*ib.*, l. c.).

¹³¹¹ *Ibidem*, l. c.

¹³¹² *Ibidem*, n. 148, mercoledì, 21 giugno 1820, pp. 591-592.

seguenti lavori¹³¹³. Il *Solimano II*, quindi il *Telemaco*¹³¹⁴. Infine *La Donna del Lago*, di Rossini¹³¹⁵.

Ma non manca una specifica attenzione per le novità scientifiche e tecnologiche¹³¹⁶. E sul n. 146, nelle *Notizie interne*, si descrive l'attività dell'Accademia medico chirurgica di Napoli, riguardante alcune delicate operazioni¹³¹⁷. Sul n. 153, in quella che parrebbe una nuova rubrica (*Arti e manifatture*) ci si dilunga per ben due pagine sulla "nuova macchina del signor d. Filippo Maccarone per maciullare la canapa ed il lino"¹³¹⁸, concludendo – con qualche enfasi retorica – che questa invenzione "potrebbe salvare", anche da sola, centinaia d'infelici, ed auspicando onori civici per il suo inventore¹³¹⁹. Ancora sullo stesso genere scientifico-tecnologico, si segnala in Francia, a Lione, il "battello meccanico messo in movimento dalla forza dell'acqua corrente"¹³²⁰.

Tuttavia, via via che ci si avvicina alla data dell'insurrezione militare non c'è più niente di un qualche rilievo¹³²¹, se non ancora una no-

¹³¹³ *Ibidem*, p. 592.

¹³¹⁴ Si tratta del *Telemaco nell'isola di Calipso*, la cui coreografia fu creata nel 1820 da Louis-Antoine Duport e da Pierre Hus. Un ballo, che viene qui definito come "una povera parodia del poema francese, carica a ribocco di tutto il meraviglioso dell'epopea, da' moderni forse con poco senno trasportato sulle scene", colpa di cui è tuttavia assolto l'autore (Duport), "in grazia delle bellissime danze di cui ha saputo arricchire la sua composizione" (*Ibidem*, pp. 591-592). [LP]

¹³¹⁵ "Opera riprodotta iersera per serata di beneficio del signor Nozzari. L'attore, cui era dedicata la festa, cantò con singolare bravura. La signora Colbran diede tanta espressione alle sue note che fece spiccare di nuovo incanto le belle cantilene di Rossini [...]" (*Ib.*, p. 592). [LP]

¹³¹⁶ Sul n. 145 [sabato, 17 giugno 1820] si legge sia di valenti chimici, che analizzano la purezza delle acque; sia delle "trombe a doppio effetto, dette ad aspirazione ed a pressione inventate dall'abate Conti"; sia dell'opera "dell'ingegner dottore Leopoldo Gozzi, modenese, geometra censuario", che su consiglio di persone intelligenti "ha determinato di pubblicare un suo trattato sul maneggio della tavoletta pretoriana, fornita di cilindri, bussola e diottra a conocchiale, estendendone l'uso sino alla formazione delle mappe di un comune intero, quindi di uno Stato, ove abbisognasse" (*Ib.*, p. 580).

¹³¹⁷ *Ibidem*, n. 146, lunedì, 19 giugno 1820, pp. 583-584.

¹³¹⁸ *Ibidem*, n. 153, martedì, 27 giugno 1820, pp. 611-612.

¹³¹⁹ "[...] Aggiungasi a ciò l'amor di patria che dee farci guardare con particolare predilezione una macchina desiderata da tutta Europa [...]. I Romani concedevano la corona civica a chiunque fosse concorso a salvare un suo concittadino [...]. Gli Olandesi innalzarono una statua a chi insegnò il primo a salare le aringhe [E. T.]" (*Ib.*, p. 612).

¹³²⁰ *Ibidem*, n. 145, sabato, 17 giugno 1820, p. 579.

¹³²¹ Si arriva a riportare misfatto di cronaca nera del suicidio-omicidio di una parucchiera parigina che non voleva esser lasciata dal fidanzato (che esercitava lo stesso mestiere), e pertanto ordisce la morte di entrambi, e, si precisa: con l'anidride carbonica di un caldano lasciato acceso, dopo una cena con abbondanti libagioni, protrattasi tutta la notte, con porte e finestre sbarrate (*Ib.*, n. 154, mercoledì 28 giugno 1820, p. 614).

tizia dell'invenzione di una macchina che – si precisa – da un tronco di legno fabbrica carrucole e pulegge per le navi. E si sottolinea che una tale scoperta risulta “molto più preziosa per l’Inghilterra che per la Francia, ove la marina è da molto tempo quasi nulla”¹³²². A margine, nello stesso giorno 28, vi sono: sia la lettera di un Giuseppe Hamel (“consigliere aulico, di S. M. l’Imperatore delle Russie al signor principe di Cardito, presidente della commissione della pubblica istruzione”), per l’invio di una sua opera concernente un progetto di “insegnamento mutuo”; sia il ben più significativo decreto per la nomina di altri giudici per i tribunali di Sicilia; sia infine gli annunci tipografici di lavori teatrali¹³²³. Il giorno 29 ancora notizie di invenzioni tecniche¹³²⁴, ma si riporta inoltre che il 12 giugno la Camera dei deputati francese ha approvato la legge sulle elezioni¹³²⁵. Nello stesso giorno si segnalano l’iniziativa di una società di ginevrini per commissionare a Canova una statua di Rousseau, e l’invenzione, di “grande importanza per l’economia domestica”, ossia “un nuovo apparecchio a marmitta, in cui si fa cuocere la carne in meno di mezz’ora”, a proposito della quale si spiega che si tratta in sostanza di una pentola con chiusura ermetica del coperchio, concludendo “ch’essa non è altro che un perfezionamento della marmitta di Papino”¹³²⁶.

Certo, si tratta semplicemente di quella che oggi si chiama pentola a pressione, ma l’insistenza su questi aspetti tecnologici dimostra la viva attenzione del governo per le ultime scoperte scientifiche applicabili all’economia. È un sintomo di un crescente interesse per il progresso industriale e commerciale che caratterizzerà sempre più il Regno, comunque sempre nella prospettiva di un’alternativa fra il benessere economico ed una vera partecipazione della *società civile* alla politica ed all’elaborazione legislativa e decisionale. Molto più tardi, in novembre, si dilungherà in questioni economico-tecnologiche persino ‘L’Amico della Costituzione’, anche lì – incongruamente rispetto alla gravità della situazione – dilungandosi in dettagli¹³²⁷.

¹³²² *Ibidem*, p. 615.

¹³²³ E precisamente quelli di Giambattista Lorenzi: “Il Tamburo, La Pazzia Giudiziosa (burletta con maschere); Don Taddeo in Barcellona, commedia in un atto; Il Duello, commedia in un atto; Socrate immaginario [...]” (*ib.*, p. 616).

¹³²⁴ “A Nuova York è stata costruita una nave a vapore di legno di quercia e di cedro. Questa nave, la prima nel suo genere, chiamasi Roberto Fulton, ha la grandezza di 850 tonnellate, può ricevere a bordo 200 passeggeri, e servirà per pacbotto [dal francese: paquebot= piroscifo] tra Nuova York e Nuova Orleans” (*Ib.*, n. 155, giovedì, 29 giugno 1820, p. 617).

¹³²⁵ *Ibidem*, p. 618.

¹³²⁶ *Ibidem*, p. 619.

¹³²⁷ L’Amico della Costituzione, n. CV (15 Novembre 1820, p. 4). [CB]

Ma non tutto per la Corte doveva scorrere davvero con la stessa quiete con cui in molte pagine del GRDS si descriveva la situazione pubblica. Su queste pagine, nello stesso n. 155, del resto appare il decreto del 12 giugno, firmato sia da Luigi Medici che Donato Tommasi, con cui si nominano i nuovi intendenti per Bari, Chieti e L'Aquila¹³²⁸. Continuavano intanto le segnalazioni editoriali¹³²⁹, in cui – fra l'altro¹³³⁰ – si intravedono opere che si riferiscono a quelle istanze di riforme che, di lì a poco, il regime costituzionale dichiarerà di voler riprendere e perfezionare. In tale prospettiva va considerato l'annuncio della pubblicazione del terzo volume dell'opera di Isidoro Carli, intitolata *Dell'amministrazione comunale e provinciale*¹³³¹.

Per il resto, la vita cittadina scorre apparentemente al solito ritmo, come sembrerebbe dagli avvisi commerciali, che d'altronde – come vedremo – rimangono dello stesso tenore anche nei peggiori frangenti del regime costituzionale¹³³². Tuttavia mentre ormai sta per verificarsi l'insurrezione, alla fine anche il GRDS riporta con ampio

¹³²⁸ GRDS, n. 155, cit., p. 620.

¹³²⁹ Fra cui: il *Giornale teatrale, ossia scelto teatro inedito, italiano, francese e tedesco*, pubblicato a Padova, sotto la direzione del signor Bazzarini [...]; Corradi, *Lezioni morali* [...]; *Discorsi sacri sopra tutte le domeniche dell'anno* [...], del p. Bonaventura di Torremaggiore [...]; Soave, *I nuovi idilli di Gesner* [...] (ib., l. c.).

¹³³⁰ Nei numeri seguenti si annunciano le seguenti opere: "*Discorsi del signor D'Aguesseau, seconda edizione, corretta sull'originale e ornata del ritratto dell'autore, in un vol. in 8vo, prezzo gr. 55* [...]; *Il piccolo Quaresimale di Massillon* [...]" (n. 156, venerdì 30 giugno, p. 624); "*il secondo volume delle Antichità di Roma* [...], opera principalmente destinata a facilitare l'intelligenza degli autori classici latini, dell'inglese Alessandro Adam, L.L.D., rettore della grande Scuola di Edimburgo, prima traduzione italiana, del padre d. Gaetano Maria Monforte, [...] Napoli, dalla tipografia Porcelli, 1820, [...] il terzo volume sarà pubblicato alla fine di agosto [...]" (n. 157, sabato 1 luglio 1820, p. 628); "[...] *Histoire complète de Procès de Louis-Pierre Louvel, assassin de S. A. R. Monsieur le Duc de Berry* [...]; *il primo volume di Pothier, Trattato delle obbligazioni, con le teorie aggiunte* [...] dell'avvocato Giuseppe Durante [...]; *Borghii, Atlante storico-geografico, ultima dispensa* [...]" (n. 158, lunedì, 3 luglio 1820, p. 632).

¹³³¹ Editto a L'Aquila, presso la Tipografia Grossiana. Al riguardo nel GRDS si sottolinea come l'autore analizzi nei minimi particolari "*gli affari che trattansi ne' consigli d'intendenza, e della loro procedura, e parla de' consigli provinciali e distrettuali, della revisione delle terre demaniali, de' rami militari relativi all'amministrazione comunale, e specialmente della coscrizione delle milizie provinciali e della guardia di sicurezza; finalmente, dà uno specchio della nuova amministrazione civile pe' domini al di là del Faro* [...]" (ib., l. c.).

¹³³² "*Avvisi. Nelle botteghe di droghe di Domenico Persico, strada Trinità Maggiore, sotto il soppresso convento di san Francesco delle Monache; e di Mariano Persico, strada sedile di Porta, n. 79 e 80, si vende ottimo elisire al prezzo di grana 22 la bottiglia. Si vende un cavallo normanno, mantello sauro rosso chiaro, alto palmi sei meno un terzo, di anni sei compiuti [...] per ducati 120. Si vende un cavallo di sella, calabrese [...] Ricapito: al cocchiere Raffaele, Rua Catalana, n. 25*" (ib., l. c.).

rilievo il discorso fatto alla Facoltà di Lettere di Parigi il 13 giugno (dopo i disordini studenteschi) da Lacretelle, per ammonire i giovani a non farsi irretire da chi promette loro un ruolo innovatore e fondamentale, in un immaginario nuovo ordine di cose, mentre in realtà si prepara la loro rovina ed il dolore dei parenti che con tanti sacrifici li hanno inviati nella capitale Parigi, e – si sottolinea – per studiare¹³³³.

Un discorso intessuto di un buon senso conservatore, che peraltro nulla può dire proprio a quei generosi sentimenti cui si rivolge, in realtà pervasi di tutt'altre istanze di rinnovamento civile e progresso istituzionale. Intanto il foglio ufficiale si preoccupa di avvertire delle ultime novità scientifiche, ora quelle suscettibili di rendere meno difficile la vaccinazione, grazie ai ritrovati che la *Commissione centrale di vaccinazione* ha provveduto a fornire alle *Commissioni provinciali*¹³³⁴.

Ma il foglio ufficiale non rinuncia del tutto nemmeno ai diversivi, come la notizia che viene dalla Svizzera del trambusto provocato da un elefante che il 31 maggio è fuggito mentre veniva trasferito nottetempo a Losanna. Riportiamo l'episodio in uno dei seguenti paragrafi antologici¹³³⁵, appunto a marcare il contrasto fra l'ampio spazio datogli nel *GRDS* (un quarto della pagina) – anche se a tratti il racconto assume i contorni di una voluta metafora sull'ampiezza dello scontento popolare – e le poche linee con cui si annuncia l'avvenuto ammutinamento (nella notte del 2 luglio) dei contingenti di cavalleria a Nola e Avellino¹³³⁶.

Qui, infatti, Taddei delinea, in sotto-ono, questa insurrezione di importanti contingenti militari nei tratti di una masnada di ladri desiderosa solo di saccheggio delle proprietà borghesi. Invece, si pubblicano con il consueto rilievo i due decreti (del 19 luglio) che provvedono sia ad assicurare a Messina l'antico privilegio di un Supremo Tribunale di commercio, sia per l'*elezione* del nuovo Presidente e dei componenti delle *Camere notarili* di Palermo¹³³⁷.

Il 4 luglio, il *GRDS* dedica solo altre cinque righe all'insurrezione¹³³⁸, nel contempo cominciando però a richiamare l'attenzione del pubblico partenopeo sugli avvenimenti in Spagna, sottolineando

¹³³³ *Ibidem*, n. 157, sabato, 1 luglio 1820, p. 627. Si veda il paragrafo antologico 21.

¹³³⁴ *Ibidem*, l. c. Nello stesso numero 157, si segnala anche la pubblicazione del supplemento al *Manuale di medicina e chirurgia legale, applicato all'attuale legislazione del regno*, del chirurgo d. Felice Pasqualone (*Ib.*, p. 628).

¹³³⁵ *Ibidem*, n. 158, lunedì, 3 luglio, p. 631. Cfr. il paragrafo 22.

¹³³⁶ *Ibidem*, p. 632. Si veda il paragrafo 23.

¹³³⁷ *Ibidem*, l. c.

¹³³⁸ *Ibidem*, n. 159, martedì, 4 luglio 1820, p. 635. Si veda il paragrafo 25.

il ruolo di mediazione che la diplomazia russa vi avrebbe svolto, nel senso della precisa volontà dello *Czar* di garantire sia l'ordine internazionale che la necessaria autonomia alla monarchia costituzionale.

Qui Taddei conferma le speranze che si avevano a Napoli su una possibile mediazione della Russia rispetto al disegno reazionario-assolutistico di Metternich di un diretto intervento delle armate austriache in Italia. Vane speranze che peraltro costituiscono una delle costanti dell'atteggiamento sia della diplomazia napoletana, sia – e più in generale – del regime costituzionale, alla fine troppo fiducioso nelle pur sincere illusioni di Alessandro I sulla possibilità di temperare – in una concertazione europea – le istanze costituzionali (prima spagnole, ed ora anche napoletane) con le esigenze di equilibrio fra gli interessi nazionalistici delle singole Potenze¹³³⁹.

D'altronde, il *GCRDS* riportava una nota del ministero russo sulla piena autonomia nelle scelte che la monarchia spagnola doveva produrre, a fronte della situazione creatasi con la Rivoluzione costituzionale. Inoltre, nella nota stessa veniva specificato che il governo imperiale russo si riservava di trarre, a sua volta in piena indipendenza, le necessarie conseguenze sulle scelte operate dalle *Cortes*¹³⁴⁰. Si trattava insomma di un atteggiamento molto discutibile se non ambiguo da parte dello stesso Gabinetto russo, che appunto troverà conferma nelle sue decisioni future.

Intanto la vita quotidiana sembra continuare a svolgersi con il ritmo usuale. Un'impressione che l'organo ufficiale continua ad alimentare con un ponderato dosaggio fra notizie come quelle ora riportate e questioni di mera attualità, alle quali lo spazio concesso non è certo minore, se non addirittura eguale a quello delle notizie più importanti.

Questo è quanto risulta evidente nella spasmodica ricerca di riempire le pagine del giornale in quei giorni, nella mancanza di argomenti per le incertezze del governo sugli eventi. Da qui il rilievo eccessivo dato all'annuncio del decreto del 25 gennaio con cui si è concesso al canonico Giacinto Pistilli il diritto di stampa e vendita della sua opera intitolata *Scuola teorico-pratica del Disegno*. Ma anche il rilievo dato agli spettacoli del San Carlo, sulle cui scene – si avverte – “*giovedì ritornerà [...] Il califfo di Bagdad, e sarà la stessa sera rappresentato nuovo ballo di nuovo compositore*”¹³⁴¹. Inoltre, si continua con dovizia di particolari,

¹³³⁹ *Ibidem*, n. 155, lunedì, 3 luglio 1820, pp. 635-636. Anche qui vedasi il paragrafo 26.

¹³⁴⁰ *Ibidem*, p. 636.

¹³⁴¹ *Ibidem*, l. c.

appunto destinati a mero riempimento di spazi e ad elusione di ogni questione attinente alla gravità della situazione, segnalando che “*venedì, nel Real Teatro del Fondo*”, dopo lo “*spettacolo di musica e ballo sarà aggiunto un concerto di flauto del signor Vogel, rinomato artista, preceduto da illustre fama, acquistata in tutta l’Italia*”¹³⁴².

Per il resto, si avvisa che “*nel magazzino, strada Monteoliveto, n. 34, si ritrova ricco deposito de’ migliori cristalli della rinomata fabbrica di Vonoesch, nelle Fiandre*”, e si vendono a prezzi discreti “*ogni sorte di lastre, vetri ordinari, campane per oriuli, fiori di ogni grandezza*”¹³⁴³. Si avverte poi che nel negozio di Bartolommeo Gravier, in “*strada Nuova di Monteoliveto, n. 22, si trovano vendibili diversi oggetti e ferri da falegname; ferri da stirare; fili di ferro e di ottone; serrature di Francia; mobili dorati e inverniciati; chiodi, punte, ecc., a prezzi discreti*”¹³⁴⁴.

La rimozione di ogni altra considerazione da parte dell’organo ufficiale giunge come si vede alla farsesca pubblicazione di questi annunci commerciali, del resto l’ultimo sintomo di una continuità di impegni privatistici che non avrà di lì a poco nessuna correlazione con la discontinuità di un regime giunto comunque alla fine¹³⁴⁵.

Il giorno 5 luglio, ancora in prima pagina spazio interamente dedicato a questioni di mera attualità mondana delle Corti estere¹³⁴⁶. Le due pagine seguenti sono riempite con lo stesso genere di notizie. Sembrerebbe una pur significativa eccezione la quindicina di righe che riportano l’avvenuta celebrazione dell’8 giugno, anniversario “*della sottoscrizione dell’atto federativo ch’ebbe luogo cinque anni sono*” – nel 1815 – con la Costituzione della *Confédération germanique* o *Deutsche Bund*, senonché la notizia è stata ripresa come solo riem-

¹³⁴² *Ibidem*, l. c.

¹³⁴³ *Ibidem*, l. c.

¹³⁴⁴ *Ibidem*, l. c.

¹³⁴⁵ Vi è infatti una falsa prospettiva di normalità nella previsione degli eventi quale risulta sia nell’annuncio che “*il signor Faryasse ha trasferito il suo negozio nel primo appartamento nobile dello stesso palazzo ove l’ha tenuto finora*”, sia nella precisazione che il medesimo “*il 6 del corrente partirà per Francia ed Inghilterra*”, per cui “*coloro che vorranno onorarlo di commessioni di qualunque genere, saran sicuri dell’esattezza di adempiere e rimetterle in Napoli verso il principio di ottobre di quest’anno*” (*Ib.*, l. c.),

¹³⁴⁶ In Svezia si è chiamato in giudizio l’intero Consiglio di guerra, per aver risolto senza valide motivazioni un contratto per la fornitura di ferro fuso. In Prussia si è data la notizia che il principe Carlo si recherà il mese prossimo in Russia a visitare la sorella, la granduchessa Alessandra. Nell’Impero asburgico-lorenese le Loro Maestà hanno partecipato allo spettacolo del teatro nazionale a Praga, quindi visitato l’Istituto dei sordi e dei muti, poi a quello degli Orfanelli, infine si sono recate al ballo di Corte (*Ib.*, n. 160, *mercoledì, 5 luglio*, p. 637).

pitivo, essendo stata già pubblicata quattro giorni prima, sullo stesso foglio ufficiale, il 1 luglio¹³⁴⁷.

In circa la metà della pagina successiva c'è però la semi-comica (se non si trattasse appunto di un espediente elusivo del dramma incombente sul Regno) della descrizione (ripresa dal *Diario Romano*) di un fatto curioso avvenuto nel fiume Reno¹³⁴⁸. Ma nella stessa pagina, assieme ad altre facezie (la futuristica avventura, sul pallone aerostatico, di un'audace Signora Reicard)¹³⁴⁹, il foglio ufficiale non può far a meno di accennare, sia pure quasi di sfuggita, agli sviluppi dell'ammutinamento di truppe in Napoli¹³⁵⁰.

Da quale spirito fossero in realtà animate le truppe inviate a contrastare i ribelli ci viene testimoniato proprio da colui che le guidava, il generale Carrascosa, il quale ricorderà che se all'inizio del 1820 la massa dei cittadini voleva una rivoluzione, era ben lungi dal pensare di ottenerla con una rivolta, poi nel prosieguo dell'anno l'attività della *Carboneria* si fece più intensa, sinché nello stesso Consiglio reale, a maggio, si ammise che degli agitatori parlavano ormai apertamente di un cambiamento politico di cui la direzione sarebbe stata affidata proprio a lui Carrascosa. Il generale preciserà che, allora, richiese al Capitano generale dell'esercito napoletano, il generale Nugent, di concedergli un congedo di sei mesi o un anno, per restare in un luogo che il Sovrano stesso scegliesse per lui, fuori del Regno¹³⁵¹.

Un'ammissione che la dice lunga sulle divisioni che caratterizzeranno poi il regime costituzionale, nel quale peraltro Carrascosa ebbe una posizione di grande rilievo alla guida delle truppe. [PP]

II. Intanto sul GCRDS continuavano ad apparire fugaci accenni alla situazione nelle colonie spagnole nelle Americhe, nei confronti delle quali a metà dell'agosto 1814 Ferdinando VII si convinse ad appoggiare le richieste d'intervento militare nelle Indie, accogliendo le

¹³⁴⁷ *Ibidem*, p. 638. Già riportata sul n. 157 (*sabato, 1 luglio 1820*, p. 626), come può vedersi nel paragrafo 20 dell'antologia cronologica riportata alla fine del testo del presente capitolo.

¹³⁴⁸ Si riporta dalla stampa estera la notizia di una strana "figura di un fanciullo nero", che agitava "di continuo le mani", e che all'avvicinarsi di una barca scomparve fra i flutti, per cui si ricercheranno tutti i modi per "prenderla o l'ucciderla", per avere certezza "intorno al suo essere" (*Ib.*, n. 160, cit., p. 639).

¹³⁴⁹ *Ibidem*, l. c. Si veda il paragrafo 27.

¹³⁵⁰ *Ibidem*, l. c. Si veda il paragrafo 28.

¹³⁵¹ Michele CARRASCOSA [y ZEREDZDA y AZEBRON], *Mémoires Historiques, politiques et militaires sur la Révolution du Royaume de Naples, en 1820 et 1821, et sur les causes qui l'ont amenée, accompagnés de pièces justificatives, la plupart inédites*. Londres, chez Treuttel, Würtz. Treuttel fils, et Richter, 1823, pp. 28-31.

istanze delle autorità coloniali e della *Comisión de Reemplazos*. Dispose per decreto che venisse allestita una spedizione di almeno 10.000 uomini che sarebbe stata guidata dal *Mariscal de Campo* Pablo Morillo, a capo dell'esercito, e dal *Mariscal de Campo* Pascual Enrile¹³⁵², a capo della Marina.

La destinazione sarebbe stata decisa in seguito e, soprattutto, sino ad allora sarebbe stata tenuta segreta¹³⁵³. E proprio sulla destinazione della spedizione si scontrarono gli interessi dei commercianti gadi-tani, rappresentati dalla *Comisión de Reemplazos*, contro le posizioni del *Consejo de Indias*. In quest'ultimo predominava la convinzione che bisognasse inviare ancora truppe a nord del continente americano, mentre i commercianti chiedevano che la destinazione fosse il sud, nella zona di Montevideo, dove sino a quel momento erano stati sempre inviati pochi soldati rispetto al nord, con una conseguente perdita di posizioni da parte degli Spagnoli.

Se, in un primo momento, sembrò che la Corte avesse accolto le richieste dei commercianti (in quanto venne comunicata ufficialmente la destinazione del Río de la Plata e tutti i preparativi e i relativi documenti riportarono quella indicazione), in realtà la vera destinazione fu, sin dall'inizio, la Costa Firme, che però venne tenuta segreta sino a quando le navi non furono salpate dal porto di Cadice.

Lo studioso Heredia ricostruisce l'*iter* dei preparativi per la spedizione, sottolineando la difficoltà di ritrovare nei documenti ufficiali un cenno alla vera destinazione, come se fosse un argomento proibito o piuttosto esistesse un tacito accordo tra i funzionari della Corona di non far trapelare alcuna notizia in merito. Infatti, risulta che già dal giugno 1814 la destinazione fosse stata cambiata e che anche le *Istruzioni* consegnate a Pablo Morillo nel novembre 1814 fossero state redatte in agosto già per la Costa Firme. E sarà poi Pablo Morillo che, con l'appoggio della popolazione delle zone di Santa Marta, Pasto e Popayan, riuscirà nell'aprile del 1816 a penetrare nella Colombia, riprendendo il controllo di quella zona.

Nell'immediato, in questo giugno del 1814, l'annuncio ufficiale della nuova e reale destinazione fu dato dallo stesso Morillo alle proprie truppe, dopo circa una settimana di navigazione, mentre in patria pare che sia stato dato solo il 9 maggio 1815. Il Sovrano stesso

¹³⁵² Si veda: *Indice biografico*.

¹³⁵³ Michael P. COSTELOE, *La respuesta a la Independencia. La España imperial y las revoluciones hispanoamericanas, 1810-1840*. México, Fondo de Cultura Económica, 1989, p. 86.

spiegava che la nuova destinazione era stata decisa per le “circostanze sopravvenute [...], la difficile situazione in cui si trovavano le province del Venezuela e l'importanza di organizzare una valida difesa dell'istmo di Panama, chiave per entrambe le Americhe”¹³⁵⁴.

In realtà, osserva Heredia, la situazione del Venezuela non era assolutamente grave e nella zona di Panama gli Spagnoli stavano riportando alcune vittorie. L'unico motivo accettabile – forse – furono “le circostanze sopravvenute”, riconducibili alla perdita di Montevideo, che senza dubbio sarebbe stato un punto d'appoggio strategico per organizzare un attacco spagnolo a Buenos Aires. La notizia della resa del Viceré Vigodet a Montevideo giunse però il 23 giugno, quando la nuova destinazione era già stata resa nota¹³⁵⁵.

L'impressione che se ne ricava è che, sin dall'inizio, il governo abbia pensato di inviare la spedizione nel nord del continente, ma che per ottenere gli aiuti dai commercianti gaditani abbia apparentemente appoggiato le loro richieste di intervenire a sud.

La destinazione in Costa Firme coincideva anche con gli interessi della Gran Bretagna, che voleva frenare la penetrazione statunitense nei territori dell'America centrale, mentre nell'area rioplatense la spedizione avrebbe danneggiato quei rapporti commerciali che gli inglesi erano riusciti a instaurare e che non erano minacciati dall'espansionismo statunitense. Fra il 1814 ed il 1815, però, non risulta che ci siano state pressioni inglesi, affinché venisse cambiata la destinazione della spedizione di Pablo Morillo¹³⁵⁶. [MR]

1. “Notizie estere. Inghilterra. ‘Londra, 17 maggio. Il conte di Albergavenny, come feudatario del maniere di Scoulton, fa chiedere dal suo procuratore la carica di siniscalco e di raccogliere in questa qualità, a titolo onorario, tutto ciò che sopravvanzerà dalle mense, come bue, capretto, prosciutto, ecc. Questa petizione, da cui appare che il feudatario [...], che è in] in possesso

¹³⁵⁴ Edmundo Aníbal HEREDIA, *El destino de la expedición de Morillo*, in: *Anuario de Estudios Americanos*, tomo XXIX, Sevilla, 1972, p. 319. L'Autore cita parte del documento – Real decreto del 9 maggio 1815 – rinviando alle seguenti fonti: Antonio RODRÍGUEZ VILLA, *El teniente general don Pablo Morillo, Primer Conde de Cartagena, Marqués de la Puerta (1778-1837)*, Madrid, 1908-1910; José L. FRANCO, *Documentos para la Historia de Venezuela. Compilados y ordenados por [...]*, La Habana, 1960, pp. 39-40; *Archivo Nacional de la Habana. Asuntos Políticos, Legajo 108, núm. 34*. Cfr. anche Michael P. COSTELOE, *La respuesta a la Independencia...*, cit., pp. 82 e ss.

¹³⁵⁵ Edmundo Aníbal HEREDIA, *Planes españoles para reconquistar hispanoamérica (1810-1818)*, Buenos Aires, Eudeba, 1974, pp. 160-161.

¹³⁵⁶ Per la posizione della Gran Bretagna, cfr. Edmundo Aníbal HEREDIA, *El destino de la expedición de Morillo*, cit., pp. 315-342.

di questa carica fin dall'incoronazione della regina Anna [–] fu per breve tempo argomento di scherzosi parlari fra i membri della corte, la quale ordinò che il segretario ricevesse la petizione con varie altre, fra cui vi avea pur quella del duca di Norfolk, il quale come maresciallo ereditario d'Inghilterra richiama l'ufficio di coppiere'(Times)"(Giornale del Regno delle Due Sicilie [da qui in poi: GRDS], n. 143, giovedì, 15 giugno 1820, p. 569).

2. "Scrivono da Gibilterra, il 27 aprile, che la Spagna è ora tranquilla; ma che ciò non pertanto le faccende non sono del tutto accomodate. Le menti non sono tutte sane, e non mancano alcune persone interessate perché non cessi ogni sorta di disordine (Times)"(GRDS, n. 143, giovedì, 15 giugno 1820, p. 569).

3. "SPETTACOLI. Real Teatro di San Carlo¹³⁵⁷. Solimano II – Le tre sultane – Telemaco. [...] Teatro Nuovo. Agnese di Fitzhenry. [...] Fenice. Paolo e Virginia"(GRDS, n. 143, giovedì, 15 giugno 1820, p. 572).

¹³⁵⁷ Il Teatro San Carlo, inaugurato nel 1737, fu dedicato a Carlo Borbone come indicava l'iscrizione (composta da Tanucci) apposta sulla facciata. L'edificio e i suoi annessi facevano parte delle Reali proprietà e la loro manutenzione dipendeva dal ministero degli Affari interni. Nella fase murattiana il teatro era stato rinnovato nell'aspetto esterno (nel 1810-12), dall'architetto e scenografo Antonio Niccolini (San Miniato al Monte, 1772 – Napoli, 1850). Quando, il 13 febbraio del 1816, la sala subì danni per un incendio, Ferdinando I incaricò lo stesso Niccolini della ricostruzione, che richiese solo sei mesi. Nel frattempo, la stagione teatrale si svolse al Teatro del Fondo. La riapertura avvenne il 12 gennaio 1817 (cfr.: *Poesie per la solenne apertura del R. Teatro San Carlo riedificato*, Napoli, Tip. Flautina, 1816; *Descrizione storica dello incendio e del restauro del R. Teatro San Carlo*, Napoli, Stamp. Giovanni De Bonis, 1817). Emanuele Taddei come *Estensore del Monitore* prima, e poi del *Giornale delle Due Sicilie*, dedicò ampio spazio alle recensioni degli spettacoli tenuti nel Regio teatro (tanto da far affermare a Stendhal che "*le Journal de Naples défende le théâtre de Saint-Charles contre la Gazette de Gênes*"), e fu autore nel 1817 del *Cenno storico sul San Carlo* (G. BUSTICO, *Bibliografia delle storie e cronistorie dei teatri italiani*, Milano, Bibliografica Musicale, 1929, p. 57). La platea del San Carlo era destinata alle rappresentazioni di gran genere, tanto di opere quanto di balli. I poeti, i maestri di cappella ed i compositori di ballo dovevano godere di una distinta reputazione per esservi impiegati: così gli attori ed i professori di orchestre (cfr. *Regolamento del 26 settembre 1820*, in *Collezione delle leggi. 1820*, [fasc.] n. 12, p. 419). Nel 1820 al San Carlo si assisté alternativamente alle esecuzioni degli spartiti di Rossini (il quale, dal 17 maggio 1815, aveva sottoscritto un contratto pluriennale con l'impresario Barbaja per la direzione dei *Regi Teatri di Musica*), e di quelli di Mercadante (B. CROCE, *I teatri di Napoli. Secoli XV-XVIII*, Napoli, Piero, 1891, *passim*; B. CAGLI, *Al gran sole di Rossini*, in: *Il Teatro di San Carlo (1737-1987)*, to. II, Napoli, Electa, 1987, pp. 133-168; Tobia R. TOSCANO, *Per una storia del teatro di San Carlo dalla rivoluzione del 1799 alla caduta di Murat*, in: ID., *Il rimpianto del primato perduto. Studi sul teatro a Napoli durante il Decennio francese (1806-1815)*, Roma, Bulzoni, 1988, pp. 27-45). [LP]

4. "Notizie estere. Inghilterra. 'Londra, 20 maggio [...] Abbiamo ricevuto altresì i giornali della Giamaica del 31 di marzo. Il brigantino Cobb giunto in sei giorni [...] a Kingston, annunziò che gli eserciti di Bolivar e Morillo stavano finalmente a fronte l'uno all'altro, ma che non c'era ancora apparenza che l'una delle parti fosse pronta ad assaltar l'altra su tutta la linea. Gli abitanti di Cartagena si aspettavano di essere d'ora in ora assaliti dai rivoltosi, e non avendo se non un pugno d'uomini per difendersi, perché Morillo avea concentrate tutte le sue forze verso Caracca, erano disposti ad arrendersi' (F.I. e F.)"(GRDS, n. 144, venerdì, 16 giugno 1820, p. 573).

5. "Notizie estere [...] Spagna. 'Madrid, 11 maggio. L'aspetto di questa capitale è totalmente cangiato [...]. Tutti gli sguardi sono rivolti alla prossima convocazione delle Cortès. Tutto fa credere che ciascun deputato farà il sacrificio de' suoi interessi personali, e di qualunque odio particolare, o desiderio di vendetta. Si sta preparando per le adunanze di questo consesso una magnifica sala. L'armata dell'Isola di Leon ha testé dichiarato che essa è pronta a sottomettersi agli ordini del governo ed a partire sia per l'America che per qualunque altro luogo ove piacerà a Sua Mestà di mandarla. Le elezioni di distretto della provincia di Madrid sono terminate. Gli elettori sono undici, i quali debbono nominare tre deputati ed un supplente. Fra questi elettori havvi tre deputati alle Cortès straordinarie di Cadice, Giraldo, Calatrava e Zumalla Carreguy [...]. Gli altri elettori sono: il medico Paralea, comandante le guerillas nel tempo della guerra passata, che veniva con esso fino alle porte di Madrid, e che scorreano la Nuova Castiglia e la Mancia; in quella guerra di partigiani egli fece gran rumore col soprannome di Medico; Tapia, compilatore della gazzetta autentica di Madrid, ed Arrieta, uno de' suoi cooperatori; il poeta Quintana; Tuerine [?] ed il colonnello Sancho, membri della presente giunta di governo; Bauia, capo dell' Ufficio delle carte idrografiche, e Truiillo' (G. di Madrid)"(GRDS, n. 144, venerdì, 16 giugno 1820, p. 574).

6. "Notizie estere. Francia. – 'Parigi, 26 maggio. [...] S. A. R. il duca d'Angoulème giunse a Grenoble il giorno 8 maggio [...]. Una parte della popolazione erasi recata ad incontrarlo; e le grida di Viva il re, vivano i Borbonici l'accompagnarono sino alla sua abitazione [...]. Il giorno stesso [...] aveasi osservato un gruppo di giovani, i quali alle grida di Viva il Re! rispondevan con le grida Viva la Carta, viva la Costituzione! Ma essi erano in piccol numero, e la loro voce totalmente coperta dalle grida di Viva il Re! [...] Tosto che il principe comparve e si fecero udire le grida di Viva il Re, essi gridarono Viva la Costituzione!, cercando di coprire le grida di Viva il Re. [...] Quest'ostinazione prendendo un carattere d'insulto al Principe, il prefetto ordinò al capo squadrone della gendarmeria di ristabilire l'ordine [...] e di arrestare i più ostinati [...]. Il prefetto [...] loro rimproverò

di dare un carattere sedizioso ad un grido che, diss'egli, è nel nostro cuore come nel vostro, e che sarebbe ugualmente sul nostro labbro se non si pretendesse separarlo da quello di Viva il re' [...]"(GRDS, n. 144, venerdì, 16 giugno 1820, p. 575).

7. *"Notizie interne. – Napoli, 16 giugno. Lunedì, 12 del corrente, partì di Napoli per Palermo S. E. il signor tenente generale don Diego Naselli, consigliere, segretario di Stato e ministro Luogotenente di S. M. ne' reali domini Oltre il Faro. L'Eccellenza sua ed il regio Procurator generale della Gran Corte de' conti, signor don Giuseppe de Thomasis, eletto organizzatore delle nuove istituzioni civili, giudiziarie e finanziarie, s'imbarcarono sopra il vascello di S. M. il Capri, destinato a recarsi in Palermo, in unione di una fregata e tre bric, ad oggetto di trasportare in Napoli le LL. AA. RR. Il Duca e la Duchessa di Calabria e la loro Augusta famiglia. La flotta mise alla vela alle 6 della sera con prospero vento [...]. Il Telegrafo ha questa mattina annunziato essere la flotta reale arrivata a Palermo ieri alle 7 della sera"(GRDS, n. 144, venerdì, 16 giugno 1820, pp. 575-576).*

8. *"Notizie estere. Stati Uniti di America. – 'Nuova York, 21 aprile. [...] Le notizie dell'America meridionale sono sempre in aperta contraddizione. V'ha chi dice che Cartagena e Santa Marta hanno dichiarato la loro indipendenza e che Caracas è venuta in poter dei Colombiani. Altri per lo contrario affermano che il general Morillo protegge tutti quei luoghi mediante una buona posizione, ch'egli ha scelto e che il suo esercito è ancor forte di seimila uomini. Le lettere di Buenos Ayres dicono che Antigas è stato respinto dalle truppe dell'Unione e che si sono riaperte le vie di comunicazione col Chili. Le gazzette di Santiago dicono che la mala riuscita degli assalti dati al porto di Callao da lord Cochrane deesi imputare alla cattiva direzione dei razzi alla Congrève. Egli prosegue intanto a bloccare strettamente quel porto'(O.A.)"(GRDS, n. 145, sabato, 17 giugno 1820, p. 577).*

9. *"Notizie estere. [...] Scrivono da Francoforte il 20 di maggio: 'Ieri, abbiamo veduto passare per la nostra città un gran numero di studenti, parte de' quali parean venire d'università lontane per recarsi a Manheim [sic] per assistere all'esecuzione di Sand [...]. La notizia [...] giunta a quelle università assai prima che a Manheim, ove essa non fu [...] nota [...], perché si volea evitare un numeroso concorso'. – Scrivono da Cadice, che un gran numero di corsari con bandiera dei rivoltosi dell'America meridionale si pose [...] in faccia al capo S. Vincenzo [...]"(GRDS, n. 146, lunedì, 19 giugno 1820, p. 583).*

10. *"Notizie estere. [...] Germania. Francoforte, 18 maggio. Si dice che per decisione del consesso di Vienna la dieta germanica in avvenire sarà*

permanente. Gli affari importanti saranno ultimati ne' sei mesi d'inverno, tempo nel quale ogni Stato della confederazione dovrà mantenervi un plenipotenziario [...]. Manheim, 21 maggio. È stata pubblicata una relazione sull'esecuzione di Sand a [sic] su ciò che è avvenuto, da alcuni giorni con esso; noi [cioè l'Estensore, Emanuele Taddei] ne citeremo le circostanze seguenti: 'La sentenza di morte pronunciata contra Sand gli fu notificata il 17 maggio: egli la udì con fermezza e dichiarò che non avea potuto sperare, né attendere altro fine, e che ne era rimasto convinto [;] dacché arrivò nelle vicinanze di Manheim; soggiunse quindi ch'egli ringraziava Iddio di avergli conservate le forze fino a quel punto.

In quattordici mesi di prigionia non poté quasi mai abbandonare il suo letto; ma da qualche tempo in qua si era alquanto rinvigorito. Negli ultimi giorni della sua vita gli è stato concesso di ricevere molte persone che aveano manifestata la brama di vederlo; tuttavia questa facoltà è stata ristretta a persone ben note. Il giorno prima della sua morte comparve più gagliardo del solito: fece chiamare il carnefice e gli addimandò come avea a fare perché la sua esecuzione fosse più pronta e meno penosa.

La sera stessa tre ecclesiastici, che l'aveano frequentemente visitato nel suo carcere, si recarono presso di lui, ed egli parlò a lungo con essi. Si addormentò poscia, e all'indomani fu d'uopo di risvegliarlo; fece la solita colazione, dopo la quale gli ecclesiastici ricomparvero, e Sand, dopo aver conversato a lungo con essi, li ringraziò delle loro cure, non volendo ch'eglino lo accompagnassero al supplizio. Le sue ferite gli fecero provare in quel momento qualche dolore, ed i i chirurghi le medicarono di nuovo. Dopo essersi vestito con l'aiuto degli assistenti, disse di essere pronto, ed uscì tosto dal carcere per montare in una carrozza scoperta.

Il suo volto era tinto dal pallore della morte. Salutò gentilmente alcune Signore che stavano ad una finestra, e giunto al luogo dell'esecuzione salì tosto sul palco circondato dalla cavalleria, dalla fanteria e da quasi l'intera popolazione di Manheim: colà giunto gli fu letta per la seconda volta la sua sentenza, dopo del che egli fece un breve ragionamento che terminò alzando una mano verso il cielo. Sedutosi quindi sopra una sedia, il carnefice gli bendò gli occhi e gli spiccò quindi con due colpi la testa dal busto. (G. T.)" (GRDS, n. 147, martedì, 20 giugno 1820, pp. 585-586).

11. "Notizie estere. Piemonte. 'Torino, 3 giugno. È morto poc'anzi presso Venezia un soldato veterano che oltrepassava cento diciotto anni, e che vide scorrere sino all'estremo punto la vita scevra da tutto ciò che suole amareggiarla in altrui. Iwan, o sia Giovanni Chiossich, dalmata, nacque in Vienna [...] nel [...] 1702 [...]. Militò per 41 anni. Fece nella sua gioventù e nel cominciare della sua virilità quattro campagne, le due prime in Ungheria e nella Crimea sotto il principe Eugenio di Savoia contra la Porta Ottomana; la terza contra i Francesi verso l'anno 1714; e nella virilità decrescente [...]

disertò più volte. Nell'ultima passò sotto le insegne della repubblica veneta, di cui la sua famiglia si considerava, come lo era infatti, suddita originaria, e la servì per il corso di 29 anni, parte sulla terra e parte sul mare, sotto i generali Nani ed Emo, e precisamente fino alla caduta di quella antica repubblica, cioè fino al primo maggio dell'anno 1797, epoca nella quale fu aggregato agl'invalidi di Murano [...]. Niuna istruzione gli fu data [...] fece uso indistintamente di ogni cibo e di ogni bevanda [...], ma sempre con parsimonia. Era di cuore caritatevole [...]. Non disertò per sofferti disgusti [...], giacché ben sapea che l'assoluta sua ignoranza [...] gli precludea l'adito a qualunque avanzamento [...]. Asseriva che nella squadra comandata dal cavalier Emo voleasi promuoverlo; ma ch'egli vi si rifiutò, dubitando di non poter fare il suo dovere. Visse in pace con tutti [...]. Non soffrì mai infermità, né fece mai cure preservative [...]. Il suo cibo ordinario era minestra e carne. Sino all'età di 10 anni bevve acqua. Fece uso in seguito del vino, ma parcamente, e nelle solennità di poca acquavite o di poco rhum. Il suo temperamento era flemmatico, il suo carattere gioviale tranquillo [...] cessò di vivere nella casa degl'invalidi a Murano [...], munito de' santi Sacramenti, essendo presente a se stesso sino agli ultimi istanti della sua vita (G. P.)' "(GRDS, n. 147, martedì, 20 giugno 1820, pp. 586-587).

12. "Notizie estere. [...] Regno Lombardo Veneto. 'Venezia, 27 maggio. [...] Negli ultimi scavi fatti ad Adria per scoprivvi antichi moumenti etruschi, si è rinvenuto un cammeo preziosissimo. Esso è di figura ellittica, e di una grandezza tale da poter servire per un anello o per un orecchino. La pietra è una bella sardonica con campo scuro, e lavorata con figure candidissime a rilievo. Il cammeo rappresenta la vendemmia descritta da Anacreonte (Ode xvii). Nella parte inferiore serpeggia leggiadramente un tralcio di vite con foglie e grappoli d'uva: alcuni leggiadri fanciulletti stanno in atto di coglierli, ed altri si apprestano a pigliarli in un tino [...]. Nella parte inferiore giace sdraiato un Sileno, presso del quale vedesi una parte soltanto dell'animale orecchiuto, sua fida scorta. Alcuni amorini o genietti gli stanno all'intorno in atto di sonare pifferi e pive [...]' "(GRDS, n. 147, martedì, 20 giugno 1820, pp. 587-588).

13. "Notizie interne [...]. TEATRI – Real Teatro di San Carlo. Solimano II, musica del signor Carlini. Non è a proposito nostro discendere a minuto esame di questa musica. Nulla rilevano i più belli ragionamenti dettati co' principii della scienza che dicesi filosofia delle arti quando un compositore fortunato giunge a meritar gli applausi dell'universale [...]. Pure, perché il felice successo non inebrii di soverchio l'animo del compositore [...], noi lo consiglieremo a tener chiuso l'animo alla vanità [...]; ed a por mente dovere egli gran parte della nuova sua gloria alla perfezione con che quella sua musica è eseguita, soprattutto dalla signora Colibrán e dal

signor Nozzari, esimii maestri dell'arte del canto e della declamazione [...]. Il Telemaco. Tale è il titolo di un ballo del signor Duport. La parola è una povera parodia del poema francese, carica a ribocco di tutto il meraviglioso dell'epopea, da' moderni forse con poco senno trasportato sulle scene [...]. La Donna del Lago. Questa opera di Rossini fu riprodotta iersera per serata di beneficio del signor Nozzari. L'autore, cui era dedicata la festa, cantò con singolare bravura. La signora Colibrán diede tanta espressione alle sue note che fece spiccare di nuovo incanto le belle cantilene di Rossini [...]. Teatro de' Fiorentini. Aganadeca, tragedia del signor Michitelli. È questo il lavoro di colto giovine, il quale consacra alle Muse della Tragedia le ore che gli lascian libero i severi studi [...]. Questo primo saggio del signor Michitelli ci fa sperare di vedere un giorno il suo nome tra quelli de' valorosi ingegni che oggi promettono di aggiungere nuovo decoro alla scena tragica dell'Italia [...]. Teatro Nuovo. Agnese di Filtzhenry, musica del signor Paer¹³⁵⁸. Pareva che questa Agnese, invecchiata sulle nostre scene ed affidata sempre a cantori di cui sarà in ogni tempo cara la memoria, non potesse incontrar buona fortuna, nuovamente prodotta in questo teatro. Pure era essa riserbata a far crescere col suo ritorno il desiderio di sentire le tenere e commoventi sue note. Ed è questo il più bello elogio che far si possa alla signora Cantarella, i cui soavissimi accenti giungono tutte le sere a chiamar qualche lagrima [...] di chiunque ha cuore a bella pietà disposto [...]"(GRDS, n. 148, mercoledì, 21 giugno 1820, pp. 591-592)¹³⁵⁹.

¹³⁵⁸ Si tratta di Ferdinando Paër (Parma, 1771-Parigi, 1839). La prima rappresentazione privata si tenne a Parma, nel 1809. Il titolo è variato in diverse occasioni: *Agnese e il padre*, *Agnese di Fingenny*, *Agnese di Fitzhenry*. [LP]

¹³⁵⁹ La prima rappresentazione del *Solimano II*, ovvero *Le tre sultane*, del librettista napoletano Andrea Leone Tottola, musicata dall'operista Luigi Carlini, avvenne il 30 maggio 1820 al *Teatro San Carlo*. Nel dramma in due atti (edito dalla tipografia Flautina di Napoli in quell'anno) cantarono Isabella Colbrán (cfr.: Francesco REGGI, *S. v.*, in: *Dizionario biografico dei più celebri poeti ed artisti melodrammatici [...] che fiorirono dal 1800 al 1860*, Torino, tip. Enrico Dalmazzo, 1860, pp. 134-135), Adelaide Comelli-Rubini, la Manzi, il baritono Andrea Nozzari (cfr.: ID., *S. v.*, in: *Ib.*, p. 364) e Ambrogio. La celebre Colbrán (Madrid, 1789-Bologna, 1845), cantava ormai da anni con voce *faux*, ma come protetta dell'impresario napoletano, '*premier homme du Royaume, directeur des théâtres, et entrepreneur des jeux*', calca le scene anche nei mesi del regime costituzionale. Stendhal ricorda che '*en 1820, pour procurer une vraie joie aux habitans de Naples, ce n'est pas la Constitution d'Espagne qu'il fallait leur donner, c'est mademoiselle Colbrand qu'il fallait ôter*' (STENDHAL, *Vie de Rossini*, Paris, A. Boulland, 1824, I, p. 195-196, 215). Questa compagnia stabile, di cui essa faceva parte, aveva esordito nel 1811 dopo aver stipulato un contratto con Domenico Barbaja, ed era riuscita a conquistare un altissimo livello con l'arrivo di Rossini (1815) a Napoli (M. SALVARANI, *Rossini, un patriota senza importanza*, 'Rassegna Storica del Risorgimento', LXXXIII, 1995, n. 1, pp. 31-50).[LP].

14. "Notizie estere. [...] SPAGNA. 'Madrid, 23 maggio. Oggi sono stati eletti a deputati per la città di Madrid i Signori Queypo, Vargas y Pouzio, Gasco, e a deputato supplente il Signor Torraquin. Il primo era già membro delle Cortes; il secondo è celebre uomo di mare e buon letterato; il terzo è ricco possidente di Daugano, luogo lontano sei miglia da Madrid; il quarto è un valoroso delle nostre antiche milizie. Tutti quanti godono di pubblica estimazione. I nuovi eletti sono stati presentati al re che gli accolse con ogni maniera di bontà e disse loro che aspettava con impazienza il bene che poteva produrre una ragunanza d'uomini integri e ragguardevoli, accesi di vero amore per il bene dello Stato'" (GRDS, n. 150, venerdì, 23 giugno, p. 597).

15. "Francia. 'Parigi, 6 giugno. La premura con che guardasi la discussione cui è da lungo tempo intenta la Camera de' deputati è andata sempre crescendo. Da parecchi giorni si sono costantemente radunate, all'uscire de' deputati, moltissime persone innanzi al peristilio del palazzo Borbone [...]. Il 31 maggio, alcuni giovani [...] riconobbero fra i deputati che uscivano il signor De Chauvelin [...]. Si fecero intorno e lo salutarono con le grida di Viva Chauvelin, viva il deputato fedele! Alle quali voci unirono il grido di Viva la Carta[...]. Non v'ha amico della pace, non proprietario o padre di famiglia il quale, ove sia stato testimone delle scene di ieri, non abbia avuto a fremere per i pericoli cui la società sarebbe esposta, se si pervenisse a trasportare nelle piazze pubbliche le discussioni politiche, le quali deono essere rinchiuse in seno alle Camere [...].

Un gran numero di studenti di diritto e di medicina si è riunito lungo la strada d'Orsay; la gendarmeria l'ha dissipato; si sono riuniti di nuovo sulla piazza di Luigi XV, ove si sono dati in preda a grandi clamori. Le truppe han dissipato quell'unione. Allora quella gioventù turbolenta si è ritirata per i bastioni verso il sobborgo Sant' Antonio. Questa condotta [...] ricordava quella seguita ne' giorni disastrosi in cui gli abitanti travciati di quel sobborgo popoloso servivano di ausiliari alle fazioni. Ma i tempi sono molto cangiati. La popolazione laboriosa ed attiva di quella [...] parte della città, applicata a' suoi lavori, attaccata a' suoi doveri, distinguesi per il miglior spirito, per l'amore all'ordine ed al Re' [...] (Moniteur)" (GRDS, n. 151, sabato, 24 giugno, pp. 602-603).

16. "Presso Luca Marotta, strada San Biagio de' Librai, n. 119, si associano alle opere seguenti con pagare l'anticipazione di un volume [:] Domat, Le leggi civili nel loro, ordine naturale, con le Osservazioni relative alla nuove leggi delle Due Sicilie, di A. Lanzellotti, al prezzo di grana 4 il foglio. Si sono pubblicati sei volumi e si proseguono con celerità gli altri, duc. 5. 72. Analisi delle leggi di procedura ne' giudizi civili corredate di formule per qualunque atto, 5 vol. in 8vo. Se ne sono pubblicati 4 a carlini 6 il vol. duc. 3. Montesquieu, Lo spirito delle leggi, con le note dell'abate Antonio

Genovesi, 4 vol. in 8vo. Si è pubblicato il primo a gr. 40 il vol.”(GRDS, n. 151, sabato, 24 giugno 1820, p. 604).

17. “Notizie estere. FRANCIA. [Parigi, 6 giugno 1820]’Corte de’ Pari. Atto d’accusa contra Pietro Louvel. Il Consigliere di Stato, Procuratore generale di Sua Maestà presso la Corte dei Pari, nominato con Ordinanza del re del 14 febbraio scorso, per seguire dinanzi la detta Corte il processo dell’assassino del defunto Duca di Berry [...]. Si fece subire un interrogatorio all’uomo arrestato. Egli dichiarò chiamarsi Luigi Pietro Louvel, nativo di Versailles, d’anni 38, garzone-sellaio [...], dimorante alle scuderie sulla piazza del Castello. [...] Egli si riconobbe colpevole dell’assassinio, e si vantò eziandio con ferocia d’aver meditato l’esecrabile progetto sino dal 1814. [...] Dichiarò [...] di non essere spinto al delitto se non dalla considerazione dell’interesse pubblico; di risguardare tutti i Borboni come i nemici della Francia; che subito dopo il loro ritorno avendo veduto sventolare la bandiera bianca, avea concepito il progetto d’assassinarli tutti [...]. (J. de Paris; J. des Débats)’”(GRDS, n. 152, lunedì, 26 giugno 1820, pp. 605-606).

18. “Notizie estere. FRANCIA. ‘Parigi, 7 giugno. Camera de’ Pari. Sessione del 6 giugno. – Causa di Louvel. – Louvel è condotto alla corte. La sua fisionomia è sempre impassibile. Arrivando s’inchina dalla parte del Presidente, e quindi dalla parte de’ Pari. [...] Il cancelliere pronunzia la decisione seguente, in assenza dell’accusato e de’ suoi difensori. ‘La Camera de’ Pari, costituita in Corte de’ Pari, a’ termini dell’Ordinanza del re, e conformemente all’articolo 33 della Costituzione [...] dichiara Luigi Pietro Louvel colpevole del delitto preveduto dall’art. 7 del Codice penale.

In conseguenza, applicando detto articolo e l’articolo 12 dello stesso Codice [–] i quali sono così concepiti: Art. 7. L’attentato o la cospirazione contra la vita o la persona de’ membri della famiglia reale [...] il cui scopo sarà: sia distruggere o di cangiare il governo o l’ordine di successione al trono; sia di eccitare i cittadini o gli abitanti ad armarsi contra l’autorità reale, saranno puniti con la pena di morte. Art. 12. Ogni punito di pena di morte avrà il capo tagliato [–] condanna Luigi Pietro Louvel, nato a Versailles il 7 ottobre 1783, sellaio, dimorante nelle scuderie del Re, alla pena di morte [...]’ (Estratto dal J. de Paris)”(GRDS, n. 153, martedì, 27 luglio 1820, pp. 609-610).

19. “Notizie interne. – Napoli, 28 giugno. [...] ‘FERDINANDO I. [...] Sulla proposizione del nostro Segretario di Stato, ministro di Grazia e Giustizia, abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue: Art. I. [...] Gaetano Trigona è eletto cancelliere del Giudice istruttore del Distretto di Caltagirone [...]. Napoli, 9 giugno 1820. FERDINANDO I. Il Segretario di Stato, ministro di Grazia e Giustizia. MARCHESE TOMMASI [...]’”(GRDS, n. 154, mercoledì, 28 giugno 1820, pp. 615-616).

20. "NOTIZIE ESTERE. GERMANIA. 'Francoforte, 10 giugno. Il giorno anniversario della sottoscrizione dell'atto federativo ch'ebbe luogo or sono cinque anni, fu degnamente solennizzato, ierlaltro, dalla Dieta, con l'ammettere di unanime consenso, quale legge fondamentale della confederazione che avrà egual forza e validità dello statuto germanico, l'atto finale delle conferenze ministeriali tenutesi in Vienna a fine di compiere e di consolidare l'ordinamento della confederazione germanica, atto che con la stessa unanimità fu sottoscritto in Vienna il 15 dello scorso mese [...] (J. de Francf.)'"(GRDS, n. 157, sabato, 1 luglio 1820, p. 626).

21. "NOTIZIE ESTERE. FRANCIA. Parigi, 13 giugno. Il signor Lacreteille iuniore, professore di storia alla Facoltà di lettere, ha fatto a' suoi discepoli un discorso paterno intorno a' disordini da' giovani commessi negli scorsi giorni. Eccone alcuni passi. 'La rivoluzione, diss'egli, servì di scuola a tutti coloro che ebbero la mala sorte di vederla [...]. Ora si dee temere soltanto di una generazione la quale non fu spettatrice di que' funesti avvenimenti [...]. Ed è appunto questa generazione che ora si cerca di far traviare dal retto cammino con ogni maniera d'artifici, per abusare ad un tempo... e della sua inesperienza, e de' suoi sensi generosi [...]. Temete gli adulatori! Temete coloro che trovano in voi precoci talenti, retaggio brillante ma spesso ingannevole di alcune menti [...]. Rigettate la [...] idea di formare, malgrado la vostra inesperienza, un potere nello Stato, ed un potere che sia giudice fantastico e tirannico di tutti gli altri [...]. Voi siete, almeno per la maggior parte, lontani dalle vostre case paterne: pensate a ciò che accade colà in questi momenti di turbolenze; rappresentatevi [...] l'affanno ed il timore de' vostri genitori [...]. Guardatevi dal lasciarvi strascinare a passi riprovevoli, ad eccessi, a sciagure che potessero condurre le vostre madri al sepolcro!' (F. I.)"(GRDS, n. 157, sabato, 1 luglio 1820, p. 627).

22. "NOTIZIE ESTERE. FRANCIA. 'Parigi, 15 giugno. Nella città di Ginevra si è rinnovata la scena dell'elefante di Venezia. [...]. Il dì 31 maggio scorso si fece uscire di notte per condurlo a Losanna; ma l'animale camminava con impazienza e dava non pochi segni di collera; dopo mezz'ora di cammino si rivoltò contra il suo conduttore, lo maltrattò gravemente, fuggì dalle mani dei custodi e ripigliò la via di Ginevra, dove rientrò di buon mattino e riempì di terrore i luoghi dove passò, benché pochissima gente fosse già alzata [...]. Si arrestava particolarmente dinanzi ai fondachi di liquori spiritosi e minacciava di atterrarne le porte. Si durò molta fatica a condurlo nel recinto [...], dove il proprietario, disperando di ammansirlo, e temendo che non si rinnovassero le terribili scene di Venezia, chiese che lo si sacrificasse. Si fecero avanzare alcuni cannoni ed il primo colpo lo stese morto. Pochi giorni prima erano stati offerti per quell'elefante venticinquemila franchi'(F.F.)"(GRDS, n. 158, lunedì, 3 luglio 1820, p. 631).

23. "NOTIZIE INTERNE. Napoli, 3 luglio. 'Iermattina, S. M. il Re Nostro Signore s'imbarcò sulla sua corvetta la Galatea, in compagnia di S. A. R. il Principe di Salerno, ed andò ad incontrare il Duca e la Duchessa di Calabria, che con la loro Augusta famiglia venivano da Palermo sul vascello di S. M. il Capri. Tutta la real comitiva andò a sbarcare nella marina della real Villa di Portici. Alle due pomeridiane, S. M. si restituì in Napoli, ove tenne consiglio co' suoi ministri. Festeggiatasi ieri il ritorno delle LL. AA. RR. Il Duca e la Duchessa di Calabria e la nascita di S. A. R. il Principe di Salerno. La sera vi fu circolo numeroso e brillante, dopo il quale S. M. si recò nel real Teatro San Carlo in compagnia delle Loro Altezze Reali e di S. A. R. la Principessa Cristina, figliuola del Duca di Calabria. Nella notte di sabato, disertarono dal quartiere di cavalleria di Nola cento trenta soldati fra comuni, sottuffiziali e due ufiziali. Sono state date le più energiche disposizioni per arrestare quella masnada e mettere al sicuro le proprietà de' privati e la tranquillità pubblica'"(GRDS, n. 158, lunedì, 3 luglio 1820, p. 632).

24. "ANNUNZI TIPOGRAFICI. Annali universali di medicina, del signor Omodei [...]. Presso i librai R. Marotta e Vanspandoch [...] Largo San Domenico Maggiore, n. 13 e 123, si trovano vendibili i seguenti libri: Histoire complete du Procès de Louis Pierre Louvel, assassin de S. A. R. monsieur le Duc de Berry [...]"(GRDS, n. 158, lunedì, 3 luglio 1820, p. 632).

25. "NOTIZIE INTERNE. 'Napoli, 4 luglio. Sono partite da Napoli truppe per inseguire i disertori del reggimento di cavalleria Borbone. Esse sono portate fra Marigliano e Nola. Ci auguriamo sentire da un momento all'altro la notizia della distruzione di quelle bande'"(GRDS, n. 159, martedì, 4 luglio 1820, p. 635).

26. "NOTIZIE INTERNE. Napoli, 4 luglio. Diamo a' nostri lettori importante documento ufficiale, il quale appartiene oggi alla storia de' nostri tempi. 'Nota del Ministero Imperiale¹³⁶⁰ di Russia al ministro residente di Spagna [...]. L'avvenire della Spagna si presenta dunque di nuovo sotto un aspetto tetro e tenebroso, ed in tutta Europa hanno dovuto risvegliarsi giuste inquietudini; ma tali circostanze possono essere funeste alla tranquillità

¹³⁶⁰ Nell'assenza di qualsiasi indicazione sul GRDS, sia sulla fonte da cui è ricavato il documento, sia sugli autori, si può solo ipotizzare che per la prospettiva malgrado tutto favorevole al regime costituzionale spagnolo, questi possano essere Pozzo di Borgo o Capo d'Istria, sui quali già si è detto nella nostra introduzione, nella parte relativa alla diplomazia.

generale di cui il Mondo assapora appena i primi frutti; e tanto meno appartiene alle Potenze, garanti di questo beneficio universale, di pronunziare isolatamente con precipitazione o con mire limitate ed esclusive, un giudizio definitivo sugli atti che hanno segnato i primi giorni di marzo in Spagna [...]. Dopo la pacificazione generale, la Russia, di concerto co' suoi alleati, ha dato alla Spagna più di una pruova d'interesse. La corrispondenza che ha avuto luogo fra le principali corti dell'Europa attesta i voti che l'imperatore ha sempre formato, perché l'autorità del re potesse consolidarsi ne' due emisferi, con l'assistenza d'istituzioni forti, per mezzo de' principii generosi e puri ch'esse aorebbero consecrato, ma più forti ancora per la regolarità del modo del loro stabilimento. Emanate da' troni, esse divengono conservatrici; sortite dal centro de' torbidi, esse non sentono se non la sovversione [...].

Appartiene ora al governo della penisola il giudicare se istituzioni imposte con uno di quegli atti violenti, funesto patrimonio della rivoluzione contra la quale la Spagna ha lottato con tanto onore, realizzino i benefizi che i due mondi aspettano dalla sapienza di S. M. Cattolica e dal patriotismo de' suoi consigli. Le vie che la Spagna sceglierà per giungere a questo tanto importante scopo, le misure con le quali si sforzerà a distruggere l'impressione nata in Europa dall'avvenimento del mese di marzo, decideranno della natura de' rapporti che S. M. Imperiale manterrà col Governo Spagnuolo e della fiducia ch'essa amerebbe di potergli sempre dimostrare' "(GRDS, n. 158, lunedì, 3 luglio 1820, pp. 635-636).

27. "NOTIZIE ESTERE. [...] IMPERO D'AUSTRIA. [...] 'Nel giorno 31 [maggio] la Signora Reicard intraprese il suo 4to volo aereo da una prateria appartenente ai beni comunali di Bubenetesch. L'intrepida aeronauta s'innalzò alle 6 pomeridiane, agitando una bandiera nero-gialla, e spargendo dall'alto fiori e versi. Elevatasi considerabilmente, si diresse al nord-est, e discese felicemente alle 7 e mezzo in un prato presso il villaggio di Brzisteew, non lungi dalla città di Bruisch-berd, a cinque ore di distanza da Praga' "(GCRDS, n. 160, mercoledì, 5 luglio 1820, p. 637).

28. "NOTIZIE INTERNE. 'Napoli, 5 luglio. In conseguenza della diserzione di cui abbiamo parlato ne' giorni passati, e de' movimenti di questi disertori, la comunicazione tra Napoli ed Avellino è stata intercettata. Sua Maestà ha ordinato alle sue truppe di render libero quel cammino. Soldati, ufiziali, generali sono tutti animati dal migliore spirito e tutti desiderano di provare la loro fede e la loro divozione al Re, il quale ha tanti diritti acquistato sull'amore e sulla riconoscenza de' sudditi suoi' "(GRDS, n. 160, mercoledì, 5 luglio 1820, p. 639).

Capitolo XVIII

La subitanea transizione formale al *'nuovo regime'* costituzionale nei primi giorni della rivoluzione. Si pubblicano sul foglio ufficiale le prime misure di *'pubblica sicurezza'*. Il Redattore si scusa di aver scambiato gli *'eroici insorti'* per dei briganti e riporta la regale concessione della costituzione spagnola come accettazione pacifica di istituzioni fondate sulla *'rappresentanza nazionale'* e sui *'diritti dell'uomo'* (7-8 luglio 1820)

Riguardo alla sostanziale manipolazione, da parte del Taddei, del significato degli avvenimenti – quale risulta sul foglio ufficiale (il *Giornale del Regno delle Due Sicilie* [GRDS])¹³⁶¹ – va vista la magistrale sequenza ricostruita dal Colletta, con la quale inizia la descrizione dei moti¹³⁶². Infatti, il cosiddetto insignificante contingente di militari e Carbonari insorti si sarebbe poi a dismisura ingrossato, tanto da trascinare l'intero paese con il passare delle ore, mentre – osserva Colletta – in Napoli trascorrevano *"fra dubbiezze e scioperaggini"* la Corte, i ministri ed il Sovrano¹³⁶³.

In breve, dunque, dal Principato Ulteriore (di cui era capitale appunto Avellino) la rivolta passò al Principato Citeriore (la provincia di Salerno), in una sorta di fulmineo contagio della sollevazione, che nel breve volgere di ore *"toccò la 'Capitanata', ossia parte della Puglia"*¹³⁶⁴.

¹³⁶¹ Sulla vicenda del cambiamento di titolo del foglio ufficiale sin dall'inizio della rivoluzione, da quello di *Giornale del Regno delle Due Sicilie* [che si è sin qui indicato con: GRDS] in quello di *Giornale costituzionale del Regno delle Due Sicilie* [da qui in poi: GCRDS], si veda quanto precisato qui, *supra*, alla nota 1277.

¹³⁶² Si veda il paragrafo 29.

¹³⁶³ Pietro COLLETTA, *Storia del Reame di Napoli. Introduzione e note di Nino Cortese*. Volume III. Napoli, Libreria Scientifica Editrice, 1969, p. 132. Da qui in avanti tale opera, in tre volumi, verrà indicata semplicemente con COLLETTA, seguito dall'ordinale del relativo volume, e per la citazione delle suddette note, da qui in poi: CORTESE, *Nota*, in: COLLETTA).

¹³⁶⁴ *Ibidem*, l.c.

In realtà, il moto risulta tanto capillarmente articolato, soprattutto fra i contingenti di truppe e di ambienti locali già concertati per la sollevazione, da far pensare ad una lunga ed accurata preparazione. Dati i tempi, non si capisce altrimenti come avrebbe potuto Foggia proclamare la Costituzione già il 3 luglio, ed il 4 iniziarsi i tumulti a Potenza¹³⁶⁵.

A facilitare il successo della sollevazione militare e del moto costituzionale contribuirono molti fattori. Intanto, proprio una meticolosa preparazione del piano insurrezionale. Inoltre, il comportamento della Corte, che abituata ai ripieghi ed alle doppiezze non poteva contare sul prestigio di generali, invisibili al popolo ed alle truppe. Fra questi, infatti il generale Nugent ricordava il duro intervento straniero in Napoli e la riduzione da lui voluta delle indennità e del soldo ai militari. Del resto, fra questi soprattutto gli ex-murattiani erano simpatizzanti, se non conniventi, con la congiura costituzionale. Né si poteva contare su alcun sostegno di popolo.

Era quella una ben *“misera e spregevole condizione di Governo, cui non bastarono lungo dominio, abbondanti ricchezze, cariche, onori, secolo avaro e corrotto per trarre a sé parte de’ sudditi, tanto soprastavano gli antichi errori e la presente incapacità”*¹³⁶⁶.

Resta il fatto che la stessa diplomazia delle grandi Potenze, di solito la più informata, venne colta di sorpresa dagli eventi napoletani. L’attenzione delle diplomazie era rivolta ancora alla Rivoluzione spagnola, iniziata con il *pronunciamento* dei generali Raphael Riego e Antonio Quiroga, il 1 gennaio 1820, e sfociata nell’accettazione della Costituzione di Cadice da parte di Ferdinando VII di Spagna, ai primi di marzo¹³⁶⁷. D’altra parte, persino Metternich si rivelava troppo ottimista sull’esito della rivoluzione spagnola, confidando, ancora a fine febbraio, che Ferdinando VII sarebbe venuto a capo della crisi senza troppe concessioni costituzionali¹³⁶⁸. Questo anche se lo stesso ‘primo ministro’ austriaco paventava che l’esempio spagnolo avrebbe minato la già incerta fiducia dei popoli continentali nella monarchia¹³⁶⁹.

Ma, soprattutto, questa Rivoluzione di Napoli diede una smentita alla stupefacente sicurezza di Metternich che niente avrebbe turbato il sistema di equilibrio da lui abilmente intessuto con le altre Potenze,

¹³⁶⁵ CORTESE, *Nota 33*, in: COLLETTA, III, p. 135.

¹³⁶⁶ *Ibidem*, pp. 130-131.

¹³⁶⁷ BERTIER de SAUVIGNY-M, II, pp. 305-306.

¹³⁶⁸ *Ibidem*, p. 306.

¹³⁶⁹ *Ibidem*, pp. 307-308.

dal 1815, dopo la definitiva sconfitta di Napoleone. Ancora il 24 maggio 1820, Metternich scriveva all'Incaricato d'affari austriaco a Vienna, Gennotte, che malgrado le notizie che i malevoli venivano divulgando in ogni parte d'Italia, in questo paese non vi era alcun sintomo di imminenti esplosioni rivoluzionarie. "[...] *Je persiste à croire qu'aucune révolution n'est à craindre aussi longtemps que la paix extérieure ne sera pas troublée*"¹³⁷⁰.

Sei settimane più tardi i Carbonari napoletani replicarono il colpo di Stato di Cadice, infliggendo a queste certezze di Metternich la più cocente smentita. Il 6 luglio il Re di Napoli e di Sicilia (divenuto, col colpo di Stato del 1816 Ferdinando I), affidò le redini del governo al Principe ereditario, Francesco, nominandolo Vicario del Regno, ed il giorno seguente questi adottò la costituzione spagnola invocata dagli ammutinati di Nola e di Avellino¹³⁷¹.

29. *"Agli albori del 2 luglio 1820, due sottotenenti, Morelli e Silvati, e centoventisette fra sergenti e soldati del reggimento Reale Borbone cavalleria disertarono dai quartieri di Nola, secondati dal prete Menichini e da venti settari carbonari, volgendo tutti ad Avellino per unirsi ad altri settari giorni innanzi sbanditi da Salerno e riparati colà, dove la setta era numerosa e potente. Da Nola ad Avellino si cammina dieci miglia fra città e sobborghi popolosi, essendo fertile il terreno, l'aere salubre, gli abitatori disposti alla fatica, d'animo industrioso ed avaro. In mezzo a tante genti, quel drappello, fuggitivo, non frettoloso, andava gridando: Viva Dio, re, Costituzione; – e poiché il senso della politica voce non era ben compreso dagli ascoltanti, e direi dai promulgatori, ma per universali speranze i tributari vi scorgevano la minorazione dei tributi, i liberali la libertà, i buoni il bene, gli ambiziosi il potere, ognuno il suo meglio, a quel grido dissennato dei disertori rispondevano gli evviva di affascinato popolo. Vogliono le rivoluzioni una parola, sebben falsa, lusingatrice degli universali interessi, perocché le furie civili, mostrate nude, non troverebbero amatori e seguaci"*(COLLETTA, III [Cap. I, libro IX], pp. 124-125).

30. *"Questa mattina è stato pubblicato il seguente proclama di Sua Maestà, 'Alla Nazione del Regno delle Due Sicilie. Essendosi manifestato il voto generale della Nazione del Regno delle Due Sicilie di volere un governo costituzionale, di piena Nostra Volontà vi consentiamo, e prometiamo nel corso di otto giorni di pubblicarne le basi. Sino alla pubblicazione*

¹³⁷⁰ *Ibidem*, p. 312.

¹³⁷¹ *Ibidem*, l.c.

della Costituzione le leggi veglianti saranno in vigore. Soddisfatto in questo modo al voto pubblico, ordiniamo che le truppe ritornino ai loro corpi ed ogni altro alle sue ordinarie occupazioni. Napoli, 6 luglio 1820. Ferdinando. Il segretario di Stato ministro cancelliere, marchese Tommasi' "(Notizie interne del Giornale costituzionale del Regno delle Due Sicilie, n. 1, venerdì, 7 luglio 1820, pp. 5-6).

31. "Il Proclama del re alla Nazione del Regno delle Due Sicilie è stato accolto tra i trasporti di nobile gioia. Non mai alcun popolo mostrò contegno più dignitoso. In mezzo all'esultazione universale è bello vedere primeggiare due soli affetti: l'amor di Patria e quello per un Principe che ne divenne oggi il Restauratore ed il Padre. Questi due affetti, che si confondono insieme ne' cuori di tutti gli ordini di persone, sono stati e saranno i vigili custodi della tranquillità pubblica. Noi mostreremo all'Italia, all'Europa, al Mondo intero che eravamo degni dell'altissimo beneficio di un governo costituzionale; noi proveremo che questo beneficio era un compenso dovuto alla nostra fede, alla nostra divozione, a' sentimenti di tenacissimo affetto che ci legano a Ferdinando ed alla sua immortale Dinastia. Debitori al re fino a questo momento della prosperità nostra, gli saremo d'oggi innanzi debitori della nostra esistenza politica. Il suo nome, caro a noi, passerà caro e glorioso a' nostri più tardi nipoti; ed egli sarà in ogni età additato come il modello de' buoni Principi e come il Liberatore di una nazione degna di buone istituzioni, perché capace delle più eroiche virtù. Il giorno 6 luglio sarà eterno ne' fasti della storia moderna, e splenderà di pura luce negli annali del genere umano. Di qua e di là dal Faro sarà esso celebrato come il giorno in cui il re e la nazione si giurarono sull'altare della Patria eterna ed inviolabile fede [E.T.]¹³⁷²" (Notizie interne del Giornale costituzionale del Regno delle Due Sicilie, n. 1, venerdì, 7 luglio 1820, p. 6).

32. "DECRETI REALI. '[Noi] Ferdinando I, per la grazia di Dio, Re del regno delle Due Sicilie, di Gerusalemme, ecc., Infante di Spagna, Duca di Parma, Piacenza, Castro, ecc., ecc., Gran Principe ereditario di Toscana, ecc., ecc. Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue: Art. 1. Nominiamo segretario di Stato, ministro degli Affari esteri il duca di Campochiaro. Art. 2. Nominiamo segretario di Stato, ministro di Grazia e Giustizia e degli Affari ecclesiastici, il conte di Camaldoli, don Francesco Ricciardi, e

¹³⁷² Sull'identità dell'editorialista (che si definisce: l'*Estensore*), presumibilmente Emanuele Taddei, oltre a quanto precedentemente accennato (si vedano, qui, *supra*, le note 1288 e 1357), in questi paragrafi antologici la indicheremo con [E.T.], attribuendogli tutti gli editoriali.

durante la sua momentanea assenza prenderà il portafoglio il consigliere di Cancelleria barone don Francesco Magliano. Art. 3. Nominiamo segretario di Stato ministro delle Finanze, il marchese don Felice Amati. Art. 4. Nominiamo segretario di Stato, ministro cancelliere, il marchese don Gioacchino Ferreri, e durante la sua assenza ne farà le veci il più antico reggente del Supremo Consiglio di Cancelleria. Art. 5. Nominiamo in luogo del Capitano generale Nugent, il tenente generale barone don Michele Carrascosa. Art. 6. Fino a che non sarà nominato il segretario di Stato ministro degli Affari interni, ne farà le funzioni l'istesso duca di Campochiaro. [...] Napoli, 6 luglio 1820. Ferdinando. Il segretario di Stato ministro cancelliere, marchese Tommasi' "(Notizie interne del Giornale costituzionale del Regno delle Due Sicilie, n. 1, venerdì, 7 luglio 1820, p. 6).

33. "DECRETI REALI – '[Noi] Ferdinando I, per la Grazia di Dio, Re del Regno delle Due Sicilie [...]. Mio diletto e carissimo figlio Francesco, duca di Calabria. Per indisposizione di mia salute essendo Io obbligato per consiglio de' medici di tenermi lontano da ogni seria applicazione, crederci essere verso Iddio colpevole se in questi tempi non provvedessi al governo del Regno, in modo che anche gli affari di maggior momento abbiano il loro corso e la causa pubblica non soffra per le dette mie indisposizioni alcun danno. Volendo Io dunque disgravarmi dal peso del governo, sino a che a Dio non piaccia restituirmi lo stato di mia salute adatto a reggerlo, non posso ad altri più condegnamente che a Voi affidarlo, mio Dilettissimo Figlio, e per essere Voi il mio legittimo successore e per l'esperienza che ho fatto della vostra somma rettitudine e capacità. Laonde di mia piena volontà vi costituisco e fo in questo mio Regno delle Due Sicilie mio Vicario generale, siccome lo siete stato altre volte in questi dominii ed in quelli oltre il Faro: e vi concedo ed in voi trasferisco colla pienissima clausola dell'Alter Ego, l'esercizio di ogni diritto, prerogativa, preminenza e facoltà, al modo istesso che da me si potrebbero esercitare. Ed affinché questa mia volontà sia a tutti nota e da tutti eseguita, comando che questo mio foglio da me sottoscritto e munito del mio real suggello sia conservato e registrato dal nostro segretario di Stato, ministro Cancelliere, e ne sia da Voi passata copia a tutti i consiglieri e segretari di Stato, per parteciparlo a chiunque loro convenga. Napoli, 6 luglio 1820, firmato Ferdinando' "(Notizie interne del Giornale costituzionale del Regno delle Due Sicilie, n. 1, venerdì, 7 luglio 1820, pp. 6-7).

Capitolo XIX

L'adozione della costituzione spagnola con la mediazione degli *'ex-murattiani'* fra generiche istanze costituzionali troppo a lungo represses e *'radicalismo carbonaro'* (6-8 luglio 1820)

I. In realtà gli eventi si svolsero in maniera ben diversa da come riporta il foglio ufficiale. All'accettazione della Costituzione di Spagna il Re delle Due Sicilie, Ferdinando I, dovette essere personalmente convinto dalle insistenze dei suoi principali consiglieri. Sulla personalità di Ferdinando I e la sua ostilità per ogni forma costituzionale e parlamentare, dobbiamo ricordare che era quello stesso Ferdinando IV che non solo nel 1799-1800 aveva avallato la spietata eliminazione dei notabili repubblicani, ma era quello stesso che poi perpetrò il colpo di Stato del dicembre 1816, quando dovette cambiare l'ordinale del suo nome in Ferdinando I, poiché nel contempo aveva cambiato anche il titolo del Regno di Napoli e di Sicilia, riunificando le due parti in un Regno delle Due Sicilie. Un espediente che gli aveva permesso di rendere obsoleta l'idea stessa di un Parlamento isolano (quello di Palermo, attivo ininterrottamente sin dai tempi dei Normanni) e conseguentemente della stessa costituzione *'anglo-sicula'* del 1812.

Come rileva Colletta, fu proprio il Consiglio del Re che, anch'esso a malincuore, decise di affidare le sorti della monarchia al generale Carrascosa, un *ex-murattiano*, perciò stimato dall'esercito, ed *"atto alle difficili pruove, sperimentato istromento di monarchia, ma non discaro al popolo per giovanili fatti di libertà, per manifestato amore di più libero reggimento, e perché repubblica, napoleonismo e libertà sembravano alla moltitudine opinioni compagne, vedendole dagli stessi uomini seguite, e dalla istessa borbonica famiglia combattute"*¹³⁷³.

Del resto, a facilitare la scelta concorsero certamente non solo le esitazioni dei militari che avrebbero dovuto fronteggiare gli ammutinati che si erano concentrati sulle alture di Monteforte *"incontro Na-*

¹³⁷³ COLLETTA, III, p. 131.

poli, mentre slargava nelle opposte provincie la impresa"¹³⁷⁴. Infatti le stesse 'autorità' di Avellino (sia l'Intendente, Giuseppe Caracciolo, marchese di San Agapito, che il vescovo, monsignor Domenico Ciavarrìa) giocarono un ruolo nel convincere la Corte anzitutto ad accettare la costituzione spagnola e, di conseguenza, ad affidare le redini dell'esercito a chi aveva un qualche prestigio per riportarlo nei ranghi. Non sembrava infatti privo di significato che queste 'autorità provinciali' avessero accolto trionfalmente Morelli e nella cattedrale tutti assieme con gli insorti avessero giurato in *Dio, Re, Costituzione*¹³⁷⁵.

Riconsideriamo la sequenza di quegli avvenimenti. Solo nella notte fra il 3 ed il 4 luglio i generali fedeli al Re ricevettero i richiesti rinforzi, ma né le truppe di Carrascosa, né quelle dei generali Vito Nunziante¹³⁷⁶ e Ferdinando Sambiase (principe di Campana) erano comunque in condizione di contrastare militarmente le truppe concentrate a Monteforte, soprattutto perché non potevano fidarsi interamente dei loro stessi soldati, simpatizzanti con gli insorti¹³⁷⁷.

Fra il 4 ed il 5 le diserzioni dilagano nel Regno. In questo contesto si colloca la notizia riportata dal Colletta di una lettera che lo stesso Nunziante avrebbe inviato al Re in data 4 luglio. Da questa sarebbe risultato che il Generale aveva comunicato al Sovrano che non si trattava di fronteggiare pochi ribelli, ma di far fronte alle istanze di un intero popolo, e quindi lo pregava di concedere la Costituzione¹³⁷⁸. In realtà, questa lettera (post-datata, a quando ormai la costituzione era stata concessa) venne scritta per volontà dello stesso Ferdinando, che con essa voleva documentata una sua spontanea concessione della Costituzione, anziché un inequivocabile cedimento ai settari Carbonari.

In effetti, Ferdinando ed i ministri sperarono ancora, in quelle ore febbrili, che le trattative nel frattempo intavolate da Carrascosa con gli insorti avrebbero raggiunto un qualche risultato non disutile per le sorti della monarchia. Persino la sera del 5 la Corte giunse ad elaborare una circolare destinata agli Intendenti per rassicurare la popolazione del fallimento del moto. Ma nella notte fra il 5 ed il 6 avvenne la diserzione anche di Guglielmo Pepe, il quale si diresse

¹³⁷⁴ *Ibidem*, p. 134.

¹³⁷⁵ *Ibidem*, l.c.

¹³⁷⁶ Si veda: *Indice biografico*.

¹³⁷⁷ COLLETTA, III, pp. 135-136.

¹³⁷⁸ *Ibidem*, p. 137.

verso Avellino con altri ufficiali e parte dei reggimenti *Regina cavalleria* e *Real Napoli fanteria*¹³⁷⁹.

Una diserzione non inattesa, anche se non è accertato se davvero Pepe fosse figura di spicco della *Carboneria* da antica data. Comunque, giunte le cose a questo punto, una delegazione dei Carbonari si era recata a Palazzo reale, ricevuta dal Duca d'Ascoli, confidente del Re. A lui la delegazione dei Carbonari impone di comunicare a Ferdinando I che gli veniva concesso di accettare la Costituzione entro il termine perentorio di due ore¹³⁸⁰. Allora si tenne Consiglio alla reggia, con lo stesso Duca d'Ascoli, il principe ereditario, Francesco, ed i ministri Luigi Medici e Donato Tommasi, che consigliarono al Re di "*fare il doloroso sacrificio di dare una Costituzione*"¹³⁸¹.

Sono queste le stesse parole con cui Ferdinando I rievocherà più tardi l'accaduto, nella relazione degli avvenimenti inviata il 16 settembre dello stesso anno 1820 al principe Alvaro Ruffo, rappresentante di Napoli presso la corte di Vienna, a giustificazione del suo cedere¹³⁸². Pertanto, il giorno 6 luglio diedero le dimissioni i vecchi ministri, Circello, Medici e Tommasi, e venne nominato il 'ministero costituzionale'¹³⁸³.

Rinviano un'analisi più approfondita sui motivi per cui venne adottata la Costituzione spagnola anziché altri modelli (a cominciare da quello della Costituzione anglo-sicula, adottata durante il Decennio siciliano), qui anticipiamo alcune osservazioni. Intanto, nel *Novimestre* costituzionale (così si indicherà *a-posteriori* la rivoluzione del 1820-21) è proprio la febbrile ricerca di un nuovo assetto (ossia di una rappresentanza propriamente politica e non meramente economico-cetuale) ad indurre i costituenti napoletani a fondare il loro modello di ordine politico su quello spagnolo.

A parte le affiliazioni ed i continui contatti settari, a Napoli i costituzionali non avrebbero comunque potuto trovare alcuna continuità istituzionale con il passato del Regno. Dal 1799 si era volutamente operata da parte del Re e dalla Corte una cesura che nelle loro intenzioni doveva essere necessariamente radicale. Tragicamente reciso ogni stame di continuità ideale e programmatica, di fronte ai Carbonari napoletani stava solo l'unico modello vigente

¹³⁷⁹ CORTESE, *Note 43-46, ib.*, pp. 137-128.

¹³⁸⁰ COLLETTA, III, pp. 138-139.

¹³⁸¹ Al riguardo, si veda: CORTESE, *Nota 49, in: ibidem*, pp. 139-140.

¹³⁸² *Ibidem*, p. 139 (ma si vedano anche: *APDS, I*, p. 8).

¹³⁸³ A tal proposito si veda qui, *supra*, il paragrafo 32.

(appunto quello spagnolo) di sistema istituzionale realizzabile sul livellamento degli antichi ordini.

Del resto, la Costituzione di Cadice, del 1812 era una parziale filiazione di quella francese del 1791, che non sembrava anche ora troppo radicale, almeno in quanto conservava l'idea di una monarchia costituzionale, ancorché con un Parlamento di tipo unicamerale¹³⁸⁴. Né va dimenticato quanto si è in precedenza osservato, circa la necessarietà di questa scelta, che è anche la risultante dell'impossibilità di riferirsi ai progetti costituzionali elusi dagli stessi napoleonidi durante il *Decennio*¹³⁸⁵.

D'altro canto, vista in negativo, non si può negare che la costituzione ispano-napoletana escludesse una 'Camera alta', fatta di Pari che avrebbero raffrenato le ambizioni borghesi. E nemmeno va dimenticato che un sistema bicamerale era stato anche quello dell'invisa monarchia murattiana alla svolta fra 1814-15, quantunque si fosse in Francia perpetuato anche nel passaggio dall'Impero napoleonico alla monarchia costituzionale della Restaurazione¹³⁸⁶.

¹³⁸⁴ La costituzione del 1791 era monarchica-unicamerale, mentre quella del 1793 era repubblicana-monocamerale. D'altro canto, la Costituzione spagnola del 1812 è sembrata anche di recente la più democratica delle costituzioni europee di quegli anni (G. SPINI, *Mito e realtà della Spagna nelle rivoluzioni italiane del 1820-21*, Roma, Perrella, 1950, p. 11). Vi si è voluto vedere, del tutto infondatamente (si pensi appunto alla rivendicazione della costituzione 'anglo-sicula' da parte dei liberali siciliani del 1820), un irresistibile richiamo per tutto il moto italiano del 1820-21 (*Ib.*, p. 13).

¹³⁸⁵ In effetti, ben poco poteva servire nel 1820 l'antefatto dell'*Editto-Statuto di Baiona* del 1808, sottoscritto, come si è detto, da Giuseppe Bonaparte al momento di andarsene da Napoli, privando di qualsiasi incisività il suo pur rilevante riferimento alle antiche tradizioni del Regno, sia nel senso della terminologia (i *Sedili*), sia adottando addirittura un 'penta-cameralismo'. Si veda infatti il *Titolo VIII, art. 1*: "Vi è un parlamento nazionale composto di cento membri, e diviso in cinque sedili [...] del clero, [...] della nobiltà, [...] dei possidenti, [...] dei dotti, [...] dei commercianti" (*Statuto costituzionale del Regno di Napoli e Sicilia* [20 giugno 1808], in: AQUARONE-D'ADDIO-NEGRI, p. 372). D'altro canto tale rappresentanza parlamentare non venne realizzata dal suo successore sul trono napoletano, Murat. Riguardo poi alle motivazioni del rifiuto napoletano del bicameralismo siciliano (quale risulta dal [Comma] VII delle *Basi della Costituzione di Sicilia del 1812, ib.*, p. 404), vedremo più avanti la complessa articolazione del contrasto che nel 1820 oppone Napoli a Palermo sul modello costituzionale da adottare. Qui va intanto notato che nel 1820 i costituenti napoletani non ritennero di potersi riconoscere né nell'*Editto-Statuto di Baiona*, del 1808, né nel bicameralismo siciliano, del 1812, né in quello che Murat aveva pur tardivamente prospettato nel suo *Proclama agli Italiani* (del 30 marzo 1815), e stabilito nella successiva emanazione, il 12 maggio, di una *Costituzione del Regno di Napoli* (ma con la finta data del 30 marzo).

¹³⁸⁶ Il modello bicamerale francese del 1814-15 si sviluppa secondo questa sequenza: *Constitution sénatoriale* (del 6 aprile 1814), elaborata al seguito della capitolazione di Napoleone il 1 di quel mese; *Charte* (del 4 giugno dello stesso anno), concessa dal Re e

E tuttavia, in positivo va riconosciuta alla Costituzione ispano-napoletana l'ipotesi di una *Suprema Corte di giustizia*, che non solo – sulla traccia della costituzione francese del 1791¹³⁸⁷, poi ripresa e sviluppata in modo autonomo dai costituenti partenopei del 1799 – concepiva un controllo sull'esecutivo (subordinandolo comunque all'esplicita richiesta dell'assemblea legislativa)¹³⁸⁸, ma che si spingeva ben oltre, fino ad una funzione di chiarimento dello stesso significato delle leggi¹³⁸⁹. In qualche misura, dunque, conteneva una funzione riconducibile a quella 'custodia della Costituzione' cui ci siamo riferiti più volte nel primo volume della nostra ricerca e cui ancora ci dovremo riferire come 'legato' che dall'esempio americano perviene a Sieyès e da questi è più o meno coerentemente accettato sia dai costituenti spagnoli e siciliani del 1812 ed ora, nel 1820, dai napoletani.

Vero è che sotto questo profilo, né la costituzione spagnola, né la sua versione napoletana, superavano il precedente di quella siciliana, troppo risolutamente ed in modo non disinteressato eliminata da Ferdinando nel 1816. In effetti, dobbiamo qui accennare ancora a quanto abbiamo visto nel volume della presente ricerca, ossia al fatto che quasi tutta la fase conclusiva dell'ultima legislazione del Parlamento siciliano (tra l'ottobre 1814 ed il maggio 1815) venne dedicata proprio alla discussione sui compiti di un'*Alta Corte di giustizia*¹³⁹⁰. Si intendeva inoltre articularne le funzioni sull'esempio inglese, nel senso del sindacato sul comportamento dei membri della famiglia reale, dell'esecutivo e del Parlamento, per malversazioni, dilapidazioni del denaro pubblico, atti contrari all'interesse nazionale, e con conseguente possibilità di incriminazione e condanna da parte della stessa Corte¹³⁹¹.

Purtroppo è altrettanto innegabile che, alla fine, a Palermo non si era giunti ad un accordo, per la preminenza che i Comuni volevano

rimasta in applicazione fino al marzo 1815, quando Napoleone ritorna trionfalmente dall'Elba; quindi c'è il già ricordato *Acte additionnel aux constitutions de l'Empire* (del 22 aprile 1815), redatto da Constant e con lievi modifiche approvato da Napoleone, per dar corpo al tardivo e strumentale proposito di costituzionalizzazione (cfr.: DUGUIT-MONNIER, pp. lxxxi-lxxxv, 179-197).

¹³⁸⁷ Si veda la *Haute Cour Nationale*, prevista dalla costituzione del 1791, al *Titre III*, c. V, art. 23, *Ib.*, pp. 29-30.

¹³⁸⁸ Si tratta del *Titolo V*, c. I, artt. 248-250, della *Costituzione del Regno delle Due Sicilie* (AQUARONE-D'ADDIO-NEGRI, pp. 492-493).

¹³⁸⁹ Cfr.: Comma VIII, del suddetto art. 250 (*Ib.*, p. 493).

¹³⁹⁰ Enzo SCIACCA, *Riflessi del costituzionalismo europeo in Sicilia (1812-1815)*, Catania, Bonanno Editore, 1966 [d'ora in poi: SCIACCA], p. 204.

¹³⁹¹ *Ibidem*, pp. 204-205.

dare ai loro rappresentanti in questo organo, rispetto ai Pari. E la questione si arenò. Poi, lo spostamento della capitale nuovamente a Napoli ed i decreti del dicembre 1816, con la soppressione del Parlamento e della Costituzione di Sicilia, lasciarono questa ipotesi di un' *Alta Corte* nel limbo delle soluzioni inattuati, dal quale la recuperarono e riproposero i costituenti del 1820, articolandola nel modo anzidetto.

Riguardo, comunque, ai termini dell'ostilità del governo napoletano verso la Sicilia, è chiaro che le motivazioni profonde di un tale antagonismo non siano decifrabili attraverso la lente deformante della polarità fra rivoluzione e reazione, canonizzata da certa storiografia ideologicamente orientata, ma sui due diversi contesti sociali che esprimono contrastanti referenti istituzionali.

Per tornare, comunque, agli avvenimenti napoletani del 6-8 luglio 1820, nell'editoriale del foglio ufficiale si percepisce come il Redattore, o meglio *Estensore* (tale, si è detto, si qualifica Emanuele Taddei) concentri tutta la sua comprovata abilità argomentativa nello smentire quanto aveva scritto alle prime avvisaglie dell'ammutinamento, quando cioè aveva qualificato gli insorti poco meno che comuni disertori o delinquenti. D'altra parte, non senza fondamento il giornalista scarica ora sul Sovrano ogni responsabilità del mutato atteggiamento nei confronti degli insorti. In quanto a lui, Taddei, proprio in nome della fedeltà alla dinastia, praticamente ammette di seguirla in ogni opportunistico adattamento alle diverse contingenze storiche.

Vedremo come, dopo il marzo 1821, infatti, Taddei pronuncerà un altro *mea culpa* auto-assolutorio. Ma si veda, intanto, come qui si spinga a dipingere l'ingresso delle truppe nella capitale come il ritorno di quanti avevano "salvata la Patria e riacquistati i diritti dall'uomo inalienabili, con un movimento generoso, il quale non fece sparger una sola goccia di sangue, non alterò per un solo istante l'ordine sociale"¹³⁹².

Ma quale era il vero volto di questi contingenti militari insorti contro il legittimo governo? In sostanza, quale era il vero ruolo svolto in tutta questa vicenda dalla *Carboneria*? Ad un superiore livello di testimonianza vanno anzitutto considerate le valutazioni che della costituzione di Cadice diedero gli stessi protagonisti del *Novimestre*, particolarmente quelli 'in sospetto di carboneria'. Fra i primi Guglielmo Pepe, il quale ebbe certo i maggiori contatti con queste Logge che raccoglievano specialmente gli ufficiali (le 'logge da campo', o *Feldogen*).

¹³⁹² Si veda alla fine del testo del capitolo, nella parte antologico-cronologica, il paragrafo 39.

E forse li aveva sin dai tempi della sua militanza nelle file dell'*Armée* napoleonica, in Russia ed in Germania. Anche se, proprio per questo suo passato e le sue convinzioni (semmai più vicine alla gerarchia imperiale-latomistica del *Grand Orient de France*) nel giugno-luglio 1820 Pepe non condivideva altro che in modo contingente e strumentale il radicalismo carbonaro. Nelle sue *Memorie*, nel capitolo XXX, ammette che indubbiamente la Costituzione di Cadice era la più accettata nell'opinione dei rivoluzionari, non solo a Napoli e nel Sud, ma anche nel resto d'Italia e dell'Europa. Ma significativamente dichiara comunque che la sua personale preferenza sarebbe stata per quella francese, la *Charte*, anche perché bene accetta alle Potenze¹³⁹³.

D'altronde vanno anche lette le pagine con cui Pepe ripercorre la vicenda della costituzione anglo-sicula del 1812, sulle quali più avanti ritorneremo. Qui, però, è proprio sulla sua valutazione della *Carboneria* che vanno tratte alcune valutazioni. Oltre che per l'estrazione cetuale, medio borghese, anche a motivo di tante istanze frustrate (sin dai tempi di Murat, ed ancor più nella seconda restaurazione napoletana, dopo il 1815) fra i Carbonari era cresciuto il radicalismo, e d'altro canto l'ostilità di gran parte dei Napoletani verso l'indipendenza della Sicilia contribuiva (oltreché a dividere ancor più gli animi e le forze) ad alimentare il rifiuto di modifiche costituzionali nel senso del bicameralismo.

Su entrambi questi aspetti (l'errata politica contro Palermo ed il ruolo della *Carboneria*) parla esplicitamente anche un altro dei protagonisti delle vicende militari del Regno, il generale Carrascosa, il quale – appunto come ex-napoleonico, anzi ex-murattiano – nelle sue memorie riconduce l'evento rivoluzionario – più che all'azione diretta della setta – ad una sorta di esito naturale dei contrasti sociali dei quali chiare erano le responsabilità del Sovrano e della Corte. Indica quindi in costoro l'insana persistenza, dopo il cruento 1799, in una politica di repressione come se si trovassero non nel loro paese, ma in uno conquistato. Da allora, per questa politica repressiva, la nazione fu privata delle migliori virtù e capacità, rimanendo inevitabilmente divisa da sempre nuovi odi, da fazioni in cui trionfò la mediocrità¹³⁹⁴.

¹³⁹³ Guglielmo PEPE, *Memorie del generale... intorno alla sua vita e ai recenti casi d'Italia, scritte da lui medesimo*. [Volumi [I-II], Parigi, Baudry, Libreria europea, 1847, I, p. 413.

¹³⁹⁴ “[...] Ou Jacobins, ou Santafedi, ou Murattistes et Bourbonniens, ou Charbonniers et Chaudronniers, ou Libéraux et Royalistes [...] l'influence de la médiocrité l'emporta” (Michele CARRASCOSA [y ZEREZDA y AZEBRON], *Mémoires historiques...*, cit., p. 5).

Sulla *Carboneria*, dopo averne indicata la recente origine nel Regno come prodotto di importazione [con altre *Feldlogen*] da contingenti di truppe mercenarie svizzere, verso il 1807 –, Carrascosa avanza anche l'ipotesi che nel precedente regime murattiano, nel *Decennio francese* a Napoli, i membri della setta carbonara si sarebbero accontentati di una Costituzione moderata, ma furono invece delusi proprio dal reiterato rifiuto di una Costituzione da parte dello stesso Murat, che avversava la *Carboneria*. Per cui si giunse alle insorgenze carbonare in Calabria, nel 1812, e negli Abruzzi, nel 1814, represses duramente dalle truppe murattiane. E proprio di tali antefatti i Carbonari si vendicarono nel 1815, provocando la quasi totale dissoluzione dell'esercito murattiano¹³⁹⁵.

Con la restaurazione del 1815, i Carbonari sospesero poi quasi del tutto l'attività, sia per il timore della presenza dell'esercito austriaco nel Regno, sia per il giuramento di non appartenere ad alcuna setta richiesto per ottenere gli impieghi, onorificenze, pensioni. A rianimarli nei loro convincimenti costituzionali intervennero le violenze dei *Calderari* (la setta nata durante il *Decennio siciliano*, e costituita prevalentemente "*d'éléments très-impurs*")¹³⁹⁶.

Accrescendosi di numero e di potere, la *Carboneria* stessa successivamente si corruppe, fino al radicalismo che ebbe tanti funesti risultati per le sorti del Regno. Nondimeno, il generale Carrascosa avverte di non volere né disconoscere la presenza fra i suoi adepti di molte persone stimabili, ma nemmeno trascurare l'evidenza che "*sous la période constitutionnelle, beaucoup d'intrigans, d'ambitieux, et même d'hommes tout-à-fait pervers, se couvrirent du masque de la Charbonnerie pour arriver à leurs fins particuliers*"¹³⁹⁷.

Putroppo il loro gran numero arrivò a prevalere, ed a determinare le linee d'azione della setta¹³⁹⁸. Molti giovani, di idee liberali o meno, vi entrarono sia per ambizione di ottenere impieghi, sia per scontentezza, sia perché annoiati e senza attività. Per tutti questi motivi la setta divenne venale, ed affiliò con particolare interesse chiunque disponesse di grandi somme di denaro¹³⁹⁹. Al momento della sollevazione militare del luglio 1820, nessun generale o colonnello apparte-

¹³⁹⁵ *Ibidem*, pp. 18-19.

¹³⁹⁶ *Ibidem*, p. 17n.

¹³⁹⁷ *Ibidem*, p. 20n.

¹³⁹⁸ *Ibidem*, l. c.

¹³⁹⁹ "*L'aveugle cupidité admit sans distinction les bons et les méchants [...]. L'or devint le titre de réception dans une secte qui se disait fondée pour le bonheur de l'humanité et sur les dogmes du Christ*" (*Ib.*, p. 229).

neva ancora alla *Carboneria*. Vi appartenevano solo pochi capitani, ma un gran numero di sottufficiali¹⁴⁰⁰.

In conclusione, la fortuna della setta andrebbe attribuita alle sudette discordie civili che avevano caratterizzato il Regno dopo il 1799. Certo è che il governo della Restaurazione peggiorò la situazione, per indolenza nell'affrontare i problemi, ed in breve si perse la preziosa eredità del governo francese, le buone leggi e le istituzioni liberali. Malgrado l'abolizione della feudalità e la proclamazione dell'egualianza legale, le prevaricazioni impunte ed il generale abbandono della pubblica amministrazione crearono poi uno stato di inquietudine, che avrebbe potuto essere superato solo dalla promessa di un cambiamento di sistema, adottato volontariamente dal governo. Era nelle attese di tutti una Costituzione basata su di una rappresentanza nazionale¹⁴⁰¹.

In questi frangenti, il governo restava immerso in una profonda apatia. A suo merito si poteva dire che ora dava mostra di moderazione e persino di liberalismo. Ma queste qualità – sottolinea Carrascosa – non devono mai degenerare in inerzia, bensì unirsi alla necessaria fermezza per prevenire e fermare gli abusi¹⁴⁰². Il governo fece tutto il contrario. Una quantità di materiale combustibile era così pronta per il grande incendio. Non mancava che una scintilla. La *Carboneria* operò come un innesco.

Sulla Costituzione adottata, il giudizio di Carrascosa è univoco, stando almeno alla sua ricostruzione degli accadimenti che precedono la concessione di quella di Spagna da parte del Re e del suo Consiglio. Il generale ricorda un colloquio avuto, nella notte fra il 5 ed il 6 luglio, con il Comandante in capo dell'esercito, il conte Nugent, venuto a visitare la truppe. Ancora in quel momento era in forse la repressione dell'insurrezione dei militari Carbonari. Il Conte gli chiese cosa pensasse nel caso si dovesse concedere una Costituzione, se cioè adottare una di quelle vigenti in Europa oppure elaborarne una per Napoli. Al che Carrascosa rispose che sarebbe stato pericoloso attendere il tempo necessario per farne una nuova, ma che secondo lui quella inglese sarebbe stata "*la plus convenable au royaume de Naples, en admettant seulement des notables à vie, au lieu de pairs héréditaires*"¹⁴⁰³.

¹⁴⁰⁰ *Ibidem*, p. 23.

¹⁴⁰¹ *Ibidem*, p. 25.

¹⁴⁰² *Ibidem*, p. 28.

¹⁴⁰³ *Ibidem*, p. 77.

Da qui si evince che anche Carrascosa considerava il modello bicamerale da preferire a quello che invece venne scelto (appunto con l'adozione della Costituzione di Cadice), ancorché il criterio della selezione capacitario-meritocratica dovesse riferirsi ad una Parìa giustamente non ereditaria. Ogni dubbio sulla posizione di questo ufficiale superiore viene meno leggendo la nota che Carrascosa scrive lamentando la sua forzata assenza da Napoli, nella notte fra il cinque-sei. Se fosse stato presente, Nugent avrebbe certamente consigliato al Re, e sarebbe stata concessa *"la constitution de France ou d'Angleterre, ce qui nous aurait préservé d'adopter ensuite par force la constitution d'Espagne, et nous ne serions tombés dans l'anarchie"*¹⁴⁰⁴. [PP]

II. Per una notazione a margine sul tema della *Carboneria* – argomento centrale nella storia del *Novimestre* costituzionale, su cui dovremo ritornare di continuo nel corso della nostra ricerca – va ricordato quanto ebbe a scrivere successivamente a questi eventi anche Pietro Colletta, il quale affermava che se si voleva conoscere il malessere e la scontentezza pubblica, bastava verificare il gran numero di iscritti alla *Carboneria*. Ben 642 mila, tanti da meritarsi il nome di *"popolo"* e non di setta. La *Carboneria* appariva la *"sede del malcontento [...]. Non già che da questa si propagassero le opinioni contrarie al governo, ma bensì coloro, che del governo avevano contrarie opinioni si facean settari"*¹⁴⁰⁵. Questo articolo era stato pubblicato nel primo fascicolo de *L'Amico della Costituzione* del 23 luglio 1820. Secondo Colletta, infatti, era stato un merito dei Carbonari l'aver inculcato nella *"Nazione il desiderio di un miglioramento politico: [...] impresso il sentimento del rispetto al Re, alle leggi, a' diritti di ogni cittadino"*¹⁴⁰⁶. E del medesimo parere era il giornale palermitano *La Fenice*, che in una nota a pie' di pagina, nel settembre del 1820, così scrive: *"Chiamano setta la Carboneria"*, ma è *"una setta che contiene tanti individui quanti per rango, lumi e fortune son cittadini nel regno"*, per cui sarebbe meglio chiamarla *"società o popolo"*¹⁴⁰⁷. Il Redattore invitava poi i lettori a trarne le dovute conseguenze. Del tutto diversa l'opinione di Niccolò Palmeri, secondo il quale la *Carboneria* era un'istituzione *"funesta"*, che con le sue minacce e la propaganda negativa aveva illuso *"gli stolti"*, affascinati dalle

¹⁴⁰⁴ *Ibidem*, pp. 488-489.

¹⁴⁰⁵ P. COLLETTA, *Cenno storico intorno alla Rivoluzione napoletana del 1820*, Napoli, s. e., 1848, p. 6.

¹⁴⁰⁶ *Ibidem*, p. 14.

¹⁴⁰⁷ *Giornale La Fenice*, n. 21, 15 settembre 1820, p. 1.

“fanfaluche democratiche”, determinando la mancata applicazione, nel 1820, della Costituzione siciliana del 1812¹⁴⁰⁸. E così pensava lo stesso marchese di Raddusa, Francesco Paternò Castello, secondo cui la *Carboneria* era sempre mossa da interessi privati, *“da uomini esaltati e dalla licenza regolati”*¹⁴⁰⁹. [CG].

34. *“DECRETI REALI – ‘Ferdinando I, per la grazia di Dio, Re del Regno delle Due Sicilie [...] Dopo di aver dato al Nostro amatissimo figlio tutte le facoltà necessarie per provvedere al buon reggimento del governo del nostro regno, dichiarandolo Nostro Vicario generale coll’Alter Ego; ed avendo egli¹⁴¹⁰ basato la Costituzione da Noi promessa, pigliando per norma quella emanata ed adottata per lo regno delle Spagne nell’anno 1812, e sanzionata da S. M. Cattolica nel marzo di quest’anno, salve le modificazioni che la Rappresentanza Nazionale costituzionalmente convocata crederà di proporre per adattarla alle circostanze particolari de’ reali domini, confermano questo atto dell’amatissimo Nostro Figlio, e promettiamo l’osservanza della Costituzione sotto la fede e parola di Re, riservandoci di giurarla nelle debite forme prima innanzi alla Giunta provvisoria, a somiglianza di quella stabilita in Spagna, che sarà del nostro amatissimo figlio e Vicario generale nominata: ed indi, innanzi al Parlamento generale, subitoché il medesimo sarà legittimamente convocato.*

Ratifichiamo in oltre da ora tutti gli atti posteriori che dal nostro amatissimo figlio si faranno per l’esecuzione della Costituzione, ed in conseguenza delle facoltà e de’ pieni poteri che gli abbiamo accordati; dichiarando che avremo per rato tutto quello che egli farà, e come fatto di nostra piena scienza. Napoli, il dì 7 luglio 1820. Firmato, Ferdinando. Pel segretario di Stato ministro cancelliere, assente, il segretario di Stato di ministro di Grazia e Giustizia e degli Affari ecclesiastici, conte di Camaldoli [Francesco Ricciardi]. Il reggente della prima Camera del Supremo Consiglio di Cancelleria del regno, principe di Cardito [Lodovico Loffredo]’ ”(Notizie interne del Giornale costituzionale del Regno delle Due Sicilie, n. 1, venerdì, 7 luglio 1820, p. 7).

¹⁴⁰⁸ N. PALMERI, *Saggio storico e politico sulla Costituzione del Regno di Sicilia infino al 1816 con un’appendice sulla Rivoluzione del 1820, opera postuma e con una introduzione e annotazioni di Anonimo (Michele Amari)*. Introduzione di Enzo Sciacca. Palermo, Edizioni della Regione siciliana, 1972, p. 310.

¹⁴⁰⁹ Francesco PATERNÒ CASTELLO, *Saggio storico e politico sulla Sicilia dal cominciamento del secolo XIX al 1830*. Palermo, Edizioni della Regione siciliana, 1969, p. 180.

¹⁴¹⁰ Sin da qui si percepisce la doppiezza delle intenzioni di Ferdinando, che dall’inizio intende scaricarsi di ogni diretta responsabilità sia nell’accettazione della Costituzione di Spagna (piuttosto che di un altro modello istituzionale), sia nella legittimazione dell’idea stessa di una ‘giunta provvisoria’.

35. “*DECRETI REALI. ‘Ferdinando I, per la grazia di Dio, Re del Regno delle Due Sicilie [...] Noi, Francesco, Duca di Calabria, Vicario Generale¹⁴¹¹ del Re con l’Alter-Ego. In virtù dell’atto della data di ieri, col quale Sua Maestà il nostro augusto Genitore ha trasferito a Noi colla pienissima clausola dell’Alter-Ego l’esercizio di ogni dritto, prerogativa, preminenza e facoltà nel modo stesso che dalla M. S. si potrebbe esercitare; per effetto della decisione di S. M. di dare una costituzione allo Stato; volendo Noi manifestare a tutti i suoi sudditi i nostri sentimenti, e secondare al tempo stesso il di loro voto unanime; abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue: Art. 1. La Costituzione del regno delle Due Sicilie sarà la stessa adottata per lo regno delle Spagne nell’anno 1812, e sanzionata da S. M. Cattolica [Ferdinando VII] nel marzo di questo anno: salve le modificazioni che la Rappresentanza nazionale costituzionalmente convocata crederà di proporci per adattarla alle circostanze particolari de’ reali dominii. [Art.] 2. Ci riserbiamo di emanare tutte le altre disposizioni che potranno occorrere per facilitare ed accelerare l’esecuzione del presente decreto. [Art.] 3. Tutti i nostri segretari di Stato ministri sono incaricati della esecuzione del presente decreto. Napoli, il dì 7 di luglio 1820. Firmato, Francesco, Vicario Generale’. [...]” (Notizie interne del Giornale costituzionale del Regno delle Due Sicilie, n. 1, venerdì, 7 luglio 1820, p. 7).*

36. “[Editoriale] *In mezzo alla universale tranquillità è dolce per noi fare una solenne protesta per smentire un primo articolo da noi pubblicato¹⁴¹² intorno al primo movimento delle truppe del real Reggimento Borbone¹⁴¹³. Noi siamo giornalisti; ma non abbiamo il dono di profezia. Le nostre espressioni eran quali sarebbero convenute se trattavasi di disturbatori della pubblica tranquillità: oggi che siamo disingannati, rendiamo un omaggio alla virtù di quei prodi che furono i primi a dare il segnale della Libertà Nazionale sotto una saggia Costituzione. Consci a noi stessi de’ nostri sentimenti, noi ci gloriamo di aver sempre servito onoratamente la Patria ed il Re: questi sentimenti ci accompagneranno sino alla tomba e fino a che avremo respiro*

¹⁴¹¹ Di questa formula, essendo quella impiegata per tutti i decreti, da qui in poi riporteremo come *incipit* di ogni singolo decreto solo il nome del Vicario (il principe ereditario Francesco) e come *explicit* quello del ministro competente (o dell’eventuale sostituto) per la materia trattata, che appare come controfirma appunto in fondo ad ogni documento.

¹⁴¹² Si veda, qui, *infra*, il paragrafo 25, in relazione a quanto allora affermato sugli insorti dal Taddei: GRDS, n. 159 (martedì, 4 luglio 1820), p. 635.

¹⁴¹³ Il *Real Borbone* era il terzo reggimento di fanteria di linea, di stanza ad Ischia, costituito con decreto del 20 luglio 1815 (*Collezione delle leggi e decreti reali*. [Da qui in poi: *Collezione delle leggi*] Anno 1815, [fasc.] n. 2, pp. 63-66). [LP]

noi sapremo mostrare se siamo degni della fiducia e dell'amore de' nostri Concittadini [E.T.]”(Notizie interne del Giornale costituzionale del Regno delle Due Sicilie, n. 1, venerdì, 7 luglio 1820, p. 8).

37. “DECRETI REALI. ‘Noi, Francesco, Vicario Generale In forza delle facoltà concesseci dal Re, Nostro Augusto Padre e Sovrano, [...] volendo prendere gli espedienti più efficaci, onde mandare ad esecuzione la nuova Costituzione proclamata dal Re Nostro Augusto Padre [...], abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue. Art. 1. È nominata solamente per la fedelissima Città di Napoli, e per la sua provincia, una Commissione momentanea di Sicurezza Pubblica, composta da' soggetti seguenti: l'ispettore generale e comandante della Guardia di sicurezza; il consigliere della Suprema Corte di Giustizia don Niccola Libetta; don Giuseppe Laghezza; don Pasquale Borrelli; don Gregorio Muscari; don Donato Colletta; don Pietrantonio Ruggiero. – Art. 2. Le attribuzioni della commissione sono: I. Distribuire a misura delle circostanze il servizio della Guardia di sicurezza interna. II. Disporre degli attuali agenti di polizia per la tranquillità interna infino a che non sarà pubblicato un regolamento definitivo per la prevenzione de' delitti. In tutte le operazioni, che saranno la conseguenza di queste attribuzioni, sarà la Commissione secondata dalla Guardia di sicurezza interna, dalla Gendarmeria e da' Fucilieri reali. Niuno di questi corpi potrà ricusarsi agli inviti della Commissione. – Art. 3. Tutti i nostri segretari di Stato ministri, ciascuno nella parte che gli spetta, sono incaricati delle esecuzione del presente decreto. Napoli, 7 luglio 1820. Francesco, Vicario generale.' [...]”(Giornale costituzionale del Regno delle Due Sicilie [qui: GCRDS], n. 1, sabato, 8 luglio 1820, p. 1)¹⁴¹⁴.

38. “DECRETI REALI. ‘Noi, Francesco, Principe Ereditario e Vicario Generale del Regno delle Due Sicilie [...] In virtù de' poteri trasmessici dal nostro Padre e Re nostro Signore; abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue: – Art. 1. Il Forte di Sant'Elmo è messo sotto la sorveglianza del Tenente generale barone Arcovito, e sarà comandato dal Tenente colonnello Carrascosa, di artiglieria. – Art. 2. Il Forte dell'Ovo è messo sotto la sorveglianza del Tenente generale principe di Satriano, e verrà comandato dal colonnello Ritucci. – Art. 3. Il Forte Nuovo è posto sotto la

¹⁴¹⁴ Inizia l'8 luglio la pubblicazione del *Giornale costituzionale del Regno delle Due Sicilie*, [da qui in avanti: GCRDS], mentre continua – come si è detto – sino al 29 luglio la pubblicazione anche delle *Notizie interne del Giornale costituzionale del Regno delle Due Sicilie*. Da quella data le *Notizie interne* diventano una rubrica o sezione del GCRDS stesso.

sorveglianza del Tenente generale barone d'Ambrosio, e verrà comandato dal tenente colonnello Calenda. – Art. 4. Il Castello del Carmine sarà comandato dal colonnello Pegnalver del 5.to Reggimento leggiero (Real Messina). – Art. 5. Tutti i nostri segretari di Stato ministri ed il tenente generale Carrascosa, sono incaricati della esecuzione del presente decreto, ciascuno per la parte che lo riguarda. Napoli, il dì 8 di luglio 1820. [...]” (GCRDS, n. 1, sabato, 8 luglio 1820, p. 1).

39. “Ieri, ritornarono dal campo parte delle truppe che erano ivi radunate. Il loro ingresso nella capitale potrebbe paragonarsi ad un trionfo. Que’ prodi difilarono per la città fra gli Evviva il Re! Viva la Costituzione! Immensa era la folla lungo tutte la strade, nelle ringhiere, nelle finestre e perfino sopra i tetti, donde s’innalzava al cielo quello stesso grido, il quale sarà d’oggi innanzi quello della nazione intera. Erano in quel momento commovente spettacolo le lagrime di gioia che comparivano sulle ciglia delle anime sensitive, liete di vedere salvata la Patria e riacquistati i diritti dall’uomo inalienabili, con un movimento generoso, il quale non fece sparger una sola goccia di sangue, non alterò per un solo istante l’ordine sociale. Uniti alla prode e generosa Nazione Spagnola per vincoli di sangue, noi lo siamo oggi più ancora per una gloria che abbiamo comune [E.T.]” (GCRDS, n. 1, sabato, 8 luglio 1820, p. 2).

Capitolo XX

Si incarica una specifica Commissione della traduzione della Costituzione spagnola ed il *foglio ufficiale* inizia a pubblicarne i primi Titoli (8 luglio)

Il 7 luglio il Vicario incarica una Commissione¹⁴¹⁵ di provvedere alla traduzione della Costituzione spagnola (la Costituzione di Cadice, del 19 marzo 1812, rimessa in vigore dal regime costituzionale iberico l'8 marzo 1820)¹⁴¹⁶. Il giorno seguente, sul foglio ufficiale – ora rinominato *Giornale costituzionale del Regno delle Due Sicilie* [qui: GCRDS] – se ne inizia la pubblicazione, sia del Titolo I (*Della Nazione Spagnuola e degli Spagnuoli*), sia del Titolo II (*Del territorio delle Spagne, della Religione, e del Governo, e de' Cittadini Spagnuoli*), sia dei capitoli I-III del terzo.

Nell'*incipit*¹⁴¹⁷ si legge la significativa invocazione alla Trinità cristiana che i costituenti di Cadice avevano voluto, segnando dunque una vera novità nel panorama del costituzionalismo continentale. È comunque il *Titolo II* che evoca subito grandi tematiche, sviluppandosi in quattro capitoli, dei quali il secondo reitera e precisa il referente alla religione cattolica (*"Art. 12. La Religione della nazione spagnuola è presentemente, e perpetuamente sarà la CATTOLICA, APOSTOLICA, ROMANA unica vera. La nazione la protegge con leggi sapienti e giuste, e vieta l'esercizio di qualunque altra Religione"*)¹⁴¹⁸. Il terzo capitolo definisce invece lo scopo, la forma di governo, la funzione legislativa e quella giurisdizionale¹⁴¹⁹.

¹⁴¹⁵ "Noi Francesco, Principe Ereditario e Vicario Generale del Regno delle Due Sicilie [...] abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue: Art. 1. Sarà formata una commissione incaricata di tradurre la Costituzione emanata in Spagna nell'anno 1812, ed adottata in marzo dell'anno corrente da Sua Maestà il Re di Spagna. La medesima sarà composta da don Melchiorre Delfico e don Giulio Rocco [...]. Napoli, 8 luglio 1820" (GCRDS, n.1, sabato, 8 luglio 1820, p. 1).

¹⁴¹⁶ Cfr.: BÉRTIER de SAUVIGNY-M, II, pp. 305-306.

¹⁴¹⁷ GCRDS, n. 1, sabato, 8 luglio 1820, p. 2.

¹⁴¹⁸ *Ibidem*, p. 3.

¹⁴¹⁹ *Ibidem*, l. c.

A loro volta, nel *Titolo III (Delle Corti, cioè le Cortes spagnole)*, i capitoli I-III concernono appunto il Parlamento, il modo del suo formarsi, il numero dei deputati, il sistema elettorale a due gradi (dai comitati di parrocchia a quelli di distretto [dipartimento], sino ai comizi di provincia per eleggere i deputati al Parlamento)¹⁴²⁰

Sul testo di questa costituzione si rivelerà necessaria nel corso della nostra ricerca una sequenza di raffronti. In primo luogo, a motivo della diversità della versione apparsa immediatamente sul *GCRDS*, molto approssimativa, rispetto alla redazione ufficiale intitolata *Costituzione politica della monarchia spagnuola* [da qui in poi: *C.SP.1812*]¹⁴²¹. Inoltre, si dovranno considerare le modificazioni conclusive della Costituzione spagnola, quali risultano dai dibattiti parlamentari da cui nasce la Costituzione napoletana (definitivamente approvata il 9 dicembre 1820 e sanzionata dal reggente il 29 gennaio 1821). Questa versione è quella dell'edizione curata ed annotata da Angelo Lanzellotti¹⁴²².

E qui per inciso va ricordato che proprio Lanzellotti produceva già, nel suo commento, fra l'altro un raffronto con la Costituzione siciliana del 1812. Notava infatti che se le Costituzioni di Spagna e di Napoli erano monocamerale, a differenza di quella siciliana, comunque entrambe avevano un criterio di elezione analogo, come risulta rispettivamente nella *Costituzione spagnola (Tit. III, c. II, art. 34)* e nella *Costituzione del Regno delle Due Sicilie (Tit. III, c. II, art. 31)*. Peraltro, in quest'ultima, appunto la Costituzione napoletana, dopo il testo comune di questi articoli, si leggeva l'aggiunta che "i circondari elettorali saranno determinati con una particolare legge"¹⁴²³. Per il resto, era infatti previsto, in entrambe, un triplice livello di elezione, appunto a livello delle assemblee di parrocchia, di circondario e di provincia.

¹⁴²⁰ *Ibidem*, pp. 3-4.

¹⁴²¹ *Costituzione politica della monarchia spagnuola*, pubblicata in: *Collezione delle leggi e de' decreti reali del regno delle Due Sicilie. Anno 1820. Semestre II. Da luglio a tutto dicembre*, Napoli, Dalla real tipografia del Ministero di Stato degli Affari interni, s.d. [ma: 1820].

¹⁴²² Intitolata *Costituzione politica del Regno delle Due Sicilie del 1821* [qui: *C.RDS.1821*] sotto *Ferdinando I. Con documenti e note di Angelo Lanzellotti*. Napoli, s.t., 1821 [il testo e le relative annotazioni a questa edizione da qui in poi saranno indicate semplicemente: LANZELLOTTI]. Angelo Lanzellotti (San Vito dei Normanni, 1782 – Lecce, 1833) – si veda: *Indice biografico* –, abbandonata l'iniziale carriera ecclesiastica, si era dedicato all'attività forense ed all'insegnamento, prima a Napoli, poi dal 1829 a Lecce. Per la sua attività pubblicistica durante il regime costituzionale venne nella Restaurazione condannato. [LP].

¹⁴²³ *C.RDS.1821*, p. 20.

Ora, proprio su tale complessità di livelli non era d'accordo Lanzelotti, trovando il procedimento troppo complicato ed auspicando due livelli, del resto, come vedremo, già previsti dalla Costituzione siciliana¹⁴²⁴.

D'altro lato, sulla specificità del tipo di rappresentanza relativo all'adozione della Costituzione spagnola, ossia al Parlamento formato da un' unica camera, si espresse anche la pubblicistica del tempo. Fra gli altri, significativamente *L' Amico della costituzione*.

In terzo luogo, ai fini del necessario raffronto fra le suddette diverse versioni della Costituzione alla fine definibile come 'ispano-napoletana' andrà presa in considerazione – onde capire le ragioni del conflitto costituzionale fra Napoli e Palermo – proprio la stessa Costituzione 'anglo-sicula' del 1812 (le cui *Basi* erano state sanzionate dal medesimo Ferdinando il 10 agosto del 1812), intitolata *Costituzione di Sicilia del 1812*¹⁴²⁵. Per una ricomposizione complessiva di questi complessi intrecci, rinvieremo sempre all'ampia indagine di Guido Landi¹⁴²⁶.

Per tornare ora all'immediato impatto che la Rivoluzione di Spagna ebbe sulle istanze costituzionali napoletane (latenti da tempo e deluse dalla stesso Murat) risulta utile riferirsi ancora a quanto ebbe a notare Pietro Colletta, il quale – lui stesso protagonista di quegli eventi – precisava i motivi per cui i contingenti militari insorti imposero l'accettazione della Costituzione di Cadice del 1812.

Sul fatto che avessero scelto questa e non altri modelli istituzionali (quali avrebbero potuto essere la Costituzione anglo-sicula del 1812,

¹⁴²⁴ "In ordine alle elezioni, non potendosi negli Stati popolosi e vasti adoprare senza difficoltà la elezion diretta, è d'uopo [...] ricorrere al sistema rappresentativo; ma non bisogna renderlo troppo complesso, per non far campeggiare l'intrigo. Quindi stimerei conveniente di non ammettersi più di due gradi di elezione, cioè che, scelti gli elettori nelle assemblee parrocchiali, questi nominassero nel circondario elettorale i deputati corrispondenti [...]" (LANZILLOTTI, pp. 42-43, in n.).

¹⁴²⁵ *Costituzione di Sicilia del 1812* [qui: C.SIC.1812], ora pubblicata nella citata edizione di *Le costituzioni italiane* [come si ricorderà, qui indicate con: AQUARONE-D'ADDIO-NEGRI]. A proposito dell'esatta datazione della costituzione 'anglo-sicula', Rosselli precisa che essa venne globalmente approvata nella sessione parlamentare del 1812, fra il 20 giugno ed il 4 novembre (J. ROSSELLI, *Lord William Bentinck and the British occupation of Sicily, 1811-1814*. Cambridge, At the University Press, 1956, p. 73). Ulteriori discussioni occuparono il Parlamento fino alla sua ultima sessione nel 1814-15, fra contrasti e conflitti che determinarono la crisi del partito costituzionale (*Ib.*, pp. 102-119).

¹⁴²⁶ G. LANDI, *Istituzioni di diritto pubblico del Regno delle Due Sicilie (1815-1861)*. To. I-II. Milano, Giuffrè, 1977. [da qui in poi: LANDI, seguito dall'ordinale del relativo volume].

oppure la *Charte* francese o comunque un sistema bicamerale come quello inglese), Colletta accennava sì ad una pretesa affinità di tradizioni istituzionali fra i due popoli, accomunati da secoli con gli accadimenti di Spagna. D'altra parte, il Generale insisteva soprattutto sul significato ideologico, dogmatico, indiscutibile, irrinunciabile che aveva per i Carbonari partenopei questa costituzione, nella quale riconoscevano un modello più democratico, a loro avviso l'unico in atto in Europa in una prospettiva programmatica davvero innovativa, decisamente progressista. Il contesto di instabilità politica analogo nei due paesi fece poi da innesco anche alla 'rivoluzione costituzionale' napoletana¹⁴²⁷.

Qui la matrice settaria svolse certamente un suo ruolo, che non fu l'unico fattore a caratterizzare il *Novimestre*, ma che indubbiamente ne segnò le sorti per un crescendo di radicalismo, a motivo della reazione della stessa ideologia settaria a fronte di difficoltà sia interne (il confronto con la Corte, gli ex-murattiani ed i liberali siciliana), sia internazionali (soprattutto la determinazione di Vienna di por fine ad ogni settarismo, ma anche l'ambiguità britannica nel non scorgere alcuna affinità liberal-parlamentare con Napoli e nell'ormai tradizionale timore di un temibile concorrente nel Mediterraneo).

Tuttavia, anche qui si pongono alcuni quesiti. Intanto, vi furono ragioni più complesse che fecero adottare la Costituzione spagnola? E poi, sino a che punto questo modello fu davvero l'unico a cui si rivolsero le istanze costituzionali da una parte e dall'altra del Faro?

Un primo ordine di risposte viene dalla lettura degli opuscoli che a caldo vennero prodotti subito dopo l'insorgenza carbonara. Il 20 luglio Melchiorre Delfico pubblica anonime le sue *Osservazioni sulla rivoluzione di Napoli*¹⁴²⁸. Imputa al governo passato, agli infedeli ministri, di non aver saputo prevenire la rivoluzione concedendo una Costituzione. Avverte poi che ora c'è il pericolo che non si riesca ad assicurare l'universale concordia, e sorgano fazioni. Si deve subito trovare "il modo di usar della costituzione a vantaggio dello Stato"¹⁴²⁹. Necessaria, intanto, la moderazione. Cominciare con evitare qualsiasi abuso della

¹⁴²⁷ COLLETTA, III, pp. 117-118.

¹⁴²⁸ [Melchiorre DELFICO], *Osservazioni sulla rivoluzione di Napoli*, Napoli, Dalla Tipografia di Luigi Nobile. Vico Concezione a Toledo n. 21 (20 luglio 1820), pp. 36. [Ringrazio Carla San Mauro per il reperimento di questo testo nei fondi della BNN (176. H. 25 = 180. 0. 7)]. Per l'attribuzione, si veda: Vincenzina ZARA, *La carboneria in Terra d'Otranto (1820-1830)*, Bologna, A. Forni, 1978 [rist. anast. dell'ed.: Milano-Torino-Roma, Fratelli Bocca, 1913], p. VIII. Ma l'opera figura anche sotto il nome di Cesare Della Valle, Duca di Ventignano [si veda: *Indice biografico*].

¹⁴²⁹ [Melchiorre DELFICO], *Osservazioni sulla rivoluzione di Napoli*, cit., pp. 20-22.

libertà di stampa, come sarebbe se la satira arrivasse a colpire l'onorabilità degli avversari. Inoltre, si devono evitare misure tali da creare scontenti: sia nell'attribuzione degli impegni, sia nel ridurre le imposte dirette, sia rinviando ogni progetto di coscrizione obbligatoria¹⁴³⁰.

D'altra parte un'altra "fecondissima sorgente di malcontento e di divisione sarebbe il promuovere la libertà de' culti, in contraddizione di ciò che si è operato in Spagna e qui giurato"¹⁴³¹. Ed a tal proposito Delfico ricorda la stessa formula del giuramento, e comunque la disunione fra i concittadini che provocherebbe la libertà di culto. Altra garanzia imprescindibile è l'ordine pubblico. Ma ci vuole anche molta attenzione al modo con cui si svolgeranno le elezioni e si sceglieranno coloro che dovranno guidare il paese¹⁴³².

Ma due aspetti sembrano a Delfico particolarmente opportuni nella nuova costituzione: l'art. 375, che per otto anni fa divieto di apportare cambiamenti istituzionali (che come conseguenza avrebbero l'anarchia e l'instabilità), e l'art. 226, che prevede la responsabilità dei ministri verso il Parlamento¹⁴³³.

Sul primo punto non sono unanimi i consensi di altri commentatori 'a caldo' della Costituzione. Fra gli altri, dissente l'anonimo che si firma R.F., il quale – dedicando¹⁴³⁴ un dettagliato esame ad alcuni difetti del documento spagnolo – critica proprio questo art. 375, perché impedisce troppo a lungo qualsiasi necessità di migioria¹⁴³⁵. Ma molte altre sono le sue puntuali osservazioni, che – come del resto quelle degli altri scrittori di cui qui facciamo cenno – andranno considerate in relazione ai singoli articoli, capitoli e titoli.

Quel che preme ora rilevare è che pur con l'entusiasmo con cui questi autori celebrano l'adozione del documento spagnolo, non lesinano specifiche osservazioni ed appunti anche significativi. Un motivo comune ad altri scritti è intanto l'avversione per l'atteggiamento di Palermo radicalmente negativo per la costituzione spagnola¹⁴³⁶.

¹⁴³⁰ *Ibidem*, pp. 23-26.

¹⁴³¹ *Ibidem*, p. 27.

¹⁴³² *Ibidem*, p. 23.

¹⁴³³ *Ibidem*, p. 35.

¹⁴³⁴ [R.F.], *Pensieri sopra le modificazioni della costituzione di Spagna per adattarla al Regno delle Due Sicilie. Opuscolo di R.F.* [Napoli], Dalla Tipografia di Luigi Nobile, 1820. [Anche qui ringrazio Carla San Mauro per il reperimento del testo nella Biblioteca Brancacciana a Napoli (ora BNN. B. Branc. 141. b. 26/1)].

¹⁴³⁵ *Ibidem*, p. vii.

¹⁴³⁶ "Non mi si oppongono le turbolenze di Palermo. Nate da opposti principj che apparterrà alla storia di soviluppate, non riflettono certamente su le generali operazioni di tutta la Nazione [...]" (*ib.*, p. viii).

“*Quel codice*” – continua l’anonimo – “*presenta la uniformità politica in istato di applicarsi a tutte le nazioni. Ma contiene pure de’ tratti caratteristici del popolo che per sé l’ ha concepito. [...] Io mi son fermato a ponderare appunto alcune linee [...] qualche pensiero che possa contribuire alla riforma. [...] Il parlamento Nazionale, che deve prescrivere le modificazioni opportune alla legge fondamentale dello Stato, troverà almeno in questo libriccino le indicazioni di una parte di quegli articoli che sembrano di dover essere l’oggetto delle sue profonde discussioni*”¹⁴³⁷.

Altre adesioni, assieme a qualche critica, improntate comunque al riconoscimento del ruolo primario della *Carboneria*, non sufficientemente riconosciuti dalla Giunta Provvisoria, risultano dallo scritto del dottor Nicola Salerno¹⁴³⁸. “[...] *Un proclama uscito alla luce con l’impronta di Verità al Re, fra le altre ch’ espone quella che faccia spavento di vedere il potere ministeriale in mano di persone che altra volta perseguitarono l’immenso popolo carbonaro. Da ciò si vogliono anticostituzionali [...]. Verità è poi quella che la Giunta provvisoria irregolarmente siasi eretta. Dovea esser nominata dalla Nazione, che ha solo il potere di eleggere i suoi rappresentanti*”¹⁴³⁹. Nondimeno, anche Salerno concorda che la costituzione di Spagna, “*ora nostra, per liberale che sia, ha le sue incoerenze*” che per applicarla a Napoli “*dovrebbero ripararsi*”¹⁴⁴⁰.

Altri commentatori, invece, peccano di ‘giovanile’ ingenuità, con un’adesione incondizionata, entusiastica, che si esprime con retorica verbosità, infarcita di citazioni letterarie, di riferimenti (confusi) ai classici della politica, a Machiavelli, a Rousseau, ed anche al Vangelo. È appunto il caso del corposo opuscolo intitolato *La felicità della società politica e de’ principali mezzi per ottenerla, con alcune osservazioni sulla costituzione di Spagna*¹⁴⁴¹. Ne è l’autore un Antonio Fabbricatore, che nel definirlo modestamente “*un prodotto [...] di giovanile mente da mille diversioni distratta*”, lo considera comunque non “*indegno di ve-*

¹⁴³⁷ *Ibidem*, pp. iv-v.

¹⁴³⁸ N. SALERNO, *Compendio della terapeutica costituzionale, o sia ristretto ragionamento su la cura de’ mali politici e legali nel nuovo governo costituzionale del regno di Napoli, ossia Ristretto ragionamento su la cura de’ mali politici e legali del nuovo Governo costituzionale del regno di Napoli* [S.n.t.]. Ma in basso al front.: Si vendono nella Stamperia di Giovanni de Bonis, Largo della carità a Toledo [Napoli]. Ringrazio Maria Pia Paternò per il reperimento di questo testo presso la Società di storia Patria di Napoli.

¹⁴³⁹ *Ibidem*, pp. 5-6.

¹⁴⁴⁰ *Ibidem*, p. 8.

¹⁴⁴¹ Antonio FABBRICATORE, *La felicità della società politica e de’ principali mezzi per ottenerla, con alcune osservazioni sulla costituzione di Spagna*. Napoli, Dalla Tipografia di Nunzio Pasca 1820 [anche qui ringrazio Maria Pia Paternò per il reperimento di questo opuscolo presso la BNN. 193.G. 44].

dere la luce"¹⁴⁴². In una nota, lo stesso ci dà conferma della profluvia di pubblicazioni che dovettero allora inondare tutto il Regno. Infatti, a giustificazione di un certo ritardo nella sua pubblicazione, Fabbriatore chiama in causa "la folla immensa delle scritture che opprimono le tipografie"¹⁴⁴³.

Non mancano del resto nell'opuscolo in questione nemmeno pertinenti osservazioni su alcuni difetti del documento spagnolo, che nel complesso viene difeso da quella che qui si definisce l'incomprensione palermitana, spiegata (di contro al sostegno della Sicilia orientale dato al regime costituzionale partenopeo) con la maggior distanza da Napoli e l'ignoranza della situazione reale¹⁴⁴⁴. Sui correttivi da apportare alla costituzione spagnola, Fabbriatore insiste sulla necessità di ridurre le differenze di ricchezza, quindi di ridimensionare i maggiorascati¹⁴⁴⁵.

Nondimeno, l'opuscolo dedica anche ampio spazio all'inopportunità di alterare il ruolo della religione cristiana, che definisce l'unica ammissibile nello Stato, e del resto sostanzialmente compatibile con il nuovo regime. "[...] Il vangelo non è forse un codice repubblicano? Sì. Se si dovesse positivamente definire a qual forma di governo sia più adatto, a parer mio stimo che il fosse al **democratico**"¹⁴⁴⁶.

Singolare è però il modo con cui interpreta questa democrazia, che sarebbe liberale anziché radicale, in quanto non ammette distinzioni ereditarie¹⁴⁴⁷, ma postula la creazione di tre *Ordini* di distinzioni, a loro volta articolati in tre gradi¹⁴⁴⁸. In sostanza, il primo sarebbe quello dei cittadini partecipanti attivamente all'instaurazione del nuovo regime, il secondo quello degli uomini di scienza, il terzo quello dei militari. Una distinzione che vale la pena di segnalare proprio in quanto – nella sua ingenuità – tocca il punto dolente della Costituzione spagnola, appunto il livellamento di ogni ordine e grado, quale risulta dagli stessi costituenti del 1811-12¹⁴⁴⁹.

¹⁴⁴² *Ibidem*, p. i.

¹⁴⁴³ *Ibidem*, p. iii, in n.

¹⁴⁴⁴ *Ibidem*, pp. 20-21.

¹⁴⁴⁵ *Ibidem*, pp. 36-37.

¹⁴⁴⁶ *Ibidem*, p. 47.

¹⁴⁴⁷ *Ibidem*, p. 116.

¹⁴⁴⁸ "I. Ordine patrio [:] 1. Amico patriota. 2. Fratel Patriota. 3. Padre della Patria. II. Ordine scientifico [...]. III. Ordine militare [:] 1. Forte. 2. Più forte. 3. Fortissimo" (*Ib.*, p. 118).

¹⁴⁴⁹ Il testo è quello tradotto dal Masdeu: *Costituzione politica della monarchia spagnola, promulgata in Cadice nel marzo 1812, preceduta da tre lettere preliminari colle quali gli estensori di essa la diressero alle Corti. Tradotta in italiano da Gianfrancesco Masdeu barcelonense, storiografo della Spagna, nel gennaio 1814*. Roma, Nella stamperia di Luigi Perego

40. “Crediamo far cosa grata a’ nostri lettori dando loro nel nostro Giornale il testo della Costituzione di Spagna, promulgata in Cadice nel marzo del 1812. Noi ci serviamo della traduzione pubblicata in Roma nel 1814 dal Signor Masdeu¹⁴⁵⁰, storiografo della Spagna. Osserveremo che questa traduzione non ha certamente tutta l’esattezza della lingua italiana, che richiedesi in opera di tanta importanza” (GCRDS, n. 1, sabato, 8 luglio 1820, p. 2).

41. “COSTITUZIONE POLITICA DELLA MONARCHIA SPAGNUOLA. Nel nome di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, autore e supremo Legislatore della società. Le Corti generali straordinarie della nazione spagnuola, persuase essendo dopo lungo esame e matura deliberazione, che le antiche leggi fondamentali di questa monarchia, accompagnate da opportune provvidenze e precauzioni, le quali ne assicurino in maniera stabile e permanente l’intera osservanza, potranno dare esse sole il bramato compimento alla gloria, alla prosperità ed al bene di tutta la nazione, decretano la seguente Costituzione [...]” (GCRDS, n. 1, sabato, 8 luglio 1820, p. 2).

42. “La costituzione di Spagna fu data dal timido re poche ore dopo la mia partenza da Napoli per Avellino. Ma ove il re non fosse stato primo a darla, forse io avrei chiesta la stessa dal mio quartiere generale, non già ch’io non ne conoscessi i difetti, ma per evitare la discordia fra noi, e per tenerci amici gli Spagnoli. La stessa costituzione di Spagna fu proclamata prima

Salvioni, 1814. Ma qui ci riferiamo all’edizione: S.I., s. t., 1820. Si veda al riguardo, la prima delle tre lettere preliminari al testo di Cadice (*Lettera prima. Cadice ai 17 agosto 1811*), dalla quale si evince che la reiterata affermazione di una continuità con le antiche istituzioni rappresentative nazionali ha una grave eccezione, peraltro non convincentemente giustificata, cioè il livellamento dei tradizionali *Ordini* (il termine usato nella traduzione cui ci riferiamo è quello di *Bracci*), nei quali si articolavano tutti gli antichi parlamenti spagnoli. “[...] Ed è certo ancora che questi tali Bracci assistevano alle Corti nazionali. Ma secondo la diversità de’ regni e [...] dell’epoche [...] fu tale la varietà degli usi e de’ regolamenti, che non se ne può formare assolutamente un sistema fisso” (*Ib.*, p. xxvii). Questi *Bracci* furono volta a volta quattro, tre oppure due soli, e variabile era anche il numero dei rappresentanti. Ma oggi, sostengono gli autori della Costituzione gaditana, non si potrebbe senza danno ammettere una tale divisione della rappresentanza nazionale (*Ib.*, p. xxix). I nomi dei tredici sapienti uomini figurano a p. XLIV (e sono italianizzati come segue: Didaco Munòz Torrèro, Giuseppe de Espiga, Francesco Gutierrez della Huèrta, Antonio Gioacchino Pèrez, Vincenzo Moràles Duàrez, Pietro Maria Ric, Alfonso Canèdo, Mariano Mendiòla, Agostino de Arguèlles, Gioacchino Fernàndes de Lévy, Antonio Olivèros). Per tutti si veda: *Indice biografico*. [MR]

¹⁴⁵⁰ Il gesuita Juan Francisco Masdeu (Palermo, 1744 – Valenza, 1817), dopo l’espulsione del suo ordine, si trasferì da Barcellona a Ferrara, poi a Bologna e quindi a Roma, dove tradusse il suddetto testo costituzionale, prima di rientrare in patria nel 1815. Cfr.: *Indice biografico*. [LP]

in Portogallo, dopo nel Piemonte. [...] Certo è che in Italia la costituzione di Cadice pareva allora l'ideale della libertà. Tuttovolta, se il re non l'avesse concesso con tanta precipitanza, e se a me fosse riuscito di comporre gli animi altrui a modo mio [...], avrei preferito di proclamare la costituzione di Francia in grazia dei potentati di Europa" (Guglielmo PEPE, Memorie [...] intorno alla sua vita e ai recenti casi d'Italia, scritte da lui medesimo. [To. I-II]. Parigi, Baudry, Libreria europea, 1847, I, p. 413).

43. *"Pare che la dottrina delle due camere si possa riguardare ormai come una eresia politica. Se mi domandaste in qual concilio si è decretato questo anatema, dirò nel Consiglio di Cadice del 1812, di quello di cui noi calchiamo le pedate, salvo le modificazioni, richieste dalla diversità delle circostanze. [...] Sarebbe opera antisociale, il promuovere lo scisma. Per noi la legge è fatta, essendo stata dal Re e dalla nazione solennemente accettata la Costituzione di Spagna in tutte le sue basi, e sarebbe un cattivo cittadino, e forse poco saggio chi volesse ripugnare a ciò che il Re e la Nazione hanno concordemente riconosciuto come un articolo del gran patto sociale. [...] Qual onore, qual vantaggio per la nazione nostra! Essa ha trovata una costituzione bella e fatta, e dopo averla esaminata l'ha adottata come un dettame della saggezza. Essa si può riguardare come una formola generale adattabile ne' suoi principj a tutte le nazioni. Così pel principio dell'eguaglianza civile, la nazione e la sua rappresentanza non può essere scissa in due parti senza stabilire un seme di disordine, e di distruzione. [...]*

Se si può dire la massima che il numero de' deputati debba essere in ragione inversa di quella della popolazione, cioè che i piccioli Stati ne debbono avere in proporzione maggior numero de' grandi, dovrebbe sembrar giusta l'opinione di coloro, i quali pensano che presso noi non si doveva seguire l'esempio della Spagna, cioè di un deputato per ogni 70.000 abitanti, e che la proporzione doveva essere per ogni 60, o 50 mila. Ma si poteva fare questo? Era necessario il farlo? Non solo il rispetto per la Costituzione adottata pareva che il vietasse, ma anche deve sembrar giusto, che un tal diritto debba esser riservato alla prima nostra Nazionale rappresentanza: è anzi questo un dovere, mentre al solo parlamento la legge attribuisce il diritto di far le modificazioni che riconoscerà opportune" (L'Amico della Costituzione, n. VI, 22 Luglio 1820, pp. 2-4). [CB]

44. *"Si lasci dunque intatta la proporzione stabilita nella Costituzione di Spagna per fissare in numero de' Deputati a spedirsi al futuro Parlamento Nazionale, e solo si ponga ogni esatto studio e scrupolosa cura nella loro scelta personale: onde lo Stato riposi tranquillo su i due principali caratteri, che debbono eminentemente distinguerli, Intelligenza, cioè, e Probità" (L'Amico della Costituzione, n. XI, 28 Luglio 1820, p. 3). [CB]*

45. "Annunzio tipografico. – Presso Borel trovansi vendibili la Costituzione delle Spagne de' 12 maggio 1821, preceduta da' rapporti de' compilatori del progetto della Costituzione medesima. Sono sotto i torchi le seguenti opere tradotte dal francese: *Tattica delle assemblee legislative, di Geremia Bentham, vol. I in 8vo*¹⁴⁵¹. *Comentario sullo spirito delle leggi di Montesquieu, opera del conte Destut Tracy, ossia Trattato elementare rappresentativo di Lacretelle, membro dell'istituto di Francia, e colla giunta d'un Trattato sull'educazione costituzionale del popolo, dello stesso Tracy. Un volume in 8vo*¹⁴⁵². *I diritti dell'uomo, opera di Tommaso Paine*¹⁴⁵³, un volume in 8vo. *Tragedie di Cesare della Valle, duca di Ventignano*¹⁴⁵⁴, volumi 2. Napoli, presso Angelo Trani 1820. Prezzo carlini sei" (GCDS, n. 4, mercoledì, 12 luglio 1820, p. 16).

¹⁴⁵¹ Il libraio B. Borel, il cui magazzino era situato in strada Nilo, oltre a ricevere settimanalmente pubblicazioni francesi e italiane, poteva esibire un catalogo generale delle opere disponibili. In questo caso si fa riferimento sia alla traduzione della *Tactique des assemblées législatives, suivie d'un traité des sophismes politiques* (Genève-Paris, J.-J. Paschoud, 1816), eseguita a Napoli con i torchi della Stamperia Francese nel 1820, sia alla prima versione italiana (Napoli, s.t.) del *Commentaire sur l'Esprit des lois de Montesquieu suivi d'observations inédites de Condorcet [...]*, di Destutt de Tracy, che seguiva di un anno l'edizione principe di Parigi (1819). [LP]

¹⁴⁵² Potrebbe trattarsi *De l'Établissement des connaissances humaines et de l'instruction publique, dans la Constitution française* (Paris, Desenne, 1791), opera di Pierre Louis Lacretelle (Metz, 1751 – Paris, 1824) che dal 1817 fu uno dei redattori della *Minerve Française*. [LP]

¹⁴⁵³ Rientrato a Londra nel 1789, Thomas Paine aveva composto nell'arco di pochi mesi la prima parte di quest'opera (intitolandola: *Rights of man: being an answer to Mr. Burke's attack on the French Revolution [Part 1]*, London, printed for J.S. Jordan, 1791), appunto in aspra polemica con le *Reflections on the Revolution in France* (1790) di Burke. [LP]

¹⁴⁵⁴ Le *Tragedie*, cui qui si fa riferimento, furono stampate in due volumi a Napoli da Angelo Trani nel 1818-1820, e poi ripubblicate da Tramater in quattro volumi nel 1830 (G. SALVIOLI-C.SALVIOLI, *Bibliografia universale del teatro drammatico italiano*, Venezia, Carlo Ferrari, 1903, S. v.). Il Duca di Ventignano (Napoli, 1777 – ivi, 1860), dopo aver esordito negli ultimi mesi del Decennio francese come autore drammatico, componendo varie tragedie di argomento storico-biblico, aveva poi svolto un'attività di rilievo nella vita pubblica napoletana, prendendo parte (dal 1814) al Consiglio di pubblica sanità e al Consiglio municipale (dal 1815 al 1821). Nel campo teatrale operò sia come librettista che come membro della deputazione dei teatri e spettacoli (cfr.: REGLI, S. v., pp. 157-159; A. D'ALESSANDRO, *Cesare Della Valle, duca di Ventignano, e le sue tragedie*, Salerno, Tip. Fameli, 1934). Nel 1820 scrisse il libretto per il melodramma eroico *Maometto II* di Rossini (San Carlo, 3 dicembre 1820), ma soprattutto pubblicò il 20 luglio di quell'anno le *Osservazioni sulla Rivoluzione di Napoli*, edito a Napoli da Luigi Nobile (si veda la recensione all'opuscolo in: *Minerva Napolitana*, 1820, I, n. 4, pp. 170-174). [LP]

Capitolo XXI

Sullo sfondo di tranquillizzanti annunci di eventi culturali, il GCRDS saluta come *'pegno del patto sociale'*, sintomo dell'amore *'di patria e di libertà'*, l'entrata (9 luglio 1820) nella Capitale dei contingenti di militari insorti

Oltre a continuare la pubblicazione della traduzione della costituzione spagnola (ossia, del Titolo III, sia la continuazione del capitolo III che l'intero capitolo IV) – sul n. 2 (del giorno 10 luglio) il foglio ufficiale riporta con grande enfasi il 'grande convegno' di quei tanti – più o meno sinceramente partecipi (o puramente curiosi) – che avevano affollato il percorso dell'entrata in Napoli, il giorno precedente, di Guglielmo Pepe alla testa dell'armata 'costituzionale'. Resterebbe da considerare quale fosse la sincerità con cui l'*Estensore* del foglio ufficiale salutava questa *joyeuse entrée* avvenuta all'insegna di un nuovo 'patto sociale', a suo dire tale da identificare coerentemente l'amor di patria' e quello della 'libertà personale'¹⁴⁵⁵.

È chiaro che il foglio ufficiale si preoccupa soprattutto dell'urgenza di incanalare questo 'spontaneo entusiasmo', guidandolo ad un lento cambiamento da imprimere all'opinione. Non a caso, in quello stesso numero, il GCRDS annuncia sia l'arrivo in libreria di testi politici, di opere classiche, sia i prossimi spettacoli teatrali.

Intanto, però, fra tutti questi annunci (e ad altri di vita quotidiana) il foglio ufficiale pubblica anche alcuni documenti che segnano una svolta autoritaria del 'governo'. C'è non solo il plauso (datato 10 luglio, quindi stampato subito sul GCRDS) – che equivale ad una legittimazione – da parte del Vicario per "*il contegno, l'ordine e la condotta che ha osservato l'armata in marcia, in stazione e nella solenne entrata in questa fedelissima Città*"¹⁴⁵⁶. C'è infatti anche il comunicato del Consigliere della *Suprema Corte di Giustizia* al ministro di Grazia e Giustizia, che la *Commissione di Pubblica Sicurezza Interna per la Città di*

¹⁴⁵⁵ GCRDS, n. 2, lunedì, 10 luglio 1820, p. 5.

¹⁴⁵⁶ *Ibidem*, p. 6.

Napoli e sua provincia, incaricata di prevenire disordini di ogni natura al momento dell'ingresso dell'"*armata Costituzionale*", non ha dovuto in alcun modo intervenire a reprimere alcun genere di eccessi¹⁴⁵⁷.

Nondimeno, subito dopo il suddetto documento, c'è un comunicato della stessa Commissione, che si dichiara autorizzata, "*ad istanza – si precisava – del Generale in capo dell'Armata Costituzionale*", ad interpellare "*tutti i Capi delle Compagnie di Cittadini*" – leggi: i Carbonari – "*le quali hanno seguito l'esercito nel suo solenne ingresso in questa Capitale*", affinché questi forniscano "*non solo il proprio nome, cognome, patria, ma anche quello di tutti gli individui da cui sono stati seguiti*"¹⁴⁵⁸. Evidentemente sottoscritto dallo stesso Guglielmo Pepe (a riprova di quanto poco fosse sinceramente consenziente alla *Carboneria*), l'ordine giustificava questa misura precauzionale di polizia, affermando che questa documentazione sarebbe poi servita al loro pagamento. "[...] *E possano in questa guisa ricevere il loro pagamento, rientrare ne' proprj comuni, conservando il buon ordine e seguire a cooperare con gloria della pubblica causa*"¹⁴⁵⁹.

Si dichiarava pertanto ufficialmente che la massa di coloro che avevano seguito i contingenti insorti erano stati pagati per fornire una loro funzione di supporto a ciò che surrettiziamente si sarebbe dunque considerato un unanime consenso popolare. Si reiterava in sostanza questa qualifica di 'prezzolati', aggiungendo che coloro "*che lasciassero decorrere questo giorno senza corrispondere a tale invito, perderebbero il diritto al pagamento*"¹⁴⁶⁰.

Un vero e proprio foglio di via obbligatorio, di cui la storiografia non si è accorta e che potrebbe chiarire tante altre illazioni sulla posizione di generali ex-murattiani (come Pepe e Carrascosa), i quali favorirono l'insorgenza dei contingenti Carbonari, ma poi si preoccuparono di bloccarla appena ottenuta dal Re la Costituzione. E, ancora, c'è il decreto di nomina dei nuovi Ministri che fa riflettere. Significativo, perché fra questi quattro vi sono non soltanto, appunto Carrascosa (alla Guerra), Luigi Macedonio (Finanze), il fedelissimo – almeno dopo la fine di Murat – Giuseppe Zurlo (Interni), ma anche Ruggero Settimo (nominato ministro della Marina), carica che poi questi rifiuterà, divenendo a suo tempo Presidente della Giunta palermitana ribelle a Napoli¹⁴⁶¹.

¹⁴⁵⁷ *Ibidem*, l. c.

¹⁴⁵⁸ *Ibidem*, l. c.

¹⁴⁵⁹ *Ibidem*, l. c.

¹⁴⁶⁰ *Ibidem*, l. c.

¹⁴⁶¹ *Ibidem*, p. 7.

Oltre a questi aspetti, sul medesimo n. 2 del foglio ufficiale c'è la dichiarazione dello stesso Vicario di voler fra breve giurare la costituzione e che, a tal fine nominerà, una Giunta provvisoria di quindici membri, sulla base di un elenco preparato da una Commissione scelta a tale scopo, di cui intanto si nominano per decreto (del 9 luglio) alcuni componenti, nelle persone: del Tenente generale Giuseppe Parisi, di Melchiorre Delfico, del Tenente generale Florestano Pepe (fratello di Guglielmo e più tardi inviato contro Palermo), del barone Davide Winspeare e dal cavaliere Giacinto Martucci. Misure che dimostrano una convergenza fra la Corte ed i funzionari ed ufficiali ex-murattiani per imbrigliare quell'insurrezione carbonara. Una convergenza da parte dei Borbone a scopo meramente contingente, reazionario, mentre per gli ex-murattiani forse in vista di modificazioni costituzionali di cui dopo tutto c'era pur sempre il modello insuperato dell'*Acte additionnel* di Constant-Napoleone.

Intanto, però, il lungo discorso del "*Comandante in capo dell'esercito Costituzionale*", rivolto *Ai Popoli del Regno delle Due Sicilie*, datato al fatidico 6 luglio dell'insurrezione (e dunque vero e proprio manifesto dell'Armata 'costituzionale'), che apparve sulle pagine del GCRDS solo alcuni giorni dopo, il 13 luglio, sul n. 5. Dunque, prima furono prese le suddette misure di sicurezza, poi vennero le retoriche dichiarazioni di Guglielmo Pepe.

Tuttavia è sul n. 3 (dell'11 luglio 1820) – oltre alla continuazione della traduzione della Costituzione spagnola –, nell'editoriale, che Emanuele Taddei produce un'ampia sintesi del retorico plauso al Sovrano ed alla dinastia borbonica per essersi fatti paladini del recupero delle antiche libertà del Regno. Parole che i successivi eventi smentiranno totalmente, rivelando un contrasto di fondo che sin dalle origini mina il regime costituzionale, sia all'interno che con Palermo. Del resto, la domanda, anch'essa retorica, che Guglielmo Pepe formula sul n. 5 (del 13 luglio) è ebbastanza di per sé eloquente. "*Ma perché il nostro Sovrano negar si dovrebbe a firmare una costituzione, mentre i suoi congiunti l'han firmata in Francia ed in Spagna, ed egli stesso l'ha giurata come Infante? Perché preferir dovrebbe di regnare per mezzo de' ministri, piuttosto che di una Rappresentanza Nazionale? Egli è tanto buono quanto è stato idolatrato dalla nazione intera [...]*"¹⁴⁶².

¹⁴⁶² *Ibidem*, n. 5, giovedì, 13 luglio 1820, pp. 17-18.

46. "Notizie interne. – 'L'Esercito Costituzionale, comandato da S. E. il Signor Tenente generale don Guglielmo Pepe, fece ieri il suo ingresso nella capitale. Napoli era tutta intera lungo le strade, che quei magnanimi dovevan percorrere. Questa immensa popolazione non fu mai più ebbra di santa letizia, non mai diede più nobile slancio al vero amor di Patria, non mai fece più manifesta la sua divozione e la sua fede al Re ed alla sua dinastia. [...] Le numerose legioni, delle quali era composto l'esercito, mossero la mattina dal Campo, e scendendo per quell'ampia strada e per le altre di Foria e di Toledo arrivarono innanzi al Palazzo reale. Lungo tutto il cammino non vi fu labbro che si stancasse di salutare con le grida di viva il Re! viva la Costituzione! Queste grida furono più volte ripetute dal Principe Ereditario e dagli altri personaggi della Famiglia reale, che rimasero per lunghe ore al balcone, donde innalzavano al cielo voci di giubilo, e donde manifestavano quanta parte prendessero in un cambiamento il quale assicura la gloria e la prosperità della Nazione, e dà al trono nuovi irremovibili fondamenti. Il re, perché infermo non poté prendere parte alla pubblica gioia; ma accolse egli con cordiale affezione il prode generale Guglielmo Pepe, il quale fu dolcemente commosso alle parole di affetto e di amore di S. M., ed a' liberi, spontanei veramente regali sentimenti di questo buon Re lieto del Nuovo Patto Sociale, col quale oggi è egli al suo Popolo più tenacemente unito, e dal quale vede oggi rifolgere nuova e più bella gloria alla sua Corona. [...] È per noi un bisogno caro al nostro cuore rendere un omaggio di laude a quanti sono giovani studiosi, napoletani e di tutte le provincie del Regno, che trovansi oggi nella capitale. Uniti tutti al primo grido che annunziò il fortunato cambiamento il quale ci dava una Costituzione, hanno eglino mostrato, che se i buoni studi rendono gli animi intolleranti di catene, raddolciscono pure i costumi, e fanno gli uomini tra loro affettuosamente fratelli [E.T.]¹⁴⁶³' "(GCRDS, n. 2, lunedì, 10 luglio 1820, p. 5).

47. "Notizie interne. – 'Commissione di Pubblica Sicurezza Interna per la Città di Napoli e sua provincia. [...] A S. E. il segretario di Stato, ministro di Grazia e Giustizia. [...] Napoli, 9 luglio 1820. Eccellenza, l'ingresso dall'armata Costituzionale in questa città ha pienamente corrisposto alla fiducia che aveasi ne'suoi condottieri, e ne' sentimenti onde erano animati i corpi. Sollecita la commissione a circondarsi de' mezzi atti a prevenire disordini di ogni natura, si è trovata nella felice circostanza di non impiegare alcun repressivo; tanto interesse han tutti preso a rendere più solenne il trionfo della patria rigenerazione. Le vive e ripetute acclamazioni

¹⁴⁶³ Oltre a quanto precedentemente precisato, sull'identità dell'editorialista (Emanuele Taddei) si vedano altri riferimenti, qui *infra*, nelle note.

onde erano al lor passaggio accompagnati i promotori delle costituzionali istituzioni, annunziavano il bisogno che avea la nazione di un bene sospirato da secoli. La gioia calma e tranquilla esternata dal popolo, le grida concordi di Viva il re! Viva la Costituzione! e che partivano da cuori impervi alla seduzione, la viva emozione degli esteri accorsi ad uno spettacolo così tenero ed imponente, le reciproche felicitazioni per i nuovi destini preparati alla nostra patria, ecco il quadro fedele di quanto si è passato in questo giorno, che niun sinistro avvenimento ha turbato. [...] Per la Commissione di Pubblica Sicurezza, il consigliere della Suprema Corte di Giustizia, cavalier Nicola Libetta' "(GCRDS, n. 2, lunedì, 10 luglio 1820, p. 6).

48. *"Noi, Francesco, Principe Ereditario e Vicario Generale, abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue: – Art. 1. Il tenente generale barone don Michele Carrascosa è interinamente incaricato del ministero della Guerra. – Art. 2. Il cavaliere don Luigi Macedonio è interinamente incaricato del ministero delle Finanze. – Art. 3. Il conte don Giuseppe Zurlo è nominato segretario di Stato, ministro degli Affari interni. – Art. 4. Il cavaliere don Ruggiero Settimo è nominato segretario di Stato, ministro della Marina. E durante la di lui assenza, il Tenente generale, barone Carrascosa, è interinamente incaricato del detto ministero. – Art. 5. Tutti i nostri segretari di Stato, ministri, sono incaricati della esecuzione del presente decreto. – Napoli, 9 luglio 1829. [...] Pel segretario di Stato, ministro cancelliere, assente, il reggente della prima camera del Supremo Consiglio di cancelleria, Principe di Cardito"(GCRDS, n. 2, lunedì, 10 luglio 1820, p. 7).*

49. *"Noi, Francesco, Principe Ereditario e Vicario Generale, in forza della facoltà trasmessaci dal Nostro Augusto Padre e Sovrano; avendo col nostro atto de' 6 corrente proclamato pe' nostri dominii e promesso di giurare la Costituzione fatta nell'anno 1812 per il regno delle Spagne; volendo adempire solennemente alla nostra promessa e convocare nel più breve tempo possibile il parlamento nazionale del nostro regno, giusta la forma della citata Costituzione; volendo che tutti gli atti preparatori alla convocazione del parlamento sieno fatti da persone onorate della pubblica confidenza; abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue: Art. 1. È creata una giunta provvisoria di quindici persone, innanzi alla quale sarà prestato da Noi, e da tutti i Principi della Nostra Famiglia, il giuramento della nuova Costituzione della Monarchia. Questo giuramento sarà ripetuto innanzi al Parlamento Nazionale dopo la sua legittima convocazione. Art. 2. La stessa giunta sarà da Noi consultata per tutte le disposizioni del Governo, insino all'istallazione del Parlamento Nazionale, e queste saranno da Noi date e pubblicate di accordo colla medesima. Art. 3. Perché la scelta di coloro, che debbono comporla, cade sopra le persone più meritevoli e capaci di corrispondere a' voti nostri e della Nazione, nominiamo il Tenente generale don Giuseppe Parisi, il cavaliere*

don Melchiorre Delfico, il Tenente generale don Florestano Pepe, il barone don Davide Winspeare ed il cavaliere don Giacinto Martucci, acciocché riuniti in commissione ci presentino una lista di altre venti persone, delle quali saranno da Noi scelte dieci, che aggiunti a' già nominati, formeranno la giunta incaricata delle funzioni di sopra espresse. Art. 4. Il nostro ministro degli Affari interni è incaricato della esecuzioni del presente decreto. Napoli, il dì 9 luglio 1820. [...] Il segretario di Stato ministro degli Affari interni, Giuseppe Zurlo. Pel segretario di Stato, ministro cancelliere, assente, il reggente della prima camera del Supremo consiglio di Cancelleria, Principe di Cardito”(GCRDS, n. 2, lunedì, 10 luglio 1820, p. 7).

50. “ANNUNZI TIPOGRAFICI. – Presso i successori di Giuseppe Piatti¹⁴⁶⁴ e comp. trovasi vendibile la **Costituzione Spagnuola**, pubblicata dalla Stamperia francese – **Osservazioni alla Costituzione Spagnuola** – **Giornale degli Amici della Patria**¹⁴⁶⁵ – Varii libretti analoghi¹⁴⁶⁶ che si pubblicano giornalmente”(GCRDS, n. 2, lunedì, 10 luglio 1820, p. 8).

51. “AVVISI. – Gli 11 del corrente, alle undici della mattina, si esporranno alla vendita, mercé di una licitazione definitiva, nel magazzino, n. 36, sito nella strada del Piffero, alcuni viveri di Marina, superati al servizio della guerra, composti dei seguenti generi cioè: Biscotto; vino; aceto; olio; rosino;

¹⁴⁶⁴ Si allude alla nota libreria di Raffaele Marotta e G.N. Vanspandoch, successori di Giuseppe Piatti e C., che poteva vantare un commercio librario con la Francia e le cui pubblicazioni erano intensamente aumentate dal 1819. In questo caso l’inserzione riguarda la *Costituzione politica della monarchia spagnuola tradotta per ordine del governo* (ed. Ufficiale, Napoli, S.t., 1820) e le *Osservazioni alla Costituzione Spagnuola* (Napoli, G. Piatti, 1820). Per le numerose edizioni di commento o traduzione delle costituzioni, si veda G. ADDEO, *La libertà di stampa nel Nonimestre costituzionale a Napoli, 1820-1821*, Napoli, [Arte tipografica], 1993, p. 23). [LP]

¹⁴⁶⁵ Del *Giornale degli Amici della Patria* pubblicato dal luglio 1820, non è conosciuta la tipografia. Compilatore del periodico napoletano era Vincenzo de Ritis (Chieti, ca. 1774 – Napoli, 1865), che nella città natale aveva partecipato agli entusiasmi ed alle iniziative a sostegno della repubblica napoletana del 1799, ottenendo dal comando francese la nomina a tenente di artiglieria. In seguito, diviene uno dei primi soci della risorta Accademia Pontaniana, ricostituita nel 1808 (Martorana, p. 172). Nel 1820 prepara la prima traduzione italiana dell’*Historia letteraria d’Italia* di Pierre Louis Ginguéné (Napoli, s.t., 4 voll.).[LP]

¹⁴⁶⁶ Alle varie edizioni della Costituzione circolanti nel periodo si accompagnano analisi critiche sul testo costituzionale e, più raramente, pubblicazioni di tono saggistico propositivo. È il caso dei *Pareri sulle Costituzioni in generale, ed in particolare sulle modificazioni da farsi alla Costituzione Spagnuola*, un libretto anonimo, edito a Napoli (dalla Tipografia Francese) nel corso del 1820, duramente criticato in una recensione de ‘*L’Amico della Costituzione*’ (n. LXXXIII, 30 Ottobre 1820, p. 4). [CB]

formaggio; pasta, fagioli; tonnina; sale; fave e legna. Le quantità precise ed i pezzi di valutazione saranno annunciati agli oblatori nella mattina degli 11 andante, prima di aprirsi la licitazione. La vendita sarà fatta ad estinto di candela, al migliore offerente, ed a pronto contante. Si eseguirà la vendita o parzialmente per ciaschedun genere, o per totale delle razioni, secondo che meglio sarà offerto sulla giuridica perizia e valutazione” (GCRDS, n. 2, lunedì, 10 luglio 1820, p. 8).

52. “Real Teatro di S. Carlo. **Solimano secondo**¹⁴⁶⁷. [...] Teatro Nuovo¹⁴⁶⁸. **San Carlino. Il Cavalier Woender**¹⁴⁶⁹. [...] **Fenice**¹⁴⁷⁰. **Amor riconoscente**” (GCRDS, n. 2, lunedì, 10 luglio 1820, p. 8).

53 “[...] Da Scilla al Tronto una è la volontà del Popolo, uno lo spirito che lo anima. Questo fuoco sacro che arse in altra età ne’ petti degli avi nostri, dopo lunghi secoli di colpevole languore, splende oggi di più chiara luce ne’ petti degli emuli nipoti. Il movimento che mosse le legioni nazionali a poche miglia dalla capitale, mosse nel punto stesso quanti eran cittadini in tutti i punti del Regno. Questo movimento, figlio di profondo sentire e dettato dal più saggio consiglio, fu da per tutto diretto da vera carità, la quale, chiamando tutti gli ordini de’ cittadini a salvare la Patria, raffermd tra loro gli antichi vincoli di amore, spense gli odii personali, formò di tutti i cuori un cuor solo, e tutte le braccia rivolse alla custodia della pubblica sicurezza.

Lunghe età di servitù e di sventure poterono in noi assopire il vivo ed ardente desiderio di Libertà; ma non lo spense mai, e non estinse con esso la

¹⁴⁶⁷ Di questa opera si è già accennato precedentemente.

¹⁴⁶⁸ Una netta definizione del genere di rappresentazioni era stabilita per diversi teatri: mentre al *San Carlo* veniva data esclusivamente l’opera seria, ai teatri di secondo o terz’ordine (come in questo caso il *Nuovo* – ampliato nel 1782 –, il *Teatro dei Fiorentini* ed il *San Ferdinando*) era invece riservata l’opera buffa o semiseria, e le prose. Al *Nuovo* era in scena in quel periodo *La Giardiniera abruzzese, ossia Il Signorino e l’Ajo*, dramma giocoso in due atti di soggetto carbonaro scritto da anonimo con musica di Stefano Pavesi (Casaletto Vaprio 1779 – Crema, 1850). L’opera fu rappresentata per la prima volta, al *San Carlo* e poi al *Teatro del Fondo*, nella primavera del 1811 e il libretto fu edito in quell’anno a Napoli dai fratelli Massi (F. DE FILIPPIS – R. ARNESE, *Cronache del Teatro di San Carlo (1737-1960)*, Napoli, Ed. politica e popolare, 1961, p. 54). [LP]

¹⁴⁶⁹ Simeone Antonio Sografi (Padova, 1759 – *ivi*, 1818) è autore (nel 1796) di quest’opera drammatica, rappresentata al *San Carlino*. Il teatro – edificato nel 1770 e chiuso nel 1884 – era situato fra il Largo del Castello e il Vico Travaccari (S. DI GIACOMO, *Storia del Teatro San Carlino*, Milano, A.Mondadori, 1935). [LP]

¹⁴⁷⁰ Paolo Giaramicca (Napoli, 1790-1854) era autore del melodramma *Amor riconoscente* (Napoli, Domenico Sangiacomo, 1819) messo in scena a *La Fenice*, dove, tra il 1815 e il 1840, si tenevano rappresentazioni operistiche due volte al giorno. [LP]

virtù, senza la quale non v'ha libertà, senza la quale gli uomini si degradano fino ad amare ed a benedire le loro catene. Dopo l'amor di **Patria**, l'affetto che impera oggi negli animi nostri è la gratitudine per **Ferdinando, Fondatore della libertà nazionale**; la riconoscenza per **Francesco**, suo Augusto Figliuolo, ed interprete magnanimo de' voti della Nazione e de' sentimenti generosi del Padre [...]. Dal momento in cui ebbe principio la grande impresa, noi fummo tutti concordemente rivolti allo scopo sublime di mostrarci degni di vivere sotto un saggio Governo Costituzionale, Augusto palladio de' nostri dritti e del Trono. I primi giorni di tutte le rivoluzioni furono in tutti i paesi ed in tutte le età giorni di tristezza e di lutto; quelli ne' quali si compì la nostra rigenerazione politica, furono giorni di moderazione, di saggezza, di virtù senza esempio [...].

Consolanti egualmente sono le notizie che ricevonsi dalla Sicilia: non mai quell'isola fu più tranquilla. Quale sarà l'esultazione de' buoni Siciliani allorquando sentiranno le prime voci del Re e del Principe erede del Trono, nunzie di Libertà e di un nuovo Patto, fondato sulla libera volontà irremovibile del Re e della Nazione?

I Siciliani saranno degni eredi de' loro maggiori; i loro cuori saranno intimamente congiunti a' nostri; di qua e di là del Faro saremo d'oggi innanzi tutti fratelli; tutti formeremo una sola famiglia: la Costituzione sarà il nostro patrimonio; il re sarà il Padre e l'Amico della Nazione; ed il Re non avrà mai a dolersi dell'ingratitude di uno solo del Popolo suo. [...] Non v'ha elogio di cui non sia degna la Guardia di Sicurezza Interna: essa meritò della PATRIA e del Re; ed essa potrà essere un giorno superba di aver diviso con l'Esercito Costituzionale e con tutti i buoni cittadini la gloria di far rinascere dalle ceneri la libertà agli avi nostri sì cara. Ecco in questo momento lo stato nostro: la Nazione non fu mai più animata da vero amore di libertà, non mai ebbe più fiducia e più affezione per il Re; ed il Re non fu mai più grande e non mai regnò maggiormente sul cuore de' Popoli suoi [E.T.]”(GCRDS, n. 3, martedì, 11 luglio 1820, pp. 9-10).

54. “Notizie interne. – Il Comandante in Capo dell'esercito Costituzionale ai popoli del Regno delle Due Sicilie. ‘Secoli di barbarie, di servaggio e di avvillimento aveano immerso nella miseria la nostra bella patria; ma l'entusiasmo di cui sono tutti i cuori agitati per avere una Costituzione, ci annunzia già che noi ci mettiamo al livello delle più culte nazioni di Europa. Noi eravamo poveri non ostante che abitassimo il suolo più beato della Terra; eravamo poco avanzati nella civilizzazione non ostante che i migliori ingegni nascesser tra noi; avevamo poca riputazion militare non ostante che animati di coraggio e di ardire; ma queste contraddizioni erano ben facili a spiegarsi: gli errori del governo non potendosi smascherare; eravamo nella guerra comandati da esteri mercenari, l'amministrazione interna, manomessa alle più vili passioni, era garantita da tenebre impenetrabili. Tutti questi mali sono

fugati dal governo Costituzionale; ogni cittadino è di questo sistema invitato ad istruire il governo, ed il governo stesso, circondato dai lumi e dalla saggezza nazionale, diviene esso stesso sempre più saggio e più giusto [...].

L'aver noi, Napoletani, resistiti i primi tra tutti i popoli alle armi francesi non basterebbe a provare che siam fatti per aver orgoglio e cuore? [...] Ma perché il nostro Sovrano negar si dovrebbe a firmare una costituzione, mentre i suoi congiunti l'han firmata in Francia ed in Spagna, ed egli stesso l'ha giurata come Infante? Perché preferir dovrebbe di regnare per mezzo de' ministri, piuttosto che di una Rappresentanza Nazionale? Egli è tanto buono quanto è stato idolatrato dalla nazione intera [...]. Chiamato dai nostri concittadini ad assumere il comando dell'Esercito Nazionale, ho giurato, ed hanno essi giurato, di assicurare alla Patria, comun madre, una Costituzione o di morire. Il tenente generale, Gugliemo Pepe'''(GCRDS, n. 5, giovedì, 13 luglio 1820, pp. 17-18).

55. *“Notizie interne. – ‘Noi, Francesco, Principe Ereditario e Vicario Generale, in forza delle facoltà trasmesseci; [...]: abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue: Art. 1. Sono nominati per completare la Giunta provvisoria già installata i seguenti individui [.] Napolitani [:] monsignor Cardosa, vescovo di Cassano; il duca di Gallo; il procurator generale della Suprema Corte di Giustizia, don Giacinto Troysi; l'avvocato generale della stessa Suprema Corte, barone don Felice Parrilli; il giudice della gran Corte civile di Napoli, don Angelo Abbatemarco; il colonnello don Ferdinando Visconti¹⁴⁷¹; il colonnello di cavalleria don Giovanni Russo [...]. Siciliani [:] il tenente generale Fardella; il principe di Camporeale; il capitano di vascello Staiti [...]. Napoli, 11 luglio 1820. [...] Il Segretario di Stato ministro degli Affari interni, Giuseppe Zurlo'''(GCRDS, n. 5, giovedì, 13 luglio 1820, p. 19).*

¹⁴⁷¹ Cfr.: *Biografia de' deputati al Parlamento: Ferdinando Visconti, Minerva Napolitana, 1820, I, n. 9, pp. 429-432. [LP]*

Capitolo XXII

Ferdinando I, Re del Regno delle Due Sicilie, giura la costituzione di Spagna, mentre viene repressa un'insurrezione di 'disertori' a Napoli (10-13 luglio 1820)

Nei giorni 11-13 luglio, nei numeri 3-5, il foglio ufficiale continua la pubblicazione della traduzione della Costituzione (i capitoli V-IX del Tit. III). Nondimeno, è soprattutto da rilevare l'abilità argomentativa del Redattore del *Giornale Costituzionale del Regno delle Due Sicilie* nel rettificare, in relazione ad avvenimenti accaduti, volta a volta le proprie dichiarazioni e nel correggere le proprie posizioni. Da cui il vasto problema dell'attendibilità del foglio ufficiale. In proposito, una polemica è accesa dalle pagine stesse dell'*Amico della Costituzione*, non sfavorevole al regime, ma in disaccordo su una certa inesattezza nella comunicazione degli ultimi avvenimenti. Fra l'altro, più tardi, in data 29 dello stesso mese, lo stesso *Amico della Costituzione* riterrà opportuno imputare al GCRDS un atteggiamento incostituzionale, nella pretesa che sussistesse un vincolo alla pubblicazione di documenti da parte di altri periodici, prima che lo fossero sul giornale ufficiale.

È un fatto – come si è visto – che l'*Estensore* del GCRDS [Emanuele Taddei, che nelle parti antologiche qui indichiamo con la sigla E.T.] spesso abilmente manipola le notizie e rinvia la comunicazione di rilevanti decisioni del Sovrano e del governo provvisorio, sullo sfondo di intere pagine dedicate a prolissi dettagli su celebrazioni ufficiali o argomenti retorici, quali appunto la ritrovata libertà, l'amor di patria, il Sovrano sincero difensore della costituzione e via dicendo. E non senza costantemente riportare banali questioni quotidiane, come informazioni sulle ultime novità commerciali nella capitale. A fronte di questi diversivi, va notato il sottotono del foglio ufficiale sull'atto di insubordinazione avvenuto a Napoli, proprio quando il Re giurava la costituzione. Episodio che più tardi con ben altri accenti verrà rievocato nelle *Memorie* del generale Pepe¹⁴⁷², e che sin da quei giorni con pieno rilievo venne riportato dall'*Amico della Costituzione*.

¹⁴⁷² Guglielmo PEPE, *Memorie...*, cit., I, pp. 423-424.

56. "Notizie interne. – Programma per lo giuramento alla Costituzione della Monarchia del regno delle Due Sicilie, a' termini del real decreto de' 7 luglio corrente. [...] Sua Maestà ha risoluto di giurare la Costituzione nel giorno di domani 12 luglio alle ore undici di Spagna. [...] Sua Maestà, dopo aver ricevuto dal presidente e da tutti i membri della Giunta gli omaggi secondo l'etichetta di Corte, dichiarerà che intende mandare ad effetto la sua ferma risoluzione di giurare l'osservanza della Costituzione. Quindi avvertirà la Giunta di avvicinarsi all'altare, dirà al Cappellano maggiore di presentarle i libri de' Santi Vangeli, e pronunzierà il tenore del giuramento prescritto nell'articolo 173 della Costituzione di Spagna, ed a' termini della sovrana dichiarazione de' 7 luglio corrente' [E.T.]"(GCRDS, n. 5, giovedì, 13 luglio 1820, pp. 19-20).

57. "Notizie interne. – Il Re ha dato questa mattina il suo giuramento alla Costituzione [...]. Il nuovo Patto Sociale ha ricevuto oggi la più augusta e la più solenne sanzione che ricever possano gli atti degli uomini. I nostri diritti sono assicurati: ma quali sacri doveri non abbiamo noi contratto dal momento che acquistammo una Patria, ed all'istante medesimo in cui la Costituzione divenne il nostro patrimonio e quello de' figli nostri? [...] Non dobbiam noi rivolgerci a riunire gli animi della Nazione intera, perché in tutti i punti del Regno siano destinati per la rappresentanza nazionale uomini eletti per probità di costumi, per rettitudine di cuore, per divozion vera alla Patria, per vastità di lumi, per maturità di consiglio? [E.T.]"(GCRDS, n. 5, giovedì, 13 luglio 1820, p. 17).

58. "Notizie interne. – La forza della parola è troppo debole a dipingere la viva emozione che l'augusta cerimonia del giuramento produsse ieri [...]. La prima gloria del Re è nell'amore della famiglia ed in quello de' popoli. [...] Il primo bisogno del paterno suo animo e sola norma della sua libera e spontanea volontà lo guidavano appiè degli altari per prestare solenne giuramento ad una Costituzione con la quale vedea rassodati per sempre i destini della sua famiglia e de' suoi Popoli! [...] Questa scena divenne anche più commovente, quando il generale in capo dell'esercito [...] disse al Re che se Ruggiero avea la gloria di essere il fondatore della monarchia, Ferdinando avea l'altra maggiore di essere il Restauratore della monarchia medesima ed il Fondatore della Libertà. Quali speranze non deono farci concepire, sì fausti principii e questo raro accordo felice di volontà e di sentimenti tra la **Nazione** ed il **Re**? [E.T.]"(GCRDS, n. 6, venerdì, 14 luglio 1820, p. 21).

59. "Una unione di sciagurati, indegni di vestire l'onorata divisa del soldato, avvisò ieri disertare per non recarsi di guarnigione in Gaeta; ed in pieno giorno mandò ad esecuzione il malconcepito disegno [...]. I traviati [...] furono sopraggiunti da' prodi **Dragoni Ferdinando**, comandati dal signor colonnello Tupperi, da un distaccamento del **Reggimento Borbone** e dal signor tenente

generale Filangieri. I pochi che resistettero alla forza rimasero estinti; tutti gli altri si diedero prigionieri. La tranquillità della capitale non fu per un momento solo turbata [E.T.]” (GCRDS, n. 6, venerdì, 14 luglio 1820, p. 22).

60. “I due articoli pubblicati dal GCRDS, uno de’ quali fu dato, quasi correzione del primo, sono inesattissimi – di ciò che accadde qui fra noi il dì 13, per far conoscere a tutti lo spirito che anima gli abitanti di questa capitale, e tutta la truppa; e così consolarci dell’amarezza, che ci cagiona la diversità dello spirito, che anima gli abitanti dell’altra capitale. [...] Verso le ore quattro pomeridiane del dì 13, circa 50 soldati armati si diressero alla casa del General Filangieri per domandargli di non cambiar guarnigione; ma fu loro impedito l’ingresso, perché il portiere di quel generale per timore chiuse il portone. Allora si rivolsero verso il quartiere, gridando **‘andiamo ad unirci a’ compagni, e partiamo’**. Andati al quartiere ritornavano con altri 150 uomini circa dello stesso loro corpo, quando furono incontrati dal Generale in capo, che tentò invano di arrestarli. Si diressero quindi pel Chiatamone e verso Palazzo. [...] La] Guardia di Palazzo, che schierata in battaglia, osservò tranquillamente il passaggio de’ rivoltosi. Intanto il General d’Ambrosio Governatore di Napoli, raggiunse in carrozza i disertori, e tentò invano insino al forte del Carmine di fermarli [...]. [Il] Tenente Colonnello Tupputi co’ Tenenti Morelli, e Silvati ed altri uffiziali e cittadini erano a piedi a vedere il passaggio della truppa, alla cui testa era il General Filangieri. Tutto era tranquillo, quando dopo qualche parola mormorata s’udì dal centro della colonna: **‘alto-fronte e dritta-foco’**. Immediatamente diressero la prima scarica contro il gruppo degli uffiziali, e cittadini che era vicino alla porta del quartiere [...]. Al rumore de’ colpi di fucile, ed alla notizia della ferita del Tenente Colonnello, che cercò invano di nasconderla, i **Dragoni** uscirono furibondi dal quartiere [...]. Minichini co’ bravi cittadini occupò il lato opposto al ponte, e le finestre delle case vicine. [...] Durante il combattimento di circa un’ora nessun soldato o cittadino fu ucciso, o ferito da’ disertori. Circa 30 disertori furono uccisi; più di 40 furono gravemente feriti, ed il rimanente dopo aver depositato le armi fu condotto in prigione. Il Generale Filangieri che trovavasi alla testa della colonna [...] si salvò miracolosamente. [...] Da tutto ciò che abbian detto crediamo poter conchiudere, che lo spirito dell’esercito e de’ cittadini è sempre ottimo” (L’Amico della Costituzione, n. V, 21 Luglio 1820, pp.1-2). [CB]

Capitolo XXIII

Intensa propaganda dell'ideologia del regime costituzionale sul foglio ufficiale (14-19 luglio 1820), fra continuazione della traduzione della Costituzione spagnola, pubblicizzazione di testi costituzionali, rinnovata enfasi sugli spettacoli che esaltano l'amor di patria, la libertà, i buoni costumi e la religione

Sul n. 6 (del 14 luglio) del foglio ufficiale, si pubblicano sia i capitoli X-XI del Titolo III, sia i capitoli I-II e parte del III del Titolo IV (*Del Re*)¹⁴⁷³. Sul n. 7 si conclude il suddetto capitolo III e si pubblica l'intero capitolo IV del medesimo Titolo III¹⁴⁷⁴. Si riprende due giorni dopo, sul n. 9 (del 18 luglio), con parte del capitolo V del medesimo titolo III¹⁴⁷⁵. Sul n. 10, si conclude il suddetto capitolo V e si pubblica una prima parte del VI¹⁴⁷⁶.

Come si vede, si continuavano a prorrompere all'opinione i capisaldi di un sistema istituzionale che si aveva in animo di instaurare anche a Napoli, ma la Giunta provvisoria non si limitava a questa divulgazione del modello spagnolo, sviluppando anzi un'autonoma azione di governo.

La Giunta, infatti, veniva sviluppando una vera e propria funzione costituente, trovando in questi ed altri titoli del documento gaditano motivi se non di sincera adesione, quanto meno legittimanti le immediate decisioni politiche, prese nell'ambito di un'intensa attività normativa, esercitata a colpi di decreti, semplicemente sottoscritti dal Vicario se non dai Ministri interessati.

Aspetti, referenti e tematiche dalle implicazioni politico-ideologiche molto intense, che non a caso – come vedremo – saranno fra i principali motivi di rivendicazione dei Palermitani della loro precedente costituzione anglo-sicula (come si è visto, pubblicata nel 1812 e rimasta in vita sino al colpo di Stato ferdinandeo del dicembre del 1816).

¹⁴⁷³ GCRDS, n. 6, venerdì, 14 luglio 1820, pp. 22-24.

¹⁴⁷⁴ *Ibidem*, n. 7, sabato, 15 luglio 1820, p. 28.

¹⁴⁷⁵ *Ibidem*, n. 9, martedì, 18 luglio 1820, p. 36.

¹⁴⁷⁶ *Ibidem*, l. c.

Il 14 luglio, sul foglio ufficiale, l'editoriale reitera comunque la sua campagna di pubblicizzazione di testi politico-costituzionali, continuando l'esaltazione di spettacoli che diffondono 'amor di patria' e 'spiriti di libertà' (beninteso nel contestuale rispetto della 'religione' e dei 'costumi')¹⁴⁷⁷. Comunque, alcuni giorni dopo, il 17 luglio, sul foglio ufficiale irrompono subitaneamente altri interventi propagandistici, nella fattispecie sia di un'inaspettata esortazione rivolta dal Vicario ai sudditi (sollecitandoli a sostenere i necessari sacrifici economici), sia, contestualmente, di un invito a raffrenare, a moderare ogni istanza troppo impaziente di riforma. Ma non manca nemmeno, nell'editoriale qualcosa di più di un fuggevole accenno all'assenza di grandi masse di soldati e di cittadini alla cerimonia¹⁴⁷⁸. Si riporta poi l'invito dello stesso Vicario (in occasione di manifestazioni avvenute a Benevento, sulla mai sopita questione dell'appartenenza allo Stato della Chiesa di quel territorio, unitamente a quello di Pontecorvo) a non interferire minimamente nell'autonomia della "Corte pontificia"¹⁴⁷⁹.

Argomento che, su quella stessa pagina, è rafforzato da un lungo appello rivolto in tal senso dal Tenente generale comandante in Capo, Guglielmo Pepe, *Ai Generali, ufiziali e soldati dell'Armata costituzionale*, ai quali dichiara che il dovuto 'amore per la patria e la libertà', contestuale al rispetto della gerarchia, deve esprimersi con un giuramento sul Vangelo, un formale impegno che va singolarmente registrato dai loro ufficiali¹⁴⁸⁰.

Il 18 luglio, un lungo editoriale celebra con enfasi retorica gli antichi esempi di dedizione alla 'Patria' ed alla 'Libertà', quali risultano dai testi classici (Pindaro, Omero, Tacito, Plutarco).

Il 19 luglio, un altro editoriale accenna al decreto di scioglimento delle associazioni studentesche, ponendo l'accento sulla necessità che il teatro e la cultura rispettino i buoni costumi e la religione¹⁴⁸¹. Nelle pagine successive, c'è il resoconto del giuramento della costituzione che, il 18 luglio, 'per celebrare l'esempio spagnolo', anche a Napoli hanno compiuto le 'supreme magistrature', ivi compresi tutti i vescovi

¹⁴⁷⁷ *Ibidem*, n. 10, mercoledì, 19 luglio 1820, p. 40.

¹⁴⁷⁸ "Perché non erano ieri tutti presenti que' quarantacinque mila soldati di linea che formano l'esercito, que' novantamila Militi che sono sparsi per tutta la superficie del Regno, e quei dugento mila cittadini i quali alla prima voce di libertà corsero alle armi, ed ottenuto appena questo bene prezioso, ritornarono pacifici cittadini [...]?" (*Ib.*, n. 8, lunedì, 17 luglio 1820, p. 30).

¹⁴⁷⁹ *Ibidem*, l. c.

¹⁴⁸⁰ *Ibidem*, pp. 31-32.

¹⁴⁸¹ Si veda l'editoriale apparso sul GCRDS (n. 10, mercoledì, 19 luglio 1820, p. 37), che però non indica la data del decreto in parola.

presenti in quel momento a Napoli¹⁴⁸². Infine, nello stesso numero si insiste nel sottolineare gli esempi di cordiale intesa fra i militari, riportando lo scambio epistolare – sul tema della fedeltà alla Costituzione ed al regime – intercorso nei giorni precedenti fra il Tenente generale Guglielmo Pepe ed il più anziano *Ufficiale superiore* (del *Comando della reale Marina*), novantatreenne¹⁴⁸³.

61. “ANNUNZI TIPOGRAFICI. – Presso i librai R. Marotta e Vanspandoch, strada S. Domenico Maggiore, n. 13, si vende la **Costituzione di Spagna**, edizione della stamperia francese, di ottima carta e belli caratteri, per grana 20. La stessa, colle osservazioni sopra alcuni punti, grana 25. Lettere preliminari dirette successivamente alle corti da’ tredici sapienti uomini, destinati a formare la Costituzione di Spagna¹⁴⁸⁴; edizione come sopra, grana 10. – Trovasi sotto i torchi la ristampa della famosa e tanto richiesta opera di Cuoco: **Platone in Italia**¹⁴⁸⁵, la quale sarà messa in vendita fra pochi giorni presso i librai suddetti” (GCRDS, n. 6, venerdì, 14 luglio 1820, p. 24).

62. “Spettacoli. – Teatro de’ Fiorentini ¹⁴⁸⁶: **La diligenza sbagliata**¹⁴⁸⁷.

¹⁴⁸² *Ibidem*, p. 39.

¹⁴⁸³ *Ibidem*, p. 40.

¹⁴⁸⁴ *Tre lettere preliminari alla costituzione politica della monarchia spagnuola*. Traduz. dallo spagnuolo, [Napoli], S.t., 1820. [LP]

¹⁴⁸⁵ Il romanzo filosofico, la cui stesura faticosa e controversa si colloca durante il soggiorno milanese di Cuoco (dall’11 dicembre 1800 al 1806), fu pubblicato in tre volumi in quella città nel 1804 da Agnello Nobile. Al ritorno a Napoli dello stampatore (1806), Cuoco cedeva i diritti di proprietà sul testo al libraio lombardo G.P. Giegler. Una successiva edizione dell’opera apparve a Parma nel 1820, prima che uscissero le numerose ristampe clandestine fatte dalla Tipografia Elvetica di Capolago, nel Canton Ticino, che fece poi confluire i titoli dell’autore fra le *Istorie moderne di Napoli*, nella ‘Collana Storica Nazionale Italiana’, iniziata nel 1851. [LP]

¹⁴⁸⁶ “*Le théâtre des Fiorentini est frais et joli, [...] c’est un petit théâtre en forme de fer à cheval allongé, excellent pour la musique, à peu près comme celui de la rue de Louvois à Paris*” (STENDAHL, *Rome, Naples et Florence en 1817*, Paris, Delaunay- Londres, Colburn, 1817, pp. 58, 54). Rinnovato ed ampliato nel 1779, il teatro era di proprietà privata (come del resto il Nuovo), mentre il San Carlo ed il Fondo erano teatri reali, alle dipendenze del *Sopraintendente generale de’ Teatri e Spettacoli*, il quale, a sua volta, era subordinato al ministero degli Interni (A. ALBERTI, *Quarant’anni d’istoria del Teatro dei Fiorentini in Napoli. Memorie*, Napoli, Tip. De Angelis, 1878, 2 voll.; A. SCALERA, *Il Teatro dei Fiorentini dal 1800 al 1860*, Napoli, Tip. Melfi & Joele, 1909). [LP]

¹⁴⁸⁷ Si tratta de *La diligenza a Joigny, ossia Il collaterale*, commedia in due atti musicata da Giuseppe Mosca (Napoli, 1772 – Messina, 1839), che la compose sull’esempio di un *vaudeville* francese e la mise in scena ai Fiorentini nel 1813. Il libretto, opera di Giuseppe Palomba, fu stampato in quello stesso anno dalla tipografia Flautina. [LP]

*Teatro Nuovo: Violenza e costanza*¹⁴⁸⁸. S. Carlino: *Il Tartaro ramingo*. Fenice: *Amor riconoscente*" (GCRDS, n. 6, venerdì, 14 luglio 1820, p. 24).

63. "Notizie interne. – Ieri, vi fu generale rassegna delle truppe presenti nella capitale, le quali vennero radunate lungo la riviera di Chiaia. Erano sotto le armi venti mila uomini. [...] Immenso popolo ingombrava tutta la linea nella strada e sulle ringhiere delle case, e con nobile orgoglio guardava in essi tenue parte di quegli uomini generosi i quali, al Re devotissimi e caldi di amore di libertà, restituirono la dignità perduta alla Patria da secoli travagliata, fecero più bello il Trono, e ci vendicarono il diritto di dirci gli eredi della gloria, dagli avi nostri acquistata nelle arti della guerra ed in quelle della pace. Perché non erano ieri tutti presenti que' quarantacinque mila soldati di linea che formano l'esercito, que' novantamila Militi che sono sparsi per tutta la superficie del Regno, e quei dugento mila cittadini i quali alla prima voce di libertà corsero alle armi, ed ottenuto appena questo bene prezioso, ritornarono pacifici cittadini in seno alle famiglie, per attendere all'industria ed all'agricoltura, ma pronti sempre a comparire in campo con nuovo ardore, ove le loro braccia ed il loro sangue potessero suggellare in qualunque modo la loro fede alla **Patria** ed al **Re**? [...] Il giuramento fu dato da' generali al generale in capo, da' capi de' corpi a' generali, dagli ufiziali a capi de' corpi. Gli ufiziali ed i soldati brandiron tutti le armi, e giurarono di vincere o di morire per la Costituzione e per il Re. Questo giorno può dirsi la conferma del sacro patto tra il re ed il suo popolo, poichè erano all'augusta cerimonia presenti i deputati quasi di tutte le provincie [E.T.]" (GCRDS, n. 8, lunedì, 17 luglio 1820, p. 29).

64. "[...] 'Noi, Francesco, Principe Ereditario e Vicario generale, abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue: Art. 1. Il tenente generale barone don Michele Carrascosa è nominato segretario di Stato ministro della Guerra. Napoli, 14 luglio 1820. [...] Il segretario di Stato

¹⁴⁸⁸ Il dramma *Violenza e costanza, ossia I falsi monetari* musicato da G. Saverio Mercadante (Altamura 1795 – Napoli 1870), su libretto di A.L. Tottola, fu rappresentato al *Teatro Nuovo*, 'sopra Toledo', il 19 gennaio 1820 e pubblicato dalla tipografia Flautina quello stesso anno (cfr.: REGLI, *S.v.*, pp. 319-320). La compagnia che interpretò l'opera era composta da Carolina Brizzi (nel ruolo di *Amalia*), Clementina Cecconi (in quello di *Elena*), Giacomo Guglielmi (*Conte*), Gennarino Luzio (*Marcone*), Gennaro Luzio (*Alessio*), Giovanni Papi (*Eugenio*), Andrea Salvati (*Braccio di Ferro*) e Antonio Tamburini (*Atlante*). Nel periodo che segue i moti del luglio 1820, sia Tottola che Schmidt furono i librettisti a cui si ricorse più frequentemente. Fra l'altro, come è noto, il poeta addetto a redigere il testo dell'opera era impiegato anche nella direzione della scena. [LP]

ministro degli Affari esteri, Duca di Campochiaro''' (GCRDS, n. 8, lunedì, 17 luglio 1820, p. 29).

65. "Notizie interne. Napoli, 17 luglio. – [...] 'Noi Francesco, Principe Ereditario e Vicario Generale. Popoli, dilette figli del Re! [...] Il Re ha giurato solennemente la Costituzione Spagnuola dell'anno 1812; salve le modificazioni che il Parlamento Nazionale sarà per farvi, e ripeterà il suo giuramento innanzi al parlamento stesso. Ha concordato già il Parlamento pel dì primo ottobre, ed ha preso tutti gli espedienti, onde difendere dall'Estero la vostra libertà ed indipendenza. Rimane ora che voi vi mostriate degni del bene che avete desiderato, e che il Re vi ha concesso. Conviene che l'impazienza di ottenere questo bene non impedisca i mezzi necessari a renderlo stabile e durevole. [...] Ma ogni diminuzione d'imposte produce un vòto, ed i vòti accumulati producono la rovina dello Stato. La riforma delle finanze non può esser fatta senza la simultanea riduzione delle spese. [...] I tributi debbono esser pagati, e qualunque sacrificio che gl'individui facessero deve essere indirizzato al fine di giungere felicemente al termine de' nostri mali. Avendo Noi creata una Giunta composta di persone che ci sono state indicate dalla pubblica opinione, è necessario che voi riponiate in essa la vostra fiducia, siccome la riponiamo Noi. Conviene che diate il tempo a deliberare sopra le riforme che avete desiderato, e sopra i mezzi necessari ad accrescere la vera prosperità; bisogna finalmente distinguere il bene ideale dal reale, ch'è sempre il frutto non solamente de' lumi, ma principalmente dell'esperienza. [...] Date i vostri lumi alla Giunta; invitatela a discutere le cose che vi sembreranno utili all'interesse generale; spogliatevi di ogni privata veduta d'interesse o di ambizione; attendete finalmente dalla prossima convocazione del parlamento quell'ordine, quel risultamento che Noi ci proponiamo colle nostre vigilie, e col più vivo desiderio di vedervi felici. Napoli, 14 luglio 1820. Francesco, Vicario generale. Il segretario di Stato ministro degli Affari interni, Giuseppe Zurlo' "(GCRDS, n. 8, lunedì, 17 luglio 1820, p. 30).

66. " 'Noi, Francesco, Principe Ereditario e Vicario Generale, essendoci pervenuta la notizia di un movimento avvenuto nella città di Benevento, e volendo con ogni studio evitare tutto ciò che possa in alcun modo turbare la buona intelligenza con Sua Santità, ove alcuno degli abitanti del Regno si mischiasse negli affari di quello Stato: avvertiamo i nostri amati popoli che per conservare la propria indipendenza è necessario rispettare l'indipendenza degli altri governi, ed evitare religiosamente tutto ciò che potrebbe compromettere la buona armonia colla Corte Pontificia. Quindi ordiniamo a tutti gli abitanti di questo regno, che niuno ardisca intramettersi armato ne' confini degli altri Stati, né mischiarsi in modo qualunque negli affari dello Stato limitrofo. I contravventori saranno trattati con tutto il rigor delle leggi a termini degli articoli 117 e seguenti delle leggi penali. Napoli, 12 luglio

1820. [...] *Il segretario di Stato ministro di Grazia e Giustizia, Ricciardi*'''(GCRDS, n. 8, lunedì, 17 luglio 1820, p. 31).

67. *“Il Tenente Generale comandante in capo, ai generali, ufiziali e soldati dell’Armata costituzionale. – ‘La Costituzione reclamata dal voto unanime della Nazione è già data. S[ua] M[ae]stà, e le AA. RR. il Duca di Calabria e il Principe di Salerno ne han giurato l’osservanza. [...] Prima però che questo sagra vincolo indissolubilmente ci stringa, ricordiamoci che il giuramento nelle Monarchie costituite contiene l’emblema di ogni dovere, ed il germe di ogni virtù. Nel Magistrato esprime e garantisce l’amor della giustizia; nel soldato l’amor della gloria; in tutti l’amore della prosperità nazionale. [...] Fedeltà, disciplina ed obbedienza gerarchica costituiscono [...] la vera gloria di un’armata. Lungi perciò da noi lo spirito di esagerazione che corrompe ogni bene, e quello di parte che produce ogni male. Promettiamo di essere fedeli alla Nazione nel re, ed al re nella Nazione. [...] Promettiamo di difendere sino all’ultima stilla di sangue il trono Costituzionale, e la sagra persona dell’Augusto Monarca, autore di sì alto beneficio. [...] Promettiamo infine di ubbidire alla legge, e nell’ ampiezza di questa promessa troveremo la misura delle nostre obbligazioni militari. Penetrati così della importanza di questo atto religioso e solenne, giuriamo. G[u]glielmo] Pepe’ ”(GCRDS, n. 8, lunedì, 17 luglio 1820, p. 31).*

68. *“Ordine del giorno. – ‘Affinché tutti gl’impiegati dipendenti dal ramo della Guerra prestino il giuramento alla Costituzione della Monarchia in un modo regolare, sollecito ed uniforme, viene ordinato a tutte le autorità, funzionari e individui militari di qualunque grado o classe, non che ai corpi di truppe di ogni arma di osservare strettamente le seguenti regole: [...] – Art. 5. Il giuramento si dovrà recitare sul Vangelo ad alta voce, dovendo riguardarsi come indispensabili la presenza di un Ecclesiastico e quella del libro degli Evangelii nell’atto del giuramento. – Art. 6. Di tutti i giuramenti si farà processo verbale dal rispettivo Commissario di Guerra, o di chi ne faccia le veci [...]. – Art. 7. Di ogni omissione di rito e di formula sarà risponsabile l’autorità che avrà firmato il verbale rescritto coll’articolo precedente. – Art. 8. La formula del giuramento dev’essere concepita ne’ precisi termini qui sotto descritti, cioè: ‘Io giuro innanzi a Dio, e sopra i SS. Evangelii, che osserverò la Costituzione emanata ed adottata pel Regno delle Spagne nell’anno 1812, e sanzionata da S. M. Cattolica nel mese di marzo di questo corrente anno, salve le modificazioni che la rappresentanza Nazionale del Regno delle Due Sicilie, costituzionalmente convocata, crederà di proporre, per adattarla alle circostanze di questa monarchia; giuro parimente, che sarò fedele al Re e che adempirò pienamente le funzioni che potranno essermi addossate. [...] Napoli, 16 luglio 1820. Il Generale in Capo, Guglielmo Pepe’ ”(GCRDS, n. 8, lunedì, 17 luglio 1820, p. 32).*

69. "Notizie interne. [...] – 'Gli antichi, gelosi di conservare la morale ne' popoli e rendere le virtù ereditarie nelle famiglie, furono solleciti di raccogliere i nobili tratti, le grandi azioni, le belle imprese di ogni maniera e formare di esse nobile oggetto di utili lezioni per le generazioni future. I loro libri sono la scuola del cittadino, del soldato, del capitano, del magistrato, dell'uomo di Stato. Siamo loro oggi debitori se la virtù non fu mai spenta; e se in mezzo a tutti i delirii de' secoli d'ignoranza, gli stessi cuori de' barbari palpitarono a' dolci nomi di Patria e di Libertà. Chi poté mai leggere Pindaro ed Omero, Tacito e Plutarco, e non sentirsi preso da nobile indignazione per non esser nato quando una fronda di quercia faceva incontrare lietamente la morte; ed i difensori del suolo natio, dopo aver battute le legioni ostili sul campo dell'onore, modesti cittadini tornavano all'aratro su cui appendeano l'alloro, per imprendere a solcare di nuovo quella terra che avean bagnato del loro sangue? [...] Ma incominciamo a raccogliere i fatti eroici de' nostri concittadini e noi vendicheremo i torti ingiustamente opposti agli antichi scrittori ed al secolo nostro.

La libertà si è appena mostrata su questa terra altra volta a sé cara, e già noi tornammo ad essere i dilette suoi figli. Alla voce del bene universale, in faccia a cui tace quella dell'ingrato egoismo, sursero già rigogliosi i semi non mai spenti d'ogni virtù; e la storia, troppo lungamente condannata alla trista narrazione di stragi, di morti e d'illustri delitti, già abbellisce le sue carte di memorie degne de' tempi ne' quali ogni affezione cede a quella del suolo in cui l'uomo vede la sua culla e la tomba degli avi [...]. Va, dicea al suo figliuolo la donna di Sparta, **e torna o collo scudo o sopra lo scudo; va e torna con la Costituzione o morto**, han detto a' loro figliuoli mille egregie madri della bella e popolosa provincia altra volta abitata da' prodi Irpini, ed ora patria di un popolo di eroi, ove si accese la prima scintilla di quel fuoco sacro che fu in pochi istanti foriero di lucidissimi giorni, ed ove tanti sono i difensori magnanimi della Nazione e del Trono Costituzionale per quante sono le braccia [...] [E.T.] "(GCRDS, n. 9, martedì, 18 luglio 1820, p. 33).

70. "Annunzio tipografico. – [...] Si è pubblicata la **Costituzione degli Stati Uniti d'America**, tradotta dal signor Michele Ruffo, con la dichiarazione de' rappresentanti riuniti in congresso, e cogli articoli addizionati e correttivi. Il giurisperito signor Angelo Lanzellotti ci darà in breve tempo una raccolta delle **Costituzioni politiche delle principali nazioni**. Quest'opera riuscirà sommamente vantaggiosa, non solamente a' nuovi legislatori delle Due Sicilie, pe' materiali che gli somministrerà opportunamente, ma benanche ad ogni altro cetto di persone. L'edizione sarà eseguita con eleganza dalla stamperia francese e saranno secondate dagli editori le premure del ben intenzionato compilatore. L'associazione è aperta presso i librai R.

Marotta e Vanspandoch¹⁴⁸⁹, largo S. Domenico maggiore, n. 13. Gli associati godranno i soliti vantaggi”(GCRDS, n. 9, martedì, 18 luglio 1820, p. 36).

71. “Notizie interne. – La Spagna accresce l’antica sua gloria con nuovi tratti di virtù. I deputati arrivati in Madrid, attendendo l’arrivo degli altri loro colleghi, tengono private adunanze, nelle quali preparano i materiali che dovranno essere oggetto delle deliberazioni delle Corti. Il Re riceve ogni giorno prove novelle dell’amore della Nazione, ed ogni giorno acquista nuovi diritti sull’affezione de’ bravi e leali Spagnuoli. Tutte le classi de’ cittadini fanno a gara per mostrare la loro perfetta divozione alla Costituzione; non v’ha alcuna che sia dolente di perdere i suoi privilegi, perché tutte unicamente gelose di stabilire sopra solide basi quella uguaglianza di diritti senza la quale non vi può essere libertà costituzionale [E. T.]”(GCRDS, n. 9, martedì, 18 luglio 1820, p. 36).

72. “Notizie interne. – Stabilita la libertà non poteansi lasciare più ceppi al pensiero. Niuna produzione è più esclusa dal teatro. La severa Melpomene e la festevole Talia possono oggi mostrarsi sulla scena in tutta la loro pompa, senza temere il rigor della censura¹⁴⁹⁰, e senza essere obbligate a palpitare sulla sorte de’ più felici ingegni al loro culto devoti. Pure nelle rappresentazioni teatrali, come nella stampa, fa d’uopo che sia frenata la licenza, della libertà quanto il dispotismo nemica. [...] Le autorità, vegliando ad allontanare dalla scena le produzioni licenziose o contrarie alla Religione, vincolo di tutte le società, difenderanno la causa della Libertà ed opereranno secondo lo spirito della Costituzione, il quale loro impone la tutela della Religione e de’ costumi. Ecco in questa parte l’ufficio del Governo, e con questo tenore è dettata una circolare da S. E. il segretario di Stato ministro di Grazia e giustizia, il 15 del corrente, diretta a tutte le autorità cui compete la vigilanza sulle produzioni teatrali¹⁴⁹¹. Altro ufficio non men nobile e non meno importante è

¹⁴⁸⁹ Con l’usuale sistema delle sottoscrizioni librerie presso Marotta e Vanspandoch poteva essere acquistata la raccolta delle *Costituzioni politiche*, uscite a fascicoli a Napoli in questo 1820, sino a formare complessivamente tre volumi. Le *Costituzioni*, di cui faceva parte quella degli Stati Uniti e quella inglese (*Carta costituzionale del Regno britannico del 1815*), furono editate a cura di Angelo Lanzellotti. [LP]

¹⁴⁹⁰ Il 7 novembre 1811 un decreto aveva sancito sia che un duplicato del repertorio di ogni spettacolo venisse inviato al ministero di Polizia, sia quali fossero le attribuzioni e gli obblighi che competevano alla *Deputazione dei teatri* (si veda il capitolo *Censura e repressione*, in: G. AZZARONI, *Del teatro e dintorni. Una storia della legislazione e delle strutture teatrali in Italia nell’Ottocento*, Roma, Bulzoni, 1981, pp. 58-85). [LP]

¹⁴⁹¹ Il 26 settembre 1820 verrà poi approvato, con un decreto, il regolamento per la *Soprintendenza*, la quale doveva incaricarsi della direzione dei teatri e spettacoli nella capitale. La *Soprintendenza* – che si riuniva in un locale attiguo al *San Carlo* –, presie-

ora affidato al pubblico, perché sulle scene non siano più oltraggiate le caste Muse con miserabili produzioni, nate a vergogna del gusto e della ragione.

Le unioni, formate ne' giorni scorsi da' giovani studiosi delle diverse provincie, sono disciolte. Dopo aver servito la Patria, quando la conservazione dell'ordine e della tranquillità pubblica poteva esigere l'opera loro, sono eglino ritornati a' pacifici studi, a' quali li chiamavano il loro genio, i voti de' cultori delle scienze e delle lettere, e le speranze delle famiglie. Lo spirito ha i suoi bisogni come il corpo: quando il governo e le leggi provvedono alla pubblica sicurezza ed alla prosperità degli uomini riuniti, gli animi gentili non saprebbero allontanarsi senza pena dal consorzio delle Muse [E.T.]”(GCRDS, n. 10, mercordì, 19 luglio 1820, p. 37).

73. “Notizie interne. – Ieri a' termini dell' articolo 371 della Costituzione Spagnuola, e della dichiarazione di S. M. del 7 del corrente, prestarono il loro giuramento, nelle mani di S. E. il segretario di Stato ministro di Grazia e giustizia, i signori [:] cavaliere don Raffaele de Giorgio, presidente della Suprema Corte di Giustizia; don Giacinto Troysi, procuratore generale presso la medesima; cavaliere don Gregorio Letizia, presidente della Gran Corte Civile residente in Napoli; don Tommaso de Liso, procuratore generale della medesima; don Pasquale Liberatore, presidente della Gran Corte criminale residente in Napoli; don Carlo Vecchioni, procurator generale presso la medesima; cavaliere don Prospero de Rosa, presidente del Consiglio delle prede marittime; don Giovanni Jatta, procuratore generale presso il consiglio medesimo; don Gaetano Tavassi, presidente del Tribunale civile residente in Napoli; don Antonino Rocco, regio procuratore presso il tribunale medesimo; don Costantino Volpicelli, presidente del Tribunale di commercio residente in Napoli; don Matteo Correale, presidente della Commissione delle prede marittime; don Emilio Capomazza, regio procuratore presso la medesima. Ieri stesso, S. E. il segretario di Stato ministro di Grazia e Giustizia, e degli Affari ecclesiastici, ricevette il giuramento dalla Costituzione prescritto, da tutti i vescovi che trovansi in questo momento in Napoli”(GCRDS, n. 10, mercordì, 19 luglio 1820, p. 39).

duta da Giovanni Carafa (duca di Noja) era composta da sette deputati, fra i quali: Giacomo Monforte (segretario generale delle R. Scuole di ballo), Pietro Hus (maestro di Scuola generale), Salvatore Tragoni (maestro di Scuola di perfezione) e dal professore Antonio Niccolini (architetto dei Reali Teatri). Si vedano in proposito: *Collezione delle leggi. 1820*, pp. 414-423; C. BELLÌ, *Il San Carlo attraverso le fonti documentarie*, in: *Il Teatro del re. Il San Carlo da Napoli all'Europa*. A cura di G. Cantone, Napoli, ESI, 1987, pp. 173-197.[LP]

74. "Notizie interne. – Comando Generale della Real Marina. – [...] 'A S. E. il signor Tenente generale Pepe, Comandante in capo dell'esercito. [...] Eccellenza, S. M. il ministro interino di Guerra e marina, Tenente generale, barone don Michele Carrascosa, con pregevole foglio di questa data, nel prevenirmi di non esservi caduto dubbio alcun sulla continuazione della carica che esercito di Ammiraglio comandante generale della Real Marina, si è compiaciuto manifestarmi con lusinghiere espressioni la buona opinione che di me conserva l'ottimo Principe, la Nazione, i generali e l'armata intera. [...] Assicurandole che, sebbene conto 96 anni di età, ed 83 di servizio, continuerò a prestare, ne' pochi momenti di vita che la Divina provvidenza vorrà accordarmi, quello stesso impegno, attaccamento e disinteresse che ho contestato sempre mai con i miei lunghi servizi senza interruzione al nostro Re, all'armata di terra o di mare, ed alla Nazione del Regno delle Due Sicilie. **Napoli**, 14 luglio 1820. Di Vostra Eccellenza, Div. Ob. Ser. Ver., **Giovanni Danero**'" (GCRDS, n. 10, mercordì, 19 luglio 1820, p. 40).

75. "Notizie interne. – Comando in capo dell'Esercito costituzionale. – 'Eccellenza, la vantaggiosa opinione di cui gode V. E. presso l'armata e la Nazione intera non è che troppo meritata. I suoi lunghi ed onorati servizi le assicurano la continuazione della stima universale. Io la ringrazio delle gentili espressioni che usa a mio riguardo, venendomi esse dal Nestore della nostra armata. Diretta l'armata di mare da un così degno ammiraglio e comandante generale, io son certo che continuerà a ben meritare della Nazione e del Re. Aggradisca V. E. le assicurazioni sincere dell'alta mia stima e distinta considerazione. **Napoli**, 15 luglio 1820. Il Generale in Capo, **Giugliemo Pepe**'" (GCRDS, n. 10, mercordì, 19 luglio 1820, p. 40).

Capitolo XXIV

Appaiono sul foglio ufficiale i decreti che istituiscono un *Consiglio di sicurezza pubblica*, aboliscono i tribunali speciali ed il *Supremo Consiglio di Cancelleria*, definiscono i provvedimenti relativi all'elezione dei deputati, con l'invito del Vicario a scegliere uomini 'colti e prudenti' (20-27 luglio 1820)

Sul numero 11 (del 20 luglio), si pubblicano i decreti, emanati lo stesso giorno, istitutivi di un *Consiglio di sicurezza pubblica*, definito come una *Commissione momentanea di sicurezza pubblica per la Città di Napoli*. Inoltre, si continua la pubblicazione della costituzione spagnola, sia con la fine del capitolo VI ed il capitolo VII (che concludono il Titolo IV), sia con una prima parte del capitolo I del Titolo V (*De' Tribunali, e dell'amministrazione della Giustizia nel civile, e nel criminale*)¹⁴⁹². Capitolo che a sua volta continua sul n. 12¹⁴⁹³, per terminare sul n. 15 dove si pubblica anche il breve capitolo II del medesimo Titolo V¹⁴⁹⁴. Sul n. 16, appare invece una prima parte del capitolo III¹⁴⁹⁵, la cui pubblicazione verrà completata – dopo lunga interruzione – in agosto – sul n. 22.

Ma intanto si aboliscono, con decreto del Vicario (del 21 luglio), i tribunali speciali, le *Gran Corti Speciali*, una filiazione delle stesse *Gran Corti Criminali*, stabilite in ogni provincia (ad eccezione di Palermo, Messina e Catania, dove le funzioni della *Gran Corte speciale* erano inglobate nelle competenze della *Gran Corte Civile*)¹⁴⁹⁶. Il provvedimento va collocato nel contesto della politica di normalizzazione intrapresa dal governo provvisorio napoletano, nel quale dapprima dovettero prevalere gli elementi più moderati, in generale ex-murattiani, rispetto alle posizioni più radicali dei Carbonari, che richiedevano

¹⁴⁹² GCRDS, n. 11, *giovedì, 20 luglio 1820*, pp. 43-44.

¹⁴⁹³ *Ibidem*, n. 12, *venerdì, 21 luglio 1820*, pp. 47-48.

¹⁴⁹⁴ *Ibidem*, n. 15, *martedì, 25 luglio 1820*, pp. 60.

¹⁴⁹⁵ *Ibidem*, n. 16, *mercòrdì, 26 luglio 1820*, p. 64.

¹⁴⁹⁶ LANDI, II, p. 852.

misure di rigore (come di lì a poco si sarebbe visto nei confronti della rivoluzione palermitana).

In effetti, ai sensi degli artt. 86 e ss., della legge 29 maggio 1817, e degli artt. 99 e ss. e 198 della legge 7 giugno 1819, la *Gran Corte speciale* era costituita dalla stessa *Gran Corte Civile*, quando quest'ultima decideva, a maggioranza dei suoi membri, di costituirsi appunto in forma di *Gran Corte speciale* quando si configurassero le fattispecie seguenti: misfatti contro la sicurezza esterna ed interna dello Stato; falsificazione di monete, carte, bolli e suggelli reali; associazione illecita; pubblica violenza; evasione dai luoghi di pena; recidiva nel misfatto¹⁴⁹⁷. L'estrema durezza delle sue procedure comportava la negazione di ogni ricorso o riesame della sentenza. Si capisce quindi come l'idea stessa di simili *Gran Corti speciali* dovesse risultare insopportabile per le coscienze liberali¹⁴⁹⁸, e pertanto non stupisce la loro immediata soppressione agli inizi stessi del regime costituzionale.

Il giorno 22, comunque, il GCRDS sente la necessità di pubblicare indirizzi di plauso rivolti al Re, per la giurata Costituzione, da parte degli Arcivescovi di Salerno e di Chieti. Ma in questo stesso giorno il foglio ufficiale pubblica l'invito di Pasquale Borrelli (presidente del *Consiglio di pubblica sicurezza*) rivolto ai Cittadini affinché ognuno si comportasse con moderazione e disciplina. Come si ricorderà, sin dal suo primo numero (l'8 luglio) il GCRDS aveva pubblicato il decreto del giorno precedente, il primo in assoluto del nuovo regime, inteso a stabilire "solamente per la fedelissima Città di Napoli e per la sua provincia una Commissione momentanea di sicurezza pubblica"¹⁴⁹⁹. Inoltre, il GCRDS sul numero del 24 luglio pubblica l'indirizzo di Guglielmo Pepe, il quale – in veste di *Comandante in capo dell'Esercito* – precisa al Tenente generale barone D'Ambrosio, Governatore di Napoli, l'intenzione della Giunta provvisoria di organizzare una *Guardia d'Interna Sicurezza* per Napoli e provincia.

Qui è da rilevare il richiamo di Gabriele Pepe all'antico istituto degli *Eletti di città*, argomento che costituisce una singolare riproposizione di questa magistratura, nella quale nel 1799 si era arroccata la resistenza della nobiltà napoletana all'ingresso dei francesi. Sintomatico è anche il fatto che proprio Gabriele Pepe ponga sullo steso piano una rappresentanza cittadina d'antico regime e la *Guardia d'Interna sicurezza*.

¹⁴⁹⁷ *Ibidem*, pp. 855-856.

¹⁴⁹⁸ *Ibidem*, pp. 859-860.

¹⁴⁹⁹ GCRDS, n. 1, sabato, 8 luglio 1820, p. 1.

Si tratterebbe forse di porre un argine al prevalere di spinte popolari sul tipo di quelle dei *lazzari* del 1799? Le punte estreme dei Carbonari sarebbero ora l'equivalente dell'«*altro popolo*» di quei due che Cuoco aveva visto fronteggiarsi nel 1799? Del resto, già allora, in quei terribili frangenti – come si apprende dal diario di Diomede Marinelli – ci si era subito preoccupati di fornire una *Guardia urbana* alla magistratura di Città, intanto per ribilanciare l'inerzia del Vicario, Francesco Pignatelli¹⁵⁰⁰, ma anche per evitare incontrollabili estremismi settari.

Nelle sue *Memorie*, Guglielmo Pepe ricorderà il ruolo svolto in tal senso da quella magistratura cittadina nel 1799, anche se naturalmente non fa cenno al tentativo del Canosa di farne strumento di una repubblica aristocratica (e quindi anche qui anti-assolutistica)¹⁵⁰¹. Nel raffronto, una personalità moderata come Borrelli ed il suo *Corpo di pubblica sicurezza* potrebbe svolgere la mediazione fra gli estremi tentata dagli Eletti di Città nel 1799? Sembra questo il senso del riferimento che il 24 luglio 1820 Pepe fa a questi antefatti, a significare una posizione di autonomia rispetto alla parte più radicale del regime costituzionale, se non addirittura della *Carboneria*, ancora nei confronti di un Vicario ambiguo o incerto (che ora è addirittura il figlio di Ferdinando, il Principe ereditario Francesco).

Forse una conferma di una simile ipotesi la si ha proprio nel prosieguo della rievocazione che Pepe compie di quei lontani eventi. “[...] *Oppostosi a ciò il vicario* [allora il generale Pignatelli], *la Città tenne fermo e gl'ingiunse di cessare dal suo illegittimo potere*”¹⁵⁰². Anche il seguito potrebbe alludere, all'attuale febbrile intrecciarsi in questo luglio del 1820 di tanti proclami infuocati dei *Carbonari* e di altrettanti numerosi decreti del Vicario. “[...] *Ambe le parti emanarono vari bandi, in senso diverso, che manifestavano la contrastata autorità; perciocché gli*

¹⁵⁰⁰ G. BELTRANI, *Il Magistrato di Città a Napoli e la difesa del Principino di Canosa per i fatti del Novantanove*, in: ASPN, XXVI, 1901, pp. 356 e ss.

¹⁵⁰¹ Si veda una fonte insospettabile in Pepe, relativamente alla ricostruzione della situazione napoletana nel 1799: “*Questi eletti, dopo breve convenzione fatta col vicario, sospettando in lui tristi disegni, o per istruzioni segrete o per propria sua volontà, convocati altri eletti, crearono tosto una milizia urbana, detta Guardia civica, bastantemente numerosa, fedele ed atta a poter mantenere il buon'ordine e la quiete nella città. E in quanto al governo delle cose pubbliche decretarono di non dover riconoscere l'autorità del vicario, atteso che, secondo gli statuti del regno, il potere regio, dopo la partenza del sovrano [dalla capitale], rimaneva per diritto al corpo degli eletti nobili e popolani, ch'erano i soli e veri rappresentanti della città e del regno*” (G. PEPE, *Memorie...*, I, cit., pp. 20-21).

¹⁵⁰² *Ibidem*, p. 21.

ordini della città tendevano a mantenere la quiete e impedire i tumulti, e quelli del vicario a concitarli"¹⁵⁰³.

Del resto, non c'è qui un'accusa di radicalismo rivolta a tutta quanta la *Carboneria*, se – come ricorda Pepe – la stessa *Alta vendita* gli consigliò di mettere Borrelli a capo del *Consiglio di Pubblica sicurezza*¹⁵⁰⁴. In tale contesto acquista un significato diverso l'esortazione (apparsa sul foglio ufficiale il 22 luglio) alla moderazione scritta dallo stesso Borrelli – appunto in veste di Presidente del *Consiglio di Pubblica Sicurezza* – e rivolta a' *Cittadini della Città e Provincia di Napoli*.

Sul n. 19 (di sabato, 29 luglio 1820) il GCRDS pubblica il decreto del Vicario, del 22 luglio, sottoscritto dal "*Segretario di Stato ministro degli Affari interni*" Giuseppe Zurlo, relativo all'abolizione del *Supremo Consiglio di Cancelleria*, che la Corte borbonica – reinsediandosi a Napoli dopo il *Decennio* trascorso in Sicilia – aveva, fra 1816-17, organizzato strutturandolo in otto segreterie, recependo in parte il modello murattiano del *Consiglio di Stato*. Ai tempi di Murat questo organo era stato un consesso in cui si raccoglievano le maggiori personalità, nel cui ruolo il Borbone – dopo il suo reinsediamento del 1815 – vide il potenziale fulcro di un'opposizione liberale¹⁵⁰⁵. Per cui, pur mantenendolo in vita, le sue vere competenze vennero sostituite da quelle di un *Supremo Consiglio di Cancelleria*, regolamentato con la legge 22 dicembre 1816 e successivi decreti, facendone un *Ministero di Cancelleria Generale*.

Ora, il 22 luglio 1820, l'abolizione di quest'ultimo (appunto pubblicata sul foglio ufficiale il 29 successivo) toglieva la possibilità al Sovrano di avere un organo, come appunto era stato il *Supremo Consiglio di Cancelleria*, duttile ai suoi desideri nel discutere, compilare, interpretare leggi e decreti regi prima di ogni autonoma funzione legislativa del Parlamento. Un potere che peraltro in questi primi momenti del regime costituzionale risulta ancor meno controllato, sia in senso formale che sostanziale, da un organo giurisdizionale

¹⁵⁰³ *Ibidem*, l. c.

¹⁵⁰⁴ "La direzione di polizia cangiò nome ed impiegati: il primo si trovò senza stento, poiché si disse commissione di pubblica sicurezza, ma il ritrovare un uomo di merito che la dirigesse non era agevol cosa. L'alta vendita della carboneria mi propose uno de' suoi buoni cugini per nome Borrelli, ch'io punto non conosceva [...] Trattandosi di una carica di grande importanza, prima di proporlo al vicario, qual presidente della commissione di pubblica sicurezza, dissi a' deputati dell'alta vendita di deliberare in pubblica assemblea la proposta avanzatami. Così fu fatto, ed il Borrelli fu dichiarato, per abilità e per patriottismo, meritevole della cennata carica" (*Ib.*, p. 436).

¹⁵⁰⁵ LANDI, I, pp. 152-153.

che non c'è ancora, per cui spetta alla *Giunta provvisoria* ed ancora al formalmente Sovrano, per intermediazione del Vicario, una sorta di potere costituente.

Da segnalare, inoltre, che il 22-24 luglio il GCRDS riporta i testi di due lettere intercorse fra il *procuratore generale della Gran Corte de' Conti di Napoli, cavalier don Giuseppe de Thomasis* – il quale annunciava al ministro delle Finanze (in vista delle necessarie economie per sostenere le ingenti spese dello Stato in questi frangenti) di rinunciare alla propria pensione di 400 ducati concessagli dal Re – e la risposta encomiastica del ministro, il 'Cavalier' Luigi Macedonio. Infine, il giorno 27 luglio lo stesso foglio ufficiale riporta i provvedimenti relativi all'elezione dei deputati e l'invito del Vicario a scegliere uomini 'colti e prudenti'.

76. "Notizie interne. – 'Noi, Francesco, Principe Ereditario e Vicario Generale, in virtù de' poteri trasmessici dal nostro amatissimo Padre e Re Nostro Signore; considerando che la sicurezza interna è poggiata più sulla vigilanza, che previene, che sulla forza, che reprime i disordini; considerando che coll'abolizione della Direzione generale di polizia si sono conseguiti, per mezzo della Commissione di sicurezza, creata col decreto 7 luglio corrente, tutti i vantaggi che il decreto medesimo si proponea; considerando che alla commissione non manca che la centralizzazione del potere per rendere la sua vigilanza più attiva; considerando altronde che l'arbitrario stabilito nella percezione de' diritti e multe rende onerosa e molesta l'esazione che percepivasi da' contravventori; ad oggetto di fare scomparire i difetti, [-] d'accordo con la Giunta provvisoria, abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue: Art. 1. La cura della sicurezza pubblica nella città di Napoli e sua provincia è affidata provvisoriamente ad un presidente, il quale avrà un segretario generale, e sarà assistito da una commissione composta di quattro individui, che formerà il suo consiglio. Nelle provincie questa cura è affidata a' rispettivi intendenti. [...] Napoli, 20 luglio 1820' "(GCRDS, n. 11, giovedì, 20 luglio 1820, p. 42).

77. "Notizie interne. 'Noi, Francesco, Principe Ereditario e Vicario Generale, visto il nostro decreto di questo stesso giorno, con cui abbiamo creato provvisoriamente un Consiglio di Sicurezza pubblica per la città di Napoli e sua provincia; abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue: Art. 1. Nominiamo presidente del detto Consiglio di Sicurezza don Pasquale Borrelli; segretario generale don Giuseppe Laghezza, e membri del consiglio medesimo don Donato Colletta, don Luigi Siniscalchi, barone don Giuseppe Nanni e l'abate don Domenico Minichini. Art. 2. Il nostro segretario di Stato, ministro di Grazia e Giustizia è incaricato dell'esecuzione del presente decreto. Napoli, 20 luglio 1820' "(GCRDS, n. 11, giovedì, 20 luglio 1820, p. 43).

78. *“Notizie interne – ‘Noi, Francesco, Principe Ereditario e Vicario Generale, considerando che le forme giudiziarie per la garanzia dell’innocenza ne’ giudizi penali debbono essere comuni a tutti i giudicabili; considerando che ripugna a questo principio l’esistenza de’ tribunali di eccezione, che trovansi in vigore nell’attuale sistema de’ giudizi penali; sulla proposizione del nostro segretario di Stato ministro di Grazia e Giustizia; d’accordo colla Giunta provvisoria; abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue: Art. 1. Le gran corti speciali, ed il procedimento straordinario stabilito ne’ giudizi attribuiti a questi tribunali di eccezione, a termini della legge organica giudiziaria e delle leggi di procedura penale, sono aboliti. Art. 2. Le commissioni militari ed il procedimento straordinario, stabilito ne’ giudizi attribuiti a questi tribunali di eccezione, a termini de’ decreti de’ 17 luglio 1817 e 31 dicembre 1818, sono aboliti. Art. 3. La formazione delle liste di ferbando, a termini de’ decreti citati nell’art. precedente, è abolita. Quelle che trovansi già formate rimangono annullate. Art. 4. I giudizi, che trovansi attribuiti alle Gran Corti speciali ed alle commissioni militari, rientrano nella giurisdizione comune, e saranno pronunciati colle forme ordinarie. Art. 5. L’invio degl’imputati, che trovansi presenti al giudizio delle commissioni militari al momento della pubblicazione del presente decreto, avrà luogo anche nel caso che trovasi aperta la pubblica discussione. Art. 6. Se questo caso avviene presso la Gran Corte Speciale, la medesima assumerà il carattere di Gran Corte Criminale e pronuncierà il giudizio contra il quale sarà ammesso il ricorso per annullamento, a termine dell’art. 434 delle leggi di procedura penale. Art. 7. Queste disposizioni sono provvisorie, fintantoché il Parlamento Nazionale non avrà determinato definitivamente. Art. 8. Il nostro segretario di Stato ministro di Grazia e Giustizia è incaricato della esecuzione del presente decreto. Napoli, 21 luglio 1820. [...] Il segretario di Stato ministro di Grazia e Giustizia, F[rancesco] Ricciardi’ ”(GCRDS, n. 13, sabato, 22 luglio 1820, p. 50).*

79. *“Notizie interne – Indirizzi a Sua Maestà – ‘Sire, al sacro dovere di fedeltà e d’ubbidienza, che per tanti titoli è da prestarsi alla M. V. ed alla sua Reale Famiglia, si unisce, in quest’epoca fortunata e memoranda, con vincolo indissolubile, l’eterna gratitudine e riconoscenza dovuta al suo magnanimo e generoso cuore per il segnalato beneficio che si è degnata diffondere sulla nostra Nazione in accettare e concedere la Costituzione delle Spagne pubblicata nel 1812. [...] Salerno, 15 luglio 1820. Umilissimo e fedelissimo suddito, F. [i.e.: Fortunato Pinto], Arcivescovo di Salerno ed amministratore di Acerna’ ”(GCRDS, n. 13, sabato, 22 luglio 1820, p. 50).*

80. *“Notizie interne – ‘Sire. È dolce pel mio animo il dovere con tutto il clero e numeroso gregge di questa mia vasta diocesi presentare appiè del trono gli omaggi di sincere felicitazioni, per l’avventuroso cangiamento del*

nostro stato politico ottenuto dalla generosità e benignità della M. V., e con tranquillità eseguito di unanime consenso di tutto questo regno. Vostra Maestà, col segnalato beneficio della Costituzione concedutaci, non solo è venuta ad immedesimarsi con la Nazione; ma ancora ha voluto chiamarla a nuova vita ed energia. [...] L'affetto pertanto che a giusto titolo domina oggi sui nostri cuori, unito all'amor della Patria, è gratitudine per V. M. fondatrice della Libertà Nazionale; riconoscenza per l'augusto suo Figlio Principe Francesco, interprete de' sentimenti del Padre e de' voti della Nazione; e fervide preghiere al Dio delle Misericordie per la perpetua conservazione di V. M. e di tutta la sua Reale Dinastia. Con questi sentimenti, umiliato al Trono, sono pieno di rispetto di V. M. Chieti, 18 luglio 1820. Umilissimo e fedelissimo suddito. S. arcivescovo di Chieti"¹⁵⁰⁶(GCRDS, n. 13, sabato, 22 luglio 1820, pp. 50-51).

81. "Notizie interne – 'Consiglio di Pubblica Sicurezza. Il presidente del Consiglio di Pubblica Sicurezza a' Cittadini della Città e Provincia di Napoli. Cittadini [...] la maschera del patriottismo coprirà il volto de' satelliti della Tirannide: e coloro che più saranno occupati dal pensiero di distruggervi, faranno finta di travagliare per la vostra esistenza. Vi inviteranno a libertà gl'individui delle nazioni straniere, per determinare i loro Sovrani ad assalire la vostra. Si vorrà che la discordia alzi tra voi la sua fiaccola e vi divida in parti, acciò la facile ambizione di un potente venga a recarvi la schiavitù, come istrumento di pace. Si promuoveranno con de' cartelli sediziosi riunioni non accordate dalle autorità pubbliche, acciò la moltitudine impari a sottrarsi dalla soggezion della legge, ed acciò rapita da un movimento non considerato rovini in disordini. [...] Cittadini! Moderazione, disciplina! Son queste le parole che l'Europa incantata ha fin qui creduto di leggere nelle nostre bandiere: son queste le parole che gli amici della vostra felicità, i veri propugnatori della vostra indipendenza non cesseran di ripetervi; son pur esse che regoleranno lo spirito dell'amministrazione, alla quale sono preposte. Non vogliate giammai temere che la vostra virtù vi disarmi innanzi a' vostri nemici. Un occhio vigile li seguirà nelle tenebre della loro perfidia, e scoprirà i loro attentati; gl'ipocriti della Costituzione inutilmente si raccomanderanno al di loro vile artificio: la causa della libertà sarà del tutto sicura. I lumi degli uomini illustri, che la pubblica estimazione e la volontà del Principe ha collocati al mio fianco, rischiareranno continuamente la mia condotta. Il presidente del Consiglio di Pubblica Sicurezza, **Pasquale Borrelli**'"(GCRDS, n. 13, sabato, 22 luglio 1820, pp. 51-52).

¹⁵⁰⁶ Si tratta del conte Saverio Bassi, arcivescovo di Chieti, sul quale si veda: *Indice biografico*.

82. "Notizie interne – 'Comando in capo dell'Esercito. [...] A S. E. il **barone D'Ambrosio, Tenente generale, Governatore di Napoli.** [...] Eccellenza, la Giunta provvisoria consultiva, colla sanzione di S. A. R., ha deliberato approvarsi il progetto da me presentato in ordine alla riorganizzazione della Guardia d'Interna Sicurezza di Napoli sulle stesse basi delle milizie provinciali; in conseguenza di ciò le comunico il piano delle operazioni che dovranno a luogo eseguirsi, nelle quali ella deve prendere una parte interessante.

Gl'individui che fan parte attualmente della Guardia di Sicurezza interna non saranno sciolti. Essi serviranno di base alla riorganizzazione, e gli ufiziali, che attualmente servono in detto corpo, avranno la preferenza su quelli che v'incominceranno a servire. L'intendente di Napoli dovrà, fra lo spazio improrogabile di quindici giorni, far redigere gli stati nominativi distribuiti in tre classi decennali di tutti i cittadini, o domiciliati con animo di permanere, dell'età di 20 a 50 anni, che per proprietà fondiaria, per industria riconosciuta, per soldi o stipendi o come capi d'arte, fossero nel caso di vestirsi a proprio conto, e perdere qualche giornata al mese in servizio della Patria, senza far mancare la sussistenza alle rispettive famiglie. [...] Una commissione composta per ogni quartiere dall'Eletto di Città, dal giudice circondariale, e da uno degli ufiziali superiori attuali della Guardia d'Interna Sicurezza, dovrà presiedere a questo lavoro. Essa sentirà tanto ne' casi di esclusione che di ammissione gli ufiziali del corpo stesso, che trovansi in ciascun quartiere, e sei probi cittadini, proposti per ciascun quartiere egualmente dalla Commissione di Pubblica Sicurezza [...].

Ogn'individuo che apparterrà alla Guardia di Sicurezza dovrà avere un uniforme completo ed un fucile di calibro. Per tutto il corrente anno il fucile potrà anche non essere di calibro. L'uniforme dovrà esser verde con mostre cremisi ed il bottone d'oro colla lettera N., indicante Napoli. [...] S. E. il governatore di Napoli, l'intendente della provincia, il sindaco, gli Eletti di Città, il direttore e sotto direttore di Pubblica Sicurezza, e gli attuali colonnelli della Guardia d'Interna Sicurezza, riuniti in commissione, dovranno del pari esaminare attentamente la condotta degli attuali ufiziali del corpo, proporre il rimpiazzo di coloro che saran giudicati inabili a continuare a servire, e designare altri ancora per completare di ufiziali i rispettivi battaglioni, non esclusi quelli di grado superiore che dovranno aggiungersi agli attuali. [...] Io non cesso di pregarla a procedere con la sua ordinaria energia, per la sollecita organizzazione della Guardia d'Interna Sicurezza, che, unita alle milizie del Regno, sarà sempre il Palladio inconculcabile della Costituzione e del Trono. Napoli, 22 luglio 1820. **Il Generale in Capo, Guglielmo Pepe**" (GCRDS, n. 14, lunedì, 24 luglio 1820, pp. 55-56).

83. "Notizie interne – Lettera del procuratore generale della Gran Corte de' Conti di Napoli, cavalier don Giuseppe de Thomasis. – 'A Sua Eccel-

lenza il ministro delle Finanze. Eccellenza. In marzo p. p., Sua Maestà, per sua spontanea munificenza, si degnò di accordarmi una pensione di annui ducati 400, ed io tenni e terrò sempre caro questo tratto della sovrana bontà verso di me; ma poiché l'alleviamento de' popoli non può aver luogo senza la più severa economia nelle spese dello Stato, ed altronde io godo di un soldo abbastanza considerevole in qualità di Procuratore generale presso la Gran Corte de' Conti, rinunzio volontariamente al godimento di detta pensione, a contare dal 1° luglio corrente, e prego V. E. di accettare questo mio atto. Napoli, 22 luglio 1820. **Giuseppe de Thomasis'** "(GCRDS, n. 15, martedì, 25 luglio 1820, pp. 58).

84. "Notizie interne – Risposta di S. E. il ministro delle Finanze. – 'Al procuratore generale della Gran Corte de' Conti, cavaliere don Giuseppe de Thomasis. Signore, ho rassegnato a S. A. R. il duca di Calabria, Principe Ereditario e Vicario Generale del Regno la lettera da lei indiriz[z]ati sotto la data de' 22 di questo mese, e con la quale ella, animata da' più nobili e generosi sentimenti, rinunzia al godimento della pensione che si trovava godendo oltre al soldo annesso alla sua carica. S. A. R. ha accolto con compiacenza sì luminosa pruova del di lei disinteresse, patriottismo ed abbandono alla causa costituzionale, e mi ha ordinato di manifestarle nel suo Real Nome la piena sua soddisfazione, anche in considerazione che Ella il primo ne ha dato l'esempio. Mi è oltremodo grato di annunziarle sì lusinghiere testimonianze di stima di S. A. R., per gli eminenti suoi meriti come uomo pubblico non meno che come cittadino. Napoli, 24 luglio 1820. Cavalier **Luigi Macedonio'** "(GCRDS, n. 15, martedì, 25 luglio 1820, pp. 58-59).

85. "Annunzio tipografico – Presso i signori Luigi Marotta, socio direttore, strada S. Biagio de' Librai, n. 13; e Luca Marotta, strada S. Biagio de' Librai, n. 119, si trovano vendibili i libri seguenti: **Costituzione politica della Monarchia Spagnuola, promulgata in Cadice, nel marzo del 1812**, preceduta da tre lettere preliminari, con le quali i compilatori di essa la diressero alle Corti, tradotta in italiano da Gianfrancesco Masdeu, al prezzo di grana 20 in carta reale. **Articoli della Costituzione Spagnuola dell'anno 1812, concernente il sistema delle elezioni**, al prezzo di grana cinque. Si vende presso Marotta e Vaspandoch, largo S. Domenico Maggiore, n. 13; nel Gabinetto Letterario; e presso Girard¹⁵⁰⁷, strada Toledo, n. 165, la

¹⁵⁰⁷ Presso Giuseppe Girard (il cui magazzino era situato sotto il palazzo delle *Reali Finanze*) si poteva infatti trovare la traduzione del Lanzellotti della *Costituzione francese del 1791* sotto Luigi XVI (Napoli, S.t., 1820). In aggiunta a questo genere di pubblicazioni, Girard nel *Novimestre costituzionale* contribuì alla diffusione di testi

Costituzione francese del 1791, un volume in 8vo. Prezzo: carlini tre in carta reale"(GCRDS, n. 15, martedì, 25 luglio 1820, p. 59).

86. "Notizie interne – 'Noi, Francesco, Duca di Calabria, Principe Ereditario e Vicario Generale, a' fedeli comuni ed a' collegi elettorali delle Due Sicilie. [...] Il momento delle elezioni è appunto quello in cui dovrete far tacere la voce delle passioni e de' partiti. Niuno più di me è persuaso che il giudizio delle persone fatto dalla generalità è sempre vero e giusto, ed io intendo che le elezioni siano abbandonate alla rettitudine del vostro senso. Ma perché così avvenga, siate voi stessi prevenuti della importanza delle funzioni che delegherete a' vostri rappresentanti. Richiamatevi a memoria che al primo Parlamento è dato il proporre le modificazioni convenienti alle circostanze del Regno; che da' lumi, dalla prudenza e dalla saviezza di questa prima adunanza dipenderà il vostro futuro destino e la stabilità istessa della Costituzione. Abbiate presente che da essa pure dipenderà il sistema de' vostri tributi, quello dell'amministrazione pubblica, lo stabilimento della forza interna, l'ordine giudiziario, lo stato militare, infine quanto serve a rendervi felici nell'interno ed indipendenti dalle straniere nazioni. La catena delle elezioni è tale che le prime influiscono successivamente sulle seconde, e queste sulle ultime. Incominciate adunque dal primo anello a prendere di mira le persone rivestite della pubblica confidenza, fate che le vostre prime scelte servano di esempio alle altre e facciano quasi sentire agli elettori delle Provincie la difficoltà di discernere gli ottimi fra i buoni. Rivolgete le vostre mire agli uomini probi, incorruttibili, virtuosi, distinti per un vero e puro amor di Patria. **Napoli**, li 22 luglio 1820. [...] Il Segretario di Stato ministro degli Affari interni, **Giuseppe Zurlo**' "(GCRDS, n. 17, giovedì, 27 luglio 1820, pp. 65).

87. "Notizie interne – 'Noi, Francesco, Duca di Calabria, Principe Ereditario e Vicario Generale, intesa la Giunta provvisoria consultiva di governo, abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue: Art. 1. Il Parlamento nazionale per gli anni 1820 e 1821 si convoca secondo il prescritto degli articoli 104 e 108 del capitolo VI, titolo III, della Costituzione politica della Monarchia Spagnuola, adottata per lo Regno delle due Sicilie. Sarà convocato in Napoli. Art. 2. A tal effetto si procederà alle elezioni conformemente a quanto ordina la Costituzione ne' capitoli I, II, III, IV e V del titolo III, e secondo la forma che qui si prescrive. Art. 3. Per questa prima

musicali, grazie ad edizioni a fascicoli delle cantate ed arie più celebri. Ma la sua attività si estendeva sino a collaborare con la compagnia Falconnet nella vendita dei biglietti delle lotterie. [LP]

volta l'apertura delle sessioni del Parlamento avrà luogo nel dì di primo di ottobre del corrente anno. [...] **Napoli**, il dì 22 luglio 1820. [...] Il segretario di Stato ministro degli Affari interni, **Giuseppe Zurlo**' "(GCRDS, n. 17, giovedì, 27 luglio 1820, pp. 65-66).

88. "Notizie interne – [Accluse al sopra riportato decreto:] 'Istruzioni per l'elezione de' deputati al Parlamento nazionale. Seguendo il censimento della popolazione, che per la parte de' nostri domini al di qua del Faro si trova annesso al real decreto del dì 1 di maggio 1816, riguardante la circoscrizione amministrativa di questa parte; e, pe' nostri domini al di là del Faro, il censimento della popolazione che trovasi annesso al real decreto degli 11 di ottobre 1817, riguardante ugualmente la circoscrizione amministrativa di quella parte; e prendendo in considerazione la base fissata dalla Costituzione, di un deputato per ogni settantamila anime, corrisponde per ciascuna provincia il seguente numero di deputati, indicato nell'annessa mappa segnata colla lettera A.

[...] Popolazione delle province e valli – Numero de' deputati al parlamento per ogni provincia o valle – supplenti

Napoli	638.974	deputati 9, supplenti 3
Terra di Lavoro	572.170	deputati 8, supplenti 3
Principato Citeriore	418.840	deputati 6, supplenti 2
Principato Ulteriore	327.750	deputati 5, supplenti 2
Basilicata	404.046	deputati 6, supplenti 2
Capitanata	251.254	deputati 4, supplenti 1
Bari	344.579	deputati 5, supplenti 2
Terra d'Otranto	305.644	deputati 4, supplenti 2
Calabria Citeriore	316.992	deputati 5, supplenti 2
2da Calabria ulteriore	287.706	deputati 4, supplenti 1
1ma Calabria ulteriore	200.324	deputati 3, supplenti 1
Molise	304.434	deputati 4, supplenti 1
Abruzzo Citeriore	256.398	deputati 4, supplenti 1
2.do Abruzzo Ulteriore	246.205	deputati 4, supplenti 1
1.mo Abruzzo Ulteriore	176.925	deputati 3, supplenti 1
Palermo	437.842	deputati 6, supplenti 2
Messina	255.084	deputati 4, supplenti 1
Catania	293.282	deputati 4, supplenti 1

Girgenti	198.526	deputati 3, supplenti 1
Siracusa	189.918	deputati 3, supplenti 1
Trapani	146.108	deputati 2, supplenti 1
Caltanissetta	161.113	deputati 2, supplenti 1
Totale	6.734,234	deputati 98, supplenti 32

[...]. Napoli, 22 luglio 1820. *L'approvo, Francesco, Vicario Generale. Il Segretario di Stato ministro degli Affari interni, Giuseppe Zurlo*” (GCRDS, n. 17, giovedì, 27 luglio 1820, p. 66).

89. “Notizie interne – ‘Noi, Francesco, Duca di Calabria, Principe Ereditario e Vicario Generale, considerando che per virtù dell’art. 225 della Costituzione tutti gli ordini del Re debbano essere sottoscritti dal segretario del dispaccio di quel ramo a cui l’affare appartiene; che il ministero di Cancelleria generale avea per suo principal carico il contrassegnare i decreti di tutti gli altri dipartimenti, il che ripugna essenzialmente al disposto del citato articolo; considerando che delle attribuzioni date al Consiglio di cancelleria, colla legge de’ 22 dicembre 1816 e decreti de’ 13 marzo 1820, quella di discutere e compilare i progetti di legge e di regolamenti generali e quella d’interpretare le leggi ed i regolamenti generali esistenti, sono passati di diritto nella Giunta Provvisoria di governo, da Noi creata col decreto de’ 9 luglio di quest’anno; considerando che la Giunta provvisoria di governo è il solo corpo incaricato della formazione delle leggi, de’ regolamenti generali e di tutte le disposizioni di governo che riguardano l’ordine e l’interesse generale, insino alla creazione dei nuovi corpi costituzionali; e che le leggi e i decreti che per l’addietro eran fatti, inteso il Consiglio di Cancelleria, debbano per gli oggetti di sopra indicati da ora innanzi, e sino all’epoca suddetta, essere inviati alla Giunta medesima; considerando che, in forza della Costituzione, il pronunziare sul passaggio di dominio degli immobili ne’ comuni, degli stabilimenti pubblici e delle corporazioni religiose, si appartiene al parlamento nazionale, e per ora alla stessa Giunta provvisoria di governo; [...] considerando che, giusta il numero 15 dell’articolo 171 della Costituzione, appartiene al re il concedere o trattenere il regio *exequatur* a’ decreti conciliari ed alle bolle pontificie; ma dove l’affare contenga disposizioni generali, deve questo esser fatto col consenso del parlamento; e che la medesima distinzione dev’essere fatta, sempreché gli affari particolari contengano disposizioni generali di pubblico interesse; di accordo colla Giunta provvisoria di governo, abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue:

Art. 1. Il ministero di Cancelleria generale è abolito. Ciascuno de' nostri segretari di Stato, pel rispettivo dipartimento sottoscriverà e contrassegnerà i nostri decreti, e le altre nostre disposizioni.

Art. 2. Sono soppresse tutte quelle attribuzioni del Supremo Consiglio di Cancelleria le quali riguardano la facoltà di discutere le leggi, o i regolamenti generali, o d'interpretare le leggi ed i regolamenti esistenti. Per conseguenza tutte le leggi e decreti che per lo addietro facevansi su tali oggetti inteso il Supremo Consiglio di Cancelleria, saranno rinviati alla Giunta Provvisoria di governo insino alla convocazione del parlamento.

Art. 3. Sono soppresse inoltre le facoltà del Supremo Consiglio di Cancelleria concernenti il passaggio di dominio degl'immobili de' comuni, corporazioni religiose ed altri pubblici stabilimenti; gli affari di questa natura saranno rinviati alla Giunta Provvisoria di governo, sino alla riunione del parlamento nazionale.

Art. 4. Sono egualmente soppresse le attribuzioni del Consiglio relative alla vigilanza della stampa de' libri, la quale sarà da oggi innanzi libera, giusta la disposizione contenuta in altro nostro decreto. [...]

*Art. 9. Attesa la diminuzione delle funzioni del Supremo Consiglio di Cancelleria, una parte de' referendari e degl'impiegati presso lo stesso Consiglio passerà ugualmente a disposizione della Giunta: per modo però che non manchi il servizio del Consiglio medesimo. Napoli, 22 luglio 1820. [...] Il segretario di Stato ministro degli Affari interni, **Giuseppe Zurlo**''' (GCRDS, n. 19, sabato, 29 luglio 1820, pp. 79-80).*

Parte V

Il lato interno dell'incipiente crisi del regime costituzionale napoletano. Il crescendo di ostilità a realizzare sostanzialmente una *Rivoluzione istituzionale* incentiva nella Giunta provvisoria l'attrazione verso la radicalizzazione ideologica in atto nelle *Cortes* spagnole (27 luglio-4 settembre 1820)

Il foglio ufficiale riporta il discorso tenuto il 9 luglio davanti dal Presidente delle *Cortes*, in cui il giuramento del Re, definito come il '*custode della costituzione*' gaditana (1812), è stato considerato fondamentale per una rivoluzione verso il recupero di antiche libertà (27 luglio 1820)

Nel paragrafo che segue si riporta una parte del discorso del Presidente delle *Cortes* spagnole José Espiga y Galdés, in occasione del giuramento di Ferdinando VII alla Costituzione del 1812, prestato nella sessione d'apertura del 9 luglio 1820, che inaugurò il cosiddetto *Triennio liberale*¹⁵⁰⁸.

Espiga y Galdés ripercorre gli eventi che si sono susseguiti dall'invasione napoleonica della penisola iberica, esaltando la fedeltà del popolo spagnolo nella guerra d'Indipendenza contro i francesi ed elogiando l'operato delle *Cortes* di Cadice e il contenuto della Costituzione del 1812, ora ritornata in vigore.

Il "*vile impostore*", cioè Napoleone Bonaparte – come lo definisce Espiga y Galdés – aveva infatti obbligato, nell'incontro di Baiona del 5 maggio 1808, sia Carlo IV che il figlio Ferdinando VII a rinunciare ad ogni diritto sulla corona di Spagna a favore del proprio fratello, Giuseppe Bonaparte. La reazione spagnola contro Napoleone – ricorda Espiga y Galdés – era stata immediata: "*ruggì allora il Leone di Spagna*" e "*bravi guerrieri presentano un petto di bronzo e cacciano [...] le legioni del tiranno*". Scoppiò, infatti, la guerra d'Indipendenza e si costituì un governo fedele al legittimo sovrano Ferdinando VII.

In questa prospettiva, l'anno 1820 segna il ritorno di un periodo liberale, noto appunto come Triennio liberale. Spiega Espiga che "*la Spagna ritorna avventurosamente a vedere riunite le Corti*". In effetti, si trattò di un processo lungo ed avventuroso, caratterizzato sin dal 1814 da moti contro il regime assoluto restaurato da Ferdinando VII, ma che sino al 1820 furono repressi con facilità dall'esercito fedele al Sovrano, oppure si esaurirono, poiché privi di forza ed organizza-

¹⁵⁰⁸ Il '*Triennio liberale*' spagnolo va dal marzo 1820 all'ottobre 1823.

zione. Con il 1819, però, in gran parte della Spagna crebbe il fermento rivoluzionario e si diffusero le società segrete. La massoneria, introdotta in Spagna dai Francesi, stabilì il suo centro a Granada, poi fondò altre Logge a Siviglia e a Cadice.

Le Logge spagnole erano in continuo contatto con quelle francesi e sudamericane ed i militari le introdussero anche nell'esercito. Alla fine del 1819, in tutta la Spagna esisteva una rete di cospirazione ben organizzata. Anche la massoneria sudamericana ebbe interesse a che l'attività latomistica spagnola funzionasse, in quanto una rivolta contro Ferdinando VII avrebbe impedito – o almeno ritardato – la partenza delle truppe spagnole dirette nelle Indie, favorendo così l'emancipazione delle colonie.

Nel 1819 sembrò che gli interessi spagnoli e sudamericani dipendessero dalle decisioni relative all'esercito radunato in Andalusia e pronto ad imbarcarsi per il Río de la Plata. Il 1 gennaio 1820 alcuni reparti comandati dal generale Rafael Riego si ammutinarono sotto la guida dello stesso Riego. La reazione degli assolutisti fece temere, in un primo momento, il fallimento dell'insurrezione, ma – dalla metà di febbraio – altri colonnelli a capo di truppe dislocate nella zone di La Coruña, Zaragoza, Barcelona e Pamplona seguirono l'esempio di Riego.

Nel marzo 1820 a Madrid gli eventi si susseguirono con estrema rapidità. Ferdinando VII costituì infatti la *Junta de Estado*, presieduta dall'infante Carlo che, il 3 marzo, comunicò con un decreto regio che il Sovrano aveva disposto la riforma del *Consejo de Estado*, il quale a sua volta – nella sessione del 6 marzo – preparò una minuta del decreto regio del 6 marzo, in cui Ferdinando VII annunciava la convocazione delle *Cortes*.

Pressato dagli eventi, il 7 marzo Ferdinando VII dichiarava poi di voler giurare fedeltà alla Costituzione del 1812, il giorno seguente liberava i detenuti politici e, il 9 marzo, aboliva il *Tribunal de la Inquisición* e riconvocava l'*Ayuntamiento*¹⁵⁰⁹ di Madrid, sciolto nel 1814, cui si affiancò la *Junta Provisional Consultiva* con l'incarico di governare insieme al Sovrano, sino all'apertura delle sessioni delle *Cortes*¹⁵¹⁰. Dinanzi all'*Ayuntamiento*, Ferdinando VII giurava una

¹⁵⁰⁹ Pedro Baranda e Rodrigo Aranda erano gli *alcaldes*.

¹⁵¹⁰ Presieduta dal cardinale de Borbón, i membri erano: il generale Ballesteros; il vescovo de Michoacán, Abad y Queipo; l'ex ministro Lardizábal; Mateo Valdemoros; Vicente Sancho; il conde de Taboada; Pezuela; Crespo de Tejada e Tarríus.

prima volta fedeltà alla Costituzione del 1812, proposito che rinnovò dinanzi alle *Cortes* il 9 luglio.

Infine, nella *Gaceta* del 10 marzo venne pubblicato il *Manifiesto real* o *programa de Gobierno*, ove il Sovrano, rivolgendosi agli Spagnoli, giustificava ancora la Restaurazione del maggio 1814 in termini di un ritorno all'antica forma di governo, a suo dire richiesto dalla maggioranza della nazione, mentre era in realtà un ritorno inteso a recuperare tutto intero il suo antico potere assoluto. Affermava poi ipocritamente di essersi reso conto dei cambiamenti e della diffusione di nuove idee in Europa, per cui concludeva con l'esortazione di marciare tutti uniti lungo il sentiero costituzionale, dimostrando all'Europa un esempio di saggezza, di ordine e di perfetta moderazione.

La *Junta Provisional Consultiva* convocò per il 9 luglio le *Cortes* ordinarie¹⁵¹¹, procedendo poi alla designazione dei membri del nuovo governo, che si sarebbe chiamato *Ministerio* o *Gabinete*¹⁵¹². Dall'aprile 1820, quando cioè il *Ministerio* iniziò ad esercitare le proprie funzioni, la direzione dell'attività politica spagnola (ovvero il governo costituzionale) fu quindi divisa tra i due organi: il *Ministerio* e la *Junta Provisional Consultiva*. Il primo, che godeva dell'appoggio dei liberali, si mosse nel rispetto delle disposizioni costituzionali, ma non ebbe buoni rapporti con Ferdinando VII. La *Junta Provisional Consultiva*, invece, lavorava in senso contrario, proponendosi di ristabilire il regime del 1814 ed affermando la propria natura di organo delegato dal monarca, la cui autorità non poteva essere limitata da nessuna autorità al di fuori delle *Cortes*. [MR]

90. “[...] *La nación deseaba ver resucitada la anterior forma de gobierno; y esta persuasión me debió decidir a conformarme con lo que parecía ser el voto casi general de un pueblo magnánimo. [...] Mientras yo meditaba maduramente [...] las variaciones de nuestro régimen fundamental, que parecían más adaptables al corazón nacional y al estado presente de las diversas porciones de la monarquía española, así como más análogos a la organización de los pueblos ilustrados, me habéis hecho entender vuestro anhelo de que se restableciese aquella Constitución [...] promulgada en*

¹⁵¹¹ Decreto del 22 marzo 1820. Le sessioni delle *Cortes* ordinarie si svolsero dal 9 luglio al 9 novembre 1820.

¹⁵¹² A tal fine vennero chiamati Evaristo Pérez de Castro (*Estado*), José Canga Argüelles (*Hacienda*), Manuel García Herreros (*Gracia y Justicia*), Agustín Argüelles (*Gobernación*), Antonio Porcel (*Ultramar*), Juan Jabat (*Marina*) e Agustín Ahumada, il *marqués de las Amarillas* (*Guerra*).

Cádiz el año de 1812 [...] *cual tierno padre he condescendido a lo que mis hijos reputan conducente a su felicidad. He jurado a esa Constitución [...], he tomado las medidas oportunas para la pronta convocación de las Cortes. En ella reunido a vuestros representantes, me gozaré en concurrir a la grande obra de la prosperidad nacional. [...] Marcharemos francamente, y yo el primero, por la senda constitucional, mostrando a la Europa un modelo de sabiduría, órden y perfecta moderación [...]*"(FERDINANDO VII, *Manifiesto real o programa de Gobierno*, in: *Gaceta extraordinaria*, 10 marzo 1820)¹⁵¹³. [MR]

91. "Notizie estere – [...] *Giunse l'ora desiderata, in cui S. M. il Re Ferdinando VII, unendo i suoi sentimenti a quelli del pubblico spagnuolo, si presentò innanzi all'augusto congresso nazionale al solenne atto di giuramento della Costituzione della Monarchia. Si erano fatte anticipatamente tutte le disposizioni convenienti per celebrare solennemente questo atto. Stabilita dal Re l'ora decima della mattina di ieri domenica 9 luglio del 1820 per incamminarsi verso la gran sala delle Corti, uscì S. M. dal palazzo accompagnato dalla sua augusta Sposa e da' Serenissimi Infanti [...]. Il signor don Giuseppe Espiga, arcivescovo eletto di Siviglia, come presidente delle Corti, prese quindi la parola dirigendo al Re colla sua conosciuta eloquenza il seguente discorso.*

Le Corti nel tempo del loro minor lustro, ma di grandi e sublimi virtù, conservarono le leggi fondamentali del Regno, la gloria e lo splendore del Trono, e la prosperità nazionale; ma una saggia istituzione, che univa il re e la Nazione co' grandi e nobili sentimenti di amore e di lealtà, diminuì progressivamente, cadde alla fine nell'oblivione, e la Nazione divenne il teatro dell'ambizione, come il re divenne l'istrumento delle passioni. Il giorno del nascimento di Vostra Maestà fu l'aurora della restaurazione della Spagna, e più di 20 milioni di abitanti videro nel tenero Principe il degno successore di San Ferdinando.

Si rallegravano i popoli con queste lusinghiere speranze, quando nello stesso tempo [...] un vile impostore [...] strappa dalle braccia de' fedeli spagnuoli il loro amato monarca [...]. Ruggì allora il Leone di Spagna, [...] e mentre che i bravi guerrieri presentano un petto di bronzo e cacciano da questo virtuoso suolo le legioni del tiranno, i Padri della Patria, ch'erano stati chiamati dal voto generale delle Provincie, ristabiliscono la Costituzione

¹⁵¹³ Pubblicato sulla *Gaceta extraordinaria* del 10 marzo 1820. Per il documento completo, cfr.: Manuel FERRANDIS – Caetano BEIRAO, *Historia contemporánea de España y Portugal*, Barcelona, Labor, 1966, pp. 113-114 (dove si rinvia a: Marqués de VILLA URRUTIA, *Fernando VII, Rey constitucional*, Madrid, 1922).

della Monarchia spagnuola [...]. Credevano i degni figli della Madre patria di non poter meglio corrispondere alla confidenza con la quale le Provincie gli avevano onorati, e di non potere offrire al loro re un più aggradevole ossequio che col dare stabilità a un Trono vacillante, appoggiandolo sulla base di una legge fondamentale, la quale, essendo il testamento de' nostri Padri e l'espressione della sapienza, della giustizia e della volontà generale, chiudeva le porte non meno alla vile lusinga che ad un'ingiusta aggressione; assicurava l'amministrazione della giustizia; stabiliva un giusto sistema nelle finanze; e sanzionava il dovuto rispetto, l'obbedienza e la venerazione alle leggi ed alla autorità reale. In tal guisa pensavano in Cadice i rappresentanti della Nazione.

[...] La Spagna ritorna avventurosamente a vedere riunite le Corti che renderono sì gloriosi i regni degli Alfonsi e de' Fernandi, e la più virtuosa di tutte le Nazioni obblia gli aggravii, perdona le ingiurie e solo si occupa e si compiace nel ristabilimento di un governo costituzionale, nel conservare la purezza della Santa Religione, e nel dar testimonianze di gratitudine e venerazione al suo Re, assiso già sopra il suo augusto Trono nel Congresso Nazionale, dopo di aver prestato un solenne giuramento, col quale si è fatto più grande che il figlio di Filippo con la conquista de' regni d'Oriente [José ESPIGA y GALDES (arcivescovo di Siviglia, Presidente delle Cortes)]'.

Sua Maestà rispose con queste parole [:] '[...] Quando l'eccesso de' mali promosse la chiara manifestazione del voto generale della Nazione, oscurata anteriormente da lamentevoli circostanze che debbono cancellarsi dalla nostra memoria, fin d'allora mi decisi ad abbracciare il sistema bramato, ed a giurare la Costituzione politica della Monarchia, sanzionata dalle Corti generali e straordinarie del 1812. [...] Con quanta soddisfazione ho io contemplato il grandioso spettacolo non mai veduto finora nella storia di una magnanima nazione, che ha saputo passare da uno stato politico ad un altro senza perturbazioni né violenza, subordinando il suo entusiasmo alla ragione, in circostanze che hanno coperto di lutto e inondato di lagrime altri paesi meno fortunati! [...]

È tempo oramai di imprendere l'esame dello stato in che si trova la Nazione [...]. L'esame di questo punto guarentisce vieppiù l'idea di ciò che è essenziale ed urgente per istabilire il credito pubblico sopra le immutabili basi della giustizia, della buona fede e della scrupolosa osservanza e soddisfazione de' patti, donde nasce la tranquillità ed il benessere dei creditori, la confidenza de' capitalisti naturali e stranieri, ed il sollievo dell'erario.[...] L'amministrazione della giustizia, senza la quale non può essere società alcuna, fu fondata finora quasi esclusivamente nell'onore e probità de' suoi ministri; ma, appoggiata adesso a principii conosciuti e stabili, offre a' cittadini nuovi e più forti motivi di sicurezza e promette successivamente maggiori miglioramenti per quanto, riformati assennatamente, i nostri codici acquistino la semplicità e la perfezione che debbono dar loro i lumi dell'esperienza del secolo in cui viviamo[...].

È da sperare che il ristabilimento del sistema costituzionale e la leggiadra prospettiva che questo avvenimento presenta per l'avvenire [...] appianino il cammino per la pacificazione [...].

*Siccome appartiene alle Corti del regno il consolidare la comune felicità per mezzo di leggi savie e giuste, e con esse proteggere la Religione, i diritti della Corona e de' cittadini, così tocca alla mia dignità il pensare all'esecuzione ed adempimento delle leggi, e segnatamente della fondamentale della Monarchia, centro della volontà degli Spagnuoli e appoggio di tutte le loro speranze. Questa sarà la più grata e la più costante delle mie occupazioni. Allo stabilimento ed alla conservazione intera ed inviolabile della Costituzione io consacrerò la facoltà che la medesima Costituzione impone all'autorità Reale, ed in questo riporrò il mio potere, la mia compiacenza, la mia gloria' ... [FERDINANDO VII]" (GCRDS, **Supplimento al n. 17**, giovedì, 27 luglio 1820, pp. 69-72).*

Capitolo XXVI

Il decreto napoletano sulla libertà di stampa, il 26 luglio 1820, ripete i criteri adottati in proposito dalla recente legiferazione delle *Cortes* ma suscita polemiche giornalistiche ed un ampio dissenso interno al regime costituzionale napoletano

I. Dopo la Restaurazione del 1815, Ferdinando di Borbone aveva riconfermato le disposizioni per il controllo della stampa, già stabilite dal 1806. Le domande per il permesso di pubblicazione dovevano pertanto esser inviate al Presidente della prima sezione della *Gran Corte di Cassazione*, che le rimetteva ad uno dei revisori. Per i libri provenienti dall'estero il controllo era svolto da un'apposita commissione alla dogana di Napoli. Le opere che si ritenevano sospette venivano inviate per un ulteriore esame al ministero dell'Interno (in tal senso i decreti del 16 agosto 1815)¹⁵¹⁴.

Ora, nel 1820, poiché fra le altre misure il regime costituzionale intendeva garantire – con il decreto sulla stampa (del 26 luglio 1820) – che “ogni individuo è libero di scrivere, stampare e pubblicare le sue idee”¹⁵¹⁵, si produssero a Napoli un gran numero di quotidiani, fogli periodici e riviste, contribuendo ad orientare l'opinione pubblica, peraltro coinvolgendola in una forte polemica ideologica in merito alla corretta trascrizione degli eventi. Da qui il confronto che si svolge ovviamente non solo sul *GCRDS*, che spesso polemizza con i giornali esteri, ma anche nei suoi confronti, facendolo oggetto di critiche da parte della stessa stampa napoletana, soprattutto di *L'Amico della Costituzione*.

La stampa napoletana è dominata da una generale esaltazione per il trionfo dei principi costituzionali. Da parte sua, *L'Amico della Costituzione* dimostra di voler distinguere fra il movimento politico in atto ed un concetto negativo di rivoluzione, quando cioè questa fosse

¹⁵¹⁴ *Collezione delle leggi. 1815*, [fasc.] n. 5, pp. 155-158.

¹⁵¹⁵ Sono le esatte parole dell'art. 2 del decreto sulla stampa, del 26 luglio 1820, apparso sul *GCRDS*, n. 18, *venerdì, 28 luglio 1820*, p. 75.

concepita e realizzata in modo da scatenare forse non volutamente le spinte più estreme. Coloro che scrivono su questo organo di stampa non condividono l'idea che dal disordine, anzi dal *chaos* – come recita un luogo latomistico – possa rinascere sicuramente l'ordine.

Da qui l'individuazione di una migliore alternativa ad una tale concezione negativa di rivoluzione, quale minaccia di essere una radicale trasformazione delle istituzioni. Secondo *L'Amico della Costituzione* si deve trovare la via migliore per rendere l'insorgenza costituzionale una *medicina* davvero capace di guarire le disfunzioni del corpo sociale. Rimedio certamente forte, per tanti aspetti sgradevole, ma salutare. A questa distinzione il giornale collega l'idea di sostituire il termine stesso di rivoluzione con quello di *riforma civile*. "Ella è dunque una *guarigione del Corpo Politico, e le si conviene il nome di Riforma Civile*"¹⁵¹⁶.

Tuttavia non solo questo foglio, ma anche diverse altre testate intervennero nel corso della Rivoluzione costituzionale napoletana in un dibattito dalle proporzioni gigantesche, in certi casi sin dal loro primo numero, come *La Minerva napoletana*, nella sua dichiarazione di intenti¹⁵¹⁷. Da parte sua, in gran parte dei numeri *L'Amico della Costituzione*, dedica ampio spazio alla questione della libertà di stampa, a partire – ad esempio – dal significativo *Dialogo tra un Napolitano e un Forestiere*, argomentato, sul modello delle *Operette Morali* leopardiane, su questo argomento capitale¹⁵¹⁸. [CB]

II. D'altro canto, considerata nel suo complessivo contesto, l'importanza del dibattito sulla libertà di stampa nel corso della Rivoluzione costituzionale è stata autorevolmente ripercorsa da uno studio specificamente dedicato a tale questione da Girolamo Addeo sulle pagine dell'*Archivio storico per le province napoletane*¹⁵¹⁹. Prima però di riprenderne le formulazioni, va qui riconsiderato quanto sin qui abbiamo seguito relativamente a questo tema nel contesto della Restau-

¹⁵¹⁶ *L'Amico della Costituzione*, n. III, 19 Luglio 1820, p. 2.

¹⁵¹⁷ *La Minerva Napolitana*, n. 1, pp. 1-2.

¹⁵¹⁸ *L'Amico della Costituzione*, XV, 2 Agosto 1820, pp. 3-4; XVI, 3 Agosto 1820, pp. 2-3; XVIII, 7 Agosto 1820, pp. 3-4; interrotto al n. XXVIII, 17 Agosto 1820, pp. 3-4.

¹⁵¹⁹ Girolamo ADDEO, *La libertà di stampa nel Nonimestre costituzionale a Napoli*, [I], in: *Archivio storico per le Province napoletane*. [To.] CVII, Napoli, Società Napoletana di Storia patria, 1989, pp. 337-380; [II], in: *Ib.*, [To.] CX (1991, pp. 183-274. Fra le fonti coeve: *Sulla libertà di stampa*, in: *'La Minerva Napolitana'*, I, n. 5, pp. 212-218; *Collezione delle leggi. 1820*, [fasc.] n. 5, pp. 150-154. Per un aspetto specifico: D. RODIA, *La censura sulla stampa nel Regno delle Due Sicilie dal 1815 al 1848*, in: *'Samnium'*, XXX, 1957, pp. 77-98. [LP]

razione europea. Va ricordata anzitutto la stretta poliziesca seguita alle agitazioni studentesche ed all'assassinio di Kotzebue (marzo 1819), episodi che fornirono occasione a Gentz ed a Metternich di convocare una conferenza informale dei principi tedeschi a Karlsbad, dove nell'agosto i diplomatici dei singoli Stati convennero su di un controllo statale sia sulla stampa, sia sullo stesso insegnamento universitario.

Si è anche visto che tali misure ebbero l'effetto sia di riaccendere per un ultimo istante le inquietudini liberali dello *Czar*, sia di determinare le aspre critiche dalla Camera dei Comuni britannica e dal *'Times'*. Allora, lo stesso Castlereagh dovette ammonire Vienna a non aspettarsi un pieno appoggio nemmeno alla repressione dei fermenti rivoluzionari. Si è anche visto come Wilhelm von Humboldt, nel *Memoriale per una costituzione corporativa* [*"Denkschrift über ständische Verfassung"*], dell'ottobre 1819, si fosse occupato della questione, da lui ricondotta alle valenze ed implicazioni della stessa irrinunciabile *'libertà di coscienza'*.

Del resto, poco dopo l'inizio di quell'anno, a marzo, con il rientro a Cadice di Riego (e poco dopo di Quiroga), accolti in un delirante trionfo, il re di Spagna, Ferdinando VII, aveva dovuto cedere alle richieste delle *Junta Provisional Consultiva* di un pronto ripristino della libertà di stampa, nell'ambito di tre progetti di decreto intesi a ristabilire la guida politica degli uomini del 1814.

Riguardo a Napoli, ancora 'a caldo' nei primi giorni della Rivoluzione costituzionale, il 20 luglio Melchiorre Delfico aveva pubblicato, anonime, delle *Osservazioni sulla rivoluzione di Napoli*, in cui fra l'altro avvertiva di quanto fosse necessaria la moderazione, a cominciare dall'evitare qualsiasi abuso della libertà di stampa. Ogni abuso in questo campo – ammoniva – era estremamente pericoloso, anche se solo la satira arrivasse a colpire l'onorabilità degli avversari.

Era questo il clima in cui venne emanato il decreto del 26 luglio 1820, poi pubblicato sia sul GCRDS che nella citata *Collezione delle leggi. 1820, N°. 38*, con il titolo di: *Decreto che abolisce l'ufizio de' regi revisori pe' libri che s'immettono nel regno; e sottopone gli autori, stampatori e venditori di qualunque scritto ad alcune regole generali*¹⁵²⁰. La questione sollevata aveva attinenza con una sentita esigenza di porre comunque nei *'giusti limiti'* la libertà della stampa. E sotto questo profilo risulta davvero anticipatore il *Decreto per la libertà della stampa* contenuto nella C.SIC.1812. Intanto, perché caratterizzato da una precisa definizione

¹⁵²⁰ Collezione delle leggi. 1820 (pp. 150-154). Ora in: APDS, I, pp. 89-92.

degli spazi di autonomia, quantunque lasciando sopravvivere la censura preventiva (però solo a vantaggio della Chiesa, limitatamente alle sole materie di religione, di teologia dogmatica e di teologia morale)¹⁵²¹, e proibendo la diffusione di scritti considerati delittuosi. E tali erano considerati certamente non soltanto quelli contrari alla religione cattolica ed ai buoni costumi, ma anche quelli che risultassero sia offensivi per la persona del Re o della famiglia reale, sia – e soprattutto – tendenti a distruggere le basi della Costituzione stessa (mettendo in discussione la divisione dei poteri, il sistema bicamerale, la riserva parlamentare per le imposizioni fiscali e per la responsabilità dei ministri, la garanzia contro arresti arbitrari).

In effetti, nella *Costituzione siciliana* del 1812, la cosiddetta ‘anglosicula’ (voluta dai liberali isolani, sostenuti dal liberale Lord Bentinck), se indubbiamente ben precisa era la volontà di impedire ogni diffusione non solo di tutti gli scritti considerati tali da promuovere la disobbedienza alle leggi, ma anche dei semplici libelli che avessero intenzioni diffamatorie o comunque fossero contrari alla pubblica decenza¹⁵²², tuttavia – per il resto – veniva fatto salvo il pieno diritto di chiunque a “manifestare la sua opinione tanto sulle leggi, quanto su qualunque atto del potere esecutivo o del potere giudiziario”¹⁵²³.

Tanto più si capisce come nel 1820, a Napoli, l’idea di un controllo della stampa (sia pure limitando la censura preventiva ai casi suddetti) dovesse dar luogo ad un ampio dibattito, a cui appunto Addeo ha dedicato pagine di grande rilievo analitico, che dobbiamo ripercorrere per ricostruire la successione cronologica e colmare qualche sia pur minima inesattezza. Nella seconda parte della sua ricerca, Addeo considera tutti quegli scritti che – anche qui, ‘a caldo’ – videro la luce sin dal luglio 1820, ad opera di alcuni protagonisti della stessa Rivoluzione. Fra questi, anzitutto lo scritto di un ‘ardente carbonaro’ molisano, fra l’altro storico del *Novimestre*, ossia il maggiore dell’esercito Orazio de Attellis (marchese di Sant’Angelo), il quale pubblicava nel luglio 1820 un *pamphlet* intitolato *Due parole sulla libertà della stampa*¹⁵²⁴, dedicandolo a S. A. R. il Duca di Calabria, erede al trono e ora Vicario generale del Regno.

¹⁵²¹ *Costituzione siciliana (1812)* [qui: C.SIC.1812], in: AQUARONE-D’ADDIO-NEGRI, p. 424.

¹⁵²² *Ibidem*, p. 425 [paragrafo 8. VI].

¹⁵²³ *Ibidem*, l. c. [paragrafo 7. V].

¹⁵²⁴ Ringrazio Maria Pia Paternò per il reperimento dell’opuscolo in questione presso la BNN.

Qui, anticipando in positivo l'imputazione che – come vedremo – in negativo ne darà Metternich (nella sua *Profession de foi* allo Czar, del dicembre successivo), da parte sua il Marchese carbonaro indicava nell'invenzione della stampa lo strumento grazie al quale nella storia dell'umanità al potere della forza era potuto succedere quello del diritto¹⁵²⁵. Comunque la si volesse considerare – aggiungeva –, la libertà di stampa era qualcosa di tanto più imprescindibile nel corso di una rivoluzione che voleva rifondare su basi migliori il diritto stesso.

Secondo il Marchese, con l'illuminazione delle menti la stampa aveva posto fine alla barbarie, ai particolarismi, al settarismo di scuole filosofiche e di partiti che si erano distrutti a vicenda, in una formidabile congerie di petizioni di principi, di postulati dati per realtà oggettiva, razionalmente definibile, comprensibile e comunicabile¹⁵²⁶. Ma questo era quanto si stava verificando nella pubblicistica napoletana del 1820?

Quanto poco, almeno in quei frangenti, la stampa potesse servire ad evitare sopraffazioni e ad accertare ragioni e diritto, è dimostrato dall'ampio scontro di opinioni divergenti che caratterizza i primi mesi della Rivoluzione, fra luglio-agosto, con una parziale attenuazione a cui poi fece seguito un invelenirsi dello scontro ideologico, anche a mezzo stampa, fra i partiti nel novembre-dicembre¹⁵²⁷. Sul momento, comunque, fra luglio-agosto, le polemiche certamente non mancano. Più cauto sulla libertà di stampa, pur riconoscendone i meriti, Luigi Galante, nel suo *Catechismo costituzionale per uso del Regno Unito delle Sicilie* (dapprima uscito anonimo, senza indicazione di luogo, né di tipografo, con la sola data: 1820)¹⁵²⁸. Ma molte altre furono le prese di posizione¹⁵²⁹, oltre a quella del ministro degli *Affari Ecclesiastici*,

¹⁵²⁵ ADDEO, *La libertà di stampa...* [II], cit., p. 248.

¹⁵²⁶ Orazio de ATTELLIS (Marchese di Sant'Angelo), *Due parole sulla libertà della stampa* [...]. Napoli, da' torchi di Giovanni De Bonis, luglio 1820, pp. 9-10.

¹⁵²⁷ ADDEO, *La libertà di stampa...* [II], cit., p. 270.

¹⁵²⁸ Anche per questo esemplare anonimo (reperito presso l'ASN, *Archivio Polizia*, fasc. 64) ringrazio Maria Pia Paternò.

¹⁵²⁹ Fra gli altri, si devono vedere gli scritti: sia di Vito Morgera (*Osservazioni sulla riforma da farsi alla Costituzione di Spagna per adattarla al Regno delle due Sicilie*, Napoli, Stamperia di G. Severino, 1820); sia di Vincenzo Balzamo (*Pensieri sugli ultimi avvenimenti, seguiti dal Ragionamento di un elettore con se stesso*, Lecce, 15 luglio 1820); sia di Francesco De Angelis (*Il monarca Costituzionale, colle osservazioni politiche sulla costituzione spagnuola...*, Napoli, 1820); sia di Pasquale Galluppi (*Opuscolo in cui si esamina la legge provvisoria de' 26 luglio 1820 su la liberà di stampa*, Messina, Tipografia Antonio d'Amico Arena, 1820). Si devono comunque ricordare – sempre sulla scorta dell'Ad-

Francesco Ricciardi, sulle cui formulazioni meglio vedremo nel prossimo capitolo.

Resta da vedere se, e fino a che punto, ci furono o no quelli che in una rivoluzione si potrebbero solo con non molta coerenza chiamare abusivi. E quindi che cosa era considerato tale da indurre a rimettere in discussione questa libertà di stampa? Significativa è l'opposta interpretazione che della libertà della stampa diedero allora due abati.

Il primo, Giuseppe Rosselli, nella sua *Lettera a S. A. R. il principe Ereditario, Vicario generale del Regno*, datata 30 luglio, considerava il decreto un atto incostituzionale. L'altro, è il teatino Gioacchino Ventura di Raulica, il quale – in una 'lettera aperta' indirizzata al Vicario (intitolata *Riflessioni politiche sulla libertà della stampa*, recante in calce la data del 26 settembre) – ponendo il quesito rispondeva in realtà al Rosselli con tutt'altro intendimento della questione. "Un ministro della religione – scriveva Ventura al Vicario – ha osato sostenere la libertà della stampa contro la legge da Vostra Altezza emanata il dì 26 luglio [...], a discapito della morale e del dogma cristiano"¹⁵³⁰.

Il problema restava pertanto aperto ed avrebbe poi dato luogo ad altri dibattiti, come avremo occasione di accennare. Sin da ora va però precisato che – al di là dei sopra ricordati e di altri innumerevoli opuscoli – venne coinvolta nella polemica anche tutta la stampa periodica napoletana. L'inizio della rovente polemica venne dato – come si può vedere qui sotto nella parte antologica – dalla pubblicazione del *Decreto* in questione, sul *Giornale Costituzionale del Regno delle Due Sicilie* (precisamente sul n. 18, del 28 luglio). Fra gli aspetti che attirarono il maggior dissenso, intanto c'era la ricezione puntuale (nell'art. 14) dal testo spagnolo (art. 6) dell'eccezione fatta riguardo all'abolizione della censura preventiva, a vantaggio dei testi religiosi.

Non piacque inoltre il fatto che comunque un controllo successivo ai libri stampati nel Regno ed all'ingresso di quelli stampati all'estero, fosse affidato in ogni provincia ad una *Giunta Provisoria*

deo (ADDEO, *La libertà di stampa...* [III], cit., pp. 249-263) – anche: Giorgio Masdea (*Nuovi pensieri su la Pubblica Istruzione considerata ne' suoi Rapporti con la libertà e col Governo*, Napoli, Tipografia di A. Trani, 1820); Domenico Simeone Oliva (*La tasseorte per l'anno primo della Libertà nazionale. Poema...*, Napoli, Tipografia di L. Nobile, 1820); Carlo Lippi (*Prime idee concernenti il Miglioramento delle nostre istituzioni*. Napoli, Tipografia di Domenico Sangiacomo, 1820).

¹⁵³⁰ Si veda: G. VENTURA di RAULICA, *Gli scritti del 1820. Dall'adesione alla rivoluzione costituzionale al deluso riflusso conservatore*. A cura di Paolo Pastori. Con una premessa di Mario D'Addio. Firenze, Stabilimento Poligrafico Fiorentino, 2005, pp. 83 e ss.

Protettrice della Libertà della stampa. Nondimeno, un'attenuazione del controllo rispetto al decreto spagnolo va riconosciuta nel senso che in quello napoletano non figura formalmente l'istituzione di una *Giunta Suprema di Censura*, anche se il controllo veniva poi di fatto esteso a tutte le pubblicazioni, attraverso la formula di una '*censura economica*' che ogni tipografo doveva subire presentando preventivamente ogni stampato al Magistrato di Pubblica sicurezza¹⁵³¹.

92. "Volendo noi dare a' nostri leggitori la serie intiera de' documenti publicati negli scorsi giorni riguardanti la nostra riforma politica; dovessimo fare un cenno storico degli avvenimenti, che han dato luogo a questa riforma; ma poichè dovrebbesi cominciare dall'espore le cause di questi avvenimenti, e quindi seguirne tutte le fila, e ciò eccederebbe i limiti d'un foglio giornaliero, abbiam creduto opportuno di dare nel primo fascicolo dell'opera periodica che abbian promesso pel dì di Domenica, la storia completa de' primi giorni di questo mese, e di pubblicare ora solo i documenti con qualche osservazione [...]" (*L'Amico della Costituzione*, n. I, 17 Luglio 1820, p. 1). [CB]

93. "Dovrassi ella questa mutazione di cose appellar propriamente rivoluzione? No certamente; poichè per qualunque lato che ella si riguardi non somiglia a nessuna delle antiche e moderne rivoluzioni, nelle quali come cantò Dante nel 6 del *Purgatorio*, il popolo fu **somigliante ad un infermo, che non trovando posa sulle piume scherma con dar volta il suo dolore**. I Napoletani non si sono **rivoltati**, ma si sono unanimamente levati, e ben conoscendo la medicina che loro conveniva, l'hanno energicamente dimandata, ed ottenuta" (*L'Amico della Costituzione*, n. III, 19 Luglio 1820, p. 2). [CB]

94. "Notizie interne – 'Noi, Francesco, Duca di Calabria, Principe Ereditario e Vicario generale, veduto l'articolo 371 della Costituzione delle Spagne, da Noi giurata, concepito ne' seguenti termini: <Ogni spagnuolo ha la libertà di scrivere, imprimere e pubblicare le sue idee politiche, sanzachè vi sia bisogno di licenza, revisione o approvazione alcuna precedentemente alla pubblicazione dell'opera, ma sotto la restrizione e responsabilità che stabiliranno le leggi>; considerando che la facoltà di pubblicare in qualunque modo i propri pensieri dee essere indirizzata al fine d'istruire i cittadini de' loro diritti e doveri, di prevenire o mettere al giorno gli abusi di autorità che potrebbero offendere la Costituzione; che di questa facoltà non può farsi uso

¹⁵³¹ ADDEO, *La libertà di stampa...* [I], cit., p. 364n.

per eccitare il popolo alla rivolta, o alla sedizione; che in generale la stessa facoltà non potrebbe essere rivolta contro alla morale, alla religione, ed a' diritti degl'individui senza scuotere le fondamenta dell'ordine pubblico, principale scopo di tutte le leggi politiche e civili; d'accordo con la Giunta provvisoria di Governo, abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue:

Art. 1. L'ufficio de' regi revisori, tanto della stampa, quanto de' libri esteri che si immettono e circolano nel Regno delle due Sicilie, è abolito¹⁵³²;

Art. 2. Ogn'individuo è libero di scrivere, stampare e pubblicare le sue idee: l'autore non però, o lo stampatore, se l'autore fosse anonimo, sarà sempre responsabile al governo, e sottoposto alle pene espresse ne' seguenti articoli¹⁵³³.

Art. 3. È vietato a qualunque privato cittadino il far proclamazioni, o l'affiggere qualunque stampa, scritto o figura senza il permesso de' Magistrati della pubblica sicurezza¹⁵³⁴. In caso di contravvenzione, i Magistrati della pubblica sicurezza faranno defiggere lo scritto, e gli autori del delitto saranno puniti colla pena stabilita dall'art. 13 delle leggi penali.

Art. 4. Se siensi stampate e pubblicate proclamazioni o qualunque scritto tendenti a promuovere la sommossa nel popolo, o la rivolta negli Stati esteri, l'autore, o lo stampatore, i distributori, ed i venditori, anche a minuto, saranno puniti colle pene stabilite dall'art. 314 delle leggi penali¹⁵³⁵.

Art. 5. Se siensi stampate e pubblicate proposizioni contrarie a' dogmi della Religione Cattolica, l'autore, o lo stampatore, i distributori ed i venditori, anche a minuto, saranno puniti colle pene stabilite dallo stesso articolo 314 delle leggi penali¹⁵³⁶. [...]

Art. 10. In ogni Provincia o Valle sarà una Giunta Provvisoria Protettrice della Libertà della stampa, composta di sei individui da nominarsi da Noi d'accordo colla Giunta provvisoria di Governo, tra membri de' corpi insegnanti¹⁵³⁷.

¹⁵³² Come si è detto, una tale abolizione era già stata anticipata, ben prima del suddetto decreto delle Cortes, dal paragrafo 1 del Decreto posto in appendice al Titolo I della Costituzione siciliana (1812) [qui: C.SIC.1812].

¹⁵³³ Si veda l'anticipazione di questo articolo nel sopra riportato paragrafo 1 del Decreto contenuto nella C.SIC.1812.

¹⁵³⁴ Questa prima parte dell'art. 3 innova, nel senso restrittivo di una preliminare autorizzazione delle autorità di pubblica sicurezza, rispetto ai sopra ricordati decreti delle Cortes e della C.SIC.1812.

¹⁵³⁵ Anche questo art. 4 amplia le restrizioni rispetto ai decreti sia di Spagna che della C.SIC.1812, chiamando in causa il pericolo di sommossa popolare o di invito alla ribellione negli Stati esteri.

¹⁵³⁶ Analogamente il sopra riportato paragrafo 3 del citato Decreto della C.SIC.1812.

¹⁵³⁷ A tal riguardo, nel decreto del 26 luglio 1820, c'è una significativa innovazione non soltanto rispetto alla C.SIC.1812, ma anche rispetto al decreto delle Cortes

Art. 11. Niuno potrà essere tradotto in giudizio pe' misfatti e delitti espressi negli articoli 4, 5, 6, 7, se prima la Giunta della Provincia o Valle, dove l'autore o lo stampatore è domiciliato non dichiarerà, dopo aver inteso [le] due¹⁵³⁸ giustificazioni dell'imputato, che ci sia luogo all'accusa.

Art. 12. Gl'imputati potranno fra lo spazio di giorni venti, a contare dal dì che loro sarà notificato il parere della Giunta Protettrice, appellare alla Università de' Regi Studi di Napoli, pe' nostri Dominj di qua del Faro, ed alle Università le più vicine di Palermo o Catania per quei di là dal Faro, le quali rivedranno inappellabilmente il giudizio delle Giunte parziali delle Provincie o Valli. Se le Università de' regi Studi confermeranno il parere, ciascuna per la parte che le riguarda, dal quale erasi appellato, gl'imputati saranno tradotti innanzi alle rispettive Gran Corti Criminali, o Giudici Correzionali¹⁵³⁹.

Art. 13. L'autore o lo stampatore, se lo scritto è anonimo, saranno tenuti di presentare, contemporaneamente alla pubblicazione de' loro scritti, un esemplare di quelli al Capo della pubblica sicurezza della Provincia o Valle dove è sita la stamperia. Un altro esemplare dovranno dare alla Biblioteca Nazionale. Niuna altra pubblica autorità potrà prendere o chiedere altro esemplare¹⁵⁴⁰ [...].

Art. 14. Gli scritti che tratteranno *ex professo* di materie teologiche e de' dogmi della nostra Religione non potranno essere pubblicati se non previo esame e permesso della Facoltà Teologica dell'Università de' regi Studi di Napoli pe' nostri Dominj di qua dal Faro, e delle Università di Catania o di Palermo pe' Dominii di là dal Faro¹⁵⁴¹.

(di quest'ultimo si vedano i sopra riportati artt. 13-14), in quanto negli artt. 10-11 di questo decreto napoletano non solo non si considera affatto una *Giunta Suprema di Censura*, istituita presso il governo centrale, ma si specifica anche che la *Giunta provvisoria protettrice della libertà di stampa*, da istituirsi per ogni Provincia o Valle, avrebbe dovuto esser costituita da appartenenti al corpo insegnante (sul cui significato si veda più avanti l'art. 12).

¹⁵³⁸ Si veda, più avanti, l'art. 15.

¹⁵³⁹ Rispetto a quelli previsti dall'art. 13 del decreto sulla libertà di stampa emanato dalle *Cortes* (riportato qui, *infra*, nel paragrafo antologico 95), anche gli organismi di controllo sono nel documento napoletano meglio specificati nel riferimento ad una verifica oggettiva, persino scientifica (da parte delle Università degli Studi e non da parte delle autorità ecclesiastiche), della rilevanza o meno delle opinioni sospettate, rispetto alle necessarie garanzie per l'assetto istituzionale e per i valori etici in cui il nuovo regime si riconosce.

¹⁵⁴⁰ Anche qui il decreto napoletano è innovativo rispetto ai decreti spagnolo e siciliano, prefigurando la moderna regolamentazione del diritto di stampa, non solo con il preventivo controllo censorio da parte delle autorità di pubblica sicurezza, ma anche nel senso dell'obbligo del deposito di un esemplare per fini di istruzione pubblica.

¹⁵⁴¹ Anche questo art. 14 è innovativo rispetto agli antefatti di Sicilia e di Spagna, nel senso che come in questi decreti si considera la previa censura per edizioni di

Art. 15. *Se il Magistrato di pubblica sicurezza, o il Governo crederà che lo scritto, o le figure sieno inciampate in uno de' casi preveduti dagli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del presente decreto, avranno la facoltà di domandare la soppressione alla Giunta della Provincia o Valle, dove la stampa è seguita. La Giunta non potrà pronunziare la soppressione, se non inteso l'autore o lo stampatore, qualora sia comparso; e dove non sia comparso, se non sia stato due volte intimato. Questa soppressione si avrà come semplice sospensione in seno al giudizio definitivo della Università de' regi Studi da farsi a' termini dell'articolo 12¹⁵⁴².*

Art. 16. *Quanto a' libri ed alle stampe di ogni genere, che si introdurranno dall'estero, sarà vietato l'ingresso, e la circolazione di quelle solamente che inciampano in uno de' casi preveduti dagli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del presente decreto. Gli uffizi doganali passeranno gl'involti de' libri e stampe alla giunta protettrice, la quale dovrà fra ventiquattro ore dare un avviso motivato per quei che rifiuterà. Il segretario di Stato ministro degli Affari interni farà eseguire il giudizio della Giunta senza che il Governo possa esercitare alcun dritto di confiscazione¹⁵⁴³. [...] Napoli, 26 Luglio 1820. [...] Il segretario di Stato ministro degli Affari interni, Giuseppe Zurlo' "(GCRDS, n. 18, venerdì, 28 luglio 1820, p. 75).*

95. *"Notizie interne – Sopra la libertà politica della stampa in Spagna. – 'Le Corti generali ed straordinarie in attenzione a che la facoltà individuale de' cittadini di poter pubblicare i loro pensieri e idee politiche serve non solo di freno all'arbitrarietà di quelli che governano, non che di mezzo per illustrare la Nazione in generale, ed essendo l'unica strada per portare alla conoscenza la vera opinione pubblica, hanno decretato quanto segue:*

[Art.] 1. *Tutti i corpi e persone particolari di qualunque condizione hanno la libertà di scrivere, stampare e pubblicare le loro idee politiche senza*

carattere teologico. Si vedano, in tal senso: sia il paragrafo 2 del *Decreto per la libertà della stampa*, incluso nella C.SIC.1812 [*Costituzione siciliana (1812)*, in: AQUARONE-D'ADDIO-NEGRI, p. 424], sia l'art 6, 12 del decreto delle *Cortes* (per il quale si veda anche qui, *infra*, il paragrafo 95).

¹⁵⁴² I tre gradi di giudizio erano previsti anche sia nella C.SIC.1812, per quanto limitatamente ad "*opere che trattano di materie di religione*", per cui veda il paragrafo 24 del citato *Decreto* [*Costituzione siciliana (1812)*, in: AQUARONE-D'ADDIO-NEGRI, p. 424]; sia nel decreto *Cortes* (artt. 16-18), per il quale si veda, qui, *infra*, il già citato paragrafo 95).

¹⁵⁴³ Anche qui innovativo (ancorché nel senso rivoluzionario di un controllo contro la diffusione di idee contrarie al regime, piuttosto che in senso coerentemente liberale) il dettato dell'art. 16 rispetto ai due decreti di Spagna e di Sicilia, che non prevedono alcun controllo sul commercio librario.

*necessità di licenza, revisione, o approvazione alcuna che preceda alla pubblicazione, sotto le responsabilità infrascritte*¹⁵⁴⁴.

[Art.] 2. *Pertanto restano aboliti tutti gli attuali giudicati di stampa come anche la censura di opere politiche che precedeva alla stampa di esse.*

[Art.] 3. *Gli autori e gli stampatori saranno responsabili dell'abuso di questa libertà.*

[Art.] 4. *I libelli infamanti, gli scritti calunniosi, i sovversivi alle leggi fondamentali della Monarchia, i licenziosi e contrari alla decenza pubblica e buoni costumi, saranno puniti con le pene delle leggi e con quelle che qui s'impongono*¹⁵⁴⁵.

[Art.] 5. *I giudici e tribunali rispettivi s'incaricheranno dell'indagine, calificazione [sic] e castigo de' delitti che si commetteranno per l'abuso della libertà della stampa, regolandosi al disposto dalle leggi ed al contenuto di questo regolamento.*

[Art.] 6. *Tutti gli scritti sopra materia di religione, restano soggetti alla previa censura degli ordinari ecclesiastici, secondo lo stabilito dal Concilio di Trento*¹⁵⁴⁶.

[Art.] 7. *Gli autori o editori che abbiano facilitato il manoscritto originale, non saranno obbligati a mettere i loro nomi negli scritti che pubblichino*¹⁵⁴⁷: *ma resteranno soggetti alla stessa responsabilità, e lo stampatore dovrà*

¹⁵⁴⁴ Sia questo art. 1 che il seguente art. 2 erano già stati anticipati dalla C.SIC.1812, nel sopra citato *Decreto per la libertà della stampa*, dove, al paragrafo 1, si precisava che: "Ognuno potrà stampare e pubblicare le sue idee senza bisogno di licenza, e senza obbligo di sottoporle ad una precedente [leggi: preventiva]" (*Costituzione siciliana (1812)*, in: AQUARONE-D'ADDIO-NEGRI, p. 424).

¹⁵⁴⁵ Nella stessa costituzione siciliana, nel suddetto *Decreto per la libertà della stampa*, si precisava: "[...] Sarà delitto il pubblicare scritti di qualunque sorta: [...] paragrafo 4. II. Nei quali si offenda la persona del re dichiarata inviolabile; paragrafo 5. III. Nei quali si offenda un individuo della real famiglia; paragrafo 6. IV. Che tendessero a distruggere direttamente le basi della Costituzione del 1812 [...]; paragrafo 7. V. Che promuovano direttamente e a disegno la disobbedienza alle leggi ed ai mandati ed ordini de' magistrati relativi alla esecuzione delle stesse [...]" (*Ib.*, p. 425).

¹⁵⁴⁶ Nello stesso luogo, della C.SIC. 1812, sopra ricordato, dopo aver detto, al paragrafo 2, che "i soli scritti sopra materie di religione resteranno soggetti alla previa censura degli ordinari ecclesiastici, come si stabilisce nel Concilio di Trento [...]" (*Ib.*, p. 424) –, subito dopo si precisava: "intendendosi per tali scritti tutti quelli che di proposito trattano de' dogmi e culto della religione cristiana cattolica apostolica romana, i catechismi cristiani e le versioni e interpretazioni del nuovo e antico testamento" (*Ib.*, l. c.). E pertanto "sarà delitto il pubblicare scritti di qualunque sorta: paragrafo 3. I, che contengano articoli contro la religione cattolica apostolica romana, e contro i buoni costumi" (*Ib.*, l. c.).

¹⁵⁴⁷ Si veda nella stessa costituzione siciliana, nel citato *Decreto*: "paragrafo 18. Non sarà tenuto [lo stampatore, n.d.c.] di palesare il nome dell'autore, se non ricercato dal giudice ordinario, a cui ne sarà stata avanzata l'istanza. Mancando a questa giustificazione, o tacendo, sarà soggetto alle stesse pene prescritte per l'autore" (*Ib.*, p. 426).

*sempre sapere chi sia l'editore dell'opera, altrimenti sortirà la pena che si dovrebbe imporre all'editore che trasgredendo la legge fosse conosciuto*¹⁵⁴⁸.

[Art.] 8. *Gli stampatori saranno obbligati a mettere i loro nomi, cognomi, luogo ed anno dell'edizione in tutti gli stampati, qualunque sia il volume*¹⁵⁴⁹; [...] *però la falsificazione di alcuno di questi requisiti sarà castigata, come anche l'assoluta omissione di questi*¹⁵⁵⁰. [...]

[Art.] 10. *Gli stampatori di opere o scritti che si dichiarino innocenti e non pregiudiziali, saranno puniti con una multa di cinquanta ducati in caso di omettere i loro nomi o alcuno de' requisiti indicati nell'art. 8. [...]*

[Art.] 13. *Per assicurare la libertà della stampa, ed arrestare al medesimo tempo l'abuso, le Corti nomineranno una Giunta Suprema di Censura che dovrà risiedere presso il governo, composta di nove individui, ed a proposta di questi vi sarà altra simile in ogni capitale di Provincia composta di cinque*¹⁵⁵¹.

[Art.] 14. *Saranno ecclesiastici tre degl'individui della Giunta Suprema di Censura, e due similmente ecclesiastici de' cinque delle Giunte di Provincia, e gli altri secolari, e tutti persone di studio, probi, virtuosi e capaci al disimpegno di questa carica.[...]*

[Art.] 16. *L'autore o stampatore potrà domandare copia della censura e contestare questa. Se la Giunta confermasse la prima censura, avrà azione l'interessato di mandare il passaggio dell'atto alla censura della Giunta Suprema.*

[Art.] 17. *L'autore o stampatore potrà domandare alla Giunta Suprema che gli atti siano esaminati una e due volte, e poi li si consegneranno. Se l'ultima censura della Giunta Suprema è contraria all'opera, sarà questa ritenuta senz'altro esame; ma se l'approvasse, le si darà corso.*

[Art.] 18. *Quando la Giunta censoria di Provincia o la Suprema dichiareranno che l'opera contiene ingiurie personali, la parte offesa potrà seguire il giudizio ne' tribunali competenti a tenore delle leggi.*

¹⁵⁴⁸ Nello stesso luogo della C.SIC.1812 si legge: "Lo stampatore sarà obbligato [...] paragrafo 16. I. A far firmare dall'autore innanzi a due testimonii i fogli del manoscritto che dovrà pubblicare, ed avere una piena cognizione di colui dal quale ha ricevuto l'originale" (Ib., p. 425).

¹⁵⁴⁹ Ancora nella medesima costituzione siciliana: "[Lo stampatore sarà obbligato], paragrafo 17. II. Apporre il suo nome, il luogo e l'anno dell'impressione" (Ib., p. 425).

¹⁵⁵⁰ Sempre nella C.SIC.1812, nello stesso Decreto: "paragrafo 19. Colui che falsificherà, ovvero ometterà il nome, il luogo e l'anno dell'impressione, sarà condannato a pagare [...]" (Ib., l. c.).

¹⁵⁵¹ Questi due artt. 13 e 14 mancano significativamente nella costituzione siciliana, nello stesso sopra menzionato Decreto.

[Art.] 19. *Quantunque i libri di religione non possano stamparsi senza la licenza dell'Ordinario, questo non potrà negarla senza la previa censura e udienza dell'interessato.*

[Art.] 20. *In caso che l'Ordinario insistesse in negar la licenza, potrà l'interessato accudire con copia della censura alla Giunta Suprema, la quale esaminerà l'opera, e trovandola degna di approvazione, comunicherà il suo parere all'Ordinario, [...] il quale, come più imposto nella materia, concede la licenza affine di evitare ulteriori ricorsi¹⁵⁵²[...]"(GCRDS, n. 18, venerdì, 28 luglio 1820, pp. 75-76).*

96. *"Impiger, iracundus, inexorabilis, acer / Jura necet sibi nato, nihil non arroget armis. Disse già un critico famoso, che Orazio nel dipingere Achille [...] si dee chiamar più contento d'essere osservato nel gran dipinto di Omero che nella miniatura di Orazio. Io non so per quale sgraziato accidente dopo duemila anni il buon Venosino ha ritrovato un perfetto imitatore nel **Giornale costituzionale del Regno delle Due Sicilie**, poiché nell'applicare quelle parole all'**Amico della Costituzione** il **Giornale costituzionale del Regno delle Due Sicilie** ha commesso uno sbaglio maggiore di quel di Orazio nell'applicarle che fece al Divo Pelide. L'**Amico della Costituzione** non avrà tutte le buone qualità del **Giornale costituzionale del Regno delle Due Sicilie**, tra le quali non ultima è quella di essere scritto con nuovi modi di dire spiranti tutti rara venustà ed eleganza; ma ve n'è una a cui pretende (e lo dovrebbero tutti) ed è la moderazione, alla quale non crede di aver mancato co' due articoli, per cui mena tanto romore il **Giornale costituzionale del Regno delle Due Sicilie**. Nel primo di questi articoli si gridò la voce contro un ordine veramente anti-costituzionale; e fu ben fatto, e ci protestiamo di esser pronti a far sempre lo stesso.*

Il giornale costituzionale in fatti scusa quell'ordine con addurre non so quale equivoco; e noi per dar prova della nostra moderazione gli meniamo buona la scusa. Tutto ciò che dice intorno alla necessità del giornale ufficiale, non è, e non può essere che la opinione di tutti: ma non era discorso di ciò: si trattava della proibizione di pubblicare i documenti prima del giornale ufficiale,

¹⁵⁵² Analogamente a questi due artt. 19 e 20 napoletani, anche nella Costituzione siciliana, nello stesso sopra ricordato Decreto, si prevedeva la possibilità di appello alle autorità secolari contro la stessa sentenza del vescovo, incaricato di previo esame delle opere di contenuto religioso: "paragrafo 24. *Per opere che trattano di materie religiose, benché siasi precedentemente stabilito che non possano stamparsi senza previo permesso dell'ordinario vescovo; in caso di negativa del medesimo, l'interessato potrà gravarsi presso il metropolitano; ed essendo questo ordinario, la seconda istanza sarà prodotta innanzi al giudice della Monarchia; la terza istanza, in caso di difforme parere, sarà avanzata nel primo caso al giudice della Monarchia, nel secondo al tribunale di appello competente"*(Ib., p. 426).

e solo per contrariare questa proibizione che ci è sembrata anticostituzionale, noi scrivemmo quell'articolo, e non per desiderio che avessimo di divenire compilatori d'un giornale ufficiale, al quale onore non aspiriamo. In quanto al secondo articolo in cui si espose una lettera di Church, noi ci protestammo che la lettera non era nostra; e possiamo assicurare il compilatore del **Giornale costituzionale del Regno delle Due Sicilie** che ne rimandammo una prima, perché era ridondante di villanie contro di lui. Noi ci rallegriamo col **Giornale costituzionale del Regno delle Due Sicilie** delle sue fortune, e de' nuovi associati che da ogni parte gli procaccia il suo merito, e siamo lieti che deve ciò al comparire dell'**Amico della Costituzione**, poiché lo avremo così legato a noi anche col sacro indissolubil vincolo della gratitudine.

E finiamo col dichiarare che non entreremo più con chicchessia in gare sì fatte, e che solo risponderemo modestamente da ora in avanti alle critiche moderate che riguardino opinioni, o cose da noi esposte nel nostro giornale, ed esortiamo tutti i nostri colleghi a far lo stesso, poiché in tempo di tanta moderazione [...] sarebbe un vero male che i giornalisti soli non volessero seguire sì nobile, ed inimitabile esempio; perché si correrebbe rischio di meritare la taccia di essere i soli non suscettivi di emenda" (*L'Amico della Costituzione*, n. XII, sabato, 29 Luglio 1820, p. 3)¹⁵⁵³. [CB]

97. "I grandi giornali sono gli apportatori dei liberi pensieri, e l'unico mezzo di spandere agevolmente nel popolo utili verità, ove portin l'impronta di saggia moderazione, e d'illibato amor patrio. Noi non manchiamo già di giornali, che ben dodici e più ne conta la sola Capitale, ed appena la libertà della stampa vanta un mese di esistenza. Ma se essi lasciano ancora de' vuoti da compiere, segnano pure orme luminose a quei che si faranno a seguirli: ed è bella, e non sarà mai soverchia questa gara alle libere monarchie. La Minerva Napolitana, venendo al loro seguito, si propone di offrire non dispregevoli materiali del nuovo corso costituzionale" (*Discorso preliminare*, in: *La Minerva napoletana*, n. I [Primo Trimestre. Agosto-Settembre-Ottobre] Napoli, Dalla Tipografia Francese, 1820, pp. 1-2). [CB]

¹⁵⁵³ La moderazione a cui fanno costantemente riferimento i compilatori de *L'Amico della Costituzione* risulta, del resto, strettamente conforme al tema dell'imparzialità nella lettura dei fatti, dimostrata, fin dalle prime pagine del quotidiano, attraverso la scelta di riportare i contenuti della relazione ufficiale del Luogotenente Naselli sui fatti di Palermo, senza alcun commento aggiunto. "Essendosi già sparse per la città le notizie di Palermo, al fine d'impedire, che degli affari di colà, si formi taluno un'idea falsa, noi esporremo qui il contenuto della relazione ufficiale del Luogotenente Naselli" (*L'Amico della Costituzione*, n. IV, 20 Luglio 1820, p. 1). [CB]

98. *“Ed oh! la gran sorpresa che la plebe! Noi ne abbiamo una, e forse minore di ogni altra gran Capitale: una, composta un tempo di proletari infingardi, ai quali l'estrema fertilità del suolo apprestava facili mezzi di sussistenza, e che il calore del clima dispensava dall'essere vestiti come in un settentrionale paese. Oggi tutto è cangiato. Abolita la feudalità, distrutt' i fe-decommessi, divise le proprietà, tolte le somministrazioni pietose ma imprudenti, che i monasteri faceano di viveri, il nome di lazzaroni non risveglia più l'idea di una volta. E da una parte, non potendo nutrirsi senza fatica, quei proletarj han dovuto vivere dell'opera loro; e quindi cominciano a divenire industriosi, ed ogni giorno, sotto il più bel cielo, sentono meglio di avere una patria poiché il bene delle divise proprietà ha avuto il tempo di scendere fino ad essi”*(*La Minerva napoletana*, n. 2, p. 52). [CB]

99. *“La libertà della stampa, come tutte le cose di questo mondo, con grandissimi vantaggi porta seco qualche inconveniente. Ma siccome l'ubriacchezza di qualche individuo non ci farà estirpare le viti, così l'abuso di pochi non ci farà privare dell'alto beneficio che porta la libertà di pensare. Un popolo chiamato dal suo statuto costituzionale a concorrere colla scelta de' suoi deputati alla repressione degli abusi ed alla formazione delle leggi, deve esser liberamente istruito sopra gli atti del governo. La stampa libera l'illumina e dirige le sue azioni. Un governo rappresentativo deve fondare la sicurezza pubblica sul rispetto di tutti i dritti, né vi può esser miglior freno contro l'ingiustizia quanto la pubblicità. Del resto una buona legge sulla stampa senza inceppare gl'ingegni saprà metter freno alla licenza”* ([Luigi Galante], *Catechismo costituzionale per uso del Regno Unito delle Sicilie*, 1820 [s. l., s. t.], p. 26).

100. *“La invenzion della stampa tracciò poco a poco al genere umano le medie proporzionali tra tutte le estremità che lo desolavano. A' re, a' cittadini, a' ministri de' culti si offerse allora la opportunità di esporre le proprie e di valutare le altrui ragioni al coverto da ogni soverchieria. Così l'impero del diritto successe in modi non equivoci a quello della forza”*(**Orazio de AT-TELLIS** [Marchese di Sant'Angelo], *Due parole sulla libertà della stampa* [...]. *Napoli, da' torchi di Giovanni De Bonis*, luglio 1820, pp. 9-10).

Capitolo XXVII

Con la ripresa della pubblicazione della *Costituzione spagnola*, sul *foglio ufficiale* le nuove direttive sul ruolo del clero forniscono l'occasione per definire i capisaldi dei principi costituzionali (la libertà individuale, dell'industria, delle opinioni; la Sovranità della Nazione; i Diritti politici distinti dai Diritti naturali; i poteri dello Stato) individuandone il fulcro nell'esistenza di una vera *'aristocrazia naturale'*, quella *'de' talenti, della dottrina e delle virtù pubbliche e private'* (2-11 agosto 1820)

Dopo un intervallo di alcuni giorni, il 2 agosto riprende la traduzione della Costituzione di Spagna dal punto successivo a quello in cui era arrivata la pubblicazione sul n. 16 (del 26 luglio) – ossia dagli artt. 286-294 del *Capitolo III (Dell'amministrazione della giustizia nel criminale)*, del *Titolo V*. Si riprende dunque con gli artt. 295-308 del suddetto *Capitolo III*, proseguendo poi con la pubblicazione dell'inizio del *Titolo VI (Del governo interno delle Province e de' paesi)*, *Capitolo I (Aggiuntamenti)*, dove una nota spiegava che con tale termine (e con altri di consimile significato) ci si riferiva ai municipi¹⁵⁵⁴.

La traduzione continua subito dopo, sui numeri successivi: il giorno 3 agosto, con gli artt. 310-319¹⁵⁵⁵ ed il 4 agosto, con gli artt. 320-323 del *Capitolo I* e con l'inizio del *Capitolo II (Del Governo politico delle province e delle Diputazioni provinciali)*, artt. 324-334¹⁵⁵⁶. Il 5 agosto, si pubblica l'art. 335, costituito da ben 10 commi¹⁵⁵⁷, ed il 9 agosto gli artt. 336-337 del *Capitolo II* e l'inizio del *Titolo VII (Delle contribuzioni)*, *Capitolo Unico*, artt. 338-343¹⁵⁵⁸.

A fronte di questo modello recepito dalla Spagna, fra i protagonisti del regime costituzionale non mancarono comunque posizioni

¹⁵⁵⁴ GCRDS, n. 22, *mercordì*, 2 agosto 1820, p. 92.

¹⁵⁵⁵ *Ibidem*, n. 23, *giovedì*, 3 agosto 1820, p. 96.

¹⁵⁵⁶ *Ibidem*, n. 24, *venerdì*, 4 agosto 1822, pp. 99-100.

¹⁵⁵⁷ *Ibidem*, n. 25, 5 agosto 1820, p. 104.

¹⁵⁵⁸ *Ibidem*, n. 28, *mercordì*, 9 agosto 1820, p. 116.

molto diversificate nel senso della mediazione fra rivoluzione e ritorno all'ordine, ossia fra idee nuove ed esperienze antiche. In una simile prospettiva evolutiva, progressiva ma non radicale, si palesa l'incidenza che nel tentativo di raffrenare il radicalismo carbonaro ebbero personalità di alto livello. Fra gli altri, è questo il caso di Francesco Ricciardi (a suo tempo insignito della contea di Camaldoli, da Murat), anche se in materia di politica ecclesiastica sembra esservi in lui un qualche allineamento alla tradizione giurisdizionalista, sia borbonica che napoleonica.

Ma per il resto, la posizione del Conte di Camaldoli palesa una significativa volontà appunto di mediazione fra antico e nuovo regime. In qualità di ministro degli Affari Ecclesiastici, Ricciardi¹⁵⁵⁹ manifesta cioè una ponderata concezione delle novità costituzionali introdotte dalla Rivoluzione. È appunto quanto risulta dalle argomentazioni da lui ufficialmente rivolte al clero con la *Circolare agli ordinari del Regno*, che per la sua importanza nei seguenti paragrafi antologici riportiamo quasi integralmente¹⁵⁶⁰.

Qui, infatti, – in percepibili echi (o quantomeno singolari assonanze) della denuncia di Constant del nuovo volto della tirannia moderna (ammantata di panni libertari, per usurpare l'intima sostanza delle libertà) – secondo Ricciardi il nuovo ordine costituzionale non dovrà dunque essere una democrazia sul modello roussoviano-giacobino, in un egualitarismo sul quale si erga un'oligarchia dispotica, ma dovrà invece fondarsi sul riconoscimento di meriti e di capacità differenziati, ossia su una nuova selezione sociale (un'*Aristocrazia naturale*), attuata sulla base di preminenze naturali, di diversità di talento, di indole e di impegno.

Se la nuova gerarchia sociale non può risultare dalla pretesa di una puntuale e totale eguaglianza nativa, tanto meno può nascere da quelle differenze artificiali, innaturali (l'*Aristocrazia ereditaria*, aristocrazia *artificiale*), generate dall'antico dispotismo, sopravvivenze

¹⁵⁵⁹ Sul personaggio, si veda: *Indice biografico*.

¹⁵⁶⁰ Si veda: F. RICCIARDI, [MINISTERO DI STATO DEGLI AFFARI ECCLESIASTICI] – *Circolare agli Ordinari del Regno*, in: GCRDS, *Supplemento* al 30 (venerdì, 11 agosto 1820), pp. 125-128. Ora in: F. RICCIARDI, *Scritti e documenti vari...*, preceduti dalla sua vita, scritta da suo figlio Giuseppe, e da un'introduzione di Leopoldo Tarantini, Napoli, Gaetano Nobile, 1873, pp. 43-56. In generale, sul tema: G.M. MONTI, *Stato e Chiesa durante la rivoluzione napoletana del 1820-21*, in: PLURES, *Chiesa e Stato. Studi storici e giuridici per il decennale della Conciliazione tra la Santa Sede e l'Italia, I. Studi storici*, Milano, Vita e Pensiero, 1939 [da qui in avanti: MONTI], p. 343.

nefaste delle quali si pretenderebbe ancor oggi di tramandare ereditariamente privilegi e presunte superiorità.

Simili formulazioni di Ricciardi evidenziano dunque l'inconsistenza ideologica di un primo versante delle interpretazioni in chiave meramente polemica del confronto fra *rivoluzione* e *restaurazione*. Significativo è che persino in un esponente di punta del regime costituzionale un tal contrasto non si polarizza necessariamente nell'opposizione fra *democrazia* e *reazione*. Una simile polarità contraddirebbe la concezione complessa della politica che è evidentemente il presupposto da cui invece muove Ricciardi, sollecitato a ricercare una migliore distribuzione dei ruoli e delle articolazioni gerarchiche, in una più soddisfacente distribuzione delle stesse funzioni sociali. E fra queste, secondo il Conte di Camaldoli, proprio il potere spirituale deve continuare ad avere un ruolo precipuo, ma ora nuovo, coerente ai principi della Rivoluzione costituzionale.

Si tratta infatti non tanto di adattare solo formalmente, in un imposto ossequio al potere laico, la funzione di guida delle coscienze svolta tradizionalmente dalla religione, ma invece di farla convergere in una sostanziale unità di intenti con la Rivoluzione costituzionale. Una funzione che Ricciardi, nella sua comunicazione agli *Ordinari del Regno*, delinea come primaria ed irrinunciabile per la stessa società. Una funzione, dunque, da distinguere, da assicurare, da contrapporre a qualsiasi tentazione di compromissioni e tralignamenti dei principi costituzionali, sia nei confronti di ritorni di fiamma assolutistici, sia nei confronti di troppo incandescenti progetti innovatori da parte del settarismo carbonaro.

Da questo angolo di visuale, risulta dunque fragile ed alla fine insostenibile l'interpretazione fornita da Canosa (e dallo stesso Gioacchino Ventura, successivamente al 1820) di una netta contrapposizione polare, recisamente antagonista fra *restaurazione* dell'ordine e *rivoluzione*. Alla luce di formulazioni come questa del ministro degli Affari ecclesiastici del governo provvisorio napoletano (siamo infatti ancora nell'agosto 1820, dunque prima dell'apertura del Parlamento, il 1 ottobre seguente), in realtà la rivoluzione del 1820-21 non può essere storiograficamente interpretata 'alla Metternich' o 'alla Canosa', ossia come una mera manifestazione di un'originaria malvagità sovversiva, ossia come una cospirazione empia e settaria contro l'ordine etico-politico e sociale.

Viene qui meno l'immagine mostruosa della *rivoluzione*, categoria del *male assoluto*. E del resto lo stesso Ventura tornerà a riconoscere, sulla scorta di Lamennais, il valore etico-politico della stessa rivoluzione, considerata come idea, come categoria dell'eterno confronto fra staticità e divenire, fra conservazione e progresso. Addirittura:

il Teatino finirà per riconoscere che la rivoluzione è il veicolo della tradizione, in quanto processo innovativo-conservativo, di un *'vetus ordo novus'*, inteso appunto come superamento contestuale del conservatorismo e del radicalismo innovativo. Un *'vetus ordo novus'* che rende possibile la continuità politico-istituzionale e l'avanzamento culturale e sociale.

Al contrario, proprio su di un versante delle riduzioni polemiche del confronto ideologico fra *rivoluzione-restaurazione*, una consimile polarizzazione produce il radicalismo innovativo che anima una parte dei rivoluzionari del 1820-21 e li induce a vedere solo errore, malvagità, arretratezza, oscurantismo, privilegio e dispotismo in qualsiasi preminenza sociale, in qualsiasi forma di continuità delle passate istituzioni e gerarchie. Particolarmente quelle cetuali, incompatibili con l'egalitarismo, e quelle ecclesiastiche, inammissibili per il laicismo razionalista e materialista. In realtà, su due versanti parimenti ideologici, un riflusso conservatore ed un marcato radicalismo rappresentano le due posizioni estreme che finiranno per assumere una funzione antagonista, sempre più dilacerante, per la crescente frustrazione di più misurati propositi.

D'altra parte, non si può trascurare neppure il fatto che anche la parte moderata dei costituenti del 1820-21 non poteva assumere a referente una *società civile* vera e propria. Non c'era più da tempo alcuna possibilità neppure di concepire una società articolata nella molteplicità di ceti, corpi e funzioni, tali da filtrare il potere, condizionandolo al suo ruolo di veicolo della sovranità statale¹⁵⁶¹. Non la si poteva neppure più immaginare dopo che proprio la *società civile* era stata anientata dalla insana reazione repressiva voluta da Ferdinando nella parte continentale del Regno fra il 1799-1806.

Nel Decennio francese, fra il 1806-15, la creazione di una capillare rete di strutture burocratiche, di funzionari¹⁵⁶² e di organismi come i

¹⁵⁶¹ Del tutto diversa dalla nostra ipotesi della presenza di una progettualità politica complessa e di molteplici modelli istituzionali in antagonismo nel Nonimestre costituzionale, è stata la valutazione di Croce, il quale interpretò il regime costituzionale del 1820 come l'estrema propaggine dell'illuminismo del secolo precedente, sotto forma di una effimera reviviscenza di razionalismo politico da parte di una generazione di ex-militanti giacobini, residui della rivoluzione del 1799, che venti anni dopo falliva nuovamente, sia per un utopismo di fondo, sia per aver trascurato la concreta situazione della politica estera: B. CROCE, *Storia del Regno di Napoli*, Bari, Laterza, 1965, pp. 250-252.

¹⁵⁶² Maria Sofia CORCIULO, *Dall'amministrazione alla costituzione. I consigli generali e distrettuali di Terra d'Otranto nel Decennio francese (1808-1815)*, Napoli, Guida, 1992, pp. 22-26.

consigli (sia provinciali che distrettuali)¹⁵⁶³ non aveva del tutto potuto superare le angustie di una rappresentanza economica dei ceti¹⁵⁶⁴, fragile surrogato di una vera rappresentanza politica¹⁵⁶⁵, per il resto riservata al ceto militare, soprattutto straniero.

L'altra grande questione che travaglierà l'intera esistenza del regime costituzionale è il contrasto che oppone la Sicilia a Napoli sul modo di intendere il significato della Restaurazione del 1815 e la stessa rivoluzione del 1820, in rapporto cioè alle istituzioni parlamentari ed all'identità nazionale. È del resto un discorso che travalica l'ambito strettamente contingente della drammatica situazione ideologico-politica del Regno, in quanto coinvolge alcuni momenti decisivi ed aspetti salienti del progresso del costituzionalismo moderno, nella sua intima sostanza estraneo ad implicazioni meramente reazionarie o contro-rivoluzionarie.

Fra l'altro, precisamente questo aspetto sfugge a reazionari come il principe di Canosa. Particolarmente in quest'ultimo si avverte infatti il dramma della perdita di coscienza di quella che era pur stata la sua giovanile rivendicazione della libertà politica e della rappresentanza cetuale. La sua reazione agli eccessi del radicalismo lo induce a scendere in concetti ed idee che colgono quanto la vera opposizione non sia quella fra ordine e libertà, ma fra omologhe modalità di fraintenderne di entrambi il significato e strumentalizzarne l'attuazione. Una sostanziale restaurazione del necessario nesso fra ordine e libertà non può consistere se non nella vicendevole implicazione, nel reciproco riconoscimento e nella contestuale interazione.

¹⁵⁶³ *Ibidem*, pp. 8-12.

¹⁵⁶⁴ *Ibidem*, pp. 171 e ss.

¹⁵⁶⁵ Nel subentrare alla monarchia murattiana, sconfitta militarmente dall'Austria (e certo non da un superiore modello politico-istituzionale), i ministri borbonici (uomini come Medici e Tommasi, educati alla scuola del riformismo assolutistico) colgono immediatamente l'opportunità di un tentativo di compromissione, appunto di un *amalgama*, con ambienti e mentalità non meno di loro interessati ad una gestione oligarchica e personalistica del potere. Da qui l'avversione a qualsiasi forma di restaurazione di una qualche autonomia e rappresentatività della società politica. In questo Quinquennio della seconda restaurazione napoletana, fra 1815-20, Ferdinando si adatta a qualsiasi transazione che garantisca la perpetuazione del suo potere personale-dinastico. Accetta l'*amalgama* che esclude una costituzione e lascia i ceti sociali nella minorità di una società di mere classi economiche. Quando scoppia la rivoluzione del luglio 1820, Ferdinando è costretto ad accettare una costituzione, ma è lieto che non sia più quella siciliana (l'unica, se si pensa, di cui il Regno avesse fatto concreta esperienza e dimostratosi perfettamente in grado di esprimere un'opposizione parlamentare).

In contrasto a tale duplice polarizzazione fra *costituzione-rivoluzione* e *restaurazione-reaione*, che affligge il regime costituzionale napoletano, un alto valore di testimonianza assume la posizione dei ceti liberal-parlamentari siciliani, che non accettarono né il primo, né il secondo di questi due poli ideologici. Né quello di un'assoluta libertà, né quello di un ordine perfetto, senza aporie e contraddizioni. Fra il 1810-16, e ora di nuovo nel 1820, quei ceti si dimostrarono convinti che si potesse benissimo ridurre la suddetta contrapposizione polare ad una mediazione, grazie appunto a quella che potremmo definire una *rivoluzione per la continuità dello sviluppo istituzionale storicamente acquisito*. E proprio a questo dedicarono ogni loro impegno e fatica ad edificare un ordine nuovo sia su fondamenta antiche che con forme moderne. In costoro si manifesta il referente sia ad un'ininterrotta tradizione storica del Parlamento isolano, sia al modello costituzionale britannico, attraverso cui intelligentemente accettarono di attualizzare i loro princìpi costituzionali.

Quali che saranno poi gli esiti di queste istanze siciliane (sia per l'accentuarsi polemico di un certo autonomismo, sia – e soprattutto – per l'assenza di un coerente impegno sia inglese che francese alla causa costituzionale) resta indubitabile il messaggio che viene da questi ambienti liberal-parlamentari. Un messaggio pienamente percepibile – ad esempio – nella trattazione che Francesco Ventura (fratello di Gioacchino) elaborò per presentare (nel febbraio 1821) le posizioni dei siciliani al Parlamento napoletano¹⁵⁶⁶.

Da parte sua, in qualità di ministro degli Affari Ecclesiastici, con le sue argomentazioni rivolte ufficialmente al clero (con la suddetta *Circolare agli ordinari del Regno*) anche Ricciardi manifesta (come si è visto) una ponderata concezione delle novità costituzionali introdotte dalla Rivoluzione¹⁵⁶⁷. Ma va qui scorta anche l'effettiva proposta di aderire ad un ruolo politico degli ecclesiastici nel regime costituzionale, che in certa misura potremmo definire persino surrogatorio del ruolo di ceti politici ormai inesistenti nel napoletano. La scomparsa di tali ceti – giova ricordarlo – si era prodotta non soltanto ad opera della repressione degli anni 1799-1806, ma anche della posizione meramente subalterna dei sopravvissuti ceti medio-alti, riservata loro dalla *monarchia amministrativa*, sia nel Decennio francese che nel Quinquennio della seconda Restaurazione borbonica a Napoli.

¹⁵⁶⁶ Sul personaggio, si veda: *Indice biografico*.

¹⁵⁶⁷ Si veda: F. RICCIARDI, *Circolare agli Ordinari del Regno*, in: GCRDS, *Supplemento...*, cit., pp. 125-128. Ora in: F. RICCIARDI, *Scritti...*, cit., pp. 43-56.

E dunque questa prospettiva di surrogazione delle carenze di una vera classe politica offerta al clero è tanto più significativa da parte di un protagonista della Rivoluzione costituzionale, come appunto il Ricciardi, nel cui passato c'era anche la diretta esperienza della burocrazia murattiana¹⁵⁶⁸.

D'altronde, l'interpretazione del Ricciardi non esprime un semplice convincimento personale, ma illustra le posizioni di una rilevante componente del clero napoletano¹⁵⁶⁹. Si tratta di un aspetto che ci avverte ancora una volta sulla portata unilaterale della polemica valutazione del Canosa, il quale ingiustamente riduce la Rivoluzione del 1820-21 alla manifestazione di un empio sovversivismo ed al ruolo marginale di un'infima minoranza del clero. Tutt'altro è l'intendimento che anima personalità come Ricciardi, per il quale proprio nel nuovo regime costituzionale il clero avrebbe potuto ritrovare un più appropriato ruolo di guida spirituale, di tramite necessario ad una partecipazione eticamente motivata dei singoli alla politica¹⁵⁷⁰.

Se Ricciardi non condivide lo statico moralismo reazionario, questo non significa infatti che sottoscriva un mandevilliano assunto che i vizi privati siano necessari alle pubbliche virtù. Ricciardi è consapevole che si debbono invece illuminare le coscienze per condurle ad una fondata consapevolezza politica, per guidarle alle scelte più opportune e necessarie per un nuovo regime istituzionale, fondato sul consenso dell'intera nazione. Prima fra tutte, la scelta degli individui da eleggere, che si deve basare sia sulla valutazione delle "virtù private"¹⁵⁷¹, sia comunque sulla preferenza da dare a coloro che fra questi abbiano anche manifestato di saper unire le virtù morali a quelle più propriamente politiche, cioè ad una concreta capacità di rappresentare gli interessi comuni.

Non è dunque una concezione meramente egalaritaria della capacità politica che in questa sua *summa* dell'idea parlamentare il Ricciardi descrive con piena pertinenza dei termini. In una complessiva rivalutazione di quattro libertà fondamentali, Ricciardi definisce la centralità della *libertà individuale*, che non riguarda solo la libertà economica – cioè la *libertà dell'industria* e la *libertà della proprietà* – ma

¹⁵⁶⁸ G.M. MONTI, *Stato e Chiesa durante la rivoluzione napoletana del 1820-21*, cit., p. 343.

¹⁵⁶⁹ Questo risulta anche dalla capillare epurazione subita dal clero nella terza Restaurazione, dopo il marzo 1821: *Ib.*, pp. 383 e ss.

¹⁵⁷⁰ F. RICCIARDI, *Circolare agli Ordinari del Regno*, in: *GCRDS, Supplemento...*, cit., p. 125.

¹⁵⁷¹ *Ibidem*, p. 128.

comprende anche la stessa *libertà di opinioni*, cioè la libertà di pensiero, di parola, infine: la libertà di stampa.

Del resto il Conte di Camaldoli è consapevole che queste libertà individuali non possono instaurarsi e consolidarsi se non c'è un sistema statale complessivo che garantisca una piena valorizzazione delle individualità, che è possibile solo nel contesto di un ordine istituzionale. Si tratta dunque di raffrontare i *diritti individuali* ai *diritti politici*: i primi sono relativi alla dignità della persona umana, ed in quanto tali da considerare come *diritti naturali*, i secondi invece – i *diritti politici* – implicano una selezione meritocratico-capacitaria fra le diverse modalità di partecipazione alla politica, pre-liminare per accedere alle diverse funzioni ed ai diversi poteri dello Stato.

Sotto questo profilo, d'altra parte, nemmeno può dirsi che Ricciardi intenda riconoscere alcun primato ad oligarchie parlamentari (o extra-parlamentari, allora ben attive nel sobillare l'opinione e la piazza) di tipo 'giacobino' (o 'carbonaro'). In tutte queste oligarchie Ricciardi scorge una strumentale evocazione del *popolo* da parte di pochi individui e gruppi ristretti, i quali si ergono a titolari di una '*volontà generale*', di una '*rappresentanza nazionale*', titolarità che nelle loro mani diventa un potere fatalmente irrevocabile ed illimitato, tale da ridurre la politica moderna alle dimensioni di dispotiche democrazie arcaiche, nelle quali la libertà politica si riduceva ad assentire ad ogni arbitrio dell'oligarchia ed a combattere obbedendo ciecamente ad ogni suo comando¹⁵⁷².

Il significato del nuovo ruolo che il regime costituzionale nella persona di un suo ministro affida al clero consiste pertanto nel rendere possibile nel popolo, attraverso un ravvivato sentimento morale, una maggiore sensibilità nel preferire gli uomini migliori, un più equo riconoscimento dei meriti reali, delle virtù e delle concrete capacità delle persone da scegliere per le funzioni di guida politica della società. Infatti, una vera fluidificazione dell'osmosi intercettuale, meritocratico-capacitaria, è possibile solo nel riferimento ad un superiore paradigma etico, per il quale siano generalmente sentiti come condivisibili ed accettati i diritti-doveri, l'impegno e gli oneri di una partecipazione sostanziale alle diverse articolazioni concrete di un ordine sociale complesso.

Certo non senza una qualche abilità retorica, ma verosimilmente con sincera partecipazione, Ricciardi conclude la sua *Circolare* al clero "*ordinario*" con un preciso referente canonico. "[...] *Rammentatevi che*

¹⁵⁷² *Ibidem*, p. 125.

San Paolo parlando ai Romani diceva loro: [...] *Non est enim potestas nisi a Deo; quae autem sunt, a Deo ordinata sunt*¹⁵⁷³. Indubbiamente, ad una simile origine divina di ogni potere si era sempre riferito ed ancora poteva riferirsi anche l'assolutismo. Ma sicuramente nessun reazionario teocratico ed assolutista avrebbe sottoscritto la derivazione da Dio di innati diritti politici dei sudditi. Ed è proprio questo che invece Ricciardi sostiene. *“Il sommo Iddio è solo ordinatore del giusto e dell'equo [...]. Quindi a ciascun Cittadino siano garantiti i suoi diritti che nascendo ha ricevati da Dio [...]; ed in questo precetto è rinchiusa la libertà e l'eguaglianza civile, base del governo rappresentativo, come l'egoismo lo è del governo dispotico”*¹⁵⁷⁴.

101. *“Ministero degli Affari ecclesiastici. Circolare agli ordinari del Regno. Signori, la divina Provvidenza ha segnato nel corso delle umane cose la progressiva rigenerazione politica delle nazioni. In ogni tempo l'uomo è andato avidamente in cerca di un governo che gli garentisse la sua proprietà e la sicurezza di sua persona: ma, guidato più dall'istinto che dalla ragione, ora ha gemuto sotto feroce despotismo; ora, in più feroci repubbliche, ha immolato ogni sentimento di natura sull'altare di una immaginaria libertà, le cui basi eran la schiavitù di gran parte dell'umana spezie, e l'odio di chiunque non fosse cittadino della repubblica.*

Scese dal Cielo la luce evangelica, destando ne' cuori degli uomini sentimenti di carità [...] e di scambievole amor fraterno, ed al celeste precetto respirò l'Universo. La schiavitù disparve, e se pur sopra le sue ruine la barbarie feudale fece sorgere classi privilegiate di persone e di famiglie, la divina parola era in tutti i cuori e chiamava gli uomini a riguardarsi tutti come fratelli, ed abborrire quelle preminenze e quelle distinzioni che offendevano il gran precetto, destinato dall'Uomo Dio a costituire l'essenzial caratteristica di suo discepolo [...]. La feudalità cadde anch'essa sotto i colpi della ragione; e quasi da per tutto ormai il Re ed il Popolo forman soli le grandi famiglie europee.

*Felicemente pel genere umano, una scienza surta nello scorso secolo, la **Politica Economia**, chiamò anch'essa gli uomini al precetto di carità e di mutuo amor fraterno, con dimostrar loro che l'individuale interesse di ciascun uomo è strettamente legato all'interesse di tutta l'umana spezie: e*

¹⁵⁷³ *Ibidem*, l. c. Nella raccolta dei suoi scritti, curata dal figlio, è indicato il luogo della citazione in: SAN PAOLO, *Epistola ai Romani*, XIII (cfr. F. RICCIARDI, *Scritti e documenti...*, cit., p. 55, nota 1).

¹⁵⁷⁴ F. RICCIARDI, *Circolare agli Ordinari del Regno*, in: GCRDS, *Supplemento...*, cit., p. 128. Si notino, inoltre, i riferimenti ai disattesi principi liberali della Santa Alleanza (*ib.*, p. 125), ed a poco 'humboldtiani' limiti allo Stato (*ib.*, p. 126).

quindi distruggendo gli errori ed i pregiudizi che l'abitudine di secoli avea fatalmente consegnati come verità, e faceva che l'uomo vedesse il suo bene unicamente nell'altrui male, stabilì il travaglio ed il cambio vicendevole de' prodotti come principio di unione e di prosperità universale; invitando così i popoli a darsi l'un l'altro la mano, e formar la Santa Alleanza.

Era questo dunque il momento da fondar solidamente tra noi l'edifizio sociale. Il nostro buon Re Ferdinando, nel cui cuore siede pura la fede ed alto parla il divino precetto, non appena udì che nel Popolo era unanime il voto di una rigenerazione politica, unì la sua alla volontà generale, ed ecco il suo Trono divenuto ormai saldissimo, poiché fondato sulle basi irremovibili della libertà nazionale, e dell'evangeliche dottrine. [...]

Ma non minor obbligo vi corre, Signori, di far conoscere minutamente al popolo tutti i benefizi che gli pervengono dal nuovo sistema di governo; e quali sieno i suoi veri principii. [...] Tal'è il Governo rappresentativo che il celeste favore ha dato in sorte al Mondo incivilito; ed in esso il Cittadino, se aspira al godimento de' diritti politici, ciò è soltanto perché questi formano la salvaguardia de' suoi dritti individuali. Nell'atto Costituzionale adunque si ravvisano due parti distinte, oltre l'altra puramente regolamentare, cioè: 1. I dritti imprescrittibili ed inalienabili dell'uomo; 2. La creazione delle diverse autorità nazionali, e la partecipazione di ciascun Cittadino ai dritti politici; ch'è quanto dire i mezzi da garentire que' primi dritti. Ogni Cittadino ha naturalmente dritto: Alla libertà individuale; Alla libertà dell'industria; Alla sicurezza della sua proprietà; Alla libertà delle sue opinioni [...]. Il Segretario di Stato ministro degli Affari Ecclesiastici F[rancesco] RICCIARDI, Circolare agli Ordinari del Regno" (Supplemento, al n. 30 del GCRDS, venerdì, 11 agosto 1820, p. 125).

102. "[...] **Libertà individuale.** – La prima condizione per cui gli uomini si sono riuniti sotto l'impero delle leggi è la libertà individuale: senza di essa ogni legame sociale è sciolto; non vi è morale né pubblica, né privata; il sospetto si fa padrone di tutti i cuori, ed avvelena le più sante affezioni. La libertà individuale consiste nel dritto che ha il Cittadino di non dipender che dalle Leggi. La sua persona dev'essere riputata inviolabile fino a che un reato che gli s'imputi, caratterizzato tale dalle Leggi, non lo ponga a disposizione del magistrato, il cui obbligo in tal caso è di procedere strettamente e rigorosamente secondo le forme e le disposizioni dalle stesse Leggi prescritte. Ogni atto di un Potere qualunque, che vulnerasse questo dritto del Cittadino, sarà nullo; e l'agente del Potere che lo abbia eseguito dev'esserne dichiarata personalmente responsabile.

La libertà individuale riposa dunque: 1. Sulla non illusoria indipendenza del potere giudiziario, e la severa responsabilità de' magistrati e degli agenti loro sottoposti; e sulla istituzione de' giurati, cioè sulla separazione de' giudici del fatto, dai giudici del dritto, affidando il giudizio del fatto a Cittadini

scelti a sorte fra quelli chiamati ad esercitare i dritti politici, con riservare ai magistrati la mera applicazione della legge. 2. Sulla inalterabile osservanza delle forme, protettrici dell'innocenza e de' mezzi efficaci a difenderla contra la calunnia insidiosa. [...]

Ma non più ormai tribunali straordinari, abbreviazioni o sospensioni di forme; non più poteri straordinari, cioè a dire poteri arbitrari ed oppressivi, concessi per cagioni qualificate a bella posta per istraordinarie. Niun cittadino potrà essere ormai sottratto ai suoi Giudici naturali; e la sua casa dee riputarsi una fortezza inaccessibile alle vessazioni ed agli abusi dell'autorità [...]. Il Segretario di Stato ministro degli Affari Ecclesiastici **F[rancesco] RICCIARDI**, Circolare agli Ordinari del Regno" (Supplemento, al n. 30 del GCRDS, venerdì, 11 agosto 1820, pp. 125-126).

103. "[...] **Libertà d'Industria. Sicurezza della proprietà.** – L'uomo riceve dalla Natura in proprietà inviolabile le sue individuali facoltà così intellettuali come fisiche, mercé le quali egli possa impiegandole nel miglior modo possibile, procurarsi i mezzi di sostentamento e di comoda esistenza. È questa la sua proprietà primitiva, ed egli si sottopone ai vincoli sociali sol perché gli venga garantita contra la violenza e la frode. Il Governo non deve intervenire nelle industrie de' cittadini se non per questi due oggetti.

La libertà dell'industria è tra l'altro violata: coll'erezione di corporazioni di arti e mestieri; con erigersi il Governo in intraprenditore d'industria; con patenti d'invenzioni concesse senza riconosciuta utilità generale, e senza limite di tempo; coll'erezione di compagnie di commercio esclusivo, tranne il caso in cui esso sia l'unico mezzo da aprire un commercio affatto nuovo con popoli lontani, ed i cui vantaggi cuoprano i rischi d'una impresa ardita e le spese di primo tentativo.

Questo privilegio può allora riputarsi una spezie di patente d'invenzione; con incoraggiamento di un ramo di industria a danno di altri; con vietare un ramo d'industria, o gravarlo di tanti pesi che equivalgano ad una interdizione; con proibizioni di esportazioni, o d'immissioni di prodotti, senza evidente pubblica utilità; con prescrivere il ramo d'industria in cui debba impiegarsi una parte de' cittadini; con obbligare una parte soltanto de' cittadini ad una spesa il cui scopo è d'interesse pubblico; con interdire a' cittadini, anche in menoma parte, l'uso delle loro facoltà intellettuali, allorquando esso non offende i dritti altrui: spezie di violazione della libertà d'industria la meno avvertita ma la più crudele. La proprietà si acquista o per effetto dell'industria o per atti civili: ogni uomo ha dritto di disporre a suo piacimento de' suoi beni, de' suoi capitali, delle sue rendite e della sua industria, ne' limiti de' suoi doveri sociali.

La proprietà può ricevere direttamente o indirettamente un attentato: con leggi di confisca; con farsi decider cause civili amministrativamente, sottraendole da loro giudici naturali; con appropriarsi il pubblico una pro-

prietà privata senza evidente interesse generale e senza una precedente indennità; con accordarsi ad un litigante un rimedio non stabilito dalle leggi; con imprestiti che fa il Governo senza evidente bisogno dello Stato, caricandone il debito pubblico; con una bancarotta dello Stato; con ritenzioni del debito pubblico sia su' capitali, sia sugl'interessi, o col pagamento di questi debiti in effetti inferiori al valor nominale; con alterarsi la moneta; con assegnamento di pensioni sul debito pubblico fuori de' casi prescritti dalla legge; con leggi di effetto retroattivo contro acquisti o trasmissioni già consumate in virtù di leggi anteriori; con complicazione di procedura civile ed oscurità di leggi, che dan luogo ad arbitrio del magistrato ed a gravi spese giudiziali; con imposizioni mal collocate o eccedenti i pubblici bisogni, ecc.

La Costituzione dà la più larga garanzia contra tutti gli attentati possibili [:] e contra la libertà dell'industria e la sicurezza della proprietà, affidando, cumulativamente col Re, ai Rappresentanti della Nazione, liberamente dal Popolo eletti, la proposta, la decretazione, l'interpretazione e la derogazione delle leggi; e commettendo loro di aver sempre in mira d'imporre ai cittadini i minori sacrificii possibili, per ottenere la maggiore possibile prosperità nazionale. La proprietà esige un rispetto che giunga, per così dire, fino alla superstizione; ed il povero più del ricco dee concorrervi, affinché le ricchezze si moltiplichino, e sieno **a portata** de' suoi scarsi mezzi di acquisto [...]. Il Segretario di Stato ministro degli Affari Ecclesiastici F[rancesco] **RICCIARDI**, Circolare agli Ordinari del Regno" (Supplemento, al n. 30 del GCRDS, venerdì, 11 agosto 1820, p. 126).

104. "[...] **Libertà di opinioni**. – La legge è l'autorità sovrana dello Stato: essa dee risultare dalla ragion comune, ossia dalla volontà generale, la quale non può essere consultata dal Potere Regio, e da' Rappresentanti del Popolo, chiamati a concorrere alla sua confezione, senza la libera circolazione delle opinioni; né volontà libera può darsi se non rischiarata. Tutti i cittadini, nel sistema rappresentativo, sono chiamati a far parte del Governo [:] chi per deliberare, e sono essi i Deputati della Nazione; chi per illuminare, approvare o censurare, ed è tutto il resto del Popolo.

Egli è un assurdo il pretender che si possa dar governo dell'**Opinione**, qual è certamente il governo **rappresentativo**, senza la libera circolazione delle opinioni. Se pria dell'invenzione della stampa non potette aver luogo il sistema rappresentativo, neppur fra popoli culti, i quali erano molto innanzi nella civiltà, ciò dimostra ad evidenza che questa spezie di sistema riposa essenzialmente su tale libertà. Ma non avrà essa confini?

Le azioni de' particolari non appartengono al pubblico. La vita privata di un cittadino è sua proprietà inviolabile ed ogni attentato a questa proprietà è criminoso: e se pure il magistrato s'impadronisce di un cittadino, non può egli pubblicare di sua vita privata se non quel tanto che alla causa strettamente appartiene. La stessa regola vale pei pubblici funzionarii considerati

come cittadini. Si mettano in libero esame i loro atti, ma si rispettino le loro intenzioni e la lor vita privata. Gli scritti che offendono il pubblico costume, che eccitano il popolo alla rivolta ecc. sono anche essi un abuso e non lieve di questa libertà, degenerata, in tal caso, in licenza; ma dovrà questa prevenirsi con una censura precedente alla stampa, o reprimersi con pene stabilite per coloro che abusassero di tal libertà?

La censura precedente è incompatibile col Governo Costituzionale. Il magistrato punisce con pubblico giudizio ciò che realmente e strettamente ha il carattere di delitto per decisione precedente de' giurati, indispensabili in reati di questa spezie. Il censore vieta all'opposto tuttociò che egli dubita potersi interpretare per delitto. E ciò quando la censura non ha un iniquo scopo, quello cioè d'impedire la libera circolazione delle idee, o lo scuoprimento di sorde trame per render così fattizia la pubblica opinione e condurre la Nazione sotto il giogo del despotismo, la cui prima cura è stata e sarà sempre quella di rendere la stampa strumento del suo potere. Il procedimento per giurati è indispensabile in reati di questa natura, atteso che essendo la stampa il mezzo con cui il Popolo censura i Poteri dello Stato, e li contiene ne' loro limiti, se al magistrato si desse di pronunziar sul fatto, verrebbe ad essere ad un tempo giudice e parte. [...] Il Segretario di Stato ministro degli Affari Ecclesiastici F[rancesco] **RICCIARDI**, Circolare agli Ordinari del Regno" (Supplemento, al n. 30 del GCRDS, venerdì, 11 agosto 1820, pp. 126-127).

105. "[...] **Sovranità della Nazione. Diritti politici de' Cittadini.** Poteri dello Stato. – Ogni edificio sociale riposa sulla sovranità della Nazione, che ben può definirsi la supremazia della volontà generale su ciascuna volontà particolare. Ma questa Sovranità [-] che nelle antiche repubbliche, non riconoscendo limiti, annientò la libertà civile de' cittadini, cagionò tanti disordini, e condusse finalmente quei popoli sotto il giogo della tirannia [-] dal Governo rappresentativo si ammette: 1. Con quei limiti, che naturalmente dee ricever dallo scopo della società; 2. Come una verità, non come un fatto.

Lo scopo della società è la garanzia de' diritti individuali; diritti che non vengono già conferiti, ma dichiarati dall'atto costituzionale; diritti imprescrittibili ed inalienabili, che formano la libertà de' cittadini. La sovranità del Popolo trova quindi un limite là dove cominciano tai [sic] diritti individuali intangibili. Il Popolo esercita la sua sovranità colla libera scelta de' Deputati all'Assemblea Nazionale, e con una continua adesione o censura ad un esatto o men fedele esercizio de' poteri da lui creati. [...]

In due modi adunque ogni cittadino ha parte alla formazione delle leggi [:] e concorrendo alla scelta de' Rappresentanti, e manifestando le sue opinioni per via della stampa, che può definirsi perciò la Tribuna Nazionale. I diritti politici de' cittadini consistono nel poter esser membro delle diverse

autorità nazionali e locali; nel concorrere alla elezione di queste diverse autorità, ne' termini dell'atto costituzionale; nel diritto di petizione, tanto per interesse individuale, quanto per interesse comune.

Ne' diritti individuali riposa la libertà di ciascuno. I diritti politici ne costituiscono la garanzia; e la eguale partecipazione di tutti i cittadini ed agli uni ed agli altri, formano la eguaglianza politica. I poteri dello Stato, fissati nell'atto costituzionale da noi adottato sono: potere legislativo, potere esecutivo, potere giudiziario.

Lo Statuto costituzionale dichiara i diritti, e fissa i doveri de' cittadini. Le leggi secondarie ne assicurano l'esercizio. Queste leggi emanano dal potere legislativo, composto dall'assemblea de' Deputati e dal Re, e debbono essere una pura derivazione di quello Statuto.

Il potere esecutivo dee curare la esecuzione delle leggi, per mezzo di decreti, di regolamenti e di disposizioni generali. Questo potere risiede nel Re; ma deve egli esercitarlo per mezzo di ministri, che nomina e destituisce a sua volontà.

La persona del Re è sacra ed inviolabile, e questa inviolabilità forma il palladio della libertà nazionale. Non è permesso neppur di sospettare che egli voglia il male. Quindi ogni atto incostituzionale è da attribuirsi pienamente al ministro, che lo ha sottoscritto, ed egli deve esserne severamente responsabile in faccia alla Nazione ed al Re. La Costituzione stabilisce questa responsabilità in modi chiari e precisi; e, nelle leggi secondarie che dovrà fare il Parlamento, sarà certamente provveduto sulla responsabilità di tutti gli altri agenti del Potere esecutivo. L'arbitrario è di sua natura espansivo; esso si diffonde in tutti i rami, e si trova tanto nelle più basse, quanto nelle più alte officine.

Il potere giudiziario è delegato alla magistratura, ed ha perciò esclusivamente la facoltà di applicar le leggi al fatto. La Costituzione lo ha sottratto ad ogni influenza degli altri due poteri, affinché il cittadino viva tranquillo all'ombra della Legge, ed il magistrato possa rispondere a tutto rigore di ogni sua menoma operazione contraria alle leggi.

La pubblicità de' giudizi, che il sistema rappresentativo stabilisce, rende agevole la censura che ogni individuo può portar su i magistrati, attesoché ogni menomo atto arbitrario contra un cittadino è un avviamento verso il dispotismo.

Egli è facile il vedere che tutti questi poteri sono assolutamente indispensabili all'esistenza del corpo sociale; che le loro attribuzioni sono state tutte egualmente ponderate nella bilancia politica; e che non si è concesso a ciascuno di essi se non quel tanto che strettamente richiedeva il pubblico bene, solo scopo delle umane associazioni.

La libertà nazionale adunque riposa sopra i limiti di questi poteri, e sulla fiducia che la Nazione in essi ripone, riguardandoli come il sostegno della sua prosperità. Ciascuno abbia tutta la forza che gli bisogna per operare nel

sensu della sua istituzione, e non lasciarsi invadere da un altro potere; ma non ne abbia mai tanta da divenire invasore dell'altrui autorità. La storia ci somministra fatti da convincerci che la libertà de' popoli è stata compromessa or da uno, or da un altro de' poteri sociali, rivestito di una forza superiore a quella che la sua istituzione ammetteva; tanto più che il popolo non può concedere una forza maggiore ad un potere senza toglierla ad un altro, e così, distruggendo l'equilibrio politico, far cadere la società nell'anarchia.

Quando una nazione si sottrae al despotismo, e si costituisce in governo libero, riguarda quella parte del potere legislativo che emana dal suo seno (l'assemblea de' Deputati) come il solo potere salutare, il solo in cui essa debba confidare; e riponendo in esso tutta la sua fiducia e tutte le sue affezioni, vorrebbe quasi trasfondere in lui solo tutti gli altri poteri.

Il potere esecutivo, in cui già risiedeva il potere assoluto, è riguardato come minaccioso ed esclusivamente invasore. Questa esagerazione, in cui i popoli son caduti in consimile circostanza, è stata ad essi fatale! Nel potere del Monarca si distinguono agevolmente due parti: 1. Il potere reale. 2. Il potere esecutivo.

Mercé il potere reale il Monarca [:] 1. dà, colla sua sanzione, forza di legge ai decreti del Parlamento, ne' limiti determinati dall'atto costituzionale; 2. nomina i ministri, e confida loro il potere esecutivo; 3. nomina tutti gli altri agenti di questo potere; 4. nomina i magistrati, che divengono all'istante inamovibili; 5. fa grazia ad un cittadino condannato per sola inflessibilità delle leggi; 6. dichiara la guerra, e fa i trattati di pace e di alleanza; 7. posto nel centro de' diversi poteri, legislativo, esecutivo, o sia ministeriale, e giudiziario, li contiene ne' limiti delle loro attribuzioni; soccorso specialmente in ciò dalla Nazione, la quale, mercé la libertà della stampa, denunzia tutti gli atti incostituzionali delle diverse Autorità.

Il potere esecutivo è quindi nelle mani del Monarca assolutamente passivo. Egli lo spinge al moto confidandolo a ministri, che nomina e revoca a suo piacimento e che, quantunque diretti da lui con ordini, consigli, e, per così dire, ispirazioni, non sono però meno risponsabili di ogni atto inconstituzionale che da loro emani.

Il Potere esecutivo, il quale consiste nel disporre l'esecuzione delle leggi, e determinarne il modo di applicazione, è la forza motrice dello Stato. In lui risiede l'azione, come nel legislativo la volontà. Tutte le istituzioni sociali in un governo libero sono dirette: 1. A reprimere i disordini interni; 2. A respingere un'invasione nemica; 3. A riunire tutti i mezzi sociali in un centro comune per concorrere a questi due oggetti; e per ottenere, mercé la riunione delle forze di tutti, quel bene che le forze individuali non potrebbero operare.

Quindi il potere esecutivo, per essere salutare, ha bisogno di operare come la natura, cioè per mezzi visibili e per un incognito ascendente. Se il potere esecutivo non ha tutta la forza morale di cui ha bisogno per operare il bene della Società, la sua azione rimarrà inceppata e tutto cadrà in languore. Ma,

affinché il potere esecutivo non sia tentato ad invadere le altrui attribuzioni, esso deve essere contenuto ne'suoi limiti da una stretta responsabilità non solo dei ministri, ma di tutti gli agenti inferiori, a cominciare immediatamente dall'autore dell'atto incostituzionale. [...] Il Segretario di Stato ministro degli Affari Ecclesiastici F[rancesco] RICCIARDI, Circolare agli Ordinari del Regno" (Supplemento, al n. 30 del GCRDS, venerdì, 11 agosto 1820, pp. 127-128).

106. "[...] Io ho voluto discendere, signori, a questa minuta descrizione dello Statuto Costituzionale e de' benefizi ch'esso ci presenta, affinché ogni cittadino possa a colpo d'occhio veder tutti gli orrori del sistema arbitrario cui ci siam sottratti [...]. Rammentatevi che San Paolo, parlando ai Romani diceva loro: **Ogni Potestà viene da Dio; è da Dio ordinata**¹⁵⁷⁵. Ed il sommo Iddio è solo ordinatore del giusto e dell'equo: **Rendete a ciascuno ciò che gli è dovuto**¹⁵⁷⁶. Quindi a ciascun Cittadino siano garentiti i suoi dritti che in nascendo ha ricevuti da Dio. **Amatevi l'un l'altro come fratelli, e la legge è adempiuta**¹⁵⁷⁷; ed in questo precetto è rinchiusa la libertà e l'eguaglianza civile, base del governo rappresentativo, come l'egoismo lo è del governo dispotico.

Ma il vostro zelo, il vostro sacro ministero dee distinguersi oggi soprattutto nel predicare la importanza dell'atto, che il Popolo è chiamato ad adempiere per la prima volta [:] la elezione de' suoi Deputati al Parlamento nazionale!

Questi deputati il Popolo li vada a cercar in primo luogo tra le virtù private, senza le quali virtù politica non può darsi.

Ma le virtù private non bastano, per bene adempiere quelle importanti funzioni. Egli è d'uopo saper **muovere**, e sostenere una proposizione di utilità pubblica; saper compilare un progetto di legge, e discender in esso a tutti i particolari; avere il dono della parola, per vestir di modi facili, chiari e precisi i propri pensieri; saper discuoprire i sofismi politici, e combatterli; far de' rap-

¹⁵⁷⁵ "Non est enim potestas, nisi a Deo; quae autem sunt, a Deo ordinata sunt. (Cap. XIII)" [per la traduzione, si veda: San PAOLO, Lettera ai Romani, c. 13, in: *La Sacra Bibbia. Nuovo Testamento*. A cura di Piero Rossano. Torino, Utet, 1973, p. 256]. Il luogo è citato da: F. RICCIARDI, Circolare agli Ordinari del Regno, in: GCRDS, Supplemento..., cit., p. 128.

¹⁵⁷⁶ "Reddite ergo omnibus debita" (Ib., p. 128).

¹⁵⁷⁷ "Nemini quidquam debeatis, nisi ut invicem diligatis; qui enim diligit proximum, legem implevit" [Il testo originale è diverso da come lo traduce Ricciardi: "Non siate debitori di nulla con nessuno, se non di un amore vicendevole; perché chi ama il prossimo ha adempiuto la Legge"] (Ib., l. c.).

porti che per la loro esattezza possano servir di scorta al Parlamento, affinché sia al caso di prendere una determinazione senza tema di errare, ecc.

Avvertano gli Elettori che i deputati non sono già i delegati speciali della Provincia, ma i rappresentanti della Nazione; e che essi debbono essere esenti da ogni influenza degli altri Poteri, affinché il Potere legislativo non divenga illusorio. Ogni Elettore, pria di dare il suo voto, dimandi francamente a sé stesso, se il candidato, che presenta, è il migliore di tutti quelli ch'egli conosca; e, senza ascoltare i suoi momentanei interessi e le sue passioni private, pensi che forse dal suo voto dipende la prosperità pubblica, cui la sua è strettamente ligata.

Sull'alto dell'edifizio sociale, al reggimento degli affari pubblici debbono ascendere, per via della pubblica opinione, gli ottimi dello Stato, che formano la vera **Aristocrazia naturale**, quella cioè de' talenti, della dottrina e delle virtù pubbliche e private, riconosciute tali dal voto comune. Essa è l'opposto dell'**Aristocrazia ereditaria**, aristocrazia **artificiale** surta nella barbarie degli andati tempi, e svelta ormai fin dalle sue annose radici dalla ragione rischiarata dal Vangelo. Il Segretario di Stato ministro degli Affari Ecclesiastici **F[rancesco] RICCIARDI**, Circolare agli Ordinari del Regno" (Supplemento, al n. 30 del GCRDS, venerdì, 11 agosto 1820, p. 128).

Capitolo XXVIII

Il *foglio ufficiale* pubblica un decreto restrittivo della disciplina ecclesiastica contestualmente all'enfasi posta su nuovi plausi di prelati al Re per il giuramento costituzionale, interpretato come il recupero della continuità di *leggi fondamentali* consacrate dalla religione e dall'antica rappresentanza parlamentare della *volontà della nazione*. Si conclude la pubblicazione della traduzione della Costituzione spagnola (11-16 agosto 1820)

Il 12 agosto il GCRDS pubblica l'ultima parte del *Capitolo Unico*, del *Titolo VII (Delle contribuzioni)*, ossia gli artt. 344-355¹⁵⁷⁸, ed il 16 agosto la conclusione della costituzione stessa: sia il *Titolo VIII (Della forza militare nazionale)*, costituito da due capitoli (artt. 356-361; 362-365); sia il *Titolo IX (Dell'istruzione pubblica)*, costituito da un *Capitolo unico* (artt. 366-371); sia, infine, il *Titolo X (Dell'osservanza della costituzione, e del modo di procedere per farci della variazioni)*, anch'esso formato da un *Capitolo Unico* (artt. 372-384)¹⁵⁷⁹.

Intanto, però, su proposta del Conte di Camaldoli (il sopra ricordato Francesco Ricciardi, Segretario di Stato, significativamente titolare sia del ministero di Grazia e Giustizia che di quello degli Affari ecclesiastici) e in pieno "*accordo con la Giunta Provvisoria di governo*", il 9 agosto il Vicario aveva decretato che nelle "*cause ecclesiastiche*" i vescovi o i loro delegati per poter procedere all'esame delle parti e dei testimoni dovessero presentare una "*cedola d'assegnazione*" (contenente "*la indicazione precisa della qualità, natura della causa, per la quale le parti o i testimoni devono essere esaminati*") al Regio procuratore civile, il quale sotto forma di citazione in giudizio presentata dagli "*uscieri del tribunale*" aveva la facoltà di intimare agli interessati di comparire¹⁵⁸⁰.

¹⁵⁷⁸ GCRDS, n. 31, sabato, 12 agosto 1820, p. 128.

¹⁵⁷⁹ *Ibidem*, n. 34, mercoledì, 16 agosto 1820, pp. 139-140.

¹⁵⁸⁰ *Ibidem*, n. 31, sabato, 12 agosto 1820, p. 127.

Nello stesso decreto, l'abolizione di qualsiasi forma di 'ceto privilegiato' a favore del clero viene confermata dall'esclusione categorica che i vescovi o loro delegati potessero comminare sanzioni o pene, nemmeno all'interno del clero, se non previa richiesta al suddetto Regio procuratore, il quale doveva accertare la corrispondenza della richiesta a materie strettamente attinenti alle 'cause ecclesiastiche', e quindi escludere qualsiasi misura che la gerarchia ecclesiastica volesse imporre "agli ecclesiastici", sia in termini di "pene correzionali o multe pecuniarie" (per "ragione di reato" comune), sia di "pene canoniche" (per "fatti la cui pubblicazione comprometterebbe l'onore o la concordia")¹⁵⁸¹.

Il 12 agosto, quasi a lenire le frizioni che le suddette misure palesavano nei rapporti con il clero, il foglio ufficiale pubblica sul n. 31 altri plausi – ma datati al 25 luglio precedente – da parte di alti prelati, inviati al Sovrano per aver giurata la Costituzione spagnola. Sullo stesso numero – continuando la prassi di una quanto più possibile elusione della conflittualità interna ed internazionale che minaccia il regime costituzionale –, il foglio ufficiale fingeva una totale normalità di vita quotidiana a Napoli, pubblicando nell'intero ultimo quarto dell'ultima pagina un'inserzione commerciale. "Avviso. Zucchero Ranciato. Il bisogno di provvedere di piacevole bevanda quelli che imprendono lunghi viaggi per terra o per mare, o che abitano contrade troppo fredde, ha fatto sempre rivolgere le cure dell'arte a rinvenire i mezzi per conservare per più tempo il sugo di tutte le specie di aranci. [...] Le commissioni già ricevute da parecchie case di negozio di questa capitale fanno augurare che altre vogliano pure onorare l'inventore di loro comandi. [...]"¹⁵⁸².

Comunque, il giorno 15, nelle *Notizie interne*, si assiste al contrasto fra, da un lato, queste surrettizie evocazioni di normalità e, dall'altro, l'improvvisa irruzione di un comunicato in cui si avverte del rientro in Sicilia del Tenente generale Florestano Pepe. Ritorno motivato dalla determinazione della *Giunta provvisoria* partenopea di debellare quella che il foglio ufficiale definisce come la nefasta alleanza fra l'*aristocrazia feudale* e la ricca borghesia palermitana. Un tema su cui torneremo nella parte sesta di questo secondo tomo, dove cercheremo di ricostruire momento per momento le fasi dell'aperto conflitto fra Napoli e Palermo¹⁵⁸³. Qui ci limitiamo – rinviandone un compiuto esame allo stesso contesto della suddetta irruzione della notizia inquietante – ad accennare al *Rapporto* (non datato ma presumibilmente di quei giorni)

¹⁵⁸¹ *Ibidem*, l. c.

¹⁵⁸² *Ibidem*, p. 128.

¹⁵⁸³ *Ibidem*, n. 33, martedì, 15 agosto 1820, p.135.

del Presidente del Consiglio di Pubblica Sicurezza, Pasquale Borrelli, il quale si dilunga nel sostenere “che niuna capitale in Europa è stata mai tranquilla come Napoli nel secondo mese della sua indipendenza”¹⁵⁸⁴.

Sullo stesso numero, subito dopo, in un’aperta conferma dell’assillo di tranquillizzare l’opinione, c’è poi un lungo inserto intitolato *Teatri*, che occupa una metà verticale della pagina, dedicato alle vicende di una famosa cantante, la quale ricusa di avere una parte secondaria nella *Gazza ladra* di Rossini. “Diamo un momento di riposo allo spirito: dalle grandi questioni politiche [,] passiamo per poco a parlare di piccioli contrasti teatrali. [...] La signora Comelli non sarebbe comparsa nella **Gazza Ladra** in una parte scritta per una seconda attrice, cui è assegnata un’aria sola. [...] Quanto a’ raggiri che diconsi diretti a travagliare la Signora Comelli, certamente sono supposti [...]”¹⁵⁸⁵.

E poi un altro avviso commerciale. “Si vende un bel cavallo da sella, di anni cinque in sei, mantello sauro sopra baio. Ricapito: al cochiere di Albani, Palazzo strada Toledo, n. 413. – Si affitta, in Caserta, strada S. Carlo, n. 93, il primo appartamento con stalla e rimessa. Ricapito: al sacerdote D. Camillo Pollastro [...]”¹⁵⁸⁶.¹⁵⁸⁷

Trascorrendo ad impegni ideologici, il giorno 16 agosto, sul n. 34 del GCRDS, un editoriale del Taddei commenta l’annuncio della pubblicazione della traduzione dei *Trattati di legislazione civile e penale* di Jeremy Bentham, definendoli come altrettanti “illustri proscritti, cacciati ultimamente in bando dalla patria di Gaetano Filangieri”, ora finalmente, dopo “ingrato esilio reduci da noi sotto gli auspici della libertà di stampa”¹⁵⁸⁸. Poco probabile è che qui si alluda alle pratiche restrittive messe in atto successivamente al decreto sulla libertà di stampa del 26 luglio precedente, da parte dei Magistrati di Polizia incaricati informalmente di esercitare – come si è visto – l’accennata pratica della “censura economica”. Significativa è comunque l’insistenza dell’Estensore sull’attaccamento che i giovani devono avere per una costituzione che “assolve il Bentham proscritto e restituisce al commercio quante sono le opere de’ liberi e generosi difensori dell’umanità!”¹⁵⁸⁹. Sintomatica anche la lode al “primo fascicolo del **Liceo Costituzionale**”, pubblicazione che “fa bene e vantaggiosamente sperare di quella nuova opera periodica”, per

¹⁵⁸⁴ P. BORRELLI, *Rapporto del Presidente del Consiglio di Pubblica Sicurezza a S. E. il Segretario di Stato, ministro di Grazia e Giustizia*, in: *Ibidem*, pp. 135-136.

¹⁵⁸⁵ *Ibidem*, p. 136.

¹⁵⁸⁶ *Ibidem*, l. c.

¹⁵⁸⁷ *Ibidem*, l. c.

¹⁵⁸⁸ *Ibidem*, n. 34, mercoledì, 16 agosto 1820, p. 138.

¹⁵⁸⁹ *Ibidem*, l. c.

la molta dottrina, per lo stile elegante e soprattutto sia per “una bella modestia”, sia per il “nobile candor d’animo ed ardente zelo di far servire il lume dell’ingegno a rendere comuni le più difficili teoriche de’ governi rappresentativi”¹⁵⁹⁰.

107. “Notizie interne – Continuazione degl’indirizzi diretti a S. M. (Vedi i numeri precedenti) – ‘[...] S. R. M., Sire, il dono della Costituzione Spagnuola, che Vostra Maestà, guidata sempre da lumi di saggezza e provvidenza, ha fatto alla Nazione del regno delle Due Sicilie, con decreto del 7 stante, e che io e tutto il clero secolare e regolare di questa città e diocesi di Capua, d’ordine vostro, abbiamo giurato, non è se non un pegno perenne del vostro amore e della vostra benevolenza verso i popoli de’ vostri dominii. [...] Attaccati a Dio con vincoli indissolubili, o Sire, a Voi ed alla Costituzione, io mi auguro, che il vostro regno addivenga il regno di tutti i secoli; che il vostro dominio scenda di generazione in generazione, e che la vostra gran famiglia delle Due Sicilie non avendo altro a desiderare, si occupi totalmente ora per la sua prosperità ed eterna salvezza’. [...] **Capua**, 25 luglio 1820. Umilissimo ubbidientissimo vassallo, **Baldassarre Mormile**, arcivescovo di Capua” (GCRDS, n. 31, sabato, 12 agosto 1820, pp. 126-127)¹⁵⁹¹.

108. “S. R. M., Sire, dopo aver prestato col mio capitolo e clero tutto il giuramento, sovranamente prescritto al nuovo reggimento Costituzionale, e dopo avere rendute solenni grazie al dator di ogni bene, mi permetta V. R. M. che offra appiè del Real Trono l’espressioni di gaudio, di divozione e di riconoscenza del pastore e gregge di questa parte de’ suoi fedelissimi Dauni. [...] Vostra Maestà [...] ha sì generosamente non dico accolte ed esaudite le suppliche de’ suoi Popoli, ma sin ne ha prevenute le brame. Concedendo una Costituzione così religiosa e benefica, ne ha soddisfatto il voto generale, ne ha sì strettamente allacciati gli interessi e la volontà alla sua augusta persona e di tutta la sua real dinastia [...]. Mediante l’insigne beneficio di queste tavole sociali, fondando Vostra Maestà l’alto edificio della pubblica felicità sulla inconcussa pietra della **Religione Cattolica Apostolica Romana Unica Vera**, ne ha stabilmente rinsaldate e connesse le basi con tal vincolo indissolubile. [...] Raffermando poi la sicurezza Nazionale co’ generali comizi costituzionalmente convocati, è venuta la M. V. ad immedesimare la gloria e fermezza del Trono cogl’interessi de’ suoi Popoli; ed a richiamare fissamente sovra di essi

¹⁵⁹⁰ *Ibidem*, l. c.

¹⁵⁹¹ Come in altre occasioni, la numerazione delle pagine del GCRDS si ripete, qui evidentemente a motivo del non aver considerato la numerazione data al citato ‘Supplimento’ al n. 30.

que' vantaggi che di tratto in tratto lor procurarono tanti suoi augusti predecessori col mezzo di gran Parlamenti, con le assemblee generali. Con che a tutta ragione si ha meritato il nome di restauratore della monarchia. [...] Qual più stupendo e commovente spettacolo non fu mai quello in cui V. M. [...] replicò il nobile esempio di giurar l'osservanza della legge fondamentale della monarchia, che aveale ella stessa sì liberamente concessuta? [...] Sansevero, 25 luglio 1820. Umilissimo e fedelissimo suddito, Giovanni Camillo, vescovo di Sansevero" (GCRDS, n. 31, sabato, 12 agosto 1820, p. 127).

109. *"Notizie interne – 'Noi, Francesco, Duca di Calabria, Principe Ereditario e Vicario Generale, sulla proposizione del nostro segretario di Stato ministro di Grazia e Giustizia; di accordo con la Giunta Provvisoria di governo, abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue: Art. 1. I vescovi o i loro delegati che nelle cause ecclesiastiche dovranno procedere all'esame delle parti o de' testimoni, spediranno per la loro presentazione una cedola d'assegnazione. Art. 2. Questa cedola dovrà essenzialmente contenere la indicazione precisa della qualità, natura della causa, per la quale le parti o i testimoni devono essere esaminati. Non potrà in essa comminarsi alcuna pena, anche ecclesiastica contro i testimoni renitenti. Art. 3. I vescovi o i loro delegati dirigeranno la cedola di assegnazione al regio procurator civile, che farà intimarla alla persona quivi notata dagli uscieri del tribunale, cui è addetto, o da quelli de' giudicati di circondario. Art. 4. Contra le persone chiamate a far testimonianza, e che omettono di conferirsi innanzi alle autorità ecclesiastiche, il regio procuratore presso il tribunale civile darà luogo alle misure che la legge ha adottato contra i testimoni renitenti.*

Art. 5. Il regio procuratore presso il tribunale civile sospenderà la notifica della cedola di assegnazione inviatagli dalle autorità ecclesiastiche, e ne farà rapporto per le superiori disposizioni al segretario di Stato ministro di Grazia e Giustizia in ciascuno de' segnati casi [:] 1. Se nella cedola di assegnazione non fosse indicata con precisione la natura della causa per la quale la parte ed i testimoni debbono essere esaminati. 2. Se vi fosse designata una causa non compresa tra le cause puramente ecclesiastiche. 3. Se volessero imporsi agli ecclesiastici, per ragione di reato, pene correzionali, o multe pecuniarie. 4. Se volesse reprimersi con pene canoniche l'ecclesiastico per fatti la cui pubblicazione comprometterebbe l'onore o la concordia. Per questi fatti il Vescovo richiamerà all'ordine il traviato in linea economica e con misure disciplinari.

Art. 6. I vescovi o i loro delegati soddisferanno a' testimoni, che avranno esaminato, la stessa indennità che la legge ha stabilito per testimoni intesi dalle autorità pagane. Art. 7. Le disposizioni de' precedenti articoli non comprendono le cause puramente disciplinari sul conto de' cherici. In queste cause, che si spediscono dalle autorità ecclesiastiche in linea economica, non vi è luogo alla cedola di assegnazione per l'esame delle parti e de' testimoni.

Art. 8. *Le autorità ecclesiastiche che, a norma dell'articolo 20 del concordato colla Santa Sede dei 21 marzo 1818, avran condannati i cherici per misure disciplinari a restrizione ne' seminari e nelle case religiose, invieranno la condanna per la esecuzione al Consiglio di Sicurezza Pubblica in Napoli, agl'intendenti o a' sottintendenti nelle Provincie o Valli.*

Art. 9. *Questi funzionari nella qualità di agenti di pubblica sicurezza faranno eseguire la condanna; ne sospenderanno però l'esecuzione ne' casi in cui per la restrizione del condannato siasi stabilito un luogo diverso da quelli designati nell'articolo precedente: o che il condannato abbia prodotto il ricorso canonico a termini dell'articolo 20 dell'anzidetto concordato. In ciascuno di questi casi i funzionari indicati sospenderanno la esecuzione della condanna, e ne faranno rapporto per le superiori determinazioni al segretario di Stato ministro di Grazia e Giustizia.* Art. 10. *Il nostro segretario di Stato ministro di Grazia e Giustizia e degli Affari Ecclesiastici, ed il luogotenente generale ne' domini oltre il Faro sono incaricati della esecuzione del presente decreto. Napoli, 9 agosto 1820. [...] Il segretario di Stato ministro di Grazia e Giustizia, Conte de' Camaldoli' "(GCRDS, n. 31, sabato, 12 agosto 1820, pp. 127-128).*

110. *"Notizie interne – 'Napoli, 16 agosto. Dopo trista avventura ritornano nel commercio librario i Trattati di legislazione civile e penale di Bentham (1)¹⁵⁹², recati nell'italiana favella dal signor don Michele Azzariti e nitidamente stampati co' tipi di Angelo Trani. Questi Trattati sono illustri proscritti, cacciati ultimamente in bando dalla patria di Gaetano Filangieri, e dopo ingrato esilio reduci da noi sotto gli auspici della libertà di stampa. Chi svolgerà la prima volta queste carte, con profonda sapienza dettate da sommo giureconsulto inglese, chiederà invano rinvenire le dottrine per le quali si domandò e si ottenne la proscrizione di un libro in cui la causa dell'umanità è difesa senza che abbiano ad impaurirne perfino i governi più dispotici. Non sarà l'ultimo vantaggio che potrà trarsi dalla lettura di questi Trattati, se muoverà essa gli animi de' giovani ad amare maggiormente una costituzione la quale assolve il Bentham proscritto e restituisce al commercio quante sono le opere de' liberi e generosi difensori dell'umanità!*

Il primo fascicolo del Liceo Costituzionale fa bene e vantaggiosamente sperare di quella nuova opera periodica; ché a molta dottrina ed a facile stile

¹⁵⁹² *"Tre volumi in 8vo., prezzo ducati 3.60. Presso Hermil, strada Toledo, n. 172 e 173; Borel, strada del Salvatore, n. 8, primo piano; Elia, strada San Biagio de' librai, n. 26; alla libreria dirimpetto il campanile di Santa Chiara, n. 6; al Gabinetto Letterario al Gesù Nuovo; nel magazzino di carta di Trani, largo San Ferdinando, n. 54" (Ib., n. 34, mercoledì, 16 agosto 1820, p. 138).*

quasi sempre corretto, e non di rado ricco di eletti modi di dire, s'incontra in ogni carta una bella modestia, nobile candor d'animo ed ardente zelo di far servire il lume dell'ingegno a rendere comuni le più difficili teoriche de' governi rappresentativi. Il **Liceo Costituzionale** è tra i libri de' quali non si potrebbe raccomandare abbastanza la lettura a chiunque aspiri alla gloria di utile cittadino, ed a quella di fare ampio tesoro di armi proprie a difendere la nascente libertà contra gli sforzi del dispotismo e contra gli altri non men funesti della intemperante licenza. [E.T.]

[In nota:] Si sottoscrive al **Liceo Costituzionale**, in Napoli, nel Gabinetto Letterario, strada San Giacomo, n. 10, primo piano. Si pagano anticipatamente ducati 3 per dodici fascicoli, e ducati 5.80 per ventiquattro [...]. La posta è a carico de' sottoscrittori" (GCRDS, n. 34, mercoledì, 16 agosto 1820, p. 138).

Si acuisce l'adesione del regime costituzionale partenopeo al modello spagnolo di *'politica ecclesiastica'* (21 agosto-14 settembre 1820)

- I. *Il foglio ufficiale riporta la proposta di legge avanzata alle Cortes dal deputato Sancho (il 20 luglio 1820) relativa alla 'riforma' degli Ordini religiosi, che sarà approvata nell'ottobre seguente, nota come 'Ley de Monacales' (21 agosto 1820)*

La riforma degli Ordini religiosi s'inserisce nel progetto delle Cortes del 1820 di trasformare il regime giuridico della proprietà della terra che, ancora alla fine del XVIII secolo, era concentrata sia nelle mani della nobiltà secondo il vecchio sistema feudale, sia in quelle della Chiesa (o di entità legate sempre alla Chiesa, cioè Ospedali, Ospizi, Università, Ordini Militari e Inquisizione). In sostanza, oltre al patrimonio terriero legato ai maggioraschi¹⁵⁹³, la terra era vincolata da quelle che l'opinione borghese considerava come 'mani morte' che ne impedivano la vendita. In questa prospettiva, l'eliminazione di questi vincoli si configurava come una misura necessaria, in quanto avrebbe consentito un'immissione nel mercato di nuovi terreni, stimolando la circolazione dei beni e favorendo la ripresa economica del paese.

Il regime giuridico della proprietà venne dunque trasformato nella Spagna dei primi dell'800, con l'abolizione del sistema feudale, dei maggioraschi¹⁵⁹⁴, ed avviando il processo di secolarizzazione de-

¹⁵⁹³ Il "maggiorasco" è un istituto di diritto successorio feudale per cui il patrimonio veniva trasmesso integralmente dall'ultimo possessore a chi, nell'ambito della stessa famiglia, gli era più prossimo di grado, e, in caso di parenti di ugual grado, al maggiore di età.

¹⁵⁹⁴ La legge dell'11 ottobre 1820 nell'art.1 dichiarava soppressi "tutti i maggioraschi e qualsiasi altra specie di vincolo ai beni", da considerarsi da quel momento come liberi. In realtà, poi la legge del 1820 prevedeva alcuni accorgimenti per tutelare la posizione dei legittimi eredi dei beni. Disponeva, infatti, che coloro che possedevano il bene in quel momento avrebbero potuto venderne solo la metà, garantendo l'altra parte

gli stessi beni delle comunità religiose¹⁵⁹⁵. Per quest'ultimo aspetto, le prime timide disposizioni risalgono a Carlo III, mentre quelle più significative furono di Carlo IV che, fra il 1798 e il 1808¹⁵⁹⁶, per risanare le finanze del regno, dispose la vendita di alcuni beni sia dell'ormai sciolta *Compagnia di Gesù*, sia dei sei *Colegios Mayores* universitari, sia di alcuni ospedali, ospizi e di altre istituzioni vincolate alla Chiesa. Nel 1808, quando si sospesero le vendite di questi beni, erano stati incassati circa 1.600 milioni di reali¹⁵⁹⁷.

Durante l'occupazione francese della Penisola iberica, nei territori controllati da Napoleone vennero avviate nuove riforme¹⁵⁹⁸, con i *decretos de Chamartín* del 4 dicembre 1808, per i quali si dispose sia la soppressione dell'*Inquisizione*, con l'incorporazione dei suoi beni da parte della Corona, sia la riduzione a un terzo del numero dei conventi esistenti. In seguito, Giuseppe Bonaparte adottò una politica più incisiva, prevedendo la soppressione di tutti gli Ordini religiosi, i cui beni avrebbero estinto il Debito Pubblico con l'emissione di obbligazioni ipotecarie e il pagamento di indennizzi e di risarcimenti.

Nel territorio allora controllato dagli Spagnoli che si contrapponevano al regno giuseppino, l'iniziale armonia fra governo liberale e Chiesa (grazie all'articolo 12 della Costituzione del 1812, che riconosceva il cattolicesimo come unica religione della Spagna) era destinata ad essere alterata dalle misure legislative a sfavore della Chiesa che le

all'erede legittimo del bene, che avrebbe poi potuto disporne come desiderava. Da rilevare, dunque, che con la legge si eliminarono i vincoli ai beni, senza però privarne i proprietari o obbligarli a venderli. In sostanza, si consentiva una libertà di vendita o di trasferimento dei beni *inter vivos* o *mortis causa*, sino ad allora inesistente. Gli effetti della nuova legge si manifestarono in breve tempo, ma Ferdinando VII in una cedola dell'11 marzo 1824 rese nulle le vendite dei beni effettuate durante il Triennio. Solo nel 1836 i progressisti ristabilirono le disposizioni del 1820, perfezionando la normativa con la legge del 19 agosto 1841.

¹⁵⁹⁵ In spagnolo il termine è "*desamortización*", che indica la vendita dei beni della Chiesa o comunque la loro liberazione da vincoli.

¹⁵⁹⁶ Sulla base di tre *Reales Ordenes* del 25 settembre 1798.

¹⁵⁹⁷ La moneta chiamata reale (*real*) equivale a 25 centesimi di una *peseta*.

¹⁵⁹⁸ Per un quadro dettagliato delle riforme di Napoleone e di Giuseppe Bonaparte, si veda: Manuel REVUELTA GONZÁLEZ, *Política religiosa de los liberales en el siglo XIX. Trienio constitucional*, Madrid, CSIC, 1973, pp. 15-31. Dello stesso autore si vedano anche: ID., *La Iglesia española ante la crisis del Antiguo Régimen. 1803-1833* [in: *La Iglesia en la España contemporánea* (a cura di Vicente Carcel Ortí), vol. V di: *Historia de la Iglesia en España*, Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos 1979, pp. 3-113]; ID., *Los planes de reforma eclesíastica durante el trienio constitucional* [in: *Miscelánea Comillas*, 56-57, 1972, pp. 93-123 e pp. 329-348]. Su questo quadro delle riforme, si veda inoltre: José Manuel CUENCA TORIBIO, *La Iglesia en el trienio constitucional (1820-1823). Notas para su estudio*, in: *Hispania Sacra*, 18, 1965, pp. 333-362.

Cortes di Cadice avrebbero adottato nel 1813, quando annunciarono la propria intenzione di sopprimere sia quei conventi che erano stati distrutti durante la guerra d'Indipendenza, sia quelli che avevano meno di 12 religiosi, nel contempo facendo confluire questi ultimi in una sola Casa generalizia, affinché in ogni città non ci fosse più di una comunità religiosa appartenente allo stesso Ordine o Istituto.

Con un decreto del 13 settembre 1813, dunque le *Cortes* disposero la nazionalizzazione e, quindi, la vendita dei beni dei conventi chiusi, delle proprietà dei Gesuiti, dei beni immobili dei quattro *Ordini militari*, di quello di *San Juan de Jerusalén* e dell'*Inquisizione*¹⁵⁹⁹, cui si aggiungevano alcuni beni mobili e immobili della Corona. Complessivamente vennero soppressi più della metà dei 2.128 monasteri esistenti, che contavano circa 77.000 religiosi.

Tuttavia, nel corso del '*sessennio assolutista*' (fra 1814-20), Ferdinando VII annullò tutte le suddette misure, sia quelle prese dalle *Cortes* di Cadice che quelle adottate dal governo francese, ordinando la restituzione dei beni alle congregazioni religiose e militari che ne avevano subito la spoliazione.

A loro volta, nel '*Triennio liberale*' (1820-22), le *Cortes* sin dalle prime sessioni affrontarono di nuovo la questione della riforma degli Ordini religiosi, disponendo ancora una volta la vendita dei beni di loro proprietà, la riduzione del numero di conventi e di monasteri e, infine, l'abolizione del foro privilegiato.

Nell'agosto del 1820 è soppressa nuovamente la *Compagnia di Gesù* (riammessa in Spagna da Ferdinando VII nel 1815). Contemporaneamente, si avviò la discussione del progetto di legge di riforma degli Ordini religiosi, che avrebbe ridotto il numero delle case religiose, ma che – soprattutto – avrebbe consentito allo Stato di rimettere le mani sui beni di proprietà degli stessi Ordini religiosi, che sarebbero stati poi venduti. Anche qui la giustificazione adottata fu quella che il ricavato della vendita sarebbe stato impiegato per la riduzione del debito pubblico, mentre la circolazione dei beni avrebbe favorito l'economia del paese.

Nel paragrafo che segue si riporta la prima iniziativa che avviò il processo di secolarizzazione in Spagna. In particolare, è riportata

¹⁵⁹⁹ L'*Inquisizione* era stata soppressa con il decreto del 22 febbraio 1813, che ne dichiarava, nell'articolo secondo, l'incompatibilità con la Costituzione del 1812. Il decreto fu approvato con 80 voti favorevoli e 60 contrari. Per una ricostruzione del dibattito in merito alla soppressione (REVUELTA GONZÁLEZ, *Política religiosa de los liberales en el siglo XIX...*, cit., pp. 46-52).

la proposta di riforma degli Ordini religiosi avanzata dal deputato Sancho Vicente¹⁶⁰⁰, nella sessione delle Cortes del 23 luglio 1820¹⁶⁰¹, redatta in considerazione “*de’ bisogni dello Stato o della necessità di impiegare i [...] beni [degli Ordini religiosi] all’estinzione del debito pubblico, al pagamento dell’esercizio ed altri pesi indispensabili*”. Si trattava di un progetto molto radicale, in quanto prevedeva la riduzione di tutti gli Ordini religiosi, senza alcuna distinzione o possibilità di riforma. Il 21 agosto la proposta venne riletta alle Cortes per la seconda volta e si decise di creare una Commissione speciale che avrebbe emesso un *Dictamen* (parere) sull’argomento e redatto un progetto di legge adeguato.

Il 9 settembre la Commissione spiegò nel *Dictamen* che gli Ordini religiosi erano i principali responsabili della difficile situazione sociale ed economica in cui si trovava la Spagna e che la loro eliminazione (o almeno la loro riduzione di numero) era l’unica ricetta per uscire dalla crisi in cui versava il Regno. Per tal motivo, il progetto di legge che si presentava era ispirato a quello proposto in precedenza da Sancho, prevedendo però la soppressione solo di alcuni Ordini e la semplice riforma di altri. I beni degli Ordini religiosi soppressi e le eccedenze delle rendite delle comunità religiose riformate sarebbero diventati di proprietà dello Stato. Dal 21 al 25 settembre le Cortes esaminarono e discussero il progetto della Commissione. Il primo di ottobre del 1820 venne data lettura del testo nella sua versione definitiva e, una volta approvato, fu trasmesso a Ferdinando VII, affinché lo promulgasse. Di questi avvenimenti si osservavano attentamente gli sviluppi a Napoli, dove il governo provvisorio e, soprattutto, il Parlamento, che si sarebbe di lì a poco riunito (il 1 ottobre), si sarebbero mossi di conserva a questa politica. [MR]

111. “*Notizie estere – SPAGNA. ‘Madrid, 20 luglio. Sono state fatte alle Corti parecchie proposizioni, le quali sono state rimesse a diverse commissioni. Si è tra l’altro proposto di prendere le determinazioni necessarie, [...] per eseguire la riforma del clero [...]. Adunanza del 22 [luglio]. Numerose congratulazioni alle Corti de’ differenti punti del Regno. Continua la discussione sull’istruzione pubblica. La commissione è autorizzata ad unirsi a dotti ed uomini di lettere, per profittare de’ loro lumi con la facoltà di scegliersi fra i deputati o altrove.*”

¹⁶⁰⁰ Si veda: *Indice biografico*.

¹⁶⁰¹ Nel *Diario* delle sessioni delle Cortes del 1820 la data è il 23 luglio, mentre nel paragrafo riportato dal giornale risulta il 22 luglio.

Il signor Sancho fa la preposizione seguente: "Sulle vive istanze di molti regolari, ed in considerazione de' bisogni dello Stato o della necessità di impiegare i loro beni all'estinzione del debito pubblico, al pagamento dell'esercizio ed altri pesi indispensabili: 1. Tutti i religiosi saranno unicamente sottomessi al giudice ecclesiastico diocesano; 2. Essi non riconosceranno altro prelato regolare che quello del convento, scelto da essi stessi, secondo i loro statuti rispettivi; 3. Non sarà più edificato alcun convento; non saranno più ricevuti novizii, né concesso di professare a quelli che sono ricevuti in questo momento; 4. La secolarizzazione è concessa di diritto a quelli che la dimandano ed una pensione a quelli che sono secolarizzati; 5. Un sol convento del medesimo ordine sarà tollerato in ogni città o sito; 6. Ogni comunità minore di dodici individui sarà riunita alla comunità vicina ed incorporata con essa; 7. Proibizione agli ordini mendicanti di questuare; 8. Tutti i beni de' regolari sono dichiarati beni nazionali; 9. Le corti designeranno la parte di quei beni che dee servire a ricompensare i grandi servizi renduti dall'esercito; 10. Fatta questa separazione, tutto il resto servirà d'ipoteca agl'imprestati che lo Stato giudicherà conveniente di aprire; 11. Le corti assegneranno una pensione ragionevole agl'individui, della quale goderanno sino a che sieno provveduti d'impiego o beneficio equivalente; 12. I prelati superiori che resteranno ne' monisteri, o si fisseranno altrove, riceveranno un trattamento proporzionato al loro grado; 13. Sarà provveduto al mantenimento di tutti i regolari attuali; 14. Colui che vorrà lasciar l'abito, si rivolgerà all'alcaide costituzionale [i sindaci e capi villaggio aderenti al nuovo regime], e gli domanderà atto della sua petizione; e da quello stesso momento potrà vivere fuori del convento; 15. Sulla esibizione dell'atto di petizione, i di lui superiori saran tenuti di riconoscere la sua emancipazione e senza spese; 16. Tutti i regolari, secolarizzati o no, sono sottoposti al loro ordinario, o giudice ecclesiastico diocesano; 17. I vescovi e gli arcivescovi non conferiranno più gli ordini a chichessia, insino a che i regolari secolarizzati non sieno stati tutti impiegati; 18. Tutte le comunità di donne sono egualmente sommesse alla giurisdizione dell'ordinario; 19. I loro beni sono altresì dichiarati beni nazionali; 20. Chiunque si opporrà a questa legge, sarà bandito dal territorio spagnuolo, oltre le pene legali, proporzionate alla contravvenzione o al delitto particolare". Rimesso alla commissione. L'autore di questa proposizione, il signor Sancho¹⁶⁰², è colonnello del corpo del genio. Egli facea parte della Giunta Provisoria del governo (Constitutionnel)' "(GCRDS, n. 38, lunedì, 21 agosto 1820, pp. 153-155).

¹⁶⁰² Si veda: *Indice biografico*.

II. Si destina a sede del futuro Parlamento un convento e per garantire l'ordine pubblico si vietano assembramenti, si regola il diritto di petizione, si istituiscono i Costabili, funzionari di 'pubblica sicurezza', e si diffondono testi costituzionali (14-23 agosto)

La scelta di una chiesa, sconsacrata appositamente per erigerla a sede del futuro Parlamento, nell'"abolito monastero di san Sebastiano"¹⁶⁰³, non fu certamente motivata soltanto dalla forma ovale che la rendeva adatta alle tribune ed al pubblico. Del resto appariva qualche dubbio dalle stesse parole del Vicario, il quale nel relativo decreto sentiva il bisogno di giustificare in qualche modo la decisione della Giunta provvisoria, dichiarando che *"la cerimonia augusta del giuramento"* della Costituzione non poteva *"essere più degnamente solennizzata che in un tempio, il quale è stato sin ora la dimora del Signore"*¹⁶⁰⁴. La scelta di una chiesa – commentava il Vicario, tradendo qualche dubbio – *"sembra indicata dallo spirito della Costituzione, la quale associa il sacerdozio all'opera della legislazione"*¹⁶⁰⁵.

In effetti, si avverte qui una qualche presa di distanza del Vicario alla scelta ed alle motivazioni addotte. Quel *"sembra"* esprime un dubbio che si riflette anche nella frase seguente, dove egli in sostanza riconduce alle implicazioni della Costituzione l'idea stessa di un'identificazione fra politica e religione. Tenendo conto che – sottolinea – la costituzione *"associa il sacerdozio all'opera della legislazione"*, e *"considerando che il luogo del Parlamento è, e debba essere, reputato il santuario della legge e l'Arca della saviezza"*, – su questi presupposti il Vicario ammette che di tutto questo *"una chiesa ne esprime bene l'immagine"*¹⁶⁰⁶.

Una sovrapposizione di immagini. Parrebbe questa dunque la fragile base di una pretesa legittimazione religiosa del potere politico, non solo in questa circostanza legislativamente operata – diremmo – per semplice sovrapposizione fisica in un ambiente materiale, dal quale peraltro si erano allontanati autoritativamente i sacerdoti di quella religione di cui ora si forniva un surrogato laico, secolare, statuale.

Intanto, però, insorgono difficoltà interne al regime costituzionale, che si erge a tutela della libertà e della volontà generale, ma comincia a temere che gli esca fuori di controllo lo stato di continua 'effervescenza' dell'opinione, di molti che ora si sentono finalmente liberi da

¹⁶⁰³ GCRDS, n. 39, martedì, 22 agosto, p. 159.

¹⁶⁰⁴ *Ibidem*, p. 160.

¹⁶⁰⁵ *Ibidem*, l. c.

¹⁶⁰⁶ *Ibidem*, l. c.

ogni intralcio alle proprie istanze, al proprio modo di vedere le cose. Già si è accennato ai 'paletti' che il regime ha inteso porre alla libertà della stampa. Ora qui la Giunta provvisoria si preoccupa di problematici richiami alla coerenza costituzionale e, peggio, di 'pericolosi assembramenti' di quanti troppo insistentemente sollecitavano il rispetto della Costituzione.

E vi era motivo di un tale richiamo da parte di molti ad una sostanziale coerenza fra la 'legislazione d'urgenza', cioè fra i tanti decreti voluti dalla *Giunta provvisoria* (rivoluzionario organo, al tempo stesso esecutivo e costituente) e quei principi che erano malgrado tutto i fondamenti stessi della Costituzione spagnola, nei cui primi articoli si attribuiva alla nazione – e non al Re o alla classe di governo – la sovranità politica.

Sin dal primo numero del GCRDS (l'8 luglio) il pubblico napoletano aveva preso visione di questi articoli della Costituzione che sancivano i principali diritti della nazione. Tutti vi avevano potuto leggere l'art. 2, per il quale si precisava che la nazione era libera, indipendente, per cui "non è, né può esser patrimonio di veruna famiglia, né persona"¹⁶⁰⁷. L'art. 3 chiariva poi che la sovranità risiedeva essenzialmente nella nazione, "ed in conseguenza ad essa sola appartiene il diritto di stabilire le proprie sue leggi fondamentali"¹⁶⁰⁸. Infine, l'art. 4 faceva obbligo alla nazione di "conservare e proteggere, con giuste leggi e prudenti, la libertà civile, la proprietà, e gli altri diritti legittimi di tutte le persone che la compongono"¹⁶⁰⁹. C'era poi, quasi alla fine del testo, quell'art. 373 – del *Capitolo unico*, del *Titolo X* (intitolato: *Della osservanza della costituzione e del modo di procedere per farvi modificazioni*) – che demandava ad ogni suddito il "diritto di reclamare innanzi alle Corti, o presso al Re, l'osservanza della costituzione"¹⁶¹⁰.

A fronte di questo, ora un decreto proibiva assembramenti, nominava *costabili*, funzionari incaricati di intervenire per disperdere assembramenti, ovunque si riunissero più di tre persone, anche se fosse per richiedere il rispetto della Costituzione, istanza a cui si riconosceva dunque un diritto ma del singolo individuo o, appunto, al massimo di tre persone¹⁶¹¹. Da notare la fascia con i tre colori carbonari (rosso, celeste e nero) prescritta (art. 5) ai *costabili* nel servizio repressivo.

¹⁶⁰⁷ *Ibidem*, n. 1, sabato, 8 luglio 1820, p. 2.

¹⁶⁰⁸ *Ibidem*, l. c.

¹⁶⁰⁹ *Ibidem*, l. c.

¹⁶¹⁰ *Ibidem*, n. 34, mercoledì, 16 agosto 1820, p. 139.

¹⁶¹¹ *Ibidem*, *Supplimento*, al n. 40, mercoledì, 23 agosto 1820, p. 165.

E poi davvero la sovranità era della nazione, quando la Giunta legiferava in modo tale da fare temere agli stessi legislatori costituenti un dissenso popolare alle sue decisioni?

C'era forse nella stessa Costituzione un'antinomia fra il postulato che la sovranità appartenesse a tutta la nazione ed invece la pretesa (non solo di fatto, ma ora anche sancita come 'di diritto') che solo una ristretta cerchia di persone legiferasse senza consultarla? E, poi, il dato di fatto che si fosse in una fase costituente bastava a legittimare che una ristrettissima minoranza parlasse e decidesse come se le sue scelte rappresentassero la 'volontà generale', la totalità della stessa nazione?

Consimili dubbi sono ben lungi dalle pagine del foglio ufficiale, che intanto, fra 23-28 agosto, prosegue – come si può vedere nei paragrafi antologici che qui sotto proponiamo – nella sua pubblicizzazione di testi costituzionali.

112. *“Notizie interne – ‘Noi Francesco, Duca di Calabria, Principe Ereditario e Vicario Generale, veduto l’articolo 10 della Costituzione spagnuola espressa in questi termini: **il Parlamento si riunirà in ogni anno nella capitale del regno, ed in un edificio destinato a questo solo oggetto; veduto il decreto de’ 22 di luglio, col quale è prescritto che il Parlamento Nazionale sarà per questo anno straordinariamente riunito il giorno primo di ottobre in Napoli; considerando che non esiste in Napoli alcun locale appropriato a’ bisogni del Parlamento; e che intanto è indispensabile di sceglierne uno, che presenti nella circostanza le migliori convenienze; considerando che queste convenienze si rincontrano nella chiesa dell’abolito monastero di San Sebastiano, la quale riunisce alla sua forma ovale il vantaggio delle tribune, ove il pubblico può essere decentemente allogato per assistere alle discussioni; considerando che la scelta di una chiesa per la riunione del Parlamento risveglia per la Nazione Napoletana la memoria de’ suoi antichi parlamenti, i quali si teneano nella chiesa di San Lorenzo, locale riconosciuto attualmente improprio per la maniera secondo la quale debbono tenersi le pubbliche sessioni; considerando che la cerimonia augusta del giuramento, che Sua Maestà e Noi stessi abbiamo promesso di prestare in presenza della Rappresentanza Nazionale, non può essere più degnamente solennizzata che in un tempio, il quale è stato sin ora la dimora del Signore; considerando che la scelta di una chiesa sembra indicata dallo spirito della Costituzione, la quale associa il sacerdozio all’opera della legislazione; considerando che il luogo del Parlamento è, e debba essere, reputato il Santuario della legge e l’Arca della saviezza, e che una chiesa ne esprime bene l’immagine; [-] intesa la Giunta Provisoria di governo, e di accordo con la medesima; sull’avviso del segretario di Stato ministro degli Affari interni; abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue:***

Art. 1. La chiesa dell’abolito monastero di San Sebastiano, con tutte le dipendenze necessarie al bisogno, è designata provvisoriamente per quest’anno

l'edifizio pubblico in cui il Parlamento terrà le sue sessioni. Art. 2. Questo locale sarà decorato e ridotto nelle forme convenienti, alla cura e diligenza del Segretario di Stato ministro degli Affari interni. Art. 3. Saranno per questo effetto messi a sua disposizione i fondi necessari, pe' quali sarà aperto un credito straordinario sul tesoro. Art. 4. Il Segretario di Stato ministro degli Affari interni è incaricato della esecuzione del presente decreto. Napoli, 21 agosto 1825. [...] Il Segretario di Stato ministro degli Affari interni. Giuseppe Zurlo'''(GCRDS, n. 38, lunedì, 21 agosto 1820, pp. 159-160).

113. *“Notizie interne – ‘Noi, Francesco, Duca di Calabria, Principe ereditario e Vicario Generale, volendo regolare il diritto delle petizioni, onde ogni cittadino possa usare di una facoltà nella quale è riposta la principale garanzia della Costituzione, e d'altronde essendo necessario che di questo diritto si usi ne' modi legali, e senza attentato contro all'ordine pubblico; veduto l'art. 373 della Costituzione, col quale si dichiara che ogni cittadino ha il diritto di rappresentare al Parlamento o al Re, per reclamare l'osservanza della Costituzione; veduti gli art. 158, 173 e 174, delle leggi penali che qualificano come delitti di pubblica violenza qualunque attrupamento, ed ogni fatto per lo quale si costringa un ufficiale pubblico, a fare o non fare qualche atto dipendente dal suo ufficio; considerando che nulla è più contrario all'ordine civile di far petizioni sostenute dall'apparato della moltitudine; che gli attrupamenti tendenti o a turbare le pubbliche autorità nell'esercizio delle loro funzioni, o ad impedire l'esecuzione delle leggi, o ad alterare l'ordine e la tranquillità pubblica, contengono un doppio misfatto, e per lo fine criminoso che si propongono, e per lo modo onde si commettono; inteso il parere di tutti i nostri ministri, e di accordo con la Giunta Provvisoria di Governo; Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue: Art. 1. Il diritto di far petizioni appartiene individualmente a ciascuno.*

Art. 2. Il diritto di far petizioni per reclamare l'osservanza della Costituzione o per altri oggetti di generale interesse potrà essere esercitato da uno, o più cittadini, purché le petizioni sieno sottoscritte, e presentate da un numero di persone non maggiore di tre. Tali petizioni potranno esser presentate a Noi, osservandosi i soliti regolamenti di Corte; a' nostri ministri; ed insino alla convocazione del Parlamento, alla Giunta Provvisoria di Governo.

Art. 3. Tutte le altre domande per oggetto di particolare interesse saranno individualmente sottoscritte dalle persone del di cui interesse si tratta, e presentate a' ministri ed alle autorità competenti; ma del pari che le precedenti, non potranno esser presentate da un numero d'interessati maggiore di tre. Ogni domanda presentata in una forma diversa da quella prescritta nel presente decreto non sarà ricevuta. Ogni contravvenzione alla presente disposizione, qualora sia accompagnata da caratteri preveduti dall'art. 178 delle leggi penali, sarà punita colle pene dallo stesso articolo stabilite.

Art. 4. Qualunque attrupamento tendente o a costringere le funzioni delle pubbliche autorità, o ad impedire l'esecuzione delle leggi, o ad invitare la moltitudine ad unirsi in determinati luoghi, per uno degli oggetti dianzi espressi, sarà punito come misfatto di pubblica violenza, e ciò oltre alle pene di reati che l'attrupamento avrà forse commessi. Qualunque proclama o affisso diretto a commettere uno de' reati preveduti nel presente articolo sarà punito come tentativo del reato medesimo.

Art. 5. Saranno nominati in Napoli dal presidente della Pubblica Sicurezza due **Costabili** per ogni circondario; e, nella città capoluoghi di provincie, due o più, a giudizio degli intendenti. I **Costabili** saranno, nell'esercizio delle loro funzioni, cinti di una fascia di tre colori, i quali insino alle nuove determinazioni del parlamento, saranno il **Rosso**, **Celeste**, e **Nero**. In tutti gli altri comuni del regno l'ufizio di **Costabile** sarà esercitato dall'eletto, incaricato della polizia municipale.

Art. 6. I **Costabili** dovranno non solamente presentarsi di uffizio in tutti gli attrupamenti, ma anche accorrere in ogni altro luogo, a richiesta di qualsivoglia pubblica autorità. Intimeranno essi alle persone attruppate in nome della legge di separarsi. Se la moltitudine riunita ricuserà dopo la terza intimidazione di obbedire, il suo rifiuto renderà legale l'uso della forza pubblica, la quale dovrà prestarsi ad ogni richiesta de' **Costabili**. L'atto del rifiuto certificarà in un processo verbale del **Costabile** costituirà il misfatto di pubblica violenza.

Art. 7. Il presidente della Pubblica Sicurezza, gl'intendenti, i **Costabili**, e tutte le pubbliche autorità sotto gli occhi delle quali si saranno formati gli attrupamenti, saranno responsabili innanzi alla legge di tutti i disordini ch'essi avrebbero potuto prevenire e che non avessero impedito, conformemente al presente decreto. Il presente decreto sarà affisso e pubblicato contemporaneamente alla nomina de' **Costabili**, e sarà eseguito dal momento della sua pubblicazione. L'affissione sarà fatta non solo ne' luoghi soliti, ma anche alle porte di tutti i tribunali, e delle residenze di tutte le pubbliche autorità di qualunque natura esse sieno.

Art. 8. I segretari di Stato ministri sono incaricati delle esecuzione del presente decreto. **Napoli**, 14 agosto 1820. [...] Il Segretario di Stato, ministro di Grazia e Giustizia, **Conte di Camaldoli'**. Nota de' Costabili: **San Ferdinando**: don Giuseppe Capuccio, don Giuseppe Rinaldi; **Chiaja**: principe di Torella, don Bartolomeo Nolli; **S. Giuseppe**: principe della Rocca Filomarino, signor Ginestous; **Montecalvario**: don Nazzario Colaneri, don Andrea Cestari; **Avvocata**: duca di Laurenzana, cavalier Paternò; **S. Lorenzo**: don Giacomo Lazzari, don Carlo Jacuzio; **Stella**: don Diego Gentile, don Paolo Tambelli; **Vicaria**: don Vincenzo Tavassi, don Raffaele Majorana; **S. Carlo all'Arena**: don Carlo Vertega, don Andrea de Majo; **Mercato**: don Giuseppe Pucci, don Luigi Giampitti; **Pendino**: don Orazio Giannattasio, don Giuseppe Laurentiis; **Porto**: don Agostino Caravita, don Nicola Pignataro" (GCRDS, Supplimento, al num. 40, mercordì, 23 agosto 1820, p. 165).

114. "Notizie interne. Biblioteca Costituzionale. Ecco una nuova opera periodica. I compilatori si propongono di far tesoro delle utili fatiche de' grandi ingegni i quali concorsero in qualunque maniera allo stabilimento de' governi rappresentativi presso le nazioni sottratte prima di noi al dispotismo ed all'arbitrio. Il primo fascicolo contiene il **Saggio di Costituzione** di Benjamin Constant, con note del traduttore relative alla Costituzione Spagnuola. In un'appendice sono alcuni **Frammenti di un Catechismo Costituzionale**, i quali contengono alcuni pensieri sull'ordinamento del potere municipale tra noi. Aperto il Parlamento, i compilatori si propongono di seguirne l'andamento, di pubblicarne i documenti, di aggiungere a questi la loro opinione e di stampare la parte più importante de' discorsi pronunziati dalla tribuna. Della **Biblioteca Costituzionale** saranno ogni mese pubblicati tre fascicoli di tre in quattro fogli di stampa. Si pagano anticipatamente carlini dieci per cinque fascicoli. Le sottoscrizioni si ricevono presso Luigi Nobile, vico Concezione di Toledo, n. 21; presso Girard, strada Toledo, n. 165; nel Gabinetto Letterario, strada S. Giacomo"(GCRDS, Supplimento, al num. 40, mercoledì, 23 agosto 1820, p. 170).

115. "Notizie interne – Annunzio tipografico. Presso il Gabinetto Letterario al largo del Gesù nuovo si ricevono le associazioni al **Corso di politica costituzionale**, del signor Beniamino Constant, tradotto dal signor Olivier Poli. Di questa opera se ne pubblicano due quaderni per settimana, ciascuna di tre fogli di carta realella di forma grande. Il prezzo è di gr. 10 a quaderno, e di gr. 14 in carta velina: il primo quaderno sarà vendibile il 29 del corrente mese. Nello stesso negozio si vende l'**Esame della Costituzione spagnuola** del signor de Pradt per lo prezzo di gr. 12"(GCRDS, n. 43, sabato, 26 agosto 1820, p. 178).

116. "Avvisi. – La Giunta Protettrice della libertà della stampa, tiene le sue sedute ordinarie nell'edificio di Monteoliveto ne' giorni di lunedì e venerdì di mattina, per l'esercizio delle funzioni addossatele col decreto de' 26 luglio 1820. Il presidente della Giunta, **Donato Gigli**. Il segretario, **Domenico di Martino**"(GCRDS, n. 43, sabato, 26 agosto 1820, p. 178).

117. "Notizie interne – Annunzio tipografico. **Catechismo politico per la Nazione del Regno delle Due Sicilie** [con l'epigrafe: Cur nescire, pudens prave, quam dicere malo? Orazio]. **Napoli, 1820**, presso Agnello Nobile, libraio-stampatore, strada Toledo, n. 186, prezzo grana 15. È questo il terzo catechismo politico co' nostri tipi pubblicato nello spazio di pochi giorni. Noi avremmo dovuto parlare degli altri due e perché comparsi prima alla luce e perché con profondo sapere dettati, senza esser meno all'universale intelligenza accomodati, pure crediamo pregio dell'opera dare in preferenza breve notizia di questo perché più degli altri acconcio ad istruire la parte

men colta del popolo e la meno iniziata nella scienza che insegna gli uffici ed i diritti dell'uomo e del cittadino.

Esposti i vantaggi di una costituzione fondata su i principii della libertà e dell'uguaglianza, ed indicata l'origine primitiva d'ogni potere legittimo nella nazione, passa l'A. a dare le più esatte nozioni della legge, del potere del Re, della proprietà, delle contribuzioni, de' tribunali, della forza armata, de' dritti di ciascun cittadino, de' suoi doveri. E volendo che la sua opera serva a promuovere la pubblica e la domestica prosperità ne disegna in modo l'immagine che desta in ogni lettore ardente desiderio di far tesoro delle virtù necessarie ad assicurare tra noi i vantaggi della famiglia e della Nazione.

Libri dettati con tanta semplicità di stile e con tanta purezza d'intenzione dovrebbero essere moltiplicati all'infinito e sparsi per tutta la superficie del Regno, perché servissero di ammaestramento alla generazione che sorge, alla quale è commessa la cura di custodire il Palladio delle nostre franchigie, e di opporre il consiglio e la forza contra ogni specie di crudeltà e di tirannide, e contra gli sforzi di ogni maniera che potessero essere diretti ad involarle il frutto di lunghi stenti e di più lunghe sventure" (GCRDS, n. 44, lunedì, 28 agosto 1820, p. 182).

III. Riportando la notizia della costituzione civile del clero decisa dalle Cortes il 3 agosto, si precisa che riguarda anche le monache (31 agosto – 4 settembre 1820)

Il regime costituzionale è sempre più sospinto a posizioni estreme da tante difficoltà interne (e particolarmente in Sicilia). In simili frangenti, il GCRDS ritiene opportuno segnalare l'evolversi della questione religiosa in Spagna, come possibile esempio da seguire a Napoli. Pertanto, si riporta che nella sessione del 3 agosto 1820 le Cortes decisero di estendere alle monache di clausura le 'facilitazioni' previste per la secolarizzazione dei membri degli Ordini religiosi, precisando che le autorità politiche locali (*jefes políticos y alcaldes*) avrebbero potuto farle uscire dai conventi, qualora lo avessero desiderato, per potersi così secolarizzare.

Il Nunzio pontificio protestò immediatamente, qualificando la "*extracción de la clausura [...] una infracción enteramente inaudita de la clausura monástica, ofensiva de los cánones más decisivos, de los estatutos más venerables de la Iglesia, y harto fecunda en consecuencias las más funestas*"¹⁶¹². A

¹⁶¹² Per un'accurata ricostruzione, cfr.: REVUELTA GONZÁLEZ, *Política religiosa de los liberales en el siglo XIX...*, cit., pp. 313-319.

quella che si considerava come violazione della clausura si aggiunse il problema di chi dovesse procedere alla secolarizzazione delle monache. Solo nel settembre del 1821 la questione venne chiarita dalla Santa Sede: una comunicazione ufficiale (*despacho*) pubblicata sulla *Gaceta del Gobierno*¹⁶¹³, attribuiva al Nunzio pontificio le facoltà di secolarizzare le monache e dava precise istruzioni sulle condizioni e sugli accorgimenti da seguire. [MR]

118. *“Notizie estere – Spagna. Madrid. 3 agosto. Articolo ufficiale ‘[...] Adunanza del 2. [...] Le religiose di Baeca chieggono la loro secolarizzazione. Questa petizione ha eccitato i più vivi dibattimenti. L’avviso della commissione è adottato. Il decreto relativo alla secolarizzazione de’ monaci comprende anche le religiose. È stato egualmente decretato che d’ora innanzi sono sospese ne’ conventi delle religiose le ammissioni delle novizie e le professioni. Le autorità locali riceveranno tutte le dimande di secolarizzazione, e prenderanno sotto la loro professione [sic] i petizionari, assicurando le loro persone ed il loro mantenimento fuori del convento (Constitutionnel)’ ”*(GCRDS, n. 47, giovedì, 31 agosto 1820, pp. 191-193).

119. *“Notizie estere – Spagna. Madrid, 8 agosto. [...] Nelle ultime adunanze delle Corti si ragionò lungamente di un piano intorno agli spedali. Si parlò pure di disposizioni relative alla religione. Si vuole che il capo politico (intendente) si rechi una volta l’anno, accompagnato dalle autorità ecclesiastiche, ne’ monasteri delle monache, per sapere quali vogliono secolarizzarsi (Courier)”*(GCRDS, n. 50, lunedì, 4 settembre 182, pp. 203-204).

IV. *Con contraddittorie notizie sul preteso stato di normalità a Napoli, si pubblicano le circolari del ministro degli Affari ecclesiastici che confermano sia l’abolizione dell’autorizzazione dei vescovi ai matrimoni, sia il divieto di nuove vestizioni (12-13 settembre 1820)*

A riprova che la situazione interna di Napoli non fosse del tutto tranquillizzante, come vorrebbero far credere le entusiastiche descrizioni che si sono viste, vanno considerati gli editoriali che in quei giorni pubblicava Emanuele Taddei. Sul n. 57 del *Giornale Costituzionale del Regno delle Due Sicilie* (del 12 settembre), si legge infatti la

¹⁶¹³ *Gaceta del Gobierno*, 17 settembre 1821, n. 265.

seguinte frase del tutto contraddittoria: *“Tutto è movimento guerriero e tutto è calma nel regno”*¹⁶¹⁴.

Sul n. 58 (del 13 settembre), vi è del resto un'ampia notizia di movimenti cospirativi scoperti nella stessa capitale, seguiti da alcuni arresti. Fra questi, tutti accusati di essere *Calderari*, quello di un certo Guglielmo Paladini, il quale più tardi denuncerà – in un'istanza sottoscritta unitamente a Pasquale Maenza e Salvatore Vecchiarelli – lo stesso Borrelli (che come presidente del *Consiglio di pubblica sicurezza* aveva ordinato le incriminazioni) ritenendolo colpevole di accuse infondate e di abusiva carcerazione. In sostanza, tutti gli arrestati vennero accusati di una *“congiura tendente a perturbare l'ordine pubblico”*¹⁶¹⁵.

Va comunque detto che sin da qui l'editoriale manifestava una qualche perplessità sulla fondatezza delle accuse. Era forse qualcosa di più del proposito, pubblicando la notizia, di alludere ad una marginale responsabilità delle autorità austriache (in quanto fra gli arrestati vi era anche un suddito austriaco, il milanese Giuseppe Lattanzi), oppure si trattava di prendere la distanza dalle crescenti lotte interne allo stesso settarismo.

Intanto, però, il ministro degli Affari ecclesiastici diramava il 13 settembre due circolari ai prelati del Regno. Con la prima, Ricciardi – chiamando in campo la conformità *“al parere del Supremo Consiglio di Cancelleria, e di accordo con la Giunta Provvisoria”* – dichiarava che il Vicario *“vuole che sia abolita l'abusiva pratica del decreto di contrahatur, dovendosi restringere l'ufficio de' vescovi ne' matrimoni a' soli casi che il concilio di Trento riserba al loro giudizio”*, e pertanto si ordinava *“che quante volte i parrochi credano dover consultare i vescovi, debban questi rispondere senza forma o solennità di giudizio, e senza permettere che le di loro curie riscuotano dalle parti contraenti pagamento di sorta alcuna [...]”*¹⁶¹⁶.

Con la seconda, Ricciardi comunicava la proibizione di nuove vestizioni religiose, surrettiziamente motivandola con il fatto che se sinora *“la vestizione e professione religiosa”* era stata esercitata liberamente, a motivo dello *“stato di perfetta pace”*, adesso invece non era più *“conciliabile colle attuali circostanze, le quali richiedono energici provvedimenti onde garantire la indipendenza del Trono Costituzionale”*¹⁶¹⁷. Del resto, la questione delle esigenze militari fu costantemente uno degli

¹⁶¹⁴ GCRDS, n. 57, martedì, 12 settembre 1820, p. 233.

¹⁶¹⁵ *Ibidem*, n. 58, mercoledì, 13 settembre 1820, p. 237.

¹⁶¹⁶ *Ibidem*, n. 59, giovedì, 14 settembre 1820, p. 242.

¹⁶¹⁷ *Ibidem*, l. c.

argomenti tratti in campo per giustificare gli impedimenti alle vesti-
zioni religiose decisi dalla Giunta Provvisoria¹⁶¹⁸.

120. “Sono da giorni in mano della giustizia alcuni nostri concittadini ed uno straniero¹⁶¹⁹ [...] Dicesi che per opera di quest’ultimo si fosse macchinata una congiura tendente a perturbare l’ordine pubblico; e che si fosse a tale oggetto tentato di far servire, come strumento del pravo disegno, i principii medesimi a’ quali andiamo debitori della nobile calma, del virtuoso contegno e dello spirito di concordia, oggi piucché mai generale in tutto il Regno. [...] È fama che pochi scongiurati fossero caduti ne’ lacci, i cui estremi si fanno da taluni giungere in remote contrade [all’Austria, essendo il milanese Lattanzi suddito austriaco] [...]. I prevenuti sono stati tradotti innanzi al tribunale ordinario. Vogliamo sperare che, giudicati con l’imparzialità della legge, spariscano gli indizi per i quali hanno oggi la divisa di rei. La loro innocenza riuscirebbe gratissima alla Nazione intera, giustamente sollecita di non lordare le carte del suo cangiamento politico con un’ombra sola di delitto [E.T.]”(GCRDS, n. 58, mercordì, 13 settembre 1820, p. 237).

121. “Notizie interne – Sua Eccellenza il Segretario di Stato, ministro degli Affari ecclesiastici, ha diretto a tutti i prelati del regno le due circolari seguenti: ‘MINISTERO DI STATO DEGLI AFFARI ECCLESIASTICI. Illustrissimo e Rev. Signore. S. A. R. il Duca di Calabria, Vicario Generale del regno, mosso dai continui reclami delle autorità giudiziarie, amministrative e municipali contro l’abuso del decreto di **contrahatur** invalso in alcune curie vescovili; considerando che il Concilio di Trento dà integralmente al vescovo la facoltà di celebrare i matrimoni, senz’altro riservare al vescovo che la facoltà di dispensare ne’ casi urgentissimi a tutte tre le denunziazioni canoniche; e che l’unica limitazione alle facoltà del parroco è quella de’ matrimoni de’ vagabondi, pe’ quali si richiede soltanto che il parroco, dopo aver presa una diligente inquisizione, chiegga la venia del vescovo; considerando che da questa medesima limitazione si deduce non potersi fare altra restrizione al dritto de’ parrochi; ed in questo caso medesimo spettare al parroco, e non al vescovo l’inquisizione; considerando che l’intervento delle curie vescovili ne’ matrimoni di tutti gli altri cittadini, i quali hanno uno stato certo ed un domicilio conosciuto, è necessario nel solo caso in cui si tratti

¹⁶¹⁸ Si veda qui, *infra*, il paragrafo 165, per la parte cronologico-antologica relativa al decreto datato: “Napoli, 3 settembre 1820. FRANCESCO, Vicario Generale. Il Segretario di Stato, ministro della Guerra, CARRASCOSA”(Ib., n. 51, martedì, 5 settembre 1820, pp. 208-209).

¹⁶¹⁹ Ossia: Giuseppe Lattanzi (cfr. E. GENTILE, in: APDS, II, p. 161n).

*decidere impedimenti canonici i quali, quando non sono noti o denunziati, non debbono essere presunti; considerando, che i matrimoni sono garantiti da una doppia precauzione, dalle denunziazioni cioè che si fanno pel contratto civile, e da quelle che si ripetono per la celebrazione del Sacramento; e che non conviene portare all'infinito le precauzioni, quando si sono esaurite quelle che la legge stabilisce come necessarie a prevenire le frodi; considerando in fine che i decreti di **contrahatur** contengono una dilazione inutile ed un dispendio intollerabile ai poveri, i quali sono così obbligati a recarsi di persona presso le curie vescovili, o a sollecitarne il permesso col mezzo de' procuratori; e che i dritti spesso arbitrari delle curie, le spese del viaggio, l'interruzione de' lavori, il salario de' procuratori e l'estorsione, che spesso agli atti legittimi si uniscono da' subalterni, rendono oltremodo dispendiosi e difficili i matrimoni, il che si oppone del pari agl'interessi dello Stato, o alle massime della religione; [-] uniformemente al parere del Supremo Consiglio di Cancelleria, e di accordo con la Giunta Provvisoria, vuole che sia abolita l'abusiva pratica del decreto di **contrahatur**, dovendosi restringere l'ufficio de' vescovi ne' matrimoni a' soli casi che il concilio di Trento riserba al loro giudizio; ed ordina che quante volte i parrochi credano dover consultare i vescovi, debban questi rispondere senza forma o solennità di giudizio, e senza pagamento che le di loro curie riscuotano dalle parti contraenti pagamento di sorta alcuna. Comunico a V. S. Ill.ma e Rev.ma questa sovrana risoluzione acciò ne curi dalla sua parte l'esatto adempimento. Napoli, 13 settembre 1820. Ricciardi' "(GCRDS, n. 59, giovedì, 14 settembre 1820, p. 242).*

122. "MINISTERO DI STATO DEGLI AFFARI ECCLESIASTICI. Illustrissimo e Reverentissimo Signore. Avendo rappresentato a S. A. R. il Duca di Calabria, Vicario Generale del Regno, che la vestizione e professione religiosa, esercitata finora liberamente nello stato di perfetta pace, non è conciliabile colle attuali circostanze, le quali richiedono energici provvedimenti onde garantire la indipendenza del Trono Costituzionale; [-] Sua Altezza Reale, d'accordo colla Giunta provvisoria, ha ordinato che, stante l'urgenza delle circostanze, sia sospesa generalmente la vestizione e professione religiosa, sino a che non venga altrimenti prescritto dopo la convocazione del parlamento. Comunico a lei questa sovrana determinazione, acciò ne curi dalla sua parte l'esatto adempimento. Napoli, 13 settembre 1820. Ricciardi'"(GCRDS, n. 59, giovedì, 14 settembre 1820, p. 242).

Parte VI

Come in Spagna anche nel Regno delle Due Sicilie i '*territori oltremarini*' cercano una propria via verso la rivoluzione. La ricostruzione delle diverse fasi dell'aperto conflitto fra Napoli e Palermo, a colpi di insorgenze, di proclami e di guerriglie
(14 luglio-29 settembre 1820)

Contro-informazione, divagazioni, elusioni e
propaganda nell'incipiente conflitto fra Napoli e
Palermo (14 luglio-5 agosto 1820)

- I. *Smentendo la descrizione ufficiale di Palermo 'in preda alla gioia e perfettamente tranquilla', l'Amico della Costituzione riporta il fallimento della missione Naselli e l'effettiva gravità dell'insurrezione di Palermo (nei giorni 15-17 luglio)*

Come si è accennato – qui, *supra*, al capitolo XXII – la notizia della Rivoluzione costituzionale napoletana non averva avuto in Sicilia l'entusiastica accoglienza che si leggeva a metà luglio sulle pagine del foglio ufficiale, dove il giorno 15 si dava una versione molto edulcorata dei disordini avvenuti a Palermo il giorno 7. Si è anche visto come da questa disinformazione nascesse una polemica sulla stampa napoletana non allineata alla politica del *Governo provvisorio* (o *Giunta provvisoria*).

Nondimeno per comprendere quanto stava succedendo ed accadrà poi in Sicilia occorre porsi nella prospettiva da cui i Siciliani vedevano quanto era avvenuto e si verificherà a Napoli. A tal fine, in questa parte della nostra ricerca cerchiamo di ripercorrere la sequenza degli eventi napoletani negli immediati riflessi che ebbero a Palermo in particolare, ma con non meno gravi conseguenze nella altre parti dell'Isola.

Situazione dunque non meno inquietante che a Napoli, e non ultimo proprio per l'incapacità di coloro che erano stati scelti dalla *Giunta provvisoria* napoletana per una missione esplorativa a Palermo. Infatti, consapevole dell'incombente crisi, era stato inviato in Sicilia – assieme a G. De Thomasis (in quell'occasione nominato Procuratore generale della *Gran Corte dei Conti*) ed al generale Church – il principe Diego Naselli d'Aragona con la carica di Luogotenente Generale. Quest'ultimo era stato ministro della Marina, nel 1819, e quindi incaricato interinalmente degli Affari esteri. Ma era invisato ai

Siciliani per il comportamento tenuto fra 1815-19, quando era rimasto a Palermo come Luogotenente del Reggente¹⁶²⁰.

I tre inviati a Palermo dovevano svolgere una missione cauta ed esplorativa. Se, nel tentativo di risolvere la crisi e la perdita di consenso nell'Isola, la Corte aveva scelto giustamente De Thomasis per l'indubbia capacità amministrativa, meno felice fu anche la nomina del pur energico Church alla carica di *Comandante generale delle armi in Sicilia*, in quanto anch'egli invisibile ai Palermitani¹⁶²¹.

Tuttavia è particolarmente sul Naselli che pesa, non immeritato, il giudizio dello storico Pietro Colletta (più tardi, protagonista lui stesso di questi eventi). Infatti Colletta ritenne nella sua ricostruzione degli avvenimenti di poterlo definire un "*siciliano, educato alla servitù della reggia, ingrandito per sovrano favore, inabile, indotto*"¹⁶²². Secondo lo storico, dunque Naselli non fu mai all'altezza della situazione. "*Costretto ad operare, trasportato dagli avvenimenti, fece, disfece; ondeggiava fra pensieri opposti, sempre al peggio appigliavasi*"¹⁶²³. D'altro canto la situazione non era poi così disperata come era sembrata a Napoli. Ma Naselli cedette alle richieste degli insorti Palermitani di occupare l'unico forte della città. Poi si accorse dell'errore e pretese di riaverlo. Al rifiuto oppostogli, cercò di espugnarlo, fallendo ben tre volte. Da qui la perdita di credito, che alla fine travolse anche quella parte della nobiltà che lo aveva sostenuto. A seguito di questi errori, entrarono in agitazione le masse popolari, ben presto sfuggite ad ogni controllo¹⁶²⁴.

Ma per comprendere come si arrivasse a questi estremi è necessario ritornare sugli antefatti, a cominciare a considerare il rapporto che su questi avvenimenti venne stilato pochi giorni dopo, il 19 luglio, dallo stesso Naselli, costretto dal suo fallimento a presentarlo al Vicario Generale, il Principe ereditario Francesco. Secondo questa descrizione, la missione era giunta a Palermo il 14 luglio con i testi dei documenti relativi alla Rivoluzione costituzionale, iniziata a Napoli il precedente giorno 7. Non si sa come e da chi, il giorno seguente si obbligarono quei Palermitani che già avevano indossato la coccarda del regime costituzionale napoletano a fregiarsi invece del nastro giallo, con l'Aquila siciliana. Comunque, il Luogotenente Naselli riferiva di essersi recato in Duomo quella stessa mattina, per la festa di Santa

¹⁶²⁰ BIANCO, pp. 22-23.

¹⁶²¹ CORTESE, *Nota* 125, in: COLLETTA, III, pp. 172-173.

¹⁶²² COLLETTA, III, p. 173.

¹⁶²³ *Ibidem*, p. 175.

¹⁶²⁴ *Ibidem*, pp. 175-176.

Rosalia, dove sarebbe stato accolto non solo al grido di *Evviva la Costituzione, Viva la Indipendenza*, ma anche di *Viva la Carboneria!* Poi – non spiegandone convincentemente le cause ed i momenti – Naselli conclude che la situazione era ormai fuori controllo, per cui non gli era restato che rimbarcarsi in tutta fretta.

Quando il 20 luglio il GCRDS pubblica frammentariamente queste notizie, si è solo a metà percorso della tragica vicenda che andò ben oltre il fallimento della missione di Naselli e De Thomasis, anche a causa dell'impotenza della *Giunta provvisoria* instaurata a Palermo (autorizzata, proprio da Naselli) a tentare con ogni mezzo di tenere sotto controllo le inquietudini dell'Isola.

Sull'inattendibilità del rapporto di Naselli, va tenuto conto che egli era stato una figura di spicco della massoneria napoletana, e quindi fra i meno adatti a pacificare i tumulti provocati dai Carbonari siciliani. Tanto meno felice la scelta di dargli come consigliere il De Thomasis, il quale era notoriamente appartenente alla *Carboneria*, da sempre avversa alla massoneria¹⁶²⁵.

Del resto, per capire gli umori dei Palermitani nei confronti di Napoli, va anche ricordato che alcuni giorni prima dell'arrivo di Naselli e De Thomasis si era tenuta una riunione dell'aristocrazia di orientamento liberale, la sera del 14 luglio, nel palazzo del Principe di San Cataldo, dove erano convenuti anche alcuni costituzionali appartenenti al clero, alla borghesia ed al popolo. Presa la decisione di chiedere a Ferdinando il ripristino della costituzione siciliana del 1812, si era anche stretto un patto di alleanza con i Carbonari isolani. Questo risulta dallo stesso giorno seguente, quando si esibirono uniti sia la coccarda tricolore carbonara (*nero, rosso, azzurro*, ad evocare il carbone, la fiamma ed il fumo, simboli della *Carbonaria* continentale), sia il siciliano nastro giallo con impressa l'aquila normanna.

A tale 'convenzione' si contrappose una riunione dei democratici palermitani (fra i quali non mancavano molti Carbonari di diverso orientamento) nel corso della quale emersero chiaramente, da un lato, l'adesione alle scelte costituzionali napoletane, nel senso di accettare la costituzione spagnola anche per l'Isola, ma dall'altro lato la richiesta da indirizzare al Sovrano di avere un proprio Parlamento siciliano, indipendente da Napoli¹⁶²⁶.

La folla manifestò il suo entusiasmo, per l'uno e per l'altro schieramento, sollecitata appunto dai Carbonari delle due diverse compo-

¹⁶²⁵ BIANCO, p. 23.

¹⁶²⁶ *Ibidem*, p. 37.

nenti (quella democratica e quella vicina ai liberali 'aristocratico-borghesi') fra i quali comunque molti militari. È allora, il giorno 15, che si verifica l'episodio che ebbe a protagonista il generale Church, il quale, già irato perché le truppe non avevano ottemperato ai suoi ordini di rimanere in caserma, strappò dal petto di un manifestante la coccarda carbonara. La folla dei manifestanti reagì e venne quasi linciato, e comunque ferito. Avvenne quindi il saccheggio della sua abitazione. A stento salvato, successivamente anch'egli precipitosamente sarebbe poi rientrato a Napoli (dove finirà poi incarcerato).

In questi frangenti, era ormai chiaro che una delle componenti della *Carboneria* isolana si muoveva in un senso contrario a quello della consorella napoletana (aderendo cioè al ripristino della costituzione 'anglo-sicula' del 1812). E dunque motivi di dissenso fra queste componenti sussistevano e non avrebbero tardato a prodursi in un aperto scontro. A sua volta, rimasta impunita dei suoi precedenti eccessi, la folla divenne più audace, anche per il fuoco ideologico profuso dai militari carbonari. Pertanto, questa massa il giorno 16 luglio si concentrò davanti al palazzo del Luogotenente, vociferando di costituzione e di ripristino di un'autonomia da Napoli.

Non è chiaro, né probabilmente lo era allora, se tutti intendessero questa autonomia compatibile con la costituzione 'gaditana' o invece con quella 'anglo-sicula'. Si poteva giocare sull'equivoco, e magari cambiare le carte in tavola una volta sedati i tumulti ed in qualche modo tacitato l'autonomismo che – sin lì, in quel momento, ed a Palermo, animava sia democratici che liberali –: ecco quello che potrebbe essere stato il convincimento che indusse Naselli ad agire in un modo che a lui poté sembrare meramente interlocutorio. In realtà, allora Naselli ritenne opportuno far affiggere il manifesto napoletano del 7 luglio (con cui appunto il Re aveva 'concesso' la costituzione gaditana) sin lì prudentemente tenuto nascosto ai Siciliani.

Inoltre, – e qui, peraltro, cedendo al suggerimento di De Thomasis – in quelle stesse circostanze Naselli acconsentì alla richiesta, avanzatagli dal marchese Francesco Poggio Gregorio e da altri Siciliani, di concedere anche a Palermo una *Giunta provvisoria* di governo¹⁶²⁷, della quale fecero parte personalità ritenute di grande prestigio in Sicilia. Era composta infatti dal principe di Villafranca (sul momento a Napoli), da Ruggero Settimo, da Gaetano Bonanno, dal marchese di Radusa, dal colonnello Michele Requisenz e da Giuseppe Tortorici¹⁶²⁸.

¹⁶²⁷ *Ibidem*, p. 39.

¹⁶²⁸ *Ibidem*, p. 39.

Riconsideriamo però quali fossero intanto le reazioni a questi avvenimenti oltre l'ambito strettamente palermitano. A partire, cioè, dalla Sicilia orientale, vantata a Napoli come fedelissima al nuovo regime costituzionale. A Catania, Siracusa, Milazzo la reazione alle notizie da Napoli e da Palermo si svolse senza eccessi delle masse. Il contrario si verifica invece nella Sicilia occidentale, come a Trapani, dove si manifestarono subito resistenze ai Palermitani, e particolarmente in alcuni comuni in cui si verificarono assassini, saccheggi, incendi. Sintomi che avrebbero dovuto far capire subito i pericoli insiti nella proclamazione di indipendenza da Napoli. Disordini anche a Termini Imerese, fra il 16-17 luglio, a cui la cittadinanza reagì nominando una locale *Deputazione provvisoria di polizia e pubblica sicurezza*, affidandola a Raffaele Palmieri, con pieni poteri di prendere quelle disposizioni "che credesse convenienti all'accerto del buon ordine e della tranquillità"¹⁶²⁹.

Nel frattempo, a Palermo, malgrado troppe concessioni (e forse proprio per questo) le manifestazioni di piazza non davano a vedere di cessare. Anzi, masse di popolani si abbandonarono a distruzioni e saccheggi, particolarmente all'*Intendenza di Finanza*, dove vennero bruciati documenti, mobili, e persino l'appartamento dove di solito risiedeva il direttore dell'*Intendenza*, il detestato (anche per questo incarico amministrativo) principe di Aci, che nell'occasione incitava i soldati ad opporsi alla folla¹⁶³⁰.

Altri insorti (ma qui marinai, artigiani, maestranze portuali), guidati dal conte Pietro D'Aceto, chiesero a Naselli di poter prendere appunto possesso del forte *Castellammare*. Il Luogotenente – come si è visto – acconsentì. Quindi i tumultuanti poterono impadronirsi di ben 14.000 fucili, delle munizioni e di quattro cannoni. Tentarono allora di invadere persino il Palazzo reale, ma i soldati napoletani si opposero e scorse del sangue. La creduta pacificazione fra la truppa ed il popolo era rotta.

Il Luogotenente cercò di porre freno alla situazione, convocò sia i Consoli delle maestranze che la *Giunta provvisoria* palermitana, ordinando loro la formazione di squadre per riportare l'ordine. Ma la *Giunta* avvertì Naselli che ormai la popolazione era decisamente risolta a chieder l'autonomia da Napoli. Richiesta non rifiutabile in

¹⁶²⁹ *Ibidem*, pp. 108-109.

¹⁶³⁰ *Rapporto della Commissione di legislazione relativo ai Tenenti generali Naselli e Church*, in: *APDS, I*, pp. 401-402.

quei frangenti, a cui pertanto il Luogotenente acconsentì nel senso di inviare la relativa petizione al Vicario¹⁶³¹.

D'altra parte, davvero il popolo era fuori controllo. Ormai insorto contro tutto e contro tutti. Non si ascoltava nessuno, si assalirono le carceri, liberando settecento detenuti, i quali poi contribuirono per la loro parte ad eccitare ancor più il furore. A queste masse si unirono anche quelle dei paesi vicini. L'esercito non riuscì a frenarne l'impeto e si ritirò da Palermo, abbandonando posizioni difendibili ed armi. In questa fuga, le truppe napoletane vennero assalite dai contadini e si arresero, finendo poi essere riportati prigionieri nella capitale. Al termine di questa crisi violenta avvenne il frettoloso imbarco dei tre inviati napoletani. Rientrati a Napoli, anche Naselli (come Church) venne privato di ogni incarico ed imprigionato. Miglior sorte ebbe invece De Thomasis (probabilmente per la sua affiliazione carbonara), il quale – per quanto le sue responsabilità non fossero minori di quelle di Naselli – non venne accusato di nulla e poi diventò addirittura ministro della Marina.

Intanto a Palermo, dove Naselli aveva lasciato al cardinale Pietro Gravina la guida della *Giunta provvisoria*, iniziava la difficile crisi che si sarebbe svolta fra il 17 luglio ed il 5 ottobre 1820, fra alterne vicende che, comunque, contribuirono non poco a minare la stessa già precaria stabilità del regime costituzionale napoletano. Sul momento, a Palermo si nominò una nuova *Giunta* – eletta dallo stesso cardinale Gravina, dal Pretore, dai Consoli delle maestranze e da altri notabili – che quindi ora risultò formata: dal marchese di Raddusa, da Gaetano Bonanno (segretario della precedente), da alcuni principi (quelli di Paternò, Castelnuovo, Trabia, Pantelleria, Pandolfina), dal conte di San Marco e da Ruggero Settimo. A questi deputati si aggiunsero altri 'benemeriti cittadini' in veste di 'collaboratori'. Ma nemmeno questa nuova *Giunta* poteva controllare la situazione.

Il giorno 18 luglio, venne ucciso (e la sua abitazione saccheggiata) il principe di Cattolica (Giuseppe Bonanno), già invisato ai commercianti palermitani (per misure di controllo che, in qualità di Pretore, aveva loro giustamente imposto), che comunque aveva seguito una linea equivoca nei suddetti avvenimenti, dapprima parteggiando per il popolo e per l'indipendenza, poi per il partito napoletano e per una vittoria dei militari nel corso dell'insurrezione¹⁶³².

¹⁶³¹ BIANCO, p. 43.

¹⁶³² *Ibidem*, p. 53.

Si iniziava allora una fase di violenza scatenata, che sembrò ricordare gli orrori parigini dell'esibizione dei corpi mutilati portati macabramente in corteo (si ricorderà il caso di De Launay, sfortunato comandante della Bastiglia, e della principessa di Lamballe, la cortigiana amica intima di Maria Antonietta). Infatti, – dopo il principe di Cattolica – fu la volta di Sebastiano Sanzo (un collaboratore di Naselli, da lui fatto colonnello di artiglieria), il quale venne addirittura scannato, mutilato della testa e delle mani, che legate ad un palo furono portate in processione e poi poste ai *Quattro cantoni* (l'incrocio ortogonale fra la via Maqueda ed il rettilineo del Cassaro), dove vennero presto raggiunte da altre membra umane. E fra queste anche quelle del principe di Aci.

A proposito di quest'ultimo, si deve ricordare che egli era detestato dai Palermitani non solo per il tradimento del partito costituzionale nel 1812, ma anche perché sospettato di malversazioni e violenze mentre era Pretore. Malversazioni che pare continuasse a compiere anche nel corso di questa nell'insorgenza di Palermo. Convocato dalla *Giunta provvisoria*, il 22 luglio, non aveva potuto contestare l'accusa di essersi impadronito di ottantamila scudi. La *Giunta provvisoria* aveva perciò ordinato che fosse intanto custodito nel palazzo arcivescovile. Con il pretesto di trovare armi nella sua abitazione, una folla inferocita aveva invaso il palazzo, saccheggiando, rubando mobili, argenterie ed arredi, ed arrivando persino a sradicare le piante dal giardino. Sfuggito alla cattura, il Principe di Aci ritenne di trovar protezione in casa di un amico, Antonio Cavallaro (console della maestranza dei conciapelli). Ma qui, sulla porta, venne ucciso a fucilate da una squadra di armati comandata da Santoro, genero dello stesso Cavallaro. È allora che il corpo viene smembrato ed esposto anch'esso ai *Quattro cantoni*. Era il 23 luglio 1820.

L'episodio documenta quanto poco margine avesse la stessa *Giunta provvisoria* per riportare la situazione sotto controllo. Infatti, in quello stesso giorno, decise di inviare a Napoli una deputazione di otto persone, al fine di esporre al governo napoletano la situazione e le istanze dei palermitani¹⁶³³. L'arrivo del principe di Villafranca (Giuseppe Al-

¹⁶³³ Il 23 luglio la Giunta stabilì, d'accordo con le maestranze, che si inviassero a Napoli 8 delegati scelti nel modo seguente: due deputati, due collaboratori, due Consoli delle maestranze e due ecclesiastici. La delegazione fu composta dai deputati principe di Pantelleria e conte S. Marco; dai collaboratori Gaspare Vaccari e il duca di Cumia; dai sacerdoti Sozzi e Marino; dai consoli Francesco Santoro e Mercurio Tortorici. Essi avrebbero dovuto esporre al sovrano i fatti e soprattutto "manifestare il voto unanime che si [stabilisse] in Sicilia un governo, che [assicurasse] alla Nazione l'indipendenza nazionale e la costituzione di Spagna accordata a Napoli" (si veda: *Manifesto della Giunta Provisoria*)

liata), da Napoli, da tempo previsto, determinò l'inizio di un periodo di relativa calma e di parziale ritorno all'ordine, quantunque nella stessa *Giunta* si contrapponevano due tendenze. La prima, moderata, era appunto quella di Villafranca e degli altri membri dell'aristocrazia e della borghesia liberali. La seconda era più decisamente 'rivoluzionaria' e ne erano protagonisti appunto i Consoli delle maestranze, i quali si facevano strumento della plebe e quindi ne scusavano ogni eccesso. Alla fine prevalse questa seconda componente¹⁶³⁴.

123. "Notizie interne. Ieri alle due pomeridiane, approdò in questa rada la fregata la *Sirena*, proveniente da Palermo. La lieta novella della stabilita Libertà era giunta in quella capitale venerdì 7 del corrente, ed era stata accolta in mezzo alla universale esultazione. La città di Palermo era in preda alla gioia e perfettamente tranquilla [...] [E.T.]" (GCRDS, n. 7, sabato, 15 luglio 1820, p. 25).

124. "Il dì 14 Luglio giunse in Palermo la barca di padron Catalano, che vi recò la notizia della costituzione accettata in Napoli dal Re, e dal Vicario Generale, e siccome i marinari della barca portavan la coccarda tricolorata, che si era adottata in Napoli, così si vide la stessa coccarda su' cappelli de' cittadini d'ogni sorta. Verso la sera si vide aggiunto a' tre colori della coccarda anche il giallo, ma eran pochi quei che lo aggiunsero, ed anche meno erano coloro che portavano il nastro giallo al petto coll'aquila siciliana, e che dicevano si adottasse quel segno come indicante l'indipendenza.

Il mattino del 15 si videro i nastri, e le coccarde gialle in maggior numero, e quei che le portavano obbligavano gli altri, anche con minacce, ad adottarla. Ricorrendo in quel giorno la festività di S. Rosalia, dovunque si presentò il luogotenente Naselli fu accolto colle grida di **Viva la Costituzione, viva l'indipendenza**. La sera accadde lo stesso nel ritirarsi il Luogotenente dopo la processione e la festa alla casa del comune. Il Luogotenente lasciò, nel ritirarsi, nella casa del Senato il Tenente Generale Church, il Maresciallo Pastore, il Brigadiere Coglitore, il Colonnello Tanfano [...], ed altre persone distinte. Church e Coglitore uscirono a passeggiare per la strada di Toledo, ma il popolo insultava Church, che si salvò coll'ajuto di Coglitore, il quale riportò due ferite di stile per difenderlo.

Il popolo sdegnato di non aver avuto Church nella mani, corse alla locanda di sua dimora, e non avendolo ritrovato, prese un suo uniforme, e lo

soria, in: *Giornale La Fenice*, n. 3, 4 agosto 1820, p. 3). La *Giunta* stessa decise di chiedere all'arcivescovo di Monreale, mons. Giuseppe Balsamo, di unirsi alla delegazione per "coadiuvare la comune causa" (si veda: *Notizie interne...*, in: *Ib.*, l. c.). [CG]

¹⁶³⁴ BIANCO, p. 64.

bruciò pubblicamente, indi tornato alla stessa locanda la devastò, e bruciò intieramente. Intanto si diedero le disposizioni per mantenere l'ordine pubblico, nominando molte persone ben viste per comandare in ogni quartiere la guardia civica, e si dispose la cavalleria nella strada del Cassero, e nel piano della Marina, con ordine di ritirarsi, se si vedeva tutto tranquillo.

Si rinforzarono anche i posti più importanti, ma i capi delle maestranze chiamati per formare la [guardia] civica non si presentarono, ed una calma momentanea del mattino del 16 indusse il Colonnello Lucchesi a far ritirare la sua cavalleria. Il popolo perciò vedendosi senza freno assalì il forte della Sanità prima, e poi quello di Castellamare, dove s'impadronì delle armi, non avendo potuto fare altro la guarnigione, che impedire a' forzati di fuggire. Fu assalito e preso anche il forte del real Palazzo. Si pensò di rimediare a quest'inconvenienti per allontanare l'anarchia, e si nominò una giunta provvisoria, che si fece nota al pubblico col seguente manifesto [:] 'ORDINE DEL LUOGOTENENTE GENERALE. È stata composta una Giunta provvisoria composta dal Principe di Villafranca, dal Maresciallo D. Ruggiero Settimo, dal Cavaliere D. Gaetano Bonanno, dal preposito P. Palermo, dal Marchese di Raddusa [Francesco Paternò Castello], dal Colonnello D. Emmanuele Requisens, e dal Signor D. Giuseppe Tortorici. Questi coopereranno unitamente al Luogotenente generale e sotto la di lui presidenza all'amministrazione dello Stato, alla direzione dello spirito pubblico, della forza pubblica, e prenderanno tutte le misure che crederanno proprie, e tutto ciò provvisoriamente. Palermo, 16 luglio 1820. Firmato – **Il Luogotenente generale NASELLI**'" (L'Amico della Costituzione, n. IV, 20 Luglio 1820, p. 1). [CB]

II. Fra il 20-26 si riportano sul foglio ufficiale, con significativo ritardo: gli entusiasmi suscitati a Messina per la giurata costituzione; parziali notizie sull'insurrezione di Palermo; ancora annunci commerciali e programmi di spettacoli teatrali; i proclami del Vicario; infine, una tardiva ricostruzione degli eventi palermitani

Come già nei suoi contraddittori comunicati fra i giorni 15-20, il foglio ufficiale persiste nel proposito di descrivere come normale la situazione in Sicilia, dedicando il consueto ampio spazio a varie notizie di vita quotidiana. Non è qui dunque che va cercata traccia – peraltro già indagata da una lunga vicenda storiografica¹⁶³⁵ – delle complesse

¹⁶³⁵ Riassuntivamente, indichiamo anzitutto gli studi passati in rassegna da Nino Cortese: G. TRAVALI, *Vicende che produssero le riforme costituzionali del 1812 (Rassegna contemporanea, V, 1912, n. 7, pp. 68-88)*; S. ROMANO, *La Costituzione siciliana del 1812*

motivazioni dei tumulti palermitani, espressione di una sia pure caotica, violenta, rivendicazione dell'antica autonomia dell'Isola, nella fattispecie di quella rappresentanza parlamentare che nel 1812 aveva avuto un sostanziale rammodernamento grazie alla liberale Costituzione *anglo-sicula*.

D'altro canto, va a tal riguardo ricordato quanto lo stesso Colletta ebbe a dire su di un interesse che i Carbonari napoletani avevano manifestato sin dal 1813 proprio per questa Costituzione siciliana, a fronte di istanze che a Napoli erano rimaste del tutto insoddisfatte sin dal regno di Murat, malgrado che nel frattempo la setta si fosse già da tre anni diffusa nel Regno ed attivamente operante. "*Erasi distesa in ogni luogo, in ogni ceto, nei disegni degli audaci, nelle credenze del volgo, ed era suo voto una Costituzione come la inglese, sola che in quel tempo le moltitudini tenessero in concetto di libertà*"¹⁶³⁶. Giudizio, questo del Colletta, non condiviso da Cortese, autore del resto di un'irrisolvente osservazione per cui in Spagna nello stesso anno 1812 il settarismo avrebbe preso a modello la democratica Costituzione francese del 1791¹⁶³⁷.

Ma per venire al punto della situazione, cominciamo con dire che nell'intorno di tempo della seconda metà di luglio (precisamente fra il 19-26), appunto nel clima di incertezza di queste prime settimane di vita del regime costituzionale, ogni sforzo della *Giunta provvisoria* napoletana sembrava rivolto a tranquillizzare l'opinione pubblica sulla

riformata nel Parlamento, Palermo, Tip. Boccone del povero, 1912; F. GUARDIONE, *Il risorgimento italiano. La Costituzione del 1812 in Sicilia* (*Rivista d'Italia*, XV, 1912, vol. II, pp. 493-517); N. NICEFORO, *La Sicilia e la Costituzione del 1812* (in: *Archivio Storico Siciliano*, N.S., XXXVIII, 1913, pp. 197-263; XXXIX, 1914, pp. 269-328; XL, 1915, pp. 20-44, 268-303; XLI, 1916, pp. 321-358; XLIV, 1922, pp. 70-153; XLV, 1924, pp. 1-84; XLVI, 1925, pp. 1-35).

Inoltre: *Parlamento siciliano*, Vol. I. *Parte I (1034-1282)*. A cura di L. Genuardi, Bologna, N. Zanichelli, 1924; H.M. LACKLAND, *The failure of the constitutional experiment in Sicily, 1813-1814* (*English Historical Review*, XLI, 1926, pp. 210-235); ID., *Lord W. Bentinck in Sicily, 1811-12* (*Ib.*, XLII, 1927, pp. 371-396); V. TITONE, *La Costituzione del 1812 e l'occupazione inglese della Sicilia*, Bologna, L. Cappelli, 1936; C.W. CRAWLEY, *England and the Sicilian constitution of 1812* (*English Historical Review*, LV, 1940, pp. 215-275). A questi testi vanno anche aggiunti: J. ROSSELLI, *Lord William Bentinck [...]*, cit., pp. 41-81; F. RENDA, *La Sicilia nel 1812*, Caltanissetta-Roma, Sciascia, 1963, *passim*; R. ROMEO, *Il Risorgimento in Sicilia*, Bari, Laterza, 1982, pp. 132-154. Peraltro, dai tempi di Cortese una miriade di studi sull'argomento ha visto la luce, come risulta anche solo dal recente convegno tenutosi a Messina: *Il modello costituzionale inglese e la sua recezione nell'area mediterranea tra la fine del 700 e la prima metà dell'800. Atti del seminario internazionale di studi in memoria di Francisco Tomàs y Valiente* (Messina, 14-16 novembre 1996. A cura di Andrea Romano. Milano, Giuffrè, 1998).

¹⁶³⁶ COLLETTA, III, pp. 394-395.

¹⁶³⁷ CORTESE, *Nota* n. 238 a: COLLETTA, *Ib.*, p. 395.

situazione in Sicilia. È l'effettivo contesto in cui si può comprendere l'editoriale che qui sotto riportiamo, apparso in data 26 luglio, in cui si descrive – con un qualche ritardo, ma con tanta enfasi – l'adesione dei Messinesi alla Rivoluzione costituzionale napoletana.

Del resto si deve anche considerare la tensione esistente nella stessa *Giunta provvisoria* napoletana, divisa fra gli opposti propositi sia degli ex-murattiani (intenzionati a salvaguardare il sistema costituzionale attraverso un criterio di moderate riforme strutturali), sia invece dei Carbonari, decisi ad accelerare in senso democratico i tempi ed i modi della Rivoluzione. Divisa fra due anime, l'azione del governo provvisorio stentava a trovare una direzione politica univoca, tanto meno riguardo alla Rivoluzione di Palermo.

Il 19 luglio il ministro Zurlo certificava al Vicario di come ogni volta che nelle 'vendite' carbonare (tale il nome di queste riunioni settarie) si affrontasse la questione siciliana sempre 'si inclinava' in misure troppo ardenti per i Siciliani¹⁶³⁸. Pertanto, il ministro suggeriva di pubblicare la falsa notizia che i Siciliani presenti a Napoli erano pronti a giurare la costituzione spagnola¹⁶³⁹. In quel momento, lo stesso Francesco Ricciardi (ministro degli Affari ecclesiastici ed interino dell'Interno) informò il Vicario di aver fatto affiggere un manifesto per comunicare che i Siciliani residenti a Napoli avevano già giurato la Costituzione. A confermare questo orientamento propagandistico, apparve sul n. 13 del *GCRDS*, del 22 luglio, la lettera di un certo ingegner Sabatelli, inviata a Pasquale Borrelli (presidente del *Consiglio di Pubblica sicurezza*), nella quale si certificava la buona accoglienza e l'ospitalità di Palermo nei confronti dei Napoletani.

Data questa offensiva propagandistica, le responsabilità dei disordini nella capitale dell'Isola non potevano mancare di essere imputate su chi aveva fatto fallire la ricerca di una mediazione, ossia sul Tenente generale Naselli, oggetto appunto del violento attacco pubblicato sul n. 12 dello stesso *GCRDS*¹⁶⁴⁰. A questo punto, il 20 luglio, il governo provvisorio napoletano ritenne di nominare come Luogotenente generale in Sicilia il maresciallo Ruggero Settimo, affidando al generale Bausan¹⁶⁴¹ il compito di consegnargli le opportune istruzioni. All'art.

¹⁶³⁸ CORTESE, *La prima rivoluzione separatista siciliana (1820-1821)*, Napoli, Libreria scientifica editrice, 1951, p. 54n.

¹⁶³⁹ *Ibidem*, l. c.

¹⁶⁴⁰ *Ibidem*, p. 56n.

¹⁶⁴¹ Distintosi come tenente di vascello sin dal 1799, agli ordini di Nelson, Giovanni Bausan (1757-1825) aveva militato nella marina ai tempi di Murat.

4 di questo documento si leggeva la prima vera presa di posizione di Napoli sulla volontà dei Palermitani di restaurare il Parlamento siciliano abolito nel 1816¹⁶⁴².

A lenire questa decisa presa di posizione, le istruzioni promettevano (all'art. 6) un "*provvisorio disgravio di pesi in Sicilia, siccome [...] fatto per Napoli*"¹⁶⁴³. Nondimeno queste istruzioni non ebbero alcun esito, anche perché la flottiglia su cui si era imbarcato Bausan sollevò al suo arrivo a Palermo (il 25 luglio) nuovi tumulti. Lo stesso Ruggero Settimo salì a bordo del vascello Capri per parlamentare con Bausan. Ma ora *Giunta provvisoria* non era più quella a cui Naselli il 16 luglio aveva affidato il governo di Palermo. Infatti – come si ricorderà – questa era stata parzialmente cambiata già il 18, il giorno seguente la precipitosa partenza di Naselli. Esponendo le posizioni di questa nuova *Giunta*, dopo aver dichiarato al Bausan di non poter ricevere alcun tipo di istruzione da Napoli, lo stesso Ruggero Settimo aggiunse (accompagnando la dichiarazione con un biglietto scritto) che la *Giunta* intendeva inviare a Napoli una deputazione di otto persone, per trattare direttamente col governo napoletano tutte queste importanti questioni.

Frattanto, caduta l'ipotesi di affidare a Ruggero Settimo la carica di Luogotenente Generale per la Sicilia, proprio Bausan il 29 luglio la conferì al generale Antonio Ruffo (Principe di Scaletta), persona più vicina alle posizioni di Napoli, e tanto più importante per costituire un'alternativa alle istanze palermitane in quanto comandava la divisione territoriale di Messina al momento della notizia dei moti napoletani¹⁶⁴⁴. Subito dopo, Bausan ordinava a quest'ultimo di operare sia nel senso che gli animi dei Siciliani venissero convinti ad accettare la nuova situazione, sia nel senso di organizzare comunque in quei comuni una forza nazionale e di tenere informato il governo napoletano¹⁶⁴⁵.

¹⁶⁴² Fra queste istruzioni si veda il seguente luogo, citato da Cortese: "[...] *Se il luogotenente generale si assicurasse che la divisione della rappresentanza nazionale di Sicilia da quella del regno di Napoli sia un voto generale del popolo al quale non si possa far argine, farà osservare che s'incontrano due gravi difficoltà alla separazione [...]: 1. la principale è che, avendo Sua Maestà accettata la Costituzione di Spagna, sembra che non sia in sua libertà di operare la detta separazione senza il voto del parlamento nazionale; 2. che l'unità della monarchia è stata riconosciuta dalle Potenze alleate nel trattato di Vienna [...]*" (Ib., p. 59).

¹⁶⁴³ *Ibidem*, l. c.

¹⁶⁴⁴ *Ibidem*, p. 60.

¹⁶⁴⁵ *Ibidem*, pp. 61-62.

In effetti, mentre le suddette ostilità si palesavano a Palermo, il contrario si verificava nella parte orientale della Sicilia (soprattutto a Messina ed a Catania) dove non si esitò a manifestare la propria lealtà verso il governo provvisorio napoletano. Ma la situazione era tutt'altro che rassicurante. Appena nominato Tenente generale, il Ruffo dovette subito avvertire Napoli della complessità di orientamenti che contraddittoriamente agitavano i Siciliani, nel senso sia di dichiarare – addirittura – una repubblica indipendente, sia nel senso di adottare una costituzione sul modello inglese di una monarchia elettiva¹⁶⁴⁶.

Intanto, il 20 luglio faceva ritorno in Sicilia il principe di Villafranca, personaggio che aveva rivestito un ruolo nella resistenza alle illegittime richieste finanziarie di Ferdinando IV nel corso del Parlamento siciliano nel 1810. Era infatti stato Alliata che, assieme ad altri 'baroni', aveva sottoscritto la protesta formale presentata il 24 aprile del 1811 al Sovrano per la violazione dei diritti del Parlamento. Allora, infatti, poco liberalmente Ferdinando IV li aveva mandati tutti in carcere, ovviamente privandoli di ogni carica. Di lì a poco li liberò tutti lord Bentinck, allora 'protettore' dell'Isola, difesa dalle armi britanniche in quella fase delle guerre napoleoniche. Pertanto, il principe di Villafranca e gli altri nobili imprigionati collaborarono alla stesura ed all'accettazione della Costituzione che venne imposta al Sovrano¹⁶⁴⁷.

Al momento dell'insorgenza di Palermo, Villafranca era a Napoli, perché la *Giunta provvisoria* palermitana giustamente aveva ritenuto che fosse il più adatto ad una missione conciliatrice, da tentare come *extrema ratio* per ricondurre alla calma l'Isola, dopo che avevano fallito sia Naselli e De Thomasis, sia Bausan. Accolto dai Palermitani come un liberatore, al suo rientro Villafranca in breve divenne il fulcro delle iniziative della nuova *Giunta provvisoria*, impegnata nel tentativo di determinare gradualmente il ritorno della città, vessata dalle iniziative delle masse di tumultuanti scatenati, in mano della vecchia classe dirigente.

125. "Notizie interne. – [...] Ieri alle quattro e mezzo, giunse in Napoli una sponnara, sulla quale erano imbarcati S. E. il Luogotenente di Sicilia Naselli, il cavaliere don Giuseppe de Thomasis, procuratore generale della Gran Corte de' Conti ed alcuni altri impiegati. Col loro arrivo abbiamo avuto il

¹⁶⁴⁶ *Ibidem*, p. 62n.

¹⁶⁴⁷ *Ibidem*, pp. 57-58.

dolore di sentire essere avvenuti in Palermo gravi disordini, ne' giorni 15, 16 e 17 del corrente. Giunta ivi la nuova della Costituzione, era stata ricevuta con gioia universale. Successivamente si aggiunsero voci d'indipendenza, ossia di separazione della rappresentanza nazionale di Sicilia da quella di Napoli. Fu a tale effetto aggiunto alla coccarda tricolore un nastro giallo, portato prima nella coccarda, quindi nel petto [...]. Con un colpo di mano furon presi i castelli della Sanità e di Castellammare ed il forte del Palazzo reale. Provveduti gl'insorti in tal modo di armi, ebbero luogo azioni assai vive tra essi e la truppa, la quale avea ripresi i tolti castelli. Infelicamente in quelle azioni fu versato il sangue di figli della stessa Patria.

In quello stato di cose, fu con l'approvazione del luogotenente, creato un governo provvisorio di persone oneste ed al bene pubblico accetto. Dimane daremo più distinti ragguagli, e faremo conoscere le misure prese dal Governo, dalle quali giustamente attendonsi i più felici risultamenti. Intanto è per noi grato potere aggiungere che notizie di mare, pervenute con una scorrida arrivata oggi da Palermo, fanno sperare che sia ivi ristabilita la calma. Era soggetto di dolore per tutti il vedere che i siciliani dimoranti tra noi esitassero di prestare giuramento alla Costituzione Spagnuola [...]. Questa mattina hanno prestato giuramento alla Costituzione: S. E. il principe di Cassero, maggiordomo maggiore di S. M.; monsignor cappellano maggiore; il principe di Niscemi; il principe di Sciara; il marchese di Spaccaforno; il marchese di Castellentini; i retroammiragli Staiti e Lucchesi; il conte don Giuseppe Grifeo e don Leopoldo Grifeo, de' principi di Partanna; i capitani di vascello Staiti, Barone, Balsamo, Blasi e quanti altri notabili siciliani trovansi in Napoli [E.T.]”(GCRDS, n. 11, giovedì, 20 luglio 1820, pp. 41-42).

126. “Notizie interne – Commissione della Pubblica Sicurezza. Il giorno 16 avvenne nella Città di Palermo un tumulto; la truppa accorse a restituir l'ordine; infelicamente fu versato il sangue di uomini i quali doveano amarsi come figli della stessa patria! [...] Nel momento in cui scriviamo, una giunta, che fu nominata all'uopo nel maggiore pericolo e composta di uomini amici dell'ordine, avrà restituita la turbata tranquillità a quella Capitale, ingiustamente travagliata da faziosi indegni di avere una patria. I siciliani che sono in Napoli, presi da santa indignazione contra facinorosi, nati a disonore del nome siciliano, tutti di unanime consenso hanno dato questa mattina il loro giuramento alla Costituzione Spagnuola, in mano di S. A. R. il Principe Ereditario, Vicario Generale del Regno. Napoletani! Deploriamo gli errori de' nostri fratelli traviati e richiamiamoli alle vie dell'onore con la generosità e la moderazione. Napoli, 20 luglio 1820”(GCRDS, n. 11, giovedì, 20 luglio 1820, p. 42).

127. “AVVISI. – Per Marsiglia. Partirà dal 25 al 30 corrente il capitano Fleury, francese, comandante il bric veliero **La bene Amata**, della portata di 100 tonnellate, essendovi una camera comodissima per passeggiari: coloro

che vorranno caricarvi mercanzie, o prender passaggio, dovranno dirigersi al capitano, al suo bordo ovvero alla strada di san Bartolomeo, n. 8, primo piano. [...] Un Toscano di ottimi costumi e di onesta famiglia, desidera essere impiegato in qualità di aio o di agente, o presso qualche viaggiatore per suo segretario o compagno di viaggio. Egli darà garanzia della sua morale. Ricapito: al magazzino del signor Apice, largo San Ferdinando, n. 51. [-] Si previene il rispettabile pubblico ed i negozianti che il signor Francesco Rispo, minore, da più tempo lasciò in potere del signor Luigi Beniamino Bozzaotra un bono di ducati 230 per sicurezza, fino a tanto che non avesse soddisfatto talune somme dovute ad Antonio Mazza ed al signor Giuseppe Caire, solidalmente col detto Bozzaotra. Quindi, avendo il signor Rispo il tutto pagato in mano al Bozzaotra, e volendo ritirare il detto bono, nel quale avvi la sua firma ed intestazione della somma, di proprio carattere dello scrivente Rispo, ed essendo il rimanente in bianco, il sig. Bozzaotra ha asserito di averlo disperso. In conseguenza di che tutti avranno la compiacenza di non acquistarlo, se qualcuno lo presentasse per profittare della circostanza. Si è creduto far ciò noto, perché non possa allegarsi causa d'ignoranza. [-] **Vendita di vini di Spagna.** Un proprietario ha ricevuto dalla Spagna eccellente tintiglia di Rota, della più perfetta qualità e vecchia di più anni. Si vende, strada Maddalenella degli Spagnuoli, dietro la Speranzella, n. 17, secondo piano. Nello stessa luogo vendonsi parecchi mobili. – **Spettacoli** [:] Real Teatro San Carlo: **La Gabriella**¹⁶⁴⁸ – **Telemaco.** Teatro Nuovo: **Violenza e costanza.** San Carlino: **Chi usurpa l'altrui perde anche il proprio**"(GCRDS, n. 11, giovedì, 20 luglio 1820, p. 44).

128. "Notizie interne – Napoli, 21 luglio. – Il dì 14 del corrente, giunse in Palermo il legno inviato da S. A. R. il Principe Ereditario, Vicario Generale, per recare la fausta nuova della Costituzione da S. M. giurata. La città

¹⁶⁴⁸ Il soggetto del melodramma trae spunto da un romanzo anonimo francese del XIII secolo, *La Châtelaine de Vergy* (la cui traduzione con testo a fronte è ora pubblicata a cura di G. Angeli, in Roma, per i tipi dell'editore Salerno, nel 1991). Dalla leggenda medievale, Auguste de Belloy trasse una tragedia, rappresentata al *Théâtre Française* nel 1777, mentre più tardi l'operista Michele Carafa di Colobrano (Napoli, 1787 – Parigi, 1872) ne compose una musica per opera, che gli procurò notorietà e l'amicizia con Rossini. La 'prima', messa in scena il 3 luglio 1816 al *Teatro del Fondo*, fu consacrata da un grande successo, cosicché in quell'anno la tipografia Flautina, appunto specializzata in editoria musicale, ne stampava il libretto scritto da A.L. Tottola. Nella stessa serata, dopo *Gabriella* – definita da Stendhal 'une servile imitation du style de Rossini' (STENDHAL, *Rome, Naples et Florence en 1817*, cit., p. 87) – era inframezzato un balletto, appunto – come si è detto – secondo l'abitudine italiana di intervallare le ore di musica con un'ora di danza. Si trattava del già ricordato *Telemaco nell'isola di Calipso* (di Duport e Hus). [LP]

ne fu lieta. In un momento il nastro tricolore, segno onorato della riforma del nostro reggimento civile, divenne universale. La sera comparve unito al primo nastro altro giallo: si cominciarono a sentire parole con le quali applaudivasi alla Costituzione, ed esternavasi il desiderio di avere un diverso parlamento nazionale per la Sicilia: si vide in petto a taluni il nastro giallo con l'effigie dell'aquila siciliana.

La mattina del dì 15, si volle che tutti andassero ornati del nastro costituzionale: quindi che tutti avessero pure l'altro giallo: i napoletani stessi furono astretti a portar questo secondo nastro. [...] Terminate le cerimonie religiose, S. E. partì dalla casa del senato ove lasciò il tenente generale Church, il brigadiere Coglitore ed altre persone. Quei due generali recaronsi a passeggiare. Il general Church, per nascita e per sentimenti a noi straniero, in un eccesso per lo meno insensato, strappò dal petto di pacifico cittadino il nastro giallo, di cui quello era insignito: fu questo il segnale di generale commozione. Il general Coglitore consigliò il mal visto compagno d'armi a salvarsi. Infelice! Egli fu ferito con due colpi scagliati contra il general Church [il quale] abbandonò il suo generoso difensore, e cercò scampo nella fuga. Ignorasi che sia di Church avvenuto. Il Popolo, irritato dall'onta fatta ad un cittadino, corse all'albergo ove Church avea alloggio: la guardia, composta di soldati del reggimento estero, resistette; le fu risposto con colpi d'armi da fuoco; rimasero alcuni feriti: il maresciallo Pastore, arrivato in mezzo al conflitto, lo fece cessare, facendo ritirare la guardia. Poco dopo, l'abitazione di Church fu messa a sacco: quanto fu in essa rinvenuto tutto fu bruciato nella piazza della Marina. Non amor di rapina, ma indignazione moveva il popolo a quell'eccesso.

Ricevuti tali ragguagli, il Luogotenente generale affidò a probi cittadini la cura di sedare gli animi bollenti e di restituire la tranquillità. Fu creata una Guardia civica; fu disposto che il secondo Reggimento di cavalleggieri della Guardia percorresse la maggiore strada con due squadroni, e restasse cogli altri due postato lungo il piano della Marina: si ordinò che il Reggimento si ritirasse, comparsa appena la calma. Si provvide alla custodia de' servi della pena. [...] Coloro i quali deploravano il traviamiento degli autori di tanti disordini, domandarono una Giunta provvisoria atta a sedare gli animi ferventi. Furono a tale oggetto nominati il principe di Villafranca, il maresciallo don Ruggiero Settimo, il principe don Gaetano Buonanni, il proposito P. Palermo, il marchese Raddusa, il colonnello don Emmanuele Requesenz, don Giuseppe Tortorici. Furono date varie sagge provvidenze, nell'esecuzione delle quali si distinsero parecchi ufiziali di coraggio e sommanente devoti alla Costituzione ed al bene della Patria, senza che riuscissero a trionfare di tutti i mali. [...] Questa sventura sarà certamente di lezione a quelle torbide menti le quali, mal consultando i veri interessi di una Patria comune, furono le prime a far circolare nel Popolo le voci che additavano il desiderio di avere un Parlamento Nazionale per la Sicilia diverso. È doloroso che il delirio di pochi sia stato trista cagione della rovina di molti.

Sua Altezza Reale ha dato sagge disposizioni acconce ad accorrere a tanti mali. Questa mattina sono partiti per Palermo un vascello, una fregata e due piccoli legni, comandati dal capitano di vascello Bausan. [...] Sua Altezza Reale ha nominato Luogotenente generale il signor don Ruggiero Settimo, segretario di Stato e ministro della Marina, al quale si sono date le opportune istruzioni e le facoltà necessarie al reggimento di quell'isola, a ricomporre gli animi ed a richiamare l'ordine perturbato. Il Luogotenente generale è stato incaricato di ordinare in ogni comune una Guardia nazionale, composta di persone le quali abbiano vero interesse per il mantenimento della sicurezza interna e dell'ordine pubblico. [...]

Nel tempo stesso sono stati spediti per la via delle Calabrie parecchi corrieri agl'intendenti della Sicilia ed al generale comandante della settima divisione militare in Messina [Antonio Ruffo, principe della Scaletta], per aprire una corrispondenza diretta con essi e per ispirar loro più ardentemente il desiderio di cospirare con tutte le autorità ed i probi cittadini a conservare il buon ordine ed a dirigere lo spirito pubblico verso il reggimento costituzionale, sì ardentemente invocato da' generosi siciliani, degni di migliori destini perché in tutte le età caldi e passionati amatori della Libertà. [...] Aggiungasi a ciò [:] il nobile slancio col quale i buoni messinesi festeggiarono l'annunzio della Costituzione di Sua Maestà giurata; la nobile espansione di cuore con che cercarono dal primo istante mostrarsi affettuosamente grati a Napoletani dimoranti in Messina, perché con più stretti vincoli di sangue e di affezione uniti a quei bravi cittadini che fecero i primi giungere fino al Trono il voto magnanimo di libertà; ed il dolore in fine e l'indignazione con la quale i bravi messinesi udirono la lagrimevole scena di Palermo [E.T.]" (GCRDS, n. 12, venerdì, 21 luglio 1820, pp. 45-46).

129. *"Notizie interne. – Napoli, 21 luglio. – '[Noi] Francesco, Principe Ereditario e Vicario Generale. PALERMITANI! Voi che io chiamava miei figli siete stati i primi a gettarvi nella sedizione e nel disordine contro i nobili principii che hanno sempre distinto la vostra Nazione. Avete in un momento dimenticato i doveri di uomini e di Nazione; avete operato contro l'interesse vostro e della causa pubblica. Il più penoso è per me, che, separato appena da voi, e prima che vi fossero note le mie disposizioni per lo ascemamento delle vostre imposte e per lo miglioramento del vostro stato, abbiate obbiato la mia costante affezione ed i sacrifici che ho fatto per voi. [...] Ma non vi è male che non possa essere emendato. Ritornate all'ordine, al rispetto per le leggi ed all'obbedienza al Re. [...] Se cosa credete che manchi alla vostra felicità, abbiate in me quella fiducia che non ho mai demeritato. Imitate l'esempio del Popolo vostro confratello. Esso vi dica se le intenzioni del Re e le mie corrispondono a' loro voti [...]. Napoli, 20 luglio 1820. FRANCESCO, Vicario generale' "* (GCRDS, n. 12, venerdì, 21 luglio 1820, pp. 46-47).

130. “Notizie interne – *Messina, 19 luglio*. Il dì 11 del corrente il telegrafo annunziò a Messina l’atto solenne di sottoscrizione prestato da Sua Maestà il Re e da Sua Altezza Reale il Principe Ereditario alla **Costituzione** di Spagna, per la Nazione del Regno delle Due Sicilie. Il giubilo, i trasporti, l’entusiasmo e la gioia più gestiente invasero, e s’impossessarono de’ cuori di quanti conta abitanti questa popolosa ed illustre città. L’ansia intanto del compimento della grande opera, il ritardo impreveduto del corriere di Napoli rendè per un momento oscillanti gli animi, quando le posteriori notizie rapidamente succedendosi confermarono l’accettazione della Costituzione di Spagna, la nomina di una Giunta provvisoria, de’ nuovi segretari di Stato, la prestazione del giuramento alla **Costituzione** suddetta, unica per il regno delle Due Sicilie, dato dal Re e da’ Principi della Famiglia Reale, i quali hanno diritto alla successione al trono: in somma, il patto solenne che fissa irremovibilmente i felici destini della presente generazione e delle future. L’immaginazione non sa figurare, la penna non può esprimere l’eccesso del contento con cui si è ricevuto tanto bene. Illuminazione per l’intera città in tutte le notti, spari, musica per le strade, feste al teatro, ringraziamento all’Altissimo, reso dalle truppe e da capi militari, dalle autorità civili e giudiziarie, dal clero regolare e secolare, da tutte le classi di cittadini, salvo di artiglieria de’ forti e delle batterie, scariche di fucilerie, sono stati i segni esterni di festeggiamento [E.T.]”(GCRDS, n. 16, mercoledì, 26 luglio 1820, p. 63)¹⁶⁴⁹.

III. *L’organizzazione della Giunta palermitana nella Sicilia occidentale (26 luglio) ed il Proclama ai siciliani del Vicario con le prime misure per organizzare la resistenza della Sicilia orientale ai propositi di indipendenza (29 luglio)*

Sulle vicende che precedono l’aggravarsi della situazione in Sicilia, va ricordato anche l’insuccesso della missione di Bausan, giunto a Palermo il 25 luglio e ripartito il giorno seguente per non aver potuto stabilire un accordo con Ruggero Settimo, che presiedeva la *Giunta* palermitana ma ancora in difficoltà nel tentativo di far fronte

¹⁶⁴⁹ Sintomatico del contrasto fra la situazione della Sicilia orientale e Palermo è questa esaltazione da parte dell’*Estensore*, Emanuele Taddei, della fedeltà di Messina al regime costituzionale napoletano, di contro al *Proclama* rivolto dal Vicario Generale, il Principe ereditario Francesco, ai Palermitani il 20 luglio [qui, *supra*, il paragrafo 129], cui farà seguito, il giorno 31, il *Proclama* rivolto a tutti i Siciliani (qui, *infra*, paragrafo 132).

agli sviluppi dei disordini seguiti al 14-17 luglio, per niente sedati né dall'allontanamento della flotta napoletana, né dal proclama in cui dichiarava annullata la leva in massa ordinata al momento dell'insorgenza e si affidava il ristabilimento dell'ordine pubblico ad autorità regolari.

Tuttavia, il 'popolo' non sembrava affatto disposto ad acquietarsi, ed anzi continuavano le violenze, con rapine e vendette personali. Il comandante Emanuele Requisenz ordinò allora ai capi delle ronde che pretendevano di aver sotto controllo la città, di tenere a freno i loro uomini, riuscendovi questi almeno sul momento¹⁶⁵⁰. Del resto, la stessa *Giunta* restava divisa in due opposti orientamenti, in quanto, da un lato, c'era la componente moderata (guidata dal Villafranca e dagli altri membri appartenenti all'aristocrazia) la quale mal sopportava le intemperanze dei popolani, in prevalenza ascritti alle maestranze. Dall'altro, la componente carbonara, rivoluzionaria, costituita dai Consoli di questi stessi corpi professionali (appunto le 'maestranze'), tendeva ovviamente a scusare qualsiasi eccesso, che del resto serviva a sostenerla al potere.

Alla fine prevarrà quest'ultima, con il passaggio di ogni decisione dalla componente moderata degli aristocratici a quella rivoluzionaria, la quale tuttavia finì per rendersi responsabile di crimini ben più gravi di quelli commessi prima dell'arrivo del Villafranca¹⁶⁵¹. Ma sul momento (fra il 26 luglio ed i primi di agosto) la *Giunta* palermitana prese le misure più opportune, sostituendo le squadre di facinorosi delle maestranze con un corpo di polizia (agli ordini di un capo eletto, nella persona del Principe di Lercara). Un tale organismo, formato da comuni cittadini, era incaricato di mantenere l'ordine nella città, nelle borgate attorno a Palermo ed anche nelle campagne, con pieni poteri per incarcerare immediatamente gli autori di violenze o disordini. La *Giunta* diede anche ordine ai tribunali di esercitare il massimo rigore contro i responsabili. E qui anche senza alcun rispetto delle formalità richieste¹⁶⁵².

Frattanto a Napoli era giunta la notizia del fallimento della missione di Bausan, per cui – malgrado la promessa della *Giunta* di Palermo di inviare una deputazione per discutere la situazione – il 27 luglio il Vicario ed il ministro della Guerra, il generale Carrascosa,

¹⁶⁵⁰ BIANCO, pp. 63-64.

¹⁶⁵¹ *Ibidem*, p. 64.

¹⁶⁵² *Ibidem*, p. 67.

decisero di inviare in Sicilia il generale Florestano Pepe¹⁶⁵³, stimato ed esperto ufficiale, fratello di Guglielmo Pepe e come questo ben visto dalla stessa *Carboneria*. Il Vicario concordò con Carrascosa quali fossero le istruzioni da impartire a Florestano Pepe, basandole sul principio della cautela nel trattare le diverse situazioni presenti nei due contesti della Sicilia.

Il giorno 28, ricevute buone nuove della lealtà di Messina (che diversamente da Palermo aderiva, il 20 luglio, con entusiasmo alla Costituzione spagnola), il Vicario si era incontrato con l'ambasciatore inglese A'Court, dal quale evidentemente ebbe l'assicurazione che la flotta inglese non sarebbe intervenuta in favore di Palermo, come invece era accaduto nel 1811-12. Pertanto il Vicario si convinse che si potesse riprendere quella che era stata la linea politica siciliana di Luigi Medici, nel senso di una surrettizia osservanza dei patti stipulati nel Congresso di Vienna.

Quanto in sostanza ora premeva al Vicario ed alla Corte era comunque la possibilità di opporre un netto rifiuto a qualsiasi richiesta di riproporre in Sicilia la politica liberale di Bentinck. A questa politica, del resto, la Corte di Napoli ricollegava una sorta di onda lunga dell'allora preminente ideologia liberale britannica (poi messa da parte dopo la sconfitta di Napoleone dal Gabinetto conservatore di Londra). Un'onda lunga che gli avvenimenti del luglio 1820 riavrebbe reso estremamente pericolosa, e che appunto il Vicario e la Corte temevano che potesse di nuovo infrangersi sui lidi siciliani, dove i ceti medio-alti palermitani sembravano ansiosi di innescare nella 'straniera' rivoluzione costituzionale napoletana, la loro 'Rivoluzione', intesa come un ritorno, un recupero di quel Parlamento palermitano degli anni 1810-16 che aveva pur prodotto e collaudato la Costituzione 'anglo-sicula' del 1812¹⁶⁵⁴.

Intanto, a Napoli, mentre il foglio ufficiale persiste nel fingere ancora che la situazione di Palermo fosse normalizzata, invece la *Giunta provvisoria* napoletana decide di reagire, intanto organizzando a Messina un centro amministrativo e militare da opporre a quella che si configura sempre più come una ribellione della Sicilia occidentale. In questi frangenti, il Vicario nomina Luogotenente generale in Sicilia il Principe di Scaletta, Antonio Ruffo, al quale lo stesso Florestano Pepe

¹⁶⁵³ Su Florestano Pepe si vedano le biografie di: F. Carrano (Genova, 1851); C. Morisani (Reggio Calabria, 1892), e per il ruolo avuto nelle guerre napoleoniche: N. CORTESE, *L'esercito napoletano e le guerre napoleoniche*. Napoli [estratto da: ASPN], 1928.

¹⁶⁵⁴ ID., *La prima rivoluzione separatista siciliana*, cit., pp. 63-64.

si sarebbe dovuto riferire per ogni decisione. A quest'ultimo vennero affiancati poi il generale Fardella e l'ammiraglio Staiti. È allora che, il giorno 29 luglio, il Vicario (il Principe ereditario, Duca di Calabria) invia il proclama a tutti i Siciliani, sostanzialmente diverso da quello precedente, del 20 luglio (che era stato rivolto ai soli Palermitani). Ora non vi è più da parte del Vicario alcun pur cauto ed ambiguo accenno né all'autonomia, né all'indipendenza dell'Isola¹⁶⁵⁵.

In questo *Proclama ai Siciliani*, il Vicario comunica la nomina a Luogotenente dell'Isola appunto di Antonio Ruffo (decretata il 29 luglio) ed esorta le popolazioni ad obbedire "allo stabilimento di un nuovo centro di attività in Messina"¹⁶⁵⁶. A sua volta il Luogotenente, in quello stesso 29 luglio, pubblicò una sua *Manifestazione agli abitanti della Sicilia*, in cui dichiarava lo stato d'assedio a Messina, scioglieva la deputazione di pubblica sicurezza, vietava riunioni di più di quattro persone ed il porto di armi¹⁶⁵⁷. Nello stesso tempo, Antonio Ruffo emana un *Proclama* nel quale si denunciava l'audacia di "una cosiddetta" *Giunta provvisoria palermitana* (accusandola di aspirare a sostituirsi alle funzioni legislative ed esecutive, spettanti al Re ed alla nazione) e quindi si ordinava agli Intendenti di non eseguirne gli ordini, ed inoltre di arrestare quei deputati che venissero inviati da Palermo nei comuni della Sicilia orientale per convertirne le popolazioni alla rivolta contro Napoli¹⁶⁵⁸.

Gli Intendenti eseguirono quanto loro prescritto ed intercettarono proclami, ordini e bandi provenienti da Palermo, come pure arrestarono le deputazioni da lì inviate a Messina e Catania, inviandole nella fortezza di Gaeta. Finirono così incarcerate diverse personalità politiche: della deputazione di Messina, il principe di Belmonte, il marchese Poggio Gregorio, don Luigi Mannamo, don Lorenzo Cipri, il console Francesco Impallomeni; e per quella di Catania, il duca di Sperlinga, l'avvocato Salvatore Nicolosi ed il console Caruso¹⁶⁵⁹.

131. "Notizie interne – Napoli, 28 luglio. Questa mattina è arrivato il pacchetto [dal francese: *paquebot*, battello] il *Leone* di ritorno da Palermo. Le notizie che reca sono consolanti. L'anarchia è cessata: una Giunta di

¹⁶⁵⁵ *Ibidem*, pp. 66-67.

¹⁶⁵⁶ Si veda qui, *infra*, il paragrafo 132.

¹⁶⁵⁷ V. CASTELLI [principe di Torremuzza], *Memorie storiche e documenti della rivoluzione di Sicilia nel 1820* [Biblioteca Comunale di Palermo, segnatura: Qq. H. 186]. Manoscritto citato da: BIANCO, pp. 81.

¹⁶⁵⁸ BIANCO, pp. 81-82.

¹⁶⁵⁹ *Ibidem*, p. 83n.

pubblica sicurezza vegliava a ricomporre gli animi ed a restituire la perduta tranquillità. Una deputazione di Palermo viene a recare appiè del Trono i voti del Popolo di quella capitale.

Messina e la sua valle proseguono a mostrarsi degne emule de' prodi e leali abitatori dell'opposta Calabria. Catania, illustre nella storia della Sicilia per la coltura e la civiltà de' suoi cittadini, non ha ceduto a Messina per l'entusiasmo con cui ha ricevuto l'annuncio della felice riforma del Governo. [...] Alla nobile e lodevole condotta delle autorità corrisponde quella di tutti que' Cittadini. L'arrivo di pubblici documenti, nunzii della giurata Costituzione, cacciò fuori delle abitazioni quanti eran catanesi, i quali cangiarono l'universale esultazione in tenera e commovente festa di famiglia. Dall'abitazione de' più ricchi proprietari fino all'umile tugurio del povero operaio non vi fu finestra o ringhiera la quale non fosse stata per più sere illuminata. Il bel sesso prese anch' esso parte vivissima nel festeggiare la restaurazione della Patria. [...] Il senato di Catania ha diretto a Sua Altezza reale il Principe ereditario, Vicario generale del Regno, l'indirizzo seguente [E.T.]:

'Sacra Altezza Reale. Signore, il Senato di questa vostra fedelissima città di Catania, organo e rappresentante di questa numerosa popolazione, è obbligato a secondare le unanimi e pubbliche istanze di tributare a' piedi di V. A. R. il vivo trasporto con cui ogni cittadino non cessa di rendere all'Altissimo, al re, ed all'Altezza Vostra reale i più sinceri e virtuosi ringraziamenti per la bramata ed ottenuta felice Costituzione di Spagna. [...] Il senato col più profondo ossequio si rafferma di V. A. R. [-] Catania, 20 luglio 1820. Di V. A. R. umilissimi e fedelissimi sudditi. Raimondo San Martino, principe di Pardo, patrizio; Mario Gravina, senatore; Tommaso Rosario Ardizzone, senatore; Orazio barone Ricupero, senatore; Luigi cavalier Pericantati, senatore; barone Bruca, senatore; Francesco Paolo Tedeschi, barone Villallegra, senatore' "(GCRDS, n. 18, venerdì, 28 luglio 1820, p. 73).

132. "Notizie interne. – Napoli, 31 luglio. – 'Noi, Francesco, Duca di Calabria, Principe Ereditario e Vicario Generale. Siciliani! Sebbene il Re mio augusto genitore si fosse affrettato di andare incontro ai voti del suo popolo ed avesse proclamato la **Costituzione più liberale che l'Europa abbia mai conosciuto**, gli abitanti della città di Palermo, ingannati senza dubbio da pochi istigatori hanno cercato vanamente nel disordine delle passioni quel bene che Noi loro offrivamo. Un popolo fedele e generoso si è macchiato di sangue e di delitti! Lontano da noi ogni pensiero di rigore! E' proprio del nostro cuore di rimenare i travolti al giusto sentiero colla persuasione e colla indulgenza. [...] Noi abbiamo nominato il principe della Scaletta Luogotenente del re nei domini di là dal Faro. Unitevi ed ascoltate la sua voce, ubbidite allo stabilimento di un nuovo centro di autorità in Messina[...]. Noi abbiamo fatto pubblicare gli ordini per la convocazione del Parlamento e per la elezione dei deputati. Corrispondete colle scelte alle sovrane intenzioni

[...]. *Il Re per mezzo mio ha accordato tutte le possibili garentie delle sue benefiche intenzioni [...]. Napoli, 29 luglio 1820. FRANCESCO, Vicario generale. Il segretario di Stato ministro degli Affari interni, Giuseppe Zurlo'* "(GCRDS, n. 20, lunedì, 31 luglio 1820, p. 84).

133. "Notizie interne. – Napoli, 31 luglio. – 'Noi, Francesco, Duca di Calabria, Principe Ereditario e Vicario Generale, abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue: Art. 1. Il tenente generale principe di Scaletta¹⁶⁶⁰ è nominato Luogotenente generale in Sicilia. Art. 2. I segretari di Stato ministri sono incaricati della esecuzione del presente decreto. **Napoli, 29 luglio 1820. [...]. Il segretario di Stato ministro degli Affari interni, Giuseppe Zurlo'** "(GCRDS, n. 20, lunedì, 31 luglio 1820, p. 84).

IV. *La crisi vista da Palermo nell'Allocuzione del barone Giovanni Aceto Cattani in difesa del diritto della Sicilia all'indipendenza (5 agosto)*

L'atteggiamento dei Siciliani alle notizie della Rivoluzione costituzionale a Napoli cambiò progressivamente. Non pochi a Palermo cominciarono a temere che l'Isola dovesse fare le spese della perdita di potere del Sovrano, a Napoli, capitale del Regno. È quanto si legge in una memoria manoscritta (mai data, se non frammentariamente, alle stampe, e rimasta come tale nella Biblioteca Comunale di Palermo) di cui è autore Pietro Provenzano, il quale notava intanto che proprio la Sicilia poteva rivelarsi l'unica parte del Regno in cui Ferdinando I potesse esercitare una qualche autonomia¹⁶⁶¹.

¹⁶⁶⁰ Si veda l'indirizzo di conferma, del 22 dicembre 1820, a Luogotenente-generale dello stesso principe di Scaletta, in: ARCHIVIO DI STATO DI CALTANISSETTA, *Archivio Storico del Comune di Caltanissetta, Decurionato. Deliberazioni*, 790. [LP]

¹⁶⁶¹ P. PROVENZANO, *Storia della Rivoluzione di Sicilia del 1820, fatta da documenti autentici, molti de' quali non più stampati, e preceduta da un discorso preliminare, in cui si riferisce la valutazione del 1812, e lo stato, in cui ritrovavasi questo Regno, allorché scoppiò in Napoli la rivoluzione che tirò dietro a sé quella di Sicilia*. L'opera è rimasta manoscritta, in tre volumi, custodita presso la Biblioteca Comunale di Palermo (segnatura Qq. F. 158-160). La prima parte comprende un discorso preliminare sulla storia della Sicilia dalle origini della Monarchia fino al 1819. La seconda tratta degli avvenimenti dal 14 luglio al 31 agosto 1820. La terza e ultima parte comprende la narrazione dei fatti dal 1 settembre al 20 ottobre del 1820. I tre volumi sono corredati da documenti, lettere, proclami del tempo. L'opera e i documenti, peraltro, non coprono tutto il Novimestre costituzionale. A conclusione della sua terza e ultima parte Provenzano così scrive: "Ma io qui stanco mi arresto, ponendo fine a questa mia luttuosa diceria, ed augurando a scrittore più avventuroso di me, il potere scrivere i dì felici della Sicilia, se mai verranno!". Nel 1864 fu pubblicato (a cura di Gioacchino Di Marzo) il *Discorso preliminare* del

Comunque qualsiasi entusiasmo dei Siciliani per la Costituzione spagnola si spense appena fu chiara la determinazione napoletana a non accogliere alcuna istanza di ricostituire il Parlamento palermitano. Si riaccessero allora i vecchi schieramenti del 1812-14, quando – come ricorda Palmeri – coloro che sostenevano la Costituzione del 1812 erano chiamati aristocratici, mentre gli “*apologisti della costituzione di Spagna*”, a miglior diritto erano “*tacciati d’anarchia*”¹⁶⁶².

Dal canto suo, Niccolò Palmeri osservava l’intima contraddizione degli iniziali plausi dei Palermitani, parlando di una “*didascalica disputa*” sulla scelta tra i due tipi di costituzione (spagnola o siciliana). Riferiva poi, in una nota, che se durante un colloquio privato il Principe vicario aveva espresso a Villafranca tutto il suo disappunto per la costituzione spagnola rispetto a quella “*più ragionevole*” siciliana, poi però lo stesso Vicario aveva espresso tutt’altra opinione, affermando che i Siciliani erano “*pazzi a preferire la costituzione*” siciliana a quella di Spagna, “*assai migliore e più libera*”¹⁶⁶³.

Da Francesco Paternò Castello ci viene un’altra testimonianza sull’immediata intenzione dei palermitani di riprendere la costituzione siciliana del 1812, sia perché essa non avrebbe suscitato l’opposizione delle potenze della *Santa Alleanza*, sia perché quella carta meglio li garantiva dalla separazione da Napoli¹⁶⁶⁴. La colpa della mancata attuazione di questa prima idea, viene attribuita da Paternò a tutta una serie di voci circolanti tra la plebe, ad “*emissari*” napoletani, il cui unico scopo era quello di presentare la Costituzione del 1812 come un prodotto dell’aristocrazia ed invece quella spagnola come l’unica che potesse garantire i vantaggi “*popolari [...] ove i preti ed i pari lo impero tirannico perdevano e l’acquisto del popolo de’ suoi dritti alla sovranità erano gli oggetti che si vantavano*”¹⁶⁶⁵.

Sempre secondo Paternò Castello, invece mal si confaceva alla Sicilia la Costituzione spagnola e certamente se il Sovrano e suo figlio fossero stati guidati da una “*sana politica*” e non “*dall’inganno in cui Medici e Tommasi ministri perfidi l’avean tratto*”, avrebbero applicato la

manoscritto: Pietro Antonio PROVENZANO, *Storia della rivoluzione di Sicilia del 1820* (Palermo, con i tipi di P. Pensante). Sul personaggio, si veda: *Indice biografico*. [CG]

¹⁶⁶² PALMERI, *Saggio storico e politico sulla Costituzione del regno di Sicilia...*, cit., p. 306.

¹⁶⁶³ *Ibidem*, p. 311.

¹⁶⁶⁴ F. PATERNÒ CASTELLO, *Saggio storico e politico sulla Sicilia dal cominciamento del secolo XIX al 1830. Secondo decennio del secolo XIX. Dal 1811 al 1820*, cit., p. 141.

¹⁶⁶⁵ *Ibidem*, p. 143.

Costituzione siciliana¹⁶⁶⁶. Altri osservarono che, mentre con la Costituzione spagnola del 1812 poteva essere nominato – con elezione a diversi gradi – un deputato ogni settantamila anime (per cui in base al censimento del tempo, il Regno delle Due Sicilie avrebbe ora avuto in tutto 98 deputati), ben diversa sarebbe stata la consistenza del Parlamento palermitano se già nel 1812, per la costituzione ‘anglo-sicula’ ebbe 154 rappresentanti nella Camera dei Comuni, senza contare i numerosi membri della Camera dei Pari. Pertanto le simpatie dei democratici per quella spagnola avevano una sola spiegazione, nel fatto che in questa riconoscevano valido quel criterio assembleare monocratico della Rivoluzione francese a cui loro stessi tendevano¹⁶⁶⁷.

Critiche ulteriori nello stesso manoscritto di Provenzano dove si legge che anche “*gli odiosi*” avevano compreso che tale cambiamento sarebbe rimasto illusorio se la Sicilia doveva continuare a “*gemenza dipendenza da una straniata amministrazione*”, cioè da Ministri che risiedevano a Napoli¹⁶⁶⁸. Per un verso o per l’altro, molti ritennero che dunque contraddittoriamente si applaudisse alla Costituzione spagnola¹⁶⁶⁹, e che invece ci voleva un Parlamento nazionale per la Sicilia, la quale sarebbe rimasta soggetta finché fosse unico il Regno. Insomma, a vantaggio della Costituzione siciliana si vedeva il fatto di ripristinare gli antichi ordini politici e riacquistare l’indipendenza.

Diverso l’orientamento prevalente nella Sicilia orientale, come testimoniano due lettere apparse sul n. 21 del *GCRDS*, contenenti reciproche dichiarazioni di fratellanza (e quindi di adesione alla Costituzione spagnola) fra il senato di Catania (datata nel 20 luglio) e quello di Messina, che rispose in data del 24 seguente (firmandosi nelle persone di Pasquale Santi, sindaco; Antonio Villadicani, de’ principi di Mola; Pasquale Moleti, dei marchesi di Sant’Andrea; Mario Avarna, duca di Belviso; Giuseppe Rosso; Michele Spadaro; Carmelo dottor La Farina)¹⁶⁷⁰. Sul n. 23 dello stesso foglio ufficiale, apparve poi una

¹⁶⁶⁶ *Ibidem*, l. c.

¹⁶⁶⁷ V. FARDELLA DI TORREARSA, *Ricordi su la rivoluzione siciliana degli anni 1848 e 1849*, Palermo, tip. dello Statuto, 1887 [nuova edizione, con introduzione di Francesco Renda, Palermo, Sellerio, 1988], pp. 23, 143.

¹⁶⁶⁸ P. PROVENZANO, [Manoscritto della Biblioteca Comunale di Palermo. Segnatura: Qq. F. 159-16, vol. II., pp. 281-285], ora in: BIANCO, [Appendice di documenti. Documento III], p. 317. [CG]

¹⁶⁶⁹ Pietro Colletta scriveva che a Napoli, i Carbonari chiedevano la Costituzione spagnola senza mai averla letta solo per “*scimiottare la rivoluzione spagnola*”; e soprattutto, essendo già pronta e redatta, garantiva di stringere i tempi ed affrettare la conclusione del movimento (N. CORTESE, *Nota 65*, in: COLLETTA, III, p. 144). [CG]

¹⁶⁷⁰ *GCRDS*, n. 21, martedì 1 agosto 1820, p. 86.

sorta di comunicazione, intitolata *Agli amici della Patria*, e semplicemente datata da Catania, 22 luglio 1820, in cui si esaltava la Costituzione spagnola come mezzo per abolire la feudalità e si chiudeva con l'esortazione seguente. "[...] Gridate adunque e gridiamo tutti: Viva la Costituzione spagnola, Viva il sovrano che l' ha data, Viva il Popolo che l'ha ottenuta, e vivano tutti i buoni e periscano i malvagi!"¹⁶⁷¹.

Sulla complessa posizione di Palermo va considerata anzitutto la posizione di alcuni organi di stampa che videro allora la luce nella capitale siciliana. In occasione di questi avvenimenti, anche il *Giornale patriottico di Sicilia* (che, come altri organi, era stato sospeso il 24 agosto 1816, nell'imminenza del colpo di Stato di Ferdinando IV nel dicembre di quell'anno) riprese vita, con due numeri settimanali. Rinacque prendendo polemicamente dal numero successivo a quello in cui era stato interrotto, cioè con il numero 199 (del 5 agosto 1820), e con il nuovo titolo appunto di *Giornale patriottico di Sicilia* ed il motto *Libertà e Indipendenza*.

Ma oltre al *Giornale patriottico di Sicilia*, fra questi fogli palermitani spicca particolarmente il *Giornale la Fenice*, che inizia le pubblicazioni il 31 luglio 1820 e termina con il n. 28 (del 15 ottobre dello stesso anno). La sua 'voce' sarebbe comunque continuata attraverso le pagine del rinato *Giornale di Palermo* (pubblicato tra il 1813-1814, ed evidentemente cessato con la Restaurazione), che ora cambia la propria testata in quella di *Giornale costituzionale di Palermo*, continuando poi, con la Restaurazione del marzo 1821, con il vecchio titolo fino al 1823, anno in cui si trasformò in *La Cerere. Giornale ufficiale di Palermo* (continuando sino alla Rivoluzione del 1848).

Comunque, sin dal primo numero, il *Giornale la Fenice*, il 31 luglio 1820, pubblica in prima pagina un *Rapporto fatto alla Giunta Provisoria dal Comitato eletto a raccogliere gli avvenimenti de' giorni 14, 15, 16, 17 Luglio 1820*¹⁶⁷². Qui si riportava anche la descrizione della composizione (stabilita il giorno 18 seguente) della palermitana *Giunta Provisoria di pubblica sicurezza e tranquillità* ed un *Avviso* con cui lo stesso organo informava la cittadinanza su alcune immediate decisioni. Intanto si precisava, riferendosi alle turbolente corporazioni di mestiere, che "tutti i consoli delle maestranze di questa capitale hanno ricorso al Pretore di loro capo perché si rimetta il buon ordine ed una certa forma di Governo

¹⁶⁷¹ *Ibidem*, n. 23, giovedì 3 agosto, pp. 94-95.

¹⁶⁷² *Rapporto fatto alla Giunta Provisoria dal Comitato eletto a raccogliere gli avvenimenti de' giorni 14, 15, 16, 17 Luglio 1820*, in: *Giornale la Fenice* (n. 1, 31 luglio 1820), pp. 1-3.

*Provvisorio*¹⁶⁷³. Inoltre, per rassicurare sulle buone disposizioni ora assunte dalle stesse maestranze, si comunicava che sia questi Consoli che il Pretore si erano subito recati dal Cardinale arcivescovo per prendere di concerto le misure necessarie¹⁶⁷⁴.

Riguardo alla suddetta *Giunta Provvisoria* se ne indicavano i membri in quei nobili e borghesi che avevano preso parte al movimento costituzionale del 1812-1814, precisandone i loro nomi: il principe di Paternò, il principe di Castelnuovo, il principe di Trabia, il principe di Pantelleria, il duca di Monteleone, il marchese di Raddusa, il Conte S. Marco, il principe di Pandolfina, il maresciallo D. Ruggero Settimo de' principi di Fitalia. Si specificavano anche i Collaboratori della stessa Giunta, ossia: Ignazio Scimonelli, Gaspare Vaccaro, il barone Pasciuta, Stefano Maria Tamajo, Salvatore Ognibene, il duca di Cumia, Giuseppe Mora, Stefano Campo, Antonino Torretta, Salvatore Batolo. Si precisava, infine, che a capo della Giunta (di cui segretario sarebbe stato Gaetano Bonanno) si poneva il cardinale Gravina, in quanto si riteneva che la sua presenza avrebbe calmato l'effervescenza popolare. Tuttavia, proprio il Cardinale, quando il 24 luglio giunse il principe di Villafranca da Napoli, preferì lasciare a lui la presidenza e tornare ai suoi impegni pastorali¹⁶⁷⁵.

Su questo stesso primo numero, *La Fenice* coglieva l'occasione per sottolineare appunto come inizialmente la notizia della Rivoluzione napoletana avesse fatto anche in Sicilia ritornare "all'entusiasmo primiero, sopito sì ma non ispentò, gl'intelletti siciliani; i quali tanto più fortemente rilevandosi dall'oppressione, quanto più era stata quella pesante, proruppero in dimostrazione di gioja ardentissime"¹⁶⁷⁶.

Per queste sue posizioni apertamente in favore della causa siciliana, il giornale divenne subito il simbolo di una nuova rinascita per l'Isola. Articolato in tre numeri settimanali, nella dichiarazione di intenti si leggeva che il giornale si proponeva di rendere nota la storia dei fatti di Palermo. Una storia "breve e scevra di parzialità e di rancore",

¹⁶⁷³ *Avviso. Elezione della Giunta provvisoria. [...] Deputati. [...] Collaboratori [...]*, in: *Ibidem*, p. 4.

¹⁶⁷⁴ *Ibidem*, l. c.

¹⁶⁷⁵ *Ibidem*, l. c.

¹⁶⁷⁶ *Notizie interne*, in: *Ib.*, p. 1. Si veda anche il *Rapporto degli avvenimenti dei giorni 14, 15, 16, 17 Luglio 1820*, in: *Documenti raccolti dal celebre professore Domenico Scinà per descrivere l'istoria della rivoluzione del 1820 in Sicilia, che egli disse al suo scolaro Agostino Gallo di volere che fosse pubblicata postuma, ma che poi non scrisse* [manoscritto della Biblioteca Comunale di Palermo, segnatura Qq. H. 138]. Domenico Scinà storico, filosofo, letterato e fisico, nacque a Palermo nel 1765 e morì il 13 luglio 1837. [CG]

e – soprattutto – “non [...] alterata per ignoranza o calunnia”¹⁶⁷⁷. Risulterà poi che gran parte del suo spazio sarà dedicato alla diffusione degli atti della *Giunta provvisoria palermitana*. Nondimeno, allo stesso primo numero era accluso un *Foglio straordinario* che pubblicava sia il *Proclama* del principe ereditario Francesco (del 20 luglio), sia la *Risposta dei Palermitani al suddetto proclama*, nella quale si richiedeva al Principe – “in nome della Nazione Siciliana” e per non “macchiar [...] i primi passi che fa il popolo Napoletano nella gloriosa carriera della libertà” – che non fossero applicate le previste misure, in quanto sarebbero state “disastrose” per l’Isola¹⁶⁷⁸.

Ora, dunque – qui conclude *La Fenice* – dopo l’iniziale impeto di gioia, ci si persuade della vanità della Rivoluzione napoletana, intesa ad applicare a tutto il Regno una Costituzione straniera, quella spagnola, nella quale non c’era ovviamente niente che riguardasse l’indipendenza della Sicilia da Napoli¹⁶⁷⁹.

Tuttavia, per comprendere pienamente quali fossero i veri sentimenti dei liberali palermitani nei confronti dell’imposizione della costituzione spagnola del 1812 è necessario riconsiderare il loro orientamento che sin da quell’anno avevano manifestato come i fautori della Costituzione *anglo-sicula*. Collocata in tale contesto, assume il significato di una fondamentale testimonianza l’attività politica e pubblicistica del barone Giovanni Aceto Cattani, il quale – appunto in una linea di continuità (riferendosi al periodo parlamentare di Palermo, fra 1812-16) – vedeva ora, nell’agosto 1820, la possibilità di recupero di questa Costituzione ‘anglo-sicula’ e quindi si rendeva portavoce dell’ostilità siciliana alla Costituzione spagnola nel luglio precedente adottata a Napoli.

Riguardo agli antefatti, come si è qui visto nel primo tomo della nostra ricerca, la carta costituzionale del 1812 esprimeva i contrasti ideologici esistenti nello stesso partito costituzionale¹⁶⁸⁰. All’interno di quest’ultimo vi erano tre schieramenti. Due erano interni alla stessa ‘tendenza tory’ – come la definisce Sciacca – infatti articolata in una destra (Giuseppe Ventimiglia principe di Belmonte, e il grosso dell’aristocrazia) ed in un centro (Carlo Cottone principe di Castelnuovo, l’abate Paolo Balsamo, Niccolò Palmeri e il gruppo più liberale

¹⁶⁷⁷ *Giornale La Fenice*, n. 1, 31 luglio 1820, p. 1.

¹⁶⁷⁸ *Foglio straordinario*, Palermo, 31 luglio 1820, p. 3. [CG]

¹⁶⁷⁹ *Notizie interne*, in: *Giornale La Fenice*, n. 1, 31 luglio 1820, p. 1. [CG]

¹⁶⁸⁰ SCIACCA, p. 100.

del partito). C'era poi la 'tendenza *whig*', liberal-radical con Cesare Airoidi, Ruggero Settimo¹⁶⁸¹ e Giovanni Aceto Cattani¹⁶⁸².

Quest'ultimo, appunto il barone Giovanni Aceto Cattani, nel Parlamento del 1812 si era schierato con il braccio demaniale, quello della borghesia liberale, avendo a suo personale referente politico il liberalismo inglese. Coerente all'impegno liberal-parlamentare, nel 1815 non accettò le conclusioni del congresso di Vienna. In particolare avversò l'unificazione del Regno di Napoli con quello di Sicilia, facendosi poi promotore di uno dei progetti più originali del federalismo siciliano.

Non si sa quanto sia nel giusto la definizione per cui la componente guidata dal barone Aceto Cattani fosse di orientamento 'liberal-radical', non dovendosi ritenere tale il suo convincimento che il Parlamento dovesse essere il pernio del sistema politico. La sua difesa dei diritti della Camera dei Comuni palesa comunque una maturità di pensiero ed una rilevanza testimoniata dal fatto che egli sarà l'unico, tra i suoi compagni, dopo i fatti del 1821, a subire l'allontanamento dall'Isola¹⁶⁸³.

Nondimeno, il bipartitismo che Sciacca definisce *whig* e *tory* non poté attecchire in Sicilia proprio a causa della presenza di un partito democratico ispirato al pensiero giacobino della Francia rivoluzionaria¹⁶⁸⁴. Si trattava di trovare una mediazione fra due posizioni. Da un lato, il proposito conservatore della Corona di rafforzare il *Consiglio di Stato* con un '*Consiglio Privato*' (sul modello inglese del *Privy Council*), più svincolato dal controllo del Parlamento e responsabile solo nei confronti del Re¹⁶⁸⁵. Dall'altro, c'era il progetto elaborato dall'abate Paolo Balsamo, in cui – secondo Sciacca – emergerebbe *tout-court* una tendenza oligarchica e conservatrice dei ceti costituzionalisti siciliani¹⁶⁸⁶, interessati ad incentrare il sistema politico attorno al governo e alla Camera dei Pari, considerando quest'ultima superiore per educazione alla Camera dei Comuni.

¹⁶⁸¹ *Ibidem*, p. 104.

¹⁶⁸² Sulla figura del barone Giovanni Aceto Cattani, si veda: *Indice biografico*.

¹⁶⁸³ Per le precarie condizioni di salute non poté allontanarsi e dall'ottobre al dicembre 1822 fu sotto la custodia delle guardie di polizia; in seguito venne chiuso nel forte di Castellammare a Palermo e il 17 agosto 1823 partì per Parigi (Si veda: F. BRANCATO, *Op. cit.*, p. 140). [CG]

¹⁶⁸⁴ SCIACCA, pp. 111, 141.

¹⁶⁸⁵ *Ibidem*, p. 191.

¹⁶⁸⁶ *Ibidem*, p. 196.

Tuttavia, – al di là di queste discutibili conclusioni storiografiche – i risultati delle elezioni politiche dell'agosto 1814 mostrarono come la Camera dei Comuni, a causa anche delle 'interferenze' del Bentinck, non rispecchiasse più le reali forze politiche siciliane. Solo il barone Aceto Cattani ed i 'superstiti' del gruppo radicale continuarono a difendere la Costituzione del 1812. L'abate Balsamo¹⁶⁸⁷ ed il principe di Castelnuovo si accostarono ai Pari conservatori, determinando – sempre secondo Sciacca – lo sfacelo del partito costituzionalista e la conseguente crisi costituzionale del 1815¹⁶⁸⁸. Nel corso di questa crisi, il barone Aceto Cattani assunse appunto la suddetta posizione decisamente critica nei confronti del Congresso di Vienna, sottolineando come questo consesso non avesse affatto fondato l'equilibrio tra i vari Stati sulla giustizia e sul *diritto pubblico europeo*, finendo, al contrario, per legalizzare *spogli, usurpazioni e violenze* da parte di tutti i Ministri nei rispettivi Stati.

Partendo da consimili posizioni, nel corso della Rivoluzione costituzionale del 1820 – sul *Giornale patriottico di Sicilia*, da lui quasi interamente redatto – Aceto Cattani deploreò “*i meschini artifizii*” con cui Napoli aveva cercato di scagliare il popolo siciliano contro l'aristocrazia, diffondendo voci che ad arte confondevano la causa dell'indipendenza con quella del mantenimento di privilegi aristocratici¹⁶⁸⁹.

La verità era diversa – spiegava il Barone – e cioè che dalla caduta di Napoleone, il ritorno dei Borbone si era tradotto per l'Isola in uno spoglio “*dell'antica, e moderna Costituzione: coscrizione, registro, carta bollata, ed infiniti dazi*”, rendendo in poco tempo la Sicilia un “*teatro di miserie, desolazione ed orrore*”¹⁶⁹⁰. Il governo costituzionale di Napoli – liberale solo a parole – non aveva diritto di imporre una

¹⁶⁸⁷ Si veda: P. BALSAMO, *Memorie segrete sulla istoria moderna del Regno di Sicilia*, Introduzione di Francesco Renda, Palermo, Edizioni della Regione siciliana, 1969.

¹⁶⁸⁸ SCIACCA, p. 190.

¹⁶⁸⁹ G. ACETO [CATTANI], *Risposta. Alla proclamazione fatta da Napoli de' 25 luglio 1820 ai Siciliani* [in: *Il giornale Patriottico di Sicilia*, n. 199, 5 agosto 1820], ora in: ID., *Il giornale patriottico (1814-1816) e Il giornale patriottico di Sicilia (1820). Antologia...*, Palermo, Edizioni della regione siciliana, 1969, p. 147. In un altro articolo Aceto Cattani denunciava le falsità della stampa ufficiale napoletana nel descrivere sia la città di Palermo in preda “*al ferro e al fuoco e in braccio all'anarchia*”, sia la Giunta Provvisoria palermitana (eletta il 18 luglio) come un manipolo di “*faziosi e di rivoluzionarij*”, in mezzo a un popolo simile ad “*una banda di cannibali*” (ID., *Proclama di un siciliano a' suoi compatriotti Siciliani!* [Il giornale Patriottico di Sicilia, n. 200, 10 agosto 1820], ora in: *Ibidem*, p. 151. [CG])

¹⁶⁹⁰ ID., [Articolo con intestazione:] *Post fata resurgo*, in: *Ibidem*, n. 199, sabato 5 agosto 1820, p. 1.

costituzione e una forma di governo senza sentire i voti dei Siciliani. L'indipendenza e la libertà dovevano essere i principi che avrebbero potuto trovare d'accordo "Ministri dell'altare, Nobili, Magistrati forensi, industriosi cittadini, coltivatori"¹⁶⁹¹, e così rendere la Sicilia compatta contro Napoli. [CG]

Il contesto in cui si colloca la suddetta attività pubblicistica del barone Aceto Cattani è comunque quello del fallimento della mediazione tentata con la *Giunta provvisoria* napoletana, per conferire con la quale era stata inviata da Palermo una deputazione, poi giunta a Napoli nella notte fra il 3 e 4 agosto. Si trattava della deputazione promessa da Ruggero Settimo al Bausan, e ne facevano parte, fra gli altri: il Duca di Cumia [P. M. Di Napoli], Marcello Fardella (fratello del generale Giovanni Battista), il conte di San Marco [Giuseppe Filangieri] e Mercurio Tortorici¹⁶⁹².

La deputazione venne accolta molto freddamente dai rappresentanti del governo provvisorio napoletano. Inviati a ricevere la delegazione, Davide Winspeare (membro della Giunta napoletana) ed il colonnello Matteo Correale salirono a bordo della nave per verificare le credenziali ed il loro contenuto¹⁶⁹³. Quindi la deputazione venne fatta sbarcare (ed in pratica segregata) nel *casino di Turn*, a Posillipo, dove ricevette la visita del ministro degli *Affari esteri* (il Duca di Campochiaro, Ottavio Mormile) e del ministro degli *Interni* (Giuseppe Zurlo), entrambi notoriamente attivi funzionari nel governo di Murat, e certo non sensibili alle rivendicazioni di autonomia dei Siciliani. Con ogni mezzo Campochiaro e Zurlo cercarono di intimorire la deputazione, che alla fine si convinse a ritornare a Palermo con niente altro che la vaga promessa di una qualche riforma legislativa, finanziaria ed amministrativa, a condizione però dell'accettazione della nuova Costituzione, quella spagnola, e comunque in subordine alla volontà del Parlamento napoletano¹⁶⁹⁴.

In sostanza, convinti che l'aristocrazia e la borghesia palermitane fossero altrettanto insicuri di quanto questa loro deputazione si stava rivelando, Campochiaro e Zurlo non lasciarono molto margine al raggiungimento di un accordo, che sul momento venne ipotizzato semplicemente dal punto di vista del governo provvisorio napoletano.

¹⁶⁹¹ *Ibidem*, l. c.

¹⁶⁹² BIANCO, p. 87.

¹⁶⁹³ CORTESE, *La prima rivoluzione separtista siciliana*, cit., p. 71

¹⁶⁹⁴ *Ibidem*, p. 79.

Comunque la *Giunta palermitana* era già avvertita delle vere intenzioni dei Ministri napoletani dalle notizie che giungevano da Messina e da Catania, dove la reazione contro la rivoluzione indipendentista siciliana era in pieno svolgimento, come si poteva vedere dai proclami del Luogotenente generale, il Principe di Scaletta (Antonio Ruffo) e dal trattamento riservato alle deputazioni inviate da quelle due città. Infatti, il ministero napoletano non aveva affatto trascurato di intervenire nella Sicilia orientale, facendo leva sulle antiche rivalità di Messina e di Catania verso Palermo.

In questi frangenti si colloca l'*Allocuzione* (apparsa sul *Foglio speciale del Giornale La Fenice*, il 5 agosto) del barone Giovanni Aceto Cattani, nella quale egli anticipa la più ampia trattazione della sua critica al regime costituzionale napoletano per il suo atteggiamento verso la Sicilia. Una critica sempre più serrata, quale apparirà – come vedremo – in un altro suo ‘proclama’ rivolto ai Napoletani il 23 agosto, sullo stesso *Giornale La Fenice*. Lì il Barone annuncerà infatti il tema della progettualità federativa (come unica soluzione per rapporti fra Palermo e Napoli fondati su di un’unione da stabilirsi sulla base del riconoscimento della reciproca autonomia ed indipendenza)¹⁶⁹⁵. Ma per ora, in queste sue posizioni del 5 agosto, Aceto Cattani sottolinea soprattutto gli esiti negativi che la politica dei due “*perfidi ambiziosi ministri*”, contraria al “*diritto delle nazioni*”, avrà per i veri interessi di Napoli¹⁶⁹⁶.

134. “*Notizie interne. – Napoli, 1 agosto. I tumulti di Palermo, da una parte soggetto di lagrime in chiunque abbia vera carità di Patria, sono dall’altra argomento del carattere generoso del popolo di quella città; ed in mezzo a deplorabili errori lusingano, in certo modo, l’orgoglio nazionale. Nella pace e nella calma tutte le nazioni hanno più o meno la stessa fisionomia [sic]: per conoscere un popolo fa d’uopo vederlo in mezzo alle grandi agitazioni*

¹⁶⁹⁵ Del resto il *Governo Provvisorio* si rivolse ai Messinesi per convincerli dei benefici che sarebbero derivati sia da “*un Regno costituzionale; [...] una costituzione la più libera, quale è quella di Spagna*”, sia dal “*conoscere per noi stessi le Leggi opportune a quest’una sola: avere la Sovranità di formarcele per noi stessi senza la dipendenza degli altri; porporzionare i pubblici pesi ai positivi bisogni dello Stato; decidere per se stessi della Forza Armata*” (*Notizie interne. Al buon cittadino messinese*, in: *Giornale La Fenice*, n. 3, 4 agosto, p. 1). Tutti questi erano vantaggi che si potevano ottenere con voti unanimi, per difendere e sostenere l’indipendenza della Sicilia col motto: “*O indipendenza o morte!*”. [CG]

¹⁶⁹⁶ [G. ACETO CATTANI], *Allocuzione ai Napoletani*, in: *Giornale La Fenice*, n. 2, 5 agosto 1820, p. 1.

e ne' giorni di sconvolgimento e di tumulto. Ebbene! In giorni così tristi, i palermitani, se furono travolti da falsi principii politici opposti a' loro veri interessi, mostrarono pure essere le più belle virtù profondamente radicate ne' loro cuori. Mentre fervea la rivolta in tutta la città, e nel momento stesso che ardea vivamente la mischia tra la truppa ed il popolo; da per tutto il Cittadino napoletano era riguardato come persona sacra ed inviolabile. Il soldato e l'ufizial, fatto prigioniero, era assistito, confortato, soccorso da quegli stessi che si erano generosamente con essi battuti. I nostri magistrati non ebbero mai maggiori testimonianze di affezione. Le loro persone e le loro case furon sempre custodite dal pubblico amore. Uno era, e nobilissimo, il sentimento di ogni Palermitano: quello di non lasciarsi vincere da altro suo concittadino in generosità ed in ospitale accoglienza verso i Napoletani di ogni condizione. Scrivendo così, noi siamo interpreti della gratitudine de' due nostri magistrati Montone e Carrillo, i quali contano tra i loro più sacri doveri rendere manifesto il loro animo riconoscente verso un popolo degno di stima e di amore, per fino ne' momenti in cui di rado l'umanità non è obbligata a piangere sopra grandi stragi e grandi delitti [E.T.] (GCRDS, n. 21, martedì, 1 agosto 1820, p. 85).

135. "Notizie interne. – Ieri, giunse la deputazione dalla città di Palermo mandata appiè del Trono. Al suo arrivo inviò ella rispettosa lettera di sommissione a S. A. R. il Principe Ereditario, Vicario Generale del Regno. La deputazione è albergata in una casa di campagna, posta sul colle di Posilipo [sic]" (GCRDS, n. 23, giovedì, 3 agosto 1820, p. 94).

136. "Allocuzione ai Napoletani. Ciò che doveasi dai Palermitani rispondere al Proclama di S. A. R., il Principe Vicario Generale di Napoli, fu messo già in luce vittoriosamente da una libera penna pur troppo usata a sostenere i diritti dei popoli dalle regali usurpazioni. Resta ora, ch'è di maggiore interesse il sostenere a voi, o Napoletani, quanto vi discostate dalla giustizia e da' vostri propri vantaggi, impegnandovi a voler su di noi esercitare quel dritto, che da una recente violenza ebbe cominciamento.

Sì, voi non potete ignorarlo, Napoletani Fratelli, che fu solo il capriccio di due perfidi ambiziosi Ministri [Luigi Medici e Donato Tommasi] che persuase alla regnante famiglia una sì manifesta ingiustizia, che fu solo l'amor della pace, e la speranza dell'imminente rovina di quei due scellerati, i quali marciavano per dirupi alla cieca, che fece indurare in silenzio alla Sicilia un torto sì grave. [...]

Che altro voi fareste, o Napoletani, nell'impegnarvi a volere la Sicilia, qual una delle vostre province, che sostenere una feroce violenza di quei Ministri di cui giungeste a scuotere il giogo. Che! Mentre voi aspirate al maggior bene, la libertà, e che dovrete in conseguenza armarvi di tutte le virtù, che non possono andare da quella disgiunte, ardireste voi, rompendo

quanto v'ha di più sacro nel mondo, il dritto delle nazioni, farvi tiranni voi stessi de' vostri fratelli? E non somigliarreste allora a quei schiavi, che usciti appena delle catene barbariche d'un Bey affricano, ai primi liberi passi, tentassero incatenare una parte di loro compagni medesimi? Napoletani, libertà e prepotenza, ingiustizia e libertà non possono assieme convivere, e perciò o Voi non sarete liberi, o sarete giusti versi di noi.

Che se rinunziando alla libertà, o all'apparenza di quella vi ostinerete nell'ingiustizia, e chiuderete il cuore ad ogni sentimento di virtù, consigiate almeno i vostri interessi. Pensate che sta per noi la giustizia, l'ardire e l'opinione dell'Europa e che ne arma le braccia ed il petto volontà decisa d'indipendenza o di morte. Militano all'incontro sotto le vostre bandiere l'ingiustizia più nera, l'oppressione più crudele e i rimorsi vostri medesimi. [...] E noi moveremo disperati a battaglia fraterna, mentre uno stesso segnale d'indipendenza ne accusa altamente amici e congiunti. Se l'armi vostre, maledette dai buoni, trionferanno di questa terra amica vostra pur sempre, quai vantaggi sperate di conseguirne? L'inutile dominio, su di una breve terra circoscritta di acque, e d'uomini esausta e di ricchezze.

Comanderete sì [...] ed intanto l'orrore di tanti mali sollevierà certamente dalla propinqua Romagna sino all'ultimo settentrione le armi provocate dei potenti i quali, dal vostro esempio incitati, verranno ad esercitar su di voi la violenza medesima; né potrete altro opporre allora che i miseri avanzi delle truppe che avrete in gran parte consumate fra noi e le imbelli grida de' vecchi, delle spose e dei fanciulli lasciati soli indifesi dei vostri tetti. [...] Sospettate di chi v'inganna e seduce. Consultate l'onore vostro ed i vostri vantaggi; né crediate che sentimenti di tema o diffidenza di noi medesimi abbian dettate queste amiche parole che vi dirigiamo. Che se ciò presumete, al primo scendere su questa terra ostilmente vi daremo prove indubitate e chiarissime di disinganno.

Però federazione strettissima è quanto abbisogna alla felicità e sicurezza vostra e di noi; e questa ambiscono tutti i Siciliani, e vi offrono. Statene amici e federati, e vedrete ad ogni menomo cenno Siciliani a migliaia varcare animosi il faro in difesa dei vostri diritti e della comune costituzione di Spagna, tempra santissima di governo. Gl'interessi allora vostri diventeranno sacri per noi; sì che non stimeremo più nostro concittadino colui ch'esiterà un sol momento a volar armato in vostro soccorso. Persuasi altronde, che dalla vostra dipende in parte la nostra salute" ([G. ACETO], Allocuzione ai Napoletani, in Foglio straordinario del Giornale La Fenice, n. 2, Palermo, 5 agosto 1820, pp. 1-2). [CG]

Sullo sfondo delle *'guerriglie'* inviate nella Sicilia sud-orientale si scatena l'offensiva di proclami e manifesti fra Messina e Palermo (6-22 agosto 1820)

I. *Lo sviluppo dell'azione delle 'guerriglie' inviate da Palermo il 6 agosto nella Sicilia sud-orientale rimasta fedele a Napoli*

Nel frattempo, la situazione in Sicilia si sviluppava anche sul versante dell'offensiva politico-militare intrapresa da Palermo inviando delle *'guerriglie'* – sull'esempio spagnolo di attacchi condotti contro l'invasione napoleonica da contingenti di truppe irregolari – nelle province della Sicilia sud-orientale che si dichiaravano dalla parte di Napoli. D'altra parte, lì queste *'guerriglie'* si trovarono ad affrontare le truppe napoletane, in un conflitto dal carattere sempre più violento e distruttivo.

Sull'indisciplina e gli eccessi di questi contingenti palermitani giocava il fatto che la *Giunta* di Palermo aveva la necessità di raccogliere quante più forze per fronteggiare la temuta spedizione dei Napoletani, per cui non era possibile una seria selezione fra i volontari che si offrivano di combattere nelle *'guerriglie'*. In queste difficoltà, la *Giunta* si ridusse ad accogliere fra le loro fila anche i forzati liberati a furor di popolo dalle carceri. Grave errore che avrebbe caratterizzato le violenze commesse da queste ed altre formazioni che Palermo inviava da diverse zone della Sicilia a sostenere sia azioni di disturbo contro le truppe napoletane, sia per provocare l'esautoramento degli intendenti e delle altre autorità borboniche.

Ma, soprattutto, le *'guerriglie'* palermitane infierirono in varie parti della Sicilia. Ad Alcamo, a Lercara, a Licata, a Girgenti, gli inviati di Palermo, quali che fossero le loro vere intenzioni, spesso provocarono sconcerti e violenze per imporre il nuovo regime. Invece a Terranova, il 6 agosto, membri del ceto medio (maestri, avvocati) misero spontaneamente la coccarda nazionale, con i colori rosso-gialli della Sicilia. D'altra parte, un po' ovunque, i pubblici ufficiali non disponevano della forza atta a reprimere queste manifestazioni, e quindi il popolo stesso aderì alle dichiarazioni di indipendenza, rendendo possibile la

destituzione delle autorità favorevoli a Napoli. A Piazza Armerina si attendeva un'occasione consimile per dichiararsi a favore di Palermo¹⁶⁹⁷.

Inoltre, dopo gli scontri verificatisi ad Alcamo, a Lercara, a Licata (località dove, come si è visto, gli inviati di Palermo spesso provocarono sconcerti e violenze per imporre il nuovo regime); e dopo l'adesione (più o meno spontanea) di Terranova –, accadde che il 9 agosto, a Girgenti, una parte degli abitanti favorevole all'indipendenza si unisse ai Palermitani lì convenuti, ed assieme sopraffacessero la forza pubblica al grido di *Viva l'indipendenza*, destituendo i magistrati municipali ed eleggendo una propria *Giunta di pubblica sicurezza e tranquillità*.

Successivamente, l'11 agosto vennero saccheggiate sia la casa dell'Intendente (bruciata la sua mobilia e le sue carte, assieme a quelle dell'Ufficio del Registro, ed alla carta bollata), sia quella del Delegato elettivo dello stesso comune. Fatti che colpivano da vicino il Luogotenente generale della Sicilia, Antonio Ruffo, Principe di Scaletta, poiché quell'Intendente (il marchese Palermo, che venne anche incarcerato) era suo nipote¹⁶⁹⁸. Ma anche a Casteltermini tumulti, incendi, devastazioni, quantunque questo comune fosse in prevalenza favorevole a Palermo, come del resto Vicari, Bivona, Cammarata, Castronuovo. La *Giunta* aveva perfettamente capito l'urgenza di riorganizzare militarmente la Sicilia, articolando la difesa in Divisioni militari (Palermo e Trapani, Girgenti e Piazza Armerina, Messina, Siracusa e Catania) e queste in distretti. È allora che il comando supremo viene affidato al principe San Cataldo [Salvatore Galletti], mettendo ai suoi ordini i contingenti del barone Aliotta, del barone Iacona e del colonnello Orlando, per occupare Caltagirone e circondare il comandante delle truppe napoletane, il colonnello Gaetano Costa.

Una *guerriglia* era stata inviata da Palermo nel comune di San Cataldo, ostile a Caltanissetta, cittadina da poco elevata da feudo baronale al rango di capoluogo di provincia ed affidata all'Intendente Luigi Gallego (e questi era nipote del Naselli). Anche tale Intendente si era opposto agli inviati di Palermo, sia per motivi personali, sia per timore di perdere lo *status* recentemente acquisito. In quest'occasione, una *guerriglia* contro Caltanissetta venne affidata allo stesso principe di San Cataldo (Salvatore Galletti, che Niccolò Palmeri indica anche come Principe di Fiumesalato)¹⁶⁹⁹, il quale era stato uno dei fautori

¹⁶⁹⁷ BIANCO, p. 120.

¹⁶⁹⁸ *Ibidem*, pp. 119-120.

¹⁶⁹⁹ Su di lui si vedano: SANSONE, *La Rivoluzione del 1820 in Sicilia...*, cit., pp. 88-91; BIANCO, pp. 133-135. Ma non va dimenticato il duro giudizio di un protagonista

della costituzione 'anglo-sicula' e nella cui casa, il 14 luglio, si erano radunati quanti intendevano chiedere al Re proprio il ritorno non a quella spagnola ma a questa siciliana del 1812¹⁷⁰⁰.

Al principe di San Cataldo venne da Palermo affidato l'incarico di convincere con le buone Caltanissetta ad aderire alla dichiarazione di indipendenza da Napoli. Incarico che in realtà non poté compiersi senza grandi difficoltà. Il 10 agosto, gruppi armati Nisseni assalirono infatti il comune di San Cataldo, uccisero un cittadino ed incendiarono la villa del Principe stesso. Ma fra l'11 ed il 13 seguente, gli abitanti di San Cataldo, assieme a quelli di altri comuni limitrofi (Marianopoli, Villalba) passarono al contrattacco, sostenuti da altre 'guerriglie', nel frattempo confluite nella zona, che – divise in due colonne d'attacco – espugnarono, lo stesso 13 agosto, Caltanissetta. Purtroppo ne risultò sia il massacro di molti Nisseni, circa trecento, che il saccheggio degli uffici pubblici e delle case dei magistrati. Oltre a numerose altre violenze che – invano contrastate dal Principe e dagli altri ufficiali – ebbero un effetto terroristico in tutta la Sicilia orientale. Infatti, se questo successo della 'guerriglia' messa in campo contro Caltanissetta (fra il 10-13 agosto) determinò l'adesione di numerosi centri alle posizioni indipendentiste di Palermo (ossia Castrogiovanni, Nicosia, Sperlinga, Montedoro, Calascibetta, San Filippo d'Agira, Troina, Carini, Bisacquino, Aidone)¹⁷⁰¹, innegabile fu anche il timore che si diffuse nei confronti di Palermo nelle province di Catania e Messina (rimaste tenacemente fedeli a Napoli).

È questo comunque il momento in cui lo stesso GCRDS dà inizio ad una campagna di enfattizzazione delle violenze commesse dalle truppe palermitane. Una campagna che, fra l'altro, si svilupperà per tutto il periodo seguente, come si può constatare nei numeri 33, 39, 47, 55 e 59 di questo foglio ufficiale. Una campagna che arriverà a qualificare le 'guerriglie' palermitane come i nuovi Vandali, ora al servizio degli indipendentisti palermitani, e sostenuti da parte del clero isolano, particolarmente dei gesuiti¹⁷⁰².

Dal canto suo, il principe di San Cataldo, dopo questo primo successo contro i Nisseni, disattese del tutto agli ulteriori ordini della *Giunta* palermitana, e si accampò il 21 agosto senza alcuna intenzione

di quegli eventi, che appunto lo chiama 'Principe di Fiumesalato': PALMERI, *Saggio storico e politico sulla Costituzione del regno di Sicilia...*, cit., pp. 338-341.

¹⁷⁰⁰ BIANCO, p. 37.

¹⁷⁰¹ *Ibidem*, pp. 130-132.

¹⁷⁰² *Ibidem*, p. 135.

di proseguire l'offensiva, che dunque rimase affidata al solo barone Aliotta (dal momento che neanche Iacona allora si mosse). Del resto, Aliotta – dopo essere riuscito a convincere anche la cittadinanza di Caltagirone a nominare una Giunta provvisoria (favorevole a quella della capitale, Palermo) – organizzò una truppa di 3000 fanti, fornita di artiglieria e di 150 uomini a cavallo (comandati dal barone Sambuci), pronta a marciare contro il colonnello Gaetano Costa, frattanto inviato dal Luogotenente generale Ruffo di Scaletta a reprimere le 'guerriglie'.

Del resto, l'Isola era tutt'altro che acquisita ai disegni della *Giunta* palermitana, che intanto aveva organizzato altre 'guerriglie', fra cui una per la conquista di Trapani. Ma questa città, – alla guida del colonnello Nicola Flugy¹⁷⁰³ – si oppose validamente alle bande palermitane, che precedentemente si erano date al saccheggio di tutte le campagne di Alcamo, Castellammare, Calatafimi. Non era certo questo il modo di convincere quelle province ad aderire alla posizione di Palermo, ma quando poi venne sostituito per ordine della *Giunta* il comandante di quella guerriglia, questa non cambiò il modo di operare.

Nondimeno, malgrado tutto questo, la città di Marsala (da sempre ostile a Trapani) aderì agli ordini di Palermo, per cui si oppose validamente ad un tentativo di sbarco di truppe napoletane, riuscendo – con il sostegno della stessa 'guerriglia' e dei cittadini di Mazzara, Castelveirano, Campobello – a respingere fra il 13-14 settembre l'attacco congiunto dei Napoletani e dei Trapanesi¹⁷⁰⁴.

Comunque, da siffatte vicende risultarono due diverse reazioni di quelle popolazioni. Da un lato, in molte località si produsse una generale perdita di fiducia nelle proposte indipendentiste di Palermo¹⁷⁰⁵. Dall'altro, invece, questo stesso procedere delle 'guerriglie' ebbe l'effetto di 'convincere' – forse per timore, forse per fiducia nell'uso della forza – altre popolazioni sulla possibilità di riuscita di una lotta per l'indipendenza da Napoli. È quanto in questo caso si verifica a Castrogiovanni, a Calascibetta, a San Filippo d'Agira, a Carini, a Bisacchino, a Aidone.

¹⁷⁰³ Il colonnello Flugy aveva sostituito (sin dal 5 agosto), in qualità di comandante militare di Trapani, Pietro Anfossi, che il procuratore generale della città di Trapani, Michele Morgigni, aveva chiesto di allontanare, in quanto palermitano, ottenendo tale sostituzione per volontà stessa del Vicario. E quest'ultimo incaricò della questione Carrascosa, il quale provvide telegraficamente ad impartire l'ordine (CORTESE, *La prima rivoluzione separatista siciliana*, cit., p. 82).

¹⁷⁰⁴ BIANCO, pp. 140-141.

¹⁷⁰⁵ *Ibidem*, pp. 126-128.

A fronte di questo, la resa di Caltanissetta atterrì appunto tutte le città favorevoli a Napoli. E specialmente spaventò Messina, Siracusa e Catania. Il Luogotenente, il principe della Scaletta, cercò non solo di nascondere la notizia, ma arrivò a pubblicare che Caltanissetta aveva sbaragliato gli attaccanti palermitani. Intanto, a Catania si verificarono tumulti contro il governo napoletano, soprattutto dopo il proclama del principe di San Cataldo (probabilmente del 14 agosto, poi pubblicato sul n. 16 del *Giornale la Fenice*, del 4 settembre), nel quale si esortavano Catanesi e Messinesi a scacciare le autorità napoletane e ad unirsi a Palermo¹⁷⁰⁶.

A fronte di questi sviluppi in Sicilia, vista da Napoli la situazione era surrettiziamente interpretata dal foglio ufficiale ben diversamente. Il 15 agosto, sul numero 33, il GCRDS parlava del rientro a Napoli di Florestano Pepe, qualificando il suo rapporto come un documento che dimostrava “*i generosi sentimenti da’ quali sono animati tutti i siciliani*”, quantunque – si sottolineava – con la sola eccezione dei Palermitani, i quali non solo dissentivano dall’adesione del resto della Sicilia alla costituzione spagnola, ma erano in disaccordo fra loro stessi, con il risultato di una spaventosa anarchia, nella quale si poteva riconoscere finalmente l’avvenuta alleanza fra i due estremi della “*catena sociale*”, cioè fra la “*spirante aristocrazia*” e la plebe (e questa “*fatta cieca ministra de’ potenti*”)¹⁷⁰⁷.

Sull’altro versante, intanto, la Giunta palermitana ordinava contro Messina un’altra ‘*guerriglia*’, ponendola al comando di Raffaele Palmeri (fratello dello storico Niccolò), il quale – dopo aver organizzato le sue truppe con molta attenzione per la qualità e la disciplina – si mosse da Termini Imerese verso la Sicilia orientale, ovunque adoperandosi per ristabilire la tranquillità, i magistrati, l’ordine pubblico, e trattando con umanità anche le autorità e le cittadinanze che si opposero all’adesione alla dichiarazione di indipendenza. Dovette destituire comunque le giunte favorevoli a Napoli, come quella di Castel di Tusa, venendo invece accolto favorevolmente a Motta d’Affermo ed a Mistretta.

Alla fine, unitosi alla ‘*guerriglia*’ comandata da Pietro Bazan, si trovò tra Patti e Barcellona di fronte il contingente napoletano guidato

¹⁷⁰⁶ PRINCIPE di SAN CATALDO [Salvatore Galletti, Principe di San Cataldo e di Fiumesalato], *Proclama del Comandante della spedizione militare dell’indipendenza siciliana* [probabilmente del 14 agosto], in: *Giornale La Fenice*, n. 16, 4 settembre 1820 (BIANCO, pp. 133-135).

¹⁷⁰⁷ GCRDS, n. 33, martedì, 15 agosto 1820, p. 135.

dal colonnello Costa, inviato dal Luogotenente con solo 500 soldati a sbarrargli la strada per Messina. Ritiratosi dapprima il colonnello Costa a Messina, la cittadina di Patti ed altri comuni dichiararono l'indipendenza e cacciarono i borbonici¹⁷⁰⁸. Tuttavia, il comportamento dei contingenti palermitani verso le popolazioni locali risultò poco saggiamente vessatorio e violento. Addirittura, anche una delle *guerriglie* che accorsero al seguito di Palmeri (guidata da un frate di nome Errante) commise varie atrocità in danno delle popolazioni di Santo Stefano (in provincia di Messina), costringendo lo stesso Palmeri a sospendere l'attacco al Costa e reprimere questi abusi. Sistemate le cose, Palmeri tornò a Palermo, dove il 21 agosto conferì con la *Giunta*, ed in particolare richiese al Capitano Generale, Requisenz, che non si inviassero più simili delinquenti ad una guerra che doveva essere ispirata a principi di legalità¹⁷⁰⁹. L'iniziativa di Palmeri indusse la *Giunta* a stilare un *Proclama alle Autorità*, nello stesso giorno del 21, in cui molto esplicitamente si ricordava a tutti i responsabili dell'amministrazione civile e militare il senso della richiesta di un'indipendenza nazionale fondata sui principi della libertà e del rispetto dei diritti¹⁷¹⁰.

Ripresa la lotta, le *'guerriglie'* palermitane si rivolsero a Cefalù, la cui popolazione si era dichiarata favorevole a Palermo, mentre il suo Vescovo aderiva alle ingiunzioni del Ruffo. Venne inviato da Palermo un distaccamento agli ordini del colonnello Gabriele Fuxa, bene accolto dalla popolazione di Cefalù (mentre il Vescovo continuava nell'opera di dissuasione dall'accettare le proposte palermitane). L'intervento di Fuxa ebbe però l'effetto di determinare un più deciso attacco delle truppe napoletane, per mare e per terra, che a loro volta provocarono nuovi eccidi e violenze.

¹⁷⁰⁸ Nel contempo, però altre *guerriglie* tennero un comportamento di estrema violenza e prevaricazione, come quella guidata da un frate di nome Errante, che vessò il paese di Santo Stefano, in provincia di Messina, tanto che il 23 agosto gli abitanti lo abbandonarono per rifugiarsi nelle campagne. Qui intervenne lo stesso Palmeri che dovette sostenere uno scontro con la *'guerriglia'*, sbaragliandola con l'uccisione di numerosi di quei briganti (BIANCO, pp. 143-144).

¹⁷⁰⁹ *Ibidem*, pp. 143-145.

¹⁷¹⁰ “[...] *Palermitani! Siciliani! Siate persuasi che l'indipendenza, la libertà non si possono sostenere senza la virtù; che le rapine, i saccheggi, le stragi contro quelle pacifiche città che sono per la buona causa produrrebbero ben presto la nostra rovina, se non ci cooperassimo tutti coi più atletici sforzi a riparare i mali fatti e prevenire quelli che si potrebbero commettere. Noi abbiamo bisogno di amici, di fratelli, di uomini patriottici uniti a noi [...]*”. Il testo è riprodotto dal Bianco (*Ib.*, p. 146), che indica la fonte ne *La Fenice* e nel manoscritto del Provenzano. [CG]

Il Vescovo venne portato a Palermo, dove convinse la *Giunta* delle responsabilità delle *'guerriglie'* in quanto era accaduto. La *Giunta* dovette dichiarare con un nuovo Proclama le responsabilità dei contingenti inviati a Cefalù, biasimando tutti i comandanti delle *guerriglie* stesse. Nondimeno, queste provocarono nuovi tumulti ed altre violenze a Polizzi, con il massacro della famiglia Leto, fedele a Napoli, ed una catena di omicidi, cui porrà termine solo l'arrivo del colonnello Costa, l'11 settembre¹⁷¹¹.

II. *Con ulteriori professioni di lealtà di Messina e altri diversi di imminenti spettacoli (fra cui la 'Gazza ladra' di Rossini), appaiono sul foglio ufficiale laconici comunicati sulla sostituzione dell'ambasciatore napoletano a Vienna e su cambiamenti nella Giunta provvisoria (7-10 agosto)*

Nel frattempo, sul fronte napoletano, il 7 agosto il foglio ufficiale dà grande spazio ad ulteriori attestati di lealismo (pervenuti per via epistolare) dei senati di Messina e di Catania alla Dinastia borbonica, esaltata quale vera artefice del regime costituzionale instauratosi a Napoli ai primi di luglio. Nondimeno, se si guardano le date delle due lettere (il 20 luglio) e la data in cui il GCRDS le pubblica, ci si rende ben conto della coltre di silenzio con cui il governo cerca ancora il 7 agosto di nascondere la concreta situazione in Sicilia.

137. *"Notizie interne. Napoli, 7 agosto. La città di Messina e quella di Catania han diretto la prima al Re, la seconda al Duca di Calabria le lettere seguenti: 'Sacra Reale Maestà, Signore [...] Possa il degno nostro concittadino cav. Tommaso [ma: Tommasi] Donato, il quale ha l'onore di servir V. M. nel real ministero degli Affari esteri, e che rispettosamente deghiamo presso la M. V. per felicitarla e felicitare insieme l'augusto Figlio degnamente eletto a Vicario generale, esser l'interprete del nostro sentire. [...] Tutto fiori fra noi, o Sire, in grado eminente, e tutto può rifiorire all'ombra della vostra reale protezione e della Nazionale Costituzione. Messina, felice per situazione topografica, povera però di dovizie territoriali ed oppressa da varie passate sciagure, sente più di ogni altra città di quest'isola il bisogno di essere protetta, per far rivivere quello spirito d'industria che distingueva altre volte i suoi abitanti, e che resa aveala una delle più opulenti dell'Italia. E questo è ciò che Ella si promette da' lumi di un Governo Costituzionale adottato*

¹⁷¹¹ *Ibidem*, pp. 152-154.

dalla munificenza di V. M. Divisa da codesta Sicilia da uno stretto canale solamente, sarà unita in principii e in amore verso la M. V. e verso la Patria. [...] Accolga V. M. il voto sincero che innalziamo al Cielo per la felicità della reale vostra dinastia, ed il tributo della invariabile nostra venerazione. Messina, 20 luglio 1820. [...] Di V. S. R. M. umilissimi divotissimi e fedelissimi sudditi [...] [–] ‘Altezza reale, il Senato di questa vostra divotissima città di Catania, organo e rappresentante di questa numerosa popolazione, è obbligato a secondare le unanimi e pubbliche istanze di tributare a’ piedi di V. A. R. il vivissimo trasporto con cui ogni cittadino non cessa di rendere all’Altissimo, al Re ed all’ A. V. R. i più sinceri e virtuosi ringraziamenti per la bramata ed ottenuta felice Costituzione di Spagna. [...] Il Senato col più profondo ossequio si rafferma di V. A. R. Catania, 20 luglio 1820. Umilissimi e fedelissimi sudditi [...]’ ”(GCRDS, n. 26, lunedì, 7 agosto, pp. 107-108).

138. “Notizie interne – Real Teatro di San Carlo. Martedì, 9 del corrente sarà riprodotta la **Gazza Ladra**¹⁷¹², opera del signor maestro Rossini. Quella bella composizione avrà nuove attrattive per tutti gli amatori della musica. Il signor Gallo, esimio cantore e rinomato attore, farà in essa la sua prima comparsa, assumendo la parte che fu scritta per esso; e così gusteremo un duetto ed un’aria non ancora cantati sulle nostre scene. Si preparava un nuovo ballo¹⁷¹³ per il 19, giorno natalizio di S. A. R. il duca di Calabria, Vicario Generale del Regno. La composizione del ballo è del Signore Henry. L’amministrazione de’ Reali Teatri sarà grata a’ Signori Appaltati, i quali non avessero ancora pagato il terzo del fitto scaduto il 1 luglio, se vorranno compiacersi di affrettare quel pagamento”(GCRDS, n. 26, Lunedì, 7 agosto 1820, p. 108). [LP]

¹⁷¹² Il melodramma scritto da Giovanni Gherardini, tratto da un soggetto rappresentato a Parigi nel 1815, fu destinato da Rossini al pubblico scaligero, e quindi andò in scena per la prima volta il 31 maggio 1817. Le esecuzioni napoletane della *Gazza Ladra* risalgono sia al 15 luglio 1819 (*Teatro del Fondo*), sia all’agosto del 1820 (*Teatro San Carlo*). In queste rappresentazioni, Rossini apportò delle varianti, introducendo tagli e aggiunte per adattare l’opera alla compagnia. Nella versione al *San Carlo* recitava Filippo Galli (cfr.: REGLI, *Op. cit.*, pp. 218-219), nel ruolo di Fernando. Il tenore romano, scritturato da Barbaja [o Barbaia] già dalla stagione 1805-1806, divenne interprete degli ammodernamenti apportati dal Maestro ai bassi (A. ZEDDA, *Rossini a Napoli*, in: PLURES, *Il Teatro di San Carlo*, Napoli, Guida, 1987, I, pp. 119-140; F. D’AMICO, *Il teatro di Rossini*, Bologna, Il Mulino, 1992, pp. 110-121). [LP].

¹⁷¹³ Il 19 agosto 1820 fu messo in scena *Don Giovanni Tenorio*, il ballo creato dal coreografo Louis Henry (Versailles 1784 – Napoli 1836), che ebbe in quella stagione ben dodici rappresentazioni (REGLI, *Op. cit.*, pp. 261-262; *Stagione 1820-21*, in: PLURES, *Il Teatro di San Carlo*, cit., II, pp. 169-173. [LP]

139. "Notizie interne. – Napoli, 8 agosto. Ierlaltro è arrivato da Vienna il signor principe di Cariati, il quale era stato spedito da Napoli con dispacci a quella Imperiale e Real Corte. In conseguenza, S. E. il signor duca di Gallo ha ricevuto ordine di partire sollecitamente per Vienna, ove è destinato a succedere al signor principe Ruffo, nella qualità di ministro plenipotenziario ed inviato straordinario di Sua Maestà"(GCRDS, n. 27, martedì, 8 agosto 1820, p. 111).

140. "Notizie interne. – 'Noi, Francesco, Duca di Calabria, Principe Ereditario e Vicario Generale, inteso il consiglio de' ministri e d'accordo colla Giunta provvisoria di Governo; abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue: Art. 1. Il maresciallo di campo principe di Cariati, ed il negoziante don Carlo Forquet (figlio) sono nominati membri della Giunta Provvisoria di Governo, in luogo del tenente generale don Florestano Pepe e del duca di Gallo, che hanno avuto altra destinazione. Art. 2. Il nostro segretario di Stato ministro degli Affari interni è incaricato della esecuzione del presente decreto. Napoli, 8 agosto 1820. [...] Il segretario di Stato ministro degli Affari interni, Giuseppe Zurlo'"(GCRDS, n. 29, giovedì, 10 agosto 1820, p. 120).

III. Scambio di proclami e manifesti fra la Sicilia orientale e Palermo (8-14 agosto)

Dopo un primo proclama ai soli Palermitani (il 20 luglio) e dopo un secondo e più minaccioso *Proclama ai Siciliani* (il 29 luglio), rivolti – come si ricorderà – dal Vicario, alla fine anche il Luogotenente della Sicilia, il suddetto Principe di Scaletta sentì la necessità di pubblicare una sua *Manifestazione agli abitanti della Sicilia*, nella quale – dichiarando lo stato d'assedio a Messina – scioglieva la deputazione di pubblica sicurezza, vietava riunioni di più di quattro persone ed il porto di armi¹⁷¹⁴. Nel contempo, il Luogotenente aveva emanato un *Proclama* nel quale denunciava l'audacia della 'sedicente' *Giunta provvisoria palermitana*¹⁷¹⁵.

Forte di un qualche successo, lo Scaletta pubblicò il 9 agosto un suo *Proclama ai Siciliani*¹⁷¹⁶, retoricamente facendo appello all'amore

¹⁷¹⁴ Qui Bianco rinvia al ms.: V. CASTELLI [principe di Torremuzza], *Memorie storiche e documenti della rivoluzione di Sicilia nel 1820* [Biblioteca Comunale di Palermo, segnatura: Qq. H. 186] (BIANCO, pp. 81-82).

¹⁷¹⁵ *Ibidem*, pp. 81-82.

¹⁷¹⁶ Si veda il Documento XIII, in: Alfonso SANSONE, *La Rivoluzione del 1820 in Sicilia. Con documenti e carteggi inediti*. Palermo, Tip. Fratelli Vena, 1888, pp. 287-291).

degli Isolani per la libertà e per la patria, e ad un loro costante desiderio di una costituzione. Atteggiamenti che il Luogotenente definì determinanti nell'averli a lungo legati ad un "*simulacro di costituzionale governo*", in qualche maniera conservato dal passato, ma che ora potevano riconoscersi nell'aver finalmente una vera costituzione. Appunto quella spagnola, ora giurata dal loro stesso Sovrano e che in breve sarebbe resa effettiva con la convocazione del Parlamento napoletano (prevista per il primo di ottobre)¹⁷¹⁷.

Su questi presupposti, il Luogotenente generale auspicava che non venisse dunque seguito l'esempio di Palermo. Infine, lodando poi i capoluoghi rimasti fedeli alla "*buona causa*", dichiarava che gli indubitabili abusi della passata amministrazione non richiedevano altro che l'intervento del futuro Parlamento nazionale, organismo che – ora costituzionalmente legittimato – si sarebbe occupato di alleviare ai Siciliani la pesantezza dei tributi. Quindi invitava tutti gli abitanti dell'Isola ad obbedire alle leggi, ai magistrati, ai funzionari, alle autorità costituite. Nel contempo, esortava il clero ad illuminare ed istruire il popolo, al fine di allontanarlo da seducenti promesse¹⁷¹⁸.

Di concerto con questa propaganda politica venne diffuso da Catania un opuscolo intitolato *Alcune osservazioni, concernenti il convincimento che l'indipendenza da Napoli avrebbe reso schiava la Sicilia nei confronti di Palermo, dominata dal baronaggio e quindi dal fisco, dai tribunali di un covile di belve e di ribaldi*¹⁷¹⁹. Vi si rifaceva poi la storia dell'Isola, dai tempi in cui – sul finire del XVIII secolo – il viceré Caracciolo aveva cercato di estirpare l'*idra baronale*, sino alla malaugurata Costituzione del 1812, con la quale i baroni siciliani avevano inteso conservare i loro privilegi, eludendo con cavilli l'abolizione dei diritti feudali. A fronte di quella pretesa Costituzione – secondo il suddetto *pamphlet* propagandistico –, adesso invece la Costituzione di Spagna aboliva davvero ogni privilegio, a cominciare dalla Camera dei Pari. Del resto, – concludeva l'opuscolo – anche se si fosse ammessa l'indipendenza della Sicilia, questa non avrebbe avuto sufficienti risorse per sostenere un governo costituzionale¹⁷²⁰.

Si trattava di una sequenza di interpretazioni tendenziose ed infondate, poiché – come si è visto nel primo tomo di questa nostra ricerca – i fautori della Costituzione 'anglo-sicula' erano stati i primi

¹⁷¹⁷ BIANCO, p. 84.

¹⁷¹⁸ *Ibidem*, pp. 84-85.

¹⁷¹⁹ *Ibidem*, p. 85.

¹⁷²⁰ *Ibidem*, p. 86.

a volere l'abolizione di questi loro diritti feudali. D'altro canto, la vantata eliminazione di una 'Camera alta' (i *Pari*) non trovava certo d'accordo nemmeno le Potenze governate da un sistema parlamentare (la Francia e soprattutto l'Inghilterra).

Da parte sua la *Giunta* palermitana non aspettava certo il ritorno della delegazione inviata a Napoli (ritorno che avvenne solo il 10 settembre) per prendere decisioni¹⁷²¹. Infatti rispose alla sopra esposta offensiva propagandista napoletana con un suo *Manifesto alle popolazioni del Regno*, nel quale apertamente si accusava Ferdinando di aver operato il colpo di Stato del dicembre 1816, abolendo la Costituzione 'anglo-sicula' del 1812 ed autonominandosi Ferdinando I del Regno delle Due Sicilie. E cioè Re di un Regno in cui nessuna delle due nazioni, la napoletana e la siciliana, poteva sentirsi appagata dalle condizioni di mero servaggio determinate da ministri [e anche qui si alludeva, senza nominarli, a Luigi Medici e Donato Tommasi] che a loro arbitrio, fra il 1815-20, avevano riformato in senso neo-assolutistico lo Stato¹⁷²².

La *Giunta* palermitana accusava poi Ferdinando I ed i suoi nuovi Ministri di essersi subito adattati al nuovo regime imposto dall'insurrezione militare del 6-7 luglio 1820, ambiguamente accettando nel nuovo ministero degli ex-murattiani ed invece lasciando nei diversi rami dell'amministrazione, come si avvertiva ora in Sicilia, gli antichi funzionari assolutisti. Da qui la *Giunta* rivolgeva ai governanti napoletani la rovente accusa di falso liberalismo, quale si rivelava la palese assenza nella loro politica di ogni rispetto sia per l'indipendenza delle altre nazioni, sia per la propria stessa patria. Un'accusa, implicitamente, di aver dato una falsa rappresentanza delle istanze liberali, che invece avrebbero potuto riunire davvero fraternamente Napoletani e Siciliani, popoli che entrambi avevano sempre lottato per la libertà. E qui, parlando di "*Napoletani eroi*" c'era forse più di un accenno alla spietata repressione della repubblica partenopea del 1799¹⁷²³.

Nel *Manifesto alle popolazioni del Regno* si passava quindi all'accusa rivolta agli stessi Intendenti e funzionari della Sicilia orientale, rimasti fedeli a Napoli, imputando loro di non avere esitato, malgrado fossero anch'essi siciliani, ad oltraggiare gli inviati della *Giunta* palermitana.

¹⁷²¹ SANSONE, *La Rivoluzione del 1820 in Sicilia...*, cit., p. 118.

¹⁷²² GIUNTA PROVVISORIA [di Palermo], *Manifesto alle Popolazioni del Regno*, in: PROVENZANO, *Storia della Rivoluzione di Sicilia del 1820...*, citato da: BIANCO, p. 317.

¹⁷²³ *Ibidem*, pp. 320-321.

tana, spingendosi persino ad incarcerarli o, peggio, abbandonandoli al furore di plebi sobillate. E, soprattutto, si imputava a questi Intendenti e funzionari fedeli a Napoli di non aver esitato a descrivere i Palermitani come bestie assetate di sangue, ansiosi di restaurare la Costituzione 'anglo-sicula' invece di quella spagnola, al solo scopo di reinstaurare il baronaggio, la feudalità, il Tribunale del patrimonio e persino il Santo Uffizio¹⁷²⁴.

Nelle conclusioni, il *Manifesto* indicava in dieci punti il progetto politico della *Giunta* palermitana, sottolineando che erano espressione non solo delle proprie, "*patriottiche intenzioni*", ma soprattutto di una decisione presa sia con tutta la popolazione della capitale, sia con gli stessi rappresentanti della maggior parte di tutte le altre popolazioni siciliane, le quali avevano fatto causa comune con Palermo¹⁷²⁵. Infine, si esortavano i popoli dell'Isola a non credere nemmeno alle menzogne sulla pretesa intenzione di Palermo di restaurare semplicemente l'antico Parlamento e la Costituzione 'anglo-sicula' del 1812. Ora infatti la *Giunta* provvisoria palermitana dichiarava la sua accettazione persino della Costituzione spagnola, ma a condizione di conservare alla Sicilia un proprio Parlamento, fatto di soli Siciliani, con un numero di deputati eguale a quello che aveva avuto quello anteriore al colpo di Stato dell'allora Ferdinando IV nel 1816.

Il ritorno a Palermo, l'8 agosto, di uno dei membri della deputazione spedita a Napoli, Tortorici, con la presa visione della risposta dei ministri napoletani di cui era latore, letta pubblicamente, provocò l'immediata reazione della città. Soprattutto della plebe, che esasperata manifestò la sua ira verso i Ministri napoletani al grido di *Indipendenza o morte!*

Il 9 agosto, il *Giornale La Fenice* dichiarava del tutto falsa la notizia apparsa sul partenopeo *Amico della Costituzione*, che i Palermitani presenti a Napoli avessero sin dal 20 luglio prestato spontaneamente giuramento alla Costituzione spagnola¹⁷²⁶. Forse in quel momento prese

¹⁷²⁴ *Ibidem*, pp. 318-319.

¹⁷²⁵ *Ibidem*, p. 320.

¹⁷²⁶ I redattori del giornale palermitano *La Fenice* non mancarono di attaccare l'*Amico della Costituzione*, di Napoli, su cui il 20 luglio era stata riportata la notizia che tutti i Siciliani abitanti nel capoluogo partenopeo avevano prestato volontariamente il giuramento alla Costituzione spagnola data al Regno delle Due Sicilie. A quel "*volontariamente*", secondo il periodico siciliano, andava aggiunta l'espressione "*costretti dalla forza*" (Notizie estere, in: *Giornale La Fenice*, foglio straordinario, n. 3, 9 agosto 1820, p. 2). Secondo lo storico Giuseppe Bianco, i nobili siciliani residenti a Napoli non avevano prestato giuramento alla Costituzione per non pregiudicare i diritti dell'Isola

corpo l'iniziativa di Villafranca di tentare di ricondurre gli animi a più ponderate decisioni. In qualità di presidente della *Giunta*, il Principe pronunciò un discorso nel quale consigliava profonda riflessione, per poter unanimemente l'indomani prendere ben ponderate decisioni irreversibili¹⁷²⁷.

In questo contesto si colloca anche il *Proclama di un Siciliano*, apparso sul *Giornale patriottico di Sicilia*, il 10 agosto¹⁷²⁸, nel quale il barone Giovanni Aceto Cattani, pur tracciando un'abile interpretazione dei fatti, peraltro conclusivamente incedeva in una palese incoerenza ideologica. Da un lato, c'è infatti la rievocazione ai Siciliani di essere stati privati nel 1816 della Costituzione 'anglo-sicula', vera egida della loro libertà ed autonomia da Napoli. Dall'altro, Aceto Cattani li invita ad adottare proprio quella spagnola, nella quale invece non solo i Napoletani, ma anche i Siciliani, fautori della riadozione di quella 'anglo-sicula', vedevano uno strumento per escludere ogni istanza di autonomia dell'Isola¹⁷²⁹.

Intanto, pochi giorni dopo, andando al di là di ogni eccessiva cautela, la *Giunta* formulò una *Risposta* per i ministri napoletani, che apparve in tutto rilievo sulla stampa palermitana¹⁷³⁰. In questo lungo e ben articolato documento, la *Giunta* rispondeva, uno ad uno, ai dodici punti della 'proposta' di Zurlo e Campochiaro¹⁷³¹. In sostanza, a giustificare l'insurrezione la *Giunta* ripeteva che la responsabilità per i fatti del 17 luglio era di Naselli, e per la dichiarazione di indipendenza si affermava che tale era stato l'indeflessibile volere del popolo.

D'altro canto, si obiettava anche che se non era stata affatto considerato dal Sovrano inammissibile che i sudditi napoletani avessero richiesto con le armi in mano la Costituzione spagnola, non si vedeva perché altrettanto non potesse riconoscersi come un diritto agli stessi

sanciti dalla costituzione del 1812, che attribuiva alla nobiltà, in quanto classe della *Camera dei Pari*, la superiorità su quella dei *Comuni*. Bianco riteneva, però, che – al di fuori del bicameralismo stabilito dalla Costituzione siciliana rispetto all'unicameralismo spagnolo – “le due costituzioni non erano molto differenti, anzi contenevano quasi le stesse disposizioni”(BIANCO, p. 28). [CG]

¹⁷²⁷ *Ibidem*, p. 94.

¹⁷²⁸ Giovanni ACETO CATTANI (barone), *Proclama di un Siciliano a' suoi compatrioti*, in: *Giornale patriottico di Sicilia*, n. 200, giovedì, 10 agosto 1820, pp. 1-2.

¹⁷²⁹ *Ibidem*, p. 2.

¹⁷³⁰ E precisamente: sul *Foglio straordinario del Giornale la Fenice*, nn. 5-6, del 14-15 agosto 1820, ora in: BIANCO, *Appendice di documenti, doc. V*, pp. 322-328.

¹⁷³¹ Su questa risposta, in dodici punti, alle imposizioni di Zurlo e di Campochiaro si vedano le valutazioni di: CORTESE, *La prima rivoluzione separatista siciliana*, cit., pp. 102-104.

Palermitani. E tanto più se questi ultimi rivendicavano non già una costituzione straniera, ma quella che era stata la loro propria Costituzione sino al 1816. Anno nel quale la pretesa del Re di unire la Sicilia a Napoli era stata attuata con un raggiro, nell' intenzionale proposito di distruggere la Costituzione 'anglo-sicula' del 1812. Un'eliminazione peraltro non richiesta affatto dal trattato di Vienna.

141. *“Proclama del Tenente generale, Principe della Scaletta, ai Siciliani. Con decreto del 29 prossimo passato, S. A. R. il Duca di Calabria, Principe ereditario, Vicario Generale [...], si è degnato nominarmi Luogotenente Generale in Sicilia. [...] Nato in questo suolo, educato fra voi, dividendo i vostri interessi, [...] assuefatto alle vostre abitudini [...] il mio labbro non può essere fallace, non sospetta la mia lingua.*

Siciliani! La storia rammenta i vostri fasti. [...] Siete voi sempre stati caratterizzati per amanti ferventi della libertà, per settatori entusiastici di ogni liberale sistema [...]. Palermo nei giorni 15, 16 e 17 del prossimo passato luglio ha aperto una scena sulla quale è bene distendere un denso velo [...]. Ma i servi di pena, i delinquenti detenuti nelle prigioni e messi in libertà per una scelleraggine senza pari, hanno infestato le campagne, si sono uniti coi malvagi, hanno perturbato l'ordine pubblico e sparse inique massime facendosi gli apostoli della discordia [...]. Potevano attendersi mai simili risultamenti dalla promulgazione della più liberale delle costituzioni? [...]

Rientrate dunque in voi stessi, mentre io voglio per ora riguardarvi piuttosto infelici, sedotti, ingannati, che colpevoli [...]. Restate tranquilli in seno alle vostre famiglie [...]. Attendete pazienti i benefici del Governo costituzionale [...]. Vescovi, Ministri del Vangelo, Funzionari pubblici, buoni cittadini, ricchi proprietari, uomini influenti di ogni classe [...] siete da me incaricati d'istruire il popolo, di illuminarlo, di manudurlo [sic]. Allontanate dal suo contatto tutti i poerfidi emissarii che vanno evangelizzando l'iniquità per tutta la Sicilia [...]. Messina, 9 agosto 1820. Il Principe della Scaletta” (PRINCIPE della SCALETTA [Antonio Ruffo, principe di Scaletta], Proclama ai siciliani, Messina, 9 agosto 1820)¹⁷³².

142. *“[Giunta provvisoria di Palermo] Manifesto alle popolazioni del Regno, [...] Ferdinando IV di Napoli, e III di Sicilia, già aveva governato da dicembre 1816 sotto il titolo di Ferdinando I, con un sistema odiato a tutte e due le Nazioni malaugurosamente riunite; già due uomini [Luigi Medici e Donato Tommasi] nemici dei Napoletani, perché proscritti per lo avanti*

¹⁷³² Manifesto a stampa, presente nella Biblioteca comunale di Palermo, riportato da: SANSONE, *La Rivoluzione del 1820 in Sicilia...*, cit., Doc. XIII, pp. 287-291.

dalla loro patria; nemici dei Siciliani, perché nel 1812 soffrirono in Sicilia delle meritate umiliazioni, creati Ministri di Stato, avevano disposto a loro arbitrio dei pubblici e dei privati interessi; degli affari religiosi, dei civili, degli economici, dei militari. La Sicilia soffriva tanti torti, perché la nazione napoletana sembrava assuefatta al servaggio e gli uomini liberali in Sicilia credevano inutile qualunque loro sforzo [...]. Se voi eravate uomini liberali dovevate esserlo in tutta la estensione di questa sacra parola. Uomo liberale significa uomo virtuoso e giusto, che cerca il suo bene e la sua libertà senza la servitù e la rovina degli altri, all'uomo liberale tutto il mondo è patria, tutti i liberali sono fratelli, perciò ogni nazione, per loro sentimento, deve esser libera nel governarsi.

Uomo liberale siciliano significa uomo infiammato pel bene della sua patria, pronto a sacrificare la sua vita per la libertà di essa e per la nostra nazionale indipendenza, senza la quale la libertà non sarebbe che una parola vuota di senso, atta solamente a riempirci di dispetto e di rabbiosa indignazione. La vostra condotta però vi svela quali siete, voi non avete né partito, né carattere, voi non amate quel re pel quale fingevate di avere immensa fedeltà, voi non amate la nazione perché non l'avete giammai amata [...]. Vi furono in Napoli degli uomini illiberali, che per loro cieco interesse pensarono di umiliare la Sicilia alla infelice condizione di quarta ed ultima provincia di Napoli. Questo basso, vergognoso sentimento non è quello degli Eroi napoletani, di quei nostri confratelli liberali che sanno apprezzare i dritti delle nazioni e degli uomini che le compongono. I buoni napoletani non vogliono di certo la nostra schiavitù, è questo unicamente il desiderio di pochi intriganti che attualmente hanno nelle loro mani il potere del Governo, ma non essendo la loro autorità fondata sulle basi della vera virtù e sull'unanime sentimento dei confratelli liberali, eglino cadranno ben presto, e Siciliani e Napolitani ci garantiranno a vicenda la nostra indipendenza[...].

Disingannatevi Siciliani, non prestate orecchio alle [...] esecrabili falsità. La Giunta di Palermo, con l'intervento dei Rappresentanti [...] altamente dichiara: I. Che si abbracci la Costituzione spagnuola, che sia proscritto il nome della Costituzione del 1812, e perciò non vi saranno più né Baroni, né Pari, né due camere, ma una sola Camera di Deputati per la rappresentanza nazionale conformemente alla Costituzione di Spagna; [...] III. Che la Sicilia abbia un re suo proprio della dinastia regnante, e che questo Re del solo regno di Sicilia risegga nell'Isola; IV. Che le Cortes di Sicilia siano di soli deputati siciliani, da ispedirsi non già per ogni settantamila abitanti, come prescrive la Costituzione spagnuola, ma in numero non minore all'antica nostra rappresentanza, secondo sarà stabilito dal primo congresso nazionale; V. Che le città conservino i loro privilegi, i loro Tribunali, i loro Senati, e che non solo non si debbano diminuire, che anzi accrescere queste prerogative; VI. Che proseguia ad essere abolita la feudalità ed il fidecommesso; VII. Che le pubbliche imposte sino diminuite e non ve ne siano altre se non quando il bisogno

vero della nazione esige; VIII. Che in Sicilia non vi possa essere giammai truppa straniera [...]; IX. Che vi sia la più estesa libertà della stampa, coi saggi limiti della Costituzione di Spagna e non già con quelli inventati dal Governo attuale di Napoli; X. Che in Sicilia non vi siano più intendenze, né registri, né carta bollata, [...] ma che i nuovi sistemi e le nuove leggi che farà la rappresentanza nazionale siano le più adatte alle nostre circostanze fisiche, politiche, economiche e morali [...]"(GIUNTA PROVVISORIA di PALERMO, *Manifesto alle popolazioni del Regno*)¹⁷³³.

143. *"Concittadini! L'affare su di cui dobbiamo deliberare è tale per la sua importanza che da quanto avremo risoluto dovrà poi dipendere la libertà e la salute della patria, o la schiavitù e distruzione della medesima. Io se dovessi risolvere da privato cittadino, consultando la ragione che ci assiste, e il mio ardore, avrei di già saputo rispondere alle poco onorevoli proposizioni che ci vengono dirette dal governo napoletano, ma sedendo qui da Presidente della Giunta, non ardisco al momento farmi l'interprete della volontà di tutti. Consiglio, sì, tutti i buoni cittadini che qui seggono a provvedere sul pubblico bene a maturare nel profondo dell'animo, e con giudizio non caldo di entusiasmo e passione, lo stato attuale del Regno di Sicilia, la dissensione di alcune città, i mezzi che abbiamo e le proposizioni del governo di Napoli.*

Consiglio a consultare prima il voto di tutti i cittadini, per poi domani prendere una risoluzione, la quale qualunque sia per essere, rappresenti il volere di tutti, e non sembri dettata, né dall'audacia soverchia di alcuni, né dal troppo vile timore di altri.

Esorto tutti a dimostrarci però sempre poi fermi e risoluti sino all'estremo una volta che avremo unanimemente deliberato. [...] Maturando ogni cosa vedrete voi se bisognerà persistere sull'assoluta indipendenza a fronte di mille ostacoli, o se bisognerà proporre dei mezzi conciliatorii, ma soffrir mai [-] e di ciò mi rendo garante del volere di tutti [-], ma soffrire mai l'insulto di sì umilianti proposte, e degne appena di riceversi da un popolo già soggiogato. [...] Però base di tutte le operazioni esser debbe la pubblica tranquillità, e l'obbedienza alle risoluzioni della Giunta, ed ai capi che saranno destinati ad eseguirle [...]"(PRINCIPE di VILLAFRANCA, *Discorso [dell'8 agosto 1820]*, in: *Foglio straordinario, del Giornale La Fenice, Palermo, 9 agosto 1820*, p. 1).

144. *"Proclama di un Siciliano a' suoi compatriotti. – Siciliani! Un atto di violenza e della più esecrabile ingiustizia, violata la fede sacra de'*

¹⁷³³ GIUNTA PROVVISORIA di PALERMO, *Manifesto alle popolazioni del Regno* [post 9 agosto], in: PROVENZANO, [Manoscritto...], in: BIANCO, doc. 24, pp. 281-285.

giuramenti, ritrattate le più solenni promesse, vi spogliò ad un tratto nel 1816 della libertà e della indipendenza. Divisi dalle fazioni, circondati da una forza non nazionale, sommessi foste al giogo del dispotismo Napoletano. Da quell'epoca sciagurata si aprì per voi la scatola di Pandora[...].

Nissuno oserà certamente asserire che i Napoletani abbian diritto d'imporvi quella Costituzione e forma di Governo che più lor piaccia. Se vero ciò fosse, chi ricusarvi potrebbe il diritto di reciprocanza, e di far anche voi lo stesso con loro? Se vero ciò fosse, essi avrebbero il diritto di togliervi domani la Costituzione di Spagna, che oggi vi impongono, e di darvi, se loro aggrada, quella invece di Tunisi e di Algieri. [...]

Qual è sinora stata, qual è tuttora la condotta tenuta dal Liberale Governo, dal Governo Costituzionale di Napoli? [...] Emissarj [...] spediti in diversi punti dell'Isola, e particolarmente in Catania e Messina, ad oggetto di suscitavi le gelosie e le dissensioni. Chi in Palermo [il Tenente Generale Naselli] con modi irruenti turbar volle l'espressioni pacifiche della pubblica esultazione e diede il segnale delle reazioni e de' disordini? Chi cedé alla plebe il Castello e le armi? Chi senza alcuna ragione ordinò la truppa a prender le armi e rivolgerle contro la popolazione? [...]

La moderazione con la quale il Popolo Palermitano rientrò in pochissimi giorni nell'ordine [...] gli ha dato un diritto alla vostra riconoscenza. Una Giunta di Governo scelta co' voti universali, avendo in così critiche e difficili circostanze a lottare contro infinite difficoltà [...] invidiò a' piedi del Trono una Deputazione, onde manifestare i decisi voti della Nazione per l'Indipendenza [...].

Si ha disprezzato e ricusato di riconoscere la Giunta [palermitana] a cui deve la Nazione e lo Stato la sua salvezza: si è conferita ad una odiosa e detestata persona in Messina, notoriamente conosciuta per li suoi principj ed opinioni [il Principe di Scaletta] la luogotenenza del Regno; si lusinga la Città di Messina col rango di Capitale, e si stabiliscono in due Città rivali due Governi nemici [...].

Siciliani! Che il coraggio non vi abbandoni. Siate fieri della giustizia della causa che difendete. L'Europa è con voi. [...] Prendete per modello la Nazione Spagnuola. Che quel bravo e generoso popolo vi serva di esempio. [...] Compresso e soffocato da per tutto il voto degli abitanti dalla forte e potente fazione dell'*Afrancesados*, ridotte le sue risorse alla sola Città di Cadice, seppe quel popolo vincere le più insormontabili difficoltà [...]. Quale analogia tra le due Nazioni di situazione e di carattere! [...] Imitate adunque un sì glorioso esempio [...]" (Giovanni ACETO CATTANI [barone], Proclama di un Siciliano a' suoi compatriotti, in: *Giornale patriottico di Sicilia*, n. 200, giovedì, 10 agosto 1820, pp. 1-2).

145. "Ministero della Guerra. Varii battaglioni di fanteria ed alcune compagnie di bersaglieri si sono già imbarcate per la Sicilia e saranno se-

guite da altre truppe. Tra due giorni comincerà ad imbarcarsi la cavalleria, destinata per la stessa isola. La truppa è animata dal migliore spirito. Il reggimento Re¹⁷³⁴ ed il 5.to Bersaglieri son montati a bordo de' bastimenti tra le grida unanimi di **Viva il re! Viva la Costituzione!**" (GCRDS, n. 30, venerdì, 11 agosto 1820, p. 124).

146. "Notizie interne. [...] I ministri Napoletani Zurlo e Campochiaro pretendono che: 1. La deputazione di Palermo non può riconoscersi dal Governo napoletano se non nella qualità di sudditi che si diriggon al proprio Sovrano, e non già in qualità di rappresentanti di una potenza, spediti a trattar con l'altra.

Risposta. La Deputazione è stata spedita per fare delle petizioni da sudditi al proprio Sovrano nella maniera stessa con cui l'armata napoletana si presentò a S. M. [...] quando gli domandò ed ottenne la Costituzione [...].

2. Il Popolo di Palermo ha mal proceduto, reclamando la indipendenza con le armi alla mano, facendo prigioniera la truppa e costituendo un Governo Provvisorio [...].

Risposta. Il Popolo palermitano ritornato ad una certa tranquillità dopo un giorno di combattimento in difesa della propria vita e del minacciato saccheggio, volle erigere una Giunta provvisoria. [...] La Giunta però eletta da una Popolazione che proclama, o la **indipendenza** o la **morte**, non può non secondare il voto decisivo della medesima: un voto che non è stato l'effetto di verun intrigo, di veruna cabala o di segreti travagli [allusione al settarismo carbonaro a Napoli, protagonista dell'insorgenza], ma bensì un sentimento proveniente dal cuore, pronunziato con una rapidità prodigiosa da tutte le età, da tutti i sessi, da tutte le condizioni, e così forte da non poter essere neppure maneggiato [...].

11. Per rapporto all'**Indipendenza della Sicilia dal Regno di Napoli**, non si sanno ancora gli ordini di S. A. R., ma se pur il principe Vicario volesse aderire a tale proposta, non sarebbe ciò nelle sue facoltà, avendo le Potenze alleate stabilito nel trattato di Vienna la integrità dei due regni [...].

Risposta. [...] La riunione della Sicilia col Regno di Napoli si dee senza dubbio caratterizzare come l'effetto del più vergognoso intrigo di cui ne esistono pubbliche ed autentiche prove. Il Decreto de' 12 aprile 1819, che si trova inserto nella collezione delle Leggi e Decreti Reali porta che S. M.

¹⁷³⁴ Dal 1 settembre 1815 i componenti dei due reggimenti d'artiglieria della dismessa armata napoletana e quelli dell'armata siciliana, erano confluiti nei battaglioni *Re e Regina*, formati con decreto del 24 agosto 1815 ed organizzati a Capua (Decreto per la formazione di due reggimenti d'artiglieria di terra, in: *Collezione delle leggi. 1815*, [fasc.] n. 6, pp. 199-203). [LP]

accordò una dotazione di ducati 120.000 al Principe di Castel Cicala, D. Fabrizio Ruffo, allora ministro Plenipotenziario presso le Corti d'Inghilterra e Francia, **per la sua efficace cooperazione al riacquisto di Napoli, ed alla riunione dei due Regni in uno solo**. Da ciò innegabilmente si prova che il Congresso di Vienna non aveva stabilito che la sola restituzione del Regno di Napoli. La riunione della Sicilia non partì da principii politici che oggi così enfaticamente si proclamano dai Ministri Napolitani, ma fu l'opera di un maneggio posteriore fatto eseguire da Sua Maestà [...], il quale ebbe in mira di distruggere la costituzione del Regno di Sicilia[...]"(GIUNTA PROVVISORIA di PALERMO, Risposta [alle proposte dei ministri Zurlo e Campochiaro], in: Foglio straordinario, del Giornale la Fenice, n. 5, Palermo, 14 agosto, pp. 1-4).

147. "Proclama. Il Comandante della spedizione militare della indipendenza siciliana. 'Catanesi. La domanda della nostra Indipendenza, del più perfetto diritto che può vantare la Nazione, eccitò la gloria de' nostri nemici, e sciaguratamente li persuase ad impugnare le armi contro tutti i vostri Concittadini. [...] Se voi, e i Messinesi, aveste la stessa volontà, lo stesso desiderio di tutte le altre popolazioni, questa pacifica manifestazione basterebbe per farli desistere dal loro impegno.

Ma sfortunatamente per noi, hanno saputo usare tanti inganni che vi hanno persuaso a dichiararvi nostri nemici per sostenere una vergognosa e funesta dipendenza da Napoli, per conservarvi le catene dalle quali siete avvinti. [...] Catanesi, diverrete voi fratricidi per difendere le vostre catene, e ci obbligherete con una esecrabile ostinazione a divenire ancora noi i vostri distruttori? [...] Noi vi offriamo i doni della pace e della fratellanza [...]. Non domandiamo da voi se non un amichevole dichiarazione; non intendiamo spogliarvi de' vostri Magistrati, de' vostri privilegi [...], né vogliamo esservi di alcun disturbo con le nostre truppe. [...] Guai però a voi se sordi a questo benefico invito vi renderete meritevoli di provare le ostilità di una guerra quanto sacra e gloriosa per noi, altrettanto ingiusta e vergognosa per voi"(PRINCIPE di SAN CATALDO [Salvatore Galletti, principe di], Proclama. Il Comandante della spedizione militare della indipendenza siciliana [14 agosto 1820])¹⁷³⁵.

¹⁷³⁵ PRINCIPE di SAN CATALDO [Salvatore Galletti, principe di], Proclama. Il Comandante della spedizione militare della indipendenza siciliana [14 agosto], in: Giornale La Fenice, n. 16, 4 settembre 1820, pp. 3-4. Il Proclama è riportato anche da: BIANCO, pp. 133-135.

IV. *Il foglio ufficiale denuncia a Palermo l'alleanza fra aristocrazia 'feudale' e la plebe; riporta l'invocazione del Presidente del Consiglio di Pubblica sicurezza alla moderazione; pone in risalto il giuramento sulla costituzione prestato a Messina dal Luogotenente generale; infine si produce ampia sintesi delle posizioni dei giornali di Catania, ostili alla richiesta di ripristinare l'antico Parlamento e la Costituzione 'anglo-sicula' del 1812 (15-18 agosto 1820)*

Prima che – come si è visto – l'8 agosto, a Messina, il Luogotenente Generale del Re in Sicilia (Antonio Ruffo, principe di Scaletta) avesse giurato la Costituzione spagnola, intanto a Palermo la *Giunta Provvisoria di pubblica sicurezza e tranquillità* (costituitasi sin dal 18 luglio) non solo aveva risposto il 3 agosto – con una nota ufficiale attribuita a Giovanni Aceto¹⁷³⁶ –, al *Proclama ai Siciliani* del Vicario, Principe ereditario Francesco (del 20 luglio), ma si era anche preoccupata di eleggere 15 comitati, per dare una qualche articolazione al controllo della città.

Il 14 agosto, la *Giunta Provvisoria* palermitana diffuse (a firma del suo presidente, il Principe di Villafranca) un avviso, con il quale chiariva che il suo unico scopo era *“lo stabilimento della Indipendenza nazionale, della costituzione di Spagna, dell'unanimità di tutti i Siciliani alla comune causa del buon ordine, e pubblica tranquillità”*¹⁷³⁷. I suddetti comitati erano incaricati di una molteplicità di compiti. Anzitutto: descrivere ciò che accadeva a Palermo; ricevere i reclami del Regno; curarsi delle finanze, dei siti Reali, finanche della scarcerazione dei militari che non avevano preso parte all'azione del 17 luglio. Dovevano, inoltre, controllare la posta; suddividere i ricorsi e passarli ai rispettivi comitati; occuparsi delle famiglie dei morti e dei feriti; ristabilire la corrispondenza con il Regno; recuperare gli oggetti delle caserme; procurare il pane per i detenuti; soccorrere le famiglie dei militari detenuti; raccogliere il bestiame bovino necessario al vettovagliamento della città e le contribuzioni volontarie da dare alle stesse famiglie dei morti e dei feriti; infine ricoverare in alloggi adeguati i malati di mente¹⁷³⁸.

¹⁷³⁶ PALMERI, *Saggio storico e politico sulla Costituzione del regno di Sicilia...*, cit., p. 333.

¹⁷³⁷ *Avviso del Cancelliere Bonanno, Palermo 14 agosto 1820*, in: *Giornale La Fenice*, n. 9, 18 agosto 1820, p. 3.

¹⁷³⁸ *Ibidem*, p. 4.

La stampa palermitana polemizzava frattanto con quelle che in sostanza definiva come le infondate pretese dei ministri napoletani, a cui si opponeva che la “*Nazione Siciliana*” intendeva acquisire quella sovranità che gli derivava sia dal diritto delle genti che dalla Costituzione del 1812, la quale aveva le sue radici nella rivendicazione fatta sin dall’anno “*1282 dalle mani degli Angioini, ed in forza della quale liberamente elesse a Re Pietro di Aragona, da cui l’attuale dinastia deriva[va] la sua successione*”¹⁷³⁹.

Dunque totalmente a torto – secondo la stampa palermitana – i ministri napoletani Zurlo e Campochiaro avevano sostenuto che la deputazione di Palermo non poteva essere riconosciuta dal governo napoletano se non alla stregua di semplici sudditi “*che si dirigono al proprio Sovrano e non già in qualità di rappresentanti di una potenza, spediti per trattare con un’altra*”¹⁷⁴⁰. E in queste pretese, Napoli – come poi scriverà Palmeri, “*non poteva conservar la Sicilia che a forza di violenze e [...] violando apertamente tutte le leggi*”, come appunto si era verificato con l’arresto dei membri della deputazione palermitana¹⁷⁴¹. Infondata perciò era l’asserzione dei ministri napoletani che il popolo di Palermo avesse commesso l’errore di reclamare l’indipendenza con le “*armi alle mani e facendo prigioniera la truppa e costituendo un governo Provvisorio*”: asserzione a cui il *Giornale La Fenice* opponeva che non era stato il popolo siciliano a prendere le armi per primo, bensì quello napoletano, che si era fatto “*giurare da S. M. la costituzione spagnuola*”¹⁷⁴².

Dal canto suo, il Comitato dei reclami il 28 agosto pubblicò un documento con il quale si affermava che i mali che affliggevano la Sicilia erano frutto “*della ostinatezza dei Messinesi nell’opporli alla causa alla più giusta*”, e che loro e non i Palermitani avevano tradito la patria “*cooperando alla sua schiavitù*” imposta da Napoli¹⁷⁴³. Con gli stessi toni si esprimerà, agli inizi di settembre, in un suo altro *Proclama*, il Principe di San Cataldo¹⁷⁴⁴, in un ormai vano invito ai Catanesi a sostenere la causa dell’indipendenza. “*Catanesi, – chiederà allora retoricamente il Principe di San Cataldo – diverrete fratricidi per difendere le vostre catene,*

¹⁷³⁹ *Notizie interne*, in: *Foglio straordinario: Ib.*, n. 5, 14 agosto 1820, p. 1.

¹⁷⁴⁰ *Ibidem*, p. 2.

¹⁷⁴¹ N. PALMERI, *Saggio storico e politico sulla Costituzione del regno di Sicilia...*, cit., p. 332.

¹⁷⁴² *Risposta ai Ministri Napoletani*, in: *Foglio straordinario del Giornale La Fenice*, n. 5, 14 agosto 1820, p. 2.

¹⁷⁴³ *Comitato de’ reclami del Regno, 28 agosto 1820*, in: *Giornale La Fenice*, n. 14, 30 agosto 1820, p. 3.

¹⁷⁴⁴ BIANCO, pp. 133-134.

e ci obbligherete con una esecrabile ostinazione a divenire ancora noi i vostri distruttori?"¹⁷⁴⁵. [CG]

148. "Notizie interne. – Ieri, è ritornato di Sicilia S. E. il signor Tenente generale don Florestano Pepe. Il di lui arrivo ha fatto meglio conoscere i generosi sentimenti da' quali sono animati tutti i siciliani. I voti de' palermitani, opposti a quelli dell'universale, non vanno di accordo tra loro. L'anarchia e la rivolta hanno in quella città sostegno ne' due ultimi anelli della catena sociale: nella spirante aristocrazia e nella plebe, fatta cieca ministra de' potenti [...]. Ricchi signori partirono di Palermo per andare a propagare, nel nome sacro della libertà, lo spirito di sedizione, perché, dato il popolo in preda all'anarchia, più facil riuscisse sospingerlo a certa schiavitù. I nuovi apostoli dell'oligarchia feudale credevano che la Sicilia di oggi fosse quella della trista età, in cui l'Inquisizione bruciava Fra Romualdo e Suora Geltrude fra le feste ed i plausi di tutti gli ordini de' cittadini; ed una voce sola di ricco magnate, partita di Palermo, bastava a far tacere quella di tutte le autorità, di tutte le leggi, nell'isola intera!

Ma altri tempi altri costumi. I miserabili ministri dell'idra feudale sono stati da per tutto accolti con indignazione e disprezzo; e l'opera degli sforzi combinati dell'ambizione e del dispotismo, cadde come edificio fondato sull'arena. In mezzo a quegli'impotenti tentativi, la Sicilia serba nobile attitudine, di ammirazion degna e di rispetto. Da per tutto, l'antica virtù, l'amore dell'ordine, il bisogno sempre crescente di libertà oppongono una barriera allo spirito di parte, alla seduzione, al delitto. Messina e Catania hanno acquistato particolari dritti all'amore della Nazione e del Re [E.T.]"(GCRDS, n. 33, martedì, 15 agosto 1820, p. 135).

149. "Notizie interne – Rapporto del presidente del Consiglio di Pubblica Sicurezza a S.E. il segretario di Stato ministro di Grazia e Giustizia. 'Eccellenza, è quasi un mese, da che ho l'onore di presedere alla pubblica sicurezza di questa Capitale e della sua vasta provincia. La progressione de' miei rapporti ne ha dipinto parzialmente alla E. V. lo stato. Non le sarà ora spiacevole che le presenti in un quadro il risultamento di essi, e che sistemi le nozioni particolari in un sol punto di vista.

Il passaggio istantaneo dal governo assoluto al costituzionale richiedeva una forza motrice: e dopo aver questa operato l'effetto, non poteva perdere immediatamente il suo elaterio [la sua spinta purgativa]. Più il popolo amava con ardore la sua nuova indipendenza, più era inclinato a guardarla

¹⁷⁴⁵ Proclama, in: *Giornale La Fenice*, n. 16, 4 settembre 1820, pp. 3-4.

con gelosia. Non era mai pago de' mezzi di conservarla: domandava con vivacità quanto parevagli atto ad allontanarne i pericoli; temeva che i più distinti patrioti non fossero caldi abbastanza per evitarli; immaginava qualche volta delle insidie nascoste; qualche altra accelerava coi suoi desideri i vantaggi che non è lecito sperare se non dal corso del tempo. Amava quindi le frequenti riunioni, in cui credea deliberare per lo suo proprio bene, ed affollava, le une su le altre, le sue petizioni e le sue premure alle autorità pubbliche.

Ma non debbo frodare una verità all'ammirazione de' coevi e all'istruzione de' posteri. In mezzo a questa poderosa commozione non si scorgevano in verun punto de' partiti in contrasto; egli era un solo partito fortemente animato dall'amor della patria, e profondamente persuaso di non poterla render felice che con l'osservanza più rigida della costituzione. Non solo i delitti comuni non eran cresciuti, ma presentavano in vece uno scemamento sensibile. Ben lungi dal soddisfarsi delle vendette private, i particolari odii eran come sopiti dal pensiero sempre attivo del pubblico bene. [...]

La impazienza di ottenere il bene e la molteplicità delle strade che sembrano atte a condurvi avea partorita una qualche divergenza nelle società patriottiche. Il soffio della persuasione le riunì su la strada della salvezza: lo spirito di ciascuna di esse non è ormai che un elemento di uno spirito solo; e questo spirito universale è per l'appunto lo spirito della costituzione.

Niuno sia ora sorpreso dell'attenzione che regna nelle nostre sale elettive. Un popolo immenso si scorge tutto occupato in istabilir gl'individui della sua rappresentanza. La libertà della discussione è gelosamente guardata da innumerevoli occhi; ogni apparenza di frode è denunziata e punita; non il capriccio della setta, ma il criterio della virtù determina i voti; le più piccole macchie che siansi impresse al costume risorgono nella memoria de' cittadini per allontanar delle scelte pericolose, e la stessa aurora della indipendenza di Napoli pare un bel giorno di Atene. [...] Io ritornerò molte volte su quest'oggetto importante. Io dipingerò all'E. V. lo stato vero della capitale e della provincia di Napoli. Forse la mia storia avrà degl'increduli, poiché la mia Patria ha degl'invidiosi. Ma dichiaro agli uni ed agli altri, con la franchezza del vero, che niuna capitale di Europa è stata mai sì tranquilla, come Napoli nel secondo mese della sua indipendenza. [...] Il presidente del consiglio di pubblica sicurezza, **Pasquale Borrelli**' "(GCRDS, n. 33, martedì, 15 agosto 1820, pp. 135-136).

150. "Notizie interne – 'Messina, 8 agosto. Il dì 6 del corrente, S. E. il Signor tenente generale principe della Scaletta luogotenente del Re in Sicilia prestò il solenne giuramento alla Costituzione nella cattedrale di Messina. Seguì a quel giuramento l'altro di tutte le autorità. Il giorno fu fatta generale rassegna della Guardia di Sicurezza Interna, composta del più bel fiore de' nostri cittadini. La sera la città fu riccamente illuminata [...]' (Estratto da *Giornali di Messina*)" (GCRDS, n. 35, giovedì, 17 agosto 1820, p. 144).

151. "Notizie interne. – Siamo invitati a stampare le seguenti osservazioni, già pubblicate con le stampe di Catania. [–] 'Popoli di Sicilia, la Giunta provvisoria e i Consoli di Palermo v'invitano a far causa comune con essi e a riunire ai loro i vostri sforzi per difendere, essi dicono, la nazionale indipendenza. Noi semplici cittadini al contrario v'invitiamo a conoscere quale sia l'indipendenza a cui Palermo aspira, con quali mezzi pretende di sostenerla, e quai sacrifici da voi richiede. Potrebbe accadere per avventura che sia indipendenza per Palermo ciò che sarebbe schiavitù assoluta per la Sicilia, e che i mezzi immaginati contengano l'estermio della medesima. Bisogna perciò attendere più ai fatti che alle parole, e bisogna altresì ravvisare il carattere e l'interesse vero, per conoscere l'intenzione occulta di chi amicizia, fratellanza, e società ci promette.

Quale, e quanta, sia stata questa nei passati tempi, l'ha dimostrato a noi un lungo non meno che infelicissimo esperimento. Giova intanto ricordarci dei mali sofferti per indovinare quelli che dobbiamo temere, e per saperci guardare delle vecchie insidie. Era Palermo sede e stanza di schiavitù, che quanto offendeva ed avvilita tutti i Siciliani altrettanto era utile agli abitanti di quella città. Colà imperava il baronaggio protetto allora o temuto dal Governo ed incensato dal vilissimo forense gregge. Là sedevano tutti i tribunali, compreso quello santissimo della inquisizione, che pascevano immenso numero di bocche. Di là era bandita la ragione e la giustizia, che aveano dato luogo all'arbitrio, alla contemplazione ed alla venalità. [...]

Mentre perciò Palermo s'impingava, gli altri luoghi s'impovertivano, e la più vile plebaglia, sino i mendici più abietti, osavano insultare tutti gli altri Siciliani a cui davano per disprezzo il nome di regnicoli e di villani. Durò questo stato di oppressione sino all'epoca fortunata che venne Viceré in Sicilia il marchese Caracciolo. A questo dotto filosofo Napoletano dobbiamo la prima nostra redenzione. Cercò egli di spegnere l'idra infernale a cui recise alcuna testa. Depresse per quanto poté i baroni benché non poté colpire la feudalità ancor lasciata in vigore per una politica mal intesa. Corresse e in parte educò i magistrati prima ligii dei baroni e consacrati alle loro voglie. Abolì il santo uffizio e liberò le vittime numerose che in quelle orrende prigioni si racchiudevano. Un grido di giubilo universale rimbombò da un capo all'altro della Sicilia, ma un urlo di furibonda rabbia al tempo stesso uscì fuori della bocca immonda dei Palermitani, divenuti perciò nemici implacabili di Caracciolo, e questa è una delle principali cagioni d'odio concepito da loro contra i Napoletani.

Ma estinto Caracciolo i baroni per l'infelicità dei tempi, e per le vicende della Rivoluzione di Francia ebbero mezzo di rifarsi dei loro danni. [...] Come potremo dimenticarci giammai che, malgrado la rivoluzione accaduta al 1812, quando l'impero delle circostanze obbligò i baroni ad acconsentire all'abolizione della feudalità, seppero essi eludere artificiosamente lo scopo di quella abolizione, e seppero convertirla in guadagno? [...]

Palermo pur sostenne in quella viziosissima costituzione [la Costituzione "anglo-sicula" del 1812] molti suoi privilegi, l'esenzione di certi dazi, e che i tribunali in quella città risiedessero, e venne stabilito al tempo stesso che tutti quanti i magistrati accusati della camera de' comuni fossero giudicati da' pari, i quali perciò li tenevano subordinati a loro, e dal cieco loro arbitrio dipendenti. Tutte queste esiziali prerogative cessavano con la Costituzione di Spagna, che non ammette pari, né riconosce privilegi, né fa alcuna distinzione tra luoghi e luoghi, e mette in giusta bilancia i diritti, e i doveri de' cittadini. [...]

Il pretesto della indipendenza da Napoli era falso, e ridicolo; e da quel tempo in qua fu la Sicilia indipendente! Non fu essa al contrario soggetta per lunghi secoli ad un governo straniero, e trattata, anzi, vessata miseramente come vile provincia? [...]

E nei prossimi tempi, cioè quelli che precedono immediatamente l'avvenimento di cui si tratta, [-] allorché nel 1816 fu decretata la riunione de' regni delle due Sicilie, fu soppressa l'aquila [normanna, simbolo della Sicilia], furono i dazi moltiplicati all'infinito, messa da parte così la vecchia come la nuova Costituzione [ossia la sopra ricordata Costituzione "anglo-sicula" ed il Proclama di Rimini, dato - in extremis - da Murat, nel marzo 1815], fu ordinata la leva, furono spogliati i campi delle migliori braccia, [-] non manifestò Palermo risentimento alcuno, perché ancora lusingavasi di avere un Principe Reale di fissa residenza. Ma tutti questi privilegi, e questa residenza di un Principe non è più compatibile col governo costituzionale, che eguagliando tutte le città, abolendo tutte le parie, e tutte le prestazioni angariche feudali, non ammette divisione di poteri, a riserba del solo potere giudiziario che deve ramificarsi e distendersi in diversi luoghi; unico essendo per comun bene e vantaggio il seggio di tutta la sovranità e delle parti che la compongono. [...] Infatti è evidente, che se fossero i Siciliani tanto pazzi da unirsi a' Palermitani ed ai baroni che oggi sono alla lor testa, non sarebbero più meritevoli di quella Costituzione che, nemica di ogni potere assoluto com'è quello esercitato da Consoli e dalla Giunta [i capi delle Maestranze e la Giunta palermitana], rispetta gelosamente i diritti dei Cittadini che i Consoli hanno atrocemente calpestato; non soffre che fossero spogliati della loro proprietà e privati senza le forme di un giudizio della libertà o della vita, come fanno i Consoli spogliando, uccidendo, imprigionando chi piace a loro per fantasia o genio o capriccio; esige che per ogni legge intervenga il consenso della nazione legittimamente rappresentata, mentre i Consoli fanno, e disfanno, e leggi e regolamenti a modo loro; riconosce un re costituzionale, con tutte quelle prerogative che richiede la salvezza dello Stato, affidandogli l'esecuzione delle leggi e la scelta dei magistrati, purché l'ordine giudiziario sia scevro di soggezione e affatto indipendente, intantoché i Consoli a guisa di fuorusciti nascosti dentro le caverne si credono sciolti da ogni soggezione di legge, di Re, di magistrati, usurpando essi soli tutti i

tre poteri riuniti; [–] e forse è questa l'indipendenza che bramano, e dietro a cui sospirano?

Di tal sorta di governo vogliani farci un dono nell'atto da farci perdere il godimento di quella Costituzione che, con tanta pace e con sì straordinaria generosità, ci fu accordata; e nell'invito di esser con loro ci fanno degni del giusto castigo dovuto ad essi; e ci pongono in cimento di sperimentare tutti gli orrori dell'anarchia e della guerra, e di chiamarci addosso le conseguenze funeste della rivolta. La quale è tanto più mostruosa quanto che si fa contra un Principe virtuoso e degno di eterno amore; e se gli fa in ricompensa di un beneficio così grande e segnalato dovuto al suo gran cuore paterno; e si fa altresì in odio di quei Napoletani che così ora come in ogni tempo sono stati i nostri redentori, che ci hanno istruito e difeso coi loro scritti immortali, e ci hanno pure arricchito col loro commercio [...].

Oltre di che per la comunicazione dei lumi, per la propagazione delle scienze e delle arti, per il commercio e per infiniti altri vantaggi, è incomparabilmente preferibile una Capitale in cui le idee liberali, la scienza del governo civile, l'odio contra la feudalità, l'Aristocrazia, e l'Inquisizione sono per così dire *indigene* e stazionarie da secoli. E non sono ivi temibili come sono in Palermo le aggressioni dell'Aristocrazia che vi è stata sempre dominante, ed il ritorno alle leggi di eccezione ed ai vecchi abusi connaturali a quella Città, oltre le frequenti esplosioni dell'anarchia, che metterebbero in rischio la vita de' rappresentanti e scemerebbero ad essi la libertà del voto [...]"(GCRDS, n. 36, venerdì, 18 agosto 1820, pp. 145-148).

V. *Sul GCRDS, assieme alla testimonianza di lealtà dei tribunali di Messina, ulteriore denuncia del sostegno del clero palermitano alla ribellione (19-22 agosto 1820)*

Le seguenti lettere della *Gran Corte Civile* e del *Tribunal Civile* di Messina, pubblicate il 19 agosto, confermano il proposito del foglio ufficiale di convincere l'opinione di tutto il Regno, ed in particolare della capitale, che tutta la Sicilia era schierata in una piena adesione alle scelte fatte dalla *Giunta provvisoria* napoletana, e che solo la 'seditente' *Giunta* palermitana aveva assunto una posizione di ribellione, che dunque non andava tollerata, soprattutto nella pretesa di rappresentare la volontà di tutti i Siciliani.

A Napoli, nel frattempo, nuovamente enfatizzando il giuramento sulla Costituzione spagnola del Luogotenente, Principe di Scaletta, a Messina, il foglio ufficiale confermava il crescendo di attacchi all'autonomia della Chiesa. In tal senso va considerata la presa di posizione dell'editoriale di Emanuele Taddei (il 22 agosto) contro il clero palermitano. Una tale offensiva napoletana sarà poi, nei mesi seguenti,

oggetto dell'attenta analisi da parte di Gioacchino Ventura di Raulica, che vi vide una conferma di un più vasto proposito e per questo iniziò il suo distacco dal regime costituzionale cui prima aveva sinceramente aderito¹⁷⁴⁶. Fra l'altro, proprio Ventura riprenderà in uno suo scritto in difesa degli Ordini la frase che qui figura nell'editoriale di Taddei [cfr., qui, il paragrafo 153], dove questi considera l'abolizione dei monaci come corrispondente pienamente allo spirito del secolo, che "proscrive i frati, e vuole i preti colti, virtuosi e cittadini per principii e per sentimento". Riferendosi proprio al Taddei, Ventura – nel suo scritto intitolato *La decisione del 'Giornale costituzionale' sopra de' regolari riesaminata al tribunale del buon senso*¹⁷⁴⁷, steso 'a caldo', nell'agosto del 1820 – polemizza con questo preteso 'spirito del secolo'. D'altro canto, le inquietudini di Ventura, condivise da mezza Europa, nei confronti della diffusione di un radicalismo anticristiano, dovevano trovare conferma in ulteriori e più decisive misure anti-ecclesiastiche a Napoli.

152. *"Notizie interne – Lettere della Gran Corte Civile e del Tribunal Civile di Messina a S. A. R. il Principe Ereditario Vicario Generale. – [...] In mezzo alla pubblica esultazione, nella quale il popolo di Messina benedice a gara i nomi di Ferdinando e Francesco, per lo beneficio ricevuto di una nuova politica costituzione, la Gran Corte civile di questa Valle si fa un dovere di presentarsi all'Altezza Vostra Reale per far plauso alla gioia universale, e manifestare i sentimenti di gratitudine e di riconoscenza de' quali è ripieno il petto di ogni cittadino, e fra i quali ciascheduno tripudia all'aspetto del miglioramento della Nazione. La vostra liberalità riscuoterà l'ammirazione universale di Europa, cui avete dato uno spettacolo commovente e sublime, quello cioè di avere rigenerato quelle contrade che furono un tempo delubro sacro alla libertà. [...]"*

La Gran Corte, ferma nell'adempimento de' suoi doveri, protesta fedele ubbidienza al Sovrano, all'Altezza Vostra Reale ed all'Augusta vostra Dinastia, e costante ed esatta osservanza della Costituzione Spagnuola, per lo Comune bene adottata. Conservi Iddio la S. R. P[ersona] di Altezza Vostra Reale, del vostro Augusto Genitore, e tutta la famiglia. Messina, 9 agosto 1820. Francesco Solima, presidente; il Procurator generale esercente, Inno-

¹⁷⁴⁶ P. PASTORI, *Gioacchino Ventura di Raulica e la costituzionale napoletana del 1820*. Presentazione di Mario D'Addio. Lecce, Milella, 1997, pp. 40-41.

¹⁷⁴⁷ Si veda: Gioacchino VENTURA di RAULICA, *La decisione del 'Giornale costituzionale' sopra de' regolari riesaminata al tribunale del buon senso*. Napoli, s. t. 1820, ora in: ID., *Gli scritti del 1820. Dall'adesione alla rivoluzione costituzionale al deluso riflusso conservatore*. A cura di Paolo Pastori [...], cit., pp. 41 e ss.

cenzo de Cesare; il Procurator generale, Luigi Serri; Giuseppe Rizzotti; Placido Scoppa; Domenico Gentiluomo; Pasquale Cicala; Letterio de Domenico; Giuseppe Rapisardi; Giovanni Ardizzone; Filippo Trischetta, supplente; Antonio Maria Calvi, supplente; Gregorio Zerella, cancelliere criminale esercente; Stefano Preto, cancelliere criminale; barone Vincenzo Cianciolo, cancelliere civile; il cancelliere esercente Giuseppe Golia'. [...]

[Seconda lettera] **Altezza Reale**. Immortale sarà ne' secoli futuri l'augusto Nome, Ferdinando nostro amatissimo Sovrano che, riguardando i suoi popoli come figli piuttosto che come sudditi, ha voluto renderli pienamente felici, con adottare spontaneamente e far proclamare in questo suo Unico Regno delle Due Sicilie la Costituzione spagnuola. Eterne ugualmente si rimarranno nelle storie le dimostrazioni di umanità, grandezza di animo e rassegnazione a' sovrani paterni voleri, date in tale incontro da Vostra Altezza Reale pure a vantaggio della Nazione. Penetrato quindi il nostro cuore dal più vivo sentimento di gratitudine per questi tratti impareggiabili di eroiche virtù, ci facciamo un dovere di umiliare all'Altezza Vostra Reale questo rispettosissimo foglio, nunzio de' sentimenti di nostro eterno amore ed attaccamento, quale, malgrado l'altrui futile pervicacia, saremo sempre pronti a contestarlo anche con lo spargimento del proprio sangue, qualora lo richiedesse il bisogno. Siamo con profonda venerazione. **Messina, 9 agosto 1820**. D[i] Vostra Altezza Reale umilissimi e fedelissimi sudditi, i magistrati componenti questo tribunale civile: marchese Costa Grimaldi, presidente; cavalier Domenico Marulli, regio procuratore esercente; Antonio Villari, giudice; Paolo Cumbo, giudice; Giuseppe Parisi, regio procuratore; Giovanni Cassisi giudice' "(GCRDS, n. 37, sabato, 19 agosto 1820, p. 151).

153. "Notizie interne – Napoli, 22 agosto. La salute del Re è sempre migliore. La mattina di domenica, S. M. si recò nella Real Villa di Capodimonte, ove pare che abbia intenzione trattenersi per tutto il resto dell'estate. Le notizie di Sicilia dan luogo a credere che Palermo divenga ogni giorno più trista; almeno l'arrivo de' suoi **indipendenti** è da per tutto segnale di strage, e di sacco e fuoco agli archivii, alle case delle pubbliche autorità, a' palazzi ove si regge giustizia. Trapani, tribolata nelle sue vicinanze dalle bande palermitane, ha mostrato fermezza e coraggio, quando era ancora sguernita di truppe regolari: oggi, forte per numerosa artiglieria e per agguerriti soldati, è al sicuro da ogni ostile tentativo. Siracusa è tranquilla: gli uomini atti alle armi sono riuniti in guardie nazionali per opporsi alle possibili incursioni de' nuovi Vandali.

Messina e Catania serbano il nobile contegno di due grandi città, forti per popolazione, e più ancora per bello orgoglio nazionale e per divozione alla causa pubblica. Caltanissetta, dopo avere coraggiosamente resistito per più giorni, ha dovuto cedere alla forza di numerosa orda comandata da uno de' magnati palermitani, ed agitata da un frate domenicano e da un frate

*cappuccino. E preti e frati accesero la face della discordia in Girgenti, città degna di migliori destini, perché abitata da uomini pacifici e dell'ordine pubblico amantissimi; e frati e preti sono da per tutto eccitatori dell'anarchia da' Palermitani detta **indipendenza siciliana**.*

I Gesuiti aggiungono nuove carte alla storia de' delitti de' quali è incolpata la loro compagnia!! Terribile lezione, la quale non dovrebbe andare per noi perduta!... Guai a' governi che si oppongono allo spirito del secolo... e lo spirito del secolo proscrive i frati, e vuole i preti colti, virtuosi e cittadini per principii e per sentimento. Gl'interessi della Religione sono in ciò concordi a quelli della società... Onore e gloria a' ministri del santuario delle province di qua dal Faro, i quali antepongono il pubblico bene a' loro più cari interessi personali [E.T.]" (GCRDS, n. 39, martedì, 22 agosto 1820, p. 158).

A Palermo il barone Aceto Cattani rivendica
l'autonomia siciliana nel contesto di un possibile
patto federativo ed a Napoli si affida a privati la
Cassa di sconto e si intensifica il controllo dell'ordine
pubblico (23-29 agosto 1820)

- I. *Sul Giornale La Fenice, il barone Giuseppe Aceto Cattani torna a rivendicare (23 agosto 1820) in una prospettiva di alleanza federativa con Napoli il primato dell'antico Parlamento siciliano*

Si è qui nei precedenti capitoli rilevato quale fosse stato il ruolo che il barone Giovanni Aceto Cattani aveva continuato a svolgere sia nel contesto delle istanze costituzionali siciliane del 1812-15, sia ora nella Rivoluzione napoletana del 1820, quando autorevolmente rivendica – dalle pagine del *Giornale patriottico di Sicilia* del *Giornale La Fenice* – l'autonomia siciliana, ma nel contesto di un patto federativo con Napoli. In questa prospettiva abbiamo riletta la sua *Allocuzione ai Napoletani*¹⁷⁴⁸ del 5 agosto, redatta su incarico del principe di Villafranca, in risposta al *Proclama* del principe Francesco, Vicario del Regno, al quale si imputava di aver cercato di ridurre l'Isola all'obbedienza.

Su questa linea, il 10 agosto Aceto Cattani definisce l'abolizione del Parlamento siciliano, avvenuta nel 1816, come “*un atto di violenza*” con il quale la libertà e tutte le solenni promesse del Sovrano erano state cancellate¹⁷⁴⁹. Per converso, Aceto Cattani asseriva come del tutto positivo il comportamento della *Giunta provvisoria* palermitana, per aver dato “*le più eroiche prove di patriottismo, di moderazione, e di coraggio nel calmare gli spiriti ferventi*”¹⁷⁵⁰. Pertanto, – continuava il Barone – del tutto surrettiziamente la stampa napoletana descriveva la *Giunta provvisoria* di Palermo come una banda di faziosi rivoluzio-

¹⁷⁴⁸ Giovanni ACETO [CATTANI], *Allocuzione ai Napoletani*, in: *Foglio straordinario del Giornale La Fenice*, n. 2, 5 agosto 1820, p. 1.

¹⁷⁴⁹ [ID.], [Articolo con intestazione:] *Proclama di un siciliano a' suoi compatriotti*, in: *Ibidem*, n. 200, giovedì 10 agosto 1820, p. 1.

¹⁷⁵⁰ *Ibidem*, p. 2.

nari, attivi in una città in completa anarchia, quasi che i cittadini si fossero comportati come una banda di cannibali. Surrettiziamente, appunto, a Napoli si asseriva che solo il modello spagnolo poteva essere la soluzione alle stesse istanze dei siciliani, e si precisava che a “*quel bravo e generoso popolo*” solo quella Costituzione (e non quella ‘anglo-sicula’) poteva davvero servire come esempio di moderazione e di giustizia¹⁷⁵¹.

Il 14 agosto, più specificamente, la polemica iniziata da Aceto Cattani sulla pagine del *Giornale patriottico di Sicilia* si concentra sul ruolo avuto dai Ministri napoletani al Congresso di Vienna, dove era stata decisa nel 1815 la malaugurata riunione dei due Regni (di Napoli e di Sicilia). “*Ogni atto [...] di simil natura [...] lungi di essere appoggiato su’ voti ed interessi di un popolo [...] è una violenza, una ingiustizia; e se tale è allorché fatta da un Principe solo, non diviene perciò più legale per essere fatta da più Principi insieme riuniti*”¹⁷⁵². Qui il Barone concludeva rivendicando per i Siciliani il diritto ad una propria rivoluzione, dove anche la nazione siciliana potesse riappropriarsi di quei diritti “*imprescrittibili*” in origine sanciti dal “*patto*” con la monarchia¹⁷⁵³.

Il 17 agosto, Aceto Cattani ritornava sul concetto autonomistico, basando l’argomentazione sul principio che la Costituzione siciliana del 1812 andasse ancora considerata l’unico e vero patto solenne stipulato tra il Principe e la nazione siciliana. Un patto che allora aveva stabilito “*irrevocabilmente la indipendenza di questo regno*”¹⁷⁵⁴. Tuttavia – ammetteva – questa libertà, sancita da quella Costituzione ‘anglo-sicula’, si era rivelata poi difettosa, incompleta, e ben presto gravi problemi di legislazione avevano diviso gli animi e alimentato le fazioni.

Peraltro, il 23 agosto Aceto Cattani reitera l’argomento della “*prepotenza*” napoletana, dichiarando che “*libertà*” ed “*ingiustizia*” non potevano convivere insieme. E pertanto, se Napoli voleva essere davvero libera, allora avrebbe dovuto essa stessa essere “*giusta*” verso i Siciliani. Altrimenti i Napoletani sarebbero stati dei veri “*corruttori*”, che si facevano strumento di una forza che non poteva essere contrab-

¹⁷⁵¹ *Ibidem*, l. c.

¹⁷⁵² ID., [articolo con intestazione:] *Palermo, 17 agosto 1820. Conclusione dell’antecedente articolo* [Il giornale patriottico di Sicilia, n. 201, 14 agosto 1820], in: ID., *Il giornale patriottico (1814-1816) e Il giornale patriottico di Sicilia (1820). Antologia...*, cit., p. 159.

¹⁷⁵³ ID., [articolo con intestazione:] *Palermo, 17 agosto 1820. Conclusione dell’antecedente articolo* [Il giornale patriottico di Sicilia, n. 201, del 14 agosto], in: *Ibidem*, p. 160.

¹⁷⁵⁴ [ID.], [Articolo con intestazione:] *Palermo, 17 agosto*, in: *Giornale patriottico di Sicilia*, n. 202, giovedì, 17 agosto 1820, p. 1.

bandata come un diritto, e questo avrebbe distrutto lo stesso regime napoletano. L'impiego della "forza farà la vostra tomba"¹⁷⁵⁵.

Secondo il Barone la soluzione auspicabile e possibile poteva essere solo una *federazione strettissima*¹⁷⁵⁶, stipulata al duplice scopo di salvaguardare l'unità dello Stato borbonico e di garantire, al tempo stesso, gli interessi delle parti in conflitto¹⁷⁵⁷. La federazione avrebbe offerto sicurezza e felicità sia per l'Isola che per il continente del Regno¹⁷⁵⁸. La federazione, secondo Aceto Cattani, avrebbe ridimensionato le eventuali mire indipendentiste dei baroni conservatori che sedevano nella *Giunta* provvisoria.

Purtroppo questa proposta venne osteggiata dal *Governo provvisorio* partenopeo, interessato invece ad imporre l'accentramento politico, rispetto al quale ogni soluzione federalista era considerata un fattore di indebolimento. Riviveva qui, forse, un residuo del rifiuto giacobino del federalismo girondino? Chissà? Comunque, da Napoli non giunse neanche una risposta a queste istanze federaliste¹⁷⁵⁹. Un tale progetto, pertanto, non andò avanti, ed il Barone, ormai rappresentante degli interessi della borghesia e del popolo, rimase isolato nello stesso contesto politico palermitano, non ultimo per l'indirizzo moderato della *Giunta*, che si dimostrò esitante, irrisoluta, incapace di opporsi a Napoli, nonostante che essa stessa avesse inserito la federazione siculo-partenopea tra gli obiettivi principali del programma¹⁷⁶⁰.

Nondimeno, il 28 agosto appare un significativo confronto che Aceto Cattani argomenta citando compiutamente le ragioni che lo avevano sin lì indotto a preferire il modello costituzionale 'anglo-siculo' piuttosto di quello spagnolo. Ora però intende rettificare questa sua posizione, nel senso di ammettere che la Costituzione spagnola andava considerata lungo la linea di un 'cammino educativo' che i popoli europei avevano percorso a partire dai tempi della Rivoluzione francese. Adesso non erano più così sprovveduti come allora.

¹⁷⁵⁵ ID., *Ai Napoletani*, in: *Giornale La Fenice*, n. 11, 23 agosto 1820, p. [2].

¹⁷⁵⁶ Cfr. Fabio MARINO, *L'utopia federalista di Giovanni Aceto Cattani nella rivoluzione palermitana del 1820*, in: AA.VV., *Scritti offerti a Francesco Renda per il suo settantesimo compleanno*. A cura di Nicola De Domenico, Alessandro Garilli, Pietro Nastasi. Volume secondo [*Quaderni a cura del servizio studi legislativi dell'Assemblea Regionale Siciliana*]. Palermo, Grafiche Renna, 1994, pp. 753-777.

¹⁷⁵⁷ Cfr. F. MARINO, *La federazione strettissima di Giovanni Aceto Cattani*, in: *Federalisti siciliani fra XIX-XX secolo*. A cura di Eugenio Guccione. [Palermo], Assessorato regionale siciliano, 2000, p. 19.

¹⁷⁵⁸ *Ibidem*, p. 20.

¹⁷⁵⁹ *Ibidem*, p. 21.

¹⁷⁶⁰ *Ibidem*, pp. 20-21.

Chiedevano ai Sovrani maggiori garanzie contro quell'avidità di potere che, spesso, regolava le sorti di ogni sistema di governo.

Da questa angolazione, proprio per la ricerca di maggiori garanzie, il barone Aceto Cattani si dichiarava adesso convinto che il modello britannico non potesse essere più preso in considerazione. Infatti, – asseriva – nella stessa Inghilterra “*la mala fede*” dei Ministri aveva finito per dare un contenuto oligarchico al sistema politico¹⁷⁶¹. La costituzione spagnola, al contrario, poteva essere quella che oggi offriva maggiori garanzie di proteggere “*il popolo contro le usurpazioni di potere*”¹⁷⁶².

Nondimeno, il Barone sottolineava come il governo di Napoli avesse commesso l'errore di diffondere nell'opinione pubblica l'errata convinzione di poter separare la causa della Costituzione spagnola da quella dell'indipendenza siciliana, facendo credere “*che gli amici e partigiani di quest'ultima, nemici fossero della prima*”¹⁷⁶³. Il Barone adesso non contestava l'applicazione della democratica Costituzione spagnola al 'Regno di Sicilia', ma chiedeva che a favore dell'Isola fosse garantita l'indipendenza e la libertà¹⁷⁶⁴. Solo con l'indipendenza la Sicilia avrebbe potuto contrastare gli inevitabili mali di un'unione. Quanto meno, la Sicilia doveva comunque avere in un eventuale futuro Parlamento unitario una rappresentanza non minoritaria, altrimenti i Ministri napoletani avrebbero continuato a disporre di tutti gli impieghi ed ogni causa giudiziaria sarebbe stata discussa a Napoli.

Tuttavia, il 25 settembre Aceto Cattani si affaticherà a spiegare la mancata adesione delle altre città isolate alla causa di indipendenza rivendicata da Palermo. Definiva comunque “*vile e criminoso*” l'esempio di Messina e di Catania¹⁷⁶⁵. I disordini di cui si accusava Palermo avevano avuto una loro ragione di essere in quanto attiva rivendicazione di indipendenza. Ecco la vera causa dei disordini del 17 luglio. D'altra parte il Barone poneva l'accento sul fatto che l'anarchia di cui si accusava Palermo “*non fu che di breve durata*” ed i “*disordini, per quanto deplorabili, altrettanto circoscritti*”¹⁷⁶⁶.

¹⁷⁶¹ G. ACETO [CATTANI], *Palermo, 28 agosto 1820*, [Il giornale patriottico di Sicilia, n. 205, 28 agosto 1820], in: ID., *Il giornale patriottico (1814-1816) e Il giornale patriottico di Sicilia (1820). Antologia...*, p. 165.

¹⁷⁶² *Ibidem*, l. c.

¹⁷⁶³ *Ibidem*, pp. 165-166.

¹⁷⁶⁴ *Ibidem*, p. 166.

¹⁷⁶⁵ [ID.], [Articolo con intestazione:] *Palermo*, in: *Il giornale patriottico di Sicilia*, n. 213, lunedì, 25 settembre 1820, p. 2.

¹⁷⁶⁶ *Ibidem*, l. c.

In particolare, Aceto Cattani ritornava sull'accusa che il vero disordine era cominciato a Napoli, dove il Sovrano aveva rotto il patto stipulato con la nazione siciliana nel 1812, aveva distrutto scientemente quella carta costituzionale che aveva sancito l'irrevocabile indipendenza dell'Isola. Pertanto, l'origine stessa non solo della ribellione di Palermo, ma della stessa Rivoluzione napoletana¹⁷⁶⁷ andava vista non tanto in un piano strategico elaborato da un "corpo, setta, o partito qualunque", quanto come l'effetto di un generale malcontento¹⁷⁶⁸. [CG]

Comunque, ormai è chiaro che, nelle intenzioni del governo napoletano, si doveva dare il minimo rilievo agli avvenimenti indipendentistici siciliani, per non offuscare il quadro di normalizzazione indirizzato all'opinione pubblica, interna ed internazionale. Ma la realtà era di tutt'altro segno, come appunto si vede negli eventi che culminano nell'invio del corpo di spedizione in Sicilia, affidato a Florestano Pepe. Intanto, a Palermo, la situazione che si evince dalla stampa locale non incoraggia alcun ottimismo. In un altro suo scritto, apparso sul *Giornale la Fenice*, il 23 agosto, lo stesso barone Giovanni Aceto Cattani sviluppa quanto aveva in precedenza sostenuto contro la pretesa dei Napoletani di avere un unico Parlamento in cui non trovassero espressione le istanze federaliste. L'unica alternativa di un dissidio innaturale fra i due popoli poteva essere soltanto data dal "fissar fra noi que' reciproci rapporti, o d'Alleanza, o Federazione, o altro politico rapporto nel modo il più utile alla comun sorte, e il più sicuro avverso lo straniero"¹⁷⁶⁹.

In quanto altamente significativo degli orientamenti più responsabili da parte del ceto dirigente palermitano, vale la pena di riportare per intero nella seguente antologia cronologica, questo appello rivolto da Aceto ai Napoletani, in cui si rileva non solo la sua critica alle ambiguità di un regime che predica libertà e poi nega l'indipendenza alla Sicilia, ma soprattutto il rifermento all'ampio retroterra culturale che stava dietro la proposta federalista.

¹⁷⁶⁷ Sulle giornate della rivoluzione siciliana del 1820, oltre al numerose volte citato lavoro di Giuseppe Bianco, si veda: Nino CORTESE, *Il Governo napoletano e la rivoluzione siciliana del MDCCCXX-XXI*, Messina, Officine Grafiche Principato, 1934.

¹⁷⁶⁸ G. ACETO [CATTANI], [articolo con intestazione:] *25 settembre 1820* [Il giornale patriottico di Sicilia, n. 213, 25 settembre 1820], in: ID., *Il giornale patriottico (1814-1816) e Il giornale patriottico di Sicilia (1820). Antologia...*, cit., p. 196.

¹⁷⁶⁹ [ID.], *Ai Napoletani*, in: *Giornale la Fenice*, Palermo, n. 11, 23 agosto 1820, p. [4].

Si evince infatti dal testo di Aceto Cattani tutt'altro che una prospettiva di impianto conservatore-reazionario, ma anzi vi si può scorgere l'espressione di un saldo convincimento illuminista. E non solo nella parte critica verso il regime costituzionale napoletano, ma in quella che si pone come una seria proposta di una possibile alternativa federalista. Per il primo aspetto, va notato il richiamo di Aceto Cattani alla razionalità nel valutare la consequenzialità logica sia fra causa ed effetto (per cui la sollevazione di Palermo nasce dalla prepotenza di Napoli), sia – per converso – la contraddittorietà fra i principi professati dal regime costituzionale napoletano (il diritto dei popoli alla libertà ed all'indipendenza) ed il concreto disconoscimento di quelli dei Siciliani.

E qui il richiamo di Aceto Cattani a Raynal ed a Rousseau è dichiarato ed evidente, ad indicarvi i due capisaldi della diffusione dell'idea di un universale diritto di tutti gli uomini e di tutti i popoli alla libertà¹⁷⁷⁰. A fronte di questi diritti, Aceto Cattani oppone l'"*esecrando Codice della politica de' Gabinetti*", le elucubrazioni intellettualistiche "*di pochi uomini professori della Impostura diplomatica, oggetto della loro sussistenza*", i quali contrastano non solo con la volontà dei popoli, ma anche con il volere di "*quell'Essere supremo che ha marcato le Nazioni come tutte uguali ne' loro titoli*" e marchiato con sdegno la confusione fra forza e diritto¹⁷⁷¹. Pertanto, – dichiara il Barone siciliano – ignorare i diritti dei Siciliani vorrebbe dire ignorare quelli che sono i diritti universali, della cui validità nessuno può ormai dubitare e su cui la stessa "*discussione sarebbe un attentato contro il Genere umano*"¹⁷⁷².

Rifacendo qui la storia d'Europa, Aceto accenna all'esistenza di uno *jus publicum Europaeum*, riconoscendovi il referente stesso della lotta per i diritti di indipendenza e di libertà sostenuta dai popoli europei contro il dispotismo. Una lotta di cui si possono riconoscere i momenti decisivi dall'inizio dell'epoca moderna fino ai tentativi assolutistici degli Stuarts contro la Costituzione inglese, e che spiegano la stessa giusta rivendicazione dei diritti nazionali contro Luigi XVI.

Qui, del resto, c'è l'invito rivolto al regime costituzionale napoletano a riflettere sul negativo orientamento che la politica verso la Sicilia ha sempre avuto sin dai tempi di Luigi Medici e Tommaso Donati. I due 'accarozzati' contro cui aveva tuonato il reazionario Canosa, ma che qui, senza esplicitamente nominarli, Aceto Cattani

¹⁷⁷⁰ *Ibidem*, p. [3].

¹⁷⁷¹ *Ibidem*, l. c.

¹⁷⁷² *Ibidem*, l. c.

indica più esaurientemente come i veri responsabili di un dispotismo monarchico incompatibile con le istanze rappresentative. Comunque, non in nome di una reazione assolutistica, contro cui egli combatte, ma nel segno delle libertà parlamentari, Aceto Cattani accenna a “*que’ due rapaci ministri sotto cui Sicilia esangue pianse e Napoli non rise*”, definendoli come delle “*Arpie d’Averno*”¹⁷⁷³ ed invitando i Napoletani a contrastare tutti gli oscuri disegni del dispotismo ministeriale, facendo causa comune con una progettualità federativa, la sola che possa assicurare libertà, giustizia e concordia ai due popoli. Ormai non vale più la “*barbara politica del XVI secolo, che sommerse i diritti dell’uomo ed inalzò quella de’ Gabinetti*”¹⁷⁷⁴. Non si deve dunque più seguire il tipo di politica voluto dai despotti, antichi e nuovi, ma lasciare spazio a quelle forze che, come in Sicilia, intendono realizzare un sistema federativo sul modello degli Stati Uniti d’America, tale da garantire la propria libertà ed indipendenza, nel rispetto di consimili diritti di tutti gli altri popoli. “*I sistemi dell’Americano Settentrionale non son lungi dall’Orizzonte della Sicilia*”¹⁷⁷⁵. Un punto importante, questo ultimo, a testimoniare l’avvenuta estinzione della fiducia dei liberali palermitani nei confronti dell’Inghilterra.

Un altro aspetto rilevante è poi – anche qui – il richiamo del Sovrano alla responsabilità di quanto ora accade in Sicilia. È Ferdinando che ha volutamente alterato il significato dell’art. 104¹⁷⁷⁶ del Congresso di Vienna, che non gli conferiva affatto il diritto di alterare la costituzione siciliana, come in effetti avvenne con il suo colpo di Stato del dicembre 1816. In quel caso, avendo il Sovrano usato un criterio di conquista che contrastava con la costituzione siciliana, il popolo si ritenne sciolto da ogni patto, ed a sua volta – sottolinea Aceto Cattani, nella ripresa di una precisa tradizione anti-tirannica (da Tommaso d’Aquino a Suarez) – “*la Sicilia anch’essa con opposta forza ha recuperato la sua ingenua libertà*”¹⁷⁷⁷.

¹⁷⁷³ *Ibidem*, p. [4].

¹⁷⁷⁴ *Ibidem*, l. c.

¹⁷⁷⁵ *Ibidem*, l. c.

¹⁷⁷⁶ In realtà, tale documento conclusivo (del 9 giugno 1815), se non implicava assolutamente l’abolizione del Parlamento siciliano, e tanto meno considerava che lo si sostituisse con uno a Napoli, tuttavia anticipava la sostituzione dell’antico titolo di *Regno di Napoli e di Sicilia* con quello ambiguo di *Regno delle Due Sicilie*, su cui Ferdinando impostò il ‘colpo di Stato’ del 16 dicembre 1816: “*Art. CIV. S. M. le Roi Ferdinand IV est rétabli tant pour Lui que pour Ses Héritiers et successeurs sur le trône de Naples, et reconnu par les Puissances comme Roi du Royaume des deux Siciles*” (Acte du Congrès de Vienne, signé le 9 juin 1815. Acte principal, in : MARTENS-SNR, *Supplément*, to. VI [= *Nouveau recueil*, to. II], p. 426).

¹⁷⁷⁷ [Giovanni ACETO CATTANI], *Ai Napoletani*, cit., p. [4].

Sul foglio ufficiale si pubblica la significativa abolizione della Cassa di sconto pubblica, e l'esaltazione degli organismi di polizia.

154. *“Una disputa ardente agita gli spiriti di due Nazioni [,] Napoletana e Siciliana. Si tratta nientemeno che di fissare un carattere nazionale a quest'ultima per sapersi il suo rango nella gerachia politica d'Europa. Un'operazione di tanta importanza impone il più eccellente ordine nella procedura e le più eccellenti regole della retta ragione nella trattativa del merito. Niente di tutto questo. L'ordine è calpestato. La ragione è insultata. I Napoletani ebbri di un certo ascendente, che le loro strane abitudini fan loro supporre di avere, si han posto in bocca le voci di sedizione, ravvedimento, che han collocato dal canto della Sicilia, mentre dal loro canto persistono nei termini di rizele, perdono, clemenza e simili. È violato l'ordine della causa, ove la fissazione de' titoli liberi, che formare ne dee i preludi essenziali, e le incontrovertibili basi, è divenuta una materia controversa.*

Tai [sic] passi illegali ed insultanti han fatto avanzar più oltre che per circoscrivere le trattazioni alle regole della Diplomazia, atti de' Principi, alleanze quadruplici ed altro che due secoli di Filosofia han proscritto come la peste politica nella causa de' popoli, quali ne han perattato col sangue gli odiosi monumenti; ed il voler oggi riprodurli come regola decidente, è un'aperta controvenzione agli augusti canoni logici. È violata la retta ragione.

L'enigma, il caos hanno in tal guisa preso un'influenza; e nel labirinto diplomatico, ove s'è immersa la causa di Sicilia, sarà eternizzata la discussione, e sarà lontana la diffinitiva. La sorte d'ogni individuo, essendo attaccata a quella di tutto il corpo politico, accorda un diritto di palesar con libertà il proprio sentimento; diritto derivato da ciò che ogni uomo della società, al dir dell'immortale Raynal, è magistrato nato della sua Patria. Avvalorato da un tal diritto oso asserire che i favoriti dalla Giustizia scelgono sempre le vie semplici e dirette per farla valere ne' loro assunti, ove i di lei contraddittori amano i sentieri obliqui, i labirinti, le tenebre, per sperare una riuscita dalle sorprese; e che la Sicilia avendo scelto il primo metodo, viene dai Napoletani strascinata nel secondo. Ella ha aperto una negoziazione (che i Napoletani chiamano Discolpa) ed oggi interroga quali sono i titoli dei Negoziatori. Fissiamoci in questi oggetti che devono essenzialmente procedere la trattazione della materia. Se i Napoletani intendono dar la legge invece di contrattare, la disputa è finita, né può entrarsi in materia ove non siam d'accordo ne' titoli.

La indipendenza e la libertà, questi doni che la Sicilia ha rivendicato col suo valore ad esempio di tutte le Nazioni d'Europa, formano della medesima una Nazione che vuol contrarre de' legami sociali con altra Nazione sua pari. Questi doni ingeniati esser non possono dunque una materia litigiosa, e meno formar possono un oggetto di gratuita concessione: sarebbe questa una follia, una contraddizione. Un Essere libero, che concede ad altro Essere ugualmente libero il dono gratuito della libertà, nulla concede; egli sarebbe un

insensato, ed il contratto una Demenza. L'accettante d'una libertà, altronde a lui concessa dalla natura, sarebbe in contraddizione con se stesso dichiarandosi schiavo per natura e libero per grazia del suo concedente. Il rinomato Filosofo di Ginevra chiama nullo tale stipolato, come formato dai Dementi.

Napoletani, favelliam con buona fede. La Sicilia non pretende grazie, né favori, quali son sempre disputabili dagli stessi concedenti, o almen da' successori su gli speciosi pretesti di ragion d'Impero, di sicurezza pubblica, di religione, e tanti altri motivi che formano i materiali all'eseccando Codice della politica de' Gabinetti. Essa vuole i suoi titoli da voi riconosciuti per giustizia, non concessi per munificenza. Ella rimira per suo concedente quest' [E]ssere supremo che ha marcato le Nazioni come tutte uguali ne' loro titoli, sebben diverse nelle loro forze; ed ha pur comandato sotto pena del suo sdegno, che la forza non dona titolo, né diritto. Che se circostanze violente strascinano alla schiavitù, allor tace la ragione, s'indigna il cielo e si consacra il delitto sull'ara dell'obbesianesimo. Qual delirio nella presente età! Napoletani, si vuol ragionare o delirare?

Se ragionar volete, rispettate come elementi dei trattati i titoli della Sicilia che sono similissimi ai vostri. Riconoscete in essa una Nazione che vien da offrirvi la sua amicizia, di cui ne ha dato a voi la preferenza fra tante Nazioni che si mostran ambiziose di goderla. E sia questa una ragione di più per eccitare il vostro gradimento e per non dispiacere la generosa offerente. Voi, che co' vostri lumi ci avete dato tante prove nelle vostre storiche e filosofiche produzioni, conoscete abbastanza il valor di tai detti, e conoscer ancor dovrete le legittime sorgenti dei titoli di Sicilia, che si son volute sottomettere alla discussione. Voi non ignorate che i nostri titoli sono quelli di tutto il mondo e la discussione sarebbe un attentato contro il Genere umano.

Questi titoli sono quelli degli Aragonesi, che scuotevano un Governo molesto per far passare sotto benigna mano lo Scettro e la dominazione. Sono quelli dei Castigliani organizzati colle stesse leggi, che eseguirono su loro Arrigo IV. Sono quelli degli Svizzeri che esterminarono tutti i monumenti della servitù. Sono quelli degli Olandesi che, rotte le catene, stabilirono un'Eptarchia che donò tanta luce ne' due emisferi. Sono quelli de' Danesi, che deposero Cristiano II. Sono quelli degl'Inglesi, che l'adoprarono su di Carlo I e su Giacomo II. Sono quelli de' Francesi su Luigi XVI. Sono quelli del venerando popolo Ibero, i cui fasti attuali tutt'or riempiono le vostre orecchie. Sono quelli di coloro (oh grande esempio!) che hanno vissuto sotto un Impero Sacerdotale. Sono quelli del nuovo mondo, rispetto a cui l'antico comincia a sembrar barbaro. Napoletani sono i vostri titoli stessi, che avete esercitati sul vostro Re. Un vostro illustre Scrittore, che forma la gloria del vostro nome nella terra, ve ne sviluppò i principj, v'infiammò il cuore; e forse vi armò la destra per realizzarli. Voi l'avete realizzati. Siete voi uomini fatti da un'altra argilla diversa da quella de' Siciliani? Ciò ch'è stato un titolo di gloria per voi e per tutta l'Europa, diviene un titolo di ribellione per noi? Volete ragionare o delirare?

No, tali non vi temo, germani amati. Non siete voi che parlate; non è lo spirito pubblico della vostra Nazione che anima gli scritti inviati nella Sicilia; è la forza comprimente di pochi uomini professori della Impostura diplomatica, oggetto della loro sussistenza, che incatena con la nostra la vostra stessa felicità. Essi vogliono la Sicilia dipendente per disseccarne le vene e per farne colare il sangue nei golfi delle loro case senza sollievo del popolo Napoletano che, all'opposto, vede negli afflussi dell'oro resa più dispotica la mano e più attiva la crudeltà de' suoi carnefici. Voi ne avete la prova in que' due rapaci ministri sotto cui Sicilia esangue pianse e Napoli non rise. Queste Arpie d'Averno siano l'oggetto del nostro odio; facciam causa comune per incenerir questi empî che corrompono i Prîncipi stessi, forse disposti a sentimenti d'umanità, che li han reso inaccessibili a nostri legali rappresentati con grave ingiuria del diritto delle Nazioni. Togliam di concerto coi Prîncipi medesimi questi infami ostacoli alla concordia fraterna. Ci sarà indi agevole, riconosciuti i titoli di due pari contraenti, entrar nella materia del contratto per fissar fra noi que' reciproci vincoli o d'Alleanza o Federazione, o altro politico rapporto del modo il più utile alla comun sorte e'l più sicuro avverso lo straniero. Alleanze, pace, guerra, marina, commercio, preferenze, privative, difese, incolati ed ogni altro oggetto dell'Impero faran parte del Contratto, ove i Prîncipi della Dinastia che regneranno rispettivamente nelle due Nazioni, non avran certo da dolersi di que' Statuti pattizzi co' quali conciliar sapremo il sacro rispetto per essi con la nostra Indipendenza e libertà, doni Augusti, che certamente riagiranno alla felicità degli stessi Prîncipi, quale sperar non possono dalle continue maledizioni degli schiavi.

Napoletani, vi ho proposto queste misure di pace e voi non ondeggerete certo nella deferenza per non far cadere su di voi il biasimo della guerra, che vi sarà sempre fatale o da vincitori o da vinti. Ma dite a questi perfidi corruttori delle Nazioni e dei Re che la barbara politica del XVI secolo, che sommerse i diritti dell'uomo ed inalzò quella dei Gabinetti, di cui ne sono fabbrî que' malvaggi stessi, ha in questo secolo ripercosso i medesimi che sono stati i primi, e sovente i soli, nel disinganno de' Prîncipi a ricevere i colpi della ripercossione. L'esempio di due loro Predecessori vili assassini del Genere umano e posti al bando dell'opinione pubblica, sia un argomento della loro conversione se incorrere non vogliono l'ugual destino. Dite che stan preparate per tal destino le forze Siciliane intente non già a pertubar la pace altrui, ma a difendere la propria libertà contro la testa di qualunque attentatore sia uomo sia Nazione; e che i sistemi dell'Americano Settentrionale non son lungi dall'Orizzonte di Sicilia.

Dite che la forza non dona un diritto. Che il diritto fa la loro condanna e la forza farà la loro tomba. Che la diplomazia stessa, questo insensato allegatario nelle cause della libertà nazionale, è divenuta pur oggi anch'ella loro nemica. L'art. 104 del Congresso restituisce a Ferdinando IV il regno delle due Sicilie. Questo Principe restituzionario rinunziò all'atto reintegrativo inalberando i

titoli di conquista; e per legalizzarsene i caratteri assunse il nome di Primo d'ambo i Regni unizzati. La materia rinunziata non favorisce dunque più il rinunziante. L'allegare una conquista è l'allegare la forza armata del conquistatore; e la Sicilia anch'essa con opposta forza ha recuperato la sua ingenita libertà. Il Tribunale della Giustizia Eterna deciderà qual delle due forze sia più legale, se quella che si dirige per la servitù, o l'altra che santifica la libertà. L'esempio della Scozia, che si è traspirato risuonar nelle labbra dei corruttori, gli è meno propizio. La prepotenza dei Puritani fortificata dall'odio teologico, soggiogò quella Regione, che bisognò cedere in grazia della forza e delle sue infelici circostanze niente atte a ripulsarla. Carlo II, legale erede della Scozia e possessore delle due corone, aver dovette un interesse di non più smembrare gli aviti domini, che accrescevano la magnificenza del suo novello potere in tutta la Gran Bretagna; e la Scozia depressa dovette adorar il fulmine che l'annientò. L'allegare i casi di tal Nazione e di qualunque altra in tal modo sottomessa è pur egli un replicato allegatorio d'ingiusta forza ed in dispari circostanze.

Corruttori Napoletani, ripeto, la forza non dona un diritto. Il diritto fa la vostra condanna e la forza farà la vostra tomba. Rammentate non esser questa la prima pruova, che fa la forza sicola a fronte de' guerrieri del Sebeto.

Le armi di tre potenti alleati, fra cui quelle Pontificie allor preponderanti in Europa per garantire in Carlo d'Angiò vostro Re, il trattato di Tunquera e sue pretese sulla Sicilia furono armi imbecilli avverso i Siciliani, che respinsero valorosi il ritorno dell'usurpatore, di cui ne abatterono le forze colla prigionia del proprio figlio. Si combattea allora per sostenere la causa d'un Principe contro altro Principe. Oggi si combatte per la propria causa. Corruttori napoletani, misuratene il paragone" ([G. ACETO CATTANI], *Ai Napoletani*, in: *Giornale la Fenice*, Palermo, n. 11, 23 agosto 1820, pp. 2-4). [CG]

II. Sulla situazione interna a Napoli, si pubblicano sul GCRDS del 29 agosto sia la decisione della Giunta provvisoria di abolire la Cassa di Sconto pubblica e sostituirla con una privata; sia la riduzione del diritto di riunione; sia il discorso del presidente del Consiglio di pubblica sicurezza ai Costabili

155. "Notizie interne –, 'Noi, Francesco, Duca di Calabria, Principe Ereditario e Vicario Generale. Considerando che la istituzione delle casse di sconto presso le Nazioni le più illuminate ha sempre avuto per oggetto di moderare l'interesse del danaro, di facilitare lo sconto de' biglietti di commercio, di ridurre allo stesso livello quello degli effetti della finanza, di togliere dalla inazione molti capitali che rimangono inoperosi per mancanza d'impiego, di creare delle risorse al commercio, all'agricoltura ed alla industria, di alimentare ed accrescere le transazioni sociali e di dare ancora la più grande attività alla circolazione delle ricchezze dello Stato; [...] considerando infine che conservando la cassa di sconto, sulle basi attuali, sarebbe lo stesso che allontanare

da questa la fiducia Nazionale, privata del credito sopra del quale tutte le banche di Europa hanno trovati i loro principii di utilità e prosperità, ed esporla per lungo tempo ad una funeste inerzia per essere finalmente annichilita; col rapporto del nostro ministro delle Finanze e di accordo con la Giunta Provvisoria di Governo; abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue:

Art. 1. La cassa di sconto creata col decreto de' 23 giugno 1818, e stabilita presso il Banco delle Due Sicilie, di cui forma una dipendenza, rimane abolita al 1 settembre prossimo. Una cassa di sconto a credito de' particolari per via di azioni viene formata e comincerà le sue operazioni al 1 di detto mese. Art. 2. La nuova cassa di sconto prenderà a liquidare il portafoglio di quella soppressa, costituendo un conto aperto a favore della medesima. Art. 3. Il governo somministrerà gratuitamente il locale ove attualmente esiste la cassa di sconto. [...] Art. 18. La cassa di sconto sarà amministrata da nove direttori, e sorvegliata da tre censori, i quali saranno nominati dal comitato generale, i di cui due terzi almeno saranno scelti fra il ceto de' negozianti. **Napoli**, 22 agosto 1820. [...] Il ministro delle Finanze, Cavalier **L. Macedonio**' "(GCRDS, n. 42, venerdì, 25 agosto 1820, pp. 171-173).

156. "Notizie interne – 'Ministero delle Finanze. Cassa di sconto. Tutti i signori negozianti e particolari sono prevenuti che il signor reggente del Banco, nella sua qualità di commissario del governo presso la direzione provvisoria della Cassa di Sconto, è stato autorizzato ad aprire un registro sul quale ciascuno potrà, dal primo di settembre in poi, firmarsi per l'acquisto di quel numero di azioni della Cassa di Sconto che vorrà fare. Ciascuna azione è di ducati 500, a termini dell'articolo 4 degli statuti del 21 agosto 1820. [...]. Fintanto che gli azionari sieno in numero sufficiente onde potersi riunire in assemblea generale, e nominare i loro direttori e censori, giusta gli articoli 17, 18 e 21 degli statuti della Cassa di Sconto, questa sarà economicamente e provvisoriamente amministrata per conto degli azionari da quattro direttori, un censore ed un commissario del governo, la cui nomina è stata approvata nel consiglio di S. A. R. il Vicario Generale del Regno de' 25 agosto 1820.

I quattro direttori sono i negozianti signori: Costantino Volpicelli; Nicola Buonocore; Filippo Buono e Luigi Roulet, socio della ragione Falconnet e Compagni. Il censore è il signor Vieusseux. Il ministero pubblico è stato affidato al reggente del banco. Vi sono quattro capi divisione per dirigere, ciascuno nella parte rispettiva che lo concerne, tutti i movimenti della Cassa di Sconto: cioè un segretario, in persona del signor Biagio Tozzi; un computista, in persona del signor Vincenzo Scarpetta; un cassiere generale, in persona del signor Ilario Dégas; un [controllore]¹⁷⁷⁸, in persona del signor Giuseppe

¹⁷⁷⁸ Nel testo si legge: "controloro": GCRDS, n. 46, mercoledì, 30 agosto 1820, p. 190.

Valle. La Cassa di Sconto sarà in attività, per tutte le operazioni di sua attribuzione, il 1 settembre 1820. **Napoli**, 29 agosto 1820' "(GCRDS, n. 42, venerdì, 25 agosto 1820, p. 173).

157. "Notizie interne – 'Noi, Francesco, Duca di Calabria, Principe Ereditario e Vicario Generale, visto il decreto de' 14 agosto corrente [si veda, qui, *supra*, il paragrafo 113], sul rapporto del nostro Segretario di Stato, ministro di Grazia e Giustizia, e di accordo colla Giunta Provvisoria di Governo, abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue: Art. 1. L'art. 6 del citato decreto de' 14 agosto corrente non riguarda che i soli attrupamenti criminosi, i quali seguono nelle pubbliche strade o in altri luoghi pubblici. L'uffiziale di pace, additato nella suddetta legge col nome di costabile, non avrà dritto di penetrare nelle case private per sciogliere le unioni che ivi si fanno. Art. 2. Nel caso che l'anzidetto uffiziale, abusando del potere affidatogli dalla legge, si arbitri a sciogliere le innocenti unioni, potrà essere denunciato alla Gran Corte Criminale e punito a termini dell'art. 234 delle penali. Art. 3. Tutte le disposizioni espresse, tanto nel decreto de' 14 agosto suddetto quanto nella presente spiegazione, non sono che provvisorie, e sintanto che diversamente non sarà determinato con altra legge da pubblicarsi in seguito della deliberazione del Parlamento. Art. 4. Il nostro Segretario di Stato, ministro di Grazia e Giustizia, è incaricato della esecuzione del presente decreto. Napoli, 27 agosto 1820. [...] Il Segretario di Stato, ministro di Grazia e giustizia, **Francesco Ricciardi**' "(GCRDS, n. 45, martedì, 29 agosto 1820, p. 185).

158. "Notizie interne – Il presidente del Consiglio di Pubblica sicurezza. A' costabili della città di Napoli. – 'Signori, allo spuntar dell'aurora costituzionale, voi vedeste il popolo napoletano qual potevate presumerlo. Voi lo vedeste su le prime sorpreso di una felicità inestimabile, che si riputava appena in caso di conseguire; seguentemente, ebbro del sentimento de' suoi vantaggi, e qualche volta anche fiero di possederli, ma non mai delinquente. In tale stato di cose i moti della di lui gioia vestivan quasi il carattere di convulsivi, il di lui amor patrio era diffidente e geloso, la marcia delle di lui passioni impetuosa ed incerta, frequenti le di lui adunanze, le petizioni interessanti. [...]

I figliuoli indegni di una patria virtuosa, gli agitatori turbolenti di uno stato tranquillo, i vili persecutori della prosperità del loro paese, i detestabili eccitatori dell'anarchia son' essi persuasi che la discordia è il più pronto mezzo di rovesciare la Costituzione; e vorrebbero intanto animare efficacemente la collisione de' partiti. Non dubitano che un'istituzione appena formata è qualche volta in caso di cedere a' più piccoli guasti; e vorrebbero intanto sostituire l'oscillazione al riposo, il tumulto alla pace, il disonore alla gloria della loro nazione. I pochi reprobri che son capaci di nutrire intenzioni sì triste, non pagherebbero adunque il fio di questo nero misfatto? [...]

*Costabili! è questo appunto il principio della vostra istituzione; istituzione delle più sante e delle più liberali che la moderazione di un Governo abbia mai concepite. Voi figli della patria, voi amanti della felicità di coloro che le appartengono, voi capaci di giudicare se un attruppamento sia o no contrario al buon ordine, voi avete il diritto di dileguarlo. Forti delle autorità che le vostre buone azioni han saputo procurarvi, voi ne intimerete lo scioglimento a norme delle legge. [...] Gli anni scorreranno su gli anni, ed alcun nembo non renderà torbido il nostro cielo sociale. Voi deporrete allora le vostre fasce innanzi a quel Principe istesso che ne ha cinti i vostri fianchi. Si sospenderanno esse nel tempio del Dio della pace, ed io, sì io, vi scriverò a grandi caratteri: <Alla previdenza del Governo, resa inutile dalla virtù del popolo, la giustizia ha consacrato questo monumento>. Il presidente del Consiglio di Pubblica Sicurezza, **Borrelli'** "(GCRDS, n. 45, martedì, 29 agosto 1820, p. 186).*

Capitolo XXXIII

Parte la spedizione di Florestano Pepe contro Palermo ed inizia la vittoriosa controffensiva del colonnello Costa contro le 'guerriglie' (2-14 settembre 1820)

- I. *L'inizio (2 settembre) della spedizione di Florestano Pepe, la 'tranquillizzante' adesione del vescovo di Gerace al regime costituzionale, i decreti d'urgenza (5 settembre) intesi a rivalutare il ruolo dei militari 'ex-murrattiani'*

Sullo sfondo di un aspro, drammatico conflitto fra le due parti dell'Isola si colloca la decisione della *Giunta di governo* napoletana di inviare una spedizione in Sicilia, affidata a Florestano Pepe, il fratello di Guglielmo Pepe, il quale – in veste di *Comandante supremo* – aveva sin dall'inizio delle 'guerriglie' siciliane proposto di inviare un corpo di 15.000 uomini contro Palermo, nella convinzione, non infondata, che caduta quella capitale l'intero movimento indipendentista sarebbe crollato¹⁷⁷⁹.

Come poi ricorderà lo stesso Guglielmo Pepe nelle sue *Memorie* (nel volume I, capitolo XXXIII), la proposta non venne subito accettata né dai ministri, né dai generali, né dai membri della *Giunta*. I motivi del dissenso erano validi, soprattutto quello di Carrascosa, che ammoniva a non sguarnire Napoli in vista del tutt'altro che improbabile intervento straniero contro il regime costituzionale¹⁷⁸⁰. Ci si risolse poi, a Napoli, ad un intervento di minore entità, per non sguarnire imponderatamente la parte continentale del Regno.

La scelta del comandante di questo contingente doveva ricadere subito su Florestano Pepe, valente generale¹⁷⁸¹, distintosi nelle guerre dell'Impero napoleonico in Spagna ed in Germania. Ora, nel 1820,

¹⁷⁷⁹ SANSONE, *La Rivoluzione del 1820 in Sicilia...*, cit., p. 111.

¹⁷⁸⁰ *Ibidem*, l. c.

¹⁷⁸¹ Si veda: *Indice biografico*.

dapprima Florestano ricusa, adducendo di non voler partecipare ad una guerra civile fra connazionali. Alla fine cedette per le pesanti richieste in tal senso dello stesso Vicario, il Principe ereditario Francesco. E proprio quest'ultimo, nel metterlo a conoscenza della situazione, il 31 agosto, comunicò a Florestano di aver frattanto incaricato il generale Giuseppe Parisi, il barone Davide Winspeare ed il colonnello Russo di accogliere la delegazione inviata da Palermo, i cui membri, artatamente trattenuti a Napoli, attendevano una risposta da comunicare alla *Giunta* palermitana. Il Vicario riassunse queste condizioni a Florestano Pepe, precisandogli che il *Governo* napoletano non avrebbe avuto nulla in contrario a riconoscere l'indipendenza dell'Isola, qualora si fossero rispettate alcune preteritorie condizioni.

Anzitutto, Palermo doveva restituire i prigionieri napoletani, rientrare nell'ordine, ottenere l'assenso di tutte le popolazioni dell'Isola alla richiesta di indipendenza (e nel rispetto sia delle esigenze istituzionali di unione sotto uno stesso monarca, sia di un comando unitario dell'esercito e della marina, sia di un'unica diplomazia, sia del rispetto della quota dei sussidi richiesti)¹⁷⁸².

Nello stesso giorno il ministro dell'Interno, il conte Giuseppe Zurlo, precisate personalmente le condizioni cui doveva attenersi lo stesso comandante Florestano Pepe, gli diede ordine di reprimere la ribellione in Sicilia, sia impiegando all'uopo qualsiasi mezzo di conciliazione con Palermo, sia muovendosi ostilmente contro quella capitale qualora lì si fosse rifiutato, o eluso, l'adempimento della richieste del *Governo* napoletano¹⁷⁸³. D'altro canto, il ministro della Guerra, Carrascosa, aveva direttamente scelto già (nei giorni del 26-29 agosto) le truppe e gli ufficiali destinati alla spedizione che sarebbe stata comandata da Pepe, ossia: il colonnello Roberto De Sauget, in qualità di Capo di Stato maggiore; il Principe di Campana [Ferdinando Sambiasi] e di Lorenzo Montemajor, entrambi in qualità di Marescialli di Campo; il maggiore Diana (Commissario di Guerra), il tenente Giuseppe Letizia (Aiutante personale del Pepe) e Lorenzo Massone (Commissario Civile)¹⁷⁸⁴.

I mezzi navali della spedizione consistevano in cinque vascelli, due corvette, sei cannoniere, una bombardiera e quattordici navi da trasporto, mentre gli effettivi imbarcati ammontavano a 6000 uomini, appartenenti ai Reggimenti *Real Palermo*, *Borbone*, *Cacciatori a Cavallo*,

¹⁷⁸² SANSONE, *La Rivoluzione del 1820 in Sicilia...*, cit., p. 112.

¹⁷⁸³ *Ibidem*, l. c.

¹⁷⁸⁴ *Ibidem*, pp. 112-113.

Squadrone sacro, dotati di sei pezzi di artiglieria¹⁷⁸⁵. La partenza da Napoli avvenne il 2 settembre e l'arrivo il 5 successivo, nel porto di Messina, città da antica data contrapposta a Palermo, ansiosa di contribuire alla spedizione con molte truppe. Ma Florestano Pepe rifiutò, per il suddetto motivo di voler evitare una guerra civile addirittura fra conterranei, e dopo essere passato da Milazzo mosse verso Cefalù. Lì, il *Luogotenente generale* in Sicilia, il principe Ruffo di Scaletta, gli annunciava (il 7 settembre) che era atteso l'attacco della *guerriglia* comandata da Palmeri¹⁷⁸⁶.

'Per inciso', da notare è la duplicità, o doppiezza, dei criteri assunti dal governo napoletano qui nel presentimento di un'urgente riorganizzazione delle truppe, nel senso che, come si rileva qui sotto nella parte antologica dedicata ai relativi decreti: da un lato si rivalorizza, senza nominarli espressamente, quei contingenti di ex-murattiani che, come del resto Carrascosa ed i fratelli Pepe, avevano dato buone prove nelle armate napoleoniche; dall'altro si soddisfano le attese dei contingenti convertiti alla *Carboneria* (un tempo duramente avversata dai Murattiani), adottando per questi uno dei criteri più vivi (e meno soddisfatti già allora) delle armate rivoluzionarie francesi, cioè l'elezione dal basso di sottufficiali ed ufficiali (gradi maggiori esclusi).

159. *“Notizie estere – Napoli, 31 agosto. Le notizie di Sicilia ci recano da una parte illustri esempi di virtù e di eroismo; dall'altra di travimenti e di delitti. Palermo, cieca per sete di dominazione, porta la guerra ovunque possono penetrare le sue masse; e l'arrivo di quella gente confusamente raccolta è il segnale della distruzione e della strage. Messina, Catania, Siracusa, Trapani, Milazzo e le altre città, cui è a cuore il bene dell'universale, serbano l'ordine pubblico come in giorno di calma e di pace; ed oppongono alle minacce ed al pericolo fermezza e coraggio.*

In questa trista posizione, un vascello e parecchi altri legni da guerra partono, recando in Sicilia truppe di ogni arma per fare sparire l'anarchia da' paesi ove quella stabilì il suo funesto dominio, e per sentire, nella tranquillità della calma, non i desideri di questa o di quella fazione, ma i voti sinceri di tutti i Siciliani, de' quali il Governo vuole stabilire ed assicurare per sempre la prosperità.

Martedì, gli elettori parrocchiali, riuniti nella sala delle loro adunanze in San Domenico Maggiore [a Napoli], si recarono all'arcivescovado per assistere alla messa dello Spirito Santo ed implorare i lumi del cielo. Il corpo

¹⁷⁸⁵ *Ibidem*, p. 113.

¹⁷⁸⁶ *Ibidem*, p. 114.

degli elettori fu scortato da un drappello di cavalleria della Guardia di Sicurezza interna. Giusta il prescritto della Costituzione, il marchese di Sant'aramo ebbe l'onore di far parte dell'augusto consesso come sindaco di Napoli. La solenne cerimonia richiamò numeroso concorso lungo il passaggio degli elettori e nella chiesa: da per tutto il contegno del popolo annunziò il rispetto con che guardava i rappresentanti delle parrocchie della capitale, cui sono affidati i poteri per la nomina degli elettori distrettuali [E.T.]” (GCRDS, n. 47, giovedì, 31 agosto 1820, p. 193).

160. “Notizie interne – ‘Ministero degli Affari interni. S. E. il Segretario di Stato, ministro degli Affari interni, dovendo in più giorni determinati di ogni settimana assistere ai consigli, darà d’ora in poi udienza al pubblico ne’ soli martedì dalle ore 21 d’Italia, in avanti’ ” (GCRDS, n. 47, giovedì, 31 agosto 1820, p. 194).

161. “Notizie interne – Indirizzo di Monsignor Vescovo di Gerace a S. M. il Re. [s. d.] – ‘Sua Reale Maestà [...]. I bisogni de’ popoli, o Sire, lo sviluppo delle cognizioni, che in simili incontri suole avvenire, facevan desiderare a tutti per compiacimento del vostro amore, per lo bene della nazione, per maggiore solidità e stabilità del Vostro Real Trono, per alleviamento delle vostre immense cure, che crescono a misura de’ bisogni di tutti; facevan, dico, desiderare una costituzione piena di saviezza e di virtù; ma qual Costituzione più degna e confacente alla nostra nazione, che lega maggiormente i popoli al di loro Re, ed il cuore del di loro Principe alla nazione tutta, quanto quella adottata da Sua Maestà Cattolica per le Spagne, e sanzionata da Vostra Reale Maestà e da tutto il Regno subito accettata? V. M. si uniformò subito a’ desideri ed a’ bisogni della nazione; subito si è costituito un consiglio provvisorio; subito, qual altro Mosè, avete aderito a’ consigli di Jetro, avete dato gli ordini per la costituzione del parlamento della Nazione, e par che dicessino a tutti come il Santo Giosafatto Re di Giuda disse a’ giudici da lui costituiti: <Badate a quel che fate giacché voi non esercitate la giustizia dell’uomo, ma quello del Signore; e tutto quello che avete giudicato ridonderà sopra di voi. Sia dunque il timore del Signore con voi, e fate tutto con diligenza, imperciocché presso il Signore Iddio non v’è iniquità, né eccezione di persone; né cupidigia di doni>¹⁷⁸⁷. Qual’epoca è mai questa più felice per la Nazione, più gloriosa per V. M.? Hanno acquistato i popoli i diritti più affettuosi nel cuore di V. R. M. e voi i titoli più gloriosi di amore ne’ cuori di tutta la nazione. I popoli si considerano tanti figli innanzi

¹⁷⁸⁷ Per queste parole di Giosafat, Re di Giuda, si veda il *Secondo libro delle Cronache* (XIX, 6), in: *La Sacra Bibbia. Antico testamento. I. Libri storici*. A cura di Enrico Galbiati (con la collaborazione di Angelo Penna e Piero Rossano), Torino, Utet, 1973, p. 605.

al vostro Real Trono, e voi assiso su dell'istesso, fondato sopra basi le più ferme, e le più stabili della virtù e della giustizia, vi consolate di essere attorniato dall'amore e dalla confidenza de' vostri figli. Il vostro Trono più augusto e più maestoso, ma più confidente per la nazione, più facile al suo accesso, più fermo e più possente, ma più misericordioso per prestare l'aiuto, il conforto, la grazia al povero, al debole, al bisognoso. [...] Umilissimo e devotissimo servitore e suddito fedelissimo, **Giuseppe M. Vescovo di Gerace**''' (GCRDS, n. 49, sabato, 2 settembre 1820, pp. 201-202).

162. "Notizie interne – Con l'ultima spedizione, partita per la Sicilia sabato scorso, s'imbarcò S. E. il signor Tenente generale Florestano Pepe, fratello del Generale in capo. Il generale Florestano Pepe è nominato Comandante generale delle armi ne' Reali Domini oltre il Faro. Quel generale fece lungo tempo la guerra nella Spagna e nel Settentrione. Nella guerra di Spagna guadagnò la croce della Legione di Onore sulla breccia di Tarragona alla testa di una colonna di francesi. Era egli allora nello stato maggiore del maresciallo duca di Albufera. Fu nell'assedio di Valenza con le truppe napoletane, e fu incaricato di scortare in Parigi il capitano generale Blake, fatto prigioniero in quella campagna. Nella ritirata di Mosca, comandò la bella brigata di due reggimenti di cavalleria della Guardia napoletana, i quali salvarono l'imperatore Napoleone presso Wilna. In quella ritirata il general Pepe ed i due colonnelli, duca di Roccaromana e principe di Campana diedero prove di straordinario coraggio, malgrado che i geli avessero fatto loro perdere o mani o piedi o dita. Posteriormente il generale Florestano Pepe si rinchiuse in Danzica, e sebbene non guarito servì con singolare attività ed intelligenza insieme con tutti i generali francesi, i quali rendettero in quei giorni onorate testimonianze alle valorose truppe napoletane, fatte degne degli elogi del prode ed intrepido general Rapp, comandante di Danzica" (GCRDS, n. 51, martedì, 5 settembre 1820, p. 207).

163. "Notizie interne – Napoli, 5 settembre. Sono stati nominati deputati al parlamento per la provincia di Napoli, i signori: Giambattista Bausan, capitano di vascello della Marina Reale; Alessandro Begani, maresciallo di campo; Sua Eminenza il cardinale di Santa Chiara, Giuseppe Firrao; Alessio Pelliccia, sacerdote secolare; cavalier Melchiorre Delfico; Tito Berni, avvocato; cavalier Pietrantonio Ruggieri, avvocato; cavalier Matteo Galdi; Cesare Ginestous, negoziante. Sono stati nominati supplenti de' deputati al parlamento per la provincia di Napoli i signori: Ferdinando Visconti, colonnello; Nazzario Colaneri; Lorenzo Boccapianola"¹⁷⁸⁸ (GCRDS, n. 51, martedì, 5 settembre 1820, p. 207).

¹⁷⁸⁸ Per tutte queste personalità, si veda: *Indice biografico*.

164. "Notizie interne – 'Noi, Francesco, Duca di Calabria Principe ereditario e Vicario Generale, considerando la necessità di dare all'armata nazionale un'attitudine imponente per far rispettare l'indipendenza della Nazione stessa; veduto che con la coscrizione ordinaria non può prontamente ottenersi il nobile oggetto di offrire in un istante un'armata agguerrita; considerando che il Regno non manca di bravi, i quali nelle guerre passate han lasciato ammirare in paese straniero il loro coraggio e la loro intrepidezza, e che l'appello di questi bravi sotto i regi vessilli farebbe conoscere qual è il sentimento dell'onore presso di un popolo energico; considerando d'altronde che, domandando a questi bravi un servizio straordinario, è giusto per un ritorno di benevolenza che la Nazione s'incarichi del bisogno delle loro famiglie; d'accordo con la Giunta Provvisoria di governo; abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue: Art. 1. Sono straordinariamente chiamate per far parte dell'armata attiva tutti quelli che hanno servito dopo il 1806 in un'arma qualunque [leggi: nelle armate napoleoniche], e che non hanno oltrepassata l'età di quarant'anni. Art. 2. Il servizio straordinario ch'essi sono chiamati di fare nell'armata attiva, non oltrepasserà la durata di soli sei mesi. Napoli, **3 settembre 1820**. FRANCESCO, Vicario Generale. Il Segretario di Stato, ministro della Guerra, CARRASCOSA"(GCRDS, n. 51, martedì, 5 settembre 1820, p. 208).

165. "Notizie interne – 'Noi, Francesco, Duca di Calabria, Principe Ereditario Vicario Generale, [-] conoscendo che la forza di un governo costituito consiste meno nell'armata permanente che nelle milizie nazionali, le quali sono il primo e principale appoggio della forza pubblica; considerando [:] che le milizie nazionali del regno han fatto conoscere alla Nazione tutti i vantaggi della loro istituzione; che per rendere questa forza imponente, bisogna estenderne ed ampliarne la organizzazione già adottata [-] d'accordo colla Giunta Provvisoria di governo; abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue:

Art. 1. I reggimenti di milizie attualmente esistenti nelle provincie sono conservati secondo lo stato della loro attuale organizzazione. Art. 2. Oltre i militi attualmente esistenti, sarà levata in ogni provincia una legione, composta d'individui della età di 21 fino a quarant'anni, che non siano militi attuali, né chiamati a far parte dell'armata attiva. Art. 3. Per ora, e finché il tempo abbia permesso una organizzazione più esatta, si seguirà il sistema adottato per le milizie, di ripartirsi i legionari per circondari, per distretti, e provincie. Art. 4. I legionari sceglieranno tra loro i capi col modo seguente [:] Dieci soldati legionari sceglieranno il loro caporale. Venti soldati legionari sceglieranno il sergente. I caporali e sergenti di una compagnia sceglieranno il tenente e il sottotenente. I tenenti, sottotenenti, sergenti e caporali sceglieranno il capitano. Il tenente, sottotenente, e capitano sceglieranno i rispettivi sergenti maggiori. Il capitano sceglierà il foriere. I capitani di un battaglione

presenteranno al governo una terna, fra la quale sarà nominato il maggiore. I capitani ed i maggiori presenteranno al governo una terna, tra la quale saranno scelti i colonnelli. Tutti quest'individui debbono essere della classe dei legionari. Il governo nominerà gli aiutanti maggiori, i quartiermestri, gli aiutanti sottufficiali, ed il tenente colonnello, che saran presi dalla linea [...]. Art. 5. Sono esclusi dal servizio delle legioni: i sacerdoti, così secolari che regolari, quelli che sono *in sacris*, ed i regolari professi; gl'impiegati civili, giudiziari, ed amministrativi [...]. Napoli, 3 settembre 1820. FRANCESCO, Vicario Generale. Il Segretario di Stato, ministro della Guerra, CARRASCOSA''(GCRDS, n. 51, martedì, 5 settembre 1820, pp. 208-209)¹⁷⁸⁹.

166. "Notizie interne – 'Noi, Francesco, Duca di Calabria, Principe Ereditario e Vicario Generale, volendo prendere in considerazione i reclami di quegli ufficiali che per le circostanze dell'ultima campagna d'Italia si trovano destituiti da' loro impieghi, e dar loro un mezzo come potersi rendere co' loro servizi degni di considerazione presso di noi e presso la nazione; volendo inoltre abilitare quegli individui che come esteri si trovano dimessi da' gradi di ufficiali che occupavano nell'esercito napoletano, e desiderando infine di rendere utili allo Stato i servizi di tanti benemeriti ufficiali che per varie circostanze si trovano addetti al seguito delle piazze, o alla 3.za e 4.ta classe, con migliorare nel tempo stesso la di loro posizione; di accordo con la Giunta Provvisoria di governo; sulla proposizione del nostro segretario di Stato ministro della Guerra; abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue: Art. 1. Tutti gli uffiziali che nella campagna del 1815 o posteriormente furono destituiti da' loro impieghi, o che anche dopo di quell'epoca furono congedati come esteri, sono abilitati a poter servire, se lo vogliono, da volontari nell'attuale spedizione di Sicilia nel modo che verrà prescritto. **Napoli**, 30 agosto 1820. FRANCESCO, Vicario Generale. Il Segretario di Stato, ministro della Guerra, CARRASCOSA''(GCRDS, n. 51, martedì, 5 settembre 1820, pp. 209-210)¹⁷⁹⁰.

II. Riprende la controffensiva del colonnello Costa contro le 'guerriglie' (7 settembre) ed a Palermo la Giunta non riesce a sedare nuovi tumulti (7-12 settembre 1820)

Si è visto come nel corso della prima fase delle 'guerriglie' palermitane contro la Sicilia sud-orientale (ancora sotto l'autorità del

¹⁷⁸⁹ La questione delle esigenze militari fu uno degli argomenti tratti in campo per giustificare gli impedimenti alle vestizioni religiose decisi dalla *Giunta Provvisoria*.

¹⁷⁹⁰ SANSONE, *La Rivoluzione del 1820 in Sicilia...*, cit., pp. 209-210.

Principe Ruffo di Scaletta, Luogotenente generale in Sicilia) le truppe fedeli a Napoli si fossero dovute ritirare a Messina, per mancanza di forze adeguate a fronteggiare tale offensiva. Ricevuti rinforzi dalla Calabria, il colonnello Costa, alla testa di 2000 soldati si era potuto muovere verso Catania, riuscendo a far arretrare le *guerriglie* ed infliggendo loro una definitiva sconfitta a Caltagirone, dove entra il 19 agosto, accolto dal vescovo e da alcuni nobili.

Al seguito di questi eventi, molte altre città (Piazza Armerina, Castrogiovanni, Vizzini, Terranova, Leonforte, Licodia, Mirabella, Nicosia, Niscemi) abbandonarono Palermo ed il partito dell'indipendenza. A tal proposito si veda, qui, *infra*, il *Rapporto* – pubblicato con notevole ritardo sul *GCRDS* (il 9 settembre), con un commento, di Emanuele Taddei – che lo stesso colonnello Costa aveva inviato al principe Ruffo di Scaletta (in data 21 agosto), dove riassumeva gli eventi, senza peraltro far cenno alle critiche precedentemente da lui rivolte ai suoi superiori, per non aver per tempo tenuto conto dei suoi avvertimenti e delle sue richieste.

Anche in questa occasione, il Luogotenente Generale inviava ordini al Costa per sottoporre a contibuzioni le città a lui resesi. Ma il colonnello (il 3 settembre) rispose nobilmente di non aver alcuna intenzione di vessare ulteriormente comunità tanto "*immiserite dalle orde di Palermo*", fra l'altro ammonendo a non perseguire quella politica repressiva che già aveva mostrato la sua fallacia nella politica che i Francesi avevano tenuto in varie occasioni sia in Germania che in Spagna ed in Italia¹⁷⁹¹. Successivamente, però, lo stesso Costa, privo di ogni sostegno da Napoli e dal Ruffo, dovette adattarsi a reperire i mezzi di sostentamento delle sue truppe con pesanti imposizioni. Ormai, comunque, la sua marcia era inarrestabile. Il 7 settembre, sconfisse l'ultimo baluardo dei Palermitani, in una battaglia in cui il colonnello Orlando (mentre ancora il principe di San Cataldo non osava intervenire) invano lottò strenuamente.

Allora, la *Giunta* palermitana cercò di nascondere la gravità dell'evento, pubblicando il 9 settembre la falsa notizia che il colonnello Palmeri era volato in soccorso dell'Orlando infliggendo al nemico una cocente sconfitta¹⁷⁹². Tuttavia, la falsa notizia venne subito smentita, di lì a due giorni, dal *Giornale Patriottico di Sicilia*¹⁷⁹³. Ripresero forza i tumulti e le violenze delle masse scatenate nella ca-

¹⁷⁹¹ *Ibidem*, pp. 157-158.

¹⁷⁹² *Ibidem*, p. 161.

¹⁷⁹³ *Ibidem*, l. c.

pitale, guidate soprattutto dalla Corporazione dei conciapelli. Anche in questa occasione, le misure per punire i responsabili vennero prese dalla *Giunta*, ma non potevano ristabilire le sorti del conflitto contro le armate del Costa.

La precarietà della situazione indusse i malintenzionati proprio a peggiori episodi di violenza. Nella stessa notte del 9 settembre vennero assaliti a fucilate un ufficiale, che restò ucciso, ed altri militi della *Guardia civica*. Il principe di Villafranca allora incaricò il colonnello Requisenz di adunare un Consiglio di guerra. I due responsabili dell'uccisione (appartenenti alla suddetta Corporazione o maestranza dei conciapelli, gruppo fra i più agitati e violenti) vennero giustiziati e le loro teste esposte su picche. L'episodio testimonia il contrasto fra la *Giunta* e queste maestranze, le quali però, alla fine, prenderanno il sopravvento sugli indipendentisti moderati.

Riguardo alla situazione esterna, l'ultima *guerriglia* di cui disponeva Palermo (a suo tempo inviata contro Siracusa, sotto la guida del generale Gaetano Abela, già nel dimostratosi valido combattente)¹⁷⁹⁴ ormai non poteva in alcun modo capovolgere le sorti militari dell'indipendentismo siciliano. Del resto, Abela aveva provato personalmente l'impossibilità di tenere a freno la violenza dei suoi stessi contingenti, di cui una parte si ammutinò e, intenzionata a disertare, arrivò fino a sparare, uccidendo alcuni commilitoni e ferendo lui stesso. Scampato all'estremo pericolo, Abela riuscì però a riprendere il comando della situazione ed a sottoporre al tribunale di guerra i responsabili.

Riorganizzata in qualche modo la *guerriglia*, Abela si era accinto, l'8 settembre, ad unirsi alle truppe del colonnello Orlando. Appresa però la disfatta di quel contingente, si fermò a Licata, dove riorganizzò le sue truppe, ma alcuni soldati anche qui si macchiarono di altri crimini, malgrado la buona accoglienza fatta loro dalla popolazione. La *Giunta* provvisoria di Licata reagì fermamente a queste violenze, non soltanto imprigionando lo stesso Abela, ma inviando una relazione dei fatti alla *Giunta* di Palermo (datata al 12 settembre) e sollecitando lo stesso principe di Villafranca a venire a pacificare la situazione¹⁷⁹⁵.

Ma mentre la *Giunta* di Palermo vedeva disgregarsi tutta la sua organizzazione militare, intanto il colonnello Costa marciava rapidamente sulla capitale, dove nessuno era ormai capace di provvedere sia al vettovagliamento della città, sia ad un minimo di ordine pubblico e tanto meno alle esigenze di una difesa militare. Si potrebbe dire

¹⁷⁹⁴ Si veda: *Indice biografico*.

¹⁷⁹⁵ SANSONE, *La Rivoluzione del 1820 in Sicilia...*, cit., p. 166.

che qui Palermo anticipi quello che di lì a pochi mesi sarebbe stato il destino della stessa Rivoluzione costituzionale del Regno delle Due Sicilie nel suo complesso. In questo settembre del 1820, Palermo sembra in realtà anticipare la sorta di spettacolo tragi-comico dei febbrili lavori di elaborazione istituzionale del Parlamento napoletano nel gennaio-marzo 1821, quando gli Austriaci saranno ormai 'alle porte'.

Infatti, a niente servì che la *Giunta* palermitana si fosse dedicata, sin dai primi giorni di settembre, con disperata energia non solo a fronteggiare il disordine interno (con un estremo tentativo di rimettere insieme una *Guardia civica*, che pure riuscì a prevenire i peggiori eccessi delle masse esasperate), ma anche a cercare soluzioni di riforma del sistema politico. Tutto vano, in quelle circostanze. Anche la risoluzione della *Giunta provvisoria* palermitana che il 5 settembre assume il pretenzioso titolo di *Suprema Giunta Provvisoria di Governo*¹⁷⁹⁶ e quindi discute ed approva il progetto di istituire le *segreterie di Stato* (degli *Affari esteri*, delle *Finanze*, *Grazia e Giustizia*, dell'*Interno*, di *Guerra e Marina*). Non bastandogli, il giorno successivo la *Giunta* crea inoltre un *Comitato* di dodici persone, scelte dal suo stesso ambito, con il fine di convocare al più presto il *Parlamento* (onde passare dall'organizzazione provvisoria ad un regime stabile). Sintomo della inconsistenza di questi propositi di riforma è che cadesse nel vuoto l'invito ai comuni della Sicilia occidentale ad inviare loro rappresentanti per prender parte a tutte le riunioni e deliberazioni della stessa *Suprema Giunta Provvisoria di Governo*¹⁷⁹⁷.

Intanto, sul fronte opposto, a Napoli, sul numero 59 del *GCRDS*, il 14 settembre l'editorialista Taddei riprende la polemica contro gli avvenimenti di Palermo, iniziata – come si è visto (qui, *supra*, i paragrafi antologici 148-149) – sul n. 33 (del 15 agosto), poi proseguita sui numeri 39 (del 22 agosto), 47 (del 31 agosto) e 55 (del 9 settembre). Ed appunto su questo n. 55, era apparso il *Rapporto* del colonnello Costa, descrivente la riconquista di Caltagirone.

Nella ripresa della polemica anti-palermitana, ora, sul n. 59 del foglio ufficiale, l'editoriale di Taddei completa il resoconto dell'azione di Florestano Pepe, il quale – partito da Milazzo – si era diretto a Cefalù da cui poi far convergere la sua manovra attorno a Palermo. L'azione militare era sostenuta a spese delle popolazioni locali, in quanto il poc'anzi ricordato Commissario Civile, un certo Massone, provvedeva alle necessità logistiche rastrellando risorse a Messina,

¹⁷⁹⁶ *Ibidem*, cit., p. 115.

¹⁷⁹⁷ BIANCHI, pp. 169-170.

Catania, Lentini e poi a Siracusa, imponendo ovunque tassazioni e consegna di derrate per le truppe napoletane¹⁷⁹⁸.

La situazione a Palermo, – verso cui convergono Florestano Pepe ed altri contingenti (fra cui appunto quello del colonnello Costa) – ora è valutata tanto grave dalla *Giunta Provvisoria* palermitana da indurla a prendere più immediate decisioni. Non potevano bastare infatti né la risoluzione presa il 5 settembre di cambiare il proprio titolo da Provvisoria a *Giunta Suprema*, né quella del giorno successivo, di eleggere un comitato di dodici persone incaricate di elaborare opportune misure per dare un esito istituzionale alla crisi contro Napoli, eventualmente ripristinando l'antico Parlamento isolano¹⁷⁹⁹.

Va infatti precisato che – consapevole della mancanza di possibilità di attuare tale Restaurazione – in questi frangenti il principe di Villafranca sentì il bisogno di rivolgersi direttamente a Napoli. E precisamente al ministro degli Esteri, il duca di Campochiaro, al quale il 7 settembre indirizzò un messaggio per giustificare le ragioni che avevano alimentato a Palermo la diffidenza sulle intenzioni del governo napoletano. Frattanto la situazione interna della capitale siciliana precipitava ulteriormente. Alcuni disordini e l'uccisione di ufficiali e soldati (la notte del 9 settembre) suscitarono lo sdegno della *Giunta Suprema* e la reazione della *Guardia d'Interna Sicurezza*. Si rendevano ormai inevitabili pene esemplari per i colpevoli, che vennero arrestati dal console della stessa Corporazione dei conciapelli (protagonista di tanti fatti e misfatti nella città). Parte di costoro, assieme ad alcuni membri della *guerriglia* di Abela (come si è visto ammutinatisi al loro comandante), furono il giorno 10 condannati alla pena capitale, in parte fucilati, in parte impiccati, come poi avvenne due giorni dopo¹⁸⁰⁰.

In quello stesso giorno 10 di settembre rientrava a Palermo la deputazione inviata a Napoli, i cui membri (appunto il conte di San Marco, il duca di Cumia, don Mercurio Tortorici ed il console Fulgo) riferirono alla *Suprema Giunta Provvisoria* le proposte fatte dal Vicario, che il principe di Villafranca dichiarò da accettare e condividere. Su questa base iniziarono le trattative con Florestano Pepe, i cui termini vennero definiti da un comitato ristretto, designato il 12 settembre dalla *Giunta* palermitana, composto dal principe della Pandolfina, dal marchese di Raddusa, dal cavalier Niccolò Palmeri, dal dottor Antonio Torretta, dal barone Ignazio Ventura e dallo stesso Giovanni

¹⁷⁹⁸ SANSONE, *La Rivoluzione del 1820 in Sicilia...*, cit., p. 115.

¹⁷⁹⁹ *Ibidem*, l. c.

¹⁸⁰⁰ *Ibidem*, p. 118.

Aceto. Nel contempo la Giunta rafforzò le direttive date alla *Guardia d'Interna Sicurezza* di vegliare all'ordine interno¹⁸⁰¹.

167. *“Rapporto [...] a S. E. il Signor Principe di Scaletta. Quartier generale di Caltagirone. 21 agosto 1820 [...] Eccellenza [...] Il passo falso delle guerriglie organizzate in Palermo hanno accelerato il disinganno di questi popoli, poiché quelle orde senza direzione e senza freno si son date a devastar campagne, distruggere edifici ed assassinar le genti. [...] I fautori della causa di Palermo non hanno altro merito che quello della sedizione; ma per il resto sono poveri d'ingegno, e meritano disprezzo. Caltagirone nella sua vertigine imponeva a mezza Sicilia, poiché non vi è stata città e distretto che avesse spiegato tanto entusiasmo. Si parlava e si giurava ne' templi e nelle unioni di morire per la causa dell'indipendenza: e tutto era a ciò disposto. Tre mila uomini erano armati e forniti di quantità eccessive di munizioni. Un'orda di 150 Palermitani, comandata dal barone Sambuci era la continua fiaccola della rivoluzione di Caltagirone. Ma, cosa incredibile!, tutto questo apparato terribile sparì alla lettura delle mie lettere, delle mie circolari e de' miei ordini del giorno. Sambuci, vedendo gli abitanti perplessi ed atterriti dalle mie minacce, pensò darsi co' suoi alla fuga. Gli abitanti di Caltagirone conobbero l'inganno, ed alle due dopo mezzanotte mi spedirono un messo demandando grazie. [...] L'arrivo del messo [...] convertì l'entusiasmo in rabbia; ma io fui contento del felice avvenimento e feci conoscere a' soldati la loro maggiore gloria. La mattina del 29, a giorno chiaro, fui innanzi a Caltagirone. Tutti gridavano pace. Il rispettabile vescovo co' buoni nobili della città, poiché i cattivi eran fuggiti, venne ad incontrarmi fuori dell'abitato col terrore sparso sul viso; ma io lo abbracciai, lo accolsi e, profittando del bello e spazioso ingresso che mette nella città, feci defilare la mia colonna la quale era magnifica per la tenuta e per lo spirito da cui era animata, e rendetti gli onori dovuti al vescovo. Questo spettacolo produsse in tutta la numerosa popolazione giubilo eccessivo e sottomissione profonda [...]. Entrato in città, mi diedi a riconoscere tutto quello che poteva riguardare la sicurezza della truppa, e indi cominciai il lavoro politico e salutare. Ho disarmato in primo tutti gli abitanti. Ho preso conto di tutti i sediziosi e capi rivoluzionari, che meritano punizione. Ho rassicurata la buona gente.*

Ho fatto scrivere da per tutto per sottoporsi alle armi legittime del Principe, e dopo 24 ore sono accorse le deputazioni di Piazza, Vezzini, Terranova, Leonforte, Licosia, Mirabella ed altre. [...] Ho l'onore di rimettere a V. E. alcune lettere di Palermo intercettate. Patti merita un esempio, e prego V. E. di

¹⁸⁰¹ *Ibidem*, p. 119.

riserbarlo per il mio ritorno. Il generale Abela si trova in Palermo ferito, dopo essersi rissato co' suoi subordinati. Quell'orda commise mille delitti in Mistretta. Gli abitanti [...] si rivoltarono, sacrificarono 150 de' malviventi ed in quella zuffa Abela fu ferito. [...] Tutti i comuni sottomessi saranno disarmati, ma le armi saranno restituite in poco numero a tutti i buoni cittadini che compongono la guardia di sicurezza.[...]. Il colonnello Costa''(GCRDS, n. 56, lunedì, 11 settembre 1820, p. 226).

III. *Il GCRDS ancora esalta la fedeltà della Sicilia orientale alla costituzione, e rinnova le accuse al clero palermitano ora denunciando anche la partecipazione di alti prelati all'insurrezione autonomista (13-14 settembre 1820)*

La polemica contro il movimento indipendentista palermitano continua sulle pagine del foglio ufficiale, anche successivamente alla pubblicazione (procrastinata all'11 settembre) dell'auto-celebrativo rapporto che il colonnello Costa invia il 21 agosto al *Luogotenente generale* in Sicilia, Principe Ruffo di Scaletta. Tuttavia, sul n. 59, del 14 settembre 1820, reiterando l'evocazione dell'arrivo di Pepe a Messina e delle operazioni del colonnello Costa, il GCRDS lascia trasparire l'ammissione che, anche nella fase più violenta sviluppata all'interno della Sicilia dal movimento indipendentista palermitano, non aderivano – come invece si pretendeva a Napoli – solo preti reazionari, baroni interessati alla perpetuazione di privilegi e delinquenti comuni. Il foglio ufficiale in questa data lamenta infatti l'adesione a Palermo data dal vescovo di Lipari, Carlo Maria Lenzi.

168. *“Notizie interne – ‘Sua Eccellenza il tenente generale Florestano Pepe, comandante delle truppe attive nella Sicilia ulteriore, giunse in Messina, il 5 del corrente alle 7 della mattina. La truppa di spedizione era andata a sbarcare in Milazzo, punto più acconcio alla celerità ed al compimento delle operazioni militari. Quel generale dovea mettere alla vela il di 7 per raggiungere le sue truppe. Il prode colonnello Costa entrò in Caltanissetta [sic] la mattina del giorno 5. Alla partenza del corriere non era peranco giunto in Messina il rapporto ufficiale degli avvenimenti che aveano avuto luogo nell'occupazione di quella città. Nelle valli di Trapani, di Siracusa, di Catania e di Messina si attendea con singolare fervore alla nomina dei deputati al parlamento.*

I giornali e tutte le notizie che ci arrivano dalla Sicilia ci farebbero per fino obliare gli errori de' travati in grazia del nobile trionfo che in gran parte di quell'isola hanno avuto il disinteresse, i sani principii, la rispettosa obbedienza alle leggi, l'amore per la vera libertà nazionale, la sincera divozione

all'augusta dinastia de' Borboni e la viva gratitudine per il Re e per l'amatissimo suo figliuolo Duca di Calabria [...].

La Nazione, la quale dovrà presto obliare gli errori dei palermitani e delle popolazioni per essi traviate, non oblierà mai la nobile condotta dei messinesi, de' trapanesi, de' catanesi e de' siracusani. I nostri più tardi nipoti rammenteranno con riconoscenza le virtù di quelle e delle altre città, le quali segnarono l'era della nostra novella libertà mostrandosi degne di goderne il beneficio, nel giorno della seduzione e del pericolo.

Informato il governo che Carlo Maria Lenzi, vescovo di Lipari, ha ultimamente abbandonato la sua sede per recarsi in Palermo, ha ordinato il sequestro sopra tutti i beni di quella mensa vescovile. È doloroso, che un vescovo uscito dal seno dei Cherici Regolari delle Scuole Pie, ordine in tutti i tempi rispettabile per dottrina, per sociali virtù, per divozione ed ubbidienza al Re ed alle leggi, e per professione dei più saggi principii, abbia in un punto obliato i doveri di ministro del santuario, di suddito e di cittadino per andare a rifuggirsi all'ombra della sanguinosa indipendenza palermitana. Per onore dei ministri del santuario, dobbiamo aggiungere che il suo esempio non ha trovato imitatori [E.T.] "(GCRDS, n. 59, giovedì, 14 settembre 1820, pp. 241-242).

Gli eventi che precedono l'apertura del Parlamento visti dalle pagine del *foglio ufficiale* nella prospettiva di un'urgente difesa sul fronte interno e di un'ormai palese deriva interventista imposta da Vienna alla diplomazia delle Potenze europee (1-18 settembre 1820)

- I. *Nell'aspra polemica contro Palermo (1-13 settembre 1820), tra annunci di testi costituzionali ed inserzioni commerciali, il GCRDS comunica i cambiamenti ai vertici della diplomazia napoletana, il reclutamento delle Legioni, l'estensione ai militari 'ex-murattiani' dei benefici previsti per quelli borbonici, i primi elenchi di eletti al Parlamento*

Il 5 settembre il GCRDS pubblica il decreto di destituzione (del 1 settembre) dell'ambasciatore napoletano a Parigi, Fabrizio Ruffo, principe di Castelcicala, per aver ricusato il giuramento sulla Costituzione adottata nel Regno delle Due Sicilie, di cui era lì rappresentante diplomatico. Per analoghi motivi si destituisce il principe Alvaro Ruffo, ambasciatore a Vienna. È un primo sintomo delle difficoltà che sul piano internazionale, oltre che su quello interno, agitano il Governo provvisorio napoletano, condizionandone le scelte ben oltre la tranquillità che il giornale ufficiale si sforza ancora di evocare sia con elusioni delle maggiori questioni, sia con esortazioni alla concordia, sia con enfasi retorica sull'entusiasmo delle popolazioni per una difesa della nazione che comunque tutti avvertono come un'urgente necessità.

Ben diversa era infatti la situazione internazionale che si era venuta determinando per il crescente successo che – quantunque non senza residuali ostacoli – stava incontrando la strategia interventista di Vienna. Ormai Metternich poteva persino ostentare sicurezza nel successo della sua azione. Nel dispaccio del 1 settembre a Vincent, allora a Parigi, il Principe si dichiara infatti del tutto sicuro della comune posizione assunta in merito con la Prussia e la Russia. Tuttavia, è una certezza ostentata più che intimamente sentita, nel senso di una percepibile preoccupazione che lo stesso Metternich dimostra sia verso le intenzioni liberal-costituzionali ed 'indipendentistico-nazionalitarie' di Capodistria e di Pozzo di Borgo (che non desistevano dall'influenzare in tal senso lo *Czar*, allontanandolo dalle intenzioni

austriache), sia nei confronti dell'atteggiamento incerto ed oscillante della diplomazia francese, ancora intenzionata, secondo i progetti di Pasquier, ad ottenere maggiori vantaggi nel richiedere garanzie sul futuro assetto istituzionale di Napoli¹⁸⁰².

Timori del resto tutt'altro che infondati. Fra l'altro, le notizie da Londra dello stesso Esterhazy (che il 3 settembre informa Metternich) rivelano il tentativo russo di insospettire il governo francese sulle ambizioni austriache ed inglesi, mascherate dietro i propositi legittimisti di intervento. *"Monsieur Decazes m'a confié que le général Pozzo di Borgo avait rendu le Cabinet français attentif à l'influence de l'Autriche à Naples et à celle de l'Angleterre en Sicile, en ajoutant qu'il blâmait l'ascendant qu'exorçait [sic] ce Ministre sur l'esprit du Duc de Richelieu"*¹⁸⁰³.

Il 3 settembre Metternich conferma ad Esterhazy che la Francia concepisce un suo ruolo esclusivo nelle cose d'Italia, come risulterebbe dalle parole dell'ambasciatore francese Blacas presso la Santa Sede. In un lungo incontro con Consalvi, Blacas ha manifestato la convinzione *"qu'il était, selon lui, de la dignité de la France de jouer un rôle actif dans la decision des affaires de Naples"*, ancorché non attraverso un esercito, di cui non disponeva a sufficienza, ma di una squadra navale¹⁸⁰⁴.

Il 5 settembre, il conte Henri de Bombelles, scrive da San Pietroburgo a Metternich per comunicargli il rifiuto di Alessandro I di incontrarsi con l'Imperatore d'Austria, e nell'occasione riporta sia il convincimento espressogli da Nesselrode sull'evasività delle risposte di Castlereagh alle proposte russe di una conferenza fra le Potenze, sia l'opinione espressagli dal rappresentante francese (il conte de La Ferronnays) sull'inopportunità di coinvolgere altri Stati italiani nell'intervento austriaco a Napoli, anche perché la stessa Santa Sede non risulta affatto disposta a far transitare l'esercito austriaco attraverso lo Stato della Chiesa¹⁸⁰⁵.

Di riflesso a queste decisioni, frattanto, nel complessivo quadro delle fragili speranze¹⁸⁰⁶ che animavano il regime costituzionale, a Napoli intervengono cambiamenti ai vertici del corpo diplomatico

¹⁸⁰² METTERNICH, [Dispaccio a Vincent] *Vienne, le 1 septembre 1820*, in: *APDS, V. 2*, pp. 147-149.

¹⁸⁰³ ESTERHAZY, [Dispaccio a Metternich] *Londres, le 3 septembre 1820*, in: *Ibidem*, p. 150.

¹⁸⁰⁴ METTERNICH, [Dispaccio a Esterhazy] *Vienne, le 3 septembre 1820*, in: *Ibidem*, p. 154.

¹⁸⁰⁵ BOMBELLES, [Dispaccio a Metternich] *St. Pétersburg, 24 août-3 septembre 1820*, in: *Ibidem*, p. 159.

¹⁸⁰⁶ ALBERTI, pp. lxii-lxix.

(affidato dal 6 luglio 1820 alla direzione di Ottavio Mormile, duca di Campochiaro). Fragili speranze di poter cambiare in alcunché la situazione, non ultimo a motivo dell'atteggiamento stesso della diplomazia napoletana, quale risulta dai dinieghi opposti alla richiesta di prestare giuramento alla Costituzione napoletana sia, il 27 luglio, dal principe Alvaro Ruffo (ambasciatore a Vienna), sia, il 15 agosto, dal principe di Castelcicala [Fabrizio Ruffo], ambasciatore a Parigi¹⁸⁰⁷. Il principe Alvaro Ruffo doveva infatti diventare uno dei cardinali di una volutamente esibita ostilità che Metternich dimostra nei confronti dei rappresentanti diplomatici inviati da Napoli, al fine di delegittimarli, sia rifiutando di riceverli, sia addirittura impedendo che arrivino a Vienna. E proprio in Alvaro Ruffo, Metternich troverà un prezioso ausiliario per predisporre a Lubiana il futuro voltafaccia di Ferdinando nei confronti della Costituzione 'ispano-napoletana', da lui tanto solennemente giurata a Napoli.

Dal canto suo, il principe di Castelcicala aveva ricusato il suo trasferimento a Madrid, preferendo rimanere a Parigi, a brigare in senso anti-costituzionale. Un caso diverso, a sé stante, è poi quello di Antonino Maresca, duca di Serracapriola, il quale – dalla sua sede di ambasciatore a San Pietroburgo – scriveva una lettera privata a Ferdinando, asserendogli che giurerà (come difatti avvenne, il 1 settembre) solo per obbedirgli, ma pregandolo di tenere questo suo scritto segreto, per distruggerlo all'occorrenza. Invece Ferdinando comunica alla *Giunta Provvisoria* questa decisione, lodando Serracapriola (confermandolo nella sede) e privando invece della carica e dello stipendio sia Alvaro Ruffo che Castelcicala¹⁸⁰⁸.

Le nuove nomine riguardarono anzitutto Gennaro Barile Spinelli, principe di Cariati, dapprima a Vienna (dove però Metternich si rifiutò appunto di riceverlo, per cui quella sede rimase senza rappresentanza), quindi a Parigi (a metà settembre, come ambasciatore straordinario). Comunque anche qui – essendo il governo francese in quel momento allineato con Vienna – il principe di Cariati venne ricusato, per cui la rappresentanza a Parigi venne ufficiosamente impersonata dal cavalier Francesco Brancia, con funzioni di semplice 'incaricato di affari'.

¹⁸⁰⁷ Si vedano, rispettivamente, sia la dichiarazione di Alvaro Ruffo, letta nella terza adunanza del Parlamento napoletano, il 4 ottobre (*APDS, I*, pp. 206-207), sia il rapporto del Segretario di Stato, ministro degli Affari esteri, Duca di Campochiaro, del quale si diede notizia nell'*Adunanza* del 25 ottobre (*Ibidem*, p. 457).

¹⁸⁰⁸ CORTESE, *Note 216-217*, in: COLLETTA, *III*, pp. 209-210.

A seguito di questi rimaneggiamenti, nella sede di Madrid fu allora nominato Andrea Coppola (duca di Canzano), in sostituzione di Fulco Ruffo (principe di Scilla). A Londra rimase il conte Guglielmo Costantino Ludolf, che in un primo momento era stato destinato a Costantinopoli. All'ambasciata di Londra approdò anche Fabio Albertini (principe di Cimitile), dopo che Metternich – al quale incautamente Cimitile rivelò lo scopo della sua missione presso lo *Czar*¹⁸⁰⁹ – gli aveva impedito di proseguire da Vienna verso San Pietroburgo, cui era destinato quale incaricato speciale¹⁸¹⁰. Sul trattamento riservato a Cimitile, eloquente è il *Précis sommaire des entretiens* che lo stesso Metternich redasse (presumibilmente nei primi giorni di settembre)¹⁸¹¹.

Comunque i movimenti nel corpo diplomatico napoletano si protrarrano soprattutto, in questa prima fase, dall'inizio di agosto al 10 settembre. Agli inizi, a Torino, capitale dell'allora Regno di Sardegna, venne designato (il 1 agosto) dapprima Paolo d'Ambrosio (che poi rimase a Copenhagen), quindi (il 18) Troiano Pescara, duca di Calvizzano, che però fu ricusato – per non urtare la politica di Metternich – anche da questa Corte, per cui venne destinato in Svizzera. A Roma il cavalier Giuseppe de Cesare sostituì (6 settembre) il dimissionario Tommaso Barile Spinelli, marchese di Fuscaldo. Nel regno di Baviera andò invece il marchese di Ripa (10 settembre). Nel regno di Danimarca verrà poi destinato (il 17 dicembre) il cavalier Mario Schininà, dei marchesi di Sant'Elia¹⁸¹². In qualità di segretari d'ambasciata o di legazione, furono nominati: a San Pietroburgo, l'8 agosto, Giacomo Micheroux (poi a Vienna, al seguito del marchese del Gallo, dal 10 settembre, quindi sostituito da Pietro de Angelis); a Londra, il 9 agosto, Gaetano Coppola (dei duchi di Canzano); a Berlino, il 10 settembre, Alessandro Micheroux; a Madrid, nello stesso 10 settembre, Eduardo Targiani¹⁸¹³.

Intanto, a Vienna si nutrono forti preoccupazioni sull'atteggiamento della Russia e sulle stesse difficoltà che il Parlamento inglese oppone all'intesa di Castlereagh con Metternich. Quest'ultimo si pronuncia in tal senso nella lettera che invia a Londra al suo rappresentante Esterhazy, in data 11 settembre. Appunto per le inquietudini suscitate

¹⁸⁰⁹ ALBERTI, pp. lxxxiii e ss.

¹⁸¹⁰ CORTESE, *Note* 218-223, in: COLLETTA, III, p. 210.

¹⁸¹¹ *Précis sommaire des entretiens du Prince de Metternich avec M. le Prince de Cimitille*: [Wien. Staatsarchiv: Neapel, fasc. 40], ora in: APDS, V. 1, pp. 74-78.

¹⁸¹² CORTESE, *Nota* 224, a: COLLETTA, III, p. 211.

¹⁸¹³ *Ibidem*, l. c.

dall'atteggiamento della diplomazia delle Potenze, sempre più orientata secondo la prospettiva interventista di Vienna, adesso a Napoli ci si preoccupa dell'organizzazione della difesa militare, sia riguardo alle 'Legioni' di volontari, sia in quel che concerne la necessità di coinvolgere nella difesa i militari 'ex-murattiani'. Nel complesso di questa difficile situazione vanno visti i decreti del 1-4 settembre, pubblicati sul *GCRDS* il giorno 5 seguente (assieme ad altri annunci sia di testi costituzionali, sia delle solite inserzioni commerciali), appunto relativi alle suddette sostituzioni (in particolare quella dell'ambasciatore napoletano a Vienna). Nei giorni seguenti (6-7 settembre) si pubblicano poi i primi elenchi di deputati al Parlamento.

In quel che attiene la polemica con Palermo, va ricordato – e lo si è qui precisato nei precedenti capitoli – che l'editoriale del foglio ufficiale aveva già dedicato più volte dense pagine all'argomento: sia sul n. 33 (il 15 agosto); sia sul n. 39 (il 22 agosto); sia sul n. 47 (il 31 agosto); sia pubblicando (sul n. 55, del 9 settembre) il *Rapporto* fatto al Luogotenente generale Ruffo della Scaletta dal colonnello Costa. Documento, quest'ultimo, nel quale – come si è visto – Ruffo della Scaletta descriveva la riconquista di Caltagirone e le violenze compiute dalle 'guerriglie' palermitane, tanto incontrollabili da rivoltarsi contro il loro stesso comandante (l'Abela).

Su questo sfondo, adesso riportiamo – ad illustrare le intenzioni dell'editoriale di Emanuele Taddei – il commento al sopra considerato *Rapporto* del colonnello Costa. Le parole di fuoco che Taddei scrive contro le istanze di indipendenza della Sicilia acquistano qui una luce particolare, a fronte: sia della descrizione (sul numero seguente, il n. 56, dell'11 settembre) della quieta situazione a Napoli, sia (sul n. 57, del 12 settembre) del preteso entusiasmo universale per l'imminente mobilitazione, sia della partecipazione della famiglia reale ai preparativi per la guerra.

Nel contempo, Taddei reitera considerazioni sulla spontaneità nelle Province per la mobilitazione di massa in difesa della costituzione e della monarchia, e sulla partecipazione della stessa Famiglia reale (la Principessa ereditaria ricama gli ornamenti delle insegne militari). Nelle successive pagine, il foglio ufficiale pubblica il provvedimento inteso (in vista dell'imminente impegno militare in difesa del Regno) ad estendere ai militari, ex-murattiani, del *Decennio* francese a Napoli quei benefici prima riservati solo alle truppe che in quello stesso periodo (fra 1806-15) erano rimaste fedeli al Borbone seguendo nella fuga in Sicilia.

169. "Notizie interne – 'Noi, Francesco, Duca di Calabria, Principe Ereditario e Vicario Generale, avendo il principe di Castalcicala ricusato di

prestare nella sua qualità di regio ambasciatore straordinario presso S. M. Cattolica il giuramento alla Costituzione di Spagna del 1812, adottata per lo Regno delle Due Sicilie; volendo render pubblica la nostra piena disapprovazione per un simile atto di disubbidienza alle leggi e di diffidenza dell'angusto esempio dato da S. M. il Re, Nostro Augusto Sovrano e genitore; abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue:

Art. 1. D. Fabrizio Ruffo principe di Castelcicala è destituito dalla carica, che gli avevamo conferita col decreto degli 8 agosto ultimo, di regio ambasciatore straordinario presso S. M. Cattolica. Art. 2. Egli sarà privato al tempo stesso di tutti gli onori, soldi e pensioni, che godeva in qualunque ramo del real servizio. Art. 3. Tutti i segretari di Stato e ministri sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto. **Napoli**, 1 settembre 1820. [...] Il Segretario di Stato, ministro degli Affari esteri, **Duca di Campochiaro**. [...] Con altro decreto della stessa data e per gli stessi motivi, don Carlo Ruffo, figlio del principe di Castelcicala, è destituito dalla carica di segretario di ambasciata in Madrid, a cui era stato destinato con decreto degli 8 agosto ultimo. Con decreto del 1 del corrente, S. A. R. il Vicario Generale ha nominato il duca di Canzano ambasciatore straordinario presso S. M. Cattolica' "(GCRDS, n. 51, martedì, 5 settembre 1820, p. 210).

170. "Notizie interne – 'COMANDO IN CAPO DELL'ESERCITO. Ordine del giorno. Il decreto organico della data di ieri prescrive che due cittadini per ogni cento anime debbano far parte delle legioni. In questa guisa avremo per la fine del corrente mese centomila legionari oltre a novantamila militi e quarantamila uomini di truppa. Io impegno caldamente le autorità militari a mettersi di accordo con le autorità civili per la pronta esecuzione del citato real decreto, e per esortare ancora tutti i cittadini in età da portar le armi, oltre il numero indicato, ad offrirsi volontariamente per accrescere la forza di queste sacre legioni. Esse son sacre poiché santissimo è lo scopo a cui son dirette. Esse marciar dovranno nel solo caso in cui l'indipendenza nazionale, la Costituzione e la Dinastia del nostro amatissimo Sovrano venissero contro ogni diritto minacciate dall'estero. Sono chiamati a far parte delle nuove legioni i cittadini che non siano già nelle milizie o nell'esercito. **Napoli**, 4 settembre 1820. Il Generale in capo, **Guglielmo Pepe**' "(GCRDS, n. 51, martedì, 5 settembre 1820, p. 210).

171. "Notizie interne – Annunzio tipografico: Catechismo Costituzionale per uso del regno unito delle Sicilie con nuove aggiunte del sacerdote don Gian Battista Vulpes, in 8.vo. Napoli 1820, prezzo grana 20; Costituzione politica della Monarchia Spagnuola promulgata in Cadice nel marzo del 1820, tradotta in italiano con le rispettive osservazioni, in 8.vo, Napoli 1820, prezzo grana 15"(GCRDS, n. 51, martedì, 5 settembre 1820, p. 210).

172. "Notizie interne – Annunzi tipografici. – Presso il Gabinetto Letterario al largo del Gesù nuovo si ricevono le associazioni al **Corso di politica costituzionale** del signor Beniamino Constant, tradotto dal signor Oliver Poli. Di questa opera se ne pubblicano due quaderni per settimana, ciascuna di tre fogli di carta realella di forma grande. Il prezzo è di gr. 10 a quaderno, e di gr. 14 in carta velina: il primo quaderno sarà vendibile il 29 del corrente mese. Nello stesso negozio si vende: **l'Esame della Costituzione spagnuola** del signor de Pradt, per lo prezzo di gr. 12; **Della Riforma della istruzione Pubblica nel Regno delle Due Sicilie**, libri tre, di Marco Gatti salentino, P.P. Napoli, dalla Tipografia di Angelo Trani un vol. in 8.vo. La lettura di questo libro si raccomanda da sé e per il puro patriottismo che spira dall'opera, e per la filosofia con la quale è scritta" (GCRDS, n. 52, mercordì, 6 settembre 1820, p. 214).

173. "Notizie interne – Avvisi. – Persona, portandosi da Lecce ad Aversa, perdé nel corso del viaggio diciotto monete antiche. Chi le porterà al signor don Giuseppe de Laurentiis, strada S. Agostino alla Zecca, n. 72, riceverà per mancia ducati cinquanta. Le monete rappresentano le immagini seguenti: due monete di Taranto, Eraclea, una di Metaponto, una di Dario Persico, una di Alessandro Magno [...]. Nella fabbrica di cappelli di Lorenzo Pullo, strada S. Brigida, n. 21, si vendono **sciaccò** per gli uffiziali della Guardia di Sicurezza di Napoli, forniti di lacci d'oro falso, **plaque**, **squame**, **pombò** e di **felto** senza cartone da dentro, per ducati 16 l'uno, senza la penna [...]. Nella strada della Vittoria a Chiaia, n. 22, si è aperta una elegante spezieria sul gusto inglese. Le medicine vi son preparate con la massima attenzione ed accuratezza. Nell'Albergo di Francia, calata S. Giacomo, n. 89, primo piano, ritrovasi ricco deposito di mobili di mogano di Francia; di cristalli per servizio di tavola; di orioli da tavolino; di candelieri di bronzo dorato, di porcellana e di altri oggetti di moda. Si prendono commessioni di qualunque genere di moda per Parigi, a prezzi discreti" (GCRDS, n. 52, mercordì, 6 settembre 1820, p. 214).

174. "Notizie interne – Avvisi. Chi avesse ritrovato alcune chiavi inglesi, unite assieme ad un anello di acciaio, le porti al padrone, nell'Albergo della Gran Bretagna a Chiaia, da cui riceverà carlini 24 di ricompensa. Nel magazzino di Giuseppe Pacifico, strada Trinità degli Spagnuoli, n. 17, si fanno uniformi per gli ufiziali della Guardia di Sicurezza a piedi, di ottimi castori, per il prezzo di duc. 14, 16 e 18 ognuno. Nel detto magazzino si trovano e si fanno abiti di estate e d'inverno, per uomo e per donna" (GCRDS, n. 53, giovedì, 7 settembre 1820, p. 218).

175. "Notizie interne – 'Noi, Francesco, Duca di Calabria, Principe Ereditario e Vicario Generale, avendo il principe don Alvaro Ruffo di Scaletta,

il quale era regio ambasciatore straordinario presso S. M. l'imperatore di Austria, ricusato di ubbidire all'ordine datogli di recarsi in Napoli a render conto della sua condotta; abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue: Art. 1. Il principe don Alvaro Ruffo di Scaletta è privato delle cariche, onori, soldi e pensioni che godeva in qualunque ramo del real servizio; Art. 2. Tutti i segretari di Stato e ministri sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto. Napoli, 7 settembre 1820. [...] Il Segretario di Stato, ministro degli Affari esteri, il duca di **Campochiaro**'. Con decreto de' 6 del corrente, S. A. R. il Vicario Generale ha nominato il cavaliere don Giuseppe de Cesare regio incaricato di affari presso la Santa Sede''(GCRDS, n. 53, giovedì, 7 settembre 1820, p. 217)¹⁸¹⁴.

176. "Notizie interne – **Napoli**. Sono stati eletti deputati al parlamento: – **Per la provincia di Terra di Lavoro**, i signori: Decio Coletti, di Formicola; Pietro Paolo Perugini, di San Lorenzo Minore; Antonio Mercogliano, di Nola; Tommaso Vasta, di Nola; Ottavio de Piccolellis, di San Nicola la Strada; Gianfranco Fantacone, di Rocca Guglielma; Giuseppe Desiderio, di Sant'Agata de' Goti; Vitaliano [ma: Mariano] Semola, di Brusciano. **Supplenti**, i signori: Giambattista Armieri, di Venafrò; Francescantonio Notarianni, di Gaeta; Filippo Capone, di San Germano.

Per la provincia di Principato Citeriore, i signori: Rosario Macchiarioli; canonico De Luca, di Celle; Gherardo Caracciolo; canonico Rondinelli, di Campagna; Gherardo Mazziotti, di Vallo; Saverio Arcangelo Pezzolani, di Atena. **Supplenti**, i signori: Matteo Galdi (già nominato deputato per la provincia di Napoli); Domenico Furiati.

Per la provincia di Principato Ulteriore, i signori: Felice Saponara; Pietrantonio Ruggiero (nominato deputato anche per la provincia di Napoli); Lorenzo de Conciliis; Francesco Lauria; Matteo Imbriani. **Supplenti**: Carlo de Filippis; Francesco Saverio de Rogati.

Per la provincia di Capitanata, i signori: Ferdinando de Luca, di Seracapriola; Gio. Tommaso Giordano, di Manfredonia; Francesco Paolo Iacuzio, di Foggia; Papiniano Iannantuono, di San Marco La Catola. **Supplente**: Luigi del Vecchio, di Lucera.

¹⁸¹⁴ Il 7 settembre Metternich comunica ad Esterhazy (affinché ne metta a parte il governo britannico) il contenuto delle due lettere consegnategli il giorno prima dal duca del Gallo – accompagnate da una lettera autografa del Re all'Imperatore d'Austria (Francesco I, sul quale si veda: *Indice biografico*) – dalle quali evince il convincimento dello stato di costrizione in cui Ferdinando I ha sottoscritto tutti gli atti attribuitigli (METTERNICH, [Dispaccio a Esterhazy] *Vienne, le 7 septembre 1820*, in: *APDS, V. 1*, p. 79).

Per la provincia di Bari, i signori: Gianfedele Angelini, di Putignano; Giuseppe Maria Giovine, di Molfetta; Domenico Nicolai, marchese di Caneto; Raffaele Netti, di S. Eramo; Giuseppe Tommaso Losapio, di Gioia. **Supplenti**: Vito Trerotoli, di Grumo; Tommaso Palasciano, di Monopoli.

Per la provincia di Campobasso [ma: Molise], i signori: Amodio Ricciardi, di Galata; Luigi Galante, di S. Croce di Morcone; Nazario Colaneri, di Triventi; colonnello Gabriele Pepe, di Civita Campomarano. **Supplente**: Giuseppe Niccola Rozzi, di Bagnoli.

Per la provincia di Abruzzo Citeriore, i signori: Pasquale Borrelli, di Tornereccio; Biagio de Horatiis, di Chieti; Saverio Brasile, di Lanciano; Giandomenico Paglione, di Castiglione Messer Marino. **Supplente**: Nicola de Cecco, di Lanciano”(GCRDS, n. 53, giovedì, 7 settembre 1820, pp. 217-218).

177. “Notizie interne – **Napoli**, 9 settembre. Sono stati nominati deputati al parlamento: **Per la provincia di Basilicata**, i signori: Innocenzio Di Cesare, di Craco; Paolo Melchiorre, di Lauria; Domenico Cassini, di Moliterno; Francesco Petruccelli, di Moliterno; Carlo Corbi, di Avigliano; Diodato Sponza, di Avigliano. **Supplenti**, i signori Diodato Sargone, di Bella; Gaetano Marotta, di Trecchina.

Per la provincia di Abruzzo Ulteriore, i signori cavalieri: Melchiorre Delfico, di Teramo; Michele Coletti, di Atri; Michelangelo Castagna, di Città S. Angelo. **Supplente**, il signor Vincenzo Comi, di Teramo”(GCRDS, n. 55, sabato, 9 settembre 1820, p. 225).

178. “[...] A rendere più lieta la festa [della Madonna di Piedigrotta] giunsero ieri felicissime nuove di Sicilia. Noi daremo il rapporto originale del Signor colonnello Costa [...], e da quel documento ufficiale di leggieri potranno i nostri leggitori intendere quale sia l'indole dell'indipendenza siciliana. Nel momento in cui scriviamo, la più gran parte di quell'isola sarà restituita all'ordine ed all'obbedienza dovuta alle leggi. Palermo, centro di quei movimenti sediziosi, arrossirà in breve di un traviamiento il quale fu già funesta sorgente d'infiniti mali per essa e per gran parte dell'isola. Caltanissetta, messa a sacco dalle orde arrivate di Palermo, piangerà lunghi anni la perdita di due milioni e più di scudi, cagionata da' facinorosi cui erasi commessa la difesa dell'indipendenza [...]. Noi amiamo coprire di denso velo le altre calamità [...]. Quanto a noi, le nostre province non furono mai più tranquille. Da per tutto i tribunali veggono scemati i delitti [...]. In Napoli stessa, in questa immensa e popolosa città, non si ebbe mai maggior quiete [...]. Gli eterni calunniatori del genere umano vengano una volta tra noi, ed imparino ad apprezzare una Nazione degna di vivere sotto saggia monarchia costituzionale, perché formata alla virtù, all'amore della libertà, al rispetto delle leggi [E. T.]”(GCRDS, n. 55, sabato, 9 settembre, pp. 225-226).

179. "Notizie interne – Napoli, 11 settembre. Sono nominati deputati al parlamento: **Per la provincia di Terra di Otranto**, i signori: Michele Tafuri, di Nardò; Vito Buonsanto, di S. Vito degli Schiavi, residente in Napoli; Giovanni Maruggi, di Manduria; Ippazio Carlino, di Lecce. **Supplente**: signor Francesco de Pandis, residente in Napoli.

Per la provincia di Primo Abruzzo Ulteriore, i signori: marchese Luigi Dragonetti; Giovanni Antonio Lozzi; Francesco Saverio Incarnati; Giuseppe Orazii. **Supplente**: signor Filippo Sardi" (GCRDS, n. 56, lunedì, 11 settembre 1820, p. 229).

180. "Vienne, le 11 septembre. Mon Prince [...]. Bien de positions se sont éclaircies depuis la date de vos derniers rapports, [...]. L'attitude que prends la Cour de Russie, la marche progressive des événemens dans le Royaume des Deux Siciles, sont autant de circonstances d'une grave importance. Si elles ne changent rien à la situation particulière du Gouvernement anglais sous le point de vue des difficultés inhérentes à sa position parlementaire, elles ne peuvent, d'un autre côté, ne pas manquer d'offrir des armes et, par conséquent, des ressources au Cabinet britannique. Rien dans tout ceci ne va contre lui, mais bien en faveur des thèses que nous avons de prime abord établies comme la base de notre conduite et de l'appel que nous avons fait à nos Alliés. [...]

Le Comte Capodistria charge le Comte de Golowkin [...] de me prévenir que Sa Majesté Impériale [...] de toutes les Russies [...] entre tout à fait dans les principes et dans le point de vue développé par nous [...] et] qu'elle ne manquera pas au rendez-vous de Troppau [...]. L'Empereur se voit donc non seulement en droit, mais il se reconnaît le devoir d'opposer à une entreprise aussi condamnable [la rivoluzione napoletana], tout ce que la Providence a placé entre ses mains, et de puissance morale, et, si le cas l'exige, de force matérielle. [...]

Le Roi de Naples a été forcé par des sujets rebelles à tout ce qu'il a sanctionné. Cette sanction est donc nulle. Il se déclare captif et même en danger de vie. Il faut donc le secourir. [...] Nous regarderons comme chose placée hors de notre compétence de décider des formes futures de l'administration intérieure du Royaume des Deux Siciles. [...] Vouloir imposer ou interdire une forme de gouvernement quelconque au Royaume de Naples ce serait, malgré la différence d'intention, prendre une marche analogue à celle des factieux, qui lui ont imposé leurs propres lois. La sagesse exige sans doute que les conseils, conformes à ses leçons, soient données au Roi; son propre intérêt et celui de son peuple lui imposent le devoir de les écouter. [...] METTERNICH" ([Dispaccio a Esterhazy], Vienne, le 11 septembre 1820, in: APDS, V. 2, p. 162).

181. "Notizie interne – Il chiarissimo Luigi Galante, nome caro a tutti i buoni cittadini per le sue virtù, per le sue cognizioni e per le dotte ed utili

opere, ha diretto all'Intendente della provincia di Molise la lettera seguente: 'Signore Intendente, avendo S. M. il nostro amatissimo Re ordinato che fossero chiamati per sei mesi sotto le bandiere tutti coloro che han servito dopo il 1806, dando l'indennità di un carlino al giorno a quei che si trovano aver moglie o figli, io la prego di aprire nella nostra provincia una sottoscrizione patriottica a favore di quei bravi, acciò, messi al coperto di ogni bisogno le loro famiglie, non sia da altro pensiero distratto il loro ardore per la difesa della patria. Sono persuaso che i nostri Sanniti concorreranno con zelo a quest'opera, la quale tende a manifestare l'interesse che la patria prende per coloro che corrono a difenderla. Per parte mia offro le diete che mi spetterebbero come deputato al parlamento, durante le elezioni del 1820; riserbando per altra offerta patriottica quelle diete che mi potranno spettare per l'appresso. Ella potrà destinare una commissione di virtuosi cittadini de' quali la nostra provincia abbonda, perché raccolgano e distribuiscano alle rispettive famiglie il danaro che sarà ritratto da tale sottoscrizione. Sono co' sentimenti della più alta considerazione. Napoli, 9 settembre 1820. Luigi Galante, deputato della provincia di Molise'. Onore e gloria al generoso cittadino che dà sì bello esempio di patriottismo! Onore e gloria all'illustre fratello di quel Giuseppe Galante che noi annoveriamo tra i primi promotori della libertà nazionale! [E.T.]'(GCRDS, n. 56, lunedì, 11 settembre 1820, p. 230).

182. *"Notizie interne – Napoli, 12 settembre. Tutto è movimento guerriero e tutto è calma nel regno. Gli uomini di ogni età e di ogni condizione, tutti accorrono indistintamente sotto le bandiere che gli chiamano alla difesa della Patria e del Trono. Altra volta il decreto di una coscrizione era il segnale delle lagrime e della desolazione di mille madri: oggi e madri e spose arrossirebbero se i loro figliuoli ed i loro mariti non corressero alle armi anche quando non fussero dalla legge chiamati in alcuno de' corpi dell'esercito. Nella capitale come nel più umile villaggio uno è lo spirito che anima i popoli; uno è il loro voto; uno il loro fermo volere: difendere una Costituzione la quale, giurata dal Re e da' suoi augusti Figliuoli, divenne l'eredità più preziosa di tutti i Napoletani [E.T.]'(GCRDS, n. 57, martedì, 12 settembre 1820, p. 233).*

II. *Con altri elenchi di deputati, notizie di avvicendamenti nel corpo diplomatico e l'annuncio di nuovi criteri meritocratici per accedervi, il GCRDS pubblica un altro decreto in favore dei soldati ex-murattiani ed il comunicato del ministro degli Affari esteri sulla palese ostilità di Vienna verso la diplomazia napoletana (13-15 settembre 1820)*

Dal comunicato del Segretario di Stato, ministro degli Affari esteri, Duca di Campochiaro (apparso sul GCRDS del 13 settembre), relativo

all'urgenza di selezionare attraverso un merito comparativo le nuove leve della diplomazia, si ha la prova che stanno prendendo corpo a Napoli molti dubbi sia nei confronti delle intenzioni di Metternich, sia dell'effettivo spazio di manovra degli ambasciatori napoletani. Questo appare almeno dal dispaccio che, il 14 settembre, il Duca di Gallo – fermato a Klagenfurt (avendo appunto Metternich ricusato di ascoltare le spiegazioni fornite dal governo napoletano tramite i suoi diplomatici) – scrive al Vicario, principe ereditario Francesco. Vi si segnala l'aperta ostilità dell'Austria, ormai indubitabilmente palese.

Si tratta dunque di tentare *in extremis* di rompere il fronte che si cerca di consolidare contro il regime costituzionale. Le Potenze – precisa il Duca di Gallo (Marzio Mastrilli) – si sono fatte convincere che il Re sia stato trattenuto con la forza a Napoli. Adesso bisogna dunque che proprio Ferdinando parli con i ministri delle Potenze, per convincerli invece dell'autonomia delle sue scelte. *“Io non credo che si potrà venire veramente alla guerra, se il Re Nostro Signore è forte”*¹⁸¹⁵. Comunque, *“bisogna far di tutto per conciliare la Russia ai nostri interessi, poiché questa è la sola che possa essere accessibile alle nostre giustificazioni, e che possa metter argine alla prepotenza che vuole esercitare la Corte di Vienna”*¹⁸¹⁶.

Lo scarno comunicato della nomina, il 15 settembre, di un militare come il Principe di Cariati (Maresciallo di Campo ed Ispettore della Gendarmeria) ad ambasciatore straordinario a Parigi, va interpretato come un ulteriore tentativo di cercare presso la Corte francese quel sostegno che intanto la diplomazia napoletana continuava a sollecitare a Londra ed a San Pietroburgo.

Si è però già ricordato come Cariati fosse stato dapprima destinato a Vienna dove Metternich si rifiutò di riceverlo (con vari pretesti di accreditamento diplomatico). Ed ora anche a Parigi (a metà settembre) Cariati venne appunto ricusato, per cui – come si è visto – la rappresentanza allora rimase solo ufficiosamente impersonata dal cavalier Francesco Brancia, con funzioni di 'incaricato di affari'.

Alla fine Metternich era riuscito nel suo proposito di gettare discredito sulla diplomazia napoletana. Analogo era stato il fallimento della missione a Vienna del Principe di Cimitile (lì inviato per chiarire la situazione napoletana). È quanto si legge nel suo comunicato, del 7 settembre, al Vicario (il Principe ereditario Francesco), dove si chiarisce la totale inutilità di ben tre colloqui avuti con Metternich, per le

¹⁸¹⁵ Marzio MASTRILLI [Marchese, poi: Duca di Gallo], [Lettera al Vicario], *Bologna, li 14 settembre 1820*, in: *APDS, V. 1*, p. 82.

¹⁸¹⁶ *Ibidem*, l. c.

difficoltà frapposte a tutti i diplomatici napoletani sia di entrare in Austria, sia anche di far ritorno in patria, se già presenti a Vienna¹⁸¹⁷.

Del resto di questi *'trois entretiens'* aveva redatto cronaca particolareggiata lo stesso Metternich¹⁸¹⁸, confermando poi esplicitamente la chiusura ad ogni trattativa con la diplomazia napoletana¹⁸¹⁹. Una chiusura a cui Vienna aveva evidentemente convinto le altre Corti. Da San Pietroburgo, il 12 settembre 1820 Bombelles scriveva a Metternich delle difficoltà che il Duca di Serracapriola e suo figlio stavano incontrando in Russia, ad opera specialmente di Nesselrode, il quale si dimostrava del tutto incline a seguire la politica austriaca, dunque diversamente da quello che era stato l'atteggiamento di sostegno al regime costituzionale napoletano sin lì dato dai liberali Pozzo di Borgo e Capodistria (entrambi al servizio dello *Czar* e formalmente dipendenti dallo stesso Nesselrode)¹⁸²⁰.

Pertanto, sin da questa metà di settembre ci si rende conto anche a Napoli dell'irrimediabile perdita di terreno della diplomazia napoletana, quantunque sul foglio ufficiale si persista in divagazioni, forse illudendosi sul futuro del regime. Va anche ricordato che proprio il 14 settembre – come si è visto – persino l'incaricato dal Governo Provvisorio e dalla Corte di stabilire trattative con le Potenze, ossia il Duca del Gallo, veniva fermato, a Klagenfurt, impedendogli di raggiungere Vienna. Gli si disse semplicemente che, avendo manifestato Metternich l'intenzione di non ascoltare le spiegazioni del governo napoletano, non poteva quindi essere ricevuto.

Sul versante del fronte diplomatico che a Vienna ruota intorno a Metternich vanno peraltro segnalati i due dispacci inviatigli da Londra in data 16 settembre da Esterhazy. Nel primo, si confermano peraltro le difficoltà di Castlereagh di giustificare nei confronti del Parlamento britannico un eventuale intervento militare a Napoli. Solo l'argomento della difesa della persona e della famiglia del Re potrà rendere possibile che Londra decida, come Parigi, solo l'invio di una squadra navale¹⁸²¹. Accluso al secondo dispaccio, Esterhazy invia in cifra al suo superiore copia del dispaccio che il capo della diploma-

¹⁸¹⁷ CIMITILE, [Dispaccio al Vicario] 7 settembre 1820, in: APDS, V. 1, pp. 73-74.

¹⁸¹⁸ METTERNICH, [Précis sommaire des entretiens du Prince de Metternich avec M. le Prince de Cimitille, s.d.], in: *Ibidem*, pp. 74-78.

¹⁸¹⁹ ID., [Dispaccio a Esterhazy], Vienna, le 7 septembre 1820, in: *Ibidem*, pp. 78-80.

¹⁸²⁰ BOMBELLES, [Dispaccio a Metternich] St. Pétersbourg, le 11-24 septembre 1820, in: *Ibidem* [V. 1], pp. 89-90.

¹⁸²¹ ESTERHAZY, [Dispaccio a Metternich] Londres, le 16 septembre 1820, in: APDS, V. 2, pp. 182-183.

zia napoletana, il Duca di Campochiaro (ministro degli Affari esteri) aveva diretto al suo incaricato di affari a Londra, per metterlo al corrente della situazione in Sicilia. A tal proposito, lo stesso Esterhazy chiarisce di aver avuto tale copia dallo stesso Ludolf, che appunto scontento del regime napoletano, lo teneva costantemente al corrente di tutto¹⁸²².

Riguardo poi al contenuto di questo dispaccio – che evidentemente il ministro degli Affari esteri Campochiaro voleva venisse a conoscenza di Vienna – si trattava in sostanza dell’alternativa posta all’Austria, nel senso di lasciare che in Napoli avvenisse la pacifica evoluzione del regime costituzionale (che del resto non aveva avuto sinora alcuna connotazione violenta), oppure trovarsi di fronte al pericolo di una ‘*levata in massa*’. Evento da temere, perché questa sollevazione in massa non sarebbe rimasta senza seguito in Italia, dal momento che – asseriva il ministro napoletano – il primo effetto di un attacco contro la “*nostra indipendenza*” e le “*nostre liberali istituzioni*” sarebbe certamente la sollevazione dell’intera Penisola, come legittima reazione contro coloro che si rivelerebbero suoi nemici¹⁸²³.

Argomento, questo della ‘*levata in massa*’, che – come qui, *infra*, meglio preciseremo – era stato già sollevato da A’Court alla fine di agosto nel dispaccio a Castlereagh, dove si asseriva che la nazione napoletana non avrebbe certo desistito dalla resistenza necessaria per conservare la sua libertà.

Significativo è anche il plauso che, a firma dello stesso ministro degli Affari esteri, il duca di Campochiaro, si legge – ora, *in extremis* – nel comunicato apparso – sebbene in poche righe, in carattere minuscolo – il 13 settembre sul n. 58 del GCRDS, a proposito di nuovi criteri, finalmente meritocratici e non cetuali, di selezione del corpo diplomatico. A testimoniare la sincerità dei sentimenti di adesione del Vicario alla causa costituzionale, lo stesso principe ereditario Francesco fa pubblicare la notizia che la consorte ha voluto ricamare lei stessa le insegne dei battaglioni di Militi. E sempre in questa previsione dello scontro finale, si esalta l’entusiastico arruolamento avvenuto a Lecce appena giuntavi la notizia di quello di veterani. Infine, si reiterano, con il decreto dell’11 settembre, misure di riconoscimento dei pregressi meriti di guerra per coloro che militarono con Murat nel Decennio in cui i Borbone si erano rifugiati in Sicilia.

¹⁸²² *Ibidem*, V. 1, pp. 83-84.

¹⁸²³ CAMPOCHIARO, *Copie d’une Dépeche du Duc de Campochiaro au Comte de Ludolf en date de Naples, août 1820*, in : *Ibidem*, p. 85.

183. "Notizie interne – Napoli, 13 settembre. Sono stati nominati deputati della **Provincia di seconda Calabria Ulteriore** al parlamento, i signori: Francesco Scrugli, di Monteleone; Giuseppe Poerio, di Catanzaro; Francesco Rossi, di Melissa; Domenico Sonni, di Falerna. **Supplente**: il signor Bernardo De Riso, di Catanzaro.

Deputati della **Provincia di prima Calabria Ulteriore**, i signori: Girolamo Arcovito, di Reggio; Vincenzo Catalano, di Fiumara di Muro; Giuseppe Falletti Lamberti, di Grotteria. **Supplente**, il signor Giuseppe Grio, di Polistina" (GCRDS, n. 58, mercoledì, 13 settembre 1820, pp. 236-237).

184. "Notizie interne – 'MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI. Sino ad ora nelle provviste degli impieghi vacanti nel ramo degli Affari esteri le scelte vagavano nell'incertezza, poiché mancava una classe di persone che, aspirando a dedicarsi a quella nobile ed ardua carriera, fosse inviata dal governo nelle sue missioni presso le potenze straniere per meglio istruirsi e rendersi capaci a sostenere la dignità ed a difendere gli alti interessi della Nazione.

Per formare quest'utile e necessaria istituzione, il Governo ha preso il partito di destinare sull'esempio di tutte le altre potenze, e della Spagna specialmente, de' segretari e degli aggiunti a dette legazioni, da' quali posti potessero o progredire ad altri maggiori nell'estero, o occupare quelli che venissero a vacare nel ministero degli Affari esteri. In tale provvista, non più esclusivamente alla nascita, ma al merito ha esso avuto riguardo. In fatti dopo la Costituzione ogni cittadino può lusingarsi di divenire ambasciatore senza che sia d'alto lignaggio.

A tutti i cittadini delle Due Sicilie di onesti natali, è dato di concorrere per via di pubblico esame a far parte della classe degli alunni diplomatici addetti al ministero degli Affari esteri, onde poi da questa con le stesse condizioni passare alle regie missioni ed a' regi consolati. Gli alunni che nello scorso mese uscirono con onore da questa pruova aprono già la via a quelli che li seguiranno nel nobile aringo [il Segretario di Stato, ministro degli Affari esteri, Duca di Campochiaro]' "(GCRDS, n. 58, mercoledì, 13 settembre 1820, pp. 237-238).

185. "Notizie interne – 'Noi, Francesco, Duca di Calabria, Principe ereditario e Vicario Generale, visto il decreto de' 14 febbraio del corrente anno, con cui fu stabilito un esame per la promozione degli alunni diplomatici agl'impieghi da provvedersi nelle reali missioni presso le potenze estere; [...] abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue: Art. 1. Il conte don Francesco Dentice, de' principi di Frasso, è nominato segretario di Legazione presso la real corte dell'Aia. Art. 2. Don Francesco della Valle, de' duchi di Ventignano, è nominato regio segretario di legazione presso la real corte di Torino. Art. 3. Il marchese di S. Giovanni, don Leopoldo Notarbartolo, de'

principi di Xiara, è nominato aggiunto alla real ambasciata in Madrid. Art. 4. Il marchese di Matila, don Francesco Gargallo, è nominato aggiunto alla real legazione in Londra. Art. 5. I segretari di Stato ministri degli Affari esteri e delle Finanze sono incaricati della esecuzione del presente decreto. Napoli, 10 settembre 1820. **Francesco, Vicario generale.** Il Segretario di Stato, ministro degli Affari esteri, **Duca di Campochiaro**" (GCRDS, n. 58, mercoledì, 13 settembre 1820, p. 238).

186. "[...] Con altri decreti de' 10 del corrente, S. A. R., il Vicario Generale ha nominato: il cavalier don Troiano Pescara, de' duchi di Calvizzano, incaricato di affari presso la Confederazione Svizzera; il marchese di Ripa, incaricato di affari presso S. M. il Re di Baviera; il cavaliere don Giacomo Micheroux, segretario di legazione presso la corte imperiale di Vienna; don Eduardo Targioni, ufiziale nel ministero degli Affari esteri, segretario di ambasciata presso la real corte di Madrid; il cavaliere don Pietro de Angelis, segretario di legazione presso la corte imperiale di Pietroburgo; il cavaliere don Alessandro Micheroux, segretario di legazione presso la real corte di Berlino [Napoli, 10 settembre 1820. **Francesco, Vicario generale.** Il Segretario di Stato, ministro degli Affari esteri, **Duca di Campochiaro**]" (GCRDS, n. 58, mercoledì, 13 settembre 1820, p. 238).

187. "Notizie interne – Lettera di S.A.R. a S.E. il generale in capo. – 'Avendo io ordinato di lavorarsi le bandiere per sessantaquattro battaglioni de bravi Militi che già prestano con tanto zelo ed esattezza il loro servizio, non che per le 15 legioni, le quali sono sicuro che gareggeranno con i primi a sostenere il Trono Costituzionale del Re mio augusto padre e la indipendenza della Nazione, la Principessa mia amata consorte, che divide meco pienamente i vivi sentimenti del desiderio della felicità della Nazione, ha bramato di prendersi la cura di ricamarne le cravatte, onde dare un attestato dell'interesse che prende per questi bravi sostenitori della Patria. Quindi ho creduto di parteciparvelo, conoscendo i vostri sentimenti ed il vivo vostro desiderio di vedere sempre più consolidato il sistema costituzionale stabilito dal re mio augusto genitore, e con vera stima sono. **Napoli**, 9 settembre 1820. **FRANCESCO, Vicario generale**'" (GCRDS, n. 58, mercoledì, 13 settembre 1820, p. 237).

188. "Bologna, il 14 settembre 1820. Altezza Reale [...]. Il partito dell'Austria contro di noi è decisamente preso, ed ha saputo tirare nei suoi interessi, sotto il pretesto di un falso zelo, le altre Potenze, con le quali ci attraversa ogni comunicazione. Ma bisogna far di tutto per conciliare la Russia ai nostri interessi, poiché questa è la sola che possa essere accessibile alle nostre giustificazioni, e che possa mettere argine alle prepotenze che vuole esercitare la Corte di Vienna. Tutto l'argomento che si fa dalle Potenze è ba-

sato sulla opinione che S. M. il Re non abbia agito e non agisca liberamente. [...] Perciò è necessario che Sua Maestà parli coi Ministri delle Potenze, e faccia conoscere i suoi sentimenti. Io non credo che si potrà venire veramente alla guerra, se il Re Nostro Signore è forte. [...] Um. ed Obb. Servo e fed. Sudd. **IL DUCADI GALLO**" ([Marzio MASTRILLI, marchese, poi duca di GALLO [Dispaccio inviato al Principe Francesco] Bologna, li 14 settembre 1820, in: APDS, V. 1, p. 82).

189. "Notizie interne – Napoli, 15 settembre. Il Signor principe di Cariati, maresciallo di campo ed Ispettor generale della Gendarmeria, parte tra giorni per Parigi col carattere di ambasciatore straordinario presso quella Reale Corte. I decreti che prescrivono il pronto ordinamento delle nuove legioni provinciali e chiamano sotto le bandiere i veterani non maggiori di anni quaranta, arrivarono in Lecce il 10 del corrente. Si divulgò appena la nuova del loro arrivo che, per movimento spontaneo, accorsero cittadini di ogni grado e di ogni età ad offrirsi per far parte de' nuovi corpi a' quali è commesso l'onore di concorrere, nel bisogno, alla difesa della Patria e del Trono, ed a quella della Costituzione giurata, dell'una e dell'altro scudo e sostegno. Altra volta era d'uopo spingere in ogni modo gli animi per vincere la renitenza di correre alle armi; oggi fa d'uopo dirigere il nobile entusiasmo con che tutti aspirano alla gloria di potere adoperare il loro braccio alla difesa comune.

Ma altre volte noi eravamo chiamati a combattere per difendere cause spesso opposte a' nostri veri interessi: oggi trattasi di quanto la nazione possa avere di più caro. Oggi parla possentemente ne' nostri cuori l'amor santo di Patria, la voce imperiosa delle nostre franghigie, la gratitudine al Re ed al suo Augusto Figliuolo, e lo stesso orgoglio nazionale il quale ci chiama a provare all'Europa che, quando invocammo un reggimento costituzionale, eravamo nella maturità della quale le nazioni hanno bisogno per saperne godere il beneficio. Dopo avere saputo acquistare la libertà con moderazione senza esempio, noi sapremo difenderla col coraggio e la virtù che quella augusta figlia del cielo ispira sempre ne' petti ad essa divoti [E.T.]" (GCRDS, n. 60, venerdì, 15 settembre 1820, p. 245).

190. "Notizie interne – 'Noi, Francesco, Duca di Calabria, Principe Ereditario e Vicario Generale, visto il decreto de' 12 dicembre 1816, che tratta dell'aumento degli anni di servizio per campagne, mutilazioni e ferite riportate al nostro real servizio; volendo estendere questo vantaggio a favore di quei militari che durante la nostra permanenza in Sicilia hanno servito l'occupazione militare; sul rapporto del nostro segretario di Stato ministro della guerra; e d'accordo colla provvisoria di governo; abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue: Art. 1. Le campagne, mutilazioni, e ferite riportate al servizio della occupazione militare saranno considerate per l'aumento degli anni, al pari di quelle riferibili al nostro servizio, giusta la

proposta stabilita col nostro decreto de' 22 dicembre 1816. Art. 2. Qualunque disposizione contraria a questo principio contenuta nell'enunciato decreto rimane abrogata. Art. 3. I nostri segretari di Stato ministri delle Finanze e della Guerra sono incaricati della esecuzione del presente decreto. Napoli, 11 settembre 1820. FRANCESCO, *Vicario generale*. Il segretario di Stato, ministro della Guerra, *Carrascosa*''' (GCRDS, n. 60, venerdì 15 settembre 1820, p. 245).

III. Si pubblicano sia i nomi di altri deputati al Parlamento, sia l'assenso dato dal Generale in capo alle misure restrittive imposte dall'urgenza di difesa interna, sia i decreti sulla limitazione della libertà di stampa e sulla redazione di un testo unico delle leggi (15-18 settembre 1820)

Altre misure di emergenza riguardano ancora la situazione interna. Anzitutto, il giorno 15 settembre, il foglio ufficiale pubblica l'ordinanza con cui l'Intendente della provincia di Napoli comunica la risoluzione del *Generale in capo*, Guglielmo Pepe, di istituire in ogni quartiere delle città delle *Commissioni* incaricate di vagliare più attentamente i requisiti personali richiesti per far parte della *Guardia di Sicurezza*.

Singolare è che ne siano esclusi [si deva qui, *infra*, il paragrafo antologico 191] quanti non siano "agiati a segno da potersi vestire, e da poter perdere in servizio quella giornata al mese sul mantenimento dell'ordine pubblico", e che la verifica di questa 'non agiatezza' sia attuata non tanto sulla base dell'"esibizione di autentici documenti", quanto "dalla intima persuasione de' componenti la commissione".

Peraltro, il riferimento all'assenso del *Generale in capo* è inteso a certificare l'adesione del braccio armato della Rivoluzione costituzionale, ossia della stessa *Carboneria*, alle misure restrittive che ora il *Governo Provvisorio* napoletano ritiene urgenti alla difesa interna del regime. Nei giorni successivi, lo stesso GCRDS pubblica (il 16 settembre) un'altra parte degli elenchi degli eletti al Parlamento, ma è soprattutto il giorno 18 seguente che – oltre ai soliti annunci di testi costituzionali (ritenuti utili per corroborare la difesa ideologica del regime) – vengono finalmente pubblicati i due decreti sulla restrizione della libertà di stampa, emanati sin dal 9 settembre.

Tale vicenda ha – come si ricorderà – alcuni antefatti nella breve ma intensa vita del regime costituzionale napoletano. Ancora a caldo, si è visto come, subito dopo l'insorgenza carbonara, il 20 luglio Melchiorre Delfico avesse pubblicato le sue anonime *Osservazioni sulla rivoluzione di Napoli*, dove fra l'altro esortava a trovare la necessaria concordia, per cui si doveva anzitutto evitare qualsiasi abuso della

libertà di stampa, specialmente se la satira arrivasse a colpire l'onorabilità degli avversari.

Nondimeno, è proprio con il decreto sulla libertà di stampa – come si è visto (qui, *supra*, nel capitolo XXVI) – che si erano avute significative considerazioni da parte di esponenti del regime costituzionale non solo sulla parziale abolizione della censura preventiva, ma anche sul mantenimento di quella successiva alla pubblicazione. Decisioni che se il *Governo provvisorio* napoletano aveva preso sull'esempio della recente legiferazione delle *Cortes*, tuttavia avevano suscitato forti polemiche giornalistiche, sintomo di un dissenso interno allo stesso regime costituzionale.

Fra tali antefatti del passato prossimo rivoluzionario, c'era anche – come si ricorderà – l'editoriale del 16 agosto, sul n. 34 del *GCRDS*, in cui Taddei commentava l'annuncio della pubblicazione della traduzione dei *Trattati di legislazione civile e penale* di Jeremy Bentham, celebrandola come una dovuta riparazione ad ingiuste limitazioni della libertà di stampa. Riparazione definita dallo stesso Editorialista indispensabile per restituire al “*commercio quante sono le opere de' liberi e generosi difensori dell'umanità!*”¹⁸²⁴.

Ora, dunque, in questa metà di settembre, nello stesso giorno 18 il *GCRDS* pubblica sia i due decreti sulla restrizione della libertà di stampa (emanati sin dal 9 settembre), sia il decreto sulla regolamentazione della raccolta delle leggi (anch'esso emanato alcuni giorni prima, il 14 settembre).

191. “*Notizie interne – L'INTENDENTE DELLA PROVINCIA DI NAPOLI. Agl'individui chiamati a far parte della Guardia di Sicurezza. Sua Eccellenza il generale in capo don Guglielmo Pepe, per regolarizzare e rendere la più esatta giustizia a coloro che son chiamati a far parte della Guardia di Sicurezza interna, ha formate le qui sottoscritte istruzioni, affinché ognuno possa ad esse attenersi esattamente. Art. 1. Vi sarà una commissione per quartiere, composta dal maggiore del battaglione rispettivo di Guardia di Sicurezza, dagli otto comandanti di compagnia, e da un ufiziale per compagnia scelto dal maggiore tra i proprietari, o tra quelli al seguito; inoltre dall'Eletto del quartiere, o da un aggiunto, da sei cittadini probi scelti di accordo coll'Eletto, e dal maggiore e dal giudice di pace. La commissione sarà preseduta dall'Eletto, ed in sua assenza dal maggiore. Art. 2. Questa commissione avrà per oggetto di rettificare per compagnia l'allistamento già*

¹⁸²⁴ *GCRDS*, n. 34, mercoledì, 16 agosto 1820, p. 138.

eseguito, escludendone quelli che non sono agiati a segno da potersi vestire, e da poter perdere in servizio quella giornata al mese sul mantenimento dell'ordine pubblico. Le circostanze di agiatezza debbono co[n]stare meno alla esibizione di autentici documenti che dalla intima persuasione de' componenti la commissione; ugualmente che quelli di mancanza di salute, per la quale non debbono affatto intervenire i medici. Sarà cura della commissione d'indicare con esattezza l'abitazione di ognuno, e di evitare gl'inconvenienti ne' quali si è incorso per l'addietro, essendosi allistati degli ufficiali della linea, de' preti, degli uomini che hanno oltrepassata l'età prescritta, ed essendosi raddoppiati de' nomi. [...] G[uglielmo] Pepe”(GCRDS, n. 60, venerdì, 15 settembre 1820, p. 246).

192. “Notizie interne – Napoli, **16 settembre**. Sono stati nominati deputati al parlamento [... per la Provincia] **della Calabria Citeriore**, i signori: Francesco Vivacqua de' Luzzi; Vincenzo canonico Lepiane, di Cosenza; Domenico Matera, di Cosenza; Domenico Morice, di Rossano; Pasquale Ceraldi, di Fuscaldo. **Supplenti**, i signori: Giuseppe Giacobбини, di Altomonte; Domenico Criteri, di Rossano.

Deputati per il Valle di Catania, i signori: Principe di Biscari; canonico Paolino Riolo; Vincenzo Di Natale; canonico Francesco Strano. **Supplente**: signor cavaliere Luigi Pericontati”(GCRDS, n. 61, sabato, 16 settembre 1820, p. 250).

193. “Notizie interne – ‘Noi, Francesco, Duca di Calabria, Principe Ereditario e Vicario Generale, veduto il decreto de' 26 luglio 1820 sulla libertà della stampa; veduto il regolamento di disciplina proposto dalla Giunta Provvisoria di Governo per le stamperie, per gli stampatori e per i venditori di stampe; d'accordo colla Giunta medesima, abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue: Art. 1. Tutte le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina anzidetto, e che è annesso al presente decreto, saranno eseguite. Art. 2. Il nostro segretario di Stato ministro degli Affari interni è incaricato della esecuzione del presente decreto. **Napoli**, 9 settembre 1820. [...] Il segretario di Stato, ministro degli Affari interni, **Giuseppe Zurlo**”(GCRDS, n. 62, lunedì, 18 settembre 1820, p. 253).

194. “Notizie interne – ‘Regolamento di disciplina per le stamperie della capitale e delle provincie, per gli stampatori e pe' venditori di stampe. Art. 1. Per esecuzione dell'art. 2 del real decreto de' 26 luglio 1820, niun tipografo potrà stampare qualsivoglia scritto se non sia sottoscritto dall'autore e editore, con l'indicazione del luogo della sua dimora. Dovrà ancora in piedi della stampa indicare la stamperia ed il numero con cui è segnata.

Art. 2. Ogni stampatore che non adempia tanto per sé, quanto per l'autore al disposto dell'art. 13 del real decreto de' 26 luglio, sarà punito con la

detenzione e con l'ammenda di polizia. Se lo stampatore avrà mancato di presentare al presidente della Pubblica Sicurezza in Napoli, o ai rispettivi intendimenti delle provincie, l'esemplare di un libro o di uno scritto che sarà giudicato criminoso, sarà punito col massimo grado dell'una e dell'altra pena.

Art. 3. Ne' casi degli articoli precedenti, potranno tanto il presidente della Pubblica Sicurezza, quanto gl'intendenti sospendere gli stampatori dell'esercizio della loro arte per un tempo non maggiore di mesi due.

Art. 4. Se l'autore o lo stampatore di un libro, o di uno scritto criminoso, sieno ignoti, le pene mentovate negli art. 2 e 3, saranno applicate anche ai venditori, a meno che costoro non dimostrino la persona dalla quale l'hanno ricevuto.

Art. 5. Se il libro o lo scritto criminoso sia della natura di quelli preveduti dall'art. 14 del real decreto de' 26 luglio 1820, lo stampatore, o il venditore, oltre alle pene stabilite dagli articoli 2, 3 e 4 del presente regolamento, saranno necessariamente puniti con la interdizione a tempo, giusta il disposto dell'articolo 27 delle leggi penali.

Art. 6. La disposizione dell'art. 13 del real decreto de' 26 luglio, e dell'art. 1 del presente regolamento, è comune anche ai giornali, ed a tutti i fogli e ascritti periodici.

Art. 7. Il presidente della pubblica sicurezza, gl'intendenti, e qualunque altra autorità che ne abbia il diritto, informeranno tra ventiquattro ore il Governo, per mezzo de' ministri della Giustizia e degli Affari interni, di tutti i libri e scritti de' quali avranno creduto domandare la soppressione. Napoli, 9 settembre 1820. L'approvo, **FRANCESCO, Vicario Generale**. Il Segretario di Stato, ministro degli Affari interni, **Giuseppe Zurlo**" (GCRDS, n. 62, lunedì, 18 settembre 1820, pp. 253-254).

195. "Notizie interne – 'Noi, Francesco, Duca di Calabria, Principe Ereditario e Vicario Generale, sulla proposizione del nostro segretario di Stato, ministro degli Affari interni; d'accordo colla Giunta Provvisoria di Governo; abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue: Art. 1. La collezione delle leggi e decreti del Regno delle Due Sicilie sarà sollecitamente, e senza interruzione, continuata, dal punto ove essa si trova in avanti. Art. 2. Quest'opera sarà d'attribuzione del segretario di Stato ministro degli Affari interni, ed avrà il carattere d'opera autentica ed ufficiale, mediante il certificato e la firma del medesimo, apposta in fine d'ogni quaderno, che periodicamente ne vien pubblicato. Art. 3. La compilazione ne sarà eseguita in un ripartimento particolare del ministro degli Affari interni.

Art. 4. La forma della edizione della collezione delle leggi, ed il modo di pubblicarne un quaderno per settimana, di farne le associazioni e di distribuirne le copie gratuite alle autorità ed a' funzionari cui conviene, tutto sarà regolato a cura della commissione esistente nel seno dell'anzidetto par-

icolare ripartimento, e secondo le disposizioni contenute nel decreto de' 13 aprile 1818.

Art. 5. Non appartenendo ora a nessun particolare ministero il deposito generale di tutte le leggi e decreti originali, siccome allo abolito ministero della Cancelleria apparteneva, e conservando ciascuno di essi quella parte di atti originali che sono del proprio ramo, quindi perché la compilazione della collezione delle leggi non soffre nella estensione del materiale e nello spedito suo corso la menoma alterazione, rimane prescritto che ciascun ministro si dia cura di rimettere al ministro degli Affari interni le copie legalizzate di tutti i decreti de' rispettivi rami senza riserva o distinzione alcuna, subitoché se ne saranno avuti gli originali sanzionati e muniti della real firma. Siffatte copie legali terran luogo di originali, cui dovranno essere perfettamente conformi gli esemplari che verranno compresi nella collezione delle leggi. **Napoli**, 14 settembre 1820. [...] Il segretario di Stato, ministro degli Affari interni, **Giuseppe Zurlo'** "(GCRDS, n. 62, lunedì, 18 settembre 1820, p. 254).

196. "Notizie interne – ANNUNZIO TIPOGRAFICO. – **Nuovi pensieri sulla pubblica Istruzione considerata ne' suoi rapporti con la libertà e col governo**, del signor Giorgio Masdea. Annunziamo con piacere e raccomandiamo al pubblico questa opera nella quale l'autore, giovine fornito di vaste cognizioni, lungi dal ripetere cose già dette da altri, ci dà nuovi ed utili pensamenti. Parleremo minutamente del suo lavoro, quando ce lo permetteranno il tempo e lo spazio del nostro giornale. È per noi doloroso che la molteplicità delle materie politiche spesso ci obbliga a tacere di nobili scritture dettate con sommo sapere sopra tutto da una schiera di fervidi giovani, nella quale è facile ravvisare le speranze della nostra e delle future generazioni" (GCRDS, n. 62, lunedì, 18 settembre 1820, p. 254).

Capitolo XXXV

Nell'imminente capitolazione di Palermo ed a fronte dell'incombente intervento delle Potenze, sul *foglio ufficiale* si rivendicano la necessità della rivoluzione come estremo atto contro il dispotismo assolutistico, nuove misure di ordine pubblico, la validità dell'esempio spagnolo nella politica contro il clero (19-29 settembre 1820)

- I. *Pubblicando altri nomi di deputati e reiterando l'esaltazione dell'amor di patria dei volontari, il GCRDS polemizza con la stampa estera sia dichiarando che la rivoluzione costituzionale è la legittima reazione contro l'assolutismo, sia denunciando apertamente il rifiuto dell'Austria ad ascoltare la diplomazia napoletana (19-20 settembre)*

Il giorno 19 settembre, sulle stesse pagine del foglio ufficiale appare un'ulteriore polemica 'giornalistica', anch'essa presumibilmente da ascrivere all'*Estensore* (come si è visto lui stesso si definisce Emanuele Taddei), il quale, anche in questa occasione, palesa tutta la sua abilità retorica nel produrre una ricostruzione dei fatti, intesa – oltre ad un'auto-justificazione per i personali e disinvolti adattamenti ai vari regimi – a fornire una rilegittimazione morale della stessa monarchia borbonica, implicitamente assolvendola dalle gravi colpe commesse dal 1799 in poi, la cui responsabilità è anche qui scaricata su 'infedeli ministri'.

Peraltro, qui l'editorialista non si limita a mere allusioni, non lascia più in ombra fatti e persone. Pertanto non c'è alcun dubbio che Taddei qui non si riferisce affatto – quando parla dell'efferato ministro, 'autore di innumerevoli errori e delitti' – a Saliceti, al Canosa, a Medici o Tommasi¹⁸²⁵. Ora l'indicazione è precisa: "quel ministro" è Acton [si veda qui, *infra*, il paragrafo antologico 197].

Sintomatico dell'abilità argomentativa dell'*Estensore* resta comunque questa sua capacità di rievocare le più diverse questioni, appunto

¹⁸²⁵ Su tutto questo si rinvia ancora una volta a: P. PASTORI, *Gioacchino Ventura...*, cit., pp. 170 e ss.

come in questo editoriale del 19 settembre, dove, surrettiziamente forzandole entro la finalità celebrativa della sua argomentazione, dà due valutazioni completamente opposte. Per un verso, cioè, ora sembra quasi deplorare l'annientamento della costituzione siciliana del 1812, in quanto evoca in una luce di legittimo sentimento l'ostilità dei Siciliani verso Ferdinando ("quando l'arbitrio spogliò la Sicilia di ogni rappresentanza nazionale"). Nel contempo, per l'altro verso, intende marchiare come illegittima l'attuale rivoluzione siciliana (trascurandone la vera motivazione, appunto la rivendicazione dell'antica Costituzione e di un'autonoma rappresentanza parlamentare), a fronte dell'imposizione (che tale risultava a Palermo) della costituzione spagnola (indubbiamente più prossima alla Costituzione francese del 1791, che al sistema costituzionale inglese e persino a quello francese della *Charte*).

Sintomatico dell'aperta rottura con Vienna è poi il resoconto che il giorno 20 settembre il GCRDS pubblica sugli impedimenti frapposti dalle autorità austriache al passaggio del duca di Gallo, inviato a Vienna come ambasciatore del Regno delle Due Sicilie, in sostituzione di Ruffo.

197. "Notizie interne – Napoli, 19 settembre. Incerti precursori di guerra, ma sicuri agitatori de' popoli, pugnano contra noi in questo momento vecchi corifei dell'arbitrio e del dispotismo. Primi ad alzare il grido di guerra furono i giornali di Vienna, cui rispose dalla Senna la turba degli scrittori usa a parlare il linguaggio ed a secondare i voti dell'irrequieta aristocrazia.

Dal mese di luglio in poi l'*Osservatore Austriaco*, la *Gazzetta di Vienna*, il *Beobachter*, i giornali italiani al seguito; [inoltre] il *Journal des Débats*, il *Drapeau Blanc*, la *Quotidienne*, il *Journal de Paris*, la *Gazette de France* cuoprono le loro lunghe colonne di articoli contra Napoli, ne' quali è facile ravvisare la mala fede ed il mendacio. [...] E non andammo noi errati. Il *Monitore*, giornale ufficiale francese, entrò ultimamente il primo nel novello aringo. In un paragrafo segnato sotto la rubrica di *Miscellanee Politiche*, istituisce quel giornale un paragone tra la rivoluzione di Spagna e quella di Napoli; e con lo stile con cui furono dettate le mille note di Bonaparte, sembra prendere l'iniziativa di una crociata contra le Due Sicilie. [...]

Il germe delle antiche discordie era quasi estinto, quando la rivoluzione francese venne a dividerci di nuovo. [...] Lo stato delle finanze napoletane] sarebbe stato d'assai quello più florido senza le stolte dissipazioni del ministero Acton¹⁸²⁶; e senza i molti milioni mandati oltre le Alpi dal 1815

¹⁸²⁶ Qui l'editoriale si riferisce ad una valutazione negativa dell'attività politica di John Francis Edward Acton (sul quale, si veda: *Indice biografico*).

in poi. [...] Eppure niente è più facile quanto il provare non solo i potenti motivi che ci spinsero ad invocare e fermamente volere una costituzione, ma la giustizia anche della nostra causa. Muovono i primi dal desiderio di assicurare per sempre la prosperità nazionale; è la seconda fondata sopra diritti dell'umanità inalienabili.

Noi volemmo una Costituzione non solo perché i buoni re passano e le nazioni sussistono; ma ancora perché, nelle dominazioni assolute, anche sotto principi virtuosi non è raro vedere i popoli miseri ed oppressi per colpa di cattivi ministri. Ed ove fosse scarsezza di esempi basterebbero quelli che somministra a noi la storia del ministero di Acton. Con un Re in cui amiamo il cuore di Enrico IV e la pietà di San Luigi, noi vedemmo conculcato chiunque avesse avuto la sventura di esser nato napoletano; ché, affidato il reggimento dello Stato a stranieri, e divenuti quelli legislatori, generali, amministratori, ressero i nostri destini fino a che trassero il regno in rovina. La rivoluzione scosse la Francia, e Napoli divenne immenso carcere aperto alla vendetta ed al sospetto ministeriale. Furono scacciate le armi francesi, le quali, occupate per qualche tempo queste contrade, vi avevano stabilito un governo popolare, ed il feroce ministro rinnovò tra noi le tavole delle proscrizioni di Mario e di Silla; e, chiuso il cuore alle voci dell'umanità, fece servire di strumenti alle sue furie il capestro, la mannaia, la confisca, l'esilio. Napoleone divenne il despota della Francia, ed il nostro ministero, stolto e spergiuro, chiamò la guerra nella nostra bella patria [...].

E fa d'uopo rammemorare tutti gli errori ed i delitti di quel ministro, che tanta parte ebbe nelle sventure del re ed a quelle de' suoi popoli? Quando non avessimo avuto altre ragioni, il solo timore di vedere altra volta rinnovate quelle scene di sangue non sarebbe possente motivo di farci desiderare una Costituzione? E che sono le vittime immolate nella Spagna a fronte di quelle della tirannia ministeriale sacrificate in Napoli nel solo 99? [...]

Noi poveri napoletani crediamo fermamente che l'origine di ogni sovranità risegga essenzialmente nella nazione, e che niun corpo e niuno individuo può esercitare autorità che da quella non emani. Tali sono secondo noi le basi di ogni edificio sociale, per lungo tempo consacrate e rispettate dalla nostra monarchia.

L'aristocrazia feudale, che divise questa estrema parte dell'Italia in piccioli principati, usurpò cogli anni i diritti del popolo ed i diritti del monarca. Il trono umiliato rovesciò a poco a poco il potere feudale, e gittò le fondamenta del dispotismo universale e dell'arbitrio. Ma tutto ciò che non ha per base la verità e la giustizia non può sussister sempre; il potere assoluto cadde in un istante; la nazione riprese i suoi diritti; e l'acquisto delle nostre franchigie fu il trionfo della giustizia. Con ciò crebbe la sicurezza e la maestà del trono, il quale, fondato ora sopra saldissime basi di nuovo patto sociale, non ha più a temere o aperta resistenza o quella forza d'inerzia che i popoli intolleranti di catene oppongono celatamente a' Governi, allorché non hanno energia

bastante di scuoterli. Fino al sette luglio la Dinastia de' Borboni regnò in Napoli per la grazia di Dio e per la forza delle armi; da quel giorno regna e regnerà gloriosa per il fermo, concorde, irremovibile volere de' popoli. [...] Le inquietudini erano dettate dalla prudenza e dalla giustizia quando l'arbitrio spogliò la Sicilia di ogni rappresentanza nazionale; sarebbero strane ora che un patto solenne compie i voti de' Popoli. I tumulti, dalla perfidia e dalla mala fede eccitati in Palermo, cesseranno; e la nazione attenderà allora unicamente alla custodia delle sue franchigie, nelle quali vede il fondamento della sua prosperità e della sicurezza del trono [E.T.]" (GCRDS, n. 63, martedì, 19 settembre 1820, pp. 255-257).

198. *"Notizie interne – Il duca di Gallo, spedito ambasciatore alla Corte di Vienna in luogo del principe Ruffo, giunto in Klagenfurt dovè arrestare il suo viaggio per disposizione di quella Corte. Avendo egli diretto un ufizio al Signor principe di Metternich per conoscere i motivi di questa straordinaria disposizione, ne riportò la risposta che 'in seguito di un sovvertimento, che abbatte dalle fondamenta l'edifizio sociale, e che minaccia ad un tempo la sicurezza de' troni, quella delle costituzioni riconosciute ed il riposo de' popoli, S.M. l'Imperatore di Austria agirebbe in contraddizione de' principii che gli servono invariabilmente di guida se accettasse la di lui missione'.*

Dopo questa risposta, il duca di Gallo si è recato in Bologna per attendere gli ordini del governo. Il principe di Cimitile spedito alla Corte di Pietroburgo per far conoscere all'imperatore Alessandro le circostanze del nostro politico cambiamento, avendo domandato i passaporti all'inviato di Russia in Vienna per continuare il suo viaggio, gli è stato dal medesimo ufficialmente risposto che il suo Sovrano non poteva accettare la sua missione, stancheché i vincoli che l'univano a' suoi augusti alleati non gli permettevano di prendere l'iniziativa in un affare tanto rilevante e di un interesse così generale qual era lo stato attuale delle cose del regno delle Due Sicilie.

Sembra dunque che la nostra politica riforma debba essere l'oggetto principale delle deliberazioni del congresso che, come dicesi, dovrà riunirsi in Troppau.

E' da sperarsi che migliori e più esatte notizie sullo stato delle nostre cose facciano conoscere ai sovrani alleati che una Nazione, la quale ha fatto bella mostra di calma, di moderazione e di saviezza anche nel primo momento di una crisi politica, non può essere tacciata di attentati all'ordine sociale, della qual taccia non andrebbe certamente immune chi avvisasse di conculcare i dritti di un popolo indipendente [E.T.]" (GCRDS, n. 65, giovedì, 20 settembre 1820, p. 261).

199. *"Notizie interne – Napoli, 22 settembre. Questa mattina, tutti i deputati delle provincie al Parlamento Nazionale si sono riuniti in giunta preparatoria giusta il disposto della Costituzione. I segretari di Stato ministri*

de' diversi dipartimenti hanno assistito all'appello nominale de' Deputati. [...] Sono stati eletti deputati del Valle di Messina al parlamento nazionale i signori: Paolo Flamma; Giuseppe Isaja; Santi Romeo; Tommaso Donato. Supplente, il signor Felice Puleo [o Pulejo]. [...]

Se i nostri avi alzassero oggi la fronte dalle tombe ove dormono sonno di pace, presi di meraviglia insieme e rispetto per i loro nipoti, crederebbero risorta la felice età in cui il Popolo Romano traeva dagli abitatori di queste regioni i più illustri esempi di amore di Patria. L'onore guidava altra volta la nostra gioventù sotto le bandiere; ma ove cessava l'obbligo imposto dalla legge, mancava pure la premura di seguire il mestiere delle armi. Oggi tutto cangiò di aspetto: non è la voce dell'onore o quella della legge che arma tutte le braccia e che muove i cittadini di tutte l'età e di tutti gli ordini ad abbandonare i propri Lari per correre a far parte dell'esercito. L'amor santo di Patria, risorto dalle sue ceneri con nuovo vigore di gioventù, sospinge alla difesa comune per fino quelli che le fatiche tollerate, l'età, il favor della legge esimerebbero da qualunque servizio militare.

L'osservatore superficiale vede in questo entusiasmo gli effetti ordinari della libertà, ma chi studiò la storia del nostro paese nel corso degli ultimi trentanni, chi è uso a rimontare dagli effetti alle cagioni [...] ravvisa in esso la conseguenza de' costumi cangiati sia per la cresciuta civiltà, sia per le utili lezioni tratte dalle sventure sofferte, sia per quella energia che si desta ne' popoli quando istrutti de' propri diritti e stanchi di vedergli eternamente oltraggiati, prendono vergogna della loro colpevole inerzia e sentono nell'unione della loro forza la garanzia delle loro franchigie e la sicurezza di loro futura indipendenza [E.T.]" (GCRDS, n. 66, venerdì, 22 settembre 1820, p. 265).

200. *"Notizie interne – Sua Eccellenza il Tenente generale Florestano Pepe, comandante delle truppe ne' reali dominii di là del Faro, arrivato con la sua vanguardia in Cefalù, ricevette una deputazione di Termini, la quale andò a recargli l'atto di sommissione di quella città. Il general Pepe era fin dal giorno 10 in comunicazione con la colonna comandata dal signor colonnello Costa. La vanguardia del generale Pepe, arrivata in Cefalù, attendea il resto delle truppe. Trapani ha inviato un distaccamento per restituire la calma a Marsala. Dicesi che la città di Palermo abbia inviato in Cefalù il suo atto di sommissione. La marcia del general Pepe è senza ostacolo: al suo avvicinarsi tutto rientra nell'ordine e nella calma. Tutto annunzia che la Sicilia farà presto cessare que' giorni di sangue, de' quali l'amore del pubblico bene dee sollecitamente cancellare perfino la rimembranza [E.T.]" (GCRDS, n. 66, venerdì, 22 settembre 1820, p. 266).*

II. *Con le nuove misure restrittive sul porto d'armi individuale e contro il clero, con altri elenchi di deputati ed i decreti per alcune loro sostituzioni, il GCRDS riporta una sintesi del discorso con cui il Presidente della Giunta preparatoria per la convocazione del Parlamento indica in questo il luogo della difesa della Costituzione (22- 23 settembre 1820)*

In questi giorni il GCRDS pubblica le nuove disposizioni restrittive sul porto d'armi ed il divieto di dare diffusione ai documenti pontifici o episcopali se non fossero muniti del *'regio exequatur'*, per non avere stretta attinenza (ai sensi del concordato del 1818) con questioni religiose.

Assieme ad altri elenchi di nomi e luoghi d'origine dei membri eletti al Parlamento si pubblicano sul GCRDS i decreti del 19 settembre 1820, con i quali il Vicario (con atto sottoscritto dal Segretario di Stato, ministro di Grazia e Giustizia, Conte di Camaldoli [Francesco Ricciardi]) indica sia le sostituzioni per alcuni di essi nell'amministrazione giudiziaria, sia quella del Regio procuratore presso il Tribunale civile in Reggio, Domenico Marulli, inviato in missione in Sicilia.

Va qui comunque considerato soprattutto il pur succinto commento che l'editoriale del foglio ufficiale fa del discorso del Presidente della *Giunta* preparatoria per l'apertura del Parlamento, Matteo Galdi, tenuto ai Segretari di Stato, titolari dei diversi ministeri, riuniti il 23 settembre nell'antica biblioteca di Monteoliveto, dove erano convenuti la maggior parte degli stessi deputati al Parlamento.

In realtà nella prima *Giunta* preparatoria, (il 22 settembre) venne presentata al ministro degli Affari Interni, il conte Giuseppe Zurlo, la lista dei deputati sin lì eletti (*Nota dei deputati e supplenti al Parlamento nazionale eletti dalle singole provincie...*), che a pie' di pagina recava la seguente osservazione relativamente ai deputati siciliani. "N. B. *Sinora non è pervenuta che la nomina de' deputati eletti dalla sola valle di Catania qui sopra descritta [;] in arrivando la nomina di quelli delle valli di Palermo, Messina, Girgenti, Siracusa, Trapani e Caltanissetta, si daranno in supplimento*"¹⁸²⁷. In effetti la suddetta lista deve essere di data anteriore al giorno in cui venne presentata, il 22 settembre, se sul GCRDS comparve proprio quel giorno la lista dei deputati per la valle di Messina (cfr.: qui, *supra*, il paragrafo antologico 199), seguita dalla pubblicazione di quelli di Siracusa, il giorno successivo (cfr.: paragrafo antologico 203). Invece i deputati di Palermo e di Girgenti saranno

¹⁸²⁷ APDS, I, p. 136.

eletti solo dopo la fine dell'insorgenza palermitana, e precisamente il 19 novembre, come si rileva dalla relazione di Pietro Colletta, a suo tempo inviato a pacificare la sconfitta Sicilia occidentale¹⁸²⁸. Gli eletti per la Valle di Palermo furono i seguenti: il principe di Belmonte [Gaetano Ventimiglia], il dottor Gaspare Vaccari, l'abate Domenico Scinà, il barone Mauro Torrisi, il vicario Giuseppe Balsamo, l'astrologo Niccolò Cacciatore, il marchese di Villalba [Niccolò Palmeri Miccichè] ed il canonico Leoluca Salerni.

Su queste elezioni di Palermo e di Girgenti si veda il giudizio di Francesco Paternò Castello, per il quale esse si verificarono su pressione di Pietro Colletta – inviato in sostituzione di Florestano Pepe, in veste di Luogotenente della Provincia di Palermo e Comandante generale delle armi in Sicilia –, giungendo a “*far eseguire per via degl'impiegati delle officine regie una nominazione illegale*”, ma non poté ottenere altrettanto facilmente che gli eletti si recassero a Napoli¹⁸²⁹. Affermazione ripetuta anche da Niccolò Palmeri, il quale però precisa che quando Colletta “*ordinò a tutti gl'impiegati del governo di presentarsi per elettori*”, allora gli indipendentisti siciliani si adoperarono affinché si impedisse che venissero elette “*persone vendute al governo*”, e si scegliessero invece quegli individui che prevedibilmente non si sarebbero mai recati a Napoli, consapevoli che questa sarebbe stata una rinuncia al Parlamento isolano¹⁸³⁰.

Da parte sua, nel suddetto discorso, il 23 settembre, il Presidente della *Giunta* preparatoria aveva pronunciato quello che l'editoriale definisce un discorso improvvisato, concepito sul momento. Giudizio che non trova conferma nel più ampio discorso – che qui *infra* esamineremo attentamente dal punto di vista filosofico e giuridico-politico – del 2 ottobre. Quello di Galdi sarà infatti uno dei tre discorsi che, rilevanti sotto differenti angolazioni ed implicanze, verranno pronunciati in quel giorno solenne dell'inaugurazione del Parlamento.

201. “REGOLAMENTO SULLE ARMI. Visti gli articoli 148, 150 11 e 12 delle leggi penali, si determina quanto segue di accordo colla giunta provvisoria. – [...] **TITOLO VII. Disposizioni generali.** Art. 20 Il permesso

¹⁸²⁸ La relazione venne dal Colletta inviata al governo napoletano il 20 novembre, un mese dopo della sua partenza da Napoli, il 30 ottobre (*Ib.*, p. 370).

¹⁸²⁹ Francesco PATERNÒ CASTELLO, *Saggio storico e politico sulla Sicilia dal cominciamento del secolo XIX al 1830*. Introduzione di S. Massimo Ganci. Palermo, Edizioni della Regione siciliana (Grafindustria editoriale), 1969, p. 228.

¹⁸³⁰ Niccolò PALMERI, *Saggio storico e politico sulla Costituzione del Regno di Sicilia*, cit., p. 380.

di asportare le armi sarà concesso nella provincia di Napoli dal presidente del Consiglio di Pubblica Sicurezza e altrove dal rispettivo intendente. Ciascuno di questi funzionari ne spedirà ogni mese un notamento nel ministero di Grazia e Giustizia. È nella facoltà di questo ministero di dettare alle autorità di pubblica sicurezza quelle limitazioni, che crederà convenienti.

Niuno però potrà avvalersi di questo permesso per uso di caccia, poiché per questo uso bisogna particolarmente un permesso sottoscritto dal ministro di Grazia e Giustizia e dal direttore delle Acque e Foreste, a' termini della legge de' 18 ottobre 1819.

Art. 21 Le armi da fuoco anche quando se ne abbia il permesso, dovranno nell'abitato asportarsi scariche e senza pietra focaia. Art. 22. Tutti i permessi di armi antecedentemente spediti da qualunque siasi autorità, rimangono di niun vigore: e solamente quelli che ne fossero muniti dalle autorità legittime avranno libero il tempo di giorni venti per provvedersi di un permesso conforme al presente regolamento, il quale sarà rilasciato gratis. Dentro questi giorni venti non potranno essere molestati. Art. 23. Il permesso di asportare le armi da caccia è inseparabile da quello di andare a caccia. Art. 24. La gendarmeria, i magistrati di Pubblica Sicurezza e la Guardia Nazionale sono incaricati, per la parte che spetta a ciascuno di essi, della rigida esecuzione del presente regolamento. Napoli, **22 settembre 1820**. L'approvo, **Francesco**, Vicario generale. Il segretario di Stato, ministro di Grazia e Giustizia, **Francesco Ricciardi**"(GCRDS, n. 68, lunedì, 25 settembre 1820, pp. 273-274).

202. "Notizie interne – 'MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI ECCLESIASTICI. Sua Altezza Reale il Vicario Generale è stata informata che alcuni Vescovi abbiano ammesso ed eseguito Carte Pontificie non munite di regio Exequatur, atto indispensabile per le leggi del regno sin dalla fondazione della Monarchia; e che taluno, sedotto da falso zelo, abbia quindi dato per via di encicliche segrete ai suoi diocesani delle disposizioni che nelle circostanze presenti potrebbero turbare la tranquillità dello Stato. Piuttosto che punire simili attentati, desiderando di prevenirli in avvenire coi mezzi i più efficaci, S.A.R. inculca a tutti gli Ordinarii del regno, sotto la loro più stretta responsabilità, di non dare esecuzione a bolle, brevi, rescritti, lettere e carte pontificie sotto qualunque forma e denominazione vengano spedite, e qualunque oggetto riguardino, se prima non sieno state riconosciute in regno dalle autorità incaricate, ed adempite del corrispondente regio **Exequatur**: eccettuandosi dalla formalità le sole lettere segrete di Penitenzieria per semplici affari di coscienza.

Oltre a ciò, rinnovando gli antichi stabilimenti della polizia ecclesiastica del regno, S.A.R. comanda ch'essi Ordinarii non pubblicino encicliche, senza l'approvazione del governo ad eccezione di quelle che contengono istruzioni ai loro diocesani sulle cose meramente ecclesiastiche, come sarebbero la

sacra liturgia, le pubbliche preci, l'esortazioni ai doveri della religione, ed oggetti simili, nel senso dell'articolo XX del Concordato. In nome di S.A.R., lo partecipo a Vostra Signoria Illustrissima e Reverendissima per l'adempimento. Napoli, 23 settembre 1820. Il segretario di Stato, ministro degli Affari ecclesiastici, F[rancesco]. Ricciardi' "(GCRDS, n. 68, lunedì, 25 settembre 1820, p. 273).

203. "Notizie interne – Sono stati nominati deputati al Parlamento per il **Valle di Siracusa** i signori: Giuseppe Grimaldi, marchese di Torresana; cavaliere Giuseppe Salvatore Trigona; Liberatore [ma: Liberante] Mazzone. Supplente: il signor cavaliere Emmanuele Daniele [ma: Danieli]"(GCRDS, n. 67, sabato, 23 settembre 1820, p. 268).

204. "Notizie interne – 'Noi, Francesco, Duca di Calabria, Principe Ereditario e Vicario Generale, considerando [:] che la nomina, la quale ha avuto luogo, di molti magistrati a deputati al parlamento nazionale, farebbe in più collegi giudiziari rimaner paralizzato il corso della giustizia, ove non si riparasse con provvedimenti interini e provvisori; che è della massima urgenza il dare tai provvedimenti, senza veruna dilazione, perché l'andamento della giustizia resti assicurato; volendo da altra parte ottenere questo importante oggetto in modo che il pubblico erario sia il meno possibile gravato di nuovi esiti; sulla proposizione del segretario di Stato ministro di Grazia e Giustizia abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue:

Art. 1. Durante l'assenza di don Amodio Ricciardi, presidente della Gran Corte Civile in Aquila, eserciterà le funzioni di giudice ordinario nella stessa Gran Corte Civile, il giudice della Gran Corte Criminale in Aquila don Camillo Camerini. In luogo del giudice Camerini eserciterà le funzioni di giudice ordinario nella stessa Gran Corte Criminale il giudice del tribunale civile in Aquila don Cesidio Buonanni. In luogo del giudice Buonanni eserciterà le funzioni di giudice ordinario nel tribunale civile, e di supplente nella Gran Corte Criminale, don Giuseppe Strozzi, già giudice nell'abolito tribunale di prima istanza in Aquila.

Art. 2. Durante l'assenza del procuratore generale presso la Gran Corte Civile in Trani, don Felice Saponara, eserciterà le funzioni del pubblico ministero presso la medesima gran corte il giudice dello stesso collegio don Dionisio Pascucci. In luogo del giudice Pascucci eserciterà le funzioni di giudice ordinario nella detta Gran Corte Civile il giudice nella Gran Corte Criminale in Trani, don Gianvito Lenti.

Art. 3. Durante l'assenza del presidente del tribunale civile in Trani, don Bartolomeo Iacuzio (destinato a supplire nella Gran Corte Civile in Trani il giudice don Michele Tafuri), il giudice del tribunale medesimo, don Pasquale Perrone, rimanendo discaricato dalle funzioni di giudice istruttore che ora esercita nel distretto di Barletta, eserciterà le funzioni di presidente

del tribunale civile suddetto. Le funzioni di giudice istruttore nel distretto di Barletta, in luogo del giudice Perrone, saranno esercitate da don Giovanni Battista Farina, cancelliere della Gran Corte Criminale in Trani.

Art. 4. Durante l'assenza del giudice della Gran Corte Criminale in Catanzaro, don Francesco Vivacqua, eserciterà le funzioni di giudice ordinario in detta Gran Corte il giudice del tribunale civile ed istruttore in Catanzaro, don Antonio Laterza. In luogo del giudice Laterza eserciterà le funzioni di giudice del tribunale civile e di giudice istruttore in Catanzaro don Francesco Mazza, giudice del circondario di Catanzaro. In luogo del Mazza eserciterà le funzioni di giudice di circondario di Catanzaro, e di supplente in quel tribunale civile, don Antonio Vatrella, già giudice del circondario di Martina.

Art. 5. Durante l'assenza del giudice nella G. C. Criminale in Teramo, don Giuseppe Orazii, eserciterà le funzioni di giudice ordinario in detta Gran Corte il giudice di quel tribunale civile, don Gaetano Mancini. In luogo del giudice Mancini eserciterà le funzioni di giudice ordinario in detto tribunale, e di supplente nella Gran Corte Criminale, don Giuseppe Saliceti, giudice del circondario di Notaresco, ora interinamente in Teramo. In luogo del giudice Saliceti eserciterà le funzioni di giudice ordinario del circondario di Teramo, e di supplente nel tribunale civile, don Giammatteo Pacini, giudice nel circondario di Tossicia.

Art. 6. Durante l'assenza del presidente della G. C. Criminale in Lecce, don Paolo Melchiorre, eserciterà le funzioni di giudice ordinario nella stessa G. C. il giudice del tribunale civile in Lecce, don Bernardino Pirrone. In luogo del giudice Pirrone, eserciterà le funzioni di giudice ordinario nel tribunale civile, e di supplente nella G. C. Criminale, il giudice del circondario di Lecce, don Nicola Del Giudice.

In luogo di don Nicola Del Giudice, eserciterà le funzioni di giudice nel circondario di Lecce, e di supplente nel tribunale civile, il giudice del circondario di Taranto, don Francesco Saverio Giannotta. In luogo del Giannotta passerà ad esercitare le funzioni di giudice nel circondario di Taranto il giudice del circondario di Martina, don Francesco Paolo Frascolla.

Art. 7. Durante l'assenza del giudice della G. C. Criminale in Cosenza, don Francesco Scrugli, eserciterà le funzioni di giudice ordinario nella stessa G. C. il giudice del tribunale civile e giudice istruttore in Cosenza don Pasquale Santelli. In luogo del giudice Santelli eserciterà le funzioni di giudice istruttore nel distretto di Cosenza don Giuseppe Orlandi, giudice del circondario di Aprigliano, attualmente esercente le funzioni di giudice ordinario nel tribunale civile in Cosenza e di supplente in quella G. C. Criminale. In luogo del giudice Orlandi eserciterà le funzioni di giudice ordinario nel tribunale civile, e di supplente nella G. C. Criminale in Cosenza, il cancelliere del tribunale medesimo, don Giuseppe Golia.

Art. 8. I funzionari che, secondo le disposizioni de' precedenti articoli sono destinati ad esercitare funzioni di una carica superiore a quella che oc-

cupano, godranno durante tale temporanea commessione il soldo della carica attuale. I giudici di circondario don Nicola Del Giudice, don Giuseppe Saliceti e don Francesco Mazza, riceveranno, durante la loro temporanea commessione, sullo stato discusso del ministero di Grazia e Giustizia, ed a titolo d'indennità, ducati quaranta il mese, corrispondenti al soldo che ora godono, e che rimarrà a beneficio di coloro che li rimpiazzano nelle funzioni di giudice di circondario. Il già giudice don Giuseppe Strozzi riceverà anch'esso durante la commessione affidatagli una indennità di ducati quaranta il mese sul medesimo stato discusso. Art. 9. I segretari di Stato ministri di Grazia e Giustizia, e delle Finanze sono incaricati della esecuzione del presente decreto. Napoli, 19 settembre 1820. [...] Il segretario di Stato, ministro di Grazia e Giustizia, **Conte di Camaldoli'** "(GCRDS, n. 67, sabato, 23 settembre 1820, p. 269)¹⁸³¹.

205. "Notizie interne – 'Noi, **Francesco**, Duca di Calabria, Principe Ereditario e Vicario Generale, volendo meglio assicurare il servizio della giustizia ne' collegi giudiziari residenti in Reggio; sulla proposizione del nostro segretario di Stato ministro di Grazia e Giustizia, abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue: Art. 1. Durante l'assenza del regio procuratore presso il tribunale civile in Reggio, don Domenico Marulli, il quale trovasi per commessione in Sicilia, eserciterà le funzioni di regio procuratore presso il detto tribunale il presidente del tribunale civile in Catanzaro, don Raffaele Francia. In luogo del Francia eserciterà le funzioni di presidente nel tribunale civile in Catanzaro il giudice della Gran Corte Criminale in Reggio, don Filippo Ferrari. In luogo del Ferrari eserciterà le funzioni di giudice ordinario nella Gran Corte Criminale in Reggio il giudice istruttore nel distretto di Monteleone, don Tommaso Altimari. Art. 2. I funzionari enunciati nell'articolo precedente riterranno, ciascuno rispettivamente, gli averi di cui attualmente sta godendo. Art. 3. I segretari di Stato di Grazia e Giustizia, e delle Finanze sono incaricati, ciascuno per la parte che lo riguarda, della esecuzione del presente decreto. **Napoli**, 19 settembre 1820. [...] Il segretario di Stato, ministro di Grazia e giustizia, **Francesco Ricciardi'** "(GCRDS, n. 67, sabato, 23 settembre 1820, pp. 269-270).

206. "Notizie interne – Napoli, 23 settembre. Giusta il decreto reale del dì 16 dello scorso luglio, ieri le Loro Eccellenze i segretari di Stato ministri de' diversi dipartimenti si recarono nell'antica biblioteca di Monteoliveto, ove erano riuniti nella maggior parte i deputati al Parlamento Nazionale,

¹⁸³¹ Come è noto, Francesco Ricciardi venne insignito del titolo di Conte di Camaldoli in epoca murattiana.

per procedere alle giunte preparatorie. Sua Eccellenza il segretario di Stato ministro degli Affari interni lesse la nota de' Deputati che avean fatto tenere registro de' loro nomi in quel ministero, dopo la qual lettura depositò la nota sulla tavola. Dopo quell'atto, il deputato Galdi, ora presidente della Giunta preparatoria, pronunziò un discorso dettato all'improvviso, del quale ci è riuscito ritenere i tratti che fecero maggiore impressione nell'assemblea e negli uditori.

Parlò egli con vera effusione di cuore dell'unione e dei sentimenti nobili e generosi da' quali è animata l'attuale deputazione de' rappresentanti della Nazione: *sviscerato amor di Patria, divozione inviolabile al Sovrano ed all'augusta sua Dinastia, principii liberali non meno che moderati, avversità per qualunque spirito di parte e di irragionevole opposizione, assicurò che formavano il solo e più caro oggetto de' voti unanimi de' suoi colleghi. Soggiunse quindi che l'Augusto Ferdinando I e l'immortale sua Dinastia non erano mai stati tanto cari a tutti i buoni, e non mai tanto adorati dalla Nazione quanto in questo momento in cui, accettando la Costituzione liberale delle Spagne, avevano compiuto i voti universali ed aperta la prospettiva alle più belle speranze. Fece riflettere altresì che, per rendere sempre più inviolabile e sacra questa Costituzione, i deputati dovean sostenerla con tutta l'energia delle loro forze e de' loro talenti; e che i ministri di Sua Maestà doveano tanto più rispettarla quantoché costava tante lagrime, tante sofferenze, tanti pericoli, e tante triste vicende tollerate negli andanti tempi: e che ella era sotto la salvaguardia di tutte le virtù, di tutte le forze riunite de' Cittadini, e della conosciuta lealtà de' discendenti dell'immortale Carlo III.*

Non mancò di far osservare, che niun popolo era mai giunto alla meta della sua rigenerazione con maggior calma, con maggior rispetto delle leggi, della religione, della vita e delle proprietà de' Cittadini, e con maggior dignità quanto quello delle Due Sicilie.

Finì col dire che la Costituzione delle Due Sicilie, questa nuova Stella che da pochi mesi brilla nel firmamento, sembrava attorniata da alcune nebbie, le quali pareano voler diminuire lo splendore della sua luce; ma queste nebbie, ripigliò egli con vivacità, le quali accompagnano sempre gli astri di nuova formazione, presto si dilegueranno a fronte di una imponente forza nazionale, di un'attitudine nobile e moderata, ed a fronte della giustizia che assiste una causa sì bella; questa giustizia, sempre fedele compagna di tutte le nostre operazioni, la stretta fraterna unione fra tutti i membri che compongono la costituzional famiglia, il religioso rispetto per il dritto delle Genti, la protezione soprattutto dell'Ente Supremo, dator d'ogni bene, vinceranno tutti gli ostacoli e faranno dileguare tutti i pericoli.

Sua Eccellenza il ministro degli Affari interni, il quale si mostrò vivamente tocco da questo discorso, rispose che ne avrebbe fatto noti i sensi a S.M. e al suo Vicario generale, al che soggiunse breve sua arringa non men semplice

che eloquente, terminata la quale si ritirò insieme con i suoi colleghi dall'assemblea [E.T.]" (GCRDS, n. 67, sabato, 23 settembre 1820, pp. 267-268).

III. *Con compiacimento per l'arrivo di volontari dalle Puglie, sul GCRDS nuove polemiche con la stampa estera (25-27 settembre 1820)*

Mentre il Tenente generale Florestano Pepe muove verso Termini Imerese, intanto prosegue la campagna propagandistica del foglio ufficiale sulla spontanea adesione di contingenti di volontari all'imminente difesa militare. Dal canto suo, nel frattempo la *Suprema Giunta* di Palermo tenta un'estrema manovra diplomatica, come fra l'altro risulta dal dispaccio che il 20 settembre, da Napoli, l'incaricato di affari Karl von Menz invia a Metternich, per metterlo a conoscenza di una nota della *Giunta provvisoria* siciliana da cui si evince la sua intenzione di un accordo con Vienna.

L'Incaricato d'affari precisava a Metternich di aver ricevuto dall'ambasciatore austriaco a Palermo il testo di tale proposta di un abboccamento con Vienna, formulata da parte dello stesso Principe di Villafranca, come è noto allora presidente della *Giunta Suprema* palermitana. In cambio del sostegno alla causa indipendentista siciliana (e quindi della restituzione sia della Costituzione 'anglo-sicula' del 1812 che del Parlamento palermitano), il Principe di Villafranca assicurava un'eventuale piena disponibilità ad accettare sul trono di Sicilia un principe austriaco.

Una proposta il cui accoglimento da parte di Vienna indubbiamente avrebbe creato non poche difficoltà alla *Giunta provvisoria* napoletana, ma che Metternich non poteva accettare per la sua preclusione a qualsiasi ipotesi di una sostanziale rappresentanza parlamentare. Invece, pensando che Metternich avversasse solo la troppo radicale, democratica Costituzione spagnola, il principe di Villafranca assicurava che sul momento sarebbe bastato accettare la riadozione della Costituzione 'anglo-sicula' del 1812, in seguito lui stesso si sarebbe preoccupato in un secondo tempo di convincerne il popolo siciliano, che in maggioranza ora mostrava di propendere per quella di Cadice¹⁸³².

Con una certa abilità Villafranca prospettava a Metternich, da un lato, un'ulteriore difficoltà al regime costituzionale napoletano da parte di una Sicilia tornata all'indipendenza (sia pure sotto l'egida austriaca). Dall'altro, ed in alternativa, Villafranca minacciava invece

¹⁸³² C. [Karl von] MENZ, [Dispaccio a Metternich], Naples, 20 settembre 1820, in: APDS, V. 1, p. 85.

a Metternich il rientro dell'Isola nella sfera di influenza inglese. Per giunta con un sistema costituzionale certo non accusabile di settarismo e radicalismo come quello napoletano.

Ma c'è anche da considerare che successivamente alle trattative con il Tenente generale Florestano Pepe – a Termini Imerese, nei giorni 21-22 settembre¹⁸³³ – una nuova sommossa avvenne nella stessa Palermo, il 24 seguente, nel corso della quale venne disarmata la *Guardia civica* ed il palazzo in cui aveva la sede saccheggiato¹⁸³⁴.

Continuando nei suoi criteri argomentativi, il GCRDS fra annunci di nuovi testi costituzionali ed enfasi sulle prove di civismo (qui quella – che tutto il clero dovrebbe imitare – ossia di quel parroco che ha invitato i contadini a lavorare le terre dei richiamati alle armi) il foglio ufficiale dà spazio a nuove polemiche giornalistiche contro la stampa estera mentre loda quella nazionale, in particolare *La Minerva Napoletana*.

207. “Notizie interne – ‘COMANDO IN CAPO DELL’ESERCITO. **Ordine del giorno.** L’armata è prevenuta che la sola città di Lecce ha inviato 72 volontari condotti dal signor don Nicola Paladini e dal deputato don Raffaele Parisi. Altri 300 volontari sono colà organizzati e pronti a marciare. Infine, 2000 volontari si sono presentati per far parte di quella legione. Tutto ciò riguarda la sola città di Lecce, mentre l’intera provincia rivalizza con la capitale di essa. Per dar saggio dell’entusiasmo patrio che guida i degni discendenti de’ valorosi Salentini, il suddetto distaccamento di 72 volontari non ha messo se non soli 12 giorni di marcia per giungere nella capitale, mentre la truppa di linea v’impiega 22. A gloria della capitale di Terra di Otranto si palesa altresì all’armata che essa ha voluto, da per sé, provvedere alla sussistenza di quei suoi figli così bene animati. Napoli, 25 settembre 1820. Il Generale in Capo, G[uglielmo]. PEPE’ ”(GCRDS, n. 69, martedì 26 settembre 1820, p. 278).

208. “Notizie interne – Il parroco di Oratino, comune della provincia di Molise, ha con santo zelo insinuato che tutte le domeniche, dopo la messa parrocchiale, i contadini vadano a coltivare ed a seminare le terre de’ loro concit-

¹⁸³³ Accompagnato da una delegazione (composta da: Ruggero Settimo, il principe di Trabia, il conte di San Marco, il duca Cumia, Giovanni Aceto, Carmelo Fulgo e Angelo Crucino), il Principe di Villafranca si era recato nella cittadina di Termini Imerese, dove erano sbarcati 6000 uomini di truppa regia al comando di Pepe. Lì, il 22 settembre, tra Florestano Pepe e questa delegazione della *Giunta Provvisoria* venne raggiunto un accordo sulla base della richiesta di un proprio Parlamento siciliano. [CG]

¹⁸³⁴ CORTESE, *Nota 194*, in: COLLETTA, III, p. 202.

tadini partiti per far parte dell'esercito. Questo sistema sarà continuato sino al ritorno di quei bravi, perché le loro famiglie non vengano a soffrire il minor danno per la loro assenza. Domenica era il primo giorno dedicato ad un'opera della quale hanno ragione di applaudirsi la Religione e la Società. Questo illustre esempio ci ricorda i primi secoli della Chiesa, sì fecondi di tutte le più belle virtù: noi ci auguriamo che sia esso imitato dagli altri ministri dell'altare, a' quali è a cuore la gloria del loro augusto ministero ed il bene della loro Patria [E.T.]"(GCRDS, n. 70, mercoledì, 27 settembre 1820, p. 281).

209. "[...] Siamo da più tempo in debito di parlare della **Minerva Napoletana**, opera periodica che vorremmo veder divulgata per tutte le città e le ville del Regno. Con la speranza di poterne, quando che fosse, ragionare distesamente e discendere ne' particolari de' primi quaderni, noi veggiamo di aver serbato il più ingrato silenzio, sebbene ne siano già comparsi cinque alla luce. In tal modo con la migliore volontà ci troviamo aver mancato al proposito nostro: ripariamo oggi in parte al nostro torto. Gli autori della **Minerva Napoletana**¹⁸³⁵ si occultano sotto il velo dell'anonimo: facile è però ravvisarli tra gli uomini più colti della Patria nostra, da lungo tempo consecrati al severo culto della diva, cui è quel lavoro intitolato, ed a quello insieme delle Grazie, ché le loro carte, piene di verace sapienza, veggonsi costantemente da squisito e delicato gusto nobilitate ed ingentilite. Nel quinto quaderno sono pregevolissimi gli articoli **Sui tre primi mesi del Governo Costituzionale**, e l'altro **Sulla crociata contra Napoli**. Le nostre lodi non troveranno questa volta censori o gli avranno solamente in alcuna di quelle anime miserabili le cui scritte, delizia e dolce cura de' trivii, sono il tormento de' buoni e delle Muse [E.T.]"(GCRDS, n. 70, mercoledì, 27 settembre 1820, p. 281).

210. "NOVELLE LETTERARIE. – L'**Anti-giornale**. Tale è il titolo di nuova opera periodica dettata con molto spirito, piena di sali attici, talvolta di soverchio amari ma sempre opportunamente sparsi, e consecrata al culto del Vero, divinità alla quale universalmente si crede non essere stata giammai innalzata ara alcuna per mano di scrittori di giornali politici. [']Io mi chiamerò l'**Anti-giornale**, – dice l'A. – perché la prima mia idea è di essere il flagello de' giornalisti. È difficile – aggiunge egli – trovare uno scrittore il quale non cominci dal dire che si è proposta unicamente la verità per oggetto[']. [...] Il primo numero dell'**Anti-giornale** comincia dall'esame di miserabili quisquiglie delle quali i fogli di Roma sono da qualche tempo pieni a ribocco.

¹⁸³⁵ In nota: "Si sottoscrive alla **Minerva Napoletana** in Napoli, presso Borel, Glass e Madarazzo: nelle provincie presso i direttori delle Poste"(GCRDS, n. 70, mercoledì, 27 settembre 1820, p. 281).

[...] Per nostro istituto noi siamo unicamente l'eco rispettoso del *Journal des Débats*, della *Gazzetta di Vienna*, dell'*Osservatore Austriaco*. Con più senno l'*Anti-giornale* discorre i fatti che con tanta felicità certi fogli tedeschi e francesi si compiacciono attribuirci. Di taluni di quei fatti abbiamo noi favellato altra volta; di altri non vale la pena parlare [...].

[']Umiliatevi – dice l'*Anti-giornalista* – innanzi al *Journal des Débats*['], del quale trascrive il paragrafo seguente: ['V'è un tribunale [che le] baionette costituzionali del general Pepé (*ortografia francese*) non potranno distruggere, che i sofismi de' nostri pubblicisti liberali non potranno ridurre al silenzio; tribunale che giudicherà inesorabilmente quella turba di faziosi che hanno agitato ed agitano ancora l'Europa e l'America['].

Avete curiosità di conoscere questo tremendo tribunale? Uditelo: è il tribunale della storia. [...] L'*Anti-giornale* termina il primo suo numero col paragrafo seguente, che ci piace ripetere: 'Monumenti dell'umana sfaciataggine, raccolti dal *Journal des Débats* [:]

['] 1. A' 30 agosto 1820. I carbonari sono nella più grande disunione: essi formano due fazioni, i costituzionali ed i repubblicani. La loggia della STELLA RIVOLUZIONARIA – la rivoluzione è giunta alle stelle [ma probabile nota del Taddei] – una delle più furiose, si è separata dalle altre e tiene ora le sue sedute al campo di Marte [riportato da:] L'*Osservatore austriaco* [nota del medesimo editorialista Taddei]. – 2. Il canonico Menichini ha offerto di mantenere molte migliaia di carbonari armati, e questa offerta – [nota del medesimo Taddei: Vedete a che siamo giunti!] – è sembrata tutta semplice. – 3. Pochi giorni indietro è stata attaccata di nuovo la casa di Medici. Un distaccamento di cavalleria ha dispersi i sediziosi!!! [enfasi dell'editoriale]. – 4. Il ministro delle finanze è nel più grande imbarazzo; egli non ha potuto mettere insieme l'impronto di due milioni di ducati, [di] cui richiedeva il bisogno più urgente. Egli si è quindi indirizzato a certi banchieri di Parigi. [nota dell'editoriale: Ah! banchieri!]. – 6. S'insultano tutto il giorno i ministri e particolarmente quello dell'Interno. I carbonari corrono sopra di loro *con stili alla mano* [enfasi dell'editoriale], e l'inquietano con le più terribili minacce. *In ogni notte* [enfasi dell'editoriale] vi sono de' combattimenti in mezzo alle strade. – 7. Il general Caracciolo è giunto in Aquila, ed ha significato all'intendente di quella città, Guarini, o di farsi carbonaro o dimettersi. Guarini avendo ricusato il primo partito [nota dell'editoriale: perché egli è uomo fortemente religioso] si attende in ogni momento la destituzione. – 8. I militari ed il resto del governo di Murat [nota dell'editoriale: che proprietà di espressioni!] formano un partito antagonista de' carbonari e de' giacobini [nota dell'editoriale: La testa, Dio mio, la testa! [...]].

Riunite insieme tutti gl'impostori antichi e moderni: mischiatevi a dovizia i lenoni, i falsatori di monete, i ladri di strada pubblica: abbiate cura di prenderne un buon numero dalle galee, ove le buone qualità si perfezionano

con gli anni, io sostengo che ammassando insieme i loro esseri, non ne risulterà altro che un galantuomo rispetto all'*Osservatore Austriaco* ed all'autore del *Journal des Débats* [E.T.]" (GCRDS, n. 70, mercoledì, 27 settembre 1820, pp. 281-282).

IV. Con la pubblicazione di altri annunci di testi costituzionali, e la notizia della resa di Termini Imerese, il foglio ufficiale riporta con enfasi il sostegno morale professato da una Società patriottica spagnola al regime costituzionale napoletano, plaude alla tranquillità delle Valli della Sicilia orientale e comunica che i deputati eletti dalle provincie si sono riuniti per la terza giunta preparatoria dell'apertura del Parlamento Nazionale (27-29 settembre)

Nel reiterato intento di rafforzare la coesione ideologica dell'opinione, il GCRDS intensifica gli annunci di testi costituzionali, mentre con grande rilevanza riporta la notizia della resa di Termini Imerese, accennando anche ad un incontro del Principe di Villafranca con Florestano Pepe. Nel contempo, si pubblica l'indirizzo di plauso inviato al Comandante in Capo dell'esercito napoletano, Guglielmo Pepe, da una madrilenza Società Patriottica degli amanti dell'ordine costituzionale.

Ma la vera notizia è la riunione della terza Giunta preparatoria per l'apertura del Parlamento, dove si parla di deputati eletti che di tale Giunta fanno parte, ma non si accenna a quelli che nella Sicilia sud-orientale non sono stati ancora eletti, limitandosi a parlare della tranquillità della parte orientale dell'Isola.

In realtà, queste elezioni al Parlamento non avvennero nel pieno rispetto di rigorosi criteri legalitari democratici, cioè con maggior rigore giuridico nelle scelte di governo rispetto al passato assolutistico. Sono gli stessi protagonisti della Rivoluzione costituzionale a riconoscere retrospettivamente queste decisive irregolarità. Ne danno testimonianza – come meglio vedremo nei prossimi capitoli – sia Colletta che Guglielmo Pepe e Carrascosa. Ma forse è proprio quest'ultimo che sin da ora ci permette di capire un aspetto inquietante del Parlamento napoletano. Fra l'altro, il Generale osserva che numerosi deputati di alcune provincie della Sicilia non si erano presentati al Parlamento, per cui il numero complessivo dei componenti effettivi non andò mai oltre il numero di ottantadue¹⁸³⁶.

¹⁸³⁶ Michele Carrascosa [y ZEREZDA y AZEBRON], *Mémoires historiques...*, cit., p. 184.

Sull'irregolarità delle elezioni, Carrascosa osserva che essendo fatte quando i Carbonari erano al colmo della potenza (*"au faite de la puissance"*) e non c'erano più truppe regolari nelle province, ne risultò che, *"presque partout, les choix se ressentirent de l'influence de la secte"*¹⁸³⁷. In molte località le elezioni furono fatte *"à la presence d'hommes armés, qui exigèrent par force l'élection de certains candidats"*¹⁸³⁸. In certe regioni, nelle province di Napoli, del Molise e della Calabria citeriore, le elezioni furono fra le più libere, mentre nelle province di Terra di Lavoro, Basilicata e nelle due Calabrie ulteriori la scelta avvenne quasi per imposizione agli elettori, da parte di uomini armati, che vennero alle elezioni al solo scopo di appoggiare a viva forza i loro protetti¹⁸³⁹.

Nei tre Abruzzi, nei due Principati e nelle tre province di Bari, Otranto e Capitanata *"l'influence sectaire eut une prépondérance décisive"*, perché le ultime tre erano state *"le théâtre de la révolution"*, e le altre cinque erano state le sedi principali della Carboneria, cioè i tre Abruzzi al tempo dei Francesi [fra 1806-15], e Bari ed Otranto dopo il 1815¹⁸⁴⁰. Pertanto, il Parlamento doveva risentire di queste circostanze viziose in cui si erano svolte le elezioni, portava dunque *"en lui-même le germe de l'intrigue et de l'esprit de faction"*, e d'altro canto non aveva quasi nessun individuo che avesse l'abitudine a trattare affari pubblici¹⁸⁴¹. Un fatto, questo, dovuto alla stessa influenza dei settari, che *"abhorraient les réputations antérieures"*, anche quelle di persone liberali¹⁸⁴².

211. *"Notizie interne – ANNUNZIO TIPOGRAFICO. Presso i librai R. Marotta e Vanspandoch è ora arrivata da Parigi la raccolta delle Sessioni de' Deputati del 1819, in francese, coi loro ritratti e senza. Si è pubblicata la Costituzione francese e Carta Costituzionale del 1814 sotto Luigi XVIII, tradotta in italiano da A. Lanzellotti. Regolamento interno della Camera de' deputati di Francia tradotto dal francese da A. Lanzellotti. Bonnin, Considerations politiques sur les Constitutions, un vol. in 8.vo"*(GCRDS, n. 70, mercoledì, 27 settembre 1820, p. 282).

212. *"Notizie interne – ANNUNZI TIPOGRAFICI. Presso il libraio D. Borel, strada del Salvatore, n. 8, trovansi vendibili le seguenti opere recen-*

¹⁸³⁷ *Ibidem*, l. c.

¹⁸³⁸ *Ibidem*, l. c.

¹⁸³⁹ *"[...] Les choix furent presque imposés aux électeurs par des hommes armés, qui vinrent aux élections dans le seul but d'appuyer par la force ouverte leurs protégés"*(*Ib.*, p. 185).

¹⁸⁴⁰ *Ibidem*, l. c.

¹⁸⁴¹ *Ibidem*, l. c.

¹⁸⁴² *Ibidem*, l. c.

temente arrivate: – *Choix de rapports, opinions et discours prononcés à la Tribune Nationale, Paris, 1820, 10 vol., in 8.vo, con ritratti e senza ritratti. La stessa opera, il volume XI, che contiene la sessione del 1819, e che si vende separatamente* [:] – *Recueil de discours prononcés au parlement d'Angleterre par F.C. Vor et W. Pitt, trad. de l'anglais par M.M.J. de G. et L.P. de Jussieu, avec portraits, Paris 1820, 12 vol., in 8°* [:] – *Oeuvres oratoires de Mirabeau, ou Recueil de ses discours, rapports, adresses, opinions, discussions reparties, etc. à l'Assemblée nationale, Paris, 2 vol. in 8.vo.* [:] – *Collection complète des Ouvrages publiés sur le gouvernement représentatif et la Constitution actuelle, ou Cours de politique Consitutionelle, par M. Benjamin Constant, Paris, 1820, 4 vol., formant 8 parties, in 8.vo.* [:] – *Paris, Saint Cloud et les départemens, ou Bonaparte, sa famille et sa Cour, Paris, 1820, 2 vol. in 8.vo.* [:] – *Traité de législation civile et pénale; ouvrage extrait des manuscrits de M. Gerémie Bentham par E. Dumont. Seconde édition, Paris, 1820, 3 vol. in 8.vo.* [:] – *Théorie des péines et de récompenses, par le mêmes [Bentham e Dumont], Paris, 2 vol., in 8.vo. [...]* – *Orazione a Bonaparte pel congresso di Lione. Prima edizione napoletana. Napoli, 1820, presso Agnello Nobile, libraio-stampatore, strada Toledo n. 186. Questa orazione, con la quale Ugo Foscolo accrebbe i tesori dell'italiana eloquenza, è tra le più pregevoli opere in questi giorni stampate dal signor Nobile, giustamente geloso di lordare i suoi tipi con miserabili scritture. [...]* – *Osservazioni critiche sulla Costituzione della Monarchia Spagnuola, di Filippo Pagano, ufiziale del genio. Salerno, 1820. Si vende presso Nobile nella sua libreria sopra indicata*"(GCRDS, n. 71, giovedì, 28 settembre 1820, p. 286).

213. "Notizie interne – Le **Valli** di Catania, Messina e Siracusa sono sempre perfettamente tranquille; lo spirito pubblico non potrebbe essere migliore. Sua Eccellenza il Signor tenente generale Pepe, arrivato in Cefalù, proseguì la sua marcia per Termini. Il 21 del corrente, il telegrafo annunciava in Messina un gran fuoco di cannone per terra e per mare, lungo quella linea. Ciò fa supporre che i ribelli sieno stati attaccati [E.T.]"(GCRDS, n. 70, mercoledì, 27 settembre 1820, pp. 280-281).

214. "Napoli, **28 settembre**. – Notizie di Sicilia. – La mattina del giorno 19 del corrente, la brigata Celentani si recò innanzi a Termini, ove si unì con la brigata Costa, la quale, partita da Collesano, si era con tal disegno portata per Sciara a Caccamo [...]. Il colonnello Celentani, vedendo Termini occupata dalla banda di Palmieri terminese e dal famoso frate Vallica, graduato di colonnello, inviò un parlamentario ad intimare la resa della città. Il parlamentario fu ricevuto con replicati colpi di mitraglia delle cannoniere. Si avvicinava la notte ed il reggimento Real Borbone fanteria occupò le alture e prese posizione a tiro di cannone. La mattina del giorno 20, il generale comandante riconobbe la piazza, ordinò lo sbarco dell'artiglieria, dispose le

truppe verso i punti più acconci all'attacco e concertò con la squadra il modo di assicurare l'occupazione della piazza con il minor spargimento di sangue possibile. Le di lui disposizioni ebbero il più felice successo: alle 10 della mattina, si videro sventolare sulle mura della città molte bandiere bianche, e poco dopo giunsero al campo parecchi parlamentari per trattar della resa. Tutte le disposizioni di attacco vennero sospese. Il principe di Villafranca, il quale era tra' parlamentari, assicurò che la giunta di Palermo accettava tutte le condizioni dettate in Cefalù dal general Pepe [E.T.]” (GCRDS, n. 71, giovedì, 28 settembre 1820, p. 285).

215. “Notizie interne – SPETTACOLI – Real Teatro San Carlo: **Giovanni di Parigi**. Real Teatro del Fondo: **Il Vedovo Eremita**. Fiorentini: **Antigono**. Teatro Nuovo: **Violenza e Costanza**. [...] San Carlino: **La virtù tra miseri**. Fenice: **Equivoci e Gelosie**” (GCRDS, n. 71, giovedì, 28 settembre 1820, p. 286).

216. “La Società patriottica degli amanti dell'ordine costituzionale ha diretto da Madrid a S. E. il Generale in capo Guglielmo Pepe la lettera seguente: – ‘SOCIETA’ PATRIOTTICA DEGLI AMANTI DELL’ORDINE COSTITUZIONALE. Al generale Guglielmo Pepe Cittadino generale: *l'amore della patria è la suprema virtù di tutti gli uomini liberi, e questi non possono fare a meno di riconoscere ed apprezzare gli altri che si distinguono in questo amor purissimo, qualunque sia la loro patria ed il loro idioma. [...] E questa medesima società che annovera tra i suoi primi individui gl'immortali Quiroga, Riego, Arco Aquero, Lopez Binos ed altri valorosi, che levarono il grido di libertà nella penisola, non vi deve felicitare per la vostra impresa tanto uguale a quella di coloro ne' suoi principii, come ne' suoi risultamenti? Sì, cittadino, ricevete la più cordiale congratulazione per i primi passi che avete fatto nel cammino della libertà. Essi son segnati sull'esempio spagnuolo, e questa deve essere la nostra unica gloria.*

Proseguiamo dunque uniti in questa carriera; i nostri desideri ed interessi sono reciproci; la medesima è la legge fondamentale che ci regge, e gli stessi dovranno essere gli sforzi per sostenerla; stringiamoci ne' sentimenti, non obliando che l'unione è la base della forza.

Per distruggere questa unione combattono accanitamente l'ambizione, l'ipocrisia, l'egoismo e la tirannia: respingiamo i loro attacchi conservandoci fermi, uniti e vigilantissimi, ed i loro impotenti sforzi svaniranno come il fumo al soffio del vento.

Salute, cittadino, piaccia al Cielo prosperare la sorte della vostra patria; ricevete la franca e cordiale adesione di questa società; che il vostro nome e quello dei bravi che vi hanno accompagnato si trasmettano da generazione in generazione al pari di quelli degli esseri benefici che hanno vivuto per conforto e delizia dell'umanità.

Tale è il voto di questa Patriottica riunione al quale ci permettete di unire quello del nostro più profondo rispetto ed ammirazione. **Madrid**, 31 agosto 1820. **Francesco del Acebal y Arratia**, segretario. **Ramon Carpegna**, segretario”(GCRDS, n. 72, venerdì, 29 settembre 1820, p. 290).

217. “Notizie interne – Napoli, 29 settembre. Ieri, i deputati delle provincie al Parlamento Nazionale si riunirono per la terza giunta preparatoria, nella quale diedero il giuramento dalla Costituzione prescritto.

Il deputato Galdi, presidente della giunta, prestò il giuramento, prima di tutti, nelle mani dei segretari Berni e Natali. [...] Compiuto l’atto del giuramento di tutti i deputati, si passò all’elezione del presidente, del vicepresidente, dei segretari. Furono nominati: Presidente: don Matteo Galdi; vicepresidente: don Pasquale Borrelli; segretari: don Tito Berni, don Vincenzo Natali, don Nazario Colaneri, don Ferdinando De Luca.

Il presidente nominò una commissione di ventidue deputati per partecipare al Re essere già costituito il Parlamento, e per sentire se S. M. interverrebbe alla solenne apertura stabilita per il dì 1 ottobre.

La commissione era composta dei deputati seguenti: Cardinale Firrao, Pietrantonio Ruggiero, Felice Saponara, Amodio Ricciardi, Pasquale Ceraldi, Francesco Scrugli, Cesare Ginestous, Mariano Semola, Francesco Strano, Giuseppe Poerio, Francesco Lauria, Domenico Cassini, Giuseppe Maria Giovine, Michele Tafuri, Gherardo Caracciolo, A. Coletti¹⁸⁴³, marchese Dragonetti, Biagio De Oratiis, marchese Domenico Nicolai, Raffaele Netti, Pietro Paolo Perugini, Tommaso Giordano, Girolamo Arcovito; ai quali si aggiunsero: i deputati Tito Berni e Vincenzo Natali, segretari più antichi di nomina.

Alle 7 pomeridiane circa, la deputazione si recò al palazzo reale. Introdotta nella sala del trono, fu ella presentata dal segretario di Stato ministro degli Affari interni. Il re era sul trono, circondato dai capi della Corte, dai gentiluomini di camera e dai maggiordomi di settimana. Il cardinal Firrao, deputato più anziano, diresse al re breve ragionamento [...].

¹⁸⁴³ Qui non è chiaro chi sia questo A. Coletti. Rispondenti a questo stesso cognome vi erano infatti, fra gli eletti al Parlamento: Decio Coletti, nato a Formicola, rappresentante di Terra di Lavoro (si veda: *APDS, I*, pp. 104, 110 [Note biografiche dei deputati: n. 13], 133 [Nota dei deputati supplenti]); Michele Coletti, abate, nato ad Atri, rappresentante dell’Abruzzo Ultra I (*Ib.*, p. 106, 124 [Note biografiche: n. 96], p. 136 [Nota dei deputati supplenti]). D’altra parte, non è precisato il nome del Coletti annoverato nell’elenco dei ventidue deputati incaricati (nella terza Giunta preparatoria, appunto del 28 settembre 1820) di comunicare formalmente al Sovrano la Costituzione del Parlamento (*Ib.*, p. 154), né è precisato il nome nell’elencazione degli stessi ventidue avvenuta nel corso della prima adunanza del Parlamento ordinario, il 1 ottobre dello stesso anno (*Ib.*, p. 160).

Il Re, che avea mostrato singolar compiacenza nell'accogliere la deputazione e nell'ascoltare i sentimenti di cui ella era interprete, con dignità e con bella effusione di cuore rispose: 'Resto inteso di quanto mi dite. Son contento della partecipazione che mi fate. Domenica alle dieci della mattina assisterò all'apertura del Parlamento. Ordinerò la celebrazione del triduo'. [...] [E.T.]'" (GCRDS, n. 72, venerdì, 29 settembre 1820, p. 288).

V. *Gli eventi palermitani del 20-22 settembre retrospettivamente ricostruiti ai primi di ottobre dal palermitano Giornale La Fenice, a sottolineare l'ambiguità del Proclama del Tenente generale Florestano Pepe con cui si era ammessa l'eventualità di un distinto parlamento siciliano (19 settembre – 7 ottobre 1820)*

Un contributo alla ricostruzione dell'intera sequenza degli eventi siciliani viene dal palermitano *Giornale La Fenice* che il 7 ottobre pubblica il testo del *Proclama* del 22 settembre con cui lo stesso Luogotenente generale, in ottemperanza alle istruzioni ricevute dal *Governo provvisorio* napoletano, aveva surrettiziamente prospettata una possibile accettazione delle richieste della *Giunta Suprema* palermitana. Del resto nelle istruzioni ricevute da Pepe vi erano ampi margini di ambiguità, che comunque lasciavano qualche spazio alla discrezionalità dello stesso Tenente generale nello sviluppare una politica di più o meno formale mediazione fra le reciproche finalità di Napoli e Palermo.

Ma come si era giunti a questa pubblicazione del suddetto *Proclama*?

Si ricorderà come, in un primo momento, nella sua marcia verso Palermo, Florestano Pepe avesse incontrato ostacoli alla sua avanzata militare, per cui aveva deciso di aderire al tentativo di accordo a cui si era dimostrata disponibile la stessa *Giunta Suprema* palermitana, la quale gli aveva inviato una delegazione il 14 settembre per incontrarlo a Cefalù. Di questa 'deputazione' facevano parte Ruggero Settimo, il duca di Cumia [P. M. Di Napoli], il principe di Trabia [Giuseppe di Lanza e Branciforti], il conte di San Marco [Giuseppe Filangieri], il barone Giovanni Aceto Cattani, Emanuele Calderara e Luigi Montalto¹⁸⁴⁴.

Nel contempo, la *Giunta Suprema* palermitana aveva provveduto ad avvertire la popolazione che chiunque avesse osato opporsi con atti e parole alle risoluzioni prese sarebbe stato sottoposto immediata-

¹⁸⁴⁴ Per tutti questi personaggi, si veda: *Indice biografico*.

mente al Consiglio di guerra. La deputazione ebbe un abboccamento con Pepe a Cefalù il 18 settembre, consegnandogli sia un 'indirizzo' rivolto dalla *Giunta Suprema* al Re, sia un presuntivamente 'dettagliato' quadro della popolazione siciliana che si era pronunziata per l'indipendenza, sia una copia della lettera (scritta il 13 settembre) dal principe di Villafranca.

A sua volta, Florestano Pepe in quell'occasione aveva presentato alla deputazione la sua risposta sotto forma di dichiarazione (di cui poi venne inviata una copia a Napoli) da consegnare personalmente al principe di Villafranca (in qualità di presidente della stessa *Giunta Suprema* palermitana). Vi si precisava che quanto ora si richiedeva alla *Giunta Suprema* corrispondeva esattamente agli ordini ricevuti dal Vicario stesso. Il Tenente generale, Florestano Pepe, dichiarò inoltre che successivamente si sarebbe dovuta verificare l'effettiva volontà del popolo siciliano di avere un proprio Parlamento, indipendente da quello di Napoli, e che – intanto – qualsiasi contingente militare presente in Sicilia era sottomesso ai suoi comandi.

Tale risposta venne consegnata il 19 settembre al Villafranca e da questi comunicata all'intera *Giunta Suprema*, ma subito emersero vive opposizioni in una parte dei consoli delle corporazioni e nelle maestranze stesse, i quali pretesero che si interrompesse qualsiasi ulteriore trattativa. Al contrario, la maggioranza della *Giunta Suprema* era risolta a continuare la trattativa ed inviò quindi una seconda deputazione a Cefalù, questa volta composta dallo stesso Villafranca, dal marchese di Raddusa [Francesco Paternò Castello], da Salvatore Ognibene, dal conte di Sommatino, e dai consoli Francesco Santoro, Giuseppe Orlando, Giuseppe de Francisci. Questa seconda deputazione comunicò al Generale il proposito della *Giunta Suprema* di accettare le condizioni¹⁸⁴⁵.

Frattanto Termini Imerese resisteva e si ebbe uno scambio di artiglieria con le navi napoletane (che ebbero delle perdite, fra cui quella di un ufficiale, il barone Giuseppe De Cosa)¹⁸⁴⁶. Tuttavia, venuto poi a capo della resistenza della città, Florestano Pepe sottoscrisse un accordo con la nuova deputazione palermitana, poi inviando da Termini il 22 seguente il suddetto *Proclama ai Palermitani*. Documento

¹⁸⁴⁵ SANSONE, *La Rivoluzione del 1820 in Sicilia...*, cit., pp. 124-127. Anche per tutti questi, si veda: *Indice biografico*.

¹⁸⁴⁶ SANSONE, *La Rivoluzione del 1820 in Sicilia...*, cit., p. 220. Ma si vedano, sul GCRDS, sia l'accenno a questi fatti (sul n. 72, del 29 settembre, pp. 289-290), sia le notizie sulla sua vita, nel necrologio (sul n. 88, del 18 ottobre, pp. 352-353).

appunto ambiguo – peraltro in ottemperanza alle istruzioni ricevute a Napoli dal ministro degli Affari Interni, Giuseppe Zurlo – nel quale si lasciava una qualche speranza ai Palermitani di una possibile autonomia, persino promettendo l'eventuale sopravvivenza di un Parlamento isolano.

Per inciso, vanno qui notati i titoli con cui, nel *Proclama*, lo stesso Florestano Pepe si dichiarava insignito, ossia l'*Ordine di San Giorgio della Riunione* (istituito da Ferdinando IV nella Restaurazione) e la napoleonica *Legion d'onore*, a testimoniare anche una non dimenticata militanza murattiana¹⁸⁴⁷.

Da parte sua, a Napoli l'editoriale continua nella sua interpretazione del regime costituzionale in chiave di moderazione, e quindi celebra sul *GCRDS* il nuovo sentimento patriottico, ispirato al passato nazionale, però reso più forte – non semplicemente dell'acquistata libertà – ma dal progresso dei lumi, dalle esperienze passate, dal ricordo di eccessi e dalla consapevolezza che i nuovi diritti acquisiti devono connettersi con nuovi doveri.

Comunque, poi riprese l'offensiva militare di Florestano Pepe contro Palermo, non ultimo con il contributo dei contingenti del colonnello Costa, il quale lasciato all'oscuro delle trattative, si stava muovendo verso la capitale, non senza però che le sue truppe si fossero abbandonate – a Caccamo, il 18 settembre – alle più orribili efferatezze sulla popolazione inerme¹⁸⁴⁸.

218. “[Al Principe di Villafranca, Presidente della Suprema Giunta di governo palermitana] *Eccellenza. Ho l'onore di riscontrare il di lei foglio de' 13 corrente. Propone l'Eccellenza Vostra una sospensione d'armi. Ciò supporrebbe uno stato di guerra, e noi non siamo al caso. Ho veduto i Sigg. deputati. Le idee che mi hanno comunicato sono quasi conformi agli ordini che ho ricevuti da Sua Altezza Reale il principe Ereditario, Vicario generale. Le truppe ristabiliranno l'ordine ovunque sia stato turbato, senza rammentare il passato. Si cercherà in seguito conoscere la volontà di tutta la popolazione della Sicilia per mezzo de' Deputati regolarmente convocati. Il voto del maggior numero di essi deciderà che si ottenga dalla Sovrana bontà ciò che S. A. R. ha promesso che farà per la felicità dei suoi sudditi. [...] Dal*

¹⁸⁴⁷ Il discorso – che riportiamo nella seguente parte antologica (paragrafo 221) – è già segnalato rispettivamente da: BIANCO, pp. 207-208; SANSONE, *La Rivoluzione del 1820 in Sicilia...*, cit., p. 132.

¹⁸⁴⁸ *Ibidem*, p. 122.

Quartier generale di Cefalù, 18 settembre 1820. Il Tenente generale **Florestano Pepe**”(Giornale La Fenice, n. 22, Palermo, 19 settembre 1820, p. 4).

219. “Il principe di Villafranca alla Suprema Giunta provvisoria di Governo. **Eccellentissimi Signori**. [...] Il proclama del riferito sig. Generale, che io gli ho pregato di far precedere al suo arrivo, farà conoscere non solo le provvide intenzioni del Governo [napoletano], ma bensì il generale oblio del passato, la convocazione del Parlamento e le mire pacifiche dell’armata. Finalmente la fiducia di S. E. il generale Pepe nel lasciare il governo degli affari quasi nelle stesse persone che il Pubblico vi ha finora mantenute, non aggiungendovi che il solo Comandante Militare [...]. Ciò non ostante io credo necessario che la Suprema Giunta [palermitana] ed i Consoli [delle corporazioni e maestranze] facessero conoscere la continenza che deve conservare il pubblico verso la suddetta armata per evitare qualunque disordine [...] Termini, 23 settembre 1820. **Div. Obbl. Servo. Il Principe di Villafranca, Presidente**”(Giornale La Fenice, n. 25, Palermo, 7 ottobre 1820, p. 1-2).

220. “Copia dell’ufficio [comunicato ufficiale] passato a S. E. il Comandante Generale d. Florestano Pepe, e dal medesimo dato all’Ordine del giorno. **Eccellenza** [...] Mi sono presentato all’E. V. munito delle più estese facoltà della Giunta provvisoria a cui ho avuto l’onore di presedere [...]. Nel restituirmi al posto che sinora ho occupato, sarà mia principale premura quella di assicurare gli animi de’ Palermitani, che potrebbero essere allarmati dalla marcia delle Truppe, ripetendo loro le pacifiche protestazioni che a voce ho ricevuto dall’E. V. e quindi deporre la mia carica. [...] Prego quindi l’E. V. di far conoscere all’armata questi sentimenti de’ Palermitani, onde possa soltanto far piombare la vendetta delle armi sopra tali esecrabili soggetti (se mai ve ne fossero) giammai però sulla Città e su di un’amica popolazione, la quale desiderando nel soldato del suo Re il suo difensore, non si attende ad essere oppressa per vendetta di pochi malvagi. Termini, 23 settembre 1820. **Il Principe di Villafranca, Presidente**”(Giornale La Fenice, n. 25, Palermo, 7 ottobre 1820, pp. 3-4).

221. “**PROCLAMA. Palermitani**. Molti disordini desolano la vostra bella Città e le vicine contrade. L’opinione, che presso i buoni, qualunque essa siasi, non legittima mai l’uso de’ mezzi violenti ed atroci, serve di pretesto a’ malvaggi per abbandonarsi al delitto. L’opinione politica per la quale tante agitazioni si succedono [...] non puol considerarsi né per generale, né per legalmente emessa. S. A. R. il Principe Vicario, giusto e generoso, desidera conoscere il voto di tutti gli abitanti dell’Isola legalmente convocati. La maggioranza de’ voti deciderà dell’unità o della separazione della Rappresentanza Nazionale del regno delle Due Sicilie. [...] L’ordine intanto è negl’interessi di tutti. Per produrlo tra voi, nominerò un Governo provvisorio pella Città

*di Palermo, finché S. A. R. non abbia diversamente deciso. [...] Intero oblio coprirà i fatti passati. La legge comune punirà i delitti comuni, cioè quei che indipendenti dall'opinione politica, siano stati diretti per particolari vedute contro l'interesse e la vita de' particolari. La sicurezza della Sicilia mi è confidata. Io la garantirò con tutte le mie forze [...]. Dal Quartier Generale di Termini, li 22 settembre. Il Tenente Generale **Florestano Pepe** [...] Comandatore dell'Ordine di San Giorgio della Riunione, Cavaliere della Legione di onore [istituita da Napoleone], Comandante Generale delle armi in Sicilia" (Giornale La Fenice, n. 25, Palermo, 7 ottobre 1820, p. 4).*

Parte VII

Il difficile inizio del Parlamento fra ambiguità del Re, sinceri propositi di un razionale recupero di antiche tradizioni rappresentative ed il tentato ridimensionamento del sin lì creduto ruolo veicolare della *Carboneria*
(26 settembre-9 ottobre 1820)

La diplomazia napoletana al momento dell'apertura del Parlamento. Le Riflessioni sugli affari attuali dell'Europa dell'*Incaricato d'Affari* napoletano a Parigi inviate (26 settembre) al ministro degli *Affari esteri*, e la risentita nota di quest'ultimo a Metternich sull'aumento delle truppe austriache in Italia (2 ottobre 1820)

Dopo tre riunioni della *Giunta preparatoria* (fra il 22-28 settembre 1820), si inaugurarono le sedute del Parlamento, le '*adunanze*'¹⁸⁴⁹, la cui attività si protrarrà sino al marzo del 1821, secondo la successione seguente. Nel primo anno della vita parlamentare partenopea, si tennero: sia le sedute del *Parlamento ordinario* (fra il 1 ottobre 1820 ed il 31 gennaio 1821); sia le '*adunanze*' della *Deputazione permanente* incaricata dell'*interim* durante la chiusura del Parlamento (dal 1 al 12 febbraio 1821); sia infine le febbrili riunioni del *Parlamento straordinario* (convocato per discutere le decisioni di Lubiana, il 13 febbraio e chiuso il 28 successivo). Nel secondo anno – a seguito degli eventi bellici – si tenne una sola legislatura, inaugurata il 1 marzo e conclusa il 25 dello stesso mese per la soppressione del regime costituzionale da parte delle armate austriache.

D'altra parte, mentre si apre il Parlamento, fra tante professioni di buoni propositi e di lealtà, intanto la situazione internazionale era diventata sempre più grave per il regime napoletano. Come si ricorderà, l'*Incaricato d'Affari* a Parigi, Francesco Brancia, il 26 settembre aveva comunicato senza mezzi termini al ministro degli Affari esteri (il Duca di Campochiaro) che l'orientamento della diplomazia francese nei confronti di Napoli si stava rivelando sostanzialmente allineato alla decisione di Vienna di non accreditare i diplomatici del Regno delle Due Sicilie, e pertanto anche in Francia si ricusava di riceverli. Almeno formalmente, per non inquietare Vienna, in quanto il ministro degli Affari esteri francese, il barone Pasquier, diede solo

¹⁸⁴⁹ Adunanze che qui indicheremo ognuna in corsivo, seguita del numero ordinale della seduta stessa.

un formale seguito alla questione, quantomeno nei confronti dello stesso Brancia, gentilmente concedendogli di restare a Parigi in veste di privato.

E dunque, nel dispaccio che quest'ultimo inviava il 30 settembre, da Parigi, al suo superiore (il ministro Campochiaro) risultava un quadro abbastanza preciso della situazione internazionale. È un segno inequivocabile della consapevolezza nei diplomatici napoletani dell'intento di Metternich di impedire loro qualsiasi rapporto con le Potenze, nella fondata convinzione che altrimenti il suo disegno reazionario di un intervento militare sarebbe stato di gran lunga meno facile da sviluppare.

Il giorno stesso dell'apertura del Parlamento, il 1 ottobre del 1820, il ministro degli Affari esteri napoletano, il duca di Campochiaro, inviava a Metternich una preoccupata nota di rimostranza sull'aumento delle truppe austriache in Italia¹⁸⁵⁰. Tale documento venne comunicato anche alle Cancellerie delle altre Potenze interessate, per poi essere fatto oggetto della comunicazione integralmente letta nella seduta del giorno 7 ottobre del Parlamento napoletano (*Adunanza V*)¹⁸⁵¹.

Dopo aver ripercorso le fasi del rifiuto apposto da Vienna alle offerte di spiegazione e di accordo della diplomazia napoletana¹⁸⁵², il Duca di Campochiaro sottolineava comunque l'assoluta lealtà del regime costituzionale alla dinastia dei Borbone. Riguardo poi all'interpretazione austriaca del regime costituzionale napoletano come opera di una rivoluzione carbonara, il Duca dichiarava decisamente che non vi è alcun settarismo nel governo napoletano, e tanto meno interne dissidenze. Il ministro esprimeva infatti la sua convinzione che vi fosse a Napoli un'unità e concordia di sentimenti, di principi e di volontà, peraltro comprovata dal sereno svolgimento delle elezioni dei deputati al Parlamento¹⁸⁵³.

A parte il fatto che nel discorso del ministro non vi è alcun accenno alle resistenze dei deputati siciliani ad accettare la loro stessa nomina

¹⁸⁵⁰ [Duca di CAMPOCHIARO], *Note du ministre des affaires étrangères de Naples, envoyée au nom de S. M. le Roi des Deux Siciles à toutes les cours de l'Europe, datée de Naples, le 1 Octobre 1820*, in: MARTENS-SNR, *Supplément*, to. VIII [= *Nouveau recueil*, to. IV], pp. 568-576.

¹⁸⁵¹ Duca di CAMPOCHIARO, *Nota diretta al Principe di Metternich* [il 1 ottobre] *sull'aumento di truppe austriache in Italia, e comunicata al Parlamento il 7 ottobre 1820*, in: APDS, I, pp. 285-290. Ma se ne veda la minuta, per capire le significative correzioni volute dal Vicario, e postillate dal Re, in: APDS, V. 1, pp. 101-107.

¹⁸⁵² *Ibidem*, pp. 101-102.

¹⁸⁵³ *Ibidem*, pp. 103-104.

nel Parlamento napoletano, da segnalare è che in una frase – in parte sostituita dal Vicario prima di essere inviata alle Cancellerie europee ed a Metternich – il Duca di Campochiaro contestava apertamente le critiche austriache all'adozione della costituzione spagnola, affermando invece che nessuna Potenza straniera aveva diritto di giudicare il tipo di istituzioni che uno Stato indipendente ha sempre la libertà di scegliersi. Altrimenti – ed a maggior ragione data la sua natura autoritaria – si sarebbe potuto criticare lo stesso sistema istituzionale austriaco¹⁸⁵⁴. Una tale asserzione, poi cancellata dal Vicario con un tratto di penna, venne sostituita con una che meno direttamente chiamava in causa l'Austria, e che appare infatti nella suddetta versione inviata alle Corti europee ed a Metternich¹⁸⁵⁵.

Su di un tal diritto di ogni nazione di darsi il sistema istituzionale che preferiva, il Duca di Campochiaro chiamava poi in causa l'articolo segreto del *Trattato di Vienna*, sottoscritto il 12 giugno 1815 fra l'Austria ed il Regno delle Due Sicilie, in cui era fatto dovere alle Potenze firmatarie di *“préservier leurs États et sujets respectifs de nouvelles réactions et du danger que d'imprudents innovations, qui en amèneraient le retour”*¹⁸⁵⁶. Un impegno per cui, ristabilendosi il legittimo governo, anche nel Regno delle Due Sicilie non si sarebbero dovuti ammettere *“des changements qui ne pouvaient se concilier soit avec les anciennes institutions monarchiques, soit avec les principes adoptés par le régime intérieur de ses Provinces italiennes”*¹⁸⁵⁷.

E qui nella versione inviata alle Corti europee ed a Metternich l'ultima frase era ben diversa, facendo obbligo al Re delle Due Sicilie di non introdurre *“des changements qui ne pouvaient se concilier soit avec*

¹⁸⁵⁴ *“Quant aux défauts que le Ministère Autrichien impute à la Constitution d'Espagne, on pourrait lui demander [:] si une Puissance a le droit de trouver bon ou mauvais le régime qu'un Souverain indépendant a jugé convenable d'adopter pour ses États. Si le cabinet de Vienne se prononçait pour l'affermative, ne pourrions-nous user du même droit, et peut-être avec plus de raison, pour trouver défectueuse la forme du Gouvernement Autrichien? Mais, les dylemmes à part, est-ce que l'Autriche pense sérieusement qu'au 19me siècle un Gouvernement arbitraire offre plus de stabilité qu'un Gouvernement appuyé sur les bases d'une Constitution?”* (Ib., p. 104).

¹⁸⁵⁵ *“Quant aux défauts que le Ministère Autrichien impute à la Constitution d'Espagne nous observerons d'abord [...]. Mais, si l'on voulait juger de la stabilité des Gouvernemens par les institution qui les regissent, certes il n'est plus un problème à notre époque si l'on peut obtenir plus aisément cette stabilité par le système arbitraire ou par le constitutionnel”* (APDS, I, p. 104). Questo testo è leggermente diverso in : MARTENS-SNR, *Supplément*, to. VIII [= *Nouveau recueil*, to. IV], p. 572.

¹⁸⁵⁶ [Duca di CAMPOCHIARO], *Nota diretta al Principe di Metternich*, cit., p. 105.

¹⁸⁵⁷ *Ibidem*, l. c.

les anciennes institutions monarchiques, soit avec les principes adoptés par S. M. I. et R. [l'Imperatore d'Austria] dans le régime intérieur de ses provinces d'Italie"¹⁸⁵⁸.

Nel prosiegua, precisato che la Costituzione adottata non era affatto contraria alle istituzioni monarchiche, Campochiaro concludeva sperando che non venisse smentito il fiducioso convincimento del governo di Napoli che l'Imperatore d'Austria non fosse mosso da ambizioni di guerra, bensì dal proposito di assicurare il benessere e la concordia fra gli Stati. Altrimenti – aggiungeva con minacciosa fiera – *“le Roi et la nation entière, résolus à défendre jusqu'au désespoir le nouveau pacte qui les réunit, et qui est le palladium de nos droit et le plus ferme appui de la Monarchie légitime, sont prêts à s'ensevelir plutôt sous les ruines de la Patrie qu'à plier à un joug étranger*"¹⁸⁵⁹. E qui il Vicario cassava quel *“le nouveau pacte qui les réunit”* – considerandolo quel *nouveau pacte* troppo vincolante per la monarchia – e lo sostituiva *“notre indépendance, qui nous autorise à nous donner une constitution*"¹⁸⁶⁰.

Tuttavia è estremamente interessante anche considerare l'interpretazione della diplomazia napoletana relativa alle effettive intenzioni ed ai movimenti delle cinque Potenze in vista della futura conferenza di Troppau¹⁸⁶¹. Infatti, il sopra ricordato Incaricato d'Affari napoletano a Parigi, Francesco Brancia, in data 30 settembre aveva scritto al suo superiore – il ministro degli Affari esteri, Duca di Campochiaro –, sottolineando che non ci si dovesse fare alcuna illusione riguardo all'atteggiamento francese verso Napoli. Anche alle *Tuileries* tutti sembravano ormai rassegnati al disegno austriaco di stravolgere i principi della *Santa Alleanza*, riducendoli ad un interventismo nelle vicende napoletane da parte delle Potenze, cui si at-

¹⁸⁵⁸ ID., *Note du ministre des affaires étrangères...*, cit., p. 573.

¹⁸⁵⁹ ID., *Nota diretta al Principe di Metternich...*, cit., p. 107.

¹⁸⁶⁰ *Ibidem*, l. c. Ma anche in: ID., *Note du ministre des affaires étrangères...*, cit., p. 576.

¹⁸⁶¹ Riguardo alle aspettative nutrite nei confronti del Congresso di Troppau, ecco quanto riporta l'*Amico della Costituzione* (in data 10 Ottobre 1820) sotto il titolo significativo di *Colloqui ideali del Congresso di Troppau*: “[Parla l'Imperatore di Russia] *Dunque, non io potrò, salvo il mio onore, impegnarmi in una guerra contro le nazioni costituite. All'Austria lo vieta la ragione; alla Francia la convenienza; all'Inghilterra, ed alla Prussia le cause legittime, e la giustizia, e' fatto proprio. Taccio della Germania, posta nella maggior parte nelle circostanze medesime. Chi dunque di noi potrà scagliar la prima pietra? Voi lo vedete; finché regnerà la ragione, nessuno*” (Ib., p.4). A commento di simili asserzioni attribuite fattiziamente allo Czar, lo stesso periodico riporta l'osservazione seguente: *“N.B. È facile il giudicare che a questo discorso, che forse è ben degno del più gran monarca di Europa, seguirebbero non delle repliche nel congresso, ma solo de' cavilli politici”* (Ib., l. c.). [CB]

tribuiva artatamente una medesima volontà di “ristabilire in Europa il potere assoluto nella sua integrità”¹⁸⁶².

D’altro canto, Brancia osservava che la Francia non era comunque in condizione di sostenere uno sforzo bellico contro Napoli. La marina francese non sembrava in condizione di organizzarsi sufficientemente, né avrebbe potuto agire senza il consenso inglese. E del resto un’azione combinata fra queste due Potenze sarebbe risultata disorganica, in quanto non corrispondente ad un fine sentito come comune. Riguardo all’esercito, lo stesso governo francese era convinto del suo malcontento per un eventuale intervento contro Napoli, dal momento che era animato da sentimenti liberali¹⁸⁶³.

In quel che poi aveva attinenza con l’atteggiamento inglese, stando ai rapporti dell’ambasciatore a Parigi, non sembrava a Brancia che Londra fosse in quel momento animata dalla stessa ostilità manifestata dall’Austria e dalla Russia, nei confronti della “nuova riforma politica di Napoli”¹⁸⁶⁴. L’Incaricato d’Affari ne scorgeva conferma nella stessa stampa britannica, nei giudizi elogiativi per le nuove idee costituzionali napoletane.

Ma quel che più contava – rilevava Brancia – era che l’Inghilterra non intendeva sostenere economicamente l’intervento, in quanto quel governo si doveva seriamente preoccupare della “sua interna posizione, che non è meno torbida della Francia”¹⁸⁶⁵. E se poi Londra volesse cercare in una guerra un diversivo a tali difficoltà interne, certo non potrebbe

¹⁸⁶² Francesco BRANCIA, *Riflessioni sugli affari attuali dell’Europa, comunicatemi da un amico*, in: ID., [Rapporto a Campochiaro] Parigi, il 30 settembre 1820, in: APDS, V. 1, p. 95.

¹⁸⁶³ *Ibidem*, l. c. In contrasto con l’immagine costituita di una Francia favorevole al rinnovamento e alla costruzione di uno Stato liberale, *L’Amico della Costituzione* riporta, all’interno della rubrica *Varietà*, una denuncia dello spirito sovversivo che anima un po’ tutti, ma specialmente i nostalgici del bonapartismo, tutt’altro che amici della costituzione e della libertà. “Realisti, liberali, Bonapartisti, si dividono l’impero della opinione politica in Fancia. [...] Questi moderni Francesi, nemici della libertà, e della sicurezza della patria loro, tentano rapirle questo sacro palladio, e congiurano per rimendarla in un nuovo corso di rivoluzioni, che finirebbe colla distruzione di lei, e della sua Carta. [...] Adunque per gli anti-liberali soldati Bonapartisti, il nome di questo esule loro capo non è che spauracchio: qualunque altro ambizioso, che gli menasse alle conquiste, ed al campo, sarebbe il lor Bonaparte, e il lor Nume” (*L’Amico della Costituzione*, n. LXXIII, 9 Ottobre 1820, pp. 2-3). [CB]

¹⁸⁶⁴ BRANCIA, *Riflessioni sugli affari attuali dell’Europa comunicatemi da un amico* [inviato al Duca di Campochiaro, da Parigi, il 30 settembre 1820], in: APDS, V. 1, p. 95.

¹⁸⁶⁵ *Ibidem*, p. 96.

farlo combattendo quelle *“idee costituzionali che sono in fondo l’origine delle sue interne condizioni”*¹⁸⁶⁶.

Dal canto suo, riguardo alla Prussia – aggiungeva Brancia –, Berlino non aveva alcuna convenienza a *“stuzzicare il vespajo delle idee costituzionali”*, per cui alla fine l’Austria e la Russia erano in quel momento le sole Potenze che nell’attuale stato di generale incertezza facevano temere la guerra¹⁸⁶⁷. Come si vede la valutazione di Brancia è molto realistica, anche in quel che riguardava la posizione russa, che ora non sembrava all’Incaricato d’Affari napoletano così scontatamente filo-costituzionale come invece paventava Metternich. In realtà, l’atteggiamento russo era adesso contraddittorio, perché da un lato Nesselrode inclinava alla riaffermazione dell’assolutismo, mentre dall’altro lato Capodistria avrebbe voluto *“introdurre le idee costituzionali anche nella Russia”*¹⁸⁶⁸. Comunque nessuna eccessiva illusione si faceva Brancia del fatto che *“ora si annunzia che quest’ultimo [Capodistria] accompagna l’Imperatore al Congresso”*¹⁸⁶⁹.

222. *“Eccellenza. In esecuzione degli ordini contenuti nel dispaccio di Vostra Eccellenza, segnato n. 6, da me ricevuto il giorno 13 dell’andante, io mi affrettai nel giorno susseguente a passare una lettera al signor barone Pasquier, ministro delle Relazioni Estere di Sua Maestà Cristianissima, notificandogli che, giunto recentemente da Napoli per rimpiazzare in qualità di Incaricato d’Affari di Sua Maestà il signor Principe di Castelcicala, lo pregava di concedermi un’udienza, affine di poter io mettere nelle sue mani la lettera di credito di Vostra Eccellenza, di cui era latore.*

Il signor Baron Pasquier mi rispose in data de’ 23, accordandomi la chiesta udienza per l’indomani, domenica scorsa, 24 dell’andante. Egli mi ricevette con tutta quella gentilezza ed urbanità che gli è propria, ma ricusò di ricevere la lettera di credito, dicendomi che Sua Maestà Cristianissima, non avendo ancora data risposta alla ricredenziale presentata dal Principe di Castelcicala, tutto quello che poteva fare di più favorevole per me era l’ignorare ch’io fossi a Parigi.

In conseguenza di che, senza punto riconoscermi nel carattere pubblico d’Incaricato d’Affari, mi permetteva di restare in Parigi da semplice particolare. Il prelodato ministro mi fece rimarcare che, lasciandomi in questa posizione, mi accordava più che non si era accordato dalle altre Potenze Alleate

¹⁸⁶⁶ *Ibidem*, l. c.

¹⁸⁶⁷ *Ibidem*, l. c.

¹⁸⁶⁸ *Ibidem*, l. c.

¹⁸⁶⁹ *Ibidem*, l. c.

agli Agenti Diplomatici spediti ultimamente da Sua Maestà presso le medesime [...]. *Dev.mo Obb.mo Serv.re, il Cav. [...]*”(Francesco BRANCIA, [Dispaccio a Campochiaro] Parigi, il 26 settembre 1820, in: APDS, V. 1, p. 91).

223. “Riguardo alla Francia. Qui bisogna distinguere e separare le intenzioni della Famiglia reale da quelle del Governo. [...] Quali mezzi ha il Governo Francese per far guerra al Regno di Napoli? La Marina Francese non è in caso di cimentare una squadra. [...] Quanto all’Armata di terra [...]. Questo Governo è persuaso del malcontento che esiste nella truppa di linea, la quale per la più parte è ultra-liberale. Come dunque spedire una Armata a combattere una causa che riguarda come sua propria? [...]. Non resterebbe che il mezzo pecuniario. Ma come farebbe in questo caso il Ministero a giustificare l’emissione delle somme che sortirebbero per una causa che non è in fondo quella della Francia?

[...] Riguardo all’Inghilterra. Si osserva che l’Ambasciatore Inglese a Parigi non sembra che si dia tanta attività contro la nuova riforma politica di Napoli quanto quelli di Austria e di Russia. Varj giornali ministeriali inglesi hanno riportato degli articoli tolti dalle *gazzette estere* favorevoli alle nuove idee costituzionali proclamate in Napoli. [...] Di più, l’Inghilterra deve seriamente pensare alla sua interna posizione, che non è meno torbida della Francia: e se pur volesse considerare una guerra straniera come mezzo di distrazione per la Nazione, non credo che sia prudente per lei l’imprendere a combattere le idee costituzionali che sono in fondo l’origine delle sue interne condizioni.

[...] Mi si dice da persona assai istruita che dei due Segretari dell’Imperatore Alessandro, Nesselrode e Capodistria, il primo abbia una tendenza decisa allo stabilimento del potere assoluto, il secondo invece avrebbe voluto introdurre le idee costituzionali anche nella Russia. Ora si annunzia che quest’ultimo accompagna l’Imperatore al Congresso”(Francesco BRANCIA, *Riflessioni sugli affari attuali dell’Europa, comunicatemi da un amico*, in: ID., [Rapporto a Campochiaro] Parigi, il 30 settembre 1820, in: APDS, V. 1, pp. 95-96).

224. “Notizie interne. [...] Napoli, **30 settembre**. Programma per l’augusta cerimonia da seguire il dì primo ottobre 1820 per l’apertura del Parlamento Nazionale. Domenica mattina primo ottobre il corpo delle truppe della Guarnigione di Napoli e de’ Militi nazionali della capitale e delle province [...] si troveranno disposte in due ale del real palazzo lungo la strada di Toledo, fino all’ingresso della Chiesa dello Spirito Santo, destinata, per il detto giorno solamente, per sala del Parlamento. [...] Una gran deputazione di rappresentanti composta di 22 individui si troverà a’ piedi delle scale della sala del Parlamento. [...]

L'assemblea si terrà in piedi all'arrivo di S. M. [...] Sua Maestà sederà sul trono: alla destra del quale in avanti vi sarà un tabouret con scettro e corona, ed indi i deputati e tutta l'assemblea sederanno al loro posto. Il presidente del Parlamento starà a man destra del trono, ma dopo gli scalini e sul pavimento della sala [...]. Il presidente terrà nella sua mano il libro del Vangelo. Il Re si alzerà e, tenendo sul medesimo la sua mano destra, pronunzierà il giuramento, finito il quale il presidente ed i segretari ritorneranno ai loro posti. [...] Il presidente dirigerà un discorso analogo a Sua Maestà per questo giuramento. La Maestà Sua vi farà una breve risposta. In seguito Sua Maestà farà l'apertura del Parlamento [...]. Il comandante in capo l'Armata Costituzionale rassegnerà a piedi del trono a Sua maestà il comando, che gli fu affidato fino alla convocazione del Parlamento. [...]”(GCRDS, n. 73, sabato, 30 settembre 1820, pp. 292-294).

I tre discorsi inaugurali del Parlamento napoletano esprimono le diverse anime del regime costituzionale

- I. *Sullo sfondo del plauso della stampa non ufficiale sulle prospettate modifiche della Costituzione adottata, il primo dei tre discorsi inaugurali del Parlamento palesa un'antinomica complessità di referenti. Il presidente Matteo Galdi invoca il nesso fra la Volontà divina, la natura razionale degli uomini ed un sistema politico fondato sulla tradizione. La sostanza rivoluzionaria di un nuovo patto di alleanza fra monarchia ereditaria e sudditi, mediato da un Parlamento come 'vigile custode della costituzione' (1 ottobre 1820)*

La centralità del discorso del presidente designato del Parlamento napoletano – Matteo Galdi (oltre che politico, già docente di diritto costituzionale e membro di molteplici istituzioni accademiche)¹⁸⁷⁰ – nell'intera vicenda del regime costituzionale napoletano, risulta dalla complessità di non casuali riferimenti eruditi, con i quali l'insigne personaggio ha evidentemente inteso analizzare partitamente i diversi aspetti di questa transizione dalla monarchia assoluta alla monarchia costituzionale.

Un compito oltre modo arduo da risolvere, ma che appunto nella giustapposizione di tali e tanti diversi punti di prospettiva Galdi ha in qualche misura ridotto a quello che potremmo definire come un sistema a più incognite (concettuale ed al tempo stesso politico-ideologico). Si tratta infatti di ipotesi tutt'altro che scontate, in quanto assunte come altrettanti postulati. E, come tali, in realtà del tutto ancora da realizzare, qui invece dati per realizzabili per una comune convergenza di buone intenzioni di tutti i protagonisti della vicenda costituzionale. Dunque una convergenza del tutto ideale, certo pro-

¹⁸⁷⁰ Si veda: *Indice biografico*.

grammaticamente significativa, ma contraria alle vere intenzioni del Re, dei sudditi, del Parlamento, elementi e fattori che qui Galdi configura come tutti – e contestualmente – considerati come convergenti, tali da trasfondere una '*provvidenziale Volontà divina*' in un modello politico peraltro formalmente riferito alla più antica tradizione, anteriore cioè all'assolutismo. Una tradizione del resto ora da rianimare di nuova sostanza, di nuova volontà fondativa-partecipativa ad un ordine antico-nuovo.

Questo è quanto ci rivela un'attenta analisi logico concettuale di una simile complessità di referenti. Cominciamo dal primo, quello della *Volontà divina*. Tema sviluppato argomentativamente secondo uno schema riconducibile ad una tradizionale nozione di '*gerarchia delle fonti normative*', secondo appunto la sequenza in cui Tommaso d'Aquino poneva al vertice la *Legge eterna*, quindi – in successione – la *Legge divina*, poi la *Legge naturale* (dall'Aquinate concepita come espressione di una razionalità naturale, solo in parte *lapsa*, a causa del peccato originale) ed infine la *Legge umana* (ossia la legge positiva, le istituzioni). E proprio quest'ultima, qui, nel 1820, si focalizzava su di una Costituzione, ossia su di una codificazione di questa gerarchia nel primato del Parlamento¹⁸⁷¹.

Qui effettivamente emerge un'antinomica complessità – una tutt'altro che "*loro apparente discordia*"¹⁸⁷², come affermava Galdi – di referenti in questo nesso invocato fra la *Volontà divina*, la *natura razionale* degli uomini, l'*etica* individuale e civile, la *filosofia politica*. Qui in effetti Galdi pone come un *prius* la *Provvidenza divina*, ma poi subito la riduce alla razionalità della *legge di natura*, che inevitabilmente si impersona in un'infinita, indefinibile varietà di individualità e circostanze storiche. Una varietà peraltro irriducibile all'uniformità-razionalità postulate da questo referente ad una legge naturale¹⁸⁷³.

Ma poi, di nuovo, subito Galdi tenta di risolvere questa antinomia fra *legge divina* e *legge naturale* nell'asserzione della presenza nella storia umana di un'operante scintilla divina, di un raggio che la Provv-

¹⁸⁷¹ "Sacra Real Maestà. L'eternie leggi con le quali la Provvidenza regola e compone l'ordine dell'Universo, la loro costanza e la loro apparente discordia stessa, considerate dall'uomo religioso non men che filosofo, e quindi ridotte a chiari teoremi ed a formole generali, costituiscono il codice delle verità di uso comune a tutti i popoli inciviliti [...]" (MATTEO GALDI, [Discorso del Presidente del Parlamento, all'apertura del Parlamento nazionale] 1 ottobre 1820, in: GCRDS, n. 74, lunedì, 2 ottobre 1820, p. 295).

¹⁸⁷² *Ibidem*, l. c.

¹⁸⁷³ "Quella energica forza della natura che fa cambiar di continuo l'aspetto del mondo fisico, tende ancor di continuo a far lo stesso del mondo morale" (*Ib.*, l. c.).

denza ha voluto infondere nell'uomo. E qui ancora un referente, quasi 'tomistico', alla legge di natura, ora qui riconosciuta nella condizione di una *natura lapsa*, una natura, cioè, non più edenica, ma nemmeno totalmente corrotta perché l'*Autore dell'Universo* gli infuse un raggio della *legge eterna*. Grazie a questo intervento divino, ora – *hic et nunc* – la *legge di natura corrotta, lapsa*, diventa una *legge di natura totalmente razionale* dell'uomo, tutta tendente alla socialità perfetta.

E qui traspare più il referente alla matrice aristotelica, all'identità fra razionalità-natura-socialità¹⁸⁷⁴, che non al postulato tomistico di una inesaurienza della *legge di natura*, costantemente da mediare sia nell'individuo (con la *legge divina* e la *legge umana*), sia nella sfera politica (nel confronto interattivo fra legge divina, *metafisica*, e la legge umana, *giuspositiva*).

Antinomia di referenti, pertanto, e comunque agli antipodi delle motivazioni, delle intenzioni, delle ambizioni di tutti i protagonisti di questo momento storico: il Re, la Corte, i latomismi, i singoli e differenziati convincimenti dei membri del Parlamento.

Forse che – entro questi termini, in questa singolare e nondimeno altamente significativa interpretazione – secondo Galdi vi sarebbe dunque la possibilità – *hic et nunc* (nel 1820, a Napoli, nel Regno delle Due Sicilie) – che una *legge di natura* razionale-sociale (discesa, derivata, scaturita dalla *Legge eterna*) fosse operante, ossia si ponesse come la fonte primaria, ad un tempo, della *legge umana*, della *legge positiva*, della *legge statutale*¹⁸⁷⁵?

Oppure siamo in presenza di un illuministico teismo, razionalisticamente argomentato sulla base di una naturale razionalità-bontà universale, che ora finalmente – abbattuti troni dispotici e, soprattutto, teocrazie oscuranti la voce di questa legge di natura – potesse esprimersi e realizzare in terra questa *anima del mondo* razionale, infusa in ognuno da un *Supremo Artefice dell'universo*?

¹⁸⁷⁴ “Ma l'Autor del tutto [...] dotò l'uomo di squisiti sensi, di ragion penetrante e un raggio gli infuse dell'eterna luce, lo rese inclinato alla sociabilità, a riunirsi in famiglie, in città, e quindi a comporsi uno stato ben organizzato, onde gradatamente poi nacquer le grandi società e i grandi imperi” (Ib., l. c.).

¹⁸⁷⁵ Si rilegga tutto intero il periodo da cui abbiamo tratto il sopra citato brano, che recita come segue: “Ma l'Autor del tutto sostiene da sé solo con l'onnipotente mano e conserva la gran mole dell'Universo; e affida all'uomo, ai monarchi, ai governi, il conservare l'ordine morale e civile de' popoli; dotò l'uomo di squisiti sensi, di ragion penetrante e un raggio gli infuse dell'eterna luce, lo rese inclinato alla sociabilità, a riunirsi in famiglie, in città, e quindi a comporsi uno stato ben organizzato, onde gradatamente poi nacquer le grandi società e i grandi imperi” (Ib., l. c.).

Qui, forse più che un latomistico *amalgama* – per dirla con il Canosa de *I Piffari* – va vista l'impronta della tradizione aristotelico-tomista, percepita è pur vero in una sorta di *contaminatio* antinomica, ma ben forte e presente alla cultura giuridica meridionale. Antinomie non di per sé irrisolvibili, ma con le quali anche il dotto giurista meridionale si trova a dover confrontare *storia divina* e *storia umana*, tradizioni giusnaturaliste classiche (da Aristotele a Polibio, quindi a Cicerone) e vetero-testamentarie. E quest'ultime tratte in parte dal citato libro dei *Profeti*, in parte, forse, più semplicemente suggestioni dalle teorie filosofico-giuridiche del XVII secolo, se non addirittura con una qualche eco del *Patriarcha* di Filmer, filtrato attraverso la lettura di Thomas Hobbes.

Del resto un simile referente seicentesco non dovrebbe stupire, in quanto Galdi sa benissimo di avere di fronte una monarchia di tipo assoluto, anche se il suo problema è ora di renderne le forme di legittimazione compatibili con una monarchia costituzionale. Dal canto suo, molto più prosaicamente, Ferdinando I di Borbone è nel proprio intimo un monarca stoltamente dispotico più che assoluto. Certamente non ravvicinabile, date le proporzioni, all'hobbesiano Leviathan, ma ovviamente gravitante nella dimensione avversa ad ogni ipotesi di costituzionalismo '*all'inglese*', né quello di Locke-De l'Holme-Montesquieu, e tanto meno quello di un Burke o di Bentinck-Balsamo, matrice della da lui tanto avversata costituzione '*anglo-sicula*' del 1812.

Quindi spetta al dotto giurista partenopeo rivestire questo particolare Sovrano con panni costituzionali, sia pure per renderlo formalmente, *ob torto collo*, convinto (*cum-victum*) a giurare il rispetto di una Costituzione '*alla francese*', quale si presentava quella spagnola dello stesso 1812, qui a Napoli ora, nel 1820, posta incautamente a pietra angolare dell'ordine nuovo che si tentava di edificare.

L'espedito – in quanto di espedito ideologico si tratta – per risolvere il quesito di una tale ardua legittimazione è ora l'adozione di un vecchio ferro del mestiere della tradizione politica dispotica, dai Greci fino alla Bibbia, poi – con un salto di secoli e di culture – sino ad Hobbes, *et ultra*, fino a Rousseau. E cioè appunto la nozione di *patto*, l'idea di un possibile contratto fra potere e sudditi. Si sarebbe trattato, poi, di vedere se dovesse essere inteso come un contratto bilaterale, sinallagmatico (qui da Locke fino a Proudhon), ossia un sostanziale *pactum unionis*, oppure di uno sbrigativo *pactum subiunctionis*. E – come vedremo – da parte sua Ferdinando I lo intende come soggezione, sostanzialmente celando le sue vere intenzioni dispotiche nella formale accettazione del postulato costituzionale-rappresentativo evocato da Galdi e dalla parte '*nobile*', diremmo, dei costituenti del nuovo regime napoletano.

In questo suo discorso inaugurale, Galdi infatti trova nel *patto* (quantunque mero postulato, tutto da realizzare) l'opportuno espediente argomentativo tradizionale per conciliare *Legge eterna*, *Legge naturale* e *Legge umana* (o, meglio, *Legge positiva*, statutale). Ma è davvero questo il modo corretto per dimostrare – forzando termini e concetti – una sostanziale e non formale conciliazione fra la *storia sacra* e la *storia profana*, ossia fra la *tradizione monarchica* e la *tradizione 'vetero-testamentaria'*? Qui ci sarebbero più Locke e Montesquieu che non Burke, almeno nel senso di un'assoluta assenza di distinzione di differenziati corpi ed ordini sociali.

Non solo. Sorge qui anche il dubbio che (sia pure retoricamente, cioè ammantando di grandi ideali l'oggettiva debolezza del tipo di consenso fornito da parte '*carbonara*') Galdi creda che – come già, per Aristotele, i Greci; come, per la Bibbia, gli Ebrei (e poi, per Savonarola, i Fiorentini) – davvero i Napoletani diventerebbero, in ragione di questo patto, il nuovo *Popolo eletto*, destinatario di una grande missione, in Italia, in Europa, nel mondo? Si configurerebbe qui una nuova *facies* di quella idea 'gallo-romana' di una *Justitia Dei per Francos*, ora dunque *per Neapolitaneos*?

No, certamente. D'altro canto, un simile espediente argomentativo ha una doppia funzione nel discorso di Galdi. Per un verso gli serve a dare un contenuto *sostanziale*, nei tratti di un convinto referente a valori e principi etico-politici, a quello che la sua sensibilità di giurista e di onesto uomo politico avverte come un mero *documento formale*, cioè la Costituzione spagnola. *Formale*, intanto, perché Galdi – lungo la linea di adattamento che nel 1799 mosse Russo, Pagano e Cuoco a 'nazionalizzare' la francese Costituzione del 1795 – comprende benissimo la *sostanziale estraneità* della Costituzione spagnola alla tradizione giuridica ed all'attuale progettualità partenopee. *Formale*, tuttavia, anche nel senso che ad un compiuto sistema costituzionale, per giunta definito in un documento scritto, implica l'esistenza di un'*anima sostanziale* per questo sistema. Ed in questo, come in altri pochi protagonisti della Rivoluzione costituzionale (e fra questi, l'ex-murattiano conte di Camaldoli, Francesco Ricciardi), si avverte la convinta ricerca di una tale *anima sostanziale*, imprescindibile per questa che gli si configura come una *rivoluzione legittima*, in quanto *ritorno*, *revolutio*, verso i *primi principi*.

E lui, Galdi, questa ricerca la conduce lungo l'unico itinerario possibile – una volta pregiudizialmente scartata l'adozione della costituzione 'anglo-sicula' del 1812 – ossia scavalcando idealisticamente secoli dell'assolutismo monarchico, spingendosi persino oltre i tempi delle *Constitutiones* fridericiane (malgrado tutto troppo riferite ad una rappresentanza cetuale, per corpi ed ordini). Infatti, conclusi-

vamente Galdi ricerca questo fondamento sostanziale nel ricollegarsi ad epoche che risultano alla fine del tutto 'mitologiche', utopiche, idealizzate, quelle dei filosofi che – secondo la matrice metaforica del cuochiano *Platone in Italia*, e non senza anticipazioni del latomismo romagnosiano – crearono delle costituzioni, affidandole ai loro popoli senza alcuna mediazione di corpi, ordini intermedi, o chiese.

In questa direzione, Galdi – proprio come altri protagonisti di questo momento decisivo per le sorti del Meridione e d'Italia – ricerca motivatamente i fondamenti di un *ordo novus* recuperando suggestioni ed idee da una tradizione complessa dell'ordine politico, ossia attingendo da una fase anteriore alla temperie assolutistica. Sotto questo profilo, il suo modello di società politica potrebbe definirsi come la ricerca di un *vetus ordo novus*, cioè come l'intenzione di riallacciare la continuità con i primi principi dell'ordine istituzionale.

Ma è un modello esposto al pericolo che una tale potenzialità di recupero si volgesse in negativo, come nel caso che venissero a mancare le condizioni di realizzabilità di un simile ambizioso progetto, nella fattispecie dell'inesistenza di consimili motivazioni negli altri protagonisti della Rivoluzione costituzionale. In tal caso, la conseguenza sarebbe stata – come avvenne – solo quella di aggiungere energie nuove, nuovi fuochi e passioni ad una già incombente e pervicace ostinazione di innovazione radicale. In tali approdi la prospettiva di un *vetus ordo novus* si sarebbe capovolta, catastroficamente, in un *ordo novus – versus – ordo vetus*.

In una simile prospettiva di recupero dell'antico in funzione di legittimazione del nuovo, anche Galdi necessariamente approda al contesto tutto moderno, ideologico, dall'antichità. Anticipa cioè, verso di noi, il tragico recupero novecentesco dell'antichità immaginata ed adattata alla statolatria moderna e contemporanea. C'è qui in Galdi un uso del tutto strumentale, concettuale, ideologico, della storia e delle tradizioni più vitali e – perché no? – delle più sante fra tutte quelle dell'umanità.

Ideologia, dunque, perché qui – nella sua enfatica retorica – Galdi si riferisce a Ferdinando I di Borbone e non al pur evocato Carlo III (suo padre, autocrate ma in qualche maniera benemerito). E tanto meno Ferdinando è riavvicinabile al qui inopportuno citato San Luigi, il Re giusto e buono che amministrava la legge sotto l'antica quercia della tradizione (non biblica, non franco-salica, non germanica, ma forse druidica?). È infatti all'ottuso, vendicativo protagonista, da ultimo, dell'annientamento della classe di governo napoletana, nel 1799, a Ferdinando I che qui Galdi davvero può riferirsi? È al succube della moglie (Maria Carolina d'Asburgo Lorena), di Lady Hamilton, di Nelson, che qui Galdi crede davvero di poter riferire la rilegittimazione

della monarchia? In realtà qui al contestualmente succube delle trame sia della politica di dominio continentale dell'Austria, sia di quella mediterranea, dell'Inghilterra (dai tempi di Tanucci *et* – anche qui – *ultra*) colui al quale ora il buon giurista Galdi affida le sorti del nuovo regime, facendo di questo re il fulcro del *nuovo patto*, della *nuova alleanza*¹⁸⁷⁶.

Patto, alleanza, dunque, – dice Galdi – fra il Re ed i fautori di una costituzionalizzazione della monarchia. Anzitutto un patto contro due estremi. Ma quali? Da un lato, l'estremo del potere auto-cratice, delle diseguaglianze 'arbitrarie', ma volta a volta impersonate ora da sovrani dispotici, ora da aristocrazie del sangue, ora comunque da borghesie chiuse in caste senza nesso con i corpi sociali. Dall'altro l'estremo del radicalismo egualitario, formalmente 'democratico'.

Qui, poi, riguardo ad un'efficace localizzazione di questi estremi, in effetti Galdi si mantiene molto sulle generali. Per un verso parla di 'governi arbitrari', e per l'altro di 'esagerate pretensioni de' popoli'. Nel contempo, sembra che Galdi intenda questo *patto*, questa *nuova alleanza* come il recupero di una tradizione più antica, più saggia delle astratte concezioni contemporanee, fondata cioè su di un lunga esperienza della concreta attuazione nella stessa *legge positiva* (la tomistica *Legge umana*) di quelli che erano stati gli originari insegnamenti, rivelati, della *Legge eterna*¹⁸⁷⁷.

Sintomatico è il raffronto che qui possiamo cogliere appunto con la concezione dell'Aquinate, per la quale la *Legge eterna* poteva essere compresa dagli uomini solo attarverso la *Legge divina*, cioè attraverso quella parte della *Legge eterna* che poteva essere *rivelata* agli uomini, per illuminare la loro ricezione della *Legge naturale*, nella loro ormai *lapsa natura*, dopo la fuoriuscita edenica.

¹⁸⁷⁶ "Sacra Real Maestà, Signore, noi abbiam giurata colle lagrime della gioia e con religioso rispetto questa Costituzione: il popolo ha veduta la nostra commozione e le nostre lagrime. Vostra Maestà ancora ha giurato lo stesso, e il discendente e l'erede della religione di S. Luigi, e delle virtù civili di Carlo III non giura invano. Ecco stabilito fra il re e il suo popolo un nuovo patto sociale che assicura ad entrambi la loro quiete e la felicità avvenire. Iddio d'Israele non isdegnò spesso di pattuire col popolo eletto, e perché lo sdegnerebbero i re? Con questo patto è assicurata la grandezza vostra, la vostra gloria e la legittimità della vostra Dinastia" (Ib., p. 296).

¹⁸⁷⁷ "[...] Ma il dito solo della Provvidenza nell'onorata scuola delle sventure potea indicare a' monarchi ed alle nazioni la stella polare che dovea salvarli dall'oceano de' mali. Questa stella consisteva in una Costituzione saggia, moderata, figlia di maturo sapere e di matura esperienza. Questa dovea consistere in un patto sociale che sottraesse i popoli dalle violenze de' governi arbitrari, e i governi moderati dall'esagerate pretensioni de' popoli; in un patto voluto dall'utile universale, sanzionato dalla religione più augusta, e che giungesse finalmente a comporre le due cose più credute insociabili, la libertà e il principato [...]" (Ib., p. 295).

Qui – quantunque in una versione laica – Galdi si dimostra certamente memore della gerarchia delle fonti normative formulata da Tommaso. Però, non casualmente salta il passaggio dalla *Legge eterna* alla *Legge divina* e da questa alla *Legge naturale*. Salta cioè la *Rivelazione* fatta a Profeti, poi codificata in Sinagoghe e Chiese. In questa versione laica ora infatti è Dio che direttamente parla a ‘tutti’ gli uomini, *sub specie* di una *Legge naturale* che sarebbe in loro presente, *senza bisogno di alcuna mediazione, senza alcuna rivelazione* di Profeti e Messia. Una “*religione più augusta*”, senza bisogno di identificarla con nessuna altra organizzazione ecclesiale, a partire da quella pretesa dalla Curia romana.

Più avanti nella sua argomentazione, però poi – contraddittoriamente – Galdi sente il bisogno di considerare una pur necessaria mediazione fra questa *Legge eterna* e la *Legge naturale* presente negli uomini. Pertanto, al posto della *Legge divina* ad essi rivelata da Profeti, Messia e Chiese, c’è qui l’interpretazione che della stessa *Legge divina* devono dare i protagonisti secolari della *nuova alleanza*.

Più sotto infatti nel discorso di Galdi i protagonisti del *nuovo patto* sono meglio chiariti. *Hic et nunc*, si tratta ora della presente alleanza fra Ferdinando, la sua dinastia, e il ‘suo popolo’. Ma di quale ‘popolo’ si tratti è presto detto. Il *nuovo patto sociale* – sancito dalla *costituzione* scritta, formalmente giurata – è quello stretto fra il solo Sovrano ed unicamente coloro che si presentano come i ‘*rappresentanti del popolo*’, senza che nessun popolo li abbia veramente mai investiti di una tale funzione.

Dunque un ceto di rappresentanti senza mandato: un ceto che peraltro non è più immediatamente quello forense, quello dei giuristi e degli avvocati dell’ultima fase dell’antico regime, in certa misura legati al Re da un comune impegno ‘giurisdizionalista’, in una battaglia comune contro le ‘pretese’ dell’aristocrazia, da un lato e dall’altro, quelle della Curia romana.

Ecco perché, dietro il referente formale alla ‘religione cattolica’ (tale l’*incipit* del testo ispano-napoletano) c’è qui in realtà il referente – nemmeno tanto inesplicito – a quelli che Galdi ritrae come i nuovi ‘*sacerdoti laici*’, custodi della tradizione più antica e fondamento del progresso futuro. Quale? C’è forse qui una mal celata allusione al latomismo? Di sicuro si può dire che un’eco consimile si percepisce in quella che è appunto la parte conclusiva del discorso di Galdi¹⁸⁷⁸.

¹⁸⁷⁸ “[...] Questa Costituzione procede e s’innalza come una maestosa piramide: ne formano l’ampia e solida base la dichiarazione de’ dritti e doveri de’ cittadini; prosegue, nelle ben

D'altro canto, la complessità di referenti che dilanano il proposito sincretico di Galdi attiene in parte a quello che si configura nell'immediato il vero protagonista del Nuovo regime, il settarismo meridionale, che del resto – come si è più volte accennato nella nostra ricerca – non coincide affatto con la massoneria. E comunque con quale, delle tante e contrapposte varianti a confronto? Il latomismo è infatti il convitato di pietra di questa agape secolare. Si presenta come una mera categoria logico-concettuale che fa da schermo ad una ristretta *élite* che vuole il potere. Non sono più, se mai lo sono stati, qui, nel Sud, i tempi di Joseph de Maistre e del suo *Mémoire* al duca di Brunswick.

È questo di Galdi allora un vano tentativo ideologico-progettuale di ridurre ad un comune paradigma componenti fra loro tanto variegati, diversissimi ed alla fine persino contrapposti? Latomismi nazionali austriaci contro latomismi nazionali francesi o britannici?

Comunque il risultato è – anche qui anticipando sui tempi a noi più vicini – il ricorso all'argomentazione allusiva, ad immagini di concetti meramente giustapposti, in un'intuita – ma solo potenziale e molto condizionata – probabile convergenza. La quale però resta inespressa, si congela in un *mito politico* che non si riesce a realizzare. Infatti, la difesa della costituzione, del sacro vincolo su cui riposa la *nuova alleanza*, è affidata a nuovi 'custodi' – dice Galdi, qui riecheggiando *Il Platone in Italia* di Cuoco ed anticipando i romagnosiani etnarchi – i quali ripeteranno le gloriose creazioni costituzionali della Grecia, degli italici Pitagorici, dei Romani¹⁸⁷⁹.

Il nuovo patto, la *nuova alleanza*, sono dunque solo un *mito politico*? Un mito che quindi lascia ampi margini di interpretazioni molteplici, che alla fine, anche qui, diventeranno inaspettatamente divergenti, antagonistiche?

Certo è che alla fine il gioco scappa di mano ai nuovi 'sacerdoti laici', a questo ceto medio di estrazione giuridica. Dalla piramide di una costituzione saggia e razionale, dalla pacifica ombra dei cedri del Libano, il gioco finisce in mano a ben altri pretendenti nell'interpretare la *Legge divina*. Altri saranno infatti nei mesi seguenti del regime costituzionale,

calcolate elezioni, assicurando una scelta di rappresentanti nazionali cui presiede sempre la religione [...]"(Ib., p. 296).

¹⁸⁷⁹ "Quell'adorabile famiglia che vi fiorisce d'intorno, come all'ombra del maestoso cedro del Libano crescono le sacre palme [...]. Le pagine del codice di Astrea rimarranno immuni da qualunque macchia, e custodite da incorruttibili sacerdoti [...]. Risorgeranno i Zeleuci e gli Architi, gli Archimedi e i Tullii [...]"(Ib., l. c.).

coloro che pretenderanno di definire e di imporre i nuovi provvedimenti positivi, attraverso la *Legge umana-Legge positiva* – all'uopo ricorrendo alla '*spada della legge*' (la tristemente famosa *glaiive de la loi* di cui era da poco stato il più apocalittico profeta Marat). La sola capace realmente di ravvivare nel cuore degli uomini, altrimenti passivi sud-diti, la razionalità che si ritiene 'implicita' alla *Legge naturale*.

Il fatto è che proprio un simile protagonista del *nuovo ordine*, del *nuovo-antico regime*, ossia il settarismo di varia ed antinomica-antagonistica matrice – che qui Galdi evoca pacatamente, in sotto-ono, per non turbare i sovrani europei, e sperabilmente metterlo nelle sue punte estreme da parte – invece, nel breve volgere di giorni, settimane e mesi, diventerà il vero protagonista del *Nuovo regime* e della deriva radicale dell'*ordine nuovo* che tanti, fra i migliori, volevano pur edificare.

E se – nell'immediato ne faranno le spese i 'beni ecclesiastici', gli 'ordini regolari', e le stesse speranze costituzionali di tanti prelati e sacerdoti, fra cui Gioacchino Ventura di Raulica¹⁸⁸⁰ –, in più ampia prospettiva ne faranno le spese tante nobili e vitali istanze liberal-parlamentari, ormai a fianco scoperto contro la reazione dei Sovrani spaventati dalla deriva radical-democratica. Non dimentichiamo infatti – dopo le uccisioni di Kotzebue e del Duca di Berry – il diverso atteggiamento che persino nel sin lì sincero liberale e mistico Alessandro I si palesa in un crescendo di timore contro le insurrezioni militari della Spagna, poi di Napoli e del Portogallo.

Qui, alla fine, avrà buon gioco Metternich. Ma – a sua volta – quale era il fondamento della sua determinazione? Solo reazionario-restaurativo dell'antico assolutismo? Ecco un problema che nell'ultima parte di questo volume dovremo affrontare. Sin qui ci limitiamo a sottolineare due aspetti per cui il discorso di Galdi rappresenta veramente il fulcro, il punto di gravità, lo *Schwerpunkt* su cui ruota e si perde

¹⁸⁸⁰ Qui rinvio ancora ai miei precedenti lavori: Paolo PASTORI, *Un insospettato antesignano del liberalismo cattolico. Nuove coordinate per una biografia politica di Gioacchino Ventura di Raulica*, in: *Annali di Storia Moderna e Contemporanea. Istituto di Storia moderna e contemporanea. Università Cattolica del sacro Cuore*, II, 1996, n. 2, pp. 191-211; ID., *Gioacchino Ventura di Raulica e la costituzione napoletana del 1820*. Presentazione di Mario D'Addio. Lecce, Milella, 1997; ID., *Volontà della Nazione e Sovranità popolare in un insospettato liberale: Gioacchino Ventura, negli anni 1821-26 della terza restaurazione napoletana*, in: *Popolo, nazione e democrazia tra Ottocento e Novecento. Studi in onore di Arduino Agnelli. Università degli Studi di Trieste*. Trieste, Edizioni Università Trieste, 2005, pp. 145-163; ID., [Introduzione, collazione dei testi e note a: Gioacchino VENTURA di RAULICA, *Gli scritti del 1820. Dall'adesione alla rivoluzione costituzionale al deluso riflusso conservatore*]. A cura di P. Pastori. Con una premessa di Mario D'Addio. Firenze, Stabilimento Poligrafico Fiorentino, 2005.

tutta l'ideologia del regime costituzionale, sulle cui carenze farà leva a sua volta la strategia repressiva di Metternich, compromettendo per decenni l'intera vicenda dell'assetto istituzionale partenopeo ed in definitiva italiano.

Un primo aspetto problematico di questo discorso sembra infatti l'errato orientamento teoretico-programmatico del resto condiviso da altre componenti del regime costituzionale. Un errore che avrebbe poi determinato il fallimento stesso di questa pur decisiva esperienza di un esperimento rivoluzionario che avrebbe invece potuto davvero cambiare le sorti non solo del Regno, ma dell'intera Italia e dell'Europa, ponendosi come modello di un sistema parlamentare post-rivoluzionario e post-napoleonico.

Un errore che consiste essenzialmente nell'aver considerato sia il bicameralismo, sia una struttura cetuale della *società civile* e politica come una nefasta sopravvivenza, dunque da eliminare, di un'aristocrazia conservatrice, reazionaria in senso assolutistico. Da qui poi il rifiuto, rimproverato dai liberali di tutta Europa, di un modello di monarchia parlamentare incardinata sul bicameralismo e la pluricetualità. Il rifiuto, cioè, di quello che del resto era l'esempio fornito sia dalla già collaudata esperienza di matrice anglo-sassone (britannica, statunitense, ma anche 'anglo-sicula'), sia dalla stessa progettualità costituzionale dei liberali prussiani, più esattamente centrata – lo si è qui visto nei primi capitoli – su una molteplicità di ceti titolari di funzioni contestualmente privatistiche e pubblicistiche.

Invece, proprio l'adozione di un tale modello avrebbe rianimato non solo il sostegno dei liberali britannici e francesi, ma anche le intenzioni liberali appunto degli stessi riformatori prussiani (Stein, Humboldt, Hardenberg) e, non ultimo, dello stesso 'Imperatore di tutte le Russie', Alessandro I, prevenendone la deriva verso il quadro tragico che a tutti questi liberali Metternich abilmente evocava, di continuo indicando le molte teste e le spire dei tentacoli dell'Idra settaria e democratica, prima identificata con Madrid ed ora con Napoli.

Per analoghi motivi era poi questo stesso modello di un sistema bicamerale, pluricetuale, il riferimento delle componenti liberali che anche in Francia cercavano di riaffermarsi, sia negli schieramenti del Parlamento, sia nello stesso ministero, dove figure di primo piano avevano dimostrato inizialmente simpatia per la causa napoletana, auspicando che comunque si riadattasse la monocamerale, unicetuale Costituzione spagnola in una forma meno 'democratico-egualitaria'. Ancor più sostegni a tale modifica in senso bicamerale-pluricetuale sarebbero venuti dall'Inghilterra, dove mai del tutto il disegno di Metternich era stato condiviso sul piano degli ideali politici, ma solo visto come un compromesso per interessi nazionali alla fin fine diver-

genti dagli interessi spagnoli (per le Colonie americane) e napoletani (per il Mediterraneo).

Questo primo aspetto, questo errore di identificazione del modello costituzionale è d'altra parte relativo alla consistenza stessa delle forze politiche napoletane, alle quali era in definitiva affidato il compito di fondare e sostenere il nuovo edificio istituzionale. Chi ne sarebbero infatti stati i veri protagonisti? Il Re, il 'popolo', il Parlamento? In quest'ultimo, poi, quali sarebbero davvero gli elementi di una classe politica capace non solo di saldare in un tutto omogeneo i diversi elementi della costituzione, ma di convincere intimamente tutti i protagonisti della Rivoluzione costituzionale ad accettarne non solo formalmente ma sostanzialmente i principi, contestualmente i valori di libertà e di ordine, di eguaglianza naturale e di possibile eguagliamento politico?

Il secondo aspetto della nostra riconsiderazione riguarda un più decisivo difetto del sistema costituzionale qui evocato da Galdi, il quale per un verso manifesta appunto la scelta di un sistema monocratico (nel quale non potevano effettivamente trovare espressione nemmeno le diverse componenti sociali protagoniste della rivoluzione napoletana), e per altro verso dimostra di non cogliere o non considerare un'altra lacuna della Costituzione spagnola, ossia la carenza di un organismo capace di assicurare una sostanziale 'custodia della costituzione'. Ed a questo non poteva certo bastare l'evocazione della 'custodia' affidata ad 'incorruttibili sacerdoti'. Del resto, proprio una simile lacuna risulta determinante per le sorti del regime, e va evidenziata come merita nel contesto di questo discorso¹⁸⁸¹.

Vero è che sotto questo profilo nella Costituzione ispano-napoletana l'ipotesi di una *Suprema Corte di giustizia* poi si sviluppava non solo – sulla traccia della Costituzione francese del 1791¹⁸⁸² (ripresa e sviluppata in modo autonomo dai costituenti partenopei

¹⁸⁸¹ "Questa costituzione stessa definisce e circonda i limiti del potere legislativo, quindi insensibilmente lo avvicina all'esecutivo per mezzo del Consiglio di Stato e dell'alta Corte di giustizia, e pianta alla sommità dell'edificio il Monarca in tutta la sua grandezza, circondato da' suoi ministri e da tutto lo splendore e la forza del potere esecutivo [...]" (Matteo GALDI, [Discorso del Presidente del Parlamento, all'apertura del Parlamento nazionale] 1 ottobre 1820, cit. p. 296).

¹⁸⁸² Si veda la *Haute Cour Nationale*, prevista dalla costituzione del 1791, al Titre III, chap. V, art. 23: "Une haute Cour Nationale, formée des membres du tribunal de cassation et de hauts-jurés, connaîtra des délits des ministres et agents principaux du Pouvoir exécutif, et des crimes qui attaqueront la sûreté générale de l'État, lorsque le Corps législatif aura rendu un décret d'accusation. Elle ne se rassemblera que sur la proclamation du Corps législatif, et à une distance de trente mille toises au moins du lieu où la législature tiendra ses séances" (DUGUIT-MONNIER, pp. 29-30).

del 1799) – nel controllo sull'esecutivo (subordinandolo comunque all'esplicita richiesta dell'assemblea legislativa)¹⁸⁸³, ma si spingeva fino ad una funzione di chiarimento dello stesso significato delle leggi¹⁸⁸⁴. Però non si spingeva oltre. Non fino ad un vero e proprio giudizio di costituzionalità delle leggi e degli atti dell'esecutivo affidato ad una vera e propria 'corte costituzionale'.

Su questo tema della 'custodia della costituzione' si giocano tuttavia le sorti dell'intero *Novimestre* costituzionale. Una tale custodia, specifica di un'Alta corte, ma non semplicemente competente (come questa spagnola-napoletana, per la messa in stato di accusa dei ministri e del Re), bensì fatta titolare di una vera e propria giurisdizione costituzionale, non era stata realizzata nella costituzione spagnola del 1812, come non lo era stata nelle francesi costituzioni rivoluzionarie.

Si sa che invano Sieyès auspicò una tale funzione (solo in parte accolta soprattutto in Italia, a partire dalla *Costituzione napoletana* del 1799, elaborata da Russo e Pagano). E dunque, sino a che punto un vero controllo sulle violazioni della costituzione era previsto dalla Costituzione spagnola e sino a che punto sarà ripreso da quella napoletana approvata definitivamente nel gennaio del 1820?

Ripetendo l'idea di un controllo affidato ad una *Diputación permanente de Cortes* (art. 160, comma 1)¹⁸⁸⁵ – ed ampiamente definito in uno specifico Titolo (il X), agli artt. 372-384¹⁸⁸⁶ – a sua volta la Costituzione del Regno delle Due Sicilie (nella versione definitivamente approvata il 9 gennaio 1821) riprendeva pari pari queste posizioni spagnole,

¹⁸⁸³ *Costituzione del Regno delle Due sicilie* [qui: CRDS.1820], Titolo V, Capitolo I, artt. 248-250, in: AQUARONE-D'ADDIO-NEGRI, pp. 492-493. Per l'art. 248, si affermava che: "Nel luogo della residenza fissa del re vi sarà un tribunale chiamato Suprema Corte di giustizia" (Ib., p. 492). Per l'art. 249 si precisava inoltre: "Il parlamento stabilirà il numero de' magistrati che debbono comporre la corte suddetta, e le camere nelle quali si dee distribuirli" (Ib., l. c.).

¹⁸⁸⁴ Cfr.: Comma VIII, dell'art. 250, del citato cap. I del Titolo V: "Art. 250. Spetta a questo tribunale: [...] VIII. Ascoltare i dubbii degli altri tribunali su la intelligenza delle leggi, e consultare a tal uopo il re con esporgliene i motivi, onde ne promuova la necessaria dilucidazione del parlamento" (Ib., p. 493).

¹⁸⁸⁵ "[...] Capitulo X. De la Diputación permanente de Cortes. [...] Artículo 160. Las facultades de esta Diputación son: 1. Velar sobre la observancia de la Constitución y de las leyes, para dar cuenta a las próximas Cortes de las infracciones que haya notado" (Constitución política de la monarquía española, in: GUZMAN, p. 65).

¹⁸⁸⁶ *Ibidem*, pp. 87-88. Si veda in particolare: "Titulo X. De la observación de la Constitución y modo de proceder para hacer variaciones en ella. Capitulo Unico. Artículo 372. Las Cortes, en sus primeras sesiones, tomarán en consideración las infracciones de la Constitución, que se les hubieren hecho presentes, para poner el conveniente remedio y hacer efectiva la responsabilidad de los que hubieren contravenido a ella" (Ib., p. 87).

rispettivamente nell'art. 153 e negli artt. 248-249 e nei dieci commi dell'art. 250¹⁸⁸⁷.

Ma bastava questa funzione attribuita dal suddetto art. 153 alla *Deputazione permanente del Parlamento* – il cui compito in materia si limitava (comma I) ad “*invigilare su la osservanza della costituzione e delle leggi, onde dar conto al prossimo parlamento delle infrazioni che avessero osservate*” – ad esercitare veramente un controllo giurisdizionale diverso e superiore da quello così previsto all'interno dello stesso legislativo?¹⁸⁸⁸.

La funzione di “*invigilare su la osservanza della costituzione e delle leggi*” risultava qui circoscritta all'interno della funzione legislativa, identificandosi in definitiva il giudicante con il giudicando. Per i sopra citati artt. 248-250, fra le funzioni della *Suprema Corte di Giustizia* quella esplicitamente di verifica sulla costituzionalità delle leggi si limitava al comma X dell'art. 250, dove si diceva che spettasse a questo alto tribunale “*ascoltare i dubbi degli altri tribunali su la intelligenza delle leggi*”, per il resto rinviando alla decisione del Re il riscontro dei dubbi effettivi, che a sua volta ne doveva riviare il giudizio al Parlamento (“*la necessaria dilucidazione del parlamento*”)¹⁸⁸⁹. Anche qui, il legislativo eserciterà una funzione giurisdizionale sul proprio stesso operato, sulla sua specifica funzione di legiferazione.

Dal canto suo, nel discorso inaugurale, Galdi – come si è visto – non va oltre l'affidare la ‘*custodia della costituzione*’ agli “*incorruttibili sacerdoti*”, e conclusivamente proprio alla persona del Re. “[...] *Il vigile custode delle nostre Costituzioni e delle nostre leggi*”¹⁸⁹⁰.

Qualcosa di più il regime costituzionale napoletano avrebbe poi voluto davvero realizzare in materia di controllo costituzionale, nel senso di una coerente ‘*custodia della costituzione*’? Qui Galdi dà come completa ed ormai perfetta la Costituzione, e con questa le funzioni dell'Alta Corte di Giustizia¹⁸⁹¹.

¹⁸⁸⁷ Si vedano comparativamente, nella *Costituzione del Regno delle Due Sicilie* [qui: C.RDS.1820]: l'art. 153, del Capitolo X, del Titolo III (in: AQUARONE-D'ADDIO-NEGRI, p. 482); gli artt. 248-250, del Capitolo I, del Titolo V (*Ibidem*, pp. 492-493).

¹⁸⁸⁸ *Ibidem*, p. 482.

¹⁸⁸⁹ *Ibidem*, p. 492.

¹⁸⁹⁰ Matteo GALDI, [*Discorso del Presidente del Parlamento, all'apertura del Parlamento nazionale*] 1 ottobre 1820, cit., p. 296.

¹⁸⁹¹ “[...] *Tutto è ordine e simmetria, tutto solidamente costruito; non resta luogo di aggiungere, non di togliere una pietra angolare dal grande edificio senza deturparlo o farlo cadere in rovina: qual è, durerà immoto ed indistruttibile, come la grande piramide di Egitto, che da quaranta secoli sfida il tempo e [...] rimarrà a sostenerne gli oltraggi per lunghi secoli ancora*” (*Ib.*, l. c.).

225. "Notizie interne – Napoli, 2 ottobre. Apertura del Parlamento Nazionale [1 ottobre]. [...] Al tocco delle 10 della mattina, comparve il corteo reale [...] La comparsa del Re fu segnale di profondo silenzio. Assisa S. M. sul trono, il presidente del Parlamento ed il più anziano de' segretari si avvicinarono, il primo col libro de' santi Vangeli, il secondo con la formola del giuramento nelle mani. Il Re sorse in piedi, e con voce ferma ed intelligibile pronunziò il GIURAMENTO alla Costituzione. [Il foglio ufficiale, su indicazione della stessa Corte, non riporta il testo del giuramento, ma continua scrivendo quanto segue]¹⁸⁹². Cessata la viva e generale emozione, il Signor cavalier Galdi, presidente del Parlamento Nazionale diresse a Sua Maestà il discorso seguente.

'Sacra Real Maestà. L'eterno leggi con le quali la Provvidenza regola e compone l'ordine dell'Universo, la loro costanza e la loro apparente discordia stessa, considerate dall'uomo religioso non men che filosofo, e quindi ridotte a chiari teoremi ed a formole generali, costituiscono il codice delle verità di uso comune a tutti i popoli inciviliti [...]. Quella energica forza della natura che fa cambiar di continuo l'aspetto del mondo fisico, tende ancor di continuo a far lo stesso del mondo morale. Ma l'Autor del tutto sostiene da sé solo con l'onnipotente mano e conserva la gran mole dell'Universo; e affida all'uomo, ai monarchi, ai governi, il conservare l'ordine morale e civile de' popoli; quindi dotò l'uomo di squisiti sensi, di ragion penetrante e un raggio gli infuse dell'eterna luce, lo rese inclinato alla sociabilità, a riunirsi in famiglie, in città, e quindi a comporsi uno stato ben organizzato, onde gradatamente poi nacquer le grandi società e i grandi imperi.

Finché l'uomo seguì i dettami della ragione e della giustizia, di poche semplicissime leggi ebber bisogno le società civili: non vi furono ostinate guerre e frequenti: i vecchi Patriarchi ressero il tutto, e non trovarono ne' loro figli e concittadini che obbedienza e rispetto. Ma sopraggiunsero le ricchezze, l'ambizione di dominio, crebbero i bisogni della società, crebbero i delitti e divennero necessari i complicati codici di legislazione. In mezzo a queste vicissitudini nacque la funesta discordia civile, mostro che ha mille diverse lingue, mille aspetti, e sotto mendicati pretesti va divorando le popolazioni della terra.

Si credè di poter rimediare a tanti mali con nuove leggi, ma spesso inefficaci, perché mal sostenute da' costumi; si ricorse alla viva forza e si aberrò fra

¹⁸⁹² Testo che invece *L'Amico della Costituzione* aveva riportato sul n. LXVII, dello stesso 2 Ottobre 1820, pp. 1-3. Solo più tardi – dopo l'aperta rottura fra il Re ed il regime costituzionale – tale testo venne ufficialmente riprodotto (perché vi era contenuto il formale impegno del Re, appunto violato a Leybach, al rispetto della Costituzione) negli: *Atti relativi all'intervento di Sua Maestà il Re delle Due Sicilie nel Congresso di Leybach*, Napoli, Stamperia del Parlamento, 1821, pp. 78-79. Ora riprodotto, opportunamente, nella ricostruzione della doppiezza del sovrano, negli: *APDS, I*, p. 162. [CB]

gli eccessi della tirannide e della demagogia. Talvolta per accrescere la felicità de' popoli si affrettò la loro rovina, facendo pompa di uno spirito esagerato d'innovazione e di perfettibilità; e dall'altra parte, credendosi tanti mali della società prodotti dal filosofismo, si gridò contro le scienze e gli scienziati, e si corse verso la barbarie.

Per questi vizi caddero in rovina i più fiorenti imperi, quando credeansi giunti all'apice della loro grandezza, e perché dominati dalla superbia e dall'avarizia; mentre senza tali sforzi della politica astratta, e solo per qualche resto di virtù antica, si rialzaron vegeti e robusti quelli [imperi] che credeansi prossimi al loro decadimento. Restava ed ancor resta a sciogliere il gran problema di moderare l'orgoglio delle nazioni nella loro grandezza e prosperità, e di rincorarne lo spirito abbattuto dall'oppressione e dalle ingiustizie: ma il dito solo della Provvidenza nell'onorata scuola delle sventure potea indicare a' monarchi ed alle nazioni la stella polare che dovea salvarli dall'oceano de' mali.

Questa stella consisteva in una Costituzione saggia, moderata, figlia di maturo sapere e di matura esperienza. Questa dovea consistere in un patto sociale che sottrasse i popoli dalle violenze de' governi arbitrari, e i governi moderati dall'esagerate pretensioni de' popoli; in un patto voluto dall'utile universale, sanzionato dalla religione più augusta, e che giungesse finalmente a comporre le due cose più credute insociabili, la libertà e il principato [...]. In mezzo alle sventure universali di Europa, le ultime Spagne erano state vie maggiormente afflitte da tutti i mali, onde Iddio suol fare esperienza della costanza e virtù di un popolo. [...] Quando alla voce della religione e dell'onore nazionale si rammentan gli Ispani esser discendenti de' Consalvi e de' Mendoza, corrono alle armi, debellano il nemico, liberano da' suoi timori l'Europa, riconquistan le loro antiche Cortes, riconquistano il loro re, si formano una Costituzione che ha servito a noi di modello, e che non sarà inutil monumento di ragion politica alle nazioni dell'universo. Signore, questa Costituzione è figlia di lunga esperienza, e di quel che meglio dettarono i pubblicisti di Europa dalla metà del passato secolo finora. Ella [...] è lontana da tutti gli estremi viziosi che lasciano sempre nell'incertezza la sorte delle nazioni.

Questa Costituzione procede e s'innalza come una maestosa piramide: ne formano l'ampia e solida base la dichiarazione de' dritti e doveri de' cittadini; prosegue, nelle ben calcolate elezioni, assicurando una scelta di rappresentanti nazionali cui presiede sempre la religione; assiste al più ch'è possibile il voto universale: si allontanano i germi di corruzione, si apre la strada al merito, che si fa passare al vaglio di molteplici e severi esperimenti [...].

Questa Costituzione istessa definisce e circonda i limiti del potere legislativo, quindi insensibilmente lo avvicina all'esecutivo per mezzo del Consiglio di Stato e dell'Alta corte di giustizia, e pianta alla sommità dell'edificio il Monarca in tutta la sua grandezza, circondato da' suoi ministri, e da tutto lo splendore e la forza del potere esecutivo: tutto è ordine e simmetria, tutto solidamente costruito; non resta luogo di aggiugnere, non di togliere una pietra angolare dal grande edificio senza deturparlo o farlo cadere in rovina [...].

Vostra Maestà ancora ha giurato lo stesso, e il discendente e l'erede della religione di S. Luigi, e delle virtù civili di Carlo III non giura invano. Ecco stabilito fra il re e il suo popolo un nuovo patto sociale che assicura ad entrambi la loro quiete e la felicità avvenire. Iddio d'Israele non isdegnò spesso di pattuire col popolo eletto, e perché lo sdegnerebbero i re? Con questo patto è assicurata la grandezza vostra, la vostra gloria e la legittimità della vostra Dinastia. Ella non riposa più su la volontà di un solo, non su precarie alleanze straniere, ma su la vostra riconoscenza, su la volontà decisa di sette milioni di cittadini pronti a versare l'ultima stilla del loro sangue in difesa della religione degli Avi, della Patria e del Re.

Quell'adorabile famiglia che vi fiorisce d'intorno, come all'ombra del maestoso cedro del Libano crescono le sacre palme, que' rampolli del vostro a noi sì caro primogenito figlio cresceranno anch'essi nelle avite e domestiche virtù; e dalla M. V. apprenderanno ad imitar la virtù degli Avi, gli arcani de' governi, la sana politica e la dura milizia. Uno ne crescerà certamente fra essi che di unita alle arti di pace saprà coltivare quelle della guerra. Egli accoppierà al brillante coraggio e all'alma intrepida di Francesco I e di Enrico IV, il sapere militare del gran Condè; e se, tolga il Cielo l'augurio, sarà chiamato a combattere, lo vedrem circondato da' bellicosi Marsi, da Dauni, da Sanniti, da tutti i popoli della magna Grecia e della Trinacria alle frontiere del regno, come l'Angelo del Signore con l'adamantina spada in mano stava alle difese del paradiso terrestre.

Or finalmente, accettata e giurata la nostra Costituzione non sarà più chimerica e sperata invano nell'esercito la forza che ebbero nelle armi i nostri avi ed il risorgimento della marina; non più inceppati i progressi dello spirito umano e dell'istruzione pubblica, non disordinato e dilapidato il pubblico erario, non compromessa la dignità del monarca e della Nazione nelle politiche transazioni.

Le pagine del codice di Astrea rimarranno immuni da qualunque macchia, e custodite da incorruttibili sacerdoti [...]. [...] Risorgeranno i Zeleuci e gli Architi, gli Archimedi e i Tullii [...]. Deh! Tu onnipossente Iddio arridi dal Cielo a sì felice augurio, conserva nel Re il padre e benefattore al popolo, conserva nel popolo la famiglia e il baluardo del Re: conserva nel Parlamento nazionale il vigile custode delle nostre Costituzioni e delle nostre leggi; e fa che viva e regni per lunghi anni l'augusto nostro FERDINANDO, sì che divenga il Nestore de' Monarchi Costituzionali' [Matteo GALDI]. Il Re rispose al discorso del Presidente con le parole seguenti [...]¹⁸⁹³" (GRDS, n. 74, lunedì, 2 ottobre 1820, pp. 295-298).

¹⁸⁹³ Si veda il discorso del Re nella continuazione della narrazione della cerimonia che riportiamo, qui *infra*, al paragrafo antologico 226.

II. *Il secondo discorso inaugurale del Parlamento: l'insincero referente del Re all'identità fra monarchia ereditaria di diritto divino e monarchia costituzionale (2 ottobre 1820)*

Questo secondo dei tre discorsi inaugurali del Parlamento non è certo meno importante per comprendere su quali fragili fondamenti consistesse l'accettazione, del resto imposta, della Costituzione da parte del Re. Nella raccolta degli *Atti del Parlamento delle Due Sicilie* [APDS] – opera meritoria curata da Annibale Alberti, raccolti ed illustrati da Egildo Gentile, e con una premessa dello storico Michelangelo Schipa – viene riportata la lettera che sin dal 22 settembre 1820 il Re aveva scritto al suo rappresentante a Vienna (Alvaro Ruffo), nell'esplicito intento di metterne a conoscenza lo stesso Metternich e l'Inghilterra¹⁸⁹⁴.

In essa, Ferdinando esprimeva tutto il suo dissenso e la preoccupazione per quella che definiva l'imposizione di una Costituzione e di atti secondo lui intesi ad alterare i buoni rapporti con quelle due Potenze (l'Austria e l'Inghilterra)¹⁸⁹⁵.

Una lettera, dunque, destinata a convincere soprattutto Metternich che il Re era stato obbligato con la forza ad accettare la Costituzione, per cui il fatto non doveva essere considerato di alcun valore politicamente vincolante. D'altra parte il Sovrano aggiungeva di aver accluso alla lettera un fascio di opuscoli della setta Carbonara, a documentazione della macchinazione ordita nel Regno e del significato dato dai settari al regime costituzionale.

Purtroppo va anche detto che – senza aver alcun dubbio sulla doppiezza del Re – comunque nella suddetta raccolta degli APDS manca qualsiasi documentazione direttamente relativa alla *Carboneria*, lacuna oltre modo inspiegabile, anche tenendo conto della

¹⁸⁹⁴ L'originale della lettera (Archivio di Stato di Napoli, *Casa Reale*, vol. 394), ora in: *APDS, I*, pp. 160-161.

¹⁸⁹⁵ “È prossima l'epoca fissata per l'apertura del Parlamento, ed io sono urtato per tutte le vie perché vada personalmente ad aprirlo: fermo però io mi mantengo a negarmi, ma mi si è fatto sentire che qualora io non apra il Parlamento tutta la Giunta provvisoria si dimetterà [...]. Sento altresì che il partito rivoluzionario, del quale sono figli quasi tutti i deputati del Parlamento, abbia già concepito l'idea di obbligarmi a riprendere le redini del Governo o abdicare, e quando io a tutto questo mi opponga, minacciano contro di me le più violenti misure, fra le quali quella di prendermi in ostaggio e di farmi un processo. Io dunque vi ripeto che, a costo di essere martirizzato, mai cederò alle pretensioni che mi venissero fatte, poiché non voglio aderire a quello che ripugna la mia coscienza e che può dar dispiacere ai miei alleati [...]” (FERDINANDO I di BORBONE, [Lettera ad Alvaro Ruffo] 22 settembre 1820, in: *Ibidem*, p. 161).

parsimonia di documenti scritti di questa come di ogni altra organizzazione latomistica.

Nondimeno, questa lettera dimostra quali fossero i veri sentimenti del Re non solo nel giurare la Costituzione, ma anche nella risposta al presidente Galdi nel corso della stessa apertura del Parlamento. Del resto, è ormai acquisito che il testo di questo discorso era stato elaborato da Giuseppe Zurlo, al quale vanno dunque attribuite le intenzioni manifestate in Parlamento per bocca del Re e dello stesso Vicario (li incaricato dal padre di leggerne il testo a quanti convenuti per la cerimonia inaugurale).

E se proprio a Zurlo va il merito di aver configurato la Rivoluzione costituzionale come la fondazione di un *vetus ordo novus* (quale risulta espressa nei termini di un “*nuovo ordine politico che oggi fondiamo*”), a lui stesso va attribuita la surrettizia interpretazione della continuità delle tradizioni istituzionali (che in particolare avrebbe riguardato il Parlamento palermitano, esistente sin dal tempo dei Normanni, ed annullato dal colpo di Stato di Ferdinando nel dicembre del 1816), piuttosto che alle parole messe in bocca al Re: “*Voi troverete preparate tutte le altre istituzioni dalle quali dipende l’interna prosperità del regno. Io ho conservato dopo il 1815 tutte quelle che l’esperienza ed il voto nazionale indicavano come necessarie ed utili*” [cfr., qui *infra*, il par. 226].

Altrettanto surrettizia, ambigua, è la professione di osservanza del rispetto delle autonomie ecclesiastiche – che saranno subito ampiamente contraddette dalle misure contro gli Ordini monastici, le loro proprietà ed il diritto stesso di nuove vestizioni – quale qui risulta dalle seguenti parole fatte dire al Re. “[...] *Quanto agli Affari ecclesiastici, l’ultimo concordato ha fatto sparire tutte le antiche controversie con la corte di Roma. Per esso è stata restituita la calma alle coscienze [...]. Io sono persuaso che in tutte le future transazioni il parlamento si farà sempre guidare dal rispetto dovuto alla Santa Sede, e dalla necessità di stringere sempre più le relazioni di amicizia che debbono esservi fra due Stati vicini ed insieme legati per un comune interesse*” [*ib.*, l.c.].

226. “[...] *Il Re rispose al discorso del Presidente con le parole seguenti: ‘Gradisco sommamente i leali sentimenti che il parlamento per l’organo del suo presidente mi esprime, e spero con la sua cooperazione vedere sempre più felice e tranquilla questa Nazione che per tanti anni ho governato e governato. [...] Signori Deputati [...] Raccogliendo dalla vostra propria voce i voti della nazione, sarò liberato dall’incertezza di dovergli interpretare. Per conseguire l’oggetto delle nostre comuni cure, io debbo richiamare la vostra attenzione alle importanti operazioni che vi sono commesse, ed alle difficoltà che noi dobbiamo superare [...]. Voi siete in primo luogo incaricati dell’importante opera delle modificazioni da farsi alla Costituzione Spagnuola, onde*

adattarla al nostro bisogno. [...] Noi consolideremo la Costituzione, se la fonderemo sulle basi delle nostre antiche istituzioni e delle idee che ci sono familiari. Non intendo già che questa considerazione vi ritenga dal proporre quegli inevitabili cambiamenti che sono necessari a rendere solido, durevole ed utile alla generalità il nuovo ordine politico che oggi fondiamo. Il mio animo riposa tranquillo nella saviezza del Parlamento, che saprà scegliere il giusto mezzo tra la necessità e l'utilità.

Vi raccomando principalmente l'assicurare l'ordine pubblico, senza del quale ogni sistema politico e civile resterebbe privo di effetto. Voi saprete dar vigore al Governo; la forza del quale si confonde con quella delle leggi, quando il suo andamento è da queste diretto. Custodite gelosamente le guarentie individuali dei cittadini; ma sottoponete le volontà particolari alla generale, e rivestite l'autorità che la rappresenta di tutti i mezzi necessari a farla rispettare. Questo è il primo carattere d'ogni governo civile e di ogni Nazione che voglia far rispettare la propria indipendenza.

L'inviolabile attaccamento che la Nazione ha dimostrato alla nostra santa cattolica Religione mi rende sicuro che il Parlamento ne custodirà la purità, e conserverà con ciò il più bel pregio della Costituzione. Noi non siamo mai stati persecutori delle opinioni altrui, ed abbiamo sempre lasciato a Dio il giudizio della credenza altrui. Il nostro suolo non è stato mai macchiato da persecuzioni religiose, anche nel tempo del fanatismo e de' pregiudizi. Ma i popoli che professano un'altra credenza non hanno il diritto di contaminare, neppur coll'esempio, l'unità e la purità della nostra dottrina. I doveri dell'ospitalità non possono essere maggiori di quelli che noi abbiamo verso noi stessi.

Stabilite felicemente, come spero, le basi del nostro ordine politico, ed invocata l'assistenza e la protezione del Signore Iddio a tutti i travagli da' quali dipende il riordinamento del regno, noi potremo facilmente provvedere a tutti i nostri interni bisogni.

Io debbo prima di ogni altra cosa manifestarvi la soddisfazione che provo nel vedere intorno a me i deputati dell'una e dell'altra Sicilia [...]. I disordini parziali non decidono della volontà né dello spirito di una Nazione. Io sono stato sempre persuaso che la Sicilia di là dal Faro non avrebbe mai smentito il nobile carattere che l'ha sempre distinta; e mi compiaccio ch'ella siasi affrettata a confermare col fatto la mia opinione. Da' lumi uniti di due popoli, a quali la natura è stata prodiga dispensatrice d'ingegno e di generosi sentimenti, io non posso non ripromettermi misure, leggi e regolamenti tali che assicurino con indissolubili legami di unità e di reciprocazione la rispettiva loro felicità¹⁸⁹⁶. [...] Lo stato delle nostre relazioni coll'estero è delicato; ma

¹⁸⁹⁶ Sulla questione siciliana lo stesso Galdi, rispondendo poi al suddetto discorso del Re, ebbe a reiterare le buone intenzioni del Governo provvisorio napoletano verso le

presenta difficoltà a superar le quali può forse esser bastevole la moderazione unita ad un contegno nobile e fermo. La necessità di questo contegno vi persuaderà altresì de' sacrifici che la Nazione dee fare nel ramo delle Finanze. [...] Le medesime circostanze hanno influito, e influiscono attualmente nel dipartimento della Guerra. [...] Le stesse considerazioni vi si presenteranno per la nostra Marina, che noi dobbiamo principalmente rivolgere alla protezione del commercio marittimo ed alla difesa delle nostre coste. L'interesse del nostro commercio politicamente calcolato, vi sarà presentato dal nostro segretario di Stato ministro degli Affari interni. Fermerà questo uno de' più gravi e più importanti argomenti delle vostre deliberazioni.

Voi troverete preparate tutte le altre istituzioni dalle quali dipende l'interna prosperità del regno. Io ho conservato dopo il 1815 tutte quelle che l'esperienza ed il voto nazionale indicavano come necessarie ed utili. Raccomando alle vostre cure gli stabilimenti di educazione, di beneficenza, di umanità, le prigioni soprattutto, lo stato delle quali è ancora lontano da quello a cui avrei desiderato di portarle. Il dipartimento della Giustizia presso a poco è fondato sulle stesse basi che io trovai stabilite. [...]

Quanto agli Affari ecclesiastici, l'ultimo concordato ha fatto sparire tutte le antiche controversie con la corte di Roma. Per esso è stata restituita la calma alle coscienze [...]. Io sono persuaso che in tutte le future transazioni il parlamento si farà sempre guidare dal rispetto dovuto alla Santa Sede, e dalla necessità di stringere sempre più le relazioni di amicizia che debbono esservi fra due Stati vicini ed insieme legati per un comune interesse.

[...] Signori Deputati, niun momento nella storia della monarchia è stato più importante di questo. L'Europa tutta ha gli occhi sopra di noi. L'Onnipotente, che regge il destino di tutti i popoli ci ha messo nella posizione di acquistarci con la moderazione e con la saviezza la stima di tutte le Nazioni. È nelle nostre mani il consolidare le nostre istituzioni ed il renderle stabili, durevoli e tali che producano la nostra prosperità. Quanto a me, non farò che secondare il voto de' miei popoli, e sarò unito ad essi con quella medesima fiducia che hanno a me dimostrata. Io desidero portare con me nella tomba la vostra riconoscenza e meritare il solo elogio di aver sempre voluto la vostra felicità [...] [FERDINANDO I di Borbone]. Calmata la universale emozione, il presidente [Galdi] diresse a S.M. il discorso seguente [...]" (GRDS, n. 74, lunedì, 2 ottobre 1820, pp. 296-297).

istanze dell'Isola. "La fraterna ed intima amicizia che ci unisce all'isola di Sicilia, la quale pur forma, mercè la nuova Costituzione, un solo Stato con noi e ci riunisce con più stretti vincoli ancora, si è accresciuta dall'arrivo de' suoi deputati che già siedono in Parlamento, e ci aiutano ne' nostri travagli co' loro lumi e con la loro esperienza. Speriamo che giungeranno fra breve anche quelli de' paesi che furono agitati da passeggero spirito di vertigine, e che di questo si estingua finalmente la più lontana rimembranza" (GALDI, [Risposta al discorso del Re, all'apertura del Parlamento], in: GRDS, n. 74, lunedì, 2 ottobre 1820, Notizie interne, p. 298).

III. *Il terzo discorso inaugurale del Parlamento: il professato proposito di Guglielmo Pepe di ridimensionare il ruolo del settarismo deponendo il comando dei contingenti Carbonari (2 ottobre 1820)*

Il fatto che Guglielmo Pepe avesse assunto il comando dei contingenti militari insorti a Nola e Avellino, i cui ufficiali senza dubbio erano affiliati ad una delle molte *Feldlogen*, apre il quesito se anch'egli fosse affiliato alla *Carboneria* o addirittura massone. Argomento di immediata rilevanza nella stessa pubblicistica del tempo, a cominciare da quanto sulla *Carboneria* scriveva *L'Amico della Costituzione (Pensieri intorno alle natura, o al carattere delle Società segrete)* in un lungo articolo, apparso a puntate, ed inteso giustamente a distinguere la *Carboneria* appunto dalla *Massoneria*, della quale comunque proprio in questa occasione il foglio rifaceva la storia. Questo anche se si tratta, anche qui, di una pretesa ricostruzione 'storica' delle 'origini' delle società segrete, dai tempi mitici dei Pitagorici fino ai Templari.

Il tema si sviluppa in una critica mordente che investe anche l'Illuminismo, come si vede sui numeri successivi del foglio, precisamente sul LXVI¹⁸⁹⁷ e sul LXVII. In quest'ultimo si legge: "*La massoneria, adunque, convertita all'illuminismo, divampò incendiariamente nelle sale di Parigi nel 1792 col nome di giacobini, cioè di quei vecchi, e sensati liberali, che rinunciando all'antico patriottismo, si fecero allucinar da' delirj di un uomo germano [Adam Weishaupt, capo degli scissionisti dal ceppo della Strikte Observanz, noti come gli Illuminati di Baviera]*", laddove – invece – "*la resistenza indomabile de' veri liberali delle società segrete di Francia, trionfò sulle traditrici trame degli adepti Illuminati, e spinse il carro della rivoluzione sulla via, che quantunque malagevole e disastrosa, potea nondimeno condurlo a migliori destini. Così nel 95 lo spirito liberale fè cangiar faccia al governo dei Francesi!*"¹⁸⁹⁸. [CB]

Va comunque osservato, sempre a proposito del latomismo meridionale, che significativo è quanto ebbe a rilevare il Segretario di legazione (o Incaricato d'Affari) austriaco Karl von Menz, da Napoli, il 18 ottobre, nel comunicare a Metternich un tutt'altro quadro della situazione rispetto a quello evocato dal discorso di Galdi, ed appunto inteso a sottolineare il ruolo che la setta aveva avuto nella sollevazione militare che aveva originato la Rivoluzione. In questo suo argomentato *Sommet des considérations sur la révolution napolitaine, et*

¹⁸⁹⁷ *L'Amico della Costituzione*, n. LXVI, 30 settembre 1820, p. 3.

¹⁸⁹⁸ *Ibidem*, n. LXVII, 2 Ottobre 1820, p. 4.

*un tableau de la situation actuelle de ce Royaume*¹⁸⁹⁹, Menz rivela fra l'altro – come meglio vedremo riportandone la parte sostanziale nell'ultimo capitolo di questo secondo volume della nostra ricerca – un suo personale atteggiamento di non completo allineamento con la visione di Metternich soprattutto riguardo alla linea da seguire nei confronti del regime costituzionale.

Riguardo al ruolo di Guglielmo Pepe, non sapremo forse mai, e poco importa, se e fino a che punto sentitamente fosse massone o carbonaro. Probabile è – come qui dice Menz – che questo ufficiale (come gli altri di grado superiore), vedesse nell'azione carbonara un'occasione per realizzare antichi ideali unitari. D'altronde, si trattava di ideali di libertà e di costituzione (connessi strettamente con l'istanza di indipendenza nazionale) diffusi ampiamente in altre *Feldlogen* attive nelle altre parti d'Italia e d'Europa. Non è da escludere, e qualcuno lo sostiene, che l'ex-ufficiale napoleonico e poi murattista, Guglielmo Pepe, fosse probabilmente affiliato alla massoneria, al *Grande Oriente di Francia* (nel quale l'Imperatore aveva sapientemente identificato gli altri gradi dei dignitari imperiali con quelli massonici).

Ma nel 1820 tutto questo era dissolto. E forse davvero Guglielmo Pepe vide nel settarismo un'occasione, uno strumento immediato, che poi ritenne potesse essere messo da parte. Da qui le dimissioni, del resto promesse, dal comando di questi contingenti 'problematici', rinunciando ad un potere militare ormai da ridimensionare a fronte del nuovo centro, istituzionale, del potere necessario al nuovo ordine da instaurare.

Un ordine che – come affermava Galdi, nelle parole di risposta al Re – non doveva tradursi in *“innovazioni troppo rapide e frequenti”*, perché queste *“conducono al disordine e all'incertezza dello stato civile e politico de' popoli”*¹⁹⁰⁰. Ed anche qui la distanza dalle posizioni del latomismo carbonaro erano evidenti, ma meno palese quella del Galdi e di altri protagonisti del regime costituzionale dal settarismo massonico.

227. “[...] Viva il Re! echeggiò alle parole del presidente [Galdi] la sala, dopo di che il Generale in capo [Guglielmo Pepe] si avvicinò appiè del

¹⁸⁹⁹ C. [Karl von] MENZ, *Sommet des considérations sur la révolution napolitaine, et un tableau de la situation actuelle de ce Royaume*. A Son Altesse, Mons. le Prince de Metternich, et., etc., etc., Naples, 18 octobre 1820, in: APDS, V. 1, pp. 38-45.

¹⁹⁰⁰ GALDI, [Discorso di risposta al Re, per l'inaugurazione del Parlamento], in: GRDS, n. 74, lunedì, 2 ottobre 1820, *Notizie interne*, p. 298.

Trono e pronunciò il discorso seguente¹⁹⁰¹: ‘Signore, io vedo la M. V. circondata dai rappresentanti della Nazione, assisa sul Trono della gloria, oggetto dell’amore e della riconoscenza pubblica. Questa è l’epoca più memorabile e più felice della nostra istoria. I miei voti sono adempiti. Fedele alla mia promessa ed ai precetti costituzionali, io depongo a’ piedi della M. V. ed in presenza dei rappresentanti della Nazione il comando in capo dell’esercito, che il solo attaccamento alla mia Patria ed ai veri interessi di V.M. e della sua augusta Dinastia mi han fatto accettare [...]’. Sua Maestà rispose: ‘Accetto la vostra rinuncia, e nel tempo stesso vi accerto quella mia soddisfazione e riconoscenza per aver saputo così bene conservare l’ordine e la tranquillità nelle passate emergenze’. Le parole di S. M., vivamente da tutti applaudite, furono gloriose per il general Pepe, il quale, suddito e cittadino, avea compiuta l’alta impresa con nuove prove di fede alla Nazione ed al Re. L’augusto consesso restò disciolto con nuovi universali *evviva il Re!* e con applausi a S. A. R. il Principe Ereditario. [...] Il Re percorse la strada tra un nembo di fiori che versavasi a larga mano sul suo passaggio dal Popolo riconoscente, il quale volea così esternare al suo Monarca che il di lui amore non andava perduto [...] [E.T.]” (GRDS, n. 74, lunedì, 2 ottobre 1820, p. 298).

228. “Notizie interne – SPETTACOLI. **Fiorentini:** Maxod e Malvin; **Il Marito Anacoreta.** **San Carlino:** Il Tesoro Murato. **Fenice:** La Cenerentola” (GRDS, n. 74, lunedì, 2 ottobre 1820, p. 298).

¹⁹⁰¹ In realtà, Pepe ricorda che non venne da lui letto in questa occasione il discorso che aveva preparato, poiché il testo non era piaciuto a Zurlo, il quale lo riscrisse di suo pugno, sembrandogli quello dello stesso Pepe troppo infarcito di retorici riferimenti alle virtù spartane: “spiacque al ministro dell’Interno, il quale mi appuntò di parlar troppo da Spartano [...]. E però lessi le parole non mie ma di Zurlo. [...] Io non potei leggere con energia sì deboli parole” (G. PEPE, *Memorie [...] intorno alla sua vita e ai recenti casi d’Italia, scritte da lui medesimo*, Vol. II, cit., p. 2).

Capitolo XXXVIII

I primi giorni dell'attività parlamentare: l'idea di una '*custodia della costituzione*' innova l'adottato regolamento spagnolo, mentre il *foglio ufficiale* si compiace sia della rinuncia di Guglielmo Pepe al comando supremo, sia del successo dell'avanzata verso Palermo, sia della recente Rivoluzione in Portogallo (2-5 ottobre 1820)

- I. *Nel deliberare sull'istituzione di commissioni e sulla modalità delle discussioni da tenersi pubblicamente, il Parlamento diversifica il regolamento spagnolo aggiungendo una commissione in sostanza incaricata della 'custodia della costituzione' (2 ottobre 1820)*

Nella riunione del 2 ottobre – *Adunanza II* – il Parlamento affronta diverse questioni. Anzitutto l'incompatibilità o meno del deputato Borrelli a rivestire contemporaneamente la carica di funzionario dell'esecutivo e di parlamentare. Si nominano i Consiglieri di Stato ed una Commissione per l'indirizzo di risposta al discorso della Corona. Maggiore rilevanza hanno poi le modificazioni¹⁹⁰² concernenti le commissioni permanenti, istituzioni recepite dal *Regolamento interno* [delle Cortes spagnole] *provvisoriamente adottato, con l'aggiunta degli articoli approvati nell'adunanza del 2 ottobre 1820*¹⁹⁰³, ora ridotte delle undici previste dal Regolamento spagnolo a nove, e con l'importante aggiunta di una Commissione (la VII) di *Esame e tutela della costituzione*.

Riguardo al primo punto, singolare è che venga accettato il principio che un deputato possa contestualmente rivestire la carica di funzionario dell'esecutivo. Non meno rilevante l'asserzione che il *Consiglio di Stato* possa rivestire un ruolo analogo a quello di una '*Camera alta*', per cui si configurerebbe inutile il bicameralismo in vigore in altre costituzioni (in particolare in quella inglese e nella *Charte* di Luigi XVIII).

¹⁹⁰² APDS, I, pp. 172-178.

¹⁹⁰³ Si veda l'allegato al rendiconto dell'*Adunanza II*, in: *Ibidem*, pp. 179 e ss.

Da parte sua, il GCRDS riporta queste notizie attribuendole alla riunione del Parlamento del giorno 3 ottobre, che non risulta negli APDS, poiché all'Adunanza II (2 ottobre) segue l'Adunanza III (del 4 ottobre)¹⁹⁰⁴. Inoltre, proprio il foglio ufficiale riporta frammentariamente queste notizie e surrettiziamente distribuendole in tempi differiti di alcuni giorni.

229. "Notizie interne – Napoli, 3 ottobre. PARLAMENTO NAZIONALE. Adunanza del dì 3 ottobre. Presidenza del cavalier Galdi. L'adunanza si apre con la lettura del processo verbale della terza giunta preparatoria. Uno de' segretari legge nota delle commissioni nelle quali è diviso il Parlamento: Guerra, Marina, Affari stranieri; Milizie provinciali, Gendarmeria, Pubblica sicurezza; Finanze; Commercio, Agricoltura, Arti ed Industria; Istruzione pubblica; Esame e tutela della Costituzione; Amministrazione provinciale e comunale; Governo interno del Parlamento. [...] Il Parlamento delibera che nell'adunanza di dimane, mercoledì 4 ottobre, sentirà i rapporti de' segretari ministri di Stato degli Affari esteri, della Guerra e della Marina. L'adunanza si scioglie alle tre e mezzo"(GCRDS, n. 75, martedì, 3 ottobre 1820, p. 299).

230. "Notizie interne – Napoli, 5 ottobre. – PARLAMENTO NAZIONALE. Adunanza del dì 2 ottobre. [...] Il signor Berni, segretario più anziano di nomina, legge lo stato nominativo delle commissioni nelle quali è diviso il Parlamento: **Stato nominativo della commissione di Legislazione. Signori:** Lauria, Scrugli, Saponara, Arcovito, Catalani, Tafuri, Pelliccia, Ceraldi, de Cesare. **Stato nominativo della commissione di Guerra, Marina ed Affari stranieri. Signori:** Begani, Bausan, Rossi, Morice, Macchiaroli, De Conciliis, Poerio, cardinal Firao [sic], Donato. [...] **Stato nominativo della commissione di esame e tutela della Costituzione. Signori:** Delfico, Ricciardi, Galanti, Nicolai, Maruggi, Cassini, Vasta, Ruggiero, Imbriani. **Stato nominativo della commissione di Amministrazione provinciale e comunale. Signori:** Carlino, Rondinelli, De Oratiis, Brasile, Trigona, Fantacone, Castagna, De Luca, Mercogliano'. [...]

Letto lo stato nominativo delle diverse commissioni, sorge il signor Mazziotti, e presenta ad esaminare se il signor Borrelli possa esercitare ad un tempo le funzioni di presidente del Consiglio di Pubblica Sicurezza e quelle di deputato al Parlamento. Egli avvisa incompatibile l'unione di tali funzioni, ed opina perciò che, durante la presente sessione, dovesse il deputato astenersi dall'esercizio della carica di presidente di quel Consiglio. [...] Il

¹⁹⁰⁴ *Ibidem*, pp. 202-203.

signor Poerio ridusse la questione ad un principio generale. [‘] Il cittadino, egli disse, che, nella sua qualità di deputato al Parlamento, esercita cogli altri rappresentanti il potere legislativo, può in qualunque modo aver parte nell’esercizio del potere esecutivo [‘...]. A maggioranza di voti, fu risoluto rimanere designata la mozione per altra adunanza. [...]

Si diede principio alla deliberazione dal discutere il numero degl’individui di cui dovrà essere composto il Consiglio di Stato. La Costituzione spagnuola fa ascendere fino a quaranta i consiglieri di Stato di quella monarchia: il Regno delle Due Sicilie può averne altrettanti o minor numero? La quistione è rimessa alla commissione dell’esame e tutela della Costituzione, per farne rapporto nella prossima adunanza”(GCRDS, n. 77, giovedì, 5 ottobre, p. 309).

231. “Notizie interne – Napoli, **3 ottobre**. [...] Sua Maestà era ritornato nel suo regal palazzo e desinava in famiglia. La sua anima era commossa: egli sentiva forse per la prima volta che anche i re possono essere felici. [...] In mezzo a quei ragionari, il Re prende il bicchiere e con effusione di cuore beve alla Prosperità della Nazione e del Parlamento nazionale! [...] Qual contrasto di amore tra questo virtuoso Monarca ed il suo Popolo!”(GCRDS, n. 75, martedì, 3 ottobre 1820, p. 299).

II. Sul foglio ufficiale l’editoriale indica nella stampa che sostiene il regime utili suggerimenti per modificare la costituzione spagnola ed elogia la rinuncia di Guglielmo Pepe al comando supremo, riportandone alcune dichiarazioni (3 ottobre 1820)

La ‘Minerva napoletana’ individua nel composito ambiente di governo napoletano tre principali indirizzi, riconoscendone protagonisti quelli che rispettivamente definisce i ministeriali, i liberali ed i moderati. “I primi, che cercheranno di scemare il potere della rappresentanza nazionale, i secondi che procureranno di accrescerla a qualunque patto, e gli ultimi, amici della stabilità, i quali hanno tutti gli estremi in orrore. Se i **liberali** propriamente detti, si uniranno ai **moderati**, noi daremo all’universo un grande e nobile esempio. Nella moderazione consiste la vera forza degli stati: e, se fosse permesso alle passioni di ragionare, si vedrebbe sovente quanto è angusta la linea che separa le opinioni e i partiti, e come sarebbe agevole cosa riunir quelle e metter questi in pace tra loro”¹⁹⁰⁵.

¹⁹⁰⁵ La Minerva napolitana, n. 6, 30 Settembre 1820, pp. 241-242.

Successivamente, il giornale passa ad indicare, punto per punto, le modifiche da apportare a singoli articoli della Costituzione Spagnola. Riguardo all'art. 3 (*"La sovranità sta essenzialmente nella nazione, ed alla nazione quindi appartiene esclusivamente il diritto di stabilire le sue leggi fondamentali"*)¹⁹⁰⁶, l'editoriale vi indica – suggerendone l'eliminazione – qualcosa *"che richiama le idee funeste della Rivoluzione francese, dove altra volta fu proclamato e dove cagionò la caduta del trono"*¹⁹⁰⁷. Riferendosi poi all'art. 12 (*"La religione della nazione spagnuola è, e sarà perpetuamente la Cattolica, Apostolica, Romana, unica vera. La nazione la protegge con leggi savie e giuste, e vieta l'esercizio di ogni altra"*)¹⁹⁰⁸, la *Minerva napoletana* vi scorge il problema della tolleranza religiosa, e propone di rinviare la questione al momento in cui si potrà meglio considerare le modifiche da apportare in questo punto della costituzione. *"Crediamo che ove sia d'uopo di far discussione intorno alla tolleranza religiosa, debba ciò differirsi all'ottavo anno; liberando l'attual parlamento da una disputa, che torcendolo dall'occuparsi di oggetti più urgenti, lo immergerebbe in interminabili e spesso odiose discettazioni"*¹⁹⁰⁹.

Sull'art. 13 (*"[...] Lo scopo del Governo è la felicità della nazione"*)¹⁹¹⁰ il foglio fornisce invece ai redattori l'occasione per un confronto con i governi passati, sulle trasformazioni che hanno subito questi concetti di nazione, di patria e di popolo¹⁹¹¹. L'ultima proposta si riporta infine al piano più strettamente legato alla situazione pratica, proponendo la separazione fra potere regale e potere ministeriale, così come era stato autorevolmente affermato in Francia dal Constant, il quale – si sottolinea – *"è stato un di coloro, i quali hanno dimostrato meglio la necessità di separare le nozioni del potere reale e del Ministeriale"*, una divisione comunque nella costituzione spagnola solo da formalizzare più compiutamente, in quanto – secondo la *Minerva Napolitana* – i due poteri sono *"già segregati dal fatto"*¹⁹¹². [CB]

Oltre al compiacimento per le suddette considerazioni di *La Minerva Napolitana*, specialmente riguardo all'idea di alcune modifiche da apportare alla costituzione spagnola, da parte sua il GCRDS (sul n.

¹⁹⁰⁶ Costituzione politica della monarchia spagnuola, in: AQUARONE-D'ADDIO-NEGRI, p. 514.

¹⁹⁰⁷ *La Minerva napoletana*, n. 6, cit., p. 242.

¹⁹⁰⁸ Costituzione politica della monarchia spagnuola, cit., p. 515.

¹⁹⁰⁹ *La Minerva napoletana*, fasc. 6, cit., p. 246.

¹⁹¹⁰ Costituzione politica della monarchia spagnuola, cit., p. 515.

¹⁹¹¹ *La Minerva napoletana*, n. 6, cit., p. 248.

¹⁹¹² *Ibidem*, p. 249.

75, del 3 ottobre 1820) produce un ampio elogio del Tenente generale Guglielmo Pepe, del quale si riportano anche i due discorsi, entrambi comunque relativi alla sua rinuncia, in concomitanza con l'apertura del Parlamento, al comando supremo dell'esercito. Rinuncia intesa a significare la subordinazione della forza armata insurrezionale all'autorità in quel momento ricostituita nel rispetto di una costituzione.

232. "Lo scopo del Governo è la felicità della nazione. [...] In altri tempi questa definizione sarebbe stata o eretica o mal sonante per le oligarchiche orecchie; e le **Bastiglie** Europee si sarebbero aperte per ingojare l'audace il quale avesse ardito di proclamarla. La Nazione, tranne gli **alti e potenti signori**, era quella che o, come in Francia chiamavasi **Gent taillable** [...] à **merci et misericordie**, o, come in Ungheria negli atti della dieta, prendeva il nome di **misera contribuens plebs**. Il governo allora avea per oggetto di render felice chi governava: e se talvolta in epoche a noi più vicine, si parlava del popolo, ciò avveniva ne' manifesti di guerra, allorché si voleva ch'egli si battesse per altri. La Costituzione Spagnuola adunque dichiara che il governo è fatto pel popolo" (La Minerva napoletana, fasc. 6, 30 Settembre 1820, p. 248).

233. "Notizie interne. GIORNALI. [...] Questo sesto quaderno della **Minerva Napoletana**, comparso l'ultimo giorno di settembre, contiene cinque articoli che meritano di richiamare l'attenzione del pubblico. Gli autori avevan promesso di somministrare al Parlamento una serie di materiali di cui avrebbe potuto quello giovarsi nelle gravissime discussioni a cui è chiamato intorno al modificare lo statuto Spagnuolo. Nel primo articolo di questo quaderno comincia la **Proposta di modificazioni**, trattando le tre importanti questioni relative alla sovranità nazionale, alla religione dominante, alla divisione de' poteri. Gli autori passano quindi a dare un cenno intorno allo Spirito pubblico delle province, e dipingono in pochi ma scelti tratti gli sforzi generosi della nazione a difesa e sostegno di quel reggimento che seppe meritare. Segue la continuazione della storia filosofica de' **Primi tre mesi del Governo Costituzionale**. Quindi una Varietà sull'andamento di quegli spiriti timidi che scambiano la moderazione con l'inerzia, la pusillanimità con la **prudenza**, e da quest'ultima qualità traggono il nome. Chiude il foglio un discorso sulla diplomazia napoletana. Il volume conferma l'alta opinione che questa novella Minerva fece concepire di sé al suo primo apparire alla luce [E.T.]" (GCRDS, n. 75, martedì, 3 ottobre 1820, p. 302).

234. "Notizie interne – SPETTACOLI. **Fiorentini**: Francesco d'Ascoli; **La Bacchettina**. **Nuovo**: Le Nozze in Campagna. **San Carlino**: Carlo XII a Mosca. **Fenice**: La Cenerentola" (GCRDS, n. 75, martedì, 3 ottobre 1820, p. 302).

235. "Notizie interne – Dal momento in cui S. E. il signor tenente generale Guglielmo Pepe si presentò in seno al Parlamento Nazionale per rassegnare appié del Trono il supremo comando dell'esercito, dal momento stesso tornò nella classe di semplice cittadino. La lode, che sarebbe stata sospetta fino a quell'istante, diviene oggi un omaggio dalla riconoscenza nazionale comandata allo scrittore destinato a raccogliere nelle sue carte le memorie dell'età in cui vive. Paghiamo questo ingenuo tributo ad un uomo il quale [...] concepì il magnanimo disegno di atterrare per sempre il vecchio dispotismo ministeriale, sotto cui gemevamo da secoli, e rivendicare con le nostre franchigie la gloria del trono, la prosperità Nazionale, e far servire l'una e l'altra alla grandezza della dinastia immortale de' Borboni, cui dobbiamo **Carlo** e **Ferdinando**, Re cittadini, degni d'imperare sopra libere genti, perché padri de' loro popoli. [...] La posterità collocherà Guglielmo Pepe tra i benefattori del genere umano; noi lo additeremo oggi a quanti sono napoletani come modello di bella carità di Patria, come cittadino generoso, e come suddito fedele [...]. Aggiungiamo pure un più nobile tributo di lode alla sua moderazione, virtù che non sembra la più familiare ne' cuori capaci di grandi imprese. [...]. [E.T.]"(GCRDS, n. 75, martedì, 3 ottobre 1820, pp. 300-301).

236. "[...] **COMANDO IN CAPO DELL'ESERCITO**. Ordine del giorno. Prima che io vada a rassegnare a S. M., in presenza de' deputati della Nazione, il comando in capo dell'esercito, è pur giusto che io renda i meritati elogi a' militari di ogni arma e grado [...]. Io non ho bisogno di raccomandare all'esercito l'attaccamento al re ed alla Costituzione, poiché non v'ha individuo nell'armata, come nella intera Nazione, che non ne fosse ad esuberanza penetrato. Rammento solo a tutti di unirvi in una decisa perseveranza al mantenimento della disciplina, che è il primo attributo della virtù militare e guida gli eserciti alla vittoria. Con questo voto, e con quello della sua maggior prosperità, io lascio domani il comando in capo dell'esercito Nazionale. Napoli, 30 settembre 1820. G. PEPE"(GCRDS, n. 75, martedì, 3 ottobre 1820, p. 301).

237. "Ai deputati al Parlamento Nazionale. 'Signori, la vostra riunione rende quest'epoca la più gloriosa e memoranda nella nostra storia [...]. Poiché la Rappresentanza Nazionale è legittimamente convocata; il Re, ch'è il comandante Costituzionale di tutte le forze della Monarchia, non ha bisogno di Generale in capo. Mi son perciò fin da ieri dimesso dal mio comando [...]. Rappresentanti della Nazione! Eccomi al mantenimento della mia promessa. Io ho rassegnato al Re, ed ho deposto innanzi alla Rappresentanza Nazionale il comando in capo dell'esercito, nel momento in cui regna la maggior calma nelle province, ed i principii costituzionali sono consolidati ne' cuori di tutti [...]. Rappresentanti della Nazione! Io mi trovo di avere già esposto a quest'Assemblea gl'inesauribili mezzi di difesa che ci offre lo spirito pubblico e non mi resta che abbattere la calunnia di taluni stranieri, i quali scrivono

che una fazione ed un generale reggono il nostro avventuroso cangiamento. Non dirò che una parola sola per abbattere ogni calunnia. Dalle truppe, dalle milizie e da' cittadini da me comandati, quando si è gridato nell'eccesso di entusiasmo Viva la Costituzione, non si è dimenticato mai di gridare Viva il re [...]. E, quando io dovessi rimanere seppellito sotto le rovine del Trono e della nostra politica rigenerazione, sarà quella tomba onorata il più lusinghiero compenso che come cittadino e soldato potrei ottenere sul campo di battaglia. Napoli, 3 ottobre 1820. Il Tenente generale, Guglielmo Pepe'" (GCRDS, n. 75, martedì, 3 ottobre 1820, pp. 301-302).

III. *Il Parlamento ascolta il Rapporto del ministro degli Affari esteri, Duca di Campochiaro, che ripercorre l'intera vicenda dell'ormai dichiarata ostilità di Vienna (4 ottobre 1820)*

Gli APDS riportano che il Parlamento, nella sua terza seduta, l'Adunanza III, "del dì 4 ottobre", dovette affrontare (oltre alle osservazioni sul verbale della precedente riunione) le seguenti questioni: sia il Rapporto del Tenente generale Guglielmo Pepe; sia il Rapporto del ministro degli Affari esteri, Duca di Campochiaro; sia il ritardo e quindi il rinvio della lettura dei rapporti dei ministri della Marina e della Guerra; sia il numero esorbitante dei congedati ora richiamati; sia l'indirizzo di risposta al discorso della Corona; sia la supplenza del deputato Bausan (ora inviato in missione in Sicilia); sia infine varie petizioni¹⁹¹³.

Del resto il Rapporto del Tenente generale Pepe era già stato pubblicato integralmente (datandolo al 3 ottobre) sul n. 75 del GCRDS, premettendogli sia un elogio dell'Estensore, Emanuele Taddei, sia l'Ordine del giorno che lo stesso Guglielmo Pepe aveva inviato all'esercito (in veste di Comandante in Capo, il giorno 30 settembre, precedente l'inaugurazione del Parlamento, il 1 ottobre).

Al di là sia di queste professioni di lealismo di Guglielmo Pepe (verso la Costituzione e di una piena disponibilità a riassumere il comando in caso di guerra), sia dell'encomio solenne tributatogli dal Taddei sul foglio ufficiale, va ricordato che il Parlamento in questa sua terza seduta, appunto il giorno 4 ottobre, dedicava soprattutto l'attenzione al Rapporto del Duca di Campochiaro. Infatti in questo suo Rapporto il ministro degli Affari esteri analiticamente ripercorreva

¹⁹¹³ APDS, I, pp. 203 e ss.

l'intera vicenda delle relazioni del Regno con l'Austria. È significativo, peraltro, che di questo *Rapporto* fornisse solo una parziale notizia il cauto foglio ufficiale (sul n. 77, di giovedì 5 ottobre), e ben due giorni dopo la sua presentazione, rinviandone di altri quattro giorni la pubblicazione integrale (sul n. 80, del 9 ottobre seguente).

Per venire al contenuto, i principali aspetti considerati nel *Rapporto di S. E. il Segretario di Stato, ministro degli Affari esteri, letto al Parlamento Nazionale il dì 4 ottobre 1820* riguardano appunto l'analitica riconsiderazione delle effettive relazioni fra il Regno delle Due Sicilie e l'Austria. A partire precisamente dai trattati del 1815, non senza chiamare in causa il forte pagamento di una cifra di 5 milioni di franchi data ad Eugenio Beauharnais per il suo assenso alla restituzione del Regno ai Borbone, in una sorta di scambio di obbligazioni personali che la Corte di Vienna aveva con questo Principe.

Tale era stata – sottolinea Campochiaro – la condizione principale, fra le altre, che il Borbone dovette sottoscrivere per rientrare in possesso del trono napoletano, non avendo minimamente partecipato – sottolineava il Duca – alle imprese militari sostenute dalle Potenze per sconfiggere Napoleone e detronizzare Murat. Qui, poi, il ministro degli Affari esteri ricordava anche i tre contratti matrimoniali che avevano unito, fra il 1816-18 la Casa dei Borbone di Napoli a quelle di Francia, Austria e Spagna.

Venendo poi alla crisi presente, il Duca di Campochiaro la attribuiva principalmente sia all'ostilità dell'ambasciatore napoletano a Vienna (Alvaro Ruffo) nei confronti del regime costituzionale, sia al timore di Metternich che l'esempio di questa Rivoluzione costituzionale mettesse in agitazione il Lombardo-Veneto. Per tali motivi era fallita la missione diplomatica del Principe di Cariati a Vienna, cui si era rifiutato di riceverlo con l'accusa di essere rappresentante di un governo creato da una fazione che tendeva al sovvertimento dell'ordine sociale. Da qui poi il reiterato rifiuto di ricevere altri ambasciatori napoletani. Un diniego alla fine imposto da Metternich anche alle altre Corti europee.

Rinviando al capitolo seguente l'analisi di altri aspetti di questo *Rapporto* – va qui, peraltro, osservato che una parte almeno del suo contenuto riprendeva direttamente quanto a suo tempo era stato attentamente riportato allo stesso ministro degli Affari esteri, da Luigi Blanch in un suo *Rapporto*¹⁹¹⁴, che riproporremo in un significativo

¹⁹¹⁴ Luigi BLANCH, [*Rapporto a S. E. il ministro degli Affari esteri*], s. d., in: APDS, V, 1, pp. 17-34.

confronto con quanto Metternich affermerà sulla situazione italiana alcuni mesi dopo.

IV. *Si pubblica la notizia che l'armata napoletana circonda Palermo ed il proposito del Tenente generale Florestano Pepe di usare eventualmente la forza per entrarvi (4 ottobre 1820)*

Ritornando alla situazione che nel frattempo si era venuta creando in Sicilia, va ricordato quanto era accaduto a seguito dell'accordo del 22 settembre fra il Tenente generale Florestano Pepe ed il Principe di Villafranca. Il 24 seguente, la *Suprema Giunta di governo* palermitana, i deputati, i consoli, i collaboratori, i rappresentanti dei comuni – radunati nel Collegio dei Gesuiti, mentre fuori rumoreggiava un'immensa folla – decisero di eleggere (in assenza del Villafranca, rimasto a Termini Imerese) un vice-presidente, nella persona di Ruggero Settimo. E proprio quest'ultimo chiese allora di deliberare sull'accordo con Florestano Pepe e sulla proposta dello stesso Villafranca che si aprissero le porte di Palermo ai contingenti napoletani.

In questa occasione, il *Comandante generale* delle truppe palermitane, il colonnello Requisenz, riferì alla *Giunta Suprema* di aver ricevuto ordini dallo stesso Villafranca di predisporre addirittura gli accuartieramenti delle truppe di Pepe nella città e di inviare la *Guardia Civica* ad accoglierlo.

Allora presero la parola tutti: dai consoli delle maestranze a padre Emanuele Estave, a Giacomo Aceto, il quale dichiarò che per quanto dolorosa si doveva ormai accettare la proposta del Tenente generale Florestano Pepe. Motivò la decisione adducendo l'abbandono della causa dell'indipendenza da parte della maggioranza dei comuni siciliani. Era vero. Ed era in parte il risultato della sconsiderata condotta delle *guerriglie*. Per cui la *Giunta Suprema* decise di inviare a Florestano Pepe un'altra delegazione, ora per significargli l'accettazione delle condizioni¹⁹¹⁵.

Ma non fu senza aspri contrasti e rabbia che questa risoluzione venne accolta dalla popolazione, infatti il giorno dopo (25 settembre) la plebe palermitana liberò i carcerati, assaltando in vari luoghi la *Guardia civica* e saccheggiandone i quartieri. Le ire popolari si rivolsero poi contro il palazzo stesso del Villafranca, in piazza Bologni,

¹⁹¹⁵ SANSONE, *La rivoluzione del 1820 in Sicilia...*, cit., pp. 134-136.

saccheggiandolo dopo aver abbattuta la porta a cannonate¹⁹¹⁶. A seguito di questi fatti i nobili fuggirono nei loro possedimenti nelle campagne circostanti, mentre la borghesia si rinchiudeva nei suoi palazzi e la *Guardia civica* si disperdeva.

Allora le masse popolari si rivolsero impavidamente contro le truppe del Pepe, che frattanto stavano avanzando verso Palermo, articolate in due colonne, e che si trovarono di fronte a tutt'altra accoglienza di quella stipulata con Villafranca, incontrarono infatti durissimi scontri in quello stesso 25 settembre, con manifestazione di grande determinazione da entrambe le parti.

È un fatto che, mentre nobili e borghesi stavano asserragliati in disparte, la resistenza del popolo palermitano si rivelò tale che le truppe napoletane non riuscirono subito ad entrare in città. In quei frangenti, Florestano Pepe dovette chiedere l'aiuto dei contingenti del colonnello Flugy, comandante della piazza di Trapani, il quale si mosse verso Palermo ma venne impedito dal raggiungerlo dall'attacco delle truppe di Marsala, le quali – come si ricorderà – avevano già conteso con lui precedentemente. Flugy, perciò, non poté che rientrare a Trapani, rinunciando ad intervenire¹⁹¹⁷.

Frattanto, l'esercito napoletano, ancora fuori dalla città, era in una situazione molto critica. Il Tenente generale Florestano Pepe tentò allora di parlamentare, abboccandosi con il principe di Paternò [Giovanni Luigi Moncada], fra i pochi nobili che non erano fuggiti da Palermo. Quest'ultimo, – malgrado le diffidenze del popolo che era ben deciso a resistere – convocò a suo arbitrio (nel suddetto Collegio dei Gesuiti) i deputati, i consoli, che convinse a proclamarlo presidente di una nuova *Giunta*.

Inizia da qui la duplice azione diplomatica del principe di Paternò, che da un lato si atteggiava a sostenitore della resistenza della città e dall'altro continuava la trattativa con il Tenente generale Florestano Pepe¹⁹¹⁸. Quest'ultima iniziativa fallì perché venne la notizia in Palermo che era stato intercettato il messaggio che Pepe stesso aveva inviato al Flugy di intervenire per attaccare alle spalle i Palermitani, con una manovra che avrebbe dovuto svolgersi discendendo da Monreale. Di conseguenza il 27 settembre il popolo ricominciò i combattimenti, ma finalmente Pepe ricevette il rinforzo di forti contingenti siciliani, circa tre-quattromila uomini, provenienti da Misilmeri,

¹⁹¹⁶ *Ibidem*, p. 137.

¹⁹¹⁷ *Ibidem*, pp. 144-145.

¹⁹¹⁸ *Ibidem*, p. 149.

Bagheria, Mezzouso, Palazzo Adriani, Villafrati ed altre località che ormai stavano abbandonando la causa palermitana.

A questo punto Pepe poté accerchiare la città, tagliando ogni via di approvvigionamento. Il 28 la *Giunta* guidata dal Paternò si dichiarò permanente, ma era ormai senza alcun potere¹⁹¹⁹. In questi frangenti, a Palermo si sospettò di Mercurio Tortorici, console della corporazione dei pescatori, che fra l'altro – come si ricorderà – era stato uno dei membri della deputazione inviata a suo tempo a Napoli, e per questo già malvisto dalla popolazione palermitana. Si sospettava che avesse avuto una qualche parte nell'arrivo dei rinforzi al Tenente generale Florestano Pepe. Una folla inferocita, ricercatolo nella sua casa, lo uccise decapitandolo.

Altri rinforzi, ora di truppe regolari napoletane, giunsero via mare al Pepe, il quale sin dal giorno prima aveva iniziato un cannoneggiamento che durò dal 29 al 30 settembre, suscitando per la sua violenza distruttiva le proteste degli stessi rappresentanti stranieri nella capitale¹⁹²⁰. Ma ormai la stessa popolazione avvertiva la fine imminente, fra il 30 settembre ed il 1 ottobre i combattimenti si attenuarono, mentre il principe di Paternò riusciva a convincere la popolazione a trattare la resa. Un fatto che venne poi riconosciuto lealmente da Florestano Pepe nel suo rapporto al Vicario, datato 8 ottobre¹⁹²¹.

Sul cutter inglese *Racer*, il 3 ottobre venne trattata la convenzione, alla presenza – fra gli altri – sia del comandante del battello, Charles Thurtell, sia del console austriaco Maximilian Nowatzky, sia del principe di Torrebruna¹⁹²². Erano comunque presenti anche i quattro consoli delle maestranze e l'ex-console Santoro. La convenzione venne finalmente sottoscritta il giorno 5, sullo stesso *Racer*, dal principe di Paternò e dai delegati del Tenente generale Florestano Pepe (fra i quali Vincenzo Fardella [di Torre Arsa], il principe di Campana [Ferdinando Sambiasi] ed il capitano Luigi Cianciulli (il quale per

¹⁹¹⁹ BIANCO, p. 230.

¹⁹²⁰ *Ibidem*, p. 232.

¹⁹²¹ CORTESE, *La prima rivoluzione separatista siciliana*, cit., pp. 155-156.

¹⁹²² SANSONE, *La Rivoluzione del 1820 in Sicilia...*, cit., p. 160. Secondo Francesco Ventura di Raulica, fratello di Gioacchino, – dopo che a Palermo la presidenza della *Giunta* di Governo fu assunta dal principe di Paternò, Giovanni Luigi Moncada – la convenzione si concluse il 5 ottobre (F. VENTURA, *De' diritti della Sicilia per la sua nazionale indipendenza. Memoria*, Palermo, Dalla Reale stamperia, due febbraio 1821, p. 62), con la premessa che “i forti dovean consegnarsi all'armata; che essa dovea acquartierarsi fuori della città; che un'amnistia generale dovea aver luogo; e finalmente che un Parlamento dovea convocarsi per conoscere il voto generale della nazione per l'indipendenza” (PALMERI, *Saggio storico e politico sulla Costituzione del regno di Sicilia...*, cit., p. 365). [CG]

primo aveva con qualche rischio cercato di incontrare il principe di Paternò)¹⁹²³. Da parte sua, ancora il 5 ottobre il GCRDS non dava notizia appunto della suddetta convenzione che venne stipulata il giorno 5 dal Tenente generale Florestano Pepe con i Palermitani.

238. *“Notizie interne – Napoli, 4 ottobre. I rapporti e le notizie giunte da Palermo, in data del 2 ottobre, annunziano che il corpo di armata di spedizione trovasi innanzi quella piazza nell’attitudine più imponente. Il generale che lo comanda, per evitare spargimento di sangue, ha preferito il partito di circondare la città piuttosto che prenderla di viva forza, e di esporla al rigore delle armi. Ciò non ostante i rivoltosi, avendo fatta qualche sortita, sono stati maltrattati ed han lasciato in potere delle truppe trenta cannoni. Sono state costrutte delle batterie per frenare la loro audacia, ma non per far danno ai buoni abitanti di Palermo che non sono pochi. Si spera a momenti di comporre le interne dissensioni per le quali l’ostinazione dei sediziosi ha preponderato finora [E.T.]”*(GCRDS, n. 76, mercordi, 4 ottobre 1820, pp. 305-306).

V. *Il foglio ufficiale celebra la Rivoluzione portoghese come intesa al recupero di antiche tradizioni rappresentative, mentre si limita ad un cauto accenno al comportamento sleale di Ferdinando, già denunciato in Parlamento dal ministro degli Affari esteri, Duca di Campochiaro (5 ottobre 1820)*

Mentre volge a conclusione la vicenda siciliana, sul GCRDS l’editoriale ritiene opportuno proporre come diversivo l’esaltazione della Rivoluzione avvenuta in Portogallo. A questo proposito, si debbono comunque ricordare alcuni antefatti. Dalla fine del 1807, per sfuggire a Napoleone, temendo di fare la stessa fine della Spagna, il Re Giovanni VI, la Famiglia reale e la Corte portoghese lasciarono Lisbona per trasferirsi in Brasile, dove rimasero fino al 1821, trasformando l’antica colonia in un Impero.

Frattanto, in Portogallo si alternavano Giunte o Reggenze, che dovettero governare il paese e gestire i rapporti con l’Inghilterra, durante e dopo la guerra contro i Francesi¹⁹²⁴. Quando nel 1811 era ormai

¹⁹²³ BIANCO, pp. 241-243.

¹⁹²⁴ Per una storia del Portogallo, si vedano: José MATTOSO, *História de Portugal*, Lisboa, Estampa Círculo de Leitores, 1992-1994, 8 voll. (in particolare il vol. 5: *O liberalismo (1807-1890)*); Pedro PENNER DA CUNHA, *Sob fogo: Portugal e Espanha entre 1800*

iniziata la ritirata delle armate napoleoniche dal territorio portoghese, non si rivelò possibile per il Re del Portogallo ritornare alla situazione precedente l'invasione. Infatti i soldati inglesi continuavano ad occupare il territorio, mentre il popolo, prostrato dalla guerra, attendeva ansioso il ritorno del Sovrano.

L'economia era in crisi proprio in quanto dal Brasile non giungevano più le navi cariche d'oro e di merci pregiate. Era venuto meno il monopolio del commercio con l'ex-colonia brasiliana, poiché Giovanni VI, appena giunto in Brasile, aveva liberalizzato i commerci, consentendo fra il 1807 e il 1815 l'apertura dei porti della colonia alle nazioni amiche. Successivamente, nel 1820, un gruppo di militari guidò la Rivoluzione di Oporto, con il proposito d'introdurre nel paese le riforme d'ispirazione liberale che in Spagna già le Cortes di Cadice, nel 1810, avevano attuato, e che ora quelle nuovamente convocate da Ferdinando VII stavano riproponendo.

Appunto nel documento pubblicato sul GCRDS si diceva che la *Junta Suprema do Governo do Reino* di Oporto, appena costituita, aveva voluto spiegare le ragioni della Rivoluzione e i propri obiettivi¹⁹²⁵. In particolare, la *Junta* sosteneva di esser subentrata ad un'amministrazione "inconsiderata, piena di errori e di vizi", che aveva perseguito gli interessi di quei pochi che detenevano il potere, a danno non solo delle libertà e dei diritti del popolo, ma anche dell'intera economia del paese¹⁹²⁶.

Presentandosi come rappresentante di Giovanni VI, la *Junta* prometteva di convocare le Cortes del regno che avrebbero "rinnovato" quella "Costituzione dello Stato, che [aveva sostenuto] in perfetto equilibrio e nella più concorde armonia i diritti del Sovrano e de' Popoli" e che era vigente quando il regno del Portogallo era in piena espansione. Dal Brasile, proseguiva la *Junta*, "Giovanni VI, [...] adorato monarca, non l'[aveva] ridonata, perché ignora[va] i [...] voti [della nazione portoghese]"¹⁹²⁷.

Con tale espressione emerge l'accusa dei Portoghesi a Giovanni VI di non essersi più interessato delle condizioni della madrepatria, una volta giunto a Rio de Janeiro. Il cambiamento della Rivoluzione

e 1820, Lisboa, Horizonte, 1988. Sul Brasile, si veda: Maria CÂNDIDA PROENÇA, *A Independência do Brasil. Relações externas portuguesas, 1808-1825*, Lisboa, Horizonte, 1987. [MR]

¹⁹²⁵ GCRDS, n. 77, 5 ottobre 1820, pp. 307-308.

¹⁹²⁶ *Ibidem*, p. 307.

¹⁹²⁷ *Ibidem*, l. c.

di Oporto, rassicurava la *Junta*, però “non [avrebbe distrutto] *i principi della Monarchia*”, ma piuttosto avrebbe consentito una rinascita della nazione portoghese¹⁹²⁸. [MR]

La citazione dell'evento portoghese non è solo un'elusione da parte del GCRDS dell'opportunità di dare notizie sui più gravi avvenimenti di quei giorni, vi si nota infatti anche un'intenzione – probabilmente dello stesso *Estensore* (come si firma talvolta l'editorialista Taddei) – di tracciare una ben diversa prospettiva di come anche a Napoli avrebbe potuto volgersi la situazione, se anche qui la Rivoluzione fosse stata intesa come un recupero delle più antiche tradizioni rappresentative. Un modo per ricordare quanto le Potenze straniere sin dall'inizio avessero auspicato proprio questa soluzione, come un naturale approdo della Rivoluzione costituzionale.

Un auspicio, però, non proprio nei termini di una rappresentanza di tipo tradizionale, quale quella che all'inizio anche a Cadice, nel 1810-11, aveva rivendicato per le *Cortes* il *canonigo* Martínez Marina (articolata secondo i tre ordini del clero, della nobiltà e della borghesia)¹⁹²⁹, che ora gli stessi rivoluzionari di Oporto rievocavano nel loro 'manifesto insurrezionale', dove si firmavano addirittura secondo una tradizionale quadripartizione cetuale (secondo cioè una rappresentanza del clero, una per la nobiltà, una per la magistratura ed una per il commercio).

Un auspicio che nondimeno gli ambienti liberali di mezza Europa indicavano nel senso di un bicameralismo di tipo britannico, del resto ripreso dalla *Charte* di Luigi XVIII e dallo stesso *Acte constitutionnel* di Napoleone-Constant. Un modello ben accetto ai Palermitani, che vi avrebbero riconosciuto il ripristino della Costituzione 'anglo-sicula' del 1812, invece di quella spagnola. Dal canto suo, adesso il foglio ufficiale ribadiva appunto il fatto che un bicameralismo sarebbe stato meglio accettato anzitutto dalla Gran Bretagna, poi dalla Francia e, non ultimo, dalla Russia stessa.

239. “[GCRDS] *Notizie estere – La Giunta Provvisionale del Governo Supremo del regno de' Portoghesi* [dichiara quanto segue:...] ‘Un'amministrazione inconsiderata, piena di errori e di vizi, avea accumulato su di noi ogni sorta di mali, violando le nostre franchigie ed i nostri diritti,

¹⁹²⁸ *Ibidem*, p. 308.

¹⁹²⁹ Si veda, nel Tomo I di questa nostra ricerca, il capitolo XXI, dedicato appunto alla teoria di Francisco Martínez Marina sulla genesi e sugli orientamenti iniziali delle *Cortes*.

*distruendo le nostre libertà, profanando fino que' lodevoli costumi che sempre ci caratterizzavano sin dallo stabilimento della monarchia, e ch'erano forse il più sicuro pegno delle nostre virtù sociali. L'amor di patria, sacrificato all'egoismo, non fu più altro che nome vano in bocca di quegli uomini ambiziosi che occupavano i primi posti della nazione, che non avevano altro oggetto se non di crescere in ricchezze ed onori per premio de' loro delitti, della loro ignoranza, o della mala direzione che davano agli affari dello Stato. Così vedemmo disgraziatamente sparire il nostro commercio, estinguersi la nostra industria, venir meno la nostra agricoltura, finir la nostra marina [...]. I nostri avi furono felici perché vissero ne' secoli avventurosi, in cui il Portogallo avea un governo rappresentativo nelle **Corti** della Nazione, ed operarono prodigi di valore, obbedendo alle leggi che quelle sapientemente dettavano [...].*

*Giungemmo al punto che facemmo tremar l'Africa, che conquistammo le Indie, che spaventammo il mondo conosciuto con la scoperta di un altro [...]. Giammai la religione, il trono e la patria riceverono servigi sì importanti, né giammai acquistarono maggior lustro con la più solida grandezza; e tutti questi beni emanavano dalla Costituzione dello Stato, che sosteneva in perfetto equilibrio e nella più concorde armonia i dritti del Sovrano e de' Popoli [...]. Rinnoviamo adunque quella Costituzione e torniamo ad esser felici. Certamente Giovanni VI, nostro adorato monarca, non l'ha a noi ridonata, perché ignora i nostri voti; è però tempo di domandargliela [...]. Imitando i nostri maggiori, convochiamo le **Corti**, e speriamo dalla loro sapienza e fermezza le misure che ci possono salvare dalla perdizione, ed assicurar la nostra esistenza politica. Questo è il voto della nazione; e l'esercito che l'ha annunziato non ha fatto altro che agevolare il compimento de' suoi desideri, oltremodo retardati per la timidità e per la disunione degli amanti della patria [...].*

Nissuna legge o istituzione umana è eterna, e l'esempio che ci han dato gli Spagnuoli nostri vicini basterebbe a tranquillarci [...]. Il cambiamento che facciamo non distrugge i principii della Monarchia. La religione de' padri nostri avrà il più brillante splendore, ed il miglioramento de' costumi, frutto di una illuminata istruzione pubblica, per disgrazia finora abbandonata, farà la nostra felicità e quella delle generazioni avvenire.

Le leggi del regno, osservate religiosamente, assicurano la proprietà individuale; e la nazione conserverà ciascuno nel pacifico godimento de' suoi dritti, perché non vuole ella distruggere ma conservare le medesime classi, i medesimi posti, i medesimi officii, il sacerdozio e la magistratura: tutti saranno rispettati nel libero esercizio dell'autorità che è in essi depositata.

Niuno sarà molestato per le sue opinioni o per la sua condotta passata: sono state prese le misure convenienti per evitare i disordini e gli effetti di odii e vendette particolari. Portoghesi! Vivete sicuri de' buoni desideri che ci animano. Eletti a vegliare i vostri destini fino al giorno memorabile in cui i

vostri rappresentanti stabiliscano altra forma di governo, adopreremo tutte le nostre forze per corrispondere alla fiducia che si è avuta in noi [...] Oporto, nel Palazzo del Governo, 24 agosto 1820. Il presidente: Antonio de Silveira Pinto di Fonseca. Il vice-presidente: Sebastiano Drago Valente de Brito Cabreira. Per il clero: Luigi Pietro de Andrade e Brederode, diacono. Per la nobiltà: Pietro Leite Pereira de Mello. Per la magistratura: Manuel Fernandez Tomas. Per il commercio: Francesco Giuseppe de Barros Lima [...]’”(GCRDS, n. 77, 5 ottobre 1820, pp. 307-308).

240. *“Notizie interne – Adunanza del dì 4 ottobre. L’adunanza comincia alle 10. Sono letti i due processi verbali del dì 1 e 2 ottobre [...]. Il Segretario di Stato ministro degli Affari esteri legge il suo rapporto sullo stato delle nostre relazioni con le potenze straniere. Il rapporto è inviato alla Commissione corrispondente: se ne ordina la stampa. Vengono fatte al ministro varie dimande. Si desiderò sapere se S. M. il Re avea scritto di proprio pugno all’imperatore di Austria come erasi divulgato. S. E. il ministro diede tutti gli schiarimenti richiesti, per i quali fu chiaro avere S.M. non solo scritto di proprio pugno all’Imperatore d’Austria ma a tutte le altre Alte Potenze. Il ministro si offrì di comunicare quelle lettere, ove il Parlamento avesse desiderato conoscerle [E. T.]”(GCRDS, n. 77, giovedì, 5 ottobre 1820, p. 310).*

Nel silenzio sul dibattito parlamentare, compiacendosi invece per il *'volontarismo'*, per l'occupazione di Palermo, per l'esempio spagnolo di *'politica ecclesiastica'*, il GCRDS pubblica sia la notizia della decisione delle Potenze di tenere un congresso per decidere l'intervento contro Napoli, sia il testo integrale del rapporto del ministro degli Affari esteri sull'ostilità orchestrata dall'Austria verso la diplomazia napoletana (5-9 settembre 1820)

- I. *Nella quarta Adunanza, il Parlamento ascolta il Rapporto del ministro degli Affari interni, Giuseppe Zurlo, sugli eventi siciliani e sulla parziale disponibilità ad accogliere la richiesta di un distinto Parlamento isolano (5 ottobre 1820)*

Il *Rapporto del ministro dell'Interno* [Giuseppe Zurlo] sugli avvenimenti di Sicilia, riprodotto da Egildo Gentile nel I volume degli APDS (fonte: *l'Archivio di Stato, Napoli, Carte del Parlamento, fascicolo 50, incartamento 2°*) fornisce un'accurata analisi cronologica degli accadimenti, dal momento della sostituzione del Luogotenente Generale Naselli (inviato agli inizi della crisi con Palermo) con Ruggero Settimo (notabile siciliano di grande prestigio ed influenza nella politica isolana). A lui vennero destinate precise istruzioni, che Bausan doveva consegnargli, nelle quali – all'art. 4 – si precisava sia di comunicare ai Palermitani gli ostacoli interni ed internazionali che impedivano di accogliere la loro richiesta di autonomia, sia – contraddittoriamente – di non escludere *a priori* la possibilità che il Parlamento napoletano legiferasse a loro favore.

In realtà, in tale articolo si affermava surrettiziamente che – qualora *"il Luogotenente Generale si assicurasse che la divisione della Rappresentanza nazionale in Sicilia [la ricostituzione dell'antico Parlamento soppresso dal colpo di Stato di Ferdinando, allora, IV, nel dicembre del 1816] da quella del Regno di Napoli sia un voto generale del popolo al quale non possa porsi argine"* – comunque *"farà osservare verbalmente che s'incontrano due gravi difficoltà alla separazione di Napoli dalla Sicilia: 1. la principale è che avendo sua Maestà accettata la Costituzione di Spagna,*

*sembra che non sia in sua libertà di operare la detta separazione senza il voto del Parlamento nazionale; 2. che l'unità della Monarchia è stata riconosciuta dalle Potenze alleate nel trattato di Vienna [...]”*¹⁹³⁰. E tuttavia, l'uno e l'altro impedimento – continuava l'articolo suddetto – potevano essere superati dal Parlamento napoletano, “*che è vicino ad essere convocato*”¹⁹³¹. Asserzione appunto contraddittoria, surrettizia, che fra l'altro indurrebbe a rivedere la data di composizione di questo *Rapporto* (indubbiamente anteriore al giorno 5 ottobre in cui venne letto nell'*Adunanza IV* del Parlamento stesso).

In realtà avvenne che – non essendo stato possibile contattare Ruggero Settimo (per impossibilità della nave napoletana di attraccare a Palermo) – Bausan probabilmente si volse a Messina, dove il plico con le istruzioni venne consegnato, nominandolo temporaneamente Luogotenente Generale, al Principe della Scaletta. E quest'ultimo eseguì solo in parte quanto prescritto, a motivo delle aperte ostilità dei Palermitani. Venne quindi concentrata l'organizzazione di ogni intervento nelle cose palermitane nella città di Messina, dove lo stesso Principe – definitivamente nominato Luogotenente Generale – si concertò con il Tenente generale Florestano Pepe, nel frattempo inviato in Sicilia.

A seguito di questi fatti, – continua Zurlo nella sua ricostruzione – all'inizio di agosto i Palermitani avevano inviato a Napoli una delegazione, che era stata ricevuta in un luogo distante dalla Reggia e dalla sede della *Giunta provvisoria*. La delegazione palermitana aveva ricevuto le condizioni poste alla pacificazione, esposte dallo Zurlo stesso e dal ministro degli Affari esteri, il Duca di Campochiaro. Un membro della delegazione, Tortorici, era ritornato a Palermo con le suddette condizioni, tornando poi a Napoli il 14 agosto, con una *Memoria*, per cui venne nuovamente ricevuto dal ministro degli Interni (appunto lo stesso Zurlo) e dal Generale in Capo (Carrascosa).

Tuttavia, Zurlo asserisce di aver subito rifiutato di ascoltare e recepire tale *Memoria*, perché non si era rispettata la principale delle condizioni poste ai Siciliani, in quanto ancora Palermo era in rivoluzione. Da parte sua, il generale in Capo minacciò un deciso intervento militare. Tutto rimase indeciso e diede luogo ad ampie discussioni nel governo napoletano. E qui Zurlo ricorda che a fronte di “*un male che s'ingrandiva ogni giorno*” permaneva difficile la stessa situazione

¹⁹³⁰ Giuseppe ZURLO, *Rapporto del ministro dell'Interno sugli avvenimenti di Sicilia*, ora in: *APDS, I*, p. 260.

¹⁹³¹ *Ibidem*, pp. 262-263.

interna napoletana. Un aspetto di cui ora si doveva tener conto, per poter capire le decisioni che allora ci si risolse a prendere. Infatti, il Parlamento non era ancora convocato, la tranquillità e l'ordine erano in pericolo, la truppa era ancora poco consistente e non organizzata, mentre serie minacce provenivano dall'estero.

Inoltre, – continua Zurlo – la guerra dichiarata a Palermo comportava di privare Napoli di importanti forze militari ed un ulteriore aggravio per le finanze già insufficienti¹⁹³². “*Intanto i mali della Sicilia andavano crescendo giornalmente*”¹⁹³³, per cui alla fine la *Giunta provvisoria* napoletana comunicò al ministro dell'Interno quali erano le decisioni prese d'accordo con lo stesso Vicario. Se ne stilò un verbale il 26 agosto [la cui conclusione è qui sotto riportata nella parte antologica] nel quale in definitiva non si escludeva allora la stessa possibilità di concedere a Palermo un proprio Parlamento, a patto che si fosse in tal senso pronunciato il Parlamento napoletano dopo la sua prevista convocazione¹⁹³⁴.

Prevista, però ancora distante più di un mese dopo, il primo ottobre, mentre la situazione a Palermo si stava appunto giornalmente aggravando, e la stessa *Giunta* napoletana teneva febbrili riunioni nei giorni fra il 28 ed il 30 agosto. Quindi, convocato il *Consiglio dei Ministri*, vi intervennero tre membri della *Giunta* stessa, e tutti assieme elaborarono quelle istruzioni che, approvate dal Vicario Generale il 31 agosto, poi furono date al Tenente generale per la Sicilia, appunto Florestano Pepe.

Tali istruzioni contenevano proposte che Zurlo definisce ora come caratterizzate da “*maggiori facilitazioni*”¹⁹³⁵ per convincere i Palermitani a rientrare nella calma. Ma – sottolinea Zurlo – queste vennero date “*verbalmente ai deputati di Sicilia, per mezzo di tre membri della Giunta di governo* [Giuseppe Parisi, il colonnello Russo, il barone Davide Winspeare]”¹⁹³⁶, evidentemente per evitare impegni scritti e documentabili.

Precisato che queste istruzioni furono consegnate al Tenente generale Florestano Pepe, al quale sin qui Zurlo rivolge grandi riconoscimenti ed elogi per il comportamento tenuto in Sicilia, di cui – afferma – lo stesso Vicario era perfettamente soddisfatto. Nel

¹⁹³² *Ibidem*, p. 263.

¹⁹³³ *Ibidem*, p. 264.

¹⁹³⁴ *Ibidem*, l. c.

¹⁹³⁵ *Ibidem*, pp. 264-265.

¹⁹³⁶ *Ibidem*, p. 265.

contempo, nel suo *Rapporto* il ministro degli Affari Interni definisce invece come gravissima l'interpretazione che ne venne artatamente data dalla *Giunta Provvisoria* di Palermo. *"Ignoro se queste varietà gravissime sieno state riguardate come una leggiera modificazione o se i deputati per equivoco abbiano creduto questo il senso di ciò che li era stato comunicato"*¹⁹³⁷. In effetti, l'11 settembre la *Giunta* palermitana aveva pubblicato un comunicato in cui si sosteneva che *"la indipendenza di Sicilia, allorché sarà con indirizzo regolare implorata a Sua Maestà dalla città di Palermo e da altri comuni, quanti dimostrassero il voto della maggior parte dei Siciliani, verrà con regio decreto della prelodata maestà Sua costantemente accordato"*¹⁹³⁸.

In sostanza, dal *Rapporto* di Zurlo risulta chiaramente che – in primo luogo – l'ipotesi di restituzione di un autonomo Parlamento dell'Isola venne fatta intendere ai Siciliani, per cui il comportamento di Florestano Pepe risultò del tutto coerente con queste istruzioni, nella convenzione stipulata con la delegazione diretta dal Principe di Villafranca. In secondo luogo, è altrettanto evidente che queste promesse vennero in sostanza smentite poi – una volta sottomessa Palermo con le armi (all'inizio di ottobre) – sia dalla *Giunta* napoletana che dai Ministri e dal Vicario.

Un altro aspetto interessante è la consapevolezza palesata del ministro Zurlo – tale da spiegare l'ipotesi di concessione di una 'indipendenza della Rappresentanza di Sicilia' – sia dell'alto costo dell'alternativa di un intervento militare (che avrebbe sottratto risorse a Napoli proprio mentre si profilava l'imminenza dell'intervento straniero), sia della conseguente ferita irrimarginabile che si sarebbe aperta nelle coscienze della popolazione siciliana più politicamente consapevole, proprio nel momento in cui ci sarebbe voluta unità di intenti contro il nemico.

241. *"[...] Si cominciò di conseguenza a deliberare sopra quello che convenisse fare per dar termine ad un male che s'ingrandiva ogni giorno. Bisogna riportarsi allo stato in cui ci trovavamo allora per sentire tutte le difficoltà che ci circondavano. Il parlamento non era convocato, la tranquillità e l'ordine, senza essere decisamente turbati, erano però in pericolo; la truppa non era nel numero in cui è adesso, ed aveva bisogno di essere organizzata, comparivano segni di minaccia dall'estero, ed, oltre al pericolo che si sarebbe corso privandosi d'una parte della forza, si prevedeva l'effetto che questo avrebbe fatto nella*

¹⁹³⁷ *Ibidem*, p. 266.

¹⁹³⁸ Citazione fatta da Zurlo nel medesimo *Rapporto* (*Ib.*, l. c.).

pubblica opinione. I mezzi delle finanze si conosceva che sarebbero stati insufficienti venendo il momento del nostro pericolo. Infine non potendo essere sicuri del vero spirito della Sicilia, si dubitava di avventurare le nostre truppe nell'interno dell'isola dove potevano essere oppresse dalle insidie e dalla natura del sito e delle località" (Rapporto del ministro dell'Interno [Giuseppe Zurlo] sugli avvenimenti di Sicilia [1 ottobre 1820], ora in: APDS, I, p. 263).

242. "[...] Un nuovo esame ebbe luogo nella Giunta stessa, presente il ministro dell'Interno e in forza di ordini di Sua Altezza reale [il Vicario, principe Francesco], comunicati allo stesso ministro. Vi fu trattato, fra le altre cose, se dovesse accordarsi l'indipendenza della Rappresentanza di Sicilia [reinstaurando il Parlamento a Palermo, soppresso dal colpo di Stato di Ferdinando nel 1816]. Il risultato si trova consegnato in un processo verbale dei 26 agosto. In questo [...], quanto alla quistione della indipendenza è detto che si dovesse accordar solo qualora il rifiuto di questa proposizione potesse trascinar seco la perdita dell'isola e la divisione della Monarchia; che questo doveva farsi con dignità, reprimendo l'anarchia da una parte ed aprendo dall'altra un campo alla trattativa, che per transigere colla Nazione e non coi malfattori si dovessero adoperare tutti i mezzi militari, e ristabilire la opinione della forza; ottenuto questo primo scopo, si dovesse esplorare il voto della Nazione e, manifestandosi per la indipendenza della Rappresentanza nazionale, dovesse trattarsi dal generale o da un commissario politico sotto l'aspetto di un'amministrazione divisa, ma dipendente sempre dallo stesso sovrano [...] anche per l'unità dell'interesse reciproco. [...]" (Rapporto del ministro dell'Interno [Giuseppe Zurlo] sugli avvenimenti di Sicilia [1 ottobre 1820], ora in: APDS, I, p. 264).

II. Nella quinta Adunanza, in riferimento al monocameralismo del Parlamento, il deputato Dragonetti afferma che il Consiglio di Stato esplica una funzione surrogatoria di qualsiasi ipotesi di una Camera alta. Intanto si apprendono dal foglio ufficiale gli ultimi movimenti del Tenente generale Florestano Pepe, ormai deciso ad usare il bombardamento se Palermo rifiuta una convenzione pacificatrice (6 ottobre 1820)

Il 6 ottobre, nella sua quinta Adunanza¹⁹³⁹, il Parlamento affronta due importanti questioni, sia relativamente ai limiti del suo stesso

¹⁹³⁹ "Adunanza V. – 6 ottobre 1820. Petizioni e mozioni. Rinvio dei militi nelle province. Giuramento dei deputati Decio Colletti e Visconti. Rapporto della commissione sul carattere e sui limiti dell'Assemblea e sul Consiglio di stato" (APDS, I, pp. 269 e ss.).

potere, sia sul significato e sulla funzione del *Consiglio di Stato*. A quest'ultimo proposito va segnalato l'intervento di Dragonetti, il quale evidentemente intende considerare le tante critiche internazionali (specialmente da parte liberale, da Londra e da Parigi) sul monocameralismo dell'adottata Costituzione spagnola. La singolare tesi – non solo di Dragonetti – è che andrebbe visto nel *Consiglio di Stato* l'equivalente di una 'Camera Alta', di un *Senato* o *Camera dei Pari*, e comunque – come sostiene a sua volta, Poerio – un vero corpo intermedio fra Sovrano e popolo. Pertanto i membri di tale organo andrebbero scelti sulla base dell'esperienza e dell'attitudine a considerare quelli che oggi si definiscono come gli interessi generali e permanenti, rispetto a quelli contingenti e locali.

Ma è in particolar modo la tesi di Dragonetti che appare in tutta la sua problematicità, dal momento che non si vede come il *Consiglio di Stato* potesse svolgere quella funzione mediatrice fra legislativo ed esecutivo che il Marchese gli attribuisce, dal momento che i consiglieri di Stato erano di nomina regia (cioè del Capo dell'esecutivo), per quanto operata sulla base di terne scelte dal Parlamento. Non dimeno, formulando il convincimento di una futura evoluzione del sistema costituzionale napoletano nel senso del sistema bicamerale statunitense, il marchese Dragonetti esclude l'ipotesi di una 'camera dei Pari', peraltro presente nei sistemi istituzionali di Francia ed Inghilterra, le due Potenze dalle quali a Napoli si auspica un intervento contro la politica aggressiva di Vienna.

Del resto, nel corso del dibattito parlamentare, sintomatiche di una qualche confusione di *status* risultano le invettive contro l'aristocrazia siciliana da parte del marchese Domenico Nicolai (di Bari), che anch'egli si pronuncia contro l'errore di una *Camera Alta*, a suo dire riservata all'aristocrazia. E torna qui a proposito la denuncia che alcuni protagonisti del regime costituzionale fecero dell'artata esclusione – con opportuni interventi di interdizione nelle elezioni provinciali – dei membri della nobiltà dal Parlamento napoletano. Una tale considerazione risulta in effetti sia dalle memorie del Carrascosa (che si fregiava del titolo certamente non democratico di Carrascosa y Zerezda y Azebron)¹⁹⁴⁰, sia del barone Pietro Colletta.

¹⁹⁴⁰ "Le caractère démocratique de la révolution fit mettre de côté les nobles, et il n'en fut presque nommé aucun. Ce n'est certainement point un penchant aristocratique qui me conduit à cette observation, mais je pense que l'exclusion est aussi injuste que le privilège; l'une et l'autre blessent pareillement l'égalité des droits. En outre, cette exclusion presque absolue des nobles fut un nouveau prétexte aux étrangers pour discréditer de plus en plus la révolution,

Ed è proprio Colletta a riconoscere tutta l'ingiustizia e l'irricoscenza dei collegi elettorali del continente che nel 1820 boicottarono l'elezione di nobili, accettandone due soli¹⁹⁴¹, mentre i collegi elettorali di Sicilia su ventiquattro eletti "la terza parte era di nobili, la quarta di preti, gli altri dieci fra tutti i ceti della società"¹⁹⁴². E conclude dicendo: "onde veggasi come ancora duravano nelle opinioni di quel popolo le premienze feudali ed ecclesiastiche"¹⁹⁴³.

Intanto, nella quinta *Adunanza* del Parlamento napoletano, altri deputati rifiutavano la scelta dei *Consiglieri di Stato* su base locale, provinciale. Argomento che sarebbe servito anche a prevenire la scelta obbligata di consiglieri siciliani. La discussione invece si concluse sia accettando la riduzione dei componenti il *Consiglio di Stato* dai 40 previsti dalla Costituzione spagnola a 24, sia che ogni provincia, ivi compresa la Sicilia, dovesse avere un solo rappresentante¹⁹⁴⁴. Si vede dunque che, laddove si fosse invece applicato il criterio spagnolo di 40 membri, il *Consiglio di Stato* napoletano si sarebbe maggiormente avvicinato ad una 'Camera alta', tenendo anche conto che la 'Camera bassa' napoletana, cioè la camera dei Deputati era costituita da un massimo di 98 persone (tenendo conto anche di quei deputati della Sicilia sud-occidentale che persistevano nella loro latitanza).

Riguardo alle notizie sugli eventi siciliani, il *GCRDS* non sembra ancora essere a conoscenza, il 6 ottobre, del contenuto della convenzione stipulata dal Tenente generale Florestano Pepe, secondo le precise istruzioni ricevute a Napoli dal *Governo* e dalla *Giunta provvisoria*. Istruzioni nelle quali, all'articolo 2, si assicurava che "la maggioranza dei voti dei Siciliani deciderà dell'unità o della separazione della rappresentanza nazionale del Regno delle Due Sicilie"¹⁹⁴⁵. E comunque nell'articolo

en la taxant de jacobinisme"(CARRASCOSA [y ZEREZDA y AZEBRON], *Mémoires...*, cit., pp. 185-186).

¹⁹⁴¹ Fra tutti gli eletti al Parlamento napoletano due soli erano nobili (Dragonetti e Nicolai), a fronte di dieci "ministri della Chiesa, otto professori di scienze, undici magistrati, nove dottori, due impiegati del Governo, tre negozianti, cinque militari, ventiquattro possidenti"(COLLETTA, III, pp. 191-193). In effetti, i "collegi elettorali mostraronsi avversi all'antica nobiltà, cui spesso disonestamente impedivano il diritto comune di dare il voto"(Ib., p. 193). Ed in questo comportamento "furono ingiusti ed ingrati, perciocché la legge non escludeva i nobili; e non vi ha in Napoli altra nobiltà che di nome, e questi nomi, Colonna, Caracciolo, Pignatelli, Serra, altre cento nobilissime famiglie, diedero alla scure [nel 1799] il primo sangue per amore di libertà"(Ib., l. c.).

¹⁹⁴² *Ibidem*, p. 193.

¹⁹⁴³ *Ibidem*, l. c.

¹⁹⁴⁴ *APDS*, I, pp. 283-284.

¹⁹⁴⁵ Testo riportato in: CORTESE, *La prima rivoluzione separtista siciliana*, cit., p. 157.

3 era inequivocabile il riferimento non già alla Costituzione 'anglo-sicula' del 1812, ma a quella spagnola, che doveva essere "riconosciuta in Sicilia, salve le modificazioni che potrà adottare l'unico Parlamento, ovvero il parlamento separato"¹⁹⁴⁶. Ambiguamente, all'articolo 7 si confermava quanto accennato nell'art. 2, nel senso di avere o meno un Parlamento siciliano distinto da quello di Napoli, pur nell'unione della monarchia. C'era poi anche un contraddittorio riferimento al vincolo delle antiche istituzioni, dove le Istruzioni dicevano che "il Parlamento unico o separato può solamente fare od abrogare le leggi", per cui "fintantoché non sia convocato, le antiche leggi saranno osservate tanto in questa capitale, quanto nel rimanente dell'Isola"¹⁹⁴⁷.

Considerando retrospettivamente gli eventi, nelle sue Memorie il generale Guglielmo Pepe ammetterà senza ombra di dubbio che "il Parlamento di Napoli stracciò" quel patto ambiguo, "ch'era stato eseguito dalla parte de' Siciliani", e che solo stipulando il quale "il generale Florestano Pepe terminò l'assedio di Palermo, uniformandosi alle istruzioni che ricevute avea dal governo napolitano"¹⁹⁴⁸.

243. "[...il marchese] **Luigi Dragonetti** ha presa la parola, dicendo [...] che colla istituzione del Consiglio di Stato hanno i saggi spagnuoli voluto allontanare il bisogno di una Camera alta, da cui presso due grandi nazioni [Inghilterra e Francia] tutti piovono i mali del dispotismo, che tanto è più detestabile quanto che si copre della splendida larva di una venale e corrotta Rappresentanza. [Aggiunse che] se per altro questo corpo della Costituzione spagnuola non ha le felici sembianze del Senato degli anziani degli Stati Uniti di America, la forza del tempo e della esperienza, l'indole de' reggimenti rappresentativi e le regole istesse della sociale architettura ci condurranno alla necessità di avvicinare i rapporti e moltiplicare i punti di contatto. Lungi da me e da voi tutti il pensiero di una Camera ereditaria di Pari, poiché per essa dal seno della libertà il dispotismo rinasce e si afferma. [...] I difensori delle garanzie costituzionali e [...] gli apostoli di liberali principii, persuadono il bisogno di una prima Camera, che a loro senno, forma una gradazione fra il popolo ed il Trono, che li separa senza dividerli, li unisce senza confonderli [...].

[Francesco] **Lauria** ha detto che il Parlamento costituisce la Rappresentanza nazionale, ma che il Consiglio di Stato non ne forma che una magistratura [...]. Le scienze e la morale non han sede fissa: talvolta l'angolo d'una

¹⁹⁴⁶ *Ibidem*, l. c.

¹⁹⁴⁷ *Ibidem*, l. c.

¹⁹⁴⁸ G. PEPE, *Memorie...*, cit., vol. I, p. 464.

provincia presenterà molti valenti uomini, e talvolta un occhio indulgente non saprebbe rinvenirne un solo in una provincia intera. I privilegi de' ranghi furono sempre fatali e la restrizione della scelta fu presso tutti i popoli il primo passo al dispotismo [...].

[... Il marchese] **Domenico Nicolai** ha detto [...] Volendo accordare alla Sicilia oltre il Faro un certo numero di consiglieri di Stato, non voglio, quale che si avvisan di credere i miei preopinanti, disarmare coi doni gl' inimici dei popoli [...]. L'oligarchia codarda, motrice di ciurmaglia feroce, si emenda soltanto coll'atterrarla, che la tirannide aristocratica, madre feconda di popolare licenza, adunando orribilmente gli eccessi del tiranno e del demagogo, fitta sempre ha nell'anima la vendetta furente contro gli amici dell'uguaglianza de' dritti [...]. Ma vorremmo ancora chiuder le orecchie ai voti de' giusti situati oltre il Faro [...]?" ([Napoli. Parlamento]. Adunanza V [6 ottobre 1820], ora in: APDS, I, pp. 271-284).

244. "Notizie interne – Dispaccio Telegrafico del general Pepe. 'Napoli, [...] 5 ottobre 1820, cinque e mezzo pomeridiane. Il tenente generale Pepe a S. E. il ministro della Guerra. Siamo in trattative: spero tra 24 ore avere i forti e che tutto rientri nell'ordine senza sparger più sangue. Ove ciò non avvenga, dimane sera comincerà il fuoco con dodici pezzi di grosso calibro [...]. Il rapporto è rimasto interrotto per la notte sopraggiunta" (GCRDS, n. 78, venerdì, 6 ottobre 1820, pp. 313-314).

III. *Insistendo sull'esempio della politica anti-ecclesiastica spagnola, il GCRDS annuncia sia la resa di Palermo che la decisione delle Potenze di un congresso per intervenire a Napoli, e pubblica finalmente tutto intero il Rapporto letto il 4 ottobre in Parlamento dal ministro degli Affari esteri sull'ostilità da sempre manifestata dall'Austria (7-9 ottobre 1820)*

Riguardo al progetto di legge spagnolo riportato dal GCRDS, relativo alla soppressione¹⁹⁴⁹ dell'ordine dei Gesuiti, costituito da dieci articoli, va precisato anzitutto che questo era stato presentato, discusso e approvato dalle Cortes nei giorni 11-14 agosto 1820, e pro-

¹⁹⁴⁹ Per un primo orientamento bibliografico sull'argomento, cfr.: Manuel REVUELTA GONZÁLEZ, *La supresión de la Compañía de Jesús en España en 1820*, in: *Razón y Fe*, 182, 1970, pp. 103-120; e dello stesso autore l'opera già citata semplicemente con: REVUELTA GONZÁLEZ, pp. 142-157. Inoltre, Lesmes FRÍAS, *La Provincia de España de la Compañía de Jesús 1815-1863, reseña histórica ilustrada* [...], Madrid 1814. Ed infine la voce *Desamortización* nel *Diccionario de historia eclesiástica de España*, Madrid, CSIC, s.d. [MR]

mulgato il 6 settembre¹⁹⁵⁰ da Ferdinando VII, Re di Spagna, il quale sembra accettasse tale misura nel convincimento di salvare gli altri Ordini religiosi.

L'articolo 1 del progetto conteneva la disposizione fondamentale contro i Gesuiti, mentre i successivi articoli disponevano della sorte di coloro che appartenevano all'Ordine ed erano presenti in Spagna. L'articolo 1 prevedeva infatti che "il ristabilimento" dei Gesuiti in Spagna, decretato da Ferdinando VII nel 1815¹⁹⁵¹, fosse nullo e senza alcun effetto, in quanto era stato disposto dal sovrano "a dispetto delle forme volute dalle leggi del regno". Non era stato infatti consultato il *Consejo Real*, come prevedevano le leggi in merito all'introduzione nel regno di nuovi Ordini religiosi, e inoltre era stata presentata solo una semplice copia, e non l'originale, della Bolla di Pio VII che, nel 1814, aveva restaurato tale Ordine nella Chiesa¹⁹⁵².

In sostanza i liberali del 1820 si limitavano a considerare nullo quanto disposto da Ferdinando VII durante il sessennio assolutista, riconducendo la posizione dei Gesuiti a quella prevista nelle leggi di Carlo III, che ne avevano disposto l'espulsione, nel 1767¹⁹⁵³, e la soppressione (sulla base della *Bolla* di Clemente XIV), nel 1773¹⁹⁵⁴. In particolare poi, nel 1820 veniva disposta solo la loro soppressione – e non l'espulsione – come infatti recita l'articolo 1, considerando quindi solo la seconda legge di Carlo III.

Le *Cortes* approvarono compatte il progetto di legge, con la sola opposizione del *Conde* de Maule e del deputato Dolarea. Il primo sostenne come non vi fosse stata alcuna violazione delle leggi del Regno, in quanto nel 1815 Ferdinando VII non aveva introdotto un nuovo

¹⁹⁵⁰ La legge venne poi pubblicata sulla *Gaceta de Madrid* (*Gaceta del Gobierno*, in quel periodo) del 15 settembre 1820, n. 79 p. 332.

¹⁹⁵¹ Con il Decreto del 29 maggio 1815 Ferdinando VII aveva disposto il ristabilimento dell'Ordine dei Gesuiti, laddove ne fosse stata avanzata richiesta. Erano poi seguiti un decreto del 19 ottobre 1815, che istituiva una *Junta de Restablecimiento*, rinominata con un altro decreto del 4 luglio 1818, ed una *Real Cédula* del 3 maggio 1816, che estendeva il ristabilimento dei Gesuiti a tutta la Spagna. Si ricorda che tali misure seguirono la restaurazione della Compagnia da parte del papa Pio VII, il 7 agosto 1814.

¹⁹⁵² Le motivazioni furono esposte nel *Dictamen* della Commissione – incaricata di redigere il progetto di legge – in occasione della presentazione e della discussione del progetto stesso.

¹⁹⁵³ Anche Carlo IV aveva rinnovato l'espulsione nel 1802 e nel 1805, quando era risultato che alcuni Gesuiti risiedevano ancora in Spagna.

¹⁹⁵⁴ Tali leggi vennero incorporate nella *Novísima Recopilación* del 1805.

ordine, ma solo ristabilito un vecchio istituto, mentre il secondo riteneva che le *Cortes* avrebbero potuto sanare eventuali illegalità.

Bisogna però precisare che, se da una parte, le *Cortes* conseguirono l'obiettivo di sopprimere la Compagnia dei Gesuiti, limitandosi formalmente a rimettere in vigore le leggi di Carlo III, dall'altra parte, la formulazione dell'articolo 1 fu modificata nella sessione segreta del 31 agosto, su pressione dello stesso Ferdinando VII. Mentre, infatti, nel progetto di legge si faceva un esplicito riferimento alla violazione delle leggi del Regno, l'articolo 1 della legge poi approvata lo ometteva¹⁹⁵⁵. In uno dei seguenti paragrafi è riportato appunto "il testo autentico del progetto di legge", prima della sua modifica. L'esecuzione della legge del 1820 fu rapida, in quanto erano poche le case dell'Ordine: approvata, infatti, nell'agosto del 1820, già ad ottobre l'applicazione delle sue disposizioni era terminata¹⁹⁵⁶. [MR]

Riguardo invece al suddetto *Rapporto* dal ministro degli Affari esteri, Duca di Campochiaro (inteso a ripercorrere i momenti della manifestazione dell'ostilità di Vienna alla diplomazia napoletana, letto il 4 ottobre) è significativamente pubblicato solo il 9 ottobre sul *GCRDS*, con cinque giorni di ritardo. Il testo che appare negli *APDS*¹⁹⁵⁷ è ripreso da quello del *GCRDS*, e potrebbe essere il risultato di un'interpolazione riassuntiva del Taddei, con le parti fra apici riferite al testo di Campochiaro.

245. "Notizie interne – Napoli, 6 ottobre. S. M. è nella Real Villa di Capodimonte. Le notizie della sua salute sono ottime. Il ritardo, col quale diamo oggi gli ultimi ragguagli ricevuti dalla Sicilia sarà compensato dall'esat-

¹⁹⁵⁵ Il progetto di legge recitava all'art. 1: "No habiendo precedido al restablecimiento de los jesuitas las formalidades y requisitos que prescriben las leyes del reino, quedará sin efecto; y en su fuerza y vigor la ley 4, tít. 26, lib. 1° de la novísima recopilación". L'art. 1 approvato della legge disponeva: "Se restablece en su fuerza y vigor la ley cuarta, título ventiseis, libro primero de la novísima recopilación, y en consecuencia queda suprimida en toda la Monarquía española la Orden conocida con el nombre de Compañía de Jesús".

¹⁹⁵⁶ Nel 1816 rientrarono in Spagna 122 Gesuiti piuttosto anziani. Nello stesso anno, l'Ordine accolse 38 novizi, cui se ne aggiunsero 114 nel 1817, 142 nel 1818, 161 nel 1819 e 12 nei primi mesi del 1820. L'elevato numero di novizi era compensato ogni anno dagli abbandoni. Il rapido aumento del numero di giovani Gesuiti si riconduce sia al favore di Ferdinando VII, durante il sessennio assolutista, sia alla necessità di creare una consistente base numerica di un Ordine che annoverava molti anziani. Nel 1820 i collegi in Spagna erano 16. Per i dati sull'esecuzione della legge, cfr.: REVUELTA GONZÁLEZ, p. 88-89.

¹⁹⁵⁷ *APDS*, I, pp. 204-212.

tezza, della quale ci fanno fede i documenti che ci sono di guida. **'Dal campo innanzi Palermo il dì 1 ottobre 1820.** Il dì 23 settembre, le truppe erano in Termini, e tutto sembrava accomodato. Il principe di Villafranca temeva solo che la plebe si opponesse alle pacifiche intenzioni della Giunta. Temendo per sé medesimo, Villafranca rimase in Termini. Il dì 24, il generale Pepe marciò sopra S. Flavia, e dispose le truppe tra la Bagaria ed il mare: cammin facendo non erasi incontrata opposizione. Innanzi Misilmeri, la brigata Costa unì a sé un battaglione, di 400 uomini circa, delle truppe palermitane.

Il 25, il corpo d'esercito si avvicinò a Palermo. Conosciute le ostili disposizioni degli abitanti, il general Pepe fece inoltrare la brigata Costa per Abbate alla Guadagna, ove occupò la sponda destra dell'Oreto; la 1.ma e la 3.za brigata si recarono per S. Giovanni de' Leprosi, e si spiegarono sullo stesso fiume: la cavalleria formava la riserva. Le montagne e la pianura erano coperte di rivoltosi. Furono smascherati molti cannoni i quali cominciavano a molestarci con vivissimo fuoco: tre cannoniere tribulavano di fianco la linea [...]. Le truppe [...] entrarono in città per Porta Reale, e misero in fuga numerosa massa di armati. Partiva dalle case continuo fuoco; ciò non valse ad arrestare il soldato; le case furono bruciate; molti dei rivoltosi ebbero in esse la morte [...]. Il furor del soldato era al colmo: la distruzione di buona parte della città era imminente. Il generale Pepe, mosso da sentimento di umanità, ordinò che le truppe si ritirassero nella notte e che fossero ospitalmente accolte le torme di donne, di vecchi e di fanciulli che andavano dalla città a cercare asilo nel campo [...].

Tutti i prigionieri, presi colle armi alla mano, erano rimandati in città con parole di pace: usavansi i medesimi riguardi con le intere famiglie fuggite dalla città, alle quali apprestavansi alimenti e soccorsi [...]. Malgrado tante prove di mala fede, il giorno vennero aperte le porte. Il generale Pepe accolse umanamente numerose deputazioni. A loro preghiere, intraprese una corrispondenza col principe di Paternò, col quale fu stabilito un congresso. In mezzo a queste trattative, il 28, poco dopo il mezzogiorno, chiuse le porte, ricominciarono le ostilità' "(GCRDS, n. 78, venerdì, 6 ottobre 1820, p. 314).

246. "Notizie interne – Napoli, 7 ottobre. DISPACCIO TELEGRAFICO DEL GENERAL PEPE 'Palermo, 6 ottobre, 5 1/4 pomeridiane. Si è quasi tutto conchiuso. Iersera, 5 ottobre, le truppe occuparono i forti. Per convenzione, oggi 6, le truppe prenderanno posto intorno alla città ed al molo' "(GCRDS, n. 79, sabato, 7 ottobre 1820, p. 317)¹⁹⁵⁸.

¹⁹⁵⁸ La notizia dell'aperta ostilità di Florestano Pepe con la città di Palermo viene riportata in data 5 Ottobre 1820 da: *L'Amico della Costituzione*, n. LXX, 5 Ottobre 1820, p. 1. [CB]

247. "Notizie estere – SPAGNA. Madrid, 2 settembre. Ecco il testo autentico del progetto di legge relativo a' Gesuiti, e di cui si fece cenno nei precedenti fogli: 'Art. 1. Il ristabilimento de' Gesuiti, essendo stato decretato a dispetto delle forme volute dalle leggi del regno, sarà nullo e senza effetto [...]. 2. Gli antichi ex Gesuiti spagnuoli che sono ritornati dall'Italia in conseguenza degli ordini del re, e che godono la pensione assegnata dal 1767 in poi, si recheranno a loro scelta in un comune qualunque del regno e, dopo di avere ottenuta la permissione del governo, potranno soggiornarvi in qualità di secolari sottoposti a' loro vescovi rispettivi, con proibizione di portar l'abito dell'ordine e tenere riunioni, o di rimanere sotto l'influenza de' superiori esistenti fuori della Spagna [...]. 4. Tutti quelli che sono entrati nell'ordine dopo il 1815 rientreranno nelle parrocchie che essi sceglieranno nella diocesi in cui nacquero; quelli che sono entrati negli ordini sacri ritorneranno sotto l'autorità de' loro superiori ordinari [...]. 6. Quelli che non sono ordinati **in sacris** resteranno confusi fra i laici e sottoposti a' giudici secolari: i forestieri ritorneranno a casa loro [...]. 10. Tutti gli altri beni amministrati dal pubblico tesoro prima del ritorno de' Gesuiti saranno dati ad essi. Si presenterà un rendimento di conti dal comitato incaricato del loro ristabilimento, e da altri ragionati (G[iornale] di Mad[rid])' "(GCRDS, n. 79, sabato, 7 ottobre 1820, pp. 315-316).

248. "Notizie estere – AUSTRIA. Vienna, 4 settembre. '[...] L'imperatore va direttamente a Troppau (frontiera della Silesia prussiana) e si crede che i ministri di Francia, Russia, Inghilterra e Prussia, che erano stati inviati nel campo di Pest, andranno anch'essi a Troppau [...]' (G[iornale] di V[ienna])'. – 'Corre qui voce che la Russia si è determinata a rappresentare solamente una parte passiva in tutto ciò che riguarda gli affari del regno delle Due Sicilie; e nelle nostre conversazioni si continua a parlare di congresso generale, ove i sovrani concerteranno le misure da prendersi, dopo aver esaminata la situazione attuale di Europa. Si era sparsa voce alla borsa aver l'Austria dichiarata la guerra al Regno di Napoli: questa notizia è falsa, o almeno è prematura. Il nostro gabinetto disapprova il nuovo ordine di cose stabilito dai Napoletani; ma egli spera che una reazione, che gli pare vicina, gli risparmierà la pena di comprimere quella rivoluzione con la forza delle armi' (Le Courier Français).

[Risposta dell'editoriale:] Noi possiamo garantire a tutta l'Europa tra i Napoletani non vi sarà mai reazione. La nostra rivoluzione ebbe fine quando il Re aderì al voto universale della nazione, la quale chiedea una Costituzione. Da quel giorno i Napoletani ripongono tutta la loro fiducia nel re e ne' Rappresentanti della Nazione. Se questa condotta, degna di un popolo buono, docile, leale, potrà attirarci la guerra, noi mostreremo all'universo intero che, dopo avere saputo ottenere uno statuto garante delle nostre franchigie, sapremo ancora difenderlo coll'ostinato coraggio che non abbandona

mai i popoli dalla virtù formati alla libertà. Ci duole che il Corriere Francese lordi le sue carte con nuove certamente divulgate dalla canaglia de' trivii di Vienna o di Parigi [E.T.]" (GCRDS, n. 79, sabato, 7 ottobre 1820, p. 316).

249. "Notizie interne – Il più laconico de' nostri corrispondenti è quello di Terra d'Otranto. Egli ci scrive da Lecce, in data del dì 1 ottobre: 'Ecco tutte le nuove della nostra provincia. Questo consiglio di reclutazione ammise, il dì 28 settembre, centoquarantacinque volontari, coscritti, veterani; il dì 29, novantuno; il dì 30, cinquantotto. Aggiungete questa nota a quella già data in uno de' vostri ultimi fogli e darete le più importanti notizie di una provincia nella quale tutto spira amore per l'ordine pubblico, ed ardore vivo di accorrere alla difesa del nostro territorio, se eserciti stranieri fossero contra noi rivolti per attaccare la nostra indipendenza e l'augusto palladio delle franchigie nazionali.

Il capitano ritirato signor Raffaele Gonnella, dimorante in Turi, ha rinunciato per sei mesi l'annua pensione di ritiro nella somma di ducati 136.6.3, a beneficio delle famiglie de' bravi che marciano per l'esercito. Non potendo egli consecrare in servizio della Patria gli ultimi anni della sua vita, ha voluto consecrare almeno parte del frutto de' suoi antichi servigi [E.T.]" (GCRDS, n. 79, sabato, 7 ottobre 1820, p. 317).

250. "Annunzi tipografici. – Presso i librai R. Marotta e Vanspandoch, largo S. Donenico Maggiore, n. 13, trovansi vendibili i libri seguenti: *Declarations des droits de l'homme et constitutions françaises*, in 8; *Vattel, Droits des gens appliqués à la conduite et aux affaires des nations et des Souverains*, Paris, 1820, in 8; *Constitutions de la nation française avec un essai de traité sur la charte par Lanjouinais*, Paris, 2 vol., in 8; *Collection complete des travaux de Mirabeau à l'assemblée nationale*, Paris, 5 v., in 8; *Bonnin, Principes d'administration publiques*, Paris, 3 v., in 8; *Bonnin, Considerations politiques et morales sur les constitutions*, in 8; *Legislation constitutionnelle, ou recueil de constitutions françaises*, in 8; *Histoire de la révolution d'Espagne en 1820*, in 8; *Grassi, Dizionario militare*, 2 v., in 8; *Storia critica dell'inquisizione di Spagna scritta da signor D. Gio. A. Lorente, già segretario dell'inquisizione*, 4 vol., in 12, figurati. Ne sono pubblicati 3 vol.; *Constituzioni politiche, tradotte dal signor A. Lanzellotti, oltre alle sette già pubblicate [...]*" (GCRDS, n. 79, sabato, 7 ottobre 1820, p. 318).

251. "Notizie interne – Napoli, 8 ottobre. Rapporto di S. E. il Segretario di Stato, ministro degli Affari esteri, letto al Parlamento Nazionale il dì 4 ottobre 1820. Signori deputati il voto di tutti i buoni è esaudito. Un ordine costituzionale regola alla fine la Patria nostra [...]. Seguita la istallazione del nuovo ministero degli Affari esteri all'epoca del 6 luglio, la prima operazione del governo fu di comunicare l'avvenuto cangiamento ai rappresentanti delle

potenze straniere residenti in Napoli, perché ne avessero informato le loro rispettive corti. La stessa comunicazione fu fatta ai ministri di S. M. presso le potenze estere.

Suppose poi con ragione il governo che il gabinetto Austriaco sarebbesi grandemente allarmato degli avvenimenti del Regno [...]. La disubbidienza del principe [Alvaro] Ruffo agli ordini del Governo, e più ancora l'avversione del gabinetto di Vienna alle nuove istituzioni, accresciuta nel caso presente dall'interesse di allontanarne l'esempio dal Regno Lombardo-Veneto, rendettero infruttuosa la missione del principe di Cariati¹⁹⁵⁹. Il principe di Metternich con lui si esprime che il cangiamento avvenuto in Napoli era l'opra di una fazione, che tendeva al sovvertimento dell'ordine sociale, e che non poteva dall'Austria giammai riconoscersi. Nel mentre ciò avveniva, il Re, dopo aver dato il suo giuramento alla Costituzione, notificò quest'atto, con lettere da lui sottoscritte il 19 luglio, a tutte le potenze di Europa [...].

Finalmente l'annuncio che fece Serracapriola della nomina del duca di Gallo, che dovea succedere in Vienna a quel nostro ambasciatore, produsse il rifiuto di riceverlo. Giunto il duca infatti a Klagenfurt, per ordine del Governo Austriaco dovè arrestare il suo cammino. Reclamò egli al principe di Metternich su questa strana ed inaspettata misura, ma ne ottenne in risposta che [:] l'Imperatore era 'nella impossibilità di riceverlo; che agendo diversamente rinuncierebbe a' principii che gli erano di guida; che in seguito di un sovvertimento, il quale distrugge da suoi fondamenti l'edificio sociale [-] e minaccia al tempo stesso la sicurezza de' Troni, quella delle istituzioni riconosciute, ed il riposo de' Popoli [-], S. M. Imperiale, qualunque potesse essere l'attaccamento che professa, a tanti titoli, pel Re e per la sua Famiglia, non potrebbe sconoscere questi stessi principii ed agire in contraddizione con essi'.

In seguito di questa notificazione, il nostro ambasciatore uscì dagli Stati Austriaci, e si fermò in Bologna per attendere gli ordini del Governo [...]. Il principe di Cimitile, incaricato di una missione straordinaria alla Corte di Pietroburgo, poté anche vedere in Vienna il principe di Metternich, presso il quale aveva istruzioni da far valere le nostre ragioni: ma gli furono fatte da

¹⁹⁵⁹ Un attento esame è dedicato alla figura del Principe di Cariati nella lunga panoramica sulla diplomazia napoletana pubblicata sul fascicolo VI di *La Minerva Napoletana*, dove invece non si fa menzione né del Principe Ruffo, né del Duca di Gallo. "Egli [Cariati] ha già fatto le sue prove, e tutti hanno applaudito alla scelta. Benché membro della Giunta provvisoria, il disfavore di cui il pubblico ha ricoperto questo indefinibile corpo non si è disteso insino a lui. Pieno di vivacità, di buon senso, di patriottismo, egli è già partito per la Francia. La sua missione pertanto non sarà che temporanea, poiché pare che il governo non abbia depresso l'idea di affidarla stabilmente ad altro personaggio" (*La Minerva napoletana*, n. 6, 30 Settembre 1820, p. 280). [CB]

quel ministro le stesse osservazioni che a Cariatì ed a Serracapriola, le quali tutti e tre invano tentarono di combattere co' più solidi argomenti.

In Vienna, il principe di Cimitile ebbe inoltre il dispiacere di udire dal ministro russo presso la Corte (sebbene nei termini più urbani) che l'Imperatore Alessandro non poteva accettare la sua missione. Gli fu scritto, dal detto ministro, che 'il suo Sovrano essendo intimamente legato a' suoi Augusti Alleati con trattati ed indissolubile amicizia, ogni attitudine che porterebbe una specie d'iniziativa sarebbe una deviazione da questa norma, soprattutto in un oggetto tanto grave, quanto quello che presenta lo stato attuale delle cose nel Regno delle Due Sicilie, il quale reclama la mediazione di un accordo comune tra garanti dell'Ordine Europeo'.

Dopo ciò, il ministro austriaco impose allo steso Cimitile di lasciar gli Stati della monarchia, per lo che si è recato anch'egli in Bologna per attendere ordini del Governo. Ma prima di partir da Vienna, avendo avuto luogo di rivedere il ministro, il medesimo, fermo sempre nelle sue idee, si lasciò dire soltanto che non era avverso ai sentimenti di conciliazione, ma che credeva impossibile di potervi giungere a motivo de' principii con cui si è fatto il nostro politico cangiamento.

Due soli sono dunque i documenti ufiziali che abbiamo delle disposizioni delle grandi potenze a nostro riguardo. Il primo ci dimostra le ingiuste prevenzioni dell'Austria e le sue mire ostili; il secondo ci fa conoscere il progetto della Russia di non prender l'iniziativa sulle nostre cose e di trattarle d'accordo co' suoi Alti Alleati.

Le altre potenze seguendo lo stesso sistema, e per deferenza alle due summentovate, non hanno risposto alla comunicazione del Re, e tutte, chi più e chi meno, agiscono con noi freddamente, eccetto la Spagna e la Svizzera, che hanno risposto nel modo generoso ed amichevole che già il pubblico conosce.

La Corte di Austria è però quella che mostra di aver preso un sistema di opposizione al nostro politico cangiamento per semplice calcolo di prevenzioni e di principii a lei particolari, indipendentemente da ogni considerazione d'interesse generale, o derivante dalla situazione del regno. Essa sola ha scritto note alle grandi potenze, alla confederazione germanica, per impegnarle nel suo sistema contro di noi. Essa pure, per quanto portano le informazioni pervenute al mio ministero, ha offerto alle corti di Sardegna, di Toscana e di Roma di presidiare colle sue truppe i loro Stati, ritirandone quelle del paese, lo che l'è stato negato.

Essa ha accresciuto le sue forze in Italia di circa 30 mila uomini di fanteria e 2000 di cavalleria, che, unite a quelli che vi si trovavano, portano l'esercito austriaco a poco meno di 70 mila combattenti, numero superiore a ciò che potrebbe richiedere il mantenimento della tranquillità nelle sue Provincie Italiane. Ha rinforzato inoltre con circa 4000 uomini le guarnigioni dei castelli di Ferrara e di Comacchio, che ha dritto di presidiare in seguito

delle decisioni del congresso di Vienna. Ha disposto, per quanto dicesi, la marcia di altri 20 mila uomini sull'Italia [...].

Praticati perciò tutti i tentativi per far sentire ragione all'Austria, e vedendo, che lungi dal riuscir nell'intento quella Potenza continua nel suo sistema di apposizione, il Governo ha creduto della sua dignità di domandarle una spiegazione categorica sullo straordinario aumento delle sue forze in Italia, e sui suoi progetti relativi al Regno. Una nota è stata inviata quindi al principe di Metternich, e copie ne saranno pure inviate a tutti gli agenti esteri residenti ed ai nostri ministri presso i governi di Europa.

Sembra che un congresso delle Grandi Potenze avrà luogo in Troppau o in Teschen nel corso di questo mese, e che il principale oggetto ne saranno gli affari di Napoli. È da sperare che la verità e la giustizia vi trionferanno, e che i monarchi dell'Europa, meglio istruiti delle nostre cose, rispetteranno i nostri diritti [Duca di Campochiaro]"(GCRDS, n. 80, lunedì, 9 ottobre 1820, pp. 320-322)¹⁹⁶⁰.

¹⁹⁶⁰ Riporato anche in: *APDS, I*, pp. 204-212.

Parte VIII

La ricostruzione del complessivo atteggiamento delle Potenze (fra luglio-agosto 1820) alla strategia repressiva messa in campo (fra metà settembre-inizio ottobre) da Metternich nei confronti del regime costituzionale napoletano

Alcune reazioni alla progressiva orditura della trama di Metternich per convincere le Corti di Francia, Inghilterra, Prussia e Russia a concertare in un congresso una comune politica di intervento contro la Rivoluzione costituzionale napoletana (luglio-agosto 1820)

- I. *L'impatto delle Rivoluzioni costituzionali di Spagna e di Napoli sull'opinione pubblica inglese fra luglio-agosto 1820 rivela un'equidistanza di Londra dai regimi assolutistici di Russia ed Austria*

Particolarmente intensa l'attenzione rivolta fra luglio-agosto dalla stampa britannica alle vicende spagnole e napoletane. Degli eventi iberici si occupa *The Times* con un breve rendiconto dell'"*Insurrection in Spain*", sia il 14, 15 e 20 marzo 1820 (rispettivamente sui numeri 10.880, 10.885 e 10.913), sia il 2 aprile (riproducendo sul n. 10.913 il "*Manifesto of Riego*", datandolo al 21 marzo), sia il 1 maggio, chiamando in causa "*The Jesuits*" (sul n. 10.921). Della rivoluzione a Napoli, *The Times* riporta in due lunghe colonne (sul n. 10.991, del 21 luglio) un lungo commento, in cui inizia un parallelo fra le due nazioni sviluppato poi nei numeri seguenti. Riguardo ai Napoletani, il giornale li definisce di livello inferiore riguardo agli Spagnoli dal punto di vista di "*intellectual and moral qualities*", ciò che rende più arduo venire a capo di una situazione oltremodo difficile per entrambi i popoli¹⁹⁶¹.

Accennato brevemente ai contingenti di Nola insorti ed al concorso di masse di contadini, riguardo all'adozione della Costituzione il giornale osserva che l'assenza di una tradizione nazionale ("*as the Neapolitan history was not rich of precedents of that nature, they required the Spanish constitution*")¹⁹⁶². Pertanto, nessun accenno è qui fatto al precedente della costituzione 'anglo-sicula', né al nesso di tipo settario che invece dovette sussistere fra le due Rivoluzioni, quanto meno

¹⁹⁶¹ *The Times*, n. 10.991 (July 21), p. [2].

¹⁹⁶² *Ibidem*, l. c.

entrambe maturate sia nel rifiuto del latomismo massonico (per i ricordi di quello che si era manifestato oppressivo da parte dei Napoleonidi), sia nell'esaltazione carbonara per la libertà politica e per l'indipendenza nazionale.

Il giornale avanza tuttavia anche dei dubbi intanto su entrambe le Rivoluzioni, nel senso che le motivazioni chiamate in causa non sarebbero altro che il pretesto in mano ad uomini faziosi (*"in the hands of factious men"*), piuttosto che una giusta reazione a mali pubblici¹⁹⁶³. E riguardo alla scelta del modo per rialzare l'insurrezione non sembra che sia stato il più adeguato e giustificabile (*"adequate and justifiable"*), per guidare sei o otto milioni di uomini che per secoli sono stati governati nel modo più ignorante e disastroso (*"have been for ages most ignorantly and wretchedly governed"*)¹⁹⁶⁴.

Non si dovrebbe infatti dimenticare che i grandi principi della libertà civile non sono molti (*"the great principles of civil liberty are few"*), ma che costituiscono qualcosa attentamente da considerare, come ad esempio la proprietà ed il sistema parlamentare¹⁹⁶⁵. Riguardo a Napoli – conclude l'editoriale – c'è da temere seriamente ciò che possono tentare delle Potenze straniere (*"what may be attempted by foreign powers"*), come dovrebbero aver insegnato le dure lezioni che una tale politica ha avuto nel passato¹⁹⁶⁶. E qui l'allusione del giornale si esplicita in quello che definisce un 'umile ammonimento' alla Casa d'Austria di non intromettersi ulteriormente nei diritti e nelle libertà di Napoli (*"We would humbly, but earnestly, warn the house of Austria haw she meddles with the rights and liberties of Naples"*)¹⁹⁶⁷.

La denuncia delle trame poliziesche di Vienna è sin da qui palese da parte del *The Times*, che richiama l'esempio delle dure condizioni della presenza austriaca nelle Venezie, nel Milanese ed in Toscana. Da qui l'invito alle altre Potenze della *Santa Alleanza* ad estendere anche a vantaggio di Napoli quei principi di saggia e giusta neutralità che alcune di loro hanno manifestato per la Rivoluzione della Spagna (*"those maxims of wise and just neutrality on which they have professed to act with refence to the people of Spain"*)¹⁹⁶⁸. Infine, il giornale annuncia ulteriori ragguagli su questo evento tanto importante, e

¹⁹⁶³ *Ibidem*, l. c.

¹⁹⁶⁴ *Ibidem*, l. c.

¹⁹⁶⁵ *Ibidem*, p. [3].

¹⁹⁶⁶ *Ibidem*, l. c.

¹⁹⁶⁷ *Ibidem*, l. c.

¹⁹⁶⁸ *Ibidem*, l. c.

conclude formulando voti per la pace e la felicità d'Italia, dei suoi Sovrani e del suo popolo¹⁹⁶⁹.

In questo quadro, si capisce pertanto come l'opinione pubblica inglese diffidi già dei propositi dell'Austria ed invece confidi in Francia e Russia, come fa appunto intendere il suddetto richiamo alla *Santa Alleanza* ed ai suoi principi.

Il giorno successivo, due ampie colonne sono dedicate alla riunione delle *Cortes* spagnole, riprendendone la descrizione da una *Gazetta straordinaria* di Madrid, apparsa il giorno 10 di questo mese di luglio, da cui riporta con ampio spazio il discorso del Presidente delle stesse *Cortes* – l'arcivescovo, 'eletto', di Siviglia, don Joseph Espiga – che nella solenne adunanza in presenza del Re ha fatto reiterati richiami alle leggi fondamentali del Regno ("*the fundamental laws of the Kingdom*"), asserendo che sono questi principi che la Rivoluzione intende recuperare e restaurare, perché questi furono il vero motivo sia della gloria e dello splendore del Trono, sia della prosperità nazionale ("*the national prosperity*")¹⁹⁷⁰.

La risposta del Sovrano, anch'essa ampiamente riportata, con il richiamo al rispetto della Costituzione, viene commentata nel numero successivo, dove però il giornale divaga rispetto al complessivo tema di questo richiamo alle antiche leggi fondamentali da parte di Ferdinando VII. Il giornale insiste invece sull'eccessiva facilità di spendere il denaro pubblico e sull'assenza di controlli che – sottolinea (con qualche allusione al monocameralismo iberico) – in un sistema monarchico conducono alla bancarotta¹⁹⁷¹.

Nello stesso numero, alla pagina seguente, *The Times* dedica una mezza colonna a quella che intitola la *Revolution at Naples*, in cui si sottolinea che la situazione complessiva dell'Italia è lungi dall'essere tranquilla, come dimostrerebbero le stesse autorità austriache segnalando nel Milanese l'attività di una "*secret society*", composta da circa duecento ufficiali, già al servizio delle armate napoleoniche ed ora residenti in Piemonte. Contro costoro sono stati presi provvedimenti sulla concessione di passaporti, rifiutando ogni passaggio nei domini austriaci anche per una sola ora¹⁹⁷².

Per il resto, il giornale segnala la notizia, ripresa dai fogli di Parigi, della formazione di un nuovo ministero a Napoli [effettivamente

¹⁹⁶⁹ *Ibidem*, l. c.

¹⁹⁷⁰ *Meeting of the Cortes*, in: *Ib.*, n. 10.992 (*July 22*), p. [3].

¹⁹⁷¹ *Ibidem*, n. 10.993 (*July 24*), p. [2].

¹⁹⁷² *Revolution at Naples*, in: *Ib.*, p. [3].

decisa il 6 luglio]¹⁹⁷³, indicandone persino i nomi: sia di Campochiaro agli Esteri, sia di Ricciardi alla Giustizia, sia di un 'Carafara' [ma Carascosa] alla Guerra (al posto dell'austriaco generale Nugent), sia del marchese Felice Amati alle Finanze, sia del marchese Gioacchino Ferreri all'Interno [in realtà Segretario di Stato, ministro cancelliere]. Si precisa inoltre che, fra tutti questi, gli ultimi tre erano stati al servizio di Murat. Infine, a proposito di Nugent, si segnala che sin dal giorno 6 è stato costretto a furor di popolo a fuggire¹⁹⁷⁴.

Sotto lo stesso titolo di *Revolution at Naples*, il giorno seguente, il 25 luglio, si hanno altre notizie, anch'esse riprese da "the Paris papers", ma ora riguardo al giorno 11 luglio, però adesso molto più dettagliate sull'effettiva sequenza degli avvenimenti fra il 6-9 luglio. Fra cui, la descrizione dell'entrata del generale Pepe a Napoli, alla testa di quello che lì si definisce come un "Constitutional Army", sfilato davanti a Palazzo reale inalberando le insegne della *Carboneria*, con i tre colori rosso, nero, azzurro¹⁹⁷⁵.

Il giornale si dimostra molto prontamente informato anche sulla costituzione della *Giunta* provvisoria ("Provisional junta") e di una *Commission of general safety*, segnalando anche come il ministero degli Interni sia ora passato al conte Zurlo e che alle Finanze adesso c'è Macedonio. Ed entrambi – sottolinea di nuovo il giornale – avevano rivestito i medesimi incarichi al tempo di Murat¹⁹⁷⁶. Infine, il giornale riporta anche i nomi della *Provisional Junta*, nelle persone del Luogotenente generale Giuseppe Parisi, del Cavalier Melchiorre Delfico, del Luogotenente generale Florestano Pepe, del barone David Winspeare e del Cavalier Giacinto Martucci¹⁹⁷⁷. Ed in effetti si tratta delle nomine sia dei Ministri segretari di Stato, sia della istituzione della *Giunta* provvisoria di governo, decise il 9 luglio [APDS, I, pp. 16-20].

Ma che *The Times* sia ben informato, sia pure sulla base di non specificate 'notizie da Parigi', si conferma sul numero seguente, del 22 luglio, dove – appunto sotto la rubrica *French Papers* – descrive dettagliatamente sia le relazioni parentali fra i Borbone di Napoli e quelli di Francia e di Spagna, sia il carattere di Ferdinando I, sia – con attente note che fanno pensare a corrispondenti locali – le biografie partico-

¹⁹⁷³ Si veda: APDS, I, p. 6.

¹⁹⁷⁴ *Revolution at Naples*, in: *Ib.*, n. 10.993 (July 24), p. [3].

¹⁹⁷⁵ *Revolution at Naples*, in: *Ib.*, n. 10.994 (July 25), p. [3].

¹⁹⁷⁶ *Ibidem*, l. c.

¹⁹⁷⁷ *Ibidem*, l. c.

larmente del generale Carlo Filangieri, principe di Satriano e di Carrascosa, entrambi qualificati fra i *"leaders of Neapolitan revolution"*¹⁹⁷⁸.

Nella pagina seguente, il giornale abbozza poi un singolare parallelo fra Ferdinando I e Murat, in sostanza equiparandoli nel loro assoluto disprezzo per le libertà e per il solo desiderio di dominio, in cui l'uno non era certo diverso dall'altro. *"King FERDINAND abandoned the continental part of his dominions"* – per l'invasione francese del suo Regno, nel 1806 – ed a sua volta *"MURAT came and took up his quarters at Naples"*¹⁹⁷⁹. Ma, si aggiunge, da parte sua, Murat aveva almeno avuto il merito di far spazio ai singoli individui dotati di talento. E seppure anche Murat *"exercised all the rights and power of sovereignty"*, tuttavia – diversamente da Ferdinando – non solo *"he raised a large army, and paid it"*, ma *"improved the country"* e diede incoraggiamento *"to talents, political and military"*¹⁹⁸⁰

D'altro canto, nel complesso essendo entrambi simili, non si può biasimare se molti collaboratori di Murat passarono poi, dopo il 1815, con Ferdinando, tanto più che costui mostrava di voler lasciare ai militari tutte le leve del governo. *"He has, in effect, resigned the sceptre to straiten the hands of military despotism"*¹⁹⁸¹. E nemmeno si può biasimare del tutto un popolo che – come quello napoletano – si è assoggettato a questa *"military tyranny"*¹⁹⁸². Infatti, questo doveva accadere in una nazione in cui non c'è alcuna legge (*"in a country where no laws exists"*), come appunto in una *"absolute monarchy"*, e dove un popolo quindi non ha nessuna norma da difendere e nessuna libertà per cui combattere (*"he has no laws to defend – no liberty to fight for"*)¹⁹⁸³ e quindi non ha altro motivo di attaccamento al proprio governo che la lealtà personale al monarca.

Nondimeno, conclude il giornale, non si può escludere neanche che un qualche utile per la nazione napoletana possa avere l'adozione per mano militare di una Costituzione, anche se come quella spagnola fra le più schematiche. Ma utile comunque in prospettiva plurigenerazionale, anzi secolare, perché non è difficile prevedere che in un altro secolo le tendenze degli stessi Sovrani avranno intrapreso un cambiamento importante (*"it is easy to foretell that in another century the*

¹⁹⁷⁸ [French Papers- Paris, July 22], in: *Ib.*, n. 10.995 (July 26), p. [2].

¹⁹⁷⁹ *Ibidem*, l. c.

¹⁹⁸⁰ *Ibidem*, p. [3].

¹⁹⁸¹ *Ibidem*, l. c.

¹⁹⁸² *Ibidem*, l. c.

¹⁹⁸³ *Ibidem*, l. c.

tastes of Sovereigns will have undergone an important change”), ossia che le arti della pace saranno divenute le loro risorse preferite (“*the arts of peace will become their favourite resources*”)¹⁹⁸⁴.

Alcuni giorni dopo, in quella che ormai è divenuta una rubrica, intitolata appunto *Neapolitan revolution*, compaiono altre notizie, soprattutto sull’atteggiamento russo nei confronti della Rivoluzione spagnola. Vi si riporta infatti una *Nota* di risposta all’ambasciatore spagnolo residente a San Pietroburgo (di cui si fa anche il nome, il Cavalier Zea de Bermudes), il quale il 19 aprile aveva presentato allo *Czar* una nota giustificativa della Rivoluzione spagnola, a cui Alessandro I aveva però obiettato di comprendere come essa fosse sì il risultato degli errori commessi da Ferdinando VII sin dal 1814, ma di non poter condividere l’aggressione militare nei confronti delle istituzioni vigenti¹⁹⁸⁵.

Nella medesima pagina, una mezza colonna riporta l’estratto di una lettera da Napoli, datata 11 luglio, nella quale si descrive con ampiezza di cifre l’effettiva consistenza delle truppe del *Constitutional army*, un’armata che si definisce come eterogenea, fatta cioè sia da seimila regolari, sia da una milizia, sia da un gran numero di contadini armati. Masse, queste ultime, assemblatesi in varie province, convenuti verso la capitale, dapprima fatti sostare a dieci miglia da Napoli, poi fatti entrare in una lunga sfilata, guidata dal generale Pepe, a cavallo, e conclusa dal prete Minichini. A proposito del quale, si riporta che sia stato in Inghilterra e che comunque ora sembra “*the chief author of this wonderful revolution*”¹⁹⁸⁶. Ed è comunque strano – continua la lettera – vedere un prete che va in giro per la città arringando gruppi con parole come i ‘diritti sacri dell’uomo’ o il ‘bene della patria’. Non-dimeno, ora Napoli sembra tranquilla, e si può dire che la Rivoluzione si è compiuta senza spargimento di sangue, con grande entusiasmo ed allegria, mentre tutti portano “*the constitutional cockarde*” e sui forti le bandiere hanno questi stessi colori che qui usano i Frammassoni (“*The colors are those used by Freemasons*”)¹⁹⁸⁷.

Il giornale sostiene che costoro ed i Carbonari, settari che nessuno pochi giorni prima conosceva, sono ora diventati i più popolari ed

¹⁹⁸⁴ *Ibidem*, l. c.

¹⁹⁸⁵ *Note of the Imperial russian Ministry to the resident Spanish minister*, in: *Ib.*, n. 10.999 (July 31), p. [2].

¹⁹⁸⁶ *Ibidem*, l. c.

¹⁹⁸⁷ *Ibidem*, l. c.

alla moda¹⁹⁸⁸. Si dà anche notizia che gira per Napoli uno scritto in cui si dice che il Re non è d'accordo con il principe ereditario Francesco, e che avrebbe voluto come successore il cadetto, Leopoldo, Principe di Salerno¹⁹⁸⁹.

All'inizio di agosto *The Times* dedica una colonna e mezzo alla situazione politica napoletana, cominciando a riportare quanto hanno pubblicato i giornali stranieri sulle preoccupate reazioni suscitate a Vienna dalla notizia del crollo del governo borbonico, nel timore di altre reazioni del genere nelle popolazioni del Nord-Italia cui la casa d'Austria aveva imposto la più dura schiavitù, con orde di agenti, tirannici e servili ("*hordes of Austrian agents, tyrannical and servile*"), inviati per vessare, sfruttare e schiavizzare ("*to vex, to plunder and enslave*")¹⁹⁹⁰. Comunque, secondo il giornale, una tale influenza oppressiva dell'Austria non era mai stata del tutto possibile a Napoli, perché Ferdinando – per quanto cresciuto con principi assoluti, aveva la fortuna di essere amato come persona ("*although the King was absolute, he had the good fortune to be personally beloved*")¹⁹⁹¹. E dunque, seppure era debole ed ignorante, tuttavia era anche gentile ed inoffensivo ("*He was weak and ignorant; but he was kind and harmless*")¹⁹⁹². E del resto – conclude il giornale (ignorando la dura repressione del 1799, in cui peraltro l'Inghilterra aveva avuto gran parte) – il dispotismo di Ferdinando non era quello di un dominatore straniero, come l'Austria.

Il minor rigore dell'assolutismo borbonico si doveva anche al dominio dei Francesi, che avevano migliorato le condizioni del popolo napoletano, sia abolendo il sistema feudale, l'esenzione dalle tasse per nobili e clero, sia distruggendo gli Ordini monastici, ma preservando gli Ordini mendicanti. Nel dominio francese, il soldato coraggioso aveva aperta la via degli impieghi e dell'ascesa progressiva¹⁹⁹³. Murat ed i suoi facilitarono in ogni modo la condizione dei Napoletani¹⁹⁹⁴, a proposito dei quali *The Times* produce una vera rivalutazione sia dei ceti popolari, che del ceto medio¹⁹⁹⁵.

¹⁹⁸⁸ *Ibidem*, l. c.

¹⁹⁸⁹ *Ibidem*, l. c.

¹⁹⁹⁰ *Ibidem*, n. 11.002 (3 August), p. [2].

¹⁹⁹¹ *Ibidem*, l. c.

¹⁹⁹² *Ibidem*, l. c.

¹⁹⁹³ *Ibidem*, l. c.

¹⁹⁹⁴ *Ibidem*, l. c.

¹⁹⁹⁵ *Ibidem*, l. c.

Sul ritorno dei Borbone, dopo il 1815, il giornale sottolinea il disfavore che sin da quel momento il ceto militare degli ex-murattiani subì da parte della Corte. Se ne temeva il talento, se ne dimenticavano i loro servizi resi alla nazione napoletana. E precisamente questi ex-murattiani che a lungo hanno sperato in un cambiamento, in una costituzione che ridesse spazio alla pubblica opinione, perché certamente questa sarebbe stata certamente a loro favore. In conclusione, il giornale dichiara comunque che sarebbe un'inutile discussione sul fatto che la Rivoluzione costituzionale sia stata l'opera di 'qualche specifica agenzia' ("*by some specific agency*" [la massoneria?]), piuttosto che la cooperazione sia di questi militari, sia dei Carbonari, sia di comuni cittadini¹⁹⁹⁶. Quel che è certo è che Austria e Regno di Sardegna nutrono molti timori su questo avvenimento¹⁹⁹⁷.

Sul n. 11.008, del 10 agosto, *The Times* ritorna invece sulla Rivoluzione spagnola, pubblicando parte della Nota che il governo russo presentò all'ambasciatore spagnolo, criticando l'adozione della Costituzione del 1812, definendola una dannosa conseguenza della Rivoluzione francese, ed in sé espressione del 'Genio del male' che cerca di riprodurre la sua opera in Spagna¹⁹⁹⁸. Un giudizio, questo, che il giornale non accetta, in quanto considera il cambiamento intercorso in Spagna, non una rivoluzione tesa a rovesciare un governo legittimo, ma una giusta e legittima restaurazione di un governo che la violenza militare aveva reso subalterno ("*is not so much a revolutionary overthrow of a lawful government, as a just and lawful restoration of a government which military violence had subaltered*")¹⁹⁹⁹.

C'è qui in queste pagine dunque l'intenzione di richiamare cautamente lo Czar ad una politica più coerente nei confronti della Rivoluzione spagnola, configurandola cioè come l'applicazione pratica di quegli stessi principi di libertà politica e di indipendenza nazionale che lo stesso Alessandro I aveva posto a fondamento sia della *Santa Alleanza* che della sua personale linea politica. E qui, con molto riguardo, il giornale gli si rivolge asserendo che forse egli non si rende pienamente conto di quanto duro fosse il precedente governo spagnolo, dominato dall'Inquisizione, quindi ben lontano da quei prin-

¹⁹⁹⁶ *Ibidem*, l. c.

¹⁹⁹⁷ *Ibidem*, l. c.

¹⁹⁹⁸ *Ibidem*, n. 11.008 (10 August), p. [2].

¹⁹⁹⁹ *Ibidem*, l. c.

cipi di buon governo che lo stesso *Czar* aveva dimostrato di seguire davvero in Russia nei confronti del suo popolo²⁰⁰⁰.

Ma è su due ultimi commenti sulla situazione napoletana che verso la metà di agosto appaiono su *The Times*, che qui richiamiamo l'attenzione, precisamente nei due seguenti paragrafi antologici. Nel primo, il paragrafo 252, riportiamo quanto apparve sul n. 11.009, dell'11 agosto 1820, in cui si argomenta che mentre la Rivoluzione era avvenuta a Napoli senza spargimento di sangue, invece a Palermo ha avuto una ripercussione decisamente diversa, molto violenta. E di questo il giornale dà una spiegazione nel senso di un sentimento di forte competizione nazionale che ha sempre animato la Sicilia nei confronti di Napoli.

L'Isola è stata a lungo dominata sia da un'oligarchia, sia dalla stessa Corona. Ma la *'più bella Isola del mondo'* non aveva niente in comune con Napoli. D'altra parte, per le circostanze connesse alle ultime guerre anti-napoleoniche, le sorti della Sicilia vennero a dipendere dall'Inghilterra, ma i Borbone, lì rifugiati dopo l'abbandono di Napoli all'invasione francese, tradirono quanto la nuova alleata si poteva da loro attendere²⁰⁰¹.

Un tradimento nel senso che Londra ritenne necessario affidare il governo dell'Isola all'aristocrazia, vedendovi un possibile controllo sui progetti dei loro 'egoisti dominatori' ("*a control over the selfish projects of their rulers*"), gli stessi Borbone²⁰⁰². In tal senso, lord Bentinck diede alla Sicilia una Costituzione, che con qualche difetto, nel complesso era 'passabile' ("*tolerable*"). Significativo è poi il fatto che *The Times* – peraltro, sulla base di un corrispondente molto informato – ammetta quello che la storiografia ancora stenta a riconoscere, ossia la funzione strumentale che per il Gabinetto britannico ebbe questa Costituzione 'anglo-sicula' e l'appoggio dato ai liberali Palermitani. In effetti, – con la fine delle guerre contro Napoleone – a Londra non risultò più utile dare troppo spazio alle istanze autonomiste della Sicilia, per cui l'abbandonò nelle mani del Re di Napoli, senza alcuna ragionevole condizione per il mantenimento della Costituzione.

Da parte sua, Ferdinando distrusse poi, nel 1816, il potere politico dell'aristocrazia siciliana, con il pretesto di abolire i diritti feudali (ai quali questa nobiltà aveva già rinunciato, come si vede nella stessa

²⁰⁰⁰ *Ibidem*, l. c.

²⁰⁰¹ *London, Friday, August 11*, in: *Ib.*, n. 11.009 (11 August), p. [2].

²⁰⁰² *Ibidem*, l. c.

Costituzione ‘anglo-sicula’). Un pretesto che mirava ad accrescere il potere ed i proventi della Corona – e che con l’aristocrazia distrusse anche la Costituzione. Ecco i motivi per cui, nel 1820, quando la Rivoluzione esplose a Napoli, a loro volta i Siciliani vi videro l’occasione per recuperare il loro antico Parlamento e la loro Costituzione. Udendo le notizie da Napoli, il primo impulso dei Siciliani, il 14 luglio, fu di unire i colori dell’Isola [il nastro giallo con l’aquila normanna], a quelli della *Carboneria* (il rosso, il nero, il celeste)²⁰⁰³.

In quei frangenti di grande tensione, un ‘generale inglese’ al servizio di Napoli [Robert Church] ritenne di dover strappare dal petto di un cittadino siciliano l’insegna dell’Indipendenza siciliana (“*the badge of Sicilian independence*”)²⁰⁰⁴. Da qui la violenta reazione dei Palermitani, che si impossessarono dei forti della Città togliendoli alle truppe napoletane. Invano un gruppo di individui, fra i ‘notabili’ cercò di mantenere la calma. Nella notte del 16 luglio, la guarnigione napoletana si radunò nella piazza centrale di Palermo. La mattina del 17 furono liberati dalle masse circa settecento prigionieri confinati nelle prigioni. Allora cominciò l’opera della morte, poiché i napoletani furono furiosamente attaccati, e – temiamo (sottolinea il giornale) – massacrati (“*Then, says the writer, the work of death began. The Neapolitans were furiously attacked, and, we fear, indiscriminately butchered*”)²⁰⁰⁵.

Il 15 agosto, *The Times* riporta la notizia apparsa sui giornali di Parigi relativa alla nuova struttura della diplomazia napoletana, nelle persone del Principe di Cariati, inviato a Vienna (ma ricusato da Metternich), del Duca di Gallo, in quella stessa sede ambasciatore, di Paolo d’Ambrosio a Londra e del ‘*Marquis Spacca Forno*’ [ma: Spaccaforno] a Parigi. Riguardo a Palermo, si dice che tutto è ora tranquillo e che l’arcivescovo ha assunto la guida del governo provvisorio²⁰⁰⁶.

Il 16 agosto sul giornale appare un lungo articolo – il secondo dei due suddetti paragrafi antologici [oggetto qui, *infra*, del 253] – intitolato *Account of the neapolitan revolution (Extracted from the private letter of a German traveller, dated Naples, July 9)*²⁰⁰⁷ – in cui il giornale pubblica quella che asserisce essere un estratto della lettera inviata da un

²⁰⁰³ *Ibidem*, l. c.

²⁰⁰⁴ *Ibidem*, l. c.

²⁰⁰⁵ *Ibidem*, l. c.

²⁰⁰⁶ *Ibidem*, n. 11.012 (August 15), p. [2].

²⁰⁰⁷ *Account of the neapolitan revolution (Extracted from the private letter of a German traveller, dated Naples, July 9)*, in: *Ib.*, n. 11.013 (16 August), p. [2].

‘viaggiatore tedesco’, in cui racconta di essere arrivato a Napoli pochi giorni dopo l’inizio della Rivoluzione e di aver trovato la città senza alcun movimento nelle strade, con i negozi chiusi. Ogni attività era sospesa, i pubblici uffici chiusi, e la gente, raccolta in gruppetti, sembrava in trepida attesa di avvenimenti. Verso sera alcuni contingenti militari, stranamente vestiti, comparvero trionfanti per le strade, con indosso le coccarde con i tre colori Carbonari. In breve tutta la città si trovò illuminata.

Tutti a Palermo erano allora convinti che artefici della Rivoluzione fossero proprio i Carbonari, che si erano preparati per anni a questo scopo insurrezionale. E certamente, fra questi, c’erano molti preventivamente imprigionati sin dal 5 luglio. E comunque – continua la lettera – il 9 luglio tutti, a Napoli, festeggiavano il riconoscimento della nuova Costituzione. Il popolo manifestava un entusiasmo innarrabile.

Del resto, sin dalla mattina era stato comunicato a diversi reggimenti di truppe nazionali e della milizia che avrebbero dovuto sfilare in Città, provenendo da diverse località. Il popolo venne ammonito a mantenere la massima calma ed a manifestare la sua contentezza con ordine. Allora si accrebbe rapidamente il numero delle coccarde tricolori, e bandiere di questi colori vennero esposte lungo la via Toledo. Poi, verso mezzogiorno, cominciò la sfilata. Alla sua avanguardia c’erano contingenti delle truppe di linea, seguiti da un’immensa folla di ‘Lazzaroni’ [i Lazzari, la plebe] e di popolo. Tutti sventolavano cappelli e fazzoletti e per esaltare la Costituzione, anche se non era chiaro che intendessero bene questa parola, messa loro in bocca da altri, per cui si sentivano alcuni gridare ‘Viva la Consumazione’, altri ‘Viva la Constipazione’, oppure ‘Viva la Costruzione’ o anche ‘Viva la Commozione’.

Poi sotto la pressione della massa dalla rappresentazione teatrale si passò al tumulto. Intanto nella sfilata seguivano molti che recavano cartelli con iscrizioni come ‘Dio’, o ‘Costituzione e Re’. Seguivano poi battaglioni di uomini armati di fucili e di daghe, con molte cartucce in vita ed a tracolla, cavalcando alcuni dei cavalli, altri asini pittorescamente bardati. Quindi sfilò il battaglione che aveva iniziato l’insurrezione, con alla testa il generale Pepe. Ed anche tutti questi avevano la coccarda carbonara. Molti indossavano addirittura ampie fasce con questi nuovi colori. Seguivano poi i gendarmi, a cavallo ed a piedi, quindi truppe e la milizia. Nessun reggimento però portava più i colori regali, ma appunto le insegne tricolori. Nel centro della sfilata c’era il prete Minichini, il *leader* principale, a cavallo.

Come si vede, il quadro che *The Times* riportava era inteso a dimostrare che i veri protagonisti della rivoluzione erano i contingenti militari appartenenti alla *Carboneria*, ai quali successivamente si erano

unite masse di popolo, poco informate su ciò per cui esultavano, ma che comunque sentivano interesse per un cambiamento. È dunque questo il quadro che la stampa britannica fornisce sin dal primo momento, fra luglio-agosto, all'opinione pubblica inglese.

Vi si enfatizzano i seguenti aspetti, intesi a spiegare il perché della Rivoluzione, configurata nel complesso come una giusta reazione al malgoverno dei Borbone (che, quantunque ignorante e debole, era personalmente venerato dal popolo). Anzitutto una reazione alimentata dall'insoddisfazione dei ceti medio-alti, ossia coloro che recavano ancora vivo il ricordo positivo del regno di Murat. Un ricordo che, invece, con il suo ritorno sul trono, nel 1815, Ferdinando I aveva mortificato, emarginando gli ex-murattiani, posponendoli ai suoi fedeli cortigiani ed ai suoi inconsistenti funzionari.

Un altro aspetto su cui il giornale insiste in questo luglio-agosto del 1820 è la piena legittimità della Rivoluzione spagnola, in quanto intesa al recupero di un più antico 'buon governo', poi soppresso dalla violenza militare. Ma una violenza non tanto da parte del Borbone, quanto operata dall'Austria. Per cui il significato di questi articoli del giornale britannico è in sostanza la denuncia contro il sistema dispotico, spionistico, vessatorio della Casa d'Austria. Su questo richiama l'attenzione, a confronto di quello che più o meno sinceramente asserisce essere invece il 'buon governo' dello *Czar*, per quanto in un sistema assolutistico. Chiaro è dunque l'allineamento dell'opinione pubblica prevalente, nell'accettazione di una politica di conciliazione, alla quale si riteneva in quel momento potesse aderire soprattutto la Russia, e non la Prussia (perché troppo legata all'Austria) o la Francia, divisa al suo interno fra diverse componenti, comunque illiberali (i monarchici e gli ex-napoleonici)²⁰⁰⁸.

Continuando nella sua rassegna degli avvenimenti in Sicilia, il giornale il giorno 19 dà notizia che Church e Naselli sono sottoposti a corte marziale per il loro insuccesso nella missione a Palermo, e riporta la notizia che nei primi giorni della sommossa popolare i galeotti si erano uniti ai contadini nell'usurpare la pubblica autorità, tenendo i soldati napoletani in prigione e quotidianamente minacciandoli di morte²⁰⁰⁹.

In quei frangenti un ufficiale, di nome Aceto [ma si tratterebbe del ben altrimenti definibile Giovanni Aceto Cattani] era il capo degli insorgenti. Poi la scarsità di mezzi alimentari aveva indotto queste masse

²⁰⁰⁸ Sin qui si veda, *infra*, lo stesso paragrafo 253.

²⁰⁰⁹ *Ibidem*, n. 11.016, *August 19*, p. [3].

ad affidare il governo alla *Provisional Junta*, guidata dall'arcivescovo Gravina. Infine, la notizia che il Principe Attolica [*ma*: Cattolica] era stato decapitato e la sua testa portata in giro infissa su di una picca²⁰¹⁰.

Il giorno 22 pubblica parte del dibattito che su questo argomento si era svolto il giorno precedente alla *House of Lords*, con l'intervento di Lord Holland²⁰¹¹.

Il 26 si pubblica quasi integralmente il comunicato (del 18 precedente) della *Giunta* di Palermo²⁰¹² rivolto ai comuni della Sicilia, nel quale si afferma che l'approvazione della costituzione a Napoli stabiliva di fatto sulla Sicilia una dipendenza dalle "*fatal consequences*", ossia nuove catene che i ministri costituzionali imponevano all'Isola. E qui il comunicato ricordava che, proprio per reagire a questa situazione, i singoli comuni ed i coraggiosi capi delle maestranze, in qualità di rappresentanti delle rispettive popolazioni ("*the municipalities and the brave heads of corporations, representing the population*") avevano voluto che la *Giunta* stessa fosse costituita da venti membri, affidandone la presidenza al cardinal Gravina²⁰¹³. Nella conclusione del suddetto comunicato la *Giunta* invitava ogni capo di ogni distretto ("*every head of every district*") ad inviare un rappresentante provvisorio per unirsi ad essa, in modo da stabilire una continua comunicazione con i differenti comuni del proprio distretto, al fine di garantire unitarietà nelle operazioni²⁰¹⁴.

Il 28 agosto, *The Times* segnala l'apparizione a Palermo di un nuovo giornale, *The Phoenix* [il *Giornale La Fenice*], "*devoted to the cause of the independence of the Island*", che pubblicava un importante documento, intitolato *The Report made to the Provisional Junta*, che in sostanza forniva un quadro degli eventi siciliani fra il 14-17 di luglio²⁰¹⁵. Qui, poi, *The Times* coglieva l'occasione per reiterare la sua interpretazione dei fatti, adesso ponendo l'accento sul fatto che nel 1815, con quel grande cambiamento che era stato il porre termine alla tirannia francese, tuttavia una tale restaurata libertà ("*restored liberty*") per la Sicilia aveva significato la privazione non solo della libertà ad opera dei "*Neapolitians ministers*", ma soprattutto di altri diritti e prerogative sacri e fondamentali ("*Other rights and prerogatives, the most*

²⁰¹⁰ *Ibidem*, l. c.

²⁰¹¹ *Ibidem*, n. 11.018, August 22, 1820, p. [3].

²⁰¹² [...] *An address from the provisional junta established in Palermo (july 18) to the municipalities of sicily*, *Ibidem*, n. 11.022 (August 26), 1820, P. [3].

²⁰¹³ *Ibidem*, l. c.

²⁰¹⁴ *Ibidem*, l. c.

²⁰¹⁵ *Ibidem*, n. 11.023 (August 28), p. [3].

sacred and the most ancient")²⁰¹⁶. Si era così aperta una ferita profonda, ad opera di tale unione fra la nazione siciliana e Napoli, con effetti disastrosi sulla stessa prosperità economica dell'Isola²⁰¹⁷.

Infine, per concludere questa disamina del principale organo di stampa britannico – tale da porsi come espressione (e guida) dell'opinione inglese sui fatti di Napoli e di Palermo in questo luglio-agosto del 1820, segnaliamo conclusivamente che il 1 settembre *The Times* ritorna²⁰¹⁸ a parlare del *Giornale La Fenice*, riportando parte del *Proclama* che il Vicario aveva rivolto ai Siciliani il 31 luglio, con la risposta da parte della stessa "*Provisional Junta*" palermitana – documento non facilmente reperibile anche nell'attuale storiografia – in cui si poneva al Principe ereditario, appunto il Vicario, un quesito retoricamente accusatorio²⁰¹⁹.

Quando a Napoli venne restaurato il trono di Sua Maestà, quali furono i benefici che la Sicilia ottenne ("*what were the benefits which Sicily obtained?*")²⁰²⁰. E qui il *Giornale La Fenice* si rispondeva affermando decisamente che da quel momento la Sicilia venne derubata, non solo della sua nuova costituzione [quella 'anglo-sicula' del 1812], ma anche di quei diritti che nel corso dei secoli, dinastie precedenti, avevano giurato di conservare e che poi avevano con religiosa cura rispettato ("*not only of its new constitution, but of those rights, which, during the course of ages, antecedent dynasties had sworn to maintain, and had religiously respected*")²⁰²¹. La sua bandiera venne abbassata, le sue insegne native furono distrutte, la sua moneta abolita, e persino il suo nome, che sin lì aveva tanto brillato nella storia, venne cancellato ("*and even its name, which has hitherto been so brilliant in history, was cancelled*")²⁰²².

252. "*The revolution which was so peaceably accomplished at Naples, has at Palermo been steeped in blood. The Sicilians, though reduced for some centuries, and with few interruptions, under the same sovereignty as their Neapolitan neighbours, have always retained for them a strong sentiment of national jealousy. It is in the nature of a free government to reconcile the antipathies of those who enjoy the benefits, and to blend into one mind the separate elements out which it first rose. [...] Sicily was oppressed by her*

²⁰¹⁶ *Ibidem*, l. c.

²⁰¹⁷ *Ibidem*, l. c.

²⁰¹⁸ *Ibidem*, n. 11.027, *September 1*, p. [3].

²⁰¹⁹ *Ibidem*, l. c.

²⁰²⁰ *Ibidem*, l. c.

²⁰²¹ *Ibidem*, l. c.

²⁰²² *Ibidem*, l. c.

oligarchy – and both by the Crown. The identity of a Sovereign could not amalgamate the inhabitants of Naples with those of the finest island in the world; for the two nations had nothing in common which it was worth of common effort to defend.

Circumstances threw Sicily, during the late wars, into the hands of England. The Court betrayed its ally. That ally wished to give the aristocracy a control over the selfish projects of their rulers: and Lord WILLIAM BENTINCK tendered, to Sicilian distinct, and, though a faulty, yet, on the whole, a tolerable Constitution. When Sicily, in her free state, had served the turn for which the English Ministers had thought it worthwhile to befriend her, she was, in the characteristic spirit of their policy, thrown into the hands of the King of Naples, without one generous exertion, or intelligible stipulation, in favour of those national rights and franchises which this country had boasted of as her work, and by which she had profited in her warfare.

FERDINAND destroyed the monopolies and feudal exemptions of the Sicilian noblesse, as the means of increasing his revenue; and he destroyed the new constitution. [...] The revolution broke out at Naples. The first impulse of Sicilians – by the letters which we publish – was, on hearing the news of the 14th ult., to wear the tricoloured badge of the Constitution. But this lasted only a single day. On the 15th the yellow or Sicilian riband was displayed in conjunction with the other.

An accident, or an indiscretion, exasperated the people against the Neapolitans authorities and troops: an English officer [Robert Church] in the pay of Naples, zealous perhaps (though unfortunate in the application of his zeal) is said to have torn the badge of Sicilian independence from the breast of an unarmed citizen. The forts in possession of the Neapolitan soldiery were attacked and fired by islanders. [...] Then, says the writer, the work of death began. The Neapolitans were furiously attacked, and we fear, indiscriminately butchered [...]” (London, Friday, August 11, in: *The Times*, n. 11.009, 11 August, p. [2]).

253. “Account of the neapolitan revolution (Extracted from the private letter of a German traveller, dated Naples, July 9). [...] We found no carriages in Villa real, the usual place of promenade. A number of shops in Toledo-street were shut, and the others were locking up. All the gold and silver was removed from glass-cases in the bankers and pawnbrokers shops. Parties of citizens, with or without uniforms, and also soldiers, were traversing the streets; others were standing in groups, with looks full of anxious expectation [...]. Every kind of ordinary occupation and business was suspended. [...] All public offices were closed. The ministers who had not removed were now guarded. Soldiers with strange uniforms, but quite new, began to show themselves.

Towards the evening various regulations were made – new ministers and commanders of fortresses were appointed, and several measures for general

security were adopted. The cockade of the Carbonari, red, black, and sky-blue began to be worn, and at the night the whole town was illuminated.

The plan of this revolution is attributed to the Carbonari, who are said to have laboured for some years in preparing its success. [...] Several of the Carbonari had been imprisoned, but they were all set at liberty by prison on the 5th. Today the lively Neapolitans celebrated the recognition of their new Constitution. It is impossible to describe the gaiety and joy which the people displayed. [...]

The tricoloured cockades now increased very fast, and a number of tricoloured flags with emblems were planted in Toledo-street. About 12 o'clock the procession commenced. First appeared a van-guard, consisting of troops of the line; next came an immense multitude of Lazzaroni and people, who waved their hats and handkerchiefs, and called out someone one thing, and some another, as 'Viva la Consumazione', 'la Constipazione', 'la Costruzione', 'la Comozione', &c. [...]. *Algemeine Zeitung*" (*The Times*, n. 11.013, 16 August, p. [2]).

II. *Nell'ambito della politica intesa a convincere le Potenze del pericolo di un contagio settario dell'esempio napoletano, Metternich invia un Mémoire alle Corti italiane (5-8 agosto)*

Quando il 30 luglio Paul Esterhazy, ambasciatore austriaco a Londra, scrive a Metternich lamentando – a fronte della velocità di informazione sui giornali francesi – che le sole notizie esaurienti sugli sviluppi della situazione che lì riceve sono quelle che ha dall'incarico inglese a Napoli, sir William A'Court, peraltro sempre in ritardo di alcuni giorni²⁰²³. Tuttavia, Metternich aveva ricevuto direttamente già la prima notizia della Rivoluzione napoletana, sin dal 15 luglio, tanto che due giorni dopo inviava una sua riflessione sull'evento allo stesso Esterhazy, esprimendogli il convincimento che questo sollevamento militare fosse in sostanza un complotto ordito nell'ombra "*par des hommes placés dans les régions élevées de la société*"²⁰²⁴. Per questa sua origine, l'affermazione di un tale regime costituzionale a Napoli avrebbe rappresentato un pericolo mortale per l'Impero asburgico-lorenese, a motivo del potenziale contagio di tale esempio sui contingenti militari nelle zone di più o meno immediata dipendenza da Vienna.

²⁰²³ ESTERHAZY, [Dispaccio a Metternich] *Londres, le 30 juillet 1820*, in: *APDS*, V. 2, p. 41.

²⁰²⁴ BERTIER de SAUVIGNY-M, II, p. 317.

Preso così atto della natura settaria della Rivoluzione napoletana, spiegabile a suo avviso per la condizione di arretratezza del Regno delle Due Sicilie, Metternich il 28 luglio²⁰²⁵ – nel suo dispaccio a Lebzelttern, allora a San Pietroburgo – analizzava più articolatamente la questione, sottolineando al suo collaboratore l'urgenza di far presente alla Corte russa quale fosse lo stato d'animo dei Napoletani, che descriveva come anarchicamente decisi a sovvertire ogni ordine, e dunque ben lungi del volere una vera riforma in senso liberale e costituzionale.

Nel dispaccio Metternich indicava la causa di questa situazione nel "mal immense" – a suo dire – provocato dalle suggestioni innescate sin dal 1812 nei sudditi napoletani, che avevano guardato con interesse all'introduzione della Costituzione 'anglo-sicula' avvenuta a Palermo, mentre invece a Napoli il Sovrano, Murat, rifiutava ogni ipotesi costituzionale. Da queste istanze deluse, a Napoli si ebbe allora (fra 1812-15) una vera e propria proliferazione di sette anti-murattiane, poi deluse nelle loro aspettative anche dalla Restaurazione borbonica (fra 1815-20), da cui l'origine del malcontento ora venuto alla luce nel presente movimento sovvertitore.

Va qui notato che l'analisi della situazione contenuta nel dispaccio inviato a Lebzelttern il 28 luglio rivela precise anticipazioni con il testo del memoriale più tardi inviato alle Corti italiane, il *Mémoire adressé simultanément aux Cours de Turin, de Rome, de Florence, de Modène, de Parme, de Lucques*. Già in questo dispaccio si anticipava infatti il riferimento alla sequenza di tre rivoluzioni di cui (dopo quella francese, del 1789, e quella spagnola, dell'inizio del 1820) ora quella napoletana era la più inquietante. Al dispaccio veniva acclusa la lettera confidenziale che il 10 agosto l'Incaricato d'Affari austriaco presso la Santa Sede, F.G. de Genotte, aveva indirizzato al Segretario di Stato pontificio, cardinale Ercole Consalvi, chiarendo le intenzioni di Metternich riguardo agli Stati della Penisola.

Il suddetto *Mémoire* venne poi presentato dallo stesso Metternich fra i cinque documenti di corredo alla sua dichiarazione di apertura del convegno di Troppau, il 23 ottobre seguente (come si vede nel *Journal des conférences*, n. 1, *lundi, 23 octobre 1820*)²⁰²⁶. In quell'occasione, Metternich ricordava che con il *Mémoire* in sostanza ai principi

²⁰²⁵ METTERNICH, [Dispaccio a Lebzelttern] *Vienne, le 28 juillet*, in: *APDS*, V, 2, pp. 30-34.

²⁰²⁶ *Mémoire adressé simultanément aux Cours de Turin, de Rome, de Florence, de Modène, de Parme, de Lucques*, in: *APDS*, IV, pp. 330-334.

italiani era stata richiesta – come appunto aveva precisato Gennotte a Consalvi – grande attenzione ed un’unità di “*attitude morale, forte et prononcée, contre les sectaires qui ont bouleversé le Royaume de Naples*”²⁰²⁷.

D’altra parte, pochi giorni dopo il 28 luglio lo stesso Metternich poteva constatare che qualcosa di decisivo stava già cambiando nell’atteggiamento dello Czar nei confronti della Rivoluzione costituzionale napoletana. Tale è la convinzione che il Principe traeva dalla lettera inviata proprio da Alessandro I a “*S. M. Imperiale e Reale Austriaca*”, datata da Poltawa, il 3 agosto²⁰²⁸. Su questi presupposti, sin dal suo dispaccio a Vincent del 5 agosto, è palese che Metternich si sentiva pienamente in grado di tracciare una nuova linea argomentativa da tenere nei confronti delle altre Potenze riguardo a Napoli.

Ormai si trattava di convincere gli alleati che la rivoluzione napoletana aveva qualcosa sostanzialmente diverso dalle rivoluzioni che in Francia ed Inghilterra avevano posto le basi di quelle monarchie costituzionali. L’origine stessa della Rivoluzione napoletana richiedeva alle Corti europee la consapevolezza dell’urgenza di opporre “*une digue aux efforts criminels des sectes*”²⁰²⁹. Infatti – insisteva Metternich – la rivoluzione di Napoli “*se caractérise tous les jours d’avantage comme la seule oeuvre des Carbonari*”²⁰³⁰.

Due aspetti della situazione devono quindi essere ben chiariti dalla diplomazia austriaca alle Corti delle cinque Potenze alleate. Da un lato, che – al di là dei diversi sistemi di governo – c’è una comune base morale fra di esse, fatta di valori e di culture opposti al settarismo. Dall’altro lato, il riconoscimento di una stessa concezione di valori morali avversi al settarismo non impedisce di constatare che proprio le differenze dei rispettivi sistemi istituzionali rende alcune di queste Potenze meno adatte di altre a condurre un intervento repressivo contro Napoli. Infatti, se Austria, Russia e Prussia sono governi assoluti, invece “*les Rois de France et d’Angleterre sont gênés par des formes constitutionnelles*”²⁰³¹.

Nei sistemi costituzionali, le garanzie e le procedure sarebbero d’impaccio all’univocità di decisioni, all’unità di direzione richiesta

²⁰²⁷ Wilhelm Ferdinand De GENNOTTE [Ritter von Merkenfeld von Gennotte], [Lettera a Consalvi] *Rome, le 10 août 1820*, in: *APDS, V. 2*, p. 82.

²⁰²⁸ ALESSANDRO I ROMANOV (Czar di Tutte le Russie), [Lettera a S. M. Imperiale e Reale Austriaca] *Poltawa, 3 août 1820*, in : *APDS, V. 2*, pp. 49-50. Sulla complessità dell’atteggiamento russo in queste circostanze: ALBERTI, pp. cxxvi e ss.

²⁰²⁹ METTERNICH, [Dispaccio a Vincent] *Vienne, 5 août 1820*, in: *APDS, V. 2*, p. 59.

²⁰³⁰ *Ibidem*, p. 60.

²⁰³¹ *Ibidem*, l. c.

per l'unica misura necessaria ed efficace per risolvere la questione napoletana, cioè una repressione militare. Ma non temano gli alleati il coinvolgimento in un conflitto generale. Quel che da loro si vuole è il consenso morale ad un'operazione di 'polizia' che l'Austria è perfettamente in grado di concretare militarmente da sola²⁰³².

Di eguale tenore le istruzioni personali date allo stesso Vincent: quel che si deve ottenere è un linguaggio uniforme, una medesima condotta diplomatica da parte degli alleati. Per il resto, non si dovrà certo coinvolgerli in questioni militari. La Francia, soprattutto, non combatterebbe certo quella Rivoluzione, ma vi trasferirebbe i principi della sua²⁰³³.

Nel dispaccio inviato il giorno 8, ad Esterhazy, a Londra, il Principe ripete le sue riserve sulla posizione inglese, sia per gli interessi britannici in Sicilia, sia per le forme istituzionali di quel paese, che impedirebbero al governo quella libertà d'azione, quel "*principe de conservation et de stabilité*" che solo l'Austria può avere²⁰³⁴. Nella lettera, "*confidentielle et autographe*" – acclusa in quell'occasione al dispaccio per Esterhazy – il Principe riconferma direttamente a Castlereagh la sola richiesta di un "*appui moral*", dal momento che la situazione interna di quello Stato è troppo diversa dalla monarchia assoluta austriaca perché vi si verifichi "*un calcul raisonnable sur une action commune*"²⁰³⁵.

Il complessivo atteggiamento di Metternich risulta in piena evidenza nel dispaccio che invia a Vincent, il 5 agosto [si veda, qui, infra, il paragrafo antologico 257), dove in effetti appare con chiarezza che il convincimento del Principe riposa su tre fattori. Per un verso, nel senso che l'errore dei rivoluzionari napoletani gli sembra sia stato di imitare la Spagna, sia per l'insurrezione militare, sia per la scelta della Costituzione monocamerale. Per l'altro verso nel senso che Metternich riconosce come la scelta di un sistema bicamerale da parte dei rivoluzionari napoletani avrebbe costituito una ragione in meno nel suscitare timori in Inghilterra e Francia, i cui governi si sarebbero in qualche misura riconosciuti nelle istanze costituzionali napoletane. Infine, nel senso che appunto per la loro natura di governi costituzionali, Metternich è convinto che né l'Inghilterra, né la Francia sa-

²⁰³² *Ibidem*, p. 62.

²⁰³³ *Ibidem*, p. 66.

²⁰³⁴ ID., [Dispaccio a Esterhazy] Vienne, le 8 août 1820, in: *Ibidem*, pp. 75-76.

²⁰³⁵ ID., [Lettera a Lord Castlereagh] *Confidentielle et autographe*, Vienne le 8 août 1820, in: *Ibidem*, p. 79.

rebbero state comunque disponibili ad un diretto intervento repressivo contro Napoli.

E del resto, emerge qui anche qualche dubbio riguardo alla Prussia, per gli 'errori' precedenti che Metternich imputa a quel Sovrano, quando Federico Guglielmo III aveva concesso troppo spazio alle istanze liberali di riforma cetuale-costituzionale, avanzate da Stein, Humboldt e, sino ad un certo punto, sostenute anche da Hardenberg. In altre parole, qui Metternich tiene conto anche della sua battaglia faticosamente vinta con l'elusiva istituzione della *Confédération germanique*, nel 1815, da lui predisposta a parare l'eventuale primato che una Prussia costituzionale avrebbe svolto nei territori tedeschi.

254. *“L'époque actuelle, si féconde en événemens déplorables, vient de se signaler de nouveau par la chute d'un État. Surpris au milieu de la paix, occupé à recueillir les fruits d'une administration éclairée et adaptée aux besoins de ses peuples et des tems, le Gouvernement Napolitain a cédé à une révolution commencée par 130 militaires révoltés, conduits ostensiblement par un officier subalterne et par un mauvais prêtre. [...] Il est hors de doute que la révolution de Naples est l'oeuvre d'une secte. [...] Le peuple Napolitain est l'un des plus éloignés encore de la civilisation. La grande masse est ignorante; son Gouvernement a été doux et paternel, et ce seroit se tromper gratuitement et faire tort à ses intentions, comme aux actes émanées de sa part depuis l'année 1815, que de ne pas reconnaître que tous ses soins seront constamment rapportés au but de cicatrizer les playes, que les époques de l'usurpation avoient portées à la richesse nationale et au bien-être du peuple. [...] Mais un mal immense avoit été introduit dans le Royaume durant l'usurpation; et ce mal est en grande partie dû aux circonstances.*

C'est en partie le soutien que Lord W. Bentinck et le Gouvernement Sicilien avoient donné dans les tems aux idées révolutionnaires dans un grand nombre de foyers secrets. Toute action de ce genre, qui se fut prononcé ouvertement et eut porté sur la masse même du peuple, eut produit des résultats moins funestes que celle qui à été concentrée dans des voyes occultes, plus dangereuses à mesure qu'une population est plus éloignée de la civilisation.[...] La révolution française a porté dans le principe le caractère d'un bouleversement politique, tel qu'il devoit arriver dans un pays voisin de l'Angleterre, imbu lui même depuis près d'un siècle des erreurs d'une philosophie fausse, dans un pays dans lequel les premiers soutiens des lois et des institutions, les moeurs et l'esprit religieux, avoient été froissés et, pour ainsi dire, anéantis dans les régions les plus élevées de la société. Cette révolution a passé par les phases naturels aux bouleversemens [,] et le cycle qu'elle a parcouru n'a du paroître long qu'à ses contemporains. Tout ce qui s'est passé en Allemagne et en Italie n'a jusqu'à cette heure été que le résultat immédiat et plus ou moins naturel de la révolution française, de ses périodes

d'anarchie, de despotisme militaire, d'usurpation, de conquêtes et de bouleversemens. [...]

La seconde révolution a été celle d'Espagne. Le caractère qui lui à été propre a offert des nuances nouvelles. Elle a été provoquée par une ineptie dans le Gouvernement [...]; mais le caractère le plus déplorable qui s'y fasse remarquer c'est qu'elle ait été l'**oeuvre de l'armée**. [...] La troisième et celle de Naples. Ici le Gouvernement a conduit avec mesure et sagesse le rênes de l'administration [...]. Il a commis une imprudence extrême en créant une armée ou plutôt une puissance armée et inconnue. Ce n'est toutefois pas l'armée – cette armée quelque mauvaise qu'elle fût – qui a conçu la révolution; c'est une secte à laquelle l'armée appartenait plus qu'au Roi; ce sont les ordres de ces supérieurs véritables, d'une puissance invisible, quoique généralement sentie, que l'armée a exécutés. [...] Je remplis les ordres exprès de S. M. I. en vous chargeant, M. le Baron, de développer à ce sujet, les points de vue suivans [...]:

I) L'Empereur regarde les événemens de Naples [...] comme les plus dignes de fixer toute l'attention de tous les Gouvernemens, vu leur cause motrice et les moyens qui les a servi. [...] Une secte occulte, fondée sur des statuts criminels, [...] ose célébrer son triomphe au grand jour. Les sectaires ont fait leur entrée solennelle dans Naples, décorés des signes mystiques de leur association, et l'armée **constitutionnelle** a suivi les bannières [sic] de la Carbonnerie. Elle a porté la cocarde à ses couleurs. Le nouveau Gouvernement lui même, dans ses circulaires à ses Agens dans l'étranger désigne avec une rare simplicité les Carbonari comme les fauteurs et les exécuteurs uniques du bouleversement général.

L'armée (de l'aveu même de ce Gouvernement), gangrénée par les sectaires, a prouvé qu'elle regardait l'association bien plus comme son autorité suprême qu'elle n'a osé regarder comme son seul et unique Maître le Roi son Souverain. Une foule de soldats royaux ont déclaré naïvement qu'il ne sauroient se battre contre leurs frères les Charbonniers, vu le serment qu'ils avoient dû leur prêter. [...]

II) [...] V. E. verra par la **Gazette Officielle**, ci-annexée, quelle disposition S. M. I. vient de prendre relativement à la direction des affaires militaires. Les ordres sont expédiés pour le rassemblement d'une force armée de 80000 hommes dans les Royaumes de Lombardie et de Venise. [...]

III) Le Gouvernement Napolitain vient d'envoyer ici le Prince de Cariati. Il a été porteur de dépêches pour M. le Prince de Ruffo, et il lui reste une lettre de part du Vicaire Général du Royaume à remettre à S. M. [–] L'Ambassadeur du Roi [appunto Ruffo] s'est refusé personnellement à accepter les dépêches [...]. L'oubli de part du nouveau Gouvernement Napolitain des formes diplomatiques les plus communes nous sert dans ce moment au delà de nos espérances [...]

IV) L'Empereur enfin prévient le Cabinet de S. M. de Toutes Russies, qu'il adresse une ouverture confidentielle, entièrement conforme à la présente, aux Cours de Berlin et de Londres [...]. Recevez, etc." (METTERNICH, [Dispacio a Lebzelnern], Vienne, le 28 juillet, in: APDS, V. 2, pp. 30-34).

255. "[...] La troisième révolution est celle de Naples. Là le Gouvernement a conduit avec mesure et sagesse le rênes de l'administration; ce n'est pas sur ce terrain qu'il a pu être attaqué. Mais il a commis une imprudence extrême en créant une armée, ou plutôt une puissance armée et inconnue. Il n'est pas toutefois pas l'armée, cette armée quelque mauvaise qu'elle étoit, qui a conçu la révolution; c'est une secte à laquelle l'armée appartenait plus qu'au Roi. Ce sont les ordres de ces supérieurs véritables, d'une puissance invisible, quoique généralement sentie, que l'armée a exécutés. [...] L'Empereur est convaincu que tous les Princes d'Italie envisagent la position actuelle des choses, nommément celle dans la quelle se trouve aujourd'hui le Royaume de Naples, ainsi que les dangers qui les menacent personnellement [...].

La Providence a mis à la disposition de l'Empereur des forces assez considérables pour pouvoir, sans aucun secours étranger, maintenir la tranquillité intérieure de ses provinces italiennes et disposer en outre d'une quantité de troupes suffisantes pour assurer le repos public à l'Italie hors de ses frontières. L'emploi de ces forces ne pourrait, comme de raison, avoir lieu dans les États placés sous les Gouvernemens légitimes qu'en suite de réquisitions formelles.[...]

Si ces *sentimens* pouvaient ne pas dominer tous les autres, [...] l'Italie subirait alors indubitablement le sort des États qui ont été bouleversés par la révolution. Dans cette hypothèse douloureuse il ne resterait à S. M. I. d'autre parti à prendre que de s'occuper exclusivement du soin de remplir les premiers devoirs que des considérations liées à sa propre existence et au salut de ses peuples pourroient lui imposer" (Mémoire adressé simultanément aux Cours de Turin, de Rome, de Florence, de Modène, de Parme, de Lucques, in: APDS, IV, pp. 330-334).

256. "Monsieur mon frère [...]. En partageant entièrement, et depuis longtems, l'opinion de V. M. I. sur la gravité de la maladie contagieuse dont la civilisation Européenne est affligée, je n'hésite point à déclarer encore une fois que je suis prêt à prendre part aux délibérations et à contribuer sans réserve ni restrictions à toutes les mesures énergiques qu'elle jugera devoir prendre conjointement avec les Alliés, à l'effet de préserver l'Europe des catastrophes qui la menacent. [...] L'union la plus intime des Puissances, qui se trouvent au centre de cette Alliance tutélaire, a sauvé le monde. Avec l'aide de la Providence Divine, elle le sauvera encore [...]. De Votre Majesté Impériale, le bon frère, ami et fidèle allié ALEXANDRE" (ALESSANDRO

I ROMANOV, *Lettera a S. M. I e R. A. [Imperiale e Reale Austriaca], Poltawa, 3 août 1820, in : APDS, V. 2, pp. 49-50*²⁰³⁶.

257. “[...] L’Autriche et la France, rangées ici sur une même ligne d’intérêt, sont cependant bien diversement placées sous tous les points de vue moraux. Le Gouvernement Autrichien est maître de ses actions : il peut nommer le mal par son nom véritable [...]. La révolution de Naples se caractérise tous les jours d’avantage comme **la seule oeuvre des Carbonari**. Cette secte, à la fois sacrilège et révolutionnaire, réprouvée par toutes les loix divines et humaines [...].

Sans entrer dans le valeur intrinsèque de cette soi-disante Constitution, il est indubitable que la révolution de Naples eut présenté aux Gouvernements constitutionnels, tels que la France et l’Angleterre, une ligne d’attaque morale bien plus rétrécie, si, au lieu d’adopter la Constitution de l’Espagne, elle se fût placée sur celle des formes constitutionnelles de ces Deux Royaumes. La révolte militaire, autre imitation de l’Espagne, est une seconde et grave faute commise par les mêmes sectaires [...].

Les Souverains de l’Autriche, de la Russie et de la Prusse sont absolus. Les Rois de France et d’Angleterre sont gênés par des formes constitutionnelles [...]. Parmi les trois Cours plus libres de leurs moyens, il s’agit également de ne pas oublier la position de la Prusse. Les détermination du Roi sont sages et fortes; [...] mais le malheur du tems et une condescendance antérieure, interprétée sans doute trop extensivement par une foule d’hommes voulant le bien, mais se trompant dans les moyens de l’atteindre, ont placé son royaume dans une position digne de fixer à la fois et toute la sollicitude des hommes forts et éclairés et la détermination à ne pas exiger de sa part des efforts qui tourneraient contre le premier de tous les intérêts de l’Europe, celui de sauver la Prusse de la subversion. [...]

Je ne vois en tout ceci pas une guerre à faire; ce serait trop faire d’honneur aux factieux de Naples, que de les traiter comme des ennemis dignes d’être comptés sur le champ de bataille. Ils devront, peut-être, être ramenés par une exécution militaire, ses partisans devront être dispersés, ses chefs punis exemplairement dans l’intérêt de la civilisation générale et dans celui, sans doute, de leur malheureuse patrie: et ce n’est pas pour une mesure pareille que peut être réclamé le concours des forces réunies de l’Europe” (METTERNICH, [Dispaccio a Vincent], Vienne, 5 août 1820, in: APDS, V. 2, p. 59).

²⁰³⁶ Sulla complessità dell’atteggiamento russo in queste circostanze: ALBERTI, pp. cxxvi e ss.

258. "Mon Cher Lord. J'envoie aujourd'hui au Prince Esterhazy une expédition qu'il est chargé de vous soumettre avec cette confiance que nous vous portons. Vous vous convaincrez par sa lecture qu'il est des questions sur lesquelles il est indispensable que nous connoissions votre détermination pour régler notre propre marche [...]. Je ne me permet pas de calculer encore le plus proche avenir. J'ignore ce qui arrivera particulièrement en Italie; je le saurois s'il y avoit dans la Presqu'isle un seul Prince, prêt à descendre plutôt du trône qu'à se rendre à la première sommation de quelques factieux. L'exemple de Naples est concluant.

Ce ne sont pas les Gouvernemens qui font ou ne font pas; ils n'ont plus de volonté. Le Pape est à Rome, le Roi de Sardaigne à Turin parceque les factieux n'ont pas encore le courage de faire, vu l'Autriche. Le jour où le premier drapeau révolutionnaire sera déployé dans l'un ou dans l'autre de ces États, tout ce [...] conduira, comme s'est conduit à Naples. [...] Le monde sera alors bien près de sa subversion complete [sic], et il payera cher les erreurs auxquelles il aura été abandonné. L'ère de la restauration aura été ainsi celle de la subversion de toutes les chose. Je regarde le moment de l'entrevue avec l'Empereur Alexandre comme le point décisif. Il s'agira de savoir **ce qu'il veut, et comment il veut**. [...] Je compte sur ses meilleures intentions; la difficulté ne sera pas là, mais bien à l'engager à faire ce qu'il faut, sans faire ni trop ni trop peu, car l'un et l'autre offre des chances de compromission égales. [...] Recevez, etc."(METTERNICH, [Lettera a Lord Castlereagh] *Confidentielle et autographe, Vienne, 8 août 1820*, in : APDS, V. 2, pp. 79-80).

III. Nel Memorandum del 10 agosto 1820 i dubbi della Francia sulla strategia interventista di Vienna

Riguardo alla posizione della diplomazia di Luigi XVIII, va ricordato anzitutto quale fossero al momento la consistenza e qualità dei diplomatici agli ordini del ministro degli Affari esteri (Étienne Denis Pasquier)²⁰³⁷, il quale si doveva avvalere di alcuni collaboratori diversamente affidabili. Anzitutto a motivo del fatto che il principale contatto con Vienna era rappresentato dal conte Victor Louis Charles Riquet [o Riqueti], marchese di Caraman²⁰³⁸, presente a Vienna dal 1816, al quale va il merito dell'avvenuto riavvicinamento all'Austria, dopo il periodo napoleonico. Attualmente, nel momento della crisi

²⁰³⁷ Si veda: *Indice biografico*.

²⁰³⁸ WINTER, pp. 132, 580. Ma si veda anche: *Indice biografico*.

europea del 1820, Caraman è divenuto però tanto legato a Metternich da rendere inevitabile per Pasquier di affiancargli il conte Pierre Louis de La Ferronnays (già ambasciatore a San Pietroburgo)²⁰³⁹. Sarà per questa situazione costantemente necessaria la presenza di La Ferronnays, anche a Troppau. Nel corso di questo convegno, appunto La Ferronnays è il protagonista della protesta contro la dichiarazione austriaca del 23 ottobre 1820. E contro di lui duramente reagiranno sia Metternich, sia lo stesso *Czar*, il quale allora minaccerà addirittura di risottoporre la Francia a controllo militare.

In questo momento, ambasciatore francese a Londra è l'ancora conte (poi duca) Elie Decazes²⁰⁴⁰. Sul versante italiano, a rappresentare gli interessi francesi in Toscana (ritornata sotto la tutela austriaca) c'è ora il marchese Louis de La Maisonfort²⁰⁴¹, nel 1820, in qualità di ministro plenipotenziario, con il compito di sviluppare un'azione anti-austriaca (malgrado i legami di famiglia fra il Granduca e l'Imperatore d'Austria). Del resto, La Maisonfort sostituisce il visconte Anne Louis Gabriel de Fontenay²⁰⁴², che aveva esercitato l'interinato di incaricato di affari a Firenze, in attesa del marchese de La Maisonfort, il quale a sua volta viene inviato con le stesse funzioni a Napoli, dove ha il compito di sostenere il rappresentante ufficiale francese, il conte Raymond Jacques Marie Narbonne, troppo indolente nell'esercizio della sua carica, che nondimeno Parigi ritiene di lasciare a Napoli in veste di incaricato di affari²⁰⁴³.

Fra i diplomatici francesi va annoverato anche il barone Emmerick Joseph [*Freiherr* von] Dalberg²⁰⁴⁴, personaggio che nel corso della crisi del 1820 si rivela l'artefice della proposta di un intervento francese a Napoli, in nome dei legami della famiglia borbonica con le corti di Spagna e del Regno delle Due Sicilie. Proposta che ovviamente incontra l'ostilità di Metternich, il quale alla fine convince anche Russia e Prussia a diffidare della Francia.

Ma le iniziative di Dalberg non avevano trovato mai l'appoggio neppure da parte di Luigi XVIII, che anzi lo aveva osteggiato sia per le sue posizioni anti-reazionarie in Parlamento, sia per il suo

²⁰³⁹ Si veda: *Indice biografico*.

²⁰⁴⁰ *Ibidem*, l. c.

²⁰⁴¹ *Ibidem*, l. c.

²⁰⁴² Sul personaggio, si vedano : IBNH, LXXIV, p. 102; *Indice biografico*.

²⁰⁴³ NBG, XXXVII, col. 451.

²⁰⁴⁴ Si veda: *Indice biografico*.

progetto di una futura risistemazione dell'Italia in senso liberale-costituzionale.

Ma sarà comunque il conte Pierre Louis Jean Casimir Blacas (poi duca d'Aulps), già incaricato di affari a Roma²⁰⁴⁵, che nei preliminari di Troppau manifesterà la maggiore autonomia di giudizio di tutto il corpo diplomatico francese, rivelandosi il degno avversario di Metternich.

Appunto in questi frangenti della crisi europea, la diplomazia francese invia (in una data precedente il 12 agosto, probabilmente il 10) alle maggiori cinque Potenze un *Mémoire du Cabinet des Thuilleries sur les événements a Naples*, documento che costituisce evidentemente la più decisa presa di posizione fra le grandi Potenze circa il rifiuto (che Russia e Inghilterra esitavano a palesare) dei criteri meramente reazionari, repressivi e di dominio sottintesi dall'Austria.

Nel *Mémoire* c'era un'aperta rivendicazione dei principi costituzionali e delle garanzie di libertà e di indipendenza dei popoli, qualunque con la discutibile eccezione del disconoscimento delle aspirazioni costituzionali della Sicilia, di cui l'antica tutela è qui persino rimproverata all'Inghilterra. Si capisce pertanto come proprio tale documento francese riceverà un primo attento commento da parte di Metternich (il 21 agosto), il quale – come si evince dal dispaccio a Vincent – mostra di ignorare intenzionalmente tutte le implicazioni critiche del richiamo francese ai principi liberali costituzionali, ed invece pone surrettiziamente l'accento sulla necessità di una "*union morale entre les Cours*"²⁰⁴⁶.

Una posizione che sarà pochi giorni dopo (il 28 agosto) ufficialmente formulata (*Propositions adressées par l'Autriche...*), congiuntamente ad un generico auspicio di unità di intenti da parte dell'Imperatore Francesco I allo *Czar*, in cui lo si invita a dimostrare con fatti e con parole che non c'è alcuna divergenza fra le Potenze, in quanto – sostiene, in sostanza, Francesco I – si tratta pur sempre di non perdere ulteriore tempo in formalità e dettagli, ma di pensare a non privare l'Europa del suo unico, estremo rimedio di salvezza, che dipende da "*notre fermeté, notre union et de la solidarité de notre marche*"²⁰⁴⁷.

²⁰⁴⁵ BERTIER de SAUVIGNY-M, II, pp. 327-329. Ma si veda anche: *Indice biografico*.

²⁰⁴⁶ METTERNICH, [*Dispaccio a Vincent*] Vienna, 21 agosto 1820, in: APDS, V. 2, pp. 102-103.

²⁰⁴⁷ FRANCESCO I d'ASBURGO-LORENA [*Imperatore d'Austria*], [*Lettera all'Imperatore di Russia*] Schönbrunn, 28 agosto 1820, in: APDS, V. 2, pp. 129-130 [documento 77bis].

Sin dal 30 luglio, Esterhazy aveva avvertito Metternich del convincimento di Decazes (in quel momento rappresentante francese presso la corte di Londra)²⁰⁴⁸ che il movimento rivoluzionario napoletano avrebbe potuto esser efficacemente contrastato e risolto soltanto da Francia ed Inghilterra, a motivo della vicinanza di posizioni fra i loro sistemi istituzionali²⁰⁴⁹. Analoghe valutazioni sull'atteggiamento francese sono comunicate a Metternich da Vincent il 4 agosto, da Parigi²⁰⁵⁰. Peraltro, sembra che nel periodo in questione, lo stesso Vincent – malgrado la sua stretta collaborazione con Metternich – in certa misura finisse per subire le iniziative diplomatiche sia dell'ambasciatore di Russia, Pozzo di Borgo, sia dell'ambasciatore inglese, sir Charles Stuart²⁰⁵¹.

A fronte di questo intreccio diplomatico, si può capire quanto fosse distante dalla realtà il regime napoletano, come traspare dalle pagine del foglio ufficiale, in cui ci si preoccupa esclusivamente della situazione interna, soprattutto dell'insorgenza di Palermo, tanto da far intravedere qualche apertura alle richieste dei liberali dell'Isola per riavere se non la loro Costituzione del 1812 almeno una qualche autonomia da Napoli.

Nessuna attenzione è invece dedicata dal *governo provvisorio* a quanto si stava macchinando in Austria ed al prezioso sostegno che la causa napoletana avrebbe potuto avere anzitutto da Parigi, in quanto la diplomazia francese non le era affatto ostile, ed anzi sin dall'inizio della Rivoluzione si era dimostrata seriamente preoccupata dall'atteggiamento dell'Austria. Nondimeno, è pur vero che il duca di Richelieu, primo ministro di Luigi XVIII, aveva espresso a Vincent, appunto rappresentante dell'Austria a Parigi, la costernazione per questo evento, del tutto inaspettato in quello che sembrava un regno ben ordinato e tranquillo²⁰⁵².

È un fatto che la posizione della Francia era indubbiamente equivoca, come risulta dalla corrispondenza con la Corte russa, intrattenuta da Parigi sia da parte dello stesso Richelieu che Pasquier, proprio tramite Pozzo di Borgo. In particolare è Pasquier che palesa ostilità verso la politica di Vienna, quantunque cerchi di dissimularla,

²⁰⁴⁸ BERTIER de SAUVIGNY-M, II, p. 329.

²⁰⁴⁹ ESTERHAZY, [Dispaccio a Metternich] Londres, le 30 juillet 1820, in: APDS, V, 2, p. 45.

²⁰⁵⁰ VINCENT, [Dispaccio a Metternich] Paris, le 4 août 1820, in: *Ibidem*, p. 51.

²⁰⁵¹ BERTIER de SAUVIGNY-M, I, p. 71.

²⁰⁵² *Ibidem*, II, pp. 318-320.

chiamando in causa preoccupazioni per reazioni interne che i diversi gruppi politici potrebbero avere ad un eventuale schieramento accanto all'Austria²⁰⁵³.

Dal canto suo, Metternich reagisce sia intervenendo presso le Corti italiane con i suoi ambasciatori (un po' per attenuare il minaccioso *Mémoire*, un po' per rassicurarle su suoi amichevoli intenti, onde legarle al proprio gioco), sia palesando allo stesso inviato di Pasquier, Saint Mars (Incaricato d'affari francese presso la corte viennese), il rifiuto dell'Austria a trattare con i rappresentanti di un governo setario, quale era indubbiamente quello di Napoli²⁰⁵⁴.

In questo momento il contrasto di fondo fra Austria e Francia in merito alla questione napoletana si acuisce ulteriormente. Il 25 luglio 1820, Decazes, da Londra, scrive a Pasquier invitandolo addirittura a rompere le relazioni diplomatiche con Vienna. Qui Decazes mostra di aver preso troppo sul serio la disponibilità che giorni prima gli ha dimostrato Castlereagh, nel senso della promessa di una decisa presa di distanza da Vienna²⁰⁵⁵. Di lì a poco, infatti, il Primo ministro inglese mostra un diverso atteggiamento, in sostanza orientato a lasciar prendere l'iniziativa all'Austria e semmai correggerne in seguito le pretese. Questo farà giustamente temere a Pasquier la possibilità di un fronte comune fra le due potenze: in cambio della piena libertà lasciata all'Austria nell'Italia continentale, l'Inghilterra avrebbe potuto riproporre il suo protettorato sulla Sicilia, e questo avrebbe messo fuori gioco la Francia²⁰⁵⁶.

Del resto, la gravità della situazione si veniva confermando dal fatto che anche la Sicilia (insorta dieci giorni dopo Napoli, con un'aperta ribellione che sarà repressa con grande difficoltà e solo agli inizi di ottobre), ora rivendicava con energia l'antica autonomia, spingendosi sino a minacciare il separatismo²⁰⁵⁷. Tali timori francesi si esprimono poi pienamente nel suddetto *Memorandum* (o *Mémoire du cabinet des Thuilleries sur les événements a Naples*) diffuso il 10 agosto – documento elaborato sostanzialmente da Richelieu e da Pasquier –, nel quale in sostanza viene ambigualmente affermato il diritto della Francia a svolgere una sua autonoma azione diplomatica nel Meridione d'Italia.

²⁰⁵³ *Ibidem*, p. 322.

²⁰⁵⁴ *Ibidem*, pp. 323-324.

²⁰⁵⁵ *Ibidem*, pp. 329-330.

²⁰⁵⁶ *Ibidem*, p. 330.

²⁰⁵⁷ *Ibidem*, p. 330n.

In effetti, dopo una professione di fede comune alle altre Potenze (a proposito della singolarità e pericolosità della Rivoluzione di Napoli), e pur nell'asserito intento di rassicurare i governi alleati che la difesa di quel tipo di Costituzione, di Cadice, non era negli intenti del governo francese, in conclusione si palesava il convincimento che a quella spagnola si potesse successivamente sostituire da parte dei Napoletani la *Charte*, caratterizzata da contenuti rappresentativi meglio articolati e soddisfacenti per le idee liberali²⁰⁵⁸.

Ulteriore sintomo di ambiguità anche il modo di far riferimento agli eventi dell'Italia meridionale. Da un lato, si riconosceva che la Rivoluzione di Napoli non era motivata da alcun vero sentimento costituzionale. E qui, le sue vere cause venivano indicate semplicemente come l'ambizione "*de quelques chefs militaires, ou la fureur destructive de ces associations ténébreuses ennemies de tout ordre établi*"²⁰⁵⁹. Dall'altro lato, si tendeva a fare un caso a sé dell'insurrezione siciliana, ma poi si chiamava in causa la Costituzione *anglo-sicula*, indicandovi implicitamente un fattore molto più serio di scontento per tutto il Regno, al di qua come al di là del Faro.

In questa luce, la sollevazione di Palermo non si configurava più a Parigi come una sorta di malessere politico da circoscrivere all'Isola, e neppure da imputare solo ai pur innegabili eccessi napoletani verso i Siciliani, né all'indubbia efficacia delle trame carbonare nell'una e nell'altra parte del Regno. "*Déjà la conséquence de leurs premiers succès a été d'amener en Sicile une effroyable catastrophe [...]*"²⁰⁶⁰.

Nel prosieguo di questo lungo documento, si addiveniva persino a prospettive di minaccioso intervento. Se la Francia fosse stata messa da parte dagli Alleati, Parigi avrebbe avuto pur sempre la possibilità di porsi a capo di un moto italiano per la rivendicazione di una costituzione. Tale la sostanza del discorso, al di là delle differenze testuali nelle versioni del documento presenti rispettivamente al ministero degli Esteri a Parigi ed all'Archivio di Stato di Vienna. Quest'ultimo risulta alterato (come si evince dalla stessa grafia, a tratti antiquata a tratti inesatta), ma la sostanza del discorso è altrettanto inequivocabile²⁰⁶¹.

²⁰⁵⁸ "La Charte, de toutes les Constitutions la mieux appropriée à ses besoins actuels, la plus conforme au vœu du plus grand nombre et sans contredit la plus sagement conçue de toutes celles qu'ont adoptées dans ces derniers tems plusieurs des États de l'Europe" (*Mémoire du cabinet des Thuilleries sur les événements à Naples (août 1820)*, in : APDS, V. 2, p. 53).

²⁰⁵⁹ *Ibidem*, p. 54.

²⁰⁶⁰ *Ibidem*, l. c.

²⁰⁶¹ BERTIER de SAUVIGNY-M, II, p. 332.

Nell'una e nell'altra versione si può leggere la chiara minaccia verso le mire di Vienna. Tale il senso della domanda, formulata in modo retorico, di quale avrebbe potuto essere l'atteggiamento di quanti in Italia avrebbero innalzato lo stendardo della rivolta, nel caso in cui avessero motivo di sospettare un disaccordo fra le cinque grandi Potenze. Non avrebbero questi rivoltosi potuto anche credere che la Francia si mettesse alla guida di un movimento costituzionale italiano?²⁰⁶².

Alla fine di questo *Memorandum* si insinuava inoltre, altrettanto surrettiziamente, l'idea stessa che le altre Potenze non condividessero la politica austriaca contro le istanze costituzionali. E soprattutto l'Inghilterra, che – si asseriva (del tutto ignorando l'ambiguità del Gabinetto britannico) – avrebbe avuto buon gioco nel sostenere il diritto dei Siciliani a riottenere quella Costituzione che proprio il governo inglese aveva patrocinato e sostenuto nel 1812.

259. “[...] *Le mot de **constitution**, ce mot qui paraît suffir partout ailleurs pour échauffer les imaginations populaires, n’a aucun pouvoir sur une Nation qui possède la Charte, de toutes les Constitutions la mieux appropriée à ses besoins actuels, la plus conforme au vœu du plus grand nombre et sans contredit la plus sagement conçue de toutes celles qu’ont adoptées dans ce derniers tems plusieurs des États de l’Europe. [...] Tout est différent dans la révolution de Naples. Aucune Constitution n’avait existé dont le souvenir peut être cher à une partie du peuple; aucune oppression ne pesoit sur la nation; aucun grief ne s’élevait contre le Gouvernement. Il avoit au contraire mérité l’amour et la reconnaissance de ses sujets [...].*

Déjà la conséquence de leur premiers succès a été d’amener en Sicile une effroyable catastrophe. Là, des causes locales, la différence des habitudes, et chez quelques uns le regret des institutions fondées en 1812 et détruites il y a 4 ans, donnent à l’esprit révolutionnaire une autre tendance. Son cri de ralliement est l’indépendance. Ce projet ne peut se réaliser dans toute son étendue sans renverser l’équilibre fondé sur les traités de Vienne et de Paris. Traités qui forment aujourd’hui tout le droit public de l’Europe. Dans les pareilles conjonctures et avec de semblables motifs, l’intervention de cinq grandes Puissances est donc parfaitement fondée [...].

L’Autriche est d’ailleurs dans la position la plus favorable pour recourir à des mesures militaires. [...] La force phisique ne suffit point dans de telles circonstances. Il faut y joindre cette force morale qui subjuge les esprits et ôte toute idée de résistance, en enlevant tout espoir de succès. [...] Une déclara-

²⁰⁶² *Mémoire du cabinet des Thuilleries sur les événemens a Naples (août 1820), cit., p. 57.*

tion faite dans ce sens aurait incontestablement l'effet le plus salutaire. [...] N'entendra-t-on pas dire de la France, qui a si longtems dominé l'Italie, qui a eu pour auxiliaires toutes les armées de ce pays, que, si elle vouloit seulement porter 50 mille hommes au delà des Alpes, l'Italie entière se jetterait dans ses bras et qu'avec quelques concessions habillement [sic] faites à l'esprit de ses habitans, elle les rangerait universellement sous sa bannière?

Oublierat-t-on d'ajouter que, si les autres Puissances voulaient s'opposer à cette union, la disposition des esprits en Europe déjoueroit bientôt tous leurs efforts? [...] Que, si les circonstances forcent à plus de réserve dans le langage, manquera-t-il de personnes, qui, sous l'apparence de la modération, insinueront que la France, sans recourir aux armes, mais en se plaçant à la tête des idées et des entreprises constitutionnelles, pût exercer une grande influence et que cette influence ne saurait être vue avec déplaisir par les Puissances, qui ne nourriroient point de vues ambitieuses [...]? Auroit-on aussi beaucoup de peine à faire croire que la Prusse et la Russie ne voyent pas sans ombrage l'accroissement de l'influence autrichienne [...].

L'Angleterre même, si elle restoit complètement immobile, seroit bientôt soupçonnée [...]. On se souviendroit et on le rappelleroit avec affectation que la protection des États d'Italie a longtems été l'une des bases de son système politique: la Sicile en particulier a reçu en 1812, sous ses auspices, une Constitution, et que, si elle la réclame dans le moment actuel, il seroit très-naturel qu'elle comptât sur l'appui de la Puissance à qui elle l'a due. Toutes ces idées, répétées chaque jour et présentées sous diverses faces, peuvent indubitablement faire une vive impression sur des esprits déjà échauffés; les conséquences en seraient incalculables [...].

Si l'on se tait, ou que l'on tienne un langage ambigu, rien ne peut donner plus de force aux agitateurs de tous les pays. L'Italie sera momentanément subjuguée, on n'en doute point, mais le feu, qu'on y aura cru éteint, contiendra quelques-unes de se [sic] étincelles électriques dont l'action, pour ainsi dire, devance le tems et n'est point arrêtée par l'espace. On verra la révolution éclater dans quelqu'autre contrée [...].

Il faut que l'on sache bien que l'intérêt général est le seul but de toutes les Puissances; qu'elles n'agissent ni pour faire des conquêtes, ni pour accroître leur influence, encore moins pour opprimer les peuples et s'immiscer dans leur Gouvernement intérieur; qu'elles sont unies pour consolider l'ordre social ébranlé par de si longues tourmentes et pour garantir à tous les corps politiques leur intégrité et leur indépendance [...]”(Mémoire du Cabinet des Thuilleries sur les événemens à Naples. [10] Août 1820, in : APDS, V. 2, pp. 53-58)²⁰⁶³.

²⁰⁶³ Anche su questo, si veda : ALBERTI, p. cxvi (nota 5).

IV. *I dubbi della Santa Sede espressi dal Cardinal Consalvi (23 agosto 1820)*

La reazione della Santa Sede alla circolare fatta pervenire da Vienna alle Corti italiane [per cui si veda, qui, *supra*, il paragrafo 255], quale risulta dal dispaccio del Cardinal Consalvi inviato in risposta a De Genotte [per cui si veda, qui, *infra*, il paragrafo 263], non sarebbe pienamente comprensibile se non si considerasse il tenore dei rapporti intrattenuti da Roma con Vienna, a partire dalle conclusioni di quel Congresso nel 1815 e dal complessivo atteggiamento che, in merito al latomismo, la stessa Santa Sede assunse in questo 1820²⁰⁶⁴.

Riguardo al primo aspetto, significativo delle difficili, a tratti drammatiche, trattative con Metternich (in vista della conclusione del Congresso di Vienna) è il contenuto della lettera che lo stesso Consalvi inviava al Cardinal Pacca da Vienna il 12 giugno 1815²⁰⁶⁵. L'accordo, appunto concluso con un duro scontro con Metternich, prevedeva tre condizioni per la restituzione di una parte dei territori già appartenenti allo Stato della Chiesa. Delle tre condizioni – del resto tutte implicite a quanto deciso nell'art. *CIII* dell'*Acte final* del Congresso di Vienna, stipulato il 9 giugno 1815²⁰⁶⁶ – la prima era l'accettazione della restituzione di alcuni territori (le Marche, Camerino, Benevento e Pontecorvo, le Legazioni di Bologna, Ravenna e Ferrara), condizionata alla rinuncia di altri (la riva sinistra del Po, in parte di Ancona e del tutto Avignone [il *Comtat-Venaissin*]). La seconda condizione era che gli abitanti delle località che ritornavano allo Stato della Chiesa godessero di quanto previsto dall'art. *XVI* del Trattato di Parigi (cioè un'amnistia generale, ed a tutti gli effetti). La terza era che fossero considerate irrevocabili le alienazioni dei beni ecclesiastici, di qualunque tipo.

Sulle implicazioni di tali condizioni Consalvi si misurò con decisione, ma ottenne solo due accordi segreti, che – sottoscritti il 12 giu-

²⁰⁶⁴ Sulla posizione di Consalvi riguardo agli eventi di Napoli, si vedano: J. H. BRADY, *Rome and the Neapolitan revolution of 1820-21*, New York, 1937; C. van DUERM, *Correspondance du Card. Hercule Consalvi avec le Prince Clément de Metternich*, Louvain-Bruxelles, 1899, pp. 236-237; Adolfo OMODEO, *Il cardinal Consalvi al Congresso di Vienna*, in: ID., *Studi sull'età della Restaurazione*, Torino, Einaudi, 1970, pp. 345-435.

²⁰⁶⁵ Ercole CONSALVI, [Lettera al Card. Pacca], in: Ercole CONSALVI-Bartolomeo PACCA, *Corrispondenza inedita dei cardinali Consalvi e Pacca nel tempo del Congresso di Vienna (1814-1815), ricavata dall'Archivio segreto vaticano, corredata di sommari e note, preceduta da uno studio storico sugli Stati d'Europa nel tempo dell'Impero napoleonico e sul nuovo assetto europeo e da un Diario inedito del M.se di San Marzano, plenipotenziario in Vienna del Re di Sardegna*. Torino, Unione tipografico-editrice, 1903, pp. 704 e ss.

²⁰⁶⁶ *Acte du Congrès de Vienne, signé le 9 Juin 1815*, in: MARTENS-SNR, pp. 425-426.

gno – comunque non potevano cambiare quanto già stipulato dalle Potenze con l'*Acte final* del 5 giugno. Fra l'altro, una prima questione riguardò la richiesta avanzata da Talleyrand di sei milioni di franchi per restituire il Ducato di Benevento al Papa, cifra che poi lo stesso Metternich disse che avrebbe ridotto a due milioni. Un'altra questione era la concessione del passaggio delle truppe austriache attraverso lo Stato della Chiesa, sinchè durasse la loro occupazione del Napoletano, ed a spese delle località attraversate.

Ottenuto qualche vantaggio, Consalvi mise comunque in atto due giorni dopo la sua minaccia di ricorrere direttamente ai rappresentanti delle Potenze convenute al Congresso, relativamente sia ai territori germanici già appartenenti alla Chiesa e conferiti ai principi tedeschi, sia alla perdita di Avignone. È quanto risulta da due documenti sottoscritti da Consalvi il 14 giugno, intitolati: il primo, *Protestation au nom du Pape contre les dispositions du Congrès de Vienne au sujet des droits de l'Eglise, en date 14 Juin 1815*²⁰⁶⁷; il secondo, *Note du card. Consalvi par la quelle la précédente protestation a été remise aux ministres des 8 Puissances, signataires du traité de Paris*²⁰⁶⁸.

Con qualche accomodamento le tre condizioni vennero accettate da Consalvi, con la sottoscrizione di due articoli segreti, che non figuravano cioè nel documento finale del Congresso di Vienna. Per il primo, *Article séparé et secret*, la Santa sede si impegnava a corrispondere a S. M. Imperiale e Reale Apostolica [S. M. I. R. A.] la cifra di un milione e settecentomila franchi entro l'anno, a compensazione delle spese di guerra sostenute dall'Austria per la parte restituita a Roma, e per eventuale compenso a Ferdinando I per la cessione di Pontecorvo²⁰⁶⁹. Con il *Deuxième article séparé et secret*, la Santa Sede si impegnava a "*se prêter à l'échange du Duché de Bénévent contre une indemnité territoriale contigue aux États du Saint Siège, dans le cas que Sa Majesté le Roi des Deux Siciles désirât cet échange*"²⁰⁷⁰.

Riguardo poi al secondo aspetto cui accennavamo all'inizio di questo paragrafo IV, ossia sul complessivo atteggiamento che la stessa Santa Sede assunse in questo intorno degli anni Venti del XIX secolo verso il latomismo, il discorso è ovviamente complicato dalla

²⁰⁶⁷ CONSALVI, *Protestation au nom du Pape contre les dispositions du Congrès de Vienne au sujet des droits de l'Eglise, en date 14 Juin 1815*, ora in: MARTENS-SNR, pp. 475-477.

²⁰⁶⁸ ID., *Note du card. Consalvi par la quelle la précédente protestation a été remise aux ministres des 8 Puissances, signataires du traité de Paris*, in: *Ib.*, pp. 478-480.

²⁰⁶⁹ *Article séparé et secret*, in: Ercole CONSALVI-Bartolomeo PACCA, *Corrispondenza inedita...*, cit., pp. 739-740.

²⁰⁷⁰ *Ibidem*, p. 740.

bipolarità storiografica che ancora sussiste in materia: fra l'apologia autoreferenziale e, di contro, la pregiudiziale svalutazione. Il discorso in realtà è molto più trasversale, sia per le molteplici, alla fine innumerevoli, tipologie settarie, sia per indubbie connessioni fra determinate personalità, o particolari ambienti religiosi, con alcune di queste estremamente diversificate componenti del latomismo europeo nel periodo in esame.

Basterebbe considerare più attentamente al ruolo che il 'confrère' Joseph de Maistre – di stretta osservanza templare, o meglio, martinista (ispirato a Claude de Saint-Martin, fulcro del latomismo 'spiritualista' lionese) – aveva svolto sino a pochi anni prima della Rivoluzione: sia fra i 'confrères', sia all'interno degli stessi vertici della gerarchia cattolica, al fine di fare della massoneria lo strumento della riunificazione fra le sette cristiane. Ai tempi in cui, nel 1782, aveva rivolto al Duca di Brunswick, *Gran Maestro della Strikte Observanz* (la 'massoneria templare di rito scozzese riformata tedesca'), il suo *Mémoire*, l'allora *Joseph a Floribus* (nome latomistico assunto da Joseph de Maistre) aveva concepito l'idea di assumere a modello del sistema etico-politico massonico la struttura e la gerarchia della Chiesa cattolica, e pertanto di sostituire i singoli e pletorici 'gran maestri' delle *Logge* locali, cetuali, nazionali, con un solo 'Gran maestro'.

Era un sogno, un'ipotesi dopo tutto razionalistica ed illuminista, questa di un 'equivalente' del Romano Pontefice a capo delle nazioni europee, guida e correttore dei singoli governi, in una sorta di Europa cristiana 'federata'? Del resto, qui Maistre anticipava le idee federaliste che, in una linea di parziali assonanze e sostanziali divergenze, da Saint-Simon conduce a Rosmini, Gioberti, Ventura.

Ma, sino a che punto *Joseph a Floribus* era forse allora lontano da un sincero riconoscimento di un tale primato morale e politico del Pontefice romano? E, ancora, quanto distanti erano questi suoi convincimenti dalle posizioni della Chiesa, certo non quelle ufficiali, ma quanto meno quelle riservate ai segreti della Curia? Quesiti fondamentali per comprendere due fra le polarità che caratterizzano la transizione fra antico regime e Restaurazione, che vanno meglio precisati nei seguenti aspetti. Intanto, quale nesso sussiste fra la Chiesa e la generica categoria del 'latomismo': sia nel senso di un'ipotesi della creazione della massoneria scozzese, 'templare-spirituale', da molti sostenuta²⁰⁷¹; sia nel senso di un qualche fondamento della rivendi-

²⁰⁷¹ Si veda il paragrafo 14, intitolato: *L'incontro del bar[one] von Waechter con Carlo Edoardo Stuart, conte d'Albany, a Firenze*, in: Pericle MARUZZI, *Notizie e documenti sui*

cazione della piena compatibilità con il cristianesimo da parte della *Carboneria*, ancora nel settembre del 1820?

Cominciamo da questo secondo quesito, perché ci riporta agli antefatti dei due documenti del Cardinal Consalvi, del 14 giugno 1815, poc'anzi citati²⁰⁷². Infatti, le preoccupazioni del Consalvi di riottenere dal Congresso di Vienna gli antichi territori dello Stato della Chiesa mettono in ombra la più vasta e complessa questione della posizione della Chiesa rispetto al latomismo.

A tal riguardo va anzitutto ricordato il colloquio che Murat, al ritorno dalla Francia, nel 1814, ebbe a Bologna con Pio VII, supplicandolo di ritirare una *Bolla* emessa, secondo quanto si sosteneva, in favore dei Carbonari. A tali affermazioni il Pontefice rispose affermando recisamente di non aver mai pubblicato un simile documento²⁰⁷³. A questo punto, Murat gli richiese di formulare una nuova condanna contro la *Carboneria*, ma il Pontefice saggiamente rispose che nulla vi era da aggiungere a quelle già emesse dai suoi predecessori²⁰⁷⁴. Nondimeno, traccia del colloquio rimase nell'animo di Pio VII, il quale, rientrato a Roma, incaricò Pacca di un editto contro le società segrete²⁰⁷⁵. Documento di grande rilevanza che viene riportato dai *Memoirs*, apparsi in un'edizione inglese di poco successiva, opera di primaria importanza, in quanto documentata e circostanziata, che dobbiamo annoverare – assieme a poche altre (fra cui soprattutto gli scritti di Maruzzi)²⁰⁷⁶ – fra i più convincenti tentativi per tracciare almeno le principali coordinate sul complesso fenomeno latomista. Un aspetto che, invece, una miriade di altre pubblicazioni lascia nella più grande confusione, a sua volta matrice di tante auto-referenziali apologie o altrettante pregiudiziali denigrazioni.

Liberi Muratori in Torino nel sec. XVIII, 'Bollettino storico-bibliografico subalpino', XXX (1928), n. I-II, pp. 200-212.

²⁰⁷² Si vedano, qui, *supra*, le note: 2067-2068.

²⁰⁷³ *Memoirs of the Secret societies of the South of Italy, particularly the Carbonari. Translated from the original ms.* London, John Murray, Albemarle street, 1821. Traduzione italiana: *Memorie delle Società segrete dell'Italia meridionale, e specialmente sui Carbonari*. Traduzione dall'inglese di Anna Maria Cavallotti. Roma-Milano, Albrighi-Segati, 1904 (*Biblioteca Storica del Risorgimento italiano*. S. IV, n. 2). Qui ci riferiamo alla suddetta traduzione: *ib.*, p. 67.

²⁰⁷⁴ *Ibidem*, l. c.

²⁰⁷⁵ *Ibidem*, l. c.

²⁰⁷⁶ Pericle MARUZZI, *Notizie e documenti sui Liberi Muratori in Torino nel sec. XVIII*, cit., XXX (1928), n. I-II, pp. 115-212; *ib.*, III-IV, pp. 397-514; *ib.*, XXXII (1930), pp. 33-100, 241-316.

Il testo di questo *Editto*, sottoscritto dal Cardinal Pacca dimostra una qualche cautela da parte della Curia, nel senso di lasciare aperta una possibilità di conciliazione con la parte nel mezzogiorno d'Italia allora prevalente nelle associazioni segrete, quella fermamente decisa – come i Carbonari meridionali – a reiteratamente rivendicare la piena adesione al cristianesimo. Si tratta dunque di confrontare questo *Editto* del Cardinal Pacca, del 1814, con la *Rimostranza della Società dei Carbonari al Sommo Pontefice Pio VII*²⁰⁷⁷, inoltrata ancora il 30 settembre 1820 (datata da Napoli).

Documento, quest'ultimo, che infatti dimostra che a questa data il problema era ancora aperto, quantunque – anche forse per le ripulse a risolverlo in una qualche posizione conciliatorista – probabilmente proprio il diniego di Roma, sollecitato dai timori per Vienna, ebbe poi l'effetto di scatenare l'estremismo nella politica ecclesiastica da parte del regime costituzionale nei mesi di ottobre-dicembre 1820.

Del resto nell'*Editto* del 1814 il tono conciliatore è avvertibile pienamente, a partire dall'attenzione a designare i *Liberi muratori* ed i Carbonari non con la qualificazione di 'sette' – termine probabilmente offensivo per tutti i *confrères* o *bons cousins* – adottando invece (pur definendole "*infernali Conventicole*") la formula di "*Coaduzioni ed Aggregazioni*", e più esattamente "*Aggregazioni indistinte di Persone di Ogni Classe o Nazione*"²⁰⁷⁸. Inoltre, la proposta di conciliazione era qui esplicita, quantunque nelle richieste di abbandono del settarismo. Indubbiamente maggiore il rigore per chi avesse dato sedi per riunioni di queste *Aggregazioni* (si veda, a tal riguardo, qui, *infra*, il paragrafo antologico 260).

Il fatto che la via 'conciliarista' non fosse per niente rifiutata dalla componente della *Carboneria* prevalente, ancora nei primi mesi della Rivoluzione costituzionale, è appunto fornito dalla suddetta *Rimostranza della Società dei Carbonari al Sommo Pontefice Pio VII* (per la quale si rinvia, qui, *infra*, al paragrafo antologico 261). In tale *Rimostranza*, il referente alla Rivoluzione costituzionale, avvenuta pacificamente, senza spargimenti di sangue, fra la 'generale felicità', era considerato dai Carbonari ragione sufficiente per essere riconosciuti non più come

²⁰⁷⁷ *Rimostranza della Società dei Carbonari al Sommo Pontefice Pio VII*, in: *Memorie delle Società segrete dell'Italia meridionale, e specialmente sui Carbonari*, cit., [Appendice V], p. 201-207.

²⁰⁷⁸ [Ercole CONSALVI-]Bartolomeo PACCA, [*Editto*] *Ercole di S. Agata alla Suburra, Diacono della S. R. C., Cardinal Consalvi della santità di Nostro Signore Pio Papa VII segretario di Stato*, in: *Ib.*, pp. 194-200.

un'Adunazione o società segreta, ma come forza politica operante alla luce del sole. E disponibile pienamente ad accettare come propri sia i principi della religione cristiana che l'autorità spirituale del Pontefice e della Santa Sede, ferma restando la piena autonomia politica, intesa alla realizzazione della 'democrazia'.

Posizione certamente contraddittoria, quest'ultima, a fronte della professata fedeltà al 'piùssimo' monarca costituzionale. Un'altra contraddizione è del resto qui rilevabile fra la suddetta rivendicazione della 'democrazia' e il reiterato riferimento al 'volgo', considerato come incapace di capire verità superiori, quelle cioè che la Carboneria considerava come proprio compito di conservare, peraltro in questo suo proposito evocando un'affinità con le verità religiose che la Chiesa teneva distinte dalla 'profanità popolare'.

Per tornare adesso al primo quesito che qui sopra ci siamo posti, ossia sul tipo di connessione ipotizzabile nell'ultimo quarto del XVIII secolo fra certi ambienti della Curia romana e la componente massonica cosiddetta 'templare-spirituale', va prima di altro precisato che appunto Pericle Maruzzi riconduce tale componente – peraltro senza molto spiegare – alla massoneria '*du Rite écossais philosophique*', dipendente cioè dalla *Mère-Loge de France*²⁰⁷⁹. Sembrerebbe comunque confermato – fra l'altro, proprio dal *Mémoire* di Maistre – che il rispetto per i principi della religione, in particolare cristiana, fosse dichiarato nei capitoli e nei *convents* del latomismo risultante dall'adesione alla *Strikte Observanz* da parte delle *Logge* di Lione, quelle di Jean Baptiste Willermoz e di Maistre, che poi si resero autonome da questa tedesca²⁰⁸⁰. Ma ogni dubbio su consimile adesione al cristianesimo è risolto appunto dal *Mémoire* di Maistre e da una linea di sia pure attenuata continuità fra questo 1782 ed il *Du Pape*, opera che nell'ultima parte della sua vita, nel 1819, il Conte savoiaro dedicò più chiaramente a questa idea di un primato morale e politico del Sovrano Pontefice.

²⁰⁷⁹ MARUZZI, *Op. cit.*, III-IV, p. 457.

²⁰⁸⁰ Fra i due latomismi avvenne un *Convent Nationale des Gaules en Novembre 465-1778*, a Lione, appunto nel 1778 (*Ib.*, pp. 411-418). A seguito di questo *Convent*, si produssero sia la riforma francese della *Stretta osservanza nel regime rettificato* (che venne poi accolto in Italia, sostanzialmente abbandonando la 'favola' dell'origine templare); sia appunto la costituzione di un *Gran Priorato d'Italia*, affidato a Torino (*Ib.*, p. 458), mentre prima questo genere di latomismo italico dipendeva dalla Germania (*Ib.*, p. 436). In questo ambito, colui che abbiamo visto come uno dei protagonisti del confronto contro le istanze autonomiste siciliane nel 1820, Diego Naselli, venne nominato nel 1780, *Chef du Chapitre de Naples*, installato all'Aquila [*"Diego Naselli des Princes d'Aragone, Brigad. dans l'Armée de Sa Majesté Sic., dictus in Ord. Didacus a Falcone, Eq. B. C. S., Praefectus"*] (*Ib.*, pp. 442-453).

Ed una sintomatica linea di continuità di consimili connessioni – nella stessa Curia romana – fra un ‘certo’ esoterismo cristiano ed il settarismo è ancora percepibile nel sopra accennato intorno degli anni Venti del XIX secolo. In realtà, è quanto risulta dalle vicende della seconda edizione dello stesso *Du Pape*, che Maistre aveva in mente e per la quale aveva sollecitato da Roma un avallo ufficiale, addirittura con una prefazione del Pontefice. Il forse allora *ex-Joseph a Floribus* era ben consapevole del poco credito che questa sua opera rischiava di raggiungere non solo in Francia, ma nella stessa Roma. Del resto, riguardo alla Francia una qualche residua possibilità di consenso da parte del latomismo spiritualista il Conte savoiaro sperava ancora di averla. Scriveva infatti Maistre – nella lettera del 9 agosto 1819 a Guy M. Deplace, revisore e curatore del *Du Pape* – che in Francia “*une poignée de confrères, conservateurs du feu de Vesta, accueilleront peut-être mes idées*”²⁰⁸¹.

Ma a Roma? “*Si Rome condamnait mon ouvrage, je n’en serais point surpris*”²⁰⁸². A Roma, comunque, la prospettiva teocratica maistriana era stata anticipata ad alto livello da uno dei massimi teologi del periodo, il sacerdote empoiese Giovanni Marchetti, futuro Vescovo di Ancira, la cui influenza sulla teoria maistriana era del resto evidente, anche perché il Marchetti era uno dei tre referenti di cui Maistre poteva disporre durante il suo lungo soggiorno in Russia, fra 1803-1817 (prima cioè che ne fosse allontanato, a motivo del suo proselitismo cattolico fra l’aristocrazia russa, per volontà dello Czar Alessandro I). Assieme sia all’*Historia ecclesiastica* del cardinale Giuseppe Agostino Orsi (che poté dare al Maistre, lontano da altre fonti, una conoscenza, sia pure di seconda mano, di autori come Cesare Baronio), sia all’*Antifebronius* di Francesco Antonio Zaccaria –, indubbiamente la compendiosa opera di Giovanni Marchetti (*Critica della storia ecclesiastica e de’ discorsi del sig. abate Claudio Fleury*) è fra i punti di riferimento della teoria maistriana²⁰⁸³.

E dunque i timori di Maistre su di un pregiudiziale sfavore della Curia romana erano eccessivi, poiché questo suo utopismo tradizionale-innovativo non poteva certo stupire il più ‘moderno’ degli uomini politici pontifici, il cardinale Consalvi, il quale al Congresso

²⁰⁸¹ Citazione tratta da: Giuseppe PIGNATELLI, *Aspetti della propaganda cattolica a Roma da Pio VI a Leone XII*. Roma, Istituto per la Storia del risorgimento italiano, 1974, p. 275.

²⁰⁸² *Ibidem*, l. c.

²⁰⁸³ *Ibidem*, p. 271.

di Vienna non aveva esitato a chiedere di risuscitare dalle rovine il "Saint-Empire romain, centre de l'unité politique, ouvrage vénérable de l'antiquité, consacré par l'auguste caractère de la religion [...]"²⁰⁸⁴. Un edificio la cui distruzione era stata fra le più funeste fra quelle prodotte dalla Rivoluzione²⁰⁸⁵. Anzi, l'idea di una seconda edizione del *Du pape* con una prefazione (rifiutata da Chateaubriand, che aveva rinviato il manoscritto all'autore), trovò invece accoglienza a Roma, dove appunto Consalvi diede incarico al teologo monsignor Pietro Caprano (autorevole consultore della *Congregazione degli Affari ecclesiastici*, vivaio della migliore diplomazia pontificia)²⁰⁸⁶ di esaminare l'opera.

Nel gennaio del 1821, monsignor Caprano muove a Maistre tre critiche fondamentali. La prima mette in discussione l'adesione di Maistre alla teoria della 'germinazione del dogma', ossia all'idea di uno sviluppo storico della sostanza della tradizione, adattata nelle sue forme alle esigenze dei tempi. Nella fattispecie, – secondo Maistre – spettava al Pontefice attualizzare la tradizione, al di là del consenso dei cardinali o di qualsivoglia tipologia di concili ecumenici. E qui il nesso con il latomismo del *Mémoire* poteva risultare non meramente occasionalistico o formale.

Del resto, la seconda critica di Caprano si colloca nello stesso contesto di una presa di distanza da suggestioni 'ermetiche' – nel senso che riguardava la qualificazione di Cristo come una '*personne théandrique*' – mentre la terza critica si riferisce alla violenta polemica contro la Chiesa ortodossa²⁰⁸⁷. Posizione, quest'ultima, che – sembra di poter dire – andrebbe vista come riflesso del risentimento di Maistre per il suo allontanamento dalla Russia.

Ma è particolarmente riguardo alle prime due critiche di monsignor Caprano che vanno fatte alcune osservazioni al fine di chiarire i punti di contatto ipotizzabili fra tale 'ermetismo' e le razionali posizioni espresse da personalità come Consalvi, peraltro attento al discorso cifrato di cui scorgeva acutamente le implicazioni, dietro la cortina evocativa del latomismo più o meno maistriano.

Per la prima censura era infatti in discussione la fissità della tradizione, qui identificata col dogma, che invece Maistre giutamente intendeva dinamica nelle forme (in questo coerente con la posizione

²⁰⁸⁴ Citazione da: Robert TRIOMPHE, *Joseph de Maistre*, Genève, Droz, 1968, p. 337 (ripresa da: PIGNATELLI, *Op. cit.*, p. 276).

²⁰⁸⁵ Citazione anch'essa da: PIGNATELLI, *Op. cit.*, p. 276.

²⁰⁸⁶ *Ibidem*, p. 280.

²⁰⁸⁷ *Ibidem*, pp. 281-282.

progressista di Consalvi). Per la seconda critica, era in discussione l'opportunità di aderire troppo 'spericolatamente' all'identificazione latomistica, argomentata sin dal *Mémoire*, della figura di Cristo con quell'*Osiride cristiano* che, nel 1782, il Conte savoiaro aveva proposto al *Gran Maestro della Strikte Obsevanz*, il Duca di Brunswick, di restaurare, come compito precipuo della 'massoneria templare'. E qui giustamente – a mio avviso – va vista nella censura del Caprano la critica ad un passo del *Du pape* che richiamava troppo da vicino la dottrina martinista degli "*Elus Coëns*" e degli "*Chevalier Grands-Profès*" che Maistre recepiva dal suo 'iniziatore', J.B. Willermoz²⁰⁸⁸.

Poi, nell'incalzare del ritmo dei tempi (scandito dall'accelerazione degli effetti radical-rivoluzionari) sia la scissione del radicalismo degli *Illuminati di Baviera* (e la loro più o meno dimostrabile filiazione nel giacobinismo del 1791-94), sia la violenta scristianizzazione (in un pregiudiziale anti-cristianesimo) era quanto la Santa Sede paventava facessero in maniera inquietante la loro riapparizione. E questo accadrà davvero con il *Carbonarismo iberico*, se non immediatamente e totalmente in quello napoletano nel 1820. Paventando sin dal 1814-15 una tale deriva latomistica, assume un significato la svolta conservatrice – *staticamente tradizionalista* e non più *dinamicamente tradizionale* – del Consalvi, quale appare [si veda, qui, *infra*, il paragrafo antologico 263] nella sua risposta al *Mémoire* inviato da Metternich.

Da qui gli echi lontani che si avranno nella presa di distanza sia dello stesso Gioacchino Ventura di Raulica, nel novembre-dicembre del 1820, nei confronti del regime costituzionale napoletano (cui pure aveva inizialmente aderito), sia dello stesso Marchetti (che nondimeno curerà nel 1822 l'edizione del *Du pape*, peraltro criticando eccessive concessioni al 'palato filosofico', alla 'tendenza ad umanizzare il soprannaturale')²⁰⁸⁹, sia infine nelle decise chiusure di Roma su ogni ulteriore illazione o referente di nessi fra latomismo e cristianesimo. Una prima dura censura sarà espressa il 13 settembre 1821 da parte di Pio VII, con una bolla di condanna della *Società dei Carbonari*, per la quale si comminava la scomunica, *ispo facto*, agli aderenti, sostenitori e complici²⁰⁹⁰.

²⁰⁸⁸ *Ibidem*, p. 282n.

²⁰⁸⁹ J. de MAISTRE, *Del Papa... Prima tradizione italiana di Girolamo Papotti imolese, con note di Monsignor Giovanni Marchetti*. Imola, 1822, I, pp. 201-202, in nota. Il luogo è citato da: PIGNATELLI, *Op. cit.*, p. 285n.

²⁰⁹⁰ *Ibidem*, l. c.

Posizioni che, su di un versante e sull'altro, segnano negativamente un lato della polarità che infaustamente caratterizzerà l'intero XIX secolo, fra cristianesimo e latomismo. Ma va detto ad onore di una profonda attenzione di parte almeno della Curia, che la fortuna del Maistre, avallata dall'autorevole Marchetti, rimarrà immutata per decenni, assieme a quella delle *Soirées de Saint-Peterbourg*²⁰⁹¹. Opera, quest'ultima, in cui l'allontanamento di Maistre dagli antichi 'confrères' è inequivocabilmente argomentata, a segnare la crisi maistriana di un tale nesso con il latomismo 'martinista'.

Nel paragrafo antologico che segue si vede in tal senso la risposta di Consalvi a Genotte (del 23 agosto 1820). Una risposta che peraltro va ricondotta all'immediato antecedente di quanto si stava architettando a Vienna, di cui si ha notizia dal dispaccio che lo stesso Metternich aveva inviato il 22 agosto ad Esterhazy, nel quale il Principe metteva al corrente il suo ambasciatore delle reazioni delle Corti italiane al *Mémoire adressé simultanément aux Cours de Turin, de Rome, de Florence, de Modène, de Parme, de Lucques*²⁰⁹². Commentando poi il fatto che la Francia aveva in mente di proporre un'inopportuna azione militare combinata in sostegno a quella austriaca²⁰⁹³ – riguardo a Napoli – il Principe esprimeva la convinzione che quel regime si stesse già dissolvendo, a dimostrazione del ruolo sovversivo, puramente distruttivo, delle sette [si veda, qui, *infra*, il paragrafo antologico 262].

D'altra parte, una certa sintonia sul 'pericolo settario' si manifesta fra Metternich e colui che in quel momento tiene le redini dello Stato pontificio. Infatti, in data 23 agosto, Consalvi scrive – "*Dalle stanze del Quirinale*" – una lettera al Genotte, intesa a rassicurare il Principe austriaco su questo punto. E per il resto, Consalvi palesa un'indisponibilità della Santa Sede a qualsiasi intervento contro Napoli. Su questo piano, il Cardinale preferisce insistere sul fatto che proprio la Santa Sede ha il vero merito di aver compreso per prima l'intento sovversivo delle sette e di averlo comunicato all'Europa, con le *Bolle* e gli *Editti* di Clemente XII, di Benedetto XIV, di Pio VI e del regnante Pio VII [qui, *infra*, paragrafo antologico 263].

²⁰⁹¹ *Ibidem*, p. 290.

²⁰⁹² *Mémoire adressé simultanément aux Cours de Turin, de Rome, de Florence, de Modène, de Parme, de Lucques*, in : APDS, IV, pp. 330-334.

²⁰⁹³ METTERNICH, [*Dispaccio a Esterhazy*] *Vienne, le 22 août 1820*, in: APDS, V, 2, p. 112.

260. “Se sin dall’antica **Romana Legislazione** emanarono rigorosi divieti penali sulle segrete ed occulte **Coadunazioni di Persone** [...], a molto maggior diritto i **Sommi Pontefici** hanno dovuto concepire e ritenere costantemente gli stessi sentimenti su quelle **Aggregazioni**, che sono conosciute sotto la denominazione di così detti **Liberi Muratori**, o Illuminati, o Egiziani, o simili, comeché accompagnano le loro tenebrose operazioni con forme, cerimoniali, riti, giuramenti di Segreto sospetto, almeno, e specialmente con l’aggregazione indistinta di Persone di ogni Classe e Nazione e di qualunque moralità, o culto, e che perciò non possono non ingerire il più fondato sospetto di attentare non ai Troni soltanto, ma ancor più alla Religione, e specialmente all’*unica vera* di Gesù Cristo, della quale il Romano Pontefice fu dall’istesso Suo Divino Fondatore, e Legislatore costituito Capo, Maestro e Custode. [...] Benché non avesser per anche veduto, come pur troppo si è veduto da tutti ai nostri tempi, tutto lo sviluppo devastatore degli arcani disegni di queste infernali Conventicole, i Pontefici Clemente XIII [ma: XII] e Benedetto XIV, di glosiosa memoria, si opposero al già inondante disordine con tutto il vigore dell’Apostolico lor Ministero.

Il primo con la Sua Costituzione, che incomincia – **In eminenti Apostolatus Specula** – pubblicata il 27 aprile 1738, non solo proibì e condannò in tutta l’estensione le Coadunazioni ed Aggregazioni delli suddetti Liberi Muratori, o altre simili, [...] ma impose eziandio agli Individui ascritti, ed iniziati [...], ovvero Consulenti e Fautori, la **Scomunica da incorrersi ipso facto** [...]. L’immediato successore, Benedetto XIV [...] con altra Costituzione che comincia – **Providas Romanorum Pontificum** – promulgata nel dì 18 maggio 1751, non solo confermò pienamente quella del suo Predecessore, [...] ma [...] espone anche in dettaglio (paragrafo 7) le ragioni gravissime che dovean muovere qualunque Potestà della Terra alla proibizione medesima [...].

Nello sconvolgimento però di ogni ordine di cose avvenuto nel corso delle passate vicende, sì nello Stato che nella Chiesa [...] sollecita la Santità di Nostro Signore **Pio Papa Settimo** di accorrere presto ai rimedj efficaci [...]. Mosso quindi [...] dai più vivi sentimenti [...] del suo cuore Paterno [...] raccomanda caldamente [...] a tutti e singoli i Fedeli, che si trovassero avvolti in sì deplorabile traviamiento, che pensino e riflettano [...]. Tornino dunque solleciti per mezzo di una penitenza sincera fra le braccia della Chiesa loro pietosa Madre, che l’invita, ed è per accoglierli amorosamente e riconciliarli al Gran Padre delle Misericordie [...].

Resta proibito in **primo luogo** a chiunque sì in Roma che in tutto il Dominio Pontificio di continuare, riassumere, ripristinare, o istituire Adunanze di così detti **Liberi Muratori**, o altre consimili [...] sotto il nome dei così detti **Carbonari**, li quali hanno sparso un preteso Breve Pontificio di approvazione, che porta seco i caratteri evidentissimi di falsità [...]. Dato dalla Segreteria di Stato questo dì 15 agosto 1814. **B. Card. Pacca**. Camarlengo di Santa Chiesa. Pro-Segretario di Stato” ([Ercole CONSALVI]-Bartolomeo

PACCA, [Editto] Ercole di S. Agata alla Suburra, Diacono della S. R. C., Cardinal Consalvi della santità di Nostro Signore Pio Papa VII, Segretario di Stato. 15 agosto 1814)²⁰⁹⁴.

261. “B.mo Padre [...]. Un sentimento sì degno di Cittadini Professori della cattolica Apostolica Religione di N. S. G. C. è quello che anima la società de’ Carbonari a ricorrere con quell’umile rispetto che al Vicario dell’Uomo-Dio è dovuto cioè alla S.tà V.ra affin di disporla e a riceverne le suppliche, e a conoscerne l’indole, che ove trovi, e per religione e per morale irreprensibile, ed alle Leggi Evangeliche uniforme, possa derogare alla opinione che un tempo sen [sic] formò; e quindi ai decreti che colla sua Bolla dell’anno 1815 contro la medesima stimò proferire. [...] Le nazioni colte fin dalla più remota antichità ebbero delle società segrete filosofiche o sacerdotali. La filosofia conoscendo il volgo incapace di alcune teoriche verità le quali rese pubbliche, anziché istruire, avrebbero involti gli uomini nello scetticismo, cercò tirare sopra certe verità, sì fisiche, che morali un velo attraverso al quale ai soli dotti fosse dato il vedere.

Il ceto dei sacerdoti segregò le sue tavole onde il volgo arrestandosi alle tavole e all’esteriore apparato della mitologia, presso delle società sacerdotali si conservasse la scienza teologica, cui il volgo era, e fu sempre mai disadatto. [...] La stessa Chiesa di G. C. dal suo nascere sino all’epoca della vittoria di Costantino [...] non fu essa una società segreta, non ebbe la disciplina dell’arcano? [...]

La società de’ Carbonari non dubita dunque che subito la disciplina arcana ch’Ella serba [–] e che non dee dare di sé sospetto perché arcana, ma sol perché esser possa contraria alla Professione della Cattolica Religione [–] sia manifestata, conoscendone la illibatezza e l’attaccamento al Vangelo e alle sacrosante leggi della Chiesa, voglia sottrarl[a] ai pregiudizi che contro la medesima dal volgo si nutrono non che da qualche minaccia che colla sua ultima Bolla credè intimare [...].

La condotta che forma la educazione de’ Carbonari è appunto la pratica della morale evangelica. I precetti di questa divina morale [...] non solo gli lega tra loro, ma gli obbliga a praticarla con chiunque ancorché alla Società non appartenga. Egli è vero che una tal Società ha un oggetto politico, ma non è questo, né per ombra pare di opposizione con le massime della religione. Essa mantiene alla Sovranità quel rispetto che dai Cristiani esige l’Apostolo; essa l’ama, essa ne conosce lo stato, e sia le successioni di famiglia; ma sostiene una Democrazia, che, anziché offendere la sovranità, ne forma quel

²⁰⁹⁴ Ora in: *Memorie delle Società segrete dell’Italia meridionale, e specialmente sui Carbonari*, cit., [Appendice IV], pp. 194-200).

felice innesto che la rende più amabile alla nazione, e che è il solo che può rendere più fluttuante i diritti dell'Impero e quelli del Cittadino: e che perciò per mezzo della Costituzione previene i disordini politici; e stabili rende e ferme le vere basi della felicità nazionale; felicità alla quale la Religione direttamente mena e conduce le nazioni che hanno la gloria di professarla.

Ecco, Beatissimo Padre lo stato, l'indole, l'arcano della Società de' Carbonari. [...] Le verità vestite dai riti che le simboleggia, si insinuano più stabilmente nella mente, e di una liturgia che ispira un sacro orrore all'Iniziando, è garantita anche da quella un di' co' Catecumeni praticata nella Chiesa. [...] Ma le cerimonie che accompagnano il rito della società de' Carbonari per niun modo si oppongono alla Professione della Cattolica Apostolica Religione che essi giornalmente professano. [...]

Questa società serbando e co' detti e co' fatti un profondo rispetto alla Religione, e facendo senza eccezione la più luminosa pompa di una morale degna de' primi secoli della Chiesa, ha condotto a suo fine la più grande ed augusta tra le civili e politiche operazioni [la Rivoluzione costituzionale del luglio 1820] con tal ordine, con tanta tranquillità, con felicità tale, di cui non v'ha esempio nella storia de' secoli tramandati [...].

La S.tà V.ra non ha, né aver può, ragione di sospettare di questa società in linea sì di religione che di morale: per le quali cose è ormai tempo di rischiarare la sua mente, e sgombra da quei sospetti, che contro la medesima i fulmini provocarono del Vaticano: non più tra le equivoche società segrete noveri quella de' Carbonari resa oggi pubblica, e quale in questo regno sorse sotto gli auspicii del nostro religiosissimo Sovrano, e del piússimo suo vicario generale Principe Francesco; e conseguentemente la dichiari a ragion veduta immune dalle pene spirituali, che contro la medesima fulminò con la sua Bolla dell'anno 1818, tempo in cui né l'indole né la professione, né l'oggetto ne conosceva [...].

Una tale dichiarazione [...] farà maggiormente risplendere lo spirito di docilità evangelica di codesta Santa Sede, [...] al medesimo tempo produrrà la tranquillità delle coscienze; che da diversi principii combattuta ritarda la frequenza degli atti di Religione cui sono attaccati: [...] onde alle invidiose Cabale dei malintenzionati, e dei nemici perfidi della felicità nazionale ogni adito venga precluso; ed in questa società la Santa Sede ritrovi in ogni tempo rispetto, obbedienza e docilità e la più costante ossequiosa riconoscenza. Napoli, 20 settembre 1820. Per mandato G. A."(Rimostranza della Società dei Carbonari al Sommo Pontefice Pio VII, in: Memorie delle Società segrete dell'Italia meridionale, e specialmente sui Carbonari)²⁰⁹⁵.

²⁰⁹⁵ Ora in: *Ib.*, [Appendice V], pp. 201-207.

262. “[...] Il va y arriver ce que nous avons prévu : il ne serait pas dans la nature des choses, que, ce, que les factieux et les foux caractérisent de ré-génération, ne tourne pas dans un pays, tel que Naples, en confusion et en horreur. La société va s’y dissoudre, où qu’elle ne peut y être maintenue que par un pouvoir fort et concentré. De vaines théories ne sont point faites pour arrêter les brigands, et des sophismes n’ont jamais empêchés les éruptions du Vésuve. Il arrive ainsi à Naples non seulement ce qui devait y arriver, mais ce que nous avons fait entrer dans nos calculs les plus réfléchis. Il s’y produira des scènes, qui briseront en partie les armes des hommes égarés, qui croient le monde assez mûr pour réduire les bouleversemens des Empires à des simples changemens de décoration sur une scène bien organisée et riche en machines [...]” (METTERNICH, [Dispaccio a Esterhazy] Vienne, le 22 août 1820, in: APDS, V. 2, pp. 111-112).

263. “[...] Il Santo Padre si è mostrato innanzi tutto sommamente grato e sensibile alla confidenziale e riservata apertura, che per di lei mezzo S. M. I. e R. A. gli ha fatto ad oggetto di manifestargli i suoi pensamenti, e quelli del suo illuminato Gabinetto, sugli avvenimenti di Napoli dal primo luglio in poi, sopra i pericoli che possono temersene, e sulli mezzi di prevenirli. Dopo questo primo sentimento di riconoscenza non ha potuto il Santo Padre non provare ancora quella dell’ammirazione, che meritano la profonda saviezza dei principî sviluppati nella Memoria [si tratta del sopra ricordato Mémoire adressé simultanément aux Cours de Turin, de Rome, de Florence, de Modène, de Parme, de Lucques], sul proposito delle società segrete, egualmente nemiche della religione e del trono, non che la magnanimità e generosità delle disposizioni dell’animo della M[ae]stà S[ua], dirette a salvare l’Italia dalle inique manovre dei settari, i quali minano per vie occulte ogni legittima autorità ed insidiano sordamente la esistenza dei governi i più solidi. [...]”

La Santa Sede si dà la gloria di essere stata la prima a conoscere lo scopo malvagio delle società segrete e ad annunziarlo a tutta l’Europa. Le bolle e li editti de’ sommi pontefici Clemente XII, Benedetto XIV, Pio VI e del regnante Pio VII ne fanno luminosa fede all’universo. A traverso ancora alle censure le più acerbe ed ingiuste, e allo scherno istesso, che i tenebrosi machinatori, appunto perché colti nel vivo e smascherati nei loro infami disegni, vomitarono contro il giudizio portatone dalla Santa Sede e contro la denuncia da lei fattane a tutti i troni, essa si è sempre mantenuta salda nella idea concepita del vero scopo delle società occulte, e non ha mai cessato di richiamare sopra di esse l’attenzione di tutti i Governi. [...]

I recenti avvenimenti di Napoli non hanno richiamato meno l’attenzione di Sua Santità che quella della Maestà Sua. Essi presentano una rivoluzione ideata, disposta ed eseguita da una setta. Ancorché il governo napolitano nel partecipare ai suoi Ministeri presso l’estero il cambiamento accaduto non

avesse confessato egli stesso, come si osserva nella Memoria, che era l'opera della setta carbonica, questa verità si è manifestata in mille modi, essendosene gli stessi settari con un nuovo esempio dato pubblicamente il vanto e formato un trionfo. [...]

La M. S. riflettendo alla natura e all'indole tutta propria del Governo Pontificio, si convincerà facilmente che niun altro Governo può esser più di lui impegnato a reprimere le sette e a non ammettere nemmeno cambiamenti incompatibili con le forme caratteristiche del suo regime. [...] Il Santo Padre ne professa a S. M. la più viva gratitudine. Egli vuole sperare che nei suoi domini non sarà alterata la pubblica quiete, e che disgraziate circostanze non lo metteranno nel caso di essere di carico a S. M.; ma se ciò fatalmente avvenisse, farà capitale delle graziose sue esibizioni con maggior riconoscenza. [...]”(Ercole [Cardinale] CONSALVI, [Lettera a De Gennotte] “Dalle stanze del Quirinale, li 23 d'agosto 1820”, in: *Ibidem*, pp. 113-114).

V. I rapporti di A'Court e l'ambiguità di Castlereagh (24-26 agosto)

Del tutto diversa da questa di Consalvi (in chiave anti-settaria) e da quella di Metternich (in chiave puramente repressiva) invece risulta l'interpretazione degli eventi napoletani contenuta nei due dispacci inviati da Napoli il 24-25 agosto da A'Court a Castlereagh. Il loro contenuto chiarisce il primo dei due versanti ideologici da cui è possibile esaminare l'atteggiamento della Gran Bretagna relativamente alla politica di coinvolgimento dispiegata da Metternich. Infatti, proprio sul versante del referente costituzionale, la politica di Castlereagh (che parrebbe improntata prevalentemente ad un realismo conservatore ed agli immediati interessi materiali inglesi sul piano degli accordi internazionali), incontra forti resistenze interne, da parte dell'opposizione liberale. È quanto si è parzialmente visto – qui, *supra* – nell'orientamento della pubblica opinione attraverso le pagine di *The Times*.

Del tutto opportuno è dunque il palese riferimento di A'Court alla necessità per l'Inghilterra di conciliare questioni di politica interna ed internazionale, specialmente in un momento di così inquietante predominio dell'ottica reazionaria-repressiva del Gabinetto austriaco.

Nel dispaccio del 24 agosto 1820, del resto la situazione del regime napoletano è interpretata sotto tre angolazioni che A'Court sottomette alla riflessione di Castlereagh. “[...] I. *Le voeu général de la Nation*. II. *Ses moyen de défense*. III. *Les conséquences probables de la*

marche d'une armée Autrichienne"²⁰⁹⁶. Riguardo alla prima prospettiva, A'Court non esita a dire "*que la grande masse de la Nation est décidément en faveur d'une Constitution*"²⁰⁹⁷. Tuttavia, va anche tenuto conto che negli Abruzzi e nelle Puglie vi sono molti che ancora guardano con rimpianto al passato regime monarchico assoluto²⁰⁹⁸, mentre, fra coloro che sostengono le istanze costituzionali vanno distinti gli atteggiamenti dalle diverse classi della società napoletana. Fra quelle superiori, e negli alti livelli dell'esercito, si vorrebbe "*une Constitution modelée sur celle de la France*"²⁰⁹⁹. Invece a quella spagnola aderiscono le classi medie, "*les Classes citoyennes*", anche se il loro atteggiamento varia nella capitale da quello nelle province. In quest'ultime, le classi medie si dimostrano "*contentes de la constitution actuelle*", invece nella capitale questi stessi ceti sostengono sì la Costituzione, "*mais, à dire le vrai, elle sont pour la plupart républicaines*"²¹⁰⁰.

In coloro che aderiscono al modello spagnolo risulta poi condiviso il criterio dell'unicameralità, del primato dell'assemblea parlamentare. Si tratta delle medesime convinzioni che avevano caratterizzato le iniziali prospettive monarchico-costituzionali della Francia, nel 1791, ma che subito si erano metamorfosate nel radicalismo giacobino. Ora, mentre sia la Francia che l'Inghilterra possono sostenere le posizioni del primo gruppo, delle classi superiori e degli alti gradi dell'esercito, invece non possono che guardare con diffidenza alle posizioni delle classi medie provinciali, e combattere recisamente quelle dei ceti medi urbani che simpatizzano per idee radicali, repubblicane.

Nell'intendimento di A'Court potrebbe dunque ipotizzarsi il suggerimento al suo governo di non accettare la posizione di Metternich, che riducendo il significato e le forze protagoniste della Rivoluzione napoletana solo sul piano del radicalismo settario, vorrebbe ottenere l'appoggio delle altre Potenze senza palesare il proprio piano reazionario di Restaurazione. Una posizione che, se fosse palesata, non troverebbe consenzienti né Londra, né Parigi, né San Pietroburgo.

Approfondendo l'indagine, A'Court descrive poi al suo superiore una situazione in cui la *Carboneria* non solo non risulta l'unica forza attiva nel regime costituzionale napoletano, ma che si caratterizza

²⁰⁹⁶ William [Sir] A'COURT, [Dispaccio a Castlereagh] Naples, le 24 août 1820, in: APDS, V. 1, p. 34.

²⁰⁹⁷ *Ibidem*, l. c.

²⁰⁹⁸ *Ibidem*, p. 35.

²⁰⁹⁹ *Ibidem*, p. 34.

²¹⁰⁰ *Ibidem*, pp. 34-35.

anche per una molteplicità di atteggiamenti, fra i quali si poteva alla fine sperare di lasciar sopravvivere quelli meno incompatibili con un modello costituzionale monarchico-bicamerale.

Ed i Carbonari, non soltanto – osserva A'Court – esagerano nel dire che dispongono di 650.00 iscritti alla setta, ma soprattutto evitano qualsiasi riferimento al fatto di essere divisi fra loro. I primi e più veri Carbonari si accontentano della Costituzione ottenuta. Invece la maggior parte della *Carboneria* attuale, costituita dai ceti meno ricchi, è per la repubblica. E repubblicane sono anche altre sette che si sono alleate ad essa (i *Filadelfi*, i *Decisi*, i *Giove-tonante*). Riguardo poi ai *Calderari*, A'Court li definisce come chiaramente filo-monarchici che aspettano una congiuntura favorevole per prendere il sopravvento in senso reazionario-assolutistico²¹⁰¹.

Sui mezzi di difesa di cui può disporre il regime, A'Court spiega che l'esercito (nominalmente forte di 45.000 uomini) in realtà non arriva ai 35.000. Per giunta, si deve tener conto dei contingenti impegnati a reprimere la Rivoluzione siciliana ed a tenere sotto controllo l'Isola. Perciò Napoli, in caso di attacco, non sarebbe in condizione di inviare alle frontiere altro che circa 15.000 uomini. Le fortezze sono inoltre poco dotate e le riserve di armi insignificanti.

A ciò si aggiunga “*un esprit général d'insubordination*”, fisiologico nello stato di agitazione determinato dall'insurrezione militare. Fragile anche la struttura delle milizie, che dunque non potrebbero fronteggiare l'attacco di truppe regolari²¹⁰². La minacciata “*levée en masse*” potrebbe dar luogo ad “*une espèce de guerre de guerillas*”, che sarebbe pericolosa solo per piccoli contingenti ed il cui fine immediato risulterebbe perciò il saccheggio, piuttosto che il combattimento²¹⁰³.

Quindi sul terzo punto, quello cioè delle conseguenze probabili di un'invasione austriaca del Regno, non c'è da far conto sull'effettiva resistenza napoletana (infatti, “*malgré la violence des discours, qu'on tient de tout côtés, [...] la peur est le sentiment dominante*”), e ci sarebbe invece da temere che alla fine l'Austria approfitti degli accordi internazionali per imporre il suo dominio, che diventerebbe perpetuo a motivo della “*présomption*” e della “*vanité*” del popolo napoletano, sempre instabile ed agitato²¹⁰⁴.

²¹⁰¹ *Ibidem*, p. 35.

²¹⁰² *Ibidem*, l. c.

²¹⁰³ *Ibidem*, p. 36.

²¹⁰⁴ *Ibidem*, pp. 36-37.

L'Inghilterra dunque non si può limitare a lasciar carta bianca all'intervento militare austriaco, limitandosi agli accordi di massima, ma deve entrare nel conflitto per tutelare la propria posizione e le sorti di un paese che in ultima analisi lotta per gli ideali liberal-parlamentari, contro una potenza che è reazionaria e repressiva, ed intenzionata ad imporre il suo primato su tutta l'Europa²¹⁰⁵.

Ci siamo soffermati su questo dispaccio di A'Court perché rappresenta una prospettiva interpretativa molto più vicina alle cause, agli eventi ed agli sviluppi futuri di qualsiasi altra conclusione della diplomazia britannica. Fra l'altro, significativo è che A'Court attribuisca la genesi della rivoluzione agli "*Officiers supérieurs*" (ex-murattiani), che in questi inizi si sono serviti della *Carboneria*, la quale però ha poi preso loro la mano, mostrando di poter sospingere il regime verso soluzioni sempre più radicali.

Importante questo rapporto anche sotto il profilo di indicare una passibile linea di condotta, cui aderiranno solo all'inizio della crisi e solo parzialmente (e con meno consapevolezza di questa del plenipotenziario A'Court) sia la diplomazia francese che quella russa. Ma va anche detto che la visione di A'Court non venne purtroppo adottata né dal Gabinetto inglese, né condivisa dalla Francia e dalla Russia, le cui Corti finirono per lasciare tutto lo spazio alla manovra di Metternich.

Proprio quest'ultimo, probabilmente in possesso di rapporti come questo di A'Court (esemplare evidentemente non inviato direttamente a Castlereagh, non essendo in inglese, e presente nello *Staatsarchiv* di Vienna [segnatura: *Varia*, XVIII, foglio 30])²¹⁰⁶, aveva dunque conferma di non avere nulla da temere sul piano della resistenza militare dei Napoletani. Poteva, in effetti, con tutta tranquillità – su questo lato – dispiegare quella sua strategia il cui successo avrebbe ritardato l'intero processo di attuazione dell'indipendenza nazionale italiana e della stessa costituzionalizzazione del potere sul continente europeo, con la conseguenza di innestarvi più radicali esplosioni rivoluzionarie.

In un secondo dispaccio, del giorno successivo (il 25 agosto), A'Court esprimeva inoltre il convincimento che, a differenza di quella spagnola, la Rivoluzione napoletana si stesse spingendo oltre il recupero di antiche istituzioni di libertà. Per cui a Napoli si rendeva

²¹⁰⁵ "Si l'Angleterre ne prenait point de part à la guerre, les raisons qui la détermineraient à la neutralité n'influeraient en rien sur aucune Puissance continentale"(Ib., p. 36).

²¹⁰⁶ *Ibidem*, p. 34.

necessaria una svolta interna (capace di retrocedere dalle punte più radicali) oppure un'invasione dall'esterno (capace di ridurre a migliori consigli i più esaltati). Ma si è visto – nella prima parte di questo tomo secondo della nostra ricerca – che anche in Spagna le cose stavano andando ben oltre il recupero di antiche tradizioni di libertà e di rappresentanza parlamentare della volontà nazionale.

Una complessiva lettura della posizione di Londra – a fronte della manovra di coinvolgimento delle Potenze dispiegata da Metternich – risulta comunque dalle risposte che Castlereagh aveva dato in quell'intorno di tempo ad Esterhazy, il quale gli aveva sottoposto cinque quesiti cui lo stesso Metternich intendeva avere risposta dal Primo ministro britannico. Secondo questo dettagliato resoconto dei colloqui – inviato il 28 agosto da Esterhazy a Metternich –, in primo luogo risulta che a Londra non si avessero dubbi sul fatto che la rivoluzione napoletana era da considerare il frutto “*des machinations d'une secte et d'une soldatesque révoltée*”²¹⁰⁷. In secondo luogo, sulla richiesta di unità di intenti, appariva evidente che Castlereagh non intendeva fare dichiarazioni preliminari, nel timore che questi impegni potessero condurre l'Inghilterra al di là delle sue intenzioni.

In terzo luogo, alla domanda di cosa accadrebbe se la Sicilia si fosse posta sotto la protezione inglese (oppure francese o spagnola), Castlereagh confermava la sua lealtà agli accordi a suo tempo presi con Ferdinando I delle Due Sicilie, ma precisava anche che questa sua era una posizione personale e non ufficiale.

Riguardo al quarto quesito (cioè sull'appoggio morale dato all'iniziativa di Metternich) Esterhazy riportava testualmente la risposta di Castlereagh, aggiungendo comunque che anche a lui personalmente appariva molto giusta, nel senso che l'Inghilterra sarebbe stata molto più utile all'Austria mantenendosi estranea da un intervento diretto²¹⁰⁸. A proposito del quinto punto, cioè su cosa farebbe l'Inghilterra se le altre quattro Corti insistessero sull'idea di una riunione, la risposta del “*Principal Secrétaire d'Etat*” britannico era stata che preferiva lasciare sussistere qualche dubbio sulla posizione che l'Inghilterra avrebbe poi presa²¹⁰⁹.

Tuttavia, oltre a queste risposte ai cinque quesiti, da parte sua Castlereagh chiese se l'Austria si rendeva conto di cosa sarebbe accaduto dopo che con la forza avesse distrutto il regime costituzionale. Che

²¹⁰⁷ ESTERHAZY, [Dispaccio a Metternich] Londres, le 28 août 1820, in: *Ibidem*, p. 133.

²¹⁰⁸ *Ibidem*, p. 134.

²¹⁰⁹ *Ibidem*, l. c.

cosa avrebbe fatto Ferdinando? Riterrà in piena coscienza di poter agire senza cedimenti nel senso voluto dall'Austria, proprio "*contre la lettre du serment qu'il a prêté?*"²¹¹⁰. Oppure riterrà di aver trovato una soluzione mediana confermando di aver concesso spontaneamente al popolo una Costituzione?

Certo, in tal caso le basi fondamentali avrebbero dovuto essere definite sotto il protettorato delle Potenze. D'altro canto, un intervento diretto avrebbe comportato per l'Austria stessa un grave onere per garantire questi principi unitari sostenuti dalle Potenze, sia in termini finanziari, sia in termini militari, assorbendo risorse e forze che potrebbero invece esserle necessarie altrove²¹¹¹. Inoltre, non potrebbe darsi che, prefigurandosi come permanente un simile assetto politico, Vienna finisca per attirare l'invidia e l'ostilità di altre Potenze, non disponibili a concedere una simile preminenza assoluta dell'Austria in Italia?²¹¹²

Dunque, Castlereagh insisteva sul fatto che le proposte di Metternich trovano poca uniformità di valutazioni nel contesto europeo. Se in alcuni ambienti si plaudeva ad un tale primato, in altri ci si stupiva che l'Austria si ergesse a guardiana di Napoli, quasi che il Regno delle Due Sicilie fosse diventato un suo protettorato. Se non pochi desideravano che fosse fatta giustizia di una rivolta militare e delle macchinazioni di una setta, non tutti intendevano vedere un paese privato dei benefici di una costituzione, che comunque era stata stabilita "*par le libre concours du Roi et sur des bases raisonnables*", quali quelle adottate in Spagna²¹¹³. E comunque, concludeva Castlereagh, né la Francia, né la Russia, che pure avevano subito condannato la rivolta militare, poi non avevano sinora manifestata alcuna intenzione "*de se déclarer en général contre tout système constitutionnel*"²¹¹⁴. D'altro canto, Esterhazy osservava a Metternich che la stessa Francia era piuttosto orientata contro "*l'esprit de révolte, que contre l'esprit de réforme*"²¹¹⁵. Atteggiamento quindi analogo a quello della stessa Inghilterra che interpretava la sollevazione militare spagnola e napoletana come un mezzo, piuttosto che come un fine²¹¹⁶.

²¹¹⁰ *Ibidem*, l. c.

²¹¹¹ *Ibidem*, pp. 134-135.

²¹¹² *Ibidem*, p. 135.

²¹¹³ *Ibidem*, l. c.

²¹¹⁴ *Ibidem*, l. c.

²¹¹⁵ *Ibidem*, l. c.

²¹¹⁶ *Ibidem*, l. c.

In conclusione, riguardo alla posizione del Gabinetto britannico Esterhazy sottolineava che l'eventuale repressione del moto insurrezionale di Napoli non si sarebbe configurata per Londra come un motivo sufficiente per ignorare o far sottovalutare le esigenze di ampie riforme nel Regno delle Due Sicilie. La questione napoletana era un sintomo del pericolo per le altre Potenze di sollevazioni costituzionali appoggiate dall'esercito. Si trattava del resto – come si è visto – di un'evenienza tutt'altro che remota nella stessa Russia e persino in Prussia. Non va sottovalutato che il rappresentante dell'Austria presso la Corte prussiana, il conte Zichy, scriveva in quello stesso 28 agosto per informare Metternich dei tentativi di sollevazione fatti dalle truppe a Berlino, e confermandogli la fondatezza della sua intuizione che il pericolo di una proliferazione in altri Stati degli esempi spagnolo e napoletano era tutt'altro che remoto²¹¹⁷.

264. “[Sir William A’Court a Lord Castlereagh]. *Naples, le 24 août 1820. Milord [...] quant au premier point, je n’hésite pas à dire que la grande masse de la nation est décidément en faveur d’une Constitution. Les classes les plus élevées préféreraient cependant une Constitution modelée sur celle de la France [bicamerale e con la Parìa], et à peu d’exceptions près le même sentiment subsiste parmi les officiers supérieurs de l’armée. [...] Les classes citoyennes dans la Capitale soutiennent la Constitution, mais, à dire le vrai, elles sont pour la plus part républicaines. Les classes basses, surtout les Lazaronis et les Marins, sont décidément contraires à tout ce qui à été fait. Les simples paysans sont indifférens à l’un et à l’autre parti, et se joindraient probablement au parti le plus fort [...].*

Il ne faut pourtant point perdre de vue que, bien que les Constitutionnels forment le corps le plus nombreux, il y a cependant beaucoup de personnes tant dans la Capitale que dans les Provinces, qui tiennent encore au dernier système et y pensent avec regret. Les Abruzzes et la Province de la Pouille contiennent le plus grand nombre de Royalistes [...].

Les officiers supérieurs, qui ont si puissamment contribué à opérer la révolution, sont particulièrement dégoûtés, en se voyant si entièrement mis de côté par leurs auxiliaires, les Carbonaris.

Pour ce qui régarde les sectes, les Carbonaris se vantent d’avoir 650.000 noms sur leurs listes. On peut supposer de grandes exagérations dans cette évaluation. Ils sont de plus divisés entre eux. Les anciens, ou véritables Carbonaris, sont contens de la Constitution, qui à été adoptée. Les classes plus

²¹¹⁷ *Ibidem*, p. 138.

nombreuses et moins riches parmi eux sont toutes républicaines. Les autres sectes, qui sont réunies aux Carbonaris, nommément les Philadelphes, les Déciti [i Decisi], les Giove-tonante etc., sont également républicains. Les Calderaris, de l'autre côté, sont purement Royalistes, et se montreroient probablement en forces dans une conjoncture favorable.

Quant au second point, savoir aux moyens de défense, que possède la Nation, ils sont les suivans. L'armée avant la révolution, quoique forte sur le papier au delà de 45.000 hommes, n'a jamais eu au complet plus de 35.000 hommes. En déduisant les troupes en Sicile, tant prisonnier qu'en service, et en calculant l'immense désertion, qui a eu lieu, ainsi que les garnisons [...], je crois qu'on ne pourrait guères envoyer 15.000 de troupes réglées sur les frontières. Les forteresses sont mal dotées [...], et les dépôts d'armes insignifiants. Un esprit général d'insubordination, l'effet naturels des événemens des deux derniers mois, règne dans toute l'armée [...].

Ils se vantent d'avoir 60.000 hommes de milices. La moitié de ce nombre est plutôt la risée de ceux qui sont habillés et équipés. Les dernier sont généralement mal armés de fusils de chasse [...], et comme ils sont pour la plupart de petits propriétaires, ils ne sauraient rester longtems absens de leur terres, qui cultivent eux mêmes [...].

On à parlé d'une levée en masse; mais il ne faut pas oublier que les meilleurs et les plus actifs parmi les Carbonaris sont déjà enrôlés dans cette milice [...]. Une levée en masse ne serait d'ailleur propre qu'à une espèce de guerre de guerillas, dangereuse seulement pour de petits détâchemens. Le pillage serait toujours son premiers objet, mais non le combat [...].

Les forces maritimes du Royaume consistent en un vaisseau de ligne, prêt à mettre la voile, et un autre désarmé, deux fregates et quelques navire de moindre grandeur. Ces forces ne sont pas formidables, et le marins ne sont pas, à ce qu'on suppose, fort attachés à la Constitution.[...] Si la lutte est uniquement avec l'Autriche, elle sera infiniment plus sérieuse que si, par un arrangement quelconque, il était possible de donner à l'armée d'invasion l'apparence d'une force européenne"(William [Sir] A'COURT, [Dispaccio a Castlereagh] Naples, le 24 août 1820, in: APDS, V. 1, pp. 34-36).

265. "[Sir William A'Court a Lord Castlereagh]. Naples, le 25 août 1820. [...] Je crains que la Constitution ne puisse s'établir sous une forme régulière et stable sans quelque réaction violente dans le pays même, ou sans l'entrée d'une armée étrangère. [...] Ici n'est point le retour à un autre ordre de choseses [...]. Ici, au contraire, la révolution à commencée sans un plan, ni but, si l'on excepte un désir vague d'un bien inconnu, appelé Constitution; et maintenant que ce bienfait (si bienfait il y a) est obtenu, nous sommes encore aussi loin de nous sentir au but de la révolution [...].

L'armée, qui à consommée cette oeuvre, n'a maintenant aucune communauté d'intérêts avec les Carbonari, qui dès le premier moment sembloient

agir de concert avec elle, et même d'une manière subordonnée. Mais à mesure que le bésogne avançoit, les Carbonari, d'auxiliaires qu'ils étoient, devinrent partie principale, et de partie principale il sont devenus les maîtres [...] du Pays et du Gouvernement, et sous peu il seront probablement maîtres de l'armée elle-même.

L'existence de ces sectes formidables rend la bésogne bien plus compliquée qu'en Espagne [...]. Comment un Gouvernement quelconque [...] peut-il marcher, s'il existe un pouvoir occulte, infiniment plus puissant que le pouvoir executif, et dont les vues et les intérêts sont sans liaison aucune avec ceux de la Nation? Telle est cependant ici notre situation. Les sectes forment exactement un *imperium in imperiis* [...]"(William [Sir] A'COURT, [Dispaccio a Castlereagh] Naples, le 25 août 1820, in: APDS, V. 1, p. 37).

266. "Le Principal Secrétaire d'État [Castlereagh] me fit une observation, dont la justesse me frappa, savoir : 'Nous mettand d'accord avec vous sur le **principe**, il me paroît que nous pouvons vous être infiniment plus utiles par ce même appui moral, si nous restons dans une position plus réservée, et n'ayant point l'air d'être liés par des engagements positifs [...]. Votre principe d'action – me dit-il [Castlereagh a Esterhazy] – est clair. Vous voulez détruire un mal reconnu, inexcusable, dépouillé de tout prestige, qui vous menace directement, et vous êtes décidé, en cas de besoin, de détruire par la force ce qui a été **établi par la force**. Ce n'est pas l'atteinte matérielle de ce but que vous présentera de la difficulté; mais, ce premier but atteint, quel sera celui vers lequel vous tendrez dans la suite?

Après avoir abattu un édifice monstrueux, sans proportion comme sans équilibre, quel sera celui que vous comptez reconstruire sur un terrain remué et agité, et qui n'est peut-être plus le même qu'il avoit été avant cette violente secousse?

Peut-on calculer quelle sera la disposition d'esprit du Roi Ferdinand IV? Croira-t-il, dans sa conscience, pouvoir agir entièrement et sans modification contre la lettre du serment, qu'il a prêté ? Ou bien croira-t-il trouver un moyen terme, en donnant à ses peuples, de son propre gré, une Constitution, dont les bases seroient formées sous la protection d'une force étrangère? Quel sera le système à établir pour s'affermir contre les dangers d'une rechûte et pour assurer les nouvelles institutions? Dans la supposition que ce système seroit calculé uniquement sur les moyens de l'Autriche, cette charge ne sera-t-elle pas onéreuse à votre état financier? [...]

Je me crois d'autant plus dans le cas de vous faire cette dernière observation [...] que la circulaire autrichienne sur les événemens de Naple fait un effet différent d'après les différens point de vue [...]. Les uns y trouvent une nouvelle epreuve des sentimens commun [...] et y applaudissent; d'autres n'ont pu voir qu'avec étonnement que l'Autriche s'y constitue comme la gardienne de Naples, et que, d'après cela, il falloit s'attendre dorénavant à ne

voir plus dans le Royaume de Naples qu'une province autrichienne; d'autres désirent voir faire justice d'une révolte militaire et des machinations d'une secte, mais ne désirent point voir priver le pays des avantages d'une Constitution, établie, toutefois, par le libre concours du Roi et sur des bases raisonnables que celle du Gouvernement de l'Espagne' [...]" (CASTLEREAGH, Risposta data ad Esterhazy a cinque quesiti sottopostigli da Metternich, riportata da : ESTERHAZY [*Dispaccio a Metternich*] Londres, le 28 août 1820, in: APDS, V. 2, pp. 134-135).

VI. *Sfruttando i timori di Berlino e di San Pietroburgo per il potenziale contagio settario fra i militari, la diplomazia austriaca rafforza la sua azione: il messaggio dell'Imperatore austriaco allo Czar e le proposte di Metternich a Francia, Inghilterra, Prussia e Russia (20-28 agosto).*

Se forse ignorava questa interpretazione della Rivoluzione napoletana fornita dai rapporti di A'Court, d'altronde Metternich non poteva avere alcun dubbio sulla riluttanza della Francia riguardo ai disegni austriaci, sia nella Penisola, che nel contesto dell'equilibrio europeo. E, soprattutto, non poteva sfuggire a Metternich che il *Memorandum* del 10 agosto mirava, fra l'altro, a convincere la stessa Russia ad assumere una posizione più cauta nei confronti dell'Austria. In realtà, il Gabinetto francese in quel momento non trascurò niente per ottenere l'appoggio russo, come si vede da un fitto scambio di dispacci orientati in tal senso: sia di Pasquier a La Ferronnays, sia di Pozzo di Borgo a Nesselrode, sia dello stesso Richelieu a Capo d'Istria²¹¹⁸.

Ma anche lo scambio di dispacci fra Metternich ed i suoi inviati (Esterhazy, Vincent, Zichy) è allora molto intenso. L'11 agosto Esterhazy lo informa dei colloqui diretti avuti con Castlereagh (il dispaccio è datato dal *Cottage de Windsor*)²¹¹⁹. Il 12, a sua volta Metternich gli invia un dispaccio in cui commenta sia i prevedibili effetti dell'intervento austriaco sulle Corti italiane, sia la situazione del regime costituzionale napoletano, sia infine l'atteggiamento della Russia, che considera ancora del tutto imprevedibile, potenzialmente variabile. Una valutazione, quest'ultima, particolarmente rilevante per con-

²¹¹⁸ BERTIER de SAUVIGNY-M, II, p. 345.

²¹¹⁹ ESTERHAZY, [*Dispaccio a Metternich*] *Au Cottage de Windsor, le 11 août 1820*, in : *Ibidem*, pp. 83-84.

fermare che in questo momento è l'atteggiamento della componente liberale della Corte russa che ancora preoccupa il Principe²¹²⁰.

Il 18 agosto, Zichy avverte Metternich della disponibilità del governo prussiano a sostenere l'Austria²¹²¹. Nello stesso giorno, Esterhazy comunica al Principe l'ammissione dello stesso Castlereagh sul fatto che il governo britannico non avrebbe avallato fino alle estreme conseguenze le pretese siciliane di autonomia, quantunque riferite alla Costituzione 'anglo-sicula' del 1812²¹²². E, ancora – a conferma che anche la Francia rimaneva incerta come la Russia sulla conclusione del regime costituzionale napoletano –, il 21 agosto Vincent riportava quanto gli aveva detto Pasquier sull'orientamento francese a lasciare aperta una possibilità di costituzione ai Napoletani, pur dopo l'intervento militare, vista la "*disposition générale des esprits*"²¹²³.

Tuttavia, il 26 agosto, Metternich può scrivere ad Esterhazy che l'appoggio della Russia alle posizioni austriache sembra definitivamente assicurato. Lo Czar sembra del tutto guarito dalle sue inclinazioni liberali²¹²⁴. Ora pertanto Metternich si preoccupa soprattutto degli effetti del *Memorandum* francese del 10 agosto. Si deve trarre da ogni residua indecisione lo Czar. Da qui, di riflesso ad un simile convincimento, la nota ufficiale che venne inviata dall'Imperatore Francesco I d'Austria (da Schönbrunn, il 28 agosto) ad Alessandro I di Russia.

In vista di un progettato incontro a Vienna, l'Imperatore austriaco esprimeva compiacimento e speranze dall'opportunità di ritrovarsi tutti e due in presenza del Re di Prussia, Federico Guglielmo III. Forte del convincimento dell'immancabile sostegno prussiano alla sua politica (sia nelle relazioni con l'Inghilterra, sia contro le manovre della diplomazia francese per stabilire l'accordo con la Russia), ora per Metternich si trattava di pervenire finalmente, con un incontro diretto, alla tanto decisiva intesa con lo czar Alessandro I.

²¹²⁰ "Quant à la Cour de Russie, on en sait assez pour qu'il soit permis [sic] d'avouer que le langage de son Cabinet ne peut-être ni préjugé, ni calculé. Les règles ordinaires ne vont pas à l'esprit de Monsieur de Capo d'Istria; il reste à attendre avec résignation ce que l'on ne peut ni prévoir, ni pressentir avec un fond de certitude, et telle est l'attitude morale à laquelle depuis longtemps je me suis restreint dans tous mes calculs sur la politique de ce Ministre [...]" (METTERNICH, [Dispaccio a Esterhazy] Vienne, le 12 août, 1820, in: *Ibidem*, pp. 85-86).

²¹²¹ ZICHY, [Dispaccio a Metternich] Teplitz, le 18 août 1820, in: *Ibidem*, pp. 95-96.

²¹²² ESTERHAZY, [Dispaccio a Metternich] Londres, le 18 août 1820, in: *Ibidem*, pp. 99-100.

²¹²³ VINCENT, [Dispaccio a Metternich] Paris, le 21 août 1820, in: *Ibidem*, p. 106.

²¹²⁴ METTERNICH, [Dispaccio a Esterhazy] Vienne, le 26 août 1820, in: *Ibidem*, p. 123.

Da qui la necessità evocata da Francesco I allo Czar – parlandogli “*de notre union*” e della “*solidarietè de notre marche*” – di adottare in comune gli unici “*remèdes à opposer à un mal aussi imminent*”, ossia ad un pericolo tale da richiedere anzitutto un chiaro sostegno all’atteggiamento che appunto l’Austria riteneva del tutto giusto di assumere²¹²⁵. Quel che Metternich voleva dalla Russia era dunque di predisporre a quell’unione di intenti delle Potenze che in realtà serviva soprattutto all’Austria, per giustificare l’intervento repressivo a Napoli, e che l’Imperatore Francesco I definiva addirittura una “*question morale*”²¹²⁶.

D’altro canto, i dispacci di Lebzelttern a Metternich, da San Pietroburgo, l’11 agosto, attestano una qualche innegabile incertezza e precarietà dell’appoggio russo ai progetti austriaci. In effetti, Lebzelttern avvertiva delle perplessità nello stesso Nesselrode, il quale richiedeva, prima di qualsiasi decisione, di concertare un incontro di tutte le Potenze, affinché l’Austria e la Russia potessero davvero agire in nome dell’intera alleanza²¹²⁷. E qui Lebzelttern negava di aver mai dato adito al quesito postogli alcuni giorni prima da Nesselrode, se cioè la dichiarazione delle Potenze sarebbe stata orientata dall’Austria nel senso di giustificare l’intervento a Napoli con l’argomento dell’urgenza di ristabilire il legittimo potere di Ferdinando I. “*Avant hier Monsieur de Nesselrode revint lui-même sur un discours que j’avois oublié, et me dit: ‘Ainsi, d’après votre avis, vous disiez dans votre déclaration que vous alliez rétablir le Roi sur son Trône, pour qu’il put de plein gré donner une Constitution à ses peuples’ [...]*”²¹²⁸. Al che Lebzelttern aveva precisato a Nesselrode di non aver mai detto alcunché di simile. “*Jamais cette idée absurde n’à été la mienne, lui répondis-je; ses peuples n’en désiderent pas [...]*”²¹²⁹.

Una costituzione – aveva poi aggiunto Lebzelttern – potrebbe darsi, forse fra cent’anni, ma ad un popolo che fosse giunto ad un livello di educazione adatto ad un simile regime, o nelle particolari circostanze in cui una costituzione sarebbe il male minore in un paese in cui tutte le classi “*auoient été déplacées ou bouleversées*”²¹³⁰. Ma pro-

²¹²⁵ FRANCESCO I d’ASBURGO LORENA (*Imperatore d’Austria*), [Lettera ad Alessandro I Romanov, imperatore di Tutte le Russie] Schönbrunn, 28 août 1820, in: APDS, V, 2, p. 130.

²¹²⁶ *Ibidem*, l. c.

²¹²⁷ LEBZELTERN, [Dispaccio a Metternich] Pétersbourg, le 23/11 août 1820, in: *Ibidem*, p. 116.

²¹²⁸ *Ibidem*, p. 117.

²¹²⁹ *Ibidem*, l. c.

²¹³⁰ *Ibidem*, l. c.

prio una tale eventualità – aveva precisato a Nesselrode – “*ce n’est pas le cas de Naples, ni de l’Espagne*”²¹³¹.

Quel che secondo il diplomatico austriaco – esprimendo il convincimento di Metternich – avrebbe potuto fare Ferdinando I, dopo la restaurazione del suo potere a Napoli, era di limitarsi dunque a rinunciare ad eccessive pretese fiscali, a ridurre l’esercito ad un livello “*suffisant pour la police et la sûreté interieure*”, a non permettere ai ministri di “*promulguer les loix injustes, comme celles du Majorats, de la Fundiaria, etc.*”, e più in generale limitarsi a cercar di migliorare le condizioni del popolo²¹³². Del resto, la Rivoluzione costituzionale non era stata voluta dalla totalità della nazione napoletana, ma dalle sette, e resa possibile dall’eccessivo peso fiscale che aveva scontentato la massa²¹³³.

Nell’altro dispaccio dello stesso giorno – precisato a Metternich che il conclusivo assenso dato da Nesselrode alle posizioni austriache non rappresentava altro che l’opinione personale del ministro russo –, Lebzelter aggiungeva che in Russia “*l’esprit de la société est excellent*”, malgrado la “*cangrène*” da cui gli pareva “*entamé une partie des officiers*”²¹³⁴.

Ma quale era realmente l’atteggiamento della diplomazia russa relativamente alla politica di intervento nella Rivoluzione napoletana? Intanto, molto dipendeva dalla visione che lo *Czar* aveva adesso, dimentico dei suoi precedenti atteggiamenti improntati all’esaltazione della libertà dei popoli e delle nazioni. Forse ad avvicinarsi sempre più alle posizioni di Metternich contribuivano ora (oltre all’assassinio di Kotzebue ed ai fermenti studenteschi in Germania ed in Francia) proprio quella *cangrène* che secondo Lebzelter aveva contaminato una parte degli ufficiali, per i quali un successo della Rivoluzione napoletana sarebbe rimasto come un esempio di possibilità dell’instaurazione di un regime militare.

Non del tutto infondatamente pareva dunque a Metternich che in questo momento fosse alquanto inattuale l’immagine di un Alessandro I autocrate ma liberale. Tale immagine era ancora solo un’illusione su cui riposavano molte speranze dei Napoletani. Infatti, ora non più solo il suo ministro, il conte Karl Robert Nesselrode (come appunto avvertiva Lebzelter da San Pietroburgo) – del resto sempre

²¹³¹ *Ibidem*, l. c.

²¹³² *Ibidem*, l. c.

²¹³³ *Ibidem*, l. c.

²¹³⁴ ID., [Dispaccio a Metternich] Pétersbourg, le 23/11 août 1820, in: *Ibidem*, p. 121.

su posizioni conservatrici e tutt'altro che ostile a Vienna – ma anche il suo consigliere negli Affari esteri, il conte Giovanni Antonio di Capodistria (invece, da sempre ostile alla politica reazionaria di Metternich), adesso riteneva di dover apertamente criticare la Costituzione napoletana²¹³⁵. Un simile cambiamento risulterebbe almeno dalle istruzioni proprio da Capodistria al conte Golovkin, a Vienna – di cui parla appunto Metternich ad Esterhazy, nel dispaccio del 26 agosto 1820²¹³⁶.

Sul convincimento che sin lì aveva mosso Capodistria va riconosciuto che indubbiamente le sue istanze liberali e costituzionali vennero sempre più messe a dura prova dal radicalismo politico che scuoteva il meridione dell'Europa (con le rivoluzioni in Spagna, poi a Napoli, a Palermo e in Portogallo). Nel suo pensiero, Capodistria aveva sin lì vagheggiato una Francia di contrappeso alla reazionaria Austria, ma certamente senza scadere nel radicalismo giacobino o condividere le rinascenti ambizioni imperialiste che animavano parte dell'opposizione parlamentare francese²¹³⁷.

Del resto gli sviluppi della Rivoluzione a Napoli non facevano altro che affrettare il processo di riconversione della Corte russa su posizioni assolutiste. Invano perciò Capodistria sollecitò, attraverso La Ferronnays il sostegno della Francia, almeno di Pasquier e di Richelieu, necessario a mantenere una qualche sua influenza nella politica estera russa. Dal canto suo, Nesselrode venne convinto persino dallo stesso ambasciatore inglese, Bagot, e dunque non solo da Lebzeltern, ad allinearsi alle prospettive di intervento austriache. Come si vede, in definitiva Capodistria non era più padrone della situazione. Il suo liberalismo (convinzione residuale, se non velleitaria come vorrebbe l'Alberti) deve ora indietreggiare davanti alla crescente strategia repressiva austriaca ed alle incertezze di una Francia divisa al suo interno²¹³⁸.

Lontani ormai, dunque, quei giorni di maggio dello stesso 1820 in cui lo *Czar*, animato dalla "*manie libérale [...] entretenue par Capo d'Istria*", mostrava di voler intervenire in Spagna, ma non per schiacciare la rivoluzione, bensì per consolidarvi il regime costituzionale²¹³⁹.

²¹³⁵ ALBERTI, p. cxxvii.

²¹³⁶ METTERNICH, [*Dispaccio a Esterhazy*] *Vienne, le 26 août 1820*, in: *APDS*, V. 2, pp. 122 e ss.

²¹³⁷ ALBERTI, p. cxxxi.

²¹³⁸ *Ibidem*, pp. cxxxi-cxxxii.

²¹³⁹ BERTIER de SAUVIGNY-M, II, pp. 309-310.

Allora, il rappresentante dello *Czar* a Parigi, Charles André Pozzo di Borgo, aveva potuto persino suggerire un'azione in tal senso, concertata dalle Potenze ma guidata dalla Russia. Un'idea che allora venne sostenuta addirittura dal cancelliere prussiano, il principe Karl August von Hardenberg, il quale si era pronunciato apertamente sulla necessità di una conferenza internazionale²¹⁴⁰.

In realtà, solo due-tre mesi prima erano preminenti nel dibattito diplomatico simili prospettive di una iniziativa russa in senso garantista, liberl-costituzionale. In seguito, appunto in questa fine agosto, l'iniziativa sarà ormai sempre più di Metternich, il quale in questi giorni è determinato a definire le rispettive posizioni dell'Austria e di ognuna delle altre quattro Potenze. Il 28 agosto con il documento intitolato *Propositions adressées par l'Autriche aux Cours de France, de Grande Bretagne, de Prusse, de Russie*, in sostanza Metternich intende ottenere sui seguenti punti il consenso delle Potenze alleate. Anzitutto, si doveva considerare il Regno di Napoli in uno stato insurrezionale nei confronti del legittimo Sovrano. Inoltre, tutte le Potenze dovevano uniformare il loro atteggiamento verso questo Stato, nel senso di considerare come nulli gli atti sottoscritti dal Re Ferdinando I dopo il 6 luglio. Di conseguenza – come abbiamo visto –, nessuna delle diplomazie delle Potenze doveva stabilire rapporti diplomatici con i rappresentanti di quel nuovo governo napoletano, rifiutandosi perciò di riceverne ambasciatori ed inviati.

Nel contempo, Metternich considerava necessario per fare fronte comune contro Napoli che questa politica di chiusura diplomatica fosse affidata dalle singole Potenze a dei nuovi ambasciatori, cioè non legati da precedenti lealtà, e capaci di collaborare strettamente a contatto con il Gabinetto austriaco, riconoscendovi "*un point central d'information, d'explication et d'entente*"²¹⁴¹. Nell'immediato, Metternich invitava le Potenze ad affidare a un rinnovato corpo diplomatico le loro risposte a quanto egli veniva proponendo²¹⁴².

Tuttavia, non deve sfuggire che il vero significato di tali *Propositions* risulta l'intento di Metternich di porre rapidamente rimedio allo stato di incertezza nell'atteggiamento delle Potenze nei confronti dell'ampio moto rivoluzionario in atto in Europa in quel momento. Un'incertezza che Metternich pensa di risolvere intanto trovando un

²¹⁴⁰ *Ibidem*, pp. 307-309.

²¹⁴¹ [METTERNICH], *Propositions adressées par l'Autriche aux Cours de France, de Grande Bretagne, de Prusse, de Russie*, in: *APDS*, V. 2, p. 141.

²¹⁴² *Ibidem*, p. 142.

punto di minima conciliazione fra gli alleati, anzitutto lasciando alla Russia l'illusione di un'iniziativa morale, ma conservando all'Austria la piena libertà di intervento materiale in Italia²¹⁴³. Effettivamente è questo il motivo conduttore di ogni argomentazione di Metternich, in vista di carpire abilmente consensi e surrettiziamente incanalarli verso lo sbocco che a lui interessa.

In questa strategia, il Principe ricorre a veri e propri paradossi, che all'apparente concordanza estrinseca accompagnano diversità concettuali insuperabili²¹⁴⁴. In questo quadro, da un lato Metternich non vuole, e dichiara irrealizzabile, una conferenza delle Potenze che avesse ad oggetto i contenuti politici ed istituzionali dell'intervento congiunto in Italia. Ed al tempo stesso richiede però una conferenza delle medesime per cercare un'intesa sul significato e valore morale di tale azione concertata²¹⁴⁵. Incerto sulla formula da proporre alle Potenze, gradualmente Metternich non parla nemmeno più di una conferenza (essendosi convinto che questa avrebbe in sé il pericolo di creare dissidi anziché consensi). Ora si limita ad asserire la necessità di creare a Vienna, nel suo Gabinetto, un centro comune di 'informazioni' su quanto realmente avviene in Italia²¹⁴⁶.

E lì, nel suo studio, Metternich gioca ogni carta per intessere la sua trama, per realizzare il suo fine di garantire all'Austria una sopravvivenza su basi di mera conservazione, a fronte di una congiuntura internazionale caratterizzata ormai dalla più grande dinamicità e instabilità. Intanto, comunque, Metternich cerca di far accettare dalle Potenze la sua idea di non aver alcuna transazione con il regime costituzionale di Napoli. Ed i risultati – come si è visto – non si fanno attendere.

Il 30 agosto Vincent comunica da Parigi che sia il duca di Richelieu che Pasquier gli hanno confermato il rifiuto della Corte francese di ricevere gli inviati di Napoli. Il rappresentante napoletano presso la Corte francese, il principe di Castelcicala, ha intanto ricusato di giurare la costituzione sottoscritta dallo stesso Re Ferdinando I²¹⁴⁷. Nonostante, non tutto in Francia si allinea ai desideri di Metternich. Nello stesso dispaccio Vincent lo avverte che Pasquier gli ha espresso il parere che Luigi XVIII, in qualità di capo della casa di Borbone, abbia

²¹⁴³ ALBERTI, p. cxxxiv.

²¹⁴⁴ *Ibidem*, p. cxxxvii.

²¹⁴⁵ *Ibidem*, p. cxxxv.

²¹⁴⁶ *Ibidem*, p. cxxxviii.

²¹⁴⁷ VINCENT, [*Dispaccio a Metternich*] Paris, le 30 août, in: APDS, V. 2, p. 142.

il diritto di “*tenir un langage plus particulier sur les affaires de Naples*”, ciò che conferma – sottolinea Vincent – la tendenza costante della Francia “*à s’ingérer*” con la più disinvolta autonomia nelle questioni che riguardano le grandi Potenze²¹⁴⁸.

In un secondo dispaccio, dello stesso giorno, Vincent aggiunge che l’opinione espressagli da Richelieu, Pasquier e Decazes sul fatto che il Gabinetto britannico non si sarebbe mai pronunciato pubblicamente sulla questione napoletana, è stata confermata degli ultimi interventi parlamentari di Castlereagh²¹⁴⁹.

267. “**Monsieur le Baron** [...]. *Le dernier Mémoire français renferme cependant une nuance qui m’a été confirmé par Mr. le Marquis de Caraman et contre laquelle ne sauroient porter les argumens que l’amour même du bien nous a engagés à faire valoir contre la première idée. [...] S’il devoit s’agir de former un centre d’union entre le 5 Cours [...] afin de prouver à l’Europe [...] l’union morale entre les Cours [...]. Ces mesures, loin de menacer l’indépendance d’un état quelconque, n’ont d’autre but que de garantir l’indépendance et les droits de tous les États et de respect du aux Traités [...]*”(METTERNICH, [Dispaccio a Vincent] Vienne, le 21 août 1820, in: APDS, V. 2, pp. 102-103)²¹⁵⁰.

268 “*Il est hors de doute que l’ère de la libéralité est passé dans l’esprit de l’Empereur Alexandre. [...] L’exemple d’une révolution opérée par la force armée a achevé la conversion de ce Monarque. L’Empereur, en ceci, n’a fait que jeter un regard sur son propre pays. Il a pu pendant longtemps ne pas répugner à un rôle duquel n’avait point calculé les dangers, aussi longtemps que son Empire restait, pour ainsi dire, seul placé hors des atteintes de l’esprit novateur; mais du jour où cet esprit a cherché et trouvé ses moyens d’action dans les rangs d’une armée, cette force qui soutient et menace à un degré égal un Empire fondé sur le seul pouvoir du Monarque, manquant des institutions qui ne sont que le résultat d’une longue et antique tradition, la pensée de l’Empereur a du changer, et elle a changé en effet*”(METTERNICH, [Dispaccio a Esterhazy] Vienne, le 26 août 1820, in: APDS, V. 2, p. 123).

269. “*La révolte de Naples établit et implique avec elle des dangers pour toute forme de Gouvernement, et, par conséquent, pour la civilisation en-*

²¹⁴⁸ *Ibidem*, p. 143.

²¹⁴⁹ *Id.*, [Dispaccio a Metternich] Paris, le 30 août, in: *Ibidem*, p. 144.

²¹⁵⁰ Anche a tal riguardo si veda: ALBERTI, pp. cxvi e ss.

tière. Elle porte un caractère particulier et antisocial, en ce qu'elle est l'oeuvre avouée d'une secte ténébreuse et réprouvée, laquelle a trouvé le moyen de suborner une partie de la force armée pour parvenir à ses fins. [...] Les Cours de France et de Russie ont à la vérité, chacune de leur côté et à d'époques différentes, mis en avant l'idée d'une réunion formelle des Souverains et des Cabinets dans le sens et dans les formes voulues par le Protocole d'Aix-la-Chapelle. [...] Ceci posé, comme point de conviction commune, Sa Majesté Imperiale invite ses Augustes Alliés à se prononcer sur les propositions suivantes.

I. De prendre réciproquement l'engagement de regarder le Royaume du Naples comme placé dans un état de révolte contre son Souverain légitime. II. [...] De ne point regarder les actes du Roi depuis le 6 juillet dernier comme étant émanés de sa libre et pleine volonté; en conséquence, de ne point recevoir de la part du nouveau Gouvernement ni Envoyé, ni Ambassadeur, et de ne point entrer en explications avec lui sans s'en être concerté au préalable et sans s'être à cet égard mis d'accord entre eux. [...]”(Propositions adressées par l'Autriche aux Cours de France, de Grande Bretagne, de Prusse, de Russie, del 28 agosto 1820, in : APDS, V. 2, pp. 139-141)²¹⁵¹.

270. “[...] Je prie V. M. I. de pèsér dans sa haute sagesse l'exposé que j'ai ordonné à mon Cabinet de placer sous ses yeux. Elle se convaincra qu'il n'y a rien de trop dans ma volonté; je ne veux que le bien [...]. Rien n'est préjugé sur le choix des formes pour arriver à une entente générale; mais un grand soin d'écarté ce qui par la discussion d'accessoires, de pures formalités, pourroit faire perdre un tems précieux pour établir un accord sur les objets les plus indispensables et priver peut-être ainsi l'Europe du dernier de ses moyens de salut. [...] C'est notre fermeté, notre union et la solidarité de notre marche qui doivent produire les remèdes à opposer à un mal aussi imminent. [...] Et l'esprit de V. M. I. saura distinguer dans leur choix et dans leur application ceux qui sont indispensablement nécessaires d'avec ceux qui demandent à n'être employés qu'avec certaines nuances[...]"(FRANCESCO I, [Lettera dell'Imperatore d'Austria all'Imperatore di Russia] Schönbrunn, le 28 août 1820, in: APDS, V. 2, pp. 129-130)²¹⁵².

²¹⁵¹ *Ibidem*, p. cxxxiv.

²¹⁵² *Ibidem*, l. c.

VII. *A fine agosto si palesa la svolta della diplomazia russa con la 'Réponse' (da inviarsi alle Corti di Vienna, Parigi, Londra e Berlino) al 'memorandum' francese del 10 agosto ed alle proposte austriache del 28 agosto.*

Frattanto la conferma che il crescendo del radicalismo settario in Spagna ed a Napoli induceva anche gli esponenti liberali della Corte russa (e lo stesso Czar) a cambiare l'iniziale atteggiamento favorevole al regime costituzionale partenopeo, risulta dal dispaccio inviato dallo stesso Capodistria a Metternich, da Varsavia, in cui si percepisce la preoccupazione per il diffondersi del settarismo carbonaro in tutta l'Europa.

A San Pietroburgo si teme che – appunto attraverso “*la contagion de l'exemple*” – si diffonda anche nell'Impero russo un settarismo reso sempre più audace dal successo, quale questo che ora minaccia di conquistare tutta l'Europa, come già al tempo della Rivoluzione. Contro questo pericolo in futuro non sarebbero bastate né “*la force morale des doctrines*”, né la forza fisica delle armi²¹⁵³. Da parte sua, dopo aver riferito che lo Czar era d'accordo ad affidare all'Austria la risoluzione di questa vicenda (attraverso una conferenza dei plenipotenziari autorizzati a prendere immediate risoluzioni), Capodistria palesava comunque qualche dubbio sull'atteggiamento dilatorio dell'Inghilterra²¹⁵⁴.

Del resto, a conferma dell'attuale allineamento della Russia alle posizioni di Vienna c'era pure la risposta ufficiale di San Pietroburgo al *Mémoire-circulaire*, ossia alle poc'anzi ricordate *Propositions communiquées par l'Autriche aux Cours de la Gran Brétagne, de Pusse et de Russie*. Una risposta già eloquente nel titolo: *Réponse aux communications de l'Autriche et de la France, en date du mois d'août 1820, à être adressée circulairement aux Cours de Vienne, de Paris, de Londres et de Berlin*.

Come si vede, con questo documento la Russia del resto si dichiarava d'accordo nell'includere nella decisione anche Parigi, ricordando che la diplomazia francese aveva avanzato se non prima, quanto meno nello stesso momento del Gabinetto austriaco, l'idea di una dichiarazione comune fra le Potenze. Nell'occasione, il governo russo riteneva comunque che sulle direttrici da seguire per arrivare a tale

²¹⁵³ CAPODISTRIA, [Dispaccio a Metternich] Varsovie, 31 août/12 septembre 1820, in: *APDS*, V. 2, p. 170.

²¹⁵⁴ *Ibidem*, p. 171.

comunità di intenti si dovessero avere ancora ulteriori precisazioni, le quali potevano essere date solo da una conferenza internazionale²¹⁵⁵.

D'altra parte, certo non meno che in Russia dominava anche in Francia la più grande incertezza. Parigi era divisa più di San Pietroburgo, dove appunto si stava ampliando nell'animo di Alessandro I e dei suoi collaboratori il contrasto fra gli ideali liberali ed il crescente timore di settarismi ed insurrezioni militari. Ma incerta ed indivisa – quantunque forse meno di San Pietroburgo e di Parigi – la stessa diplomazia britannica, in quanto l'orientamento liberale dell'opinione e del Parlamento veniva abilmente irretito dal realismo politico del conservatore Castlereagh.

Nondimeno, è proprio in Francia che più forte si manifesta una forte tensione fra due opposti estremi. Da un lato, ci sono le tentazioni della restaurata monarchia se non del tutto in senso neo-assolutista, certo contrastanti con l'opposizione parlamentare. Dall'altro lato, anche all'interno di questa opposizione si manifestano contrapposte oscillazioni ideologiche e programmatiche dei diversi partiti che si fronteggiano. In questo senso, prende corpo se non una netta contrapposizione fra integralismo aristocratico e liberalismo borghese, certo l'antinomia fra una visione complessa dell'ordine liberale ed una anche qui inarrestabile deriva di radicalismo schematico, semplicistico, individualista, prima ancora che ideologico-settario.

Il fattore determinante nel complessivo orientamento della diplomazia europea resta comunque – fra l'agosto-settembre 1820 – il cambiamento delle precedenti convinzioni riguardo alle rivoluzioni costituzionali in Spagna ed a Napoli sia nello *Czar* che nei suoi collaboratori, particolarmente in Pozzo di Borgo e Capodistria. In tutti e tre l'iniziale orientamento in favore di Napoli si dissolve passo a passo, appunto per il timore del radicalismo rivoluzionario. Ed in questo mutato atteggiamento verso il Regno delle Due Sicilie e verso la Spagna, non è in discussione l'antica fede dello *Czar* nella missione morale e politica della *Santa Alleanza*, quale era stata da lui intesa come garanzia di un'armonia culturale, di una comunanza di spiriti, incentrata sul reciproco riconoscimento fra diversi popoli, nazioni e sistemi politici.

A lungo lo *Czar* aveva concepita l'idea di una tale armonia spirituale, esperibile fra le rispettive esigenze di ognuna delle Potenze,

²¹⁵⁵ *Réponse aux communications de l'Autriche et de la France, en date du mois d'août 1820, à être adressée circulairement aux Cours de Vienne, de Paris, de Londres et de Berlin*, in : *Ibidem*, p. 174

peraltro nel convincimento di non dover escludere il riconoscimento anche dei diritti delle nazioni minori. E fra queste Spagna ed il Regno delle Due Sicilie. Dal canto suo, nemmeno il capo della diplomazia russa, Nesselrode, pur non condividendo tanti entusiasmi liberali, era mai stato un reazionario convinto. Ed in effetti – non diversamente da Capodistria e Pozzo di Borgo – pur mutando il proprio convincimento sulle possibilità di sviluppo in senso liberale dei regimi costituzionali spagnolo e napoletano, tuttavia non si mostrerà disposto che di fronte al crescente radicalismo spagnolo e napoletano ad accettare la svolta repressiva voluta dall’Austria.

Del resto, fra di loro, i membri della diplomazia russa avevano sempre collaborato di piena intesa nel corso delle guerre contro le armate francesi, sia nella momentanea pacificazione dello *Czar* con Napoleone, sia nella risistemazione della Francia dopo Waterloo. Ed ancora adesso, nel 1820 Nesselrode, Capodistria e Pozzo di Borgo, restano uniti in una comune posizione al centro di tutti i più contraddittori movimenti della diplomazia europea. Ora comunque li unisce il timore per la crescente agitazione delle masse studentesche, per il latente ribellismo dei militari e dei settari. Ecco quanto induce Nesselrode, prima degli altri suoi due colleghi, ad allinearsi alla politica di Metternich.

Nondimeno, fra i tre è Capodistria che persiste ancora nel suo ideale di libertà nazionale. E lo si vedrà di lì a poco, fra l’altro dando un deciso contributo alle istanze di indipendenza nazionale della Grecia. Per questi suoi sentimenti, Metternich gli preferirà Nesselrode, e non lo vorrà a Troppau, a Lubiana, a Verona²¹⁵⁶. Sintomatico è comunque che lo *Czar*, nella sua lettera del 30 agosto 1820 all’Imperatore d’Austria, Francesco I, non rinunci nemmeno ora alla rivendicazione dei valori di libertà e di garanzia dei diritti delle nazioni, ma che proprio nel riferimento a questi acconsenta alla repressione di un radicalismo settario, livellante, formalmente egualitario, dal quale ora anch’egli si è convinto siano inguaribilmente affette le rivoluzioni spagnola e napoletana.

271. *“Monsieur mon Frère [...]. J’ose, en croire mes pressentimens, l’union que Votre Majesté signale, cette union amie du repos des États, garantie de leurs possession et de leur indépendance, protectrice de tous les droits et de tous les intérêts légitimes, détourné de l’Europe les dangers, que lui fait redouter à trop juste titre la criminelle audace de ces hommes éga-*

²¹⁵⁶ NBG, XXXVII, col. 774.

rés, qui par leurs subversives doctrines, attentent aux principes sur lesquels reposent l'ordre sociale et la paisible existence des Nations. [...]"(ALESSANDRO I, L'Empereur Alexandre à l'Empereur d'Autriche, Varsovie, 30 août/11 septembre 1820)²¹⁵⁷.

272. "Mon Prince, Je me suis empressé de mettre sous les yeux de l'Empereur les communications que Votre Altesse m'a fait l'honneur de m'adresser en date du 28 août. [...] Sa Majesté Imperiale doute plus fortement encore que des instructions envoyées à de si grandes distances puissent régler l'action morale et militaire que doit exercer l'union Européenne, si l'Autriche veut, de l'assentiment de ses Alliés, opposer une digue au torrent des révolutions [...]. Mais nous le demandons: Suffit-il, afin d'opérer cette indispensable conviction, que deux Puissances se prononcent seules, tandis que les autres garderaient un silence énigmatique? Ce silence pouvant rendre douteux leur consentement [...]. Une fois arrêté le plan de ces mesures devait nécessairement être exécuté par l'Autriche, et [...] serait sans doute utile pour le maintien inaltérable d'un complet accord, qu'une conférence de Ministres fut constituée [...] et munie des instructions nécessaires"(CAPODISTRIA, [Lettera a Metternich]Varsovie, 31 août/12 septembre 1820)²¹⁵⁸.

273. "Le Cabinet de Russie a reçu les communications que les Cabinet alliées lui ont adressées à la suite des derniers événements de Naples. [...] Le Cabinet de Russie adoptera la même division en développant la pensée de l'Empereur, tant **sur les principes**, que **sur les formes**.

Premièrement : quant aux Principes [...] Ce fut pour combattre et en luttant avec succès contre la révolution personnifiée dans l'homme de S.te Hélène, que se forma cette grande Alliance. En posant les armes, les Monarques se crurent néanmoins obligés de resserrer les liens de leur intime union. Cette union eut pour objet le maintien de la paix, c'est-à-dire, la religieuse observation des principes de droit, fondement de cette paix et garantie du nouveau système Européen. Le Traité d'alliance du 20 novembre 1815, les pièces diplomatiques qui l'accompagnent, et les actes d'Aix-la-Chapelle, offrent la preuve irrécusable de cette vérité [...].

Il y a plus. Pour peu que l'on suive avec quelque attention l'enchaînement et la série des circonstances [...] on se convaincra que [...] l'évène-

²¹⁵⁷ ALESSANDRO I ROMANOV (Czar di Tutte le Russie), L'Empereur Alexandre à l'Empereur d'Autriche (Varsovie, 30 août/11 septembre 1820), in: APDS, V. 2, pp. 168-169 [Documento 101].

²¹⁵⁸ CAPODISTRIA, [Lettera a Metternich]Varsovie, 31 août/12 septembre 1820, in: *Ibidem*, pp. 169-171.

ment de Naples [...], qui menace de se reproduire dans toute l'Italie, est aussi le résultat de l'influence directe que la révolution ou les révolutionnaires d'Espagne ont exercée, et qu'il exercent encore, dans le Royaume des deux Siciles [...].

Le Cabinet de Russie [...] pour prouver la sincérité des vœux qu'il forme, il lui suffira de citer toutes les communications qu'il a adressées aux Cabinets alliés depuis le mois de janvier 1819. Celles qui portent la date du mois d'avril de l'année courante, démontrent plus particulièrement l'**urgence d'opposer l'action conservatrice** de l'Alliance européenne à l'action subversive des théories révolutionnaires. Qu'il nous soit permis de le dire. Si les Cours alliées eussent jugé convenable **de délibérer en commun et de parler en commun à l'Espagne**, après les changements du 8 mars, peut-être l'insurrection du 2 juillet n'eût-elle pas triomphé à Naples [...].

Secondement: quant aux formes. Le Cabinet de Russie croit qu'il est incontestable que, pour atteindre le grand but, qu'elles se proposent, les Cours alliées doivent convenir sans perte de temps des moyens de réaliser leurs intentions. Ces moyens semblent être de deux espèces. Les uns sont ceux que chaque Puissance doit mettre en œuvre dès ce moment et dans le cercle de sa juridiction particulière. Les autres, ceux qui résulteront d'une délibération commune [...].

Nous nous plaisons d'ailleurs à croire qu'il n'y a point de difficultés que ne puissent applanir les Plénipotentiaires assemblés à Troppau sous les auspices des Souverains fondateurs de la plus généreuse des Alliances [...]”(Réponse aux mémoires de l'Autriche et de la France, en date du mois d'août 1820, à être adressée circulairement aux Cours de Vienne, de Paris, de Londres et de Berlin)²¹⁵⁹.

²¹⁵⁹ Réponse aux communications de l'Autriche..., cit., pp. 171-175.

Fra metà settembre-inizio ottobre, la finzione austriaca di un'unanimità fra le Potenze a fronte della residua riluttanza di Londra e San Pietroburgo all'intervento militare contro Napoli

- I. *La tattica della 'periodizzazione' come espediente di Metternich per convincere le altre Potenze ad un convegno per decidere il tipo ed i modi di intervento contro Napoli (11-29 settembre 1820)*

A settembre, la posizione di Metternich sull'intera questione dell'intervento delle Potenze contro Napoli risulta esaurientemente definita nel dispaccio che invia ad Esterhazy a Londra, l'11 settembre 1820, affinché quest'ultimo ne metta al corrente lo stesso Castlereagh, dal momento che "*bien de positions se sont éclaircies depuis la date de vos derniers rapports*"²¹⁶⁰.

Intanto, appare grave la risoluzione della Russia, che insiste per una conferenza delle Potenze e per una definizione scritta delle motivazioni e delle linee di intervento nelle cose d'Italia. In sostanza, osserva Metternich, tale proposito mette in difficoltà Castlereagh, che ha di fronte a sé un Parlamento che controlla le sue decisioni e non accetterebbe mai dichiarazioni di principio contrarie alle garanzie costituzionali sia inglesi che di altre nazioni²¹⁶¹. Per il resto, è già qualcosa che, non diversamente da quelle francese e prussiana, la Corte russa rifiuta di ricevere i rappresentanti napoletani. Inoltre, anche la Santa Sede ricusa il riconoscimento al nuovo governo. Gli altri Stati italiani seguono questa medesima politica²¹⁶². Si tratta adesso di convincere amici ed alleati che la gravità della questione sollevata dalla Rivoluzione di Napoli richiede un pronto intervento, poiché si tratta di un fenomeno che non ha riscontro in nessun'altra rivoluzione.

²¹⁶⁰ METTERNICH, [Dispaccio inviato a Esterhazy] Vienne, le 11 septembre 1820, in: *APDS*, V. 2, p. 162.

²¹⁶¹ *Ibidem*, l. c.

²¹⁶² *Ibidem*, pp. 163-164.

La costituzione è solo un pretesto – osserva Metternich (quasi in un'eco di quanto A'Court aveva scritto a Castlereagh alla fine di agosto) – per realizzare una rivoluzione che non ha altro scopo se non la distruzione della monarchia. Il Re di Napoli – sottolinea Metternich – è stato semplicemente costretto dai ribelli a tutto quello che ha dovuto sanzionare. Dunque ogni risoluzione così imposta è di per sé nulla²¹⁶³. Riguardo poi al futuro assetto istituzionale di Napoli, dopo che si sarà attuato l'intervento militare, per il momento si tratta di tranquillizzare il governo inglese sul fatto che una tale questione non riguarda certamente il solo Gabinetto austriaco²¹⁶⁴.

A sua volta, con il dispaccio dello stesso 11 settembre, da Parigi il conte Vincent informa Metternich del suo colloquio con il duca di Richelieu, il quale molto animatamente lo ha messo al corrente dell'intenzione di seguire l'Inghilterra nella decisione di inviare una squadra navale a Napoli, allo scopo precipuo di tutelare comunque la persona del Re delle Due Sicilie²¹⁶⁵.

D'altra parte, in questo momento, la posizione russa è quella espressa – come si è visto – nella *Réponse aux mémoires de l'Autriche et de la France...*, cioè nel senso di un pieno riconoscimento dell'urgenza “*d'opposer l'action conservatrice de l'Alliance européenne à l'action subversive des théories révolutionnaires*”²¹⁶⁶. Una posizione che apparentemente è di pieno allineamento con le posizioni austriache, ma espressa in maniera tale da destare le inquietudini sia dello stesso Metternich che di tutti gli altri Alleati. Da un lato, insorgono infatti le preoccupazioni non solo della Francia, ma della stessa Austria, sul pericolo di un crescente primato russo. Dall'altro lato, si delineano altrettanto fortemente le inquietudini della stessa Inghilterra, la quale non poteva accettare la pretertorietà dell'alternativa fra conservazione e rivoluzione (alternativa dicotomica, irreconciliabilmente antagonistica), in sostanza sostenuta da Russia, Prussia ed Austria.

Un'alternativa, che del resto rivelava un incipiente abbandono nella posizione russa di quei referenti di riforma parlamentare-costituzionale (fino a poco prima ancora impersonati da Capodistria e Pozzo di Borgo) che sarebbero stati meglio visti dall'opinione pub-

²¹⁶³ *Ibidem*, l. c.

²¹⁶⁴ *Ibidem*, p. 165.

²¹⁶⁵ VINCENT, [Dispaccio a Metternich] *Paris, 11 septembre 1820*, in: *Ibidem*, pp. 166-167.

²¹⁶⁶ *Réponse aux communications de l'Autriche et de la France, en date du mois d'août 1820, à être adressée circulairement aux Cours de Vienne, de Paris, de Londres et de Berlin*, in: *Ibidem*, p. 173.

blica inglese. Su siffatte inquietudini britanniche, lo stesso Metternich comunica a Vincent, il 13 settembre, della sua convinzione che in Inghilterra i partiti d'opposizione la questione napoletana "*la traitent et la traiteront toujours comme une lutte entre le génie de la liberté et celui de l'oppression*"²¹⁶⁷.

Frattanto, il 19 settembre, Lebzeltern sottopone all'attenzione di Metternich una lunga relazione, nella quale esprime la propria opinione sulle motivazioni del disfavore che lo *Czar* manifesta adesso nei confronti della Francia. E questo proprio mentre quel governo si sforza di far vedere di aderire al proposito russo di realizzare una conferenza delle Potenze per affrontare la questione napoletana. Il fatto è che se a San Pietroburgo è indubbia la stima per il duca di Richelieu, altrettanto certo è che invece si diffida delle posizioni troppo spinte di Pasquier. Alla Corte russa, "*cette homme de la révolution n'a pas offert assez de garantie*"²¹⁶⁸.

Nondimeno è anche probabile – continua Lebzeltern – che Alessandro I intenda atteggiare freddezza nei confronti della Francia, quanto meno per non insospettire l'Austria del grande ascendente che Pozzo di Borgo ha proprio su Richelieu²¹⁶⁹. D'altra parte, – osserva Lebzeltern – oggi lo *Czar* è meno incline di un tempo a suggestioni liberali. A motivo specialmente dei sollevamenti di truppe in Spagna, ed ora a Napoli. Infatti, prima, quando si entusiasmava dei progetti liberali e degli ideali di indipendenza nazionale, non aveva ancora scorto "*les danger immenses qui pouvoient en résulter*"²¹⁷⁰. In seguito, "*une série de crimes, commis par les mêmes causes, le révolta*", e non va sottovalutato che "*un Empereur de Russie prête toujours une oreille attentive dès que le mot **poignard** est prononcé*"²¹⁷¹.

Ora, poi, Alessandro I sicuramente "*voit avec effroi des conspiration militaires*", tanto più pericolose in quanto la sua è un'autorità che si basa sulla fedeltà dell'esercito²¹⁷². E, pertanto, "*on le trouvera plus ferme*

²¹⁶⁷ METTERNICH, [Dispaccio a Vincent] Vienne, le 13 septembre 1820, in: *Ibidem*, p. 179.

²¹⁶⁸ LEBZELTERN, *Quelques observations sur la dernière expedition de Varsovie* [Annotazione: "*di sua mano...*" ("Von der Hand des Baron Lebzeltern")] Vienne, le 19 septembre 1820, in: *Ibidem*, p. 193.

²¹⁶⁹ *Ibidem*, l. c.

²¹⁷⁰ *Ibidem*, p. 194.

²¹⁷¹ *Ibidem*, l. c.

²¹⁷² *Ibidem*, l. c.

que jamais, peut-être trop ardent, dans tout ce qui est principes conservateurs, appui de l'autorité légitime, mesures de repression, etc."²¹⁷³.

Il 20 settembre Karl von Menz scrive da Napoli a Metternich per informarlo che il loro console generale a Palermo ha avuto con il principe di Villafranca (Giuseppe Alliata) due conversazioni, nelle quali quest'ultimo (in veste di Presidente della *Suprema Giunta palermitana*) gli ha espresso la disponibilità ad accettare un principe austriaco sul trono siciliano (eventualmente il principe Leopoldo) a condizione che un Regno di Sicilia restasse per sempre distaccato da Napoli. Ma Villafranca gli aveva anche espresso la sua convinzione che l'Inghilterra sarebbe stata disposta comunque a dare alla Sicilia l'aiuto richiesto contro Napoli²¹⁷⁴.

In questi frangenti, frattanto sul piano internazionale la situazione era in piena evoluzione. Il 21 settembre Metternich invia alcuni importanti dispacci sia a Vincent (a Parigi) che ad Esterhazy (a Londra). Lo scopo è non soltanto di chiarire a quelle Corti come Vienna vedesse lo schieramento delle Potenze relativamente a Napoli, ma anche enfatizzare il pericolo dell'ulteriore insurrezione nel Sud dell'Europa, ora diffusasi anche nel Portogallo.

L'atteggiamento di Metternich, in questi frangenti, è apparso condizionato da un certo suo disorientamento, dovuto anche alla disillusione sulla disponibilità dell'Inghilterra a disporsi apertamente in un fronte comune con l'Austria e la Prussia, ossia in contrapposizione a quella che sembrava un'intesa di fondo fra Russia e Francia²¹⁷⁵. Secondo questa interpretazione, sia Metternich che Esterhazy sarebbero quindi responsabili di una critica superficiale degli "scrupoli" liberali di Castlereagh²¹⁷⁶.

In realtà, se – dopo la formale accettazione da parte dello *Czar*, con il suo comunicato all'imperatore Francesco I (del 10 settembre), di incontrarsi per i preliminari di un'azione comune a Troppau (nella data prevista del 20 ottobre)²¹⁷⁷ – ora anche la Francia si dimostrava d'accordo con Vienna²¹⁷⁸, tuttavia Metternich si illudeva sulla disponibilità della Gran Bretagna a partecipare ad un convegno che evidentemente costituiva il preliminare all'intervento militare

²¹⁷³ *Ibidem*, l. c.

²¹⁷⁴ C. [Karl von] MENZ, [Dispaccio a Metternich] Naples, 20 septembre 1820, in: APDS, V. 1, p. 85.

²¹⁷⁵ ALBERTI, p. cxlvii.

²¹⁷⁶ *Ibidem*, p. cxlix.

²¹⁷⁷ *Ibidem*, p. cliv.

²¹⁷⁸ *Ibidem*, p. clii.

contro Napoli²¹⁷⁹. Da parte sua, nella prospettiva della situazione interna, Castlereagh è consapevole della forte opposizione liberale che avrebbe incontrato la partecipazione del Governo inglese ad una dichiarazione di intenti orchestrata sostanzialmente da Metternich in senso repressivo e reazionario contro ogni istanza costituzionale. Riguardo poi alla situazione internazionale, non era rassicurante per Castlereagh il fatto che, dopo aver aggiogata al suo carro la Prussia, ora Metternich sembrava aver convinto Alessandro I a diffidare degli ancora troppo liberali Capodistria e Pozzo di Borgo²¹⁸⁰.

D'altra parte, non solo l'Inghilterra, ma anche in Francia si palesavano analoghi scrupoli garantisti e liberal-costituzionali, tanto più che il duca di Richelieu pareva essere stato convinto da Decazes che il ritiro inglese dal fronte unico di Austria, Prussia e Russia avrebbe finito per coinvolgere anche l'opinione pubblica francese nell'ostilità verso un approdo reazionario camuffato come una giusta reazione contro l'anarchia ed il radicalismo²¹⁸¹. Del resto, i due dispacci di Metternich a Vincent (del 21 settembre) sono intesi a rivolgere un monito alla Francia a non ritrarsi all'ultimo momento da uno schieramento che qui ad arte il Principe delinea come già deciso dalle altre Potenze.

Sul fronte inglese della diplomazia austriaca, i quattro dispacci inviati lo stesso giorno ad Esterhazy vanno intesi analogamente, nella prospettiva di tranquillizzare Londra, adottando un linguaggio misurato, e consapevole degli "intrinsic" costituzionali che raffrenerebbero Castlereagh²¹⁸². Nel secondo di questi dispacci, Metternich invita Esterhazy ad operare per convincere il ministro inglese ad accettare una comune dichiarazione di intenti, che comunque non accennerebbe minimamente al futuro assetto istituzionale di Napoli, né in senso reazionario, né in senso liberal-costituzionale.

In questa prospettiva, il discorso di Metternich si rivela più complesso di quanto non fosse quello dell'argomentazione capziosa adottata per tranquillizzare sia Prussia che Russia. E del resto, secondo Metternich si dovevano convincere tutte le altre Potenze che un'intesa comune era resa necessaria da una sovversione che, in un senso o nell'altro, le minacciava tutte, le monarchie reazionarie non meno di quelle costituzionali.

2179 *Ibidem*, l. c.

2180 *Ibidem*, l. c.

2181 *Ibidem*, p. clvii.

2182 *Ibidem*, pp. clv-clvii.

E qui il Principe ancora una volta insiste sul punto fondamentale da far capire anche a Londra, ossia che la Rivoluzione di Napoli non è risultato della sincera ricerca di un miglior assetto istituzionale, bensì solo sovversione, anarchia, nuovo dispotismo, e violenza ed usurpazione. E proprio questa consapevolezza dovrebbe convincere entrambi gli schieramenti delle Potenze (Prussia e Russia, da un lato e dall'altro Francia ed Inghilterra).

Nel terzo di questi dispacci del 21 settembre, Metternich ripropone a Castlereagh – e nella prospettiva dell'opposizione liberale – il quesito se sia davvero una costituzione quella che chiamano tale gli Spagnoli ed i Napoletani. Non vi è infatti – sottolinea il Principe – alcuna articolazione del legislativo; mentre il potere esecutivo è conferito solo formalmente al popolo ed in sostanza gestito dai militari setari. Infine, una pletora di articoli, fra loro in contraddizione, svuota di ogni significato la sovranità.

*“La soi-disante Constitution des Cortes est ce qui doit convenir à tous les révolutionnaires, tout juste, parcequ'elle ne mérite pas le nom d'une Constitution”*²¹⁸³.

Si avverte in consimile valutazione una qualche eco lontana di Edmund Burke, certamente mediata da Gentz, amico e collaboratore di Metternich (e, fra l'altro, autore appunto di una molto nota traduzione tedesca delle *Reflections on the Revolution in France*). Per quanto strumentale (data l'ostilità del Principe per qualsiasi costituzione) del resto è qui del tutto pertinentemente argomentata dallo stesso Metternich l'infondata astrattezza e dispoticità del costituzionalismo della Francia rivoluzionaria, quantunque solo in parte quei modelli sono recepiti dalla Costituzione di Cadice.

Indubbio è che qui Metternich colga abilmente le motivazioni profonde del dissenso e delle titubanze inglesi, e francesi, verso il tipo di costituzione adottato a Napoli. Nello stesso dispaccio Metternich poi afferma che – dopo aver convinto la Prussia e l'intera Germania (e quindi la Russia stessa) – ora gli ci vuole il sostegno di Castlereagh. A tal fine dichiara che non lascerà nulla di intentato, e che ancora preciserà meglio, se occorre, che la richiesta di un accordo fra le Potenze non ha niente di incompatibile con le posizioni parlamentari britanniche. L'intervento a Napoli non va considerato sotto il profilo

²¹⁸³ METTERNICH, [Dispaccio a Esterhazy] Vienne, le 21 septembre 1820, in: APDS, V, 2, p. 203.

costituzionale o morale, ma su quello di una minaccia di danni materiali che riguarda tutta l'Europa²¹⁸⁴.

Sulla scena internazionale vi sono intanto nuovi sviluppi. Il 22 settembre Vincent scrive da Parigi a Metternich che per l'azione combinata degli ambasciatori di Francia a Londra (cioè Decazes), e d'Inghilterra a Parigi [*i.e.*: sir Charles Stuart, barone de Rothesay], il governo francese è sempre in dubbio sulle intenzioni inglesi²¹⁸⁵. D'altro canto, proprio in queste perplessità ha buon gioco Pozzo di Borgo per tentare un'ultima volta di far convergere al tempo stesso Francia e Russia su di una stessa posizione liberal-costituzionale, ora in funzione anti-austriaca ed implicitamente anti-inglese²¹⁸⁶.

Del resto, il proposito della Gran Bretagna di non accedere ad una dichiarazione scritta di intenti comuni ha un duplice effetto sulla stessa diplomazia francese. A Parigi, per un verso, ci si sente più al sicuro da un'eccessiva preponderanza di una Potenza a lei non favorevole (sin dai tempi delle guerre napoleoniche), ma per altro verso ci si spinge pericolosamente verso quelle posizioni reazionarie che erano sembrate inaccettabili ad un governo costituzionale come quello inglese.

Nei riguardi di un possibile schieramento reazionario – di Austria e Prussia (oltreché di una Russia che non fosse ulteriormente condizionata dal liberalismo di Pozzo di Borgo e di Capodistria – il governo francese si trovava pertanto nella contraddizione sia di voler partecipare a tutti i costi ad un'alleanza europea che ora volgeva verso il disegno di Metternich, sia – d'altro canto – di non poter ignorare le resistenze interne dei sostenitori delle idee costituzionali²¹⁸⁷.

Dal canto suo, Pozzo di Borgo alimentò questa contraddittorietà di moventi, cercando di conciliare le posizioni, prospettando che alla preliminare azione repressiva dell'Austria dovesse far seguito la riorganizzazione del Regno delle Due Sicilie su basi più propriamente costituzionali, pur mantenendovi Ferdinando I, ma 'sostenuto' da Russia, Francia ed Inghilterra contro l'eccessiva ingerenza austriaca²¹⁸⁸. A proposito di tali contatti fra il Governo napoletano e la Corte russa, appunto sulla base della ricerca di garanzie in senso costituzionale,

²¹⁸⁴ *Ibidem*, pp. 205-206.

²¹⁸⁵ VINCENT, [*Dispaccio a Metternich*] *Paris, le 22 septembre 1820*, in: *APDS*, V. 2, p. 209.

²¹⁸⁶ ALBERTI, p. clvii.

²¹⁸⁷ *Ibidem*, p. clviii.

²¹⁸⁸ *Ibidem*, p. clix.

una testimonianza è fornita da quanto scriveva il duca di Serracapriola a Capodistria, pregandolo di intervenire affinché lo *Czar* non sostenesse l'intervento militare austriaco, che avrebbe avuto l'effetto sia di smentire quella Costituzione che Ferdinando ed il Vicario avevano pur giurata, sia di scatenare quei troppi radicalismi di partiti che a stento il governo provvisorio riusciva a raffrenare²¹⁸⁹.

Sul fronte della diplomazia austriaca, il giorno dopo, il 24 settembre, Esterhazy scrive a Metternich, che i dispacci che William A'Court invia da Napoli a Londra fanno intendere quale sia il tenore dei suoi suggerimenti al proprio governo, nel senso cioè di creare un'alternativa interna allo stesso Regno delle Due Sicilie, tale da forzare Napoli ed adattare la Costituzione spagnola in senso più liberale.

"[...] *Quand le Chevalier A'Court jette ses regards sur l'avenir, il admet comme un fait [...] l'impossibilité de ne pas introduire dans la suite en Sicile quelques formes constitutionnelles*"²¹⁹⁰. Ed inoltre, A'Court è convinto – ma, sottolinea Esterhazy, in netta antitesi con il suo governo – che vi siano maggiori possibilità di ristabilire e mantenere l'ordine e la tranquillità, "*dans le langage et l'intervention de l'Alliance, que dans ceux de l'Autriche seule* [...]"²¹⁹¹. A queste considerazioni Esterhazy aggiunge il suo convincimento di un pieno accordo che gli sembra sussista fra A'Court e Castlereagh, come risulterebbe dalla decisione dell'invio di una squadra navale a Napoli, con il pretesto di 'tutelare la sicurezza del Re', per il resto in una posizione di sostanziale neutralità²¹⁹².

Da parte sua, invece Vincent, da Parigi, nel primo di due dispacci del 27 settembre, scrive a Metternich per comunicargli che anche una squadra navale francese alla fine di ottobre sarà inviata a Napoli²¹⁹³, proprio mentre si stanno armando anche una flotta inglese ed una russa. Sui rapporti ufficiosi fra i rappresentanti napoletani e la Corte francese, Vincent riferisce poi che Pasquier avrebbe visto Brancia e che assieme avrebbero pranzato due volte con il duca di Orléans, mentre la duchessa di Berry si è rifiutata di ricevere l'ambasciatore napoletano²¹⁹⁴.

²¹⁸⁹ Duca di SERRACAPRIOLA, [Lettera a Capodistria] S. Pétersbourg, le 11-12 septembre 1820, in: APDS, V. 1, p. 88.

²¹⁹⁰ ESTERHAZY, [Dispaccio a Metternich] Londres, le 24 septembre 1820, in: APDS, V. 2, p. 212.

²¹⁹¹ *Ibidem*, l. c.

²¹⁹² *Ibidem*, l. c.

²¹⁹³ VINCENT, [Dispaccio a Metternich] Paris, 27 septembre 1820, in: *Ibidem*, p. 215.

²¹⁹⁴ *Ibidem*, p. 216.

Nel secondo dispaccio, Vincent fa il punto della situazione sull'atteggiamento degli alleati, tale – a suo avviso – da indurre l'Austria a procedere senza esitazioni. La Russia darà all'iniziativa l'impulso che più le conviene, in ciò seguita dalla Prussia. A sua volta, Vincent conferma l'impressione che – preso da difficoltà derivate dalla situazione interna (che raffrenano la sua disponibilità all'intervento) – il Gabinetto inglese sia riluttante a risoluzioni troppo impegnative. Comunque, Londra non porrà intralci, almeno finché il piano austriaco non assuma un profilo inquietante per le tendenze politiche del Parlamento britannico. Semmai è la Francia che desta preoccupazioni, nel caso in cui Decazes riassumesse effettiva influenza nelle decisioni di quel governo, a motivo delle sue convinzioni troppo condiscendenti nei confronti del regime costituzionale napoletano²¹⁹⁵.

Intanto, il 29 settembre, Metternich invia dispacci (accompagnati da istruzioni segrete) ai suoi collaboratori presso il governo inglese e la Corte russa. Metternich teme che la concentrazione di ministri a Troppau, specialmente per l'iniziativa russa, sostenuta come si è detto da Capodistria, possa volgersi in una prospettiva nell'immediato anti-rivoluzionaria ed anti-settaria, ma con propositi tali da non escludere dopo l'intervento repressivo una risistemazione costituzionale del Regno delle Due Sicilie²¹⁹⁶.

Il pericolo che Metternich paventa è infatti di trovarsi isolato fra la Russia e la Francia, che in questo momento sembrano ancora orientate ad un'azione concertata in funzione alternativa sia alle finalità meramente repressive-reazionarie dell'Austria, sia all'attendista neutralità inglese²¹⁹⁷. Dietro una simile convergenza franco-russa Metternich avverte anche il pericolo di una diretta ingerenza britannica in Sicilia. Se infatti Castlereagh è favorevole in linea di massima a Metternich (ed in questo è incoraggiato anche da Stewart, che da Vienna lo rassicura sulla moderazione del ministro austriaco), tuttavia il Primo ministro inglese sa appunto di non potere trascurare le inclinazioni favorevoli di certa parte dell'opinione politica britannica nei confronti della Rivoluzione costituzionale nel Regno delle Due Sicilie.

Dunque, se prevalessero queste inclinazioni, anche Londra si starebbe orientando – come suggeriva già A'Court (a fine agosto) – nel senso di un allineamento sulla linea di moderazione, condivisa dalla

²¹⁹⁵ VINCENT, [*Secondo dispaccio a Metternich*] Paris, 27 septembre 1820, in: *Ibidem*, pp. 216-217.

²¹⁹⁶ ALBERTI, p. clxi-clxii.

²¹⁹⁷ *Ibidem*, p. clxiii.

Francia non meno che dalla Russia, a cui eventualmente improntare la soluzione internazionale definita dal concorso delle cinque Potenze²¹⁹⁸. Restava il fatto che Castlereagh diffidava di ogni ipotesi di soluzione che imponesse alle Potenze obblighi di cui non fosse stato possibile accertare preventivamente l'estensione e la durata. E neppure – come è noto – il ministro britannico era disposto ad andar oltre la concessione della presenza di un ambasciatore nel corso della progettata conferenza di Troppau, per giunta con funzioni di mero osservatore²¹⁹⁹.

Stretto ancora in questi termini, per Metternich si trattava di trovare il modo per sortire da una tale contrapposizione fra la Russia e l'Inghilterra, attraverso una formula che apparentemente riconoscesse le ragioni di entrambe²²⁰⁰. È quanto risulta dal contenuto dei dispacci che Metternich invia ai suoi collaboratori. In particolare in quello inviato ad Esterhazy (il 29 settembre), nel quale ancora una volta il Principe passa in rassegna le diverse possibilità di trovare un accordo di minima fra le cinque Potenze nei confronti della Rivoluzione napoletana. Ora, secondo Metternich, si deve considerare che lo *Czar* appare orientato ad un intervento senza l'Inghilterra, mentre Londra non recede dal suo rifiuto di impegnarsi se non vi fosse una preliminare enunciazione di intenti. E su quest'ultimo aspetto, Metternich non nutriva dubbi che una sincera enunciazione dei propositi repressivi sarebbe con tutta probabilità risultata incompatibile con gli orientamenti liberali dell'opinione e del Parlamento in Inghilterra²²⁰¹.

La soluzione ideale sarebbe dunque di eludere ogni troppo serrato confronto di posizioni. A tal fine Metternich escogita la formula della *periodizzazione*, nel senso di considerare una per volta due diverse fasi dell'azione da concertare. Si sarebbe quindi dovuto focalizzare anzitutto l'attenzione su di una preliminare dichiarazione di intenti comuni – come richiedevano le altre Potenze –, precisando persino i principi morali dell'intervento (come richiedeva Alessandro I). Solo successivamente, in una seconda fase, si sarebbero decise in comune le misure da adottare nella restaurata monarchia napoletana, nel senso cioè dell'assetto istituzionale da dare al Regno delle Due Sicilie²²⁰².

²¹⁹⁸ *Ibidem*, l. c.

²¹⁹⁹ *Ibidem*, pp. clxiv-clxv.

²²⁰⁰ *Ibidem*, l. c.

²²⁰¹ METTERNICH, [*Dispaccio ad Esterhazy*] Vienne, le 29 settembre 1820, in: APDS, V. 2, pp. 218.

²²⁰² *Ibidem*, pp. 219-220.

Forse la formula di tale *periodizzazione* è rivelatrice di quella che era l'intima preoccupazione di Metternich, ossia di non lasciar trapezare agli alleati le sue vere intenzioni, concentrando la loro attenzione sulla formale dichiarazione dei principi morali di intervento a Napoli, e procrastinando a data indefinita il quesito della forma costituzionale da introdurre a Napoli?²²⁰³

Nelle istruzioni riservate (dello stesso 29 settembre), Metternich dice ad Esterhazy che le cinque Potenze devono spiegarsi fra loro e scambiare i loro punti di vista sulle tante questioni a confronto. Ma soprattutto chiama in campo ancora una volta l'argomento dell'improcrastinabile necessità di "*un centre de réunion moral*", di un centro d'azione motivata secondo principi morali, che peraltro non avrebbe potuto esser definito altro che in un modo il meno compromettente per ognuna delle Potenze²²⁰⁴. E proprio lui, Esterhazy, deve intanto spiegare a Castlereagh che se a Vienna si comprendono tutte le ragioni del governo britannico, la sua impossibilità di accedere alle precedenti formule sin lì proposte dagli Alleati, invece non si capisce perché Londra stessa non prospetti a sua volta chiaramente una soluzione alternativa²²⁰⁵.

Si deve poi spiegare al ministro inglese che se è pur vero che sin qui – negli anni intercorsi dal 1815 – la Russia ha avuto un atteggiamento indivisibile per la carica di utopicità innovativa, oggi è innegabile che lo *Czar* sia animato da un diverso e più cauto atteggiamento, assumendo posizioni più condivisibili sia da parte delle Potenze, sia da parte di Napoli e Palermo. Se dunque l'Inghilterra risolvesse di non schierarsi con il governo austriaco, questo darebbe l'occasione attesa dalla Russia per riottenere una totale iniziativa. E non soltanto per riproporre le antiche illusioni ed utopie umanitarie della *Santa Alleanza*, ma ora per prospettarle in una luce innovativa nei confronti dei diritti delle singole nazionalità, ossia apertamente libertaria ed independentista. "*De tous les malheurs le plus grand serait celui de voir l'Empereur Alexandre abandonner le lien moral, qui nous unit, et se placer ainsi de nouveau comme la Puissance protectrice de l'esprit d'innovation*"²²⁰⁶.

²²⁰³ ALBERTI, pp. clxvi-clxvii.

²²⁰⁴ METTERNICH, [Dispaccio a Esterhazy] *Réservée. Vienne, le 29 septembre 1820*, in: *APDS*, V. 2, p. 223.

²²⁰⁵ *Ibidem*, l. c.

²²⁰⁶ *Ibidem*, p. 225.

Nelle istruzioni a Lebzeltern – dello stesso 29 settembre –, Metternich è più esplicito sui motivi di dissenso persistenti fra i cinque Gabinetti: quantunque le Potenze mostrino di concordare sulla repressione della rivoluzione di Napoli in nome dei *“principes de conservation qui forment les seules bases durables de toute société”*²²⁰⁷, in realtà tutte dissentono fra di loro riguardo alla richiesta della Russia di una preliminare concertazione non solo di questi principi ma delle stesse forme di azione. Resta che – sottolinea Metternich, rivelando la sua intima convinzione – qualora l’accordo non fosse totale agli occhi dell’opinione internazionale, se cioè delle cinque Potenze solo quattro si concertassero, allora inevitabilmente riprenderebbero slancio i nemici dell’alleanza, *“sous les bannières desquels se rangent tous les adversaires de l’ordre des choses existant, tant politique qu’administratif”*²²⁰⁸.

In tale evenienza, si riorganizzerebbero contro le Potenze *“tous les libéraux en France, les radicaux en Angleterre, les Teutons en Allemagne, les sectaires en Italie, les militaires rebelles en Espagne, et certes également les rebelles Portugais, que nous n’avons pas encore eu le tems de baptiser”*²²⁰⁹.

Come prima Metternich aveva prospettato a Londra il pericolo di una preponderanza russa se l’Inghilterra non si fosse allineata ai progetti austriaci, così ora – altrettanto surrettiziamente – intende prospettare alla Corte Russa un’alleanza in funzione anti-inglese. Dichiarò perciò che in definitiva Russia ed Austria vogliono la stessa cosa: cioè che si arrivi ad *“une entente commune, quelque puissent être les résultats, par tous les moyens propres à amener cette entente et à assurer des résultats conformes aux besoins de la société et à la portée des diverses Courts”*²²¹⁰.

In simili argomentazioni emergerebbe quel misto di ‘casistica penosa’, quell’assillo di non smentirsi, quel tono ‘patetico-lirico’, di affettata rassegnazione (di accettare almeno una comune dichiarazione formale di principi, se non una sostanziale linea d’azione condivisa totalmente) che niente altro sarebbero se non aspetti di un insieme incoerente di sofismi da parte di Metternich²²¹¹.

In realtà, tuttavia, il Principe non poteva illudersi che l’enunciazione di principi etici di conservazione sociale potesse esser recepita in Francia ed in Inghilterra in termini meramente repressivi-rea-

²²⁰⁷ ID., [Istruzioni a Lebzeltern] Vienne, le 29 septembre, in: *Ibidem*, p. 226.

²²⁰⁸ *Ibidem*, p. 228.

²²⁰⁹ *Ibidem*, l. c.

²²¹⁰ *Ibidem*, p. 230.

²²¹¹ ALBERTI, p. clxviii.

zionari (come li intendeva l'Austria), anziché nei termini liberali-costituzionali, radicati nella storia antica e recente sia dell'Inghilterra che della Francia (se non dalla Rivoluzione all'Impero, almeno ora, in certe componenti dell'attuale Restaurazione monarchica). E nemmeno Metternich poteva illudersi di prospettare alla Corte russa una comunità di intenti con misure che urtavano decisamente contro i tentativi di Capodistria e Pozzo di Borgo di rialimentare il sopito, deluso, inquieto, ma non estinto antico spirito liberale di Alessandro I.

Se ne può quindi trarre la conclusione che in queste argomentazioni di Metternich ci fossero non solo sofismi ed intime contraddizioni, bensì grande abilità retorica di chi sa di non poter far altro che tergiversare su una definizione di troppo precise linee di intervento nelle istituzioni del Regno delle Due Sicilie. Sicuramente, palesare le vere finalità restaurative in senso meramente reazionario-assolutistico non avrebbe trovato concordi le altre Potenze. Per il momento, il ministro austriaco era consapevole di doversi limitare ad ottenere il sostegno delle Potenze su un accordo molto generico, chiamando in campo appunto una gradualità pretestuosamente evocata, quella *periodizzazione* di un intervento che in effetti si voleva ridurre all'atto unico e finale della totale distruzione del regime costituzionale napoletano. E senza alcuna vera alternativa di adattare la Costituzione spagnola nel senso più liberale e meno democratico voluto sotto diverse e più o meno sincere angolature da Inghilterra, Francia e Russia.

Del resto, nell'*Instruction secrète pour le M. le baron de Lebzeltern*, il disegno di Metternich risulta consapevolmente riferito alla problematicità della situazione. Vi si ricorda che – mentre Francia, Austria e Prussia sono disposte ad una comune dichiarazione di intenti, e che la stessa Russia (solo che si rispetti la formula da lei avanzata) non farà mancare la sua adesione – solo l'Inghilterra resta ostinatamente ferma nel suo rifiuto di una preliminare dichiarazione di intenti, che del resto Castlereagh intuisce di non poter condividere con le Potenze assolutistiche.

Pertanto – sottolinea il Principe – si dovranno mantenere le iniziative ad un livello tale da assicurare un minimo di assenso, che se non è quello di una enunciazione troppo definita di principi (che la Russia vorrebbe precisare a modo suo e comunque la Gran Bretagna non vorrebbe assolutamente) comunque dovrà articolarsi in una formula tale da non far dubitare all'opinione europea sull'effettiva sussistenza di una comunità di vedute e di intenti delle Potenze.

Nel contempo – continua Metternich –, non dovranno trapelare nell'opinione pubblica elementi tali da far dubitare alcunché *“sur le fait de la solidarité la plus entière du jugement, que le cinq Cours portent sur le prince, qui vient de bouleverser trois Royaumes en moins de six*

mois de tems"²²¹². Intanto, basterà che le singole Potenze si dividano i compiti. Il fatto della solidarietà non rischia di esser violato, "*aux yeux du public*" anche più prevenuto e malevolo, "*par une distribution des rôles*", mentre lo sarebbe per l'allontanarsi o l'esclusione di una delle cinque Corti²²¹³.

Il vero ostacolo ad una simile intesa sui tempi e modi dell'intervento resta per Metternich l'atteggiamento russo, e pertanto il Principe insiste che si dovrà convincere lo *Czar*, attraverso il solo capace di influenzarlo, cioè Capodistria. Quindi, spetta a Lebzelttern di convincer quest'ultimo a non chiamare in campo una preliminarità di formulazioni di principi che non troverebbe l'Inghilterra d'accordo, né a pretendere di definire anticipatamente quanto si dovrà fare una volta represso il regime napoletano. Capodistria va convinto di due cose: che ragionare altrimenti vorrebbe dire confondere le due fasi dell'intervento (mentre si deve anzitutto concertare un presuntivo accordo di massima sui principi, senza troppe rigidità di formule); e che solo in una seconda fase, cioè solo dopo che l'intervento militare sarà avvenuto, sarà allora il momento di definire il nuovo assetto istituzionale del Regno delle Due Sicilie²²¹⁴.

Tale, in sostanza, il significato anche qui ambiguo della condotta suggerita a Lebzelttern. Del resto nell'*Annexe à l'instruction*, Metternich conferma a Lebzelttern l'interpretazione da suggerire alla Corte russa anche sull'atteggiamento esitante dell'Inghilterra. Si deve convincere San Pietroburgo che è impossibile per il governo britannico, per ragioni interne, "*de se joindre à un concert formel*", e – d'altra parte – non si può non dare all'Europa l'impressione che se mai una differenza sussistesse fra le Potenze "*elle porte non sur les principes, mais sur les moyens de les mettre en pratique*"²²¹⁵.

A sua volta, Zichy – in data 30 settembre – scrive da Berlino a Metternich per metterlo al corrente delle confidenze su quanto la Corte russa ha comunicato al Re di Prussia fattegli dal conte Christian von Bernstorff, ministro degli Esteri prussiano, a quel che sembra, sempre molto attento a non contrariare Vienna²²¹⁶. Tuttavia, lo stesso Zichy osserva che quanto riferitogli non è altro che quello che ufficialmente

²²¹² METTERNICH, [Istruzioni a Lebzelttern] *Vienne, le 29 septembre 1820*, cit., p. 231.

²²¹³ *Ibidem*, l. c.

²²¹⁴ *Ibidem*, p. 233.

²²¹⁵ ID, *Annexe à l'instruction* [la sopra citata a Lebzelttern]. *Vienne, le 29 septembre 1820*, in: *Ibidem*, p. 234.

²²¹⁶ KISSINGER, p. 294.

la Corte russa ha comunicato a Metternich stesso²²¹⁷. Qui, invece, Zichy esprime senza mezzi termini quello che il suo superiore paventa di ammettere francamente, cioè la problematicità ancora persistente sugli esiti del prossimo incontro delle Potenze, soprattutto a motivo del persistente atteggiamento di Alessandro I, il quale – sollecitato appunto da Capodistria e Pozzo di Borgo – insisterà ancora nel condizionare il suo assenso all'intervento contro Napoli con un impegno delle Potenze stesse a garantire un nuovo assetto costituzionale al Regno delle Due Sicilie, una volta liberato dal pericolo rivoluzionario²²¹⁸.

274. *“La révolution de ce Royaume ne ressemble à aucune autre; celle même d’Espagne avait un but et des causes connues. La subversion, qu’une secte a opérée à Naples, qu’une fraction de l’armée et quelques ambitieux ont soutenue, n’a d’autre but avoué; elle n’en a pas même eu un autre possible que le simple fait d’un bouleversement. Le phantôme de la Constitution espagnole, d’une Constitution que ses premiers fauteurs à Naples avouent eux mêmes, depuis qu’elle est proclamée, ne pas avoir lue (ce fait est historique), n’est qu’un prétexte ou un mot vide de sens”*(METTERNICH, [Dispaccio a Esterhazy] Vienne, le 11 septembre 1820, in : APDS, V. 2, p. 164).

275. *“Mon Prince, Notre Consul général à Palerme m’a communiqué le contenu de deux conversations qu’il a eues avec le Prince Villafranca. Dans la première, du 8 septembre, le Prince lui déclara que, si l’Autriche désirait placer le Prince Léopold sur le trône constitutionnel de la Sicile, à condition que ce Royaume serait éternellement séparé de celui de Naples, la Junte se chargerait du reste; et il désirait savoir si la Légation d’Autriche à Naples se prêterait à cette négociation. [...] Dans la seconde, dont la date n’est pas indiquée et qui paraît avoir eu lieu le 13 ou le 14, le Prince dit au Consul général que l’arrangement entre le Gouvernement de Naples et la Sicile ne saurait être que provisoire [...]. Il ajouta qu’une séparation entière était du véritable intérêt de la Sicile; que les Anglais la protégeraient, si on adoptait la Constitution de l’année 1812 [...]”*(MENZ, [Dispaccio a Metternich] Naples, 20 septembre 1820, in: APDS, V. 1, p. 85).

²²¹⁷ ZICHY, [Dispaccio a Metternich] Berlin, le 30 septembre 1820, in: APDS, V. 2, p. 236.

²²¹⁸ *“On semble pressentir ici que la réunion de Troppau entraînera de la part du Ministère russe des efforts pour engager les Souverains à donner de plein gré à leurs peuples des constitutions, afin de satisfaire dans les voyes de la conciliation aux griefs que ces derniers s’imaginent d’avoir contre les Gouvernements”*(Ib., l. c.).

276. "Chercher à cet effet le terrain constitutionnel, et en même tems celui opposé, c'est créer des obstacles insurmontables à une entente entre des Cours rangées dans ces deux catégories. L'Angleterre et la France ne peuvent, d'après notre conviction, se déclarer contre le passage du régime de la Monarchie absolue à celui de la Monarchie constitutionnelle.

L'Autriche, la Prusse et la Russie d'un autre côté commettraient une grave imprudence en s'enconçant [sic] dans un sens qui lui placeroit dans une fausse attitude vis-à-vis de leurs peuples et dans une sorte de contradiction avec la forme de leur propre administration.

Il ne faut donc point toucher la question constitutionnelle, dans un cas surtout, où cette même question n'est qu'un libre mis en avant par des factieux. La révolution de Naples est une révolte contre l'autorité légitime; une révolte consommée par les factieux dans les voyes les plus criminelles. C'est **cette révolte** qu'il s'agit de condamner moralement et de combattre, selon l'exigence du cas, matériellement [...]"(METTERNICH, [Dispaccio ad Esterhazy] Vienne, le 21 septembre 1820, in: in : APDS, V. 2, p. 201).

277. "[...]Votre Altesse sait que notre marche est costamment pratique [...]. Il existe aujourd'hui une grave difficulté entre les propositions formelles du cabinet de Russie et les déclarations catégoriques de celui de St. James. Placés au milieu, nos voeux se bornent à ce que cette difficulté ne tourne pas au détriment de la cause générale [...]. Votre Altesse trouvera ci-joint la copie des instructions, dont je le [Lebzeltern] munis, et elle [Esterhazy] est autorisée à les communiquer à Lord Castlereagh. Son Excellence se convaincra par la lecture que notre but par cet envoi est de trouver le terme moyen entre les vues formelles de la Russie et les impossibilités prononcées par l'Angleterre [...].

Lors de la révolution d'Espagne nous avons entrevu les risques que couroit la société par le seul exemple de la **révolution militaire**. Nous avons borné néanmoins notre action contre un mal placé hors de notre portée immédiate à des improbations verbales. Nous avons refusé le concert que proposoit alors la Russie, par des motifs connus et communs aux quatre autres Cours. Il n'en fut pas, et il ne pourroit pas en être de même, de l'affaire de Naples [...].

L'Empereur [Francesco I d'Asburgo Lorena] a pris, sans hésiter, le parti que lui à dicté le sentiment de ses devoirs envers ses peuples et envers la société. [...] Tout, jusqu'à ce moment étoit simple et conforme à nos voeux. Mais avant de passer à l'**action** elle-même, il a dû nous importer d'être sûrs de l'attitude morale des premières Cours. [...] À cet effet l'Empereur a donné un rendez-vous à Sa Majesté Imp. de Toutes les Russies. Le parti des novateurs avoit fondé sur ce Souverain [Alessandro I] bien des espérances qui, peut être entièrement erronnés, n'en existoient pas moins ; il a fallu les tuer [...].

La France a proposé une réunion formelle des Cabinets, nous avons combattu la forme, mais nous nous sommes arrêtés au fait, convaincu de la nécessité qu'un point de réunion morale entre le 5 Cours seroit d'une nécessité impérieuse [...]. L'Angleterre de son côté n'a point hésité à déclarer que l'adoption de cette forme étoit placée hors de ses facultés. La Russie dès lors a laissé entrevoir la possibilité que les quatre Cours pourroient se concerter sans l'Angleterre [...].

Il faut sortir de cette position compliquée [...]. Mais quel peut être le moyen de sortir d'une position des choses aussi compromettante? Nous l'indiquons dans les instructions à Monsieur de Lebeltern. Il se borne à **la séparation des périodes**. La **première**, celle des explications et de l'entente, doit être placée hors de toute formalité. La **seconde peut** en admettre, tout comme elle **pourra s'en passer**. Mais nous ne pouvons pas nous passer d'une entente [...]"(METTERNICH, [Dispaccio a Esterhazy] Vienne, le 29 septembre 1820, in : APDS, V. 2, pp. 217-219).

278. "[...] Le Cabinet de S. M. I. de Toutes les Russies insiste, en partant de bases uniformes entre chacune des 5 Cours, sur le besoin de faire précéder toute marche à suivre de l'appareil d'un concert européen. Celui de St. James de son côté déclare positivement l'impossibilité absolue, dans laquelle il se trouve, se se prêter à une pareille mesure [...].

Le Cabinet de Russie doit nous rendre assez de justice, M. le Baron, pour ne pas être en doute qu'il n'est aucune des considérations sur la différence existant entre une réunion des Souverains et de leur premiers Ministres [-] et l'autorisation à donner à des simples Plénipotentiaires, différence développée a fond dans la lettre che M. le Comte de Capodistrias m'a fait l'honneur de m'adresser le 31 août-12 septembre dernier [...]. Je dis, à propos, de cette première période, les cinq Cours, car, si je ne vois ni difficulté, ni embarras à admettre come possible et faisable que les rôles puissent et doivent même être partagés différemment dans la poursuite d'une affaire, selon les besoins des localités et le facultés des Cours [...]. Le but de votre envoi, M. le Baron, vers le cabinet de S. M. I. de Toutes les Russies vient d'être clairement expliqué. Nous désirons placer sous les yeux de S. M. I. [Alessandro I] le voeu de l'Empereur [i. e. : Francesco I d'Asburgo Lorena] que l'on arrive à une entente commune, **quelques puissent être ses résultats**, par tous les moyens propres à amener cette entente et à assurer des résultats conformes aux besoins de la société et à la portée des diverses Cours [...]"(METTERNICH [Istruzioni a Lebeltern] Vienne, le 29 septembre 1820, in : APDS, V. 2, pp. 227-230).

- II. *Dopo l'ambigua spiegazione a Castlereagh di aver accettato l'incontro di Troppau solo per raffrenare l'iniziativa diplomatica russa, suscettibile di favorire il 'torrente rivoluzionario' (3 ottobre 1820), Metternich riesce a convincere la Corte prussiana che lo Czar intende introdurre il sistema costituzionale in tutta l'Europa (7 ottobre 1820)*

Il 2 ottobre Metternich invia un rapporto sulla situazione al suo Sovrano, l'imperatore Francesco I, in cui riassume la situazione nei termini seguenti. Le cinque Potenze (dunque Austria compresa) vogliono tutte la stessa cosa, ma non hanno il potere di agire tutte alla stessa maniera. In particolare, il Governo inglese è condizionato dalla situazione interna, ma condivide il punto di vista austriaco ed invierà una flotta a Napoli, con il compito di reagire immediatamente, entrando in guerra appena un qualsiasi insulto venisse fatto alla Famiglia reale. Da parte loro, Francia e Russia vogliono dare all'incontro preliminare delle cinque Potenze la più grande pubblicità e solennità, con una dichiarazione di principi che l'Inghilterra non può invece condividere. Ma isolare l'Inghilterra sarebbe pericoloso, in quanto vorrebbe dire lasciare libero il campo alla passionalità di Alessandro I ed all'irriflessione della Francia²²¹⁹.

Essenziale per le sorti dell'alleanza è peraltro apparire agli occhi dell'Europa accomunati in un disegno di Restaurazione unitario. Perciò, anche se si arrivasse solo ad ottenere che un osservatore inglese sia presente ai lavori della conferenza di Troppau si sarà evitato il maggior pericolo, ossia lo *scandalo* di sembrare divisi²²²⁰. Peraltro, senza il sostegno delle altre Potenze, l'Austria si troverebbe costretta a sguarnire le frontiere di almeno 40.000 uomini, per inviarli in Italia²²²¹.

Il 3 ottobre lo stesso Metternich invia due dispacci ad Esterhazy, a Londra²²²². Nel primo, lo invita a spiegare al governo inglese che l'Austria ha accettato l'incontro di Troppau, del resto caparbiamente voluto dalla Russia, non per far propria *"la forme proposée par l'Empe-*

²²¹⁹ ID., *Rapport de Monsieur le Prince de Metternich à sa Majesté l'Empereur* (Vienne, le 2 octobre 1820), in: APDS, V. 2, pp. 237-238.

²²²⁰ *Ibidem*, p. 238.

²²²¹ *Ibidem*, p. 239.

²²²² In base ad una notizia diffusa dal *Times*, risalente al 3 Ottobre 1820, *L'Amico della Costituzione* riporta quanto segue: "Si asserisce sotto la rubrica di Vienna ne' fogli de' Paesi bassi, che il Principe di Metternich abbia dichiarato al Principe di Cimitile: 'che le maggiori potenze di Europa erano unanimamente convenute di non riconoscere la Costituzione del Regno delle due Sicilie, poiché era stata effettuata da forza militare'" (*L'Amico della Costituzione*, n. XC, 28 Ottobre 1820, p. 2). [CB]

reur Alexandre", ma per raffrenare l'iniziativa russa²²²³. L'alternativa a questa accettazione sarebbe stata per l'Austria e per la stessa Inghilterra quella di restare isolati, e quindi probabilmente incapaci di resistere "au torrent révolutionnaire", ed obbligati a richiudersi nelle proprie questioni interne, abbandonando l'Europa "à la fureur des partis"²²²⁴. Del resto, Metternich osserva che la diplomazia francese non desiste dal palesare il pieno gradimento delle iniziative dell'imperatore Alessandro. A suo dire, questo risulterebbe dalle istruzioni e dai messaggi inviati dallo stesso ministro Pasquier ai suoi rappresentanti, sia a Vienna (al conte Caraman, che li ha evidentemente comunicati allo stesso Metternich), sia a San Pietroburgo (al conte de La Ferronnays)²²²⁵.

Nel secondo dispaccio, Metternich in sostanza sollecita Esterhazy, sulla base delle informazioni inviategli da Ficquelmont (da Firenze), a spiegare al governo britannico l'attuale posizione austriaca in Italia. Si tratterebbe, per Esterhazy, da un lato, di ottenere da Londra l'invio di precise istruzioni ai propri ambasciatori, affinché non tengano un atteggiamento contrastante con quello degli altri rappresentanti delle Potenze, come invece sembra avvenisse da parte di lord Burchers (John Fane, rappresentante inglese a Firenze). Dall'altro lato, Esterhazy dovrebbe convincere Castlereagh che la diplomazia austriaca si è preoccupata di dissolvere le inquietudini sia di Roma (sulla possibile temporanea occupazione militare di una parte del loro Stato ecclesiastico), sia di Torino (dove si paventavano esterne ingerenze sull'assetto interno, quali sembravano nelle intenzioni del governo francese, soprattutto del partito che faceva capo a Decazes)²²²⁶.

Il 6 ottobre Metternich scrive a Vincent, a Parigi, per metterlo al corrente dell'inquietante contenuto dei dispacci del governo francese inviati al proprio rappresentante diplomatico a Vienna, il conte Caraman. Quest'ultimo, infatti, è – come si è visto – tanto legato a Metternich, da mostrargli ogni istruzione inviatagli dal suo governo²²²⁷. Sembra a Metternich che il governo francese assuma un'inattuale prospettiva retrograda, ossia l'ambizione di riproporre idee costituzionali, che qui lo stesso Principe definisce come ormai inaccetta-

²²²³ METTERNICH, [Dispaccio a Esterhazy] Vienne, le 3 octobre 1820, in: APDS, V. 2, pp. 239-240.

²²²⁴ *Ibidem*, p. 240.

²²²⁵ *Ibidem*, p. 241.

²²²⁶ ID., [Dispaccio a Esterhazy] Vienne, le 3 octobre 1820, in: *Ibidem*, p. 242.

²²²⁷ KISSINGER, p. 280.

bili, vedendovi la conferma di un'intesa con le consimili iniziative degli ambienti russi ispirati al liberalismo di Capodistria e Pozzo di Borgo²²²⁸.

Nello stesso giorno 6, Metternich scrive ad Esterhazy, a Londra, dicendogli che il governo francese oscilla fra il sostegno a tesi che l'Austria ha sempre combattuto ed un'irrisolutezza per cui ora si avvicina alla Russia, ora mostra di voler seguire supinamente l'Inghilterra²²²⁹. Sempre il 6 ottobre, a sua volta Vincent, da Parigi, invia due dispacci. Nel primo conferma a Metternich anche la propria preoccupazione sull'atteggiamento francese. Dice infatti che quel governo si dimostra oscillante fra "*consolider ses institutions nouvelles dans un esprit monarchique*" ed insistere nelle indulgenze "*envers les liberaux français*"²²³⁰. Un'ambiguità che va al di là delle preoccupazioni per l'effettiva situazione politica interna.

Nel secondo dispaccio, Vincent comunica l'imminente arrivo nella capitale francese del principe di Cariati, di recente nominato ambasciatore straordinario di Napoli. Infatti, malgrado le rassicurazioni del duca di Richelieu, secondo Vincent è da temere un'opera di convincimento sui ministri francesi, che se non fosse opportunamente ostacolata potrebbe tradursi a Troppau in una trappola tesa "*à la bonne foi ou à la pitié des Souverains de l'Europe [...], par l'entremise de la France et un appuy révolutionnaire*"²²³¹. E speranze in tal senso della diplomazia napoletana risultano da quando lo stesso duca di Campochiaro aveva scritto il 1 ottobre al Vicario, dicendogli che "*il Gabinetto delle Tuileries*" aveva preso il suo partito, e che – a Parigi – Brancia poteva "*ottenere più coll'appoggio dell'opinione pubblica [...] che dal Governo, legato dalle segrete convenzioni e diretto dagli Ultra realisti*"²²³²

D'altra parte, riguardo alla posizione della Russia permane uno stato di incertezza a Vienna. Metternich scrive a Zichy, a Berlino, il 7 seguente, due dispacci. Nel primo, per ripetere che l'Inghilterra non può sottoscrivere una dichiarazione di intenti con "*les Cours placées hors du régime constitutionnel*", ma ha fornito ampie assicurazioni all'Austria di dare tutto il sostegno possibile, fra l'altro inviando una

²²²⁸ METTERNICH, [Dispaccio a Vincent] Vienne, 6 octobre 1820, in: APDS, V. 2, pp. 245-246.

²²²⁹ ID., [Dispaccio a Esterhazy] Vienne, le 6 octobre 1820, in: *Ibidem*, pp. 247-248.

²²³⁰ VINCENT, [Dispaccio a Metternich] Paris, 6 octobre 1820, in: *Ibidem*, p. 249.

²²³¹ *Ibidem*, pp. 250-251.

²²³² Duca di CAMPOCHIARO, [Dispaccio al Vicario] Napoli, 1 ottobre 1820, in: APDS, V. 1, p. 96.

squadra navale a Napoli²²³³. Nel secondo dispaccio, “*réservee*”, Metternich esorta a provocare l’attiva partecipazione ai disegni austriaci della diplomazia prussiana, e dichiara al suo collaboratore di non condividere l’idea che la Russia intenda davvero dar corpo al pur profesoato proposito “*en faveur de l’introduction de Constitutions*” negli Stati continentali, e quindi anche in Napoli, dopo la repressione di quel regime costituzionale²²³⁴. Il Principe ora è convinto che Alessandro I non sia affatto ulteriormente disposto “*à se livrer à des vaines abstractions*”, cioè ai suoi antichi convincimenti liberali che ancora adesso, ma invano, cerca continuamente di riaccendere Capodistria²²³⁵.

Nondimeno, tutt’altro che superati sono i pericoli che Vienna paventa, come infatti conferma Esterhazy da Londra, nei dispacci dello stesso 7 ottobre. Nel primo, si osserva che la Gran Bretagna non accetta l’attuale allineamento fra San Pietroburgo e Parigi²²³⁶. Inoltre, Esterhazy riporta quanto gli ha detto Decazes sul fatto che – se è vero che non più che a Londra, vi sono a Parigi opposizioni parlamentari all’intesa fra le cinque Potenze – in Francia più che in Inghilterra “*dans le parti libéral plusieurs voix s’élevoient déjà pour blâmer ouvertement l’ingérence attribuée aux Puissances de l’Europe dans les affaires interieures des autres pays*”²²³⁷.

Nel secondo dispaccio, dello stesso giorno 7, Estarhazy riporta che l’ambasciatore russo a Londra, conte Christoph L. Lieven, gli ha fatto pervenire copia delle istruzioni che San Pietroburgo ha inviato all’ambasciatore russo a Napoli, Gustav von Stackelberg. In queste si prescrive di esprimere a quel governo sia la forte riprovazione sulla rivolta militare, sia l’invito a riprendere in mano la situazione senza bisogno di interventi esterni, sia che – a tal fine – si doveva promuovere “*l’établissement légal et spontané d’institutions fondées sur les besoins de l’État et de ses sujets*”²²³⁸.

Notizie che dunque non lasciavano affatto tranquillo Metternich sulla posizione russa. Del resto circa queste propensioni russe (oltreché, almeno in parte, inglesi e, soprattutto, francesi) a dar spazio alle iniziative costituzionali in Napoli va ricordato che lo stesso am-

²²³³ METTERNICH, [Dispaccio a Zichy] *Vienne, le 7 octobre 1820*, in: *APDS*, V. 2, p. 252.

²²³⁴ ID., [Dispaccio a Zichy] *Réservee. Vienne, le 7 octobre 1820*, in: *Ibidem*, p. 253.

²²³⁵ *Ibidem*, l. c.

²²³⁶ ESTERHAZY, [Dispaccio a Metternich] *Londres, le 7 octobre 1820*, in: *Ibidem*, p. 254.

²²³⁷ *Ibidem*, p. 255.

²²³⁸ ID., [Dispaccio a Metternich] *Londres, le 7 octobre 1820*, in: *Ibidem*, p. 256.

basciatore russo, Gustav von Stackelberg, si era unito alle richieste sia della *Giunta* provvisoria, dei ministri e dello stesso Vicario, sia, e non ultimo, dell'ambasciatore inglese A'Court, pressantemente rivolte a Ferdinando I di presenziare di persona all'inagurazione del Parlamento (il 1 ottobre)²²³⁹. Sulle speranze che a Napoli si avevano sulla favorevole disposizione russa si veda d'altra parte quando lo stesso Vicario aveva scritto, il 4 ottobre, a Serracapriola (inviato a San Pietroburgo), in sostanza dicendogli di far presente allo *Czar* la piena corrispondenza del regime napoletano con quello che si rivelava un diffuso "*spirito in Europa [...] come ben si vede da quanto vien di succedere in Portogallo*", ossia con "*il comune desiderio di un regime costituzionale*", qualificandolo come un'istanza profondamente sentita, che con molti pericoli si cercherebbe dunque di opprimere con il progettato intervento militare²²⁴⁰.

279. *“Da quanto vi ho scritto in chiaro e vi scrive la Segreteria avrete luogo di osservare il corso regolare dei nostri affari e l'entusiasmo nazionale che qui regna. A voi non puole certamente sfuggire con i vostri talenti di prevedere di quali tristi conseguenze puole essere origine, se s'impegnasse una guerra contro di noi. Non entro a discutere sulla giustizia di volerci attaccare per un cambiamento politico occorso nel Governo interno della Nazione, e dove si cammina d'accordo fra la stessa e il re, giacché su di ciò bastantemente in altre mie mi son spiegato.*

Vi fo unicamente osservare che l'entusiasmo nazionale qui è sommo, e che non si farebbero certamente opprimere tranquillamente, e non si potrebbe poi prevedere, una volta che si sia acceso il fuoco della guerra per sostenere la patria indipendenza, quali conseguenze ciò potrebbe produrre presso le altre Nazioni con i germi liberali che già vi esistono.

Qui tutto cammina regolarmente, e, se vorranno essere veridici gli oculari spettatori di quanto giornalmente qui accade, non potranno negarlo. Posto tutto ciò, voi ben vedete quanto sia importante d'interessare la Russia in nostro favore, ora più che mai la sua influenza nel Congresso che va a tenersi, essendo di sommo peso.

Noi non vediamo fin ora che grandi preparativi militari che fanno supporre delle mire ostili contro di noi; ma ancora ignoriamo quali siano le intenzioni delle Potenze Alleate e ciò che vuolsi da noi.

²²³⁹ CORTESE, Nota 169, in: COLLETTA, III, p. 194.

²²⁴⁰ FRANCESCO di BORBONE, [Il Vicario a Serracapriola] Napoli, 4 ottobre 1820, in: APDS, V. 1, p. 113.

L'attuale stato dello spirito in Europa troppo fa vedere il comune desiderio di un regime costituzionale, e, se alcuni popoli ancora non hanno potuto dimostrarlo, è che gliene è mancata l'occasione, ma non perciò non ne nudrono il desiderio, come ben si vede da quanto vien di succedere in Portogallo.

Voglio sperare che, avendosi qui una condotta saggia e nello stesso tempo animata da patrio zelo, e mercé la cooperazione delli generosi sentimenti del Imperatore Alessandro, che ha già riconosciuto il ministro di Spagna, come voi ben sapete, potessimo essere tranquilli.

Son sicuro che voi metterete in opera tutto il vostro zelo e conoscenze, che avete, onde impegnare la Russia in nostro favore, affinché non fussionsi oppressi, ed avrete allora acquistato un nuovo titolo alla riconoscenza nostra e della Nazione” (FRANCESCO di BORBONE, [II Vicario a Serracapriola] Napoli, 4 ottobre 1820, in: APDS, V. 1, p. 113).

III. *La centralità del settarismo carbonaro nella situazione del Regno delle Due Sicilie, quale risulta dal quadro riassuntivo inviato a Metternich dall'Incaricato di Affari a Napoli, Karl von Menz (in data 18 ottobre 1820)*

Dal 1812, Karl von Menz è a Napoli come segretario di legazione, dove successivamente aveva stabilito i contatti fra gli Alleati e Murat, in vista del progettato cambiamento di fronte del cognato di Napoleone. Dal 1816, Menz è Consigliere di Legazione e quindi Incaricato di Affari. Al suo *Sommet des considérations sur la révolution napolitaine, et un tableau de la situation actuelle de ce Royaume* – inviato da Napoli a Metternich in data 18 ottobre 1820 – abbiamo fatto breve accenno a proposito del discorso tenuto da Galdi, all'apertura del Parlamento, in cui non si faceva alcuna menzione del ruolo centrale svolto dalla Carboneria nella Rivoluzione costituzionale. Tutt'altro è invece il giudizio di Menz sull'attivismo della setta, con cui il governo provvisorio (la Giunta Provvisoria) di Napoli si doveva quotidianamente misurare. In questo *Sommet*, il diplomatico austriaco riconosce che – oltre al latomismo fra le truppe di linea e la milizia²²⁴¹ – un altro elemento aveva prodotto la rivoluzione, ossia il contrasto fra i diversi schieramenti, i differenti partiti che appunto nelle istanze costituzionali avevano trovato un referente solo in parte e contingentemente aggre-

²²⁴¹ C. [Karl von] MENZ, *Sommet des considérations sur la révolution napolitaine, et un tableau de la situation actuelle de ce Royaume. A Son Altesse, Mons. le Prince de Metternich, et., etc., etc.*, Naples, 18 octobre 1820, in : APDS, V. 1, p. 39.

gante. “*Les idées constitutionnelles dominaient et avaient pris racine dans la Nation. Le clergé, la noblesse, les militaires, la bourgeoisie, et surtout l’ordre judiciaire en étaient imbus*”²²⁴². Un contributo non secondario alla diffusione delle idee costituzionali era poi risultato dalla forte reazione contro la precedente “*concentration du pouvoir dans la personne du Chev. de Medici*”, di cui la stessa “*opinion publique lui en attribuait [...] l’abus*” riconoscendovi il preciso carattere del “*despotisme ministériel*”²²⁴³.

In effetti, il diplomatico austriaco sottolinea come disordini più o meno gravi avessero accompagnato tutto il periodo dal rientro di Ferdinando a Napoli, nel 1815, persistendo a manifestarsi sino allo scoppio della Rivoluzione. Se inizialmente la presenza delle truppe austriache era riuscita a reprimere il settarismo, dopo la loro partenza iniziarono i moti carbonari a Lecce. Riguardo poi alla *Carboneria*, l’Incaricato d’Affari Menz riconosce che i settari avevano guardato con speranza ai Borbone quando questi si trovavano nell’esilio in Sicilia, fra 1806-15 (cioè nel corso del *decennio* del dominio francese a Napoli). Allora i Carbonari del continente erano fiduciosi di ottenere – al ritorno di Ferdinando dalla Sicilia – anch’essi una Costituzione, sull’esempio di quella ‘anglo-sicula’ del 1812, a fronte delle reiterate resistenze del regime di Murat a darne una (se non tardivamente, a regime ormai sconfitto militarmente).

Poi, rientrati i Borboni in Napoli, nel 1815, delusa in queste attese, la *Carboneria* gradualmente divenne loro ostile, quanto più Ferdinando persisteva a non concedere una nuova costituzione, e soprattutto dopo l’annientamento (nel dicembre del 1816) di quella ‘anglo-sicula’, che pure lui stesso aveva dovuto accettare per forza, per l’imposizione dei liberali siciliani allora sostenuti dal liberale britannico Bentinck.

Dopo il 1815, pertanto la *Carboneria* si divise sui modi di attuare i suoi disegni. In quel periodo – continua Menz – il ministro di Polizia, il principe di Canosa, pensò di capeggiare una fazione sortita da quello scisma, i *Calderari*, per farli lottare contro i progetti costituzionali dei vecchi compagni. Secondo il Principe, una tale operazione avrebbe dovuto scatenare una guerra civile capace di sterminare sia quello che ogni altra tipologia di settarismo. Quando poi il ‘cavalier’ Medici (uomo di fiducia di Ferdinando I) fece allontanare il Canosa, allora i *Calderari* continuarono a dividersi in ulteriori sette, disperden-

²²⁴² *Ibidem*, p. 40.

²²⁴³ *Ibidem*, l. c.

dosi in nuovi gruppi, mentre quelli della capitale convennero poi di sostenere le posizioni del governo.

Al contrario, del tutto insoddisfatti ed ostili alla politica del governo furono invece i Carbonari, allora dispersi nelle Province, soprattutto in Puglia, dove il generale Richard Church, inviato per combatterli, fra 1817-18 in effetti lasciò comunque ad essi ancora troppo spazio²²⁴⁴. In verità, Church fu tutt'altro che 'carezzevole' con la setta carbonica, operando con dure repressioni – che Menz non menziona – specialmente a Lecce, dove si parla di centinaia di vittime e di deportazioni in Sicilia²²⁴⁵.

Del resto, la *Carboneria* aveva trovato un suo iniziale veicolo di diffusione negli ambienti militari, dove era attivo un settarismo del tipo delle *Feldlogen* (le 'logge di campo' che si spostavano in tutta Europa a seguito dei contingenti militari, mercenari o nazionali)²²⁴⁶. In seguito, muovendo da queste remote province, la *Carboneria* meridionale non tardò a riconvergere verso la capitale del Regno. I centri in cui si organizzarono meglio furono infine Salerno ed Avellino. Qui stanziavano quelle divisioni militari in cui si affermarono come capi della ribellione settaria sia Guglielmo Pepe che Pietro Colletta. Lì – conferma Menz – è indubbiamente nata anche quella 'milizia' che è stata il nerbo della sommossa²²⁴⁷.

Tenendo conto di tutti questi fattori – conclude Menz – non c'è quindi da stupirsi dello sviluppo tanto subitaneo e travolgente della rivoluzione, particolarmente considerando, da un lato, le tanto forti attese di grandi masse di sudditi e, dall'altro, la totale mancanza di

²²⁴⁴ “[...] *Votre Altesse connaît le historique des troubles de Lecce, apaisés par le Général Church. [...] Le foyer des Carbonari avait été la Pouille. Le Gl. Church, envoyé pour y rétablir la tranquillité, les gagna en les caressant, et conjura l'orage pendant un an*” (Ib., p. 39).

²²⁴⁵ Giuseppe LETI, *Carboneria e massoneria nel risorgimento italiano. Saggio di critica storica*. Bologna, Forni, 1966 [rist. anast. dell'ed. di Genova, 1925], p. 105.

²²⁴⁶ Nondimeno è lo stesso Church a fornire, in un rapporto al generale Nugent, del gennaio 1818, una plausibile descrizione degli antefatti e dell'attuale proliferazione delle sette carbonare, secondo lui riconducibile agli spostamenti di truppe – probabilmente nelle forme di *Feldlogen* – a cui si aggiunsero elementi locali, “*uomini dell'ultima classe del popolo*”, in un complesso processo “*che fu causa poi delle sue ramificazioni e della formazione di sette denominate Filadelfi, Patrioti, Liberi Europei*”, alle quali a loro volta si aggregarono sia “*travagliatori, artigiani e la plebe la più indigente delle campagne e delle città*”, sia “*molti giovani di cattiva educazione, oziosi ed ambiziosi di essere riconosciuti capi di sette misteriose [...]*” (Richard CHURCH, *Brigantaggio e società segrete nelle Puglie*, Firenze, 1899, pp. 46 e ss.).

²²⁴⁷ C. [Karl von] MENZ, *Sommet des considérations sur la révolution napolitaine, et un tableau de la situation actuelle de ce Royaume. A Son Altesse, Mons. le Prince de Metternich, et., etc., etc., Naples, 18 octobre 1820*, in : APDS, V. 1, p. 39.

energie fisiche e morali da parte del governo, incapace di contrapporre immediati e risolutivi rimedi a questa esplosione²²⁴⁸.

Del resto, né il Re, né la Corte, né i Ministri potevano trovare nelle forze armate, o nell'opinione pubblica degli strumenti atti a fermare questo impetuoso torrente. Quando poi la Rivoluzione esplose, sono stati i suoi stessi collaboratori ed amici che consigliarono a Ferdinando di accettare 'una' costituzione. E se è vero che i rivoluzionari hanno imposto la scelta della Costituzione spagnola, è altrettanto innegabile che sia il Re che il Principe ereditario l'hanno accettata e poi sottoscritta.

Del resto – continua Menz – il Principe ereditario, Francesco (nominato in quei frangenti dal padre Vicario Generale) è stato quasi costretto dalle circostanze a trovare appoggi persino fra una parte degli stessi settari, poiché se la maggioranza di loro inclinava alla repubblica, un partito molto forte si era allontanato da tale intendimento, dando a vedere di *“se contenter d'une Monarchie constitutionnelle”*²²⁴⁹. Certo il Vicario sperava di trarre partito dal fatto che i settari fossero fra loro tanto divisi, nondimeno non va sottovalutato che – oltre a questi 'repubblicani' e 'monarchico-costituzionali' – c'era un terzo gruppo di settari, chiamati *Filadelfi*. E proprio questi si rivelavano già allora i più pericolosi, specialmente per il dominio austriaco nella Penisola. Sono infatti i *Filadelfi* – sottolinea Menz – *“qui ont pour but l'unité italique”*²²⁵⁰. Riguardo poi alle tante altre, diverse, *vendite* o *logge*, queste erano così scollegate che nemmeno i loro capi avevano fra loro contatti. Questo anche se indubbiamente *“il y a cependant à Naples une Haute Vendita, à laquelle les autres Vendite ont délégué des députés; mais le President est variable”*²²⁵¹.

Sul ruolo dei generali Pepe e Colletta, se è indiscutibile che abbiano molto contribuito alla Rivoluzione, favorendo i Carbonari, tuttavia non si può affermare con certezza – secondo Menz – che ne siano stati i capi sin dal principio, quantunque ora lo siano diventati di fatto. E comunque non perché siano dei settari convinti, ma in quanto interessati da sempre al conseguimento di una Costituzione, di cui ora la Rivoluzione carbonara sembra loro fornire il mezzo per realizzare questi loro antichi ideali politici²²⁵². Resta che se all'inizio

²²⁴⁸ *Ibidem*, pp. 40-41.

²²⁴⁹ *Ibidem*, p. 42.

²²⁵⁰ *Ibidem*, l. c.

²²⁵¹ *Ibidem*, l. c.

²²⁵² *Ibidem*, l. c.

questi generali 'costituzionali' hanno avuto a che fare con una certa docilità della setta, ora però, da quando questa si è sentita forte abbastanza, si trovano a subire la pressione di innovatori radicali, dei quali ancora il governo cerca di fermare le continue cospirazioni.

A quel che risulta al diplomatico austriaco, è proprio ora, con l'inaugurazione del Parlamento (il 1 ottobre 1820), che la setta ha ripreso vigore. Infatti una ventina di settari vi sono stati eletti, e sono proprio quelli che vogliono le misure più spinte: sia sostituire la bandiera reale con quella nazionale; sia allontanare dalla capitale, inviandole alle frontiere, le *Guardie Reali*; sia sostituirle ponendo attorno al Re le più affidabili *Guardie Civiche* ed i cosiddetti '*corpi franchi*'. E questi ultimi, in maggioranza costituiti da dimessi dalle prigioni, da forzati (anche se non responsabili di pene infamanti)²²⁵³.

Ma un altro fronte in cui Menz individua gravi problemi per il regime costituzionale è quello della ribellione dei Palermitani e delle altre parti della Sicilia che invocano anch'esse autonomia politica, indipendenza da Napoli, la ricostituzione dell'antico Parlamento ed il ripristino della Costituzione 'anglo-sicula'. Del resto sin da quell'apparentemente tanto lontano 1812 questa costituzione venne elaborata proprio in alternativa a quella spagnola elaborata a Cadice, sentita a Palermo come troppo 'democratica'.

Quasi in un'eco delle valutazioni di *The Times* fra luglio-agosto di questo 1820, ora lo stesso Menz ammette che la Rivoluzione di Napoli è stata per i Palermitani l'occasione che ha fatto riemergere uno scontento generalmente sentito da tutti i Siciliani per l'amministrazione napoletana.

Ma l'ambasciatore Menz capisce anche quanto la situazione fosse scappata di mano a questi liberali palermitani. "*Les Seigneurs Siciliens, qui auraient sans doute préféré leur ancienne Constitution [quella rimasta in vigore dai tempi dei Normanni fino al 1812], ou celle de Lord Bentinck [quella 'anglo-sicula', appunto imposta a Ferdinando in quello stesso 1812], se trouvaient vis-à-vis de la populace de Palerme, qui embrassa avec ardeur la Constitution d'Espagne, dans la même situation que les Constitutionnels de Naples vi-à-vis des Carbonari*"²²⁵⁴.

D'altra parte, gli uni e gli altri – i *costituzionali liberali*, sia quelli siciliani, sia quelli napoletani – avevano creduto di trovare nelle sette un docile strumento per realizzare i loro fini. Ed ora invece si trovano a subire l'ascendente di questi Carbonari. Con una sola

²²⁵³ *Ibidem*, p. 43.

²²⁵⁴ *Ibidem*, l. c.

differenza – sottolinea Menz –, e cioè che in Sicilia la plebaglia, “*la populace*”, è appunto riuscita ad imporsi quasi del tutto “*aux Seigneurs Palermitains*”, per giunta “*avec sa tendance à la démocratie*”²²⁵⁵. E quantunque le difficoltà insorte fra Napoli e la Sicilia per un attimo fossero sembrate appianarsi, con l’accordo sottoscritto con i Palermitani dal Tenente generale Florestano Pepe, poi malauguratamente questo accordo – rileva Menz – è stato annullato a Napoli, con il risultato che in Sicilia ora sembra ricominciata una “*seconde guerre punique*”²²⁵⁶.

Oltre alle minacce rappresentate dall’estremismo della *Carboneria* e dalla questione siciliana, un terzo fronte che tiene impegnato il governo napoletano è poi la questione finanziaria, che malgrado gli sforzi del ministro De Thomasis non accenna a risolversi²²⁵⁷. Resta poi il fatto della pretesa riorganizzazione della forza armata. Un argomento che indubbiamente, nell’immediato dell’intervento contro Napoli, doveva interessare Metternich molto più del settarismo. Il diplomatico austriaco comunque qui lo rassicura, precisando che a fronte della tanto vantata capacità di resistenza contro un’invasione (una capacità su cui a Napoli molti si fanno delle illusioni), in realtà le cifre iperboliche che si sentono dire non hanno verosimiglianza con i fatti. È del resto, quale che fosse la massa di combattenti che lì riuscissero a mettere insieme, il regime costituzionale non avrà i mezzi materiali ed il denaro per armarli²²⁵⁸. E poi, sempre che il regime si sentisse in grado di resistere ad un’armata austriaca, le truppe napoletane non ce la farebbero certamente contro gli eserciti di cinque Potenze riuniti.

Cautamente avverte poi Menz che la situazione potrebbe tuttavia cambiare notevolmente se “*la frénésie du parti enragé des Carbonari ne parjoint [sic] à forcer la main au Gouvernement, ou, pour mieux dire, à le renverser; mais ce cas est bien improbable*”²²⁵⁹. E poi, se questo pericolo si delineasse realmente, gli stessi costituzionali non esiterebbero a chiedere loro stessi l’intervento straniero²²⁶⁰. Da parte sua, – continua Menz – il Vicario (il Principe ereditario Francesco) pare sostenere in buona fede il regime costituzionale, quantunque pare abbia dichiarato al corpo diplomatico che condivide l’idea della necessità,

²²⁵⁵ *Ibidem*, l. c.

²²⁵⁶ *Ibidem*, l. c.

²²⁵⁷ *Ibidem*, pp. 43-44.

²²⁵⁸ *Ibidem*, p. 44.

²²⁵⁹ *Ibidem*, pp. 44-45.

²²⁶⁰ *Ibidem*, p. 45.

sostenuta dalla maggioranza dei costituzionali, di modificare in senso bicamerale la Costituzione spagnola.

A tal proposito Menz condivide questo convincimento della “*nécessité de faire des changements essentiels à la Constitution*”, concludendo che “*le veto absolu, ainsi que l’institution d’une Chambre des pairs, emporteraient beaucoup de suffrages*”, soprattutto da parte della nobiltà²²⁶¹. Questa classe ora è infatti del tutto esclusa dalle elezioni, e rappresenta in Parlamento solo la decima parte²²⁶². Osservazione, quest’ultima, che – come si è visto – sarà retrospettivamente condivisa da Carrascosa e da Colletta nelle loro memorie.

Sui convincimenti attuali del governo napoletano, Menz accenna al discorso del ministro napoletano degli Affari esteri in Parlamento, da cui si evince che se sinora il regime poteva considerare decisamente ostile solo l’Austria, nella convinzione del possibile appoggio dell’Inghilterra (o quanto meno della sua neutralità). Adesso invece le cose sono viste diversamente. A cambiare questi convincimenti è servito l’arrivo della squadra navale britannica. In definitiva – osserva Menz – adesso gli unici veri riconoscimenti diplomatici al regime restano quello della Spagna, ed in parte dalla Svizzera e dei Paesi Bassi.

Nessuna seria minaccia ai disegni dell’Austria può dunque venire dalle scelte di governo napoletane. Malgrado la gravità della situazione esterna ed interna, l’amministrazione napoletana continua infatti ad essere la stessa di sempre. Nessun sintomo di un cambiamento deciso. I tribunali lavorano come nel passato, ma i componenti della giustizia penale e la polizia sono ridotti a preoccuparsi esclusivamente delle loro carriere, perché vanno incontro a mille ostacoli appena cercano di arrestare qualche carbonaro.

Da parte sua, il Parlamento sembra sin da questi primi giorni della sua attività completamente impegnato dai rapporti dei ministri, dalla questione siciliana, dalla legge sull’organizzazione del Consiglio di Stato e da altre questioni minori²²⁶³.

Come si vede il diligente rapporto di Menz non conferma la diagnosi di quella estrema pericolosità del regime costituzionale che Metternich evoca surrettiziamente alla diplomazia delle Potenze. Anzi, Menz segnala un sincero riconoscimento delle legittime aspirazioni costituzionali da parte di importanti strati delle classi dirigenti napoletane e siciliane, in quanto profondamente sentite da tanti che

²²⁶¹ *Ibidem*, l. c.

²²⁶² *Ibidem*, l. c.

²²⁶³ *Ibidem*, l. c.

temono gli eccessi popolari e che vorrebbero rivedere la costituzione spagnola in senso bicamerale. Da qui il sommesso invito a Metternich a considerare la possibilità di ottenere questa revisione costituzionale sul modello della monarchia inglese e francese. Significativo è poi il timore che la presa di coscienza dell'attuale scarsa consistenza delle forze armate napoletane potesse determinare i Carbonari a reagire. E qui, significativamente – seppure senza chiamare in causa il pericolo di una 'guerrilla' (come quella che in Spagna mise in crisi le armate napoleoniche), difficilmente fronteggiabile dalle stesse truppe regolari austriache –, Menz evocava a Metternich l'eventualità che come in Prussia contro i Francesi, così anche a Napoli i generali Pepe e Colletta avessero in mente di organizzare una milizia sul tipo della *Landwehr* prussiana. Una prospettiva tutt'altro che remota, qualora si affermasero le prospettive radicali di un'aperta Rivoluzione carbonara.

280. *“Mon Prince, après que trois mois et demi se sont écoulé depuis le commencement de la révolution Napolitaine, et que les événemens, qui l'ont précédé et suivie offrent, en se groupant, des masses plus distinctes et de points de comparaison qui servent à les expliquer mutuellement [–], je saisis la présente occasion pour soumettre à Votre Altesse une esquisse rapide des causes [...]. Je prendrai à tâche de m'éloigner également de la mauvaise foi des uns, qui, intéressés à gagner l'opinion publique en faveur de cette révolution, la peignent sous les couleurs les plus riantes, et de l'exagération des autres, qui, croyant peut-être servir la bonne cause en accréditant de faux bruits et en dénaturant ou en interprétant à faux les événemens véritables, égarent le jugement et substituent une base erronée à celle de la vérité. Car c'est elle, qu'il doit importer avant tout de connaître [...].*

Le Prince héréditaire a trouvé de l'appui parmi les sectaires eux-mêmes, car, bien que leurs principes penchent vers le républicanisme, un parti très fort d'entre-eux s'en est assez éloigné pour se contenter d'une Monarchie constitutionnelle. D'autres sont Carbonari par la forme, par l'intérêt ou par esprit de mode, et c'est le grande nombre; mais quelques uns, connus sous le nom de Grecs solitaires, visent à la démocratie, et ce sont eux surtout, qui ont dirigés les attaques contre le Gouvernement actuel. Une troisième ramification, ou soeur de la secte des Carbonari, sont les Philadelphes, qui ont pour but l'unité italique. Les chefs de ces sectes ne sont guères connus, ou, pour mieux dire, il n'y a que les chefs particuliers de chaque vendita, ou loge; et il sont inconnus, par la raison qu'ils sont trop obscurs.

Il y a cependant à Naples une Haute vendita, à laquelle les autres Vendite ont délégué des députés ; mais le Président en est variable. Minichino [Minichini] avait joué un rôle au commencement de la révolution, et il est certainement un des chefs de la secte; mais il a perdu de son crédit, à mesure qu'il s'est approché du Gouvernement.

Les Lt. Généraux Guillaume Pepe et Colletta ont sans doute beaucoup contribué à la révolution et favorisé les Carbonari [...]. Le Lt. Gen. Napolitano [...] et le Major De Conciliis ont également eu beaucoup de part aux mouvemens révolutionnaires, et on appelle ce dernier le Quiroga de Naples; mais on ne peut pas affirmer positivement que ces militaires ayent été les chefs des Carbonari. Mais il est fort probable qu'ils se soyent faits sectaires à présent; il paraît plutôt qu'ils ayent été du parti des Constitutionnels, les quels, désespérant d'obtenir la nouvelle forme de Gouvernement sans l'assistance de la secte, ayent aidé de leur influence les Carbonari, dont il voulaient faire leur instrument, et qui étaient encore trop obscurs pour leur donner l'ombrage: car c'est surtout dans la classe du bas peuple que le gros des Carbonari Napolitains a été recruté [...].

Autre la lutte avec la secte, le Gouvernement a du soutenir celle avec les Palermitains et leur adhérens. L'aversion qui subsiste pendant des siècles entre les deux Nations, et le mécontentement généralement nourri en Sicile contre l'administration Napolitaine et contre la dépendance où l'ancien Ministère l'avait rendue, firent saisir aux Palermitains l'occasion de la révolution Napolitaine pour secouer un joug qui leur paraissait intolérable, et pour proclamer leur émancipation de la tutelle Napolitaine sous le mot de guerre d'indépendance. Girgenti, Marsalle et quelques petites villes da la vallée de Marsala se réunirent à la cause de Palerme; mais plus que duex tiers de la Sicile, voyant la tendance ochloésatique des révoltés, et les horreurs qui en étaient la suite, ont préféré de se joindre, contre les voeux secrets peut-être, à la cause Napolitaine.

Les Seigneurs Siciliens, qui auraient sans doute préféré leur ancienne Constitution, ou celle de Lord Bentinck, se trouvèrent vis-à-vis de la populace de Palerme, qui embrassa avec ardeur la Constitution d'Espagne, dans la même situation que les Constitutionnels de Napels vis-à-vis des Carbonari. Les uns et les autres ne voulaient qu'un instrument, lequel finit par prendre de l'ascendant sur ceux qui avaient prétendu le diriger, avec la différence que le résultat de la lutte contre ce pouvoir était bien moins favorable aux Seigneurs Palermitains, car la populace les avait presque entièrement asservis et sa tendance à la démocratie était manifeste [...].

Tel est le tableau vrai et impartial de la révolution Napolitaine jusqu'à ce jour; car autant que mes moyens ont pu suffire à atteindre les traits de l'original, je me suis attaché à les retracer avec le seul désir de la ressemblance. Je supplie Votre Altesse de faire un usage réservé de ce rapport, à cause des différentes données qu'il contient sur le Gouvernement Napolitain ancien et actuel, et je le prie d'agréer l'expression de mon très profond respect. C. MENZ"(C. [Karl von] MENZ, Sommet des considérations sur la révolution napolitaine, et un tableau de la situation actuelle de ce Royaume. A Son Altesse, Mons. le Prince de Metternich, et., etc., etc., Naples, 18 octobre 1820, in : APDS, V. 1, pp. 38-45).

Per una prima conclusione sulla Rivoluzione costituzionale nel Regno delle Due Sicilie

I. A questo punto della ricerca, giunti quasi a due terzi della nostra indagine, si devono tirare le somme sui diversi aspetti e momenti di una vicenda oltremodo sedimentata, complicata e complessa, che è come 'sfuggita' di vista ai criteri di analisi settoriali, a tratti pregiudiziali quando non del tutto astrattamente schematici. Criteri con i quali tanta parte della storiografia ha costantemente interpretato i fatti, gli eventi, i gruppi e le persone attraverso quelle 'endiadi' di cui parlava Furio Diaz a proposito di un frainteso illuminismo.

Sin dal XVIII-XIX secolo, si è infatti vista la multiforme totalità dell'esperienza umana attraverso la lente deformante di tali *coppie antagonistiche*, attraverso cioè due sole polarità a confronto (di idee, concetti, posizioni, pregiudizi, visioni del mondo, fedi acritiche, accanimenti polemici e via dicendo). *Endiadi* polemiche, *coppie antagonistiche* per giunta argomentate entrambe in modo esclusivo, aggressivo, negatore della reciproca polarità. Lungo questo registro interpretativo si è pertanto codificata una visione dogmatica (appunto ideologica) con cui si pretende affrontare appunto la complessa fisionomia della realtà umana, un'esperienza evidentemente ben diversamente vissuta, variamente articolata in specificità di contesti, in sfere di vita individuale e collettiva. Una realtà 'effettuale' che dunque sfugge agli schematismi razionalistici, al rigore logico di filosofi, intellettuali e, non ultimo, di ideologi di parte.

Dunque, precisamente al di là di tali *coppie antagonistiche* dovremmo riflettere, per comprendere, nel periodo che qui ci interessa, ad esempio, che cosa ci fosse in realtà, nell'effettualità degli avvenimenti di quel tempo, dietro la cortina di spesse caligini prodotte da contrapposizioni riduttive come: 'reazionari' *versus* 'democratici'; 'tradizionalisti' *versus* 'progressisti'; 'setтари atei e materialisti' *versus* 'devoti cristiani'; 'purissimi ecclesiastici' *versus* 'aristocratici cortigiani', viziosi e libertini; 'nobili di campagna' (feudatari accaniti, sempre e comunque legati al privilegio e sordi alla giustizia ed al

progresso) *versus* 'borghesi' e popolari (e questi animati sempre di purissime virtù repubblicane ed egalarie, destinatari naturali di immacolati diritti, troppo a lungo coartati).

Un simile criterio dicotomico, duale, di immediata incisività ideologico-interpretativa (ma riduttivamente interpretativo), ha contribuito decisamente a creare l'anzidetta cortina impenetrabile, di oscurità artificiali, stesa a nascondere la vera realtà di ognuna delle molte (e fra loro diversissime) dimensioni della transizione dall'antico regime alla Rivoluzione (*et ultra*), ognuna connotata da una sua intima specificità.

L'itinerario seguito in questo secondo volume è stato dunque di cercare di enucleare non due sole, ma almeno le principali delle molteplici polarità presenti nel complesso contesto di dimensioni socio-culturali attive in questa transizione epocale. Resta qui da evidenziare e riassumere il significato almeno di alcune delle principali di queste polarità, in rapporto ad una visione quanto più possibile d'insieme. Certo, il nostro proposito di affrontare in questi termini la questione corre anch'esso il rischio di ogni schematizzazione della realtà in semplici categorie e concetti logici. O peggio ancora, ci si può trovare a nostra volta esposti all'errore di troppo frettolose riduzioni della complessità dell'esperienza storica, sociale e politica entro il quadro di sempre incumbenti tentazioni di sintesi dialettiche, di visioni 'unitarie' che implicitamente cancellano o sminuiscono le *distinte diversità* che animano l'esperienza umana, sociale e politica.

In questo nostro tentativo di interpretazione complessiva vorremmo comunque seguire il criterio storiografico-filosofico di Benedetto Croce, ossia commisurare le vicende umane nella prospettiva di cogliervi sempre un processo di interazione complessa, fra un insieme di molti ambiti *distinti*, tali nella loro specificità da dovere essere costantemente considerati e valutati come imprescindibili esperienze di vita individuale, collettiva, cetuale o nazionale. Ed in quanto tali, in quanto appunto *distinti*, questi singoli ambiti e contesti non sono riducibili ai suddetti schemi razionalistici, ad omologazioni teoriche, ad astratte sintesi logiche, quali espedienti e strumenti intesi a cancellarne – ora in nome della libertà come eguaglianza, ora in nome dell'eguaglianza come obbedienza – ogni individuazione, ogni alterità ed ogni diversità nel modo di affrontare ed interpretare l'esistenza personale e la vita collettiva, comunitaria, sociale.

Abbiamo per queste motivazioni cercato di articolare la nostra indagine sulla base di una *diltheyana* considerazione proprio delle particolari '*individualità effettuali*', convinti che questa fosse la via da seguire per capire la pluralità di *visioni del mondo* a confronto. Visioni talvolta, se non sempre, in un aspro contrasto, in ogni periodo storico,

per una schmittiana *'tirannia dei valori'*. Ma un contrasto che si deve anche cercare di poter risolvere al di là dello schema bipolare-antagonistico, oltre cioè ogni visione dialettica ridotta a due soli modi di vedere le cose. Criterio antagonistico, duale, che poi inevitabilmente sfocerebbe in quella che è stata definita una *dialettica della negazione della negazione*.

Seguendo un simile itinerario negativamente polemico, si approda ad un rapporto che proprio in quanto antagonistico, esclusivo, assoluto, limita la *visione del mondo*, la traduce nella convinzione di dover negare radicalmente e totalmente le alterità umane, riducendone la multiforme pluralità ad una sola polarità avversa, contrapposta, nella quale si crede di scorgere un'altrettanto negativa posizione esclusiva nei propri confronti.

In effetti, il risultato ideologico di questa dialettica della *reciproca vicendevole negazione* fra due poli, è di ignorare o di sopprimere qualsiasi considerazione e rilevanza della infinita gamma di altre possibili *visioni del mondo*, fra le quali una pluralità di esse ha invece avuto un suo ruolo nella storia antica e recente dell'Occidente.

E qui una riflessione storico-filosofica sul nesso disgiuntivo fra Dilthey, da un lato e, dall'altro lato, Husserl-Heidegger chiarirebbe tutta la pertinenza di una riproposizione della *tradizione ermeneutica*, lungo la linea di una consapevole decifrazione del passato, volta a comprendere le singole individuazioni da cui è costruita la complessa sedimentazione della storia. E questo ci condurrebbe a vedere la realtà secondo l'acribia analitica delle teorie ermeneutiche che da Schleiermacher (dall'interpretazione dei testi religiosi) conduce ad Emilio Betti (per l'esegesi del diritto), e da qui alla decisa rivalutazione dell'idea stessa di tradizione (e persino del pregiudizio) operata da Hans Georg Gadamer.

Solo ricollocando la nostra mente ed il nostro animo nella prospettiva orientata a vedere tale molteplicità di fatti, di individuazioni della realtà, è in effetti possibile la riscoperta di precedenti interpretazioni della storia e della politica. Interpretazioni tanto più importanti in quanto riconducibili ad una stessa tradizione di idee e di azioni, come, ad esempio, la *ricerca di un ordine politico*, per quanto difficile sia cogliere il tratto comune di tante differenti individuazioni, di questi innumerevoli distinti contesti e periodi, dai quali sia pure in maniera diversa emergeva il proposito di realizzare appunto un ordine politico, capace di riconoscere e valorizzare la molteplicità di fattori e di protagonisti posti *ab antiquo* a suo fondamento.

Una ricerca che innegabilmente conduce al confronto di diverse tradizioni in cui si sono dispersi i rivoli di una *prima tradizione umana*, nei quali va comunque sempre riconosciuto fra fango e loto la pa-

gliezza aurifera di un processo di rivitalizzazione, di riattuazione, che sostanzialmente consiste nel recupero di quella che è stata definita una *prisca theologia*, o *philosophia perennis* verso cui hanno teso, da immemorabile tempo (che sfugge ad ogni zelo di individuazione), le diverse interpretazioni della tradizione, sospinte da una vichiana *vis veri*.

Un processo di rivitalizzazione che sul piano filosofico-politico si esprime attraverso la nozione di una *'rivoluzione verso i primi principi'*, quelli cioè considerati fondativi di quell'ordinamento assunto a loro referente. Ma in queste *crisi della tradizione che deve farsi rivoluzione* – ossia in questo apparente ossimoro di due accezioni contrarie – talvolta accade però l'esatto contrario, nel senso che una tale ricerca rivoluzionaria di un ordine politico conduce alla decisa negazione di ogni tradizione. Negazione che consiste nel processo di accentuazione di una propria esclusiva visione individuale della realtà, a cui si vuole ridurre tutta quanta l'esperienza umana, sociale, politica e storica.

Muovendo da questi presupposti, nella nostra analisi abbiamo inteso valutare tre prospettive interpretative: sia quella di una *tradizione connessa alla rivoluzione* (cioè di una *rivoluzione intesa al recupero di una tradizione*); sia quella di un *rivoluzionarismo radicalmente negatore di ogni tradizione*; sia quella di un *tradizionalismo avverso alla rivoluzione*.

Si è quindi adottato anche qui uno schema di raffronto fra più polarità, fra una pluralità di *endiadi*, di *coppie antagonistiche*, di molteplici e distinte polarità, e non di due sole polarità, per giunta insuperabilmente antagonistiche. Fra le molteplici altre polarità che abbiamo considerato indubbiamente primarie sono quelle impersonate sia da una *tradizione che presuppone la rivoluzione*, sia da una *rivoluzione che nega la tradizione*, sia da un *tradizionalismo che aborre la rivoluzione*, ma che si distanzia sostanzialmente dalla tradizione stessa.

II. Sullo sfondo di una molteplicità di fattori internazionali, si è visto il ruolo svolto dalla diplomazia delle maggiori Potenze del periodo, a tratti meramente subalterno ai disegni delle singole Corti e dei ministri, a tratti invece un ruolo di mediazione fra i loro superiori e la situazione oggettiva dei singoli Stati in cui si svolgeva questa funzione diplomatica. A ben vedere, anche il contesto delle relazioni fra gli Stati rappresenta una polarità particolare, sulla quale peraltro si è da tempo esercitata una storiografia di settore. Invece, una vera e propria polarità su cui non si è forse sufficientemente esercitata la riflessione critica, sia in positivo che in negativo, è quella dal referente alla *'tradizione'*, formula oltremodo generica, costituita da un lato, dalla ricerca di un *ordine*, antico nella *sostanza*, ma sempre nuovo nelle occasioni e nelle *forme*. È la linea di ricerca che qui potremmo classificare come

progressione verso un *Vetus ordo novus*²²⁶⁴. Intendendo con questo *Vetus ordo* anzitutto un aspetto teoretico, ossia quello dell'antica formula 'aristotelica-polibiana-ciceroniana' di 'costituzione mista' o 'governo misto'. Formula ripresa da Tommaso d'Aquino, e poi dai teorizzatori 'anglo-sassoni' della realtà fattuale, tendenzialmente rappresentativa, della loro nazione.

Particolarmente in Inghilterra, teorizzatori e giuristi trovarono utile supporto argomentativo nello schema di 'costituzione mista' o di 'governo misto', riconoscendovi un sistema teoretico-istituzionale capace, per un verso, di valorizzare e comprendere in un medesimo ordine statale gli elementi positivi della monarchia (la sovranità), dell'aristocrazia (la capacità di opposizione al dispotismo e la funzione di osmosi intercettuale) e della democrazia (la partecipazione, il consenso, tacito o esplicito). E per altro verso un sistema che di queste tre forme evitasse i fattori negativi, rispettivamente, la tirannia, l'oligarchia aristocratica, l'anarchia democratica.

Ma a questa nozione di *Vetus ordo novus* abbiamo inteso riferire non solo la teoria, ma anche considerare la realtà fattuale, la dimensione storica relativa alle *società di corpi*, a quei sistemi costituiti da comunità locali, da ceti e da ordini funzionali in senso privatistico e pubblico, ancora vigenti nell'antico regime e strenuamente contendenti per la loro sopravvivenza. Si tratta qui di organismi ed associazioni di cui l'estrema espressione si ha nei concetti e nelle forme storicamente ancora presenti ed attive (nel rivendicare le loro forme di rappresentanza) nella transizione fra Rivoluzione e Restaurazione. Si tratta cioè delle società nell'Europa di allora ancora strutturate appunto per *ceti*, per *Stati, États, Ordres, Estates, Estamentos, Stände*²²⁶⁵.

²²⁶⁴ A motivo del complesso sistema di polarità di cui qui cerco di tracciare le principali coordinate, e della non meno complessa serie di articolazioni di talune di queste polarità, ritengo possa essere utile, qui in nota, tentare di fornire un quadro comparativo attraverso acronimi (sul tipo di *Vetus Ordo Novus* [VON]) o, comunque sigle (sul tipo: *rivoluzione come recupero della continuità* [rivVON]), onde rendere possibile rintracciare dalle note stesse più agevolmente le fila del mio discorso analitico-comparativo, spesso soverchiamente frantumato.

²²⁶⁵ *Società di corpi*, o *Società di ordini* (società di ceti, di classi, di corpi, tradizionalmente definita come *società di ordini funzionali* [SOF], sia in senso privatistico che pubblicistico, politico): organi della 'società civile', nelle vicende storiche e politiche dimostratisi capaci di svolgere funzioni in senso privatistico-pubblicistico, ossia come ceti aventi interessi privati posti come acquisiti e perfezionabili solo in quanto subordinati ad una loro composizione con l'interesse pubblico. Tali in effetti erano gli *Ordini* tradizionali europei (prima, durante e dopo la rivoluzione assolutistica del XVI-XVII secolo) quali risultano presenti nel sistema cetuale britannico, negli *Ordres*

Sotto tale profilo, ad esempio in Francia, il 1789 fu l'ultima convocazione, 'rivoluzionaria' nel senso della 'ripetizione dei primi principi' di rappresentanza politica della complessità cetuale, appunto tramite gli antichi *Ordres*, negli *États généraux*, i quali, non a caso, non erano più convocati dalla monarchia assoluta sin dal 1615.

Società di corpi, dunque, di ceti e di classi, distinte dimensioni esistenziali e sociali incardinate in una gerarchia di funzioni, ma una gerarchia aperta all'osmosi intercetuale, alla selezione meritocratica, e stabilita nel rispetto di interazioni fra i diversi livelli funzionali impersonati dall'evoluzione, dall'ampliamento dei tre *Ordres* o *États* tradizionali.

Ora, accanto al *Clergé*, l'aristocrazia si era venuta articolando in *noblesse d'épée*, militare, e *noblesse de robe*, giurisdizionale. Ma c'era anche un *Tiers-état* borghese, adesso in piena ascesa, che però si sarebbe trovato la strada sbarrata dal riflusso reazionario, da cui poi la Rivoluzione. Fenomeno 'tricipite', questo della Rivoluzione francese, sapientemente riconosciuta da Bonald come un triplice *monstruum*, e non come uno solo piuttosto che altri processi di mutamento. In questa prospettiva, la Rivoluzione stessa poteva risultare come una mera prosecuzione delle finalità livellatrici e delle procedure di accentramento perseguite dalla monarchia assoluta. Sotto questa angolazione, in effetti la Rivoluzione poteva rivelarsi in un suo intimo nesso con l'assolutismo (anch'esso, del resto, ai suoi tempi un *Novus ordo*, rispetto al *Vetus ordo novus* della tradizione istituzionale).

Tuttavia è un nesso che diventa subito disgiuntivo, come doveva avvenire fra concorrenti antagonisticamente tesi verso uno stesso fine, tradotto dalla Rivoluzione in una rapida e netta soppressione anche della stessa monarchia. Ecco dunque un volto della Rivoluzione che si disvela dopo la finzione monarchico-costituzionale come ricerca di un *Ordine radicalmente nuovo e formalmente egalaritario*²²⁶⁶.

Una ricerca violenta, esplosiva, provocata da un lato dalla stessa lentezza dell'osmosi intercetuale nella monarchia assoluta, dall'altro dal ritorno di fiamma reazionario, aristocratico-integralista. Tale era il colpo di Stato del 1771, per il quale, fra l'altro, si imposero quattro quarti di nobiltà per entrare nel corpo degli ufficiali (nella *noblesse d'épée*, dunque ritornata ad essere casta chiusa). Un vero colpo di

o *États* della Francia d'antico regime, nelle prime *Cortes* del 1810, nel costituzionalismo 'anglo-siciliano' del 1812-16, e nel sistema prussiano degli *Stände*, oggetto delle riforme di Stein-Humboldt (fra 1807-20).

²²⁶⁶ *Ordine radicalmente nuovo e formalmente egalaritario* [ON].

Stato, cui Voltaire, padre del libero pensiero, fornì la copertura ideologica con la sua storia del *Parlement* parigino. A questo reagì la Rivoluzione, coinvolgendo però in questa sia pure non immotivata ricerca di un *Ordine radicalmente nuovo e formalmente egalarario*, nella sua distruzione della *monarchia assoluta*²²⁶⁷, anche quei referenti anti-assolutistici che fra medioevo ed età moderna si erano concretati nel referente ad un *Vetus ordo novus*²²⁶⁸.

In questi suoi esiti, anche la Rivoluzione – non meno dell'integralismo reazionario di Maupeou-Luigi XV (legittimato appunto da Voltaire) – si disvelava nella sua essenza come l'espressione di una visione particolare (di individui come di gruppi, di ceti e classi politicamente attivi), cioè di una manifestazione di posizioni esclusive, sia rispetto ad ogni antefatto da cui la società civile e politica è stata edificata, sia nei confronti di ogni altra distinta dimensione della realtà presente, passata e futura.

Detto questo, va anche precisato come nella nostra ricerca – seguendo il criterio interpretativo inteso a cogliere un *continuum* nella serie di *diverse tradizioni* a confronto in queste distinte individuazioni di *molteplici visioni* della realtà – escludiamo qualsiasi preconcetta avversione per l'idea stessa di rivoluzione. Resta qui indubbio che vi può essere – come il più delle volte sembra – una rivoluzione come intenzione di instaurare un *Ordine radicalmente nuovo e formalmente egalarario* (una *rivoluzione come cesura radicale*)²²⁶⁹, ma vi sono nella storia occidentale momenti salienti in cui si svela un diverso orientamento della *rivoluzione come recupero della continuità*, una *rivoluzione per la continuità*²²⁷⁰ interrotta da periodi anche secolari di estremizzazione dispotica del potere, in senso sia monarchico, sia aristocratico, sia democratico.

In questa seconda accezione, la rivoluzione è intesa appunto come ricerca dei *primi principi fondativi* di un modello di *società civile complessa*, strutturata per ceti, caratterizzata da una gerarchia

²²⁶⁷ *Monarchia assoluta* [VON.e].

²²⁶⁸ Giusta dunque la lettura di Bonald di uno dei tre volti della Rivoluzione, cioè quello per cui questa prosegue e perfeziona la rivoluzione assolutista, cancellando ogni membratura della 'società di corpi' tradizionale. Sul piano teoretico, la *sintesi* dialettica fra la *tesi* assolutista (il livellamento della 'società di corpi') e dell'*antitesi* giacobina (la distruzione della forma monarchica) non consiste affatto nella riaffermazione di quanto la *tesi* assolutista aveva negato (appunto la complessità di Corpi, di Ordini e di funzioni distinte ed interattive).

²²⁶⁹ *Rivoluzione come cesura radicale* [rivON].

²²⁷⁰ *Rivoluzione per la continuità* [rivVON].

sociale (come si è detto: aperta peraltro all'osmosi intercettuale). La rivoluzione come recupero di una società civile fondata saldamente su una condivisa (sia pure attraverso confronti e contese durissime) rappresentanza parlamentare. La rivoluzione come ricerca di un *Vetus ordo novus* che si è codificato in tradizione e che, laddove questa risulti impedita o minacciata di estinzione, è una ricerca che implica appunto il ricorso alla poc'anzi accennata categoria della *rivoluzione come recupero della continuità*.

La sorta di ossimoro fra quel *vetus* e quel *novus* è risolubile appunto in un'ottica non dualistica, non alternativa fra un modo o l'altro di essere, ma basata sulla convinzione che niente di nuovo possa prescindere dalla tradizione dell'antico. E che, viceversa, ogni *tradizionalismo* che pretenda di focalizzare solo il passato è essenzialmente negativo della *sostanza* della tradizione, poiché la riduce a mera *forma* ossificata e senza vita. Analogamente, una *rivoluzione come cesura radicale* è legittimata storicamente a combattere e distruggere queste forme ossificate, ma resta da vedere se possa a sua volta svilupparsi in una *rivoluzione come recupero della continuità*.

A quest'ultima accezione di *rivoluzione come recupero della continuità* sono del resto riferibili alcune fra le più vitali categorie storico-filosofiche e ideologiche del pensiero e della prassi politica occidentale. Ad esempio: sia l'individuazione di un concetto di rivoluzione intesa come recupero di un *momento greco* (lungo una linea che almeno da W. von Humboldt conduce a Dilthey e quindi ad Husserl); sia di un *momento machiavelliano* (lungo la linea che da Carlo Curcio ritroviamo in Pocock). Ma del tutto fuorviante sarebbe la confusione fra tradizione e rivoluzione quale risulterebbe dalla ricezione di semplicistiche assonanze, alla fine puramente nominalistiche, come quella della germanofila nozione di una '*rivoluzione conservatrice*'²²⁷¹.

Distinguo infatti fra una *rivoluzione come recupero della continuità* e questa nozione 'politico-romantica' come la definirebbe Schmitt, un'accezione di rivoluzione che è sì ritorno al passato, ma che è quello della *Sehnsucht*, della nostalgia delle domestiche oscurità, delle brume dei boschi o dei '*Forestari*' (da quello di Wieckert ad Heidegger stesso, '*moderno bardo della Selva nera*').

²²⁷¹ Mi riferisco alla tragica confusione che caratterizza tutta questa accezione, quale risulta tratteggiata dal tentativo di sintesi di: Ernst NOLTE, *Heidegger e la rivoluzione conservatrice*. Con la collaborazione di Alberto Krali, Milano, Sugarco, 1997; ID., *La rivoluzione conservatrice nella Germania della Repubblica di Weimar*. A cura di Luigi Iannone. Soveria Mannelli, Rubbettino, 2009.

Nostalgia che ci farebbe dimenticare se non i pànici meriggi delle vigne e dei campi italici, quanto meno la stessa nitida lucentezza del tempio dorico, quello a cui – sia pure idealizzato – guardava la Berlino di Humboldt e di Schinkel. Nostalgia che è oblio, sin lì insospettato, inatteso nelle filosofie del disvelamento della verità del passato, ma verificatosi allorché a questa visione si sostituì il tardo-gotico, ideologico-norimberghese, se non proprio ed anzitutto l'heideggeriana critica all'*umanismo latino*, giustamente rivendicato da Ernesto Grassi²²⁷², in anni non sospetti, ed all'interno stesso del momento tragico del *Dodicennio nero*.

Per tornare al nostro schema di tentativo di approfondimento al di là delle *endiadi*, del bipolarismo ideologico, precisiamo che si rendono ora necessarie alcune altre estrapolazioni oltre a queste di una prima polarità (la concezione del *Vetus ordo novus*)²²⁷³ e quella di un *Ordine radicalmente nuovo e formalmente egalaritario*²²⁷⁴. Del resto, nella realtà fattuale della Rivoluzione francese e poi dell'epoca direttoriale e bonapartista, questa transizione rivoluzionaria (sia nel senso della continuità che della cesura radicale con il passato) si trovò a contendere con un'altra polarità, quella dell' *Ordine imperiale*, impersonato dapprima dalla Russia e dall'Austria (e, sostanzialmente se non formalmente, dall'Inghilterra).

A sua volta, la risposta antagonistica che la Francia rivoluzionaria diede a questa polarità degli Imperi russo ed austriaco, fu l'*Impero napoleonico*. A tal riguardo, va posto in evidenza che in quest'ultimo c'era il referente, più o meno formale, ma denso di suggestioni 'classicistiche', ad un *Ordine imperiale romano*. Si trattò di un referente che nelle intenzioni di Napoleone poteva dare sostanza e corpo all'idea di un *Vetus ordo novus* (tale cioè da recuperare l'antico in forme nuove e rammodernate).

Certo, si trattava di un referente simbolico all'*Ordine imperiale romano*, ad un modello già esso stesso ambiguo, ancipite, che poi ebbe adattamenti istituzionali in quello napoleonico.

III. Va comunque qui considerato come questa riscoperta davvero 'ri-rivoluzionaria', questo ritorno indietro al modello imperiale romano presentasse una sua implicazione complessa, recependo la bipola-

²²⁷² Ernesto GRASSI, *La filosofia dell'umanesimo: un problema epocale* [Darmstadt, 1986], Napoli, Tempi moderni, 1988. Sul tema: Antonio VERRI, *Vico, Marx e Heidegger nell'interpretazione di E. Grassi*, in: ID., *Cicli storici e rivoluzioni. Da Vico a Rousseau*. Galatina, Congedo, 1990, pp. 155-163.

²²⁷³ *Vetus ordo novus* [VON].

²²⁷⁴ *Ordine radicalmente nuovo e formalmente egalaritario* [ON].

rità stessa di tale modello, quale rinata e riproposta immagine di un *Giano bifronte*. Su di una fronte, cioè, tale idea evocava, sin dai tempi di Roma, l'immagine di ampliamento sociale, politico, umano, già annunciato nell'idea di *res publica* (quale risulta codificata nel pensiero stoico-ciceroniano e nel racconto storico di Tito Livio). Vi era anche implicito l'impegno di un graduale ampliamento del *templum* originario, del solco quadrato della romanità 'quiritaria-senatoriale', destinato a raggiungere una dimensione universale, a porsi cioè come una *res gentium*, nello spazio ecumenico, fino a comprendere l'intero mondo civile.

Se nella sua natura ancipite, su di una fronte l'Impero impersona questo passaggio universalistico (dal diritto romano esclusivo, al diritto sociale e quindi al diritto delle genti, cioè dallo *Ius Quiritium* allo *Ius gentium*), sull'altra fronte di questa testa di Giano (dio della dichiarazione della guerra o della pace) avviene la legittimazione della conquista, dapprima in quanto pretesa di incivilimento del mondo barbarico, poi metamorfosata nello spirito di puro dominio, da parte ora di un *princeps*, ora di una *gens*, ma comunque su tutte le altre *gentes*, sull'*universitas generis humani*.

E qui la stessa insegna del *Senatus Populusque Romanus* poteva lasciare uno spazio del tutto formale rispetto alla sostanza di un vero *Imperium universonum*. Sotto questo secondo profilo, del resto c'era già pur stata, *ab antiquo*, una contraffazione²²⁷⁵ dei *pignora imperii*, in quella che potremmo definire una strumentale 'pretesa' di impersonare la continuità delle tradizioni dell'*Urbe* (prima fra tutte quella dell'*Asylum Romuli*, dell'impegno di accoglienza di tutti coloro che accettassero le leggi poste dal suo Fondatore).

Del resto, nel declinante *Imperium romanum* avvenne quella che è stata giustamente definita come la *rivoluzione cristiana*, in quanto il cristianesimo in qualche misura fu una *rivoluzione come recupero della continuità*²²⁷⁶. E così si interruppe la deriva di quella prima vera globalizzazione, quella romana (in quanto tendenza militare-burocratica-economica, indifferente, o divenuta incapace, di universalità etica e morale).

²²⁷⁵ E di tale alterazione si ebbero sintomi concreti, ad esempio, nella costruzione del Castro pretorio, caserma della Guardia personale dell'Imperatore, proprio su quelle mura cittadine, mentre la tradizione imponeva di appendere fuori dalla città le armi belliche, inchiodando quelle del duce sconfitto su un Trofeo, simbolo di fissazione dello spirito bellico fuori dal consorzio civile.

²²⁷⁶ *Rivoluzione come recupero della continuità* [rivVON].

Allora il cristianesimo si pose come una valida sostituzione, con nuove forme, dell'antica sostanza della *tradizione civile romana*, sapientemente combinandola con la *religione vetero-neotestamentaria*. In questo senso, il cristianesimo costituì, a sua volta, una forma di *Vetus ordo novus*, che più tardi giustamente venne definito come la *res publica christiana*, anch'essa ancipite, in parte sostanzialmente come un *Vetus ordo novus*, in parte formalmente come un *Novus ordo* etico-politico²²⁷⁷.

Nel medioevo, con il volgere dei tempi e delle situazioni, a tratti riemerse dal substrato cristiano il ricordo e la necessità di riaffermare l'univocità del potere imperiale romano, che comunque venne riproposto più volte nella sua ancipite ambiguità. Su questi fondamenti un rinnovamento dell'ordine antico avvenne con l'*Impero carolingio*, postosi come nuovo ordine europeo, successivamente ridotto dagli epigoni entro i confini della Nazione germanica, fino a configurarsi nei tratti di un'eredità spirituale e politica, gradualmente alteratasi in un sistema dinastico. Nacque allora quello che poi venne chiamato con solennità il *Sacro Romano Impero* appunto della *Nazione germanica*²²⁷⁸.

Da qui le chiusure gentilizie, sul momento non immotivate (in parte imposte dai fatti, delle invasioni barbariche), ma che alla fine risulteranno inesaurienti a fronteggiare il divenire sociale (sia della simbiosi fra vincitori e vinti, sia del potente ritorno dell'elemento 'latino', a partire dall'umanesimo 'anti-gotico'). Un divenire che culminerà poi nella lotta mortale fra i pretesi eredi di questo *Vetus Ordo* e gli impazienti assertori dell'urgenza di un *Novus ordo rerum*, quello delle Rivoluzione.

IV. Ma già allora, alla fine del medioevo, la nascita degli Stati nazionali, con i vari Regni, furono messi in discussione i fondamenti del *Sacro Romano Impero*, sinché alcune di queste nuove entità territoriali si organizzarono in maniera autonoma, indipendente, come *Stati nazionali*. Con questi nuovi Regni si produsse una nuova realtà, un sistema cetuale-rappresentativo che (particolarmente in Inghilterra, in Spagna, in Francia e nel Regno di Sicilia) venne sviluppando antiche tradizioni politiche comunitarie dell'Occidente.

Ecco la materia delle successive teorie e della prassi che fecero intravedere uno *Ius publicum europaeum*, ossia l'espressione giuridico-istituzionale di un rinnovato *Vetus ordo novus*, ora come *sistema ce-*

²²⁷⁷ *Res publica christiana* [VON.b].

²²⁷⁸ *Sacro Romano Impero della Nazione germanica* [VON.c].

*tuale-parlamentare*²²⁷⁹, compatibile con una monarchia regolata da *leggi fondamentali*, e quindi già embrionalmente costituzionale.

Leggi fondamentali [le *Loix fondamentales*, le *Grundgesetze – avant la lettre* kelseniane], leggi codificate nella 'svolta rivoluzionaria dugentesca', e documentate sia dalla britannica *Magna Charta Libertatum* del 1215, sia dalle *Constitutiones Regni Siciliae* (note come le *Costituzioni di Melfi*) emanate da Federico II di Svevia nel 1231.

Fra l'altro, sin da qui nasce il singolare parallelo fra la *storia parlamentare anglo-normanna* e quella anglo-sicula, quale poi si concreterà seicento anni dopo con la *Costituzione siciliana* del 1812.

Successivamente questa nuova realtà entra a sua volta in crisi nell'intorno di tempo del XVI-XVII secolo, quando questo *Vetus ordo novus cetuale-parlamentare* venne nell'Europa continentale alterandosi ad opera delle nascenti monarchie e principati assoluti. Da qui la riduzione dell'antica *società di corpi* (di questo *Vetus ordo novus*, costituito di comunità locali, di ceti e di ordini funzionali in senso politico) alle dimensioni di un *Ordo* radicalmente *novus*: quello di un sistema sociale e politico livellato e centralizzato, che – se formalmente riprendeva il modello ancipite (particolarmente in Francia, teorizzate dall'*abbé Du Bos*) dell'*Ordine imperiale* romano²²⁸⁰ – in sostanza si poneva nei termini di una *monarchia assoluta*²²⁸¹, tutta moderna nei suoi caratteri nelle sue pretese e nei suoi metodi.

Sotto questo profilo le differenze fra consimili *monarchie assolute* ed il *Sacro Romano Impero della Nazione germanica*²²⁸² finivano per apparire del tutto trascurabili rispetto alla perpetrata distruzione dell'antico *Jus publicum europaeum* e del *Vetus ordo novus cetuale-parlamentare*²²⁸³ elaborati nel corso del medioevo. Alla suddetta alterazione che si era venuta compiendo nell'Europa continentale, con la distruzione degli antichi ordini rappresentativi, corrisponde invece il ben diverso esito che in Inghilterra ebbe la sorte di questo *Vetus ordo novus cetuale-parlamentare*.

Lì, infatti, nel duro scontro con quella monarchia assoluta (sia Tudor, che poi Stuart) si raggiunse invece un più coerente sviluppo del *Vetus ordo novus cetuale-parlamentare*, ossia nelle forme moderne assunte con la Rivoluzione del 1688-89. E questa riconducibile al suddetto tipo

2279 *Vetus ordo novus cetuale-parlamentare* [VON.d].

2280 *Ordine imperiale romano* [VON.a].

2281 *Monarchia assoluta* [VON.e].

2282 *Sacro Romano Impero della Nazione germanica* [VON.c].

2283 *Vetus ordo novus cetuale-parlamentare* [VON.d].

di *rivoluzione come recupero della continuità*²²⁸⁴, risultante dal processo storico inteso a recuperare contro l'assolutismo del XVI-XVII secolo i principi di libertà e di rappresentanza definiti dalla *Magna Charta libertatum* del 1215. Nelle ex-colonie britanniche del Nord-America, questa stessa forma di un *Vetus ordo novus cetuale-parlamentare* assunse poi la forma di una *repubblica federale*²²⁸⁵, ponendosi quale modello alternativo sia alla *monarchia costituzionale britannica*²²⁸⁶, sia alle *monarchie assolute*²²⁸⁷ dell'Europa continentale (assolute, sia che fossero Regni o Imperi).

Alla tipologia di un *Vetus ordo novus cetuale-parlamentare*²²⁸⁸ risultano inoltre riconducibili altre istituzioni, peculiari della realtà filosofico-politica fra XVII-XVIII secolo. Intanto, è su questa linea che possiamo ricondurre sia le riflessioni e le teorie relative al sistema della *monarchia costituzionale* britannica, da parte non solo di John Locke e di Edmund Burke (e di Montesquieu, sulla base di De l'Holme), sia le posizioni espresse in quella che è stata definita la *pre-rivoluzione dei notabili*, svoltasi fra l'assemblea preparatoria del 1788, la convocazione degli *Stati generali* del 1789, e tutta la prima fase della stessa Rivoluzione francese (almeno fra 1789-91).

A questa prima fase, caratterizzata da un tale referente alla *monarchia costituzionale*, proprio a motivo dell'incalzante accelerazione degli eventi fece seguito una prospettiva 'ordinovista' che presto assunse violentemente i connotati di una rivoluzione intesa ad una *cesura radicale*²²⁸⁹ con il passato, in vista dell'instaurazione di un *Ordine radicalmente nuovo e formalmente egalaritario*²²⁹⁰.

V. In questa seconda fase della Rivoluzione francese, l'azione rivolta ad instaurare un *Ordine radicalmente nuovo e formalmente egalaritario* mise in moto un processo di successive trasformazioni, le quali poi culminarono imponderatamente nel suddetto modello ancipite di un *Ordine imperiale napoleonico*²²⁹¹. Modello ancipite, peraltro, non diversamente dalla natura complessa della stessa Francia rivoluzionaria, per cui avviene anche nell'*Empire* una sorta di commutazione analoga appunto a quella compiutasi nella *République*. All'immagine di diritti naturali connotati come ideali di libertà, di eguaglianza e di

2284 *Rivoluzione come recupero della continuità* [rivVON].

2285 *Repubblica federale* [VON.g].

2286 *Monarchia costituzionale* [VON.f].

2287 *Monarchie assolute* [VON.e].

2288 *Vetus ordo novus cetuale-parlamentare* [VON.d].

2289 *Rivoluzione come cesura radicale* [rivON]).

2290 *Ordine radicalmente nuovo e formalmente egalaritario* [ON].

2291 *Ordine imperiale napoleonico* [VON.n].

fratellanza si sostituisce la dura prassi di un potere egemonico, l'inevitabilità di obbligazioni e di sanzioni imposte da un diritto positivo dalla inequivocabile matrice nazionale, francese.

Qui, come la *République conquérante*, così in questo suo primo fronte l'*Empire* napoleonico evoca una continuità fittizia rispetto agli ideali veicolati dal modello classico, sia quello della *res publica* che si apre e diventa *res gentium*, sia quello dell'*Imperium* che da *res romana* *Quiritium* tende ad imporsi come *res mundi*. Finzione puramente formale, in quanto attuata nei sostanziali termini di un *nuovo ordine monarchico-militare*, risultante di una violenta *rivoluzione*, del tutto analoga a quella *cesura radicale con il passato*, che già nell'Impero romano aveva innovato – stravolgendolo – l'*Ordo vetus* repubblicano.

Ma anche l'Impero napoleonico ha – come il dio Giano – un doppio volto. Il primo lo configura nel senso suddetto, cioè come un vero, sostanziale *Novus ordo*, sia in quanto filiazione della *rivoluzione come cesura radicale*, sia per certi aspetti e procedure di carattere decisamente innovativo (quale l'inquadramento aperto a tutti i ceti nella nuova nobiltà imperiale). Il secondo volto si rivela infatti come un sostanziale referente a quella parte degli ideali classici che possiamo riconoscere in una sostanziale apertura in senso universalistico, sia nel corso della *Res publica* che in quello dell'*Imperium*.

Precisamente in questo secondo volto del suo *Empire*, Napoleone fu il primo, nell'epoca moderna e contemporanea, a concepire l'idea di un recupero sostanziale del referente ad universali *pignora imperii*, dando corpo al proposito di comprendere in uno stesso ordine le singole diversità individuali (*élitarie*, *cetuali*, *sociali*, ma anche quelle delle altre nazionalità), rendendole in qualche misura non formalmente complementari, bensì coesive in una pluralità di funzioni sociali, ordinate in una nuova gerarchia. E questa, appunto, aperta al merito ed all'osmosi intercetuale, in senso dunque diverso dal referente egualitario-democratico della Rivoluzione.

Resta da considerare che, nello svolgimento ulteriore della politica espansionista adottata già dalla *République*, lo stesso Napoleone ricercò dapprima nel primato delle armi la sua legittimazione politica e storica, e si venne quindi scontrando con i già acquisiti e consolidati interessi di altri sistemi imperiali. Anzitutto si dovette misurare con la Casa d'Austria, con gli Asburgo-Lorena, i quali poterono allora atteggiarsi ancora una volta come i difensori e custodi dell'antico *Sacro Romano Impero della Nazione germanica*²²⁹².

²²⁹² *Sacro Romano Impero della Nazione germanica* [VON.c].

Nondimeno, per la sconfitta subita dalle armate austriache e la conseguente redistribuzione dei territori del *Sacro Romano Impero* ad opera di Napoleone, si rese ineluttabile anche per Vienna prendere atto dell'annullamento formale, oltretutto sostanziale, di quanto sopravviveva del *Sacro Romano Impero*. Da qui un suo ridimensionamento in un semplice *Impero austriaco*, anche questo dunque un *Ordo* sostanzialmente *novus* anche se almeno formalmente, di supporto alla politica imperialista esercitata nella *Mittel-Europa* e nei territori italiani e balcanici, si presentava nei panni di una continuazione del *Vetus ordo* nella lotta mortale contro l'*Empire* rivoluzionario.

Scontro antagonistico, fondato sulla logica della vicendevole negazione totale, che Vienna aveva perso in partenza sul piano ideologico, prima che le armi del '*Fulmine di guerra*' franco-còrso avessero fatto chinare la testa all'Imperatore ed alla Corte austriaci. Nondimeno, al di là della stessa pretesa napoleonica di un'affinità formale, fra queste due moderne varianti del modello di *Ordine imperiale* – di antica memoria *romano* – sussistevano profonde differenze, sia per il rispettivo fondamento, sia per le stesse strutture sociali ed istituzionali. E non ultimo per il differente impatto nel consenso, nell'opinione dei propri sudditi e nell'immaginario collettivo dell'intera Europa.

Infatti, agli inizi (prima cioè del *clinamen* dispotico-militare) il modello imperiale napoleonico si era presentato come la reiterazione del principato classico, incentrato sull'immagine dell'*unus inter pares*, a lungo evocato dalle fantasie di intellettuali, filosofi, ideologi, almeno dal *Grand siècle* in poi, ed ora confemato nell'agone politico e sul campo di battaglia, con fulgori di gloria superiori a quelli del *Grand Roi* (il *Roi Soleil*).

L'*Empire* assunse nell'immaginario collettivo dei contemporanei, e non solo in Francia, l'aspetto di una superiore realizzazione di un ordine di cose migliore di quanto non avessero fatto la monarchia assoluta di Luigi XIV o la Rivoluzione. L'*Empire* esibiva la concretizzazione, cioè, degli stessi ideali di libertà dall'oppressione, di eguagliamento politico (attraverso una selezione capacitaria-meritocratica), di riscatto nazionale contro il livellamento, l'accentramento, le omologazioni imposti da troppo tempo sia dalle monarchie nazionali che dagli Imperi transnazionali.

E pochi poterono intuire in questo luminoso inizio dell'*Empire* napoleonico il *clinamen* inarrestabile che il primato delle armi e l'egemonia nazionale avrebbero sempre più determinato verso esiti inevitabilmente dispotico-autoritari, sotto la forma di omologazioni imposte al modello francese. Al contrario, prevalsero a lungo nell'opinione europea sia l'immagine del trionfo militare, sia la realizzazione dell'efficienza della macchina burocratica napoleonica, sia le aperture

ai talenti emergenti in questi specifici campi, sia in quelli della vita sociale ed economica. Il carisma dell'Imperatore rimase sempre fortissimo. E non solo Hegel o Heine videro in lui l'iniziatore di una nuova epoca del mondo. Anche quando ritornerà dall'Elba, sconfitto ma non dimenticato, Napoleone dimostrerà di avere ancora lo stesso fascino in tanti cuori e nella mente di tanti, e non solo Francesi.

Pertanto, anche dopo la definitiva sconfitta il suo *Empire* rimane nell'immagine collettiva l'opera di colui che non disconosceva i meriti, ma li premiava ed esaltava dovunque poteva incontrarli, nei Palazzi o sui campi di battaglia. Non era forse stato sotto il suo scettro che il figlio di uno stalliere, Gioacchino Murat, fosse potuto diventare Re di Napoli?

Del resto la nobiltà napoleonica aveva dimostrato di conciliare con i meritevoli dell'antica nobiltà i nuovi talenti, in gran parte di estrazione popolare. Non era una leggenda retorica l'assicurazione, data sul campo di battaglia, che il 'bastone di Maresciallo dell'Impero' era qualcosa di latente, una effettiva potenzialità nello zaino dell'ultimo soldato.

L'*Empire* era stato dunque una realtà politica superiore sia alle disuguaglianze pregiudiziali, ai privilegi di casta e di nazionalità dominanti nell'Impero asburgico, sia superiore rispetto all'eguaglianza formale ed al mero dispotismo di cui aveva dato prova la *République* (e questa nella sua versione egualitario-giacobina, come in quella oligarchico-direttoriale). L'*Empire* è al tempo stesso nazionale (francese) e sovranazionale, aperto appunto al merito, alle capacità, alla dedizione di ogni cetto e nazione ai nuovi ideali di un ordine gerarchico. Un ordine ora senza aprioristici privilegi, senza esclusioni preconcepite, cetuali, familiari, ereditarie, ma anche senza eguaglianze fittizie, formali, ricettacolo di incoffessate diseguaglianze.

Documenti inoppugnabili dimostrano che sin dal 1796-97 Napoleone aveva sinceramente voluto creare nella stessa Italia – che il Direttorio parigino voleva semplicemente spremere per alimentare una Francia ormai in rovina – “*une république un peu aristocratique*”²²⁹³. C'era pur qui l'immagine di un '*sistema misto*', di una '*costituzione o governo misto*', in cui – lungo la linea teorica che appunto unisce Aristotele, Polibio, Cicerone a Tommaso d'Aquino (poi a Bodin, Locke,

²²⁹³ Rinvio qui a: P. PASTORI, *Contro i criteri direttoriali di mera spoliazione, nella Campagna d'Italia (1796-97) Bonaparte getta le basi della sua repubblica italiana 'un peu aristocratique'*, in: Ἀρχή. Rivista di filosofia e di cultura politica, N. S., VII, 2007/2008, pp. 73-175.

Montesquieu e Saint-Simon) – proprio la molteplicità di corpi, di classi, di ceti, di ‘ordini’ poteva risultare valorizzata in un ruolo interattivo, complementare, in una ‘crociana’ dialettica vicendevole fra distinte dimensioni esistenziali e sociali. Ed è Napoleone che convoca i potenziali costituenti italiani dell’Italia conquistata dalle armi francesi (a Milano, a Bologna, a Genova). È lui che più tardi convocherà il convegno di Lione, per ascoltare gli Italiani, considerare i loro progetti, anche se per far approvare il suo modello.

Al seguito di Napoleone vi sono del resto sinceri ex-giacobini, non meno che tanti ex-nobili. E non solo per questo il suo Impero si approssima sia pure per difetto o, se si preferisce, per eccesso – al modello di *Vetus ordo novus cetuale-parlamentare*²²⁹⁴. In effetti l’Impero sembra riprenderne sia la sostanza che la forma, introducendo in certo modo una rappresentanza cetuale nella sua nuova gerarchia, appunto selezionata, distinta per meriti e per capacità sia militare che amministrativa.

Una riprova, *a contrario*, di una certa affinità col sistema cetuale-parlamentare la si ha nel pur tardivo e strumentale *Acte additionnel* che – come si è precisato nel primo volume di questa nostra ricerca – proprio su esplicita richiesta dello stesso Napoleone, venne elaborato da colui che era allora il capofila della resistenza liberale al dominio imperiale. Infatti, Benjamin Constant ritenne di potergli confezionare in tutta fretta (segno che il progetto era già pronto e solo troppo a lungo rifiutato) questa nuova costituzione, la prima e l’ultima dell’*Empire* (che si era retto su una sequenza di *Sénatus-consultes*, al fine di evitare documenti troppo organici). Non senza però riuscire ad imporre all’Imperatore stesso un contenuto liberale che di questa costituzione avrebbe fatto qualcosa di superiore in garanzie a tutte quelle continentali, anzitutto alla *Charte octroyée* da Luigi XVIII pochi mesi prima.

Del tutto diverso, sia nelle *forme* che nella *sostanza*, il *Novus ordo imperiale asburgico*²²⁹⁵, sistema che in realtà escludeva ogni possibilità di riforma interna, cetuale-rappresentativa, mentre puramente apparente era anche il tipo di rappresentanza delle differenze statuali, formalmente accolte nella *Confédération germanique* (istituita ‘a caldo’, con la sconfitta di Napoleone).

Nel complesso, il modello imperiale asburgico era un sistema che, persino contro il mortale pericolo rappresentato sia dalle armi che

²²⁹⁴ *Vetus ordo novus cetuale-parlamentare* [VON.d].

²²⁹⁵ *Ordine imperiale asburgico* [VON.asb].

dall'ideologia rivoluzionaria (ancora potentemente veicolata dall'Impero napoleonico), si basava sull'illusione di cementare le forze sociali, il consenso, solo nel rafforzare l'assolutismo, la chiusura aristocratica, nazionalistica, austriaca, confessionale. Un sistema dunque ostile al rinnovamento sostanziale della dignità imperiale, del resto da secoli ormai ereditaria (pur dietro la finzione elettiva sulla collinetta francofurtense del *Römer*). Sistema chiuso ad ogni continuità rispetto alle origini, e non solo per la struttura strettamente ereditaria della sua gerarchia, militare e burocratica, ma anche per la reiterata ostilità ad aperture, alle richieste di nuovi ceti e di antiche e nuove nazioni, di avere sostanziali istituzioni di rappresentanza cetuale e nazionale, quali invece si rivendicavano o si stavano già rivitalizzando o sviluppando in diversi contesti dell'Europa continentale.

Ed in effetti un simile sviluppo di istanze di riforma cetuale-rappresentativa si stava affermando proprio in quegli anni, anzitutto, in Prussia (con Stein ed Humboldt, fra il 1793-1820), appunto nella progettualità di un *Vetus ordo novus cetuale-parlamentare prussiano*²²⁹⁶. Istanze che, se accolte da Vienna, avrebbero costituito un formidabile vessillo di libertà, di selezione meritocratica, di emancipazione nazionale, di contro all'involuzione nazionalistica e dispotica in cui stava pur declinando l'*Empire* napoleonico.

In realtà, a fronte della crescente involuzione dinastico-autoritaria, nazionalistica del *Novus ordo* napoleonico, non minore era l'involuzione centripeta dell'Impero asburgico. E non solo rispetto alla Prussia, dove crescevano fermenti di insofferenza, bensì riguardo sia agli altri territori tedeschi, sia ai territori italiani (quelli del Lombardo-Veneto, ma anche del Regno di Sardegna, dello Stato Pontificio, del Regno delle Due Sicilie).

Si capisce pertanto come, invece, alle prospettive di un *Ordine imperiale napoleonico*²²⁹⁷ avessero potuto aderire (e mantenessero una pur residuale preferenza, persino *post res perditas*, rispetto al modello austriaco) quei tanti che avevano avuto in animo e nella mente un *Vetus ordo novus cetuale-parlamentare*²²⁹⁸, ancora fortemente sentito nel corso della prima fase della Rivoluzione francese (sinché questa poté sembrare intesa come una *rivoluzione per il recupero della continuità*²²⁹⁹ (pre-assolutistica), e di cui il *Novus ordo* napoleonico sembrerà essere l'erede.

²²⁹⁶ *Vetus ordo novus cetuale-parlamentare prussiano* [VON.h].

²²⁹⁷ *Ordine imperiale napoleonico* [VON.n].

²²⁹⁸ *Vetus ordo novus cetuale-parlamentare* [VON.d].

²²⁹⁹ *Rivoluzione per il recupero della continuità* [rivVON].

Deluse le prime istanze di una monarchia costituzionale, violentemente rimosse nell'incalzare della spinta rivoluzionaria verso un nuovo sistema (appunto un *Novus ordo*, radicalmente e totalmente nuovo, tanto da comportare la completa distruzione di tutto il *Vetus ordo*, predicando una *formale eguaglianza*)²³⁰⁰, si sarebbe poi rapidamente passati da questa fase giacobina all'involuzione direttoriale (oligarchico-borghese), in un processo di irreversibile perdita di consenso nell'opinione politica, a cui poi il sistema napoleonico sembrò dare risposta alle attese di ordine, di selezione meritocratica, di riconoscimenti di meriti emergenti, di contro al nuovo sistema di privilegi e di favoritismi del corrotto mondo rivoluzionario e direttoriale.

Ecco perché, per motivi in parte simili, si impose nell'opinione francese ed europea questo modello di *Ordine imperiale napoleonico*²³⁰¹. A questo aderiranno non solo i Francesi delusi dal Giacobinismo e dal Direttorio, ma anche tutte quelle élites europee che a loro volta si sentivano deluse dalle promesse di libertà e di indipendenza nazionale contro principi ed imperatori. Promesse inizialmente sbandierate dalla Rivoluzione, che si era presentata come personificazione di una *Grande Nation*, tutrice e guida delle altre nazioni. E queste inizialmente, da enfatizzate *Nations soeurs*, erano subito state svlitate nella subordinazione, nelle durezze dell'occupazione militare, nel capillare saccheggio posto in essere soprattutto dai francesi '*commissari civili alle armate*' e dai loro ausiliari italiani.

Infatti sono queste le élites deluse che videro in Bonaparte colui che, malgrado tutto (rubando in qualche modo anche lui, o quanto meno non riuscendo più di tanto a fermare il mero saccheggio), comunque in Italia aveva dimostrato di voler creare davvero una '*république un peu aristocratique*'²³⁰². E sono queste stesse élites che non disdegnarono affatto né di inquadrarsi nel suo Impero, nel Regno d'Italia, o nel giuseppino-murattiano Regno di Napoli. E sono le stesse che resteranno come gli attivi 'nostalgici', gli 'ex-murattiani' che si troveranno a fronteggiare sia la Restaurazione del 1815-20, sia la *Rivoluzione carbonara* del 1820-21.

VI. D'altro canto, quando fra il 1807-12, la situazione dello scontro fra le Potenze giunge al suo punto focale, ormai la questione è una sola, si tratta di misurarsi sul campo, per una battaglia finale. Alla fine, l'Austria ha dalla sua tutte le maggiori Potenze: l'Impero russo,

²³⁰⁰ Ordine radicalmente nuovo e formalmente egalitario [ON].

²³⁰¹ Ordine imperiale napoleonico [VON.n].

²³⁰² P. PASTORI, *Contro i criteri direttoriali di mera spoliazione...*, cit.

la Prussia, l'Inghilterra. Allora passa in secondo piano ogni considerazione della maggiore validità del referente ad un *Vetus ordo novus cetuale-parlamentare*²³⁰³, rispetto al modello imperiale austro-russo (o imperialistico inglese).

Sul momento ognuna delle due parti in conflitto sa che deve vincere per sopravvivere. Adesso domina davvero una bi-polarità antagonistica. Non contano più niente le forme istituzionali, i canali del consenso articolati sulle garanzie civili, sulla partecipazione politica della complessità sociale.

Ora conta solo la capacità di combattere, di obbedire, di credere che il proprio sistema istituzionale, culturale ed ideologico sia comunque migliore di quello avverso, nel quale del resto si pensa nello stesso modo nei confronti del contendente, che anche qui è visto come una minaccia mortale *versus* tutto quello in cui si vive e si spera di sopravvivere. Rispetto a questo *extremus necessitatis casus*, la questione dell'assetto istituzionale e le suddette garanzie civili passano in secondo piano. Si riconsidererà tutto, lo si spera, dopo la vittoria. E se si sarà sconfitti non saranno certo le questioni istituzionali quelle primarie che ci si troverebbe ad affrontare.

Se è vero che il modello di un *Vetus ordo novus cetuale-parlamentare* si rivela nel corso delle guerre napoleoniche come uno dei due 'stemmi' da cui discende tutto il confronto fra le ideologie del XIX secolo (in un rapporto antagonistico su più fronti) –, è tuttavia altrettanto evidente che nel momento conclusivo di questa lotta un tale modello è appunto posto in ombra, eclissato, dal primato che la situazione viene imponendo, dall'urgenza del confronto con un'altra polarità, quella del conflitto che oppone le singole *Nazioni* che vogliono tutte sopravvivere, per poi riaffermare la loro egemonia, e dominare. È d'altronde in tale contesto che si accende questa polarità dello *Stato nazionale*, l'idea stessa di un *Ordine statale nazionale*²³⁰⁴, un ordine nuovo che del resto proprio la Rivoluzione francese ha mostrato, ed imposto di difendere, armi alla mano. Nata appunto dal seno della *Grande Nation*, che non invano ha suscitato tanti entusiasmi nelle '*nazioni sorelle*', ora l'idea nazionalitaria è il vessillo di un sostanziale e non solo formale recupero: dell'individualità di un popolo, dell'indipendenza di una nazione verso l'esterno, *versus* le altre nazioni, ed in subordine del recupero della libertà civile all'interno, per il proprio popolo.

²³⁰³ *Vetus ordo novus cetuale-parlamentare* [VON.d].

²³⁰⁴ *Ordine nuovo statale nazionale* [ONnazionale].

Tale referente ad un *Ordine statale nazionale* – proprio perché anch'esso corrispondente ad una progettualità rivoluzionaria (potenzialmente interpretabile come qualcosa di *radicalmente nuovo e formalmente egalaritario*) – comporta la ricerca di nuove forme di omologazione. È questa la nuova *polarità antagonistica*, che si forma dapprima sulla base di affinità nazionali, in gran parte politicamente da costruire e da imporre (più che da scoprire con la liberazione di una naturalistica spontaneità), anche se poi alla fine un tale ideale nazionalitario potrebbe individuarsi in senso nazionalistico²³⁰⁵.

Rispetto a questa polarità dell'interesse nazionale entreranno del resto in crisi molte delle altre polarità ideologico-progettuali del XVII-XIX secolo. Anzitutto per il prodursi di un antagonismo diretto, immediato, di tali ideali e realtà nazionali contro il bicefalo *Novus ordo imperiale*, nelle due varianti dell'*Ordine imperiale*, sia quello napoleonico, ancipite²³⁰⁶, sia asburgico²³⁰⁷. D'altra parte, in nome di queste idealità e realtà nazionali si delinea l'onda lunga di un più vasto processo antagonistico, ancorché sul momento differito, eclissato dalla svolta reazionaria imposta all'Europa continentale dalla politica di Metternich, fra 1815-23, nel contingente primato dell'*Ordine imperiale asburgico*.

Sarà infatti questa la vera anima, l'identità nazionale, a porsi come motivazione profonda di conflittualità latente (in positivo ma anche in negativo per il complessivo equilibrio del sistema europeo): sia sul piano internazionale, sia sul piano interno, nel senso di un'alternativa rispetto al primato stesso di un *Vetus ordo novus cetuale-parlamentare*²³⁰⁸. Per quanto eclissate per decenni nella parte continentale d'Europa (nel prevalere del disegno metternichiano), queste due polarità – del *Vetus ordo novus cetuale-parlamentare* e di un *Ordine nuovo statale nazionale*²³⁰⁹ – si riveleranno come le due componenti di una sintesi a lungo ricercata, alla fine elusa sulla scena unica della ricerca del primato assoluto dello *Stato nazionale*. A discapito, appunto, delle prospettive di un nuovo ordine cetuale-parlamentare europeo.

Ecco come questa polarità dell'assoluto interesse nazionale, questo *Ordine nuovo statale nazionale* verrà nell'Europa continentale sem-

²³⁰⁵ Su questa distinzione fra individualità nazionale e nazionalismo, fra ideale nazionalitario e tentazione egemonica, richiama l'attenzione: Carlo CURCIO, *Nazione e autodecisione dei popoli. Due idee nella storia*. [Con una premessa (*Un meritorio cimento scientifico*) di Rodolfo De Mattei]. Milano, Giuffrè, 1977.

²³⁰⁶ *Ordine imperiale napoleonico* [VON.n].

²³⁰⁷ *Ordine imperiale asburgico* [VON.asb].

²³⁰⁸ *Vetus ordo novus cetuale-parlamentare* [VON.d].

²³⁰⁹ *Ordine nuovo statale nazionale* [ONnazionale].

pre più contrapponendosi a quel sistema liberal-parlamentare, che, invece, in Inghilterra e nel Nord America già da tempo era avviato ad un sostanziale compimento. Questo anche se, a ben vedere, anche lì, nel liberale-liberistico mondo 'anglo-sassone', in questo stesso inizio del XIX secolo le forme parlamentari stanno appena celando la presenza di un marcato interesse esclusivo, fortissimo anzi, dietro la garanzia di un primato dell'universalità trans-nazionale dei principi e dei diritti per tutte le altre nazioni.

L'imperialismo militare e soprattutto economico del XIX-XX secolo stanno già lì, a dimostrare una simile ambivalenza, se non una precisa ed intenzionale ambiguità politica di referenti e progetti.

Per limitarci all'immediato, in questi primi due decenni del XIX secolo, tuttavia a questa polarità antagonistica fra *Vetus ordo novus cetuale-parlamentare*²³¹⁰ e *Ordine nuovo statutale nazionale* risultano molto prossimi altri sistemi statuali. In primo luogo, appunto il modello di riforma cetuale della Prussia: un progetto che solo in parte si compie, ed invece si combina e si confonde poi irreversibilmente con la lotta per l'indipendenza e l'affermazione nazionale.

In altre parole, lo Stato prussiano, dapprima concepito dai riformatori come un *Vetus ordo novus cetuale-parlamentare*²³¹¹, poi – malgrado questa indefessa attività di Stein, Humboldt ed Hardenberg – alla fine viene ridotto semplicemente alla prospettiva di un *Ordine nuovo statutale nazionale*²³¹², di riflesso alla svolta reazionaria imposta dal *sistema imperiale asburgico*. Un'involuzione che si rende possibile grazie al 'beneplacito' in cui si perdono non soltanto le intenzioni liberali di Pozzo di Borgo, di Capodistria e dello stesso Alessandro I di Russia, ma anche i propositi dei *whig* ispirati a Burke, sostituiti dal conservatorismo *Tory* quando l'Inghilterra non ha più da temere Napoleone. Ed è invece sempre più inquieta di fronte sia alle questioni sociali interne, sia all'eventualità di uno Stato tedesco forte (che si è dimostrato molto deciso a difendere sia la sua identità nazionale, sia un sistema rappresentativo cetuale, sia i suoi vitali interessi non solo territoriali, ma anche quelli economici, che appunto l'Inghilterra comincia a temere).

Ma se – non diversamente dalla Russia e dall'Austria – teme una Prussia forte militarmente e politicamente (anche come un concorrenziale sistema liberale, fondato sul consenso della società civile,

²³¹⁰ *Vetus ordo novus cetuale-parlamentare* [VON.d].

²³¹¹ *Vetus ordo novus cetuale-parlamentare prussiano* [VON.h].

²³¹² *Ordine nuovo statutale nazionale* [ONnazionale].

e non quella teorizzata da Hegel come ‘*società dei bisogni*’, almeno implicitamente privatistici, economici), tuttavia Londra da più tempo ha paventato e quindi sempre cercato di impedire lo sviluppo nel Mediterraneo di una Potenza rivale. E tale, sin dai tempi di Tanucci, gli è sempre apparso il Regno di Napoli e di Sicilia. Ora poi, sconfitto Napoleone, non c’era più bisogno di alzare al vento una bandiera liberale, un modello costituzionale da estendere alle nazioni amiche, utile solo finché ciò serviva in funzione di contro-propaganda, di *intelligence*. L’ideale liberale britannico si stava metamorfosando nel liberismo economico, nell’imperialismo nazionalistico, antagonistico ora rispetto all’eguale diritto di tutte le nazioni alla libertà ed indipendenza politica ed economica. Da qui il significato del non intervento britannico, nel 1820-21, nelle decisioni di Vienna nei confronti dell’Italia e del Regno di Napoli e di Sicilia in particolare.

Prevalsa nelle suddette sue varianti questa polarità dell’*Ordine nuovo statale nazionale*²³¹³, entrava irreversibilmente in ombra il *Vetus ordo novus cetuale-parlamentare*, che era pur stato il modello di riferimento delle élites liberali protagoniste del riformismo aristocratico-borghese in tutto il resto d’Europa. Infatti, non solo quello prussiano, ma questa stessa categoria generale di un *Vetus ordo novus cetuale-parlamentare*²³¹⁴ si era potuta almeno inizialmente riconoscere nel referente ideologico assunto dalle prime *Cortes* spagnole.

Almeno in quelle, cioè, che in un primo momento, nel 1810-12, avevano inteso – come si è visto nel primo volume della nostra ricerca (a proposito della riflessione di Francisco Martínez Marina) – *recuperare* contro l’assolutismo dell’Impero francese (ma anche contro l’anima reazionaria di Ferdinando VII di Spagna) la loro *antica società di corpi*. Era stata pur questa una variante spagnola del modello di *Vetus ordo novus cetuale-parlamentare*. Era pur stata quella l’occasione di identificare in una prospettiva pluricetuale e multifunzionale (che era ben diversa da quella che poi assunsero invece le stesse *Cortes*, redigendo il documento finale della Costituzione gaditana del 1812) il modello di *Vetus ordo novus cetuale-parlamentare*, che allora poteva apparire in termini persino conciliabili con i presupposti di un *Ordine nuovo statale nazionale*²³¹⁵, maturato nella resistenza anti-francese.

Cessate le ragioni di un fronte unico ‘liberale’ contro ‘il Tiranno’, Napoleone, ora si potevano incentivare le prospettive liberiste che

²³¹³ *Ordine nuovo statale nazionale* [ONnazionale].

²³¹⁴ *Vetus ordo novus cetuale-parlamentare* [VON.d].

²³¹⁵ *Ordine nuovo statale nazionale* [ONnazionale].

determinarono la metamorfosi delle prime *Cortes* in quelle che si dimostrarono sempre più inclini a soddisfare la borghesia commerciale di Cadice (probabilmente legata ad interessi inglesi). Quella Spagna era sul momento meno temibile di un sostanziale rafforzamento del Regno di Napoli e di Sicilia nel Mediterraneo ed in Italia. L'alleanza segreta fra Austria ed Inghilterra era già predisposta, in una convergenza fra interessi nazionalistici da realizzare in aree non concorrenziali, l'una sulle terre italiane, l'altra sul mare. Appunto prevalse dunque nelle *Cortes* del 1812 il modello istituzionale che per certi aspetti non sembrava esser altro che una variante del modello di un *Ordine radicalmente nuovo e formalmente egalaritario*²³¹⁶, quantunque anch'esso potenzialmente nazionalitario²³¹⁷.

D'altra parte, ed in terzo luogo, alla polarità di un *Vetus ordo novus cetuale-parlamentare* (ed alla possibilità di renderla compatibile con un *Ordine nuovo statale nazionale*) risulta riconducibile la stessa prospettiva in cui si erano mossi non solo gli ambienti liberali, aristocratico-borghesi, della Prussia nel corso delle guerre contro Napoleone, ma anche quegli stessi ceti che in Sicilia – sotto il protettorato di Lord Bentinck (*longa manus* della progrettualità costituzionale del *whig*, liberal-conservatore, Edmund Burke) – avevano elaborato la '*Costituzione anglo-sicula*' del 1812. Un documento configurabile secondo la tipologia appunto di un *Vetus ordo novus cetuale-parlamentare*, sul momento – all'ombra del liberalismo di Burke-Bentinck in funzione anti-napoleonica – '*anglo-siciliano*'²³¹⁸, quale sintesi cioè fra il modello cetuale-parlamentare '*siculo-britannico*' ed il modello (recepito dalle suggestioni nazionalitarie della stessa Rivoluzione) di un *Ordine nuovo statale nazionale*.

Un modello che nel 1812 i suoi fautori, palermitani e britannici, contrapposero idealmente alla napoleonica *Costituzione di Baiona*, teoricamente adattata nel 1808 alla Spagna (*Acte constitutionnel*) ed in una diversa versione (cetuale), come *Statuto costituzionale*, per il Regno di Napoli e di Sicilia. Documento, quest'ultimo, del resto mai reso operativo da Murat, ragione per cui i *Carbonari* del suo Regno guardarono con interesse al suddetto modello '*anglo-siculo*', almeno finché il nemico da abbattere era il dispotismo di questo '*napoleonide*'. E non a caso, nel luglio-ottobre del 1820 tornerà ad essere

²³¹⁶ *Ordine radicalmente nuovo e formalmente egalaritario* [ON].

²³¹⁷ Anche qui, dunque: *Ordine radicalmente nuovo e formalmente egalaritario spagnolo* [ON.a]=*Ordine nuovo statale nazionale* [ONnazionale].

²³¹⁸ *Vetus ordo novus cetuale-parlamentare 'anglo-siciliano'* [qui: VON.i].

questa 'anglo-sicula' l'insegna (a Napoli come in Sicilia) sia di questi stessi ceti medio-borghesi e popolari (i *Carbonari*), sia di aristocratici, borghesi ed ecclesiastici isolani, che lo rivendicheranno di contro al modello delle *Cortes* spagnole adottato a Napoli. E finirà anche questa insegna per essere ammainata con una stessa interessata acquiescenza di Londra ai disegni di Vienna.

VII. Tuttavia, saranno proprio queste fortissime istanze verso un *Ordine nuovo statale nazionale*²³¹⁹ le componenti di quella *facies* dell'eredità contestualmente positiva-negativa della Rivoluzione francese, eredità ancipite tutt'ora incompresa dalla storiografia prevalente (in quella che è stata definita come l'asse neo-illuministica toscopiemontese). Ma sarà proprio questa la *facies* della Rivoluzione come *Grande Nation* (opportunamente evidenziata dal Godechot) a rivelarsi come un'altra polarità antagonistica con le molteplici polarità a confronto, e non solo con quelle dell'*Ordine imperiale*, sia napoleonico²³²⁰ che asburgico²³²¹. Come si è poc'anzi osservato, ma va qui nuovamente sottolineato, in realtà, nell'epoca oggetto della nostra ricerca questa di un *Ordine nuovo statale nazionale* risulterà alla lunga la vera alternativa, nel bene e nel male, in particolare proprio rispetto alle progettualità specifiche di un *Vetus ordo novus cetuale-parlamentare*, quantunque per molti aspetti restano queste ultime a costituire la vera grande occasione mancata del XVIII-XIX secolo della storia dell'Europa continentale.

Nell'immediato, – al di là dei referenti formali sia alla '*Costituzione spagnola*' (da parte del *Governo provvisorio* e del *Parlamento* napoletano), sia alla '*Costituzione anglo-sicula*' (da parte dei Palermitani) – nel Mezzogiorno d'Italia sono in realtà a confronto, nel 1820, due diversi sentimenti di appartenenza. È un contrasto che l'attuale visione post-unitaria ci induce a sottovalutare, impedendoci di scorgere quelli che erano i legami profondi a proprie tradizioni, a fattori di diversificazione determinanti nel contrapporre da un lato una sorta di 'nazionalismo napoletano' e dall'altro lato un 'nazionalismo siciliano'.

Legami profondi che da una parte e dall'altra finirono per non far capire, nell'ardore delle passioni, dei risentimenti e degli egoismi, l'urgenza di trovare una concordia che avrebbe dovuto certamente essere 'transnazionale'. Poiché si trattava certamente di due nazioni che diversamente vivevano nelle due distinte parti del Regno, che la

²³¹⁹ *Vetus ordo novus cetuale-parlamentare* [VON.d].

²³²⁰ *Ordine imperiale napoleonico* [VON.n].

²³²¹ *Ordine imperiale asburgico* [VON.asb].

storia ed i disegni dinastici avevano formalmente riunito, mentre evidentemente persistevano appunto ragioni profonde di identità culturale, cetuale, istituzionale. Del resto, Palermo aveva pur avuto un suo Parlamento sin dall'epoca dei Normanni, e – nel 1812 come nel 1820 – poteva sembrare ai liberali siciliani (da sempre ostili all'assolutismo dei Borbone) che l'Inghilterra, in nome di questa comune ascendenza dinastica ed istituzionale continuasse a sostenerli. Illusione che avrebbe dovuto cedere ad un opposto interesse nazionale.

Ecco la vera situazione del Regno di Napoli e di Sicilia, la sua fragile unione ed i suoi incerti e non disinteressati 'ausiliari'. Fragile in quanto unificazione dispotica, forzosa, e dunque imposta e non sentita. E tanto più dal 1816, con il colpo di Stato con cui Ferdinando aveva liquidato il Parlamento siciliano. Da qui due dilaceranti referenti ideologici, due opposti modelli istituzionali. Palermo non è affatto convinta della validità della progettualità ideologica e della prassi rivoluzionaria di un *Ordine radicalmente nuovo e formalmente egalarario*²³²², quale gli si palesa quella napoletana, modellata sulla Rivoluzione spagnola nel gennaio di quello stesso 1820, la quale si stava configurando sempre più come una *rivoluzione intesa come cesura radicale*²³²³, quantunque non surrettiziamente iniziata in nome del recupero di tradizioni nazionali.

Intanto, vista da Palermo, quella 'ispano-napoletana' si rivelava come una rivoluzione intesa appunto come un taglio netto, una decisa cesura, rispetto ad ogni speranza di recuperare la Costituzione 'anglosicula' del 1812. Inoltre, i liberali palermitani videro – in parte a torto, in parte a ragione – in questo referente napoletano al modello iberico la ricezione di una medesima prospettiva antagonista, dicotomica, specifica della seconda fase della Rivoluzione francese (la fase giacobina, fra il 1792-94).

Da qui, sull'altro versante, *'al di qua del faro'*, la chiave per capire le difficoltà che si trovò di fronte il regime costituzionale napoletano, costretto a dividere le sue già modeste forze militari e la stessa energia del suo Parlamento. E questo proprio mentre altre difficoltà interne si stavano delineando. In primo luogo, cioè, la mai sopita (e solo parzialmente dissimulata) resistenza opposta dagli stessi ambienti di 'exmurattiani', in certa misura nostalgici del precedente modello di un

²³²² *Ordine radicalmente nuovo e formalmente egalarario* [ON].

²³²³ *Rivoluzione intesa come cesura radicale* [rivON].

Ordine imperiale napoleonico (ancorché formale referente al *Vetus ordo imperiale*, ma in sostanza esso stesso un *Novus ordo*)²³²⁴.

E saranno proprio questi 'ex-murattiani' che – per quanto contrari al Borbone (perché frustrati per le discriminazioni di cui erano stati fatti oggetto nel quinquennio del 1815-20) – oscilleranno fra due posizioni inconciliabili, compromettendo le sorti del regime. Per un verso, non avranno mai l'intenzione di spingere il loro intervento a favore dei Borbone oltre cioè un formale tentativo di fermare l'insorgenza carbonara dei gradi inferiori dell'esercito nel giugno-luglio 1820. Per altro verso, si dimostreranno indisponibili ad appoggiare il progetto radicale dei Carbonari, tanto meno nelle posizioni estreme assunte da questi ultimi fra l'ottobre-dicembre dello stesso anno.

Sono questi 'ex-murattiani' che nel complesso rappresenteranno per la stessa Corte e per il regime costituzionale un malfermo 'alleato', probabilmente incline sin dall'inizio ad aderire – piuttosto che ad un *Ordine radicalmente nuovo e formalmente egalitario ispano-napoletano*²³²⁵ –, se non proprio ad una difesa ad oltranza del Borbone in pericolo, almeno, alla fine, a quel *Novus ordo* imperiale asburgico-metternichiano²³²⁶ a cui del resto li aveva orientati sia una qualche analogia di forme di potere con il loro antico modello napoleonico, sia alla fine lo stesso oscillante comportamento di un Murat giunto agli estremi.

E questo potrebbe forse spiegare meglio – che non il tradimento o una prezzolata defezione – la non sufficiente determinazione da parte di generali come Guglielmo Pepe, Carrascosa ed altri ex-murattiani, nel marzo 1821. Ma una non meno intensa resistenza (ed anzi alla fine decisiva, per quanto ancor più dissimulata) alla Rivoluzione costituzionale veniva proprio dal Sovrano. E questa a sua volta spiegherebbe quella che appare come una troppo subitanea accettazione da parte dello stesso Ferdinando I della Costituzione spagnola in quella fatale notte del 5-6 luglio dello stesso 1820. Consigliato a questa scelta dagli stessi ex-murattiani, forse con molti di loro Ferdinando condivise in segreto il convincimento che, accettando la più estrema forma costituzionale, questo sarebbe stato un motivo per essere poi decisamente rifiutata da Vienna e dalle altre Potenze, ed anche da quelle orientate in senso liberale.

²³²⁴ *Ordine imperiale napoleonico* [VON.n].

²³²⁵ *Ordine radicalmente nuovo e formalmente egalitario ispano-napoletano* [ON.b].

²³²⁶ *Ordine imperiale asburgico* [VON.asb].

E d'altra parte, questa Costituzione spagnola era proprio il contrario di quella 'anglo-sicula' che Ferdinando aveva avversato, distrutto (nel 1816), e che di lì a pochi giorni, dopo il 6 luglio 1820, infatti sarebbe stata rivendicata dai Palermitani, come condizione (per Napoli inaccettabile) per aderire al regime. Del resto, se questa 'anglo-sicula', invece di quella spagnola, fosse stata accolta, probabilmente avrebbe trovato il sostegno almeno dell'opinione pubblica inglese (malgrado la suddetta svolta conservatrice del Governo londinese, prettamente nazionalistica, conservatrice, post-napoleonica).

Indubbie sono in effetti le reazioni che in positivo la Rivoluzione costituzionale napoletana avrebbe incontrato adottando almeno un modello bicamerale, il quale avrebbe conciliato al nuovo regime napoletano le simpatie di tutti i liberali europei, ed anche, se non inizialmente soprattutto, della Russia e della Francia (vista la latitanza del Governo britannico a rianimare un temuto concorrente nel dominio del Mediterraneo).

VIII. Sullo sfondo di quanto poc'anzi rilevato emerge comunque un'altra decisiva polarità che alla fine, più a ragione che a torto, venne allora considerata la principale causa sia della Rivoluzione che del fallimento del regime costituzionale partenopeo del 1820-21. Si deve in effetti considerare la polarità che potremmo qualificare – in coerenza con le nostre estrapolazioni concettuali – come il riferimento ad un *Ordo novus latomistico*²³²⁷, che qui indichiamo nelle due tipologie sia di una generica nozione di *Ordine massonico*²³²⁸, sia di una successiva ed altrettanto generica accezione di *Ordine carbonaro*²³²⁹. Di entrambe le suddette principali categorie latomistiche, è

²³²⁷ Anche qui ritengo possa dare una migliore localizzazione delle diverse tipologie di latomismo attraverso parziali acronimi e sigle, che credo utili a tentare di ridurre ad alcuni tipi principali la miriade di riferimenti a logge e sette. Al fine di evitare l'errore di buona parte della storiografia sull'argomento (il perdersi in mere elencazioni o giustapposizioni di fumose considerazioni), mi riferisco ai repertori e ricerche meno prevenuti o apologetici. E fra questi: *Dictionnaire de la Franc-Maçonnerie, sous la direction de Daniel Ligou*. Paris, Presses Universitaires de France, 1987; Daniel LIGOU, *S. v. Franc-maçonnerie*, in: Albert SOBOUL, *Dictionnaire historique de la Révolution française. Publié sous la direction scientifique de Jean-René Suratteau... et François Gendron...* Paris, Quadrige-Presses Universitaires de France, 2005; Carlo FRANCOVICH, *Storia della massoneria in Italia. Dalle origini alla Rivoluzione francese*, Firenze, La Nuova Italia, 1974; Giuseppe GIARRIZZO, *Massoneria e illuminismo nell'Europa del Settecento*, Venezia, Marsilio, 1994. In senso critico: Bernard FAÏ, *La massoneria e la rivoluzione intellettuale del Settecento* [Paris, Éditions de Cluny, 1935]. Traduzione a cura di Italo De Giorgi. Padova, Edizioni di Ar, 1999.

²³²⁸ *Ordine massonico* [ONm].

²³²⁹ *Ordine carbonaro* [ONc].

inoltre necessario definire alcune varianti, in corrispondenza delle distinte articolazioni specifiche del latomismo europeo a partire da circa la metà del XVIII secolo.

Riguardo alla tipologia di un *Ordine massonico* va sottolineato che – secondo studi recenti – questo andrebbe distinto in almeno tre importanti organizzazioni (*Logge*, o *Obbedienze*)²³³⁰.

La prima, sarebbe, comunque la *Great Lodge* di Londra²³³¹. La seconda, il *Grand Orient de France*²³³² (un latomismo, questo, che poi sconfina nel modello di *Novus ordo imperiale* napoleonico²³³³, per la conversione, voluta dall'Imperatore stesso, delle alte cariche imperiali in gradi massonici)²³³⁴.

La terza organizzazione sarebbe la *Massoneria Scozzese Rettificata*²³³⁵, organismo che poi si fuse con la tedesca *Strikte Observanz*, dando luogo alla *Maçonnerie Écossaise Reformée de la Stricte Observance Templière*²³³⁶.

Un'interpretazione meno schematica è comunque fornita dal *Dictionnaire historique de la Révolution française*, alla voce in questione, dove si sottolinea che inizialmente il latomismo è inglese, erede cioè delle antiche 'Gilde' [Corporazioni di mestiere, artigiani e maestranze organizzate], fra loro non connesse, ma dotate di specifici rituali e segreti di appartenenza, di propri regolamenti [*Old charges*], ognuno contenente un 'racconto pseudo-storico' inteso ad evocare una "storia leggendaria del mestiere", facendo intervenire in "maniera molto incoerente" ora personaggi biblici (come Abramo e Salomone), ora scrittori classici (Euclide), ora Sovrani di Francia, d'Inghilterra (e "talvolta" di Scozia)²³³⁷. E, direi, facendo intervenire soprattutto la stessa 'legghenda templare'.

²³³⁰ Si veda: Luigi POLO FRIZ, *Massoneria e Carboneria: una poresunta osmosi dai Bons cousins alla Carboneria italiana*, in: PLURES, *La nascita della Nazione. La Carboneria, intrecci veneti, nazionali e internazionali* [Atti del XXVI Convegno di Studi storici. Rovigo-Crespino-Fratta Polesine. 8-10 novembre 2002], Rovigo, Associazione Culturale Minelliana, 2004, p. 54.

²³³¹ *Great Lodge* [ONm.I].

²³³² *Grand Orient de France* [ONm.II].

²³³³ *Ordine imperiale napoleonico* [ON.n].

²³³⁴ Carlo GHISALBERTI, *I modelli costituzionali della Restaurazione e le istanze rivoluzionarie*, in: *Ibidem*, pp. 104-105.

²³³⁵ POLO FRIZ, *Op. cit.*, p. 54.

²³³⁶ *Maçonnerie Écossaise Reformée de la Stricte Observance Templière* [ONm.III].

²³³⁷ Daniel LIGOU, *S. v. Franc-maçonnerie*, cit., p. 475.

In realtà, anche in questa ricostruzione si accenna confusamente all'ingresso in questo primo latomismo di componenti mistiche, 'rosacruciane', che ai tempi di Cromwell, nella lotta contro gli Stuart, sarebbero servite da copertura ai partigiani della sconfitta dinastia cattolica scozzese, a partire dal 1640²³³⁸.

Secondo la stessa interpretazione, comunque nel 1717 sono attive a Londra quattro *Lodges*, le quali decisero poi di fondersi nella *Great Lodge*. Nel 1722, un prete, dottore in teologia (anch'egli scozzese, da cui poi una certa confusione sulla priorità di uno piuttosto che altro 'scozzesismo' o 'templarismo'), il reverendo James Anderson, venne 'incaricato' di rimettere in ordine le regole massoniche, da qui il suo *Book of Constitutions*²³³⁹.

A seguito, poi, del perpetuarsi delle lotte con gli Stuart (fino alla definitiva sconfitta militare di Culloden, 1746), il *Gran maestro* della *Loggia di Londra*, che si era schierato con il pretendente Stuart, dovette – dopo il 1725²³⁴⁰ – abbandonare anch'egli l'Inghilterra, recandosi in Francia, dove riorganizzava una grande Loggia con i componenti del partito stuartiano, i cosiddetti *Giacobiti*²³⁴¹.

Quello che in questa indagine non si sottolinea è né la più antica origine²³⁴², né la matrice cattolica, anti-anglicana, di questo latomismo, che è dato di credere avesse nutrito gli stessi sentimenti a

²³³⁸ *Ibidem*, p. 475.

²³³⁹ Per una convincente ricostruzione di questi antefatti, si veda: Michelangelo D'AYALA, *I Liberi Muratori di Napoli nel secolo XVIII*, in: *Archivio storico per le province napoletane* [qui: ASPN]. A cura della Società di storia patria di Napoli, XXII (1897), fasc. I-III, pp. 405 e ss. Riassuntivamente: Aldo A. MOLA, *Storia della Massoneria italiana, dalle origini ai giorni nostri*. Milano, Bompiani, 2003, pp. 33-60. La fondamentale ricerca di D'Ayala [apparsa sull'ASPN, nella sequenza degli anni: XXII (1897), fasc. I-III, capitoli I-IV, pp. 404-463; fasc. IV, capp. V-VII, pp. 529-630; XXIII (1898), fasc. I, capp. VIII-X, pp. 49-110; fasc. II, capp. XI-XII, pp. 305-364; fasc. III, capp. XIV-XV, pp. 567-604; fasc. IV, capp. XVI-XVIII, pp. 743-818], è stata ripubblicata, assieme ad altri testi latomistici, in: M. D'AYALA, *I Liberi Muratori...*. A cura di Giuseppe Giarrizzo. Napoli, Società Napoletana di Storia patria, 1998, pp. 31-450.

²³⁴⁰ Si veda, *l'Indice biografico*, alla voce: STUART - Charles Edward Stuart.

²³⁴¹ Nome con cui si designarono i legittimisti rimasti fedeli alla dinastia Stuart, il cui ultimo regnante sul trono inglese venne detronizzato dalla seconda Rivoluzione inglese, la *Glorious revolution* del 1688, sostituendolo con Guglielmo d'Orange, eletto dal Parlamento inglese. Attorno all'esiliato Giacomo II, a Saint Germain si radunò un gruppo di nobili, che sostennero i tentativi di ritornare sul trono sia di Giacomo II, sia di suo figlio Giacomo Edoardo e di suo nipote, Carlo Edoardo (per il quale si veda appunto *l'Indice biografico*).

²³⁴² Invece giustamente segnalata già nel XVII secolo da: GIARRIZZO, *Massoneria e illuminismo...*, cit., pp. 11-28.

Londra, e dunque aveva già una sua 'individualizzazione' rispetto a quello della *Great Lodge*, come diventerà evidente dopo il 1736-38, nel *Discours* di Ramsay²³⁴³, in cui sarebbe da vedere la vera data di nascita dello 'scozzesismo' o 'templarismo'²³⁴⁴.

Particolarmente importante è nel quadro della nostra ricerca definire il ruolo che questa componente del latomismo francese (quella 'templare'), ebbe in Italia nelle sue connotazioni 'mistico-esoteriche', per i riflessi che sortì negli ambienti italiani una tale veicolazione. Resterebbe però da vedere se attraverso il veicolo delle armate d'antico regime, oppure di quelle repubblicane e , ancora, di quelle imperiali dell'epoca napoleonica. Ma senza escludere altri antecedenti o contemporanei percorsi. E da questo punto ripartiremo nell'introduzione al terzo volume di questa ricerca, soprattutto per i riferimenti storiografici che al latomismo si sono fatti senza un serio tentativo di individuare le diramazioni di questo massonismo in Italia, a torto confondendo con questo il *Carbonarismo*.

Riguardo alla tipologia di un *Ordine carbonaro* va qui accennato, rinviando appunto alla suddetta introduzione, che comunque si tratta di un fenomeno che – nato forse in Francia (ai confini con la Germania, in Alsazia) dalla Massoneria, di cui in parte mutuò simbolismi e terminologie – tuttavia assume connotazioni diverse in Italia, sviluppandosi particolarmente nel Meridione (nel corso del *Decennio* 1806-15), tanto da entrare in conflitto con la filiazione napoletana del *Grand Orient de France*, lì impersonato dal Sovrano e *Grand Maître*, Gioacchino Murat, che – dopo un iniziale appoggio ai *Carbonari* stessi – si risolse a perseguirli duramente (fra il 1813-14), inviando a reprimerli i generali Manhès e Church. Ma di questo discorso cercheremo di ritessere la trama nell'introduzione al terzo volume.

²³⁴³ Il dottore scozzese Michael Andrew Ramsay, convertito al cattolicesimo da Fénélon, a Roma divenne istitutore dei figli di Giacomo III [vedi la voce Stuart, nell'Indice biografico], e vi istituì verso il 1740 quelli che riteneva "i riti e i gradi dei Templari distrutti nel 1350" da Filippo il Bello, re di Francia (D'AYALA, *Op. cit.*, XXII (1897), fasc. I-III, p. 410). Di 'suo' Ramsay avrebbe introdotto "allegorie politiche per servire alla restaurazione degli Stuardi, e fondò in Francia quel rito scozzese antico, tuttora accettato in Italia" (*Ib.*, l. c.). "Più tardi" – ma sul 'quando' e 'come' si veda qui, *infra*, nella nostra ricerca – "si aggiunse l'altro rito della Stretta Osservanza il quale anche con intenti politici, pose radice in Germania per opera del barone de Hundt" (*Ib.*, l. c.). Su questo Hundt, si veda l'Indice biografico.

²³⁴⁴ LIGOU, *S. v. Franc-maçonnerie*, cit., p. 475.

IX. Riguardo invece ai suddetti accenni che particolarmente nei primi capitoli di questo secondo volume della nostra ricerca si sono resi necessari per definire in qualche modo alcune componenti latomistiche, o comunque settarie, il discorso di J.J. Mounier (inteso sin dal 1801 a ridimensionare il ruolo del latomismo nella Rivoluzione francese)²³⁴⁵ non molto ci dice sul preteso 'Rosacrucianesimo' di marca berlinese, di cui – come si è visto – venne sospettato Hegel (secondo quanto ancor oggi congetturano, fra gli altri, Peperzak e Racinaro).

D'altro canto, l'argomento è strettamente connesso con le formulazioni hegeliane di un sistema istituzionale adatto alle finalità reazionarie-repressive della Restaurazione austro-prussiana. Sistema che, a sua volta, ritengo – sempre nella sequenza di estrapolazioni qui ipotizzate – definibile come la tipologia di un *Ordine razionale impersonato dallo Stato etico*²³⁴⁶. In questa polarità, va a mio avviso infatti riconosciuta la personificazione che Hegel attribuisce allo Stato come concretizzazione dello *Spirito del mondo*, in un'accezione teorizzata fra più o meno convincenti e discutibili distinzioni filologiche e specifiche concettuali.

Si è qui visto, proprio nei primi capitoli, come del tutto palese fosse l'intento di Hegel di prendere le distanze anche sul piano filosofico-ideologico dal movimento studentesco tedesco degli anni 1819-20. Si è anche ricordato, però, che Hegel si risolveva solo allora – in ossequio alla stretta reazionaria che si profilava – ad attaccare proprio quel Fries col quale, nel 1790 – quando a Tubinga erano ospiti, assieme ad Hölderlin e Schelling, dello *Stij*²³⁴⁷ –, aveva piantato un *Albero della libertà*, per celebrare il primo anniversario della Rivoluzione francese²³⁴⁸.

Si è anche precisato come in questo 'attacco' – portato sotto forma dell'opportunistica *Prefazione [Vorrede]* in tutta fretta aggiunta, ma a guisa di *incipit*, ai già redatti *Lineamenti di filosofia del diritto* – Hegel prendesse di mira quello che adesso definiva *'l'irrazionalismo di Fries*

²³⁴⁵ J.J. MOUNIER, *De l'influence attribuée aux philosophes, aux Franc-maçons et aux Illuminés sur la Révolution de France*, A Tubingen, chez J.C. Cotta, 1801.

²³⁴⁶ *Ordine razionale dello Stato etico [ON.filosofico-statuale]*.

²³⁴⁷ L'ex-monastero agostiniano, divenuto collegio teologico, era l'istituzione presso la quale ricevevano la loro formazione i futuri ecclesiastici protestanti e gli insegnanti del Ducato.

²³⁴⁸ Vincenzo CICERO, *Cronologia della vita e delle opere di Hegel*, in: Georg Wilhelm Friedrich HEGEL, *Lineamenti di filosofia del diritto. Diritto naturale e scienza dello Stato*. Introduzione, traduzione, note e apparati di Vincenzo Cicero. Milano, Rusconi, 1996, p. 20.

e dei suoi seguaci', dei quali ora criticava la 'pretesa soggettivistica' di considerare la realtà storica dello Stato prussiano sulla sola base di una visione del tutto esclusivamente personale²³⁴⁹. Motivo per cui – sottolineava polemicamente Hegel – a Fries poteva sembrare una 'situazione felice' quella di una società in cui venisse considerata di vitale importanza la formazione culturale del popolo. Una 'Volksbildung', alla quale – secondo Fries – si sarebbero dovute dedicare le 'associazioni viventi' (quelle studentesche ispirate dai teologi) incrollabilmente unite dal 'sacro vincolo dell'amicizia'²³⁵⁰.

E qui – notavamo all'inizio del secondo volume della nostra ricerca – la versione italiana del testo hegeliano da parte di Cicero manca di cogliere – nell'arbitraria traduzione di "die heilige Kette der Freundschaft", con "il sacro vincolo dell'amicizia" – il sottofondo di un linguaggio latomistico, che in Hegel – alcune pagine dopo (con la citazione dell'*hic Rodus, hic saltus*) – prenderà l'accento di una vera abiura.

Infatti *Kette* significa letteralmente *catena*. E la nozione di una 'sacra catena dell'amicizia' ricorda non casualmente la 'catena' di una 'fraternità' settaria, quale quella che poteva essere il 'Rosacrucianesimo' attivo in qualche Loggia berlinese. Particolarmente in quella, cioè, di un contesto cui del resto poco oltre Hegel riconduce – qui non tanto allusivamente – sia Fries che tutto l'ambiente accademico e studentesco. Bollata in questi termini dal Filosofo di Stoccarda –, la filosofia di Fries e dei suoi altro non si rivelava che il prodotto della loro individuale *immaginazione*, il sogno di un singolo individuo, un sogno che peraltro avrebbero sortito un nefasto effetto, divulgandosi e facendosi opinione rivoluzionaria, ossia lasciando dissolvere quella che qui Hegel definisce come: la ricca articolazione interna dell'eticità ("[...] die reiche Gliederung des Sittlichen [...] zusammenfliessen zu lassen")²³⁵¹.

Un'eventualità per cui si sarebbe poi lasciata dissolvere – in quella che Hegel sprezzantemente qui definisce la 'poltiglia del cuore, dell'amicizia e dell'entusiasmo' ("in den Brei des 'Herzens, der Freundschaft und Begeisterung' ") – quella vitale articolazione che è invece lo Stato ("welche des Staat ist"), ossia l'architettonica della sua razionalità ("die Architektonik seiner Vernünftigkeit"), quella di un edificio che deve restare invece ben strutturato ("diesen gebildeten Bau") e solido²³⁵².

²³⁴⁹ G.W.F. HEGEL, Prefazione a: ID., *Lineamenti di filosofia del diritto. Diritto naturale e scienza dello Stato*, cit., p. 49.

²³⁵⁰ *Ibidem*, l. c.

²³⁵¹ *Ibidem*, l. c.

²³⁵² *Ibidem*, l. c.

A questa 'poltiglia del cuore, dell'amicizia e dell'entusiasmo', Hegel contrapponeva appunto quello che abbiamo poc'anzi definito come un modello di *ordine razionale impersonato dallo Stato etico*²³⁵³. Ed è precisamente questo modello quello che – malgrado le accennate distinzioni e specifiche – va considerato come un'inquietante risultante teoretico-speculativa della subitanea 'svolta' che il Filosofo di Stoccarda compie, precipitosamente abbandonando le sue precedenti simpatie non solo per gli ormai lontani ideali della Rivoluzione, ma per le ben più recenti idealità del movimento studentesco tedesco in questa fine degli anni Venti del XIX secolo.

È una svolta per cui alla fine si attribuisce tutto il carisma della personificazione vivente dello *Stato etico* al monarca ereditario prussiano, e questo nella fase di maggior adesione della Prussia al modello di un *Ordine imperiale asburgico*²³⁵⁴. Al modello, cioè, il più avverso e distante da quello di un *Vetus ordo novus cetuale-parlamentare*²³⁵⁵, al quale invece ardentemente erano rivolte le istanze dei liberali prussiani, recepite nella progettualità di Stein ed Humboldt, fondata sul recupero ed il perfezionamento ulteriore delle forme della *tradizione nazionale*.

E qui entra in causa il nostro accenno alla crociana 'dialettica dei distinti', alla necessità di considerare i diversi fattori interagenti, evitando cioè l'ottica duale, antagonistica, quale la *dialettica della negazione della negazione*, quella per cui due contrapposte visioni del mondo, due ideologie contrarie che presumono di impersonare l'infinita varietà di tante altre visioni (quindi ignorate, rimosse, e talvolta soppresse).

Sono proprio queste riduttive visioni a cercare di annullarsi vicendevolmente, animate da un esclusivismo assoluto, quale appunto questo di un bipolare antagonismo. Ed è esattamente su un simile sfondo che si colloca la posizione filosofico-teoretica di Hegel nel momento della svolta politica che la stretta reazionaria degli anni 1819-20 impone.

Su queste riflessioni abbiamo incentrato – qui *supra*, nel capitolo VIII – un confronto fra il modello di riferimento di Hegel (un *Ordine*

²³⁵³ *Ordine razionale impersonato dallo Stato etico* [ONfilosofico-statuale].

²³⁵⁴ Formalmente un *Vetus ordo novus*, ma sostanzialmente un *Nouv ordo*: l'*Ordine imperiale asburgico* [VON. asb].

²³⁵⁵ *Vetus ordo novus cetuale-parlamentare* [VON.d].

razionale impersonato dallo Stato etico)²³⁵⁶ ed il modello di Humboldt (un *Vetus ordo novus cetuale-parlamentare*)²³⁵⁷.

Alla visione progressuale nel senso della continuità cetuale-parlamentare da cui muove Humboldt, interessato a coniugare tradizione e progresso, continuità storica e divenire sociale, si contrappone Hegel che subisce la stretta reazionaria di Karlsbad e si abbandona ad una vera e propria apologia, filosoficamente argomentata, della monarchia assoluta, ereditaria, quella della nazione prussiana. A questo si riduce tutta la storia, tutto lo spirito del mondo. D'altronde, si localizzano qui i due termini di un contrasto che tragicamente dilacera non solo la Restaurazione, ma l'intero periodo fra XIX-XX secolo. D'ora in poi prevale un bipolarismo filosofico, ideologico, politico, incardinato su due visioni antagonistiche, in cui l'una si contrappone all'altra considerandola qualcosa se non immediatamente da annientare certo da 'sollevare' in una superiore sintesi, in cui l'altra visione antagonistica dovrà essere comunque totalmente inglobata.

È l'esito che storicamente si verifica allorché, a fronte della *visione liberal-parlamentare* – intesa, nel senso di Humboldt (cioè di una *ständische Verfassung*), a riconoscere alla complessità (pluricetuale-multifunzionale) della 'società civile' un distinto ruolo interattivo rispetto allo Stato – prevale la svolta reazionaria assolutistica, a cui Hegel non sa far di meglio che fornire la copertura ideologica di una concezione ambigua di quello che teorizza come un *Ordine razionale impersonato dallo Stato etico*.

Ben poche sono nell'immediato le differenze fra la visione imperiale metternichiana-asburgica e la concezione organicistica, monolitica, che Hegel filosoficamente giustifica, indicandola nella monarchia, reiterando in sostanza – pur dietro il referente al primato della *razionalità dello Stato* – le 'tradizionali' spiegazioni in chiave di diritto ereditario-divino, ora argomentate in termini filosofico-razionali.

In una visione d'assieme, c'è fra la concezione metternichiana di un *Ordine imperiale asburgico*²³⁵⁸ e la nozione hegeliana di un *Ordine razionale impersonato dallo Stato etico*²³⁵⁹ un tratto che le accomuna contingentemente, anche se con i suoi distingue il Filosofo di Stoc-

²³⁵⁶ *Ordine razionale impersonato dallo Stato etico* [ONfilosofico-statuale]

²³⁵⁷ *Vetus ordo novus cetuale-parlamentare* [VONd].

²³⁵⁸ *Ordine imperiale asburgico* [VON.asb]. Come si è detto: un formale *Vetus ordo novus*, ma sostanziale *Novus ordo*, quale è appunto questo *Ordine imperiale asburgico* [VON. asb].

²³⁵⁹ *Ordine razionale impersonato dallo Stato etico* [ONfilosofico-statuale].

carda può sembrare più cauto nel legittimare la posizione assolutista assunta dalla Prussia e dall'Austria a Karlsbad.

Comunque, la singolarità filosofica di Hegel è che argomenta questa sua 'svolta' secondo uno schema interpretativo di tipo dialettico, quasi a fare della *tesi* radical-rivoluzionaria (l'*Ordine radicalmente nuovo e formalmente egalarario*)²³⁶⁰ e dell'*antitesi* reazionaria (l'*Ordine imperiale asburgico*)²³⁶¹ gli elementi di una sillogistica *sintesi* storico-filosofica (appunto un *Ordine razionale impersonato dallo Stato etico*)²³⁶².

E questa *sintesi* è da lui riconosciuta nella funzione etica, 'razionalizzante' impersonata dallo Stato, in quanto inteso come luogo della totale sublimazione, del pieno innalzamento (l'ambiguo termine di *aufheben*, che appunto vuol dire elevare, sublimare, ma anche eliminare) delle particolarità, delle individualità personali, dei corpi sociali, degli organismi istituzionali. Qui c'è dunque l'alternativa 'secca', l'*aut-aut* che ricorda molto da vicino Thomas Hobbes, nel senso che o le soggettività (personali, cetuali) e le particolarità (funzionali-istituzionali) vengono subimate dallo Stato in una superiore razionalità, eticità, funzionalità, oppure tutto rimane nel *chaos*, della 'poltiglia del cuore e del sentimento', in cui una sovversione generale di tutto è rivendicata come un diritto, ma niente assume una consistenza esistenziale, sociale, politica o giuridica.

Si tratta evidentemente di un'astrazione che nell'immediato serve semplicemente di copertura all'*antitesi* reazionaria²³⁶³, legittimandone la *soppressione dialettico antagonistica* non solo, si badi bene, della *tesi* radical-rivoluzionaria di un *Ordine radicalmente nuovo e formalmente egalarario*²³⁶⁴. Quel che è più grave, in effetti, è che questa *sintesi* filosofica fornisce al mondo della cultura politica dell'intero continente europeo lo strumento concettuale per obliterare, per lunghi decenni, l'importanza non solo della polarità che abbiamo designato nel riferimento ad Humboldt (come il referente al *Vetus ordo novus cetuale-parlamentare*)²³⁶⁵, ma per impedire anche ogni possibile suggestione, ogni prospettiva, ogni approdo verso la stessa matrice anglo-sassone delle teorie liberal-parlamentari. E si pensi anche all'impatto che questa concezione del Filosofo di Stoccarda avrà non solo sul socialismo

²³⁶⁰ *Ordine radicalmente nuovo e formalmente egalarario* [ON].

²³⁶¹ *Ordine imperiale asburgico* [VON.asb].

²³⁶² *Ordine razionale impersonato dallo Stato etico* [ONfilosofico-statuale]

²³⁶³ *Ordine imperiale asburgico* [VON.asb].

²³⁶⁴ *Ordine radicalmente nuovo e formalmente egalarario* [ON].

²³⁶⁵ *Vetus ordo novus cetuale-parlamentare* [VON.d].

europeo (nel capovolgimento marxiano), ma anche sui neo-hegeliani di Napoli e, più tardi, sulle stesse concezioni di Giovanni Gentile.

Nell'immediato di questo contesto della Restaurazione austro-tedesca, Metternich riuscì a far convergere le forze repressive in senso reazionario, neo-assolutistico, contro la rivoluzione costituzionale napoletana, ottenendo un duplice risultato, anzitutto: quello che in realtà era il suo scopo primario, ossia porre in ombra e far dimenticare le *riforme liberal-cetuali* che la Prussia e, ancor prima, la *Costituzione 'anglo-sicula'* avevano pur dimostrato di poter realizzare. In seguito, tutto si ridusse all'argomento del contrasto del radicalismo rivoluzionario criticato dai liberali di tutta Europa. Ma il disegno metternichiano si era focalizzato proprio quando era riuscito a convincere le Potenze, e forse gli stessi parlamentari napoletani, che l'unico esito della Rivoluzione nel Regno delle Due Sicilie sarebbe stato di far rivivere gli eccessi e gli orrori del 1789-94.

Rispetto a tale contesto ideologico-politico, è proprio Hegel che fornisce a questa 'svolta reazionaria' austro-russo-prussiana un decisivo contributo filosofico-ideologico, rendendo possibile anche filosoficamente e culturalmente la riduzione della sostanza della Restaurazione al confronto fra un sovversivo e pur temibile *Ordine radicalmente nuovo e formalmente egalaritario*²³⁶⁶ e l'*antitesi* reazionaria (l'*Ordine imperiale asburgico*)²³⁶⁷. Ed in questo, Hegel contribuisce non solo a svilire il modello del *Vetus ordo novus cetuale-parlamentare*²³⁶⁸ sostenuto da Stein ed Humboldt, ma lo stesso modello parlamentare anglo-sassone²³⁶⁹.

Da un lato, a fronte delle sue note critiche, al suo rifiuto della Costituzione inglese (che implica un rifiuto dello stesso 'sistema parlamentare' a cui Hegel oppone la sua visione di uno *Stato razionale* come *Stato etico*) resta ben netta la posizione reazionaria assolutistica di Metternich, di per sé non incompatibile con una pretesa di eticità e di funzionalità dello Stato imperiale asburgico. Se la Prussia e più in generale gli altri Stati della *Confédération germanique* erano percorsi da simili fermenti filosofici intesi a connotare lo Stato come l'unica soluzione razionale ed eticamente condivisibile, ormai l'opinione si orientava nel senso dell'ostilità verso i movimenti studenteschi e le istanze costituzionali innescate dalle Rivoluzioni di Spagna e del

²³⁶⁶ *Ordine radicalmente nuovo e formalmente egalaritario* [ON].

²³⁶⁷ *Ordine imperiale asburgico* [VON.asb].

²³⁶⁸ *Vetus ordo novus cetuale-parlamentare* [VON.d].

²³⁶⁹ *Monarchia costituzionale* [VON.f]

Regno delle Due Sicilie. E nelle epoche successive il confuso ed ambiguo richiamo alla funzione etico-politica dello Stato aprirà pericolosi fraintesi ed ambiguità fra l'oggettiva dimensione del pericolo della sovversione sociale e le istanze liberali e socialiste vanificate nel *Vor-März* del 1848.

Del resto, proprio queste ambiguità serviranno a preparare l'unità nazionale nei termini dello Stato bismarckiano, del *Kulturkampf*, et *ultra*. È lecito pensare che le sorti dell'Europa sarebbero state ben diverse se avesse prevalso la polarità riformista connessa al suddetto modello di *Vetus ordo novus cetuale-parlamentare*. Un modello che per quasi un ventennio, fra terribili difficoltà, anche militari, avevano pur reiteratamente tentato di realizzare i riformatori liberali come Stein ed Humboldt, al di là di suggestioni latomistiche (di Logge nazionali non di rado al servizio del potere assoluto) e contro il *Novus ordo imperiale*, che specialmente nella fattispecie asburgica si manifestava come una radicale cancellazione dei ceti e della distinzione-interazione fra ruoli politici complessi.

X. Ora, tornando al punto fondamentale della nostra ricerca, ci dobbiamo chiedere se nel Regno delle Due Sicilie un tale *capovolgimento dei fondamenti* di ogni legge e di ogni ordine fosse davvero, come pensa Metternich, da imputare al fattore ideologico della *Carboneria*, e non ultimo alla formazione culturale, all'estrazione cetuale dei suoi principali attori. Ma era vero che la sua base era popolare, e che i suoi gradi intermedi fossero costituiti da artigiani e 'bassa ufficialanza'? Non era forse vero che fra gli stessi suoi vertici vi fossero uomini di cultura letteraria e soprattutto giuridica?

I capi dell'insorgenza carbonara di Nola e di Avellino erano in effetti un prete come Minichini, e due sottotenenti come Morelli e Silvati. E potevano personalità come Matteo Galdi o Melchiorre Delfico promuovere un'*acculturazione per gradi ascendenti* verso la *trascendenza di misteri razionalmente inesprimibili*, e solo con cautela, con allegorie e miti, comunicabili al popolo ed agli adepti?

Si è sostenuto infondatamente che la proliferazione di fogli volanti e bandi sui muri di Napoli e sulle gazzette sembrava piuttosto rivolta a sollevare la "*populace ignorante*" che non a formare i quadri di una nuova gerarchia sociale, resa coesiva attorno a principi fondamentali, meno elementari e schematici di quelli che, quanto meno nel "*sens littéral*", venivano pubblicati?

Davvero, stava inarrestabilmente salendo in superficie l'anticlericalismo viscerale, l'odio sociale verso distinzioni e diversità (del resto non sempre infondate e pregiudiziali), quali setimenti (o 'risentimenti') che finirono per travolgere le masse carbonare, a Napoli come

a Palermo, mentre ci sarebbe voluta una più equilibrata politica fra i due estremi del dispotismo monarchico e dell'anarchia democratica?

E poi, quale ruolo la Chiesa svolse allora, o quale mediazione avrebbe potuto tentare in quei frangenti tanto drammatici per la società meridionale?

D'altronde, se veramente il carbonarismo fosse stato così marcatamente orientato a realizzare un *Ordine radicalmente nuovo e formalmente egualitario*, avrebbe mai potuto accettare l'idea di una vera autonomia della gerarchia cattolica e di una sostanziale sopravvivenza di nessi tradizionali con l'ordine antico, sia pure da rivedere nelle forme (per ripeterne davvero – come aveva ammonito lo stesso Rousseau – un'antica sostanza religiosa, persino misterica, sempre alla base di ogni fondazione della politica stessa)?

Attorno a questi quesiti, tutt'altro che superati e risolti, verterà l'introduzione e lo svolgimento del terzo volume di questa nostra ricerca. E pertanto mi limito qui a ricordare alcune altre polarità che sin qui abbiamo visto, ed altre sulle quali dovremo ritornare.

XI. Non si può, infatti, qui non far cenno ad un altro referente del tipo di un *Vetus ordo novus*, quale altra polarità rilevante nel periodo in esame, quello cioè della Chiesa Romana, messa a dura prova sia dalle aperte e violente scristianizzazioni rivoluzionarie, sia della subordinazione napoleonica, surrettiziamente attiva malgrado i Concordati di Francia e d'Italia. Una sorta di *Vetus ordo novus ecclesiastico*²³⁷⁰ è certamente presente nei cuori e nelle opere dei cattolici più impegnati nel presente, nella Curia e nel Romano Pontefice. Un Cattolicesimo romano che sul momento è incerto sulla sua stessa struttura istituzionale, cui solo più tardi verranno in parziale soccorso il Rosmini ed il Gioberti, peraltro inascoltati e messi all'indice (assieme al Ventura).

Anche sotto questo profilo dovremo indagare, appunto nel terzo volume della presente ricerca, ed avremo modo di constatare la tempeste di aggressioni che le autonomie ecclesiastiche finirono per subire da parte del finalmente instaurato ed attivo *Parlamento napoletano*, purtroppo, sotto questo aspetto, eccessivamente attento ai sopravvenuti orientamenti spagnoli.

E vedremo – a testimoniare un'indubbia presenza del clero fra i critici più accesi all'assolutismo – come proprio un sacerdote, il suddetto teatino Gioacchino Ventura di Raulica (che pure aveva aderito alla Rivoluzione costituzionale) dovette alla fine dissociarsene, ma

²³⁷⁰ *Vetus ordo novus ecclesiastico* [VON.eccl].

non dimenticò mai le istanze di riforma liberale e parlamentare, nel senso di un *Vetus ordo novus ecclesiastico*, quali più tardi poté teorizzare addirittura progettando la creazione di una 'camera dei pari' per lo Stato della Chiesa²³⁷¹.

Anche lì, nel 1848, l'intreccio fra il latomismo del Pellegrino Rossi (cui Guizot fece avere la cattedra di diritto costituzionale), chiamato da Pio IX per studiare una riforma costituzionale per lo Stato Romano, e le prospettive di riforma in senso parlamentare e federale (ed appunto non solo del Ventura, ma anche di Rosmini e Gioberti), riecheggeranno quanto la 'profezia' di Joseph de Maistre aveva pronunciato su di un *Vetus ordo novus* compatibile con la razionalità e con la fede, e con le esigenze di continuità e di progresso, in un ravvivarsi della sostanza di una tradizione, pur nel costante modificarsi delle sue forme.

XII. Un'ultima polarità dominante il periodo in esame è quella che per tempo venne evidenziata da Vincenzo Cuoco, e che chiama in causa la problematicità e la legittimità stessa di quello che possiamo definire un *Ordine democratico-liberale* rappresentativo della *complessità della società civile*²³⁷². Era questa la grande potenzialità inespressa che Cuoco teorizzava nel suo *Saggio sulla rivoluzione napoletana del 1799*, allorché indicava il fallimento di questa esperienza costituzionale non soltanto nella sfavorevole congiuntura degli eventi militari, per cui le armate francesi dovettero ritirarsi verso nord sotto la spinta dell'offensiva delle truppe austro-russe, condotte dal generale Suvarov²³⁷³.

A Napoli c'erano due diversi popoli, e non secondo l'accezione illuminista di una contrapposizione fra *peuple* e *populace*, poiché non va dimenticato che gli stessi generali francesi riconobbero nei *Lazzari* del 1799 degli 'eroici leoni'. Loro si erano battuti con coraggio per impedirgli l'entrata in Napoli, a fronte delle imbelli truppe borboniche o dei nobili e borghesi che gettavano dai propri palazzi tutto ciò che potevano sulle loro teste, per impedire la resistenza contro le truppe 'amiche' del Direttorio parigino.

Semmai, dunque, si tratta di quel *popolo* di cui giustamente celebrava la gloriosa dignità Nicolò Rodolico in un libro del 1924, troppo

²³⁷¹ Gioacchino VENTURA di RAULICA, *Sopra una Camera dei Pari nello Stato Pontificio. Opinione....* Roma, Filippo Cairo, s. d. [ma: 1848]. Su questo aspetto: ID., *Gli scritti del 1820. Dall'adesione alla rivoluzione costituzionale al deluso riflusso conservatore*. A cura di Paolo Pastori. Con una premessa di Mario d'Addio. Firenze, Stabilimento Poligrafico Fiorentino, 2005.

²³⁷² *Ordine democratico-liberale rappresentativo della complessità della società civile*.

²³⁷³ Suvarov (o meglio: Suvorov), sul quale si rinvia all'*Indice biografico*, nel terzo volume di questa nostra ricerca.

frettolosamente messo da parte (e non solo dalla storiografia del Regime, non favorevole a suggestioni comunque 'democratiche'). Un *populus* fatto di popolani, certamente, ma anche di borghesi, di nobili, di preti, di cristiani e non cristiani, di fedeli e di liberi pensatori, tutti – come indicava Carlo Curcio a proposito dei 'molteplici' artefici dell'*idea di Europa* – attivamente operanti. Un popolo in cui tutti fossero animati dal sentimento di individualità nazionale, certo innescato dalla *Grande nation*. Ma – come appunto rilevava Cuoco – anche sentimento vitale, latente, ma non estinto, di un'unità nazionale fatta di cultura, di lingua, tradizioni, idee, passioni e speranze (legame più forte di ogni innegabile diversità di stirpi e di origini). Unità nazionale che la lunga dominazione straniera, fra il XV-XVIII secolo, non aveva 'ancor morto' [non aggettivo, ma 'machiavelliano' participio passato].

Due popoli, dunque, uno appunto questo *populus*, l'altro quello del tristemente noto, è pur vero, adagio del '*o de Franza o de Spagna, purché se magna*'. Gli eventi del 1799-1821 dimostrano sia la contestuale presenza ed incombenza di questi due popoli (*populus* e *plebs* – *peuple* e *populace* – *popolo* e *plebe*), sia le responsabilità ora di ideologi (sia che fossero giacobini-latomistici o reazionari-codini o gelosi conservatori di privilegi), ora più semplicemente di notabili, di nobili e di borghesi, tutti responsabili cioè nell'aver mal guidato l'una e l'altra componente della nascente nazione italiana.

Mal guidate nel senso di non averle sapute condurre verso un modello complesso di società, ossia verso quegli esiti e quei programmi che qui si sono indicati come il '*governo misto*', o '*costituzione mista*', ossia verso la rivalutazione di un *Vetus ordo* che poteva rinascere come *Novus*, ma non attraverso una bipolarità di soluzioni estreme, per giunta fra loro antagonistiche.

Invece che ad un simile *ordine complesso*, che richiedeva tempi lunghi per essere riformulato (proprio in quanto ricerca di un *Vetus ordo novus*) ci si risolse verso la ricerca di un *Ordine integralmente nuovo*. Ci si mosse dunque (da Hegel fino all'ultimo latomista radical-democratico) proprio in una direzione opposta, incompatibile con un *Vetus ordo novus*, che appunto necessitava di un'ancor più ampia visione delle cose e di tempi molto più vasti, per incidersi nella coscienza dei ceti italiani. Si trattava di una visione complessa, che invece l'accelerazione degli eventi rivoluzionari e reazionari, come pure l'impatto di potenti interessi stranieri (di nazioni da tempo collaudate ed esperte entità egemoni) compromisero, lasciando poi spazio, o addirittura incentivandola, all'estremizzazione di due polarità antagonistiche.

Nel prossimo volume potremo infatti verificare la folle corsa del Parlamento napoletano verso una crescente estremizzazione ideologica, di cui solo in parte erano responsabili i suoi protagonisti, ma

che indubbiamente in parte responsabili ne furono, perdendosi in una diatriba, caratteristica a tratti di una *'clase discutidora'*, che impedì non solo i pur importanti fermenti costituzionali, ma anche ogni organizzazione di resistenza, dividendo ed esacerbando gli animi, minando dall'interno la forza combattiva dei Napoletani, trascinandoli in una lotta fratricida con i Siciliani.

Alla fine, proprio questa estremizzazione si risolse nella vergognosa (in quanto imbelli) sconfitta, e se non per il tradimento dei generali, quanto meno per la loro altrimenti inspiegabile rinuncia preventiva a scatenare quella *'guerilla'* di cui pure avevano potuto provare di persona l'efficacia sia da parte degli Spagnoli che dei Prussiani, vincitori contro le ben più potenti armate francesi, le quali erano ben più gloriose di quanto non lo fossero quelle austriache nel 1820-21.

Che resterà dopo il fatale marzo 1821? Direi molto di più di quanto le retoriche ricostruzioni storiografiche possano riconoscere. In sostanza, rimasero attive e latenti proprio quelle molteplici polarità di cui abbiamo qui accennato la contestualità in una tragica unità di tempo, di luogo e di azione. Contestualità effimera, soprattutto rispetto ad una negativa congiuntura dei tempi, che non permise di risolvere queste tante polarità armonicamente, finendo per consegnarle intatte ad un futuro che la visione bipolare, antinomica non avrebbe potuto far altro che a sua volta più volte ritardare.

Un futuro che in positivo e negativo ha segnato e segna ancor oggi l'incapacità di una visione complessa, multipolare, rinviando perciò ogni soluzione ad un futuro anteriore, forse possibile, nei tratti però di una delle diverse possibilità che Vico scorgeva per ogni società politica giunta alla svolta inferiore di una crisi altrimenti irreversibile, mortale. **XIII.** Traendo una prima conclusione da questa analisi, ne riassumo i tratti salienti nel ripercorrerne le principali polarità considerate. Una prima polarità che abbiamo considerato è quella formata, da un lato, dalla ricerca di un *ordine*, antico nella *sostanza*, ma sempre nuovo nelle occasioni e nelle *forme*. È la linea di ricerca che qui abbiamo classificato come progressione verso un *Vetus ordo novus*²³⁷⁴. Intendendo con questo *Vetus ordo* l'antica *società di corpi*²³⁷⁵, costituita da comunità locali, da ceti e da ordini funzionali in senso privatistico e politico, ossia la *società di ceti*, società di corpi sociali, di organismi ed associazioni di

²³⁷⁴ *Vetus Ordo Novus* [VON].

²³⁷⁵ *Società di corpi*, o *Società di ordini* (*società di ordini funzionali*, in senso privato e politico [SOF]).

cui l'estrema espressione si ha nei concetti e negli istituti storicamente ancora presenti ed attivi nelle loro forme di rappresentanza (e persino nella transizione fra Rivoluzione e Restaurazione) nelle società strutturate appunto per ceti, per Stati, États, Ordres, Estates, Estamentos, Stände. Ricordavo qui sopra che lo stesso 1789 nella sostanza non fu inizialmente se non la convocazione di questa rappresentanza degli antichi Ordres, gli États généraux, che non era stata mai più convocata dalla monarchia assoluta, e sin dal 1615.

La seconda polarità considerata – interfaccia di questa prima polarità duale – è la ricerca di un *Ordine radicalmente nuovo e formalmente egualitario*²³⁷⁶, che nella sua vera essenza era l'espressione di una visione particolare (di individui come di gruppi, ceti e classi politicamente attivi). E dunque una posizione esclusiva, nei confronti sia di ogni antefatto (da cui la società civile e politica è stata edificata), sia di ogni altra distinta dimensione della realtà presente, passata e futura.

La terza polarità fondamentale è l'idea di rivoluzione, idea bivalente, in quanto può consistere o risolversi nella mera intenzione di instaurare un *Ordine radicalmente nuovo e formalmente egualitario* (ossia una *rivoluzione come cesura radicale*)²³⁷⁷, oppure può rivelarsi come un *recupero rivoluzionario della continuità* (cioè come una *rivoluzione per la continuità*)²³⁷⁸.

Nella realtà fattuale, questa transizione rivoluzionaria (sia nel senso della continuità che della cesura radicale con il passato) si trovò a contendere con un *Ordine imperiale*, che sostanzialmente o meno era impersonato dagli Imperi (di Russia, d'Austria e Inghilterra). La risposta che la Francia rivoluzionaria diede a questo modello imperiale fu l'Impero napoleonico.

La sorta di interfaccia remota di questo confronto fra Rivoluzione e Reazione alla fine si staglia nella contrapposizione fra questo *Ordine imperiale* (pur diversamente argomentato in Russia ed Austria, e nella stessa Francia napoleonica) e tutti quei sistemi originariamente fondati sul *Vetus ordo* dell'antica *società di corpi*²³⁷⁹ i quali, fra medioevo

²³⁷⁶ *Ordine radicalmente nuovo e formalmente egualitario* [ON].

²³⁷⁷ *Rivoluzione come cesura radicale* [rivON].

²³⁷⁸ *Rivoluzione per la continuità* [rivVON].

²³⁷⁹ *Società di corpi*, o *Società di ordini* (*società di ordini funzionali*, in senso privato e politico [SOF]): organi della '*società civile*' resisi funzionali in senso privatistico-pubblicistico, ossia come ceti aventi interessi privati posti come acquisiti e perfezionabili solo in quanto subordinati ad una loro composizione con l'interesse pubblico. Tali in effetti erano gli Ordini tradizionali europei (prima, durante e dopo la Rivoluzione assolutistica del XVI-XVII secolo) quelli presenti nel sistema cetuale britannico, nelle

ed epoca moderna, si erano su questa base sviluppati in un compiuto sistema che abbiamo qui definito come un *Vetus ordo novus cetuale-parlamentare*²³⁸⁰.

La transizione rivoluzionaria fu la sorta di 'volano' che regolò ogni potenzialità: da un lato, sia quella di un recupero di questo modello di *Vetus ordo novus cetuale-parlamentare*, sia quella dell'instaurazione di un *Ordine radicalmente nuovo e formalmente egalaritario*; dall'altro lato, sia quella del riflusso reazionario dell'*Ordine imperiale asburgico*, sia il *climamen* di quello napoleonico verso un sistema autoritario e militare.

Tuttavia abbiamo visto che nel complesso di queste molteplici polarità a confronto (caratterizzato dalle forti suggestioni ed implicanze, dalle enormi e terribili potenzialità alternative, tutte fra di loro antinomiche) in questa transizione rivoluzionaria fra antico e nuovo regime (antico-nuovo o radicalmente nuovo) si impongono altre forti polarità.

Intanto, si è considerata come molto potente (quanto meno nelle suggestioni che percorrono i ceti dirigenti europei e quelli in ascesa dal popolo e dalla piccola-media borghesia) la polarità costituita dal fenomeno del latomismo, a legittimazione del quale c'era in certa misura il dato oggettivo su cui si incentra l'asserzione di Koselleck che ogni settarismo è l'esito naturale, fisiologico, quando sia impedita la libertà di espressione delle proprie idee.

Assieme a queste polarità si è visto come quella nazionalitaria non fosse meno rilevante di ognuna delle altre. L'idea di nazione scaturisce da uno stato di insoddisfazione dell'ordine sovranazionale imposto dagli Imperi. Polarità che nel complesso erano sintomi di malessere profondo.

Del resto, è quanto in momenti e su versanti diversi avevano riconosciuto sia Rousseau che Maistre e Bonald, ossia che quando una società è in una crisi mortale, talvolta è percorsa da una febbre salvifica, ancorché tragica e dolorosa. E l'idea nazionalitaria fu la risultante di questa febbre.

Non a caso, dapprima sia il Canosa che il Ventura, negli anni Venti del XIX secolo, poi la stessa *Civiltà cattolica*, per bocca di Luigi Taparelli d'Azeglio (fratello del – a quel che sembra – massone Massimo D'Azeglio), esecreranno la *febbre tricolore*, la polarità dell'ideale nazionalitario, la prefigurazione di un *Ordine nazionale*, di un *Ordine nuovo*

prime Cortes del 1810, nel costituzionalismo 'anglo-siciliano' del 1812-16, e nel sistema prussiano, oggetto delle riforme di Stein-Humboldt (fra 1807-20).

²³⁸⁰ *Vetus ordo novus cetuale-parlamentare* [VON.d].

statuale nazionale. Ed anch'esso è una polarità ambivalente, piena di forti ed antinomiche visioni del mondo.

È questa polarità di un *Ordine nuovo statale nazionale*²³⁸¹ che problematicamente segnerà un lungo tratto della storia del XIX-XX secolo. Dapprima si combinerà (sia come in Inghilterra, sia nei falliti esperimenti indipendentistici siciliani del 1812 e del 1820, sia nei progetti prussiani di riforma cetuale-rappresentativa) con il modello di un *Vetus ordo novus cetuale-parlamentare*; poi invece si incamminerà verso l'antagonismo assoluto con questo modello parlamentare, dapprima con gli approdi hegeliani ad una sillogistica *sintesi* storico-filosofica, l'*Ordine razionale impersonato dallo Stato etico*²³⁸².

Ma l'immagine di questo *Ordine nuovo statale nazionale* era pur stata la realtà nuova emersa prepotentemente nel corso delle guerre napoleoniche, come uno degli 'stemmi' da cui discende tutto il confronto fra le ideologie del XIX secolo (in un rapporto antagonistico appunto su più fronti). È del resto questa della polarità dello *Stato nazionale*, una filiazione diretta della *Grande Nation*, che non invano aveva suscitato tanti entusiasmi nelle 'nazioni sorelle', sia pure 'liberate' dalla Francia, ma ora desiderose di una loro sostanziale e non formale individualità, indipendenza e libertà civile. Un tale *Ordine statale nazionale* è anch'esso qualcosa di *radicalmente nuovo e formalmente egualitario*, implica anzi nuove forme di omologazione egualitaria, appunto in un *Ordine nuovo*.

Di tutte queste polarità a confronto, la risultante, nel periodo da noi considerato, è il ruolo che il Parlamento del Regime costituzionale napoletano assunse in quei frangenti decisivi per la storia nazionale italiana e, per certi aspetti non secondari, addirittura europea. Da questa risultante, che è a sua volta un'ulteriore polarità, cominceremo il terzo ed ultimo volume di questa nostra ricerca.

²³⁸¹ *Ordine nuovo statale nazionale* [ONnazionale].

²³⁸² *Ordine razionale impersonato dallo Stato etico* [ONfilosofico-statale]

Indice dei nomi

Riteniamo utile alla consultazione del volume le seguenti indicazioni delle antiche suddivisioni territoriali (delle Province e Valli) del *Regno delle Due Sicilie*, alle quali si riferiscono i nomi dei novantotto Deputati (e dei trentadue Supplenti) al Parlamento del luglio 1820-marzo 1821.

Al di qua del Faro: Napoli (Napoli, Casoria, Castellammare, Pozzuoli); *Terra di Lavoro* (Caserta, Nola, Gaeta, Sora, Piedimonte); *Principato citeriore* (Salerno, Sala, Campagna, Vallo); *Principato ulteriore* (Avellino, Ariano, Sant'Angelo dei Lombardi); *Basilicata* (Potenza, Matera, Melfi, Lagonegro); *Capitanata* (Foggia, San Severo, Bovino); *Bari* (Bari, Barletta, Altamura); *Terra d'Otranto* (Lecce, Taranto, Brindisi, Gallipoli); *Calabria citeriore* (Cosenza, Castrovillari, Paola, Rossano); *Calabria ulteriore [o ultra] prima* (Reggio, Gerace, Palmi); *Calabria ulteriore [o ultra] seconda* (Catanzaro, Monteleone, Nicastro, Cotrone [Crotone]); *Molise* (Campobasso, Isernia, Larino); *Abruzzo citeriore* (Chieti, Lanciano, Vasto); *Abruzzo ulteriore [o ultra] primo* (Teramo, Pene); *Abruzzo ulteriore [o ultra] secondo* (Aquila, Sulmona [Sulmona], Città ducale, Avezzano).

Al di là del Faro: Palermo (Palermo, Corleone, Termini, Cefalù); Messina (Messina, Castoreale, Patti, Mistretta); Catania (Catania, Caltagirone, Nicosia); Girgenti [Agrigento] (Girgenti, Bivona, Sciacca); Siracusa (Siracusa, Noto, Modica); Trapani (Trapani, Mazzara, Alcamo); Caltanissetta (Caltanissetta, Piazza, Terranova).

Sigle: RdDS = *Regno delle Due sicilie*

Abad y Queipo, Manuel José (Obispo de Michoán [Morelia, Mexico], ministro de Gracia et Justicia del Ministerio spagnolo del 1820) 300, 462n

Abad y Quiroga (Vocale [membro] de la Junta Provisional Consultiva [del marzo 1820]) 328

Abatemarco *vedi*: Abbatemarco

Abbatemarco, Angelo (Giudice della Gran Corte civile di Napoli, poi: uno dei quindici membri per completare la Giunta Provisoria di Governo napoletana [decreto dell'11 luglio 1820]) 429

Abela, Gaetano (Generale, comandante di una 'guerriglia' palermitana) 613, 617, 622

Abergavenny *vedi*: William Neville

Abramo 865

Acebal y Arratia, Francisco del (Segretario della madrilenia 'Società patriottica degli amanti dell'ordine costituzionale') 661

Aceto, Giovanni *vedi*: Aceto Cattani

Aceto, Giacomo 709

Aceto Cattani, Giovanni barone (Membro del comitato ristretto incaricato dalla Giunta Provisoria di governo

- palermitana delle trattative con Florestano Pepe, e componente delle delegazioni per le trattative con Florestano Pepe a Cefalù ed a Termini Imerese) 555-556 e n, 557, 558 e n, 559-560, 573 e n, 576-577, 580, 591-597 e n, 598-560, 615, 654n, 662, 748
- Achille 479
- Aci *vedi*: Giuseppe Reggio (*Principe di Aci [o Iaci]*)
- A'Court [anche: O'Court] William (*sir Heytesbury*) (*ambasciatore britannico presso la Corte di Napoli*) 246-247, 546, 632, 752, 782, 783-785 e n, 788-791, 806, 813, 826
- Acton, John Francis Edward 642 en, 643
- Adam, Alexander 372
- Adams, John Quincy (*sesto presidente degli Stati Uniti d'America*) 321
- Addeo, Girolamo 426n, 468 e n, 470, 471-473n
- Agliè *vedi*: D'Aglio
- Aglio *vedi*: D'Aglio
- Agnelli, Arduino 686n
- Ahumada, Agustín *vedi*: Girón, Pedro Agustín
- Airoldi, Cesare 555
- Alameda y Brea, Cirilo (*Arcivescovo di Toledo*) 338
- Alberti, Annibale 294-295, 620n, 622n, 694, 759, 767, 795 e n, 797-799n, 808-809n, 811n, 813-816n
- Alberti, A. 438n
- Albertini, Fabio *principe di Cimitile* (*ambasciatore del RdDS a Londra, poi: a Vienna [ma ricasato]*) 622 e n, 630, 631n, 644, 731-732, 802
- Alcalá Galiano, Antonio (*membro delle Cortes*) 305, 319, 322, 326, 330, 338
- Alegria (*Diputado [delle Cortes del 1820]absolutista*) 332
- Alessandra (*Granduchessa*) *vedi*: Carlotta di Hohenzollern (*figlia di Federico Guglielmo III, granduchessa, poi moglie di Nicola I Romanov [Czarina Aleksandra Fedorovna]*)
- Alessandro I Romanov (*Czar di Tutte le Russie*) 16-18, 49-50, 53-58, 134-135, 187, 226, 237-238, 240-245, 253-254, 258, 261, 263-264, 284, 294-296, 298-299, 301, 371, 374, 471, 619-620, 622, 628, 631, 644, 672n, 673, 686-687, 732, 742, 744-745, 748, 754 e n, 758-761, 762 e n, 774, 791-792, 793 e n, 794-796, 798-803, 803n, 807-809, 812, 814-815, 817, 819-826, 858
- Alfieri di Sostegno, Carlo Emanuele Alfieri marchese di Sostegno (*ministro plenipotenziario del Regno di Sardegna presso la Corte francese*) 262, 266
- Alliata, Giuseppe *principe di Villafranca* (*Presidente della prima e della seconda Giunta provvisoria di Governo palermitana*) 530, 533, 535, 539, 542, 545, 550, 573, 576, 580, 591, 613, 615, 653, 657, 660, 663-665, 709-710, 728, 808, 819
- Aliotta barone (*uno dei comandanti delle 'guerriglie' palermitane*) 562, 564
- Alós, José (*ministro de la Guerra*) 322
- Altimari, Tommaso (*Giudice istruttore del distretto di Monteleone, poi: facente funzione di Giudice ordinario nella Gran Corte criminale di Reggio*) 651
- Amari, Michele 407n
- Amarillas *vedi*: Girón, *marqués de Las Amarillas*
- Amati, Felice marchese (*Segretario di Stato, Ministro delle Finanze nel primo ministero costituzionale napoletano [decreto del 6 luglio 1820]del RdDS*) 395, 740
- Ambrogi (*ma: Ambrosi*), Antonio (*cantante d'opera, detto: Podestà*) 384n, 740
- Ambrosio, Angelo d' [*barone*] (*Tenente generale, Governatore di Napoli, sovrintendente del Forte Nuovo*) 409-410, 433, 446, 452
- Ambrosio, Paolo d' (*ambasciatore del RdDS a Torino*) 622, 746

- Amico di Castellalfero *vedi*: Castellalfero
- Anacreonte 383
- Andrade y Brederode, Luigi Pietro (*Diacono, rappresentante per il clero nella 'Giunta Provvisionale del Governo Supremo del Regno de'Portoghesi'*) 714-716
- Anfossi, Pietro (*Comandante militare della piazza di Trapani*) 564n
- Angeli, G. 541n
- Angelini, Gianfedele (*Deputato nel Parlamento napoletano, eletto per la provincia di Bari*) 627
- Angoulême (*Duca d'*) *vedi*: Louis Antoine [di Borbone] *Duc d'Angoulême* (primogenito del Conte d'Artois [poi: Carlo X])
- Anna Stuart (*Regina d'Inghilterra*) 379
- Antonelli, Gabriele 369n
- Antonio di Borbone (*Infante di Spagna [fratello cadetto di Ferdinando VII]*) 277 e n., 281
- Apice (commerciante napoletano) 541
- Appony, Anton (*Graf von*) 238-239
- Aquarone-D'Addio-Negri 400-401n, 413n, 470n, 476n, 477n, 689-690n, 704n
- Aranda [Abarca de Bolea], Pedro Pablo de (*ministro di Carlo III di Borbone-Spagna*) 311 e n
- Aranda, Rodrigo 462
- Araujo *vedi*: López Araujo
- Archimede 685, 694
- Archita 685, 693
- Arcivescovo di Capua *vedi*: Mormile, Baldassarre
- Arcivescovo di Chieti *vedi*: Bassi, Saverio
- Arcivescovo di Michoacán (o Michoacán, Mechoacan)
- Arcivescovo di Monreale *vedi*: Balsamo, Giuseppe
- Arcivescovo di Palermo *vedi*: Gravina, Pietro
- Arcivescovo di Salerno *vedi*: Pinto Fortunato
- Arcivescovo di Saragozza *vedi*: Martínez y Ximénez
- Arcivescovo di Siviglia *vedi*: Espiga y Galdés, José
- Arcivescovo di Toledo *vedi*: Alameda y Brea
- Arcivescovo di Urgel *vedi*: Francés Caballero, Bernart
- Arcivescovo di Valencia (*Patriarca di Spagna*) *vedi*: Arias y Tejeiro
- Arco Agüero, Felipe (*'Caudillo del ejército, iniciator de la revolución de 1820'*) 327, 660
- Arcovito, Girolamo (*Deputato nel Parlamento napoletano, eletto per la provincia di Prima Calabria Ulteriore, poi membro della Commissione di legislazione del parlamento medesimo*) 661, 633, 772
- Arcovito, Luigi (*Tenente generale, poi nominato barone da Murat [R.D. del 1 gennaio 1811], poi Sovrintendente del Forte di Sant'Elmo*) 409
- Ardizzone, Giovanni (*Giudice della Gran Corte civile di Messina*) 588
- Arendt, Hannah 634
- Argüelles *vedi*: Argüelles Alvarez Gonzáles
- Argüelles Alvarez Gonzáles, Agustín de (*Componente della Comisión dei tredici 'sapienti' incaricati di elaborare la costituzione di Cadice, poi Membro metropolitano della Commissione costituente delle Cortes, poi Ministro 'de la Gobernación' [del primo ministero designato dalla Junta Provisional de Gobierno il 9 luglio 1820]*) 279 e n., 324, 349n, 418n
- Arias y Tejeiro (o Teixeira), Veremundo Anselmo (*Arcivescovo di Valencia, Patriarca di Spagna*) 337-338
- Arieta (*collaboratore della 'Gaceta de Madrid', elettore per le Cortes del Distretto di Madrid*) 380
- Aristotele 20, 236, 679-681, 852
- Armieri, Giambattista (*Deputato supplente nel Parlamento napoletano,*

- eletto per la provincia di Terra di Lavoro*) 626
 Arndt, Ernst Moritz 234
 Arnese R. 427n
 Arrigo IV *vedi*: Enrico IV (*re di Catalogna*)
 Artola Callego, Miguel 285-302n, 304-307n, 318-323n, 325-332n, 333-338 e n, 339-343n, 346, 351, 352n
 Astrea 693
 Asverus, G. 190
 Avarna, Mario *duca di Belviso (Membro del Senato di Messina)* 551
 Ayala, Michelangelo d' 866
 Azanza, Miguel José de 277n
 Azzaroni, G. 442
 Azzariti, Michele 506

 Baciocchi, Felice 283
 Bagot, Charles [Sir] (*Parlamentare, sotto-segretario degli Affari esteri inglese, ambasciatore, ministro plenipotenziario*) 245-246, 795
 Balbo, Prospero 259 e n., 260
 Ballanche, Pierre Simon 365n
 Ballestreros, Francisco Lopez (*Membro della Junta provisional consultiva del marzo 1820, Ministro de la Guerra*) 294, 328, 462n
 Balsamo (*Capitano di vascello del RdDS*) 540
 Balsamo, Giuseppe (*Arcivescovo di Monreale, richiesto di far parte della Deputazione palermitana a Napoli, Deputato nel Parlamento napoletano, eletto per la provincia della Valle di Palermo*) 534n, 647
 Balsamo, Paolo (*Abate, compilatore della costituzione 'anglo-sicula' [1812]*) 680
 Balzamo, Vincenzo 471n
 Baranda *vedi*: Sainz de Baranda y Gorriti
 Barbaia (o Barbaja), Domenico (*Impresario teatrale*) 384n, 568n
 Barbaroux, Giuseppe (*Ambasciatore del Regno di Sardegna presso la Santa sede*) 262, 269, 270 e n.
 Bardaji, Eusebjo 341
 Barile Spinelli, Gennaro [*Principe di Cariati*] (*Maresciallo di campo, Ispettore della gendarmeria, membro aggiunto [decreto dell'8 agosto 1820] alla Giunta Provvisoria di Governo napoletana, ambasciatore del RdDS a Vienna, poi: a Parigi*) 568-569, 621, 630, 708, 731 e n, 732, 746, 757, 824
 Barile Spinelli, Tommaso [*Marchese di Fuscaldo*] (*Ambasciatore Regno delle Due Sicilie a Roma*) 622
 Barón de Valdeolivós *vedi*: Ric y Monserrat
 Barone (*Capitano di vascello del RdDS*) 540
 Baronio, Cesare (*Cardinale*) 774
 Barros Lima, Francisco Joseph de (*Rappresentante del commercio nella 'Giunta Provvisionale del Governo Supremo del Regno de'Portoghesi'*) 714-716
 Barruel, Augustin 297
 Bartolini, Chiara 367n, 371n, 419, 426n, 433, 473, 480-481, 534-535, 672-673n, 691n, 698, 704
 Bassi, Saverio (*Arcivescovo di Chieti*) 446, 451 e n.
 Bauia (*Capo dell'Ufficio delle carte geografiche, elettore per le Cortes del Distretto di Madrid*) 380
 Bausan, Giovanni (*Tenente di vascello agli ordini di Nelson, poi di Murat [nominato barone con il R.D. del 1 gennaio 1811], quindi di Ferdinando IV, Deputato al Parlamento napoletano per la provincia di Napoli membro della Commissione di Guerra, Marina e Affari stranieri del medesimo Parlamento*) 537 e n, 538-539, 543, 545, 557, 609, 702
 Bazan, Pietro (*Comandante di una 'guerriaglia' palermitana*) 565
 Bazzaoira *vedi*: Luigi Beniamino
 Bazzarini, Antonio (*Editore*) 372n

- Beauharnais (o Beauharnois), Eugène Rose de (*Principe di Eichstadt, poi Viceré d'Italia*) 708
- Beccadelli, Domenico *principe di Camporeale (uno dei tre siciliani designato a far parte dei quindici membri della Giunta Provvisoria di Governo napoletana)* 429
- Bécker, Jerónimo 314
- Begani, Alessandro (*nominato barone da Murat [R.D. del 1 gennaio 1811], Maresciallo di campo, poi Deputato al Parlamento napoletano per la provincia di Napoli, membro della Commissione di Guerra, Marina e Affari stranieri del medesimo Parlamento*) 609, 702
- Beirao, Caetano 464n
- Belgrano, Manuel 309
- Belli, C. 443n
- Belloy, Auguste de (*scrittore*) 541
- Beltrani, G. 447
- Benedetto XIV (*Papa [Prospero Lambertini]*), 777-778, 781
- Beniamino, Luigi (*detto Bazzaotra, commerciante napoletano*)
- Bentham, Jeremy 420 e n, 503, 506 e n, 637, 659
- Bentinck, William Henry [*Lord*] Cavendish (*ministro plenipotenziario, militare*) 246, 250, 259-260, 470, 539, 546, 556, 680, 745, 751, 756, 831, 835, 860
- Berni, Tito (*Avvocato, Deputato nel Parlamento napoletano, eletto per la provincia di Napoli, Segretario della Giunta preparatoria per l'apertura del Parlamento medesimo, e Segretario di questo, membro della Commissione di 22 deputati per partecipare al Re l'avvenuta costituzione del Parlamento e per chiedere la sua partecipazione all'apertura del medesimo*) 609, 661
- Bernstorff, Christian Günther [*Graf von*] (*Ambasciatore danese*) 58-59, 235, 818
- Berry (*duca di*) *vedi*: Charles Ferdinand dei Borbone di Francia
- Bertier, Ferdinand de 296-297
- Bertier de Sauvigny, Guillaume 53-56n, 238-239n, 241-242n, 245-246n, 252n, 265-266n, 296-298, 392-393n, 411n, 752n, 763-765n, 791n, 795-796n
- Betti, Emilio (*Filosofo del diritto*) 839
- Beyme, Karl Friedrich von (*Membro del Consiglio di gabinetto segreto [Geheimen Kabinettsrat] prussiano*) 238
- Bianchi, Nicomede 249-250m, 253n, 255n, 257-266n, 269n, 614n
- Bianco, Giuseppe 529-532n, 534n, 545n, 547n, 551n, 557n, 562-564n, 566n, 569-573n, 576n, 579n, 581n, 664n, 711-712n
- Bidard Campos, Germán 281-282n, 310n
- Biester (primo editore delle opere di Gentz) 75
- Binder, Franz [*von Kriegelstein*] (*Ambasciatore presso la Corte sarda*) 239
- Binder, Friedrich (*ambasciatore presso la Corte francese*) 239
- Bisbal *vedi*: O'Donnell E. J.
- Bismarck, Otto *von* 874
- Blacas, Pierre Louis Jean Casimir de Blacas [*comte, poi Duc d'Aulps*] (*segretario di Stato, Ministro di Luigi XVIII*) 238, 242, 249, 268, 270, 620, 762
- Blake *vedi*: Blake y Joyes
- Blake y Joyes, Joaquín (*Capitan generale dei Reali eserciti in Spagna*) 609
- Blanch, Luigi 708 e n
- Blasi (*Capitano di vascello del RdDS*) 540
- Blücher, Gebhard Lebrecht [*von*] 238
- Bobbio, Norberto 24 e n.
- Boccaccio, Giovanni 369
- Boccapianola, Lorenzo (*Deputato supplente nel Parlamento napoletano per la provincia di Napoli*) 609
- Bodin, Jean 206, 852
- Bolívar, Simón 294 e n, 301-302, 307, 321 2 n, 340 e n, 380

- Bombelles, Louis Philippe [*comte de*] (*Ambasciatore austriaco*) 240, 620 e n, 631 e n
- Bonald, Louis Gabriel Ambroise [*Vicomte de*] 15, 18, 29, 38, 228, 298-299, 354, 842, 843n, 880
- Bonanni *vedi*: Bonanno
- Bonanno, Gaetano (*cancelliere, segretario della prima e della seconda Giunta Provvisoria di Governo palermitana*) 530, 532, 535, 541, 580n
- Bonanno, Giuseppe *principe di Cattolica (Pretore di Palermo)* 532-533, 749
- Bonaparte, Giuseppe (*Re di Napoli, poi di Spagna*) 48, 275-276, 281, 400n, 461, 500 e n
- Bonaparte, Napoleone *vedi*: Napoleone
- Bonaventura di Torremaggiore sacerdote (*Discorsi sacri*) 372n
- Bongiovanni, Bruno 65n
- Bonnin, Charles Jean Baptiste 658, 730
- Borbón, Luis Mario (*Cardenal Primado de España, Presidente della Junta provisional consultiva del marzo 1820*) 328, 462
- Borbón, Francisco de Paula Antonio dei Borbone di Spagna (*Infante de España [fratello di Ferdinando VII]*) 309, 311
- Borbone [di Francia] *vedi*: Enrico IV; Luigi XVIII; Duca di Berry [Charles Ferdinand]; Luigi Filippo [dei Borbone-Orléans]
- Borbone [di Napoli] *vedi*: Carlo III, Ferdinando IV (*poi Ferdinando I del RdDS*); Francesco (*Duca di Calabria, poi: Francesco I*); Leopoldo (*Principe di Salerno*); Maria Cristina (*Principessa [figlia del Duca di Calabria]*); Carolina dei Borbone di Napoli (*moglie del Duca di Berry*)
- Borbone [di Parma] *vedi*: Ludovico; Carlo Ludovico
- Borbone [di Spagna] *vedi*: Carlo IV; Ferdinando VII; Maria Luisa (*regina di Spagna*); Maria Luigia (*poi: moglie di Ludovico di Borbone di Parma*); Antonio (*Infante*); Luis Mario Bórbon (*Cardenal de Bórbon*); Carlo (*Infante di Spagna, fratello di Ferdinando VII*)
- Borghi, Bartolomeo 372n
- Borja Tarríus, Bernardo de (*membro della Junta provisional consultiva del marzo 1820*) 338, 462n
- Borel (*libraio napoletano*) 420 e n, 665, 658
- Borrelli, Pasquale (*Deputato al Parlamento napoletano per la provincia di Abruzzo Citeriore, poi membro della Commissione 'momentanea' di Sicurezza pubblica [istituita il 7 luglio 1820], poi Presidente del Consiglio di pubblica sicurezza [istituito il 20 luglio 1820], poi Vice-presidente del Parlamento stesso*) 409, 446-449, 451, 503 e n, 522, 537, 582-583, 603-604, 627, 661, 701-702
- Bossi, Luigi 369, 450-451
- Boyen, [Ludwig Leopold Gottlieb] Hermann von (*Generalmajor, Kriegsmminister [Ministro della Guerra]*) 45, 48-49, 173, 230-231
- Brady, J. H. 768n
- Brancato, Francesco 555n
- Brancia, Francesco (*Incaricato d'affari e rappresentante diplomatico a Parigi*) 621, 630, 669, 672-674 e n, 675, 812
- Brasile, Saverio (*Deputato del Parlamento napoletano, eletto per la provincia di Abruzzo Citeriore, poi membro della Commissione di Amministrazione provinciale e comunale del medesimo Parlamento*) 627, 702
- Brignole Sale, Antonio [*Marchese di*] (*Politico e diplomatico della Repubblica Ligure, poi Maître des requêtès nel Consiglio di Stato francese, poi Conte dell'Impero napoleonico*) 256, 260, 262, 267
- Brito Cabreira, Sebastião Drago Valente de (*Vice-presidente della 'Giunta Provvisoria del Governo Supremo del Regno de'Portoghesi'*) 714-716

- Brizzi, Carolina (*cantante d'opera*) 438n
- Brunialti, Attilio 84 e n.
- Brunschwig, Ferdinand duca [*Herzog von*] Braunschweig und Lüneburg 296, 685, 770, 776
- Bubna, Ferdinand Littiz [*Graf von*] *Feldmarschalleutenant (plenipotenziario per i preliminari di pace a Parigi nel 1812-13)* 266 e n.
- Buonanni, Cesidio (*Giudice del Tribunale civile dell'Aquila, poi: Giudice ordinario nella Gran Corte civile di quella città*) 649
- Buono, Filippo (*negoziante e direttore censore della Cassa di Sconto di Napoli*) 602
- Buonocore, Nicola (*negoziante, direttore-censore della Cassa di Sconto di Napoli*) 602
- Buonsanto, Vito (*Deputato nel Parlamento napoletano, eletto per la provincia di Terra d'Otranto*) 628
- Burgersh, John Fane Lord (*Ambasciatore inglese a Firenze*) 823
- Burke, Edmund 16, 27, 31, 38, 45, 63, 78, 236-237, 298-299, 420n, 680-681, 810, 849, 858, 860
- Bustico, Cuido 379n
- Cabarrús, Francisco de 309
- Cacciatore, Niccolò (*Astronomo, Deputato nel Parlamento napoletano per la provincia di Valle di Palermo*) 648
- Cagli, Bruno 379
- Caire, Giuseppe (*commerciante napoletano*) 541
- Calatrava, José Maria (*Deputato delle Cortes straordinarie di Cadice, eletto nel Distretto di Madrid per le Cortes, poi da lui presiedute*) 331-332, 380
- Calderara, Emanuele (*Componente della delegazione per le trattative con Florestano Pepe a Cefalù*) 662
- Calenda (*Tenente colonnello, comandante del Forte Nuovo, agli ordini del Tenente generale barone Angelo d'Ambrosio*) 410
- Callego, Luigi (*[nipote del Luogotenente generale Diego Naselli] Intendente della provincia di Caltanissetta*) 562
- Calvi, Antonio Maria (*Membro supplente della Gran Corte civile di Messina*) 588
- Camerini, Camillo (*Giudice della Gran corte criminale dell'Aquila, poi Giudice ordinario della Gran Corte civile*) 649
- Campana (*Teniente general, Governator de Cadiz, Capitan general de Andalucía*) 325
- Campochiaro *vedi*: Ottavio Mormile *Duca di Campochiaro*
- Campo Sagrado (o Camposagrado) *Marqués de (Ministro de la Guerra)* 294, 309
- Candedo *vedi*: Cañedo Vigil
- Cândida Proença, Maria 713n
- Canèdo, Alfonso *vedi*: Cañedo Vigil
- Cañedo Vigil, Alfonso (*Componente della Comisión dei tredici 'sapienti' incaricati di elaborare la costituzione di Cadice*) 279, 418n
- Canga Argüelles, José (*ministro de Hacienda [del primo Ministero decretato dalla Junta Provisional Consultiva il 9 luglio 1820]*) 329, 463
- Canosa *vedi*: Antonio Capece Minutolo *Principe di Canosa*
- Cantone, G. 443n
- Capece Minutolo, Antonio *Principe di Canosa* 447, 485, 488-489, 596, 680, 828
- Capodistria [o Capodistrias, o Capo d'Istria], Jean Antoine Capodistria (*Conte, diplomatico al servizio dello Czar*) 58, 226, 237, 242-245, 250, 388n, 619, 628, 631, 674-675, 791n, 795, 800 e n, 801-802, 803 e n, 806, 809, 811, 812 e n, 813, 817-819, 821, 823, 858
- Capograssi, Giuseppe 75, 83n, 98-99
- Capomazza, Emilio (*Regio procuratore presso la Commissione delle Prede marittime*) 444

- Capone, Filippo (*Deputato supplente nel Parlamento napoletano per la provincia di Terra di Lavoro*) 626
- Caprano, Pietro (*Monsignore, Consultore della Congregazione degli Affari ecclesiastici di Roma*) 775-776
- Capuccio, Giuseppe (*Costabile del quartiere di San Ferdinando*) 518
- Caracciolo, Carlomarchese di Sant'Eramo (*Sindaco di Napoli*) 608
- Caracciolo, Domenico (*ambasciatore napoletano a Parigi dal 1771 al 1781, al suo rientro è nominato Viceré in Sicilia*) 570, 584
- Caracciolo, Gherardo (*Deputato nel Parlamento napoletano per la provincia di Principato Citeriore, membro della Commissione di 22 deputati per partecipare al Re l'avvenuta costituzione del Parlamento e per chiedere la sua partecipazione all'apertura del medesimo*) 626, 661
- Caracciolo, Giuseppe marchese di Sant'Agapito (*Intendente di Avelino*) 398
- Caracciolo, Giuseppe principe di Torella (*Costabile del quartiere di Chiaia*) 518
- Caracciolo, Lucio Duca di Roccaromana (*Generale del RdDS*) 609, 656
- Carafa, Giovanni Duca di Noja (*Presidente della Soprintendenza ai teatri e spettacoli di Napoli*) 443n
- Carafa di Colobrano, Michele (*compositore di musica operistica*) 541n
- Caraman *vedi*: Victor Louis Charles Riquet (*Marquis de Caraman*)
- Caravita, Agostino (*Costabile del quartiere di Porto*) 518
- Carcel Ortí, Vicente 510n
- Cardenal de Borbón *vedi*: Borbón Luis Mario
- Cardinale di Santa Chiara *vedi*: Giuseppe Firrao
- Cardosa, Gomez Adeodato (o Adiodato) Vescovo di Cassano (*uno dei quindici membri per completare la Giunta Provvisoria di Governo napoletana [decreto dell'11 luglio 1820]*) 429
- Cardosa (Monsignor Cardosa) *vedi*: Cardosa, Gomez Adeodato
- Carli, Isidoro 372 e n
- Carlini, Luigi (*musicista, compositore*) 383, 384n
- Carlino, Ippazio (*Deputato nel Parlamento napoletano per la provincia di Terra d'Otranto, membro della Commissione di Amministrazione provinciale e comunale del medesimo Parlamento*) 628, 702
- Carlo Augusto, duca [*Herzog*] di Weimar 34, 144, 233
- Carlo d'Angiò (*Re di Napoli*) 601
- Carlo dei Borbone di Spagna (*don Carlos, 'infante', fratello di Ferdinando VII*) 300-301, 462
- Carlo di Hohezollern *vedi*: Friederic Carl Alexander von Preussen
- Carlo Edoardo Stuart ([*figlio di Giacomo Edoardo Stuart*], *ultimo pretendente al trono d'Inghilterra, noto come conte d'Albany*) 770n, 866 e n
- Carlo Felice di Savoia 251, 261
- Carlo Ludovico dei Borbone di Parma (*poi: Re d'Etruria*) 283-284, 289, 310-311
- Carlo I Stuart (*Re d'Inghilterra*) 599
- Carlo II Stuart (*Re d'Inghilterra*) 601
- Carlo III di Borbone (*Duca di Parma, poi: Re di Napoli [come Carlo VII] e di Sicilia [come Carlo IV], poi: Re di Spagna*) 311 e n, 368, 379n, 510, 652, 682, 693, 706, 726-727
- Carlo IV di Borbone (*Re di Spagna*) 252, 281, 283, 461, 510, 726n
- Carlo V d'Asburgo (*imperatore del Sacro Romano Impero, poi anche: Re di Spagna*) 30
- Carlotta di Hohenzollern (*figlia di Federico Guglielmo III, granduchessa, poi moglie di Nicola I Romanov [Czarina Aleksandra Fedorovna]*) 375n
- Carolina dei Borbone di Napoli (*moglie del Duca di Berry*) 368n, 812
- Carové, Friedrich Wilhelm 190
- Carpegna, Ramon (*Segretario della madrilena 'Società patriottica degli*

- amanti dell'ordine costituzionale') 661
- Carrano, F. 546n
- Carrascosa [y Zeredzda y Azebron], Michele (*Tenente colonnello d'Artiglieria*, poi *Generale di brigata*, poi *nominato barone da Murat* [R.D. del 1 gennaio 1811], poi *Comandante del Forte di Sant'Elmo*, poi *Ministro interinale della Marina*, poi *Segretario di Stato Ministro della Guerra nel primo ministero costituzionale napoletano* [decreto del 6 luglio 1820]) 331, 376 e n, 395, 398, 405-406 e n, 409-410, 422, 425, 444, 523n, 545, 564n, 605-607, 610-611, 636, 657-658 e n, 718, 721, 722-723n, 740-741, 863
- Carrera de Nevaes, Miguel 313 e n.
- Carrillo, Filippo (*Regio procuratore del Tribunale civile di Napoli*) 559
- Caruso (*console delle maestranze palermitane*) 547
- Carvajal, José María Carvajal y Urrutia (*Inspector general*, poi: *Capitán general de Castilla la Nueva*) 338
- Casa Irujo, Marqués de (*Ministro del Estado*) 322
- Cassini, Domenico (*Deputato nel Parlamento napoletano per la provincia di Basilicata*, *membro della Commissione di 22 deputati per partecipare al Re l'avvenuta costituzione del Parlamento e per chiedere la sua partecipazione all'apertura del medesimo*, *componente della Commissione di Esame e tutela della costituzione*) 627, 661, 702
- Cassirer, Ernst 15
- Cassisi, Giovanni (*Giudice nel Tribunale civile di Messina*) 588
- Castagna, Michelangelo (*Deputato nel Parlamento napoletano per la provincia di Abruzzo Ulteriore primo*, *membro della Commissione di Amministrazione provinciale e comunale del medesimo Parlamento*) 627, 702
- Castanos, Francisco Javier (*Capitán General*) 319
- Castellalfero, Paolo Giovacchino Carlo Luigi Amico Conte di Castellalfero (*Inviato straordinario e ministro plenipotenziario del Regno di Sardegna a Napoli, Firenze, Vienna e Berlino*) 267
- Castelli, V. [*Principe di Torremuzza*] 547n, 569n
- Castlereagh, Robert Stewart [*Lord*] (*Foreign secretary*) 58, 246-247, 254, 260, 264, 267, 286, 290, 469, 620, 622, 631, 755 e n, 760, 764, 782, 785-792, 801, 805-806, 808-810, 812-815, 822-823
- Catalani *vedi*: Catalano
- Catalano, Vincenzo (*Deputato nel Parlamento napoletano per la provincia di Calabria Ulteriore prima*, *membro della Commissione di legislazione del medesimo Parlamento*) 633, 702
- Cavallaro, Antonio 533
- Cavendish Bentinck, William Henry *vedi*: Bentinck
- Cea Bermudez, Francisco (*Ambasciatore spagnolo presso la Corte di San Pietroburgo*) 301
- Ceballos, Pedro de (*Ministro de Estado*) 287-288, 290, 295, 300-302
- Cecconi, Clementina (*Cantante d'opera*) 438
- Celentani (*Colonnello*) *vedi*: Celentano
- Celentano, Gennaro (*Colonnello*, *comandante di una delle tre Brigate da cui era costituito l'esercito di Florestano Pepe nella spedizione in Sicilia*) 659
- Ceraldi, Pasquale (*Deputato nel Parlamento napoletano per la provincia di Calabria Citeriore*, *membro della Commissione di 22 deputati per partecipare al Re l'avvenuta costituzione del Parlamento e per chiedere la sua partecipazione all'apertura del medesimo*) 638, 661, 702
- Cesa, Claudio 107n, 109n, 115n, 129-131n

- Cestari, Andrea (*'costabile' del quartiere di Montecalvario*) 518
- Chabod, Federico 16
- Charles Ferdinand dei Borbone di Francia (*Duc de Berry*) 190, 221, 227, 254, 326, 365, 372n, 385, 388, 686
- Chateaubriand, François René (*Vicomte de*) 296, 298, 335, 343, 354-355, 775
- Chauvelin, Bernard François *marquis de* (*Deputato francese*) 385
- Chiaverotti, Carlo Gaspare (*Vescovo di Ivrea*) 268
- Chiossic, Ivan (*veterano dalmata, militare dell'esercito imperiale asutriaco, poi della Repubblica di Venezia*) 382
- Church, Robert (*Generale irlandese, militante nell'esercito inglese, poi con Murat, poi nell'esercito del RdDS*) 527-528, 530, 532, 534, 542, 746, 748, 751, 829 e n, 867
- Cianciolo, Vincenzo *barone* (*Cancelliere della Gran Corte criminale di Messina*) 588
- Cianciulli, Luigi (*Capitano, uno dei delegati di Florestano Pepe alla convenzione di resa di Palermo*) 711
- Ciavarrìa, Domenico (*Vescovo di Avelino*) 398
- Cicala, Pasquale (*membro della Gran Corte civile di Messina*) 588
- Cicero, Vincenzo 129n, 185-187n, 190-191 e n, 197 e n, 217 e n, 868n, 869
- Cicerone 685, 693, 832
- Cimitile vedi: Fabio Albertini
- Cipri, Lorenzo 547
- Circello vedi: Tommaso di Somma *marchese di*
- Clausewitz, Karl von Clausewitz (*Generale e stratega prussiano*) 26-28, 35-36, 45 e n, 47, 48 e n, 49, 50n, 173, 231
- Clemente XII (*Papa [Lorenzo Corsini]*) 777-778, 781
- Clemente XIV (*Papa [Lorenzo Ganganelli]*) 726
- Cochrane, Thomas Lord (*Ammiraglio inglese*) 381
- Coglitore, Vincenzo (*Tenente generale, Brigadiere del RdDS*) 534, 542
- Cohen, Hermann 11, 64
- Colaneri, Nazario [o Nazzario] (*'Costabile' del quartiere di Montecalvario, poi: Deputato nel Parlamento napoletano per la provincia di Molise, deputato supplente per la Provincia di Napoli e segretario del Parlamento medesimo*) 518, 609, 627, 661
- Coletti, A. (*Membro della Commissione di 22 deputati per partecipare al Re l'avvenuta costituzione del Parlamento e per chiedere la sua partecipazione all'apertura del medesimo*) 661n
- Coletti, Decio (*Deputato al Parlamento napoletano del 1820 per la provincia di Terra di lavoro*) 626, 661n, 721n
- Coletti, Michele (*Abate, deputato nel Parlamento napoletano per la provincia di Abruzzo Ulteriore primo*) 627, 661n
- Colibràn [o Colbran], Isabella Angela (*Cantante, soprano, e compositrice*) 370n, 383, 384 e n
- Colletta, Donato ([*Fratello di Pietro*], *Sostituto procuratore di Corte criminale, poi Membro della Commissione 'momentanea' di Sicurezza pubblica [istituita il 7 luglio 1820], poi componente del Consiglio di pubblica sicurezza [istituito il 20 luglio 1820]*), 409, 449
- Colletta, Pietro (*Luogotenente della provincia di Palermo, Comandante generale delle Armi in Sicilia, storico*) 391 e n, 393, 397-398 e n, 399n, 406 e n, 413-414, 414n, 528 e n, 536 e n, 551n, 621-622n, 647 e n, 657, 697, 721, 723 e n, 826n, 829-830, 834-835
- Comelli Rubuni, Adelaide (*cantante d'opera*) 384n
- Comi, Vincenzo (*Deputato supplente nel Parlamento napoletano per la provincia di Abruzzo Ulteriore*) 627
- Comte, Auguste 74

- Consalvi, Ercole (*Cardinale, Segretario di Stato*) 239, 262, 267 e n, 269-270 e n, 288, 753, 768-769 e n, 771, 772n, 774-779, 781-782
- Consalvo *vedi*: Gonzalo Córdoba
- Constant [de Rebecque], Benjamin Henry 18, 29, 56, 95, 169, 228, 231, 299, 354, 365n, 401n, 423, 519, 625, 659, 704, 714, 853
- Conte d'Albany *vedi*: Carlo Edoardo Stuart
- Conte di Camaldoli *vedi*: Francesco Ricciardi
- Conte di San Marco *vedi*: Giuseppe Filangieri
- Conte di San Marzano *vedi*: San Marzano [Conte di], Antonio Maria Filippo
- Conte di Sommatino *vedi*: Ignazio Lanza
- Conte di Toreno *vedi*: José Maria Queipo de Llano Ruíz de Saravia (*conde de*) Toreno
- Conti, Giuseppe *abate* 370n
- Coppola, Andrea *duca di Canzano (ambasciatore del RdDS a Madrid, poi: a Londra)* 622, 624
- Corbi, Carlo (*Deputato nel Parlamento napoletano per la provincia di Basilicata*) 627
- Corbo *vedi*: Corbi
- Corciulo, Maria Sofia 361, 486n
- Córdoba, Gonzalo Fernández y Aguilard de (detto: *Il Gran capitano*) 692
- Correale, Giuseppe (*Capitano di Vascello, nominato barone da Murat [R.D. del 1 gennaio 1811] poi Ammiraglio del RdDS*) 557
- Correale, Matteo (*Presidente edella Commissione delle Prede marittime*) 444
- Corsini, Neri *senior* 249, 255
- Cortese, Nino 391-392n, 399n, 528n, 535-536n, 536, 537-538n, 546n, 551n, 557n, 564n, 573n, 621-622n, 711n, 723-724n, 826n
- Costa, Gaetano (*Colonnello, comandante di una delle tre Brigate da cui era costituito l'esercito di Florestano Pepe nella spedizione in Sicilia*) 562, 564, 566-567, 611-613, 617, 623, 645, 659, 664, 728
- Costa Grimaldi *marchese di Manganelli (Presidente del Tribunale civile di Messina)* 588
- Costeloe, Michael P. 312-313n, 377-378n
- Cotti di Brusasco, Alessandro (*Conte, diplomatico del Regno di Sardegna presso la Corte russa*) 263 e n, 267
- Cottone, Carlo *Principe di Castelnuovo (Membro della seconda Giunta Provvisoria di governo palermitana)* 532
- Crawley, C. W. 536n
- Cresceri, Franz [*Freiherr von*] (*ambasciatore austriaco*) 239
- Crespo de Tejada, Francisco (*membro della Junta provisional consultiva del marzo 1820*) 328, 462n
- Cristiano II (*Re di Danimarca*) 599
- Cristina dei Borbone di Napoli *vedi*: Maria Cristina dei Borbone di Napoli
- Cristo 776
- Criteni, Domenico (*Deputato supplente nel Parlamento napoletano per la provincia di Calabria Citeriore*) 638
- Croce, Benedetto 379n, 486n
- Cromwell, Oliver 866
- Crucino, Angelo (*Componente della delegazione che il principe di Villafranca conduce alle trattative di Termini Imerese con Florestano Pepe*) 654n
- Cuenca Toribio, Manuel 510n
- Cuesta, Gregorio de la (*General*) 314n
- Cullen, Henri 294n
- Cumbo, Paolo (*Giudice del Tribunale civile di Messina*) 588
- Cuoco, Vincenzo 31, 365n, 437 e n, 447, 681-682, 685, 876-877
- Curcio, Carlo 844, 857n, 877
- D'Aceto, Pietro *conte (capo delle maestranze palermitane)* 531
- D'Addio, Mario 472n, 686n
- D'Aglié *vedi*: D'Aglio

- D'Aglio, (o d'Aglié [anche noto, nell'ambiente diplomatico con il nome francesizzato di *Saint Martin d'Aigle*]) (*Incaricato di affari, poi Inviato straordinario e ministro plenipotenziari a Londra*) 258 e n., 259 e n., 260-261, 224, 267
- D'Aguessau, Henri François 372n
- Dalberg, Emmerik Joseph *barone di [Freiherr von] (diplomatico tedesco, al servizio dell'Austria, poi del Baden, poi Duca dell'Impero napoleonico, poi Ministri di Stato di Luigi XVIII)* 242, 761
- D'Alessandro, A. 420n
- D'Ambrosio *vedi*: Ambrosio (*d'*)
- D'Amico, F. 568n
- Danero, Giovanni (*Comandante generale della R. Marina [RdDS]*) 444
- Daniele, Emanuele *vedi*: Danieli
- Danieli, Emanuele (*Supplente al Parlamento napoletano del 1820 per la Valle di Siracusa*) 649
- Dante Alighieri 473
- D'Ayala *vedi*: Ayala (*d'*)
- D'Azeglio, Massimo 880
- De Angelis, Francesco 471
- De Angelis, Pietro [*cavaliere*] (*Segretario di legazione presso la Corte imperiale di Pietroburgo*) 634
- De Argüelles *vedi*: Argüelles
- De Attellis (o Atellis), Orazio *Marchese di Sant'Angelo (Maggiore dell'esercito del RdDS, ideologo carbonaro)* 470-471, 472n, 481
- De Bonis, Giovanni (*Stampatore napoletano*) 481
- Decazes, Elie 277, 241, 620, 761, 763-764, 798, 809, 811, 813, 823, 825
- De Cecco, Nicola (*Deputato supplente al Parlamento napoletano del 1820 per la Provincia di Abruzzo citeriore*) 627
- De Cesare, Giuseppe *cavaliere (ambasciatore del RdDS a Roma)* 622
- De Cesare, Innocenzo (*Giudice della Gran corte criminale di Napoli, poi Procuratore generale della Gran Corte civile di Messina, poi Deputato al Parlamento napoletano del 1820 per la Provincia di Basilicata, poi Componente della Commissione di Legislazione del Parlamento medesimo*) 587, 627, 702
- De Conciliis *vedi*: De Concilii
- De Concilii, Lorenzo (*Deputato al Parlamento napoletano del 1820 per la Provincia di Principato Ulteriore, poi componente della Commissione di Guerra, Marina ed Affari stranieri del medesimo Parlamento*) 626, 702, 835
- De Cosa, Giuseppe (*Barone*) 663
- De Domenico, Letterio (*membro della Gran corte civile di Messina*) 588
- De Domenico, Nicola 593n
- De Filippis *vedi*: De Filippo
- De Filippo, Carlo (*Deputato supplente nel Parlamento napoletano, eletto per la provincia di Principato Ulteriore*) 626
- De Filippis, F. 427n
- De Fontenay *vedi*: Anne Louis Gabriel Fontenay
- De Francisci, Giuseppe (*Console delle maestranze palermitane, e componente della delegazione per le trattative con Florestano Pepe a Cefalù*) 663
- Dègas, Ilario (*Capo divisione della Cassa di Sconto napoletana*) 602
- De Gennotte *vedi*: Genotte
- De Giorgi, Italo 864n
- De Giorgio, Raffaele (*Presidente della Suprema Corte di Giustizia*) 443
- De Guzman, Eduardo 689n
- De Horatiis, Biagio (*Deputato al Parlamento napoletano del 1820 per la Provincia di Abruzzo citeriore, poi membro della Commissione di 22 deputati per partecipare al Re l'avvenuta costituzione del Parlamento e per chiedere la sua partecipazione all'apertura del medesimo, poi componente della Commissione di Amministrazione provinciale e comunale*)

- del Parlamento medesimo) 627, 661, 702
- De Launay (o Launey), Bernard René Jordan *marquis de* 533
- De Laurentiis, Giuseppe 625
- De Laurentis, Orazio (*Costabile del quartiere di Pendino*) 518
- Delfico, Melchiorre (*uno dei cinque prescelti [decreto del 9 luglio] da Guglielmo Pepe e dal Duca di Calabria a designare ed a far parte dei quindici membri della Giunta Provvisoria di Governo napoletana, poi Deputato al Parlamento napoletano del 1820 per la Provincia sia di Abruzzo Ulteriore, sia di Napoli, poi componente della Commissione di Esame e difesa della costituzione del medesimo Parlamento*) 414-415n, 423, 425, 469, 627, 702, 740, 874
- Delgado, Jaime 312n
- Del Giudice, Nicola (*Giudice del circondario di Lecce, poi Giudice ordinario nel Tribunale civile e Supplente nella Gran Corte criminale di quella stessa città*) 650-651
- De Liso, Tommaso (*Procuratore generale della Gran corte civile di Napoli*) 443
- Della Valle, Francesco [*Duca di Ventignano*] (*Francesco della Valle, de' duchi di Ventignano, regio segretario di legazione presso la Real corte di Torino*) 414n, 420 e n, 633
- De Lolme *vedi*: Lolme d'
- De Luca, Antonio Maria *Sacerdote, teologo, canonico Canonico penitenziere nella cattedrale di Policastro, poi Deputato al Parlamento napoletano del 1820 per la Provincia di Principato Citeriore*) 626
- De Luca, Ferdinando (*Deputato al Parlamento napoletano del 1820 per la Provincia di Capitanata, poi Segretario del Parlamento medesimo e membro della sua Commissione di Amministrazione provinciale e comunale*) 626, 661, 702
- Del Vecchio, Luigi (*Deputato supplente al Parlamento napoletano del 1820 per la Provincia di Capitanata*) 626
- De Maio, Andrea (*Costabile del quartiere di San Carlo all'Arena*) 518
- De Mattei, Rodolfo 857n
- Dentice, Francesco [*conte, principe di Frasso, segretario di Legazione presso la Real corte dell'Aia*] 633
- De Oratiis *vedi*: De Horatiis
- De Pandis, Francesco (*Deputato supplente al Parlamento napoletano del 1820 per la Provincia di Terra d'Otranto*) 628
- De Pascale, Carla 51n, 65n, 79, 126n, 148-149 e n., 152 e n
- De Piccolellis, Ottavio (*Deputato al Parlamento napoletano del 1820 per la Provincia di Terra di lavoro*) 626
- Deplace, Guy Marie 774
- De Pradt, Dominique Georges [*de Riom de Prolhiac de Fourt de*] (*arcivescovo di Malines, ambasciatore, uomo politico e storico*) 519
- De Riso, Bernardo (*Deputato supplente al Parlamento napoletano del 1820 per la Provincia di Seconda Calabria Ulteriore*) 633
- De Ritis, Vincenzo (*collaboratore del Giornale degli Amici della Patria*) 426n
- De Rogati *vedi*: De Rogatis
- Saverio De Rogatis (*Deputato supplente al Parlamento napoletano del 1820 per la Provincia di Principato Ulteriore*) 626
- De Rosa, Prospero (*Presidente del Consiglio delle Prede marittime*) 443
- De Ruggieri *vedi*: Ruggiero, Pierantonio (o Pietr'Antonio de Ruggieri)
- De Sauget, Roberto (*Capo di Stato maggiore nella spedizione siciliana di Florestano Pepe*) 606
- Desiderio, Giuseppe (*Deputato al Parlamento napoletano del 1820 per la Provincia di Terra di lavoro*) 626
- Destutt de Tracy, Antoine 420 e n
- De Thomas, Giuseppe (*Intendente nella Calabria Ulteriore, Procuratore*

- generale presso la Corte dei Conti, organizzatore delle difese del regno sotto Murat, aderisce alla restaurazione borbonica e nel Novimembre costituzionale è Ministro della Marina, poi anche degli Affari esteri) 363, 381, 452-453, 527, 529-530, 532, 539, 832
- Devoto, Francisco A. 281n
- Diana, Giuseppe (*Maggiore, Commissario di guerra nella spedizione di Florestano Pepe in Sicilia*) 606
- Diaz, Furio 837
- Di Giacomo, S. 427n
- Dilthey, Wilhelm 115n, 838, 844
- Di Martino, Domenico (*Segretario della Giunta protettrice della libertà di stampa*) 519
- Di Marzo, Gioacchino 549
- °Di Napoli, P. M. *Duca di Cumia* (*Membro della deputazione inviata a Napoli dalla Giunta provvisoria di governo palermitana e componente delle delegazioni per le trattative con Florestano Pepe a Cefalù ed a Termini Imerese*) 533n, 557-558, 615, 654n, 662
- Di Natale, Vincenzo *vedi*: Vincenzo Natale
- Dolarea *vedi*: Dolarea Pasqual de Nieva
- Dolarea Pasqual de Nieva, Aljandro (*Deputato della navarra alle Cortes del 1813 e del 1820*) 726
- Donato, Tommaso (*Deputato nel Parlamento napoletano, eletto per la Valle di Messina, poi componente della Commissione di esame e difesa della costituzione del medesimo Parlamento*) 628, 645, 702
- Donoso, Riccardo 310n
- Dottor Francia *vedi*: Rodríguez de Francia, José Gaspar (*'el Doctor Francia'*)
- Drago, Vincenzo 369n
- Dragonetti, Luigi *marchese* (*Deputato al Parlamento napoletano del 1820 per la Provincia di Abruzzo Ulteriore secondo, poi membro della Commissione di 22 deputati per partecipare al Re l'avvenuta costituzione del Parlamento e per chiedere la sua partecipazione all'apertura del medesimo*) 628, 661, 721-722, 723 e n, 724
- Drago Valente de Brito Cabreira, Sebastiano (*Vice-presidente della 'Giunta Provisionale del Governo Supremo del Regno de'Portoghesi'*) 714-716
- Dubos, Jean Baptiste (*Abbé*) 848
- Duca d'Ascoli *vedi*: Troiano Marulli
- Duca del Gallo *vedi*: Marzio Mastrilli
- Duca di Belviso *vedi*: Avarna, Mario
- Duca di Berry *vedi*: Charles Ferdinand dei Borbone di Francia
- Duca di Calabria *vedi*: Francesco I [dei Borbone di Napoli]
- Duca di Calvizzano *vedi*: Troiano Pescara
- Duca di Campochiaro *vedi*: Ottavio Mormile
- Duca di Canzano *vedi*: Coppola, Gaetano
- Duca di Cariati *vedi*: Gannaro Barile Spinelli
- Duca di Cumia *vedi*: Di Napoli, P. M.
- Duca di Gallo *vedi*: Marzio Mastrilli
- Duca di Laurenzana *vedi*: Onorato Gaetani
- Duca di Lucca *vedi*: Carlo Ludovico dei Borbone di Parma
- Duca di Noja *vedi*: Giovanni Carafa
- Duca di Norfolk *vedi*: Howard
- Duca di Orléans *vedi*: Luigi Filippo di Borbone-Orléans
- Duca di Roccaromana *vedi*: Lucio Caracciolo
- Duca di Serracapriola *vedi*: Antonino Maresca
- Duca di Sperlinga *vedi*: Oneto e Lanza
- Duca di Ventignano *vedi*: Francesco Della Valle
- Duchessa di Berry *vedi*: Carolina dei Borbone di Napoli (moglie del Duca di Berry)
- Duchessa di Calabria *vedi*: Maria Isabella dei Borbone di Spagna

- Dueña y Cisneros, Francisco Antonio de [*Obispo de Urgel*] 338
- Duerm, C. *van* 768n
- Duguit, Léon 401n, 688n
- Dumont [con Bentham, *Théorie des peines*] 659
- Duport, Louis Antoine (coreografo) 370n, 384, 541n
- Durante, Giuseppe 372n
- Eguía, Francisco (*General*) 293, 303, 305, 322
- Elío, Francisco Xavier (*Capitán general de Valencia*) 320, 328
- Emo, Angelo (*Ammiraglio veneziano*) 383
- Enrico IV (*re di Castiglia, detto 'L'imponente', o 'Il liberale'*) 599
- Enrico IV (*re di Francia*) 643, 693
- Enrile, Pasqual (*Mariscal de Campo*) 308, 377
- Errante (*Frate Errante, comandante di una 'guerriglia' palermitana*) 566 e n, 588-589
- Escudero, Alvarez 314n
- Espiga y Gadea, José de [*Arcivescovo di Siviglia*] (*Componente della Comisión dei tredici 'sapienti' incaricati di elaborare la costituzione di Cadice, poi Presidente delle Cortes*) 279, 314n, 331, 418n, 461, 464-466, 739
- Espiga y Galdés *vedi* : Espiga y Gadea
- Espoz y Mina, Francisco (*Generale spagnolo*) 317-318, 327
- Estave, Emanuele (*Sacerdote palermitano*) 709
- Esterhazy, Paul Anton [*Fürst von*] (*ambasciatore austriaco a Londra*) 238, 244, 620 e n, 622, 626n, 628, 631 e n, 632, 752 e n, 755 e n, 763n, 777 e n, 781, 786-788 e n, 790, 791-792 e n, 795 e n, 805 e n, 808-809, 810-811n, 812 e n, 814-815 e n, 819-822, 823 e n, 825 e n
- Euclide 865
- Fabbricatore, Antonio 416-417 e n
- Falletti Lamberti *vedi*: Falletti Lamberti
- Falletti Lamberti, Giuseppe (*Deputato al Parlamento napoletano del 1820 per la Provincia di Calabria Ulteriore prima*) 633
- Fantacone, Gianfranco (*Deputato al Parlamento napoletano del 1820 per la Provincia di Terra di Lavoro, poi membro della Commissione di Amministrazione provinciale e comunale del Parlamento medesimo*) 626, 702
- Fardella, Giovan Battista Tenente generale (*uno dei tre siciliani designato a far parte dei quindici membri della Giunta Provvisoria di Governo napoletana*) 429, 547, 557
- Fardella, Marcello (*Membro della Deputazione inviata a Napoli dalla Giunta provvisoria di governo palermitana*) 557
- Fardella di Torrearsa, Vincenzo (*uno dei delegati di Florestano Pepe a sottoscrivere la dichiarazione di resa di Palermo*) 551n, 711
- Farina, Giovanni Battista (*Cancelliere della Gran corte criminale di Trani, poi Giudice istruttore del Distretto di Barletta*) 650
- Faryasse (*Negoziante napoletano*) 375n
- Fay, Bernard 864n
- Federico II di Svevia (*Re di Sicilia, poi di Germania, poi Imperatore del S. R. I.*) 848
- Federico II Hohenzollern [*Federico il Grande, Friedrich der Grosse*] (*Re di Prussia*) 23, 33, 48, 369n
- Federico Guglielmo II Hohenzollern (*Re di Prussia*) 33
- Federico Guglielmo III Hohenzollern (*Re di Prussia*) 33, 37, 41-43, 48, 50, 53, 55, 57, 135, 137, 139, 141, 144, 183, 188, 230, 232, 235, 756, 792
- Federico I del Württemberg (*duca, elettore, poi [dal 1806] Re del Württemberg*) 33
- Fénélon, François de Salignac de la Mothe 867n

- Ferdinando III d'Asburgo-Lorena (*Granduca di Toscana*) 252, 256, 283, 285, 288, 761
- Ferdinando IV dei Borbone di Napoli (poi [dal 1816] *Ferdinando I delle Due Sicilie*) 78, 238, 246, 252, 255, 262, 285, 288, 364, 379n, 386, 388, 393-395, 397, 401, 407-408, 413, 467, 487n, 529, 552, 567, 571, 574, 597n, 616, 621, 626, 630, 642, 652, 661 e n, 664, 676, 678, 680, 682, 683 e n, 691, 693-694 e n, 695-697, 699-700, 703, 706, 712, 716-717, 721, 731, 740-741, 743, 748, 751, 769, 787, 790, 797, 811-812, 826, 830-831, 862-864
- Ferdinando VII [dei Borbone di Spagna] 17-18, 78, 227, 263, 276-277, 280 e n., 285, 281-285, 285n., 286, 294-295, 299-304, 306, 307n., 308 e n., 309-312, 318, 320-321, 325-328, 331, 336-342, 355, 359, 364, 376, 389, 392, 407-408, 462-465, 469, 510n, 511-512, 713, 726-727 e n, 739, 742, 859
- Ferguson, Adam 95
- Fernández Almagro, Melchor 276, 277n
- Fernández de Leiva *vedi*: Fernández de Leiva
- Fernández de Leiva, Joaquín (*Componente della Comisión dei tredici 'sapienti' incaricati di elaborare la costituzione di Cadice*) 279, 418n, 418n
- Fernández Tomas, Manuel (*Rappresentante della magistratura nella 'Giunta Provvisionale del Governo Supremo del Regno de'Portoghesi'*) 714-716
- Ferrandis, Manuel 464n
- Ferrari, Filippo (*Giudice della Gran Corte criminale di Reggio, poi facente funzione di Presidente del Tribunale civile di Catanzaro*) 651
- Ferrer Benimeli, José A. 311n
- Ferreri, Gioacchino *marchese (Segretario di Stato, Ministro cancelliere nel primo ministero costituzionale napoletano [decreto del 6 luglio 1820])* 740
- Ferrigno, Giuseppe (*cofondatore della Minerva napoletana*) 367n
- Farronnays *vedi*: La Ferronnays
- Fichte, Johann Gottlieb 233
- Ficquelmont, Karl Ludwig conte [*Graf von*] (*diplomatico austriaco*) 239, 265, 823
- Figueroa, Vásquez (*Ministro de la Marina*) 300
- Filangieri (*Intendente della provincia di Napoli*) 637-638
- Filangieri, Carlo [*Principe di Satriano*] (*Tenente generale, sovrintendente del Forte dell'Ovo*) 409, 433, 741, 741
- Filangieri, Gaetano 503
- Filangieri, Giuseppe [*Conte di San Marco*] (*Membro della Deputazione inviata dalla Giunta provvisoria di governo palermitana a Napoli, componente delle delegazioni per le trattative con Florestano Pepe a Cefalù ed a Termini Imerese*) 532, 533n, 557-558, 615, 654n, 662
- Filippo IV 'il Bello' (*Re di Francia*) 867n
- Filmer, Robert 19, 680
- Filomarino *Principe della Rocca (Costabile del quartiere di San Giuseppe)* 518
- Firpo, Luigi 24, 25n, 94n, 105n
- Firrao, Giuseppe (*Cardinale di Santa Chiara, Deputato al Parlamento napoletano del 1820 per la Provincia di Napoli, poi membro della Commissione di 22 deputati per partecipare al Re l'avvenuta costituzione del Parlamento e per chiedere la sua partecipazione all'apertura del medesimo, poi membro della Commissione di Guerra, Marina e Affari stranieri, del medesimo Parlamento*) 609, 661, 702
- Fischer, Kuno 81n
- Flamma, Paolo (*Deputato nel Parlamento napoletano, eletto per la Valle di Messina*) 645
- Fleury (*Comandante di vascello di linea francese*) 540

- Fleury, Claude (*Storico, giurista, abate, confessore di Luigi XV*) 774
- Flores, Juan José (*Presidente dell'Ecua-dor*) 313
- Flórez Estrada, Alvaro 332
- Flugy, Nicola (*Colonnello, Comandante militare della piazza di Trapani*) 564 e n, 710
- Förster, F. 190-191
- Fontana, Josep 293-295n, 300-301n, 303n, 307n, 321-322n, 326n, 328-329n, 331n, 334n, 337n, 341-343n, 345-348 e n, 346-347n, 349n, 350 e n, 351-352, 345-348 e n.
- Fontenay, Anne Louis Gabriel *vicomte de* (*Diplomatico francese, interino dell'Incaricato di affari a Firenze, poi a Napoli*) 241, 299, 761
- Forleo, Leonardo Antonio (*Regio giudice del Tribunale di Napoli*) 367
- Forquet, Carlo (*junior*) (*Negoziante, membro aggiunto [decreto dell'8 agosto 1820] alla Giunta Provvisoria di Governo napoletana*) 569
- Foscolo, Ugo 659
- Fossombroni, Antonio (*Ministro degli Affari esteri del Granducato di Toscana*) 249, 256n, 264, 270 e n., 285
- Fox, Henry Richard (*terzo Lord Holland*) 749
- Francés Caballero, Bernart (*Arcivescovo di Urgel*) 338
- Francesco I dei Valois Angoulême (*Re di Francia*) 268, 693
- Francesco I (già *Francesco Stefano, Duca di Lorena*, poi *Francesco I d'Asburgo-Lorena, Imperatore del Sacro Romano Impero e Re d'Austria*) 52-53, 235, 253, 265, 267, 626n, 644, 672, 716, 731, 754 e n, 757-758, 761, 761-762, 762n, 769, 791-792, 793 e n, 799, 802-803, 803n, 808, 820-821, 822 e n
- Francesco I dei Borbone di Napoli (*Duca di Calabria [principe ereditario del regno delle Due Sicilie]*, poi: *Vicario*, poi: *Francesco I*) 388, 393, 395, 399, 407, 408 e n, 409, 41, 423, 439-440, 447, 449-450, 454, 470, 472-474, 505-506, 514, 516-518, 522-523, 528, 532, 537, 540-541, 543, 544n, 545-549, 559, 564n, 567, 569, 574, 580, 591, 601-603, 606, 610, 615, 623-626, 630 e n, 632-635, 638-640, 647-651, 664-665, 671-672, 711, 719-721, 743, 750, 757, 812, 824n, 826 e n, 827, 830, 832, 834
- Francesco [*d'Asburgo Lorena*] IV d'Este (*Duca di Modena [e Brisgau]*) 251, 259, 268
- Francia ('*el Doctor Francia*') *vedi*: Rodríguez de Francia, José Gaspar
- Francia, Raffaele (*Presidente del Tribunale civile di Catanzaro, poi facente funzione di Regio Procuratore nel Tribunale civile di Reggio*) 651
- Franco, José L. 378n
- Francovich, Carlo 864n
- Franklin, Benjamin 369
- Frascolla, Francesco Paolo (*Giudice del Circondario di Martina, poi Giudice del Circondario di Taranto*) 650
- Frías, Lesmes 725n
- Friederic Carl Alexander von Preussen (*figlio di Federico Guglielmo III, fratello della granduchessa Alessandra di Russia*) 375n
- Fries, Jakob Friedrich 187, 189-190, 192, 208, 212, 221-222, 234, 869
- Fulgo (*Console delle maestranze, membro della Deputazione inviata a Napoli dalla Giunta Provvisoria di Governo palermitana e componente della delegazione che il principe di Villafranca conduce alle trattative di Termini Imerese con Florestano Pepe*) 615, 654n
- Fulton, Robert 371n
- Furiati, Domenico (*Deputato supplente al Parlamento napoletano del 1820 per la Provincia di principato Citeriore*) 626
- Fuxa, Gabriele (*Comandante di una 'guerriglia' palermitana*) 566
- Gadamer, Hans Georg 834, 839

- Gaetani, Onorato *Duca di Laurenzana (Costabile del quartiere di Avvocata)* 518
- Galante *vedi*: Galanti
- Galanti, Luigi (*Benedettino, Deputato nel Parlamento napoletano, eletto per la provincia di Molise, poi membro della Commissione di Esame e tutela della Costituzione del medesimo Parlamento*) 469, 627-629, 702
- Galdi, Matteo (*Deputato nel Parlamento napoletano, eletto per la provincia di Napoli e supplente per la provincia di Principato Citeriore, poi Presidente della Giunta preparatoria per l'apertura del Parlamento napoletano, poi Presidente del Parlamento stesso*) 626, 646-647, 652, 661, 677-678, 678n, 679 e n, 680-687, 688 e n, 690 e n, 691-693, 695-696, 697 e n, 698, 699 e n, 702, 827, 874
- Galeani Napione, Gian Francesco (*conte*) di Cocconato Passerano (*Letterato, Consigliere di Stato nella Segreteria degli Affari esteri del Regno di Sardegna*) 259 e n.
- Galiano (*Diputado [delle Cortes del 1820]absolutista*) 332
- Galletti, Salvatore (*Principe di San Cataldo e di Fiumesalato, Comandante supremo delle 'divisioni' e 'guerriglie' palermitane*) 529, 562, 562-563n, 563, 565 e n, 579 e n, 581, 612
- Galli (o Gallo), Filippo (*Cantante d'opera*) 568
- Galluppi, Pasquale 471n
- Ganci, Massimo 647n
- Garay, Martín [*de*] Garay [*y Perales*] (*Ministro de Hacienda*) 301, 304-306
- García del Rio, Juan 310
- García Herreros, Manuel (*Ministro de Gracia y Justicia [del primo Ministero designato dalla Junta Provisional Consultiva il 9 luglio 1820]*) 329, 463n
- García Gallo, Alfonso 277n, 281n
- Garelli, Nicolás (*membro delle Cortes del 1820*) 348
- Gargallo, Francesco [*Marchese di Matila*] (*Segretario aggiunto alla Real legazione in Londra*) 634.
- Gargallo, Tommaso *Marchese di Castellentini* 540
- Garilli, Alessandro 593
- Gasco (*Diputado en la primeras Cortes de 1820*) 385
- Gatti, Marco 625
- Gaudin, Michele Maria Carlo [*Duca di Sperlinga*] 547
- Gebhardt, Bruno 119n, 147n, 159n, 163n
- Geltrude (*Suor Gertrude, condannata nel 1699 dall'Inquisizione*) 582
- Gemma, Scipione 251-252n, 264n
- Gendron, François 864n
- Genotte *vedi*: Gennotte
- Genotte (o Gennotte *de*), Wilhelm Ferdinand [*Ritter von*] Merkenfeld (*Incaricato d'affari austriaco*) 239, 393, 753-754, 754n, 777, 782
- Genovesi, Antonio 385-386
- Gentile, Diego (*Costabile del quartiere di Stella*) 518
- Gentile, Egildo 523n, 694, 717
- Gentile, Giovanni 873
- Gentiluomo, Domenico (*Membro della Gran Corte civile di Messina*) 588
- Gentz, Friedrich [*Ritter von*] 26-27, 35, 45, 51, 63-65, 65n, 68, 75, 78, 94, 118-121, 135-136, 144, 235, 237-238, 251, 469, 810
- Genuardi, L. 536n
- Gertrude *vedi*: Geltrude
- Gherardini, Giovanni (librettista di Rossini) 568n
- Ghisalberti, Carlo 865n
- Giacobbini *vedi*: Giacobini
- Giacobini, Giuseppe (*Deputato supplente al Parlamento napoletano del 1820 per la Provincia di Calabria Citeriore*) 638
- Giacomo Edoardo Stuart (*figlio di Giacomo II, e pretendente al trono d'Inghilterra, come Giacomo III*) 866n, 867 e n

- Giacomo II Stuart (*Re d'Inghilterra*) 599, 866n
- Giacomo III Stuart *vedi*: Giacomo Edoardo Stuart (*figlio di Giacomo II, e pretendente al trono, come Giacomo III Stuart*)
- Giampitti, Luigi (*Costabile del quartiere di Mercato*) 518
- Giannattasio, Orazio (*Costabile del quartiere di Pendino*) 518
- Giarrizzo, Giuseppe 864n, 866n
- Giannotta, Francesco Saverio (*Giudice del Circondario di Taranto, poi del Circondario di Lecce, poi Giudice ordinario nel Tribunale civile e Supplente nella Gran Corte criminale di quella stessa città di Lecce*) 650
- Giano 39, 846, 849
- Giaramicca, Paolo (*autore di melodrammi*) 427
- Giegler, G. P. (*libraio-editore lombardo*) 437
- Gigli, Donato (*Presidente della Giunta protettrice della libertà di stampa*) 519
- Gill de Lemus, Francisco 277n
- Ginestous, Cesare (*uno dei governatori del Banco dello Spirito Santo, poi membro della Camera e del Consiglio di Commercio, poi deputato del Collegio provinciale di Napoli, poi Consigliere provinciale, poi giudice del Tribunale di commercio, poi Costabile del quartiere di San Giuseppe, poi deputato al Parlamento napoletano del 1820 per la Provincia di Napoli, membro della Commissione di 22 deputati per partecipare al Re l'avvenuta costituzione del Parlamento e per chiedere la sua partecipazione all'apertura del medesimo*) 518, 609, 661
- Ginguené, Pierre Louis 426n
- Gioberti, Vincenzo 770, 875-876
- Giordano, Giovanni Tommaso (*Deputato nel Parlamento napoletano, eletto per la provincia di Capitanata, membro della Commissione di 22 deputati per partecipare al Re l'avvenuta costituzione del Parlamento e per chiedere la sua partecipazione all'apertura del medesimo*) 661n, 626
- Giovane *vedi*: Giuseppe Maria Giovine
- Giovanni VI (*Re del Portogallo*) 712-713, 715
- Giovine, Giuseppe Maria (*Deputato nel Parlamento napoletano, eletto per la provincia di Bari, membro della Commissione di 22 deputati per partecipare al Re l'avvenuta costituzione del Parlamento e per chiedere la sua partecipazione all'apertura del medesimo*) 627
- Girardo *vedi*: Giraldo y Arquellana
- Giraldo y Arquellana, Ramón (*Già presidente delle 'Cortes extraordinarias' di Cadice nel 1811, ora, nel 1820, elettore del Distretto della provincia di Madrid ed eletto in queste Cortes*) 380
- Girard, Giuseppe (*libraio napoletano*) 453n
- Girard de Propriac, Catherine Joseph Ferdinand Girard de Propiac (*'Le Chevalier de'*) 369
- Girón, Pedro Agustín, *marqués de Las Amarillas* (*Ministro de la Guerra [del primo Ministero designato dalla Junta Provisional Consultiva il 9 luglio 1820]*) 329, 463n
- Giurintano, Claudia 361, 406-407, 407n, 549-550n, 549-557 e n, 556n, 559-560, 566-567n, 572-573n, 580-582, 598-601, 654, 711n
- Giuseppe II d'Asburgo-Lorena (*Imperatore del Sacro Romano Impero*) 40
- Giustiniani, Giacomo (*Nunzio pontificio in Spagna nel 1820*) 520
- Glass (*Libraio napoletano*) 655
- Gneisenau, August Wilhelm Anton conte di [*Graf von*] Neidhart (*Consigliere di Stato, Feldmaresciallo*) 26-27, 45, 48-49, 51, 173
- Godechot, Jacques 16, 861

- Goethe, Wolfgang Johann 24, 34, 85, 115, 117, 233
- Görres, Joseph 234
- Golfín, Fernández 313
- Golia, Giuseppe (*Cancelliere nella Gran Corte civile di Messina e nel Tribunale civile di Cosenza, poi Giudice ordinario del Tribunale civile di Cosenza, poi Supplente nella Gran Corte Criminale*) 588, 650
- Golowkin *vedi*: Golovkin
- Golovkin, Jurij Aleksandrovic *conte di* [Graf von] (*Incaricato di affari russo, ambasciatore a Vienna*) 244, 628, 795
- Goltz, August Friedrich Ferdinand *conte di* [graf von der] (*Ufficiale di Stato maggiore, Consigliere segreto dell'ambasciata prussiana a Parigi*) 58
- Gómez Labrador (o Gómez Havelo), Pedro (*Consigliere di Stato spagnolo, ambasciatore a Napoli, poi plenipotenziario a Vienna*) 286-290, 295, 300-302
- Gonnella, Raffaele (*Capitano del RdDS*) 730
- Gonzales Salmón, Manuel (*Ministro del Estado*) 322
- Gorriz (*Capo di Reggimento spagnolo*) 318
- Goya y Lucientes, Francisco José 17
- Granduchessa Alessandra *vedi*: Carlotta di Hohenzollern (*figlia di Federico Guglielmo III, granduchessa, poi moglie di Nicola I Romanov [Czarina Aleksandra Fedorovna]*)
- Grassi, Ernesto 845 e n
- Grassi, Giuseppe 730
- Gravier, Bartolomeo (*Negoziante napoletano*) 375
- Gravina, Pietro (*Cardinale, Arcivescovo di Palermo, poi membro della prima Giunta Provvisoria di governo palermitana ed elettore della seconda, poi Luogotenente del Re in Sicilia*) 532, 540, 553, 749
- Grimaldi, Giuseppe *Marchese di Torre-sana (Deputato nel Parlamento napoletano, eletto per la Valle di Siracusa)* 649
- Grifeo, Giuseppe (*Conte*) 540
- Grifeo, Leopoldo (*dei Principi di Partanna*) 540
- Grio, Giuseppe (*Deputato supplente nel Parlamento napoletano, eletto per la provincia di Calabria Ulteriore prima*) 633
- Grolman, Karl von (*Capo di Stato maggiore prussiano*) 45
- Guardione, F. 536n
- Guarini, Federico *dei Duchi del Poggiaro (Intendente dell'Aquila)* 656
- Guccione, Eugenio 593n
- Guerci, Luciano 65n
- Guglielmi, Giacomo (*Cantante di opere*) 438n
- Guglielmo III d'Orange (*Stadtholder d'Olanda, poi Re d'Inghilterra*) 866
- Guglielmo I (*Duca del Württemberg*) 130
- Guicciardini, Francesco 369 e n
- Guizot, François Pierre Guillaume 876
- Gutierrez de la Huerta, Francisco (*Componente della Comisión dei tredici 'sapienti' incaricati di elaborare la costituzione di Cadice*) 279, 418n
- Häffelin, Kasimir [von] (*vescovo, rappresentante pontificio nel Regno di Baviera*) 268
- Halen *vedi*: Van Halen
- Haller, Ludwig Karl von 20, 40, 187, 357 e n.
- Hamel, Giuseppe (*Consigliere aulico dello Czar Alessandro I*) 371
- Hamann, Johann Georg 24
- Hardenberg, Karl August [*Fürst (Principe) von*] (*Cancelliere di Stato [Staatskanzler] prussiano*) 28, 35, 37, 39, 45-46, 48-51, 57, 65, 113, 118, 135-139, 183, 189, 230, 233, 246, 286, 290, 687, 756, 796, 858
- Hatzfeld Fürst von (*Delegato prussiano a Bruxelles*) 235

- Hegel, Georg Wilhelm Friedrich 11, 22, 34, 38, 90, 107-115, 118, 121, 129-133, 178, 186-222, 229, 233, 852, 859, 868-869 e n, 870-873, 876
- Heidegger, Martin 839, 844-845 e n
- Heine, Heinrich 852
- Henning, Leopold Dorotheus Schönhoff von 190
- Henry, Louis (*Coreografo*) 568 e n
- Heredia, Edmundo Aníbal 308-309n
- Hölderlin, Johann Christian Friedrich 192
- Hohenzollern (*Dinastia reale prussiana*) 23
- Herder, Johann Gottfried 16, 25, 34
- Heredia, Edmundo Aníbal 3777, 378 e n
- Hidalgo de Cisneros, Balthasar (*Capitán general de Cadice*) 306, 321
- Hobbes, Thomas 72, 84, 105, 206, 599, 680, 872
- Holland (lord) vedi: H. R. Fox
- Howard, Bernard Edward duca [*twelfth Duke of Norfolk*] di Norfolk 379
- Humboldt, Alexander 36n
- Humboldt, Wilhelm von (*statista riformatore prussiano, scrittore politico*) 11-12, 24 e n, 26, 28, 42, 35-36, 36n, 37-41, 45-46, 48-51, 51n, 61-105, 107, 109-110, 113-115, 117-129, 133-183, 189, 193-194 e n, 195-197, 199, 200-201 e n, 205, 208-209, 209-210n, 213-215 e n, 216, 218-219 e n, 222, 230, 233, 237, 469, 687, 756, 842, 844-845, 854, 858, 870-874, 880n,
- Hume, David 16
- Hund, Karl Gotthelf [*Reichsfreiherr* (barone dell'Impero)] von 867
- Hundt vedi: Hund, Karl Gotthelf
- Hurtado de Mendoza, Diego 692
- Hus, Pietro (*maestro di Scuola generale e membro della Soprintendenza ai teatri e spettacoli di Napoli, coreografo*) 370, 443n, 541n
- Husserl, Edmund 839, 844
- Iaci vedi: Giuseppe Reggio (*Principe di Aci [o Iaci]*)
- Iacona barone (*Comandante di uno dei contingenti militari palermitani*) 562
- Iacuzio, Bartolomeo (*Presidente del Tribunale Civile di Trani, poi giudice nella Gran Corte civile della stessa città*) 649
- Iacuzio, Francesco Paolo (*Deputato nel Parlamento napoletano, eletto per la provincia di Capitanata*) 626
- Iannone, Luigi 844n
- Ibarra, José de (*Ministro de Hacienda*) 295
- Imaz, José de (*Ministro de Hacienda*) 300, 312
- Imbriani, Matteo (*Deputato nel Parlamento napoletano, eletto per la provincia di Principato Ulteriore, poi membro della Commissione di Esame e tutela della Costituzione del medesimo Parlamento*) 626, 702
- Impallomeni, Francesco (*Console delle maestranze palermitane*) 547
- Incarnati, Francesco Saverio (*Deputato nel Parlamento napoletano, eletto per la provincia di Primo Abruzzo Ulteriore*) 628
- Iomini vedi: Jomini
- Isabel de Braganza (*Principessa reale del Portogallo*) 300
- Isaja, Giuseppe (*Deputato nel Parlamento napoletano, eletto per la Valle di Messina*) 645
- Isturiz, Francisco Javier 313, 331
- Iturbide, Augustín de 310-311
- Ivernois, François d' 63
- Jabat (*Ministro de la Marina [del primo Ministero decretato dalla Junta Provisional Consultiva il 9 luglio 1820]*) 329
- Jacobi, Johann Georg 25
- Jacuzio, Carlo (*Costabile del quartiere di san Lorenzo*) 518
- Jahn, Friedrich Ludwig (*Uno degli ideologi dell'associazione studentesca [Burschenschaft]*) 190, 234
- Jatta, Giovanni (*Procuratore generale presso il Consiglio delle prede marittime*) 443

- Jáuregui (o Jaúregui), Andrés (*Componente della Comisión dei tredici 'sapienti' incaricati di elaborare la costituzione di Cadice*) 279
- Jomini, Henry (*Generale svizzero al servizio dello Czar e di Napoleone, storico militare*) 369n
- Jourdan, Camille (*scrittore liberale francese*) 365n
- Kamptz, Karl Christoph Albert Heinrich von (*Capo della Polizia prussiana*) 187
- Kant, Immanuel 12, 24, 25 e n, 26, 35, 63, 81, 233
- Kaunitz, Alois Ludwig [von] Rietberg-Questenberg (*inviato straordinario e ministro plenipotenziario austriaco*) 238-239
- Kelsen, Hans 848
- Kissinger, Henry A. 133n, 135n, 187, 241n, 818n, 823n
- Koenigsberger, Helmut G. 30
- Koselleck, Reinhart 37n, 38-39, 40n, 41n, 45n, 46, 880
- Kotzebue, August von 134, 144, 183, 186, 189-190, 208, 234-235, 240, 257, 469, 686, 794
- Krali, Alberto 844n
- Krüdener, Varvara Julija Vietinghoff (poi: *Baronessa de Krüdener*) 296-298
- Krusemarck, Friedrich Wilhelm Ludwig von (*Luogotenente Generale, ambasciatore prussiano a Vienna, in qualità di ministro plenipotenziario*) 58
- Labisbal *vedi*: O'Donnell conde de La Bisbal
- Labra y Martinez, Rafaél María 279n
- Labrador *vedi*: Gómez Labrador
- Lackland, H. M. 536n
- Lacretelle, Jean Charles Dominique de (*uno dei capi della termidoriana jeunesse dorée, docente universitario, storico della rivoluzione francese e dell'Impero*) 373, 387, 420 e n
- Lacy, Luis 303, 317, 319, 345
- Lady Hamilton *vedi*: Hemma Lyon
- La Farina, Carmelo (*Dottore, membro del Senato di Messina*) 551
- La Ferronnays, Pierre Louis de (*conte, ambasciatore francese a San Pietroburgo, e nel 1820 a Vienna*) 241, 245, 249, 620, 761, 791, 823
- Lalatta Costerbosa, Marina 66n, 118-119n, 148 e n
- Lallemand (*Studente di diritto, morto nei tumulti parigini del maggio 1820*) 366
- Lalouette, Jacqueline 190n
- La Maisonfort, Louis de (*marchese, ambasciatore francese in Toscana*) 241, 761
- Lamballe (*Princesse de*) *vedi*: Maria Teresa Luigia di Savoia-Carignano
- Lamennais, Hugues Félicité Robert de (*già: De La Mennais, poi democratizzato in Lamennais*) 485
- Landi, Giovanni 413n, 445-446n, 448n
- Lange, Friedrich Albert 268
- Lanza, Ignazio Conte di Sommatino (*Componente della delegazione per le trattative con Florestano Pepe a Cefalù*) 663
- Lanza e Branciforti, Giuseppe Principe di Trabia (*Componente delle delegazioni per le trattative con Florestano Pepe a Cefalù ed a Termini Imerese, membro della seconda Giunta Provvisoria di governo palermitana*) 532, 654n, 662, 654n
- Lanzellotti, Angelo (*scrittore politico, costituzionalista*) 253, 385, 412-413 e n, 442 e n, 453n, 658, 730
- La Pezuela y Sánchez Muñoz de Velasco, Ignacio (*Viceré del Perù*) 310, 328, 340, 462
- Lardizabal, Miguel de (*Membro della Junta provisional consultiva del marzo 1820, Ministro de Ultramar*) 328
- Larghezza, Giuseppe Membro della Commissione 'momentanea' di Sicurezza pubblica [istituita il 7 luglio 1820], poi Segretario del Consiglio di pubblica sicurezza [istituito il 20 luglio 1820,] 409

- Las Amarillas *vedi*: Girón, *marqués de Las Amarillas*
- Lascaris di Castellar, Giuseppe Vincenzo conte (*Ambasciatore del Regno di Sardegna a Berlino*) 261
- La Serna y Hinojosa, José de (*Viceré del Perù*) 340 e n.
- Laterza, Antonio (*Giudice istruttore, poi Giudice ordinario del Tribunale Civile di Catanzaro, poi Giudice della Gran Corte civile della stessa città*) 650
- Latour du Pin, Frédéric Séraphin (*marquis*) de La Tour du Pin-Gouvernet (*Plenipotenziario del Regno di Francia a Vienna, poi ambasciatore a Torino*) 242, 266
- Lattanzi, Giuseppe 522, 523n
- Lauria, Francesco (*Deputato nel Parlamento napoletano, eletto per la provincia di Principato Ulteriore, poi Componente della Commissione di legislazione e membro della Commissione di 22 deputati per partecipare al Re l'avvenuta costituzione del Parlamento e per chiedere la sua partecipazione all'apertura del medesimo*) 626, 661, 702, 724-725
- Lazzari, Giacomo (*Costabile del quartiere di San Lorenzo*) 518
- Lebzeltern, Ludwig conte [*Graf von*] (*Ambasciatore austriaco presso la Santa Sede*) 238, 244-245, 751-758, 793-794 e n, 795, 807-808 e n, 816 e n, 817, 818 e n, 821
- Leibniz, Gottfried Wilhelm von 12
- Leite Pereira de Mello, Pedro (*Rappresentante della nobiltà nella 'Giunta Provvisionale del Governo Supremo del Regno de'Portoghesi'*) 714-716
- Leitzmann, Albert 69n, 75, 81n
- Lenti, Gianvito (*Giudice nella Gran Corte criminale di Trani, poi Giudice ordinario nella Gran Corte civile della stessa città*) 649
- Lenzi, Carlo Maria (*Vescovo di Lipari*) 617-618
- Leone X, Papa (*Giovanni de'Medici*) 268
- Leone XII (Papa [*Annibale Della Genga*]) 774
- Leopoldo dei Borbone di Napoli [*Principe di Salerno*] (*iglio di Ferdinando IV, fratello del principe ereditario Francesco [poi Vicario e Francesco I del Regno delle Due Sicilie]*) 388, 743
- Leopoldo I d'Asburgo-Lorena (*già Pietro Leopoldo, Granduca di Toscana, poi Imperatore del Sacro Romano Impero*) 283
- Lepiane, Vincenzo (*Canonico della Cattedrale di Cosenza, deputato al Parlamento napoletano del 1820 per la Provincia di Calabria Citeriore*) 638
- Letizia, Giuseppe (*Tenente, Aiutante personale di Florestano Pepe nella spedizione in Sicilia*) 606
- Letizia, Gregorio (*Presidente della Gran Corte civile di Napoli*) 443
- Leto (*Famiglia fedele a Napoli, massacrata da una 'guerriglia' palermitana*) 567
- Levy *vedi*: Fernández de Leiva
- Leyva *vedi*: Fernández de Leiva
- Liberatore, Pasquale (*Presidente della Gran Corte criminale di Napoli*) 443
- Liberatore, Raffaele (*umanista e giuriconsulto, fondatore della Minerva napoletana*) 367n
- Libetta, Niccola (*Consigliere della Suprema Corte di Giustizia, poi: membro della Commissione 'momentanea' di Sicurezza pubblica [istituta il 7 luglio 1820]*) 409, 425
- Licurgo 95
- Lieven, Cristoph Andreevic (*Luogotenente generale, Aiutante di campo, ambasciatore russo, inviato plenipotenziario a Londra*) 244, 825
- Ligou, Daniel 864-865n, 867n
- Lippi, Carlo 472n
- Lobato *vedi*: Lobato y Caballer
- Lobato y Caballer, Benito (*Diputado [delle Cortes del 1820] absolutista*) 332-333
- Locke, John 31, 78, 205, 680-681, 849, 852

- Loffredo, Ludovico *Principe di Cardito* (Reggente della prima camera del Supremo Consiglio di cancelleria del RdDS, poi Presidente della Commissione della Pubblica Istruzione) 371, 407, 425
- Lolme, Jean Louis *de* 680, 849
- López Araujo, Manuel (*Ministro de Hacienda*) 300-301
- López Binos *vedi*: López Baños
- López Baños, Miguel (*protagonista, con Riego e Quiroga, del pronunciamento del gennaio 1820*) 317, 323, 327, 660
- López de Santa Ana, António 311
- López Pelegrín, Ramón (*Secretario de Estado y del Despacho*) 313n
- Lorente, G. A. 730
- Lorenzi, Giambattista 371n
- Losapio, Giuseppe Tommaso (*Deputato nel Parlamento napoletano, eletto per la provincia di Bari*) 627
- Louis Antoine [di Borbone] *Duc d'Angoulême* (primogenito del Conte d'Artois [poi: Carlo X]) 380
- Louvel, Louis Pierre (*assassino del Duca di Berry*) 372n, 385, 388
- Lozano de Torres, Juan Esteban (*Ministro de Gracia y Justicia*) 303, 322
- Lozzi, Giovanni Antonio (*Deputato al Parlamento napoletano del 1820 per la Provincia di Primo Abruzzo Ulteriore*) 628
- Lukács, Gyorgy 115
- Lübbe, Hermann 231, 232n, 233 e n, 234n
- Lucchesi, Alessandro (*Colonnello al seguito della spedizione di Naselli in Sicilia*) 535
- Lucchesi, Francesco (*Retroammiraglio del RdDS*) 540
- Ludolf, Guglielmo Costantino *conte* (*ambasciatore napoletano a Costantinopoli, poi a Londra*) 622, 632 e n
- Ludovico dei Borbone di Parma 283-284, 302
- Luigi IX [*Il Santo, re di Francia*] 643, 682, 693
- Luigi XIV ([*di Borbone*], *Re di Francia*) 851
- Luigi XV ([*di Borbone*], *Re di Francia*) 843
- Luigi XVI ([*di Borbone*], *Re di Francia*) 596, 599
- Luigi XVIII ([*di Borbone*] *Re di Francia*) 56, 130, 190, 268, 285, 288-290, 310, 354 e n, 355, 368n, 674, 701, 714, 760-761, 763, 797, 853
- Luigi Filippo ([*di Borbone-Orléans*] *Re di Francia*) 310, 812
- Lutero (Martin Luther) 234
- Lutz, Heinrich 225 e n, 226-229n, 230-231 e n.
- Luzio, Gennaro (*Cantante*) 438n
- Luzio, Gennarino (*Cantante*) 438n
- Lyon, Hemma (poi: *moglie di Lord William Hamilton, ambasciatore inglese a Napoli*) 682
- M.C. (avvocato del parlamento, autore di La scuola delle donne, o discorso...) 369n
- Maccarone, Filippo 370
- Macchiaroli, Rosario (*Deputato nel Parlamento napoletano, eletto per la provincia di Principato Citeriore, poi membro della Commissione di Guerra, Marina e Affari stranieri, del medesimo Parlamento*) 626, 702
- Macchiavelli, Niccolò 61, 369 e n, 416
- Macedonio, Luigi (*Ministro [interino] delle Finanze*) 422, 425, 452-453, 602, 656
- Madarazzo (*Libraio napoletano*) 655
- Maenza, Pasquale (*Sospettato di calderarismo ed incarcerato*) 522
- Magliano, Francesco (*Barone, Consigliere di Cancelleria*) 395
- Maier, Hans 109n, 111n
- Majorana, Raffaele (*Costabile del quartiere dela Vicaria*) 518
- Maisonfort *vedi*: La Maisonfort
- Maistre, Joseph de (*Scrittore politico, ambasciatore del Regno di Sardegna*)

- a San Pietroburgo) 18, 36, 38, 220, 228, 250, 253, 257 e n, 261-262, 267, 296, 298-299, 354, 685, 770, 773-774, 775-776 e n, 777, 876, 880
- Malandrino, Corrado 50n
- * Mallet du Pan, Jacques 63
- Mancini, Gaetano (*Giudice del Tribunale Civile di Teramo, poi della Gran Corte criminale di quella stessa città*) 650
- Mandeville, Bernard de 231
- Manhès, Charles Antoine (*Generale francese al servizio di Murat, artefice della repressione carbonara in Calabria*) 867
- Mannamo, Luigi 547
- Marat, Jean Paul 686
- Marchese del Gallo *vedi*: Marzio Mastrilli
- Marchese di Camicaro e Dominamare *vedi*: Giuseppe Salvatore Trigona
- Marchese di Canneto *vedi*: Domenico Nicolai
- Marchese di Carail *vedi*: San Marzano, Antonio Maria Filippo [*Conte di*], *Marchese di Carail*
- Marchese di Caraman *vedi*: Victor Louis Charles Riquet (*Marquis de Caraman*)
- Marchese di Castellentini *vedi*: Tommaso Gargallo
- Marchese di Circello *vedi*: Tommaso di Somma
- Marchese di Fuscaldo *vedi*: Tommaso Barile Spinelli
- Marchese di Matila *vedi*: Gargallo, Francesco
- °Marchese di Poggio Gregorio 547
- Marchese di Raddusa *vedi*: Francesco Paternò Castello
- Marchese di Ripa *vedi*: Nicola Mormile
- Marchese di San Giovanni *vedi*: Leopoldo Notarbartolo
- Marchese di San Marco *vedi*: Giuseppe Filangieri *conte di*
- Marchese di Sant'Agapito *vedi*: Giuseppe Caracciolo
- Marchese di Sant'Angelo *vedi*: Orazio De Attellis
- Marchese di Sant'Elia *vedi*: Mario Schinà
- Marchese di Sant'Eramo *vedi*: Carlo Caracciolo
- Marchese di Spaccaforno *vedi*: Antonio Statella
- Marchese di Torresana *vedi*: Giuseppe Grimaldi
- Marchese di Villalba *vedi*: Palmeri Micciché
- Marchetti, Giovanni (*Vescovo di Ancira*) 774, 776 e n, 777
- Maresca, Antonino (*Duca di Serracapriola, Ambasciatore napoletano a San Pietroburgo*) 621, 631, 731-732, 812 e n, 826 e n, 827
- Maria Antonietta d'Asburgo-Lorena (poi: *Regina di Francia*) 533
- Maria Beatrice Vittoria di Savoia (*figlia di Vittorio Emanuele I, poi: d'Este [in quanto moglie del Duca Francesco IV]*) 251-252
- Maria Carolina d'Asburgo Lorena (*in quanto moglie di Ferdinando IV, regina del RdDS*) 682
- Maria Cristina (*Principessa [figlia del Duca di Calabria]*) dei Borbone di Napoli (poi, in quanto moglie di Ferdinando VII, *Regina di Spagna*) 313n, 388
- María Francisca de Braganza (*Principessa reale del Portogallo*) 300
- Maria Isabella dei Borbone di Spagna (*figlia del re di Spagna Carlo IV, e seconda moglie del Duca di Calabria, poi Francesco I re del Regno delle Due Sicilie*) 381
- Maria Luisa [*Maria Luigia*] dei Borbone di Spagna (*Figlia di Carlo IV [e di Maria Luisa dei Borbone di Parma], sorella di Ferdinando VII, poi moglie di Ludovico dei Borbone di Parma [e quindi madre di Carlo Ludovico e reggente, in suo nome, del Regno d'Etruria]*) 252, 263-264, 293-285, 288-289

- Maria Luisa dei Borbone di Parma (*e, come moglie di Carlo IV, Regina di Spagna*)
- Maria Luisa d'Asburgo Lorena (*figlia di Francesco I, imperatore del S.R.I, come moglie di Napoleone: Imperatrice dei Francesi*) 54, 251-252, 263, 284, 288-290, 302
- Maria Teresa Luigia di Savoia-Carignano (*poi moglie del Principe di Lamballe, poi Soprintendente della Corte di Maria Antonietta, quindi trucidata e smembrata dai rivoluzionari nel settembre del 1792*) 533
- Marinelli, Diomede 447
- Marino (*Sacerdote membro della deputazione inviata a Napoli dalla Giunta Provvisoria di Governo palermitana*) 533n
- Marino, F. 593n
- Marino, Luigi 51n, 60, 62-63n, 65n, 148n
- Mario, Gaio (*Tribuno militare, poi Tribuno della plebe, poi Console*) 643
- Marmont, Auguste Frédéric Louis Viesse de (*Maréchal de l'Empire, poi : Duca di Ragusa*) 55
- Marotta, Gaetano (*Deputato supplente al Parlamento napoletano del 1820 per la Provincia di Basilicata*) 627
- Marotta, Luca (*Stampatore napoletano*) 385
- Marotta, Raffaele (*Libraio, editore napoletano, associato a Vanspandoch*) 369n, 388, 426n, 437, 658, 730
- Marqués de Las Amarillas *vedi* : Pedro Agustín Girón
- Marqués de Villa Urrutia *vedi*: Ramírez de Villa Urrutia
- Martens, Georg Friedrich von 42n, 56n, 59n, 119n, 137n, 139n, 140-142n, 145-146n, 284n, 289n, 291n, 303n, 305-307n, 597n, 670-671n, 769n
- Martínez de La Rosa (*Combattente per l'indipendenza spagnola, esponente liberale delle Cortes*) 227, 330-331, 334, 358
- *Martínez Marina, Francisco (*Ecclesiastico spagnolo, liberale*) 13, 349, 352, 714 e n, 859
- Martínez y Ximénez, Manuel Vicente (*Arcivescovo di Saragozza*) 338
- Martorana, Pietro 426n
- Martucci, Roberto (*Storico delle istituzioni costituzionali*) 40n
- Martucci, Giacinto (*uno dei cinque prescelti [decreto del 9 luglio] da Guglielmo Pepe e dal Duca di Calabria a designare ed a far parte dei quindici membri della Giunta Provvisoria di Governo napoletana*) 423, 426, 740
- Maruggi, Giovanni (*Deputato nel Parlamento napoletano, eletto per la provincia di Terra d'Otranto, poi membro della Commissione di Esame e tutela della Costituzione del medesimo Parlamento*) 628, 702
- Marulli, Domenico (*Regio procuratore presso il Tribunale civile di Reggio, e nel Tribunale civile di Messina*) 588, 646, 651
- Marulli, Troiano Duca d'Ascoli (*Ispettore generale comandante della Guardia di Sicurezza, poi della Commissione 'momentanea' di Sicurezza pubblica [istituita il 7 luglio 1820]*) 399, 409
- Maruzzi, Pericle 770-771, 771n, 773 e n
- Marx, Karl 64, 75, 350, 845n
- Masdea, Gaetano 472
- Masdea, Giorgio 640
- Masdeu, Juan Francisco (S. J., *storio-grafo di Spagna*) 417n, 418 e n, 453
- Massillon, Jean Baptiste 372n
- Massimiliano I (già: *Duca di Zwibri-cken Birkenfeld, poi: Re di Baviera*) 144, 268
- Massone, Lorenzo (*Commissario civile nella spedizione di Florestano Pepe in Sicilia*) 606, 614
- Mastrilli, Marzio Marchese [*poi Duca del Gallo*] (*uno dei quindici membri per completare la Giunta Provvisoria di Governo napoletana [decreto dell'11 luglio 1820], poi: inviato come*

- plenipotenziario del RdDS a Vienna, e ricusato da quella Corte) 429, 569, 622, 626n, 622, 630 e n, 631, 634-635, 642, 649, 731 e n, 746
- Mataflorida *vedi*: Mozo de Rosales
- Matera, Domenico (*Deputato al Parlamento napoletano del 1820 per la Provincia di Calabria Citeriore*) 638
- Matilla Tascón, Antonio 308n
- Mattoso, José 712n
- Maupeou, René Nicolas Charles Augustin (*Cancelliere di Luigi XV*) 843
- Mazza, Antonio (*Commerciante napoletano*) 541
- Mazza, Francesco (*Giudice di Circondario di Catanzaro, poi Giudice istruttore e poi Giudice ordinario del Tribunale Civile di quella stessa città*) 650-651
- Mazziotti, Gherardo (*Deputato nel Parlamento napoletano, eletto per la provincia di Principato Citeriore*) 626, 702
- Mazzone, Liberante (*Deputato nel Parlamento napoletano, eletto per la Valle di Siracusa*) 649
- Medici, Luigi de (*Magistrato, Reggente della Vicaria, Ministro delle Finanze del RdNS, poi nel RdDS*) 372, 399, 488n, 550, 559, 571, 574, 596-597, 600, 656, 828
- Meinecke, Friedrich 33, 35n, 63-84, 84n
- Melchiorre, Paolo (*Presidente della Gran Corte criminale di Lecce, poi deputato al Parlamento napoletano del 1820 per la Provincia di Basilicata*) 627, 650
- Melpomene 442
- Mendiola Velarde, Mariano (*Componente della Comisión dei tredici 'sapienti' incaricati di elaborare la costituzione di Cadice, poi Membro delle Cortes del 1809-12 [in qualità di componente del Virreinato de Nueva España]*) 279, 418n
- Mendizábal, Alvarez (*finanziere*) 322
- Mendoza *vedi*: Hurtado de Mendoza
- Menz, Karl [von] (*Incaricato d'affari austriaco a Napoli*) 239, 653 e n, 698, 699 e n, 808 e n, 819, 827-835 e n
- Mercadante, Francesco 89n
- Mercogliano, Antonio (*Deputato al Parlamento napoletano del 1820 per la Provincia di Terra di lavoro, poi membro della Commissione di Amministrazione provinciale e comunale del medesimo Parlamento*) 626, 702
- Merker, Nicolao 62, 64-65 e n, 125n, 148 e n, 151n, 163 e n, 169 e n, 178 e n, 181 e n.
- Mesonero Romanos, Ramón de (*Scrittore spagnolo, memorialista del periodo costituzionale*) 356
- Metternich, Klemens Wenzel Nepomuk Lothar (*Graf [conte] von Metternich Winneburg Ochsenhausen, poi: Fürst [Principe] von Metternich-Winneburg*) 14, 16-17, 19, 27-28, 31-32, 51-54, 57n, 58-59 e n, 63, 78, 90, 119-121, 132-138, 140, 143-146, 149, 182, 219-220, 226-230, 233-238, 238n, 239-242, 244-246, 249-250, 252-253, 255, 256n, 258, 260-261, 264-266, 270 e n, 286, 288, 302, 308, 374, 392-393, 469, 485, 619-620, 629n, 621-622, 622n, 626n, 628, 630-631, 631n, 644, 653, 670 e n, 671, 674, 686-687, 694, 708-710, 731, 733, 735, 737, 746, 752, 753-754 e n, 755-761, 762-763 e n, 764, 769-770, 776, 777 e n, 781-783, 785, 786 e n, 787-788, 791, 792-798 e n, 800 e n, 802, 803 e n, 805-808 e n, 809, 810-816 e n, 817, 818-819 e n, 820-821, 822-825 e n, 827 e n, 829n, 832, 835, 857, 873
- Michaud, Joseph (*Autore della Biographie universelle*) 241n
- Micheroux, Alessandro [*cavaliere*] (*Segretario di legazione del RdDS presso la Real corte di Berlino*) 622, 634
- Micheroux, Giacomo [*cavaliere*] (*Segretario di legazione del RdDS presso la Corte imperiale di San Pietroburgo, poi a quella di Vienna*) 622, 634

- Michitelli (scrittore di tragedie) 384
- Miláns del Bosch (o del Boch), Francisco (*General español*) 319
- Mina *vedi*: Espoz y Mina
- Minichini, Luigi (*Prete, co-protagonista dell'insurrezione militare del 2 luglio 1820, poi Consigliere del Consiglio di pubblica sicurezza [istituito il 20 luglio 1820]*) 393, 656, 742, 747, 834
- Minichini, Domenico (*Abate, membro del Consiglio di Sicurezza pubblica*) 449
- Minichino *vedi*: Minichini
- Mirabeau, Gabriel Honoré Riqueti (*comte de*) detto: Mirabeau l'Aîné 659, 730
- Miraflores (*Marqués de*) *vedi*: Pando y Fernández de Pinedo
- Moleti, Pasquale *dei marchesi di sant'Andrea (Membro del Senato di Messina)* 551
- Mola, Aldo 866n
- Moncada, Giovanni Luigi [*Principe di Paternò*] (*Membro della seconda Giunta Provvisoria di governo palermitana*) 532, 710-711, 711n, 712, 728
- Monforte, Giacomo (*Segretario generale delle Regie Scuole di ballo, e membro della Soprintendenza ai teatri e spettacoli di Napoli*) 443n
- Monforte, Gaetano Maria 3721
- Monnier, Henri 401n, 688
- Monroy, Alonso Ambrogio [*Principe di Pandolfina (Membro della seconda Giunta Provvisoria di Governo palermitana e del comitato ristretto incaricato dalla Giunta Provvisoria di governo palermitana delle trattative con Florestano Pepe)*] 532, 615
- Monserrat *vedi*: Ric y Monserrat
- Montalto, Luigi (*Componente della prima delegazione per le trattative con Florestano Pepe a Cefalù*) 662
- Montemajor, Lorenzo (*Maresciallo di campo e Commissario di guerra nella spedizione di Florestano Pepe in Sicilia*) 602
- Montesquieu, Charles Louis [de Sécondat, de la Brède, de] 385, 420 e n, 680-681, 849, 853
- Monti, G. M. 484n, 489n
- Montone, Domenico (*Vice-presidente della Gran Corte civile di Napoli*) 559
- Morales Duárez, Vicente (*Componente della Comisión dei tredici 'sapienti' incaricati di elaborare la costituzione di Cadice, poi Membro delle Cortes del 1809-12 [in qualità di componente del 'Virreinato de Perù']*) 279, 418n
- Morelli, Michele (*Sottotenente del reggimento di cavalleria Real Borbone, coprotagonista dell'insurrezione militare*) 393, 398, 433, 874
- Moreno, Miguel (*Secretario de la Marina*) 329
- Moreno Guerra, José (*membro delle Cortes*) 331
- Morgigni, Michele (*Procuratore generale a Trapani*) 564n
- Morice, Domenico (*Deputato al Parlamento napoletano del 1820 per la Provincia di Calabria Citeriore, poi membro della Commissione di Guerra, Marina e Affari stranieri, del medesimo Parlamento*) 638, 702
- Morillo, Pablo [*conde de Cartagena, marqués De la Puerta*] (*General*) 293, 302, 308, 321n, 377-378, 378n, 380-381
- Mormile, Baldassarre (*Arcivescovo di Capua*) 504
- Mormile, Nicola [*Marchese di Ripa*] (*Incaricato di affari presso S. M. il Re di Baviera*) 622, 634
- Mormile, Ottavio Duca di Campochiaro (*Segretario di Stato, Ministro cancelliere nel primo ministero costituzionale napoletano [decreto del 6 luglio 1820]*) 394-395, 439, 557, 573 e n, 579, 581, 615, 621 e n, 623, 625-626, 628-629, 631 e n, 633-634, 669-670, 670n, 671-673 e n, 765, 707-708, 712, 716, 718, 725, 727, 730-733, 740, 824 e n

- Mosca, Gaetano 30, 177
- Mosca, Giuseppe (*Musicista*) 438n
- Mounier, Jean Joseph 63, 868 e n
- Mozo de Rosales, Bernardo [*marqués de*] (*Ministro de Gracia y Justicia*) 322
- Müller, Adam 135
- Muñoz Borrero, Didaco *vedi*: Diego Muñoz Borrero
- Muñoz Borrero, Diego (*uno dei tredici 'sapienti' incaricati di elaborare la costituzione di Cadice, poi membro delle Cortes*) 331, 418n
- Murat, Gioacchino (*Generale francese, poi: Re di Napoli*) 57 e n, 239, 288, 330-331, 379n, 400n, 403, 413, 422, 448, 536, 557, 632, 656, 708, 740-741, 743, 748, 753, 771, 827-828, 852, 855, 860, 863, 867
- Murfi, Oliver 314n
- Muscari, Gregorio *Membro della Commissione 'momentanea' di Sicurezza pubblica [istituita il 7 luglio 1820]* 409
- Nani (*Ammiraglio veneziano*) *vedi*: Nani di San Trovaso
- Nani di San Trovaso, Giacomo (*Ammiraglio veneziano, Provveditore generale del mare, trattatista militare*) 383
- Nanni, Giuseppe *Barone (Consigliere del Consiglio di pubblica sicurezza [istituito il 20 luglio 1820])* 449
- Napoleone ([*con il cognome Bonaparte:*] *Comandante in Capo dell'Armée d'Italie, poi I Console, poi Console a vita, poi [con il nome Napoleone]: Imperatore dei Francesi*) 19, 27, 31, 35, 41-43, 45, 48-49, 51-56, 58, 115, 129-130, 134, 138, 169, 187, 225, 228, 243, 251, 253, 268, 276, 278, 282-284, 286, 289-290, 293-297, 303, 318, 400-401n, 423, 461, 510 e n, 546, 556, 642-643, 659, 708, 712, 714, 745, 849-851, 852 e n, 853-854, 858-859, 865
- Narbonne, Raymond Jacques Marie [*comte de, poi duca di Pelet, e Pari di Francia al rientro dei Borboni, nel 1815*] (*Interino come incaricato d'affari a Napoli*) 241, 761
- Naselli, Diego *dei principi d'Aragona ('Brigadiere dell'Armata di S. M. siciliana', poi Luogotenente Generale in Sicilia)* 363, 381, 527-532, 534-535, 537-539, 542, 573, 577, 717, 748, 775n
- Nastasi, Pietro 593n
- Natale, Vincenzo (*Deputato al Parlamento napoletano del 1820 per la Valle di Catania, poi Segretario della Commissione di 22 deputati per partecipare al Re l'avvenuta costituzione del Parlamento e per chiedere la sua partecipazione all'apertura del medesimo*) 638, 661
- Natali Vincenzo *vedi*: Vincenzo Natale
- Navarrete, José (*Membro delle Cortes del 1813-14, in qualità di componente del Virreinato de Perù*) 314
- Necker de Staël Holstein, Anne Louise Germaine 369
- Nelson, Horace 537, 682
- Nesselrode, Karl Robert von (*Consigliere di ambasciata a Parigi, poi Capo della Cancelleria diplomatica russa*) 53-54, 226, 242-244, 286, 620, 631, 674-675, 791, 793-795, 802
- Nestore 693
- Netti, Raffele (*Deputato nel Parlamento napoletano, eletto per la provincia di Bari, poi membro della Commissione di 22 deputati per partecipare al Re l'avvenuta costituzione del Parlamento e per chiedere la sua partecipazione all'apertura del medesimo*) 627, 661
- Neville, William (*fourth marquess of [quarto marchese di] Abergavenny*) 378n
- Niccolini, Antonio (*Architetto e scenografo dei Reali teatri, e membro della Soprintendenza ai teatri e spettacoli di Napoli*) 379n, 443n

- Niceforo, N. 536
- Nicolai, Domenico *Marchese di Caneto (Deputato nel Parlamento napoletano, eletto per la provincia di Bari, poi membro della Commissione di 22 deputati per partecipare al Re l'avvenuta costituzione del Parlamento e per chiedere la sua partecipazione all'apertura del medesimo, poi membro della Commissione di Esame e tutela della Costituzione del medesimo Parlamento)* 627, 661, 702, 721, 725
- Nicolosi, Salvatore (*Avvocato*) 547
- Niebuhr, Berthold Georg (*Ambasciatore prussiano presso la Santa Sede*) 59
- Nobile, Agnello (*Stampatore ed editore napoletano*) 369n, 437n, 519, 659
- Nobile, Gaetano (*Stampatore napoletano*) 484n
- Nobile, Luigi (*Stampatore napoletano*) 420n, 519
- Nolli, Bartolomeo (*Costabile del quartiere di Chiaia*) 518
- Nolte, Ernst 844n
- Notarbartolo, Leopoldo [*Marchese di S. Giovanni, de' principi di Xiara*] (*Segretario aggiunto presso la Real ambasciata in Madrid*) 633-634
- Notarianni, Francescantonio (*Deputato supplente al Parlamento napoletano del 1820 per la Provincia di Terra di lavoro*) 626
- Nowatzky, Maximilian (*Console austriaco a Palermo*) 711
- Nozzari, Amedeo (*Cantante, attore*) 370, 384 e n
- Nugent, Westmeath Laval von (*Conte, Maggiore generale, gentiluomo di Camera, plenipotenziario austriaco in missione speciale a Napoli*) 253 e n, 376, 392, 395, 405-406, 740, 829n
- Núñez, Fernán (Conde) de (*ambasciatore spagnolo a Parigi*) 300, 302
- Nunziante, Vito (*Generale del RdDS*) 398
- Nunzio pontificio in Spagna nel 1820 *vedi: Giustiniani, Giacomo*
- °O'Donoju, Juan (*Viceré del Messico*) 311, 314
- O'Donnell, Enrique José conde de La Bisbal 320, 322, 326
- O'Donnell, Juan 329
- O'Farrill, Gonzalo (*ministro di Ferdinando VII*) 277n
- Ognibene, Salvatore (*Componente della delegazione per le trattative con Florestano Pepe a Cefalù*) 663
- O'Higgins, Bernardo (*Comandante supremo degli indipendentisti del Cile*) 303n, 310
- Oken, Lorenz 234
- Oliva, Domenico Simeone 472
- Oliveros, Antonio (*uno dei tredici 'sapienti' incaricati di elaborare la costituzione di Cadice*) 418n
- Omero 436, 441
- Omodei, Annibale 369n
- Omodeo *vedi: Omodei*
- Omodeo, Adolfo 768n
- Onís Gonzáles Vera, Luis de (*diplomatico spagnolo*) 306, 321
- Oncken, Wilhelm 139-140n, 140-141, 143-145n, 145
- Oneto e Lanza, Giuseppe *Duca di Sperlinga* () 547
- Orazii, Giuseppe (*Giudice della Gran Corte criminale di Teramo, poi deputato al Parlamento napoletano del 1820 per la Provincia di Abruzzo citeriore*) 628, 650
- Orazio 479, 519
- Orlandi, Giuseppe (*Giudice del Circondario di Aprigliano e facente funzioni di Giudice ordinario nel Tribunale civile e di supplente nella Gran Corte criminale di Cosenza, poi Giudice istruttore del Circondario della stessa città di Cosenza*) 650
- Orlando (*Capitano, uno comandanti dei contingenti e 'guerriglie' palermitane*) 562, 612
- Orlando, Giuseppe (*Console delle maestranze palermitane, componente della delegazione per le trattative con Florestano Pepe a Cefalù*) 663

- Orsi, Giuseppe Agostino (*Cardinale, storico ecclesiastico*) 774
- Osiride 'cristiano' 776
- Pacca, Bartolomeo (*Cardinale*) 768-769n, 771, 772 e n, 778-779
- Pacifico, Giuseppe (*Sarto napoletano*) 625
- Pacini, Gianmatteo (*Giudice del Circondario di Tossicia poi di Teramo, poi supplente del Tribunale civile della stessa città di Teramo*) 650
- Paër, Ferdinando (*Compositore musicista*) 384 e n
- Pagano, Filippo (*Ufficiale del genio del RdDS*) 659
- Pagano, Francesco Mario 681, 689
- Pagliari, Letizia 370n, 379n, 384n, 412n, 420n, 426-427n, 429n, 437-438n, 442, 443n, 453-454, 458, 514n, 549n, 568 e n
- Paglione, Giandomenico (*Deputato al Parlamento napoletano del 1820 per la Provincia di Abruzzo citeriore*) 627
- Paladini, Guglielmo (*Sospettato di calderarismo ed incarcerato*) 522
- Paladini, Nicola 654
- Palasciano, Tommaso (*Deputato supplente nel Parlamento napoletano, eletto per la provincia di Bari*) 627
- Palermo marchese ([nipote di Antonio Ruffo, Luogotenente Generale per la Sicilia], *Intendente di Girgenti*) 562
- Palermo, P. *vedi*: Tommaso Palermo
- Palermo Tommaso (*Preposito, Teatino, membro della seconda Giunta Provvisoria di Governo palermitana*) 535, 542
- Palmer, A. 57-58n, 218-219n, 238
- Palmieri *vedi*: Palmeri
- Palmeri, Niccolò (*Membro del comitato ristretto incaricato dalla Giunta Provvisoria di governo palermitana delle trattative con Florestano Pepe, storico e memorialista*) 406, 407 e n, 550 e n, 562-563 e n, 565, 581 e n, 615, 647 e n, 711n
- Palmeri, Raffaele ([fratello dello storico Giuseppe], *colonnello, comandante di una 'guerriglia' palermitana, Presidente della Deputazione provvisoria di Polizia e Pubblica sicurezza di Termini Imerese*) 531, 565, 566 e n, 612, 659
- Palmeri Micciché, Niccolò (*Marchese di Villalba*) 647
- Pando y Fernández de Pinedo, Manuel de (*segundo Marqués de Miraflores*) 348-349n
- Papi, Giovanni (Cantante) 438n
- Papiniano, Iannantuono (*Deputato nel Parlamento napoletano, eletto per la provincia di Capitanata*) 626
- Papin, Denis (*Fisico francese, inventore*) 371
- Papino *vedi*: Denis Papin
- Papotti, Girolamo 776n
- Paralea *vedi*: Parlea y Blanes
- Parlea y Blanes (*detto 'el Medigo', comandante di 'guerillas', elettore per le Cortes del Distretto di Madrid*) 380
- Pareto, Vilfredo 177
- Parigi, Giuseppe (*Regio procuratore presso il Tribunale Civile di Messina*) 588
- Parisi, Giuseppe (*Tenente Generale, uno dei cinque prescelti [decreto del 9 luglio] da Guglielmo Pepe e dal Duca di Calabria a designare ed a far parte dei quindici membri della Giunta Provvisoria di Governo napoletana*) 423, 425, 606, 719, 740
- Parisi, Gaetano *principe di Torrebruna* 711
- Parisi, Raffaele 654
- Paroissen, Diego 310
- Parrilli, Felice *barone (Avvocato generale della Suprema Corte di Giustizia in Napoli, Giudice della Gran Corte civile, poi: uno dei quindici membri per completare la Giunta Provvisoria di Governo napoletana [decreto dell'11 luglio 1820])* 429
- Parroco di Oratino 654

- Pascucci, Dionisio (*Giudice ordinario, poi Pubblico ministero presso la Gran Corte civile di Trani*) 649
- Pasqualone, Felice (*Chirurgo*) 373n
- Pasquier, Étienne Denis (*Ministro degli Affari esteri francese*) 241, 245, 266, 620, 669, 674, 760-761, 763-764, 792-792, 795, 797-798, 807, 812, 823
- Passerin d'Entrèves, Ettore 33 e n, 48-50n.
- Pastore, G. (*Maresciallo, generale della spedizione di Florestano Pepe in Sicilia*) 534
- Pastori, Paolo 232, 299n, 587n, 686n, 876n
- Paternò Cavaliere (*Costabile del quartiere di Avvocata*) 518
- Paternò, Maria Pia 51n, 416n, 470-471n
- Paternò Castello, Francesco (*Marchese di Raddusa, membro della prima e della seconda Giunta provvisoria di governo palermitana, e del comitato ristretto incaricato delle trattative con Florestano Pepe*) 407 e n, 530, 532, 535, 542, 550, 615, 647 e n, 663
- Paternò Castelli, Ignazio [*Principe di Biscari*] (*Deputato nel Parlamento napoletano, eletto per la Valle di Catania*) 638
- Paul, Felipe Fermin [*Deputato delle Cortes del 1820, Capitania general de Venezuela*] 314n
- Pavesi, Stefano (*Musicista*) 427n
- Payne, Thomas 420 e n
- Pegnalver, Giovanni (*Colonnello del 5° Reggimento leggero [Real Messina], comandante del Castello del Carmine, poi: Sottocapo di Stato maggiore*) 410
- Pelczynski, Z. A. 132n
- Pellicano, Giuseppe Maria (*Vescovo di Gerace*) 606-609
- Pelliccia, Alessio (*Sacerdote 'secolare', deputato nel Parlamento napoletano, eletto per la provincia di Napoli, poi membro della Commissione di Legislazione del Parlamento medesimo*) 609, 702
- Penner da Cunha, Pedro 712n
- Pepe, Florestano (*uno dei cinque prescelti [decreto del 9 luglio] da Guglielmo Pepe e dal Duca di Calabria a designare ed a far parte dei quindici membri della Giunta Provvisoria di Governo napoletana, poi Luogotenente generale nella spedizione in Sicilia*) 423, 426, 502, 546 e n, 565, 569, 595, 605-607, 614-615, 617, 645, 647, 653-654, 654n, 657, 659, 662-665, 709-712, 718-721, 723-725, 728 e n, 740, 832
- Pepe, Gabriele (*Colonnello, poi Deputato nel Parlamento napoletano, eletto per la provincia di Molise*) 446-447, 627
- Pepe, Guglielmo (*Tenente generale, Comandante in capo dell'Armata costituzionale [poi Esercito costituzionale]*) 398, 402, 403 e n, 418-419, 422-424, 428-429, 431 e n, 436-437, 440-441, 444, 446, 447 e n, 447-448 e n, 452, 546, 605, 624, 654, 657, 660, 676, 698-700, 700n, 701, 703, 705-707, 724 e n, 740, 747, 829-830, 834-835, 863
- Peperzak, Adriaan 185, 186n, 188, 188-190n, 190, 220, 868
- Pérez, Antonio Gioacchino *vedi*: Pérez y Martínez Robles
- Pérez de Castro *vedi*: Pérez de Castro y Brito
- Pérez de Castro y Brito, Evaristo (*Secretario de la Comisión dei tredici 'sapienti' incaricati di elaborare la costituzione di Cadice*) 279, 329
- Pérez y Martínez Robles, Antonio Joaquín (*uno dei tredici 'sapienti' incaricati di elaborare la costituzione di Cadice, Ministro de Estado [nel Ministero designato dalla Junta Provisional Consultiva il 9 luglio 1820]*) 418n, 463n
- Pérez Guilhou, Dardo 310n

- Pericontati, Luigi (*Cavaliere, deputato supplente nel Parlamento napoletano, eletto per la Valle di Catania*) 638
- Perrone, Pasquale (*Giudice nel Tribunale civile di Trani e Giudice istruttore nel Distretto di Barletta, poi Presidente del Tribunale civile di Trani*) 649
- Persico, Domenico (*Negoziante droghiere napoletano*) 372n
- Persico, Mariano (*Negoziante droghiere napoletano*) 372n
- Perugini, Pietro Paolo (*Deputato al Parlamento napoletano del 1820 per la Provincia di Terra di lavoro, membro della Commissione di 22 deputati per partecipare al Re l'avvenuta costituzione del Parlamento e per chiedere la sua partecipazione all'apertura del medesimo*) 626, 661
- Pescara, Troiano [*dei Duchi di Calvizzano*] (*Incaricato di affari presso la Confederazione Svizzera*) 622, 634
- Petrucelli, Francesco (*Deputato al Parlamento napoletano del 1820 per la Provincia di Basilicata*) 627
- Pezuela *vedi*: La Pezuela y Sánchez Muñoz de Velasco
- Pezzolani, Saverio Arcangelo (*Deputato nel Parlamento napoletano, eletto per la provincia di Principato Citeriore*) 626
- Piatti, Giuseppe (*Libraio, editore napoletano*) 369n, 426n
- Pietro I (*Re d'Aragona e re di Sicilia*) 581
- Pignataro, Nicola (*Costabile del quartiere di Porto*) 518
- Pignatelli, Francesco (*Conte di Acerra e amrchese di Laino [Vicario di Ferdinando IV nel 1799]*) 447
- Pignatelli, Giuseppe 774-776n
- Pigretti, Domingo Antonio 277n, 281n
- Pindaro 436, 441
- Pinto Fortunato (*Arcivescovo di Salerno*) 446, 450
- Piñuela, Sebastián (*Ministro di Gracia y Justicia del governo spagnolo di Giuseppe Bonaparte*) 277n
- Pio VI (*Papa [Giovanni Angelo Braschi]*) 774n, 777, 781
- Pio VII (*Papa [Barnaba Gregorio Chiaramonti]*) 238, 267-270, 726 e n, 769 e n, 771, 772 e n, 776, 778-781
- Pio IX (*Papa [Giovanni Maria Mastai Ferretti]*) 870
- Pirrone, Bernardino (*Giudice del Tribunale civile di Lecce, poi Giudice ordinario della Gran Corte criminale di quella stessa città*) 650
- Pistilli, Giacinto (*Canonico*) 374
- Pitagora 685
- Pitt, W. (*Membro del Parlamento britannico*) 659
- Pizarro, José Garcia de León y Pizarro (*Ministro de Estado*) 300-302, 305-306, 314, 338
- Platone 682, 685
- Plutarco 435, 441
- Pocock, John G. A. 844
- *Poerio, Giuseppe (*Deputato al Parlamento napoletano del 1820 per la Provincia di Seconda Calabria Ulteriore, poi membro della Commissione di 22 deputati per partecipare al Re l'avvenuta costituzione del Parlamento e per chiedere la sua partecipazione all'apertura del medesimo, poi componente della Commissione di Guerra, Marina e Affari stranieri*) 633, 661, 702-703, 722
- Poggio Gregorio, Francesco (*Marchese*) 530
- Poli, Oliver 625
- Polibio 236, 680, 852
- Polo Friz, Luigi 865
- Porcel, Antonio *vedi*: Porcel Ruíz Fernández Ballestreros
- Porcel Ruíz Fernández Ballestreros, Antonio (*Ministro de Ultramar [nel Ministero designato dalla Junta Provisional Consultiva il 9 luglio 1820]*) 329, 463n
- Porlier, Juan Díaz 294, 317-319
- Portalís, Joseph Marie (*Inviato francese presso la Santa Sede*) 268
- Pothier, Roberth Joseph 372n

- Pozzo di Borgo, Charles André (*eletto all'Assemblée Nationale, poi Segretario di Stato e presidente del Consiglio di Stato nel governo anglo-corso di Pasquale Paoli, poi al servizio dell'Impero russo in qualità di diplomatico e Luogotenente generale*) 53, 58, 226, 237, 243-245, 250, 302, 388n, 619-620, 631, 763, 791, 796, 801-802, 806-807, 809, 811, 817-819, 824, 858
- Preto, Stefano (*Cancelliere criminale della Gran Corte civile di Messina*) 588
- Principe del Cassaro *vedi*: Francesco Maria Statella
- Principe della Rocca *vedi*: Filomarino
- Principe della (o di) Scaletta *vedi*: Antonio Ruffo
- Principe di Aci (o Iaci) *vedi*: Giuseppe Reggio
- Principe di Belmonte *vedi*: Gaetano Ventimiglia
- Principe di Biscari *vedi*: Ignazio Paternò Castelli
- Principe di Calabria *vedi*: Francesco I dei Borbone di Napoli
- Principe di Campana *vedi*: Ferdinando Sambiase
- Principe di Camporeale *vedi*: Domenico Beccadelli
- Principe di Cardito *vedi*: Ludovico Loffredo
- Principe di Cariati *vedi*: Gennaro Barile Spinelli
- Principe di Castelcicala *vedi*: Fabrizio Ruffo
- Principe di Castelnuovo *vedi*: Carlo Cottone
- Principe di Cattolica *vedi*: Bonanno, Giuseppe
- Principe di Cimitile *vedi*: Fabio Albertini
- Principe di Frasso *vedi*: Dentice, Francesco
- Principe di Lanza e Branciforti *vedi*: Giuseppe di Lanza e Branciforti
- Principe di Lercara (*Capo, eletto, della Polizia di Palermo*) 545
- Principe di Niscemi *vedi*: Corrado Valguarnera
- Principe di Pandolfina *vedi*: Alonso Ambrogio Monroy
- Principe di Pantelleria *vedi*: Requesenz F.
- Principe di Paternò *vedi*: Giovanni Luigi Moncada
- Principe di Salerno *vedi*: Leopoldo dei Borbone di Napoli
- Principe di San Cataldo e di Fiumesalato *vedi*: Salvatore Galletti
- Principe di Satriano *vedi*: Carlo Filangieri
- Principe di Scilla *vedi*: Fulco Ruffo
- Principe di Torella *vedi*: Giuseppe Caracciolo
- Principe di Torrebruna *vedi*: Gaetano Parisi *principe di Torrebruna*
- Principe di Torremuzza *vedi*: V. Castelli
- Principe di Trabia *vedi*: Giuseppe Lanza e Branciforte
- Principe di Xiara *vedi*: Leopoldo Notarbartolo
- Principe di Villafranca *vedi*: Giuseppe Alliata
- Procuste 38
- Propiac (*'Le Chevalier de'*) *vedi*: Girard de Propriac
- Proudhon, Pierre Joseph 64, 75, 177, 350, 680
- Provenzano, Pietro Antonio 549-550n, 551 e n, 576n
- Pucci, Giuseppe (*Costabile del quartiere di Mercato*) 518
- Pufendorf, Samuel 12
- Pulejo *vedi*: Puleo
- Puleo (o Pulejo), Felice (*Deputato supplente nel Parlamento napoletano, eletto per la Valle di Messina*) 645
- Pullo, Lorenzo (*Fabbricante di cappelli napoletano*) 625

- Queipo de Llano Ruíz de Saravia, José Maria (*conde de*) Toreno 314 e n, 331, 334, 337, 349, 385
- Quesada Delitala, Raimondo *marchese di San Saturnino (Ministro plenipotenziario del Regno di Sardegna presso la Corte napoletana)* 262 e n.
- Quintana Manuel José (*poeta, elettore per le Cortes del Distretto di Madrid*) 380
- Quiroga, Antonio (*protagonista, con Riego e López Baños, del pronunciamento del gennaio 1820*) 317, 323, 325-326, 328, 331, 392, 469, 660, 835
- Racinaro, Roberto 188 e n, 868
- Radaelli, Sigfrido Augusto 281n
- Rama, Carlos M. 310n, 312n, 313-315n
- Ramdohr, Friedrich Wilhelm Basilius [*Freiherr von*] (*Giurista, scrittore, studioso di belle arti, ambasciatore prussiano a Roma, poi: a Napoli*) 58 e n.
- Ramírez, José Miguel 312
- Ramírez de Villa Urrutia, Wenceslao *marqués* 464n
- Ramsay, Michael Andrew 867 e n
- Rapisardi, Giuseppe (*Membro della Gran Corte civile di Messina*) 588
- Raynal, Guillaume Thomas François *Abbé* 596, 598
- Razoumovski *vedi*: Razumovsky 298
- Razumovsky, Aleksey Kirilovich (*Ministro dell'educazione dell'Impero di Tutte le Russie*) 298
- Reggio, Giuseppe (*Principe di Aci [o Iaci]*) 531, 533
- Regli, Francesco 420n, 438n, 568n
- Rehberg, A. W. discepolo di Kant 63, 148n
- Reicard (*la 'Signora Reicard intrepida aeronauta'*) 376, 385
- Renda, Francesco 536n, 551n, 556n, 593n
- Requesenz, Francesco *Principe di Pantelleria (Capitano generale delle truppe palermitane, Membro della seconda Giunta Provvisoria di governo palermitana, e della Deputazione inviata a Napoli)* 532, 533n, 535, 542, 545, 566, 613, 709
- Requesenz *vedi*: Requesenz
- Revuelta Gonzáles, Manuel 725n, 727n
- Ric, Pedro María *vedi*: Ric y Monserrat
- Ric y Monserrat, Pedro María (*Barón de Valdeolivios (Componente della Comisión dei tredici 'sapienti' incaricati di elaborare la costituzione di Cadice)*) 279, 418n
- Ricciardi, Amadio [o Amodio] (*Presidente della Gran Corte civile dell'Aquila, poi Deputato nel Parlamento napoletano, eletto per la provincia di Molise, poi membro della Commissione di 22 deputati per partecipare al Re l'avvenuta costituzione del Parlamento e per chiedere la sua partecipazione all'apertura del medesimo*) 627, 649, 661
- Ricciardi, Francesco (*Conte di Camaldoli, Segretario di stato, Ministro di Grazia e giustizia, e degli Affari ecclesiastici nel primo ministero costituzionale napoletano [decreto del 6 luglio 1820], componente della Commissione di Esame e tutela della costituzione del medesimo Parlamento*) 394, 407, 440, 443-450, 472, 484 e n, 485, 488n, 489-490 e n, 491n, 491-498, 498n, 499, 501, 506, 518, 522-524, 537, 603, 646, 648-651, 651n, 681, 702, 740
- Ricciardi, Giuseppe 484n
- Richard *vedi*: Richart
- Richart, Vicente Ramon (*Comisario de Guerra, fra gli organizzatori della 'Conspiración del Triangulo'*) 319
- Richelieu, Armand Emmanuel Sophie Septimanie Du Plessis, *duc de (Primo ministro di Luigi XVIII, responsabile degli Affari esteri)* 245,

- 297, 620, 763-764, 791, 795, 797-798, 806-807, 809, 824
- Riego, Rafael del Riego (*protagonista, con Quiroga e López Baños, del pronunciamento del gennaio 1820*) 317, 322, 325-328, 332, 334, 338, 345-346, 392, 462, 469, 660
- Rinaldi, Giuseppe (*Costabile del quartiere di San Ferdinando*) 518
- Riolo, Paolino (*Sacerdote, canonico, Deputato nel Parlamento napoletano, eletto per la Valle di Catania*) 638
- Riquet (o Riqueti), Victor Louis Charles Marquis de Caraman (*Ambasciatore francese a Vienna*) 241, 249, 760-761, 798, 823
- Rispo, Francesco (*Negoziante napoletano*) 541
- Ritucci (Colonnello, *comandante del Forte dell'Ovo*) 409
- Rivadavia, Bernardino (*protagonista liberale dell'indipendenza argentina*) 309
- Rizzotti, Giuseppe (*Membro della Gran Corte civile di Messina*) 588
- Robespierre, Maximilien François Isidore 81, 357
- Rocco, Antoniono (*Regio procuratore presso il Tribunale civile di Napoli*) 444
- Rodia, Domenico 468
- Rodolico, Nicolò 876
- Rodríguez de Francia, José Gaspar [*'El doctor Francia', 'dictator perpetuo' del Paraguay*] 300 e n.
- Rodríguez de la Bárcena, Francisco de Sales (*Componente della Comisión dei tredici 'sapienti' incaricati di elaborare la costituzione di Cadice*) 279
- Rodríguez Villa, Antonio (*Storico e costituzionalista spagnolo*) 378n
- Romano, Andrea 536n
- Romano, Santi 535-536
- Romeo, Santi (*Deputato nel Parlamento napoletano, eletto per la Valle di Messina*) 645
- Romero Alpuente, Juan (*Deputado 'exaltado' delle Cortes del 1820*) 331
- Romolo 846
- Romualdo (*Fra Romualdo, 'laico agostiniano', condannato nel 1699 dall'Inquisizione*) 582
- Rondinelli, Benedetto (*Canonico della cattedrale di Campagna, deputato nel Parlamento napoletano, eletto per la provincia di Principato Citeriore, poi membro della Commissione di Amministrazione provinciale e comunale del medesimo Parlamento*) 626, 702
- Romeo, Rosario 536n
- Rosini, Giovanni 369n
- Rosmini, Antonio vedi: Rosmini Serbati
- Rosmini Serbati, Antonio 71, 228, 770, 875-876
- Rossano, Piero 498n
- Rossarol (Colonnello, *nominato barone da Murat [R.D. del 1 gennaio 1811]*)
- Rosselli, Giuseppe 472
- Rosselli, John 413n, 536
- Rossi, Francesco (*Deputato al Parlamento napoletano del 1820 per la Provincia di Seconda Calabria Ulteriore, poi membro della Commissione di Guerra, Marina e Affari stranieri, del medesimo Parlamento*) 633, 702
- Rossi, Giacchino Alessandro (*Ambasciatore del Regno di Sardegna a Vienna*) 258 e n, 265-266
- Rossi, Giovanni Camillo (*Vescovo di Sansevero*) 504-505
- Rossi, Pellegrino 876
- Rossini, Gioacchino 370 e n, 384 e n, 420n, 503, 541n, 567-568, 568n
- Rosso, Giuseppe (*Membro del Senato di Messina*) 551
- Rosti, Marzia 275-282, 294n, 300n, 303n, 307-315, 321n, 340n, 376-378, 418n, 509-511, 712-714 e n, 725-727 e n
- Roulet, Luigi (*Negoziante socio della Ditta Falconnet, e Direttore censore della Cassa di sconto di Napoli*) 602

- Rousseau, Jean Jacques 81, 84, 89n, 90, 325, 357, 371, 416, 596, 599, 680, 880
- Rozzi, Giuseppe Nicola (*Deputato supplente nel Parlamento napoletano, eletto per la provincia di Molise*) 627
- Ruffo, Alvaro Principe [*di Scaletta?*] (*Inviato straordinario del Regno di Napoli e di Sicilia a Vienna*) 255, 399, 619, 621 e n, 625-626, 642, 694, 708, 731 e n, 757
- Ruffo, Antonio Principe di Scaletta (*Comandante della VII divisione militare di Messina, Luogotenente generale del Re in Sicilia*) 538-539, 543, 546-547, 558, 562, 564-565, 569-570, 574, 577, 580, 583, 586, 607, 612, 616-617, 623, 718
- Ruffo, Fabrizio (*Principe di Castelcicala, ambasciatore del RdDS a Madrid*) 368n, 579, 619, 621, 624, 674, 797
- Ruffo, Fulco (*Principe di Scilla, ambasciatore del Regno delle Due Sicilie a Madrid*) 622
- Rugge, Fabio 44-45n.
- Ruggero II d'Altavilla [*d'Hauteville*](*Re di Sicilia*) 432
- Ruggeri *vedi*: Ruggiero, Pierantonio (o Pietr'Antonio de Ruggieri)
- Ruggiero, Pierantonio (o Pietr'Antonio de Ruggieri) (*Deputato eletto al Parlamento napoletano in due province, nel Principato Ulteriore e nella Provincia di Napoli, poi membro della Commissione 'momentanea' di Sicurezza pubblica [istituta il 7 luglio 1820]), poi membro della Commissione di 22 deputati per partecipare al Re l'avvenuta costituzione del Parlamento e per chiedere la sua partecipazione all'apertura del medesimo, poi membro della Commissione di Esame e tutela della Costituzione del medesimo Parlamento*) 409, 609, 626, 661, 702
- Rusconi, Gian Enrico 45-47n, 50n
- Russo, Giovanni *colonnello di cavalleria (uno dei quindici membri per completare la Giunta Provisoria di Governo napoletana [decreto dell'11 luglio 1820])* 429, 616, 719
- Russo, Vincenzo 681, 689
- °Saint Mars (*Incaricato d'affari francese a Vienna*) 764
- Saint Martin, Claude *de* 220, 770
- Saint Martin d'Aigle *vedi*: D'Aglio
- Saint Simon, Claude Henry de Rouvroy (*comte*) *de* 74, 770, 853
- Sainz de Baranda y Gorriti, Pedro (*Primo Alcalde di Madrid*) 462n
- Salemi Canonico *vedi*: Leoluca Salerni
- Salerni, Leoluca (*Canonico, deputato supplente eletto al Parlamento napoletano per la Valle di Palermo*) 647
- Salerno, N. 416 e n
- Saliceti, Christophe (*Rivoluzionario francese, poi Ministro di Polizia, e della Guerra [sotto Giuseppe Bonaparte e Murat]*) 641
- Saliceti, Giuseppe (*Giudice del Circondario di Notaresco, Giudice interino e poi Giudice ordinario nel Tribunale di Teramo, e supplente nella Gran Corte criminale della stessa città*) 650-651
- Salomone 865
- Salvarani, Marco 384n
- Salvati, Andrea (*Cantante*) 438n
- Salvioli, Carlo 420n
- Salvioli, Giovanni 420n
- Sambiase, Ferdinando (*Principe di Campana, Maresciallo di Campo, comandante di una delle tre Brigate da cui era costituito l'esercito di Florestano Pepe nella spedizione in Sicilia, da questi designato per la delegazione per la resa di Palermo*) 398, 602, 606, 609, 711
- Sambuci (*Barone, uno dei comandanti delle 'guerriglie' palermitane*) 564, 616
- San Agustín dei Borbone di Spagna [*duque*] (*figlio di Ferdinando VII e*

- di Maria Cristina dei Borbone di Napoli) 313n
- Sánchez Agesta, Luis 279n
- Sancho, Vicente (*Colonnello, membro della Junta Provisional Consultiva del Regno, elettore per le Cortes del Distretto di Madrid, deputato alle Cortes*) 328, 380, 359, 462n
- Sand, Karl Ludwig 134, 186, 189-190, 234, 381-382
- *San Fernando, duque de (*Ministro de Estado*) 322
- Sangiacomò, Domenico (*Stampatore napoletano*) 427n
- San Luigi *vedi*: Luigi IX ('Il Santo', re di Francia)
- San Martín, José de 303 e n, 306, 310
- San Martino d'Aglio *vedi*: D'Aglio
- San Marzano, Antonio Maria Filippo [*Conte di*] San Marzano, Marchese di Carail (*Plenipotenziario del Regno di Sardegna al Congresso di Vienna ed a Lubiana*) 249, 258-260, 264, 266-267, 768n
- San Mauro, Carla 414-415n
- San Miguel, Evaristo ('*El corifeo del Partido exaltado*') 334
- San Paolo 491 e n, 498 e n
- San Saturnino (*Marchese*) *vedi*: Quesada Delitala
- Sanz Cid, Carlos 276 e n.
- Sansone, Alfonso 562n, 569n, 571n, 574n, 605-608n, 611-613, 663-664n, 709-711n
- Santa Ana *vedi*: António López de Santa Ana
- Santelli, Pasquale (*Giudice ordinario del Tribunale civile di Cosenza e Giudice istruttore di quel Circondario, poi Giudice ordinario nella Gran Corte criminale della stessa città*) 650
- Santi, Pasquale (*Sindaco di Messina*) 551
- Santoro, Francesco (*Console delle maestranze palermitane, membro della Deputazione inviata a Napoli dalla Giunta provvisoria di governo palermitana e di quella per le trattative con Florestano Pepe a Cefalù*) 533 e n, 663, 711
- Sanzo, Sebastiano (*Colonnello di artiglieria, collaboratore di Naselli in Sicilia*) 533
- Saponara, Felice (*Procuratore generale presso la Gran Corte civile di Trani, poi deputato nel Parlamento napoletano, eletto sia per la provincia di Napoli, sia di Principato Ulteriore, poi membro della Commissione di 22 deputati per partecipare al Re l'avvenuta costituzione del Parlamento e per chiedere la sua partecipazione all'apertura del medesimo, poi componente della Commissione di Legislazione dello stesso Parlamento*) 626, 649, 661, 702
- Sardi, Filippo (*Deputato supplente al Parlamento napoletano del 1820 per la Provincia di Secondo Abruzzo Ulteriore*) 628
- Sargone, Diodato (*Deputato supplente al Parlamento napoletano del 1820 per la Provincia di Basilicata*) 627
- Sarratea, Manuel de 309
- Satriano (*principe di*) *vedi*: Carlo Filangieri
- Savigny, Friedrich Karl von (*Esponente della scuola storica del diritto*) 187
- Savonarola, Giacomo (*Frate domenicano*) 681
- Sayn, Wilhelm Ludwig Georg Graf [*Conte*] von Wittgenstein-Hohenstein (*Ministro di Polizia prussiano*) 188-189
- Scalera, Anna 438n
- Scarpetta, Vincenzo ('*Computista*', *Capo divisione della Cassa di sconto di Napoli*) 602
- Scharnhorst, Gerhard Johann David [poi: von] Sharnhorst (*generale prussiano*) 26-28, 35-36, 41, 45, 47-51, 173, 231
- Schelling, Friedrich Wilhelm Joseph 192
- Schiller, Johann Christoph Friedrich 117

- Schinkel, Karl Fiedrich 845
- Schininà, Mario (*Marchese di Sant'Elia, ambasciatore napoletano presso la Corte di Danimarca*) 622
- Schipa, Michelangelo 694
- Schleiermacher, Friedrich Daniel Ernst 187-188, 190, 234, 839
- Schmidt, Giovanni (*Librettista*) 438
- Schmitt, Karl (o Carl) 19, 844
- Schöler, Friedrich von (*Ambasciatore prussiano a San Pietroburgo*) 59 e n.
- Schopenauer, Arthur 190
- Schuckmann, (Kaspar) Friedrich *Freiherr von* (*Funzionario di Stato, Membro della Commissione per la costituzione per la Prussia*)
- Schwarzenberg , Karl Philipp (*Fürst [Principe] von, Herzog [Duca] von Krumau*) 53n, 55
- Sciacca, Enzo 555-556 e n
- Scinà, Domenico (*Abate, Deputato al Parlamento napoletano del 1820 per la Valle di Palermo*) 627
- Scoppa, Placido (*Membro della Gran Corte civile di Messina*) 588
- Scrugli, Francesco (*Giudice della Gran Corte criminale di Cosenza, poi deputato al Parlamento napoletano del 1820 per la Provincia di Seconda Calabria Ulteriore, poi membro della Commissione di 22 deputati per partecipare al Re l'avvenuta costituzione del Parlamento e per chiedere la sua partecipazione all'apertura del medesimo, poi componente della Commissione di Lgilszione dello stesso Parlamento*) 633, 650, 661, 702
- Seco Serrano, Carlo 285 e n, 346, 351-352, 352-359 e n.
- Segreti, Carlos S. A. 282n
- Semola, Vitaliano *vedi*: Mariano Semola
- Semmola, Mariano (*Deputato al Parlamento napoletano del 1820 per la Provincia di Terra di lavoro, poi membro della Commissione di 22 deputati per partecipare al Re l'avvenuta costituzione del Parlamento e per chiedere la sua partecipazione all'apertura del medesimo*) 626, 661
- Serio, Joannes (*Vescovo di Cefalù*) 566
- Serra, Franco 36n, 68n, 83-84n, 84, 148 e n.
- Serra di Cassano, Francesco (*Vescovo di Nicea, Cardinale, Nunzio apostolico in Baviera*) 268-269, 269n
- Serracapriola *vedi*: Antonino Maresca
- Serri, Luigi (*Procuratore generale della Gran Corte civile di Messina*) 588
- Settimo, Ruggiero (*Luogotenente generale, Segretario di Stato e Ministro della Marina, poi membro e quindi Presidente della Giunta provvisoria di governo palermitana e componente delle delegazioni per le trattative con Florestano Pepe a Cefalù ed a Termini Imerese*) 422, 425, 530, 532, 535, 537-538, 542-543, 557, 654n, 662, 709, 717-718
- Sieyès, Emmanuel Joseph 401, 689
- Silla, Lucio Cornelio (*Questore, poi Pretore, poi Console, poi Dittatore*) 643
- Simon López, García (*Vescovo di Orihuela*) 339
- Silvati (o Salvati), Giuseppe (*Sottotenente del reggimento di cavalleria Real Borbone, coprotagonista dell'insurrezione militare*) 393, 433, 874
- Silveira Pinto di Fonseca, Antonio (*Presidente della 'Giunta Provvisoria del Governo Supremo del Regno de'Portoghesi'*) 714-716
- Siniscalchi, Luigi (*Consigliere del Consiglio di pubblica sicurezza [istituito il 20 luglio 1820]*) 449
- °Sirey 369
- Sirugo, F. 259-260
- °Soave 372
- Soboul, Albert 864n
- Sografi, Simeone Antonio (*Drammaturgo*) 427n
- Solari, Gioele 24 e n, 61 e n, 83-84 e n, 94n, 105 e n
- Solima, Francesco (*Presidente della Gran Corte civile di Messina*) 587

- Somma, Tommaso (*Marchese di Circello*) 399
- Sonni, Domenico (*Deputato al Parlamento napoletano del 1820 per la Provincia di Seconda Calabria Ulteriore*) 633
- Sorel, Georges 177
- Sozzi (*Sacerdote membro della deputazione inviata a Napoli dalla Giunta Provvisoria di Governo palermitana*) 533n
- Spaccaforno *vedi*: Antonio Statella *marchese di*
- Spadaro, Michele (*Membro del Senato di Messina*) 551
- Speranskij, Michail Michajlovic conte (*Consigliere di Alessandro I, Capo del governo russo*) 298
- Spina, Giuseppe (*Cardinale, diplomatico pontificio*) 267-268
- Spini, Giorgio 400n
- Sponsa, Diodato (*Deputato al Parlamento napoletano del 1820 per la Provincia di Basilicata*) 627
- Spraengel 369n
- Stackelberg, Gustav conte (*Graf von Stackelberg* (*Consigliere di Stato russo, membro del Consiglio segreto imperiale, incaricato di affari a Napoli*)) 244, 825-826
- Staël Madame de *vedi*: Necker de Staël Holstein
- Staiti, Ignazio *Capitano di vascello (uno dei tre siciliani designato a far parte dei quindici membri della Giunta Provvisoria di Governo napoletana)* 429, 540
- Staiti, Francesco *Retroammiraglio* 540, 547
- Starhemberg, Ludwig [*Graf, poi Fürst von*] (*Consigliere segreto di Camera del Sacro Romano Impero, diplomatico austriaco*) 238-239, 265
- Statella, Antonio *Marchese di Spaccaforno* (*Ambasciatore del RdDS a Parigi*) 540, 746
- Statella, Francesco Maria *Principe del Cassaro* (*Maggiordomo maggiore di S. M. [Ferdinando I del RdDS]*) 540
- Stein, Heinrich Friedrich Karl (*Reichsfreiherr* [*Barone dell'Impero*] *vom und zum Stein*) 11-12, 23, 32, 35-39, 42-51, 51n, 65, 77, 79, 90, 93, 113-115, 117-118, 120, 126 e n, 135-139, 144, 147-148, 181-183, 193, 205, 222, 230, 233, 687, 750, 842, 854, 858, 870, 873-874, 880
- Stein zum Alterstein, Karl Siegmund Franz *Freiherr* [*Barone*] (*Ministro prussiano per l'Istruzione e gli Affari di Culto*) 186
- Stendhal
- Stewart, Charles *sir* 246
- Stewart, Charles William *lord* [*terzo marchese di Londonderry*] (*fratellastro di lord Castlereagh, ufficiale nelle guerre napoleoniche, poi ambasciatore a Vienna*) 246, 813
- Stewart, Robert *vedi*: Castlereagh
- Stolleis, Michael 42-43n
- Strano, Francesco (*Sacerdote, canonico, deputato nel Parlamento napoletano, eletto per la Valle di Catania, poi membro della Commissione di 22 deputati per partecipare al Re l'avvenuta costituzione del Parlamento e per chiedere la sua partecipazione all'apertura del medesimo*) 638, 661
- Strozzi, Giuseppe (*Giudice del Tribunale di prima istanza dell'Aquila, poi Giudice ordinario nel Tribunale civile, e supplente nella Gran corte criminale di quella stessa città*) 649, 651
- Stuart, Charles *Sir* [*barone di*] *Rothesay* (*Ambasciatore britannico a Parigi*) 763, 811
- Stuart [*Dinastia scozzese*] *vedi*: Carlo I Stuart (*Re d'Inghilterra*); Carlo II Stuart (*Re d'Inghilterra*); Giacomo II Stuart (*Re d'Inghilterra*); Anna Stuart (*Regina d'Inghilterra*); Giacomo Edoardo Stuart (*figlio di Giacomo II, e pretendente al trono, come Giacomo III Stuart*); Carlo Edoardo

- Stuart (*figlio di Giacomo Edoardo Stuart, ultimo pretendente al trono d'Inghilterra, noto come conte d'Albany*)
- Suarez, Francisco 597
- Suratteau, Jean René 864n
- Subarov (o Suvorov, o Suvarow) Suvorov, Aleksandr Vasil'evič [poi: Suvorov-Rymnikskij] 876
- Svarez, Karl Gottlieb 39-40
- Taboada, *conde de (Membro della Junta provisional consultiva del marzo 1820)* 328, 462
- Tacito 436, 441
- Taddei, Emanuele (*'estensore' del GCRDS*) 364-365, 365n, 366, 373-374, 379n, 382, 391, 394 e n, 402, 408-409, 410, 423 e n, 427-428, 431-433, 438-439, 441-442, 503, 506-507, 520-521, 523, 542-544, 544n, 547-548, 558-559, 583, 584-589, 612, 614, 617-618, 623, 627-629, 635, 637, 641-645, 651-652, 654-657, 659-662, 705-707, 714, 716, 727, 729-730
- Tafari, Michele (*Giudice della Corte criminale di Salerno, poi di Trani, poi della Gran Corte civile di quella stessa città, poi Deputato al Parlamento napoletano del 1820 per la Provincia di Terra d'Otranto, poi membro della Commissione di 22 deputati per partecipare al Re l'avvenuta costituzione del Parlamento e per chiedere la sua partecipazione all'apertura del medesimo, poi componente della Commissione di Legislazione dello stesso Parlamento*) 628, 649, 661, 702
- Talia 442
- Talleyrand, Charles Maurice de Talleyrand Périgord (*Prince de, Archevêque de Autun, poi democratizzato in : Talleyrand*) 17, 52-56, 137, 252, 287, 290, 295, 769
- Talmon, Jacob 13
- Tambelli, Polo (*Costabile del quartiere di Stella*) 518
- Tamburino, Antonio (*Cantante*) 438n
- Tanfano, G. (*Colonnello, collaboratore di Naselli a Palermo*) 534
- Tanucci, Bernardo 54, 71, 368, 379n
- Tanzi, Héctor José 282n
- Taparelli d'Azeglio, Luigi 880
- Tapia (*compilatore della 'Gaceta de Madrid', elettore per le Cortes del Distretto di Madrid*) 380
- Tarantini, Leopoldo 484n
- Targioni, Edoardo [*Ufficiale nel ministero degli Affari esteri del Regno delle Due Sicilie*] (*Segretario di ambasciata presso la Real corte di Madrid*) 622, 634
- Tarrius *vedi*: Borja Tarrius
- Tatischev, Dimitri Pavlovich (*Ambasciatore russo in Spagna*) 301, 305
- Tavassi, Gaetano (*Presidente del Tribunale civile di Napoli*) 444
- Tavassi, Vincenzo (*Costabile del quartiere della Vicaria*) 518
- Thaon de Revel, Ignazio *conte* [di Sant'Andrea] de Revel [di Pralungo] (*Luogotenente generale, inviato straordinario, ministro plenipotenziario del Regno di Sardegna*) 261, 266
- Teseo 114
- Tessitore, Fulvio 36n
- Testa Bappenheim, Stefano 99n
- Thomas y Valiente, Francisco 280
- Thurtell, Charles (*Comandante di vascello britannico*) 711
- Tito Livio 846
- Titone, Virgilio 536n
- Tocqueville, Alexis Charles Henri Clérel de 93n
- Tomás y Valiente, Francisco 536n
- Tommasi, Donato (*Avvocato fiscale della Regia Commenda della Magione, poi Segretario di Stato, Ministro di Grazia e Giustizia*) 372, 386, 394-395, 394, 487n, 550, 559, 567, 571, 574, 596-597, 600
- Tommaso d'Aquino (*Santo*) 20, 236, 597

- Toreno *vedi*: José Maria Queipo de Llano Ruiz de Saravia (Conde de Toreno)
- Torraquin (Eletto per la città di Madrid come 'diputado suplente' alle Cortes del 1820) 385
- Torretta, Antonio (Dottore, membro del comitato ristretto incaricato dalla Giunta Provvisoria di governo palermitana delle trattative con Florestano Pepe) 615
- Torrijos, José María *de* 306
- Torrise, Mauro *vedi*: Turrise
- Tortorici, Giuseppe (Console delle maestranze, membro della Giunta Provvisoria di governo palermitana) 530, 535, 542
- Tortorici, Mercurio (Membro della Deputazione inviata dalla Giunta Provvisoria di governo palermitana a Napoli) 533n, 557, 572, 615, 711, 718
- Toscano, Tobia R. 379n
- Tottola, Andrea Leone (Librettista) 384, 438n, 541
- Tozzi, Biagio (Segretario e Capo divisione della Cassa di sconto di Napoli) 602
- Tragoni, Salvatore (Maestro di Scuola di perfezione, e membro della Soprintendenza ai teatri e spettacoli di Napoli) 443n
- Trani, Angelo (Stampatore napoletano) 420n, 506n, 625n
- Travali, G. 535n
- Trerotoli (o Trerotoli), Vito (Deputato supplente nel Parlamento napoletano, eletto per la provincia di Bari) 627
- Trerotoli *vedi*: Trerotoli
- Trigona, Gaetano (Cancelliere del Giudice istruttore del Distretto di Caltagirone) 386
- Trigona, Giuseppe Salvatore marchese di Camicaro e Dominamare (Cavaliere, deputato nel Parlamento napoletano, eletto per la Valle di Siracusa, poi membro della Commissione di Amministrazione provinciale e comunale del medesimo Parlamento) 649, 702
- Triomphe, Robert 775
- Trischetta, Filippo (Membro supplente della Gan Corte civile di Messina) 588
- Troya, Carlo (cofondatore della Minerva napoletana) 367n
- Troysi, Giacinto (Procuratore Generale della Suprema Corte di Giustizia in Napoli, poi: uno dei quindici membri per completare la Giunta Provvisoria di Governo napoletana [decreto dell'11 luglio 1820]) 429, 443
- Truillo (elettore per le Cortes del Distretto di Madrid) 380
- Tuerine (elettore per le Cortes del Distretto di Madrid) 380
- Tupputi, Ottavio (Tenente colonnello, Comandante del Reggimento dragoni Ferdinando) 433
- Turrise, Mauro (Barone, deputato nel Parlamento napoletano, eletto per la Valle di Palermo) 647
- Turrise *vedi*: Torrise
- Ugarte, Antonio (Secretario del Consejo de Estado y del Consejo de Ministros) 321
- Ulrich, K. 190
- Vaccari, Gaspare (Dottore, eletto al Parlamento napoletano del 1820 per la Valle di Palermo, membro della Deputazione inviata a Napoli dalla Giunta Provvisoria di governo palermitana) 533n, 647
- Vaglica, Gioacchino ('Frate' Vallica, capo di una guerriglia palermitana) 659
- Valdemoros, Mateo (Membro della Junta provisional consultiva del marzo 1820) 328, 462n
- Valdés, Cayetano (Ministro de la Guerra) 3345
- Valguarnera, Corrado Principe di Niscemi (Gentiluomo di camera di S. M [Ferdinando I del RdDS]) 540
- Valiente *vedi*: Valiente y Bravo
- Valiente y Bravo, José Pablo (Componente della Comisión dei tredici

- '*sapienti*' incaricati di elaborare la costituzione di Cadice) 279
- Valle, Giuseppe (*Controllore e Capo divisione della Cassa di sconto di Napoli*) 602
- Vallejo, Gonzáles (*Ministro de Hacienda*) 293, 295, 300
- Vallesa, Alessandro conte (*Ministro degli Affari esteri del Regno di Sardegna*) 257, 258n, 259 e n, 263, 267, 269-270
- Vallica *vedi*: Gioacchino Vaglica
- Van Halen, Juan 305-306, 319-320, 345
- Vanspandoch, G. N. (*Libraio, editore, associato a Marotta*) 369n, 388, 426n, 437, 658, 730
- °Vargas y Pouzio (*Eletto per la città di Madrid alle Cortes del 1820*) 385
- Varnhagen, Rahel 63n
- Vásquez Figueroa *vedi*: Vázques y Figueroa
- Vasta, Tommaso (*Deputato al Parlamento napoletano del 1820 per la Provincia di Terra di lavoro, poi membro della Commissione di Esame e tutela della Costituzione del medesimo Parlamento*) 626, 702.
- Vatrella, Antonio (*Giudice del Circondario di Martina, poi Giudice del Circondario di Catanzaro e supplente nel Tribunale civile della stessa città*) 650
- Vattel 730 Droit des gens
- Vázques y Figueroa, José (*Ministro de Marina*) 306
- Vecchiarelli, Salvatore (*Sospettato di calderarismo ed incarcerato*) 522
- Vecchioni, Carlo (*Procuratore presso la Gran Corte criminale di Napoli*) 443
- Vega, Antonio de la (*Presidente del Consiglio del Governo costituzionale del 1820*) 322
- Ventimiglia, Gaetano (*Principe di Belmonte*) 547, 647
- Ventura, Francesco (*dei Baroni di Rau-lica*) 488, 711n
- Ventura, Gioacchino (*dei Baroni di Rau-lica*) 472 e n, 485-486, 488, 587 e n, 686 e n, 711n, 770, 776, 875, 876 e n, 880
- Ventura, Ignazio (*Barone, membro del comitato ristretto incaricato dalla Giunta Provvisoria di governo palermitana delle trattative con Florestano Pepe*) 615
- Verri, Antonio 845n
- Vertega, Carlo (*Costabile del quartiere di San Carlo all'Arena*) 518
- Vescovo di Avellino *vedi*: Ciavarria, Domenico
- Vescovo di Cassano *vedi*: Adeodato Gomez Cardosa
- Vescovo di Cefalù *vedi*: Giovanni Sergio
- Vescovo di Gerace *vedi*: Giuseppe Maria Pellicano
- Vescovo di Ivrea *vedi*: Carlo Gaspare Chiaverotti
- Vescovo di Lipari *vedi*: Carlo Maria Lenzi
- Vescovo di Michoacán *vedi*: Abad y Queipo, Manuel José (*Obispo de Michoacán [Morelia, Mexico], ministro de Gracia et Justicia*)
- Vescovo di Orihuela *vedi*: García Simon López
- Vescovo di Sansevero *vedi*: Giovanni Camillo Rossi
- Vescovo di Urgel *vedi*: Dueña y Cisneros, Francisco Antonio de (*Obispo de Urgel*)
- Viceré del Perù *vedi*: La Serna y Hinojosa, José de
- Vico, Giovan Battista 96-97, 840, 845n, 878
- Victórica (*Membro delle Cortes del 1820*) 333
- idal, Joaquín (*Colonel, capo di una 'cospiración liberal'*) 320
- Vieusseux, Gian Pietro (*Imprenditore mercantile e finanziario, poi organizzatore del Gabinetto letterario, poi Censore della Cassa di sconto di Napoli nel 1820*) 602
- Vigodet (*Viceré a Montevideo*) 378
- Villadicanì, Antonio *dei principi di Mola* (*Membro del Senato di Messina*) 551

- Villamil, Pérez (*Ministro de Hacienda*) 293
- Villanueva *vedi*: Villanueva y Astengo
- Villanueva y Astengo, Joaquín Lorenzo (*Membro delle Cortes del 1812 e del 1820*) 331
- Villa Urrutia, *marqués de vedi*: Ramírez de Villa Urrutia
- Villari, Antonio (*Giudice del Tribunale civile di Messina*) 588
- Vincent, Nicolas Charles [*Freiherr von*] (*Ambasciatore austriaco presso la Corte francese*) 238, 619-620, 755, 759, 762 e n, 763 e n, 791, 792 e n, 797-798 e n, 806-807 e n, 808-809, 811-813 e n, 623, 824 e n
- Vinuesa, Matias (*Cappellano d'onore di Ferdinando VII*) 339, 343
- Visconti, Ferdinando colonnello (*uno dei quindici membri per completare la Giunta Provvisoria di Governo napoletana [decreto dell'11 luglio 1820], poieletto deputato supplente al Parlamento napoletano per la provincia di Napoli*) 429, 609
- Vittorio Emanuele I di Savoia (*Re di Sardegna*) 251, 257 e n, 258, 259 e n, 261, 263m 265.266, 269-270, 721n
- Vivacqua, Francesco (*Giudice della Gran Corte criminale di Canzaro, poi Segretario della Corte di Cassazione e Procuratore generale a Catanzaro, poi deputato al Parlamento napoletano del 1820 per la Provincia di Calabria Citeriore*) 638, 650
- Volpicelli, Costantino (*Negoziante, Presidente del Tribunale di commercio e Direttore censore della Cassa di sconto di Napoli*) 444, 602
- Voltaire, François Marie Arouet (*detto: Voltaire*) 843
- Vor, F. C. (*Membro del Parlamento britannico*) 659
- Vulpes, Giambattista (*Sacerdote*) 624
- Waechter, Karl Eberhard *Freiherr* [barone] *von* (*Avvocato, Consigliere segreto di legazione [Geheimer Legationsrat] del ducato di Sassonia Meiningen*) 770n
- Weil, Maurice Henri 57, 258-259n
- Weishaupt, Johann Adam 319, 698
- Wellesley, Arthur (*Lord, poi: Duke of Wellington*) 302
- Wellington *vedi*: Arthur Wellesley
- Werner, Joseph [*Freiherr*] *von* (*ambasciatore austriaco presso la Corte prussiana*) 239, 239-240n
- Werther, Heinrich August Alexander Wilhelm *Freiherr* [barone] *von* (*Segretario d'ambasciata prussiano a Londra*) 58
- Wette *de vedi*: Wette, Wilhelm Martin Leberecht *von*
- Wette, Wilhelm Martin Leberecht *von* 190, 234
- Wieckert, Ernst 844
- Willermoz, Jean Baptiste 773, 776
- Winspeare, David (*uno dei cinque prescelti [decreto del 9 luglio] da Guglielmo Pepe e dal Duca di Calabria a designare ed a far parte dei quindici membri della Giunta Provvisoria di Governo napoletana*) 423, 426, 557, 606, 719, 740
- Winter, Otto Friedrich 58-59n, 239n, 241n, 244n, 246n, 253n, 255n, 258n, 260-262n, 266-268n, 760
- Wittgenstein *vedi*: Wilhelm Ludwig Georg Sayn
- Wolf (o Wolff), Christian 12, 24
- Wurzbach, Constant 238-240n
- York *vedi*: York und Wartenburg
- York und Wartenburg, Hans David Ludwig *von* (*Generale prussiano*) 48, 50
- Zaccaria, Francesco Antonio 774
- Zara, Vincenzina 414
- Zazo, Antonio 365n
- Zamboni, Giovanni Fortunato *monsignore* (*inviato di Pio VII presso il Duca d'Este*) 268
- Zea de Bermudes, Cavaliere (*Ambasciatore spagnolo a San Pietroburgo*) 742
- Zedda, A. 568n
- Zeleano 685

- Zerella, Gregorio (*Cancelliere criminale della Gran Corte civile di Messina*) 588
- Zichy, Stephan Vasonykeö Graf [conte] von (*Ambasciatore austriaco a Berlino*) 58n, 59, 238-239, 788, 791, 792 e n, 818, 819 e n, 824, 825 e n
- Zorraquín Becú, Ricardo (*Storico del diritto*) 307n
- Zumala Cárregui, Miguel (*Deputato delle Cortes straordinarie di Cadice, elettore per le Cortes del Distretto di Madrid*) 380
- Zumalla Carreguy *vedi*: Zumala Cárregui, Miguel
- Zumalla
- Zurlo, Giuseppe (*Giudice ordinario della Gran Corte della Vicaria Civile e dell'Ammiragliato, poi membro del Sacro Regio Consiglio, quindi dell'Udienza di Guerra e Casa Reale, poi Avvocato fiscale del Real Patrimonio, poi Direttore della Segreteria d'Azienda, poi Ministro delle Finanze, poi degli Affari interni, poi degli Affari esteri*) 422, 425-426, 429, 439, 448, 454-457, 475-476, 517-518, 537, 549, 557, 569, 573n, 579, 581, 606, 638-640, 646, 664, 695, 700, 717, 718-720 e n, 721, 740

Indice

Prefazione di Roberto Martucci.....	VII
Principali sigle di riferimento	1-6
Introduzione. <i>L'individuazione di due 'stemmi' da cui discende la crisi europea continentale nel XIX secolo. Il reazionario 'ascondimento' della società civile come sistema etico-politico-economico complesso ed il primato dell'ideologia surrettiziamente semplificatrice nell'evocazione di un possibile ordine politico radicalmente nuovo ed 'egalitario'</i>	7-20
Parte I. La transizione post-rivoluzionaria dell'Europa continentale verso una Restaurazione. Gli esiti estremi della progettualità filosofico-politica di un recupero della complessità dell'ordine sociale ed istituzionale, sconfitta dall'antagonismo bipolare nelle società e fra le nazioni europee	
Capitolo I. <i>Prussia e Spagna fra Rivoluzione e Restaurazione. Due polarità del costituzionalismo continentale ed il ruolo dell'esercito nella lotta anti-francese per l'indipendenza nazionale e nella ricerca di un nuovo assetto istituzionale.....</i>	23-32
Capitolo II. <i>La transizione culturale della Prussia fra illuminismo critico, suggestioni pre-romantiche e propositi di riforma delle strutture cetuali, corporative e militari quale nuovo volto dell'identità nazionale (1793-1820).....</i>	33-60
Capitolo III. <i>L'antefatto filosofico-politico della riflessione di Wilhelm von Humboldt (negli anni 1791-92) sulla Rivoluzione francese, sulla rivalutazione dell'individualità concreta e sulla complessità dei corpi sociali.....</i>	61-106

Capitolo IV. <i>La riflessione di G.W.F. Hegel sulla formalità della costituzione imperiale a fronte dello Stato moderno scaturito dalla Rivoluzione francese (1799-1802).....</i>	107-116
Capitolo V. <i>La Memoria sulla costituzione tedesca (Denkschrift über die Deutsche Verfassung) elaborata da Wilhelm von Humboldt nel 1813</i>	117-128
Capitolo VI. <i>Il rifiuto di G.W.F. Hegel di una costituzione per ceti nel commento (1817) alla costituzione imposta da Federico I alla dieta degli Stände del ducato di Württemberg</i>	129-132
Capitolo VII. <i>Wilhelm von Humboldt e la riproposizione di una 'Landständische Verfassung' nel contesto del complessivo fallimento delle speranze costituzionali in Prussia fra 1815-1819</i>	133-184
Capitolo VIII. <i>L'obliterazione della struttura cetuale nella conversione di G.W.F. Hegel all'idea di una potenziale razionalità nella monarchia ereditaria prussiana, di contro all'irrazionalità di una 'cultura sentimentale, passionale, distruttiva della continuità istituzionale' nel surrettizio riferimento ad 'associazioni viventi' (1817-1821)</i>	185-222

Parte II. La diplomazia europea negli anni 1815-20 della Restaurazione

Capitolo IX. <i>Il proposito dell'Austria di deviare la diplomazia delle Potenze della Restaurazione verso un esito repressivo delle istanze costituzionali del continente europeo</i>	225-248
Capitolo X. <i>La costellazione degli Stati italiani fra ritorno al passato ed egemonia dell'Austria</i>	249-272

Parte III. La Spagna fra rivoluzione 'democratica' e restaurazione assolutistica

Capitolo XI. <i>Il processo di costituzionalizzazione della Spagna fra 1808-1813.....</i>	275-282
Capitolo XII. <i>L'incapacità della diplomazia di Ferdinando VII fra il 1814-15 di far valere nel Congresso di Vienna quello che era</i>	

<i>pur stato il determinante contributo spagnolo contro le armate napoleoniche nel 1812.....</i>	283-292
Capitolo XIII. <i>La Spagna negli anni 1815-20 fra Santa Alleanza e l'insorgenza delle colonie nelle Americhe.....</i>	293-316
Capitolo XIV. <i>Una causa del crescendo del radicalismo liberale degli anni 1814-22, fra rivendicazione autoreferenziale e imputazione sovversiva del nesso fra il latomismo e la sequenza di 'pronunciamientos' militari degli anni 1814-22</i>	317-324
Capitolo XV. <i>Per il nesso fra radicalismo ideologico ed inclinazione all'azione diretta, il 'pronunciamiento' militare nel gennaio 1820 è il decisivo antefatto della Rivoluzione costituzionale napoletana del luglio 1820-marzo 1821</i>	325-344
Capitolo XVI. <i>Il fallimento politico del regime costituzionale spagnolo: il contrasto fra liberali moderatos ed exaltados sul significato e la portata della rivoluzione; la reazione negativa del popolo alla politica ecclesiastica; la formale 'ridistribuzione' dei 'beni nazionali' a tutto vantaggio dell'oligarchia borghese e l'indifferenza del Governo e delle Cortes verso l'aggravarsi della questione sociale.....</i>	345-360

Parte IV. La rivoluzione spagnola come immediato referente ideologico-istituzionale della sollevazione militare del luglio-agosto 1820 nel Regno delle Due Sicilie

Capitolo XVII. <i>L'atteggiamento elusivo del foglio ufficiale, allora intitolato 'Giornale del Regno delle Due Sicilie', nei giorni che precedono la Rivoluzione costituzionale del luglio 1820</i>	363-390
Capitolo XVIII. <i>La subitanea transizione formale al 'nuovo regime' costituzionale nei primi giorni della rivoluzione. Si pubblicano sul foglio ufficiale le prime misure di 'pubblica sicurezza'. Il Redattore si scusa di aver scambiato gli 'eroici insorti' per dei briganti e riporta la regale concessione della costituzione spagnola come accettazione pacifica di istituzioni fondate sulla 'rappresentanza nazionale' e sui 'diritti dell'uomo'(7-8 luglio 1820)</i>	391-396
Capitolo XIX. <i>L'adozione della costituzione spagnola con la mediazione degli 'ex-murattiani' fra generiche istanze costituzionali troppo alungo represses e 'radicalismo carbonaro' (6-8 luglio 1820)</i>	397-410

Capitolo XX. <i>Si incarica una specifica Commissione della traduzione della Costituzione spagnola ed il foglio ufficiale inizia a pubblicarne i primi Titoli (8 luglio)</i>	411-420
Capitolo XXI. <i>Sullo sfondo di tranquillizzanti annunci di eventi culturali, il GCRDS saluta come 'pegno del patto sociale', sintomo dell'amore 'di patria e di libertà', l'entrata (9 luglio 1820) nella Capitale dei contingenti di militari insorti.....</i>	421-430
Capitolo XXII. <i>Ferdinando I, Re del Regno delle Due Sicilie, giura la costituzione di Spagna, mentre viene repressa un'insurrezione di 'disertori' a Napoli (10-13 luglio 1820).....</i>	431-434
Capitolo XXIII. <i>Intensa propaganda dell'ideologia del regime costituzionale sul foglio ufficiale (14-19 luglio 1820), fra continuazione della traduzione della Costituzione spagnola, pubblicazione di testi costituzionali, rinnovata enfasi sugli spettacoli che esaltano l'amor di patria, la libertà, i buoni costumi e la religione</i>	435-444
Capitolo XXIV. <i>Appaiono sul foglio ufficiale i decreti che istituiscono un Consiglio di sicurezza pubblica, aboliscono i tribunali speciali ed il Supremo Consiglio di Cancelleria, definiscono i provvedimenti relativi all'elezione dei deputati, con l'invito del Vicario a scegliere uomini 'colti e prudenti' (20-27 luglio 1820) .</i>	445-458

Parte V. Il lato interno dell'incipiente crisi del regime costituzionale napoletano. Il crescendo di ostilità a realizzare sostanzialmente una Rivoluzione istituzionale incentiva nella Giunta provvisoria l'attrazione verso la radicalizzazione ideologica in atto nelle Cortes spagnole (27 luglio-4 settembre 1820)

Capitolo XXV. <i>Il foglio ufficiale riporta il discorso tenuto il 9 luglio davanti al Presidente delle Cortes, in cui il giuramento del Re, definito come il 'custode della costituzione' gaditana (1812), è stato considerato fondamentale per una rivoluzione verso il recupero di antiche libertà (27 luglio 1820)</i>	461-466
Capitolo XXVI. <i>Il decreto napoletano sulla libertà di stampa, il 26 luglio 1820, ripete i criteri adottati in proposito dalla recente legiferazione delle Cortes ma suscita polemiche giornalistiche ed un ampio dissenso interno al regime costituzionale napoletano...</i>	467-482

Capitolo XXVII. <i>Con la ripresa della pubblicazione della Costituzione spagnola, sul foglio ufficiale le nuove direttive sul ruolo del clero forniscono l'occasione per definire i capisaldi dei principi costituzionali (la libertà individuale, dell'industria, delle opinioni; la Sovranità della Nazione; i Diritti politici distinti dai Diritti naturali; i poteri dello Stato) individuandone il fulcro nell'esistenza di una vera 'aristocrazia naturale', quella 'de' talenti, della dottrina e delle virtù pubbliche e private'(2-11 agosto 1820)</i>	483-500
Capitolo XXVIII. <i>Il foglio ufficiale pubblica un decreto restrittivo della disciplina ecclesiastica contestualmente all'enfasi posta su nuovi plausi di prelati al Re per il giuramento costituzionale, interpretato come il recupero della continuità di leggi fondamentali consacrate dalla religione e dall'antica rappresentanza parlamentare della volontà della nazione. Si conclude la pubblicazione della traduzione della Costituzione spagnola (11-16 agosto 1820)</i>	501-508
Capitolo XXIX. <i>Si acuisce l'adesione del regime costituzionale partenopeo al modello spagnolo di 'politica ecclesiastica' (21 agosto-14 settembre 1820).....</i>	509-524
Parte VI. Come in Spagna anche nel Regno delle Due Sicilie i 'territori oltremarini' cercano una propria via verso la rivoluzione. La ricostruzione delle diverse fasi dell'aperto conflitto fra Napoli e Palermo, a colpi di insorgenze, di proclami e di guerriglie (14 luglio-29 settembre 1820)	
Capitolo XXX. <i>Contro-informazione, divagazioni, elusioni e propaganda nell'incipiente conflitto fra Napoli e Palermo (14 luglio-5 agosto 1820)</i>	527-560
Capitolo XXXI. <i>Sullo sfondo delle 'guerriglie' inviate nella Sicilia sud-orientale si scatena l'offensiva di proclami e manifesti fra Messina e Palermo (6-22 agosto 1820)</i>	561-590
Capitolo XXXII. <i>A Palermo il barone Aceto Cattani rivendica l'autonomia siciliana nel contesto di un possibile patto federativo ed a Napoli si affida a privati la Cassa di sconto e si intensifica il controllo dell'ordine pubblico (23-29 agosto 1820).....</i>	591-604

Capitolo XXXIII. *Parte la spedizione di Florestano Pepe contro Palermo ed inizia la vittoriosa controffensiva del colonnello Costa contro le 'guerriglie' (2-14 settembre 1820).....* 605-618

Capitolo XXXIV. *Gli eventi che precedono l'apertura del Parlamento visti dalle pagine del foglio ufficiale nella prospettiva di un'urgente difesa sul fronte interno e di un'ormai palese deriva interventista imposta da Vienna alla diplomazia delle Potenze europee (1-18 settembre 1820).....* 619-640

Capitolo XXXV. *Nell'imminente capitolazione di Palermo ed a fronte dell'incombente intervento delle Potenze, sul foglio ufficiale si rivendicano la necessità della rivoluzione come estremo atto contro il dispotismo assolutistico, nuove misure di ordine pubblico, la validità dell'esempio spagnolo nella politica contro il clero (19-29 settembre 1820).....* 641-666

Parte VII. Il difficile inizio del Parlamento fra ambiguità del Re, sinceri propositi di un razionale recupero di antiche tradizioni rappresentative ed il tentato ridimensionamento del sin lì creduto ruolo veicolare della Carboneria (26 settembre-9 ottobre 1820)

Capitolo XXXVI. *La diplomazia napoletana al momento dell'apertura del Parlamento. Le Riflessioni sugli affari attuali dell'Europa dell'Incaricato d'Affari napoletano a Parigi inviate (26 settembre) al Ministro degli Affari esteri, e la risentita nota di quest'ultimo a Metternich sull'aumento delle truppe austriache in Italia (2 ottobre 1820).....* 669-676

Capitolo XXXVII. *I tre discorsi inaugurali del Parlamento napoletano esprimono le diverse anime del regime costituzionale (1 ottobre 1820).....* 677-700

Capitolo XXXVIII. *I primi giorni dell'attività parlamentare: l'idea di una 'custodia della costituzione' innova l'adottato regolamento spagnolo, mentre il foglio ufficiale si compiace sia della rinuncia di Guglielmo Pepe al comando supremo, sia del successo dell'avanzata verso Palermo, sia della recente Rivoluzione in Portogallo (2-5 ottobre 1820).....* 701-716

Capitolo XXXIX. *Nel silenzio sul dibattito parlamentare, compiacendosi invece per il 'volontarismo', per l'occupazione di Pa-*

lermo, per l'esempio spagnolo di 'politica ecclesiastica', il GCRDS pubblica sia la notizia della decisione delle Potenze di tenere un congresso per decidere l'intervento contro Napoli, sia il testo integrale del rapporto del ministro degli Affari esteri sull'ostilità orchestrata dall'Austria verso la diplomazia napoletana (5-9 settembre 1820) 717-734

Parte VIII. La ricostruzione del complessivo atteggiamento delle Potenze (fra luglio-agosto 1820) alla strategia repressiva messa in campo (fra metà settembre-inizio ottobre) da Metternich nei confronti del regime costituzionale napoletano

Capitolo XL. *Alcune reazioni alla progressiva orditura della trama di Metternich per convincere le Corti di Francia, Inghilterra, Prussia e Russia a concertare in un congresso una comune politica di intervento contro la Rivoluzione costituzionale napoletana (luglio-agosto 1820)..... 737-804*

Capitolo XLI. *Fra metà settembre-inizio ottobre, la finzione austriaca di un'unanimità fra le Potenze a fronte della residua riluttanza di Londra e San Pietroburgo all'intervento militare contro Napoli 805-836*

Per una prima conclusione sulla Rivoluzione costituzionale nel Regno delle Due Sicilie 837-881

Indice dei nomi 883

Finito di stampare
da ABC Tipografia
Sesto Fiorentino (Firenze)
nel dicembre 2010

